

INDICE

AVVERTENZA

Per trovare una parola o frase, clicca:

- 1) Edit, Search;
- 2) Scrivi la parola o frase nella stringa che si apre sulla destra. Infine, clicca Search.

GUGLIELMO GOLA, L'OPERA SCIENTIFICA DI E. D'ALBERGO, **6**

DOMENICO DA EMPOLI, PRESENTAZIONE DI E. D'ALBERGO, **11**

NINO LUCIANI, IL "2° CRITERIO PARETIANO", D'ALBERGO E LA SCIENZA DELLE FINANZE, **408**

The "2^d Pareto's criterion", d'Albergo and the Science of Public Finance, **425**

INTRODUZIONE, 13

- I. DEFINIZIONE DELLA SCIENZA DELLE FINANZE COME ECONOMIA DELLA FINANZA PUBBLICA
- II. TRATTAZIONE SCIENTIFICA PER FINI DI CONOSCENZA SECONDO LA DEFINIZIONE.
- III. PRINCIPI TEORICI CHE ORIENTANO LE INDAGINI.
- IV. CONCEZIONE RAZIONALE-QUANTITATIVA ESPLICITA NELLA DEFINIZIONE E «GIUDIZI DI VALORE».
- V. RAZIONALITÀ DELLA DEFINIZIONE CHE AFFERMA LA LIMITAZIONE DELLE RICERCHE TEORICHE ALL'ASPETTO ECONOMICO DEI PROBLEMI DELLA FINANZA PUBBLICA.
- VI. RAPPORTI FRA DIRITTO E FENOMENO CONCRETO (ORDINAMENTO POSITIVO).
- VII. IL DOMINIO DELL'ASTRAZIONE IPOTETICA NELL'ECONOMIA DELLA FINANZA PUBBLICA.
- VIII. AUTONOMIA DELLA SCIENZA DELLA FINANZA PUBBLICA DALLA ECONOMIA POLITICA.
- IX. LIMITI DELLA DIMOSTRATA RELATIVA AUTONOMIA DELLA "SCIENZA DELLE FINANZE" DALLA ECONOMIA POLITICA.
- X. RAPPORTI FRA ECONOMIA FINANZIARIA E: A) POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA IN SENSO TRADIZIONALE; E B) "POLITICA FISCALE" NEL SENSO KEYNESIANO.
- XI. IL CARATTERE RAZIONALE DELLO STUDIO COMPIUTO IN QUESTE LEZIONI DI ECONOMIA DELLA FINANZA PUBBLICA.

CAPITOLO I. - BISOGNI PUBBLICI - SPESE PUBBLICHE, 73

- I. I BISOGNI PUBBLICI.
- II. LE SPESE PUBBLICHE.
- III. CRITERIO DI DECISIONE DELLA QUANTITÀ DEI BISOGNI PUBBLICI DA SODDISFARE (SECONDO CRITERIO DI PARETO).

CAPITOLO II. - LE ENTRATE PUBBLICHE, 86

- I. LA LOGICA DELLA SEQUENZA: BISOGNI PUBBLICI - SPESE PUBBLICHE - ENTRATE PUBBLICHE.
- II. LE ENTRATE PUBBLICHE CONSIDERATE DAL PUNTO DI VISTA DEI SINGOLI MEMBRI DELLA COLLETTIVITÀ CHE DOMANDINO O SUBISCANO IL CONSUMO DI SERVIZI PUBBLICI.
- III. LE ENTRATE PUBBLICHE CONSIDERATE DAL PUNTO DI VISTA DELLO STATO CHE OFFRE E IMPONE CONSUMO DI SERVIZI.
 - A) PREZZO PRIVATO E QUASI-PRIVATO.
 - B) PREZZO PUBBLICO.
 - C) TASSA (COME CORRISPETTIVO NON TRIBUTARIO).
 - D) COMMISTIONE DI TASSE NON TRIBUTARIE E DI TASSE CON NATURA DI TRIBUTI.
 - E) I CONTRIBUTI (DI MIGLIORIA SPECIFICA).
 - F) IMPOSTE SPECIALI.
- IV. LE IMPOSTE GENERALI E LA LORO CLASSIFICAZIONE.
 - A) IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE.
 - B) IMPOSTE REALI E PERSONALI.
 - C) IMPOSTE PROPORZIONALI E PROGRESSIVE.

CAPITOLO III. - LA DISCRIMINAZIONE QUANTITATIVA DEGLI IMPONIBILI. DEI CRITERI SOGGETTIVI DI

RIPARTIZIONE DEL COSTO DEI SERVIZI PUBBLICI INDIVISIBILI, 110

- I. LO SPOSTAMENTO, NELL'IPOTESI, DEL SOGGETTO DELLE VALUTAZIONI EDONISTICHE DAI SINGOLI MEMBRI DELLA COLLETTIVITÀ ALLA CLASSE GOVERNANTE PER LA COLLETTIVITÀ STESSA.
- II. INTUZIONI E DIMOSTRAZIONI SCIENTIFICHE IN TEMA DI PRINCIPII E CRITERI O "MODI" DI DISTRIBUZIONE DEL COSTO DEI SERVIZI PUBBLICI INDIVISIBILI
- III. ALTRE AVVERTENZE DI METODO PER LA VISIONE RAZIONALE DEL PROBLEMA.
- IV. LA LEGITTIMITÀ LOGICA E LA FECONDITÀ TEORICA DELL'IPOTESI DI UNA DECRESCENZA «TIPICA» DELL'UTILITÀ MARGINALE DEL REDDITO VISTA DALLA CLASSE GOVERNANTE PER I MEMBRI DELLE COLLETTIVITÀ.
- V. L'IRRAZIONALE E CONTRADDITTORIO SCETTICISMO LEGATO ALLA NEGAZIONE DI UNA «TIPICA» DECRESCENZA DELL'UTILITÀ MARGINALE DEL REDDITO, LOGICAMENTE ASSUNTA COME IPOTESI RAZIONALE IN QUESTO CORSO.
- VI. ANALISI DEL PRINCIPII DEL SACRIFICIO: A) EGUALE, B) PROPORZIONALE, C) MINIMO COLLETTIVO.
- VII. CONSIDERAZIONI DI POLITICA FINANZIARIA E STATISTICHE CHE INFLUENZANO LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA E L'INTRODUZIONE DELL'IMPOSTA PROGRESSIVA. SISTEMI DI PROGRESSIONE.

VIII CRITICA DELLA PROPRIETÀ «FONDAMENTALE» DELLA PROGRESSIONE E RELATIVITÀ DI ESSA.

CAPITOLO IV. - DEL PRINCIPIO DELLA «CAPACITÀ CONTRIBUTIVA», 149

- I. TENTATIVI DI DARE SIGNIFICATO AL CONCETTO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA IN SEDE OGGETTIVA: LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA RELATIVA AL VANTAGGI (EFFETTI) DELLA SPESA PUBBLICA.
- II. LA TASSAZIONE DIFFERENZIALE O ELISIONE DI «RENDITE DI PROTEZIONE» ALLA LUCE DEL «PRINCIPIO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA RELATIVA»

**CAPITOLO V. - DEI COSIDDETTI PRINCIPII «ECONOMICO», DELLA «NEUTRALITÀ» E «PRODUTTIVISTICO»
E DI ALTRI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE IMPOSTE GENERALI, 161**

- I. IL "PRINCIPIO ECONOMICO" DI E. BARONE.
- II. LA NEUTRALITÀ DELL'IMPOSIZIONE IN RAPPORTO ALLA DISTRIBUZIONE DEL REDDITI. LA FORMULAZIONE DEL DALTON.
- III. IL "PRINCIPIO PRODUTTIVISTICO"
- IV. IL COSIDDETTO CRITERIO DELL'OPPORTUNITÀ (EXPEDIENCY).

CAPITOLO VI. - LA DISCRIMINAZIONE QUALITATIVA DEGLI IMPONIBILI, 170

- I. AVVERTENZE SULLE RAGIONI CHE FANNO PRECEDERE LO STUDIO DELLA DISCRIMINAZIONE A QUELLO DELLA EPURAZIONE DELL'OGGETTO DELL'IMPOSIZIONE.
 - II. SPIEGAZIONI POLITICO - SOCIOLOGICHE DELLA DISCRIMINAZIONE QUALITATIVA.
 - III. DISTINZIONE CHE SI PRENDE IN ESAME.
 - IV. LE DUE IMPOSTAZIONI TEORICHE DEL PROBLEMA: A) UNA DI TIPO OGGETTIVO O RICARDIANO; B) L'ALTRA, APPROPRIATA E RAZIONALE, DI TIPO MARGINALISTICO O SOGGETTIVO, NEL SIGNIFICATO CHE SI PRECISA.
 - V. DIMOSTRAZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE QUALITATIVA SU BASE EDONISTICA (PRIMA APPROSSIMAZIONE). DEFINIZIONE DEL REDDITO.
 - VI. DEDUZIONI ULTERIORI ED AVVERTENZE SULLA DISCRIMINAZIONE.
 - VII. ANALISI DI SECONDA APPROSSIMAZIONE PER LA SPIEGAZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE QUALITATIVA.
 - VIII. SI INTRODUCE NEL RAGIONAMENTO LA «FUNZIONE DEL CONSUMO».
- APPENDICE AL CAPITOLO VI. ALCUNE OSSERVAZIONI SULLE IMPOSTE DIRETTE, IN ITALIA: IMPOSTA DI FAMIGLIA, IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE, IMPOSTA SUL PATRIMONIO

CAPITOLO VII. - SULLA «DOPPIA TASSAZIONE DEL RISPARMIO, 191

- I. LA EGUALE TASSAZIONE DEL CONSUMO E DEL RISPARMIO È IMPLICITA NELLA DEFINIZIONE IPOTETICA DELL'OGGETTO IMPONIBILE.
- II. ETEROGENEITÀ DEI DUE SISTEMI DI TASSAZIONE: A) DEL REDDITO CONSUMATO, B) DEL REDDITO PRODOTTO.

CAPITOLO VIII. - LA «EPURAZIONE» DI QUANTITÀ ECONOMICHE PER LA RIDUZIONE AD IMPONIBILI, 203

- I. L'EPURAZIONE DEGLI IMPONIBILI NELLA TASSAZIONE DEL REDDITO: 1) PRODOTTO, 2) GLOBALE DISPONIBILE, 3) CONSUMATO OVVERO DEL PATRIMONIO.
 - II. FONDAMENTO LOGICO DEL PROCESSO DI EPURAZIONE DEGLI IMPONIBILI
 - III. RAGIONI D'ORDINE ECONOMICO RAZIONALE CHE FANNO LUOGO ALLA TASSAZIONE DI REDDITI «NETTI» ANZICHÈ «LORDI».
- APPENDICE AL CAPITOLO VIII - SULLE "EPURAZIONI" PRESUNTE

CAPITOLO IX. - GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE, 212

- I. IMPORTANZA E COLLOCAZIONE DI QUESTO CAPITOLO NELLA FINANZA PUBBLICA.
- II. I PRINCIPI DI CAUSALITÀ E DI FINALITÀ E L'IMPOSTAZIONE ATOMISTICA DEL PROBLEMA DEGLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE
- III. IL PRINCIPIO DETERMINISTICO E LA SUA IMPOSTAZIONE SECONDO L'EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE.
- IV. NECESSITÀ LOGICA DELLO STUDIO COLLEGATO DEGLI EFFETTI DI PRELIEVO E SPESA DELLE IMPOSTE.
- V. CONTRAPPOSIZIONE TRA LO SCHEMA "ATOMISTICO" E QUELLO "DETERMINISTICO" IN TERMINI QUANTITATIVI.
- VI. SPIEGAZIONE DELLE CORRENTI SEMPLIFICAZIONI DELLO STUDIO DEGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE
- VII. EQUIVALENZA DI EFFETTI ECONOMICI TENDENZIALI IN ECONOMIA DI MERCATO E NEI SISTEMI COLLETTIVISTI

CAPITOLO X. - ANALISI DEGLI EFFETTI DELLA ATTIVITÀ, FINANZIARIA, 233

- I. PRECEDENZA ALLA CONFIGURAZIONE DI CONCORRENZA «PURA» O «PERFETTA».
- II. TRASLAZIONE IN CONDIZIONI DI CONCORRENZA PERFETTA, DOMANDA ELASTICA E COSTI CRESCENTI.
- III. TRASLAZIONE E COSTI DECRESCENTI.
- IV. TRASLAZIONE IN CONDIZIONI DI MONOPOLIO PURO E TOTALE.
- V. TRASLAZIONE IN CONDIZIONE DL MONOPOLIO PARZIALE.

- VI. TRASLAZIONE IN CONDIZIONI DI CONCORRENZA MONOPOLISTICA.
- VII. L'IPOTESI DI MONOPOLIO BILATERALE E LA TRASLAZIONE.
- VIII. LA TRASLAZIONE REGRESSIVA.
- IX. EFFETTI DELL'IMPOSIZIONE E RENDITA DEL CONSUMATORE.
- X. EFFETTI DELL'IMPOSTA SULLE QUANTITÀ NEI CASI: A) DI BENI COMPLEMENTARI; B) DI BENI SUCCEDANEI.
 - A) TRASLAZIONE DELL'IMPOSTA NEL CASO DI BENI COMPLEMENTARI.
 - B) TRASLAZIONE DELL'IMPOSTA NEL CASO DI BENI SUCCEDANEI.
- XI. COINCIDENZA DI PERCUSSIONE ED INCIDENZA: L'AMMORTAMENTO DELL'IMPOSTA.
- XII. LA RIMOZIONE DELL'IMPOSTA.
 - A) IPOTESI DI IMPOSTA FISSA.
 - B) IPOTESI DI IMPOSTA PROPORZIONALE AL REDDITO..

CAPITOLO XI - PROBLEMI CONCERNENTI LA TRASLAZIONE ED EFFETTI ECONOMICO-EDONISTICI DI TRIBUTI, 289

- I. DAZI FISCALI.
- II. EFFETTI SPECIALI DELL'IMPOSTA SU TUTTI GLI SCAMBI.
- III. IMPOSTE DI FABBRICAZIONE, MONOPOLI FISCALI E LORO ALTERNATIVA.
- IV. PRESSIONE COMPARATA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE, A PARITÀ DI PRELIEVO.
- V. RELAZIONI DEL TEOREMA PRECEDENTE CON VISIONI DI MASSIMO BENESSERE COLLETTIVO.
- VI. IL «PRINCIPIO ECONOMICO» DI BARONE E L'INTEGRAZIONE FRA IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE.
- VII. LA «MULTIDIREZIONALITÀ» DELLA DOMANDA E LA TEORIA DELLE IMPOSTE SUI CONSUMI.

CAPITOLO XII. - EFFETTI DEGLI «SGRAVI» FISCALI, 329

- I. L'IRREVERSIBILITÀ DELLE MODIFICAZIONI PRODOTTE DAL "FACTUM PRINCIPIS" SULLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE ?
- II. EFFETTI DELLO "SGRAVIO" DI IMPOSTE GENERALI E PROPORZIONALI SUL REDDITO.
- III. EFFETTI DELLO "SGRAVIO" DI IMPOSTE NON GENERALI.

CAPITOLO XIII. - RAGIONAMENTI DEDUTTIVI E MISURAZIONE DEGLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE, 333

- I. INATTENDIBILITÀ LOGICA DELLA DETERMINAZIONE STATISTICA DELL'ELASTICITÀ DELLA DOMANDA E OFFERTA, IN SEGUITO A VARIAZIONI FISCALI.
- II. LIMITI DEL SIGNIFICATO DI INDAGINI EMPIRICO-STATISTICHE PER LA MISURAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE.

CAPITOLO XIV. - GLI EFFETTI DELLE FLUTTUAZIONI ECONOMICHE SULLE IMPOSTE, 338

- I. SULLA "ELASTICITÀ PASSIVA O SENSIBILITÀ" DELLE IMPOSTE ALLE VARIAZIONI DELLA CONGIUNTURA.
 - II. IL PROBLEMA DELLA NEUTRALIZZAZIONE DELLA SENSIBILITÀ CONGIUNTURALE DELLE IMPOSTE.
- APPENDICE AL CAPITOLO XIV

CAPITOLO XV. - TEORIA DELLA PRESSIONE TRIBUTARIA E FISCALE E DEGLI EFFETTI DELLA SPESA PUBBLICA, 348

- I) ANALISI DEI TERMINI DEI RAPPORTI CON CUI SI ESPRIMONO I CONCETTI DI PRESSIONE «TRIBUTARIA» E «FISCALE».
- II) LA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL REDDITO NAZIONALE DALLA MANOVRA DI QUANTITÀ MONETARIE PRELEVATE E SPESE AD OPERA DELLA CLASSE GOVERNANTE PER LO STATO.
- III) LA PRESSIONE FISCALE IN TERMINI SOGGETTIVI DI UTILITÀ E SACRIFICI EDONISTICI.
- II. LA PRESSIONE TRIBUTARIA NEI CONFRONTI INTERNAZIONALI.

CAPITOLO XVI. - ALCUNI PROBLEMI DELLA FINANZA STRAORDINARIA, 363

- I. RAZIONALITÀ DELLA DIFFERENZIAZIONE LOGICA E METODOLOGICA DELLA FINANZA STRAORDINARIA DALLA FINANZA ORDINARIA
- II. GLI STRUMENTI DELLA FINANZA STRAORDINARIA"
 - A) TESORO DI GUERRA.
 - B) IMPOSTA STRAORDINARIA E PRESTITO PUBBLICO.
- III. IL PROBLEMA DELLA PRESSIONE COMPARATA DEL PRESTITO E DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA IN TEORIA PURA.
- IV. IMPOSTA STRAORDINARIA SUI PROFITTI DI CONGIUNTURA.
- V. VARI TIPI DI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO.
- VI. LA CONVERSIONE DEI PRESTITI PUBBLICI.
- VII. L'AMMORTAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO.
- VIII. IL PROBLEMA DEI «LIMITI» DEL DEBITO PUBBLICO.
- IX. «IL CIRCUITO DEI CAPITALI» PER UN FINANZIAMENTO "STRAORDINARIO" SENZA INFLAZIONE.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DI E. D'ALBERGO, 441

ERNESTO D'ALBERGO
PROFESSORE ORDINARIO DI SCIENZA DELLE FINANZE

ECONOMIA
DELLA
FINANZA PUBBLICA

Guglielmo Gola

L'OPERA SCIENTIFICA DI E. D'A.*

Domenico da Empoli

PRESENTAZIONE DI E. D'A.*

Nino Luciani

Il "2° Criterio Paretiano",
E. d'Albergo e la Scienza delle Finanze*

* Testo aggiunto in questa edizione 2009. Per altre variazioni, si veggia anche l'avvertenza in nota 1, p. 13.



Ernesto d'Albergo
1902-1974

Guglielmo Gola *

L'opera scientifica di Ernesto d'albergo

Ernesto d'Albergo nacque il 2 giugno 1902 a Siracusa, in Comune di Noto, da nobile famiglia siciliana. Egli ricordava con espressioni di dolce ammirazione il Padre, N. H. Salvatore d'Albergo della Cimarra morto nel 1944, avvocato illustre, fondatore ed animatore di benefiche istituzioni sociali. Le doti oratorie che avevano reso "affascinante il dire e la persona" l'esuberanza di sentimenti, l'atteggiamento fiero ed aristocratico, indipendente da ogni compromesso, che Ernesto d'Albergo ricordava del Padre, facevano spicco parimenti in Lui. Dalla Madre, Nella Scirpa d'Agata, aveva ricevuto il «vigore fisico ed intellettuale, sorretto da eccezionale forza di raziocini, e lo spirito realizzatore», che caratterizzarono anche la Sua azione.

Era d'animo molto generoso e la sua signorilità di tratto e di sentire era di natura tale da non creare disagio, pur nel massimo rispetto, nei postulanti che a Lui si rivolgevano.

Al culto della famiglia, accompagnava quello per l'amicizia: la stima e l'affetto che nutriva per le persone elette alla Sua amicizia sempre prevalevano su altri sentimenti.

Studiò alla Università Bocconi, a Milano, laureandosi nel 1924. Nel 1930 conseguì la libera docenza; fu professore incaricato all'Università del S. Cuore ed all'Università statale di Milano, oltre che a Venezia, Cà Foscari. Nel 1935 fu ternato, con S. Pugliese e L. Gangemi, nel concorso alla cattedra universitaria, avendo come giudici i professori Fanno, Mazzei, Papi, Repaci e Tivaroni. Titolare di Scienza delle finanze e Diritto finanziario nella Università di Ferrara e Siena (1935-38), di Trieste (1938-40), di Bologna (1941-55), ebbe la cattedra di Scienza delle finanze, dal 1956, alla Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Roma, conservata sino al collocamento fuori ruolo.

La separazione dell'insegnamento della Scienza delle finanze da quella del Diritto finanziario fu per Lui motivo di particolare soddisfazione. Invero, Egli, pur dotato di spiccata sensibilità giuridica, anche per tradizione di entrambi i rami familiari dei genitori, da molto tempo aveva combattuto la cosiddetta commistione di indirizzi della disciplina, in cui dovrebbero coesistere, secondo taluni, economia e diritto, oltre a politica, tecnica, sociologia. Largo posto viene fatto a simile questione in Economia della Finanza pubblica (1952), con argomentazioni riprese poi in appositi scritti, fra cui Un aspetto della differenziazione fra economia e diritto (estratto da «Studi senesi in memoria di Ottorino Vannini» 1954), e più tardi in Elementi volontaristici e coattivi nei rapporti finanziari con enti pubblici («Studi in onore di G. Zanobini», vol. IV, 1962), Per il progresso degli studi finanziari («Riv. Bancaria», 1963).

Della Sua vita accademica va anche ricordato che fu Preside della Facoltà di Economia e Commercio di Bologna dal 1947 al 1952. L'intenso agire, riflesso di intima dote spirituale, annovera il merito dell'esistenza della Rivista Bancaria - Minerva Bancaria. Ernesto d'Albergo, infatti, che dal 1936 era stato titolare di una rassegna fissa, fu invitato nel 1945 a realizzare il rilancio della nuova serie della Rivista, che da allora diresse per un trentennio, fino alla Sua dipartita (15 aprile 1974).

Parimenti alle Sue doti di realizzatore, l'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, di cui fu Presidente sin dal 1952, deve a lui, in gran parte, la sua vitalità. Per Lui, quella fu una preziosa palestra in cui trovarono sfogo, su terreno a cui voleva imprimere carattere di totale neutralità di interessi di qualsiasi parte, i Suoi innati impulsi a servire, con illuminata e sapiente difesa della verità e dell'obiettività, gli interessi della cosa pubblica.

Tratteggiare la figura di Ernesto d'Albergo come studioso di economia della finanza pubblica è compito assai difficile e facile nello stesso tempo.

Il critico incontra notevoli difficoltà nell'affrontare la mole e la varietà della produzione scientifica; ma risulta facilitato nella sua indagine dalla coerenza che lega i ragionamenti in cui si snoda la problematica, per quanto estesa e varia, da lui affrontata. Si può ben dire che non esiste capitolo della scienza delle finanze in cui Ernesto d'Albergo non si sia cimentato, recando contributi talvolta fondamentali per il progresso della conoscenza teorica.

* Guglielmo Gola, già Professore Ordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario nell'Università di Bologna, primo allievo di Ernesto d'Albergo.

In questa sede, la disamina non può procedere in profondità, poiché la completa indagine sui contenuti del pensiero scientifico del Nostro comporterebbe estesi e approfonditi sviluppi logici non compatibili, appunto, con le imposte limitazioni di tempo e di spazio.

Pertanto, questa esposizione, necessariamente in forma sintetica, intende individuare e presentare le idee-madri che hanno in preminenza fecondato le ricerche del nostro Autore; e ciò al fine di contribuire ad una competente valutazione dell'apporto da Lui dato al progresso della scienza economico finanziaria.

Di fronte alla dibattuta questione della legittimità logica della presenza dei giudizi di valor, sul terreno proprio della scienza, Ernesto d'Albergo tiene presenti i giudizi di valore come appartenenti alla scienza, unicamente in quanto possono significare, pur nell'improprio linguaggio, ipotesi, assunti, condizioni, presupposti, ecc. E non ammette - sono Sue parole - « compromessi ed ibride commistioni fra analisi, distaccate dal dover essere, e programmi o fini caldeggiati dallo studioso, in quanto politico formulatore di idee-guida, incompatibili con la neutralità della scienza ».

E' alla base della impostazione della Sua visione teorica generale della finanza pubblica, l'assunzione della classe governante quale soggetto dell'unico calcolo delle variazioni edonistiche dei governati, prodotte anche dall'attività finanziaria, in vista della realizzazione di un massimo di utilità per la collettività. Si tratta dell'applicazione del " Secondo criterio di Pareto » (così definito dal d'Albergo), presente nelle originali impostazioni dei teoremi che spiegano la ripartizione formale dell'imposta ed altri fatti o fenomeni, come pure definiscono analiticamente le condizioni di massimo benessere collettivo, in presenza anche dei vincoli fiscali.

Illustri studiosi, italiani e stranieri, in sede di aggiornata critica della letteratura scientifica, hanno prospettato come aspetti negativi dell'impostazione accennata: a) le basi soggettive utilitaristiche eccessivamente astratte; b) l'accentuazione sociologica.

Argomentare, sia pure in prima approssimazione, su simili questioni, farebbe sconfinare questa memoria oltre i suoi intenti. Pertanto, ci limitiamo ad accennare che l'astrattezza e la natura utilitaristica trovano spiegazione e giustificazione nella visione del d'Albergo proprio nella osservata misura in cui esse sono strumentali rispetto al compito definito per la scienza delle finanze, considerata quale ricerca di uniformità teoriche relative all'analisi dei modi di prelievo e spesa e dei corrispondenti effetti sulle condizioni di equilibrio economico.

In simile quadro logico, Ernesto d'Albergo, per molti versi in modo originale, ha fatto vivere in un compiuto sistema conoscitivo la teorematologia economico finanziaria, con rilievo ai problemi riguardanti la natura delle entrate pubbliche, la distribuzione ottima della spesa, la differenziazione quantitativa degli imponibili, la discriminazione qualitativa dei redditi, la pressione tributaria e fiscale, l'onere comparato di diverse forme di tributi, il confronto fra diverse forme di entrate, eccetera.

Orbene, a fronte di simile costruzione razionale, presentata in sintesi per fini didattici nei due densi volumi di lezioni, ed illustrata da una produzione scientifica, per specialisti, di rara mole e varietà tematica, dobbiamo registrare la mia insoddisfazione rispetto a visioni alternative proposte da altri studiosi, se non addirittura, in qualche caso, la nostra delusione per la dichiarata rinuncia di alcuni a trovare la spiegazione di istituti tributari, con il solo uso degli strumenti dell'analisi economica. Ricordiamo, ad esempio, l'istituto della progressività, da alcuni non considerato fenomeno suscettibile di spiegazione da parte dell'analisi economica. In verità apparirebbe paradossale che la scienza economica fosse incapace di spiegare un fatto di indubbio contenuto economico come la distribuzione della imposta, dichiarando il proprio fallimento di fronte a tale compito.

È inoltre vero che Ernesto d'Albergo non si è sottratto alla tendenza (manifestata anche da autori, anche fra i più noti di cui si onora la scienza economica) - a ricercare spiegazioni sempre più comprensive della fenomenica isolata nella specializzazione scientifica. Animato da insoddisfazione per la minore forza esplicativa degli schemi logici, costruiti con i soli strumenti elaborati dall'analisi economica, Ernesto d'Albergo ha ragionatamente accolto (in un gruppo di saggi, specialmente degli anni più vicini) anche fattori prima trascurati, perché di natura extra-economica: ciò, ripetiamo, al fine di arricchire l'efficacia euristica delle uniformità logiche, atte a dare spiegazione del complesso fenomeno sociale, mediante l'impiego anche di ipotesi e di fattori propriamente elaborati dalla sociologia. Difatti sono nella visione di Ernesto d'Albergo il riconoscimento- della classe governante quale soggetto dell'unico calcolo edonistico per conto dei governati, e la valorizzazione del concetto paretiano di "massimo d'utilità per la collettività", soprattutto analizzato negli studi su Finanza e Benessere.

L'assunzione della impostazione metodologica di cui abbiamo indicato alcuni caratteri essenziali, ha consentito ad Ernesto d'Albergo di accompagnare, talvolta con notevole anticipazione, gli sviluppi della scienza economica realizzati, per approssimazioni successive, al complesso fenomeno concreto o con l'applicazione di « nuovi » principi o uniformità conseguenti all'assunzione di nuove ipotesi di lavoro.

La costante attualità degli studi di Ernesto d'Albergo è affidata: a) alla sua astrazione da giudizi di valore, ammissibili solo come dati del problema e mai con forza di dimostrazione, da cui consegue lo svincolo da cangianti valutazioni politico sociali del momento, della validità delle risultanze (e che, pertanto, conservano carattere generale di uniformità teoriche, nel tempo e nello spazio; b) alla varietà degli orizzonti aperti da visioni del fenomeno globale, riconosciute da attenti studiosi anticipatrici dell'approccio keynesiano e post-keynesiano (e, pertanto, proprie della più recente problematica macro-finanziaria; c) all'applicazione di strumenti analitici, elaborati dall'economia della finanza pubblica, per la soluzione di problemi di benessere economico, portati avanti sino alla definizione di massimo benessere collettivo. All'interno di questo, il vincolo fiscale (considerato per le variazioni edonistiche causate da prelievo e spesa) viene fatto vivere, con intuizione originale, nel modello paretiano di massimo benessere collettivo (in termini di utilità) in sociologia.

*Dall'opera scientifica di Ernesto d'Albergo traspare l'intento non sempre esplicito di dimostrare il carattere unitario e universale della teoria pura, le cui formulazioni generali definiscono verità che astraggono da differenze di ordinamenti storici, ovvero prescindono da differenze metodologiche, quando siano rispettati i canoni della coerenza ed evitate incompatibilità e contraddizioni. Soprattutto in saggi appartenenti all'ultimo periodo della Sua produzione scientifica e quindi della Sua operosissima esistenza (per tutti citiamo il saggio su Un'identificazione di schemi per l'economia finanziaria, in *Giornale degli Economisti*, 1967-68) Ernesto d'Albergo auspica "l'annullamento di divergenze di opinioni scientifiche e di corrispondenti schemi classificatori", facendo soprattutto appello allo schema generale di Pareto, atto a comprendere tutti i fatti, idealizzati o concreti tendenzialmente, del dominio finanziario pubblico, coordinato con le concezioni di Pantaleoni. Da Lui è negata antinomia fra le idee -madri di Pareto e Pantaleoni in tema di strumenti logici interpretativi del complesso fenomeno finanziario, rifiutando, come inevitabili, schemi parziali in sede concettuale e analitica. Egli tende a collegare i due schemi, apparentemente separati, che spiegano le variazioni d'equilibrio economico, in cui operino soggetti, uti singoli o raggruppati: quello degli effetti dei legami fra costi e vantaggi dell'attività finanziaria (anche in termini di effetti di prelievi e spese discriminate); e l'altro che continua la visione di massimo di utilità per la collettività ("secondo criterio di Pareto"), da Lui applicato, anche in lontani saggi, a questo ordine di temi di pura teoria.*

Soprattutto per le considerazioni sopra riferite, Ernesto d'Albergo appare continuatore sia di Pantaleoni sia di Pareto, le cui visioni, solo apparentemente contrapposte, sono risultate componibili nella razionale trattazione da Lui svolta; in essa l'analisi del particolare non perde di vista la natura composita e la globalità, in concreto, del fenomeno studiato. In altre parole, la conoscenza delle dipendenze particolari esistenti fra le singole grandezze esaminate pone in rilievo la presenza delle dipendenze da altre grandezze e l'interdipendenza generale da fattori economici ed extra economici, che in sintesi concorrono a comporre il complesso fatto sociale.

*Di questa Sua capacità di sintesi, posta a servizio della ricerca di uniformità generali teoriche, d'Albergo fornisce ancora luminoso saggio in *Gli effetti di imposte e spese di bilancio in regime collettivistico* (in « *Giornale degli Economisti* », 1966).. L'origine di quest'ultima impostazione, nella produzione scientifica del d'Albergo, non è netta, potendosi trovare anche nei Suoi primi lavori significative intuizioni. Ma essa è soprattutto nelle trattazioni che fanno razionalmente superare il cosiddetto no-bridge e pertanto in quelle aventi per oggetto le visioni del benessere collettivo, che risulta esaltata la posizione di Ernesto d'Albergo nei confronti della concezione paretiana, specialmente in quella da Lui stesso denominata "secondo criterio".*

*Elenco, seguendo sempre un ordine logico a scapito di quello cronologico, i seguenti fondamentali contributi: Finanza e benessere, estratto da « *Giornale degli Economisti* », 1963-64; Sviluppi di un teorema finanziario e sue relazioni con il massimo benessere, estratto da « *Studi in memoria di Guglielmo Masci* », *Giuffrè*, 1943; Di una proprietà dell'imposta progressiva alla luce della « matematica fiscale » e dell'economia finanziaria, (in « *Giornale degli Economisti* », 1952; Teoria dello « scambio volontario » e dell'utilità collettiva, estratto da « *Stato sociale* », 1958.*

Altri settori particolari di ricerca, che attestano l'eccezionale varietà della tematica scientifica di Ernesto d'Albergo possono essere presentati come segue: Nuovi studi sull'ammortamento del debito pubbli-

co, estratto dal « *Giornale degli Economisti* », 1933-1934; Brevi note su l'ammortamento e sui « limiti » del debito pubblico, estratto da « *Studi in onore del prof. Nina* », « *Annali dell' Università di Macerata* », 1955; Prestiti ed imposte nelle nuove teorie e nell'esperienza bellica, estratto da « *Studi dell'Istituto di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi di Milano* », 1945.

In questi saggi, dopo avere posto da parte le “derivazioni” in senso Paretiano, ovvero i sentimenti e i giudizi morali (erroneamente estesi dal campo dei rapporti tra privati al campo della finanza pubblica) nella condotta che deve tenere lo Stato in tema di ammortamento del debito pubblico, Egli fa notare che si ripresenta il problema classico della pressione comparata di prestito e imposta straordinaria. Quest'ultimo tema è affrontato nel saggio del 1945, nell'impostazione, in termini di utilità, del Borgatta, e dal d'Albergo sottoposta a revisione critica, in cui il fattore tempo, prima trascurato, è preso in considerazione.

Gli effetti economici dell'imposta sugli scambi è definita come imposta sugli affari e ritenuta equivalente ad imposta sul ricavo lordo, ovvero sul profitto lordo oppure sul valore globale del prodotto. Egli respinge invece l'ipotesi di imposta sulle vendite o sui consumi, studiati in: La natura e il fondamento delle «imposte sugli scambi», Di alcuni effetti economici dell'« imposta sugli scambi », (in « *Giornale degli Economisti* », 1931); Sulla condensazione delle aliquote sugli scambi, (in « *Giornale degli Economisti* », 1935).

Una singolare disamina dei pensamenti rivolti dal d'Albergo al noto teorema della doppia tassazione del risparmio (di cui nega la validità, come dimostrazione di violazione di eguaglianza e, quindi, di giustizia, quando non siano adeguatamente definite). Egli fece questo fin dall'epoca in egli ricevette le lezioni universitarie di Einaudi, Prato, Gobbi, invece sostenitori del teorema. Si veggia il saggio dal titolo Confessioni, convinzioni e conferme nella negazione del teorema della doppia tassazione del risparmio, estratto da « *Studi economici* », 1971. Simile conclusione Egli aveva già esposto nelle Lezioni di Economia della Finanza Pubblica ed in Sur la double taxation de l'épargne, in « *Revue de Science et de Législation financière* », 1952, che riproduce una conferenza tenuta alla Sorbona, a Parigi.

Tenuto conto della data di pubblicazione, risalta nei saggi sotto indicati per originalità il rilievo dato ai rapporti di dipendenza funzionale fra variabilità del gettito di talune imposte tipiche per “sensibilità congiunturale” e “fluttuazioni economiche”. Si tratta dei saggi Della sensibilità delle imposte in rapporto alle fluttuazioni economiche, in « *La riforma sociale* », 1934; e Sulla neutralizzazione della sensibilità congiunturale delle imposte, in « *Rivista internazionale di scienze sociali* », 1935.

L'Autore perviene alle conclusioni seguenti: 1) è da escludere una scala con gradi costanti ed assoluti di sensibilità congiunturale, anche difficilmente osservabili in via analitica nel passato; 2) non appare logico riformare i sistemi tributari trascurando di considerare le ragioni giuridiche, amministrative, economiche, ecc. che con vario peso, hanno contribuito a determinare l'assetto tributario nei vari paesi.

Dell'opera di Ernesto d'Albergo come scienziato, oltre il rigore logico e la forza d'analisi nello stesso tempo possente e acutissima, stupiscono l'originalità e la varietà dei temi affrontati. Ciò traspare, con evidenza immediata, dalla lettura del Corso di lezioni intitolato alla Economia della finanza pubblica, pubblicato nel 1951-52, che praticamente conclude una serie di edizioni di « Corsi » di ben minori dimensioni, quali dispense universitarie, iniziata nel 1939. Invero, i due volumi del 1971 (Giuffrè editore) sono l'aggiornamento dell'edizione 1951-52, con aggiunta di una Appendice, alla fine del volume secondo (capp. IX-XVI), nella quale ritorna su vari aspetti, trattati nei precedenti vari capitoli. Ciò vale, a testimonianza e dimostrazione della viva attualità della trattazione, ai fini del progresso degli studi nel campo della finanza pubblica, considerata per il contenuto economico e per l'aspetto razionale della ricerca di uniformità teoriche. E non vi sono istituti o teorie, criticamente analizzate con la padronanza assicurata da una preparazione culturale eccezionale, dell'Autore, che anche con questa varietà dà prova della Sua costante presenza, del Suo costante parlare in prima persona.

È vero che la ricerca teorica ha costituito per il d'Albergo la principale occupazione della Sua mente di scienziato, e la Sua produzione nel campo della pura conoscenza non ha mai subito soste, se non quelle dovute dal travaglio della meditazione su temi specifici. (Ricordo i Suoi tormenti documentati da confidenziale corrispondenza epistolare, su temi come quelli del benessere, della doppia tassazione del risparmio, della discriminazione qualitativa degli imponderabili).

Ma non può tacersi l'importanza della Sua attività di pubblicista, di commentatore di fatti, di critico tecnico. Le Sue « cronache » per lustri, premesse ad ogni fascicolo della “Sua” Rivista Bancaria - Minerva Bancaria, sono un condensato di interpretazioni degli avvenimenti più significativi per il mondo

economico: la capacità di sintesi, oltre che quella della analisi (negli studi). Gli è qualità di rilievo, non meno dell'obiettività e della indipendenza assoluta di giudizio.

*Sul terreno applicativo della finanza pubblica, le riforme dei sistemi tributari italiani o stranieri, proposte e succedutesi nell'arco del mezzo secolo, gli fornirono l'occasione per occuparsi di simili problemi concreti. Mi limito a citare, senza neppure una scelta fra i numerosi scritti riassuntivi, i seguenti: La crisi dell'imposta personale sul reddito, *Cedam 1931*, che reca l'illustrazione del sistema di imposizione diretta e progressiva del reddito spendibile o consumabile (preferibile - anche se di difficile attuazione - all'imposta diretta e progressiva sul reddito percepito, solo in parte nei sistemi positivi traducibile in reddito globale « disponibile » o « godibile »); Orientamenti per una revisione del sistema tributario italiano, *Unione Italiana Camere di Commercio, 1948*; Legittimità giuridica e razionalità economica delle imposte di fabbricazione nell'ambito del sistema tributario italiano, in « *Rassegna di diritto e tecnica doganale* », 1955; Alcuni rilievi critici intorno all'imposta sulle società, in « *Rivista Bancaria* », 1954; Rilievi critici sull'ordinamento dell'imposta generale sull'entrata, 1961; Sulla interpretazione delle norme fiscali del trattato istitutivo del Mercato Comune, in « *Rivista Bancaria* », 1960; e le Relazioni generali svolte in tutti i congressi dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, a Lui particolarmente cara e per la quale profuse tante energie, ricevendone ampi riconoscimenti. In queste Relazioni, invero, l'attività legislativa del nostro Paese in questo scorcio di secolo, in ogni fase dal progetto alla attuazione, è stata commentata favorevolmente o negativamente dal d'Albergo, con critiche sempre costruttive, serene e, quel che più conta, particolarmente per Lui, unicamente al servizio dell'obiettività e nell'interesse del Paese.*

A conclusione, dirò della figura di Ernesto d'Albergo come Maestro: solo poche parole, che però vorrei scelte fra le più ricche di significato per recare una testimonianza formata di giudizi a cui non fanno velo sentimenti estranei o incompatibili con l'obiettività. Assai generoso nei consigli, suggerimenti, meravigliava per la prontezza con la quale sapeva far riferimento a visioni generalizzanti per chiarire i termini di problemi, teorici o concreti, che chiunque, allievo o non, poteva proporgli. Nemmeno nei momenti di stanchezza, che Egli pur dotato di resistenza fisica eccezionale alle volte denunciava, lasciò senza risposta chi Gli prospettava dubbi, incertezze.

Anche per questo, Ernesto d'Albergo sarà ricordato nei luoghi e dal pubblico da Lui prediletti, ossia nei seminari scientifici, nelle aule universitarie, dove Egli ha esercitato un magistero eccezionale, creando una Sua scuola, e tracciando sicure strade alla divulgazione di quelle verità scientifiche, alla cui ricerca ha veramente dedicato tutta la Sua intensamente laboriosa esistenza.

Domenico da Empoli *

Presentazione di Ernesto d'Albergo

Conseguì nel 1930 la libera docenza e nel 1935 ottenne la cattedra di “Scienza delle finanze e Diritto finanziario” (come, allora, si denominava la disciplina, prima che lo stesso d'Albergo ne ottenesse il cambiamento nell'attuale denominazione di “Scienza delle finanze”).

Egli insegnò dapprima a Ferrara e a Siena (1935-38), poi a Trieste (1938-40) e quindi a Bologna (1941-1955), ove ricoprì anche la carica di Preside della Facoltà di Economia e Commercio dal 1947 al 1952. A partire dal 1° novembre 1956, Ernesto d'Albergo divenne titolare di Scienza delle finanze e diritto finanziario presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, divenuta poi cattedra di Scienza delle finanze in tutte le Facoltà di Scienze Politiche (con legge 18 dicembre 1962 n. 1.741, che rendeva inoltre obbligatoria la disciplina). A Roma d'Albergo, dopo la conclusione della sua attività didattica con il collocamento fuori ruolo dal 1° novembre 1972, si spense improvvisamente il 15 aprile 1974.

Il periodo in cui d'Albergo si era formato e aveva scritto i suoi primi contributi era ancora un periodo in cui gli studi economici italiani (e quelli di Scienza delle finanze in particolare) godevano di ampio prestigio internazionale. Anche se non sarebbe del tutto appropriato parlare di una vera e propria “scuola” italiana di Scienza delle finanze, per la varietà e per le diversità di posizioni metodologiche e di punti di vista tra i diversi studiosi della disciplina, non vi è dubbio che molte delle tematiche che ancor oggi sono centrali negli studi di Scienza delle finanze erano state individuate dagli studiosi italiani, le cui soluzioni, pur se basate su schemi teorici meno sofisticati degli attuali, erano fundamentalmente corrette e, per l'epoca, molto innovative.

Basti pensare alla teoria dei beni pubblici, che costituisce il nucleo teorico intorno al quale si è formata la scienza delle finanze (come “domanda e offerta di beni pubblici”) in parallelo con l'economia politica (domanda e offerta di beni privati) e che, nell'ambito dell'impostazione degli equilibri parziali, è stata approfondita in modo ineccepibile da Antonio de Viti de Marco (preceduto da Maffeo Pantaleoni e affiancato da Ugo Mazzola). Ed inoltre, ai numerosi contributi alla teoria della traslazione delle imposte e agli effetti del debito pubblico, oltre a contributi più specifici, come il “teorema di Barone” sull'eccesso di pressione delle imposte indirette e le discussioni sulla doppia imposizione del risparmio. Non si possono poi ignorare i primi studi di analisi economica delle istituzioni, iniziati con la distinzione devitiana tra Stato “monopolista” e Stato “cooperativo” e con gli schemi politico-sociologici, che hanno contribuito a delineare le basi di una vera e propria “teoria dell'offerta” di beni pubblici.

In questo vasto quadro d'indagine, Ernesto d'Albergo operò dando prova di capacità innovativa, approfondendo con visione originale temi già trattati da altri studiosi e allargando il campo d'indagine a fenomeni nuovi, o comunque non sufficientemente approfonditi in precedenza, come la crisi dell'imposta personale sul reddito, come gli scritti sulla sensibilità congiunturale delle imposte e anche le anticipazioni della moderna politica di bilancio. Diede altresì interpretazioni nuove di teorie ampiamente discusse, come la teoria delle illusioni finanziarie di A. Puviani, di cui dimostrò l'estensione anche a contesti istituzionali democratici.

Accanto ai temi di carattere teorico, d'Albergo si soffermò anche, in periodi diversi, su aspetti concreti dell'ordinamento tributario, soprattutto nel primo dopoguerra e poi, negli Anni 60, in occasione dei dibattiti che precedettero la riforma tributaria italiana.

Ernesto d'Albergo dedicò anche molta attenzione ai problemi economici e finanziari correnti, sia italiani che internazionali, con scritti apparsi su riviste scientifiche (in particolare la Rivista Bancaria-Minerva Bancaria, da lui diretta a partire dal 1945) ed anche su quotidiani economici (soprattutto il Sole-24 Ore).

* Domenico da Empoli, professore ordinario di scienza delle finanze nell'Università “La Sapienza” di Roma.

2. *Dagli scritti di E.d'Albergo emerge la personalità di uno studioso indipendente, anche dalla tradizione italiana, di cui pure si considerava partecipe e quasi custode (o, forse si dovrebbe meglio dire, "il custode").*

Nato scientificamente in un periodo in cui le scuole scientifiche nazionali avevano identità proprie, per la limitata circolazione delle idee nel mondo scientifico internazionale, ed in cui, inoltre, la tradizione scientifica italiana negli studi di finanza pubblica aveva un peso molto consistente (anche se molti contributi italiani erano rimasti quasi ignorati, come dimostra il successo del saggio di James M. Buchanan sulla Scienza delle finanze), d'Albergo viveva male la nuova situazione, progressivamente verificatasi dopo la seconda guerra mondiale, in cui l'internazionalizzazione della scienza economica aveva fatto perdere visibilità alla c.d. "scuola italiana" di Scienza delle finanze.

Credo di non essere lontano dal vero nel ritenere che d'Albergo abbia vissuto la nuova situazione internazionale della disciplina come una vera e propria sconfitta personale e, quindi, quasi come "dramatis persona".

Se non si tiene conto di questo particolare, quasi risentito atteggiamento di d'Albergo, non è possibile comprendere le sue polemiche degli ultimi anni con gli studiosi americani, la cui riproposizione delle teorie italiane era per lui occasione per interventi distruttivi, anziché di dialogo pacato e, quindi, utile a quel corretto inserimento dei contributi italiani nel panorama scientifico internazionale a cui lo stesso d'Albergo anelava.

E' indubbio, per esempio, che gli scritti di Paul Samuelson sulla teoria dei beni pubblici sono stati, sia per il loro specifico contenuto che per il ruolo scientifico di Samuelson, molto importanti per rivalutare gli studi di scienza delle finanze, in un periodo in cui le indagini di carattere macroeconomico sembravano le uniche rilevanti scientificamente. Credo non vi siano dubbi che si possa far risalire ad essi la rinnovata attenzione internazionale per la Scienza delle finanze, che non è più venuta meno.

E' anche vero che Samuelson aveva trattato con "distacco" le teorie italiane, cosa piuttosto grave, anche perché l'economista americano non aveva una conoscenza diretta dei contributi italiani: le sue considerazioni erano basate su una sintesi, alquanto carente, fornitagli da Richard Musgrave (come egli stesso ha rivelato alcuni anni fa), anch'egli, peraltro, senza conoscenze dirette delle fonti italiane.

Tuttavia, non vi è dubbio che le aspre critiche di d'Albergo non abbiano molto aiutato la rivalutazione dei contributi italiani. Una reazione moderata, che avesse documentato le inesattezze in cui era incorso Samuelson, sarebbe stata indubbiamente più efficace.

Ancor più inspiegabile (se non nella logica che sopra ho delineato) è l'atteggiamento di assoluta chiusura di d'Albergo nei riguardi dei lavori di James Buchanan e, in particolare, del suo lungo saggio sulla teoria finanziaria italiana, che costituisce ancor oggi il principale riferimento internazionale per chiunque voglia studiare i contributi italiani alla Scienza delle finanze. I successivi lavori di Buchanan, e in particolare le costruzioni della teoria della Public Choice, che hanno stabilito un collegamento permanente con la tradizione italiana, sono stati un riconoscimento fondamentale per la scienza finanziaria italiana. Anche per essi non vi sono stati apprezzamenti (per usare un eufemismo) da parte di d'Albergo. E' un peccato, quindi, che questo atteggiamento di d'Albergo gli abbia impedito di inserirsi nel dibattito internazionale, nel quale i contributi italiani alla Scienza delle finanze venivano, direttamente o anche indirettamente, riesaminati e discussi, apportando i chiarimenti e le precisazioni che egli riteneva più importanti. Tutto ciò nulla toglie ai meriti scientifici di Ernesto d'Albergo, di cui questo volume costituisce testimonianza, per quanto incompleta. Ci auguriamo che la sua lettura possa essere motivo di ulteriori riflessioni sul pensiero di questo illustre studioso, che sin dalle prime opere ha dimostrato originalità di pensiero e forte spirito critico."

INTRODUZIONE ¹

I.

DEFINIZIONE DELLA SCIENZA DELLE FINANZE
COME ECONOMIA DELLA FINANZA PUBBLICA

Comincerò a dare una definizione della scienza delle finanze, come studio del contenuto economico-quantitativo di essa. Questa definizione vuole abbracciare i problemi che effettivamente seguiranno nella trattazione successiva. Quindi essa è una sintetica enunciazione programmatica, che coerentemente trovi giustificazione in ciò che si presenterà ai lettori nelle singole parti dello svolgimento del «corso» di lezioni.

L'esigenza di una definizione della scienza delle finanze, deriva dalla logica necessità di delimitare la trattazione, coerentemente, in rapporto a quella che sembri la materia oggetto di studio, scientificamente inteso.

Definizione, dicono i filosofi, è il discorso col quale significhiamo che cosa è un oggetto. Si suppone quindi che noi abbiamo già una certa nozione dell'oggetto. La difficoltà maggiore sta nel trattarne in modo sintetico e comprensivo, tale che agevoli la immediata conoscenza di conclusioni che presuppongono ragionamenti.

R. A. Murray² aveva, come altri studiosi, sentito la esigenza metodologica di definire «provvisoriamente» la scienza delle finanze come «lo studio delle uniformità che presenta l'attività finanziaria degli enti pubblici in genere e dello Stato in particolare». Per "attività finanziaria" intendeva l'«attività svolta dagli enti pubblici per la soddisfazione di quei bisogni che, essi, in un dato momento e in un dato luogo, assumono a proprio compito per svariate ragioni».

Compito od oggetto della scienza delle finanze come teoria pura od ipotetica con contenuto economico, è «la ricerca di uniformità teoriche relative all'analisi:

a) dei modi secondo i quali lo Stato e gli enti pubblici minori possono procurarsi, con o senza coazione, le entrate e distribuire le spese necessarie al soddisfacimento dei bisogni pubblici;

b) delle variazioni degli equilibri economici particolari e dell'equilibrio economico generale provocate dal modo e dal «quantum» di prelievo ed ottenimento, in genere, delle entrate e della erogazione delle spese, nelle varie ipotesi di organizzazione dei mercati e di intervento, o meno, del fattore tempo».

In questa introduzione, che è anche metodologica³ e vuol delimitare coerentemente la materia scientifica di questo insegnamento universitario, la definizione che precede può avere qualche vantaggio. Essa può servire a precisare l'orientamento logico del cultore di questa scienza, che consiste nello escludere, quanto è possibile, ogni fattore estraneo alla teoria che persegue fini di conoscenza e di spiegazione di fatti

¹ AVVERTENZA. L'Edizione digitalizzata di questo libro di Ernesto d'Albergo è stata curata da Nino Luciani. La edizione cartacea di riferimento è quella del 1952, Steb Bologna, di cui sono custodite delle copie, in particolare, nelle Università «La Sapienza» di Roma, e di Bologna.

I primi elementi di questo libro sono stati raccolti dagli studenti nel corso di lezioni universitarie di scienza delle finanze, e successivamente integrati dall'Autore.,

In questa edizione digitalizzata, sono state apportate piccole limature al testo originale cartaceo. Ad es. sono state tolte alcune frasi incidentali, proprie del linguaggio parlato, durante le lezioni; sono stati scissi alcuni paragrafi, troppo lunghi, ed è stato riscritto il testo in casi rarissimi. Questo è stato fatto, in vista della sua traducibilità in lingua inglese, appena sarà possibile trovare il relativo finanziamento.

² MURRAY R. A., *Principii fondamentali di scienza pura delle finanze*, Firenze, «La Voce», 1914,

³ Il proposito di evitare questioni di metodo, nelle quali troppo si intrattengono molti autori invece di far posto ad applicazioni implicite di esso, essendo ovviamente infeconde per se stesse, non può essere se non parzialmente assolto in queste lezioni. Contro volontà, quasi, sono trascinato a trattarne per cercare di mettere ordine nelle idee con tanta pervicacia professate da docenti di questa disciplina, nella quale, ormai troppo insistentemente, si vogliono far rientrare materie diverse: economia, politica, diritto, tecnica; talune delle quali sistemabili scientificamente ma con criteri ben distinti, oppure ribelli ad una teorizzazione, allo stato attuale delle conoscenze e probabilmente per lungo tempo.

storici, attuali o probabili e virtuali, limitatamente alla considerazione dell'aspetto quantitativo che, finora, si è manifestato il più atto ad una sistemazione scientifica (quello economico).

II.

TRATTAZIONE SCIENTIFICA PER FINI DI CONOSCENZA SECONDO LA DEFINIZIONE

La definizione esclude che la ricerca scientifica debba, nel campo della finanza pubblica, perseguire fini di immediata applicazione ovvero di formulazione di *normae agendi*, suggerimenti, programmi d'azione, precetti ecc.. La scienza delle finanze - come economia finanziaria - non ha, lo scopo preminente ~~era~~ di dar consigli al principe o «signore» sul modo di amministrare la pubblica cosa per la felicità del sovrano e del popolo soggetto o per la potenza dello Stato, in genere. Tutto ciò si dice senza togliere merito a quanto nelle opere di pionieri quali Petty, Justi e Sonnenfels, specialmente, si formulò nei tempi in cui andavano gettando le prime basi scientifiche della finanza pubblica.

In altri termini, dalla ricerca per fini di *pura conoscenza* esulano scopi di *arte* finanziaria. Studioso e consigliere hanno compiti nettamente distinti, come meglio si dirà più oltre, nel separare razionalmente l'aspetto economico da quello giuridico e politico del fenomeno finanziario.

Il perché dell'essere del fatto finanziario o del suo manifestarsi in dati modi, con l'analisi delle conseguenze del come o del quanto, appartiene alla scienza ovvero alla teoria pura finanziaria, su cui qui eminentemente si insiste.

Il *dover essere* può, invece, costituire un travestimento di proposizioni scientifiche. Infatti, dietro formulazioni *apparentemente* vertenti nel campo dell'arte o della precettistica, può nascondersi un ragionamento teorico su base ipotetica. Questa distinzione fra forma e sostanza, per la contrapposizione in atto, di arte e teoria, sarà richiamata più oltre nel differenziare indagini economiche e giuridiche della finanza pubblica.

Lo stesso dicasi dei canoni o metodi amministrativi concernenti, ad esempio, il migliore, più comodo, opportuno modo di prelevare entrate: anche questa è opera che spetta al tecnico, amministratore od organizzatore degli stati e dei settori fiscali.

Taluno discorre di tecnica finanziaria. Comunque siamo fuori della teoria, la quale come parte della scienza, con contenuto eminentemente economico, tiene conto dei modi o sistemi amministrativi come dati di fatto, che assume per la soluzione di problemi, ad es., di *eguale* distribuzione degli oneri che danno corpo alle pubbliche entrate. Criterio amministrativo (eguale) o se si vuole anche etico o politico, da cui discendono conseguentemente teoremi e problemi su base quantitativa, trattabili quasi come nelle scienze esatte (matematiche e fisiche), con la limitazione ben nota: che non può il cultore di questo ramo delle scienze sociali ricorrere all'esperienza, ma solo avvalersi dell'osservazione per un modo approssimato di verificare le deduzioni e le uniformità teoriche.

III.

PRINCIPI TEORICI CHE ORIENTANO LE INDAGINI.

Prima di esaminare altre coerenti conseguenze della definizione adottata nel par. I, occorre una precisazione che si riferisce alla proposizione contrassegnata, in detta definizione, con la lettera *b*).

Supponendo azioni a contenuto positivo dei soggetti attivi (Stato o altro enti pubblici minori), quali prelievi di ricchezza, oppure a contenuto negativo come restituzioni o, ancora, rinuncia all'azione (esenzione da prelievi) ecc., tutte le condizioni ed ipotesi, che si affacciano qui brevemente, giustificano l'utilizzazione e l'applicazione di principii scientifici molteplici.

Trattando di analisi di variazioni di equilibri e rapporti economici, come effetti dl intervento di fattori fiscali (prelievo e spesa di quantità di potere d'acquisto), faremo appello, quindi, ad alcuni principii orientativi.

a) Qui richiamo anzitutto il *principio di causalità* in senso filosofico, inteso come connessione, o relazione tra fatti, oggettivamente esistente. Essa corrisponde ad una relazione nella mente dell'osservatore, dando luogo alla teoria⁴.

Il *principio di causalità* non va confuso con il *determinismo*, definito come esistenza di connessioni *necessarie*, secondo cui «ogni causa ha un determinato effetto ed ogni effetto una determinata causa».

Il significato in cui sarà usato il concetto di causa, è quello Aristotelico di causa «efficiente», ovvero di forza atta a produrre una cosa o fatto o fenomeno.

Non possiamo, invece, seguire il principio di causalità quale è inteso dagli scienziati moderni, nel senso che sperimentalmente si possa provocare un fatto *A* dove e come piaccia per osservarne la conseguenza *B*. I fenomeni finanziari, infatti, non sono riproducibili o causabili come nei laboratori sperimentali delle scienze fisiche. Non sono fenomeni causabili, ponendo in essere altri fenomeni a fine sperimentale, quelli di cui si occupa la finanza pubblica. Non esiste un fatto che si possa a piacimento ed a scopo sperimentale causare o produrre, come causa o «sorgente delle onde» (dicono i fisico-matematici) che costituiscono il fenomeno. Sono onde che «divergono» dalla sorgente che assurge a funzione di causa. Sono stati detti fenomeni *entropici* quelli provocabili o causabili ad arbitrio dello sperimentatore, nelle scienze fisiche.

b) Accogliendo il concetto di *determinismo*, nel senso che possano essere previsti i fenomeni futuri in base alla conoscenza di quelli presenti, non è escluso che si possano spiegare alcuni rapporti fra fatti che, in questa sede, vengono considerati in via ipotetica. Ma sempre escludendo che si possano, a nostro arbitrio, riprodurre i fenomeni teoricamente analizzati.

Quando, pur senza poter sperimentalmente riprodurre i fenomeni, si ammetta la relazione di causalità, non in senso scientifico ma piuttosto filosofico, si può *prevedere* che alla azione di una causa segua un effetto. Ove i casi osservati siano numerosi (grandi numeri), al probabile verificarsi di effetti si sostituisce la certezza, nella previsione. Introducendo un'imposta che modifichi il costo di produzione, anche in sede di osservazione di fatti reali istantanei (che la scienza considera per tipi ipotetici), si può prevedere una variazione del prezzo in aumento, in determinate circostanze (domanda poco elastica della merce prodotta e influenzata dal fatto finanziario).

Ma quando, come si evince dalla definizione, si introduca il fattore tempo, e dalla visione statica (con assenza di tempo o durata dei fenomeni) di relazioni di causalità, si passi alla dinamica (e, cioè, si considerino i fenomeni nel loro sviluppo o movimento) l'intervento di fattori causali nuovi e imprevisi fa venir meno il legame deterministico, perché un fenomeno può non essere la conseguenza necessaria di uno antecedente. E per l'intervento di «atti creativi» variabili, non può concepirsi la previsione se non in termini di probabilità⁵.

Come vedremo a proposito di misurabilità «a posteriori» del processo traslativo (ovvero del trasferimento di un onere fiscale, attraverso lo scambio, da un soggetto *A*, a mezzo di un aumento o di una diminuzione di prezzi, a carico di un soggetto *B*, *nel tempo*), soltanto in via di probabilità si può ritenere che la variazione di prezzo sia stata conseguenza del fatto fiscale, agente nell'intero mercato, quale fenomeno di massa.

Nel modo più plastico e avvincente, ad opera di L. Amoroso⁶, la analogia fra teoria fisica ed economica, che si limiti allo studio del movimento stazionario che rappresenti la vita economica dominata da forze corrispondenti a quella che è l'inerzia in meccanica, è stata compiuta con la nota pubblicazione dal titolo significativo da questo punto di vista. Il venir meno del carattere deterministico del movimento in fisica, in base al «principio di indeterminazione» di Heisenberg (secondo il quale il movimento dell'atomo è considerato dipendente oltre che da forze, ostacoli e resistenze di inerzia, da elementi estranei al moto) ha fatto pensare per analogia alla visione della teoria dinamica relativa alla esperienza economica, in cui le a-

⁴ PARETO V., *Manuale, Introduzione*.

⁵ DEMARIA G., *Il principio di indeterminazione nella economia dinamica* - Rivista Internazionale di scienze sociali, settembre 1932.

⁶ AMOROSO L., *Meccanica Economica*, Macri, 1942.

zioni non sono uniformemente ripetute, ma presentano una continua e perenne trasformazione, un incessante divenire.

c) Un altro principio, infine, che possiamo classificare nell'ordine causale, nel campo teorico in oggetto, dobbiamo tener presente, in relazione alla circostanza che consideriamo fatti e fenomeni non riproducibili o provocabili a nostro arbitrio e che sono osservabili solamente.

In certo senso si potrebbe dire che questo è il significato di «causa», secondo Aristotele, detta «finale», che rappresenta il fine, motivo o intento dell'azione creativa della cosa o fatto o fenomeno.

Alludo al *principio di finalità*, secondo il quale un fenomeno (mezzo) è legato ad altro fenomeno (fine). E come senza causa, nella visione in cui domina il principio di causalità in senso ampio, non si avrebbe effetto, senza fine non si avrebbe ricorso al mezzo per raggiungerlo⁷.

d) Un altro principio che troverà applicazione, vasta e frequente, in relazione anche coi termini della definizione (nella quale si pone a compito della scienza delle finanze lo studio di variazioni dell'equilibrio economico) è quello di *mutua dipendenza* fra le quantità considerate. Il concetto di «funzione» e la sua traduzione grafica che offre una rappresentazione visiva delle variazioni collegate delle variabili, verranno utilizzati ampiamente, secondo si avverte nelle due precedenti (1942, 1944) «prefazioni» a questo «corso».

Poiché tutte le quantità, nei loro rapporti reciproci, influiscono le une sulle altre, in modo che la variazione di una porta con sé una variazione di tutte le altre, si terrà conto del rapporto o principio di *interdipendenza generale*, oltre che come visione di massima, per i problemi che si prestino ad essere interpretati in questo quadro logico, ampio e senza le limitazioni della clausola del «ceteris paribus».

Non occorrerebbe avvertire che tutti i principii a cui si è fatto riferimento possono essere dimostrati non incompatibili con la utilizzazione dei procedimenti di conoscenza, propri delle scienze propedeutiche, quali:

- 1) il procedimento *induttivo* (argomentazione con la quale si passa da proposizioni particolari ad una proposizione universale);
- 2) il procedimento *deduttivo* (che parte da premesse generali immediatamente evidenti e positive, e, attraverso un insieme ordinato di proposizioni, conduce a conseguenze coerenti).

IV.

CONCEZIONE RAZIONALE-QUANTITATIVA ESPLICITA NELLA DEFINIZIONE E «GIUDIZI DI VALORE».

La definizione dell'oggetto della scienza delle finanze, come studio economico di relazioni *quantitative* influenzate dal fatto finanziario, induce a far escludere dalle analisi quanto appartiene al dominio morale espresso in termini qualitativi. Il giusto, il buono, ed ogni altro giudizio di valore debbono esulare dai ragionamenti che formano questa scienza.

Escludendo dall'oggetto della scienza delle finanze i giudizi di valore (giusto, ottimo, ecc), può sembrare che esista contrasto, fra coloro che giudizi di valore pronunciano qualificando in tali termini gli i-

⁷ Rimando alla trattazione originale del FANTAPIE⁷, che trova applicazione nel campo delle azioni volontarie, quali sono quelle che compiono anche i soggetti operando economicamente, come tendenze a fini. Azioni che più che da cause passate vengono determinate da fini futuri. In un campo, come l'economico, eminentemente basato su premesse psicologiche, non si può trascurare codesto principio per la spiegazione di fatti come quelli che ci intratterranno più oltre come, ad es.: la tendenza dei privati contribuenti al massimo utile, compatibilmente con l'interferenza del fattore fiscale prelievo di imposte; la tendenza a conservare la disponibilità del reddito per i propri privati consumi, «rimuovendo» l'incidenza data dalla sottrazione di una quantità di potere d'acquisto, a titolo di imposta, ecc. Per il Fantappiè, la nostra personalità è mossa da fini e non da cause: di questo principio non si può non tener conto nella spiegazione della condotta, specialmente, di singoli, di fronte al fatto finanziario, ipoteticamente considerato. Per lo sviluppo di questa teorica si veda di questo autore: Fantappiè, *Principii di una teoria unitaria del mondo fisico e biologico*, Roma, Soc. ed. «Humanitas nova».

stituti e i sistemi o principii finanziari, e quanti si astengono da siffatte enunciazioni di apprezzamenti morali.

Ricordo, a proposito della *giusta imposta*, le seguenti proposizioni del Berliri⁸:

a) economisti («e politici») si dichiarano concordi nel pensare che della giustizia o ingiustizia dell'imposta debba la loro scienza disinteressarsi;

b) economisti, politici e giuristi finiscono a concludere che la giusta imposta non esiste.

Codeste proposizioni non sono metodologicamente ammissibili. Infatti non chiariscono la posizione dello studioso nei confronti degli ideali di giustizia, di bene ecc. che, pure, dominano le soluzioni concrete o politiche.

Non vedo perché il Berliri abbia affiancato a quello di economisti e giuristi il termine «politici» proprio quando solo i politici possono enunciare e di solito, come uomini d'azione, enunciano giudizi di valore che orientano la storia, ma non come studiosi.

Data una definizione di «giustizia» o di ciò che è «ottimo» nel campo finanziario, il cultore di economia finanziaria analizza la rispondenza, ad esse, degli istituti⁹, ponendo in evidenza quali conseguenze, in sede quantitativa, derivino dall'accogliere la definizione o il concetto di «giusto» «ottimo», ecc. Quando ci si dice: «con questo bisogno di giustizia dovrà, dunque, fare i conti l'economista» rispondiamo che sempre gli economisti, veri cultori di questa scienza, hanno «fatto i conti» con la giustizia come ideale posto dai politici, consacrato o meno nelle leggi da attuarsi nel campo tributario.

Supponiamo che la giustizia sia definita come eguaglianza di posizione dei membri della collettività di fronte al pagamento dei tributi. Rispetto a questa ipotesi, il cultore di teoria finanziaria esaminerà se detta eguaglianza, in termini obiettivi (o monetari), venga razionalmente tradotta dal prelievo di reddito o ricchezza in genere, in ragione *proporzionale*; se l'eguaglianza venga intesa in senso soggettivo (sacrificio di utilità della ricchezza posseduta), spiegherà se e in quali ipotesi, rispettivamente l'imposta proporzionale e quella progressiva soddisfino coerentemente alla premessa extra-scientifica della giustizia e della eguaglianza, nella corresponsione di tributi allo Stato.

Che cosa si dovrebbe dire di quanti ritengono che del concetto di giustizia non abbiano tenuto conto gli economisti, quando si pensi a due (Edgeworth, Wicksell) fra i più forti ingegni, razionalisti per eccellenza e, anche per gli strumenti della ricerca impiegati, fra i più rigorosi ragionatori della fine del secolo passato e del primo quarto di questo in corso? Edgeworth¹⁰ intestava la seconda parte della trattazione della *Teoria pura dell'imposta*, al *Principio della giustizia tributaria*. Wicksell¹¹ dedicava il secondo dei suoi famosi *Saggi di finanza teorica*, integralmente alla illustrazione di *Un nuovo principio di giusta tassazione*.

Pare ben strano che proprio l'Einaudi¹² non abbia rilevato che, da quando si è avuta sistemazione scientifica di questa disciplina in senso economico, gli economisti hanno «fatto i conti» con il concetto di giustizia. Proprio egli ha tentato una critica della correlazione fra detto concetto di giustizia, tradotto in quello di eguaglianza, e i sistemi astratti di esprimere il concetto, nel campo dell'imposizione di tributi. Tali sistemi astratti sono stati ipotizzati dai cultori di economia finanziaria anche attraverso criticati «sommi principii utilitaristici».

Un concetto di giustizia tributaria, «pre-giuridico» come opportunamente rileva, iniziando la sua trattazione, l'Allorio, preesiste per il giurista ed è «quello stesso cui fanno *frequente* riferimento gli economisti». E continua: «In fondo, la giustizia tributaria nel senso rilevante per i giuristi non è che il prolungarsi e concretarsi della giustizia tributaria nei senso considerato dagli economisti». Pare strano che questo non abbia visto il Berliri, che certamente avrà meditato sul *Diritto processuale tributario*¹³; e più ancora che l'Einaudi non abbia pensato, nel dettare la prefazione, al proprio formale e ripetuto riferimento a concetti di giustizia, ed abbia fatto menzione indiretta solo della sua monografia sull'«ottima» imposta¹⁴.

⁸ BERLIRI L.V., *La giusta imposta*, Roma, edizione Istituto Italiano di Studi legislativi, 1945.

⁹ Modi e *quantum* del prelievo delle entrate soprattutto tributarie ovvero coattivamente conseguite dall'ente pubblico, tenendo conto o meno, simultaneamente, dei vantaggi o della utilità dei pubblici servizi goduti.

¹⁰ EDGEWORTH, «Teoria pura dell'imposta», *Biblioteca dell'Economista*, vol. XVI.

¹¹ WICKSELL, «Saggi di finanza teorica», *Nuova collana di Economisti*, vol. IX.

¹² EINAUDI L., *Miti e paradossi della giustizia tributaria*, G. Einaudi editore, 1938.

¹³ ALLORIO, *Diritto processuale tributario*, Milano, Giuffrè 1942, pp. 16-17.

¹⁴ EINAUDI L., «Contributo alla ricerca dell' "ottima imposta"», *Annali di Economia* dell'Università Bocconi, Milano, 1929.

Ciò detto, se imposta «equa» od «ottima» verrà definita quella che meno turbi l'equilibrio dei rapporti di scambio ovvero l'equilibrio del mercato, lo studioso, teorico della finanza, rileverà le condizioni che dovranno verificarsi nella ripartizione dei tributi, affinché codesta definizione di imposta, in senso qualitativo, trovi corrispondenza coerente nel tipo analizzato scientificamente. E' ovvio che potrà concludere che, tutte le imposte turbando l'equilibrio economico in termini quantitativi, l'effetto psicologico di modi determinati di ripartire le imposte può dar luogo a perturbazioni addizionali o differenziali tendenzialmente maggiori o minori dell'equilibrio del mercato.

Se imposta «giusta» sarà definita, in sede politica o comunque extra scientifica od etica, quella che si approssimi al prezzo che si sarebbe *liberamente* pagato nel caso in cui non ci fosse stata la coazione connessa all'imposta, lo studioso configurerà, in via di ipotesi, le logicamente adeguate condizioni di produttività della destinazione del tributo. Esse saranno tali, nel quadro della distribuzione del reddito fra le varie voci di consumo o di investimento, che il contribuente aderisca, compatibilmente con la propria soddisfazione massima, a detta ripartizione del reddito o della ricchezza disponibile fra usi pubblici e privati, secondo la logica del prezzo di mercato, che liberamente affronta nel soddisfare i propri bisogni.

Lo stesso studioso farà opera scientifica dimostrando, naturalmente per via di puro ragionamento, la non concepibilità di un'imposta che corrisponda, anche in via approssimata, al prezzo di mercato, negando da questo punto di vista ovvero attraverso logiche argomentazioni, la configurabilità, anche ipotetica, di una siffatta ottima o «giusta» imposta, per contraddizione in campo logico, ecc.

Ma questo non è *formulare* «a priori» giudizi di valore, che in campo morale, extra-scientifico trovano la loro sede. E' *tener conto* delle definizioni gravitanti nel campo etico o politico, per dedurne le caratteristiche (tipi di imposte o di prezzi pubblici) e le conseguenze quantitative dell'aver accolto come premessa una *data* definizione di giustizia, ad es. tributaria, per dare la soluzione logica del problema, ad es. della distribuzione delle imposte in base a *dati* principii etici, coerentemente con essi.

Sebbene la formulazione delle proposizioni scientifiche possa trarre in inganno presso, soprattutto, i pionieri di questa scienza, è certo che, *sostanzialmente*, il metodo non è stato diverso da quello che qui indico, per il posto che deve darsi ai giudizi di valore nel campo scientifico.

Riportiamoci, ad es. a uno dei primi «professori» di scienza delle finanze, S. Majorana¹⁵. Nello spiegare la teoria dello scambio, egli, dopo aver discorso di «ineguaglianza e ingiustizia nella ripartizione delle imposte», tratta di «giustizia dell'imposta» come produttività dell'impiego; e «rispetto all'individuo» «la giustizia è nel confronto fra i sacrifici da lui durati come contribuente e la somma dei vantaggi diretti e indiretti ottenuti per l'impiego dell'imposta». Ritiene il M. violazione del principio dell'«equa ripartizione delle imposte», il «difetto di uniformità o la difformità del sistema di imposte»; afferma che nelle imposte l'eguaglianza si traduce nella proporzionalità oltre che nella universalità, e cita altri (Mill, P. Smith) che vogliono proporzionalità ai servizi ricevuti dai contribuenti; o non nega «l'equità del principio dell'imposta progressiva» e aderisce all'idea di Stuart Mill (secondo il quale nelle imposte progressive sarebbe «parte di giustizia») o cita Say che afferma: «le imposte progressive sono le sole eque».

Questo florilegio fa vedere come possano *apparire* confusi giudizi di valore e modi di traduzione di essi in sistemi coerenti rispetto alla definizione di giustizia. Ma consente, intanto, di assodare che da gran

Avevo steso queste annotazioni, nel 1945, la maggior parte in margine alle stesse pagine del compianto Berliri, tanto immediata era la reazione avverso all'asserzione della mancata considerazione del concetto di giustizia da parte dei cultori di economia e di scienza delle finanze, allorché ho visto analoga presa di posizione del GANGEMI, *Elementi*, citati, del 1948, pagg 409-10. Egli ad interpretazione del concetto di giustizia, novera anche quello della universalità del dovere tributario.

Ma l'universalità ha impegnato più i giuristi che gli economisti. Il crollo dei privilegi e l'assoggettamento di tutti i cittadini alla legge tributaria, ha informato più gli statuti e costituzioni e gli interpreti e i sistematori dei principii di diritto costituzionale e pubblico. Gli economisti si sono occupati delle *eccezioni* al principio, con lo studio degli effetti delle esenzioni fiscali che anche Gangemi ricorda, siano esse a favore dei titoli del debito pubblico, e dei redditi e valori capitali inerenti alle più varie forme di attività economica. E della universalità si è trovata consacrazione nei canoni della tassazione, che sono stati detti «amministrativi» e pure densi di contenuto economico per aspetti *diversi* dalla universalità. La quale per contro, ha interessato profondamente gli economisti sotto la *specie* della *generalità* della imposizione dei carichi tributari. Ma generalità richiama il concetto di *uniformità* dell'onere, la quale viene idealizzata ed attuata a mezzo di imposizione proporzionale. E ciò ci riporta al concetto di *eguaglianza* nel campo tributario come concetto che in termini obbiettivi e soggettivi, ha avvinto e continua ad avvincere le menti dei razionalisti, che pure partono dal concetto di giustizia volta a volta enunciato da politici e moralisti.

¹⁵ MAJORANA S., *Trattato di economia politica*, III edizione, 1912, cap. VI.

tempo gli economisti si sono trovati a «fare i conti» con concetti di giustizia, di equità. Anche attualmente dette definizioni possono costituire punti di partenza o premesse o concetti o definizioni, che il teorico accolga allo scopo di proporsi il problema scientifico della rispondenza, a dette premesse o definizioni ecc., di sistemi tributari, istituti, sistemi di ripartizione delle spese, simultaneamente considerati. Tutto ciò, per la coerente soluzione dei problemi di ripartizioni fiscali informate ad ideali, *per se stessi*, estranei alla scienza, o considerati come dati, condizioni preliminari o premesse di cui tiene conto il teorico per la corrispondente costruzione ipotetica. *Ivi non c'è confusione*, quindi, fra scienza e vita o storia, fra etica ed economica; *ma corrispondenza* di sistemi di logica economico-finanziaria a *date* definizioni o condizioni ideali, formulate dal politico e da chiunque risolva problemi sociali alla luce anche di elementi morali, in una moderna metodica di questa scienza che obbedisca, anche nella forma, ai dettami relativi al compito del teorico.

A proposito di *confusione* di elementi diversi, morali e razionali, richiamo uno studioso svedese.

Ha trovato favore, per me ingiustificato, in Italia un'opera del Myrdal¹⁶ con cui l'a. si è proposto di individuare sistematicamente l'insinuarsi dell'elemento politico, fideistico o di presupposti normativi, nelle teorie economiche. In particolare il Myrdal ha preso di mira, criticamente, la scienza delle finanze, ma contraddicendosi spesso.

Invero, egli considera (p. 21) chiaramente sterile il carattere dell'indagine di teoria pura nel campo della scienza delle finanze (avente «punti di contatto con la politica pratica») e poi, alla fine della trattazione afferma che la dottrina dell'*incidenza* nel senso ampio e la dottrina degli effetti dei possibili sistemi fiscali sono l'unico contenuto di tutta la scienza delle finanze (p. 307): come se non si trattasse di indagini di teoria pura economica, nel caso di quelle che suggerisce.

Ho fatto riferimento al Myrdal come a tipico caso di mentalità avversa ai «sommi principii utilitari» o ai ragionamenti in base a premesse edonistiche (di cui vedremo la legittimità in sede ipotetica, quale è la scientifica), per ricordare che le critiche di questo tipo (in cui si confonde la storia con la scienza, l'elemento politico fideistico con la consequenzialità dei ragionamenti discendenti da premesse che il teorico può accogliere come *dati*) non giovano al progresso di questa nostra scienza.

V.

RAZIONALITÀ DELLA DEFINIZIONE CHE AFFERMA LA LIMITAZIONE DELLE RICERCHE TEORICHE ALL'ASPETTO ECONOMICO DEI PROBLEMI DELLA FINANZA PUBBLICA.

Orientandoci per la divisione dei compiti fra moralisti e scienziati, fra forgiatori di ideali morali e politici e ricercatori di coerenti e corrispondenti sistemi finanziari o singoli istituti finanziari, ci avviciniamo alla considerazione della natura complessa del fenomeno finanziario. *Con la definizione si dà per risolto il problema del contenuto quantitativo della scienza delle finanze, implicitamente ed esplicitamente limitandolo al campo economico eminentemente.*

Relativamente alla attualità di questa mia posizione, mi sia concesso di riferirmi a Taylor¹⁷, un valoroso cultore di finanza pubblica degli Stati Uniti la cui concezione metodologica si riflette nella affinità delle intestazioni dei rispettivi volumi. Orbene, egli afferma che il campo è così esteso e profondo, che la soluzione del problema fiscale richiede «la coordinazione di sforzi di più *specialisti*».

Una visione ortodossa come questa non appare pacifica proprio e purtroppo in Italia, terra in cui sono fioriti rigorosi ed apprezzati studi di scienza pura delle finanze, a giudicare da affermazioni e posizioni come le seguenti, che meritano critica nel senso indicato in precedenti edizioni di queste lezioni.

Di fronte all'ideale razionale, costituito dalla auspicabile (¹⁸) separazione dei due insegnamenti (separazione che già ebbe luogo dissociando l'economia politica dal diritto commerciale, in fase di minor progresso scientifico svolti in unico insegnamento, occorre tuttavia riaffermare la netta separazione, almeno in

¹⁶ MYRDAL, *L'elemento politico nella formazione delle dottrine dell'economia pura*, traduzione per la Biblioteca Sansoni:

¹⁷ TAYLOR PH. E., *The economics of public finance*, New York, MacMillan, 1948.

¹⁸ Anche secondo GIANNINI A. D., *Rivista Italiana di diritto finanziario*, 1939, n. 1.

sede scientifica, della scienza delle finanze dal diritto finanziario e da altre discipline che possono recar luce sulla spiegazione dei fatti finanziari (politica finanziaria, tecnica amministrativa, ecc.).

Scritti di docenti di scienza delle finanze e diritto finanziario continuano a creare *confusione* fra:

a) analisi teorica ai fini della *ricerca scientifica* nei rispettivi campi riservati alle due discipline che vanno sotto il nome di scienza delle finanze (dal contenuto assai vago se non lo si restringe ad indicare l'economia finanziaria, tant'è che secondo lo Zingali detta «scienza» dovrebbe contenere anche il diritto finanziario); nonché *analisi*, sempre in sede teorica (secondo un processo comune a tutte le scienze anche le più progredite ed esatte), che rende necessaria la separazione, ai fini di studio e di costruzione scientifica, degli aspetti sotto i quali si presenta la fenomenica concreta da un canto, e, dall'altro:

b) *sintesi per esigenze* di insegnamento universitario, nel senso che ad un solo docente si assegna la illustrazione dei due fondamentali aspetti dai quali è stato sinora precipuamente studiato il fatto finanziario;

c) *sintesi scientifica* che, degna di tal nome, non abbiamo ancora visto e forse non vedremo presso un solo cultore;

d) *sintesi* per i fini *concreti di interpretazione* della *legislazione* positiva ovvero di spiegazione di istituti, sistemi ecc. che danno corpo ad una data realtà fenomenica.

Inoltre, legislazione e diritto vengono alternativamente e indifferentemente usati, laddove dovrebbe essere evidente, se mai, la correlazione fra sistemazione scientifica del reale e rappresentazione pura e semplice del reale.

Poiché seguendo codesti indirizzi, ancora nel tempo presente (in cui la posizione delle scienze rispetto ai fenomeni risulta pacifica nel mondo scientifico che comprende le più varie discipline) si darebbe luogo a contrasto e, in definitiva, a regresso nel campo della teoria finanziaria, occorre segnalare il distacco fra posizioni che finiscono per essere erronee, di cui do un breve florilegio, e criteri scientifici rigorosi a cui deve rispondere lo studio della economia finanziaria e del diritto finanziario.

A) E' occorso di leggere, ad esempio, in un saggio metodologico recentissimo di G. Zingali (¹⁹), affermazioni come le seguenti, che il lettore noterà come, dettate da esigenze concrete, non siano conciliabili con la posizione dello scienziato, quale farò risultare da altre affermazioni metodologiche che oltre seguiranno.

Dopo aver fatto il caso limite in sede di definizione, come sopra ricordato, della scienza delle finanze che «abbraccia *tutti* gli aspetti dai quali può essere scientificamente riguardato il fenomeno finanziario» (e ciò *teoricamente* oltre che *didatticamente*), lo Zingali elogia il corso di E. Vanoni, in due volumi che «offrono una manifestazione plastica del contenuto *misto* della disciplina» (diventa una sola nonostante prima si discorra di economia e diritto). Detto corso, secondo lo Zingali, dovrebbe «scegliersi a modello» (da quanti vogliano non solo rientrare nell'orbita ufficiale della nostra materia) «ma anche praticarla in senso veramente scientifico ed unitario, così come da trenta anni sta tenacemente sostenendo Benvenuto Grizioti».

Non sottolineo quanto di contrario alla migliore tradizione ed al metodo scientifico sia in questa proposizione. Mi limito a far risultare detto giudizio dalla posizione degli scienziati di ieri e di oggi in tutti i campi e dalle stesse concezioni qualche anno fa professate dallo Zingali.

Ancora lo Z. asserisce che il vero cultore di finanza, per fatalità, non possa prescindere dal diritto (ed usa detto termine in luogo di legislazione), che dà corpo alle ipotesi di teoria pura o consente di verificare queste e le deduzioni che scientificamente ne discendano.

¹⁹ Incluso nel volume, in onore del prof. Tivaroni, dal titolo *Finanza pubblica contemporanea* Bari, Laterza, 1950 nel quale, come si è visto, richiama idee ben più cautamente espresse in questo senso, nelle *Lezioni di Scienza delle finanze* Catania, Muglia, 1947 in cui la questione *pratica* o didattico-accademica era preminente. Infatti fra l'altro a pag. 26, suggerisce agli aspiranti all'insegnamento della scienza delle finanze, cioè ai «docenti di do mani» appena laureati, di «cominciare ad impostare la loro preparazione in entrambi i sensi» giuridico ed economico «trascurando ogni preferenza concettuale e prendendo in armonica e proporzionata considerazione tutti e quattro gli elementi costitutivi della materia» cioè anche il politico ed il tecnico.

Il che potrebbe accogliersi per il «docente», nel senso che la sua *cultura*, di cui debba dar saggio nelle lezioni accademiche, dovrebbe abbracciare dette conoscenze. Però anche il «docente» non dovrebbe essere un passivo ripetitore di nozioni frutto dell'altrui ricerca, ma debbono le medesime essere criticamente rivissute con la mente orientata verso un solo ordine di logiche argomentazioni.

D'altra parte in queste mie pagine si tratta di *creazione* o *costruzione* scientifica, di studio tendente a trovare, per contributo originale singolo o rispettivo, uniformità teoriche per il progresso della scienza coltivata razionalmente.

L'economia finanziaria e il diritto finanziario, secondo Zingali, non soltanto debbono essere coordinati ma «fusi nell'esame analitico e sintetico delle questioni». Così che si dovrebbe «costruire il diritto finanziario su basi economiche e l'economia finanziaria su basi giuridiche». «Solo se gli studiosi sapranno essere contemporaneamente economisti e giuristi, l'economia finanziaria e il diritto finanziario potranno trovare, nel corso universitario, la loro definitiva saldatura». Sarebbe il trionfo completo dell'indirizzo «misto».

Meraviglia come lo Zingali, dotato di molto equilibrio intellettuale, abbia mutato rapidamente idea, nel giro di due anni. Invero, nell'edizione del 1947 delle «Lezioni di scienza delle finanze» (Muglia, Catania), egli dichiarava (p. 24) di non volere «mescolamento scientifico di discipline diverse». Mescolamento di cui si ha prova palese, nella confusione logica con cui abbiamo visto e vediamo trattare problemi di teoria in questi anni. Ma dopo avere ammesso correttamente che le discipline, «se pure si riferiscano allo stesso campo (finanziario), non cessano di essere economia, diritto, politica e tecnica (e, quindi, di godere della propria autonomia), si rendeva conto delle «enormi difficoltà cui andrebbe di volta in volta incontro quel cervello privilegiato che tentasse una tale sintesi». Così già egli osservava al Griziotti, che parlando al plurale si qualificava fra i «finanziari integrali»⁽²⁰⁾, ad un tempo economisti, politici, giuristi e tecnici», Zingali cavallerescamente opponeva trattarsi di «una rondine che non fa primavera».

Non so che cosa potrebbero pensare gli studiosi stranieri, leggendo di siffatti proposti indirizzi «misti», che non figurano in nessun campo scientifico odierno. Mi riferisco agli studiosi stranieri che hanno tributato all'Italia, per merito dei suoi studiosi di scienza delle finanze ovvero degli economisti, l'omaggio che è dovuto ai rigorosi sistematori di una disciplina più con monografie che con trattati. Chi di noi cerchi di seguire quanto nel mondo si pensa e si scrive in un solo settore della sola scienza economica, e si sforzi di tener dietro al progresso che la specializzazione sospinge sempre più, può comprendere come un programma di lavoro scientifico (come quello di cui si sono esposte le caratteristiche), esca anche dal campo delle possibilità ovvero delle capacità di chi intenda, davvero, fare opera scientifica e non miscuglio espositivo di conquiste scientifiche altrui.

B) Altro genere di confusioni è quello che si nota, sempre in visioni di recente confermate⁽²¹⁾, nella argomentazione del Griziotti che è bene tener presente per metterne in evidenza quanto di razionale e quanto di non scientifico contenga.

Da questo secondo punto di vista, riallacciandoci al florilegio che trae pretesto dalla pubblicazione recente - dello Zingali e rispecchia idee anche di altri autori, è ancora contro il metodo dominante nelle scienze, eminentemente analitiche, l'asserire, come fa il Griziotti:

a) che lo «studio funzionale» debba considerare (intendasi in sede di costruzione della scienza) i singoli elementi costitutivi di ciascuna entrata pubblica (il politico non è necessariamente categoria elementare ma concetto complesso⁽²²⁾ economico, giuridico, tecnico). Questa mia interpretazione di sintesi scientifica, ad opera di uno stesso studioso, non è una arbitraria estensione del pensiero di questo A. . Invero egli

²⁰ Un'idea della difficoltà della sintesi scientifica, che fa abbandonare «a priori» l'idea di accingersi ad una impresa del genere, proprio mentre il progresso scientifico procede per crescente differenziazione e specializzazione in via analitica, si può avere leggendo quello che, secondo C. Gini *Alle basi della scienza*, negli *Studi in memoria di G. Masci*, vol. II, Giuffrè editore, Milano, 1943 sarebbe il «programma» di un'*Economia integrale*. Basti pensare che «una prima parte a carattere introduttivo» avrebbe per oggetto «le leggi generali di sequenza e di coesistenza che collegano i fenomeni economici con quelli oggetto di studio di altre scienze» demografia, etnologia, biologia, psicologia, ecc.: essa potrebbe dirsi «Sociologia Economica Generale».

«Da questo ceppo comune» si staccherebbero varie branche che il Gini enumera nel numero di *tre*, una delle quali, a sua volta *Economia deduttiva*, darebbe luogo a *sei* sottobranches. Come si vede, non soltanto si nota la difficoltà di abbracciare intellettualmente tanta parte dello scibile, ma si conferma, nell'*ambito* di siffatta economia *integrale*, la ineluttabile necessità della distinzione e della specializzazione.

²¹ *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, 1949. Ma perfino il filosofo non aveva ammonito che «gli schemi astratti dell'Economia, insufficienti sempre a chiudere la ricchezza del *reale*, porgono nient'altro che uno strumento a chi si accinga alla concreta osservazione storica e sociologica per la quale egli poi deve giovare di molti altri strumenti insieme» ? CROCE - *Filosofia della pratica*.

²² Sulla contraddizione di quanti contrappongono, ad altri aspetti del fenomeno finanziario, quello «politico», credendo con ciò di contribuire all'analisi, laddove «giudizio politico è ancora giudizio *complesso* e comunque di significato non definito rigorosamente da chi lo usa in senso discriminante», veda il lettore l'articolo di E. d'Albergo: *Sulla scelta e sul contenuto economico dei sistemi giuridici di ammortamento del debito pubblico*, nel «Giornale degli Economisti» agosto 1934. Il richiamo è, quivi, incidentale, ma calzante dal punto di vista che ci interessa in queste pagine.

asserisce che lo studio funzionale avvia la «teoria generale della finanza» alla ricerca ed *elaborazione* fino alle ultime conseguenze dei «principii generali», politici, economico-sociali, giuridici, tecnici. Saremmo cioè avviati alla «sintesi coordinatrice dei quattro principii». E per detta sintesi «bisogna essere giurista ed anche finanziere».

Non insisto nel rilevare l'impostazione delle scienze, che vedono sempre più allontanarsi, anziché avvicinarsi (con frutto della logica e necessaria specializzazione) l'ideale della sintesi ad opera di un solo studioso: sintesi che non è punto di *arrivo* ma di *partenza* e che caratterizzò, appunto, i primi stadii della conquista scientifica.

Ma debbo ammettere che, se non si facesse confusione fra creazione o costruzione della scienza e sua applicazione negli aspetti molteplici di cui essa abbia trovato sviluppo, si potrebbe ammettere quanto di corretto ha la visione della cosiddetta interpretazione funzionale delle leggi finanziarie. E' vero, infatti, che per conoscere e spiegare le leggi o gli istituti *concreti*, in *pratica* occorre avvalersi di tutte le discipline che abbiano contribuito (intendasi separatamente e con le proprie esigenze di metodo ad illustrare i fatti).

E' vero che un legislatore, che voglia conseguire certe finalità complesse, deve tener conto dei diversi aspetti dai quali va considerato il fatto *tributario*. E' vero che per *interpretare* le leggi e illustrarne la lettera occorre fare *applicazione* di principii elaborati dalle discipline che (intendasi separatamente e per analisi) studiano il fenomeno finanziario⁽²³⁾.

E' vero che la interpretazione giurisprudenziale può ricevere maggior luce dalla considerazione di molteplici aspetti da cui può prospettarsi il perché ed il come della organizzazione di determinate norme. E' vero che, ad approfondire la conoscenza delle *leggi* finanziarie, vi riesce meglio chi conosca la scienza delle finanze ed il diritto finanziario. Infatti è per questo che si impartiscono due discipline, rigorosamente, però, elaborate da specialisti nelle due discipline. Il motivo è che non conosciamo cultori di una scienza mista assurti in fama di scienziati, nel significato in cui comunemente nei vari rami dello scibile si caratterizzano i veri creatori della scienza e non i divulgatori, più o meno felici, di essa. Ma tutto ciò:

a) verte nel campo della *applicazione* delle discipline;

b) ci porta nel dominio delle sintesi pratiche, che sono proprie della considerazione immediata della *realtà* nella sua complessità. Si riferisce, cioè, al lavoro concreto della interpretazione della realtà, con fini *pratici* come quelli del giudice, e non alla creazione degli strumenti teorici per la spiegazione analitica di aspetti dei fenomeni. Infatti le relative analisi sono *presupposte* come esistenti o risultato dell'opera di quanti contribuiscono al progresso della scienza, allorché l'interprete voglia *avvalersene* e farne *applicazione*;

c) soprattutto non costituisce una novità perché da gran tempo quanti, ad es., hanno seguito i miei corsi di scienza delle finanze, conoscono che economia e diritto concorrono ad illustrare, per aspetti diversi risultanti dalle leggi, il fenomeno finanziario.

Da gran tempo, senza battezzare con pretesa di originalità, il metodo seguito nella *interpretazione dei fatti*, seguendo in qualche punto il De Viti (e facendo tipici esempi, dopo avere applicato i risultati della economia finanziaria con approfondite indagini), ho dato rilievo o *indicato* i fattori con cui si combina l'elemento particolarmente studiato (economico).

Inclinazioni del genere può capitare di compiere per segnalare la complessità di problemi *concreti* o delle soluzioni *storiche* di esse (e, quindi, corrispondenti campi di studio che si aprono a chi voglia e sappia

²³ Mi conforta nelle mie argomentazioni dedotte in via autonoma come ovvia esigenza teorica confermata dalla esperienza di studioso, in proposito, il pensiero di un ortodosso giurista quale il Giannini, allorché, nell'articolo citato in una nota precedente Riv. It. di dir. fin., 1939 avverte la confusione fra «sistematica delle scienze» e «interpretazione del diritto finanziario» e afferma: *a* chiunque eserciti coscienziosamente l'ufficio di giudice o di avvocato avverte ogni giorno l'esigenza di rendersi conto esatto, per la risoluzione d'una questione giuridica, di dati e problemi attinenti alle più svariate discipline, fisiche, chimiche, naturali, comiche e computistiche; *b* la sussunzione del fatto concreto sotto la disposizione ad esso più aderente, richiede una sottile indagine, per vedere se e sino a qual punto sia consentito all'interprete, di risalire dalla lettera della norma al concetto che l'informa, o di applicarla in via analogica, ad una specie di fatto diversa da quella ipotizzata. Ora questo è un problema essenzialmente ed esclusivamente giuridico, che non è affatto peculiare del diritto tributario, sebbene in questo assuma degli aspetti caratteristici, e per la cui risoluzione possono bensì servire elementi tratti dall'economia, come, ed in più larga misura, dal diritto privato, ma unicamente come dati di fatto che può essere opportuno tener presenti nella ricostruzione del pensiero racchiuso nella norma tributaria, senza che ciò valga a trasformare una questione di diritto tributario in una questione economica o in una di diritto privato.

Ed è un problema, come ogni altro di interpretazione e applicazione della legge, da risolversi caso per caso, mediante il sapiente impiego dei comuni criteri della ermeneutica giuridica ecc. ecc.

esaminare, da altri punti di vista teorici, i problemi che qui interessano dal lato economico). Ma come ho già nella precedente edizione asserito, fare *indicazioni* di siffatto tipo non è procedere ad una sintesi scientifica (alle pp. 24-25 dell'edizione del 1944).

Si veda, da quanti si appassionino a questi problemi di sistematica, il tentativo di Murray. Dopo avere svolto considerazioni dense di interesse (esaminando in due «parti» l'attività finanziaria sotto l'aspetto politico ed economico, rispettivamente, nella determinazione e nel soddisfacimento dei bisogni pubblici), passava al processo di *sintesi* delle ricerche precedenti, cercando di mettere in evidenza la connessione o la inscindibilità dei due momenti delle entrate e delle spese pubbliche. E si noterà come codesta «sintesi» non abbia aggiunto molto al pregio delle due analisi, che risultano solo affiancate, o in rapporto di giustapposizione dei risultati rispettivi, applicati alle due categorie di atti dell'ente pubblico. (*Principii fondamentali di scienza pura delle finanze*, cit.).

Ma si esca dal campo della scienza delle finanze e si estenda lo sguardo al processo scientifico in altri domini del sapere.

Si giudichi, in generale, dalle seguenti citazioni, che dimostrano l'unità di visione teorica e che attingo a varie scienze, quale sia la scientifica posizione analitica dei ricercatori di uniformità o leggi:

- Si dia la parola al matematico e questi, ad es. Poincaré, (*Science et méthode*), ammonisce fin dalle prime parole che lo scienziato, per il quale val più osservare bene che osservare tutto, si impone una scelta dei fatti da osservare. Sceglierà fatti *semplici*, con caratteristica di semplicità reale, che si abbia probabilità di incontrare nella loro purezza o come *elementi* in un insieme complesso.

- Discorrendo di logica pura, Enriquez, fra l'altro, ammette che: «alla veduta sintetica delle conoscenze, che conviene nel senso comune mirante allo scopo di esse, si oppone di frequente la veduta analitica della scienza, la quale, decomponendo l'insieme nelle sue parti, ne giudica come fossero isolate»⁽²⁴⁾.

- Né difformemente parla il fisico moderno allorché ci dice (ad es. De Broglie): «le idealizzazioni più o meno schematiche del nostro spirito possono rappresentare certi aspetti delle cose, ma esse sono limitate, e non possono contenere nei loro rigidi schemi tutta la ricchezza della realtà»⁽²⁵⁾. E ancora (per la descrizione di ente fisico): «noi costruiamo modelli e concetti ispirandoci alla nostra esperienza giornaliera. Da questa esperienza togliamo certi aspetti; e semplificando ed astraendo formiamo delle immagini semplici, concetti apparentemente chiari con cui tentiamo l'interpretazione dei fenomeni... può darsi che queste idealizzazioni (come le chiama il Bohr) siano prodotti troppo semplicisti della nostra ragione, per cui non possano applicarsi esattamente alla realtà. Per descrivere la complessità del reale potrà dunque essere necessario usare successivamente due o più di queste idealizzazioni per un medesimo ente».

- Il metodologo contemporaneo⁽²⁶⁾ afferma che lo «scienziato astrae perché *scinde* l'oggetto nelle sue caratteristiche definite e ne esamina una alla volta, in termini quantitativi». «In tanti modi si può difatti studiare il cristallo da parte dello scienziato. La geometria, la fisica, la chimica, la mineralogia, la geologia, la spettrografia ed altre scienze ancora possono interessarsi ai cristalli: ma ciascuna isolandone e determinandone alcune peculiari caratteristiche in rappresentazioni quantitative». E poiché ci interessa l'analogia teorica, ricordiamo la nota che ricorre presso il Baldacci medesimo, per il quale, nella metodologia scientifica, astrarre non significa altro che «isolare e rappresentare quantitativamente uno o più aspetti del fenomeno».

Sembra di ritornare ai tempi in cui il Cairnes era obbligato a fare precisazioni di metodo di fronte alla pretesa di A. Comte, che tutte le investigazioni nella struttura e nelle leggi della società avessero a farsi in base al principio di trattare i fatti sociali nell'*insieme*. La società per Comte dovrebbe essere studiata nella totalità dei suoi elementi; e non dovrebbe intraprendersi nessuna investigazione in una porzione qualsiasi di quegli elementi, salvo che in costante connessione con investigazioni parallele fatte contemporaneamente in tutte le porzioni coesistenti del tutto complesso. A ciò, Cairnes rispondeva: «Invece di procedere secondo il metodo dell'*insieme* o di studiare la società in tutti gli elementi ad un tempo, l'economista procede secondo una regola opposta. Egli spezza il fenomeno sociale complessivo nei gruppi elementari di cui esso si compone, e, scegliendo uno di questi, lo studia separatamente da tutti gli altri». Continuando, precisa il Cairnes: «Egli, veramente, non confonde le leggi a cui egli così arriva, le leggi del gruppo distaccato, con le leggi della società».

²⁴ *Problemi della Scienza*, Zanichelli, pag. 89.

²⁵ *I quanti e la fisica moderna*, ed. Einaudi, pagg. 17-18 e 229.

²⁶ BALDACCI - *Del metodo nella Scienza*, Bompiani, 1947, pagg. 70 e 125.

Per dimostrare ai giovani che la *specializzazione* è la vera via della scienza, ricordo il pensiero del Menger (*Il metodo nella scienza economica*) allorché, fra l'altro, precisa:

- «Non una sola teoria ma il complesso delle teorie dei fenomeni umani, *quando siano state elaborate*, potranno (valendosi anche dei risultati dell'indirizzo realistico) darci una comprensione, (spinta fin dove può giungere lo spirito umano) dei fenomeni sociali nella loro piena realtà empirica» (p. 45).

- E ciò, dopo avere asserito: «Di queste scienze (che danno le leggi esatte dei fenomeni) nemmeno una ci dà la conoscenza della realtà nella sua empirica complessità, bensì soltanto alcuni aspetti di essa e pertanto non si debbono giudicare alla stregua unilaterale di un empirico realismo. Devesi piuttosto tener conto che il loro complesso ci consente una comprensione altrettanto caratteristica quanto profonda del mondo reale» (p. 44).

- «L'economia teorica comprende conoscenze esatte ed empiriche, né c'è alcuna ragione che *a priori* si opponga ad una trattazione separata di questi due ordini di conoscenze; si può immaginare così una trattazione distinta delle conoscenze esatte (una economia esatta) accanto ad una trattazione delle conoscenze empiriche e delle leggi dello svolgimento storico dei fatti economici, in particolare della legge dei grandi numeri, ecc.».

Ed è tanto evidente l'interesse *pratico* di riunire in una unica trattazione tutti i veri teoretici che si riferiscono a determinati argomenti della economia sociale.

- «Nel riunire queste conoscenze di diversa natura, gli economisti obbediscono *unicamente ad esigenze pratiche*, senza che per questo la peculiare natura formale delle singole conoscenze resti modificata» (p. 49).

- «Non c'è una teoria esatta che possa di per sé darci una conoscenza teoretica universale del mondo fenomenico o di un settore di esso, anzi di un solo fenomeno complicato del mondo reale, pensato nella sua interezza. Una siffatta conoscenza può esserci data dal *complesso delle scienze esatte*, in quanto ciascuna di essa ci schiude la comprensione di un particolare aspetto della realtà». «Nessuna scienza esatta, infatti, racchiude in sé la comprensione teorica universale neppure della menoma parte del mondo reale, ma, come e già stato detto, ci insegna a riconoscere unicamente un aspetto particolare di questa regolarità» (p. 56).

- «Chi, invece di cercare di arrivare alla comprensione universale dei fenomeni concreti mediante il *complesso* di queste scienze (che è cosa ben diversa dalla *commistione* di cui trattano Zingali e Griziotti e quanti li seguono), pretendesse di raggiungere questo risultato (con l'allargare le singole scienze esatte a teorie universali di determinati settori dei fenomeni reali intesi nella loro realtà empirica), andrebbe contro i canoni più elementari della scienza, tanto da potere mettere in dubbio se sia giustificato il suo intervento in una discussione di un problema difficile come questo» (p. 57).

- «Le teorie esatte ci danno la comprensione di alcuni aspetti di *tutti* i fenomeni e pertanto ma scienza non può dirsi mai unilaterale quando soddisfa pienamente al suo compito».

Voglio aggiungere alcune proposizioni del Pareto, il cui spirito scientifico non esula da questa mia trattazione nella impostazione del problema finanziario. Si legge, ad esempio, nel *Manuale*:

- «Ogni legge o uniformità è vera soltanto sotto certe condizioni, le quali stanno appunto ad indicare quali sono i fenomeni che vogliamo sceverare dagli altri» (p. 8).

- «Le scienze che possono fare uso della osservazione, separano colla semplice astrazione certi fenomeni da certi altri; le scienze che possono anche fare uso della esperienza, concretano materialmente tale astrazione; ma per tutte le scienze l'astrazione rimane la condizione preliminare e indispensabile di ogni ricerca» (p. 13).

- «Quando dall'astratto si torna al concreto, occorre nuovamente riunire le parti che, per scopo di studio, si erano disgiunte. *La scienza è essenzialmente analitica; la pratica essenzialmente sintetica*» (p. 16).

- «La *pratica* non si oppone alla teoria, ma unisce le varie teorie che valgono per il caso che ha in vista, e le usa per un fine concreto».

«L'economista, per esempio, il quale propugna una legge, badando solo ai suoi effetti economici, non è già troppo teorico, anzi lo è troppo poco, perché trascura le altre teorie che dovrebbe unire alla sua per giudicare del caso pratico (p. 17).

- «Disgiungere (così) le parti di un fenomeno, studiarle separatamente e poi da capo ricongiungerle, facendone la sintesi, è via che si segue, e si può solo seguire, quando la scienza è molto progredita; al principio tutte le parti si studiano insieme, l'analisi e la sintesi si confondono. E' questa una delle ragioni per cui le scienze nascono sotto forma di arte; ed è pure una fra le ragioni per cui le scienze, progredendo, si spartiscono e si suddividono».

- «Il Sorel, nel suo libro *Introduction a l'économie moderne*, vorrebbe tornare a quello stato in cui ancora non si distingue l'analisi dalla sintesi, ed il suo tentativo si spiega considerando come le scienze sociali ancora sono poco progredite; ma è un risalire il fiume verso la sorgente, non lo scendere verso la corrente. Bisogna del resto notare che in quel modo si fa della teoria implicitamente. Infatti il Sorel non mira evidentemente a descrivere solo il passato, egli vuole anche conoscere l'avvenire; ma, come già dicemmo, l'avvenire non si può congiungere al passato se non ammettendo esplicitamente od implicitamente certe uniformità; e quelle uniformità non si possono conoscere se non facendo una analisi scientifica» (p. 18).

Dei due aspetti che da secoli (economia finanziaria), da alcuni decenni (diritto finanziario), hanno formato oggetto di separate trattazioni, lo studio va fatto in separata sede da studiosi che alla competenza e formazione culturale specifica aggiungano sensibilità teorica e responsabilità del sapere per i due distinti rami della scienza che, pur nell'ambito dello stesso fenomeno, rispondono a ben differenti quesiti teorici, in questo modo assumendo ben diverso oggetto.

C) Occorre uscire dal campo strettamente scientifico che l'apporto di autori, veramente costruttori di teorie ha creato, nei settori della economia e del diritto, per trovare punti di vista dai quali i due ordini di indagini possono essere configurati come *unica* esigenza del sapere.

a) Non siamo in questo ordine logico allorché, in sede filosofica (*Filosofia della pratica*) Benedetto Croce identifica, addirittura, attività giuridica ed attività economica.

Intanto il concetto di «giuridico» è diverso da quello di cui si discorre nella sistemazione scientifica del contenuto e dei modi della legislazione.

Già la «legge» è, nella visione di Croce, un atto volitivo che ha per contenuto una serie o classi di azioni. L'attività legislativa non è necessariamente morale e definendola in tutta la sua estensione si deve dire genericamente pratica o meramente economica.

«Passando dall'attività legislativa a quella di chi attua ed esegue la legge (attività che il Croce, per convenzione, denomina *giuridica*), e domandando se l'attività giuridica sia morale o distinta dalla morale, e se distinta, quale ne sia il carattere distintivo, la risposta - scrive Croce - è per noi semplice: tanto semplice, che sarebbe quasi superfluo dirla con parole».

«Non solo l'attività dell'eseguire la legge non può essere intrinsecamente diversa dalla attività del legiferare, ma, essa ubbidisce esclusivamente ai principii *pratici*, economico ed etico; e l'attività giuridica può essere perciò meramente economica e può essere morale. E poiché l'economicità è la forma generale che involge di sé l'altra, l'attività giuridica è genericamente *pratica* ossia *economica*, e come tale, e in quanto tale, distinta e unita insieme alla forma morale».

La *identificazione* è espressa dal Croce nei seguenti termini: «Ma l'attività giuridica, non che rientrare soltanto nella più larga attività economica, è addirittura identica con essa: attività giuridica e attività economica sono sinonimi. L'attività legislatrice, rientrando nella cerchia dell'economica, vi si distingue tuttavia come volizione dell'astratto, volizione indeterminata; quella giuridica, invece, concreta e determinata come l'altra, non si distingue dall'altra per alcun carattere secondario» (pp. 349-350).

Ho voluto ricordare questa visione filosofica, che dal punto di vista particolare può riguardare se mai, la *natura* del *contenuto* o dell'*oggetto* (attività). Questo, nel campo che ci interessa, è l'unico fatto preso in considerazione da distinte discipline ai fini della specializzazione scientifica.

Ma non si può dedurre che una *unica scienza* debba analizzare una *attività* che per essere filosoficamente *pratica*, si identifica e come economica e come giuridica (sensu stricto). Invero la identificazione delle due *attività* vive in uno schema filosofico che mira a distinguere lo spirito (distinto in teoretico e pratico) in due sottocategorie o forme, di cui la prima si può chiamare utilitaria od economica, e la seconda morale o etica. La visione Crociana quindi, non è in contrasto con la specializzazione scientifica spiegata, giustificata e propugnata in queste lezioni.

b) Più prossima, *apparentemente*, alla concezione sintetica che si critica e non si segue in queste lezioni, è una visione espressa in sede che può dirsi ancora filosofica, ma che tiene presente non l'oggetto dell'economia e del diritto, ma la posizione metodologica, la visione scientifica di quanti sistemano le rispettive discipline.

Mi riferisco ai *Pensieri varii su economia e diritto*, di Giuseppe Capograssi (²⁷), che li considera come due mondi della attività pratica del soggetto. Capograssi fa omaggio alla concezione del Croce che riduce la filosofia del diritto a filosofia dell'economia. Ma insiste nell'affermare, tuttavia, che è necessario dar

²⁷ Scritti in onore di SANTI ROMANO, vol. I.

ragione della differenza di questi due mondi o per lo meno della apparenza di dualità che essi presentano nella esperienza comune e nella coscienza comune.

Ciò che è rilevante è l'asserzione che «da qualunque punto di vista speculativo uno si ponga, il problema di questa dualità di aspetti rimane sempre».

E così Capograssi per dar ragione della dualità di aspetti, propone di vedere come questi due mondi si presentano; dietro quali interessi e fini profondi l'attività del soggetto si muove per costruire questi due mondi autonomi; di determinare il rapporto fra queste due forme di esperienza.

Abbiamo, in sede di *definizione*, ancora un caso di identificazione presso Capograssi. «Il diritto, che è soggetto alla economia, e si atteggia secondo vuole l'economia, è un puro e semplice mezzo. Vale a dire, poiché il mezzo non è che l'azione stessa in quanto cammina e procede verso il fine, il diritto è la stessa cosa dell'economia».

«Per molti economisti, insomma, il sistema del diritto non è altro che la formulazione in norme generali di quelle che sono le condizioni fondamentali della vita economica; le condizioni economiche espresse in formule: risultato di un lungo processo selettivo che hanno seguito il sistema dei gusti e il sistema delle conseguenze che questi gusti hanno operato nel senso dell'utile della specie. Il diritto è, cioè, proprio un assetto di condizioni economiche: economia».

Ma dopo questa riduzione, per definizione, *ad unum*, Capograssi asserisce che innegabilmente: a) il diritto si presenta di fronte alla economia con una sua autonomia, con suoi criteri, con una vita propria, con un proprio e indipendente svolgimento, al quale la stessa economia ha dovuto adattarsi e che anzi ha dominato e domina lo stesso processo economico, costringendolo a direzioni diverse da quelle che la logica economica richiederebbe; b) ad una prima osservazione il diritto si presenta sì come mezzo dell'economia, ma un mezzo autonomo, un mezzo che appena per così dire evocato, si mette a operare per suo conto, attua e manifesta tutta una vita potente e sua, tanto da aiutare a sorreggere ma anche da scompigliare e disordinare, tutta quella che sarebbe la vita puramente economica dell'esperienza.

«E in sostanza, che cosa fa il diritto se non obbligare i soggetti a stare a determinate posizioni, a rispettare *status* fissati, situazioni economiche e non economiche che sarebbero fluide, cristallizzare posizioni di interessi, di vantaggi, di usi di cose che la logica economica tenderebbe incessantemente a sciogliere, quasi si direbbe a risolvere nella perpetua ricerca dell'utilità e dei massimi edonistici, nel perpetuo conflitto fra risultati e costi? Quello che veramente caratterizza l'apparizione del diritto, è l'apparizione del contratto e della legge, vale dire l'apparizione di centri di sfere, di punti sottratti alla fluidità e al fluttuare delle correnti economiche».

Dopo questa ed altre argomentazioni svolte nello stesso senso, il Capograssi riconosce che queste due forme di esperienza non si possono confondere: ognuna ha la propria individualità, ognuna è se stessa. «Il problema dei rapporti fra l'una e l'altra nasce appunto perché ognuna è se stessa, ognuna è in connessione con l'altra, in quanto tutte e due entrano a formare l'unica azione concreta, l'unica storia dell'azione, l'unica via del soggetto».

In conclusione, dopo aver considerato l'oggetto della scienza delle finanze in senso stretto e del diritto finanziario, quali figurano all'inizio di questo paragrafo, si comprende come il *dualismo* sia correlato col rispettivo *contenuto oggettivo* delle distinte indagini analitiche di economia finanziaria e di diritto finanziario e tributario principalmente. E ciò anche quando, nel classificare il contenuto dell'*azione* dei *soggetti operanti* si siano identificati, secondo particolari categorie logiche, diritto ed economia, da cultori di filosofia o di filosofia del diritto qui ricordati.

VI.

RAPPORTI FRA DIRITTO E FENOMENO CONCRETO (ORDINAMENTO POSITIVO).

Un punto di vista che investe l'intera visione dello stesso fenomeno, da parte di cultori di economia finanziaria e, rispettivamente, di diritto finanziario, è quello che concerne: a) il diverso posto che nelle due scienze viene fatto all'*ipotesi*, e: b) il diverso campo in cui esse spaziano conferendo differente grado di astrattezza alle due ricerche scientifiche.

Nel campo della economia finanziaria, come teoria pura, non vi è limite alla scientifica scelta delle ipotesi, potendo esse riflettere condizioni non aventi legame necessario con il fenomeno concreto del passato, del presente e con il probabile futuro come soggettivamente viene intuito.

In proposito, si arriva alla visione-limite la quale ritiene che nella nostra scienza pura, con fini di sola conoscenza astratta, ciò che conta è la coerenza degli sviluppi logici dedotti da date premesse, da dati postulati e da ben precisate ipotesi. L'applicabilità al fenomeno concreto di detti ragionamenti, il legame di essi con i fatti può non esistere del tutto o aversi solo indirettamente.

Premesso che compito o fine della scienza è spiegare e render ragione di fatti e fenomeni, vi sono coloro che (pur consentendo sulla legittimità logica di siffatte impostazioni ipotetiche e delle conseguenti deduzioni logiche suggeriscono tendenzialmente (nella scelta delle ipotesi) una loro capacità di riflettere, sia pur tipicamente, il mondo reale di ieri, di oggi, e quello verosimilmente probabile. Si tratta, cioè, di mantenere la scienza nel campo della pura conoscenza o della ricerca del vero logico, ma senza perdere di vista la storia quale è nota o quale può profilarsi in via probabilistica. E' il problema della *fecondità* delle ipotesi e delle premesse o dei vincoli e delle condizioni che limitano i ragionamenti che, pur tuttavia, rimangono di teoria pura.

E' una differenziazione ulteriore, nel campo delle impostazioni di teoria pura economica (in questo caso finanziaria), dopo aver ricordato come ben minore posto venga fatto nella scienza giuridica, in generale, e in quella del diritto finanziario, alle ipotesi che trascendano troppo il concreto e che perdano di vista le applicazioni ai fatti delle sistemazioni giuridiche.

Nella speranza di non travisarne il pensiero e citando i passi in cui le idee sono presentate, faccio riferimento a due cultori di teoria generale del diritto, la cui opera ha contribuito grandemente al progresso del diritto pubblico, in cui si inquadra come sua specializzazione il diritto finanziario.

A) In uno degli scritti di Kelsen si trova ⁽²⁸⁾ una certa analogia, a prima considerazione delle sue ipotesi, con la visione della teoria pura economica (nella specie finanziaria) che si avvale di ipotesi astratte per coerenti costruzioni logiche, senza preoccupazione di una diretta applicazione di esse, in quanto si tratti di *concepire un puro diritto naturale*.

Invero, soltanto nell'ipotesi, che egli considera utopistica, di uomini «perfetti» (nel senso che l'operare secondo giustizia e diritto riesca di uguale e immediata evidenza a tutti gli uomini; e che tutti gli uomini abbiano la buona volontà di conformare la loro condotta alla consapevolezza di quella norma) non occorre un ordine coattivo come quello *positivo*.

Ma l'obiezione, ovvero, l'ammissione che gli uomini non sono affatto o non sufficientemente capaci di una simile condotta, e che manchi loro questa qualità di giustizia, non giustifica altro se non che manca un ordinamento oggettivo - in cui il principio di giustizia venga ad esprimersi. Questa obiezione - continua Kelsen - colpisce a segno, da un punto di vista *empirico* (quale è quello assunto dal positivismo e quale deve essere assunto particolarmente di front al problema della *realizzazione* di un ordine normativo); non calerebbe dal punto di vista immanente del *puro* diritto naturale, il quale (come quello che in nessun modo ha da valere come opera umana) può prescindere dal fatto che gli uomini lo accolgano o meno nella loro azione e cognizione; e nemmeno calerebbe dal punto di vista di una dottrina del diritto naturale che in genere ignora il problema della applicazione, ossia della realizzazione del diritto naturale stesso».

Codesta concezione (che tosto l'A. respinge come basata sulla ipotesi - non feconda o logicamente addirittura inammissibile nella teoria giuridica - della *perfezione* umana che lo stesso Kelsen considera «contrastante apertamente a qualunque esperienza»), potrebbe accostarsi a quella della pura economia fondata anche su ipotesi attualmente irreali, e tuttavia frequenti e logicamente legittime nella teoria economica. Nessuno discute, come illegittima nel campo della logica economica, l'ipotesi dell'edonista «perfetto» o del consumatore che abbia la «perfetta» conoscenza del mercato, ecc. Gli economisti hanno basato su dette ipotesi ed altre, frutto di astrazione, la costruzione della loro scienza in gran parte; ipotesi, tuttavia giudicabili «contrastanti» con «qualunque esperienza».

Ma lo stesso Kelsen si affretta a dire che egli ha accolto il punto di vista proprio del «puro» diritto naturale per dimostrare, per mezzo di una critica immanente, che il diritto naturale - in contraddizione alla sua stessa idea - deve infine diventare opera umana; che la sua inevitabile *applicazione* al caso concreto è necessariamente un processo di *realizzazione* nell'ordine positivo. Ossia «il processo di realizzazione del di-

²⁸ Concetto del diritto naturale nel vol. *Lineamenti di una teoria generale dello Stato e altri scritti*, An. rom. ed. 1934.

ritto naturale *supera l'idea* di questo diritto, la quale se pure è possibile, è soltanto possibile in una sfera *trascendente l'uomo empirico*».

Kelsen pensa che quando le sue norme (diritto naturale), proprio come quelle del diritto positivo, devono essere accostate direttamente ai fatti reali della vita sociale, *perché a questi fatti debbono applicarsi*, «allora sorge la domanda se il diritto naturale possa accampare la pretesa di esistere al di là di qualsiasi positività, se sia possibile che esista di per sé come un sistema di norme diverso e indipendente dal diritto positivo, se insomma il diritto naturale come tale sia possibile».

Si tenga presente quanto sopra è detto dallo stesso A.: «Non è possibile rappresentare il diritto naturale nella propria sfera trascendente l'uomo empirico, altro che nella sua forma generale di astratto principio di giustizia, di norma universale».

Fin qui la coerenza scientifica su base ipotetica sussiste. Ma il Kelsen aggiunge: «Per potere essere applicato al caso concreto, al fatto singolo - *e questo è pur il suo scopo ultimo* che risponde al significato immanente tanto del diritto naturale quanto di quello positivo - deve valersi dell'*azione* dell'uomo».

Se si scarta la predetta ipotesi di perfezione umana (utopistica nel vero senso della parola), si rende inevitabile la costruzione di un ordinamento che deve applicare il diritto naturale e la cui realizzazione richiede una *legislazione positiva*.

Il reale deve riflettersi, quindi, immediatamente nell'ordinamento statale. Lo afferma in altra sede lo stesso Kelsen: «Un ordinamento statale si presuppone come normativamente valido, solo quando il reale comportarsi degli uomini, sui quali agisce quell'ordine, corrisponda in un certo grado al suo contenuto». E conclude altrove: «Qual senso può avere il considerare valido un ordinamento a cui non corrisponde *affatto un conforme* stato reale?».

Già questa visione di uno dei più considerati teorici del diritto pubblico in questi decenni, consente di avere un termine di riferimento per vagliare quale diverso campo di estrinsecazione legittima, in sede logica, abbia l'ipotesi astratta nella costruzione della scienza, rispettivamente giuridica ed economica. A quest'ultima farò, più oltre, riferimento da questo punto di vista.

B) Considerando più brevemente altro teorico generale del diritto e maestro di diritto pubblico, Santi Romano, si trova in modo più immediato e necessario il contenuto realistico del diritto. Pongo in un certo ordine logico alcune significative affermazioni tratte dalla sua più considerata opera (²⁹):

a) «Il concetto di diritto deve ricondursi al concetto di società» come «entità che costituisca, anche formalmente ed estrinsecamente, un'unità *concreta*, distinta dagli individui che in essa si comprendono. E deve trattarsi di un'unità *effettivamente costituita* ».

b) «Il concetto del diritto deve, in secondo luogo, contenere l'idea dell'ordine sociale».

c) «L'ordine sociale, che è posto dal diritto, non è quello che è dato dalla esistenza, comunque originata, di norme che disciplinano i rapporti sociali: esso non esclude tali norme, anzi se ne serve e le comprende nella sua orbita, ma nel medesimo tempo, le avanza e le supera. Il che vuol dire che il diritto prima di essere norma, prima di concernere un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, è *organizzazione, struttura, posizione* della stessa società in cui si *svolge* e che esso costituisce come unità, come ente per sé stante».

d) Se così è, il concetto che ci sembra necessario e sufficiente per rendere in termini esatti quello di diritto, come ordinamento giuridico considerato complessivamente e unitariamente, è il concetto di istituzione. Ogni ordinamento giuridico è un'istituzione e viceversa ogni istituzione è un ordinamento giuridico».

c) «L'istituzione deve avere un'*esistenza obbiettiva e concreta* e, per quanto immateriale, la sua individuazione deve essere esteriore e visibile. L'istituzione è un ordinamento giuridico, una sfera a sé più o meno completa, di diritto obiettivo».

Bastano queste citazioni del pensiero di maestri di cui massimo è stato il contributo alla teoria generale del diritto. Questo emerge come categoria necessariamente storicistica presso cultori grandi del diritto pubblico. L'immediatezza della relazione fra fenomeno concreto e costruzione teorica o scientifica è spinta ad un grado che è ben minore nelle visioni della economia pura finanziaria o non esiste né è ritenuta direttamente necessaria.

C) Il contrasto e, comunque, la netta differenziazione fra contenuto della economia finanziaria e diritto finanziario (dal punto di vista della diversa posizione che vi assumono l'astrazione e l'ipotesi, a cui non corrisponda necessariamente una realtà attuale) sono espressi in modo incisivo e tassativo dal Giannini. Egli, prima precisa che le scienze economiche indagano i riflessi economici della attività finanziaria. Poi

²⁹ SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Sansoni, Firenze, 1945, cap. I.

giunge a correlazioni fra i vari modi (in cui l'attività finanziaria può estrinsecarsi) e le economie private, mentre il diritto finanziario ha per oggetto gli istituti e i rapporti giuridici cui dà luogo l'esistenza di un complesso di norme regolatrici della attività finanziaria. Infine egli enuncia che le scienze economiche «hanno valore *universale*, in quanto traggono da date premesse *ipotetiche* le necessarie conseguenze, che non possono non essere identiche in ogni luogo e in ogni tempo, mentre il diritto finanziario non si concepisce se non in relazione a un dato ordinamento giuridico».

Con perfetta visione della divisione scientifica del lavoro fra i cultori delle due discipline che hanno, tuttavia, come oggetto lo stesso fenomeno, il Giannini ammette che i concreti atteggiamenti del nostro o di altri Stati, espressi nella legislazione finanziaria, costituiscono soltanto per l'economista (e per il politico) delle *esperienze storiche*, che possono fornire dati di fatto per la costruzione delle loro teorie e per saggiarne i risultati.

D) Contro la commistione di criteri economici e giuridici nella costruzione teorica, prende posizione M. Udina³⁰ ammettendo che è opportuno che diritto finanziario e scienza delle finanze siano «conosciuti» dai cultori delle due discipline nella veste, si intende, soprattutto di docenti. Ma considera le stesse come «ordini di conoscenze diversi» i quali «si possono integrare a vicenda, mai fondere anche se l'oggetto della conoscenza identico». E in modo conclusivo asserisce: «E' questione di saggia politica legislativa tener conto dei molteplici rapporti intercedenti fra le scienze stesse e può essere talvolta utile per l'interprete di tenerli presenti; ma non potrà essere compito essenziale del giurista di valutare nello stesso istante e unitariamente gli aspetti giuridici, politici, economici e tecnici del fenomeno finanziario».

F) Visione perfettamente razionale ha concepito un cultore di diritto pubblico che si è occupato della materia che, come il diritto finanziario, s'avvale del diritto. G. Ingrosso ha asserito, invero, differenziando le due discipline, che il diritto finanziario come materia di studio è la disciplina che «studia l'ordinamento giuridico della finanza dello Stato e degli enti di diritto pubblico minori e i rapporti giuridici che essi creano nello svolgimento della loro attività finanziaria»³¹.

Per l'Ingrosso la «scienza delle finanze studia la natura, il contenuto e i limiti della attività finanziaria; più particolarmente ricerca le *cause generali e necessarie* della attività finanziaria (bisogni pubblici e servizi pubblici), le norme e la ripartizione dei contributi che le economie private prestano allo Stato, gli effetti di essi sulle economie private nell'ambito delle economie collettive; insomma indaga le *leggi naturali* e perciò *generali* del fenomeno finanziario».

Secondo lo stesso A. «il diritto finanziario invece *prescinde* da queste, sempre nei limiti in cui è razionalmente possibile separare l'uno dall'altro gli elementi di un fenomeno unitario».

Esso studia il fenomeno finanziario quale manifestazione *concreta* della attività dello Stato e degli enti pubblici minori.

Il che fa comprendere come nell'idea di questo autore, nel campo dell'*astratto* o del generale in tal senso concepito e contrapposto al *concreto*, si svolga l'indagine teorica del cultore di economia finanziaria che, nelle parole dell'Ingrosso sembra dar corpo precipuo alla scienza delle finanze.

«Il diritto finanziario presuppone la conoscenza delle basi economiche e sociali degli istituti dei quali indaga i principii giuridici ed espone il regime positivo».

«La scienza delle finanze a sua volta, nella ricerca delle cause *naturali* che quegli istituti generano, si *giova* della conoscenza del loro *modo concreto d'essere* nelle legislazioni positive siccome quegli istituti sono espressioni di attività pratica dell'uomo sociale».

Secondo me, «giovarsi» del concreto non è né descriverlo nei dettagli né assumerlo nella sua integrità, ma processo di osservazione per trarre dal concreto i «tipi» di fatti o fenomeni che influenzano l'immaginazione ipotetica ovvero orientano le singole astrazioni e danno *indiretto* contenuto agli schemi teorici, o alla verifica di essi.

Può essere un modo di istituire una relazione fra ipotesi e fatti per graduare la irrealtà o meno delle ipotesi, pur essendo questa caratteristica (irrealtà) compatibile con la costruzione della teoria economica pura. Volendo avvicinarsi per gradi alla spiegazione del concreto o del reale, sia pure visto in aspetti parziali, si può far rispecchiare, nelle ipotesi, aspetti del concreto, tratti casistica che offre la legislazione finanziaria del passato e del presente senza limitazioni spaziali.

F) Si faccia il caso del ricordato E. Allorio, il quale sente di dichiarare che il suo «Diritto processuale tributario» «è nato come opera di teoria, mossa da un'esigenza teorica». Ma nel precisare l'oggetto

³⁰ UDINA M., *Diritto internazionale tributario*, Padova, Cedam, 1949.

³¹ INGROSSO G., *Istituzioni di diritto finanziario*, Napoli, Jovene, 1935, vol. I.

precipuo dell'indagine svolta nella sua stessa opera, ritiene di dover «abbracciare in un primo sguardo panoramico il diritto processuale tributario, nelle fonti da cui esso deriva, nei territori diversi che comprende, nei testi che lo disciplinano». Si trae che il legame necessario e diretto fra teoria ed ordinamenti positivi è offerto proprio nelle specializzazioni teoriche, giuridiche, che concernono il fatto finanziario ovvero la legislazione oggetto anche dell'economia finanziaria. La quale (essendo teoria ipotetica o astratta) non ha detto legame diretto e necessario con singoli e attuali ordinamenti positivi.

G) Il Pugliese³² un seguace della posizione eclettica che fa capo al Griziotti, formula visioni dell'oggetto del diritto finanziario, che non si conciliano integralmente con la ortodossia dei precedenti, omogeneamente orientati in senso che giustifica la contrapposizione (che si illustra in queste lezioni) fra oggetto, tecnica e metodo delle due discipline.

Del diritto finanziario, in una prima asserzione, ad es. il Pugliese razionalmente trattava come disciplina «la quale debba essere studiata con metodi ad essa peculiari ed appropriati», perché formante un sistema di norme giuridiche rette da principii comuni, diversi da quelli che regolano altri sistemi di norme. Ma mentre riteneva che lo studio della legislazione *positiva* non costituisce che una parte scientificamente secondaria dell'oggetto dello studio del diritto finanziario, egli eccedeva nel dire che la scienza delle finanze «deve tener conto» senza dubbio della legislazione positiva che costituisce l'intelaiatura del sistema finanziario di ogni Stato. Inoltre la scienza delle finanze «deve *sempre* aver presente nelle proprie elaborazioni quale sia la natura giuridica dei tributi studiati, quale il profilo giuridico dei varii istituti finanziari». E ciò perché definiva la scienza delle finanze come la disciplina che studia i fenomeni finanziari dal punto di vista economico, politico e giuridico. Il che ha significato scientifico solo per la parte che ha carattere economico, l'unico che sia assunto a dignità di scienza; laddove non si può dire che abbia preso corpo scientifico una scienza politica, costituita dal punto di vista politico, da cui si considerino i fenomeni finanziari.

E infine dire che la scienza delle finanze debba considerare l'aspetto giuridico del fenomeno, significa togliere contenuto o fare doppio con quello del diritto finanziario.

VII.

IL DOMINIO DELL'ASTRAZIONE IPOTETICA NELL'ECONOMIA DELLA FINANZA PUBBLICA.

Richiamandomi alle generalizzazioni sulla portata dell'ipotesi nel campo dell'economia pura finanziaria, richiamo ed enuncio alcune visioni scientifiche.

Nelle precisazioni metodologiche, molti studiosi si attardano, addirittura dedicandovi, come lo stesso Cairnes, il Mill, il Menger, il Jevons, il Keynes, il nostro Berardi ed altri, apposite opere, oppure saggi (Masci). «Confessioni» - parole di Cairnes - non ne hanno fatto «quegli scrittori che hanno più efficacemente contribuito al progresso della scienza economica». Il nostro più forte pensatore ed originale creatore di problemi rigorosamente risolti, Pantaleoni, dopo aver definite infeconde le «controversie metodologiche», affermava: «il modo più persuasivo di risolvere simili contese, non è già di disputar sui metodi, ma di applicarli. Si tratta in sostanza, di riuscire a fabbricare un modello che sia più degli altri approssimato alla realtà e fecondo come strumento euristico di fatti e di nessi altrimenti inavvertiti».

Ma la respispenza più significativa è quella del Menger³³, allorché dichiara: «i risultati scientificamente più importanti sono dovuti ad uomini che si disinteressavano delle ricerche metodologiche, mentre coloro che hanno posto in primo piano questo genere di indagini si sono dimostrati assolutamente infecondi in quelle indagini scientifiche di cui con ammirevole chiarezza avevano indicato le vie logiche. Tra la determinazione del metodo e una costruzione scientifica soddisfacente corre una incommensurabile distanza, che soltanto la genialità dei cultori di questa scienza riesce a superare. Spesso la genialità dello scienziato ha saputo, anche senza raffinatezza di metodo, arrivare a costruire o a trasformare radicalmente una scienza; ma non si è mai dato il caso contrario, ossia che un metodologo, cioè, privo di talento per la ricerca scientifica, sia arrivato a un qualche risultato. Il metodo mentre ha una incomparabile importanza per i risultati di

³² PUGLIESE, *Istituzioni di diritto finanziario*, Cedam, 1938, p. 5.

³³ MENGER, *Nuova collana degli Economisti italiani e stranieri*, vol. IV.

minor rilievo, passa in seconda linea davanti a quei grandi compiti che soltanto il genio è destinato ad assolvere».

Questa avvertenza premessa a guisa di prefazione al citato saggio (190 pagine) dovrebbe riuscire ammonitrice anche per i cultori nostri di queste scienze che si entusiasmano per queste precisazioni.

Già la conclusione, a cui arriva il Menger (p. 168) a proposito della scienza delle finanze, è una prova della discutibile fecondità delle trattazioni metodologiche, che Pareto³⁴ qualifica «perditempo». Egli colloca la scienza delle finanze, fra le «scienze pratiche della economia» e definita come: «la scienza dei principii che regolano nel modo più opportuno, secondo le circostanze, la massima economia individuale del paese, l'amministrazione del governo e degli altri soggetti economici investiti di poteri finanziari». Si nota in questo, ancora, una specie di precettistica o di cameralistica, in contrasto con ben altre visioni scientifiche professate in generale dallo stesso Menger.

I grandi teorici, autori di contributi originali non si indugiano in una messa in scena di implicite ipotesi, condizioni e vincoli, in una pedantesca elencazione, che può valere per i lettori non abituati a ricostruire mentalmente l'insieme delle assunzioni che siano logicamente e necessariamente presupposto⁽³⁵⁾ di dati modi di argomentare e delle conclusioni relative. Ed hanno ben ragione coloro che, come il Jevons, riconoscono che il capitolo della grande opera del Newton (dedicato all'enunciazione delle regole fondamentali per la ricerca, le «*regulae philosophantes*») era assai povera cosa dal punto di vista di una codificazione del metodo. «Newton raggiunse ben altro risultato quando applicò le norme di lavoro senza enunciarle» (così commenta nel suo *excursus* nel campo della scienza il Baldacci, qui già citato).

A) Se in queste pagine se ne parla è per la *necessità* di contrapporre al tipo di indagini proprio del diritto finanziario (che come si è visto nelle poche e significative citazioni, è imperniato sullo studio del *concreto*, che, *immediatamente* e spesso *integralmente*, esso prende in considerazione in modo sistematico) quello della economia finanziaria, che è scienza *astratta*.

Lo è *al massimo grado* quando sia vista secondo concezioni come le seguenti che hanno trovato posto nel dominio della teoria pura economica:

«Poste certe premesse, la scienza economica vi ragiona sopra, senza preoccuparsi se esse siano o no conformi alla realtà; e le illazioni alle quali arriva sono valide entro i limiti delle fatte premesse». Questa posizione ammessa, ad es., dall'Einaudi³⁶ non è sembrata eterodossa a molti studiosi. Perfino un distinto statistico, come Boldrini³⁷, trova «ben fondata la definizione di una economia teorica detta anche pura, che muove da certi postulati e li svolge, senza tenere eccessivamente conto della loro adesione alla realtà materiale».

La coerenza del ragionare sembra a molti ed è scienza, anche per lo scrivente. Pare che sia questa anche la visione del Boldrini, sintomatica presso uno statistico, normalmente analizzatore del concreto (che peraltro ha definito l'ipotesi «sbocco rapido e provvisorio di un'induzione ossia di un passaggio classificatorio dal particolare al generale»), anche quando afferma: «l'eventuale concordanza fra i presupposti (ipotesi) e le conclusioni (processo deduttivo e induttivo) costituisce la conferma della primitiva intuizione scientifica. L'ipotesi cessa di essere un tormento per lo spirito assetato della *noscendi cupiditas* e si trasforma in una verità scientifica ed anche in un momentaneo appagamento della smania di sapere».

Secondo l'Einaudi³⁸, «se le premesse sono poste con chiarezza e se si è ragionato rigorosamente, i teoremi ai quali giungono gli economisti sono *veri* entro i limiti delle premesse fatte».

Lo stesso A. considera leggi *astratte* quelle della teoria pura, «le quali ci dicono che cosa necessariamente accadrebbe ogni qualvolta si verificassero nella realtà *tutte e sole* le premesse poste dal ragionatore. Non occorre affatto collocare premesse, problema, ragionamento e teorema in un determinato luogo e tempo storico politico o morale, perché il teorema dimostrato sia vero. Esso è vero *sub specie aeternitatis*:

³⁴ PARETO *Manuale*, p. 24)

³⁵ Non ha scritto Enriquez op. cit. che «nella pratica del ragionare, l'ipotesi viene spesso sottintesa» nel rivolgersi a Jevons? Le condizioni sotto le quali una legge od uniformità è vera, sono parte implicite e parte esplicite. Non si debbono porre fra le prime che quelle le quali agevolmente e senza il menomo equivoco sono da tutti intese, a sua volta, avverte Pareto *Manuale*, pag. 8.

³⁶ EINAUDI L., *Rivista di storia economica*, VI, 1941.

³⁷ BOLDRLNL, *Statistica: teorie e metodi*, Giuffrè, 1942.

³⁸ Cito l'Einaudi, efficace specialmente nelle chiarificazioni metodologiche nel brillante scritto: *Ipotesi astratte ed ipotesi storiche e dei giudizi di valore nelle scienze economiche*, Torino, Accademia delle scienze, 1943).

«è una verità di cui non è necessario dimostrare la conformità ai fatti accaduti, appunto perché l'indagine non si poneva questo scopo».

E' una visione astratta che non si discosta da quella matematica, quando la si confronti con proposizioni come queste di Poincaré³⁹: 1) Le verità matematiche «derivano da un piccolo numero di proposizioni evidenti, attraverso una catena di ragionamenti impeccabili»; 2) considerando la funzione dell'*ipotesi*, e dopo aver rilevato che essa non soltanto necessaria ma spesso legittima, asserisce questo A.: «vedremo che ci sono parecchi tipi di ipotesi, che le une sono verificabili e una volta confermate dall'esperienza, divengono verità feconde; che le altre senza poterci indurre in errore, possono esserci utili fissando il nostro pensiero; che altre, infine, sono ipotesi in apparenza soltanto e si riducono a definizioni o a convenzioni travisate» (p. 2).

Poincaré considera convenzioni gli assiomi geometrici, e aggiunge che la scelta fra tutte le convenzioni possibili, è *guidata* da fatti sperimentali, ma resta *libera* ed è limitata soltanto dalla necessità di evitare ogni contraddizione (p. 66) (⁴⁰).

Un'eco di questa visione si trova in Enriquez (*op. cit.* p. 42), là dove ritiene «che il procedere dell'intelletto umano, indipendentemente dalla rispondenza del risultato raggiunto, deve formare oggetto di un'indagine particolare; la quale di mezzo agli elementi variabili ritrovi i dati subiettivi nella rappresentazione del fatto, illuminando così la funzione psicologica del conoscere».

Ma a proposito del ragionamento nella sua forma rigorosa, rifacendosi ai cultori della *Logica*, l'Enriquez precisa: «perché il ragionamento così inteso (che non alteri i dati di conoscenza ma li lasci veri o falsi) riesca perfettamente indipendente dalla prova reale empirica, e perché riesca rigoroso, importa che le sue leggi vengano riconosciute come puramente formali, applicabili ogni qualvolta si riscontrino talune condizioni di *coerenza* del pensiero, senza badare al contenuto» (p. 90).

Questi accostamenti mi sono apparsi necessari onde recare luce sul concetto di teoria pura economica. Il De Viti De Marco ci aveva insegnato a considerare anche i problemi di finanza pubblica come problemi economici da studiarsi con gli stessi criteri usati nella scienza economica. E del resto lo stesso Einaudi, che pure nella citata opera metodologica ha *contrapposto* ipotesi astratte ad ipotesi storiche, in quella sede ha riconosciuto che la scienza finanziaria (di cui dichiara di preferire lo schema economico) è e rimarrà a lungo una scienza astratta e deve necessariamente vivere di schemi più o meno vicini alla realtà.

Dopo questo ricorso ad autorevoli opinioni dominanti nel campo della scienza, e nella teoria pura, ritengo che risulti evidente la differenziazione di metodo, o meglio, di tecnica e di contenuto della scienza economica pura e della teoria giuridica quale in particolare dà contenuto al diritto finanziario. Due mentalità necessariamente si impongono di fronte alla sistemazione scientifica delle due discipline che altri docenti su citati e i loro proseliti vorrebbero mescolare (trattazione mista), laddove esse, per lo meno, differiscono per il diverso posto che si fa all'*ipotesi*. Il che non è cosa trascurabile ed esclude normalmente che la stessa persona coltivi, «faccia», e dia contributi scientifici nelle due discipline aventi *tecnica diversa* (chè i metodi della scienza non sono contrapposti considerando diversi rami di essa), se si pensa al carattere subiettivo della scelta e della concezione delle ipotesi e della relazione che corre fra ipotesi, fantasia e immaginazione dello studioso da un canto e fatti da spiegare, dall'altro.

³⁹ POINCARÉ, *La Science et l'Hypothèse*, Parigi, Flammarion.

⁴⁰ E ancora precisa e la precisazione è interessante per comprendere l'astrazione economica nel senso in cui qui se ne tratta che «l'esperienza svolge una funzione importante nella genesi della geometria; ma sarebbe un errore concludere che la geometria sia una scienza sperimentale, anche in parte». «Se essa fosse sperimentale, sarebbe approssimativa e provvisoria. E che approssimazione grossolana!».

«La geometria non sarebbe che lo studio dei movimenti dei solidi; ma essa non si occupa in realtà dei solidi naturali, essa ha per oggetto certi solidi ideali, assolutamente invariabili che non ne sono se non una immagine semplificata e ben lontana».

«La nozione dei corpi ideali è tratta integralmente dal nostro spirito e l'esperienza non è che una occasione che ci impegna a farla uscire da essa».

«Ciò che è l'oggetto della geometria, è lo studio di un gruppo particolare; ma il concetto generale di gruppo preesiste nel nostro spirito almeno in potenza. Esso si impone a noi non come forma della nostra sensibilità, ma come forma del nostro intelletto».

«Soltanto fra tutti i gruppi possibili, occorre scegliere quello che sarà per così dire il *tipo* al quale riferiremo i fenomeni naturali».

«L'esperienza ci guida in questa scelta che non ci impone; essa ci fa riconoscere non quale è la geometria più *vera*, ma la più *comoda*» pagg. 90-91.

A detta fantasia o immaginazione ipotetica *nessun limite è posto nella teoria pura economica e finanziaria in specie*. Possiamo pensare *costanti* le circostanze che agiscono in concreto nel numero e nella specie, *ad libitum*; ipotizzare *costante* l'utilità marginale della moneta; immaginare un monopolista agente sotto la spinta del puro tornaconto, con la *perfetta* conoscenza del mercato che compia *infiniti* tentativi per rivalersi dell'onere di un tributo, che ne colpisca la produzione, su i compratori della sua merce o dei suoi servizi, per trovare un punto di massimo utile compatibile con il vincolo fiscale; supporre beni a utilità *indipendente*; ritenere, per ipotesi, la possibilità di ragionare su soggetti *tipici e rappresentativi* di gruppi omogenei in tema di apprezzamenti utilitari nei confronti di pari doti di ricchezza disponibile; immaginare un sistema di libera concorrenza perfetta e il caso opposto di un collettivismo *puro* di una ipotetica e pur utopistica «città del sole», ecc. ecc. E', in ogni caso, fare scienza, scienza pura, nel significato e con le limitazioni che sono state poste in evidenza in queste pagine.

Tutto questo non sembra logicamente e tecnicamente lecito nel campo del *diritto*. Si segua un filosofo odierno di detta scienza giuridica, ed egli, quando sembri il più astrattista immaginabile, vi definisce la scienza giuridica individuandone il compito nel fissare la *essenza* dei fenomeni giuridici che sono *rapporti di uomini e istituti di uomini* storici, evidentemente. E mentre potete ritenere ancora che si graviti nel campo del puro, ipotetico mondo astratto, lo stesso autore vi dice che «l'essenza non è che processo finale di una serie di penetrazioni nel *vivo delle forme storiche* e delle esigenze psicologiche del diritto».

Ascoltate un altro aggiornato cultore di scienza giuridica generale. Non soltanto egli vi dice che «oggetto delle scienze giuridiche dommatiche sono le norme giuridiche *astrabili* dai fenomeni giuridici *realmente esistenti*. Ma riferendosi ai *concetti*, deve la scienza stessa formarli, col procedimento di astrazione, partendo però non da concetti già dati nel diritto, ma direttamente dalla osservazione delle *manifestazioni reali* del fenomeno giuridico».

E questo è detto da parte di chi sembra avere una visione la più astratta immaginabile, quando vi asserisce: «non si può parlare di metodo giuridico». Il metodo non è particolare a questa o a quella scienza, ma la via generale seguita dall'intelletto per la «conoscenza»! E parla di *tecnica* giuridica che soltanto per convenzione si denomina solitamente metodo, nel caso giuridico.

B) Pantaloni, uno dei massimi realizzatori della teoria pura economica ha voluto circoscrivere il dominio dell'ipotesi chiedendosi, nella «Economia pura», se l'ipotesi di edonismo psicologico, da cui deducersi ogni verità economica, coincida o discrepi, e allora in quale misura dai motivi che effettivamente dominano le azioni umane.

Con ciò il Pantaleoni non contrappone la propria alle concezioni della scienza pura che figurano nelle pagine qui offerte alla meditazione degli studenti. Non si tratta, con detta preoccupazione scientifica, di giudicare della verità dei teoremi economici che ne discendono; perché anche quando *non* ci curassimo di verificare l'ipotesi, le sue conseguenze, purché rigorosamente dedotte, sarebbero *verità ipotetiche*.

Pantaleoni identifica la scienza *vera* in questi termini: «qualora fosse dimostrata la non esistenza della forza dei cui effetti l'economia, intraprende lo studio, essa sarebbe una scienza *oziosa*, sebbene vera, cioè non capace di essere la base di un'arte, ossia di una dottrina precettistica. E' *inutile* studiare nell'economia pura i problemi di economia storica, cioè del passato. Egli fa il caso della schiavitù storicamente quasi insussistente confrontata con i problemi attuali. «Vi è tanto da studiare nella economia che non è più a base di schiavitù, che il volersi occupare di questo sarebbe come se un corso di medicina si occupasse soverchiamente dell'elefantiasi a scapito dello studio delle malattie assai più frequenti».

E' una specie di autolimitazione da parte del Pantaleoni, che potrebbe giustificare la reazione del Benini, ad es. contro l'*homo oeconomicus* o l'edonista perfetto, dosatore meticoloso del pro e contro nei suoi affari di interesse, sensibile a variazioni, per così dire infinitesime del piacere e della pena, ecc. E' la reazione contro coloro che vogliono passar sopra «una legge accertata» per sostituirvi un prodotto mentale d'astrazione «sempre uguale a se stesso»; orientamento quest'ultimo che il Benini qualifica «far della logica un passatempo da gran signori del pensiero». L'importante è però, a mio parere, che di logica si tratti, anche senza riferimento *attuale* al concreto.

Contro le ipotesi fatte per «un intento di esercitazione raziocinante» o contro i «meri parti della fantasia solitaria degli economisti in cerca di temi di esercitazione accademica» si pone l'Einaudi, asserendo che i «se» premessi al ragionamento economico non sono creazioni solitarie ed arbitrarie, ma sono tratti dalla realtà vivente: «sono astrazioni grandemente semplificate della realtà».

Questi rilievi e specialmente quello relativo al pensiero del Pareto *sembrano* avvicinare la posizione dell'economista a quelle del giurista, il quale è, come si è visto, *direttamente e totalmente* con le sue costruzioni, aderente agli istituti concreti. Ma lo *hjatus* permane perché gli stessi studiosi, che hanno avanzato il

criterio delle ipotesi tratte da semplificazioni di aspetti del reale, sia per le ipotesi *non* assolutamente verificabili sia per le conseguenze che ne traggono, si staccano dal concreto, cosa che i giuristi non fanno.

Sarebbe facile provarlo presso gli autori citati in questo paragrafo, con i cosiddetti casi-limite, che gravitano nel campo dell'irreale o che della realtà colgono aspetti marginali o lontani.

Ma seguiamo un autore, come il Pareto, che addirittura ha qualificato le uniformità dell'economia come *logico-sperimentali*.

Il concetto di «sperimentale» va chiarito, ma prima occorre precisare che, a differenza di Pantaleoni che considera «vera» la costruzione logica coerente e rigorosa, ma irreale, Pareto qualifica *vera* una teoria soltanto «quando teoria ed esperienza procedono d'accordo»: «non vi è, non vi può essere, altro criterio di verità di una teoria» (*Manuale*, p. 39, edizione 1909).

Le parole non contano perché tanto Pantaleoni quanto Pareto concordano in quello che quest'ultimo asserisce con questa espressione, dalla quale esula la «mania per le applicazioni immediate, le quali sono il gran nemico di ogni genere di teorie»: «giova dunque, quando si vuole costituire una scienza, scegliere giudiziosamente i principii in modo da avvicinarsi quanto è possibile alla realtà, pure sapendo che mai una teoria potrà riprodurla in ogni particolare».

Ma occorre tener presente che il Pareto adotta i termini di esperimento ed osservazione, nel campo delle scienze sociali e dell'economia in particolare, sapendo che soltanto nelle scienze positive (fisica, chimica, biologia, ecc.) è possibile procedere ad esperimento, e che nel campo sociale è possibile avvalersi dell'osservazione soltanto.

Altro procedimento è quello che si è convenuto di denominare *esperimento ipotetico*, su cui, specialmente U. Ricci⁴¹ ha insistito, e che altri denomina esperimento *ideale*, in sostituzione di quelli che non possono storicamente compiersi. Ponendo certe condizioni o facendo certe ipotesi, che si vanno sempre più complicando per approssimarsi alla sinteticità del concreto, se ne deducono i relativi effetti, pervenendo, così, ad una astratta schematizzazione di quel che potrebbe avvenire se si verificassero le ipotesi, condizioni e circostanze idealizzate.

Dal punto di vista della osservazione dei *fatti* e della verifica delle ipotesi e teorie, le divergenze di posizioni logiche di economisti e giuristi parrebbero eliminate. La questione della differenziazione metodologica o tecnica dei due campi teorici potrebbe sembrare ridicibile a problemi di differenze di *grado* nei legami rispettivi con la *realtà attuale*. E superando, quando ciò fosse, il pensiero di Spencer sulla equivalenza di questioni di *grado assai rilevante*, a questioni di *specie*, potrebbero ritenersi di scarsa importanza o trascurabili ai fini della specializzazione e differenziazione scientifica.

a) Per contro vi sono alcune visioni che fanno comprendere come lo *hjtus* sia ancora sensibile e come ben diverso campo di estrinsecazione della forza logica sia consentita, in economia, alla ipotesi, anche quando si professi il metodo detto logico-sperimentale

Invero si consideri che i fatti non sono soltanto, come vuole il Croce⁴², per «fare» la scienza, quelli *accaduti* («se il fatto non precede non sorge la corrispondente teoria»). Ma possono addirittura atteggiarsi a fatti che servano a sperimentare la teoria, quelli *futuri* o *probabili*.

Dopo avere considerate proposizioni scientifiche quelle che possono essere verificate dall'esperienza, Pareto ammette che «muovendo da una premessa che non si può verificare con l'esperienza se ne deducono scientificamente conclusioni. Queste neppure si possono verificare sperimentalmente, ma sono congiunte con la premessa per modo che se questa è una proposizione che *nel futuro* (il corsivo è qui introdotto) si potrà verificare con l'esperienza, anche le conclusioni diverranno sperimentali». (*Manuale*, p. 33) (⁴³).

b) Fra le teorie che possiamo scegliere, «preferiremo quella che ha minori divergenze con i fatti del passato e che meglio ci concede di prevedere il futuro»⁴⁴.

⁴¹ RICCI U., *Studi in onore di Salandra*, Roma, 1928.

⁴² CROCE B., *Filosofia della pratica*, p. 29.

⁴³ Si è detto bene di recente, in questo ordine logico, che le leggi o uniformità economiche sono verità di validità illimitata, dato il loro carattere logico: sono «fuori del tempo», come sottolinea il Bresciani Turrone, che aggiunge: «ogni qualvolta, presso un popolo qualsiasi e in qualsiasi epoca storica, sussiste il concorso delle premesse sulle quali è fondata la teoria, si verificheranno le conseguenze da essa descritte supposto che siano correttamente dedotte dalle premesse» *Corso di economia politica*, vol. I, Milano, 1949, Giuffrè editore.

⁴⁴ PARETO V., *Trattato di sociologia*, vol. I, pagine 42-46.

Si consideri che queste visioni non erano infeconde e puramente metodologiche, ma che Pareto⁴⁵ ha fatto, nel 1896, per la produzione il caso-limite dello stato socialista, del «futuro» stato socialista (p. 104), i cui ipotetici, ripetuti tentativi facciano determinare gli stessi coefficienti di produzione, che ci ipotizzano per il caso-limite della concorrenza libera, perfetta (se fosse praticamente possibile la sostituzione dell'organizzazione «sociale e unificata alla produzione in regime di libera concorrenza, scriveva l'autore). Eppure adottava la formula della scienza logico-sperimentale, allorché mancava dell'osservazione sulla concordanza di ipotesi e conclusioni con la realtà, con la clausola «*nei limiti del tempo e dell'esperienza a noi noti*».

c) Ma ci sono anche i casi, per il Pareto, dei movimenti *virtuali*, diversi dai *reali*: cioè casi in cui la collettività potrà conseguire altri stati da quelli che consegue realmente (*Sociologia*, cit., p. 57). E fa l'ipotesi di chi indagli intorno a «cosa sarebbe la società ove venisse meno la proprietà privata» come «studio di movimenti virtuali». In tal caso ritengo che nessun giurista imposti problemi della propria teoria che, basata su fatti avvenuti o attuali, non mi pare prenda in considerazione situazioni virtuali almeno sistematicamente, specie con l'ampiezza di ripercussioni che figura in questa proposizione di Pareto, in uno schema sociologico su base «sperimentale». Del pari all'economia assegna il compito di studiare i «movimenti reali per sapere come i fatti seguono» e quelli «virtuali» («che realmente non hanno luogo»), per conoscere le proprietà di certi stati economici (*Manuale*, p. 151).

C) Si apra un libro accessibile a uomini di cultura (come quello del citato De Broglie) e si troveranno asserzioni che giustificano codesto accostamento per i legami fra ipotesi e verifica di esse o delle deduzioni che da esse partono. Leggansi, invero, espressioni come le seguenti: a) «Immagini semplici (come quelle di corpuscolo e di onda, di punto ben localizzato nello spazio, ecc.) sono delle astrazioni, delle idealizzazioni. In un gran numero di casi queste idealizzazioni si trovano *approssimativamente* realizzate in natura, ma hanno tuttavia i loro limiti di applicazione»...; b) «Le idealizzazioni più o meno schematiche del nostro spirito *possono rappresentare* certi aspetti delle cose, ma esse sono limitate e non possono contenere nei loro *rigidi schemi* tutta la ricchezza della realtà»...; «Può darsi benissimo il caso che alla luce di nuovi fatti sperimentali o di *nuove concezioni teoriche* si sia condotti a considerare le leggi prima verificate come soltanto approssimative, cioè ad ammettere che, se si potesse stringere indefinitamente la precisione delle verifiche, esse *non sarebbero più verificate*»; c) «Il passaggio dalla meccanica classica (basata su ipotesi la cui Validità non è garantita che dagli oggetti delle nostre dimensioni) alla meccanica ondulatoria si farà necessariamente nell'*astratto schema dello spazio rappresentativo*» (notoriamente irreali per quanto riguarda il dominio dei sensi).

A chi ha rivolto alla fisica teorica, così concepita, critiche come quelle che possono rivolgersi alla economia *pura*, basata su ipotesi irreali (ossia che «l'interpretazione probabilistica della nuova meccanica è forse molto bella e *coerente* ma anche un po' *arbitraria*») si è risposto che essa «appare la sola possibile» (oggi). Continua il De Broglie: «può darsi che i modelli e i concetti astratti» ovvero le «idealizzazioni» appaiano prodotti troppo semplicistici della nostra ragione e «non possano applicarsi esattamente alla realtà». Per descrivere la complessità del reale potrà, dunque, essere necessario «usare successivamente due o più di queste idealizzazioni»⁽⁴⁶⁾.

Queste mie affermazioni intorno alla affinità di visioni teoriche fra fisica ed economia, quale caratteristica differenziale rispetto alla assai più circoscritta validità dell'ipotesi nel campo del diritto e in merito alla verifica di esse e delle deduzioni, sembrano contraddette da una corrente di opinioni, non vasta e, inoltre, contrastata, la quale, oltre a voler tener conto della possibilità di una teoria quantitativa o matematica della scienza giuridica, intende considerarla come scienza avente grande affinità con le scienze naturali e fisiche in particolare.

Traendo incoraggiamento dagli scritti di cultori odierni di sociologia (che ritengono pensabile una teoria giuridica quantitativa), il Magni, prima aderisce all'idea del Riccioni (*Jus*, Roma, 1939, in merito alla possibilità di applicare al diritto il concetto matematico di *funzione, derivata e integrale*), poi istituisce analogie con le scienze naturali. Infine Magni ammette la possibilità di concepire «la giurisprudenza come

⁴⁵ PARETO V., *Corso di economia politica*, vol. II.

⁴⁶ Sulla *provvisorietà* delle ipotesi di fronte alla probabilità della loro verifica, E. Fermi, ha, tra l'altro, scritto su *The Physical Review*: «Nei recenti anni sono state scoperte parecchie varie nuove particelle che abbiamo assunto fossero *elementari*, cioè, essenzialmente, senza struttura. La *probabilità* che tutte queste particelle siano veramente elementari, diventa sempre minore e minore a mano a mano che il loro numero cresce. *Non è affatto certo* che i Nuclei, Mesoni, Elettroni, Neutroni siano tutti particelle elementari e può darsi che almeno alcune delle fallacie delle presenti teorie siano dovute all'aver trascurato la *possibilità* che alcune di esse abbiano una struttura complessa».

scienza naturalistica», specialmente riferendosi alla fisica concepita come «una specie di logica dell'energia pura». Così egli spinge l'analogia sino a considerare il «quanto di energia» nel campo del diritto, inteso a significare l'energia volitiva, tratto dall'ordinamento (legge, sentenza, ecc.) che determini un effetto giuridico.

Ciò premesso, alla domanda se si possa quantizzare il diritto, egli dà risposta affermativa, e trova nella matematica il ponte che potrebbe unire saldamente la tecnica della giurisprudenza a quella delle scienze naturali. «Gli aggregati del diritto» gli sembrano trattabili come combinazioni di quanti fondamentali di energia od azione: «quanti di energia volitiva od intellettuale di individui, combinabili con quanti di poteri sovrani (atti normativi, amministrativi, giurisdizionali)», oppure «soli quanti del potere di sovranità (poteri di impero)».

Il Magni fa applicazione di variazioni di quantità con rapporto funzionale, al caso delle capacità di agire in funzione di variazioni di posizione in cui si trovi il soggetto.

Egli continua: «Alla pratica non si potrebbe certo arrivare facilmente se non dopo un'attività scientifica ad opera di molti studiosi, che riuscissero ad avere una preparazione matematica, sociologica e giuridica adeguata al grave compito». Il Magni, con tratto di spirito, non si nasconde la possibilità che l'ipotesi avanzata si riveli «priva d'ogni base e utilità scientifica», riducendosi ad esercitazione.

Ai fini di questa mia contrapposizione di scienze, metodi o tecniche rispettive, in questa sede mi preme rilevare nei confronti della posizione analogica e quantitativa del Magni:

a) Che detta posizione, se fosse feconda, richiederebbe tale specializzazione, già *fra i giuristi*, da far ritenere difficilmente abbordabile lo stesso orientamento da parte di cultori di economia, nonostante l'avvicinamento tentato con il presentare il diritto come scienza quantitativa quale è eminentemente l'economia.

h) Che: 1) egli ha tentato una teoria *esplicativa* di un *ordinamento* giuridico (sia pure non nella sua totalità); 2) egli ha fatto riferimento a dati che sono attinenti non alla logica pura, ma ad ordinamenti positivi; 3) egli ha fatto riferimento ad una «serie di fatti rilevanti per il diritto» ed a qualità variabili «oggettivamente osservabili», influenzati dall'attività normativa, regolatrice dell'ordinamento; 4) egli tratta, inoltre, di principio dell'interdipendenza delle fattispecie e delle norme; 5) egli ammette che la prova che l'ordinamento giuridico non è «un sistema disarticolato. Infine, dopo qualche altra argomentazione, egli conclude: «nel mondo giuridico possiamo scientificamente cercare di precisare le regole dell'*esperienza* giuridica cioè del movimento di entità giuridiche in un *sistema dato*».

Si confrontino con le esigenze dell'economista teorico, queste esigenze della sia pur moderna e discussa quantitativa teoria giuridica, e si trova come il legame fra mondo delle ipotesi e mondo giuridico concreto sia più immediato, continuo e necessario che nel campo della teoria pura economico finanziaria. E ciò anche quando nel parlare di «effetti reali» nei rapporti di causalità, si faccia appello a «ciò che per lo più accade», cioè all'aspetto probabilistico della realtà.

D) Infine voglio ricordare una importante differenziazione di posizioni di economisti e giuristi nei confronti della stessa materia concreta, che prende corpo nella legislazione finanziaria.

a) La teoria giuridica non persegue altro fine che di *comprendere* il diritto *costituito* e fissato dalla attività legislativa ed esecutiva, senza prendere posizione *valutativa*. E' una teoria la quale non desidera rispondere alla domanda: come il diritto, buono o cattivo, equo od ingiusto che sia, è *di fatto* costituito. E' una scienza che non rappresenta la dottrina del *giusto diritto*, ma una dottrina giuridica generale tutta volta al problema: *come* possa, in generale, costituirsi il diritto. Essa è, dunque, una dottrina del diritto possibile, *realmente* costituito e che rappresenta pertanto una dottrina del diritto effettivo.

La dottrina «pura» del diritto è precisamente una teoria del diritto positivo e non aspira ad altro. Essa si propone, nel campo del diritto, di conoscere quello che *esiste*, senza propugnare il *dover essere*. Non quindi, un «dovere», ma un «essere», una realtà positiva in atto.

E' vero che questa ortodossa visione viene temperata dalle varie dottrine che trattano delle «lacune» dell'ordinamento giuridico e dei metodi per colmarle. Ma ben raramente la critica interpretativa degli ordinamenti e delle leggi conduce alle visioni *de iure condendo*, prospettando la legge *quale deve essere* affinché possa risultare tecnicamente perfetta, e manifesti la volontà reale, ad es. dello Stato, senza manchevolezze e deficienze od incoerenze.

b) Per contro, la *critica delle leggi* o la valutazione di esse e la visione del loro «dover essere» possono dirsi la *regola* allorché, dai cultori di scienza delle finanze, si faccia riferimento ai sistemi legislativi tributari.

Non si tratta della critica di chi voglia dare suggerimenti al legislatore, facendo *arte* finanziaria. In tal caso il *dover essere* rientrerebbe nel campo della precettistica che esula dalla concezione della scienza per fini di conoscenza. «Tutto ciò che suona precetto non scientifico» dichiarano maestri di teoria economica.

Sulla traduzione in linguaggio scientifico dei precetti di economisti insistono varie opere metodologiche ed autori, come Pareto ed Einaudi, già ricordati. Invero, affermare, ad es. che un'imposta reale, che prelevi reddito da una sola fonte, non *deve* essere progressiva, equivale a impostare un ragionamento *ipotetico* equivalente, come il seguente: «se il legislatore ragiona in base al principio della eguaglianza dei sacrifici (ad es., nell'*ipotesi* che essi siano decrescenti, con un *dato* saggio di variazione, con il crescere del totale dei redditi a disposizione delle persone fisiche), una aliquota progressiva è coerentemente concepibile solo di fronte alla *sintesi* dei redditi che affluiscono alla persona fisica e non se rapportata al reddito di *una sola fonte*». Alla luce di questo *principio*, adeguatamente dimostrato, il cultore critica e condanna l'imposta reale, sul reddito di un solo cespite, se prelevata col fine normale di dare un'entrata (fiscale) allo Stato, qualora sia ordinata con aliquota progressiva.

Ciò premesso, è da avvertire che l'economista puro (che consideri la legislazione finanziaria positiva o sistematicamente o a titolo di esemplificazione ovvero di illustrazione della fecondità delle *ipotesi* come loro verifica di fronte ai fenomeni che la teoria intenda spiegare) *tende* di regola ad assumere posizione critica di fronte al legislatore. Il «dover essere» viene prospettato, nello spirito della scienza ipotetica, nel ragionamento teorico, dallo specifico punto di vista ⁽⁴⁷⁾ economico, allorché si consideri la divergenza o la coincidenza di sistemi e istituti positivi da (e con) i tipi di schemi generali o di tributi singoli enucleati in base alle caratteristiche astratte di razionali concezioni *ipotetiche*. Per esempio, questa critica si esercita, sui sistemi *positivi*:

a) nei confronti delle caratteristiche, ad es. dell'oggetto di imposte dirette su patrimoni o redditi, per la corrispondenza o meno delle quantità consacrate nelle leggi positive, a quelle che si individuano con i concetti teorici di capitale netto, reddito prodotto, guadagnato, disponibile, distribuito, ecc.;

b) nei confronti della casistica concernente la scelta dei mezzi rispetto ai fini, allorché si intenda fare riferimento formale a fatti di produzione della ricchezza, per colpire indirettamente fatti di consumo (per traslazione di oneri o per processo economico *ipotetico* divergente dalla eventuale facoltà legislativa di rivalsa di produttori su consumatori);

c) nei confronti della adozione di aliquote diverse per una stessa omogenea categoria di imponibili (redditi, ad es. di puri lavoratori);

d) nei confronti di differenziazioni di aliquote secondo rapporti non corrispondenti alla teorica diversa rischiosità di investimenti;

e) rispetto a modi di distribuzione di tributi, apparentemente, o secondo il comando legislativo, proporzionali ai redditi di differenti classi di redditi (ad es. imposta sulla spesa o sul valore locativo delle abitazioni) e sostanzialmente regressivi, ovvero incidenti relativamente di più sui più bassi redditi. Donde l'apparente «precetto» che suggerisce, per un principio di eguaglianza economica obiettiva, aliquote progressive nel caso *ipotizzato*. E così via, pei molti punti di vista dai quali si compie la critica, alla luce della logica scientifica, nei limiti del punto di vista (economico) che il cultore di economia della finanza pubblica prende in considerazione nelle sue ipotesi.

E' una visione parziale, senza dubbio, quella puramente economica, ma coerentemente e rigorosamente correlata alla specializzazione scientifica. Nessuno studioso, avanzando critiche e suggerimenti, che abbiano l'apparenza di consigli e precetti, intende dominare il fenomeno concreto dal proprio ristretto punto di vista economico), ma fornire, quando si addentri nella critica delle leggi, elementi di giudizio che *indirettamente* e parzialmente possono influenzare il divenire dei sistemi positivi. E ciò *nei limiti* (sia ben chiaro) in cui, storicamente, l'elemento economico sia combinato con altri fattori determinanti le leggi positive, e in cui il *senso* della critica, compiuta alla luce della scienza ipotetica ed astratta, non sia in contraddizione con i fatti, in quanto essi siano fuori dell'*ipotesi* ⁽⁴⁸⁾.

La mia posizione è quella che domina nei paesi anglosassoni, nei quali questa disciplina è nota come «public finance».

⁴⁷ E non da *tutti* i punti di vista da cui in concreto vengono esaminati gli istituti positivi come ritengono Griziotti, Zingali ed altri, data la loro concezione cosiddetta sintetica della scienza delle finanze.

⁴⁸ Rimando, anche, all'articolo: E. D'ALBERGO - *Sul metodo nello studio della finanza pubblica*, in «Rivista Internazionale di Scienze sociali», 1935.

VIII.

AUTONOMIA DELLA SCIENZA DELLA FINANZA PUBBLICA
DALLA ECONOMIA POLITICA.

Alla luce di questo processo di differenziazione e di specializzazione scientifica si può individuare la ragione del costituirsi della scienza delle finanze in disciplina autonoma. Infatti, si tratta di corpo di conoscenze e di uniformità talmente rilevante, intorno ad un *gruppo di ipotesi* in rapporto a modificazioni dell'equilibrio economico. Dette ipotesi concernono modi ed effetti relativi, di ripartire il costo dei servizi pubblici; di distribuire le spese; di suddividere il debito tributario complessivo a carico di singoli, di gruppi, della collettività; o i modi di mobilitare i capitali con debiti pubblici o imposte straordinarie, ecc. .

L. Einaudi⁴⁹ ha dichiarato che è «problema senza costrutto» il proporsi di portare alla dimostrazione della appartenenza di «certe discussioni ad una o ad altra disciplina». Così argomenta dopo avere premesso che lo studio degli «effetti e sulla traslazione dei tributi» ha un vincolo tutt'affatto «estrinseco con la cosiddetta scienza delle finanze». E ritiene che sia «mero accidente che di tale studio si siano impadroniti i cultori della finanza»⁽⁵⁰⁾. Ciò ha dichiarato nel recensire Fasiani, il quale (fatto omaggio, come ogni studioso, alla *continuità* dei problemi trattati da scienza delle finanze, economia e politica economica) ammette l'arbitrio delle limitazioni del campo di indagini purché esso risponda a qualche ordine logico.

Se con questo l'Einaudi avesse voluto soltanto dire che la parte di vero contenuto scientifico della scienza delle finanze è costituita dalla problematica condotta secondo il metodo e con la logica della economica; e che ipotesi specifiche concernenti l'attività finanziaria possono essere considerate anche da cultori di economia generale (ma senza pretendere di praticare un taglio netto che differenzi due discipline che si muovono nello stesso ordine razionale e metodologico), si potrebbe convenire con le qui riferite asserzioni a proposito della recensione dei *Principii* del Fasiani.

Ma così come è stato enunciato nelle parole ricordate, il pensiero di Einaudi si pone *contro la specializzazione scientifica*. La quale è, intanto, necessaria ai fini didattici.

Anche i corsi di diritto civile, commerciale, industriale, agrario, marittimo, sono capitoli del diritto privato. E, ciò nonostante, sono oggetto, non soltanto di lezioni, ma di analisi specifica di ordinamenti ed istituti, da parte di cultori che (sia pure nel solco della tecnica o del metodo giuridico) particolarmente insistono su singoli settori della legislazione per inquadrare problemi e casistica propria dei rami qui indicati, nei principii del diritto privato già acquisiti o per enuclearne dei nuovi.

Come dimostro in questo paragrafo, vi sono problemi relativi al soggetto Stato, od ente pubblico minore, che possono non interessare il costruttore dello schema generale dell'equilibrio economico o della teoria dei prezzi. Vi è una legislazione di vari paesi, che regola tale attività, alla quale può attingere il cultore di economia finanziaria per ipotesi particolari e approfondimenti che non interessano il cultore di teoria generale come è ammesso dagli stessi. Il legare ad un solo criterio, l'economico, ad es., il contenuto della scienza delle finanze, può servire a far concludere che non appartengono a questo ordine scientifico ricerche in cui lo studioso enunci «giudizi di valore» che possono, se mai, valere per una scienza politica o per la sociologia o la storia. E non pare «costrutto» da poco il fissare i limiti delle discipline se si evitano, e nelle lezioni e nelle ricerche teoriche, contaminazioni come questa pretesa dall'Einaudi che toglierebbero omo-

⁴⁹ EINAUDI L., «Rivista di storia economica», marzo 1942.

⁵⁰ Proprio l'Einaudi è in grado di sapere che, in questi decenni, alcuni economisti che vanno per la maggiore, si sono occupati di problemi di finanza, senza aggiornarsi sui problemi specifici su cui insiste la letteratura finanziaria, la quale, checché si pensi della distinzione o della autonomia delle discipline, come gruppo di particolari problemi su un insieme più o meno collegato di ipotesi, richiede che ci si occupi di essi continuamente ed ex-professo. Altrimenti, come è accaduto a detti economisti, si rischia di portare, sotto altro smalto verbale, i medesimi vasi a Samo ovvero di ripetere i primi elementi di schemi, teoremi e problemi in genere, che hanno già avuto la competente parola, e da tempo. Lo stesso discorso, addirittura, si potrebbe ripetere, lo sa Einaudi, per i diversi orientamenti ed approfondimenti di indagini, nel campo della stessa nostra disciplina.

genità alle analisi che vanno contenute nel campo del razionale con obiettiva impostazione di relazioni quantitative.

Ciò premesso per tutti i casi di osservazioni in tal senso, cerco di individuare le ragioni dell'affermarsi di un gruppo separato di conoscenze, nella sistematica della scienza delle finanze, distinta dalla economia politica (sia pure non in modo netto o rigido, come ammetto anche nel paragrafo successivo), per l'ovvia ragione della comunanza di metodo e di campo (economico) di ricerche.

a) Ai tempi di Adamo Smith, in una trattazione generale in lingua francese, di anonimo, già si passava dalla precettistica ancora legata immediatamente al concreto (scienza camerale o, meglio, arte finanziaria) ad una visione di uniformità teoriche di prima approssimazione che potrebbero figurare nei trattati odierni di scienza delle finanze. Tuttavia occorre riconoscere che presso i classici l'esame del fenomeno finanziario era *confuso* con quello del più vasto insieme di fatti interessanti l'economia politica nelle definizioni dei classici medesimi.

L'azione del governo (spesa ed entrata) gravitava intorno ai fatti di consumo della ricchezza quali venivano analizzati nella partizione che allora si dava della materia. Con Ricardo la visione è spostata ai fatti di produzione e soprattutto di *distribuzione* della ricchezza, nei quali interferisce il prelievo di imposte influenzando prezzi, salari, rendite, profitti, volume della produzione, affitti edilizi, ecc. Ma la sia pur distinta trattazione, corrispondente al titolo dell'opera di D. Ricardo⁵¹ non consente di ritenere che si sia già costituita una specializzazione scientifica.

b) In tempi a noi più vicini, lo studio della finanza pubblica trova motivi sistematici di differenziazione nella organica e più frequente considerazione di determinate ipotesi e di fatti tipici. Mi riferisco, da un canto, all'epoca in cui l'economia era influenzata dalla *ipotesi edonistica* (studi sulla *utilità marginale*), di cui si sono fatte sistematiche applicazioni al campo della finanza pubblica sia pure non sempre felici di conferire significato ai fenomeni di massa puntando sulla variabile utilitaria sperimentata nello studio della condotta razionale dei singoli. A questo tipo di indagini si farà riferimento più oltre, sia nel trattare dei tentativi di dare la spiegazione, su base edonistica, dell'intero fenomeno finanziario, sia per le applicazioni allo studio dei modi e delle uniformità relative che riguardano la ripartizione del carico tributario (imposte progressive) oppure taluni effetti delle imposte (rimozione dei tributi); e, infine, la preferibilità di talune soluzioni di problemi (debito pubblico o imposta straordinaria, alla luce della variabile «utilità», distrutta nei due casi, rispettivamente) che riguardano la cosiddetta «finanza straordinaria», oppure il prelievo di tributi di tipi contrapposti (imposte dirette o indirette, rispettivamente, sui redditi e sui consumi), ecc.

Queste sono teoriche impostazioni di problemi che, insistendo su un gruppo di ipotesi aventi per oggetto un particolare gruppo di fatti⁵², ancora conservano capacità di spiegare i fatti medesimi. E, benché li si discuta e critichi, non possono essere sottaciuti gli schemi teorici basati sul cosiddetto principio della «utilità relativa». I nomi di Sax, Mazzola, Conigliani, Ricca-Salemo, De Viti De Marco, Pantaleoni e Barone, devono essere ricordati relativamente ad un periodo in cui la scienza delle finanze, come economia finanziaria, si imponeva all'attenzione degli studiosi nel mondo, rendendo sempre più logica la creazione di una disciplina separata dall'economia politica.

c) Un altro punto di vista dal quale si spiega il sorgere di questa specializzazione nel campo della teoria economica, lo si può profilare, con valore ancora attuale nel progresso scientifico, riguardo alla *teoria dei prezzi*.

Senza aderire necessariamente a visioni come quella del De Viti De Marco, che contrappone i casi: 1) di organizzazione pubblica (ad es. statale) *monopolistica*, con analogia che la riporta ad una impresa produttrice di servizi pubblici che offra i servizi medesimi a prezzi (tributi) eccedenti i costi; 2) di organizzazione cooperativa che offra i servizi senza vantaggio differenziale, per nessuna classe, fra costi e prezzi di essi, dato che, per ipotesi, costi e prezzi tendono a coincidere, nell'economia della finanza pubblica occorre, bensì, spiegare *prezzi*, in senso ampio. Ma essi hanno caratteri diversi, per la loro *genesì*, da quelli di una economia di mercato, nei rapporti di scambio fra privati.

Può ammettersi anche l'esistenza di prezzi di mercato per gli enti pubblici che, con i criteri dei privati, gestiscano patrimoni fondiari, edilizi, industriali, senza immediati o indiretti fini di soddisfacimento di bisogni (pubblici) della intera collettività. Ma come casi di gran lunga più frequenti, abbiamo i seguenti istituti finanziari o prezzi in senso ampio, che debbono spiegarsi introducendo ipotesi che differiscono da quel-

⁵¹ RICARDO D., *Principii dell'economia politica e delle imposte*.

⁵² Ossia su variazioni di quantità nei bilanci privati in rapporto a bilanci pubblici e ad attività dei rispettivi enti).

la di una economia di mercato (⁵³). Sono, appunto, le seguenti categorie logiche (che mirano a spiegare corrispondenti casi ipotetici e storici) consacrate in questi istituti o prezzi della finanza pubblica:

- a) *prezzi quasi privati*, nella dizione acquisita;
- b) *prezzi pubblici* o *prezzi politici* in senso stretto;
- c) «*tasse*»;
- d) *contributi*;
- e) *imposte speciali*;
- f) *imposte generali*.

Sono categorie che divergono da quelle che gli studiosi di economia politica pura hanno enucleato avendo presente l'economia di mercato, con privati produttori, scambisti, ecc. operanti in base al loro tornaconto, come ipotesi, con libere «scelte». I caratteri differenziali di questi prezzi in senso ampio sono stati sistematicamente considerati da studiosi che hanno approfondito questo speciale campo logico. Essi hanno contribuito a dar corpo ad una disciplina che, come scienza delle finanze, a sfondo eminentemente economico, ha illustrato le divergenze fra prezzi di mercato, nelle varie ipotesi considerate dalla economia pura o dalla economia generale, e prezzi, corrispettivi. Essi sono istituti diversamente denominati, che sorgono allorché si debba reintegrare l'ente pubblico del costo di servizi pubblici a utilità divisibile e a utilità indivisibile, ripartendolo fra i beneficiari dei servizi come membri delle collettività statali e di enti minori territoriali e istituzionali, di diritto pubblico.

Le caratteristiche di codesti «prezzi» saranno considerate nell'individuare gli strumenti delle pubbliche entrate, in capitolo successivo.

d) Da un altro punto di vista, la specializzazione scientifica può essere, infine, prospettata per spiegare la genesi della scienza delle finanze, quando si consideri detta «scienza» eminentemente per i fondamentali suoi aspetti e per tutti i problemi quantitativi esclusivamente come economia teorica, basata su ipotesi e fatti tipici gravitanti nell'orbita della attività degli enti pubblici o su fatti dell'economia di mercato influenzati dalla attività finanziaria.

Questa visione si può dire che derivi dagli studi della teoria economica vista come *teoria dell'equilibrio economico*.

In particolare faccio riferimento alla visione del Pareto per allargarla ai fini di questo paragrafo. Di questo autore sono stati visti da Fagiani⁵⁴ gli «apporti» alla scienza delle finanze anche di recente nell'occasione del centenario della nascita.

Di fronte a quella che, ai suoi tempi, veniva trattata come scienza delle finanze, il Pareto assunse posizione di critico scettico, sia perché confusa con l'arte di governare o di amministrare, quindi come precettistica; sia perché molti tentativi teorici gli sembravano atti a ricoprire di apparente logica formulazione, veri e propri interessi di parte, nella manovra delle entrate e delle spese, o logicamente insufficienti.

Quanto qui espongo per individuare un punto di vista logico può *impernarsi* su una visione del Pareto, che ho già richiamato nella edizione del 1944 di queste lezioni (pagg. 28-29 e 248). E', infatti, considerata l'autonomia della finanza pubblica dalla economia, nel senso di un grado di specializzazione ulteriore rispetto alla economia come scienza generale e pura.

Infatti la scienza delle finanze, come «economia finanziaria» o ramo di economia applicata, ritengo possa individuarsi nel pensiero di Pareto solo proseguendo nel suo ragionamento in cui non si fa richiamo formale alla scienza delle finanze. Tanto più che lo scetticismo, che egli provava per il contenuto «composito» della scienza delle finanze, e il disprezzo per le pretese scientifiche di molti cultori di essa, doveva necessariamente venir meno nel quadro della visione logica e metodologica che qui si interpreta per dar corpo alla parte di contenuto veramente scientifico che può trovarsi, nella scienza delle finanze, in quanto economia finanziaria.

Prendo a riferimento il saggio di Pareto⁵⁵ su l'*Economia matematica*, in cui egli, fra l'altro, tratta delle relazioni fra le quantità che entrano in un sistema economico di cui si determini l'equilibrio (relazioni che denomina *vincoli*). Un caso, ad esempio, è dato dai vincoli che stabiliscono rapporti fra i coefficienti di fabbricazione o di produzione e le quantità prodotte.

⁵³ Quest'ordine di considerazioni fu esposto in E. D'ALBERGO *Sul metodo nello studio della finanza pubblica*, Rivista Internazionale di scienze sociali, 1935.

⁵⁴ FASIANI M., *Giornale degli Economisti*, marzo-aprile 1949.

⁵⁵ Questo saggio è stato riprodotto nel vol. IV della «Nuova Collana di Economisti».

«Vi è infine un gran numero di vincoli che derivano dalle *leggi fiscali*, dalle cosiddette leggi sociali, dalle misure imposte dai sindacati, ecc...».

«L'economia *applicata* deve studiarli tutti; l'economia pura trae da questo studio soltanto la *nozione del tipi* che le conviene analizzare».

In questa affermazione⁵⁶, crediamo di individuare un *fundamentum divisionis* che spieghi la nostra specializzazione scientifica. Lo studio *specifico* dei vincoli, contrapposto a quello del tipi (ovvero, se non andiamo errati, del *genere* di essi) può dar corpo ad una scienza, che al Pareto conviene denominare «applicata», come approssimazione maggiore al fenomeno concreto per la specificazione dello studio, ad es., dei vincoli fiscali. Studio che condotto in via ipotetica ed è di teoria astratta, ancora.

La *specificazione* dei vincoli corrisponde anche a quello di estensione numerica dei vincoli, con l'approssimarsi al fenomeno concreto. In certo senso si può dire anche che la «specificazione» dei vincoli (rispetto al «genere» tipico considerato in economia pura) implica per se stessa la considerazione di un *maggior numero* di vincoli (grado di astrazione).

E' proprio dei casi concreti (paragrafo 25 del saggio di Pareto) il presentare «un gran numero di altri vincoli dei quali bisogna tener conto». Il Pareto aggiunge: «Vi sono innanzi tutto i prelevamenti a mezzo dell'imposta» (come si vede *genericamente* individuata), «e le spese dell'amministrazione pubblica». «Le funzioni indici per questi incassi e per queste spese (se esistono) sono evidentemente di genere del tutto diverso da quello delle funzioni indici per gli individui», si limita ad asserire Pareto.

Così che, dicendo che l'economia applicata deve *studiarli tutti* (⁵⁷) evidentemente fa questione di approssimazione teorica al concreto (numero e specie di vincoli). Così la visione di Pareto non si discosta da quella del De Viti De Marco⁵⁸. Nella concezione Devitiana l'economia è scienza astratta, in quanto pone i problemi *astruendo* dalle *altre* circostanze che le complicano. L'economia finanziaria «cerca di avvicinarsi più che sia possibile alla realtà, e quindi si sforza di studiare il fenomeno reale tenendo conto di *tutti* gli elementi di fatto che lo compongono». Così conferma nei *Principii* (1934, p. 7).

Con ciò ammette che si tratta, come commento in nota a proposizione parallela del Pareto, di *tendenza* a studiare «tutti» gli elementi che compongono il fenomeno reale al quale l'indagine «cerca» di avvicinarsi.

Da ciò deriva che il concetto di scienza «concreta» per la finanza (che può corrispondere a quello di economia «applicata» di Pareto), è basato (in contrapposto con quello di scienza «astratta» o economia pura) *su gradi* di astrazione logica. L'economia finanziaria *astrae* in minor *misura* che non l'economia teorica o pura o astratta. E ciò perché considera appunto «altre circostanze», trascurate da quest'ultima posizione scientifica.

Questa interpretazione del concetto Paretiano, di economia «applicata», non solo non sembra arbitraria nel *farne derivare il campo specifico della economia finanziaria*, ma si basa su una differenziazione metodologica, in generale, ammessa da altri. Vi fa, ad es., riferimento C. Gini (*Alle basi della scienza economica*, cit.). Egli contraddistingue l'economia politica, quale «scienza pura», come quella che studia la condotta umana in base a certe «ipotesi *schematiche*». «Interviene poi l'economia applicata a tener conto delle circostanze per cui la realtà concreta si diparte da tali schemi». E continua: «L'economia applicata, dunque, non rappresenterebbe solo l'applicazione al caso concreto delle conclusioni generali dell'economia pura, ma porterebbe anche alla rettifica di tali conclusioni, tenendo conto di *fattori* che l'economia pura *trascura*. Perché l'economia applicata avesse valore scientifico, converrebbe però che, della *azione* di tali *fattori*, si conoscessero le *leggi*», ecc.

Si traducano nel linguaggio Paretiano che qui si accoglie, le espressioni che ho sottolineato (in corsivo) e si troveranno, *mutatis mutandis*, equivalenze di criteri differenziatori, che sono anche sulla scia dei concetti qui richiamati del De Viti De Marco, nell'aspetto logico e anche nell'espressione formale, e che legittimano logicamente la mia *deduzione* dell'oggetto dell'economia finanziaria dalla visione dell'equilibrio economico generale.

Con la *specificazione* dei vincoli e con l'abbracciare tendenzialmente *tutti* i vincoli, credo di aver completato da questo punto di vista la contrapposizione dei concetti di economia pura ed applicata o di scienza astratta e concreta, quali sono note dalle classiche opere metodologiche.

⁵⁶ E' bene notare che, addirittura, Walras, l'ideatore dell'equilibrio economico generale come schema interpretativo dei fatti, faceva astrazione dalle funzioni dello Stato, dai servizi che rende e dai bisogni che ha».

⁵⁷ S'intende, come tendenza.

⁵⁸ Vedi la monografia: *Carattere teorico dell'economia finanziaria* (Roma, 1888).

Questa mia interpretazione esposta in sintesi nelle lezioni pubblicate nel 1944, sembra rafforzata dalla seguente visione, pure da me ricordata nelle mie lezioni citando il *Manuale* dello stesso Pareto, in merito alla suddivisione del compito delle scienze per il loro oggetto (pagg. 28-29 e 248, ed. 1944 del mio *Corso*).

Trattando dell'equilibrio economico in generale (*Manuale* n. 27, p. 335) scrive fra l'altro ⁽⁵⁹⁾: «Nel concreto, le entrate degli individui sono lungi dall'aver solo per origine i beni che cedono per la produzione. Il *debito pubblico* degli stati civili è enorme; una parte solo minima dei denari di quel debito ha servito per la produzione e spesso malamente. Gli individui che godono i frutti di quel debito non si possono dunque in alcun modo considerare come persone che abbiano ceduti beni economici per la produzione. Simili considerazioni si debbono fare per gli stipendi della burocrazia, ognora crescente, degli Stati moderni; per le spese per la guerra, la marina, e per molte spese di lavori pubblici. *Qui non si ricerca menomamente se e come quelle spese sono giovevoli alla società*, ed in qualche caso ad essa indispensabili; si osserva solo che *l'utilità loro è di genere diverso di quella che direttamente segue dalla produzione economica*».

(n. 28) «D'altra parte, le *spese* degli individui sono lungi dall'essere ristrette ai beni economici che comperano. Le *imposte* ne sono una parte notevole.

Con calcolo assai grossolano, ma che non si discosta forse molto dal vero, si stima che in parecchi paesi dell'Europa, circa il 25 per cento dell'entrata degli individui sia preso dall'imposta. La teoria esposta or ora non avrebbe dunque valore che per tre quarti al massimo delle somme che costituiscono l'entrata totale di una nazione».

(n. 29) «E' facile *modificarla* in modo da *tener conto* dei *fenomeni* di cui abbiamo fatto cenno. Basta perciò separare nell'entrata la parte che ha origine da fenomeni economici, da quella che vi è estranea, e così pure per le spese».

(n. 30) «La parte dell'entrata lasciata agli individui, viene spesa da essi secondo i propri gusti; e, per la sua ripartizione fra le varie spese, vale la teoria già esposta per l'equilibrio riguardo ai gusti. La *parte prelevata dall'autorità pubblica* viene *spesa con altri criteri*, che non spetta alla scienza economica di indagare. Questa deve dunque supporre che tali criteri figurino tra i dati del problema da risolvere. Le leggi della domanda e dell'offerta seguiranno dalla considerazione di quelle due categorie delle spese. Se se ne considerasse una sola, la divergenza col fenomeno concreto potrebbe essere considerevole. Per esempio, per il ferro e per l'acciaio, le domande dei governi investono una parte notevole della produzione».

(n. 31) «Riguardo all'equilibrio degli ostacoli, occorre tener conto che la *spesa* delle imprese non è eguale, come precedentemente, all'entrata totale degli individui, ma ne è solo una parte, poiché il rimanente ha altre origini (debito pubblico, stipendi, ecc.). La ripartizione della parte volta a comperare i beni trasformati dalla produzione è determinata dalla teoria dell'equilibrio riguardo agli ostacoli. La ripartizione dell'*altra parte* delle *entrate* è determinata da criteri che, come nel caso analogo precedente, sfuggono alle indagini della scienza economica, e che perciò debbono aversi da *altre scienze* e figurare qui tra i dati del problema». (Cito l'ediz. del 1909).

Si fermi l'attenzione anzitutto sui riferimenti che ho fatto al saggio su *L'Economia matematica* che riflette il pensiero Paretiano in tema di divisione del lavoro fra le varie discipline; e senza alcun dubbio si ha la prova della ragione logica che spiega la costituzione di una specializzazione della economia teorica, fra l'altro, con il compito di studiare l'influenza dei vincoli introdotti dalle «leggi fiscali» nell'equilibrio economico.

La contrapposizione fra economia «pura» ed economia «applicata», è necessariamente legata, come si è visto, alla distinzione fra tipo (genus) di vincoli e caratteristiche particolari (species) e numero dei vincoli medesimi che la teoria (ma sempre in senso ipotetico scientifico e non in senso descrittivo) studia, in omaggio alla specializzazione che giustamente il Pareto individua con le sue razionali visioni.

Già da questo punto di vista mi sembra *dimostrata* questa *ragione scientifica della- relativa autonomia della scienza delle finanze* come *economia* («applicata») ai fenomeni *della finanza pubblica* o avente per oggetto siffatti fenomeni.

Ma anche nei passi citati del *Manuale* si ha una forte probabilità di avere individuato l'oggetto distinto e relativamente autonomo che il Pareto assegnava alla scienza delle finanze, anche se non formalmente qualificata fra le «altre scienze» a cui demandava il compito di studiare: *a)* se e come le spese pubbliche siano giovevoli o indispensabili alla società; *b)* il modo *indiretto* in cui le spese pubbliche sono *utili* alla produzione, con utilità di genere diverso da quella dei beni economici che entrano nella produzione; di-

⁵⁹ Sottolineo, in corsivo, le espressioni che interessano da questo punto di vista.

versità che spiegherebbe la necessità di altra disciplina che ne faccia oggetto proprio di indagine; c) le leggi o uniformità che riguardano il 25 per cento dell'entrata degli individui assorbita dalle imposte, dato che, segnando i limiti della economia politica, la teoria esposta (da Pareto) non avrebbe valore che per i tre quarti delle somme che costituiscono l'entrata di una nazione; d) i criteri con cui viene spesa la parte dell'entrata prelevata dalla autorità pubblica, criteri, aggiunge Pareto, che non spetta alla scienza economica di indagare; e) i criteri con cui è ripartita l'altra parte delle entrate degli individui che non è eguale alla spesa delle imprese e che ha altre origini (fra cui il debito pubblico), ripartizione di entrate che segue criteri che debbono aversi da «altre scienze».

C'è sufficiente materia per abbracciare un intero corso di scienza o economia finanziaria, in questa suddivisione dei compiti delle scienze, necessaria per il loro progresso.

Il Pareto rinuncia, poi, a ricercare (n. 27 su citato del capitolo VI del *Manuale*) se e come le spese pubbliche (per gli stipendi della burocrazia, la marina, i lavori pubblici ecc.) «sono giovevoli alla società», pur facendo intravedere una utilità indiretta di genere diverso rispetto a quella che direttamente segue dalla produzione economica. Ebbene, fin dal 1887, Pantaleoni in un celebrato saggio (*Teoria della pressione tributaria*) poneva in logica relazione, non soltanto i tributi globalmente considerati o, per dirla con il Pareto, la quota (nell'esempio suo, 25 per cento) delle entrate degli individui presa dall'imposta: ma istituiva una relazione ragionata fra le entrate pubbliche, in quanto prelevate dai contribuenti, e «l'importanza delle restituzioni che i medesimi ricevono dalla attività dello Stato». Nell'affrontare codesto problema di valutazione della utilità sociale della funzione statale, il Pantaleoni si sarebbe meravigliato di saper la propria opera non classificata fra gli studi che vertono nel campo della scienza con gradi di specializzazione relativi ad approssimazioni al concreto o a specificazioni di ipotesi che la teoria generale economica rinunci ad analizzare per ragioni di divisione del lavoro scientifico.

E proprio nelle *Lezioni di economia politica*, di poco anteriori alla pubblicazione del *Manuale* del Pareto (cioè del 1905-1906) generalizzando in tema di utilità dei servizi pubblici, il Pantaleoni avanzava argomentazioni che autorizzavano a far considerare i servizi resi dalla organizzazione sociale, addirittura, fra i «fattori» della produzione.

Si pensi anche alla impostazione data dal Pantaleoni al problema degli effetti dell'imposizione, nella celebrata *Teoria della traslazione dei tributi* (1882), basata su una visione atomistica ovvero riferita soprattutto a singoli rapporti di scambio influenzati dal fatto fiscale, e che ora in termini di macrodinamica abbraccia la manovra di notevoli quantità o quote di potere d'acquisto sull'intero mercato, ponendo la scienza delle finanze in linea con le considerazioni di fenomeni di massa studiati dalla odierna teoria economica.

Dopo questi accostamenti logici che mirano ad illustrare e precisare il vero pensiero del Pareto su quello che egli avrebbe visto implicitamente come oggetto di uno studio del «vincolo» costituito dalle leggi fiscali o dei problemi indicati nei passi del *Manuale* sopra riportati, è da negare assolutamente che egli abbia inteso sottrarre ad una scienza delle finanze, se razionalmente intesa, il compito di affrontare indagini quantitative condotte con il metodo dell'economia politica (generale).

In conclusione, in modo implicito Pareto considerava la scienza delle finanze una scienza economica applicata, intesa nel senso di *ulteriore specializzazione* delle indagini di carattere economico e teorico.

d) β - Tornando alla citata visione Paretiana che concerne la contrapposizione fra nozione dei *tipi* di vincoli e *specie* di essi, si può dire che il passo avanti che compie il cultore di economia finanziaria nello «specificare», può essere messo in evidenza simbolicamente, anche ammettendo che il concorso delle iniziative e spese statali, con l'offerta di servizi pubblici, sia paragonabile, come oltre ricordo, alle «economie esterne» in senso Marshalliano. Invero, per astrazione o per convenzione, si potrebbe dire che, *indirettamente*, i servizi pubblici entrano nelle combinazioni delle aziende o imprese singole, determinando i limiti quantitativi della produzione e il livello dei costi medi.

Si è discusso che si possa usare il termine di *fattore produttivo* per indicare la funzione dello Stato nei confronti dei processi produttivi. Si è trovato più plausibile considerarla come «presupposto» della produzione, istituendo una relazione indiretta fra servizi pubblici e volume (e costo) della produzione.

Per convenzione, basata sulla ricordata concezione del Pantaleoni, si è tentato di esprimere, tuttavia, con la dizione «fattore della produzione», la funzione che lo Stato assolve nei confronti dei *processi produttivi* con la produzione cioè dei pubblici servizi. Ciò che interessa considerare, comunque, al di sopra delle questioni di parole, è:

a) che le *imprese*, per ipotesi, *tengano conto*, nel *combinare i restanti fattori*, dell'esistenza e della strumentalità del fattore statale (offerta dei servizi pubblici);

b) che specialmente una parte di detti servizi, ipoteticamente, possa essere richiesta e proporzionata, nelle combinazioni, per «scelta» degli imprenditori che determinino *quantum* utilizzabile e spesa che si intenda compiere ai prezzi noti «a priori» (prezzi pubblici, tasse) commisurati, in certo modo, al *quantum* di consumo differenziale di servizi pubblici.

c) che tendenzialmente, in sede di rimborso del costo di servizi «indivisibili», la somma versata allo Stato, *pro-rata*, dalle imprese a titolo tributario, corrisponda alle spese generali di cui una *quota* almeno costituisca l'equivalente di spesa o corrispettivo per il fattore o il presupposto costituito dai servizi pubblici utilizzati, per presunzione della loro strumentalità, nella *attività produttiva* delle imprese medesime.

Si faccia riferimento alla cosiddetta «equazione della tecnica» in cui Q sia la quantità prodotta, funzione dei fattori che concorrono a determinarla: x, y, z , dove x indichi o misuri materie prime da trasformare, y lavoro manuale, z servizi di capitali: nulla impedisce (nell'ambito delle avvertenze fatte e pur sapendo che le «economie esterne» influenzano *indirettamente* le combinazioni produttive), che si faccia figurare, *per equivalenza*, il fattore convenzionale s , come quantità di servizi pubblici che entri nella combinazione, per decisione delle singole imprese o per *corrispondente* interpretazione di esigenze della produzione per iniziativa e con giudizio statale. Purché si ipotizzi che ne tenga conto, l'impresa, regolando la combinazione delle rimanenti quantità di fattori, in funzione della quantità utilizzabile di servizi pubblici strumentali, richiesti o subiti.

Così sia lecito scrivere la funzione

$$Q = Q(x, y, z, s, \dots) \quad [I]$$

Non sembra grande, in prima approssimazione, l'arbitrio di questa assimilazione del fattore, come altri dice «sui generis» servizi pubblici, nella equazione della produzione. E' una *traduzione* in termini specifici ed interni, nelle combinazioni aziendali, dell'influenza delle «economie esterne», determinate secondo il Marshall, nella sua esemplificazione, da servizi pubblici quali: comunicazioni, vie e ferrovie, telegrafo, stampa, sicurezza di rifornimenti di materie prime prevenendo guerre ecc. (*Principii*, pagg. 346-47, edizione. Biblioteca degli Economisti.).

Anche senza fare riferimento esplicito alle «economie esterne», il De Viti De Marco tiene conto del «momento» in cui i beni pubblici, «dopo che sono stati prodotti, tornano ad influenzare la produzione, lo scambio e il consumo dei beni privati e fanno parte, per questa via, dell'equilibrio economico generale». Infatti, egli scrive, «diverso è l'equilibrio della produzione e degli scambi privati, a seconda che si ha una buona o una cattiva viabilità, una efficace o non efficace difesa della proprietà, una politica economica protettiva o liberista e via dicendo». Naturalmente l'influenza relativa dei beni pubblici è economicamente rilevante da questo punto di vista, se si fa l'ipotesi che le imprese «diversamente utilizzino i servizi pubblici», ipotesi atta a spiegare gran parte di fenomenica concreta (*Principii*, ediz. 1934, p. 22, edizione Biblioteca degli Economisti).

Questo mio riferimento alle economie «esterne», rispetto alla organizzazione interna delle imprese ovvero dovuta alla organizzazione del mercato (per es., ad intervento dello Stato), oltre che alla concentrazione della produzione ed all'aumento di questa su vasta scala, non è privo di contenuto storico e, comunque, in via ipotetica è considerato *normale*. Infatti il Marshall, non soltanto ammette che l'azienda «rappresentativa» debba poter ottenere in misura «normale» le economie interne ed esterne (p. 347) ma aggiunge (p. 435) che «sovente le economie *interne* che ogni azienda può procurarsi con la propria organizzazione sono ben piccola cosa, in confronto alle economie *esterne* risultanti dal progresso generale dell'ambiente industriale». E fra gli esempi di fonti di siffatte economie ricorda ancora l'apertura di ferrovie od altri mezzi di comunicazione con mercati esistenti, in codesto nuovo richiamo al concetto, che non riguarda, quindi, ipotesi marginali o trascurabili.

Prima di citare P. Samuelson, rappresentativo per le visioni nord-americane della spesa statale rispetto alla spiegazione della condizione di massima occupazione di fattori produttivi e di reddito nazionale, ricordo che G. Demaria (*Lo Stato sociale moderno*, Cea, Milano, 1946, p. 73 e segg.) ha considerato lo Stato «fattore di produzione», perché lo Stato «crea un ambiente istituzionale per cui si avvantaggia la produzione collettiva», o perché «è in grazia dell'organizzazione pubblica che vantaggi e godimenti o servizi pubblici possono realizzarsi».

«Spesso parliamo lungamente di spesa statale in astratto, come se essa fosse semplicemente una sottrazione dalla produzione nazionale. Effettivamente la definizione statistica del prodotto nazionale è formulata in modo che la spesa statale in beni e servizi, diviene un modo di usare e produrre le quantità economiche. Non è sempre (una via) un modo ideale più di quanto sia la produzione ad opera del settore privato dell'economia. Ma è una via di cui non potremmo fare a meno e che probabilmente continuerà a svilupparsi e a migliorare in futuro». Così Samuelson pensa dello Stato. (*Economics*, N. J., McGraw-Hill, 1948, p. 158).

Una individuazione esplicita dei servizi pubblici per l'apporto di «economie esterne», come circostanza che fa diminuire il costo della produzione complessiva di un ramo di industria composta da più imprese, è stata, di recente, compiuta dal Bresciani Turrone, con riferimento al contributo della funzione dello Stato. Questo «vedendo sorgere con essa (industria) un interesse nazionale, ne curerà e faciliterà lo sviluppo con speciali provvedimenti (nuove strade, ferrovie, ampliamento di porti, ecc.), la cui spesa è sopportata dall'intera nazione». (*Corso di economia politica*, vol. I, Milano, Giuffrè editore, 1949, p. 239). Un tale modo di ripartizione della spesa sostenuta dallo Stato (specialmente dati gli esempi fatti, che danno luogo ad integrazione di costi statali anche con prezzi pubblici, tasse e contributi, oltre che imposte generali e speciali) può ammettersi in prima approssimazione nella visione del Bresciani, che è di massima.

Con ciò l'economista inquadra nello schema economico generale, concezioni che erano state esposte da cultori di economia finanziaria, quale, ad es., l'Einaudi, quando afferma: a) Mercè l'imposta lo Stato crea l'ambiente giuridico e politico nel quale gli uomini possono lavorare, organizzare, inventare, produrre. b) Uomo e Stato producono insieme, attraverso un complicato meccanismo, un flusso perenne di nuovi beni: quel flusso diminuirebbe se facesse difetto la maniera di umano operare individuale, quella collettiva volontaria o quella collettiva coattiva.

Pensieri analoghi si leggono, oltre che nel citato Pantaleoni, in De Viti De Marco, in Borgatta ed altri, in Italia, circa la strumentalità della funzione statale per la produzione privata⁶⁰.

Il simbolo s , che in via convenzionale e provvisoria individua nella formula [I] (la quale esprime l'equazione della produzione o della tecnica) i servizi pubblici che entrano in combinazione con i privati servizi del lavoro, dei capitali e con le merci da trasformare, in questo schema è *generico*. Per contrapporlo alla specificazione che può farne in via di ipotesi il cultore di finanza, figura nella [II].

Sono problemi specifici di economia finanziaria:

A) l'analisi dei rapporti fra distribuzione dei vantaggi e misura relativa in cui singoli, gruppi sociali, categorie economiche reintegrano il costo dei servizi pubblici;

B) la disamina degli effetti economici indiretti delle spese che si traducono in redditi immediati di gruppi, e degli effetti di servizi con utilità economica (oggettiva) immediata e determinabile nei confronti di singoli (utenti) e gruppi di membri della collettività (lavori pubblici, difesa militare, ecc.);

C) la considerazione di *servizi* che non si traducono necessariamente in spese statali e, come la funzione monetaria (svalutazioni, rivalutazioni) o doganale (protezioni), determinano combinazioni produttive

⁶⁰ Dello Stato «come fattore economico» tratta ad es. un tecnologo ed economista ad un tempo, significativo preparatore di imprenditori V. ZIGNOLI, *Tecnica della produzione*, Hoepli, 1950 allorché illustra ed enumera esempi di intervento statale, attingendo alla esperienza, e quando elenca casi di: prestiti statali con contributo in tema di interessi passivi; indennità di disoccupazione; lavori pubblici; rivalutazione di prodotti agricoli; sovvenzioni ad agricoltori; garanzie di interessi ai creditori ipotecari; assistenza o difesa dei consumatori o del loro potere d'acquisto aumentando anche le possibilità economiche della produzione». Sono forme nuove in parte di economie esterne. In questi termini, addirittura, vengono denominati altrove R. WEINMANN 1900-1950 - *Evolution des problèmes de l'entreprise*, in *Travail et Méthodes*, aprile 1950, Parigi, tradotto nelle Note di Economia aziendale a cura della Associazione fra le società per azioni, settembre 1950 i riflessi del dirigismo statale e i poteri illimitati dello Stato, il quale viene considerato anche per il fatto, immediatamente negativo per l'impresa, del prelievi fiscali. «In ogni istante un avvenimento al quale l'imprenditore non ha preso alcuna parte, al quale non può fare nulla, nè quando minaccia nè quando è compiuto, rischia di sopravvenire per sconvolgere il suo compito o distruggere la sua opera». A questa visione pessimistica, diciamo così, del rischio che, con entrate e spese, determina lo Stato, modificando le combinazioni produttive e i calcoli della gestione, in termini più obiettivi fa precedere altra affermazione, codesto autore. Infatti «il comando dell'impresa moderna e l'efficacia degli atti di direzione esplicano la loro funzione con intervento più delicato, a causa delle molteplici articolazioni interne ed esterne all'impresa, che procurano ad ogni azione una eco ed un rimbalzo spesso impreveduti».

Sembrano, codeste, visioni aggiornate del modo di operare delle economie esterne, di cui si discorre dai tempi dell'inserimento di esse nel calcolo economico ed oggi anche in senso probabilistico.

e vantaggi *differenziali*, che l'imposta incide per non farli consolidare presso coloro che siano immediatamente e strumentalmente avvantaggiati;

D) l'analisi degli effetti della spesa pubblica sul tasso di interesse, sui costi di produzione, sul reddito nazionale e sulla sua ripartizione;

E) l'analisi degli effetti della spesa pubblica sulle curve di domande private preesistenti, con conseguente sostituzione di produzioni stimolate dallo Stato a quelle che, in assenza della funzione statale, si sarebbero avute sul mercato;

F) la visione delle ipotesi di sostituzioni di beni e servizi pubblici di consumo diretto che presentano una ofelimità superiore ai beni e servizi privati che sarebbero stati dai contribuenti goduti in assenza dell'imposta;

G) la valutazione, ai fini anche della spiegazione della localizzazione delle imprese, della pressione comparata degli oneri globali vigenti in via ipotetica e storica in contrapposti mercati nazionali;

H) il confronto fra utilità obiettiva di spese per la collettività a lunga scadenza e costi attuali (generazione presente), per la stessa;

I) la modificazione del rischio delle imprese, anche in termini di aspettative di oneri e di vantaggi della azione statale (prelievi e spese);

L) lo studio degli effetti, in generale, del fatto finanziario sull'equilibrio economico particolare (singoli mercati, settori, gruppi di imprese, ecc.) e sull'equilibrio economico generale, in funzione del *quantum* e della *specie* delle spese e dei servizi statali.

Tutto questo spiega come dalla *generica* individuazione del fattore fiscale nell'equazione della tecnica, si debba passare alla specificazione che si impone, sia che si vogliano analizzare i problemi in ipotesi statica, sia, in particolare, con l'orientarsi dell'economia verso la considerazione della strumentalità della finanza pubblica per la determinazione dell'equilibrio in rapporto alle oscillazioni cicliche.

Se traducessimo in simboli la visione dell'equilibrio economico, limitato qui al campo dell'offerta, stando aderenti alla concezione dell'economia pura, in cui del vincolo fiscale si ha l'indicazione del *tipo* o del *genere*, si potrebbe così prospettare l'influenza generica del fatto fiscale. Ad esempio, dalla

$$p_a = C_a p_c + L_a p_l \quad [*]$$

dove p_a è il prezzo del prodotto, C_a a L_a sono gli apporti dei servizi produttivi del capitale (nella terminologia del Barone) e del lavoro e p_c, p_l i prezzi di questi ultimi, con l'intervento generico del vincolo tributario, si perviene alla seguente modificazione dei valori della espressione [*]:

$$p_a \pm \Delta p_a = T + C_a (p_c + \Delta p_c) \pm L_a (p_l + \Delta p_l)$$

dove T rappresenta genericamente il prelievo tributario e $\Delta p_a, \Delta p_c, \Delta p_l$ le variazioni intervenute, per causa fiscale, nel prezzo del prodotto, del capitale e del lavoro, rispettivamente.

Il fattore finanziario, del pari, nel campo della produzione potrebbe figurare, ad esempio, nell'equazione che esprime il livellamento delle produttività marginali (ad es. P, N, M, Q, \dots corrispondenti a quantità di x, y, z, s , fattori su considerati nella [I] e i prezzi r, n, m, t, \dots relativi).

Se, cioè, fosse possibile conoscere *a priori* il prezzo di tutti i servizi pubblici e il problema finanziario non consistesse, appunto, nel cercare di individuare i criteri di ripartizione del costo dei servizi pubblici indivisibili, si potrebbe far figurare nella seguente equazione anche il rapporto fra produttività marginale dei servizi pubblici (Q) e il prezzo del *quantum* di essi che entri in combinazione strumentale nella *produzione*. Per contro, figura per assurdo detto rapporto accanto a quelli che riguardano altri beni e servizi nell'equazione che esprime il livellamento delle produttività marginali ponderate ovvero l'eguaglianza del rapporto fra prodotti marginali dei vari fattori e i prezzi di questi ultimi, con il rapporto $\frac{1}{p}$, in cui p è il prezzo del prodotto:

del prodotto:

$$\frac{I}{p} = \frac{P}{r} = \frac{N}{n} = \frac{M}{m} = \frac{Q}{t} \dots \quad [\text{II}]$$

Ma l'analisi della economia finanziaria, pur limitandosi, ad es., ai primi quattro rapporti (escludendo, per quanto precede, $\frac{Q}{t}$) può individuare logicamente l'effetto della strumentalità dei servizi pubblici e dei prezzi imposti di cui si occupa l'economia della finanza pubblica, oltre che in una variazione di p :

I) in una variazione di r, n, m , in funzione di incrementi di imposte che siano state commisurate al prezzo di merci o materie prime (x), del lavoro (salari) (y), di interessi sui capitali impiegati (z) e, per *traslazione*, siano stati riversati sui produttori che orientino la propria condotta secondo la logica del livellamento delle produttività marginali;

II) considerando l'effetto sia dei servizi pubblici, sia, parimenti, di imposte prelevate a carico dell'imprenditore che proceda alle combinazioni produttive, nel senso di variazione dei numeratori dei rapporti che figurano nella [II], cioè di P, N, M .

Detta modificazione di produttività può essere arrecata da imposte ipotizzate come segue, *specificando il vincolo fiscale*, per ciò che riguarda il prelievo tributario:

a) k , ovvero come una costante, qualunque sia la *quantità prodotta* (come nel caso ipotetico di un'imposta sulle concessioni governative, ad es. per l'autorizzazione ad iniziare un processo economico produttivo o come tassazione di brevetto da utilizzare, o per la apertura di un negozio di vendita di merci, ecc.);

b) ovvero del tipo kq , come imposta sulle *singole quantità* prodotte (un tanto k fisso per q : ad es. per quintale, ettolitro, ecc.);

c) come imposta di tipo tp , cioè di imposta t commisurata percentualmente al prezzo (p) della produzione. E' il caso dell'imposta sui consumi o sulle vendite, in termini monetari, percentuale *ad valorem*.

Il lettore vedrà quanti *teoremi* e *problemi* sorgano dalla *specificazione* del «vincolo tributario», a seconda che si ipotizzi l'uno o l'altro dei vincoli qui prospettati schematicamente e che, quantitativamente, potrebbero equivalersi per l'influenza o la rispettiva incidenza sulle quantità P, N, M, \dots ; r, n, m, \dots che figurano nei numeratori e nei denominatori dei rapporti della [II], (influenza indiretta di t).

d) γ - Se si lascia lo schema della *produzione* quale è considerato in economia pura, e si ferma l'attenzione su una delle equazioni che essa ha pure elaborato e da cui risulta determinato l'equilibrio del *consumatore*, si trova, ad es., che un'imposta può essere ipotizzata:

1) come riduzione del reddito spendibile monetario;

2) come riduzione di potere d'acquisto del reddito monetario. dato.

I) Sia:

$$R_0 = p_1 x_1 + p_2 x_2 - p_3 x_3 + \dots + p_n x_n \quad [\text{III}]$$

l'equazione con la quale (nel determinare, con simultanee altre equazioni, l'equilibrio del bilancio del consumatore) si esprime che il soggetto spende tutto il suo reddito. Rispettando la condizione posta da detta eguaglianza [III], il cultore di economia generale determina i valori di $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$, che attribuiscono valore massimo alla funzione-indice di ofelimità:

$$U = U(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n).$$

Supponiamo che il reddito del soggetto subisca una diminuzione nella misura della quantità monetaria T (che simboleggia, nella ipotesi che io avanzo per i fini di questo paragrafo, un tributo *direttamente* prelevato dal reddito R), di modo che sia $R_1 = R_0 - T$. Il problema di economia pura consiste nel determinare le variazioni non *uniformi* di $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$, in funzione della elasticità delle curve di utilità marginale rispettiva, che soddisfino la eguaglianza del tipo [III], quando ad R_0 sia stato sostituito R_1 , in conseguenza del qui ipotizzato prelievo tributario, direttamente dal reddito a disposizione del soggetto.

2) Ma una riduzione in via di tendenza *equivalente* (negli effetti complessivi sul bilancio del consumatore) nella espressione monetaria, da R_0 a R_1 può aversi in termini di *diminuzione* del *potere di acquisto* a disposizione del soggetto allorché faccia domanda di $x_1, x_2, x_3 \dots x_n$.

Tale riduzione di potere d'acquisto equivalente, almeno tendenzialmente, a quella diretta monetaria su ipotizzata nella misura T , può risultare, da una variazione di $p_1, p_2, p_3 \dots p_n$ dovuta ad aggiunta ad essi di un tributo, ad es. non uniforme quantitativamente, del tipo kq (quale si è visto in precedenza come simbolo di imposta specifica, pari ad un tanto per unità di misura fisica: quintale, ettolitro, ecc.).

Talché sia:

$$R_0 = (k_1 + p_1) x'_1 + (k_2 + p_2) x'_2 + (k_3 + p_3) x'_3 + \dots + (k_n + p_n) x'_n \quad [\text{IV}]$$

in cui gli adattamenti della spesa e le *variazioni* dei *valori* delle $x_1, x_2, x_3 \dots x_n$, rispetto ai valori che esse avevano nella [III], siano tali da corrispondere, globalmente, per ipotesi, a quelle che erano compatibili con le modificazioni della [III], quando da R_0 si era ridotto ad $R_0 - T = R_1$ il reddito *monetario* a disposizione del soggetto.

Anche la logica di codeste variazioni di quantità domandate in funzione di una variazione dei prezzi (fermo rimanendo, in *moneta*, R_0) viene spiegata dalla teoria che va sotto la denominazione di economia politica (pura).

3) Ma la «scelta», di iniziativa statale, di un tipo di vincolo tributario rispondente, rispettivamente, a T o a kq , cioè a tributo *direttamente* prelevato dal reddito oppure prelevato sotto forma *indiretta* di maggiorazione dei prezzi dei beni alle cui *unità* fisiche sia commisurato, e fra cui si ripartisca il reddito all'atto del consumo, *non è indifferente* per lo Stato e per il soggetto ipotizzato, come edonista.

Infatti, un problema che sorge nel campo delle ricerche vertenti, a guisa di approssimazione ulteriore nella specializzazione scientifica, nel campo della economia della finanza pubblica (o della parte più rigorosa, anche perché quantitativa, della scienza delle finanze), problema che si può dire discusso da quarant'anni ed ancora aperto per certi aspetti, può impostarsi in questi termini.

Se, cioè, a *parità di prelievo* per lo Stato, ovvero nell'ipotesi dell'imposta diretta sul reddito monetario per l'importo $T = k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_n$, imposte rispettivamente commisurate alle quantità fisiche ($x_1, x_2, x_3 \dots x_n$), il diverso atteggiarsi, qui proposto, del vincolo tributario (imposta diretta o indiretta), sia compatibile con *eguale ofelimità totale* del soggetto. E' un teorema che si trova nelle trattazioni di economisti, bensì, ma che diano corpo ad una sistematica analisi di ipotesi e a casistica ipotetica specifica della legislazione fiscale.

Il vincolo può essere del tipo c) [del paragrafo d) β che precede], ovvero indicativo di imposta *ad valorem* espressa con i simboli: $t_1 p_1, t_2 p_2, t_3 p_3, \dots t_n p_n$, e può ipotizzarsi eguale, globalmente, a T come prelievo.

Questa ulteriore specificazione del vincolo fiscale fa reimpostare, da questo punto di vista, il problema della identità (o meno) di sacrificio di natura psicologica o di riflessi nel campo dell'ofelimità, del prelievo di pari quantità di provento monetario, rispettivamente, attraverso imposta diretta T ovvero imposta indiretta *ad valorem* ripartita attraverso commisurazione al *prezzo* delle quantità $x_1, x_2, x_3 \dots x_n$, consumate. Talché sarebbe:

$$R_0 = (I + t_1) p_1 x''_1 + (I + t_2) p_2 x''_2 + \dots + (I + t_n) p_n x''_n \quad [\text{V}]$$

ovvero, nel caso di aliquota *ad valorem* unica per tutte le merci

$$R_0 = (I + t) (p_1 x'''_1 + p_2 x'''_2 + \dots + p_n x'''_n) \quad [\text{VI}]$$

Anche questo, come si vedrà, è problema di economia della finanza pubblica condotto ad opera di cultori, metodologicamente, di economia pura, che vogliano procedere ad approssimazioni al concreto at-

traverso la *specificazione* del *vincolo fiscale*, che in prima ipotesi si era considerato come determinante (T) la riduzione diretta del reddito *monetario* da R_0 a R_1 .

4) A sua volta T , nell'eguaglianza che può porre il teorico dell'economia politica, e che abbiamo, *genericamente*, considerato come prelievo *diretto* di tributo dal reddito a disposizione del soggetto, può ipotizzarsi come:

d) tr ovvero come quantità percentuale fissa per ogni ammontare di reddito netto, percepito dal soggetto contribuente;

e) at' cioè come quantità crescente con il crescere del reddito netto globale a disposizione del soggetto contribuente.

Dalla specializzazione o specificazione, secondo d) ed e), del vincolo tributario, nascono problemi di economia della finanza pubblica, che, come si vedrà, danno corpo alla spiegazione: degli effetti della scelta di imposte proporzionali o progressive, in termini di utilità sacrificate; di modificazione della distribuzione dei redditi esistenti prima della introduzione del vincolo rispettivo, fiscale; di modificazione nei fatti di produzione e accumulazione del reddito (risparmio e capitalizzazione) ecc.; di variazioni di prezzi supposti vigenti su dati tipi di condizioni di mercato; di variazioni di reddito prodotto nel senso che il vincolo induca a moltiplicare gli sforzi o ad abbandonare l'attività produttiva; del perché si colpisca il reddito netto, il prodotto lordo, le rendite differenziali, ecc.

I problemi si complicano introducendo l'ipotesi di simultanea fecondità varia della spesa pubblica.

Questi, per grandi linee, sono modi di impostare il logico passaggio per *gradi* di specializzazione scientifica, dalla economia pura come teorica generale del fenomeno economico che conferisce contenuto all'insegnamento della disciplina che attualmente reca la denominazione «economia politica», alla economia della finanza pubblica, condotta bensì con il metodo e la logica della teoria pura, ma che sorge dalla *specificazione* dei *vincoli* fiscali o tributari, di cui si è posta in evidenza, a titolo di esemplificazione, una casistica ipotetica.

IX.

LIMITI DELLA DIMOSTRATA RELATIVA AUTONOMIA DELLA "SCIENZA DELLE FINANZE, DALLA ECONOMIA POLITICA.

Ipotesi di equivalenza "quantitativa" fra vincolo fiscale e altre relazioni fra fattori economici anche nei fenomeni di "massa.

I) Nel 1939, quando già sotto la pressione delle fluttuazioni economiche del periodo 1929-35, gli economisti avevano cercato di aggiornare i loro schemi per spiegare i movimenti del sistema economico e si discutevano già da qualche anno le idee del Keynes, avevo affermato che non era necessaria l'autonomia dello studio del fenomeno finanziario, nell'ambito di schemi di cosiddetta «macrodinamica». Autonomia che, invece, ho dimostrato per lo schema generale statico dell'equilibrio economico, nel precedente capitolo VIII, riprendendo miei precedenti scritti (⁶¹).

Notavo come, di solito, si ragionasse, da parte degli economisti, di variazioni nell'*ammontare globale* (indifferenziato), del provento fiscale coattivamente prelevato dall'ancor sussistente economia di mercato, e speso ad iniziativa degli enti pubblici. «Non si può mettere in dubbio *a priori*, la inutilità di una separazione dell'indagine finanziaria da quella economica, dato che le leggi di variazione dovute all'interferenza del fatto fiscale - scrivevo - non differiscono da quelle di variazioni di altre quantità del sistema in movimento, alle quali le variazioni delle quantità finanziarie, di solito, sono fatte equivalenti .

⁶¹ Si veggia: D'ALBERGO E., *Il problema finanziario e le nuove teorie economiche*, «Giornale degli Economisti» marzo-aprile 1939, in cui tenevo conto dei tentativi di alcuni studiosi, di dare la spiegazione delle fluttuazioni dell'intero sistema economico (dove la denominazione di «macrodinamica» che R. Frisch aveva dato a tale ordine di ricerche).

Si veggia anche: D'ALBERGO E., *Sul metodo nello studio della finanza pubblica*, citato, del 1935.

Fra i tentativi di autori che iniziavano indagini nel senso della «dinamica» (fluttuazioni del sistema economico nel tempo) quali Moore, Schultz, Roos, ecc. consideravo come più appropriati non solo schemi come quello dell'Amoroso per la spiegazione del movimento ciclico, ma anche del Tinbergen e del Frisch che facevano formale riferimento al fattore finanziario, o come la visione del Keynes (*Teoria generale*).

Casi di ipotetica *equivalenza* del fattore finanziario (ricordato in modo *esplicito*), ad altri fattori economici, rilevavo nella politica detta della *manovra dei salari*, per cui, in Tinbergen⁶² si trovavano considerati *equivalenti*:

- 1) la determinazione diretta dei salari da parte dello Stato;
- 2) le sovvenzioni statali (spesa pubblica);
- 3) l'applicazione di imposte che discriminino fra le imprese (come soggetti passivi) a seconda del loro rendimento.

Si ha bensì la incidentale considerazione del fattore finanziario, come tipo; ma è confuso fra gli altri come *uno dei termini* numerosi la cui variazione può influenzare il movimento del sistema economico, od è fatto equivalente ad altri atti di politica economica. Ma senza una separata ed approfondita individuazione di un problema fiscale, particolare e preminente, tanto era obliterata e secondaria l'analisi dello specifico vincolo fiscale.

Lo stesso autore, l'anno prima (*An econometric approach to business cycle problems*, Hermann, Paris), considerava il fatto finanziario (spesa pubblica) *come* variazione del *volume* degli investimenti.

Rimando a detto mio saggio per i casi in cui R. Frisch riteneva in modo *implicito* l'*influenza* del fatto finanziario (prelievo e spesa di ricchezza da parte dell'ente pubblico) *equivalente* ad altre variazioni di quantità economiche sul mercato, nel tempo.

Net caso in cui l'azione dello Stato figurava diretta a modificare la «propensione al consumo», nella espressione del Keynes, ricorrendo alla «manovra» degli strumenti finanziari (imposte) scrivevo nel 1939: «il Keynes ha ammesso che la disposizione a risparmiare ed a consumare dipende dal saggio di interesse e dalla politica fiscale, accennando anche alle differenziazioni qualitative dei tributi [sui redditi, specie se discriminanti contro i redditi *unearned* (letteralmente, come si vedrà più avanti *non meritati*) di capitali e sulle successioni]. Ma *senza ulteriori indicazioni analitiche*, la variazione del tasso di interesse ed altri atti di politica economica e, in genere, l'estensione delle funzioni tradizionali dello Stato sono atti con effetti *equivalenti*, ai fini del raggiungimento della condizione finale, del *full employment*».

Ben scarso rilievo in queste impostazioni di «macrodinamica» consegue il fenomeno finanziario (tipi di tributi, carattere delle spese) essendo più rilevante del *modo* del prelievo e della spesa, la *quantità* di ricchezza, come massa *totale* di potere d'acquisto, prelevata e spesa; ciò in correlazione con la visione dei fenomeni economici «di massa», ai fini della costruzione del sistema generale di dinamica economica per la spiegazione delle fluttuazioni del sistema concreto.

Nel 1933, trattando degli effetti sul provento fiscale, fra gli altri temi relativi all'ammortamento del debito pubblico, più o meno «rapido», analizzavo gli effetti del ricorso ad imposte sui patrimoni («leva sui capitali») ipotizzando, come conseguenza della sua applicazione, una riduzione nel numero dei corrispondenti più alti redditi o un «declassamento del redditieri», con modificazione della curva *esterna*, Paretiana, di distribuzione di essi (già nota agli studenti).

Per dimostrare come la riduzione del provento delle imposte dirette e progressive sui redditi potesse essere compensata, nel bilancio complessivo di uno Stato, dall'aumento delle imposte indirette, reali sul reddito consumato o speso, invocavo una uniformità statistica nota. Mi riferisco a quella che così può *grasso modo* enunciarsi: quanto più aumenta il reddito individuale, tanto meno, storicamente, sono elevate in proporzione le porzioni di reddito destinate al consumo [di beni colpiti da imposte reali; ad es., consumo di reddito in abitazioni, vestiario, tabacchi (tipo medio), sale, ecc.].

A me interessava, per il mio problema *presupporre* l'inverso, in conseguenza della ipotizzata applicazione di una drastica «leva» dei capitali o imposta progressiva sui patrimoni, che abbia «declassato i redditieri» o fatto diminuire il numero dei più ricchi, ridistribuendosi, poi, il potere d'acquisto fra i rimanenti componenti la collettività. E cioè: quanto più aumenta il reddito medio (per declassamento di redditieri o, per contrazione dei più alti redditi) tanto maggiore sarà la frazione che, «*ceteris paribus*, entro certi limiti di tempo, sarà destinata complessivamente a consumo». In detto saggio⁶³, fra l'altro, mi interessava dimostrare

⁶² Tinbergen, *Les fondements mathématiques de la stabilisation du mouvement des affaires*, Paris, Hermann, 1938

⁶³ D'ALBERGO E, *Di alcuni effetti finanziari dell'ammortamento del debito pubblico*, «Giornale degli Economisti», gennaio 1933.

l'aumento del gettito delle imposte *reali* sui consumi, come *effetto* dell'uso di quel *tipo* di imposta o di quel *modo* di prelevare i tributi per l'ammortamento del debito pubblico.

Ma nel riferirmi a detta uniformità statistica, che tengono presente dal 1936, oltre al Keynes, i seguaci e critici nel considerare la funzione dell'imposta per lo schema di pieno, intendevo procedere a vera e propria analisi autonoma di variazioni fiscali (quantitative). Ma ne facevo *applicazione* o *presupponevo* l'uniformità statistica predetta.

Non direi che negli schemi successivi Keynesiani, il *far riferimento* alla uniformità statistica medesima, nella scelta del *tipo* di tributo da adottarsi per redistribuzione di potere d'acquisto fra le classi di redditi costituisca, *per sé*, *analisi* degli effetti di quella *specie* tributaria, che restano spesso.

Se si tiene presente quanto è stato precisato, nel precedente paragrafo, nei confronti dello schema parallelo, generale, di *statica* economica impostato dal Walras e dal Pareto che avanza la nozione del tipo di vincoli, si trova che anche dal punto di vista della *dinamica* economica come schema generale (macrodinamica) non trova posto una analisi particolare finanziaria od è, spesso, presupposta.

Barone intendeva studiare l'equilibrio *approssimato* a cui *tendono* le economie attraverso continui tentativi degli individui nel *periodo transitorio* di *continue* oscillazioni di prezzi, *successive* alla introduzione dell'imposta. E per ciò fare, passava, con ingegnoso procedimento, dallo schema dell'equilibrio generale a quelli parziali e Marshalliani, proprio nell'occuparsi del *Trattamento di questioni dinamiche* (*Scritti vari*, vol. I, Zanichelli, 1936). Si sottolinea il termine «dinamiche».

2) Dimostrando implicitamente che le indagini economiche e finanziarie fra loro si confondono e come, soltanto in parte, il cultore di economia della finanza pubblica possa procedere ad approssimazioni analitiche, almeno sotto il profilo di una casistica ipotetica di condizioni in cui si supponga agiscano i fatti e gli istituti della finanza pubblica, mi è occorso di prendere in considerazione relazioni concernenti fenomeni «di massa» come si suol dire nella terminologia odierna nel trattare di fatti *complessi* e, pure, rappresentativi.

Nell'affrontare problemi «di massa», appunto, ho cercato di spingere al limite del possibile lo spirito metodologico atomistico⁽⁶⁴⁾, nei seguenti temi, in cui il dato od aspetto qualitativo, fiscale, raramente nelle impostazioni di economisti trova posto anche accanto a quello quantitativo, nel qualificare ed analizzare il vincolo tributario o la spesa pubblica. Invero la separazione dei caratteri, dell'oggetto, delle approssimazioni delle discipline, nello spirito della loro specializzazione, appare non facile ed evidente nel trattare temi come i seguenti.

a) Problema di «massa», come ho dimostrato nei qui citati studi, è quello che riguarda i rapporti logico-quantitativi fra fluttuazioni economiche del sistema generale e atteggiarsi del fenomeno finanziario nel senso di variazioni delle entrate fiscali considerate nell'insieme e nella loro composizione.

b) Inoltre a problema di *massa* (non atomistico) ho fatto riferimento nel trattare del tema degli effetti, sull'equilibrio economico, di «sgravi» fiscali, come restituzione, in un dato momento, di una quantità di potere di acquisto ai privati ovvero al mercato, sottraendola alla destinazione o manovra da parte dello Stato che, in precedenza, l'abbia mobilitata per i bisogni pubblici⁽⁶⁵⁾. L'ipotesi è di sgravi che si riferiscono ad abolizioni dei tributi e soprattutto a riduzioni di aliquote od esenzioni traendo spunto da provvedimenti tedeschi.

c) All'*intero mercato* ho fatto riferimento nel teorema della indifferenza, a parità di prelievo, di imposte dirette o indirette, nella visione che ho tenuto presente criticando impostazioni *generali* di studiosi esteri e concludendo nel senso della insussistenza di rilievo logico della distinzione «Pantaleoniana» quantitativa (imposte dirette o indirette)⁽⁶⁶⁾.

Questi esempi dimostrano che negli studi di finanza pubblica si è tenuto presente, già in passato, lo schema *generale* con analisi di effetti della destinazione di *quantità globali* di ricchezza o reddito, sul mercato, a investimenti o consumi rispettivamente pubblici o privati. Tanto le indagini di Pantaleoni quanto quelle di Barone o De Viti De Marco, hanno fatto ragionare, anche, di modificazioni, per influenza del fatto

⁶⁴ Adotto il termine «atomistico», che in generale, nelle opere metodologiche, contrassegna il ricondurre i fenomeni ai loro elementi più semplici per spiegarli con essi, per indicare problemi concernenti il singolo soggetto astratto, come contribuente, la cui condotta di imprenditore-produttore scambista, consumatore, risparmiatore ecc., sia influenzata dal fatto fiscale.

⁶⁵ E. DALBERGO, E., *Teoria degli sgravi fiscali*, «Rivista Internazionale di scienze sociali», 1935.

⁶⁶ D'ALBERGO E., *Sviluppi di un teorema finanziario ecc.*, negli «Studi in memoria di G. Masci», Milano, Giuffrè, 1943.

finanziario, di *domande complessive* di prodotti, *offerte* complessive di servizi e connesse variazioni di prezzi sul mercato. E questi possono considerarsi fenomeni «di massa»: tipico è, poi, quello della «pressione tributaria».

Ciò prova che gli studiosi di finanza pubblica, lungi dal trovarsi di fronte ad una rivoluzione nel quadro di quella che viene detta la filosofia Keynesiana, (che tiene conto della spiegazione della manovra di *quantità globali* per la determinazione dell'equilibrio nel tempo) già hanno considerato il problema finanziario nelle sue *generali* ripercussioni. Così che, quando: 1) il Taylor pone ad oggetto della scienza delle finanze gli effetti di provvedimenti fiscali sulla produzione nazionale, sul reddito nazionale, sul livello di vita e sulla distribuzione della ricchezza; 2) o quando il Lerner⁶⁷ parla di finanza «funzionale», finalistica rispetto al mantenimento del reddito nazionale ad un dato livello; 3) o Hansen illustra la politica della finanza correlata con la politica anticiclica per la stabilizzazione del movimento economico e per mitigare la depressione. Questi problemi trovano le menti dei cultori di economia finanziaria orientate già (per merito di studiosi di economia e soprattutto di scienza delle finanze che potrebbero dirsi «classici» o «neoclassici») verso la visione dell'intero equilibrio economico influenzato dal fatto finanziario. Lo stesso dicasi per gli schemi riguardanti la *finanza straordinaria*, ovvero la mobilitazione di quantità maggiori che nell'ipotesi di finanza che consideri bisogni non eccezionali (grado) della collettività, schemi che hanno abbracciato spesso la logica della intera economia (di mercato, variamente regolata).

Sugli atteggiamenti, che sembra logico assumere di fronte alla visione cosiddetta di tipo Keynesiano e di altre correnti di studi che tengono conto dell'equilibrio delle quantità economiche, nel tempo, per l'intero mercato, si dirà nelle seguenti parti concernenti la «politica fiscale» e la spesa pubblica, e si tornerà in sede di studio degli effetti delle imposte sull'equilibrio economico e della pressione tributaria.

Ma, concludendo, in base ai rilievi di questo paragrafo, a proposito di autonomia della economia finanziaria come parte quantitativa dello studio della scienza delle finanze, non si può pretendere rigidamente, di separarla, con taglio netto, dalle ricerche di economia generale in cui entri il fattore tributario o finanziario (prelievo e spesa). Vi sono fini di alimentazione del bilancio statale per i bisogni, fra cui, senza *necessariamente* discorrere di fini extra-fiscali, può porsi il bisogno di stabilizzare od accrescere il flusso del reddito e della occupazione di forze di lavoro, mobilitando, con redistribuzioni, il potere d'acquisto sul mercato. E di tali fini, come dati di fatto, tiene conto anche il cultore di economia, specie di tipo Keynesiano. Alla luce di quanto precede in queste pagine, la *specializzazione* nelle indagini di scienza delle finanze dipenderà dal grado di particolare, approfondita analisi che i teorici sistematicamente, dedicheranno professando e con approssimazioni maggiori al concreto ipotizzato e tipizzato, dal lato quantitativo e qualitativo, alle influenze molteplici del fattore tributario (prelievo e spesa) manovrato dalle pubbliche autorità.

X.

RAPPORTI FRA ECONOMIA FINANZIARIA E:

A) POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA IN SENSO TRADIZIONALE; E

B) "POLITICA FISCALE" NEL SENSO KEYNESIANO.

A) Fra le discipline che si impartiscono nelle università, figura la politica economica e finanziaria che si trovava, all'epoca (1931) in cui ne trattava il de' Pietri Tonelli, nella posizione di materia professata nonostante la «posizione conoscitiva assai meno avanzata di quanto potrebbe far supporre la sua posizione accademica».

Questo riferimento, che è di carattere storico, non si farebbe se ad esso non dovesse collegarsi un rilievo logico. La politica economica e quella finanziaria sono sorte, come gruppo sistematico di conoscenze, dopo la scienza delle finanze. Ma oltre questa successione cronologica si ha quella logica: cioè la scienza delle finanze, come, soprattutto, trattazione rigorosa delle relazioni quantitative oggetto della economia finanziaria, può essere un *presupposto* della politica finanziaria. Infatti, normalmente, si fa riferimento ad u-

⁶⁷ LERNER, *An integrated full employment policy*, in «Quarterly Review of the American Labor Conference», Gennaio, 1946.

niformità già enunciate dai cultori di economia e finanza pura, per farne applicazione più o meno implicita ai problemi di politica economica finanziaria.

In altri termini, in linea generale, il rapporto in cui stanno la economia finanziaria e la politica finanziaria può essere quello che corre fra meccanica razionale e scienza delle costruzioni o, come altri ha descritto, quello che corre fra anatomia o fisiologia o patologia, da un canto, e clinica medica, dall'altro (O. Fantini).

Questa contrapposizione può parere arbitraria ed artificiosa, nonostante l'analogia qui richiamata che serve a ricordare come non ci sia discussione sulla specializzazione di altre, ricordate scienze e discipline di insegnamento.

Invero per contenuto (economico) e metodo di ricerca e di analisi, non si potrebbe trovare fondamento di divisione fra le indagini di economia finanziaria e di politica finanziaria. Basta questo legame nel campo del continuo razionale ad escludere detta contrapposizione.

Tuttavia occorre dar conto non soltanto della ragione del sorgere di una distinta disciplina accademica, ma anche di una separata sistemazione scientifica della politica finanziaria e della scienza delle finanze nel senso stretto qui adottato. E questo ritengo obiettivamente di fare, nonostante, proprio nello spiegare una qualificazione («produttivistica») della attività finanziaria, scrivessi in modo assai comprensivo, nel 1932, che: l'attività finanziaria, per se stessa necessaria e strumentale alla produzione del reddito, diventa suscettibile di promuoverne un incremento tendenzialmente progressivo qualora nell'impiego del fabbisogno si verificchino o si provochino certe condizioni. In altri termini, rispetto ad un orientamento della attività finanziaria che si potrebbe dire, con linguaggio odierno Keynesiano, strumentale per il massimo reddito sociale (e il pieno impiego delle risorse disponibili), finivo inevitabilmente per scavalcare i confini delle discipline che vertono nello stesso ordine logico e scientifico.

I confini, fra i campi di ricerche delle due discipline e scienze, difficilmente si rilevano nella relazione che corre immediatamente fra scopi della attività dello Stato, e spese pubbliche all'uopo destinate. Invero, da molti si considera spesa pubblica l'erogazione di una parte dell'entrata per raggiungere uno *scopo qualsiasi* dello Stato.

Ma a rigore, se si volesse distinguere in tema di posizioni ipotetiche o angoli visuali nel porre i problemi di conoscenza, anche per la spesa pubblica si potrebbe distinguere fra: *a)* relazioni di causa ad effetto o di dipendenza funzionale nei rapporti di flusso e tipo di *spesa*, ed *effetti* che ne derivano all'equilibrio economico individuale, di un settore del mercato o all'intero equilibrio del sistema economico considerato nell'istante o nel tempo; *b)* e relazioni fra fini o scopi molteplici statali e congruità o idoneità, efficiente razionalmente, del *quantum* e del *tipo* di spesa considerata, come mezzo di cui siano analizzati gli effetti come compatibili con i fini.

Questo secondo ordine ipotetico potrebbe avvalersi delle uniformità trovate dalla prima *a)* posizione ipotetica del ricercatore di uniformità di carattere economico o d'economia finanziaria. Più evidente appare la separazione delle due visioni ipotetiche per quanto riguarda l'uso o la destinazione dello strumento fiscale, ovvero degli istituti di cui si avvalgono gli enti pubblici per ottenere le *entrate tributarie*.

A fini o scopi nei loro confronti l'ottenimento di un provento diviene: 1) scopo indiretto; 2) incidentale; 3) parallelo; 4) parziale; 5) *effetto non voluto* del ricorso allo strumento che, *normalmente*, venga usato in modo logico o tendente al fine di procurare un'entrata allo Stato. Oppure 6) effetto assente o *nullo*, in quanto lo strumento tenda, come si esemplificherà, anche a ridurre od annullare il presupposto economico del prelievo di entrate tributarie. E' chiaro, cioè, che si giustificano, volendo, dai due punti di vista, due ordini di ricerche teoriche.

Avvertendo che la contrapposizione qui riguarda sostanzialmente distinzione di *ipotesi di studio* e di *approssimazioni* di esso nei confronti dell'esame teorico della fenomenica concreta, voglio contrapporre i due campi di ricerche, sempre avvertendo che tutto ciò è convenzionale:

a) L'economia finanziaria considera come «dati di fatto» i bisogni pubblici a cui lo Stato adegua la spesa per soddisfarli, in quanto corrispondenti a funzioni variabili nel tempo, che lo Stato ritenga di assumersi per *ragioni* politiche, sociali, ecc., che esulano dal campo della ricerca teorica, economica.

Ciò posto, l'economia finanziaria studia obiettivamente, quanto di razionale *in sé* rivelino ipotetici «modi» con cui lo Stato ottenga le entrate, considerati separatamente e in modo comparativo ed alternativo:

- prezzi pubblici per i servizi (o privati e quasi privati), tasse, imposte; caratteri di imposte proporzionali e, con saggio percentuale crescente col crescere dei redditi e patrimoni, progressive e loro modo di essere in via ipotetica;

- premesse razionali che le spieghino;

- effetti sulla produzione, la circolazione, la distribuzione e il consumo della ricchezza; effetti comparati di diverse specie di prelievi coattivi (imposte dirette e indirette, sui redditi netti, lordi, suite rendite, sui sopraredditi) o alternativi (prestiti od imposte) ecc.

Del pari studia i criteri razionali della *ripartizione* delle spese pubbliche, nell'ipotesi che essa risponda (o meno) alla economicità che guida il soggetto singolo nella destinazione dei mezzi disponibili ai bisogni privati da soddisfare; ne analizza gli effetti sull'equilibrio economico turbato, parimenti, dal prelievo o dalla «manovra» dei mezzi che procurano le entrate ecc. ecc.

b) Ma accanto al soddisfacimento dei bisogni pubblici, costante premessa della attività consistente nel prelievo di entrate e nello spenderle, lo Stato persegue altri fini, i più vari nell'ordine economico, sociale, morale e politico in senso ampio, avvalendosi *anche* dello strumento che, normalmente e principalmente, è mezzo per ottenere le entrate. Ma l'uso dello strumento fiscale può non dare entrate, quando ostacola volutamente, ad es., produzione e consumi, o a mezzo di esenzioni fiscali.

Quando sistematicamente il Pugliese⁶⁸ osservò l'uso dello strumento fiscale per fini extra-fiscali, poté essere non felice nella espressione che generosamente si poteva considerare come ellittica e non contraddittoria. Ma diede un contributo alla politica finanziaria, esaminando le relazioni, di prima approssimazione, fra *mezzi fiscali* e fini i più vari della funzione statale (alla luce degli effetti dei mezzi).

La circostanza *storica* che in *pratica* fine fiscale e fini extrafiscali vengano volutamente o inconsciamente perseguiti anche simultaneamente nel manovrare gli strumenti (entrate) della attività finanziaria nel senso accolto nella nostra edizione, *non impedisce che si separino le due ipotesi a scopo di conoscenza*, cioè in teoria pura.

Per maggiore obiettività, faccio un esempio, che tiene conto anche di recenti indagini altrui e dimostra che: I) i due punti di vista, *a*) e *b*), possono essere razionalmente separati; II) che, tuttavia, cultori di discipline diverse (nell'esempio di scienza delle finanze e di politica finanziaria) possono impostare le due ipotesi di studio e procedere ad approssimazioni successive nello studio dei fenomeni in cui entri lo strumento tributario.

Come vedremo in seguito, la teoria pura finanziaria, partendo da date premesse, ha elaborato la teoria dell'imposta proporzionale che fa contribuire in modo eguale, come rapporto fra tributo e reddito o patrimonio, i contribuenti. Introducendo ipotesi legittime, come vedremo (e *non* pretendendo, come molti erroneamente continuano a scrivere, di *misurare* l'utilità della ricchezza presso i singoli soggetti), in merito al supposto modo di variare della utilità della ricchezza disponibile, ha elaborato la teorica dell'imposta progressiva, come atto ad attuare l'eguaglianza in termini di utilità sacrificata dai singoli, nel contribuire alle casse dell'erario.

I modi di immaginare codesto secondo tipo di imposizione in via ipotetica, rispondono anche alla premessa della eguaglianza qui avanzata. Ma se, nell'ottenere le entrate, indipendentemente dalla premessa della eguaglianza dell'imposizione, voglia lo Stato raggiungere vari fini extra-fiscali ne nascono ben distinti campi di problematica teorica. Si possono ricordare come esempi: il livellamento delle fortune o espropriazione dei patrimoni; la modificazione della distribuzione dei redditi entro certi limiti e in un dato senso fra le classi di redditi considerate anche per le corrispondenti distinzioni classiste sociali; una distribuzione di redditi «da cristiani» come Crosara⁶⁹ ha scritto tenendo presenti determinati *ideali* sociali, come il «conservare le proporzioni fra i redditi preesistenti alla tassazione», ammesso che sia «cristiano» codesto modo di ripartire l'imposta progressiva ovvero che esso interpreti il «quod superest date pauperibus».

I. - Di essi il primo gravita nell'orbita scientifica della economia finanziaria che, in base alla premessa della eguaglianza dell'imposizione (come eguaglianza di sacrifici sopportati dalle persone fisiche, date determinate ipotesi circa il modo di variare della utilità con il crescere di redditi e patrimoni complessivi) considera tutti i tipi di graduazione di aliquote per dimostrarne la *compatibilità*, o meno, con la premessa. Inoltre può esaminare obiettivamente, gli effetti sulla produzione, o sul risparmio, sulla distribuzione e in generale sull'equilibrio economico, del supposto modo di graduare le aliquote.

II. - Ma avanzando l'ideale particolare o il fine sociale o morale su definito, del Crosara, correttamente osserva il Fasiani, (in «Economia Internazionale», maggio 1949) che nascono due ordini di ricerche che così indica:

a) «se sia vero che l'imposta da lui (Crosara) patrocinata, non modifica la distribuzione *naturale* dei redditi», si potrebbe tradurre questa proposizione di Fasiani nelle seguenti: *α*) se effetto extra-fiscale di co-

⁶⁸ Pugliese, *La finanza e i suoi compiti extra-fiscali negli Stati moderni*, Padova, Cedam 1932.

⁶⁹ CROSARA, *Il concetto di redditiera indifferente*, Padova, 1949).

desto tipo di imposta progressiva sia quello di mantenere immutata la preesistente distribuzione dei redditi; β) se dato il fine di non modificare la distribuzione dei redditi, lo strumento o il mezzo idoneo tributario sia rappresentato dal tipo di tributo proposto, presi in considerazione gli effetti della imposta.

Il tipo di indagine contrassegnato con a) - β), normalmente caratterizza il punto di vista da cui viene impostato il problema di politica finanziaria, che prescinde dal *quantum* del provento che va all'erario.

b) se il proposito di non modificare tale distribuzione, sia sufficiente, da solo, a dimostrare la necessità della adozione di quel tributo, o almeno se sia sufficiente a tale scopo, in unione a qualche principio razionale;

Altra proposizione che trae da questo ordine di indagini il Fasiani, è, all'incirca la seguente: se l'imposta «razionale» (in discorso e nel significato attribuito ad essa dal Crosara) sembri conforme al fine di una *élite* politica che segua la regola fondamentale di «non giovare ad alcuno con pregiudizio di altri» (ideale che il Fasiani ritiene proprio dello Stato cooperativo, *qualificazione* ipotetica che, come ampiamente vedremo in seguito, non si presta a contribuire al progresso di questa scienza).

Orbene, i problemi di cui alla lettera gravitano nel campo sistematico della politica finanziaria. Non è senza significato che questa intestazione di disciplina e di scienza sia stata richiamata dal Fasiani nel discutere di quello che chiama «progetto» o *norma agendi* che il tipo di tributo proposto dal Crosara.

E ciò nel dire che, se la «legge» (di distribuzione dei redditi) di Pareto, da sola non può dettare alcun criterio di distribuzione delle imposte, sembra ben opportuno esaminare la possibilità che essa dia un contenuto nuovo a un «principio di politica finanziaria».

In generale, l'imposizione progressiva può trovare applicazione strumentale per il raggiungimento dei più disparati fini non fiscali, che escludono l'ottenimento di entrate fiscali, rendendo proibitivi alcuni fatti od ostacolando o non precipuamente ovvero secondariamente fiscali e quasi inevitabilmente in parte tali, con *inevitabili effetti* di procacciare un'entrata all'erario, in parte. Normalmente la correlazione di mezzi o strumenti della attività finanziaria e fini estranei allo scopo di essa è compito del cultore della politica finanziaria che faccia *applicazione* di uniformità trovate dal cultore di economia finanziaria o che si ponga *ex novo* ed *ex professo*, dal punto di vista qui lungamente illustrato, della economia finanziaria.

Intanto resta inteso, sempre con le avvertenze sulla *convenzionalità* della distinzione, che la politica (economica e finanziaria) studia le relazioni logiche che intercorrono fra:

I) *fini* i più vari che si propone l'ente pubblico e che lo studioso accoglie come «dati di fatto», senza emettere nei confronti di essi, come studioso, giudizi di valore od apprezzamenti sul bene o sul «male» che in essi gli sembri di individuare come *cives* o politico membro della collettività; e

II) *mezzi* di cui l'ente pubblico si avvale all'uopo in base ai loro effetti, di solito costituiti da strumenti della attività finanziaria, per raggiungere fini diversi, di massima, da quello di ottenere entrate ed erogare spese, ovvero extra-fiscali.

Ad es., lo Stato può *intervenire* con la rinuncia al diritto di prelevare tributi, interferendo nei rapporti economici quali siano previsti esistenti sul mercato: α) per incoraggiare o promuovere e stimolare determinate forme di *attività produttiva*, fra l'altro, con atti negativi della propria attività; ovvero nel settore delle entrate con astensioni e rinunce ad agire fiscalmente, cioè con esenzioni da tributi e imposte di varia natura che inciderebbero, normalmente, sui risultati della produzione o sul costo delle trasformazioni.

Oppure lo Stato: β) può «vincolare» in senso ampio, il consumo di taluni prodotti, mobilitando, ad es. la tassazione dei prodotti medesimi, sino a renderne, eventualmente, il prezzo proibitivo; γ) può ostacolare taluni settori di investimenti, avvalendosi della tassazione di fatti di produzione (introiti e redditi) in modo differenziale (tassazione differenziale di talune categorie di introiti lordi e di redditi come quelli dei capitali mobiliari privati o tassazione differenziale progressiva dei dividendi) per agevolare gli investimenti nel campo dei capitali mobiliari pubblici; δ) può agevolare il consumo mediante riduzioni di imposte, od avvalendosi della manovra dei prezzi pubblici (come vedremo) ecc. ecc.

In questi e numerosi altri casi pensabili, lo Stato ed altri enti minori si avvalgono di modificazioni di quantità economiche per raggiungere certi o dati fini. Normalmente il cultore di politica finanziaria si avvale delle conoscenze ovvero delle uniformità elaborate dalla economia finanziaria per porle, in via ipotetica, in relazione con i modi di intervento dello Stato, finalisticamente. Ne derivano studi che saranno sempre di teoria, che può dirsi applicata ovvero che si avvalga di uniformità già note (⁷⁰), studi dai quali emergono analisi di coerenza o contraddizione dei «modi» di intervento rispetto ai «fini».

⁷⁰ E, in mancanza, *ex-novo* elaborate nel solco della logica economica.

Ciò che qui preme affermare è non soltanto la priorità logica dello studio di relazioni causali e funzionali *in generale*, delle elaborazioni *astratte*, (ovvero *prescindendo dai fini, extrafiscali* a cui possano essere rivolti i «modi» di operare dello Stato), compiute dai cultori della economia finanziaria, rispetto alle applicazioni che ne facciano gli studiosi della *politica finanziaria*; ma anche il carattere pure teorico della politica finanziaria. La quale si pone da un angolo visuale particolare, cioè quello della sistematica dei rapporti fra «mezzi» e «fini» degli enti pubblici, per dare la spiegazione logica dei modi di intervento, sempre per scopi di conoscenza teorica.

Generalizzando per la politica economica, de' Pietri Tonelli studia le modificazioni, con comandi politici o interventi statali, della produzione, scambio, consumo, investimento, esportazione, trasporto, ecc., nelle ipotesi di libertà di movimenti da cui si era partiti nell'impostare il puro problema economico. Ma in tal modo conserva alla politica economica la portata di scienza universale, senza tradurla in precettistica. «Naturalmente» la separazione della teoria dalla pratica non preclude l'utilizzazione della teoria per la *pratica* e viceversa, dove le analisi della scienza sociale possano servire alla sintesi della pratica e viceversa, e non esclude che, se *non* come unico *fine* dominante, certo come risultato *indiretto*, la conoscenza finisca per agire sulla pratica»⁷¹.

Continuando nell'esemplificazione dottrinarie, tanto de' Pietri, quanto Bresciani Turrone⁷² formula *teoremi*. In linea generale il Bresciani, partendo da un punto di vista, suggerito dalla analisi economica, e affermando che «le quantità economiche non sono arbitrarie ma sono la conseguenza necessaria di un complesso di dati», distingue due grandi classi di interventi statali che danno contenuto alla politica economica. Si tratta di modificazione delle quantità economiche, per es. certi prezzi, agendo: 1) sui «dati» che esso muta in certi modi, ma lasciando che il mercato determini spontaneamente i nuovi valori delle quantità economiche, per es., i nuovi prezzi, in relazione ai «nuovi dati»; 2) oppure sulle quantità economiche, che sono fissate d'autorità (per esempio, ai prezzi del mercato sono sostituiti prezzi legali).

Come si vede si tratta di impostazioni teoriche e non di «consigli» che trasformino, come purtroppo si concepisce dagli empirici, in «arte» di governo o in casistica descrittiva dei modi di intervento statale, la politica economica.

Ciò vale anche per la *politica finanziaria* che costituisce, dal suo punto di vista, un passo avanti nella specializzazione scientifica per spiegare (⁷³) un altro aspetto del concreto attuarsi della attività statale.

B) Da quanto ci è dato di leggere nella letteratura economica odierna, «rivoluzione» o innovazione vi sarebbero state anche nel campo della politica fiscale, che sarebbe un modo nuovo di concepire non solo la politica finanziaria, ma addirittura l'economia finanziaria e la stessa economia generale (*Economics* degli anglosassoni).

Dei limiti in cui sia appropriata l'espressione «rivoluzione» nei confronti della scienza economica dei classici o neoclassici od ortodossa, hanno detto cultori della teoria generale. Ad es., I. R. Hicks⁷⁴ ha asserito che la *General Theory* del Keynes è essenzialmente la «formalizzazione (e talvolta la superformalizzazione) della grande tradizione di Cambridge, che discende da Marshall a Keynes, non senza rilevanti contributi apportati da Pigou a Lavington, da Robertson a Kahn». Così che l'associare detta tradizione al nome di Keynes è qualcosa come una «personificazione» (p. 4). E cita contributi essenziali anche di Frisch e J. M. Clark, ai quali personalmente aggiungerei quelli di Wicksell e Fisher, per citare due ordini di ricerche (equilibrio monetario e teoria dell'interesse) che hanno aperto la via al Keynes⁷⁵.

⁷¹ DE' PIETRI TONELLI, *Corso di politica economica*, vol. I, Introduzione, 1931, Cedam.

⁷² BRESCIANI TURRONI C., *Introduzione alla politica economica*, Einaudi, 1946.

⁷³ Tutto ciò, si intende riferendosi alla *attività della Stato*, e senza escludere che il rapporto di *mezzo a fine*, secondo il principio di finalità, trovi applicazione nella economia generale o economia finanziaria, per spiegare le *tendenze* psicologiche che ispirano la condotta dei *soggetti, uti singuli*, che sono i contribuenti nella nostra trattazione secondo l'avvertenza metodologica che figura alla lettera *c* del III capitolo di questa *Introduzione*.

E per converso, la politica economica e finanziaria, può studiare effetti e modificazioni di rapporti economici, in funzione di interventi statali o in relazione causale con essi: indagine in ogni caso *necessaria* logicamente per la valutazione della congruità dei mezzi ai fini.

⁷⁴ HICKS I.R., *Trade Cycle*, Oxford, Clarendon Press, 1950.

⁷⁵ Senza dubbio è da criticare l'atteggiamento del Keynes manifestato nella *General Theory*. nei confronti del «classici», come ho rilevato sulla rivista «Economia Internazionale» nel saggio: E. D'ALBERGO, *Effetti delle imposte e teorie del «full employment»*, agosto 1948 e sulla «Rivista Bancaria», nel presentare l'edizione francese fasc. marzo-aprile, 1950, e non soltanto per i motivi ivi addotti. Ma anche perché posso riferirmi ad altre interpretazioni dell'ipotesi criti-

Certamente «rivoluzione» il Keynes non ha apportato nella concezione della politica finanziaria e della economia finanziaria (ovvero della *public finance*), i cui angoli visuali rispettivi nel considerare l'oggetto della attività finanziaria statale, con fini fiscali od extra fiscali, non vengono affatto sovvertiti o mutati dal sia pur notevole tentativo di sistemare la teoria economica in ipotesi di *tendenza* ad una condizione di pieno impiego e di massima produzione di reddito sociale.

Non sarebbe possibile secondo G. Colm⁷⁶ pensare alla politica fiscale, come è intesa nel mondo moderno, senza ricordare il Keynes, che della espressione concettuale avrebbe dato un «nuovo significato». Secondo il Colm, Keynes avrebbe usato il termine «fiscal policy» anziché quello convenzionale di «public finance» (sotto il quale è nota quella che da noi è detta scienza delle finanze) per dire che egli si occupava «di un aspetto della «public finance». E poiché si riconosce che una definizione della fiscal policy il Keynes

cata dei classici, di piena occupazione che Knight, ritiene «caricaturata» e Pigou un travestimento, come supposto, secondo questo critico del Keynes *Employment and equilibrium*, pag. 86. Nella visione dei classici nella rigorosa forma, il *full employment*, non esiste sempre, ma sempre tende a stabilirsi. Non che in media esista il che sarebbe un non senso, ma in mancanza di fattori che perturbino il mercato, il *full employment* esiste sempre e, in concreto, le perturbazioni predette tengono il sistema in qualche misura al di sotto di tale condizione f. e..

I critici Keynesiani sostengono che la «tendenza», in termini di grado, porta a spostamenti *rilevanti* dal pieno impiego, nel senso che l'equilibrio, spontaneamente, si stabilirebbe molto al di sotto della condizione di pieno impiego.

Altra cosa è criticare la teoria classica meno per i suoi errori logici, che «per mettere in evidenza il fatto che le sue ipotesi implicite non sono quasi mai verificate» critica di cui, dopo quanto è premesso in questa introduzione si può discutere la legittimità alla luce del metodo scientifico. così si esprime Keynes chiudendo la trattazione della *General Theory* pag. 392 ed. fr.. Lo stesso autore avverte il disagio, da questo punto di vista, della critica, quando avverte che se le pubbliche autorità riusciranno a stabilire un volume di produzione il più prossimo possibile a quello di pieno impiego, «la teoria classica riprenderà tutti i suoi diritti»: e che «se la produzione è presa come un dato, non vi è niente da obiettare alla analisi di questa scuola» ecc. Il reddito come variabile dipendente appare in finanza.

Inoltre della «legge degli sbocchi» enunciata da G. B. Say secondo la quale, in breve, tutte le merci prodotte sono vendute ovvero l'offerta crea necessariamente la propria domanda è stata esagerata l'appropriazione da parte degli economisti classici e neoclassici, dato che specie questi ultimi hanno studiato i problemi della disoccupazione, del ciclo e delle fluttuazioni in genere, come ha osservato l'Haberler. Così che, secondo le parole di Pigou, il Keynes avrebbe attribuito a *tutti* l'errore ammesso che lo sia in via ipotetica, cosa che non penso di un solo. Da un canto stanno gli entusiasmi che fanno parlare di rivoluzione Keynesiana, di «Bibbia» a del pensiero economico ecc. e dall'altro, le critiche aprioristiche o affrettate è interessante notare come molti critici del 1936 abbiano mutato opinione una decina di anni dopo, dando qualche credito al pensiero di coloro che ritengono che le idee del Keynes saranno meglio apprezzate verso la fine del secolo. Mi riprometto di esprimere *ex-professo* in altra sede il mio pensiero sulla teorica keynesiana. Intanto, rilevo incidentalmente:

a Se è vero che secondo J. R. Hicks il Keynes ha «esagerato» l'importanza della teoria dell'interesse, è da riconoscere tuttavia che nuova luce ha recato in questo campo in cui lo si considera come variabile che equilibra offerta. e domanda di *moneta*; *b* del pari la teoria dinamica delle aspettative e lo sconto di fattori che previsti possono influenzare l'efficienza marginale del capitale, tenendo conto del fattore fiscale e di quello monetario, per se stessa contribuisce a completare teorie acquisite. statiche, di produttività marginale di fattori produttivi; *c* il tentativo di collegare il fenomeno monetario con l'equilibrio economico, sulla scia del Wicksell e della sua scuola, superando l'isolamento della tradizionale teoria «quantitativa» da buona parte dei rimanenti fatti o delle rimanenti relazioni fra quantità economiche, è pure rimarchevole; *d* le fondamentali «propensioni» psicologiche che spiegano gli effetti della condotta di risparmiatori e, soprattutto, consumatori, contribuiscono alla spiegazione del volume degli investimenti e del livello del reddito, attraverso anche la generalizzazione del concetto di Kahn del «moltiplicatore». Concetto, peraltro, rigorosamente precisato, ma che era. noto e utilizzato implicitamente in precedenti schemi, nello studio di effetti della spesa pubblica. Un contributo si può trovare nello studio della «propensione» al consumo, in quanto K. sviluppa concetti Marshalliani in tema di esistenza di reddito e di mancato orientamento verso la spesa di esso *unwillingness to spend*. Donde deriva la mancanza di fiducia *lack of confidence* e, quindi, la crisi di depressione.

Il Keynes offre un contributo, per lo meno eccitando gli studi in proposito, in tema di spiegazione delle variazioni dell'equilibrio economico in brevi periodi di tempo, illuminando quanti proseguono nella teoria del ciclo economico, come ha fatto J. R. Hicks. Pur riservando ad altro momento il giudizio definitivo in proposito, presumo che gli ulteriori studi probabilmente mi consentiranno di confermarmi in questi convincimenti: che più che di teoria generale termine giustificabile soprattutto in quanto anziché fatti singoli, visti in via atomistico-individuale, considera fatti globali relativi all'intero sistema: produzione, consumo, investimenti, reddito ecc. ci abbia dato teorie particolari, nei campi su indicati come principali. Invero, la clausola del *ceteris paribus* non è assente e più volte in modo esplicito od implicito limita la trattazione, in cui, inoltre, alcune quantità sono considerate, da un punto di vista, un *dato* e, da altri, *variabili* dipendenti e indipendenti.

⁷⁶ COLM G., *Fiscal policy in New Economics* a cura di S. E. Harris, Londra, Dennis Dobson, 1949.

non diede, la si vorrebbe ricavare dalla sua opera, nei termini seguenti: «fiscal policy» sarebbe una politica che usa la «public finance» (intendasi quale *fatto* ed *oggetto* della corrispondente scienza teorica) come fattore di equilibrio nello sviluppo della economia o nella dinamica economica.

Se mai, come novità, si può ammettere, secondo Hansen: (*Fiscal policy*, 1941, p. I 17) lo *scopo* della politica fiscale. Questo dico anche perché Hansen, riferendosi alla «compensatory fiscal policy» (tendente a neutralizzare le oscillazioni cicliche ed all'ottenimento, come «scopo deliberato», della stabilità del sistema economico caratterizzato dal pieno impiego dei fattori produttivi) afferma che il grande vantaggio di tale politica (fiscal) consiste nel non implicare «nuove procedure», ma un razionale e finalistico uso di esse nel campo finanziario. (*Economic Policy and full employment*, London, Mac Graw, 1947, p. 209).

Questi richiami alla letteratura, riguardante soprattutto i continuatori e gli estimatori del Keynes, consente già, ritengo, di argomentare che non vi sono motivi per ritenere che i criteri metodologici, che sovrintendono al progresso ed alla specializzazione degli studi e delle discipline di insegnamento, debbano essere modificati, rispetto a quanto in precedenza è stato esposto in questa Introduzione. Richiamo in qual senso il fattore fiscale viene preso in considerazione dal Keynes.

a) Nel trattare dei fattori «oggettivi» che influenzano la tendenza o propensione a consumare, fra i «principali», il Keynes poneva le *variazioni della «fiscal policy»* (libro IV, cap. VIII, n. 2). La forza che spinge gli individui a risparmiare, nella misura in cui è funzione dei redditi futuri, che essi attendono dal risparmio, è evidente che dipende non soltanto dal tasso di interesse, «ma anche dalla politica fiscale dei pubblici poteri».

Le imposte sul reddito, specialmente quando distinguono i redditi non risultanti dal lavoro, le imposte sul plusvalore dei capitali, le imposte di successione, ed altre, esercitano influenza pari a quella del tasso di interesse sulla formazione del risparmio.

b) E' anche possibile che le modificazioni eventuali della «politica fiscale», abbiano, almeno sulla previsione, influenza superiore a quella dello stesso tasso di interesse.

c) Quando la «politica fiscale» è deliberatamente utilizzata come un mezzo per ottenere una ripartizione più eguale dei redditi, allora essa contribuisce maggiormente ad accrescere la «propensione» o tendenza a consumare.

d) Occorre egualmente tener conto dell'influenza esercitata sulla «propensione» globale a consumare, dalle somme che lo Stato preleva sul provento delle imposte ordinarie, per ammortizzare il proprio debito. Queste somme rappresentano una specie di risparmio comune, e si deve, in date circostanze, considerare una politica di ammortamenti sostanziali, come atta a indebolire la «propensione» a consumare. E' per questo che un mutamento della politica dello Stato, che faccia seguire l'ammortamento all'indebitamento (o viceversa) può implicare una contrazione severa, o nel caso contrario, una espansione sensibile della «domanda effettiva»⁷⁷.

e) Degli effetti dei «lavori pubblici», tenendo conto della fonte di finanziamento della relativa spesa pubblica e delle condizioni in cui avviene l'impiego nella visione della teorica del «moltiplicatore», il Keynes tratta per la relazione funzionale con la «propensione marginale» e «media» a consumare e con l'impiego globale (capitolo X).

f) Data la capacità dello Stato di calcolare l'efficienza marginale dei capitali⁷⁸ con previsioni lontane nell'interesse sociale della collettività, ci si attende che esso prenda una responsabilità crescente continuamente nell'organizzazione diretta dell'*investimento* (p. 179).

g) Infine, di «politica fiscale», attraverso un sistema di imposizione diretta che obblighi finanziari, imprenditori ed altri uomini d'affari, a mettere a servizio della collettività, a condizioni ragionevoli, la loro intelligenza e le loro capacità professionali; e di *estensione* delle «funzioni tradizionali dello Stato» per influenzare «propensione», rispettivamente, ad investire ed a consumare, il Keynes tratta concludendo il volume e intrattenendosi sulla «filosofia sociale» (cap. XXIV).

Orbene, si considerino attentamente codeste proposizioni. E si noterà, alla luce dei criteri metodologici che precedono, che esse non contrastano con l'oggetto rispettivo: 1) della economia politica o «eco-

⁷⁷ Definita come somma di spese di consumo e di spese per investimenti (accompagnate da potere d'acquisto) quali gli imprenditori le prevedono quando fissano il volume dell'impiego). Le citazioni che sopra figurano, sono attinte alle pagg. 111 e 112 dell'edizione francese della *Théorie générale* (Payot, Parigi, 1949)

⁷⁸ Efficienza marginale del capitale è il tasso di sconto che rende il valore attuale della serie di annualità costituite dai rendimenti scontati d'una unità supplementare di un dato capitale, eguale al suo costo di produzione o prezzo d'offerta.

nomica» o teoria pura generale; 2) della scienza delle finanze come economia della finanza pubblica; e 3) della politica economica e finanziaria. A quest'ultima espressione può ridursi facilmente la cosiddetta «fiscal policy» di tipo Keynesiano.

I) Si sa che la teoria classica od «ortodossa», compresi gli sviluppi che vanno sotto la denominazione di economia «neoclassica», presuppone la piena occupazione di tutte le risorse disponibili sul mercato. Rispetto a tale condizione, il caso di «sotto-occupazione» è considerato come eccezione temporanea che trova nelle forze economiche operanti la teorica possibilità dell'automatico riequilibrio.

Nella concezione Keynesiana che si ritiene più atta a spiegare i fatti reali, si suppone la possibilità che l'equilibrio si determini a *qualsiasi* livello di occupazione di fattori economici, dipendente dal consumo e dall'investimento o dalla «domanda effettiva». La tendenza che prendono in considerazione gli studiosi odierni di questo orientamento è che il sistema non si equilibri esattamente con *piena occupazione* delle risorse o dei fattori, ma *tenda*, stando alquanto lontano, soltanto a questa condizione. Donde la necessità di una «dottrina» che studia e nell'ambito del ciclo e considerando il *trend* o andamento a lungo andare, come stabilizzare lo sviluppo economico.

Per «preservare il sistema capitalistico», come tipo di economia mista, fra i *numerosi* fattori che si «manovrano» o di cui si ipotizza variazione ad opera di forze esterne, viene considerata la «politica fiscale», addirittura in modo sintetico, come «balancing factor», in una visione da cui esula il «dover essere» e che vuole costituire la «teoria generale economica». Il fattore fiscale è visto come *uno dei vincoli*, nell'*arsenale* di elementi o fattori che contribuiscono all'equilibrio del sistema.

Orbene, si considerino i riferimenti di Keynes, sopra esposti in tema di «politica fiscale», e del fattore *fiscale* si rileva:

a) il *senso* globale in cui può essere, come intero sistema, «balancing» o fattore di riequilibrio del sistema, nel tempo;

b) il tipo di vincoli, in sede tributaria, costituito da imposizione diretta (tendenzialmente progressiva) di redditi e capitali, o imposizione indiretta (successioni) dei patrimoni, al fine di redistribuire potere d'acquisto, togliendo a chi più ha per dare a chi ha meno, per ridurre il risparmio ed elevare il consumo;

c) l'*equivalenza* fra variazioni del fattore tributario ed altre variazioni o manovre di fattori con effetti *più o meno* equivalenti (tasso di interesse, ad es.);

d) emissione ed ammortamento del debito pubblico per gli effetti generici sull'intero equilibrio, per modificazione di quantità consumabili e redistribuzione di potere d'acquisto attraverso le decisioni statali.

II) Ma anche seguaci della teorica del Keynes hanno il più corretto concetto di *public finance* o di scienza delle finanze, che non confondono con la politica finanziaria.

Faccio il caso di Taylor, già citato. Questo autore definisce, con la dizione di *public finance*, lo studio sistematico delle finanze di un gruppo organizzato nell'istituzione statale. Le finanze statali riguardano le entrate e le spese. Si può parlare di operazioni del fisco o del tesoro.

Ma in *quanto sia una scienza*, la si può considerare scienza fiscale per esaminare i problemi fiscali. Ciò però, con il metodo che è proprio della scienza, pura o neutra, ovvero che, poste le premesse finanziarie (entrate e spese), applica (p. 6) la tecnica della *analisi economica* ai materiali (testè limitati) della finanza pubblica. «Detta tecnica o teorica analitica a carattere economico, è essenzialmente quella che procede logicamente mettendo in relazione cause ed effetti, isolando e vagliando le varie forze che agiscono insieme per determinare il comportamento dell'economia come sistema».

Il Taylor intende compiere, perciò, teoria economica occupandosi dei problemi della finanza pubblica. S'intende che non vanno esclusi i rapporti di interdipendenza, che studia questa scienza. (V. cap. II, *d*) dell'Introduzione).

Eppure tratta, da questo angolo visuale, analiticamente o per gli effetti, non soltanto i tradizionali problemi che riguardano il contenuto razionale dei «modi» rispettivi ed alternativi di prelevare le entrate, ordinarie e straordinarie, anche ricorrendo al debito pubblico. Ma anche i problemi che interessano l'economista che scelga per oggetto i temi della corrente Keynesiana. Infatti tratta: 1) di «pump priming», come saltuario sistema di intervento statale per immettere, con la spesa accentuata, un flusso discontinuo, addizionale di potere d'acquisto sul mercato, con l'effetto di portare la economia alla piena utilizzazione delle risorse, lasciando che il sistema proceda con le *proprie possibilità*, *senza ulteriore spesa statale*. Discute, inoltre: 2) di attività «compensatory» dello Stato mediante il sistema del «deficit spending», sistematico, nell'ipotesi dello Stato come «ausiliario motore dell'economia», oltre che di attività compensativa di oscillazioni cicliche, ricorrendo a prestiti, a tassazione anche di fondi disponibili non impiegati (hoards) ecc.; 3) di effetti della spesa pubblica nel quadro delle modificazioni delle «propensioni» marginali e con applica-

zione della teorica del moltiplicatore (problemi a cui si farà riferimento più oltre in queste lezioni). Siffatti ed altri problemi di cosiddetta «finanza funzionale», sono dal Taylor visti secondo la metodologia su esposta e dal *punto di vista* della scienza delle finanze, ovvero prescindendo dai fini extrafiscali e considerando relazioni di cause ed effetti e correlazioni e interdipendenze alla luce del fattore fiscale isolato e rapportato a distinte ipotesi di condizioni di mercato.

Questo atteggiamento ho sottolineato perché significativo, in quanto l'A. affianca alla tradizionale trattazione di problemi di economia finanziaria, il riesame di temi che, come contributo alla *public finance*, sono sorti dallo studio del ciclo economico condotto da «monetary economist». E fa riferimento anche al Keynes, all'Hansen, a Samuelson, all'Harris ed altri.

A testimonianza della differenziazione della (α) «finanza pubblica» come attività statale e come teoria eminentemente economica, per fini di conoscenza, dalla (β) «fiscal policy» come azione e relativa sistemazione osservabile, s'intende, anche da studiosi di economia, da *altro angolo (ipotetico) visuale*, richiamo anche l'edizione recente del trattato di «public finance», dovuto a A. G. Buehler (Mac Hraw-Hill C., New York, ediz. 1948).

α) Questo autore, pur aggiornato nei riguardi delle applicazioni della visione Keynesiana della *strumentalità* delle entrate e delle spese statali, per il riequilibrio del sistema economico nel tempo, considera la *public finance*, quale studio o scienza, come quella che ha lo scopo di considerare la ripartizione delle spese, il prelievo di fondi o mezzo dell'imposizione, i prestiti e altri sistemi, e l'amministrazione finanziaria dello Stato. Più sinteticamente «public finance» è il finanziamento dei bisogni pubblici che sono soddisfatti dallo Stato. «E' compito dello studioso di *public finance* esaminare i *principii* e fatti del finanziamento statale e studiare gli *effetti* relativi economici e sociali».

β) Di *fiscal policy* lo stesso autore, tratta come di «planned» ovvero ragionata o preordinata *utilizzazione* della spesa pubblica, dei prestiti pubblici e dell'imposizione tributaria nonché della amministrazione finanziaria *per conseguire finalità* economiche come: il «pieno impiego» (full employment), un crescente reddito nazionale equamente distribuito, la neutralizzazione dell'inflazione o della deflazione ecc. ecc. Il rapporto di *mezzo a fine* è nella attività che dà contenuto storico alla «fiscal policy» ed alla teoria che la studia sistematicamente, dall'angolo visuale predetto da cui si pone la politica economica e finanziaria, anche nella visione del Buehler. Se è evidente che «gli studi, i principii e problemi della *finanza pubblica* sono cresciuti di importanza», è chiaro che lo sono perché di essi si fa applicazione alla «fiscal policy» affinché sia «planned» ovvero pensata e razionalmente preordinata nello spirito delle azioni logiche Paretiane di *mezzo a fine*, la cui sistematica analisi, come specializzazione scientifica, fa così sorgere la *politica finanziaria*.

Il Samuelson (cit. *Economics*) rileva l'importanza storica, crescente delle funzioni statali, e soggiunge: ciò spiega perché «nessun moderno manuale di economia può relegare in un oscuro angolo i vitali e importanti problemi della finanza pubblica». Ebbene: a) o li tratta, sia pure brevemente, secondo le *tradizionali* impostazioni, cioè come analisi, per fini di conoscenza di relazioni fra variazioni di quantità correlate istantaneamente o nel tempo; b) o rimanda, per detti problemi, alle trattazioni specifiche di scienza delle finanze, pur avanzando problemi di «compensatory» azione statale anti-ciclica, tenendo conto di «positivi» esempi di politica fiscale orientata verso l'equilibrio del sistema a breve od a lunga scadenza.

Samuelson è economista Keynesiano. Altra cosa è che la stessa persona estenda le ipotesi di teoria economica più o meno nel campo specifico che coltivano i teorici della finanza pubblica; altra cosa è dire che vi sia *confissione di punti di vista* da parte di: 1) chi studia l'equilibrio del sistema nel tempo, anche in funzione del fattore fiscale; 2) chi analizza gli effetti dei «modi» di avvalersi del fattore fiscale e del *quantum* della manovra; 3) chi considera relazioni di *mezzi a fini*, ovvero fa della «politica fiscale» equivalente alla politica finanziaria, come alla lettera A) è stata presentata.

Quando i Keynesiani Hansen, Bloch, Colm, (anche Harris) considerano le imposte non puramente da un punto di vista fiscale (o dell'entrata per lo Stato o ente pubblico) e poi, si dicono interessati allo studio degli *effetti* di un dato sistema tributario (sulle intraprese, sul consumo, sull'investimento, sull'occupazione di fattori, sul reddito e volume totale della spesa), non si allontanano dalla posizione logica e metodologica della scienza delle finanze tradizionale o della finanza pubblica. I capitoli di detti autori, inseriti proprio nel volume citato e curato da Harris (*Economic Reconstruction*), ne sono una prova.

In essi si tratta: a) di effetti di riduzione delle imposte; b) della imposizione o tassazione di «fondi» disoccupati o non impiegati; c) di imposte sui guadagni di congiuntura; d) di effetti della spesa pubblica; e) degli effetti di imposte sulla riduzione del consumo o della attività produttiva; f) della riduzione o dell'accumulazione del debito pubblico; g) delle imposte sulle società (redditi e riserve); h) delle imposte sulle

successioni, ecc. : Ciò dimostra, anche di fronte a problemi concreti, quanto sia basilare la ricerca con puri fini di conoscenza, secondo gli schemi tradizionali, ipotetici, della economia finanziaria.

Da questo punto di vista è in errore il Lutz, allorché asserisce che le concezioni finanziarie «compensatory», rispetto alla stabilizzazione del sistema, siano «dottrine estranee», se con ciò intende escluderle dall'oggetto della scienza delle finanze. (*Public finance*, New York, 1947).

In uno mio studio del 1932, in cui, di fronte a visioni tradizionali che consideravano neutro, ottimo, produttivistico un «modo» di distribuire i tributi (che *meno* turbi o non l'equilibrio economico), rilevavo che trascuravano la spesa pubblica con i suoi effetti, per semplificazione di ipotesi di studio, e avanzavo criteri che qui brevemente sunteggio.

In questo senso, non ho alcuna difficoltà nel classificare il saggio del 1932, allorché non era in voga la terminologia del Keynes, come avente per oggetto specifico, teoria finanziaria od economia della finanza pubblica⁷⁹.

Tenendo presente che oggi si ragiona spesso avendo come variabile dipendente essenziale il reddito (taluno qualifica la «nuova» scienza come economia «al reddito») si può appurare la attualità dello schema in cui la attività finanziaria era vista come indirettamente strumentale in relazione al massimo di produzione del reddito sociale.

Si traducano in linguaggio Keynesiano, corrente, proposizioni come le seguenti, con le quali si superava la visione classica dell'*optimum* collettivo consistente nel «non mutare in nulla l'equilibrio economico quale lo fotografiamo in un dato istante, distribuzione della ricchezza compresa» (A. CABIATI: *Osservazioni sul «principio produttivistico»*, di cui aveva discorso l'Einaudi, in «Riforma Sociale» 1927).

Dopo aver ritenuto inadeguata ad una più approssimata visione del concreto l'ipotesi metodologica della limitazione (dello studio del problema dei rapporti fra fatto finanziario e reddito collettivo) al solo prelievo delle imposte, fra le varie proposizioni avanzavo le seguenti: *a*) che è *optimum* o ideale o discutibile per la società, la massima accumulazione di risparmio; *b*) che comunque il maggior risparmio si può considerare effetto di maggior reddito, con il quale sta in rapporto e che condiziona la formazione di nuovo capitale; *c*) che la massima accumulazione del risparmio non deve necessariamente presupporre una diminuzione progressiva dei consumi; *d*) che, in luogo della stabilità dell'equilibrio economico, è preferibile una modificazione di esso, anche attraverso redistribuzioni fiscali di ricchezza, dal ricco al povero. Essa può essere una condizione compatibile con l'aumento della prosperità o del reddito sociale che la finanza produttivistica (che altri qualifica «funzionale») deve rendere massimi; *e*) che la redistribuzione dei mezzi che lo Stato preleva e spende, può mettere in condizione i soggetti di avvalersi delle circostanze propizie create dalla attività finanziaria «produttivistica» (con redistribuzione di potere d'acquisto sul mercato).

Si potrebbe individuare l'equivalente del concetto di «domanda effettiva» di Keynes nella somma di spese di consumo e di investimento che veniva sollecitata nel mio schema, rivolto a considerare gli effetti di una agevolazione della attività degli imprenditori anche ridistribuendo la ricchezza. Manca la terminologia della accentuazione della «propensione al consumo», come si direbbe oggi, ma codesto era concetto implicito nel mio ragionamento.

Non si intende dire che quelle argomentazioni proprio fossero di tipo Keynesiano, per non ripetere «nihil sub sole novi», e per non avanzare pretese antesignane in questo campo della «funzionalità» della finanza pubblica rispetto all'*optimum* del massimo di reddito sociale⁸⁰.

Ma è certo che, se la traduzione in termini Keynesiani di quel ragionamento di economia finanziaria si compisse, si potrebbe trovare che quella trattazione non contra con gli schemi su cui si insiste, nel tempo presente, nel campo della economia generale e finanziaria.

Trattavasi, come si vede, di una indagine di scienza delle finanze o per oggettivi fini di conoscenza o di uniformità teoriche. Invero da detto saggio esulava un atteggiamento *finalistico*, ovvero di ricerca diretta di *mezzi a fine, punto di vista* proprio della politica finanziaria, e il «dover essere» o, come avvertivo, era equivalente a linguaggio ipotetico. Esso concerneva *effetti* di «modi» di essere e di *quantum* della attività finanziaria.

⁷⁹ E. D'ALBERGO, *Reddito e imposte. Saggio critico sul produttivismo nella attività finanziaria*, in «Rivista Internazionale di Scienze sociali», 1932

⁸⁰ Jannaccone P., prima nel volume su G. Law, (come ho dimostrato recensendolo sulla «Rivista Bancaria», 1948), e L. Federici, nella prolusione al corso di economia politica nell'università di Modena, hanno rilevato come diffusi, nei tempi andati, fossero gli spunti, le intuizioni, i concetti e le dimostrazioni di odierno tipo Keynesiano, perché si possa vantare priorità e novità di vedute in questa materia.

III. - Non merita, infine, ulteriori rilievi il caso delta «fiscal policy» concepita come politica finanziaria, come si è chiarito alla lettera A) di questo capitolo, cioè in senso tradizionale. Cioè analisi di rapporti di *mezzo a fine*, ovvero di congruità di mezzo rispetto a fine, nello studio della «finanza funzionale».

Nella letteratura odierna estera, si legge di spese, imposte o prestiti orientati verso *fini* di stabilità del sistema economico in una visione di pieno impiego di tutti i fattori e risorse. Cioè di strumenti e modi della attività finanziaria orientati da un cosciente (conscious) proposito, verso un deliberato fine. Altri tratta di uso «razionale» di quantità finanziarie.

Concludendo su quanto figura in questo capitolo: lo studio delle odierne correnti teoriche, che gravitano intorno agli studi Kcynesiani e di continuatori e critici e di precursori di questo orientamento, consente di potere confermare la legittimità logica dei tre punti di vista da cui l'attività finanziaria come il vincolo fiscale può essere osservata scientificamente, giustificando tre sistematiche discipline.

XI.

IL CARATTERE RAZIONALE DELLO STUDIO COMPIUTO IN QUESTE LEZIONI DI ECONOMIA DELLA FINANZA PUBBLICA.

La definizione che ho dato della scienza delle finanze, per la parte di contenuto quantitativo (economico), consente di evitare la ricerca, sovente assai artificiosa e dettata da spesso vano tentativo di originalità, di una «propria impostazione» o di un proprio «schema», per la spiegazione del fenomeno finanziario.

Dicendo e scrivendo di «economia della finanza pubblica» ho inteso riferirmi allo studio scientifico, obiettivo, che non abbisogna di ulteriori qualificazioni, giudizi di valore ecc., e verte nel campo della logica economica.

Con queste precisazioni ritengo non necessaria una particolare *impostazione* (con la pretesa, da altri manifestata, di spiegare *tutti* gli aspetti del fenomeno) o una dichiarazione che qualifichi queste ricerche come integralmente gravitanti verso «concezioni», «schemi», «indirizzi», «scuole» o simili congreghe, che non hanno importanza per il progresso della scienza. Il quale progresso è, a mio parere, nel nostro campo, caratterizzato dalla maggiore o minore attitudine che hanno le ricerche teoriche a spiegare logicamente istituti e sistemi finanziari e loro effetti, da dati punti di vista, di cui qui si assume l'economico.

Questo sento di dichiarare senza voler far torto a coloro che, nel tracciare lo sviluppo storico di questa disciplina hanno catalogato i miei scritti come pertinenti alla concezione «neo-economica» della finanza, classificazione che potrebbe trovare conferma nell'orientamento di queste lezioni, probabilmente, e che, come affermavo nella prefazione alla I edizione di queste lezioni (1942), non ritengo per se stessa importante rispetto ai problemi teorici.

B. Griziotti, nel presentare la bibliografia di scienza delle finanze e diritto finanziario, nella collezione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero, (I. R. C. E., Roma, 1943), catalogava in testa a quelli di una accolta di studiosi contemporanei (d'Albergo, Paolo Ricca Salerno, Papi, Masci e Arena) alcuni manoscritti, come «più prossimi ai caratteri del primo gruppo» di contributi. Ad Autori esponenti di detta prima grande corrente di studi, riferiva la seguente nota: «estreme elaborazioni di economia finanziaria, che perfezionano le teorie esposte nell'ultimo quindicennio del secolo scorso» sono quelle di De Viti De Marco, Graziani ed Einaudi.

Non credo di criticare chi, in base ai propri criteri, ha posto l'orientamento della mia visione del fenomeno finanziario nel quadro della cosiddetta concezione sociologica della finanza, probabilmente argomentando soprattutto dal mio saggio scritto nel 1932⁸¹. In esso, senza attendere che il centenario della morte del grande Pareto suscitasse interessi intorno alle sue considerazioni, *ex professo*, sulla scienza delle finanze, dimostravo la capacità della visione logica del massimo di utilità *per* la collettività, di spiegare la **genesi**

⁸¹ D'ALBERGO E., *Intorno al concetto di costo della attività finanziaria*, in «Annali di economia» dell'Università Bocconi, Milano.

del calcolo che compie la classe governante in base a cui si prelevano le entrate attingendo alla ricchezza della collettività medesima e se ne destina il provento a soddisfacimento di bisogni pubblici.

Confermo che la definizione adottata consapevolmente in queste lezioni di scienza delle finanze, (con il non richiedere nessuna «impostazione» qualificabile secondo le tradizioni di chi cataloghi le ricerche scientifiche), può corrispondere ad un modo di vedere i problemi per *quello che sono e per quel poco che razionalmente se ne può dire dal punto di vista economico*.

Il Gangemi, che ha considerato detto mio saggio e forse, come egli s'esprime, altri «scritti appropriati», ne desume «la adesione del d'Albergo alla concezione economico-sociologica, in quanto tiene conto dei fattori sociali nello studio dei problemi finanziari (valutazione sociologica) e del fenomeno collettivo finanziario in quanto già formato e staccato dalle forze che lo hanno determinato (aspetto economico del fenomeno finanziario).

Invero, io ho inteso distinguere la *genes* del calcolo finanziario dal suo *contenuto*. La genesi politico-sociologica, pur illuminata da quantità economiche, non impedisce allo studioso di considerare, appunto, in via analitica, le relazioni fra quantità economiche, una volta che il calcolo finanziario sia impostato dalle competenti autorità, sia e proprio in vista degli effetti economici, sia prescindendone almeno in parte. Ciò spiega le affermazioni che il Gangemi trae da altri scritti (precedenti edizioni di queste lezioni), quando scrive: «Ernesto d'Albergo non crede che, rispetto alla trattazione dei problemi teorici della finanza, abbia grande importanza la *impostazione di uno schema tendente a spiegare il fenomeno finanziario*, quando si abbia la pretesa di trattare tutti i fatti finanziari alla luce di un solo schema generale. Infatti, esaminando i vari trattati e «corsi», rarissimamente si trova che la premessa economica, sociologica o politico-giuridica sia atta a spiegare in modo armonico, coerente e continuo tutti i fatti della attività finanziaria»⁸².

Ed è appunto per queste ragioni e per quelle che seguono che nutro diffidenza nei confronti della professione di appartenenza a «scuole» e «concezioni»: lo ricorda Gangemi, attingendo a miei scritti, là dove asserisco che «tali *corsi*», o trattati, comprendono una serie di problemi razionali che vanno risolti in ogni caso - qualunque sia la «scuola» a cui lo studioso professi di appartenere - alla luce della *teoria economica* oppure della *teoria giuridica ortodossa*, i due aspetti che, finora, si prestano ad una seria disamina dei fatti della finanza pubblica.

Non ho motivo alcuno, in base alla esperienza successiva e didattica e scientifica, di modificare il mio pensiero. Esso è stato appropriatamente colto nel segno nella citazione seguente che mi piace richiamare per il rilievo che implicitamente si dà alla obiettività della ricerca scientifica. Questa obiettività, evidentemente, è stata intuita, come feconda, al di fuori di subiettive preferenze che talvolta sono ideologiche, fideistiche e sentimentali. Con l'inciso, infatti: «Senza riguardo alla classificazione nell'una (economica) o nell'altra (politico-giuridico-sociale)», è stato segnalato il corso di lezioni del 1944 del d'Albergo⁸³.

Una prima conseguenza di questa posizione teorica è che si raggiunge una obiettività di indagini che consente, a mio parere, di spiegare i fatti di qualsiasi *tempo* storico; quindi essa è compatibile con qualsiasi *tipo* di soggetto della attività finanziaria (Stato ed enti minori od assimilati) che si voglia ipotizzare. La ricerca intende *svincolarsi* da legami (necessari secondo altri) con tipi di Stati ed orientamenti di classi governanti a cui corrispondano anche tendenzialmente, in concreto, ordinamenti positivi.

A conforto di questa mia posizione scientifica, sembra ammonitore e denso di significato metodologico un implicito giudizio del De Viti De Marco intorno alla scarsa fecondità e alla contraddittorietà di schemi aprioristici con cui si intenda dare la spiegazione razionale del fenomeno finanziario. Mi riferisco alla dimostrazione che il De Viti ha dato della non necessità di concezioni generali, che pretendano di compendiare logicamente i fatti oggetto della scienza: dimostrazione costituita dall'*abbandono sostanziale* della tipologia (Stato monopolistico e popolare) riferita ai soggetti della attività finanziaria, dopo averla premessa come promettente chiave logica alla mirabile trattazione teorica del fenomeno finanziario e dei singoli istituti in cui esso si manifesta⁸⁴.

In essa si ha una estensione alla finanza pubblica dei concetti di monopolio e di concorrenza che caratterizzano la funzionalità dei mercati, considerati dalla economia politica. *Stato assoluto o monopolistico* (A), come soggetto ipotetico visto quale caso-limite, nel quale «una classe abbia di diritto e di fatto il monopolio del governo»: «il che - precisa il De Viti - le consente nella produzione dei beni pubblici, di scegliere quelli che ridondano a suo esclusivo o prevalente vantaggio, e di metterne il costo a carico esclusivo

⁸² L. GANGEMI: *Elementi di scienza delle finanze*, vol. I, p. 59, Napoli, Novene.

⁸³ In nota al volume del Roepke - *Spiegazione economica del mondo moderno*, Rizzoli, ed. Milano, 1949, pag. 38.

⁸⁴ A. DE VITI DE MARCO, *Principii di Economia Finanziaria*, nella edizione del 1934, a cura di G. Einaudi.

o prevalente delle classi soggette». «In altre parole, *mutatis mutandis*, si riproduce, nella economia finanziaria, il caso di monopolio privato. In forme diverse - che vanno ricercate e definite - la classe governante realizza e le classi governate pagano prezzi di monopolio».

Al tipo *A* di Stato (monopolistico) il De Viti contrappone il tipo di Stato *popolare* per cui «si pone la premessa che, nella libera competizione di gruppi sociali e di partiti, ogni classe può arrivare al potere, e arrivati, deve restare sotto il sindacato continuo della collettività». «Si realizzano, così, almeno in *teoria pura*, le condizioni tipiche della libera concorrenza», condizioni del mercato caratterizzate dal fatto che «in ogni momento, ad un gruppo produttore se ne può *sostituire* un altro, proveniente dalla massa dei consumatori».

Il De Viti continua che «basta immaginare che l'avvicendamento dei gruppi, al governo, avvenga con sufficiente rapidità, per arrivare al risultato-limite di considerare come praticamente identici i gruppi che sono a turno governanti e governati». «Ciò richiama appunto il concetto di cooperativa». «Possiamo considerare - conclude il De Viti - lo Stato democratico (*B*) come quello che si avvicina alla figura economica della cooperativa», «in quanto tutti i cittadini che pagano imposte sono anche i cittadini che consumano i servizi pubblici». «Questa concezione teorica ha la sua base storica nel principio adottato da tutte le costituzioni *moderne*, secondo le quali i contribuenti votano le imposte». «Nelle due ipotesi viene di conseguenza che lo Stato popolare o cooperativo fornisce i servizi pubblici al prezzo di costo».

In teoria pura «si possono studiare i fenomeni finanziari», premette De Viti, nelle due ipotesi *A* e *B* di costituzione politica. Ma in teoria concreta (nel senso che l'economia finanziaria «cerca di avvicinarsi più che sia possibile alla realtà e quindi si sforza di studiare il fenomeno reale, tenendo conto di tutti gli elementi di fatto che lo compongono») bisogna di regola risalire alla combinazione delle due premesse, «poiché nella realtà non esiste un governo assoluto, in cui la volontà del sovrano non subisca l'influenza modificatrice dell'ambiente, né una costituzione democratica, in cui la classe che governa non abbia una posizione di monopolio relativo». Ulteriore qualificazione del De Viti è che «lo Stato di tipo *A* non rappresenta un punto di riposo o di equilibrio e che il tipo *B* costituisce, in economia finanziaria, un punto di arrivo e di equilibrio politico».

Non avrei insistito in riferimenti alle premesse del Maestro italiano, se in queste pagine non affermassi più che la scarsa utilità, la contraddittorietà di premesse del genere per «studiare i fenomeni finanziari». Se mai, nella stessa trattazione del De Viti, nella parte teorica generale, il riferimento a una di siffatte premesse viene fatto incidentalmente a proposito della determinazione dei caratteri degli istituti attraverso i quali lo Stato attinge le entrate. Tale è il caso (paragrafo 31) della spiegazione del «prezzo-tassa». Nel caso del tipo *B* di Stato, «in cui manca il gruppo politico monopolista che realizzi profitti, la tassa sarà prezzo di costo», «nel totale» ma nella *ripartizione* del costo totale fra le varie categorie di consumatori la tassa (che considera prezzo pubblico) può diventare *prezzo di monopolio*. E così non si regge la coerenza delle conseguenze dalla premessa.

Per il resto, il De Viti che già aveva conferito importanza ai casi *intermedi* fra quelli-limite, introducendo un elemento di relatività che svuota in parte di forza orientativa e logicamente distintiva, le premesse medesime, non ne tiene gran conto. Trascura, anzi, proprio le premesse in base a cui aveva annunciato la *possibilità* di studiare i fenomeni finanziari. Possibilità (che enuncia nel paragrafo 8) e che è negletta nello sviluppo delle argomentazioni perché deve essere sembrata non degna di essere logicamente perseguita per la spiegazione del fenomeno finanziario.

Nei *Principii di scienza delle finanze* di M. Fasiani (Torino, Giappichelli, 1941), ai due tipi di Stato considerati dal De Viti, corrispondono due presso a poco equivalenti. Precisamente: 1) il tipo di Stato *A* ovvero «un'organizzazione in cui una classe eletta dirigente (i dominanti) eserciti il potere nel proprio esclusivo interesse, senza preoccuparsi di ciascuno o almeno della maggioranza»; 2) il tipo di Stato *B*): «un'organizzazione in cui il potere sia esercitato nell'interesse di tutti gli appartenenti al gruppo pubblico, ma avendo di mira gli interessi particolari di ciascuno o almeno della maggioranza».

Il terzo tipo di Stato che considera, oltre a quelli ipotizzati dal De Viti De Marco (a cui i predetti del Fasiani *grasso modo* corrispondono), è (*C*), il seguente: «un'organizzazione in cui il potere sia esercitato invece nella preoccupazione degli interessi del gruppo pubblico, considerato come un'unità».

Prima di affiancare miei rilievi alla critica rivolta dall'Einaudi al Fasiani voglio rilevare che non solo il redattore delle lezioni in oggetto, in varie occasioni in un ventennio, ma anche altri qualificati teorici trovarono come ben diverso dalla loro introduzione, in finanza, dei tipi di Stato (corrispondenti alle ipotesi-limite di monopolio e concorrenza, in economia teorica) fosse il contributo originale del De Viti De Marco a questa scienza. Non fosse altro che per il fatto, dallo stesso Einaudi ammesso, che il De Viti non trasse

dalla premessa «tipologica» sui soggetti della attività finanziaria, le uniformità teoriche che ci si attendeva «nello studio del fenomeno finanziario».

Invero, per citare due casi rappresentativi: *a*) il prof. A. Cabiati (nel «Giornale degli Economisti», novembre 1928) nel dedicare l'articolo bibliografico alla «Finanza di A. De Viti De Marco», non faceva parola alcuna di questo aspetto della visione teorica del maestro di economia finanziaria e fermava l'attenzione sulla concezione fondamentale: che nessuna parte del cosiddetto reddito lordo sfugge alle imposte sul reddito e che ogni particella di reddito nasce gravata dal debito di imposta. Premessa di cui vedremo vari sviluppi e che informa visioni generali di ripartizione dei tributi come ipotesi di studio, la quale, tuttavia, spiega gran parte del fenomeno reale. Essa, fra l'altro, fa cadere tutta la insostenibile impalcatura teorica che, dalla enunciazione dello Stuart Mill ad oggi, s'è cercato di creare intorno alla pretesa «doppia tassazione del risparmio» od al «difetto» delle imposte dirette sui fatti di produzione di ricchezza nuova, come violatrici del canone o postulato della eguaglianza della imposizione.

Anche il Borgatta, (nella «prefazione» al volume IX della «Nuova Collana di economisti italiani e stranieri») ha portato l'attenzione sull'opera del De Viti De Marco, in merito alla «chiarificazione del concetto di reddito nazionale in rapporto alla imposta, indicandola *indipendente dalle premesse* poste nel capitolo primo (paragrafi 2-12, che riguardano i tipi di Stato).

Insisto in queste precisazioni non soltanto a titolo di individuazione di precedenti tentativi teorici o per presentare squarci di storia della teoria finanziaria (che sarebbero già interessanti per sé, ai fini culturali); *ma per render conto dei motivi o criteri razionali ed obiettivi che guidano la esposizione logica delle questioni fondamentali di economia della finanza pubblica nel presente «corso».*

Per questo torno alla tipologia di De Viti De Marco, che il Fasiani ha sviluppato con la lodevole ambizione di dare una univoca spiegazione di fatti ed uniformità, dai tre punti di vista su ricordati, da cui agirebbero le classi governanti per lo Stato.

A) Aderisco pienamente all'idea di Einaudi, secondo il quale appartiene alla storia lo studio di probabili correlazioni fra tipi di Stato, come Fasiani ha prospettato i modi di ipotizzare l'attività finanziaria (entrate e spese)⁸⁵. Scienza ben difficile, codesta, tendente a ricercare uniformità nel tempo quando si incontra, nello spiegare i fatti, casi ad es. come l'imposta indiretta sui consumi, ricorrendo in *tutti e tre tipi* di Stato: 1) grazie alla connaturata illusione della inesistenza di onere tributario per la parte che sembri commista al prezzo economico⁸⁶; 2) per ridurre, oltre che le reazioni psicologiche e politiche, il costo di accertamento e riscossione, e via dicendo.

In ogni caso una siffatta «scienza» o non è indipendente o presuppone che, a prescindere dai tipi di Stato o di orientamenti delle classi governanti, l'economia finanziaria abbia risolto il problema del *perché* del «modo» di essere della distribuzione di oneri e di spese da parte degli enti pubblici. Si tratta della analisi delle caratteristiche logiche intrinseche di detti «modi» o della razionalità di essi per quanto riguarda gli effetti economici o in termini di quantità edonistiche, che i sistemi od istituti fiscali determinano interferendo nell'equilibrio di bilanci di consumatori, di rapporti di scambio, di equilibrio della produzione ecc.

B) Ma un rilievo che Einaudi non ha formulato, e che qui illustro ancora, consiste nell'asseverare che *non esiste neanche univocamente relazione fra tipi di Stato* (nel significato conferito ad essi da De Viti, seguito da Fasiani, Gangemi ed altri, da un canto) e *condizioni di mercati o tipi di vincoli della organizza-*

⁸⁵ Non soltanto si finisce per fare teoria politica o sociologica o storica, ma addirittura psicologica, estesa ai fenomeni di massa. Così coerentemente aveva qualificato le sue indagini, ad es. A. Zorli *Teoria psicologica della finanza*, Giornale degli Economisti, maggio-giugno 1890 quando cercava di porre in correlazione il variare qualitativo e quantitativo dei tributi con i sentimenti volta a volta egoistici od altruistici delle classi dominanti. Già ci si perde nel campo della filosofia e della metafisica per la sola definizione dei concetti. Ma soprattutto, i fenomeni concreti sistematicamente considerati, si potrebbero teoricamente spiegare da altri punti di vista e contrastanti magari o diversi da questo atteggiamento alterno della classe governante, per dar conto degli *stessi modi qualitativi e quantitativi* del prelievo tributario. Donde la *non necessarietà* della ipotesi statale, come passo a rilevare per le conseguenze nel campo logico.

⁸⁵ Vedasi A. PUVIANI, *Teoria dell'illusione finanziaria*, Palermo, 1903, di cui il Fasiani ha fatto applicazione. Imposte indirette amava, secondo G. B. Say, Napoleone I; imposte indirette, nonostante la propaganda in contrario, praticano assai le democrazie: queste per illudere la clientela politica votante, con l'evitare ad essa formali, evidenti rapporti col fisco e relative reazioni.

⁸⁶ Vedasi A. PUVIANI, *Teoria dell'illusione finanziaria*, Palermo, 1903, di cui il Fasiani ha fatto applicazione. Imposte indirette amava, secondo G. B. Say, Napoleone I; imposte indirette, nonostante la propaganda in contrario, praticano assai le democrazie: queste per illudere la clientela politica votante, con l'evitare ad essa formali, evidenti rapporti col fisco e relative reazioni.

zione economica in cui si debbano analizzare, per la loro interferenza, i vincoli quantitativi, caratteristici, che derivano dalla legislazione fiscale, dall'altro.

Prescindendo dalla ricerca storica codesto autore intelligentemente la svaluta «a priori». Ciò fa supporre che uno Stato «assoluto» (che probabilmente dovrebbe immaginarsi, nei riferimenti storici, caratterizzato dalla economia di tipo medioevale), possa ipotizzarsi come ad economia affidata, almeno in gran parte, all'automatismo dei prezzi. Automatismo che vale per i tipi di Stato oscillanti fra lo Stato «assoluto» e quello «liberale o cooperativo»!

In generale, nella trattazione che si compirà in queste lezioni, si prescindere da dette correlazioni fra i tipi di Stato e i *modi* secondo i quali lo Stato e gli altri enti pubblici minori possono procurarsi le entrate tributarie e distribuire le spese necessarie al soddisfacimento dei bisogni pubblici. Quindi: entrate, spese, bisogni pubblici che interessano per la loro traduzione in spese, saranno fatti e fenomeni da cui trarre e a cui riferire concetti, convenzioni, definizioni, «idealizzazioni» ed «ipotesi di studio» o l'assunzione di pure ipotesi di cui rinunciamo a conoscere il substrato, o la genesi di tipo storico-politico, ovvero la presunta correlazione tendenziale con tipi di orientamenti di classi governanti nello svolgere attività finanziaria.

Occorre qui precisare le ragioni di questo atteggiamento scientifico. Non si tratta di differenziare, secondo talune definizioni, la scienza «vera» dalla scienza «feconda», per i rapporti con il mondo concreto o per i fatti che essa prende in considerazione, o meno, per la capacità relativa di spiegare il reale.

Allorché si usano i termini di inesistenza di connessione a relazione *non necessaria* fra ipotesi o teorie concernenti i tipi di Stato e ipotesi e teorie e leggi o uniformità riscontrabili nel campo scientifico finanziario, si allude a quella che nel campo della logica è detta *contraddizione*.

Ho fatto riferimento, testé, al disagio in cui verrebbe a trovarsi uno scrittore di uniformità storico-politico-sociologiche, nel trovare, ad es., lo stesso modo di prelevare entrate fiscali, a mezzo di imposte indirette sui consumi o sulla spesa, rintracciabile in *contrapposti* tipi di Stato.

Riferiamoci, a mò di esempio, allo stesso istituto tributario, nel campo della logica economica, che considera, *in sé*, quanto di razionale abbia codesto «modo» di prelevare entrate fiscali.

I) *Sia che si ipotizzi un tipo o l'altro di Stato*, l'effetto dell'imposta indiretta (come maggiorazione di prezzo di una data merce consumata) è quello di poter rendere l'imposta medesima *regressiva* (come meglio spiegherò) ovvero inversamente proporzionale al reddito del contribuente.

Nei confronti, ad es., della spesa per l'abitazione, è stato trovato (da Schwabe) che la proporzione della spesa di affitto, rispetto al reddito monetario totale speso, va per ogni redditiera diminuendo, dopo un certo punto, con il crescere del reddito medesimo.

In termini più generali è stato trovato (Engel), che aumentando il reddito monetario totale, aumenta la proporzione di esso spesa in beni voluttuari o destinati a soddisfare bisogni meno urgenti, mentre diminuisce quella spesa in beni di prima necessità.

II) *Sia che si stia o non nell'ipotesi di tipo di Stato A, B, C*, o altro immaginabile, si può ipotizzare che, simultaneamente o successivamente, la spesa pubblica sia discriminata in modo⁸⁷ da avvantaggiare in misura differenziale i soggetti colpiti da imposta indiretta, regressiva sulla spesa, neutralizzando o compensando detto effetto, e questo dal punto di vista dell'onere definitivo che si ponga a carico del redditiera contribuente, in sede di *ripartizione* di oneri e vantaggi da parte dello Stato⁽⁸⁸⁾.

Orbene, è chiaro che le due ipotesi pure o monde di storia (modo di prelievo di entrata e di distribuzione della spesa) possono logicamente e simultaneamente concepirsi e servire alla costruzione della teoria, sia che *esista* o che *non esista* un tipo di Stato, come ipotesi simultanea.

Dei fatti finanziari idealizzati, si analizzerà quanto di razionale abbiano *in sé*, come modi e criteri di ripartizione di entrate e spese, alla luce dei punti di vista che saranno ipotizzati nei capitoli successivi. Questi sono già stati incidentalmente accennati (eguaglianza o generalità uniformità di imposizione; proporzionalità, progressività di essa; fecondità o strumentalità della spesa pubblica, ecc.), ed in relazione alle condizioni economiche immaginabili sul mercato.

⁸⁷ Cfr.: D'ALBERGO E., *La determinazione della risultante del Barone e i dati del problema finanziario*. «Annali dell'Università di Ferrara», 1937.

⁸⁸ Barone denominava «democratica» codesta finanza, ma il termine ci potrebbe riportare nel campo dei tipi di Stato. Ond'è che mi limitai, allora, a farlo corrispondere ad una ipotesi di modo di distribuire le spese, che da questo punto di vista democratico sarebbe in contraddizione con il modo imposta regressiva di distribuire l'entrata finanza aristocratica o nell'interesse dei governanti.

Indi si procederà, *secondo la definizione* data, all'inizio del «corso», della scienza delle finanze per il contenuto economico, alla analisi delle variazioni degli equilibri economici particolari e dell'equilibrio economico generale, provocate dal modo e dal *quantum* del prelievo e dell'ottenimento in genere delle entrate (ad es. debito pubblico) e della erogazione delle spese nelle varie ipotesi di organizzazione economica o di circostanze di essa molteplici e di intervento o meno del fattore «tempo».

C) Le obiezioni che qui, in modo esplicito, per necessità di trattazione critica sistematica trovano sviluppo adeguato, erano state esposte da me in passato. Già fin dall'annunciare il contenuto dei volumi del Fasiani, notavo in generale che essi contenevano gran parte di materia della teorica delle illusioni del Puviari, come semmai vertente nel campo della politica. Questa qualificavo finanziaria. Di essa, per il proprio senso scientifico, si è trattato concettualmente in queste lezioni. Nella stessa nota bibliografica («Rivista Bancaria», 1942, *febbraio*), nella forma compatibile con il rispetto che va dovuto ad ogni tentativo condotto con serietà di intenti (anche se non con adeguati risultati scientifici) avanzavo, di massima, riserve sulla relazione fra tipi di Stato e analisi della fenomenica finanziaria (soprattutto avendo presente nella mente il caso rappresentativo e non fecondo dello schema, su illustrato, del De Viti De Marco). A questi il Fasiani si allacciava direttamente.

Scrivevo: «L'A. avanza tre ipotesi tipiche (schemi di Stato) che *non rimangono fine a stesse come spesso si nota nei trattati che le considerano*». In queste espressioni era condensata la concezione della *non necessarietà* logica di un legame fra tipi di Stato ed uniformità dedotte dalla analisi delle influenze della attività finanziaria o delle caratteristiche tecniche ed economiche degli istituti finanziari che spesso si incontrano, *indifferentemente*, storicamente, nella politica finanziaria di Stati tendenti ai tipi-limite su considerati dagli autori in discorso. Accennando all'*intento* del Fasiani, aggiungevo: «*Ma divengono premesse logiche della trattazione dei problemi della finanza, nell'ambito delle distinte ipotesi*». Questo come programma di studio o come intento dell'A.

Ho dimostrato nelle precedenti pagine in qual senso ritengo (scienza politica o sociologica) sia ammissibile la correlazione fra tipi di Stato e fenomenica oggetto di studio, Nella gran parte dei fondamentali problemi di economia finanziaria o nella parte meno discussa per il suo carattere scientifico (che è quella economico-quantitativa) il legame *necessario* fra la tipologia statale e l'analisi teorica non sussiste.

In termini espliciti lo poneva in evidenza, *successivamente* alla mia nota bibliografica, il prof. U. Ricci⁸⁹ quando considerava il «concetto di reddito *centrale* in qualsiasi forma di Stato» per la ripartizione del costo dei servizi pubblici. Soprattutto osservava: «Uno sarebbe tentato di meravigliarsi, vedendo la traslazione esaminata disgiuntamente per i tre Stati, *A, B, C*. Forse che le leggi o uniformità del monopolio e della concorrenza, della domanda elastica, sono diverse nell'uno o nell'altro? Che il punto di Cournot e l'andamento crescente di una curva di costi varia dall'una all'altra forma di Stato?». E faceva altre osservazioni in questo senso.

L'Einaudi⁹⁰ pure successivamente alla mia ricordata bibliografica pubblicazione di riserve implicite nei confronti dello schema tripartito di Fasiani non trova necessaria anch'egli la correlazione fra tipi di Stato e, ad es., uniformità come quella riguardante il concetto di imposta generale.

Alla predetta mia (del 1942) posizione critica dei citati autori, ho fatto seguire una posizione *costruttiva* in senso sostitutivo nel campo metodologico e logico, nel senso cioè che è indicato nella precedente lettera *B*) di questo paragrafo, già in precedenti occasioni didattiche e scientifiche. E più precisamente:

a) Nell'edizione precedente di queste lezioni ammettevo, nella logica Paretiana, come compito della scienza delle finanze lo studio dei numerosi *vincoli specifici* che condizionano la soluzione dei problemi di equilibrio individuale e macroeconomico. Ciò ammettevo in funzione dell'interferenza costituita dalle varie specie di entrate tributarie che lo Stato preleva, *a qualunque tipo di Stato* detti «vincoli» nella tendenza storica si richiamino.

Questi concetti sono stati svolti analiticamente nei due paragrafi che precedono. In essi è dimostrata la *autonomia* della scienza delle finanze dalla economia politica, come teoria pura, generale economica, e sono avanzate avvertenze sui limiti di detta autonomia, che va intesa come grado di specializzazione.

b) Un altro punto di vista dal quale si *svincola* la trattazione della teoria finanziaria dai tipi di Stato, riguarda le ipotesi di *condizioni di mercato o di organizzazione dell'ambiente economico* in cui agiscono i vincoli fiscali, *indipendentemente* dai tipi di Stato ipotizzati dal De Viti, dal Fasiani, dal Gangemi e da altri autori nel passato, e comunque pensabili dai punti di vista delle classificazioni di detti autori. Sono condi-

⁸⁹ RICCI U., *Giornale degli Economisti*, marzo-aprile 1942.

⁹⁰ EINAUDI L., *Rivista di Storia Economica*, marzo 1942.

zioni ipotetiche della organizzazione economica o dell'ambiente economico, alle quali sistematicamente, per gradi di astrazione, si riferiranno gli specifici vincoli fiscali.

In questo senso si nega che vi sia la correlazione logica e storica fra talune ipotetiche condizioni economiche e tipi di Stato visti al limite della casistica o per commistione di ipotesi-limite. Le stesse ipotesi di organizzazione economica, con differenze di grado, si possono verificare, invero, indifferentemente nei tre tipi di Stato.

Così che le uniformità teoriche che si trarranno e si esporranno alla luce anche delle ricerche acquisite alla scienza ad opera di numerosi studiosi, avranno valore o funzione interpretativa di fatti di ordinamenti politici di *ogni tempo*, di orientamenti di classi governanti di *ogni genere* pensabile, di *qualsiasi mercato* pensabile nello spazio. In questo senso la trattazione della economia della finanza pubblica pretende di essere razionale ed obiettivamente atta a spiegare tendenzialmente tutti i fatti tipici della attività finanziaria: cioè scienza «universale».

Un breve ma esplicito riferimento a questa idea è stato fatto dall'autore di questo «corso», sia pure in via incidentale, nel trattare di un teorema finanziario⁹¹.

In modo formale, infatti, avevo istituito un collegamento logico, *necessario*, delle uniformità teoriche nel campo della finanza pubblica alle tipiche ipotesi di: α) economia con un minimo di vincoli o «libera» da inframmettenze statali; β) economia con un massimo di vincoli o totalmente controllata; γ) economia parziale «regolata» o soggetta a discontinui interventi in cui non si possono individuare i caratteri della integrale ed organica pianificazione collettivista.

Quindi, nel senso di questa classificazione di finanza, si deve trattarne per i problemi quantitativi corrispondenti che formano oggetto della parte principale e pacifica, nella discussione scientifica, di questa disciplina e di cui si fa parola nella seconda parte (*b*) della *definizione* di questa materia di studio.

Con questa visione, che completa lo studio della razionalità del «modi» di essere tipici delle entrate e delle spese e dei «vincoli fiscali», in genere, l'economia della finanza pubblica diviene una teorica che può servire a spiegare i fatti storici di ieri, di oggi e quelli virtuali, probabili e futuri. Essi, per l'aspetto istituzionale della società volta a volta considerata, possono essere compendati nelle ipotesi basilari di cui alle lettere α), β) e γ) di questo paragrafo. Non interessa più accertare se ai tipi di Stato, caratterizzati dagli ipotizzati atteggiamenti voluti o «preterintenzionali» della classe governante, corrispondano condizioni del mercato rispettivamente qui indicate.

Ma *qualunque* sia il tipo di Stato, o la «concezione» del fenomeno finanziario, le *uniformità* (dedotte, fra l'altro, ammettendo i diversi provvedimenti ipotetici di attività finanziaria o tipi di *vincoli specificati* e, simultaneamente, diverse organizzazioni del mercato o diverse economie variamente vincolate, regolate, controllate) varranno nell'*ambito di siffatte ipotesi*. E poiché le condizioni dei mercati, più o meno liberi o regolati, si potranno in via astratta (e corrispondente situazione storica) constatare come ricorrenti presso i contrapposti tipi di Stato, la teoria varrà a spiegare i fatti che si riferiscano ai tipi di Stato.

Mi rendo conto della difficoltà di classificare gli ordinamenti economici o le condizioni più o meno approssimate o lontane nei confronti di quella che si usa denominare l'«economia di mercato», caratterizzata tendenzialmente da un minimo di vincoli. Condivido, da questo punto di vista, lo scrupolo scientifico del Vinci⁹² di fronte al compito di classificare i sistemi economici per grandi linee. Così egli si esprimeva, dopo aver dato l'idea di: *a*) ordinamenti prevalentemente liberisti; *b*) prevalentemente collettivisti; *c*) che non rivelino siffatta prevalenza. E anche egli criticava i giudizi *sintetici* di siffatta natura, data la molteplicità dei criteri a cui obbedisce un dato ordinamento eclettico, in cui non si abbia prevalenza ben marcata di orientamenti.

Più recentemente, riferendosi a *individualismo* e *collettivismo*, come correnti di idee che riguardano i rapporti dell'individuo con lo Stato, il Vinci ha asserito: «quantunque non siano stati realizzati e si dimostrino che sono irrealizzabili, essi comprendono una gamma innumerevole di ordinamenti economici: sono gli ordinamenti eclettici, dei quali non è difficile, in generale, conoscere le direttive e i criteri elementari ricavati dall'una e dall'altra corrente di idee»⁹³.

⁹¹ E. D'ALBERGO, *Prestiti e imposte nelle nuove teorie e nella esperienza bellica*, apparso negli «Studi dell'Istituto di scienze economiche e statistiche» dell'Università di Milano, 1945). In esso trattavo della preferibilità, dal lato soggettivo o delle utilità sacrificate, del prestito rispetto alla imposta straordinaria.

⁹² VINCI F., *Gli ordinamenti economici*, Milano, Giuffrè, 1945.

⁹³ VINCI F., *Breve introduzione all'economica*, Zuffi editore, Bologna, 1949). Su queste avvertenze è tornato il Vinci, nelle *Istituzioni di economia*, Bologna, 1950.

Sono ordinamenti vitali nonostante la *coesistenza* di *criteri eterogenei* (monopolio di Stato in alcuni rami di produzione con criteri collettivisti, e iniziativa privata in altri); od anche *criteri contrastanti* fra loro (imposizione del prezzo di calmiera, cioè inferiore a quello corrispondente all'eguaglianza fra la somma delle domande e la somma delle offerte - criterio collettivista - e mantenimento ai privati della produzione e della negoziazione del bene o servizio).

Di tale eclettismo ha scritto il prof. Varga dell'Università di Budapest (nella rivista «Economia internazionale», novembre 1949), illustrando l'evoluzione dell'economia sovietica.

Voglio ricordare che riforme monetarie e interventi statali in grande stile in questi anni sono stati giustificati ufficialmente, in Russia, anche con la finalità di assorbire i profitti che, per il funzionamento del «mercato nero» sono stati ottenuti «a danno del popolo consumatore», da gruppi di «speculatori». Il che dimostra la funzionalità, entro certi limiti e - ciò che interessa per la teoria - *tendenzialmente*, di mercato senza vincoli, sul tipo di quello ipotizzabile in economia «liberale» o «liberista» ed eclettica. E dà la prova storica di un modo di tassazione *differenziale* della capacità contributiva «relativa», concetto su cui tornerò in apposito capitolo. E tutto ciò è rappresentativo della *coesistenza*: 1) di *tipo di Stato* rispondente al caso-limite secondo alcuni, di tipo nazionalistico, secondo altri, di tipo monopolistico, per il modo di comportarsi della classe governante; e 2) di *condizioni* di mercato osservabili in altri tipi di Stato (ad es., democratico o cooperativo). Così che, per la teoria finanziaria, è ancora provato come essa debba svincolarsi da codeste correlazioni (in cui entrino schemi di Stati e riferirsi a tipi di *condizioni* di mercato più o meno vincolato o regolato o controllato) allo scopo di assumere, come scienza, valore universale o per valere per ogni settore dello spazio e per ogni tempo.

Il prof. Varga, egli, dopo avere premesso che la teoria moderna non accetta la tradizionale opposizione o antitesi fra economia politica capitalista (borghese) e socialista, afferma che «proprietà privata e libertà di contratti non esistono mai senza limitazioni e, in rivincita (anche in un regime socialista) esse sussistono in forme rudimentali qualunque».

Nel caso particolare dell'economia russa, il Varga scrive in generale che: I) i fenomeni della produzione sono necessariamente di carattere identico; II) i punti di vista dell'utile hanno una funzione direttiva anche per le imprese sovietiche, perché soltanto essi si prestano come punto di partenza per il controllo della efficacia della gestione; III) anche la concorrenza non è interamente eliminata nell'economia sovietica; IV) il fenomeno della rendita fondiaria si verifica anche nella economia sovietica e lo Stato intende che essa sia assorbita a vantaggio della collettività; V) benché il tasso di interesse sia unilateralmente fissato dallo Stato, considerazioni simili alle valutazioni di mercato hanno luogo, così come per converso, nei paesi capitalistici considerazioni indipendenti dal mercato prendono parte attiva alla formazione del tasso di interesse.

Non proseguo in queste citazioni da cui si desume che, anche avendo individuato *tipi* troppo sintetici di condizioni economiche o di organizzazioni o di ordinamenti economici (quali *insiemi* di istituti riguardanti l'attività economica di una popolazione (Vinci), per grandi linee, come sotto le lettere α , β e γ del mio saggio del 1945), non si può pensare di aver dato luogo a differenziazioni nette e di significato univoco. Anche per questo non si può fare a meno di prospettare una siffatta classificazione dei mercati come *variamente vincolati (problema di grado)*, accennando *analiticamente* alle predette «condizioni».

Per queste ragioni *non* qualificherò le uniformità scientifiche caratterizzate da intervento del vincolo fiscale o finanziario, come attinenti alla «finanza» sinteticamente detta degli ordinamenti liberisti, o collettivisti o eclettici. Se mai la teoria finanziaria riflettente le ipotesi-limite α , β e γ di economia (di mercato, con assenza di vincoli, totalmente o parzialmente vincolata o regolata o controllata) vale qualora si accolga codesta differenziazione in *prima approssimazione*, da chi abbia irresistibile passione per il catalogo delle teorie (⁹⁴).

⁹⁴ Ma detta troppo sintetica «prima approssimazione» può essere contraddetta dai fatti in modo talmente immediato ed evidente, che è poco fecondo l'enunciarla, proprio come dimostro nel caso dell'economia totalmente controllata o a sistema collettivista, come altri dice. In essa, come ho riferito sopra, si è avuto motivo storicamente provato, in misura rilevante, con provvedimenti di portata generale come «il cambio della moneta», di far emergere la *coesistenza*, tutt'altro che al margine del sistema collettivistico, di settori dell'economia regolati dalle leggi che dominano nella ipotesi di inesistenza o di un minimo di vincoli economia di mercato.

Un dato di cronaca che può illuminare, mentre redigo queste lezioni. Da fonti svizzere risulta che, per i riverberi della guerra in Corea e delle temute complicazioni internazionali, sul «mercato libero» di farina, pane e patate, si è avuto, in pochi giorni, un aumento di prezzi dell'80 % in Russia. Sensibilità codesta, superiore a quella che le cronache regi-

Ma di economia della finanza pubblica sarà più corretto discorrere come della sistematica delle teorie o di insieme di uniformità che riguardino:

I) *la razionalità o «modi» di istituti e fatti fiscali. Di questi «modi» o caratteri qualitativi dei mezzi si avvale l'attività finanziaria. Essi possono logicamente e storicamente coesistere nei tre tipi - ed altri, pensabili, di Stato, e quindi indipendenti a non necessariamente legati all'ipotesi tipologica (come prezzi privati e pubblici, tasse, contributi, imposte particolari o generali, ecc.);*

II) *gli effetti della attività finanziaria (prelievi di entrate, erogazione di spese, mobilitazione di disponibilità per fini fiscali, ecc.) nelle ipotesi, - che riflettano condizioni in cui si svolge l'attività dei componenti la collettività e di enti per essi operanti - le più varie e ravvisabili nei più diversi e talvolta antitetici tipi di Stato (nel senso di quelli A, B, C), o negli ordinamenti economici delle diverse società umane immaginabili.*

Così: uniformità teoriche si potranno formulare ponendo in rapporto i fatti finanziari in via ipotetica con: *a) le condizioni istituzionali (proprietà privata, pubblica, aziende miste, cooperative, ecc.); b) le condizioni dell'offerta (imprese statizzate, socializzate, monopoli, casi di concorrenza perfetta, imperfetta, di monopolio bilaterale, di duopolio, ipotesi di costi crescenti, decrescenti e costanti); c) i gradi di libertà e di elasticità della domanda e delle «scelte» e dei consumi (complementarietà e succedaneità dei beni e, in genere, rapporti di sostituzione dei beni, razionamento, divieti ed altre limitazioni, ipotizzando costanza e variabilità dell'utilità marginale della moneta e correlative «rendite di consumatori»); d) gli intervenuti nel campo degli investimenti (riduzioni di aree coltivabili e distribuzioni coattive delle colture agricole, autorizzazioni di nuovi impianti industriali, manovra della moneta, autorizzazioni di forme di finanziamento, ecc.); e) la libertà contrattuale supposta nei rapporti di lavoro, l'intervento di leghe o sindacati per la fissazione di livelli minimi di salari o la imposizione del quantum di occupazione di forze di lavoro; f) la libera circolazione delle merci nel mercato chiuso e la libera fissazione dei relativi prezzi o la politica di calmieri, di privilegi per aziende di consumi, pubbliche, limitazioni e licenze nel campo del movimento internazionale (mercati aperti) delle merci, ecc.; g) la gradualità o l'assenza di vincoli concernenti rendite, profitti, interessi nelle varie ipotesi, ecc. ecc.*

Questi ed altri casi tipici di vincoli economici sono rilevabili in modo rispettivo (non necessariamente in un solo tipo di Stato) ma ne sono in certa misura indipendenti anche perché, come ho detto, possono *coesistere* nello stesso tipo di Stato. Non importa in quale misura (grado). Per la logica della economia finanziaria è sufficiente che si enunci il tipo di ipotesi, a prescindere dalla grandezza della probabilità o dalla frequenza con cui il fenomeno concreto corrisponda, in diversi ordinamenti istituzionali, alle ipotesi medesime.

Riferendo alla prima (*a*) e, specie, alla seconda parte (*b*) della definizione di scienza delle finanze, le argomentazioni che figurano in questo e nei precedenti paragrafi, credo si possa individuare la scientifica visione teorica dell'economia della finanza pubblica. Essa mi appare la più razionale, obiettiva, neutra ed universale, atta cioè a spiegare i fatti di qualsiasi ambiente istituzionale, di qualsiasi tipo di Stato. Il motivo è che le uniformità o leggi teoriche discendono dalla considerazione di vincoli fiscali supposti operanti nelle su distinte ipotesi di condizioni del mercato e delle caratteristiche dei «modi» od ordinamenti finanziari pensabili.

Il «distacco» dalle passioni, dai sentimenti e dagli interessi, secondo il più esigente metodo scientifico, sembra assicurato da questa posizione di fronte alla esigenza di una teorizzazione della economia della finanza pubblica, meglio di quanto da altri si sia tentato. Ma devo osservare che la neutralità fredda dell'osservatore con fini scientifici, vacilla più volte in Fagiani. Ciò avviene proprio quando, senza volere o contro l'intendimento, formula *giudizi di valore*, allorché, ad es.: *a)* giudica lo «Stato nazionalistico», il tipo di organizzazione verso cui si tende ad orientarsi nel nostro tempo, cioè «moderna, l'ultima e la più viva espressione della civiltà europea»; *b)* considera lo Stato liberale e lo Stato assoluto deviazioni dalla tendenza verso lo Stato nazionalistico che «rappresenta l'ultimo stadio della evoluzione storica dell'organizzazione politica»; *c)* giudica, ormai prospettando un futuro prossimo, di carattere storico le uniformità relative ad organizzazioni politiche come quelle che rispondono allo Stato democratico liberale a forma parlamentare, in quanto potrebbero interessare «come oggi (interessa) una teoria pura dell'economia schiavista»; *d)* ciò fa nonostante in Paesi, «che volgarmente vengono detti democratici», certi atteggiamenti «malgrado i dinieghi dei dirigenti stranieri, segnano una tendenza dell'organizzazione economica e finanziaria di quegli

strano per altri mercati del mondo cosiddetto capitalistico, cioè ordinato politicamente ed economicamente secondo schemi costituzionali ben diversi dal collettivista, in relazione allo stesso fattore causale.

Stati, ad avvicinarsi inconsciamente e per via non logica, al tipo di organizzazione nazionalistica volutamente e coerentemente perseguita nell'Italia Fascista».

Queste citazioni dai *Principii* del Fasiani denotano aleatorietà e, come si vede in parte, caducità di giudizi di valore storici e politici, che sono discesi dall'aver voluto adottare, continuandola, la tipologia introdotta ma subito abbandonata dal De Viti, dopo una prima non molto felice e certo non feconda visione analogica. Sono in genere giudizi storico-politici, estranei al rigore scientifico, che, in altre parti, realizza fedelmente il Fasiani, nella trattazione separata e di carattere economico.

Ho insistito su questi schemi per dimostrare la loro limitata possibilità di spiegare la logica del trasferimento, nell'insieme, di una quantità di potere d'acquisto (fenomeno di massa) dal settore dei bisogni o delle spese a cui provvedano di propria iniziativa i singoli, al settore riservato alla attività dello Stato nel soddisfare bisogni, perciò detti pubblici. Ma neanche i «modi» specifici di essere (degli istituti, di cui lo Stato può avvalersi nel distribuire il costo dei servizi pubblici in qualsiasi luogo e tempo, nel senso atomistico su precisato), ricevono sprazzi di luce che ne chiariscano qualche aspetto da dette «concezioni», o «impostazioni».

Il tentativo di De Viti, seguito dal Fagiani (per quanto riguarda la introduzione della tipologia dei soggetti della attività finanziaria o delle classi governanti per lo Stato, a lungo vagliato qui come strumento esplicativo di tendenze fenomeniche) ritengo sia già stato visto anche dal lato della insufficienza e soprattutto per la contraddittorietà logica di esso rispetto ai fenomeni medesimi.

Va posto l'accento sull'uso del termine contraddittorio, riferito non soltanto, in senso filosofico, agli elementi o parti del ragionamento, come si è visto, nel dimostrare la non necessarietà logica del rapporto fra ipotesi di tipi di Stato e uniformità o leggi teoriche nel campo finanziario.

Invero, nel rilevare contraddizioni fra «schemi», «impostazioni» e fatti e fenomeni, non si intende significare la irrealtà delle ipotesi, nel senso in cui se ne è discorso in precedenza.

Infatti si è avuto frequente occasione, nei capitoli che precedono di dare risalto a:

a) *legittimità logica delle ipotesi, anche se esse non riflettono fatti attuali, ma eventi e circostanze future o probabili;*

b) *divergenza delle ipotesi dai fatti, anche passati, nel senso che la teoria che in base ad esse si sia costruita, rispecchi a spieghi aspetti a idealizzazioni del concreto, che non può essere teoricamente analizzato in tutta la complessità del reale, ma attraverso semplificazioni dei fatti medesimi.*

c) *rilevanza di fatti, considerati tipici anche se non necessariamente più «frequentati» nel significato storico statistico dei termine;*

d) *α) accordo fra teoria ed esperienza; β) legami con la realtà; γ) concordanza con essa delle ipotesi, nel significato di cui alla lettera b).*

Ma nei casi a) - d) non si è inteso discorrere di contraddizione fra ipotesi e fatti.

Siffatte contraddizioni, pur accogliendo come in queste lezioni, il più esteso dominio delle ipotesi, non possono essere ammesse in una scienza che abbia per oggetto la spiegazione di fatti e fenomeni esaminati in semplificazioni o idealizzazioni ipotetiche, spinte, quanto si voglia nell'astrazione. Ma non possono mai essere ammesse in senso contrario al normale manifestarsi dei fatti e dei fenomeni, ed alle eccezioni o alle marginali manifestazioni di essi, senza limitazioni di tempo e di spazio⁹⁵.

⁹⁵ GANGEMI L., *Elementi di scienza delle finanze*, Jovene, Napoli, 1948. Egli aveva avuto l'intuizione generica dell'importanza che per me è decisamente ed unicamente rilevante per la teoria pura finanziaria del tipo di struttura economica, caratterizzata dalla gradualità dei vincoli posti dalle diverse legislazioni.

A mio avviso, non interessa per la teoria economica che «un regime totalitario» o «governi democratici», abbiano vincolato l'economia. Non ci interessa che si tratti di «corporativismo fascista», di «nazional-socialismo» o di «falangismo» con relative «preoccupazioni» della «classe eletta» governante o con relative visioni sociali e politiche dell'interesse dei singoli e della comunità. Non interessano i regimi politici e sociali per il relativo coordinamento di interessi di singoli, con quelli del gruppo e della generalità. Nè che la Nazione sia considerata o meno come un tutto, e che la «condotta politica e la conseguente condotta economica» siano «basate sui concetto che lo Stato sia un'idea, una categoria ma anzitutto una realtà».

Che i tipi di organizzazione economica tendano a aggiungere i fini dello Stato sociale moderno (con relative tendenze a realizzare finalità sociali a contenuto economico) non riguarda la teoria finanziaria nel caso nostro. La quale teoria, qualunque sia l'organizzazione politica, si trova ad ipotizzare condizioni astratte di rapporti economici i più variamente vincolati, che determinano la soluzione dei problemi quantitativi. Ciò avviene quando si introduca la specificazione di vincoli fiscali, qualunque ne sia stato il presupposto politico-sociale.

Sarebbe facile compiere una rassegna critica delle cosiddette «concezioni» per dimostrare: 1) la insussistenza di capacità esplicativa [di alcuna parte del fenomeno finanziario] che si individua nelle «concezioni» o «impostazioni», negli «schemi»; 2) la parzialità di tale attitudine esplicativa di codesti schemi. Essi sono, spesso, fragili esercitazioni di laboratorio che costituiscono la preoccupazione di molti esordienti nel campo della scienza delle finanze (magari senza impostarne razionalmente e risolverne alcun problema particolare, nella ambizione di offrire lo strumento «originale» capace di illuminare e spiegare coerentemente e costantemente *tutti* i fatti osservabili nella attività finanziaria).

Come a *casi-limite*, si pensi: *a*) alla concezione che ha l'intento di spiegare il *quantum* del potere d'acquisto sottratto dallo Stato all'edonista, posto di fronte ai bisogni da soddisfare (compatibilmente con un massimo di ofelimità o di utilità soggettiva, estendendo al consumo di servizi pubblici uniformità dell'economia pura, come quella della eguaglianza tra le ofelimità marginali ponderate). In un campo in cui molto domina la coazione per i consumi di servizi pubblici e l'edonista si trova di fronte ad ignote quote di costo di detti servizi (e non di fronte a prezzi noti «a priori», dei servizi), codesto intento di «concezione» non regge. Questa potrebbe essere applicata, *direttamente*, per spiegare i prezzi privati, quasi-privati, pubblici e le tasse (cioè gli istituti caratterizzati da elemento volontaristico o da libertà della «scelta») *b*) O si consideri il caso di semplice parafrasi della definizione di *una parte* della attività finanziaria, con cui si scopre che l'attività medesima dello Stato è caratterizzata (tutta?) dalla *coazione*, stranamente distinta in formale o sostanziale. Infatti, essa (data la prevalente *definizione* di bisogni pubblici) non può che riguardare (in quanto «coattiva») tanto l'obbligo di consumare il servizio quanto l'obbligo di integrare, pro-rata, il costo del servizio. E anche ammesso che ciò illumini più di una definizione, si nota come rimangano fuori i problemi riguardanti i «modi» di procurarsi le entrate, *senza coazione*. Questo è il caso dei mezzi (istituti indicati alla precedente lettera *a*), e delle varie forme di prestiti pubblici volontari, che fronteggiano *consumi* volontari e coattivi in termini di servizi pubblici od equivalenti strumentalmente.

Nel precedente corso di scienza delle finanze «ad uso degli studenti», ho fatto richiamo a teorie come ad ipotesi per spiegare con esse i fatti finanziari fino al limite della loro strumentalità gnoseologica o logico esplicativa, o per esaminare la razionalità dei «modi» di ottenere le entrate fiscali e gli effetti del prelievo e della spesa, ad un tempo, sui rapporti economici di quantità in equilibrio.

Nell'ordine della materia, in queste lezioni, le subiettive ipotesi o teorie o concezioni o impostazioni, emergeranno *indirettamente*, solo se atte a spiegare istituti e modi di essere delle entrate e delle spese e nei problemi che sorgono per la ripartizione del costo dei servizi pubblici, o a spiegare la pressione della coazione statale, il ricorso al prestito pubblico con relativa pressione sul mercato in termini di costo della redistribuzione degli investimenti o di utilità subiettiva sacrificata dai contribuenti, ecc.

Sempre ai fini della conoscenza della storia delle teorie, cioè a fini culturali, rimando alle numerose citazioni ed ai riassunti bibliografici contenuti nell'opera apparentemente monografica di E.R.A. Seligman⁹⁶. Inoltre suggerisco la lettura di Ricca Salerno⁹⁷.

⁹⁶ SELIGMAN E.R.A., *La traslazione e l'incidenza delle imposte*, prima traduzione italiana dalla II edizione (1898) contenuta nella V serie, vol. XVI della Biblioteca dell'Economista.

⁹⁷ RICCA S., *Storia delle dottrine finanziari*, 2^a edizione, Palermo, Reber, 1896.

CAPITOLO I.

BISOGNI PUBBLICI - SPESE PUBBLICHE

I.

I BISOGNI PUBBLICI

A) Queste lezioni sono destinate agli studenti e agli iniziati nelle scienze economiche, che abbiano seguito corsi di economia politica, tenuto conto che, nelle principali trattazioni generali economiche, si è dedicato ben poco spazio alla categoria dei *bisogni*. Invero di essi si occupa la *psicologia*, come specializzazione scientifica.

Chi si sia formato sui *Principii di Economica* di Marshall, ricorda come, fatto omaggio alle indagini che si sono occupate della classificazione formale dei bisogni, egli l'abbia ritenuta «non necessaria per i nostri scopi».

Riferendosi alle analisi dei bisogni e dei desideri che si trova «nella gran maggioranza dei trattati d'economia francesi o del continente», Marshall asseriva che: «i rigidi confini che gli scrittori inglesi hanno assegnato alla loro scienza, hanno escluso per essi tali discussioni».

Non possiamo dimenticare l'orientamento del Pareto, il cultore «continentale» dell'economia politica secondo lo schema dell'equilibrio economico generale. Egli, nel *Manuale* (cap. IV) tratta si può dire incidentalmente dei bisogni e chiarisce soprattutto, in rapporto ai *gusti* (piacere che prova l'uomo consumando certe cose e comunque usandone), che: α) mentre la relazione di equivalenza (fra i consumi corrispondenti ad un dato bisogno), riferita ai «gusti» dell'individuo, altro non è se non la relazione che dà la «curva» di indifferenza; nel caso (β) in cui la equivalenza si riferisca ai «bisogni», non ci sarebbe più identità fra relazione di equivalenza e quella della curva di indifferenza. Questo mi sembra il suo principale accenno al concetto di bisogno.

Siffatte autorevoli prese di posizione non possono essere trascurate e sono ancora attuali. Si apra il *Corso di economia politica* (del 1949) del prof. C. Bresciani Turrone, che ragiona nell'ambito logico degli schemi Marshalliani e Paretiani). Ebbene, egli ci avverte che: il capitolo «bisogni» sempre troverebbe posto in un trattato di scienza economica, «qualunque cosa fosse il regime politico-sociale e sarebbe l'introduzione naturale all'analisi scientifica dei fatti economici». Ma aggiunge: «Non Spetta, però, all'economia politica approfondire la nozione di bisogno». E più oltre: «qualunque sia l'origine dei bisogni, a noi basta constatare che ad un dato momento l'individuo senta dei bisogni diversi, ai quali egli non attribuisce la stessa importanza»; indi critica la tentata grossolana classificazione dei bisogni secondo la loro importanza «assoluta», con risultati «vaghi e incerti».

Lo stesso dicasi di F. Vinci. Nella sua opera del 1950 di «bisogni di varia natura» egli dice appena, iniziando la trattazione. E ne tiene conto indirettamente assumendo che il soggetto (che viene denominato, come da L. Amoroso, unità di consumo) attribuisce all'insieme delle quantità dei beni e servizi consumati nell'unità di tempo in indice di appagamento ricavato da una scala arbitraria. Così la nozione di bisogno, appena noverata, si eclissa. Essa è un *dato* nelle esposizioni di codesti autori, che non si allontanano dalla posizione dell'Amoroso, uno dei più autorevoli sostenitori della teoria dell'equilibrio economico.

Orbene, in una trattazione di economia della finanza pubblica, non si ha motivo di assumere un atteggiamento diverso per quanto riguarda il riferimento dei bisogni della collettività alla attività del soggetto (Stato o ente pubblico minore) che, per soddisfarli, preleva entrate e compie spese.

Il De Viti De Marco, nel precisare il «*Carattere teorico dell'economia finanziaria*» (1886), aveva ammesso: 1) che, «come non è necessario che l'economista discuta quali bisogni l'uomo deve soddisfare e quali non deve, così non è necessario alla indagine finanziaria discutere dei bisogni dello Stato, cioè delle sue attribuzioni e delle spese che deve incontrare. La spesa è un presupposto perché di fatto un'attività finanziaria sorge per la copertura di qualunque spesa, cioè per il raggiungimento di qualunque fine»; 2) che «la diversità delle funzioni pubbliche secondo le varie epoche e i vari paesi, è un fatto, ed è pure un fatto che un'attività finanziaria in ogni caso si svolge per parte dello Stato». Ma ciò ammesso, crede di aggiunger-

re⁹⁸: 3) «una cosa è riconoscere che la sfera dei beni pubblici è un dato di fatto della attività finanziaria, altra cosa è analizzare e spiegare il fatto medesimo, per ricercare la legge del suo essere e del suo divenire».

Peraltro una analisi del contenuto *oggettivo* di quelli che si sogliono denominare bisogni pubblici, si è rivelata di scarsa forza esplicativa e non necessaria. Si può partire dalla supposizione dell'esistenza di vari bisogni da soddisfare, *correlati* con i fini o le funzioni dell'ente pubblico e, quindi, con le spese che esso sostiene. I bisogni pubblici sono cioè *dati di fatto* anche nella nostra esposizione. Basta ricordare che *pubblici* sono quelli *soddisfatti* in ogni momento storico dall'*ente pubblico*, affrontando spese a cui provvede con pubbliche entrate. Così ho concluso in precedenti edizioni.

Questa definizione può parere, come è stato da altri osservato, una pura «petizione di principio». Ma i tentativi di analizzare il contenuto *oggettivo* della nozione di bisogni pubblici, compiuto da economisti e cultori di scienza sociologica o politica non si possono considerare soddisfacenti. Pertanto, non avendo interesse in sè, ma essendo supposti come *dati*, li si può individuare con riferimento al *soggetto* della attività finanziaria, come è stata delimitata nella definizione di scienza delle finanze od economia della finanza pubblica che informa omogeneamente queste lezioni.

Invero l'elemento «storicistico» domina in questa materia e travolge i tentativi di logica economica tendenti a qualificare, per la loro natura o il loro contenuto, i bisogni pubblici. Essi sono i più diversi e variabili, nel tempo e nello spazio, potendo gli stessi bisogni essere soddisfatti, alternativamente e successivamente, dai privati e dalle loro organizzazioni - che qualche studioso in veste di sociologo ha voluto denominare «gruppi privati» - e dalle pubbliche organizzazioni quali eminentemente: lo Stato, le Regioni, le Province, i Dipartimenti, i Comuni ed altri enti territoriali e istituzionali di diritto pubblico, a cui la legge conferisca la funzione di soddisfare bisogni ed esigenze delle collettività corrispondenti, cioè l'autorizzazione a compiere spese e il potere di procurarsi le entrate occorrenti.

In omaggio alla autorità dei primi nostri studiosi, che avevano compiuto i tentativi di trovare un *fundamentum divisionis* fra bisogni privati e pubblici, si può dire che esso ha gravitato, specie sulla fine del secolo scorso e all'inizio di questo secolo, intorno a queste quattro gruppi principalmente:

a) applicazione al fenomeno finanziario del principio del *minimo mezzo* ovvero del soddisfacimento, da parte degli enti pubblici, dei bisogni che essi fronteggerebbero con costo minore o, a parità di costo, con maggior soddisfazione per la collettività. Fra i sostenitori del criterio di differenziazione figuravano: Berardi, Mazzola, Cossa, De Viti De Marco, in certo senso Einaudi, Graziani ed altri;

b) applicazione al fenomeno finanziario del concetto di *massimi edonistici*. Per questa visione (soprattutto illustrata da Pantaleoni e Bertolini) sarebbero «pubblici» i bisogni necessariamente soddisfacibili da parte dell'ente pubblico. E ciò perché si può raggiungere, nel soddisfarli, il massimo edonistico collettivo (e non *anche* quello individuale) dovendosi *costringere* alcuni a compiere sacrifici per il vantaggio collettivo. E detta coazione può essere esercitata dall'ente pubblico.

Egli vede nel «contrasto di interessi» la caratteristica dei bisogni «collettivi», contrasto che richiede l'intervento dello Stato. In questo senso, il De Viti è indotto a considerare il bisogno collettivo, rappresentato dalla *somma algebrica*⁹⁹ di bisogni positivi (produzione dei servizi pubblici) e negativi (non produzione

⁹⁸ DE VITI DE MARCO A., *Principii di economia finanziaria*, cit. p. 19.

⁹⁹ Nota di N. LUCIANI (curatore di questa edizione). Gli addendi di questa «*somma algebrica*» di De Viti De Marco sono cose completamente diverse dalla somma «*tassi di sostituzione*» a cui Samuelson fa riferimento per l'ottimo paretiano applicato ai beni pubblici. In primo luogo, perché detta somma algebrica è ivi definita come somma di componenti positivi e negativi, mentre in Samuelson la somma è aritmetica (direbbe De Viti), ossia è definita come somma di componenti tutti dello stesso segno (positivi). Infatti Samuelson, ipotizzata la definizione di bene pubblico come bene che, una volta offerto a qualcuno, è disponibile per tutti illimitatamente, egli definisce ottima la produzione e il consumo di un determinato bene pubblico quella quantità di esso, in corrispondenza della quale la somma dei tassi marginali di sostituzione tra un bene pubblico e un bene privato (a cui si rinunci per produrlo) dev'essere uguale al tasso di trasformazione tra i beni medesimi (detto altrimenti, in corrispondenza alla uguaglianza tra la somma dei prezzi che gli utenti del bene pubblico sono disposti a pagare e il costo marginale del medesimo).

In secondo luogo perché, da questa sintesi delle caratteristiche dei bisogni pubblici (e, dunque, dei bisogni soddisfacibili con beni e servizi pubblici), non risulta che nella scuola italiana si immaginasse, neppure lontanamente, che un bene pubblico, una volta offerto a qualcuno, fosse disponibile per tutti gli individui illimitatamente. Il punto caratterizzante era, per essa, la «non escludibilità» dei non paganti o, per meglio dire, la «indivisibilità dei beni pubblici». Il fatto che un bene pubblico, una volta offerto a qualcuno, fosse disponibile per tutti senza limiti, era al più riferibile al frequente di beni pubblici, la cui quantità minima producibile fosse superiore al bisogno di un singolo individuo, così da essere, esso, per sua natura un bene fruibile da più persone, ossia solo in comune. Pertanto, sia a causa (di norma) della

di servizi pubblici – egli indicava il caso del ladro, danneggiato dalla azione di polizia). Anche il Barone potrebbe classificarsi nel gruppo *b*), in quanto anche per lui sarebbero «pubblici» i bisogni soddisfatti dall'ente pubblico, costringendo alcuni a compiere sacrifici per il bene maggiore di tutti.

Al tempo stesso il De Viti si potrebbe porre nel gruppo *a*), quando ritiene che la divisione dei compiti fra organizzazioni private e pubbliche presupponga una più efficiente offerta dei servizi pubblici.

c) applicazione al fenomeno finanziario del concetto di *monopolio*, nel senso che, in assenza dell'intervento dello Stato, taluni bisogni potrebbero essere soddisfatti da organizzazioni private o da singoli privati, in regime di monopolio, con prezzi superiori a quello che diventa, per i singoli beneficiari del servizio pubblico, rimborso di costo di produzione. Il criterio ricorre in molti autori;

d) applicazioni di nozioni psicologiche e tecniche, nel senso: I) che i bisogni privati sono sentiti, avvertiti dai singoli e quelli pubblici non sarebbero sentiti né avvertiti dai componenti la collettività; ma sarebbero interpretati, valutati dagli organi collettivi, indipendentemente da ogni sensazione dei singoli; II) che si tratterebbe di esigenze indistinte e indivisibili, con difficoltà relativa di imputare, ai singoli, sacrifici, vantaggi, esigenze, soddisfazioni.

Questi concetti danno luogo a contraddizioni in termini e con la storia dei fatti finanziari, figurano in molti studi di economisti. Non occorre che ricordi i casi storicamente verificatisi, nel tempo, di bisogni soddisfatti dagli enti pubblici, con servizi come la difesa militare dall'esterno, il mantenimento dell'ordine pubblico interno, l'amministrazione della giustizia, l'istruzione, la viabilità comune ferroviaria, aerea, l'assistenza sanitaria, la beneficenza, ecc., per far rilevare come i tentativi che sono indicati per il senso logico sotto le lettere *a*), *b*) e *c*) non riescano a spiegare se non momenti o aspetti del fenomeno finanziario. Invero la contraddizione dei fatti che si intende spiegare, fa perdere fecondità alle visioni ipotetiche in gran parte, rendendo inadatta la relativa teoria o parziale rispetto alla spiegazione del fenomeno concreto, pur se rimane la legittimità logica di alcune ipotesi.

Come casistica tipica della fenomenica storica, si consideri, attingendo alla cultura comune, come la stessa difesa dello Stato sia stata affidata a compagnie di ventura oltre che all'ente pubblico direttamente; come il mantenimento dell'ordine in terno veda in alcuni Stati e nei nostri stessi comuni (sorveglianza notturna, campestre, ecc.) funzioni svolte da corpi privati; si pensi alla amministrazione della giustizia a mezzo anche di privati collegi arbitrali; al servizio dei trasporti, contemporaneamente o alternativamente affidato a società private o alle pubbliche amministrazioni; alla istruzione fornita come servizio da organizzazioni private e pubbliche; alla assistenza con iniziativa pubblica e privata simultaneamente; alle nazionalizzazioni, *o meno*, di banche, industrie, ecc., al variare di circostanze economiche e politiche: sintomatica la «riprivatizzazione» di banche in Germania, dopo l'intervento statale, ecc.

Ciò posto, lascio alla facile intuizione di studenti e lettori:

I) i numerosi casi di servizi pubblici prodotti od offerti dall'ente pubblico a costo superiore a quello che sarebbe stato per il soddisfacimento degli stessi bisogni da parte della privata iniziativa. L'intervento di ragioni (che diremo sinteticamente politiche) può, storicamente, far assumere servizi con gestione assai spesso contrastante con la premessa del *minimo mezzo*, per soddisfare bisogni che la pregiudiziale politica fa ritenere pubblici.

“non escludibilità” sia a causa di questo eccesso di offerta, si riteneva impossibile di valersi di una legge di domanda per il riparto del costo, tra gli utenti, vale dire nasceva un problema di “indivisibilità”, per l'impossibilità di separare gli utenti, mediante l'applicazione di un prezzo (e dunque escludere i non paganti un prezzo). Detto caso estremo (eccesso di offerta, rispetto al fabbisogno di uno o di pochi) era considerato ponesse una problematica simile a quella che si trova, in economia politica, per i costi fissi, vale dire per costi dei beni indiretti, la cui quantità non varia (nel breve periodo) al variare della produzione, ma anche il cui costo non poteva essere ripartito tra le produzioni, qualora relative ad una impresa avente più produzioni al proprio interno.

Ma va anche chiarito che il problema di economia pubblica nasceva solo dall'impossibilità tecnica di escludere i non paganti. Oggi abbiano una casistica divenuta privata, ma che tempo fa era pubblica. Un esempio è la radio o la televisione. In origine l'irradiazione dei segnali era offerta a tutti indistintamente. Ma dopo la scoperta dei decodificatori, è divenuto possibile escludere i non paganti.

Quanto segue, nel testo, è tutto centrato in questa direzione, ossia sul problema del grado di “divisibilità” dei bisogni pubblici, ai fini della loro produzione e impiego ottimale. Dopo una lunga disamina sulla possibilità di individuare caratteri tipici dei beni pubblici, d'Albergo conclude che essi sono pubblici perché così definiti (ossia classificati come indivisibili) da un “ente o gruppo pubblico”. Pertanto, infine, il problema centrale diviene non la definizione dei caratteri dei beni pubblici, ma quella della natura pubblica dei soggetti che interpretano i bisogni pubblici della collettività. Noto è la posizione di Seligman, al riguardo, a cui è dedicata molta attenzione nel seguito.

II) I casi in cui non ci sia «contrasto di interessi», necessariamente, e la scelta o domanda dei servizi prodotti dall'ente pubblico sostenendo, esso, spese e conseguendo entrate, siano libere compatibilmente con detta assunzione di servizi da parte dell'ente pubblico.

III) I casi in cui l'assunzione del compito di soddisfare i bisogni pubblici non sia necessariamente dettato dalla convenienza od opportunità di evitare che, in mancanza della iniziativa pubblica, possa aversi sul mercato condizione di monopolio nell'offerta di servizi e beni da parte di produttori privati, a parità di bisogno dei membri della collettività o di gruppi di essa.

IV) Il giudizio sulla teorica, che ritiene i bisogni pubblici non «sentiti» dai singoli componenti la collettività, essendo proprio essi capaci di sensazioni che la classe governante «interpreta».

RELAZIONE TRA BISOGNI PUBBLICI ED ENTE PUBBLICO. Una *spiegazione* del sorgere di bisogni detti pubblici perché soddisfatti dall'ente pubblico (o gruppo pubblico) è *estranea alla economia della finanza pubblica*. Mi riferisco ai tentativi di carattere *sociologico* soltanto perché economisti si sono cimentati in questa costruzione che ha il solo pregio di rinunciare alla definizione dei bisogni pubblici per il contenuto obiettivo e di riferirsi ai bisogni che *storicamente tendono* a soddisfare gli enti o gruppi pubblici, ragionando «a posteriori», allo scopo di rilevarne i caratteri dominanti nella tendenza storica.

In proposito ricordo ancora la teoria delle illusioni finanziarie di A. Puviani. In generale appartengono alle teorie *politico-sociologiche* le spiegazioni dei bisogni pubblici in funzione dell'interesse delle classi governanti a dichiarare, o meno, pubblici i bisogni. Rimando, per sintesi di esposizioni ed indicazioni bibliografiche, agli scritti di R. A. Murray¹⁰⁰.

Ne posso tacere di un saggio, da me tradotto, di R. A. Seligman¹⁰¹, il quale rilevava che i sociologi hanno risposto ben poco alla domanda che egli avanzava: «quali applicazioni della teoria sociologica si può fare alla scienza economica o alla finanza?».

In detto studio della finanza dal punto di vista «sociale», l'A., definiti, a conclusione, come pubblici, i bisogni soddisfatti dal «gruppo pubblico», li differenzia dai bisogni privati, in base alle caratteristiche del gruppo pubblico.

Invero egli afferma che i bisogni *comuni* privati (i quali richiedono, per la soddisfazione di essi, l'associazione di un individuo con parecchi altri) divengono bisogni *pubblici* quando vengono soddisfatti dal gruppo pubblico o dallo Stato. E, *viceversa*, un bisogno si trasforma in privato se il gruppo che provvede, storicamente, al soddisfacimento è privato. In breve il Seligman afferma che il concetto di gruppo pubblico *importa* quello di bisogni pubblici.

Dopo avere introdotto nel modo più tassativo l'elemento *sogettivo* nella distinzione fra bisogni privati e pubblici, facendo dipendere il carattere pubblico dei bisogni dalla natura pubblica del soggetto che provveda al soddisfacimento, il Seligman ha voluto precisare i *caratteri* del gruppo pubblico. Nel far ciò, peraltro, egli si è riferito anche alle caratteristiche intrinseche od *oggettive* dei bisogni soddisfatti o dei servizi resi dal gruppo pubblico. Ma si tratta più di generalizzazione di elementi tipici accertati «a posteriori» o storicamente, anziché di distinzione aprioristica su base deduttiva. Per questo autore, lo Stato, o gruppo pubblico: 1) soddisfa bisogni fondamentali per la vita degli individui viventi in consociazione; 2) è *universale*, ovvero agisce su tutto un territorio geografico determinato, comprendendo (eccettuati gli apolidi) *tutti* i membri di una data collettività; 3) esercita la *coazione*, nel senso che una volta appartenente ad un gruppo pubblico l'individuo non può disciogliere il rapporto di appartenenza al gruppo, essendo tale rapporto (a differenza di quelli con i gruppi privati: società, associazioni, ecc.) *indissolubile* nel senso dell'obbligo degli individui di rimanere a far parte di un gruppo.

Oltre a codeste caratteristiche *positive* del gruppo pubblico, il Seligman ne avanza tre di carattere prevalentemente quantitativo anziché qualitativo: 1) *non reciprocità*, nel senso che i rapporti di «do ut des» che costituiscono la vera essenza dello scambio, trovano scarsa applicazione fra gli individui ed il gruppo pubblico. Lo Stato può gestire imprese commerciali e vendere i prodotti ed i servizi al singolo, oppure può fornire servizi particolari dietro il pagamento di tasse e contributi; ma riguardo al complesso dell'onere tributario, la frazione *costituita da tali corrispettivi è insignificante*, rispetto cioè alla quota che gli individui debbono pagare all'ente pubblico obbligatoriamente. 2) La seconda differenza di grado, che si trova nel gruppo pubblico consiste nella *indivisibilità*. Con questo termine si intende la impossibilità di distinguere i

¹⁰⁰ MURRAY R. A., *Le nozioni di Stato, dei bisogni pubblici e della attività finanziaria*, Roma, Athenaeum, 1913 ed i citati suoi *Principii*.

¹⁰¹ SELIGMAN R. A., *Nuova Collana di Economisti*, vol. IX, Finanza.

vantaggi di cui gode il singolo. A differenza del caso del rapporto di scambio fra privati, in cui vi è sempre un vantaggio definito e singolarmente accertabile, nel caso dell'azione del gruppo pubblico i limiti di divisibilità dei vantaggi sono molto ristretti. La distinzione si riferisce, non tanto al carattere intrinseco dei gruppi privati e pubblici, quanto alla natura delle soddisfazioni da essi fornite; e spesso l'ente pubblico soddisfa bisogni fondamentali (difesa, ordine pubblico, ecc.) di cui è difficile praticamente imputare ai singoli una quota di vantaggio individuale. 3) La terza differenza di grado consiste nella *non misurabilità* dei vantaggi resi dal gruppo pubblico, allorché si tratti di servizi indivisibili. Naturalmente non è possibile misurare il vantaggio che due persone, rispettivamente, ritraggono ad es. dal servizio di polizia, specie se si ha riguardo alla persona anziché ai beni che possiede; ma non manca il caso dei servizi che procurano vantaggi secondari e particolari misurabili.

L'analitica classificazione del Seligman, basata soprattutto sulla *natura pubblica dei soggetti* (Stato od altri enti pubblici) che soddisfano i bisogni della collettività, supera la prova dell'esperienza storica, nel senso che essa è sempre attuale. Sono pubblici i bisogni che lo Stato soddisfa: cessano, quindi di esserlo allorché il soddisfacimento degli stessi bisogni viene assegnato a gruppi privati. Soltanto in base alla classificazione *soggettiva* si può spiegare come, nello stesso periodo o momento storico, il medesimo servizio (ad es. trasporti, polizia) sia prodotto da enti pubblici e privati, nei differenti paesi. E come, nello stesso paese, in differenti periodi storici, lo stesso bisogno (ad es. comunicazioni ferroviarie, telefoniche, ecc.) sia *prima* soddisfatto da gruppi (imprese) privati e *poi* dal gruppo pubblico (Stato) e viceversa.

Deve, però, esser tenuto presente che la differenziazione qualitativa e quantitativa del Seligman in merito alle caratteristiche dei gruppi pubblici o dei rapporti fra i singoli ed gruppi pubblici, non si applica a tutti i bisogni soddisfatti dal gruppo, per l'esistenza di casi nei quali *tutti od alcuni* dei caratteri testè indicati non trovano applicazione, pur avendosi attività finanziaria tendente al soddisfacimento di bisogni pubblici. Per limitarsi ad un carattere (coazione) si pensi al diverso «grado» in cui esso si riscontra nei casi in cui lo Stato vi provvede procurandosi i mezzi ricorrendo a prezzi privati, quasi-privati e pubblici, tasse, contributi e imposte speciali.

Alle qualifiche del Seligman, il Fasiani⁽¹⁰²⁾ ha aggiunto altri caratteri differenziali del gruppo (o ente) pubblico che soddisfi desideri della collettività attraverso una attività finanziaria. Tali caratteri o «connotati» *derivano* da quelli dei bisogni che dallo Stato o gruppo pubblico, vengono soddisfatti. Fasiani, in merito all'accertamento delle caratteristiche *oggettive* dei bisogni pubblici, ha aggiunto le seguenti caratteristiche: a) *eterogeneità* e *variabilità* dei bisogni che vengono soddisfatti dal gruppo pubblico.

A differenza di quanto avviene nei confronti dei gruppi *privati* i quali «normalmente» sorgono ed operano per un *determinato* scopo, al punto che, dopo averlo conseguito, il gruppo può anche cessare di esistere; i bisogni che soddisfa il gruppo pubblico sono della più *svariata natura*.

La sfera d'azione del gruppo pubblico può allargarsi o restringersi, mutare anche notevolmente, senza che il gruppo cessi di esistere. Anzi la *coazione*, elemento a cui sopra si è accennato (Seligman) appare appunto necessaria perché i bisogni da soddisfare sono eterogenei e variabili e non sempre incontrano il consenso della totalità dei consociati.

Altra caratteristica del gruppo pubblico è, per il Fasiani, la (b) *indefettibilità*, per i riflessi che codesto carattere esercita sulla natura e l'estensione, soprattutto nel *tempo*, dei bisogni da soddisfare. Così esso predisporrà beni strumentali (ad esempio: vie, ferrovie, ecc.) non soltanto in vista della intensità dei bisogni *attuali*, ma scontando quelli *futuri* di una collettività numericamente crescente e progressiva.

L'Einaudi, che pure ha accettato come inevitabile la distinzione su base soggettiva (essere bisogni pubblici quelli a cui provvede lo Stato per mezzo di una sua attività peculiare detta finanziaria), ha *discusso alcuni «connotati»* o *caratteri* dello Stato, allo scopo di individuare i *limiti* «storici» della esistenza di siffatti connotati⁽¹⁰³⁾.

Per l'Einaudi una classe governante che consideri anzitutto il proprio interesse particolare, compirà soprattutto (non necessariamente sempre) opere e svolgerà attività relativa a periodi di tempo correlati alla probabilità che quella classe governi per lo Stato, e che come generazione attuale se ne avvantaggi. L'Einaudi: a) si riferisce ad un solo tipo di Stato che agisca attraverso governanti preoccupati soprattutto del proprio interesse o che tale appaia ai governanti contemporanei; b) non considera la eventualità che anche in tal caso ipotetico e storico la classe governante che succeda al potere accolga in eredità e continui servizi

¹⁰² FASIANI M., *Op. cit.*, Vol. I, pag. 31. Nelle pagine 18-19 e ss. sono delineate le caratteristiche dei gruppi pubblici.

¹⁰³ Sulla «Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze», dicembre 1942.

già posti in essere dalla classe scomparsa (come governante), appunto per la parte di interesse o vantaggio generale che scorga nei servizi medesimi (problema di grado e non di specie).

Sempre secondo l'Einaudi: *a)* non giova allo studioso assumere come dato di partenza per i suoi ragionamenti, la definizione per cui bisogno pubblico è quello soddisfatto dallo Stato nella attività finanziaria. Invero suggerendo di indagare intorno alla scelta dei bisogni che «si debbano» o «convenga» o si «usi» soddisfare, l'illustre studioso riporta al campo delle distinzioni oggettive che vorrebbero individuare criteri intrinseci e immanenti (non storici ma logici) di separazione dei bisogni pubblici dai privati. E questo assunto mi pare che vada oltre i fini delle precisazioni contenute nell'articolo (¹⁰⁴); *b)* egli anche sottolinea l'opportunità di studiare l'attribuibilità di taluni compiti allo Stato (fini della attività statale) e assegna tale oggetto di studio al cultore di scienza delle finanze.

Anche il Fasiani ha distinto fra la casistica *storica* che può essere più o meno abbracciata da una *definizione* tendente a sistemare la teoria e fra distinzioni generiche di prima approssimazione riferite a *tipi* astratti di Stati o di gruppi pubblici. Inoltre ha distinto ciò che è *marginale* da ciò che è *essenziale*, ciò che è *giuridico* da ciò che è *economico* nei concetti di sovranità, di universalità, ed ha limitato i concetti di coazione e di indefettibilità(¹⁰⁵)

Il Seligman coerentemente, affermava di aver voluto integrare «l'opera dei sociologi che si può dire non abbiano compiuto alcun tentativo di applicare le loro teorie alla vita economica». «La teoria sociale della scienza delle finanze», in Seligman «riassume gli sforzi degli economisti di porre in rilievo il contenuto sociale della loro scienza» (¹⁰⁶).

Non ritengo che, sebbene atto a recare qualche lume sui fatti, detto compito dovesse cadere proprio nella competenza degli economisti, per cui i bisogni pubblici, quali nel tempo e nello spazio si possono ipotizzare soddisfatti dagli enti pubblici, sono per il cultore di economia finanziaria dei *dati di fatto* o premessa della attività finanziaria. Essi interessano in quanto correlate con esse sono le *spese pubbliche*, come elemento quantitativo che da contenuto ai problemi di carattere economico.

Le origini della società per i bisogni dei singoli componenti le «orde», i «clans», le famiglie, le «tribù», le «genti in senso romano di «gentes» e lo Stato al di sopra delle genti, si trovano ben lumeggiate in dette opere a sfondo giuridico e storico-filosofico, con la elencazione dei fini dello Stato, in funzione delle *condizioni storiche* e della *evoluzione della coscienza del popolo*. E gli scopi o le funzioni, e i fini «essenziali», «fondamentali», «complementari», «integrativi», «necessari», «indispensabili», ecc., si trovano in sede che non occorre che sia quella economica.

Questa è anche la posizione scientifica della migliore e attuale produzione anglosassone. Di pubblici bisogni si tratta incidentalmente nel definire la finanza pubblica ovvero per indicarne la premessa o il dato di fatto: per il resto densi capitoli concernono il concetto logicamente correlato con i bisogni pubblici, cioè le *spese pubbliche* che hanno razionale rilevanza per la loro ripartizione, il loro flusso, i loro effetti, ecc. nella trattazione che è degna di assumere la denominazione di ramo della scienza economica o economia della finanza pubblica.

¹⁰⁴ Si veda: EINAUDI L., - *Di alcuni connotati della Stato elencati dai trattatisti finanziari*, nella «Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze», dicembre 1942.

¹⁰⁵ *Di alcuni connotati del gruppo pubblico e di una definizione dei bisogni pubblici* «Riv. di diritto finanziario e scienza delle finanze», giugno 1943.

¹⁰⁶ Potrebbe sembrare un contributo *diretto* al progresso della teoria economica finanziaria, una ricerca di carattere sociologico come quelle di Seligman, del Fasiani o di altri, qualora si qualificasse, come ha fatto il Gini, il contenuto parziale della Sociologia, denominandola *Economica* vedasi il saggio, *Alle basi della scienza economica*, cit..

Ma non appena si considerano gli esempi di problemi che dovrebbero assumersi ad oggetto di codesta scienza, e la definizione di essa, come avente per oggetto l'osservazione di fenomeni sociali in quanto «hanno attinenza con la ricchezza» non soltanto ci si trova e questo non sarebbe criticabile in sé nel campo della ricerca induttiva; ma si fanno rientrare nella Sociologia economica le ricerche della «Scuola storica» dell'economia ovvero le *ricerche storiche* che pervengono a stabilire leggi storiche nel campo economico. Nel caso nostro, di relazioni con il fatto finanziario, è così ammesso il carattere *storico* della ricerca come è stato considerato per Seligman, Einaudi, Fasiani, sistematiche in queste pagine cioè come non direttamente attinente all'oggetto dell'economia finanziaria, visto come deduzioni razionali, eminentemente basate su concezioni o idealizzazioni *ipotetiche*.

II.

LE SPESE PUBBLICHE.

La sequenza logica: bisogni pubblici - spese pubbliche ci porta a considerare da quale punto di vista le spese pubbliche, con contenuto obiettivamente quantitativo, sono considerate in queste lezioni.

La scienza delle finanze, come economia, non può limitarsi, a considerare come *dato* l'ammontare delle spese, ed occuparsi soltanto dei modi più convenienti di procurare le entrate per fronteggiarle. Il motivo è che i problemi teorici vengono influenzati e le soluzioni modificate dalla simultanea considerazione di entrate e spese pubbliche, in via ipotetica. Vi sono, poi, problemi per cui la limitazione delle ipotesi al solo prelievo delle entrate non è logicamente legittima, se le spiegazioni teoriche pretendono di illuminare la fenomenica concreta nella sua complessità, che va affrontata almeno facendo intervenire nei ragionamenti i due aspetti del fenomeno: le entrate e le spese pubbliche. Le imposte, come voleva G. B. Say, non sono in ogni caso «grandine» che cade, colpisce e distrugge, se non per ipotesi che rende parziali logicamente le indagini di pura teoria, e le fa inutilmente divenire irreali, ovvero senza necessità.

Con ciò escludo i riferimenti storico-statistici, che, sebbene interessanti, in sé, considero *indirettamente* per le ipotesi e le uniformità che il fenomeno presenta. E per fini di informazione indico altri aspetti dai quali, *tradizionalmente*, si è considerata la spesa pubblica.

1) Da un punto di vista *contabilistico*, si è affermato spesso che nei bilanci pubblici le spese sono la *variabile indipendente* alle cui variazioni di valore si adatta la variabile dipendente costituita dalle entrate pubbliche. Invece nei bilanci delle persone fisiche e giuridiche private, le entrate determinano le spese.

Codesta enunciazione, invero, è troppo rigida. Non è raro, in concreto, il caso in cui lo Stato ed altri enti pubblici rinuncino al soddisfacimento di nuovi bisogni pubblici o ad un più ampio soddisfacimento di bisogni già formalmente riconosciuti come pubblici, a causa delle difficoltà (economiche, politiche, ecc.) di procurarsi le nuove entrate corrispondenti. In altre parole, anche la possibilità di procurarsi il fabbisogno, fa da *limite* alla espansione delle spese pubbliche.

Altra cosa, è ammettere che il rapporto fra bisogni pubblici e spese pubbliche è immediato e che la relazione fra bisogni pubblici ed entrate fiscali è mediata. Invero il riconoscimento della convenienza di far assumere allo Stato determinati compiti equivale ad imputazione di date spese a carico dello Stato. In via logica, al *momento* della delimitazione delle spese segue quello della ricerca dei mezzi di entrata, adeguati alle spese: ma bisogna tener presente che tale *successione* di momenti non è assoluta, poiché la variabile «entrata» (possibilità di ottenerne un incremento) fa simultaneamente, spesso, da limite all'aumento delle spese pubbliche ed alla estensione dei compiti dello Stato.

2) Un altro punto di vista dal quale si considerano le spese pubbliche è quello *storico-statistico* (¹⁰⁷). Trattasi della cosiddetta «legge di tendenza», dell'*aumento progressivo* delle spese pubbliche.

Una analisi delle cause di tale legge fa agevolmente rilevare i seguenti coefficienti determinanti: *a*) l'aumento della *popolazione* degli Stati e di altri enti locali; *b*) il maggior *costo* dei mezzi di soddisfacimento degli stessi bisogni per effetto del *progresso tecnico* (ad esempio costo della difesa militare, con l'evoluzione della meccanica, della chimica e della fisica); *c*) l'aumento tendenziale dei *prezzi*, a causa dell'aumento della *produzione dei metalli preziosi* dalla scoperta delle principali miniere ad oggi. Negli anni 1933-1941 e 1949-1950, le svalutazioni monetarie hanno fatto aumentare fortemente la produzione aurea e allargare i limiti del credito bancario; *d*) la svalutazione *monetaria* rispetto all'oro ed alle merci, col conseguente aumento dei prezzi dei beni e dei servizi; *e*) la maggior facilità di ottenere le entrate straordinarie (*prestiti pubblici*) con l'accentrarsi della ricchezza mobiliare nei grandi mercati finanziari; *f*) l'evoluzione della *costituzione politica*, nel senso che aumentano storicamente le funzioni che si assegnano allo Stato.

Da punti di vista diversi, l'orientamento democratico-sociale e quello «corporativo» possono condurre ad una estensione delle funzioni dello Stato, a vantaggio rispettivamente delle classi più numerose e meno abbienti, oppure a vantaggio teoricamente della nazione nel suo insieme (Stato corporativo). L'influenza di questo fattore non è *continua*. Può avvenire che nell'alternarsi delle direttive politico sociali, per date fasi storiche, le classi governanti informino l'attività statale

¹⁰⁷ Per esso si rimanda all'apposito, documentato capitolo degli *Elementi* cit. di L. Gangemi e ad altre trattazioni vecchie e nuove.

a presupposti liberistici, in base ai quali si limiti notevolmente la funzione degli enti pubblici, lasciando all'iniziativa privata il soddisfacimento di bisogni per lo innanzi assegnato allo Stato. Costi coefficienti sono fra i principali, storicamente accertati, che hanno determinato l'aumento progressivo delle spese pubbliche.

2 bis) Circostanze politiche (giustizia sociale e benessere collettivo) ed economiche (leggi dello sviluppo economico) hanno fatto sì che si realizzasse, tendenzialmente, quello che per Pantaleoni è processo di «trasformazione di spese specifiche in spese generali», con l'assunzione di compiti (prima di competenza dei privati) a carico dello Stato. Su ciò hanno, poi, insistito, Clark, Arena, Villani ed altri, compreso lo scrivente, a proposito delle teorie che spiegano il fenomeno finanziario nel limitare e criticare il concetto che il destinare una parte del dividendo alle spese pubbliche costituisca «consumo di ricchezza»..

3) Un altro aspetto dal quale si considerano le spese pubbliche è quello della loro *classificazione* in:

a) spese *ordinarie* che fanno fronte a *bisogni* pubblici ricorrenti con una certa regolarità nel tempo (sono la maggior parte a cui si provvede nel corso dell'esercizio finanziario annuale);

b) spese *straordinarie* con cui si provvede ai *bisogni straordinari* di cui spesso non è prevedibile il rinnovarsi nel tempo (alluvioni, terremoti, carestie, guerre, ecc.);

c) *spese federali*, sostenute dallo Stato federale negli Stati composti; *statali*, negli Stati unitari o negli Stati aderenti a federazioni (Stati Uniti, Germania); *locali* (sostenute da province, contee, dipartimenti, comuni);

d) *spese obbligatorie*, che specialmente gli enti locali, sono tenuti in forza di legge d'autorizzazione a sostenere, durante gli esercizi finanziari; spese *facoltative* la cui attuazione è lasciata all'apprezzamento contingente dell'ente, in rapporto alle mutevoli circostanze di fatto.

4) La classificazione delle spese pubbliche si compie anche in rapporto alla *natura dei servizi pubblici* a cui esse corrispondono. A seconda della costituzione politico-amministrativa, si avranno tante categorie di spese quanti sono i dicasteri che sovrintendono ai servizi pubblici, nella amministrazione centrale (Ministeri) e in quelle locali. In linea generale, presso tutti gli Stati si può distinguere fra due grandi categorie, ossia: a) fra spese fondamentali per la *funzione giuridico-politica* dello Stato (servizi della difesa militare, giustizia, ordine pubblico, ecc.); b) e spese relative alla funzione *economico-sociale* dello Stato, a favore del benessere materiale e del progresso sociale e morale (ad es. per: lavori pubblici, comunicazioni, sviluppo demografico, industriale ed agricolo, tutela del risparmio, assistenza pubblica, ecc.).

Classificazione per la sistematica della teoria finanziaria. Per la *sistematica della teoria finanziaria* interessa la seguente classificazione della spesa pubblica.

a) *Classificazione* degli istituti di entrata a fronte della spesa. A seconda che le spese facciano fronte a servizi divisibili, di cui si può imputare a singoli contribuenti o a gruppi di essi un vantaggio talora misurabile e, comunque, individuabile, si avranno in tutto od in parte *rapporti* di *quid pro quo*. Sorgeranno, cioè, i casi di prezzi privati, quasi privati, pubblici, tasse, contributi ed imposte speciali. Nel caso di spese per servizi indivisibili si avrà l'istituto dell'imposta, come *mezzo*. Ai due tipi di spese qui contrapposti, corrisponde in gran parte la distinzione da parte del Pigou (¹⁰⁸) fra «real expenditure» e «transfer expenditure» e quella dei «selling prices» e dei «grants» del Dalton (¹⁰⁹).

Altri ordini di problemi di pura teoria, di alcuni dei quali si farà parola più innanzi, in cui si tenga conto dell'elemento *spesa pubblica*, sono quelli:

b) *degli effetti economici delle imposte*. In alcuni schemi, si tiene conto delle ripercussioni che esercitano, sull'equilibrio economico, il prelievo del reddito e l'*erogazione* del provento tributario;

c) della *pressione fiscale*, la quale non va concepita soltanto come rapporto fra tributi prelevati e reddito nazionale (tenuto conto della popolazione). Ma i termini del rapporto vanno modificati in funzione anche dell'utilità economica, politica, ecc. arrecata alla collettività dalla spesa pubblica;

d) della determinazione del *costo* dell'attività finanziaria, del quale la spesa pubblica costituisce solo la parte oggettiva, misurabile in moneta;

e) del *produttivismo* finanziario, nel senso che lo Stato, se vuole agevolare la massima produzione ed accumulazione della ricchezza, deve tener conto dei *modi* del prelievo di essa e della *erogazione* della medesima;

¹⁰⁸ A Study in public finance, Londra, 1928.

¹⁰⁹ Public Finance, Londra, 1936.

f) del «rischio» dell'imposizione, nel senso, che accanto all'eventualità di un aumento di date imposte, vi è la probabilità che il provento venga speso in modo da avvantaggiare (aumento di domanda statale ed offerta di servizi strumentali) dati gruppi di contribuenti;

g) degli «sgravi fiscali», in quanto un giudizio, sulla opportunità o meno di una riduzione di tributi, deve tener conto dell'uso che, rispettivamente, in dati periodi storici, avrebbero fatto o farebbero lo Stato ed i contribuenti della ricchezza, passata dall'impiego pubblico (spesa) a quello privato;

h) della *capacità contributiva*, la quale, da concetto generico di “capacità contributiva assoluta” (arbitrariamente *presunta* ad es. in base all'altezza del reddito o del patrimonio) può divenire un concetto di “capacità contributiva relativa”, più razionale, se si tenga conto (in un secondo momento logico e storico) degli speciali vantaggi che determina la spesa pubblica anche quando, in prima approssimazione, appaia indivisibile; s'intende, ragionando nel senso del più e del meno e senza pretendere misurazioni differenziali perfette;

i) delle variazioni del gettito delle *imposte* in rapporto alle *fluttuazioni* economiche, in quanto la natura della spesa pubblica influenza variamente le fonti tributarie, ed influenza il provento di distinti tributi, nelle alterne fasi della congiuntura.

Già la sommaria elencazione dei problemi di spesa fa comprendere quanto sia notevole il fattore «spesa» nei confronti della sistemazione della teoria finanziaria; così come i cenni contenuti nei paragrafi 1-4 fanno intravedere l'importanza della spesa pubblica ai fini della soluzione di problemi concreti e teorici di finanza.

Mi limito, infine, a richiamare taluni *effetti* di particolari. modi di intervento della spesa pubblica sullo sviluppo delle forze economiche tendenti all'equilibrio in una condizione molto prossima a quella di «pieno impiego» delle risorse produttive.

Ho già distinto fra flussi discontinui ed eventuali di potere di acquisto immesso nel mercato (metodo del «pump-priming» nella terminologia inglese ed americana soprattutto), lasciando poi che il sistema proceda con le proprie forze; e flussi continui (nello spirito del criterio del «deficit financing») con concezione ciclica del bilancio statale e soprattutto con visione del *trend* o degli andamenti a lunga scadenza. In questo secondo caso la spesa pubblica dovrebbe avere una funzione permanente di integrazione delle forze che determinano l'equilibrio del sistema economico nel tempo.

L'uno e l'altro procedimento, dal punto di vista dei loro *effetti*, non differiscono se non per ragioni di *grado* e non per quelle che sono le pretese, esclusive ripercussioni:

a) sul volume dei beni di consumo di cui si sollecita l'aumento;

b) sul volume degli investimenti in beni strumentali promossi dalla predetta espansione del consumo, dovuto all'intervento della spesa pubblica.

Detta *equivalenza* non è, di solito, ammessa o considerata nelle trattazioni di economia della finanza pubblica e anche di economia teorica generale.

III.

CRITERIO DI DECISIONE DELLA QUANTITÀ DI BISOGNI PUBBLICI DA SODDISFARE (“SECONDO CRITERIO DI PARETO”)

Lo Stato decide la quantità di bisogni pubblici da soddisfare, sulla base del calcolo dei relativi costi e vantaggi, per la collettività.

Nel 1932¹¹⁰, con il saggio dal titolo “*Intorno al concetto di costo dell'attività finanziari*”, avevo mostrato come, per la determinazione delle quantità di beni pubblici (servizi indivisibili, eminentemente), da produrre, il calcolo del costo e utile per la collettività passa dai singoli individui alla classe governante per lo Stato (¹¹¹).

¹¹⁰ Questo paragrafo è nel cap. II, par. 2, p. 202, nell'edizione cartacea Steb del 1952

¹¹¹ L'apprezzamento del costo e della soddisfazione potrà variare, storicamente, per vari motivi con l'avvicinarsi delle varie classi politiche e dei rispettivi ideali. Come ho dimostrato in codesto saggio, non è soltanto l'effetto *utile* soddisfazione massima per la collettività, che non può essere misurato facilmente in modo oggettivo in quanto è in

In questo senso, entrambi gli elementi del calcolo, essendo valutati dalla classe governante per conto della collettività, risultano paragonabili. I costi sono i «danni» economici (oggettivamente, essi sono il fatto negativo del prelievo tributario; soggettivamente, essi sono, invece, le utilità sacrificate) sopportati dai cittadini; e i vantaggi sono le utilità di cui godono i singoli, fruendo dei servizi pubblici.

Questo processo implicito nel giudizio (soggettivo) della classe governante, è stato rappresentato in termini matematici, come è noto, dal Pareto¹¹², il quale trovò dei *punti* di massima utilità collettiva, dai quali l'attività finanziaria non può scostarsi senza infliggere inutili sacrifici alla collettività intera o a parte di essa.

«Nel giudizio della classe governante, il costo collettivo apparirà minore dell'utilità collettiva fino ad un punto massimo (*P* del Pareto, nel quale il costo marginale eguaglia l'utilità marginale) dopo di che il costo supererà l'utile e lo sforzo appare sproporzionato allo scopo».

Data l'importanza, tra l'altro, anche data dal Fasiani (*Giornale degli Economisti*) al contributo del sociologo (V. Pareto) alla spiegazione del fenomeno finanziario, richiamo la *genesì* del calcolo complessivo di prelievi e spese, sottratto alla influenza determinante delle decisioni autonome e libere dei singoli (e dunque estraneo alle uniformità della economia politica). Questo calcolo è fatto sulla base di una funzione di utilità pubblica, così definita:

$$\varphi = \varphi (\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \dots)$$

in cui φ indica la funzione di utilità del reddito nazionale, e $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \dots$ indicano rispettivamente le funzioni di utilità dei redditi degli individui o classi sociali *1, 2, 3 ...*, che costituiscono la collettività.

Per una facile intelligenza della genesi del calcolo, che si sposta dai privati alla classe governante che impone il consumo di dati servizi pubblici (in luogo di altri consumi privati o pubblici) e il rimborso, *pro quota* del costo del soddisfacimento di essi (prelievo tributario), occorre avere presenti alcune premesse che vengono qui attinte al Pareto, e che il lettore può logicamente coordinare, rispetto al problema che segue (Pareto, V. *Sociologia*, cap. XII).

I) «Se le utilità dei singoli individui fossero quantità omogenee e che quindi si potessero paragonare e sommare, il nostro studio (di massimi di utilità di un individuo e di una collettività, quando si paragonano fra loro gli individui o le collettività) non sarebbe difficile, almeno teoricamente. Si sommerebbero le utilità dei vari individui e si avrebbe l'utilità della collettività da essi costituita».

II) «Ma la faccenda non corre tanto liscia. Le utilità dei vari individui sono quantità eterogenee, e una somma di tali quantità non ha senso alcuno, non c'è, non si può considerare. Se si vuole una somma che stia in relazione con le utilità dei vari individui, occorre da prima trovare modo di fare dipendere queste da quantità omogenee, che poi si potranno sommare».

III) «La podestà pubblica che operi logicamente (in via di ipotesi) con il solo scopo di conseguire una certa utilità, deve necessariamente paragonare le varie utilità degli individui che compongono la collettività per la quale la podestà medesima (classe governante) agisce. Essa paragona tutte quelle utilità di cui può aver nozione».

«In sostanza, essa compie grossolanamente l'operazione che con rigore compie l'economia pura, e rende omogenee, mercè certi coefficienti, quantità eterogenee».

IV) «Supponiamo di avere una collettività in condizioni tali che ci sia solo la scelta fra l'aver la collettività molto ricca con grande disuguaglianza di entrate dei suoi componenti, oppure povera con entrate pressoché eguali. La ricerca del massimo di utilità *della* collettività può avvicinare al primo stato, quella del massimo di utilità *per* la collettività, può avvicinare al secondo».

«Diciamo può, perché l'effetto dipenderà dai coefficienti usati per rendere omogenee le utilità eterogenee delle varie classi sociali».

rapporto con l'apprezzamento subiettivo del soggetto o classe governante che compie il calcolo. Ma anche il costo dei servizi pubblici non è costituito soltanto a prescindere dai servizi personali quasi gratuiti, quali: milizia, scabinato, ecc. dall'ammontare della ricchezza sottratta al consumo di beni privati; ma anche dagli *effetti* negativi a cui il *prelievo* può dar luogo danno economico, nonché dal *sacrificio* psicologico per le insoddisfazioni di taluni bisogni privati e da altri effetti come: diminuita capacità individuale di consumo o diminuita efficacia dei fattori produttivi, ecc.

¹¹² Pareto V., *Il massimo di utilità per una collettività in sociologia*, *Giornale degli Economisti*, aprile 1913.

Ciò premesso, riferiamoci al caso in cui lo Stato o la podestà pubblica svolga attività finanziaria, in modo da ottenere il massimo di utilità *per* la collettività in termini di prosperità materiale e di soddisfazioni vertenti nel campo psicologico.

Ciò premesso, allo scopo di fornire più chiaramente le basi logiche del perché il calcolo debba necessariamente spostarsi dai singoli alla classe governante per lo Stato, in tema di contrapposizione di costo a utilità di prelievi e spese nel campo eminentemente del consumo obbligatorio dei servizi pubblici, e dell'ottenimento delle entrate a mezzo di tributi, procedo ad una simbolica schematizzazione.

Per semplificare il calcolo del costo della attività finanziaria, come nelle precedenti pagine è stato configurato (cioè di quantità oggettive - moneta - e soggettive - utilità - sottratte ai bisogni di privati consumatori e produttori) e della contrapposta utilità per la collettività della medesima attività finanziaria, si potrebbe immediatamente far riferimento alla visione e all'atteggiamento in proposito, della predetta classe governante per lo Stato.

Infatti l'esponente, o gli esponenti della classe governante, con piano coordinato, formulano un proprio giudizio intorno a quello che ad essi appare il costo addossato a tutti o ad alcuni membri della collettività e i vantaggi (o le utilità in senso ampio) che, provvedendo con le entrate ai servizi pubblici, arrecano agli stessi o ad altri membri e gruppi della collettività o a tutti i membri della collettività medesima.

Indichiamo, ad es. con $\delta\varphi_1, \delta\varphi_2, \delta\varphi_3, \dots$, le variazioni di utilità soggettiva (ofelimità) del reddito dei vari individui o gruppi sociali, determinate da prelievi di entrate ed erogazioni di spese, secondo i criteri di distribuzione della classe governante, nei confronti di se stessa e di singoli membri della collettività o di gruppi più o meno estesi di essa.

I coefficienti M_1, M_2, M_3, \dots indichino l'importanza (peso, quantità e segno positivo o negativo) che nel giudizio di valutazione di utilità per la collettività, classe politica annette alle variazioni rendendo omogenei sacrifici ed utilità, conseguenti alla attività finanziaria pubblica. Detti coefficienti, variabili e diversi, vanno riferiti, appunto, alle variazioni di utilità, così come vengono omogeneamente ricalcolate dal governo.

L'attività finanziaria sarà svolta dalla classe governante sino al punto di massimo utile per la collettività, dal quale, per usare le parole del Pareto, «non ci si potrebbe allontanare senza infliggere inutili sacrifici all'intera collettività o a parte di essa».

Nel *giudizio della classe governante*, detta attività finanziaria sarà coerentemente spinta sino a rendere massima (punto *P* nella terminologia Paretiana) l'utilità per la collettività. **Proprietà di detto punto di massimo (P) è di rendere, al margine, eguali sacrifici e utilità per la collettività nel giudizio statale**¹¹³.

In simboli, detta proprietà si esprime con l'equazione che annulla le variazioni di utilità per la collettività, ponderate come sopra:

$$0 = M_1 \delta\varphi_1 + M_2 \delta\varphi_2 + M_3 \delta\varphi_3 + \dots$$

in cui:

a) $\delta\varphi_1, \delta\varphi_2, \delta\varphi_3, \dots$ come già abbiamo detto, rappresentano le variazioni di utilità del reddito dei singoli individui o gruppi, secondo l'interpretazione della classe governante. Tali variazioni sono i saldi (tra prelievo fiscale e spesa pubblica) che vanno, rispettivamente ad aumentare (se positivi) o diminuire (se negativi) i redditi iniziali (ossia esistenti prima della attività finanziaria pubblica);

b) i coefficienti M_1, M_2, M_3, \dots rappresentano la ponderazione o l'importanza relativa, annessa alle variazioni utilitarie, che detti coefficienti, appunto, rendono omogenee, sommabili e confrontabili, nel calcolo utilitario generale per la collettività, istituita dalla classe governante per lo Stato (¹¹⁴).

¹¹³ Nota del curatore. Negli studi successivi, questo "ottimo" sarà ridefinito da d'Albergo come "Secondo criterio di Pareto", per distinguerlo dallo "ottimo paretiano", con cui è comunemente inteso l'ottimizzazione dell'impiego dei beni, nello scambio, vale dire in economia politica, e che d'Albergo ridefinirà come "Primo criterio di Pareto".

¹¹⁴ Allo scopo di semplificare la esposizione della genesi del calcolo utilitario per la collettività, che serve alla spiegazione razionale della parte della attività finanziaria, le cui decisioni sono indipendenti direttamente dalle scelte o decisioni di singoli o gruppi di membri della collettività, non si è seguita l'analisi atomistica del Pareto, riferita appunto alla visione, volta a volta, dei singoli membri della collettività intorno a quella che ad essi sembra la variazione utilitaria determinata dalla attività finanziaria nel bilancio edonistico di essi e degli altri membri e gruppi della collettività.

Addirittura in questa semplificata esposizione della logica Paretiana, si è esposto soltanto la serie dei coefficienti che sintetizza M_1, M_2, M_3 , la ponderazione che volta a volta i singoli membri della collettività adotterebbero, per figurarsi

Un esempio chiarirà la genesi su cui logicamente e simbolicamente ci si è qui soffermati.

Supponiamo che lo Stato attinga ai redditi della collettività, in modo da prelevare tributi soltanto o prevalentemente dai bilanci dei membri più ricchi della collettività medesima, per procedere a spese pubbliche (assistenza, educazione, benessere in genere), attraverso servizi che avvantaggino esclusivamente i membri o gruppi di membri più poveri della collettività ipotizzata. In tal caso, il solo modo di giustificare siffatto tributi prevalentemente sui ricchi è che la classe governante per lo Stato:

a) prenda a riferimento le funzioni di utilità marginale del reddito dei ricchi e dei poveri (in via semplificata, supponiamo che esse abbiano uguale andamento e uguale livello iniziale sia per i ricchi (B) sia per i poveri (A)); b) ed applichi, poi, alle rispettive curve dei coefficienti minori alle curve dei ricchi, rispetto a quelli applicati alle curve dei poveri¹¹⁵.

Il limite fino al quale sarà spinta detta attività finanziaria, sarà dato, in questo schema di calcolo compiuto dalla classe governante per la collettività, dalla eguaglianza, *nel giudizio della stessa*, di *sacrifici e vantaggi considerati nel complesso*. Un ulteriore impoverimento dei membri più ricchi della collettività, determinerebbe necessariamente un abbassamento del punto di massimo utile per la collettività. E ciò purché l'incremento di sacrifici di utilità non sarebbe compensato da un corrispondente incremento di utilità, dati gli apprezzamenti e le valutazioni edonistiche che la classe governante attribuisce ai membri rispettivamente più ricchi e più poveri della collettività.

E' questo un caso-limite, che può divergere dal caso storico che in queste pagine indirettamente si tende a spiegare con ragionamenti di valore universale. Ma esso può servire a chiarire i ragionamenti necessariamente complessi che, tuttavia, si è cercato di rendere più accessibili di quanto lo sia lo schema che figura nello scritto che Pareto richiama nel trattato di Sociologia (cap. XII).


In conclusione, una prima innovazione logica che occorre accettare è che il giudizio sulle utilità della ricchezza posseduta ed erogata, che nel campo dell'economia pura e dell'economia della finanza pubblica *non tributaria* è ipotizzato come esclusivo dei singoli, nel campo invece della economica finanziaria che spiega il fatto tributario può spostarsi, *per ipotesi più di quella atomistica interpretativa* del concreto, dai singoli alla classe governante per lo Stato. Abbiamo ricordato il concetto di utilità (massima) *per* la collettività nello spiegare la genesi del prelievo e della spesa di *una parte* della ricchezza ad opera dello Stato. Occorrerà ancora riferirsi ai calcoli edonistici che, per la collettività, imposta probabilmente e verosimilmente la classe governante, nel giudicare della eguaglianza delle contribuzioni, ad es. a titolo di imposte generali e personali progressive, contrapposte alle proporzionali.

Persistendo nell'ipotesi individualistica o atomistica - che spetti all'individuo il giudizio utilitario, anche in *sede* di fenomeni che spiega l'economia finanziaria (prelievi e consumi coattivi) - dovremmo continuare a ripetere le critiche che addirittura arrivano a ritenere estraneo a questa scienza il campo di spiegazioni che ci occupano, per contro, diffusamente in queste pagine.

L'ipotesi individualistica era stata abbandonata dal Pantaleoni e dal Pareto, Maestri di metodo e di gnoseologia, allorché, senza uscire dal campo della teoria di carattere economico, rispettivamente concepivano, come si è già detto, schemi di massimi edonistici collettivi e massimo di utilità per la (e della) collettività. A questo schema arrivava Pareto, come ho avvertito nella *Introduzione*, dopo avere constatato che

dal loro angolo visuale il *quantum* delle variazioni che essi, a giudizio della classe governante, annetterebbero agli apprezzamenti utilitari propri e degli altri membri della collettività, in rapporto a singoli fatti della attività finanziaria.

¹¹⁵ (N.d.C). Ad es., come conseguenza, data una curva originaria AB (di entrambi, a parità di reddito) la curva dei ricchi diviene la curva A, mentre quella dei poveri diviene la curva B).



«le utilità dei vari individui sono quantità eterogenee, e una somma di tali quantità non ha senso alcuno, non c'è, non si può considerare. Se si vuole una somma che stia in relazione colle utilità dei vari individui, occorre da prima trovare modo di fare dipendere queste da quantità omogenee, che poi si potranno sommare» (N. 2127, vol. III, *Sociologia*). E il massimo di utilità *per* la collettività veniva determinato «indipendentemente da qualsiasi paragone fra le ofelimità di individui diversi». (N. 2130).

Pareto affidava alla «podestà pubblica» il compito di «necessariamente paragonare - non occorre ricercare con quali criteri - le varie utilità». «In sostanza essa (podestà) compie grossolanamente l'operazione che con rigore compie l'economia pura, e rende omogenee, mercé certi coefficienti, quantità eterogenee» (N. 2131).

Pareto illustrava i suoi criteri per la spiegazione dei fenomeni o fatti di massa, non ritenendo estranea alla scienza economica la sua posizione logica; ma ne scriveva proprio sul «Giornale degli Economisti» (1913) facendo largo richiamo allo scritto nella *Sociologia*.

Che io sappia, nessuno ha privato di contenuto scientifico il tentativo di spiegare i calcoli utilitari che lo Stato o la podestà pubblica *per* la collettività compiono proprio nel campo estremamente subiettivo delle variazioni ipotizzate delle ofelimità dei singoli e di gruppi di componenti la collettività. Pareto, in generale, e l'autore di queste lezioni di finanza non hanno incrociato le braccia scetticamente, dichiarando l'impotenza della scienza economica in tema di spiegazioni di un fatto normale della azione statale, come vorrebbe Einaudi.

Perché l'introduzione della variabile utilità soggettiva della ricchezza non dovrebbe divenire analizzabile teoricamente, nella spiegazione del fatto tributario della imposizione proporzionale, regressiva e progressiva, non si comprende davvero. Basta, cioè, adeguare le ipotesi e non insistere esclusivamente su quelle a carattere individualistico, ma avvalersi di altre che, come dico oltre, tengano conto della socialità dei soggetti o individui. I quali non sono da considerarsi solo od esclusivamente come gli isolati Crusòe da romanzo, ma quali tipicamente emergono dalla vita reale dei complessi sociali, con caratteri psichici, gusti, scelte, apprezzamenti utilitari, talora radicalmente trasformati dalla convivenza sociale: E il problema di massa, quale è quello della distribuzione delle imposte generali, in base, ad. es., a criteri di eguaglianza oggettiva (in denaro) o soggettiva (in termini di sacrifici corrispondenti ai tributi) richiede che si aggiornino le ipotesi, affinché esse si prestino ad una interpretazione delle soluzioni dei problemi tributari ed a una spiegazione plausibile di questi fatti.

Ciò è tanto più necessario, logicamente, in quanto proprio i più importanti fatti odierni si discostano assai da quelli ormai meno rilevanti, anche se coesistono, che avevano soprattutto e continuano ad avere sottocchio quanti, come economisti, insistono nella posizione scettica in questo campo. Invero, non soltanto Crusòe appartiene troppo al romanzo, ma anche gli individui supposti inesorabilmente separati dal vallo del *no bridge*, o nessun ponte o legame omogeneo, fra le loro decisioni edonistiche per la pretesa estrema autonomia e diversità di gusti e apprezzamenti utilitari, sembra appartengano ad un ricordo di un passato che forse non tornerà. Mi riferisco all'affermarsi nel mondo, in modo impressionante, dell'ideale di eguaglianza che permea tutte le forme dell'ideale, più o meno sentito, di libertà del vivere materiale e spirituale anche.

Non soltanto, quindi, l'evoluzione sociale, nel cui quadro operano i soggetti della attività finanziaria, rende logicamente necessarie ipotesi più feconde, come capacità interpretativa dei fatti e fa divenire, obiettivamente osservando, un ricordo storico i fatti a cui si riferivano le ipotesi individualistiche di economisti superati. Ma occorre, anche in relazione ai fatti nuovi, una spiegazione ipotetica che prenda il posto di una dichiarazione di incapacità esplicativa o di incompetenza gnoseologica di questa scienza, a cui oggetto, fin dalla prima enunciazione della definizione, ho posto la spiegazione dei «modi» di distribuzione delle imposte.

L'ipotesi di un modo uniforme di variare della utilità marginale in funzione del crescere dei redditi, per individui diversi, in base alla visione individualistica appare a taluni talmente contro la realtà da spiegare, da far ritenere che «non appartenga alla scienza economica discutere di progressività dell'imposta». Con detta ipotesi non si considera un ostacolo insormontabile il «no bridge». Questo assioma, rigido, dell'inesistenza di *ponte* fra gli apprezzamenti edonistici individuali, ha il difetto di considerare davvero come isolotti psichici gli uomini che, per contro, hanno molto in comune, fra loro, di gusti e scelte. Quando si ammettano ipotesi di questo genere (uniformità collettiva), ciò si fa per affrontare spiegazioni di problemi di massa, per i quali sembrano inadeguate le ricordate posizioni tradizionalistiche di molti studiosi. Naturalmente, a titolo soprattutto di notazione storica della teoria, considereremo anche l'ipotesi di diverso variare delle utilità al margine, senza trasformazione di esse nell'omogeneo giudizio della classe governante.

CAPITOLO II.

LE ENTRATE PUBBLICHE

I.

LA LOGICA DELLA SEQUENZA: BISOGNI PUBBLICI - SPESE PUBBLICHE - ENTRATE PUBBLICHE.

1) In questo capitolo si completa la sequenza logica, economica che interessa massimamente: *a*) bisogni pubblici; *b*) spese pubbliche; *c*) entrate pubbliche. Essa si traduce nella seguente proposizione: *dati* i bisogni pubblici, essi si traducono, nel loro soddisfacimento, in corrispondenti spese, alle quali si provvede con congrue entrate.

a) Secondo alcuni : I) nella economia o finanza privata, il reddito, come entrata, «determina» l'ammontare *possibile* della spesa del soggetto; II) e nella economia o finanza pubblica la spesa «determina» l'ammontare dell'entrata *necessaria*.

Osservo che questa approssimata visione può presentare tali eccezioni, considerando la casistica della condotta del soggetto economico, da non poter considerarsi uniformità acquisita e indiscussa. Lo stesso dicasi dei casi e dei limiti quantitativi delle ipotesi di adattamento di spese alle entrate, nella condotta degli enti pubblici, come soggetti della attività finanziaria.

Inoltre il reddito nel primo caso non segna il limite delle entrate, potendo il singolo attingere a precedente accumulazione di redditi passati ovvero a risparmio: e quando anche per questa via il bilancio delle entrate e delle spese non sussista, anche nella attività individuale, studiata dalla economia politica, è previsto il ricorso al prestito.

β) Ciò che, secondo alcuni, differenzia, tecnicamente, i due campi di azione è la possibilità: *a*) di ricorso a *prestiti esteri*; *b*) di ricorrere alla forma di prestiti costituita dalle anticipazioni da parte dell'Istituto di emissione, in misura tale da dar luogo ad *inflazione* e da trasformare il rapporto statale di debito in prelievi tributari indiretti, per redistribuzione di potere di acquisto sul mercato fra categorie di redditi.

A rigore, se si prescinde dai fini o dalla natura dei bisogni da soddisfare, dal lato della tecnica del finanziamento e degli effetti economici di esso si può dire che anche nell'economia privata: *a*) ricorrono i prestiti esteri, contratti con gruppi privati e con enti ed istituti creati da Stati (vedasi l'odierna esperienza per quanto riguarda i prestiti concessi dagli Stati Uniti); *b*) inoltre anche i privati, come sistema bancario, possono dar luogo a finanziamento del loro bisogni con inflazione, sia attraverso ampliamento del volume del credito, sia attraverso il ricorso a risconti ed anticipazioni non prontamente controllati e frenati dalle pubbliche e competenti autorità. Si consideri la genesi del «risparmio forzato» nella sua genuina ed originale formulazione, che faccio risalire a Keynes-Pigou soprattutto. E si osserverà come da una espansione di credito che metta a disposizione di alcuni privati, un incremento (praticamente notevole) di potere d'acquisto, possono derivare aumenti di prezzi che obbligano altri redditi-consumatori a rinunciare a taluni consumi, con forzato risparmio. La redistribuzione di potere d'acquisto determinata dalla inflazione provocata dallo Stato, non ha effetti diversi, se si procede ad una analisi approfondita delle modificazioni dell'equilibrio economico.

γ) Un altro punto di vista dal quale, secondo alcuni, vi sarebbe una «netta differenza fra i mezzi della finanza e i mezzi dell'economia» consiste nel ritenere che «i mezzi in finanza non sono relativamente scarsi ma praticamente abbondanti» che i «mezzi sono relativamente abbondanti» rispetto ai fini pubblici, o che «i mezzi della attività finanziaria sono *praticamente abbondanti* di fronte a fini talora relativamente limitati»⁽¹¹⁶⁾.

Questa visione del Griziotti, seguita da altri, merita una precisazione. In essa ricorrono, invero, termini che consentono di ragionare in modo ben diverso, a seconda del loro uso.

⁽¹¹⁶⁾ *Mezzi dell'attività economica e mezzi della attività finanziaria*, negli Studi in memoria di G. Masci, vol. II, Giuffrè edit., 1943.

O si fa questione di grado (abbondanti) con riferimento diretto a determinati casi concreti (praticamente). E in questa ipotesi si può rispondere che l'economia privata offre esempi di mezzi abbondanti rispetto ai bisogni del singoli e di gruppi privati, confrontando situazioni diverse o rapporti disformati fra bisogni e fini, e mezzi.

O si ragiona in base a dati *assoluti* o a quantità totali. E allora occorre abbandonare il termine «relativamente», che, per contro, il Griziotti stesso introduce nel ragionamento. Il che non può farsi senza contraddizione; infatti l'A. sente il bisogno di affermare «che il politico con una analisi e sintesi di fattori, più grandi di quelle dell'economista, saprà valutare se il raggiungimento dei fini valga il costo economico dell'erosione dei redditi, oltre che l'ammontare e la natura della spesa e della rispettiva entrata».

Ciò che fin da ora occorre, infatti, riconfermare, in previsione di ulteriori capitoli di finanza razionale, che seguiranno, è che si tratta in teoria proprio di problemi *relativi* o, meglio, basati su quantità *marginali*, siano di spese o di entrate da destinare ad esse, in rapporto alla coesistenza di bisogni privati e pubblici. Nell'economia ed in finanza pubblica, problemi e teoremi sono parimenti impostati su utilità e disutilità confrontate su costi e vantaggi in termini obiettivi e subiettivi (ovvero di moneta data e servizi e beni ricevuti o di utilità sacrificata e di utilità conseguita) per *quantità differenziali e marginali*. Il che conferisce *omogeneità logica* ai problemi della privata economia e della finanza pubblica, anche se, come vedremo, diversi possono essere i soggetti che apprezzano o valutano le quantità predette, che volta a volta si pongono in equilibrio per procedere a decisioni o scelte nel campo della attività privata (di scambisti, consumatori, produttori) o della attività finanziaria pubblica.

Non può, quindi, farsi posto al criterio di differenziazione scientifica che si è proposto da siffatto punto di vista. Tanto più che la osservazione storica (se non proprio la verifica storica) consente, infatti, di rilevare che non è stato contraddittorio il limitare l'attività dello Stato (concezione detta liberale-individualistica) pur non sussistendo, come vuole il Griziotti, «limitazione di mezzi». Ma appunto codesta constatazione dà la prova della bontà della mia posizione logica. E, cioè - limitandomi a considerare l'aspetto economico del problema ⁽¹¹⁷⁾ conformemente ai propositi di questa trattazione - se proprio allorché i «mezzi non erano limitati» vigevo concezioni restrittive della attività dello Stato, ciò avveniva perché il giudizio sulla fecondità, produttività, utilità *relativa*, ecc. della destinazione di parti o incrementi di mezzi a fini pubblici o a spese pubbliche, faceva ritenere a quanti impostavano calcoli di penosità e utilità comparate, relativamente meno conveniente il sottrarre alla azione di soggetti agenti nella sfera del soddisfacimento di bisogni privati, rispetto a destinazione degli stessi mezzi a bisogni gravitanti nel campo delle funzioni che si credeva di assegnare allo Stato. Sono «stati di coscienza» che presuppongono calcoli utilitari nel campo, appunto, del *relativo* e in senso *marginale*.

Naturalmente, non si ammette, in questa sede alcun «giudizio di valore» (sulla *bontà* di siffatto atteggiamento dei protagonisti della storia), ma si chiarisce la *omogeneità dei processi logici*, nella interpretazione razionale della condotta di soggetti, privati e pubblici, nel confrontare mezzi a fini, nel campo dell'economia privata e della finanza pubblica trattando, nei due casi, i problemi *al margine*.

2) Nonostante si ammetta da alcuni la priorità storica e logica del fatto della spesa pubblica, immediatamente collegata con la formulazione in via storica e ipotetica dei bisogni pubblici, non tutte le trattazioni di scienza delle finanze ne traggono le conseguenze razionali. Così che, invece di far posto *anzitutto* alle spese pubbliche e *poi* alle entrate, si segue il procedimento inverso, che non ha significato logico, se non si contrappone altra sequenza a quella con cui ha inizio il N. 1 di questo capitolo.

Inoltre, l'ordine espositivo dei problemi economici della finanza pubblica, in queste lezioni, è dettato anche da una esigenza ad un tempo didattica e di logica sostanziale.

Invero, il riferimento alle spese pubbliche deve *precedere* logicamente, perché: 1) il *vantaggio diretto* e divisibile che deriva ai singoli (dietro loro domanda *libera*) dalla offerta di beni e servizi statali e pubblici in genere; 2) e i *vantaggi indiretti* più o meno divisibili che derivano dal consumo *coattivo* di beni e servizi pubblici, contribuiscono a far coerentemente determinare il *modo* e il *quantum* delle entrate pubbliche.

Inoltre, l'esperienza dei precedenti corsi di lezioni, ha fatto rilevare nell'espone criticamente le «teorie principali tendenti a spiegare il fenomeno finanziario», che esse *prima* recano luce, sebbene ormai scarsa, sui *limiti* delle *spese* pubbliche, poi sui *modi* dell'ottenimento delle entrate, con particolare riferi-

⁽¹¹⁷⁾ Prescindo, cioè, dall'influenza di forze politiche, non perché esse non saranno state probabilmente determinanti come passioni, o sentimenti e interessi, ma per l'impossibilità che finora, si è rilevato di teorizzare su di essi, a giudicare dall'odierno stadio di sviluppo della scienza politica o sociologica.

mento alle somme coattivamente prelevate in relazione implicita alla maggiore importanza che le entrate tributarie hanno nei bilanci degli stati moderni. Vengono, cioè, *successivamente* i modi delle entrate, costituiti: da prezzi privati, quasi privati, pubblici, tasse, contributi, imposte speciali, imposte generali. Detti modi di ottenere le entrate presupponevano oltre al *quantum* razionalmente spiegato, delle spese, i *modi* delle spese e finivano per essere *esempi* di istituti finanziari, attinenti specialmente alle pubbliche entrate, correlati con le spese, spiegati entro certi limiti attraverso la tradizionale esposizione di dette teorie.

Queste, invero, per la maggior parte, costituiscono oggi materia di storia della scienza, perché scarso, parziale e spesso nullo è il loro apporto alla spiegazione dei fatti della finanza pubblica, che qui ci interessano in sede di analisi delle pubbliche entrate. Coloro a cui interessi codesto sviluppo di storia delle teorie, possono averne una esauriente indicazione, con dati bibliografici, nei citati *Elementi* del Gangemi, che, da questo punto di vista, - hanno il pregio della trattatistica, o in altri manuali e trattati.

Dette «teorie» convergevano, più o meno adeguatamente, nel dar ragione di parti del fenomeno, rispettivamente vertente nella sfera in cui domina la *volontarietà della domanda di consumo* dei servizi pubblici, a fronte della quale domanda stanno forme di entrata da cui esula la obbligatorietà della contribuzione che caratterizza i tributi.

Le stesse teorie miravano a dar ragione della parte del fenomeno finanziario concernente prelievo, appunto; di tributi, coattivamente, in rapporto ai vantaggi generici e indiretti e indivisibili che derivano dai servizi il cui consumo sia obbligatorio, e per i quali si siano sostenute pubbliche spese.

Dato il carattere di queste lezioni informate alla odierna teoria economica pura, di cui si fa sistematica applicazione o trattazione nuova, appare logico, anche a maggior chiarimento delle basi logico che di questa scienza senza incorrere nella confusione che deriva da numerosi riferimenti storici a teorie superate, che si limiti la assunzione dei criteri di differenziazione delle pubbliche entrate a quelli che di seguito si espongono come razionalmente sufficienti.

DISTINZIONE TRA LE ENTRATE. Le entrate vanno distinte in *ordinarie* e *straordinarie* a seconda: 1) che con esse lo Stato fronteggi bisogni continui, prevedibili, che si assume di soddisfare sostenendo spese pubbliche e procurandosi adeguate entrate; 2) che esse costituiscano, rispettivamente, il provento per bisogni discontinui, e non prevedibili.

In queste pagine si ferma l'attenzione sulle entrate ordinarie, riservando il capitolo XVI alle entrate straordinarie, caratterizzate da entrate non ricorrenti con regolare periodicità.

Ciò avvertito, faccio riferimento alle seguenti relazioni fondamentali fra spese pubbliche e relativi servizi statali, da un canto, ed entrate pubbliche corrispondenti.

R. a) La relazione che intercorre fra:

I) specie di beni e servizi, liberamente per i membri che lo compongono, offerti dallo Stato e da altri soggetti attivi della finanza pubblica, e connessi vantaggi o utilità direttamente conseguiti e valutati comparativamente dai singoli membri o da gruppi di membri della collettività, da un canto;

II) corrispettivi chiesti dallo Stato e liberamente accettati dai singoli, senza obbligo di consumo dei beni e dei servizi rispettivamente;

III) consente di dare la spiegazione razionale, economica del corrispettivi (modi e ammontari) di entrate pubbliche *non aventi natura tributaria*.

R. b) La relazione che intercorre:

I) fra beni e servizi, il cui *consumo* lo Stato renda *obbligatorio*, con beneficio: *a)* diretto, prevalente della collettività, e indiretto, ma *misurabile* o almeno *divisibile* e relativamente meno rilevante di singoli gruppi come membri della collettività; *b)* diretto e prevalente della collettività e indiretto e indivisibile di singoli, da un canto;

II) e contribuzioni coattivamente prelevate a carico di: *a)* singoli e gruppi di membri della collettività; *b)* a carico di tutti i membri della collettività (con le eccezioni previste storicamente dalla legislazione positiva che non interessano in questa sede), dall'altro;

III) consente di dare la spiegazione di entrate pubbliche caratterizzate: (α) da obbligo di *consumo* di beni e servizi; e (β) da obbligo di *contribuire* al rimborso delle spese, di cui abbia assunto la iniziativa lo Stato o altro soggetto attivo della finanza pubblica, o da coattivo prelievo. Caratteri questi [(α) e (β)] che consentono di individuare le *entrate pubbliche di natura tributaria*.

II.

LE ENTRATE PUBBLICHE DAL PUNTO DI VISTA DEI SINGOLI MEMBRI DELLA COLLETTIVITÀ CHE DOMANDINO O SUBISCANO IL CONSUMO DI SERVIZI PUBBLICI.

A) Dal punto di vista dei singoli membri o gruppi di membri della collettività, come consumatori e produttori di beni e servizi, considererò, come criterio di differenziazione delle pubbliche entrate, la *validità logica* o la *non validità logica* della estensione delle seguenti leggi teoriche già note agli studenti:

I) *livellamento delle utilità marginali*;

II) *livellamento delle produttività marginali*.

Secondo quanto precede nei capitoli anteriori (in cui si è insistito sul carattere teorico dell'economia della finanza pubblica) può risultare logico l'inserire direttamente nelle equazioni che caratterizzano l'equilibrio del consumatore e del produttore anche il termine costituito dalla relazione su indicata di tipo *R. a*).

Inoltre, occorrerà considerare le ripercussioni che *indirettamente* sui valori dei termini delle suddette equazioni, con differenze di *grado*, si rifletteranno sulla ipotetica relazione *R. b*), che sopra figura.

Nel primo caso (*R. a*) si individueranno entrate pubbliche razionalmente classificate come *non aventi* carattere di tributi, nel senso sopra indicato; nel secondo caso (*R. b*) si individueranno entrate pubbliche *aventi* carattere tributario.

I) La prima delle due uniformità (¹¹⁸), ovvero il *livellamento delle utilità marginali*, viene considerata in senso discriminante, per *negare* che essa possa trovare applicazione per spiegare il fenomeno finanziario, nella sfera di servizi di cui sia obbligatorio il consumo e indivisibile il vantaggio.

¹¹⁸ Sebbene detta uniformità debba supporre nota agli studenti che abbiano seguito i corsi propedeutici di economia politica pura, si ricorda brevemente lo schema, con riferimento al consumo anche di beni e servizi pubblici, simultaneamente a quello di beni e servizi privati. Detto schema edonistico, secondo Gossen, Jevons ed Edgeworth in un primo tempo, si può enunciare sinteticamente succintamente dicendo che, secondo la psicologia sperimentale, allorché un individuo che abbia a propria disposizione una certa quantità di ricchezza, divisibile in dosi eguali, ne dedichi ininterrottamente dosi successive al soddisfacimento di un bisogno, risente un piacere via via minore. Parimenti, detto individuo distribuirà la ricchezza in modo da soddisfare prima i bisogni più intensi e poi quelli meno intensi. Se si fa l'ipotesi di dosi infinitesime di ricchezza, il grado marginale o rapporto fra l'utilità di una ricchezza e la sua quantità è misurato dal rapporto fra un incremento infinitesimo dell'utilità totale e il corrispondente incremento infinitesimo della quantità di ricchezza.

Questa legge di tendenza come quella relativa all'utilità *totale*, considerata come funzione *crescente* della ricchezza è però *astratta*: in concreto poco o nulla si sa degli apprezzamenti psicologici diversissimi degli individui nei confronti dell'uso della ricchezza a loro disposizione.

Prescindendo dalla premessa *psicologica*, il Menger e gli economisti della scuola austriaca si sono basati sulla *logica* del consumatore come *homo oeconomicus*, guidato nei suoi giudizi di utilità da un raziocinio perfetto e soltanto da esso.

Postulata la premessa che precede, nella distribuzione della ricchezza *fra i vari consumi*, l'edonista perfetto si fermerà in una condizione di *equilibrio* che gli assicuri un *massimo di utilità*. Essa si può dire raggiunta allorché - supposta l'*eguaglianza* dei *prezzi* dei vari beni - siano livellati i gradi *finali* di utilità. La tabella del Menger, quindi, si presta alla «registrazione» Einaudi delle decisioni volontarie del consumatore rispetto ai beni privati.

L'applicazione che di questa legge economica di tendenza si fa, per tentare la spiegazione del fenomeno finanziario, è storicamente ammissibile in quanto si suppone in base alla domanda attiva ed alla volontarietà del consumo, che l'individuo possa apprezzare l'utilità dei beni e servizi privati e di quelli pubblici, in modo da *distribuire la ricchezza fra consumi privati e pubblica conseguendo l'eguaglianza fra l'utilità delle dosi marginali di ricchezza, rispettivamente destinate a soddisfacimento di bisogni privati e pubblici*.

Per illustrare tale teorica si ricorre alla predetta tabella del Menger, supponendo i beni e servizi, privati e pubblici, nonché la ricchezza a disposizione di ciascun consumatore, divisibili in dosi infinitesime. Dalla legge di tendenza testè richiamata risulta che le successive dosi di beni e servizi hanno importanza decrescente. Supponiamo che i vari bisogni abbiano diversa intensità e che essa sia così rappresentata da indici empirici relativi ad *a, b, c, d, e*, i quali, pertanto, stanno a significare la soddisfazione che all'individuo deriva dall'aver destinato, successivamente ed ininterrottamente dosi eguali di ricchezza ai vari beni o servizi privati e pubblici.

Espongo, per fini di evidenza formale, i servizi pubblici *dopo* i beni privati. Ma è ovvio che i beni pubblici sono *fra* i beni privati desiderati dagli individui.

Ponendomi, anzitutto dal lato della attitudine *positiva* di detta uniformità a spiegare i fatti e gli istituti finanziari, si può affermare che essa contribuisce a dar ragione, dal punto di vista dei singoli membri e gruppi di membri della collettività, dei seguenti modi di procurarsi le entrate.

In esse ricorrono le caratteristiche costituite: 1) *dal prezzo o corrispettivo, nato a «priori»*, sia esso risultante dalle condizioni di libera concorrenza in cui agisca lo Stato, come offerente di beni e servizi, sia esso fissato dallo Stato che si riservi il monopolio dell'offerta dei servizi; 2) dalla *libertà* per il membro della collettività (o gruppo di membri) di *consumare* (o meno) beni e servizi, di cui essi abbiano *facoltà di far domanda*, in base ad apprezzamento utilitaristico nei confronti del tipo di beni o servizi e della quantità che, nel quadro del bilancio dell'*edonista-consumatore*, appaia utile richiedere.

Detti estremi ricorrono, in linea generale, nei seguenti modi di procurarsi le entrate a cui ricorre l'ente pubblico, e che si possono così elencare:

prezzo privato;

prezzo quasi privato;

tassa (in senso non tributario e rispondente ai caratteri 1) e 2) sopra indicati).

Dosi di ricchezza	Gruppi beni privati				Servizi pubblici
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	
1	10	9	8	7	6
2	9	8	7	6	5
3	8	7	6	5	4
4	7	6	5	4	
5	6	5	4		
6	5	4			
7	4				

Dopo la ripartizione della ricchezza disponibile fra consumi pubblici e privati, l'individuo deve trovarsi in una condizione di *massimo* utile in cui le utilità marginali siano livellate. Quindi, se supponiamo che abbia a propria disposizione soltanto 10 dosi di ricchezza, egli le dedicherà soltanto al soddisfacimento dei bisogni privati, destinandone 4 al gruppo *a*, 3 al gruppo *b*, 2 al gruppo *c*, e 1 al gruppo *d*; e ciò perché l'intensità dei bisogni privati supera quella del bisogno pubblico nello schema ipotetico di Menger

Se disponesse, invece, di 20 dosi, potrebbe passare al consumo di servizi pubblici, la cui utilità supera indice 6 quella di talune dosi di beni privati 5 e 4. Quindi, distribuendo le 20 dosi di ricchezza o reddito in modo da livellare le utilità marginali dovrà impiegarne: 6 nell'acquisto di beni del gruppo *a*; 5 del gruppo *b*; 4 del gruppo *c*; 3 del gruppo *d* cioè 18 dosi in consumi privati e 2 in servizi pubblici gruppo *e*. Invero soltanto tale distribuzione attua la condizione di massima soddisfazione dei bisogni, in cui le utilità *marginali sono eguali* indice 5 *per tutti i consumi*.

Qualunque scostamento da tale distribuzione ottima, apporterebbe una *perdita di utilità*.

In forma più rigorosa, analitica, si ha la seguente rappresentazione, con l'ipotesi, aderente alla fenomenica concreta, che i prezzi dei vari beni siano disuguali. In tal caso, affinché si abbia una condizione di equilibrio per l'edonista perfetto, occorre *che le utilità marginali si livellino ai prezzi, ossia risultino proporzionali ai prezzi*, ovvero, in altre parole, che si livellino le utilità marginali ponderate con i prezzi. Se *a, b, c, ... n* è l'utilità totale corrispondente ai consumi di beni e servizi; $\frac{\delta\varphi}{\delta a}, \frac{\delta\varphi}{\delta b}, \frac{\delta\varphi}{\delta c}, \dots, \frac{\delta\varphi}{\delta n}$ sono i gradi finali di utilità derivate parziali, e *Pa, Pb, Pc, ... Pn* i prezzi dei predetti consumi, l'edonista consumatore otterrà il massimo di utilità dalla erogazione dal suo reddito monetario, allorché sarà:

$$\frac{1}{P_a} \cdot \frac{\delta\varphi}{\delta a} = \frac{1}{P_b} \cdot \frac{\delta\varphi}{\delta b} = \frac{1}{P_c} \cdot \frac{\delta\varphi}{\delta c} \dots = \frac{1}{P_n} \cdot \frac{\delta\varphi}{\delta n};$$

espressione a cui si perviene dopo avere considerato rispettivamente: un incremento *da* di *a* consumo di un bene o servizio; l'utilità marginale corrispondente $\frac{\delta\varphi}{\delta a} \cdot da$ ed avere supposto che si spenda *Pa* $\cdot da$ per comperare l'incremento *da*.

Così che il rapporto $\frac{\frac{\delta\varphi}{\delta a} da}{P_a da}$ diventa eguale a $\frac{1}{P_a} \cdot \frac{\delta\varphi}{\delta a}$

Lo stesso dicasi per gli altri incrementi di consumo, privati e pubblici, per i quali si paghino prezzi o si corrisponda-
no corrispettivi in base a libera scelta o determinazione dei soggetti.

II) Gli *stessi modi* di procurarsi le entrate (a cui ricorre lo Stato, con prezzi e corrispettivi per beni e servizi chiesti in base a calcolo utilitaristico dei membri della collettività) possono consentire la estensione della legge o uniformità del *livellamento delle produttività marginali*, ai produttori che compiano combinazioni per arrivare razionalmente al risultato della «produzione» con il consumo di detti beni e servizi offerti dallo Stato senza coazione.

Nessun dubbio che, *direttamente* [e non come *economie esterne*, di cui ci si è occupati in precedenza nel capitolo VIII ⁽¹¹⁹⁾ per accennare alla fecondità *indiretta* della funzione statale per la produzione] beni e servizi offerti dallo Stato siano *complementari*, in quanto richiesti per propria «scelta» dai membri e gruppi della collettività, operanti come produttori. Essi *possono* tener conto dei beni e servizi offerti dallo Stato in regime di concorrenza e di monopolio, non diversamente da come agiscono nei confronti di altri beni e servizi, nel vagliare produttività di essi e prezzi per essi pagati, rispetto alla migliore organizzazione o combinazione dei singoli fattori, a cui assimilano quelli statali. Possono essere costituiti da beni (stabili, terreni, aree occupabili, ecc.); o servizi (postali, telegrafici, ferroviari, ecc.), di cui alcuni (amministrazione della giustizia, dell'istruzione) organizzati in modo da offrire la tutela di diritti e crediti, o da consentire la formazione culturale e professionale di imprenditori nella espressione più ampia del termine. Ricordo, in proposito la legge o uniformità del *livellamento delle produttività marginali*, la quale si esprime dicendo che: ogni imprenditore limita le quantità impiegate dei singoli fattori in modo che le singole produttività marginali (o incrementi di prodotto in rapporto all'incremento di fattore di produzione considerato), siano proporzionali ai rispettivi prezzi.

Le equazioni che esprimono codesta legge economica sono state esposte, con riferimento ai servizi statali indivisibili e con vantaggio indiretto per i contribuenti-imprenditori, nel capitolo VIII a cui si rimanda per evitare ripetizioni di formulazioni simboliche.

Ciò premesso, faccio una breve spiegazione del contenuto degli istituti sopra elencati: *prezzi privati*, *prezzi quasi privati*, *prezzi pubblici*, *tasse* (non tributarie).

Le caratteristiche di detti modi di procurarsi le entrate dimostreranno la applicabilità, nei loro confronti, delle due uniformità che riguardano la condotta dei membri e gruppi della collettività e come consumatori e come produttori di ricchezza, con libere scelte.

a) *Prezzi privati*. Sono quelli che singoli membri della collettività e gruppi di membri, privati, come edonisti-consumatori e come produttori, corrispondono allo Stato, allorché esso offre prodotti del patrimonio, ad es. immobiliare, frutti di terreni, o dia in locazione immobili urbani, o consenta l'occupazione, dietro canone, di aree pubbliche, senza imporne il consumo, ma tenendo conto della domanda, volta a volta, di membri o gruppi privati della collettività.

b) *Prezzi quasi privati*. Sono corrisposti allo Stato per prodotti di imprese o industrie che lo Stato ritenga di assumersi allo scopo di soddisfare *contemporaneamente* bisogni dell'intera collettività. Ma a fini della nostra differenziazione è rilevante che, ad es., i prodotti dell'industria forestale statale, vengano venduti a prezzi corrisposti dai privati in base a loro scelte o a domanda liberamente formulata. Anche in questo caso manca l'obbligo del consumo del bene o prodotto forestale. E la circostanza che *immediatamente e simultaneamente*, - a prescindere dalla destinazione che sarà data ai proventi monetari o prezzi dei prodotti dell'azienda statale - assumendosi l'azienda forestale lo Stato assolve esigenze collettive indivisibili, o comuni (prevenzioni di alluvioni, frane, inondazioni, agevolazione di regolari precipitazioni atmosferiche, influenza su temperatura e sui venti, ecc.) non fa sorgere obbligo di consumo dei beni che, come prodotti forestali, esso offre sul mercato a quanti ne facciano libera richiesta.

c) *Prezzi pubblici*. Vengono così detti quelli che lo Stato fa pagare a coloro che fanno libera domanda di servizi da esso resi, ad es., nel campo delle comunicazioni postali, ferroviarie, telefoniche, ecc., per la parte di vantaggi divisibili o vagliati in termini di utilità dai membri della collettività come edonisti-consumatori o produttori di ricchezza.

Anche in questo caso teorico, con l'assunzione della produzione di detti servizi, lo Stato, *immediatamente e simultaneamente*, soddisfa bisogni indivisibili della collettività (agevolazione di traffici o scambi, della diffusione della cultura, della mobilitazione di forze militari, ecc., ed altri fini e bisogni di cui si dirà ragionando della logica dell'offerta).

¹¹⁹ Il cui contenuto ha già visto, in parte, la luce in un mio articolo apparso sulla Riv. di dir. fin. e scienza delle finanze, 1950, IV.

d) *Tasse*. È la denominazione di varie categorie di entrate pubbliche. Dal punto di vista che ci interessa, alla luce della applicazione delle uniformità teoriche economiche, su indicate, sono tasse i corrispettivi che lo Stato esige non soltanto, talvolta, per i servizi divisibili suddetti (invero tasse come tariffe spesso vengono denominati i casi di prezzo pubblico); in particolare, per servizi resi dalla amministrazione od organizzazione statale.

Casi tipici sono le tasse giudiziarie quando spontaneamente i membri della collettività abbiano interesse ad adire la magistratura, o a chiedere il servizio della istruzione (in Italia, media e superiore) per valutazione autonoma o privatistica del vantaggio o dell'utilità di detti servizi, in rapporto ai corrispettivi che liberamente siano chiesti dallo Stato, appunto denominati tasse. In tali casi, lo Stato soddisfa bisogni pubblici indivisibili, in modo *immediato* e *simultaneo*. Anche in tal caso la quota di costo non coperta dal singolo beneficiario sarà coperta dalla collettività.

B) Il lettore può compiere la verifica della compatibilità e della coerenza delle caratteristiche che ricorrono in questi modi di procurarsi le pubbliche entrate, che abbiamo visti in rapida rassegna, con le due uniformità teoriche, di economia pura, designate come: I) *livellamento delle utilità marginali* e II) *delle produttività marginali*.

Infatti nei casi dei modi di entrate indicati qui alle lettere a), b), c), d), ricorre la libertà delle scelte e degli apprezzamenti utilitari, in base a prezzi e corrispettivi da un canto e a tipi e fecondità di servizi. Ciò consente ai consumatori e produttori di ricchezza di procedere alle combinazioni nei bilanci di edonisti e di organizzatori di imprese, rispettivamente, alla luce delle leggi che l'economista puro ha potuto formulare nel confronti della condotta dei due tipici soggetti qui considerati.

Questa mia impostazione della differenziazione fra entrate non tributarie e tributarie, rispettivamente caratterizzate da «non-obbligo» ed «obbligo» di consumo di servizi pubblici, ha il pregio di chiudere nettamente le discussioni sui caratteri di alcuni strumenti, attraverso i quali lo Stato provvede al fabbisogno per fronteggiare i bisogni e le spese pubbliche¹²⁰.

Correttamente lo Zanobini (¹²¹) riserva il termine di *tributi* «a quelle entrate che lo Stato ottiene imponendo prestazioni obbligatorie ai suoi componenti, senza far corrispondere a queste nessuna particolare utilità e rivolgendone il provento unicamente a fini generali di organizzazione, di difesa e di progresso dell'intero ordinamento». «Soltanto queste entrate possono dirsi in senso proprio «tributi»: esse appartengono esclusivamente al diritto pubblico e si identificano con le varie specie di imposte». Fra queste vanno considerate anche i tributi impropriamente detti «tasse» in alcuni ancora arretrati testi di legge.

Non posso, invece, accogliere come coerente nel pensiero dello Zanobini, la estensione della qualifica di *entrate a titolo commutativo* che la Zanobini «per designare quei proventi - siano essi di diritto privato o di diritto pubblico - che derivano da uno scambio di utilità fra il cittadino e lo Stato», al caso dei contributi, ad es., di miglioria (che sono, per contro, coattivi) solo perché ad essi corrisponde una specifica controprestazione. E ciò perché manca per essi la caratteristica della «utilità che ciascuno richiede ed è disposto a pagare» che questo autore pone a presupposto del pagamento della tassa.

Come già chiarito, in generale occorre distinguere l'*obbligo del pagamento* di corrispettivi, che è ovvio anche nei casi di rapporti contrattuali *privati una volta che si sia fatta domanda del bene oggetto di scambio, dall'obbligo del consumo dei servizi*, che è l'elemento discriminante della mia differenziazione

¹²⁰ Ciò riguarda, in particolare, la *tassa* che nel campo giuridico ha ricevuto definizioni troppo rigide e unilaterali, e in contrasto con il fenomeno concreto che si cela dietro una medesima denominazione, promiscuamente e non propriamente, adottata dai legislatori, qualcuno dei quali in Italia si è deciso ad una correzione di buona parte delle dizioni (tasse) che riguardavano veri e propri tributi e imposte nella specie, per la coazione esercitata sulla corresponsione, anche senza specifica controprestazione in servizi (se si prescinde da casi marginali e differenziali: come la registrazione degli atti per trasferimenti di ricchezza). Questo accenno conferma, ancora una volta, la difficoltà di conciliare l'aspetto economico con quello giuridico della costruzione scientifica, nello studio dai due punti di vista, della attività finanziaria. Si è, cioè, rilevata la natura di tributo, con coazione esercitata per il suo *pagamento*, come se questo fosse sempre connesso con *obbligo di consumo* del servizio. Finalmente si è potuto leggere in Zanobini, *Corso di diritto amministrativo*, vol. IV (I mezzi dell'azione amministrativa) che, poiché le conclusioni «si fondano sulla disciplina concreta fatta ai vari servizi dalle leggi positive, è necessario rinunciare a qualunque criterio astratto di distinzione e risolvere il problema, volta per volta, tenendo conto del modo come il rapporto risulta organizzato dalla legge che lo riguarda».

¹²¹ DANIELE e MARANA: presi alle lezioni tenute a Venezia 1932-1935 e riprodotti nel 1936.

delle entrate. Soltanto quando esso sussista, si è nel campo dei tributi, così intesi. In tal modo si evita di usare promiscuamente il termine di «prezzo» e di «tributi», come si nota nella trattazione specifica del Ricca Salerno (*Studi sulla teoria delle tasse*, Palermo, Società Editrice Libreria, 1928). Analogamente si evita di trattare di «obbligazione tributaria» nel caso di tasse, per le quali non si ha obbligo di consumo di servizio, come è occorso di fare a M. Pugliese (*Le tasse nella scienza e nel diritto positivo italiano*, Cedam, 1930). Lo stesso è occorso al Griziotti che le considera in *genere* tributi o prelevamenti coattivi, solo perché lo Stato si riserva, in regime di monopolio, l'offerta di certi servizi. Ma detta inevitabilità di *pagamento* si ha in caso di domanda di servizi resi da monopolisti privati.

1) Osservo, al tempo stesso, che la natura di tributo esiste in entrate che hanno impropria denominazione legislativa di «tasse», ma che nella sostanza sono tributi e, in particolare imposte.

Invero, allorché sotto la denominazione di *tassa* si celano casi di prelievi coattivi senza relazione con servizi specifici offerti dallo Stato, e soprattutto *senza facoltà per il singolo di chiedere di consumare il servizio*, si è nel campo tributario.

2) I *contributi di miglioria specifica* possono figurare fra i «tributi», per la coazione che il carattere, connessa ad obbligo di consumo di servizi. Trattasi di pagamenti obbligatori per servizi divisibili relativamente ad un gruppo di individui (differenziato territorialmente), ed ulteriormente divisibili tra gli individui del gruppo. Il relativo *vantaggio è divisibile* «a posteriori», ossia dopo che lo Stato o altro minore ente abbia *preso l'iniziativa* del compimento di opere di pubblico interesse. In tal caso lo Stato impone il *contributo*, anche se non si sia fatta richiesta (di dette opere a mezzo di *iniziativa privata*) da parte di coloro che risultino particolarmente avvantaggiati, per incremento di valore conseguito dai beni immobili adiacenti alla zona a cui si estenda il vantaggio specifico.

3) Altra categoria di tributi, distinta, è quella detta dei «tributi speciali», che sono «imposte che gravano su determinati gruppi o classi sociali, i quali risentono, come tali, un beneficio particolare da un servizio pubblico, reso per soddisfare prevalentemente un bisogno collettivo del gruppo stesso». Ma, a differenza del contributo di miglioria, il beneficio non è divisibile all'interno del gruppo, per cui (per la ripartizione interna) si applica il criterio di riparto delle imposte (ossia in base a capacità contributiva).

(Si pensi, ad es., al contributo integrativo di utenza stradale, secondo precedenti legislativi dovuto da quanti per l'esercizio di una industria o commercio, cagionano con il transito di veicoli «a trazione meccanica o animale» un eccezionale logorio delle strade. Ecco individuato un gruppo che si avvantaggia in modo particolare del servizio pubblico della viabilità, che risponde *anche* all'interesse generale).

4) Infine si ha l'*imposta generale*, come eminente modo di ottenere le entrate pubbliche, che in precedenza ho definito come «il tributo che i contribuenti sono tenuti a pagare in moneta e talora in equivalente allo Stato (e ad enti pubblici minori) per i servizi di utilità generale, il cui vantaggio non è in linea di massima ripartibile e individuabile, ed il cui costo, quindi, indivisibile fra i singoli».

In conclusione, le due uniformità fondamentali:

I) *del livellamento delle utilità marginali*;

II) *del livellamento delle produttività marginali*,

non possono razionalmente spiegare le categorie di entrate che sono state esposte sotto i nomi di tasse (con carattere tributario), contributi, imposte o tributi speciali, imposte o tributi generali: entrate che hanno carattere tributario.

I) *a* – Infatti, per quanto riguarda la prima uniformità, occorrerebbe ammettere, anzitutto, che i singoli membri della collettività siano in grado di apprezzare l'importanza dei servizi pubblici indivisibili. Ma anche ammesso che siffatta capacità sussista in concreto e che si possa ammettere in sede ipotetica, astratta, rimane una circostanza non conciliabile con i *tributi*, a cui corrisponde *obbligo di consumo di servizi pubblici*.

Detta circostanza, essenziale nello schema illustrato in base alla tabella del Menger ed alle equazioni che generalizzano la legge o il criterio della eguaglianza delle utilità (subiettive) ponderate, nelle pagine precedenti, presuppone «scelte» *volontarie* dei soggetti, suggerite dalla sensazione dei bisogni, giudicati dalla logica economica, supposta perfetta, dei soggetti medesimi.

Lo Stato, ha osservato l'Einaudi, se vuole avere una ragione di esistere, deve fornire i servizi pubblici indivisibili o a consumo obbligatorio, *prima* che sorga la *sensazione* del mancato soddisfacimento di questa categoria di bisogni pubblici. Continuando in questo ragionamento, il singolo non troverebbe ragione di tener conto, nel proprio bilancio di edonista, della destinazione di una parte del suo reddito a paga-

mento dei servizi pubblici, quando questi abbiano soddisfatto bisogni (pubblici) di cui non si avverta individualmente la sensazione.

β - Ma il punto di vista ancora meno conciliabile con la applicazione della prima uniformità, consiste nella mancanza di un *dato*, ossia il *prezzo* dei servizi pubblici, che deve essere conosciuto «a priori», per l'impostazione del calcolo dell'edonista (allorché questi provveda alla distribuzione della ricchezza fra i beni privati, sino a raggiungere la condizione di massima soddisfazione, e debba tener conto anche della destinazione di parte di reddito a consumo di servizi pubblici indivisibili, per coazione statale, già vista come contraddittoria rispetto alla uniformità).

Invece il *dato* medesimo, ossia il *prezzo* dei servizi pubblici, è noto solo «posteriori» come quota variabile fissata dallo Stato, a titolo di rimborso del costo dei servizi pubblici indivisibili.

Infatti, allorché si voglia decidere razionalmente quale quantità di ricchezza si voglia investire in servizi pubblici, è noto come debbano conoscersi: *a*) la ricchezza disponibile per i bisogni da soddisfare; *b*) i gusti o apprezzamenti utilitari dei singoli soggetti come edonisti; *c*) i prezzi dei beni e servizi (secondo lo schema che sopra si è esposto nel ritenere applicabile lo schema edonistico alla spiegazione delle forme di entrate, connesse con servizi e beni di cui i membri della collettività possano fare libera domanda).

Ebbene, nel campo dei servizi a consumo obbligatorio a cui si destinano dallo Stato o da enti minori, contributi (obbligatori), tributi speciali e imposte generali, *non è noto* preventivamente come un *dato*, quello che convenzionalmente potremmo denominare il «prezzo imposto» per i servizi corrispondenti a dette forme di entrate. Esso, «a priori», non determina il *quantum* di domanda di servizio, domanda che è esclusa per ipotesi, e che inoltre non potrebbe sorgere come grandezza determinata, mancando la conoscenza del prezzo. Questo non esiste come tale, ma è una quantità imposta «a posteriori» a rimborso di quota del costo di servizio a consumo obbligatorio.

Così che il prezzo che dovrebbe essere un *dato*, diventa una incognita, cioè nel caso del «prezzo imposto» o del tributo, diviene una quantità *incognita*, il cui valore è determinato dallo Stato, che ne impone il pagamento, in base a criteri che sono lungi dalla logica della genesi dei prezzi e corrispettivi, allorché l'apprezzamento utilitario dei singoli o membri della collettività, come nei rapporti di scambio fra privati, possa rapportarsi al prezzo, noto «priori» all'edonista.

Non soltanto, a titolo di rimborso di costo dei servizi generali ad utilità indivisibile ed a consumo obbligatorio per i membri e gruppi della collettività, il *quantum* è fissato con criteri che, perfino nel caso del contributo di miglioria, non coincidono con la genesi dei prezzi liberamente accolti da consumatori di servizi; ma l'apprezzamento utilitario è riservato allo Stato. Esso sostituisce (attraverso il giudizio della classe governante, volta a volta), il *proprio giudizio sulla utilità, per la collettività* (nel senso Pareiano che di seguito preciso) dei servizi pubblici, ai giudizi liberi dei singoli membri, che sarebbero supposti nel caso che si intendesse estendere alla economia finanziaria - per spiegarne i modi e il *quantum* della ricchezza destinata alla attività statale - la tabella del Menger e formule dell'equilibrio del consumatore.

II) I ragionamenti, *mutatis mutandis*, non sono diversi circa la impossibilità di spiegare con la uniformità costituita dal livellamento delle produttività marginali, il *quantum* che, a titolo di tributi, dovrebbe essere corrisposto, tenendo conto della produttività o fecondità dei servizi a cui si provveda con *tributi* (e *non* prezzi e corrispettivi, che abbiamo considerato, in precedenza, come compatibili con questa uniformità che regola la produzione), di cui si imponga il pagamento, in rapporto all'obbligo di consumo dei servizi medesimi. Di essi è, così, sottratta ai singoli la possibilità di combinazione, nell'impresa produttiva, ovvero la scelta del *quantum* del servizio pubblico da combinare con altri beni e servizi, che entrano nella equazione della tecnica. Per questo o Per la mancata conoscenza «a priori» di prezzi liberamente corrisposti, nel caso dei tributi, non si può impostare, con l'intervento di essi nelle equazioni che esprimono il livellamento delle produttività marginali, il calcolo razionale, *direttamente* introducendo valori per i servizi pubblici e loro prezzi.

Dell'influenza indiretta (economie esterne) dei servizi pubblici, a fronte dei quali si corrispondono tributi per consumo obbligatorio dei servizi medesimi, rimando a quanto è stato detto a proposito della visione della economia della finanza pubblica come ramo della economia applicata nel senso in cui ne discorre il Pareto (capitolo VIII, paragrafo *d*) a dell'Introduzione).

Concludo ancora che, nel campo logico in cui si ipotizza: α) consumo di servizi pubblici indivisibili; β) prelievi coattivi di tributi per fronteggiarne il costo; il calcolo individuale (dei membri della collettività) di convenienza per quanto riguarda l'utilizzazione dei servizi pubblici, nelle condizioni (α , β) qui ipotizzate, viene meno direttamente del tutto.

III.

LE ENTRATE PUBBLICHE DAL PUNTO DI VISTA DELLO STATO CHE: I) OFFRE E II) IMPONE CONSUMO DI SERVIZI.

Il riferimento allo Stato, la cui classe governante si assume il calcolo del *quantum* delle entrate e i criteri di ripartizione del costo dei servizi pubblici, ci porta logicamente a considerare le entrate pubbliche dal punto di vista del modo e del *quantum* della copertura o del rimborso del *costo* dei servizi pubblici.

Secondo quanto esposto nel cap. VIII dell'Introduzione, per differenziare il contenuto della economia politica (di mercato) dalla economia della finanza pubblica, occorre procedere alla spiegazione della genesi della gamma di prezzi privati, quasi-privati, prezzi pubblici, tasse (non tributarie), contributi, imposte speciali, imposte generali, dal punto di vista dei limiti in cui essi procacciano entrate allo Stato, che *offre* tale possibilità (con domanda attiva di membri della collettività) oppure *impone di consumare* (esigendo tributi) servizi pubblici.

A) *Prezzo privato e quasi-privato.*

Non occorrono particolari rilievi per quanto riguarda il *prezzo* che lo Stato subisce o adotta come un *privato*, senza preoccupazione di conseguire simultaneamente e immediatamente fini di pubblico interesse. Esso si ha nel caso in cui lo Stato svolge attività, come si è visto, per procurarsi un'entrata come proprietario o imprenditore, che subisca il prezzo del mercato, corrispondente alle condizioni in cui avviene l'offerta in ipotesi di concorrenza o lo adotti in regime di monopolio parziale o totale, in una economia di mercato. Detta entrata destina, *poi*, alla spesa pubblica.

Alla stessa conclusione, per il prezzo quasi-privato, in linea di massima, deve pervenirsi anche se lo Stato, assumendosi economicamente l'impresa, immediatamente soddisfa bisogni pubblici, come si è visto (¹²²). Ciò avviene per le finalità che raggiunge provvedendo ad investimenti, a cui negli stessi modi e limiti non procederebbero i privati. Tipico è il caso della foresta che richiede investimenti pubblici a lunga scadenza, meglio, si pensa, di un privato, sia perché, come ente indefettibile, affronta i lunghi periodi che si richiedono per la produttività, sia per la possibilità di realizzare l'«età economica» (Einaudi), dopo la quale l'incremento annuo, legnoso dell'albero è minore dell'interesse che si guadagnerebbe tagliando l'albero e mettendo a frutto il ricavo.

Valgono, di regola, per questo modo di qualificare il prezzo, le leggi teoriche che regolano l'offerta di beni sul mercato in generale e negli esempi dei prodotti forestali, minerari, ecc., che lo Stato abbia ritenuto di assumersi di produrre per il conseguimento simultaneo di altre finalità di pubblico interesse. Queste sono *compatibili* con la condotta dello Stato, non dissimile da quella dell'imprenditore che consegua ricavi ed utili di gestione, in regime di economia di mercato, in rapporto ai *costi* sostenuti, come nel caso su esposto per il prezzo privato.

B) *Prezzo pubblico.*

Ben diverso è il caso del *prezzo pubblico* che lo Stato consegue, come ricavo totale, dalla gestione di pubbliche imprese. A tale riguardo, in linea generale, l'offerta avviene in base alla condizione che il costo totale medio sia eguale al prezzo di vendita di prodotti e servizi.

Qualcuno ha rilevato essere relativamente più frequente, storicamente, il caso in cui il prezzo sia inferiore al costo medio di produzione, globalmente. Ma in questo caso [che si può far corrispondere al III tipo di fenomeni economici prospettati dal Pareto (*L'economia matematica* cit., pagg. 363-364) ossia «del monopolio esercitato nell'interesse della collettività»] si può aderire alla visione di questo economista, maestro anche nella conoscenza ed interpretazione del fenomeno concreto. E si può dire che, per questo tipo di offerta di servizi, «*non è stabilito a priori* alcun rapporto fra il costo di produzione e il prezzo di vendita.

¹²² Rimando al precedente paragrafo in cui le entrate a mezzo di prezzo quasi-privato sono state considerate dal punto di vista della domanda di beni da parte dei membri della collettività.

Tale rapporto - continua il Pareto - consiste nella realizzazione di un certo "massimo per la collettività". Il che porta nel campo della relatività dell'apprezzamento della classe governante per lo Stato, che può ritenere raggiunto il massimo vantaggio collettivo, quando l'offerta dei servizi, agevolando il massimo consumo compatibile con il reddito sociale e la sua distribuzione, avvenga in condizioni che si scostino da quelle che sarebbero proprie della politica dei prezzi di imprese private, tendenti a realizzare il proprio tornaconto e il reddito (o profitto) relativo.

In particolare la condotta dello Stato può essere caratterizzata:

a) dalla rinuncia al profitto di monopolio (totale o parziale), limitandosi lo Stato a praticare prezzi atti a coprire il costo di produzione totale, compatibili con l'ipotesi di libera concorrenza. Questa consente, come noto, rendimenti o redditi pari al tasso di interesse normale o di mercato, essendo supposto compreso detto interesse nel costo di produzione (come le quote di ammortamento degli impianti). Questo è il caso del prezzo pubblico in senso stretto;

b) dalla rinuncia alla copertura del costo totale di produzione, a mezzo di un prezzo o di una politica di prezzi multipli (tariffe) che non faccia conseguire il rendimento compatibile con l'ipotesi di concorrenza suesausta (lettera *a*). E' il caso-limite del servizio offerto in perdita, che non si registra solitamente presso le imprese private e che se *tende* ad essere *normale* giustifica la *tassa*.

Lo Stato nell'ipotesi *b*) ricorre normalmente a tributi prelevati coattivamente sulla collettività per sanare il disavanzo, se *tendenziale*, delle imprese di pubblici servizi. Il *rapporto* fra quota del costo globale coperta da proventi (prezzi) dell'offerta del servizio e fra quota coperta ricorrendo a tributi a carico di utenti e soprattutto di non utenti del servizio, dovrebbe dare la *misura empirica* dell'importanza collettiva o dell'utilità che la classe governante annetta alla estensione del consumo a membri della collettività che, altrimenti, sarebbero esclusi dal consumo del servizio, che lo Stato tendenzialmente voglia diffondere al massimo.

In tal caso lo Stato segue, come legge di tendenza, nel *lungo andare*, la copertura del costo di produzione totale. Con ciò si ammettono, teoricamente, *periodi* di offerta di servizi: 1) a prezzi che non consentano di coprire il costo; 2) a prezzi che consentano di coprire il costo di produzione; 3) a prezzi che lascino, pro-tempore, una eccedenza sul costo globale (con natura di rendita di concorrenza imperfetta o di profitto di monopolio), eccedenza equivalente ad un tributo a carico degli utenti o di parte di essi.

Ciò che vale in questa casistica ipotetica, è la *tendenza* a coprire, in media, il costo di produzione, sia ordinando le possibilità istantaneamente, sia facendo riferimento intuitivo alla dinamica della politica dell'offerta dei servizi pubblici e dei correlativi prezzi (tariffe).

Il problema del massimo vantaggio o utile, in senso ampio, che la classe governante imposti nell'offrire i servizi a prezzo pubblico, diviene un problema di *grado*, nella fissazione del *quantum* di servizio totale che si intenda offrire alla collettività medesima, in funzione del prezzo d'offerta. Detto prezzo, invero, può essere discriminato ai fini della estensione massima del consumo di dati servizi da parte dei membri della collettività che ne facciano richiesta. *L'estensione del consumo*, tende al massimo compatibile con il reddito a disposizione di diverse classi di utenti e con il prezzo d'offerta relativo sufficiente, in media, a coprire soltanto il costo di produzione, totale, e costituirebbe un modo di soddisfare un bisogno della collettività nel suo insieme.

Di solito, codesto tipo di attività del produttore pubblico di servizi, è sostitutivo di quella preesistente o virtualmente atta a sorgere ad iniziativa di monopolista o quasi-monopolista privato, che potrebbe informare la privata politica dei prezzi al principio del tornaconto e del massimo utile netto. La discriminazione dei prezzi infatti, eventualmente attuata da un monopolista privato, risponderebbe a siffatto massimo utile o guadagno netto nel bilancio di private imprese. La quantità di consumo complessivo o collettivo di servizi, resi in base al tornaconto privato, potrebbe non coincidere con la quantità di consumo che all'ente pubblico appaia desiderabile determinare con una politica di prezzi d'offerta *non condizionati* dalla ipotesi di massimo utile netto, monopolistico, privato.

Il regime della *concessione* (che è tipico nel caso dei servizi dei trasporti) può consentire di far raggiungere il massimo vantaggio per la collettività, con una politica di prezzi d'offerta approvata dallo Stato e attuata da imprese private. Queste possono conseguire rendimenti il cui massimo è *vincolato* dalla accettazione di una politica di prezzi, quali tendenzialmente lo Stato adotterebbe se dovesse assumersi direttamente detta offerta di servizi. Rendimenti di concorrenza, teoricamente, istantanei; o, in uno schema dinamico, prevedibili in rapporto alle scontate variazioni del tasso d'interesse.

Nel caso tipico dei servizi resi a prezzo pubblico, la politica di prezzi d'offerta multipli (nell'ambito della tendenza a coprire globalmente il costo di produzione) tiene conto, di solito, per i servizi resi alle per-

sione, della relazione fra elasticità della domanda e altezza del reddito spendibile per grandi classi di redditi.

Per rappresentare il calcolo che ispira il prezzo pubblico, è utile tenere presenti concetti di Marshall⁽¹²³⁾ sulla elasticità della domanda, quali:

a) «l'idea più chiara della elasticità della domanda l'avremo prendendo in considerazione una classe sociale alla volta»; b) «quando il prezzo di una cosa è molto alto per una classe qualsiasi di persone, questa classe non ne comprerà se non in piccola quantità»; c) «l'elasticità della domanda è grande per i prezzi alti e grande o almeno considerevole per i prezzi medii; ma decresce con lo scendere del prezzo e gradualmente svanisce se la diminuzione arriva sino a far raggiungere la sazietà»; d) «questa regola sembra valere per quasi tutte le merci e per la domanda di ogni classe; con questo. Però il livello, in cui finiscono i prezzi alti e cominciano i prezzi bassi, è diverso per le diverse classi sociali (scrive Marshall, ma tenendo presenti i diversi gruppi di redditi) e similmente avviene del livello in cui terminano i prezzi bassi e cominciano quelli bassissimi».

Alla luce di codeste considerazioni, si può intuire come una «curva di domanda totale», costituita dalle domande delle «persone ricche», delle «persone di medio ceto» e delle «persone povere», (ipotizzando un prezzo dell'altezza PQ , per la quantità OQ) possa




Figura 1.

scompersi in tre curve corrispondenti alle domande delle classi ricca, media e povera rappresentate nella stessa scala adottata per la domanda totale. Da esse la somma delle quantità domandate, ossia

$$OH + OK + OL$$

si può desumere e riportare sulla ascissa della rappresentazione della domanda totale, la quale risulta, quindi, dalla sovrapposizione in senso orizzontale delle curve di domande parziali, ed eguale ad OQ .

Le argomentazioni che precedono, relative al prezzo unico, possono contribuire in via logica a fornire la base per la discriminazione dei prezzi, adattando conseguentemente in certa misura, le modalità




Figura 2.

dell'offerta⁽¹²⁴⁾. Parimenti spiegano la tendenza da parte dello Stato a produrre taluni servizi divisibili al prezzo = costo medio ed al minor costo medio, inferiore a quello privato).

¹²³ MARSHALL A., *Principii*, Biblioteca dell'Economista, pp. 160-164. Può ritenersi implicito in questi ragionamenti, il concetto di «rendita del consumatore che viene precisato più oltre e del quale, in tema di discriminazione dei prezzi di *monopolio fiscale*, si fanno applicazioni analoghe a quella che potrebbe farsi qui.

Il caso più tipico del prezzo pubblico discriminato (tariffa) si ha nella gestione delle ferrovie da parte dello Stato. In questo caso l'ente pubblico si assume l'impresa con fini, già ricordati, di interesse generale che non sono fiscali, ma extra-economici (distribuzione delle linee con fini strategici, gestione del servizio anche in zone che economicamente non coprirebbero il costo, per la agevolazione della produzione, degli scambi, del benessere delle classi sociali più numerose, ecc.) e quindi tiene conto delle premesse indicate testè.

Nella rappresentazione del problema sullo schema statico, le ipotesi figurano per il loro ordine successivo, nell'*istante* del tempo. Ma è evidente che per i servizi pubblici si tiene conto della politica delle quantità consumabili e dei prezzi relativi *nel tempo*. Poiché questa dimostrazione vuol dare soltanto il *senso* della soluzione, si lascia al lettore di intuire lo svolgimento del fenomeno concreto secondo la dinamica reale, di cui le imprese di pubblici servizi (statali e pubbliche in genere, e concessionarie private, compatibilmente con l'interesse pubblico) offrono esempi rappresentativi.

I tre diversi tipi di domanda, che si fondono nella unica curva di domanda collettiva, giustificano un rispettivo prezzo, nella politica dell'offerta da parte dello Stato che ispira la propria condotta di produttore di servizi al fine di soddisfacimento di bisogni privati e di raggiungimento simultaneo di utilità per la collettività. Invero, ferma la *tendenza a coprire il costo* di produzione globale, riferendoci alla figura 3 si individuano tre prezzi d'offerta:




Figura 3.

1) pq , che - nell'ipotesi semplificata di costi costanti (qui adottata soltanto per rendere chiara la illusione geometrica, ma che non è normale per il servizio ferroviario) supponiamo rappresentativo dell'ipotesi di prezzo in condizioni di concorrenza perfetta. In tal caso manca un guadagno differenziale con natura di rendita o profitto e pq rappresenta il livellamento di prezzo = costo unitario = costo marginale (punto di incontro della mm' con le curve di domanda DD' e dei costi SS' , qui supposti costanti). Tale livellamento consente, come si è visto, un rendimento pari al saggio di interesse sul mercato.

La quantità di offerta a detto prezzo, che livelli i due costi e copra il costo totale senza rendite e profitti (consentendo il già ricordato rendimento compatibile con l'ipotesi di concorrenza perfetta) risulta Oq .

2) Però, l'ipotizzato fine pubblico di realizzare un massimo di utilità per la collettività, può suggerire di estendere la produzione od offerta e, quindi, il consumo del servizio sino ad Oq' . In tal caso (con prezzo $p'q'$) si avrebbe una divergenza fra costo medio e ricavo per la quantità aggiuntiva qq' , rappresentato dall'area $p'cpv$, in funzione della scelta con criteri estranei a quelli del tornaconto dei privati imprenditori, che può consentire l'estensione o aumento del consumo del servizio della quantità qq' .

3) L'esistenza ipotetica delle tre ricordate curve di domanda, con diversa rendita di consumatori, può consigliare l'adozione del prezzo pq , per la quantità Oq , e del prezzo $p'q'$ per la quantità qq' , con ten-

¹²⁴ E' notevole, nel caso della distinzione delle tre classi di vetture ferroviarie lo «sfruttamento» «dei pregiudizi e della vanità dei consumatori per differenziare apparentemente quello che in sostanza non è che un unico bene». E' la condotta che il Barone attribuisce al monopolista, trattando dei prezzi multipli, nei *Principii di economia politica*, pag. 297.

denza a non coprire il costo di produzione. Essa può anche consentire una discriminazione ulteriore (III caso) di prezzi, atta a consentire la *copertura* del *costo* di produzione totale, ovvero della quantità Oq' , prodotta ed offerta ai prezzi pq (per $q''q$), $p'q'$ (per la quantità qq') e $p''q''$ (per la quantità Oq'').

Invero la curva di domanda meno elastica (come, per ipotesi, il ramo Dp'' della curva DD' della fig. 3), corrispondente alla classe di redditeri relativamente la più elevata (con correlativa maggiore rendita di consumatori) può far adottare anche il prezzo $p''q''$, per la quantità Oq'' di servizio offerto. Nel qual caso si potrà avere una eccedenza di ricavo sul costo corrispondente che, nell'ipotesi della rappresentazione geometrica può essere delle dimensioni $rstp'' = pvp'c$, ovvero atto a compensare la perdita per l'offerta di qq' al prezzo $p'q'$, ed a far coprire il costo totale.

Quindi, la discriminazione dei prezzi d'offerta può consentire tendenzialmente o pro-tempore, in rapporto alla intensità dell'interesse pubblico a giudizio della classe governante, di coprire il costo di produzione totale, attingendo alla parte $rstp''$ della rendita dei consumatori (spD , qui esposta in termini Marshalliani, cioè supponendo costanza di utilità marginale della moneta) della classe di redditeri più elevata. E ciò si fa per creare la possibilità di un consumo qq' a favore della classe più bassa di redditeri, che, altrimenti, sarebbe esclusa dal consumo del servizio pubblico.

L'interesse pubblico, quindi, ovvero il giudizio sul massimo di utilità per la collettività potrà volere che si *estenda il consumo* da q a q' , compatibilmente con la condizione tendenziale o pro-tempore di copertura globale del costo di produzione, come legge dell'offerta di pubblico servizio.

Va da sé che la possibilità della discriminazione dei prezzi presuppone la possibilità di una qualche differenziazione tra le offerte del servizio (nel caso delle ferrovie, il trasporto è differenziato con cabine di I, II, III classe, ed è possibile separare le diverse curve di domanda, in quanto il fruitore di un servizio a bassa tariffa non ha la possibilità di cederlo ad altro, a tariffa maggiore).

Il prezzo pubblico, in regime di prezzi *multipli* di offerta, non è senza eccezioni. Si faccia il caso del prezzo (tariffa) *unico* nelle pubbliche imprese. Tale è il caso delle tariffe postali, telegrafiche, ecc., che non variano con il variare della *quantità* di servizio offerto (distanza) ma della *specie* (gradi di rapidità, di certezza o di rischio, ecc. del servizio).

Si tratta di casi di *generalizzazione* talmente rilevante del servizio, che l'offerta viene compiuta a prezzi che non tengono conto delle particolarità *quantitative* allorché se ne faccia domanda individuale (relazione ad es. con la distanza, come fattore quantitativo omogeneo); purché nell'insieme si copra, tendenzialmente, il costo di produzione complessivo. La semplificazione che deriva dal non proporzionare il prezzo alla quantità di servizio reso (distanza di comunicazioni postali e telegrafiche) è tale che essa influisce sul livello assoluto del costo medesimo, che risulta abbassato ulteriormente, a vantaggio di un maggior numero di utenti.

Quando la generalizzazione della domanda del servizio non sia tale (telefoni intercomunali) da rendere conveniente la unificazione delle tariffe (prezzi pubblici) per il servizio reso a prezzi d'offerta «pubblici», si procede normalmente a discriminazione di essi. Il caso è tipico del servizio ferroviario.

Si è avvertito che nella dimostrazione geometrica si è assunta l'ipotesi semplificata di costi costanti per porre immediatamente in facile evidenza la logica dei prezzi di offerta multipli, con aderenza alla condizione della copertura del costo di produzione, globale, del servizio reso agli utenti ed alla collettività.

Ma il caso normale, storicamente, per il prezzo pubblico del servizio ferroviario, è quello dei costi decrescenti. Le tariffe ferroviarie, come esempio di prezzi multipli, tengono conto della estensione (distanza) del servizio in senso quantitativo e della specie del servizio (classi di viaggiatori, grande e piccola velocità per le merci, qualità di esse: merci di lusso, «povere» ecc.).

Le condizioni che determinano gli scambi nello spazio (convenienza degli scambi interprovinciali, interregionali, internazionali) e le condizioni (economie interne o leggi dei costi) dell'offerta del servizio, rendono logica e necessaria una politica di tariffe differenziali decrescenti. Infatti: *a*) il vantaggio degli utenti del servizio non è proporzionale alla distanza (tanto per viaggiatori che per trasporto di merci); *b*) nella media di periodi di gestione l'esercizio ferroviario non ha luogo a costi costanti, ma decrescenti unitari. Vi sono spese generali il cui onere unitario diminuisce (ammortamento di opere e impianti, spese di personale degli uffici o viaggiante, ecc.) con l'intensificarsi del servizio. Questo giustifica logicamente tariffe differenziali decrescenti con il crescere della quantità del servizio offerto agli utenti e indirettamente a vantaggio dell'intera collettività.

Casi di prezzi d'offerta, che possono oscillare fra l'ipotesi di prezzo quasi-privato e quella di prezzo pubblico possono riscontrarsi nei casi in cui lo Stato intervenga, ad es. nel campo: *a*) *creditizio*, per agevolare l'erogazione del credito nell'interesse della produzione di reddito sociale (nel settore del credito fondata-

rio, agrario, industriale o mobiliare, ecc.) con gestione a prezzo (saggi di interesse) di mercato o inferiore ad esso (contributo a carico della collettività fronteggiato con imposte generali); *b) industriale* e minerario mediante aziende pubbliche o attraverso la forma delle imprese *miste* o dello azionariato di Stato. Questo avviene al fine di far valere le direttive statali intese al conseguimento di fini di interesse pubblico, nella gestione di aziende che sono affidate anche all'iniziativa privata (esempi, fra l'altro, finora sono costituiti dalle partecipazioni azionarie statali alle Miniere Cogne, alla Raffineria Petroli, all'A.G.I.P., ecc.).

In questi casi e, in genere, allorché l'azienda pubblica, parastatale o mista, sorge per conseguire fini di pubblica utilità o prevalentemente tali, i prezzi che i consumatori dei prodotti o gli utenti dei servizi pagano sono caratteristici del caso teorico del *prezzo pubblico* o *tendono* ad avvicinarsi a questo tipico mezzo delle entrate pubbliche.

C) *Tassa (come corrispettivo non tributario).*

La *tassa* è un corrispettivo a fronte di una *parte* del costo di produzione o dell'offerta dei servizi pubblici.

Nei confronti della classificazione di questo istituto, si sono avuti di recente, in Italia, nuovi orientamenti dottrinari. Taluni studiosi di economia finanziaria hanno *abolito* questa denominazione nella classificazione delle entrate pubbliche, facendo rientrare i casi concreti corrispondenti nella categoria astratta dei prezzi politici, discorrendo di prezzo pubblico e di prezzo politico (alternando, alcuni, il termine, con quello di tributo, da me scartato logicamente).

Poiché una più analitica considerazione dei caratteri distintivi della *tassa* la fa distinguere dal prezzo pubblico, rilevo elementi differenziali nella classificazione, rispettivamente, dei prezzi pubblici e delle tasse.

I) In una delle più felici edizioni del *Corso* di Luigi Einaudi (Torino, «La Riforma Sociale», 1926) nella classificazione delle entrate tributarie, l'economista italiano definiva la *tassa* come il compenso *inferiore al costo totale (medio)*, pagato dai contribuenti per un servizio speciale e divisibile reso loro, dietro *domanda*, per il soddisfacimento di un bisogno indivisibile di tutti i consociati. In quanto si tratta (come nel caso dei *prezzi* finora esaminati) di servizi *speciali e divisibili* resi al singolo dietro sua *domanda*. Ma poi l'Einaudi aggiungeva che si tratta di un servizio particolare e divisibile, anche destinato al soddisfacimento di un bisogno indivisibile di tutti i consociati e, perciò, reso ad un *prezzo inferiore al costo totale* dell'esercizio. «Questa - aggiungeva - è la caratteristica che distingue la *tassa* dal prezzo pubblico». Quando si parla di prezzo pubblico - continuava - si parla di prezzo pagato per soddisfare al costo perfettamente divisibile di un bisogno individuale, ma che lo Stato intende, nell'interesse pubblico, che sia soddisfatto regolando i prezzi pubblici in maniera diversa da quella in cui sarebbero regolati i prezzi privati.

Nel caso del prezzo pubblico, poiché il costo del soddisfacimento è *tutto divisibile*, così il prezzo deve comprendere *tutto il costo*. Invece, quando si fa pagare la *tassa*, il costo del soddisfacimento del bisogno *non* è più *interamente* divisibile fra gli utenti: in parte si tratta di un costo indivisibile. L'esempio avanzato era quello della istruzione pubblica, che soddisfa al bisogno divisibile (a costo divisibile) costituito dalla istruzione e dal conseguimento di diplomi professionali; ma contemporaneamente soddisfa al bisogno indivisibile (od a costo indivisibile) costituito dalla convenienza della formazione delle classi dirigenti colte.

Orbene la parte divisibile del costo, in tale caso, va coperta con la *tassa*; la parte indivisibile, a mezzo di imposte gravanti su tutti i contribuenti, anche se non domandano il servizio. Per quanto difficile possa essere in pratica tale distinzione, si comprende come ne sia logico il fondamento teorico.

Nell'edizione del 1932 e in quella del 1940, spogliato della parte poggiate su variabili norme positive, il «Corso» ha assunto la portata teorica di un trattato (assumendo il titolo di *Principii di scienza delle finanze*, G. Einaudi, Torino, 1940). In esso l'Einaudi - seguito, poi, dal Fasiani - ha sostituito il termine di *tassa*, precedentemente illustrato, con quello di *prezzo politico*, relegando il termine *tassa* alla funzione di indicare determinati tributi che nell'ordinamento positivo italiano sono raggruppati secondo particolari sistemi amministrativi.

E' probabile che sulla nuova adozione terminologica abbia influito la pubblicazione nel frattempo (fra il 1926 e il 1932, date di edizioni dell'opera dell'Einaudi) dei *Principii di Economia finanziaria* dell'allora maestro dell'Università di Roma, il De Viti De Marco.

Nei «Principii» del De Viti De Marco, invero (Sampaolesi, Roma, 1928), si rilevava come la *tassa* fosse un *caso di prezzo pubblico*, purché ciò (avvertiva) serva ad indicare che è il prezzo di un servizio pubblico. Ma il De Viti, distinguendo soltanto fra *servizi speciali e generali*, trova che per i primi si paga in corrispettivo un prezzo che prende il nome di *tassa*; per i secondi si paga l'imposta.

Il De Viti De Marco ammette che, nel caso in cui la tassa superi il costo globale, il «supero» serve a coprire il costo di servizi pubblici *generali*: in tal caso la tassa assumerebbe carattere d'imposta.

Orbene nel caso in cui la tassa, *sistematicamente* (e non in via transitoria per i necessari adattamenti fra offerta e domanda) non copra il costo di produzione, bisogna ammettere che l'*eccezione permanente* alla eguaglianza fra costo e prezzo globale di taluni servizi, dia luogo a una specie di figura finanziaria (appunto la tassa di cui si conserva la denominazione in queste pagine per spiegare l'omonimo caso concreto) da tenersi distinta dalla specie affine, costituita dal prezzo pubblico *sensu stricto*. L'interesse pubblico, in quest'ultimo caso, è meno pronunciato e lo Stato può limitarsi a rinunciare ad un profitto di monopolio all'infuori della copertura (con il prezzo pubblico) del costo di produzione come tendenza nel senso già precisato.

In conclusione, l'elemento costituito dal *fine di pubblica utilità*, che già era rilevante nel caso del prezzo quasi-privato, si afferma ancor più notevolmente nel caso del prezzo pubblico, ma assume importanza ulteriore nel caso della tassa, al punto da dar luogo a una parte di costo *indivisibile*. Allora, la parte divisibile sarà coperta dal pagamento delle tasse; la parte indivisibile del costo di dati servizi (lasciata scoperta dalla tassa, globalmente esatta dagli individui che abbiano fatta domanda attiva del servizio) sarà coperta a mezzo di imposte sulla generalità dei contribuenti.

La prima definizione di tassa dell'Einaudi è quella che si può ritenere più pacifica e razionale, anche allo stato attuale della teoria più analitica. Tanto più che, nel 1940, questo autore intende, come prezzo politico, quello caratterizzato da un *elemento pubblico più rilevante* di quello che si riscontra nel prezzo pubblico. Codesto concetto è stato qui esposto nei confronti della tassa.

D) *Commistione di tasse non tributarie e di tasse con natura di tributi.*

La promiscuità e la improprietà di linguaggio legislativo italiano, con la designazione, quali «tasse», di entrate che sono tributi coattivamente prelevati per fronteggiare indiscriminatamente i costi di servizi a vantaggio indivisibile, ha ingenerato confusioni (che permangono in campo giuridico) nella classificazione di queste forme di entrate pubbliche.

La confusione è stata aggravata da casi in cui, in parte, ricorrono i due estremi logici che stanno a base di queste classificazioni: a) l'interesse specifico privato, che *potrebbe* determinare la richiesta o domanda del servizio, nel caso in cui la tassa non fosse commista al tributo generale o imposta, in un unico pagamento; b) la copertura di parte del costo specifico del servizio reso, *anche*, nell'interesse dei singoli membri della collettività, *oltre* che a vantaggio dell'intera collettività.

I) Un caso tipico, italiano, si ha per la «tassa» di *registro* (poi in sede legislativa, dal 1937, denominata imposta). Come tassa «non tributaria» (ossia non obbligatoria) essa potrebbe essere, separatamente, il corrispettivo in rapporto con la domanda del servizio consistente nella registrazione pubblica (in occasione di trasferimenti di ricchezza) allo scopo di: a) accertare la legale esistenza e il tenore degli atti che costituiscono strumento della circolazione della ricchezza fra investitori, produttori di ricchezza nuova; b) attribuire agli atti la *data certa* nei confronti dei terzi; c) assicurare facilmente la prova e l'esecuzione delle convenzioni.

Ma il *quantum* globale dei corrispettivi per detto servizio, domandato a iniziativa di singoli membri e gruppi privati della collettività, non soltanto copre, ma *supera* di molto il *costo* del servizio di registrazione. Questo fatto ci avverte della *simultanea* esistenza di un contenuto tributario nella cosiddetta «tassa» di registro, il cui ammontare va genericamente a fronteggiare, con altri tributi generali, il costo indivisibile dei servizi pubblici.

In attesa di spiegare i criteri in base ai quali si spiegano logicamente le imposte o i tributi sui trasferimenti, si rileva l'esistenza di codesti casi di tasse «miste ad imposte», come tributi generali, o «con elementi di imposte» coesistenti con le tasse medesime. Questa commistione e coesistenza di forme di entrate pubbliche che permangono anche se, come di fatto (dal 1937) si è mutata la denominazione di codesto modo di attingere prevalentemente entrate tributarie. Invero, rovesciando il dire, è da ammettere che l'imposta di registro, italiana, contiene *un elemento* di «tassa non tributaria» o «misto» a questa seconda forma non tributaria di ottenere entrate pubbliche ordinarie, in rapporto a servizio che, se considerato separatamente o come tale (registrazione) potrebbe essere domandato per autonomo apprezzamento privato e coperto, per il costo relativo, in parte almeno, con tassa corrisposta dai diretti beneficiari.

II) Considerazioni analoghe valgono per la «tassa» di *successione* (dal 1941, *imposta*). Oltre che, come si vedrà, per prelevare una parte della ricchezza sotto veste di patrimoni lasciati e ricevuti in eredità, lo Stato si avvaleva delle «tasse» di successione per coprire il costo di un servizio che potrebbe essere do-

mandato su iniziativa dei membri della collettività, per loro scelta utilitaria riferita alla strumentalità del servizio. Esso consiste: *a*) nel «tutelare il trapasso dei beni ereditari»; *b*) nel «registrare e conservare la traccia del passaggio di proprietà, ereditario» garantendo, in una materia così soggetta a controversie, «la sicurezza dei diritti e la successione giuridica della proprietà, dalla persona del *de cuius* a quella dell'erede» (Pugliese).

E poiché la tassa medesima supera il costo della registrazione, vale anche qui la tesi che, dopo la denominazione di imposte di successione, questi tributi hanno in sé *una parte* di natura «non tributaria («tassa»), nel senso sopra illustrato, e una parte di natura tributaria (quella eccedente il costo della registrazione).

E) I contributi (di miglioria specifica).

Continuiamo su questo criterio della relazione fra copertura del costo dei servizi e forme di entrate che si pongono in essere razionalmente, da parte dello Stato che offra i servizi medesimi. Questo facciamo per distinguere fra vantaggi a favore dei singoli e vantaggio a favore della collettività, a giudizio della classe governante.

Nel trattare di prezzi privati, quasi privati e pubblici, e di tasse non tributarie, l'interesse dei singoli membri della collettività o di gruppi privati è stato posto in relazione con la domanda attiva dei singoli (edonisti e produttori). Si è, poi, mostrato come la classe governante ripartisca il costo del servizio con vari criteri (di prezzi e corrispettivi) a carico: *a*) dei beneficiari *diretti* dei servizi; *b*) della collettività indirettamente avvantaggiata (tributi, di solito, generali).

Invece, nel caso dei contributi di miglioria, l'elemento utilità *diretta* o vantaggio dei servizi, non è più rivelato dalla domanda attiva degli stessi, ma cessa di essere una variabile discriminante, ai fini della copertura del costo dei servizi medesimi.

L'offerta avviene, ipoteticamente e storicamente, in regime di *consumo obbligatorio* a carico dei privati, in base a «scelte» o decisione da parte dello Stato (o di altro ente pubblico); e il vantaggio *indiretto* è misurato o presunto con criteri esclusivamente di iniziativa di detti soggetti (pubblici) della attività finanziaria.

Questa schematizzazione non nasce solo dalla investigazione teorica ma anche, in questo caso, per esplicito richiamo di leggi, da quella della fenomenica concreta. Infatti si può attingere, ad es., a casi concreti per trovare richiamata la relazione fra costo di produzione del servizio e destinazione alla copertura di *parte* di esso, di un'entrata prelevata a carico di membri della collettività, *indirettamente* avvantaggiati o abbiano subito l'obbligo del consumo del servizio medesimo.

Detti casi sono forniti: *a*) dall'art. 7 del D. L. novembre 1938, n. 2000, che (a proposito dei contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col suo concorso), ammette che «la somma di tutti i contributi, dovuti per una stessa opera, non può superare il 30% del costo dell'opera stessa»; *b*) dall'art. 238 del T.U. del 1931 sulla finanza locale, il quale, fra l'altro, dispone che «la somma da ripartire a carico di tutti i proprietari colpiti dal contributo di miglioria specifica, non può eccedere, in alcun caso, il 30% della spesa sostenuta dal comune o dalla provincia per l'esecuzione dell'opera» ecc.

Ebbene, il fenomeno concreto dà fondamento alla seguente correlazione ipotetica: *a*) mano a mano che si passa dai modi di procurarsi le entrate [dal prezzo privato, al prezzo quasi-privato, al prezzo pubblico; dalla tassa (con contenuto non tributario, dell'espressione) al contributo di miglioria (specifica)] *crece gradualmente* il vantaggio generale o l'utile per la collettività vagliato dall'ente pubblico (Stato ed enti minori); *b*) *decresce gradualmente* la quota di spese o di costo complessivo dei servizi, a carico dei membri (o gruppi privati) della collettività direttamente (domanda attiva privata) e indirettamente (consumo obbligatorio con vantaggio divisibile) beneficiari, *uti singuli*, o come gruppo, dei servizi fronteggiati con le suddette forme di entrate.

Il contributo di miglioria segna l'introduzione dell'*obbligo* del consumo dei servizi pubblici, con la simultanea introduzione del limite *minimo* o della quota (globale) minima di *costo* del servizio a carico dei membri della collettività, che ne ritraggano un vantaggio indiretto ma divisibile ed empiricamente misurabile.

Conseguentemente, dovrebbe ammettersi che per la tassa la quota sia normalmente *superiore* al 30% del costo dei servizi. Considerando lunghi periodi, o *tendenze* storiche, il fenomeno concreto può essere interpretato dicendo che la quota di costo di produzione complessivo del servizio, a fronte del quale si esiga globalmente il corrispettivo della tassa, è *maggiore* della quota di costo che viene coperta con contributi di miglioria (specifica) o derivante da una statale e particolare iniziativa di opera pubblica.

Ciò premesso, definisco il contributo di miglìoria specifica come il compenso obbligatorio, pagato all'ente pubblico in occasione di un'opera da esso compiuta per utilità pubblica, ma di cui si siano particolarmente e indirettamente avvantaggiati i proprietari di immobili adiacenti all'opera pubblica (¹²⁵).

Per quanto riguarda l'*aspetto giuridico*, il contributo di miglìoria rappresenta una figura inversa rispetto a quella dell'indennità di espropriazione. Infatti nel contributo si ha l'obbligo del singolo di rimborsare all'ente pubblico una *parte della spesa* o costo mediante la quale esso gli ha recato un vantaggio. Nel secondo caso (espropriazione), c'è l'obbligo dell'ente pubblico di risarcire un danno arrecato ai singoli.

Allorché apparvero i Principi del De Viti De Marco (1928), si poté rilevare come egli, svolgendo la teoria dell'*imposta speciale* ritenesse come *caso tipico* dell'imposta speciale, il cosiddetto contributo di miglìoria. A suo parere, si ha l'imposta speciale quando lo Stato assume la produzione di un servizio a vantaggio prevalente od esclusivo di un gruppo sociale e pone a carico prevalente ed esclusivo di questo il tributo necessario a coprirne il costo relativo)

Avendo presenti, in materia di tributi speciali, i concetti di Jannaccone, Seligman, Sax, Dalla Volta, C. F. Ferraris, Tangorra, ecc., mi sembrò che l'esemplificazione del De Viti spostasse le premesse teoriche in base alle quali si era da altri distinto il contributo di miglìoria dalle imposte speciali. Nel 1929, ripresi l'argomento della classificazione di tali istituti che ricorrono come mezzi delle entrate dello Stato e dei comuni (¹²⁶).

Successivamente, negli «Appunti di Scienza delle finanze» (1933) di G. Borgatta, il contributo di miglìoria figurò ancora come «l'istituto più tipico dei tributi speciali» non distinto da altri casi che possono comprendersi nella esemplificazione relativa all'istituto dell'imposta speciale. Altri autori come Cassola e Bertolino, nel 1932 e nel 1935, sono ritornati sull'argomento, *in modo specifico o ex-professo*.

Il De Viti De Marco non ritiene che vi sia nel *tributo speciale* la divisibilità del servizio in unità di vendita; ma il vantaggio del servizio è *divisibile* nel caso di contributo di miglìoria. Ciò riconosce anche il Borgatta che, però, ritiene non *individualizzabile* il vantaggio. Secondo Borgatta, esso si estende necessariamente ai componenti un gruppo (nel caso proprietari degli immobili compresi nel raggio di influenza dell'opera pubblica). A mio modo di vedere la obbligatorietà del pagamento del contributo assimila il contributo alla imposta. Da questa, però, il contributo si stacca nettamente, per la *misurabilità* del vantaggio ovvero della «miglìoria». A mio avviso, questo tributo presenta tali caratteri da poter essere considerato nonostante le recenti, diverse classificazioni, secondo la visione inizialmente avanzata dal Seligman e cioè *come categoria a sè e coordinato con le imposte speciali*.

Distinguiamo il contributo dalle tasse. Il primo è una contribuzione dei privati, a cui corrisponde, da parte dell'ente pubblico, un *servizio parzialmente divisibile* il cui vantaggio indiretto è misurabile, sia pure con approssimazione, presso ogni singolo proprietario di immobili che ne abbia beneficiato. Al pari del contributo, la tassa è pagata come *parte del costo* di un servizio, divisibile, sia pure con la ricordata differenza di grado relativo.

Ma mentre il campo di applicazione delle tasse è illimitato e generale, in quanto ad esse corrispondono servizi d'ogni genere resi dallo Stato, quello dei contributi è circoscritto, *localizzato*; in modo che il servizio reso dall'ente pubblico, non può essere in tal caso che un miglioramento arrecato a beni reali (immobili) da un'opera pubblica.

Da ciò discende una terza differenziazione: nel caso della tassa, i *singoli, come tali*, fanno domanda e pagano per ottenere un servizio, mentre il contributo di miglìoria è levato generalmente sull'individuo *come membro di una categoria di persone*. Cioè, in questo caso, deve sempre esservi un'area tassata sulla quale il tributo è levato per intero e poi suddiviso secondo un piano di ripartizione globalmente limitato (ad es., 30 per cento del *costo*). Trattandosi di un'opera pubblica di miglìoria, è naturale che essa si estenda ad una parte del territorio e che investa quindi i beni stabili di più proprietari: i quali, intanto risentono un vantaggio indiretto divisibile in quanto i propri *immobili* risultino miglìorati. Laddove i singoli, che pagano una

¹²⁵ Il contributo di miglìoria *generica* va corrisposto per l'incremento di valore specialmente delle aree fabbricabili, il quale possa attribuirsi al *complesso delle opere pubbliche* eseguite nel Comune od al complesso organico di opere anche di trasformazione compiute dallo Stato. Esso ha natura di imposta, anche quale strumento di *politica finanziaria*, nel quadro della politica edilizia degli enti pubblici.

¹²⁶ D'ALBERGO E., *contributo di miglìoria e le imposte speciali nella scienza delle finanze e nel diritto finanziario italiano*, S. E. M., Catania, 1929.

tassa, possono ottenere un vantaggio, sia personale che reale, poiché possono beneficiarne elementi diversi, quale il patrimonio individuale od altri attributi della persona, non aventi relazione con i beni reali ed immobili.

Una *quarta* differenza fra le due forme d'entrate sta in questo: che, di solito, le tasse si pagano periodicamente tante volte, quante si *richiede* un servizio all'ente pubblico; mentre il contributo di miglioria è *pagato una volta tanto*, per un ammontare determinato globalmente, in seguito al compimento di un'opera pubblica. E, se, d'altra parte, vi sono dei contributi rateati in un lungo periodo, per facilitarne la pratica applicazione, tuttavia il pagamento è capitalizzato in una somma globale, unica, pagabile generalmente in una sola volta ed eccezionalmente in più quote.

In *quinto* luogo, il contributo e la tassa sono pagati per coprire *una parte del costo* di un'opera pubblica compiuta nell'interesse della collettività; vi è quindi una parte di spesa che viene addossata a questa, e quindi indivisibile. Mentre nel servizio reso in compenso di una *tassa* può predominare l'interesse individuale dei privati sull'interesse generale; oppure, pur essendo preminente l'interesse pubblico, esso può non raggiungere il grado di prevalenza che si ha per il contributo. Per contro, nelle opere compiute dall'ente pubblico e per le quali esso impone un contributo ai privati, è *l'interesse della generalità* che prevale ed il vantaggio dei singoli è indiretto e secondario, più che nel caso dei servizi chiesti anche dai privati o membri della collettività che corrispondono tasse.

Infine il contributo è un pagamento, in ogni caso, *obbligatorio* mentre la tassa è dovuta in seguito a *domanda attiva* di un servizio. Il beneficio, nel caso del contributo, non è chiesto di massima dai privati, ma deriva da necessità sociale, da considerazioni di pubblica utilità. Quindi il compenso, che si fa pagare a coloro la cui proprietà risulti migliorata, è necessariamente obbligatorio come il consumo del servizio pubblico.

Un carattere *comune alle imposte* è dunque la *obbligatorietà* del consumo del servizio e del pagamento del contributo: per questo motivo il contributo rappresenta il ponte di passaggio dal sistema di prezzo pubblico e della tassa a quello dell'imposta. Però il contributo, a differenza dell'imposta, viene pagato per il servizio parzialmente divisibile, in quanto è reso *anche* ad un dato gruppo sociale, i cui membri indirettamente beneficiano singolarmente di un vantaggio misurabile; laddove l'imposta si attua per servizi di carattere generale, indivisibili, resi alla collettività come tale e nel suo insieme solitamente indifferenziato.

Un altro carattere, che differenzia le due forme di entrate finanziarie, consiste nel fatto che il campo di *azione* dell'imposta *non ha limiti*. Infatti essa, in quanto universale, si applica a tutti i contribuenti e riverbera ad un tempo i suoi vantaggi indiretti su *tutti* i membri della collettività che siano nel territorio dello Stato della provincia o del comune. Invece il contributo di miglioria, che per definizione dianzi menzionata, si paga per servizi che apportano un miglioramento alla proprietà immobiliare, si applica necessariamente ad una zona delimitata del territorio.

F) *Imposte speciali.*

Nel passaggio dalla illustrazione della tassa a quella dell'imposta generale, il contributo di miglioria precede le imposte speciali. Queste rivestono con maggiore approssimazione i caratteri logici del successivo istituto dell'imposta generale.

Carattere del contributo, che tanto lo avvicina alla tassa, è che i singoli proprietari di beni ricavano dalla esecuzione di un'opera pubblica un vantaggio indiretto ma particolare, *misurabile* presso ogni individuo. Di conseguenza i contribuenti, singolarmente, lo pagano in proporzione al vantaggio (incremento di valore) che i propri beni hanno risentito dal compimento dell'opera di utilità generale. Per contro, nel caso dell'imposta speciale, il rapporto di prestazione e controprestazione ha luogo tra l'ente pubblico e il gruppo come tale. Per questa ragione, il vantaggio è *distinto solo per il gruppo*, mentre i singoli componenti il complesso risentono del beneficio in modo *indistinto*: il tributo, in questo caso, è commisurato, di massima, alla *capacità contributiva* dei singoli.

Le imposte speciali, che si sono già tenute distinte, per sufficienti ragioni di principio, dal contributo di miglioria, occorre siano differenziate, per i loro peculiari caratteri, dalle tasse e dalle imposte (generali).

a) Una caratteristica che avvicina l'imposta speciale alla tassa è costituita dalla presupposizione di un vantaggio del servizio pubblico o del *benefit*: nel senso che nella tassa avviene uno scambio diretto, per i singoli utenti dei servizi, tra il compenso (*inferiore al costo totale*), pagato da essi, ed il servizio particolare, divisibile, reso dall'ente pubblico, dietro loro domanda. Invece nell'imposta speciale si ha un consumo obbligatorio di un servizio reso dall'ente pubblico di propria iniziativa a prevalente vantaggio di una deter-

minato gruppo di contribuenti, su cui esso fa gravare tendenzialmente, in *tutto* (o in parte), il *costo* del servizio da essi consumato all'interno del gruppo.

b) L'affinità fra le due forme d'entrata si mantiene su un altro punto. E cioè allo stesso modo l'utente paga la tassa, in quanto chieda all'ente pubblico una prestazione, così vengono normalmente assoggettati alla corresponsione dell'imposta speciale soltanto coloro che abbiano goduto, come membri di un gruppo, il vantaggio derivante dal servizio. In altri termini, le imposte speciali levate su gruppi di contribuenti sono erogate di solito e soprattutto a *vantaggio di piccole collettività*, ed unicamente come membro della *collettività medesima* e non come individuo richiedente servizi. Quindi chi le paga ritrae un utile dall'adempimento del servizio prevalentemente relativo al bisogno del gruppo.

c) Una circostanza, che avvicina l'imposta speciale all'imposta (generale), si ha in quanto, in entrambe, l'ente pubblico produce un servizio senza attendere la domanda individuale o di gruppo né, dopo averlo prodotto, ed in entrambi i casi, si cura della maggiore o minor misura in cui i membri del gruppo di tutta la collettività ne beneficeranno.

d) Altro carattere comune tra l'imposta generale e la speciale è, in conseguenza, la *obbligatorietà del pagamento* del tributo nei due casi: sia esso imposto su membri di una determinata categoria sociale o sulla collettività intera.

e) Una differenza importante è che, nelle imposte speciali, il tributo viene pagato in quanto si appartenga ad un gruppo o ad una *categoria*, la quale, come tale, gode di un particolare vantaggio: di modo che l'imposta speciale non viene pagata se non esiste una prestazione di servizi, da parte dell'ente che la applica, a favore di un gruppo privato. Invece nelle imposte generali il tributo viene pagato anche da coloro che non beneficiano, in modo differenziato e sensibile, di un dato servizio pubblico ed i proventi delle imposte vengono sommati insieme per provvedere al costo complessivo dei pubblici servizi, nell'insieme considerati.

Ne consegue che, di solito, i tributi speciali non si sommano, agli altri per provvedere ai bisogni della collettività, ma vengono destinati a provvedere *soprattutto* alle esigenze particolari di una categoria o di un gruppo sociale (¹²⁷).

¹²⁷ Esempi di imposte speciali: 1 è una imposta speciale quella levata dalle Camere di Commercio *imposta camerale*. Oggetto dell'imposta sono i redditi commerciali ed industriali od agricoli soggetti ad imposta di ricchezza mobile; e debitori ne sono i commercianti, industriali, capitani marittimi, agricoltori, ecc., iscritti presso le Camere stesse.

Il ricavo dell'imposta, assieme a quello del tributo che colpisce il commercio temporaneo e - girovago, ed alle rendite degli enti stessi, va devoluto al servizio di tutela degli interessi degli iscritti, i quali, come tali, costituiscono una categoria sociale con particolari esigenze, in confronto al resto della collettività, bisogni appunto che le Camere di Commercio possono soddisfare in parte.

2 Con il T. U. (Testo Unico) per la finanza locale del 14-9-1931, n. 1175, furono adottati la impropriamente detta «tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale» e il «contributo integrativo di utenza stradale» dovuti da enti e società che, in dipendenza dell'esercizio di un'industria o commercio, cagionano con il transito di veicoli «a trazione meccanica o animale» un eccezionale logorio delle strade. Anche in questi casi è individuabile l'esempio dell'imposta speciale su gruppi o categorie che in modo *particolare* si avvantaggiano del servizio pubblico della viabilità che risponde *anche* all'interesse generale. La stessa natura di imposta speciale si può riscontrare nella «tassa unica di circolazione» istituita con il R. D. L. 29-7-1938 n. 1121 che sostituisce le «tasse» di circolazione degli autocarri e rimorchi e il «contributo» di utenza stradale.

3 Gli studiosi di finanza, di fronte all'organizzazione sindacale attuata in Italia, hanno esaminato la natura dei *contributi sindacali*, ed alcuni hanno ravvisato in essi i caratteri dell'imposta speciale.

Altri, svolgendo la propria teoria, non vedono ancora nei contributi sindacali la figura delle imposte speciali, in quanto occorrerebbe che, della totalità dei membri soggetti ai sindacati, una parte fosse gravata di onere speciale, in vista di un particolare vantaggio. Ma anche allo stadio iniziale, quale venne realizzato dal cessato regime, si poteva trovare, nel contributo sindacale, qualche estremo dell'imposta speciale. E' ben vero che l'obbligo del pagamento dei contributi era talmente generalizzato che tutte le categorie di produttori, in senso ampio, ne costituivano soggetti passivi in Italia. Ma è anche vero che essi, e soltanto essi, in quanto produttori, conseguivano un vantaggio particolare, costituito, prevalentemente, dalla tutela degli interessi delle singole classi, ciò che può considerarsi il corrispettivo ottenuto dall'ente, a cui andava, come ad un bilancio speciale, soprattutto il provento dei contributi. Ad es., i percettori di interessi sui titoli dello Stato, ottengono un reddito che dicesi prodotto in contrapposto a goduto. Ma, non appartenendo, come tali, a nessuna categoria sindacale, non avevano obbligo di versare i contributi relativi: però non avevano diritto di avere alcun servizio sindacale, esclusione che non avviene nei casi di servizi generali veri e propri a vantaggio della intera collettività. E, non volendo classificare il contributo come imposta speciale di Stato, in quanta la legge ri-

IV.

LE IMPOSTE GENERALI E LA LORO CLASSIFICAZIONE.

Nel passare dall'istituto del prezzo quasi-privato a quelli rispettivamente del prezzo pubblico, della tassa, del contributo di miglioria e delle imposte speciali, si è visto come l'interesse privato, individuale o di gruppo, sia andato sempre più attenuandosi, e come abbia conseguito, *gradualmente*, una importanza crescente l'elemento *interesse pubblico*, indifferenziato.

Il caso dell'imposta *generale* è quello in cui il *costo* dei servizi pubblici è indivisibile per definizione, senza individuazione sistematica di gruppi, come particolarmente avvantaggiati da taluni servizi, Essa grava su tutti i contribuenti che si trovino nelle condizioni previste dalle singole leggi.

Dal punto di vista teorico, l'imposta generale è il tributo che maggiormente interessa, perché presenta il più gran numero di problemi, alcuni dei quali tuttora insoluti. Dal punto di vista razionale, si può dire tuttora aperto il problema del criterio «ottimo» di ripartizione, fra i contribuenti, dell'imposta generale per fronteggiare con essa il *costo globalmente indivisibile* dei servizi pubblici, resi dallo Stato. Questo avviene nei casi la classe governante per lo Stato impone il consumo dei servizi medesimi, con vantaggio *normalmente* indiscriminato della collettività.

E' questo il problema centrale, alla cui soluzione ormai da più di due secoli contribuisce la teoria finanziaria. Le conclusioni teoriche non soddisfano in tutto alla soluzione del problema concreto, e le norme positive con cui i legislatori lo risolvono sono, per lo più, da considerarsi empiriche od approssimate a taluni schemi scientifici di ripartizione dell'imposta generale per la copertura del costo dei servizi indivisibili *di massima*.

Prima di affrontare tale problema ed altri notevoli della teoria finanziaria, occorre procedere oltre nella *classificazione* tributaria.

Da un punto di vista prevalentemente *amministrativo*, si considerano generali le imposte che colpiscono tutte le categorie di taluni fatti economici e giuridici. Ad esempio, le imposte che colpiscono tutte le forme di *patrimonio* (immobiliare e mobiliare) dei contribuenti; oppure tutti i *redditi* di essi o, tendenzialmente, tutti i consumi, come l'imposta italiana sull'«entrata». Sono, per contro, imposte *speciali* o particolari (o cedolari) quelle che colpiscono una parte del patrimonio (ad es., immobiliare soltanto) o il reddito da una data fonte (terreni, fabbricati) o date voci dei consumi (colpite da imposte di fabbricazione, dazi, ecc.).

A) *Imposte dirette e indirette.*

Una classificazione è quella che distingue le imposte in *dirette* e *indirette* da vari punti di vista.

1) Dal punto di vista amministrativo, sono imposte *dirette*, quelle che vengono accertate e riscosse mediante formazione di *ruoli* nominativi dei contribuenti. Sarebbe caratteristico il caso delle imposte dirette sui redditi prodotti dalla terra, dai fabbricati, da un'attività commerciale, professionale o impiegatizia.

Esulerebbe, per contro, il caso degli atti saltuari di scambio, del consumo di beni e merci, non essendo possibile fissare, «a priori», i ruoli di coloro che trasferiscono ricchezze o consumano in modo discontinuo date merci. Questi fatti danno luogo ad imposte che si denominano, quindi, indirette. Ma la distinzione non è rigorosa.

Vi sono, in concreto, consumi di beni durevoli e di servizi che danno luogo alle cosiddette imposte suntuarie (sul valore locativo dell'abitazione, sui domestici, sulle vetture, sulle automobili, ecc.) nei cui confronti è possibile procedere alla formazione di ruoli dei contribuenti.

2) Una seconda distinzione si basa sul concetto teorico della *trasferibilità* delle imposte. Si ha la *traslazione* di un tributo allorché il contribuente, indicato dalla legge (*de jure*) riesce, attraverso una variazione di prezzo, a far sopportare, in tutto o in parte, l'onere del tributo a terze persone con le quali egli sia in

conosceva ai sindacati il potere di applicare tributi sui propri appartenenti, non si può a meno di considerarlo come imposta speciale levata da enti istituzionali di diritto pubblico.

Per brevità di esposizione si omettono altri esempi di imposte speciali individuabili nella legislazione vigente e passata della finanza italiana.

rapporto di scambio (di beni o servizi). Contribuente (*de facto*) diviene, allora, una terza persona, in quanto *economicamente* incisa dal tributo.

Sarebbe *diretta* l'imposta che *non* si trasferisce, e dunque incide sul contribuente indicato inizialmente dalla legge che introduce un tributo o ne eleva l'aliquota. Sarebbe, invece, *indiretta* l'imposta che si trasferisce su terze persone.

Questa distinzione si presta a due ordini di critiche:

a) anzitutto non esistono secondo la concezione più ampia e razionale del processo, imposte non trasferibili. Altra cosa è il consolidamento o ammortamento di cui si parlerà in seguito, che del resto alcuni teorici considerano come caso di *traslazione regressiva*. Infatti si intende per traslazione non solo quella che può avvenire nei rapporti fra colui che offre e colui che domanda beni o servizi (*in avanti*) colpiti da una data imposta, ma anche quella che ha luogo mediante variazioni di rapporti di scambio *diversi* da quello il cui oggetto venga colpito da una data imposta.

Quando, ad esempio, si afferma che l'imposta sugli stipendi e pensioni dello Stato non è trasferibile, si vuol dire che non può il dipendente chiedere allo Stato un aumento di stipendio né di pensione, quando questo ente abbia elevato l'imposta; o, pur chiedendolo, può non ottenerlo. Ma è possibile in date condizioni l'impiegato: ottenga una riduzione nella pigione della casa abitata o una riduzione del prezzo del vestiario, ecc., e trasferire (*all'indietro* o regressivamente) l'imposta. Lo stesso è da dirsi per le imposte personali e per quelle sui casi di rendita che, come vedremo in date circostanze, sono in tutto o in parte non trasferibili (*in avanti*).

Ma soprattutto la definizione è criticabile considerando che tutte le imposte modificano l'equilibrio dei rapporti di scambio, sul mercato.

b) La critica più decisiva sta nel fatto che, se si accettasse pure la concezione dei classici o di Panteleoni, della traslazione, e ci si affidasse alla casistica concreta, le *stesse imposte*, col variare delle circostanze economiche e dei vincoli politico-giuridici, diverrebbero, in momenti diversi, trasferibili o meno e quindi, dirette o indirette, senza un costante *fundamentum divisionis*.

3) Un terza distinzione è individuabile nella contrapposizione tra le imposte *dirette* e quelle *indirette* in base alla immediatezza o meno con cui la capacità contributiva (concetto che illustrerò più innanzi) dei singoli individui si manifesta all'ente pubblico tassatore.

Allorché i fatti economico-giuridici manifestano *immediatamente* (o direttamente) una capacità contributiva, l'imposta che li colpisce viene definita *diretta*. Trattasi di fatti come il possesso di un bene, la percezione di un reddito da un'attività continuativa, indici immediati o diretti dell'esistenza di una ricchezza accumulata o di una ricchezza (reddito) che si formi.

Quando, invece, si tratti di fatti interpretabili come indici indiretti o mediati di capacità contributiva (quali l'apertura di una successione, una compravendita, il consumo di un bene, ecc.), le imposte che colpiscono il trasferimento ed il consumo si considerano indirette.

Ma anche questa distinzione non è esauriente. Ed è facilmente *equiparabile* l'imposta sui trasferimenti (indice indiretto) a titolo oneroso o gratuito, ad un'imposta diretta sul *patrimonio* oggetto di compravendita o di eredità. Dal canto suo, il reddito (percepito o prodotto come esempio di manifestazione diretta o immediata di capacità contributiva) non è sempre indice sufficiente a far appurare la capacità contributiva: e talora viene integrato da indici *indiretti* per l'accertamento di quella che è la capacità contributiva ai fini dell'applicazione di imposte dirette. Tali sono i casi dell'imposta complementare sul reddito e dell'imposta di famiglia. Esse sono imposte dirette per eccellenza, il cui imponibile (reddito complessivo prodotto e disponibile) viene accertato, a scopo *integrativo*, ricorrendo agli indici del *consumo* del reddito, manifestazioni *indirette*, cioè, di capacità contributiva che dovrebbe riscontrarsi soltanto in sede di imposizione indiretta.

Nonostante, peraltro, non sia esattamente determinato, nei suoi estremi differenziali, questo terzo criterio di distinzione delle imposte dirette dalle indirette, trova frequente applicazione legislazione positiva.

B) *Imposte reali e personali.*

Un'altra classificazione delle imposte che ha notevole importanza teorica e varie applicazioni nella legislazione finanziaria, è quella che distingue le imposte in *reali* e *personali*.

Sono *reali* quelle che colpiscono, in sé, la ricchezza od il reddito all'atto della produzione, del trasferimento o del consumo, prescindendo dalle condizioni economiche complessive, dalle condizioni fami-

liari (persone a carico, stato civile e di famiglia), dai rischi a cui va incontro (invalidità, vecchiaia) la *persona*. Questa produce o percepisce il reddito, acquista la ricchezza o la consuma.

Sono *personali* o presentano alcuni elementi di «personalità» quelle *imposte* che tengono conto delle predette e di altre condizioni riguardanti la *persona fisica* del contribuente.

Caratteri della *realità* sono i seguenti: 1) l'imposta reale colpisce il reddito alla fonte e segue questa presso le persone che divengono successivamente proprietarie (nel caso di ricchezza mobile (*reale*), è colpito il reddito *netto* da spese e passività in quanto necessarie alla produzione del reddito medesimo o gravanti su di esso); 2) l'imposta colpisce il reddito o la ricchezza nel territorio dello Stato o di enti minori in cui esso si produce o nel territorio dello Stato in cui il patrimonio si trovi o si trasferisca; 3) l'imposta può applicarsi razionalmente mediante tributi particolari sui redditi da date fonti (¹²⁸).

Caratteri della *personalità* dell'imposizione sarebbero soprattutto i seguenti:

1) Nel caso delle imposte dirette sul reddito e sul patrimonio, l'imponibile è solitamente costituito dall'*insieme* dei redditi e dei patrimoni. Questa condizione è razionalmente *necessaria* (come si spiegherà più innanzi) affinché si possa applicare la *progressività* delle aliquote; 2) la considerazione del minimo per l'esistenza o per far fronte alle «esigenze normali di vita» delle stesse persone dei contribuenti; 3) la *discriminazione* dei redditi, nel senso della tassazione meno «forte» - a mezzo anche della detrazione di una quota costante a titolo di minimo per le esigenze normali vitali - dei redditi dovuti al lavoro (professionale, di imprenditore o impiegatizio) della persona fisica, rispetto alla tassazione dei redditi «fondati» su beni patrimoniali, il cui rendimento è in gran parte indipendente dalle vicende della vita della persona fisica (terreni, fabbricati, capitali mobiliari); 4) la detrazione dal reddito imponibile di tutti gli *interessi passivi* (su debiti del contribuente) che *menomano* la *disponibilità* del reddito complessivo di cui gode la persona fisica nell'imposta *personale* (infatti si mira ad accertare il reddito *disponibile*, dopo la detrazione di tutte le spese, passività e oneri personali); 5) la detrazione, ai fini dell'accertamento dell'imponibile, di premi per l'assicurazione della vita della persona fisica e di quote di reddito per persone al cui sostentamento il contribuente debba per legge (diritto agli alimenti) provvedere. [Invece nell'imposta prevalentemente reale, ad es., di ricchezza mobile italiana, sono detratti soltanto gli interessi passivi (e annualità) per debiti che siano in rapporto di inerenza con il processo produttivo attraverso il quale un dato reddito sia stato prodotto o gravino detto reddito].

Alcuni degli elementi qui indicati, come caratteristici della personalità delle imposte, si trovano, talora, presso imposte che, per altri prevalenti aspetti, sono da considerarsi reali (tale è il caso, ad es., dell'imposta di ricchezza mobile italiana, in cui si nota l'esenzione di alcune categorie di redditi minimi e la discriminazione degli imponibili o delle aliquote a seconda della *natura* o fonte del reddito, rispettivamente fondato su capitali mobiliari o su capitali aziendali o sul lavoro della persona fisica).

C) *Imposte proporzionali e progressive.*

Trattando poi della distinzione delle imposte fra *proporzionali* e *progressive*, si hanno i problemi teorici della ripartizione delle imposte.

Detta classificazione distingue, in: *a) proporzionali*, le imposte la cui aliquota (percentuale) si mantiene costante man mano che, presso lo stesso contribuente o presso contribuenti distinti, aumenta il reddito da essi percepito (prodotto) o la ricchezza da essi posseduta (accumulazione di patrimonio) o conseguita (per compravendita o successione); *b) progressività*, le imposte, la cui aliquota varia (cresce) col crescere del reddito o della ricchezza; l'imposta sarà, quindi, *più* che proporzionale col crescere dell'imponibile. Le basi logiche di questa classificazione saranno analizzate negli sviluppi successivi di queste lezioni.

Frattanto, ho insistito molto sulle classificazioni, perché esse aiutano a spiegare il fenomeno logico dei fatti della finanza pubblica.

¹²⁸ Questi elementi distintivi, elaborati dalla scienza delle finanze, non vanno confusi con l'elemento giuridico costituito dalla garanzia *reale*. Con questa o a mezzo dei privilegi lo Stato garantisce il proprio diritto di credito verso la persona del contribuente, ma ciò non vuol dire che il diritto di imposta sia un diritto *reale* sulle cose.

Inoltre è da avvertire che la natura della *garanzia* del credito dello Stato non è sufficiente a far classificare, ad es. reale un'imposta. Invero, come ho dimostrato altrove E. D'ALBERGO: *Sul carattere di tributo reale dell'imposta straordinaria immobiliare*, «Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze», settembre 1938, si è offerto, nella legislazione positiva italiana, il caso duplice dell'imposizione straordinaria sul patrimonio che nel tributo istituito nel 1919 era assistita da garanzia reale o privilegio speciale sugli immobili e che, nel tributo del 1936, era assistita da analoga garanzia. Eppure non vi è dubbio che, per altri caratteri salienti e decisivi, la prima fosse personale e la seconda reale.

Richiamo il pensiero di A. Roncali (apparso sulla «Riforma Sociale», dell'aprile del 1896), che così era espresso:

«La classificazione delle entrate pubbliche, dal punto di vista logico, se non storico, è la prima condizione dell'analisi, anzi l'analisi stessa nella sua forma sensibile.

Lo studio delle forme diverse con cui lo Stato attinge e partecipa al reddito nazionale ha importanza, non solo teorica, ma essenzialmente pratica perché, in fondo, l'eterna questione da risolvere in finanza è sempre quella della sufficienza delle entrate pubbliche e della giusta distribuzione dell'onere».

CAPITOLO III.

LA DISCRIMINAZIONE QUANTITATIVA DEGLI IMPONIBILI.
DEI CRITERI SOGGETTIVI DI RIPARTIZIONE
DEL COSTO DEI SERVIZI PUBBLICI INDIVISIBILI

I.

LA CLASSE GOVERNANTE, COME SOGGETTO
DELLE VALUTAZIONE EDONISTICHE, PER LA COLLETTIVITA'

In questo capitolo, tento di dar conto della genesi logica dell'imposta progressiva, per l'aspetto economico, e di spiegare il passaggio dalla imposta proporzionale all'imposta progressiva.

Secondo alcuni autori, sarebbe estraneo al compito dell'economista questo ordine di problemi, in quanto graviterebbe nel campo genericamente detto «politico» o, se si vuole, storico.

Ma questa tesi è il frutto di alcune insufficienze ipotetiche rispetto anche all'evolversi dei fatti. Mi sembra di poter notare confusioni metodologiche e logiche anche nella trattazione di maestri di questa scienza e, in particolare, di famosi studiosi italiani.

I) Una *insufficienza di ipotesi* si nota, anzitutto, in molti studi di finanza, anzi una scelta inadeguata di ipotesi rispetto ai fatti da spiegare.

E proprio vero che le ipotesi hanno natura soggettiva ed intuitiva e variano da studioso a studioso, essendo diversa l'attività mentale allorché lo scienziato si accinga a spiegare la ragion d'essere del fenomeno o a rendersi conto delle sue manifestazioni (pur rimanendo aderente alla analisi di un solo aspetto, come si fa in queste lezioni).

Per questo si hanno ipotesi più o meno feconde. Anche i fisici (ad es. il Planck) hanno adottato delle ipotesi medesime, più che distinguerle in «vere» e «false». Sono esse ipotesi che, quando siano grandemente in accordo con i fatti, conducono alla formulazione di leggi scientifiche, od a principi come quelli su cui ci si intratterrà nelle prossime pagine.

In altri termini, lo scetticismo tradizionale, soprattutto prevalente in Italia, in tema di possibilità logica di trattare il problema dell'imposta progressiva, deriva: 1) dal permanere del pensiero esclusivamente nell'ambito dell'ipotesi atomistica ovvero dal considerare giudici del sacrificio o della utilità sacrificata ((nel corrispondere le imposte, generali e personali) gli individui singoli medesimi; 2) dal pretendere di compiere necessariamente calcoli *oggettivi* di misurazione e confronto delle utilità dei redditi prelevati a titolo di tributi per procedere alla formulazione della teoria in questo campo.

Nella spiegazione delle entrate tributarie abbiamo visto come il calcolo della convenienza del prelievo di esse si sposti dai singoli alla classe governante. Il problema da atomistico diviene problema di «massa» e richiede ipotesi adeguate per la sua spiegazione: ipotesi che facciano ragionare spostando il giudizio sulla utilità sacrificata dal fatto tributario, dai singoli (visione atomistica) alla classe governante (visione macroscopica del problema di massa), la quale, come afferma il Pareto⁽¹²⁹⁾ - è il giudice degli apprezzamenti utilitari che riguardano gli individui componenti le collettività in cui essi vivono.

In economia pura il giudice ed arbitro in sede edonistica è stato considerato preminentemente l'individuo. In economia finanziaria, che affronta problemi di *massa* con soluzione, se « all'individuo vogliamo torre l'ufficio di giudice, occorre che troviamo altri a cui assegnarlo» (Pareto). Già su questo ordine logico-ipotesi si era posto il Pantaleoni (nei *Cenni sui massimi edonistici individuali e collettivi*), che infatti aveva ammesso la legittimità teorica di fare calcoli edonistici *per* altre persone, in base quel che è noto della psicologia umana. Nell'esempio, egli faceva il caso del fanciullo *per* il quale i genitori o i maestri compiono

¹²⁹ Avverto che questo riferimento alla visione ipotetica Paretiana non significa adesione alle considerazioni dell'economista e sociologo in tema di finanza pubblica e di imposta progressiva in particolare.

Mi interessa soltanto ricordare, per quanto di seguito si osserva sul tema della ripartizione delle imposte in ragione proporzionale e progressiva o regressiva e degressiva, nel significato che si chiarisce più oltre, quale sia stato il trattamento della categoria edonistica utilità della ricchezza e, più in generale e in astratto, della categoria soggettiva utilità soggettiva od ofelimità dei singoli e gruppi di componenti la collettività, nello spiegare fenomeni collettivi o di massa, la cui soluzione sia dominata dalle decisioni della classe governante.

scelte). Si tratta di rappresentarsi le valutazioni altrui e, nel problema sociale o collettivo o di massa, di rappresentarsi le valutazioni utilitarie dei componenti la collettività considerati tipicamente ⁽¹³⁰⁾.

Ma, come ho ricordato già, più adeguata alla spiegazione del fenomeno finanziario e degli istituti di cui si avvale la classe governante per lo Stato, è la visione Paretiana, a cui torno a riferirmi anche per questa spiegazione del modo di ripartire i tributi pur se il Pareto non se ne avvale a questo fine scientifico particolare.

II) Un'altra confusione, con conseguente critica razionalmente indebita, che si nota nella letteratura corrente, è costituita dal ritenere che la scienza debba suggerire criteri di distribuzione delle imposte e non solo tentare di *spiegare*, con il sussidio di congrue ipotesi, i fatti che pone in essere il legislatore per mettere in evidenza quanto di razionale, da punti di vista precisamente ipotetici, possano avere in campo tributario.

Quando troviamo affermazioni come questa dell'Einaudi, secondo il quale «la scienza economica, fa d'uopo riconoscere, non ha alcun merito nel porre le fondamenta dell'imposta progressiva» (*Riforma Sociale*, N. 4, 1933) ovviamente riscontriamo una confusione fra precettistica o «arte» finanziaria e tentativi gnoseologici o esplicativi, in sede logica, delle «fondamenta» poste dalla classe politica. Sia pure con procedimento che i filosofi considerano *abstractio formalis*, lo studio di economia finanziaria isola l'aspetto economico, qui costituito dalla interferenza della variabile subiettiva (utilità del reddito), per spiegare il concorso probabile o plausibile o verosimile di detto fattore, in via ipotetica nel campo tributario. Così nascono i principii o le leggi della teoria che assuma a proprio oggetto aspetti di fatti e fenomeni.

Del pari, anche il Barone (*Principii di economia finanziaria*), dopo avere compiuto una esposizione critica dei criteri teorici per la ripartizione del carico tributario, perviene ad una conclusione non attinente al campo scientifico. Egli ha scritto: «Tutte queste minute analisi sulla utilità delle varie parti del reddito, oltre che mancanti di qualsiasi (storico-statistica?) base seria, sono anche inadatte, nella pratica, ad essere tradotte in formole legislative». Io osservo che egli ragiona come se alla scienza toccasse anche la funzione dell'arte, ovvero di dar suggerimenti sui modi di risolvere il problema concreto. Per contro spetta alla scienza avvalersi di ipotesi atte a spiegare il fatto, costituito dai modi di definire la giustizia tributaria o la eguaglianza tributaria e dai modi concreti tecnico-matematico-statistici, adottati già dalle leggi per la distribuzione di imposte generali e progressive contrapposte a proporzionali e regressive.

Il D'Addario (*Economia Internazionale*, 2, 1952), ragionando di modi di ripartire le imposte, afferma correttamente che esula dall'oggetto della Scienza delle finanze la formulazione degli ideali di giustizia o il giudizio di valore (giusto o ingiusto) in tema di principii di ripartizione dell'imposta. Tuttavia egli, poi, cade in confusione metodologica quando non si avvede che hanno fatto *arte* coloro che nei trattati hanno «ricercato», «proposto», «osannato» principii di ripartizione dell'imposta; e invece hanno fatto (o fanno) scienza coloro che hanno «esaminato», «spiegato» qualunque criterio, comunque qualificato, avvalendosi, in sede critica e costruttiva, del procedimento per via di ipotesi, la cui scelta è soggettiva e legata alla genialità dell'indagatore e solo per questo arbitraria.

E' anche vero che la teoria scientifica deve armarsi delle ipotesi adatte a spiegare i fatti, quando essi continuino a fornire una ricca, univoca e normale casistica. E dunque, di fronte a questa casistica, sarebbe ben magra consolazione il concludere scetticamente che, anche procedendo per astrazione (ovvero considerando il solo aspetto che interessa l'economia finanziaria) sia un *hortus conclusus*, solo perché, come fatto complesso le imposte proporzionali e progressive rispondono *anche* ad altre ragioni che si suol denominare politiche, statistiche, di politica economica od economiche oggettive ecc. nel caso concreto.

In conclusione, non aderisco all'opinione di coloro che addirittura (ad es. De Viti De Marco) relegano nel campo della politica la sola possibile spiegazione dell'imposta proporzionale e progressiva; e ritengono che, assumendo adeguate ipotesi, si possa tentare di recare luce esplicativa sui criteri che presiedono alla ripartizione di detti tributi.

III) «Spiegare» non significa giustificare sentimenti, interessi che ispirano i criteri che in concreto adottano i legislatori. Invero per il solo aspetto che qui si considera, nello spirito della interpretazione dei fenomeni di massa, non si intende emettere giudizi di valore sulla bontà, equità, giustizia dei criteri. Ma, al

¹³⁰ Sulla ragionata applicazione in finanza della concezione Pantaleoniana dello Stato, come un «tutore» che tenda a far raggiungere ai tutelati una posizione di soddisfazione massima, si veda di C. Cosciani l'articolo apparso sulla «Rivista Internazionale di Scienze sociali», 1936. che la documenta con riferimento a tutta l'opera del Pantaleoni.

contrario, *date* le definizioni di eguaglianza, giustizia ecc., si noterà se la soluzione, razionalmente interpretata dagli studiosi, sia coerente rispetto alle varie ipotesi.

Ritengo, infatti, che vadano aggiornate le ipotesi interpretative del reale, in senso comprensivo della tendenza, socialmente crescente, della condotta dei soggetti a scelte tipiche, a gusti medii, ad azioni che si ripetono con frequenza che denota uniformità. In questo modo si può contribuire a dare una spiegazione condizionata dalle ipotesi medesime, anziché una critica infeconda e scettica di fronte al fatto imperante. E invero mi pare che si ecceda, come interpreti, nel rimanere aderenti a vecchie ipotesi, di fronte alla evoluzione dei fatti nel senso dell'affermarsi della psicologia di massa. Essa, infatti, contrasta con il rigido *no bridge* fra gli apprezzamenti utilitari e gusti odierni degli uomini, ancora supposti come del tutto psicologicamente indipendenti e con mentalità totalmente autonoma da stiliti medievali.

Ma soprattutto trascura di vedere il problema dal punto di vista della classe governante, la quale rende subiettivamente omogenei detti giudizi edonistici che, per se stessi, storicamente, tendono obiettivamente alla omogeneità. Non che si neghi la necessità (che è logica e storica) «che lo Stato sostituisca una sua valutazione a quella dei singoli». Ma l'Einaudi, ad es. (*Miti e Paradossi*), considera «esercitazioni scolastiche» i ragionamenti teorici in base alla curva «inventata» dal legislatore o di «sostanza economica zero» (pagg. 164/165) per una confusione fra concezione ipotetica e accertamento empirico a cui accenno più oltre. Oppure si teme che si arrivi ad infinite soluzioni in corrispondenza al «numero indefinito di curve immaginabili», come se ciò non convalidasse la attitudine dell'impostazione ipotetica a spiegare le numerose scale di progressione già note e vane e quelle di numero indefinito che presenterà l'avvenire.

Avanzata questa avvertenza metodologica e gnoseologica, passo ad illustrare le intuizioni e le dimostrazioni della logica della imposizione proporzionale e progressiva dal limitato punto di vista della economia della finanza pubblica.

II.

SULLE RAGIONI DEI “PRINCIPII E CRITERI O MODI” DI DISTRIBUZIONE DEL COSTO DEI SERVIZI PUBBLICI INDIVISIBILI

Nel capitolo II (*Le entrate pubbliche*) è stato sostenuto che la classificazione delle entrate non è pura logica concettuale, ma presuppone od implica la soluzione di problemi teorici, come nel caso della contrapposizione delle imposte proporzionali alle progressive, di cui si è già data una sommaria definizione.

Una indipendenza logica non esiste, a rigore, neanche fra: *a*) configurazione e caratteristiche tecnico-matematiche di tipi di imposte (proporzionali e progressive) esaminate per il modo di variazione del saggio di esse e delle aliquote, raffigurabili con rette, spezzate, curve continue e non (concave, convesse, ecc. rispetto all'asse delle ascisse); e *b*) ragioni del loro diverso andamento, dal punto di vista dei presupposti economici non soltanto obiettivi, ma anche soggettivi (*reazioni* psichiche dei contribuenti ipotetici rispetto alla applicazione di diversi saggi di imposte).

In termini ancora più generali non si può rinunciare a rispondere alle domande:

I - *Perché sono sorte le imposte proporzionali e tuttora vigono nei sistemi tributari?* Il quesito si può considerare secolare e tuttavia sempre attuale.

II - *Perché si è passati, in sede di imposte generali e personali per le quali si contrappongono ricchi e poveri per redditi e patrimoni globali a disposizione rispettiva, dalla imposizione proporzionale a quella progressiva variamente atteggiata?* Lo stesso dicasi tendenzialmente per la contrapposizione di sistemi proporzionali ad altri progressivi.

Porre siffatti interrogativi, significa collegare razionalmente (e storicamente) le imposte distinte per la loro ragione in proporzionali e progressive, a criteri o modi di ripartizione dei tributi che fronteggiano spese per servizi indivisibili.

Il motivo principe, extra-economico, è quello di *giustizia* tributaria. Abbiamo visto nella *Introduzione* (paragrafo IV) come la giustizia interessi gli studiosi di economia finanziaria, in quanto concetto *dato*, traducibile in quello di *universalità* o di *eguaglianza*. Ammessa detta traduzione, si pone il problema di studiare quali spiegazioni razionali e quantitative siano compatibili con i concetti medesimi correlati con

quello di giustizia. Si tratta, cioè, di tentare di dare una spiegazione logico-quantitativa di ciò che ha luogo storicamente o è immaginabile in sede di ripartizione dei tributi generali e personali, sotto la forza dell'ideale di giustizia che informa diritto, morale e storia.

Prima di dimostrare se sia competenza dello studioso, teorico della finanza pubblica, il tentativo di dare detta spiegazione scientifica della ragione economica del sorgere e diffondersi della imposizione progressiva, come soluzione del problema della ripartizione delle imposte o della genesi dei sistemi tributari «più giusta» di quella che era stata offerta dall'imposizione proporzionale, occorre far parola

Non sembri estraneo a questo corso il premettere le intuizioni intuizioni che hanno informato il *diritto*, la morale e la fase *precettistica* dello sviluppo della teoria della finanza pubblica. Esse, infatti, hanno creato i fatti o il tipo di *fatti* che a questa scienza spetta di analizzare e *spiegare*, siano essi già offerti dalla storia o semplicemente ipotizzabili. E la mia definizione di questa scienza implica anzitutto lo studio dei *modi* di ottenere le entrate.

Così considero: *a*) intuizioni giuridiche; *b*) morali; *c*) economiche (finanza cameralistica o precettistica) per dare, anche, un *fondamento all'ipotesi edonistica* di una uniformità di apprezzamenti utilitari, vista dallo Stato, a quale sembra più adeguata di quella individualistica o atomistica alla spiegazione dei fatti collettivistici o dei fenomeni di massa quali sono quelli tributari.

a) Intuizioni giuridiche si trovano, in conseguenza di rivoluzioni politiche tendenti a realizzare l'eguaglianza anche nel campo tributario, nelle carte costituzionali.

Per brevità di riferimenti si pensi, in Italia, allo Statuto "Albertino" del 1848, che si richiamava ad analoghe dichiarazioni di diritti costituzionali francesi. «Essi (i cittadini) contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato» è la dizione dell'articolo 25 della carta Albertina, che contiene i due concetti di eguaglianza: *a*) nel senso della *generalità* del dovere (che si estendeva a *tutti* i contribuenti), con abolizione conseguente dei «privilegi» i quali ai tempi dei sovrani assoluti, per classi sociali e per singoli, potevano essere creati a mezzo del tradizionale «biglietto del re»; *b*) nel senso della *uniformità* dell'imposizione o della uguaglianza economica dei cittadini di fronte al dovere tributario (problema quantitativo).

A differenza di quanto avevano pensato letterari interpreti della idea di giustizia consacrata nello Statuto, studiosi illuminati hanno individuato, nella dizione su riferita, il concetto di generalità e uniformità dell'imposizione, come modi di essere della eguaglianza.¹³¹

Qualche interpretazione va ricordata. Il De Viti De Marco, che all'alto intelletto di scienziato univa esperienza e saggezza di politico, fra l'altro (nell'edizione del 1928 del *Principii*, pagg. 155-159) affermava che la norma statutaria, come tutte le dichiarazioni di diritti astratti e assoluti, non ha un contenuto concreto e positivo. Di conseguenza egli vede l'imposta proporzionale e quella progressiva come due modi di applicazione del principio dell'eguaglianza. Del pari il Graziani, autorevole illustratore di teorie e ordinamenti concreti, a proposito dell'art. 25 dello Statuto¹³² asseriva che «nulla indica di concreto intorno al modo di ripartizione dell'imposta, ed esprime solo un concetto di equità tributaria, contenuto pure in precedenti carte costituzionali, per fermare il principio della scomparsa delle immunità e dei privilegi di classe». E con ciò lo Statuto appare conciliabile con la progressione dell'imposta che si manifesta e si accentua in riforme «impregnate di spirito di progressività tributaria».

Questa ed altre citazioni di economisti e giuristi bene illustrano quanto fosse comprensivo la intuizione della eguaglianza nel campo tributario, compatibile con le realizzazioni di essa.

La nuova norma, nella Costituzione del 1948, dichiara: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività» (art. 53). Con questa evidente contrapposizione si è inteso ritenere che la vecchia carta costituzionale abrogata contenesse il criterio tecnico della proporzionalità. Il che è un errore, alla stregua della interpretazione di giuristi ed economisti, richiamati nel mio citato scritto.

Inoltre la contraddizione tra principio generale di giustizia attuata attraverso l'eguaglianza, e regola tecnica o modo specifico di distribuzione delle imposte, è rivelata dalla constatazione che la pretesa regola dello Statuto (contribuzione in proporzione agli averi) non ha impedito che la nostra legislazione si evollesse in qualche misura nel senso della progressività, senza essere incostituzionale. Orbene, in base a quale

¹³¹ Questa posizione logica ho illustrato nello scritto a cui rimando: E. D'ALBERGO E., *Proporzionalità e progressività dei tributi nelle carte costituzionali italiane*, negli Annali della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo, 1949-I.

¹³² Si veggia: GRAZIANI, *Istituzioni di scienza delle finanze*, Utet, 1929, p. 279.

principio non s'è trovata detta incostituzionalità, se non in base a quello della giustizia e di quello correlato di eguaglianza in cui può tradursi, che ammette i corollari della proporzionalità e della progressività?

Con il riferimento unilaterale a questo criterio tecnico (progressività) i creatori della nuova costituzione hanno creduto di poter indicare nuove vie aperte alla moderna attuazione della progressività tributaria, «con criterio più democratico, più aderente alla coscienza della solidarietà sociale e conforme alla evoluzione delle legislazioni più progredite» (Scoca). Come si è visto, l'evoluzione si era avuta anche sotto il regime dello Statuto Albertino, come testimoniano l'imposta di successione progressiva (1902), le imposte straordinarie patrimoniali (1919-22), l'imposta complementare sul reddito (1923) per accennare alle statali (anche l'imposta comunale di famiglia era già progressiva prima della abrogazione dello Statuto di Carlo Alberto), ecc.

L'essere il sistema informato a criteri di progressività non dimostra che esso sia, in definitiva o come risultante, progressivo, potendo, i tributi del genere, neutralizzare o compensare la regressività. Per usare i termini del Barone a cui si farà richiamo più oltre - date le *componenti* del sistema (imposte parzialmente regressive, proporzionali e progressive) ciò che conta è la *risultante* storico-statistica che ne consegue. E questa può divergere dalla visione costituzionale.

Al di sopra della critica del testo nuovo che ha inteso aggiornare o perfezionare il vecchio Statuto, interessa confermare che l'una e l'altra carta costituzionale, come molte altre straniere, hanno rivelato una enunciazione più o meno perfetta della intuizione della *eguaglianza* tributaria. Questo concetto, traducendosi nelle realizzazioni della proporzionalità e della progressività, praticamente contemperate, ha attirato l'attenzione degli studiosi che, volendo o dovendo spiegare questa incarnazione di un ideale di giustizia, hanno ricorso a tipi di dimostrazioni a cui tosto faccio riferimento.

b) La intuizione della giustizia tributaria, come eguaglianza di trattamento o di oneri e sacrifici a carico dei contribuenti, è nella coscienza dei popoli, più o meno chiaramente espressa e interpretata. Ciò giustifica l'assunzione dell'ipotesi che abbiamo considerata edonisticamente più atta a spiegare questi fenomeni di massa o collettivistici.

Ho fatto precedere un esempio di consacrazione, in sede legislativa, del pensiero che domina la coscienza popolare, perché il *dato* legislativo è quello che più immediatamente si profila dinanzi al teorico dell'economia che debba dare una spiegazione, tendenziale almeno, del logico significato dei modi di distribuzione delle imposte, consacrati nella legge tributaria.

Ma nella legge è trasfuso il frutto di rivoluzioni ideali e di sistemi sociali, sotto la spinta di sentimenti e «stati di coscienza», appunto, il pensiero dominante in tema di giustizia tributaria. Il far riferimento a «stati di coscienza» o alle opinioni dominanti può parere opera estranea a questa trattazione. Ma chi abbia compreso il valore della «ipotesi» nelle scienze può apprezzarne il legame con i fatti, nel tentativo di trovare una spiegazione anche economica dell'imposta progressiva, che rappresenta il superamento, in sede di imposizione personale, dell'ideale di giustizia che, in prima approssimazione, era stato rappresentato dall'imposizione proporzionale.

L'intuizione della eguaglianza personale o soggettiva dell'imposizione fiscale e delle contribuzioni alla cosa pubblica, da secoli, viene presentata nei seguenti termini:

- se tutti i redditi netti (aggiungo, globali) fossero tassati al 10 % ad es. un individuo con un reddito di 1.000.000 di lire dovrebbe pagare un'imposta di 100 mila lire, e un individuo con un reddito di 100 mila lire dovrebbe pagare un'imposta di 10.000 lire. E' vero che la posizione economica oggettiva, in termini monetari, rimane immutata. Ma il primo individuo sostiene forse un onere psichico o sacrificio minore, nel privarsi della decima parte del suo reddito, rispetto a quello più rilevante che sopporta il secondo individuo meno ricco. Questi annette una maggiore importanza economica o una più alta utilità alla somma percentuale attinta ad un reddito minore rispetto ai bisogni da soddisfare ai quali vengono destinate le somme di redditi che l'ente pubblico non preleva a titolo tributario.

Questa affermazione può essere, appunto, presentata come una *intuizione*, ma non è ancora un *ragionamento* che possa assumere dignità di dimostrazione scientifica. E una generalizzazione di «stati di coscienza» diffusissimi, che può assumersi ad ipotesi nello spiegare il verosimile modo di argomentare della classe governante che, riferendosi a soggetti e gruppi tipici, può giudicare dei sacrifici imposti ai componenti la collettività, secondo questa intuizione popolare.

A detti «stati di coscienza» si fa richiamo anche nel corpo di quei ragionamenti su ipotesi atomistico-individualistiche, di teorici che tentino una spiegazione della logica che presiede allo sviluppo dei tributi, dal criterio proporzionale a quello progressivo, anche quando si concluda negativamente, addirittura af-

fermando che non appartiene alla scienza economica la spiegazione in termini subiettivi (sacrificio di utilità o di godimenti) dell'imposta progressiva.

Pur insistendo sulla difficoltà di misurare in modo oggettivo la diversità di sacrificio, il mio predecessore nella cattedra di Bologna (Flora) nel *Manuale* ammetteva non potersi «distruggere il fatto primordiale» che il valore di 10 per chi non ne possiede che cento è «di molto superiore» al valore di 100 per chi ne possiede mille. Del pari Pescatore (*La logica delle imposte*, 1867) da gran tempo aveva ricordato che l'opinione degli uomini dotati di senso pratico non si decide (ma per preoccupazioni riguardanti gli effetti del sistema), ad adottare l'imposizione progressiva, «benché senta essere nelle dottrine della progressione un qualche vero e un pregio di equità». Il Ferrara distingue (*Lezioni*) il caso dell'imposta proporzionale nella quale si considera il reddito come un «corpo morto» indipendente dalle mani di chi lo possiede, dalla circostanza dell'effetto morale che si produce sul «fisico e sul morale dell'uomo».

Nella foga della polemica, ammette l'Einaudi che i fondamenti dell'imposta progressiva stanno in concetti di eguaglianza, di giustizia, in esigenze della «coscienza» collettiva e del buon senso e ritiene che il politico debba attenersi alle idee piane le quali scendono al cuore del popolo («*La Riforma Sociale*», 1933). Questo deve avvenire, pur negando che ciò possa interessare la scienza economica, come se questa non avesse sempre studiato, per via di ipotesi, la condotta dell'uomo nel disporre di mezzi per soddisfare bisogni.

Di «coscienza generale», di «criterio di giustizia largamente inteso», di «opinione diffusa che poco o tanto uno stesso per cento toglie più al povero che al ricco», di coscienza generale che un'imposta proporzionale pesa più al povero che al ricco» ecc. discute L. Rossi (*Sull'imposta progressiva*, 1932).

A postulato etico accenna Robbins a proposito di «utilità sociale» considerata dalla finanza pubblica: nega che vi sia mezzo per accertare la grandezza della soddisfazione (quindi, del sacrificio) di *A* in confronto a quella di *B*. Ma ammette che «nella vita quotidiana noi continuamente assumiamo che la comparazione possa esser fatta» (*Sulla natura e importanza della scienza economica*, Utet). S'intende dai terzi e dallo Stato, in ispecie.

Nel trattare di imposte eguali, regressive e miste, il Fasiani, di fronte ad esempio numerico di imposizione assolutamente eguale (capitazione o un tanto a testa), asserisce che «nessun uomo di buon senso osa contestare che il far pagare 1.000 lire tanto a chi ha un reddito di 6.000 all'anno, come a chi ha un reddito di 50 mila o di 100 mila, non è il miglior modo di ottenere un'eguaglianza di sacrifici. Il sacrificio che in tal modo si impone al povero è, nel giudizio universale, maggiore del sacrificio inflitto al ricco». «Nessuna classe eletta sfugge a questa *communis opinio*». E a proposito di imposizione proporzionale e di imposta progressiva riafferma che gli «uomini sono universalmente propensi a ritenere che una imposta di eguale ammontare causa sacrifici maggiori al povero che non al ricco e tanto maggiori quanto più è povero». E oltre continua: «per quanto nulla si sappia circa la grandezza assoluta dell'utilità del reddito di questi soggetti, e poco circa l'ammontare della differenza delle loro utilità marginali, tuttavia si sa o *si crede* che una differenza esista». E ammette ragionamenti semplici e grossolani della classe eletta, quali il buon senso suggerisce a uomini normali che vivono la vita politica di ogni giorno.

A proposito dello scrupolo teorico, circa la possibilità di procedere a comparazioni di utilità relativa di soggetti con diversi gusti e diversi volumi di mezzi per appagarli, L. Fraser precisa che la difficoltà (di comparare le utilità e quindi i sacrifici) concerne soltanto comparazioni *accurate* e *quantitative*. «Gli economisti parlano talora come se le utilità di persone diverse fossero così completamente incommensurabili che il dire che un bene ha lo stesso o un diverso grado di utilità per due persone sarebbe completamente senza senso. Questa opinione è completamente ingenua in senso tecnico: vale a dire, essa implica una dottrina che nessuno cercherebbe seriamente di adottare nella vita ordinaria, e nega la possibilità di qualcosa che, in realtà, continuamente avviene. Tutti noi facciamo comparazioni di quel genere. Ogni padre o madre di famiglia, ogni sottoscrittore ad un'opera di beneficenza, ogni ministro delle Finanze ne fa e deve fare. Infatti è compito di ciascuno di essi il decidere come distribuire fra altre persone (i membri della sua famiglia, o beneficiari della sua filantropia, i suoi concittadini) la limitata quantità di mezzi di cui dispone, in modo da rendere massima l'utilità. E per far ciò egli *deve* chiedersi se uno scellino (o un dato milione di sterline) sarà meglio speso per una persona (o categoria di persone) o per un'altra; il che val quanto dire ch'egli deve comparare la utilità di una data quantità di beni per tutti gli eventuali percettori diversi» (v. *Pensiero e linguaggio*, ecc., Utet). Dirà Einaudi (*Miti e paradossi della giustizia tributaria*) che si tratta di sentimenti: ma essi danno corpo a quella che è la coscienza giuridica di una nazione (come la chiama Cohen Stuart) e sbocca in leggi che sono i fatti su cui l'economia cerca di portare luce razionale, con il sussidio di congrue ipotesi.

Non voglio chiudere questo florilegio senza Gesù Cristo, la massima interpretazione della coscienza dell'umanità, interpretazione sinora mai smentita. Essa implicitamente introduce la variabile edonistica che, a seconda delle ipotesi, spiega l'eguaglianza tributaria in base a tributo proporzionale, progressivo e regressivo, rispettivamente.

Invero, Gesù Cristo, confrontando l'alto obolo dei ricchi con quello offerto dalla povera vedova, riteneva che questa avesse contribuito di più (in termini di sacrificio di utilità), pur avendo versato (in denaro) una somma relativamente minore, ma che per lei era tutto. Continuando nel ragionamento implicito, l'utilità di ciò che serve al «sostentamento» o per «vivere» è maggiore di quella della ricchezza «superflua». Così che, ai fini della eguaglianza di sacrificio di utilità, dovuto a pagamento di tributi, occorre che «tutti gli altri» («molti ricchi») versassero ancor più dell'«assai», versato dai ricchi. G. Cristo pensava *probabilmente*: 1) a contribuzioni più che proporzionali alla ricchezza dei componenti il popolo «che metteva denaro» nella cassa del tempio, nel caso che già questi avessero contribuito proporzionalmente; 2) ad *accentuazione* della già supposta, osservata contribuzione progressiva. Ho fatto appello alla sapienza dei Vangeli (¹³³), sapienza che si riflette nella coscienza della masse, che inseriscono la variabile sacrificio nel prelievo della ricchezza dai contribuenti più o meno ricchi. Può, davvero, di fronte al concetto di giustizia fiscale e sociale, così altamente affermato, la scienza dichiararsi fondatamente impotente ad una spiegazione logica?

Il fatto da spiegare, con il sussidio di ipotesi, quando sia precluso l'esperimento *ad hoc*, dunque, esiste in quanto la coscienza collettiva od umana permea di sé le dichiarazioni costituzionali e le singole leggi di imposta, in cui la proporzionalità si afferma accanto alla progressività correlata alla personalità nelle leggi tributarie (¹³⁴).

L'antica intuizione enunciata da G. Cristo, quale interprete della coscienza umana e collettiva, non può essere lasciata nella sua eloquenza evidente, senza che la pur piccola mente umana ripercorra con gli strumenti odierni della analisi, le ipotesi e le osservazioni su cui essa razionalmente si sarà basata. Del pari le ammissioni, che figurano nel florilegio di altre citazioni, dicono che il fatto esiste e merita ed esige spiegazione in sede scientifica.

c) Ancora allo stato di intuizione è apparsa la enunciazione dei principii o canoni della tassazione, quali sono stati visti nelle prime sistemazioni della scienza economica.

Il pensiero corre ai canoni della tassazione e, anzitutto, a quello di A. Smith, il quale suggeriva, in forma precettistica: i sudditi di ogni Stato dovrebbero contribuire al sostegno dello Stato, per quanto possibile, in proporzione alle loro capacità, cioè, in proporzione al reddito di cui rispettivamente godono sotto la protezione dello Stato.

In questo senso Smith era preceduto da Petty, Pietro Verri ed altri. Nella precedente edizione ho ricordato la posizione di un «cameralista», il Carl, il cui pensiero riporto per dire che il secondo principio di questo autore suggeriva che le imposte dovessero essere proporzionali. Ora ricordo come anche il titolo (*Traité de la richesse des princes e de leurs états et des moyens simples et naturels pour y parvenir*, 1722) facesse comprendere come l'intuizione stesse più a servizio della storia (arte di governo) che della logica. In altri termini, alla fase della precettistica, che culmina nella proposizione di A. Smith, non si può dire che si

¹³³ Parabola contenuta: *a* nel capo XXI del Vangelo di Luca; *b* nel capo XII del Vangelo di Marco.

Si legge nel Vangelo di S. Marco, a proposito dell'obolo della vedova:

«Poi, seduto innanzi al Gazofilacio edificio del Tesoro, osservava come il popolo metteva danaro nella casa, e molti ricchi ne mettevano assai.

Venuta poi una povera vedova, ci mise due spiccioli che fanno un quadrante. E chiamati loro i suoi discepoli, disse loro:

In verità vi dico: questa povera vedova ha dato più di tutti quelli che hanno messo nel Gazofilacio, perché tutti hanno dato del superfluo; ma costei nella sua povertà ha messo tutto quanto aveva, tutto il suo sostentamento».

Ed annota S. Luca per la stessa parabola:

«Alzando gli occhi vide i ricchi che gettavano le loro offerte nella cassa del Tempio. Vide anche una povera che vi gettò due spiccioli, e disse:

Io vi dico in verità che questa vedova poverella ha offerto più di tutti gli altri; perché tutti costoro hanno offerto a Dio una parte del loro superfluo, mentre costei, nella sua povertà, ha offerto quanto le serviva per vivere».

¹³⁴ Questi richiami al Vangelo, che per lo innanzi non erano esistiti in altrui trattazioni, figuravano nella edizione del 1942 di queste lezioni a ragion veduta e per dimostrare che se chi la vedova aveva dato di meno in termini monetari aveva dato di più, questa differenziazione di oneri doveva basarsi su quantità edonistiche, extra-monetarie, cioè su sacrifici di utilità.

sia ancora tentata la spiegazione razionale del perché delle imposte progressive viste dal teorico dell'economia limitatamente a quanto egli possa dire in questa materia.

Sono stati gli interpreti dei concetti soprattutto Smithiani, per la maggior diffusione che hanno avuto nel mondo, a chiedersi quale potesse essere la portata del concetto di «ability» o capacità di contribuire o possibilità rappresentata dal reddito o, come si è visto in sede statutaria italiana, dagli «averi» del contribuenti.

Anche essi sono stati, per lo più, del parere che Smith non intendesse rimanere aderente al criterio o modo tecnico di ripartizione delle imposte costituito dalla proporzionalità in senso tecnico. Anche in Smith l'idea della proporzionalità era un modo di esprimere la eguaglianza dell'imposizione. Si mediti su queste parole con cui si inizia, sia pure in via di intuizione, l'interferenza esplicativa della variabile «utilità» o «sacrificio», non di denaro ma di entità edonistiche, con le seguenti idee tratte dalla *Wealth of nations* (libro V, cap. 2): essere razionale che il ricco contribuisca alle spese pubbliche in proporzione maggiore che il povero, giacché per i ricchi la capacità di contribuire crescerebbe più che proporzionalmente al crescere delle ricchezze. Prima visione intuitiva di quella che, in tempi recenti della scienza economica, è divenuta l'analisi teorica con l'intervento dell'elemento utilità marginale del reddito e della ricchezza in genere.

Comunque anche le intuizioni degli studiosi che hanno concluso le loro idee con sintetiche affermazioni sul modo di far contribuire alle pubbliche spese, come le dichiarazioni costituzionali e le opinioni comuni che le parole del Vangelo hanno fatto assurgere a verità universali, richiedono il cimento della teoria per la dimostrazione di dette intuizioni giuridiche, morali ed economiche, in base agli strumenti della logica e della osservazione (se non proprio dell'esperimento statistico).

Tutto ciò ricordato nei paragrafi *a)*, *b)*, *c)* che precedono, non può la nostra scienza dichiararsi *a priori* impotente di fronte alla esigenza di una dimostrazione. Tanto più che, come ho rilevato, oltre tutto si insiste in una confusione fra preoccupazioni di pura conoscenza ed esigenze di pratica applicazione; fra razionalità di concezione e possibilità di verificare misurando e confrontando empiricamente ad opera di singoli e non della classe governante.

Queste ultime distinzioni hanno ad es. talmente colpito il pensiero del Borgatta che egli ha ulteriormente preso posizione contro la critica dei presupposti dell'imposta progressiva.

Egli asseriva: « Se respingiamo i principii dedotti dalla decrescenza dell'utilità marginale della ricchezza, quale spiegazione scientifica possiamo dare di questo fenomeno finanziario si può dire universale? Esso rimane un fatto, meramente politico: è questa la conclusione cui vuole arrivare l'Einaudi ?».

La risposta l'ha data l'Einaudi già *ante litteram*, ritenendo che non appartenga alla scienza economica occuparsi di imposta progressiva, che graviterebbe integralmente fuori del suo campo.

Le citazioni e i riferimenti che precedono alle lettere a) b) c) mirano a far comprendere come le ipotesi a cui tosto faccio ricorso, traendole da molteplici analisi teoriche, non siano lontane dal reale o contro la realtà, se diritto, morale e intuizione dei primi economisti le assumono come atte a interpretare i fatti che danno corpo alla progressività dell'imposizione.

III.

ALTRE AVVERTENZE DI METODO PER LA VISIONE RAZIONALE DEL PROBLEMA.

Per la dimostrazione della logica dei modi di ripartizione del costo dei servizi pubblici indivisibili a mezzo di imposte progressive (oltre che proporzionali), occorre avanzare alcune avvertenze.

I) Si rimane aderenti alla *successione* dei problemi, quale figura nella definizione già data di economia finanziaria come contenuto della scienza delle finanze. Cioè si analizzano i «modi» secondo i quali lo Stato ed altri enti pubblici possono procurarsi i mezzi (per fronteggiare le spese con cui si provvede ai bisogni pubblici), prima dello studio delle variazioni degli equilibri economici particolari o parziali e dell'equilibrio economico generale. Queste variazioni sono imputabili al prelievo di quantità di ricchezza ed alla erogazione di essa sul mercato.

Questa avvertenza di metodo deriva da sostanziale questione di logica. Invero l'influenza degli effetti dei tributi per la società o meno di essi, come modi di ripartire il costo dei servizi pubblici indivisibili,

non si può negare. Di ciò dirò ancora e più diffusamente nella introduzione allo studio degli effetti economici dell'imposizione. Intanto avverto che, nell'opinione di molti, detta influenza ha talvolta carattere pratico per la soluzione del problema empirico o in sede di applicazione in concreto di principi che vivono di *propria vita* nel campo della *logica*, indipendentemente dagli effetti a cui danno luogo.

Invero, quando Einaudi, in sede di discussione delle premesse logiche dell'imposta progressiva, asserisce che lo studio degli effetti delle imposte «serve» allo stesso legislatore; quando egli suppone che il politico, ubbidendo al comando della giustizia, ha istituito l'imposta progressiva e la scienza economica adempie all'ufficio dello schiavo seduto dietro al trionfatore con l'incarico di ricordargli che accanto al Campidoglio v'ha la Rupe Tarpea, l'egregio Autore confonde teoria e pratica.

Faccio un esempio. Vedremo tosto le proprietà di un *modo* di distribuzione delle imposte, informato al principio del sacrificio minimo collettivo. Ebbene, le conseguenze logiche del principio, in via ipotetica, potrebbero portare al livellamento delle fortune o ricchezze. Allora, concluso il ragionamento, sorgono preoccupazioni pratiche. E lo stesso Edgeworth avanza temperamenti e accorgimenti per tenerne conto, per «riguardo allo sviluppo della ricchezza e ad altri vantaggi». Argomentazioni che stanno su terreno diverso da quello strettamente razionale della deduzione del modo di distribuzione dell'imposta ragionando in teoria pura, in base a date ipotesi (e definizioni di giustizia).

Si tenga presente un distinto autore nord-americano che, come in queste lezioni e in molti trattati, fa seguire lo studio degli *effetti* delle imposte a quello dei *modi* di prelievo delle stesse. Ebbene il Taylor (*The economics of public finance*) ammette che la «scelta» tra imposta proporzionale e progressiva dà luogo ad «incertezze» (p. 293). Il che ci fa comprendere che ci si trova non nel campo teorico, ma in vista della soluzione di problemi pratici, avendo lo studioso il solo compito di analizzare *in se* i singoli modi di distribuzione delle imposte. E quando ammette che le incertezze dell'imposta progressiva possono, in una certa misura, essere mitigate da «emendamenti dopo l'osservazione degli effetti della scala delle aliquote sulle varie classi di redditeri», si comprende come il legame fra considerazione di effetti e tipi di distribuzione di imposizione progressiva concerna il *concreto*. Infatti, non è concepibile nelle leggi del pensiero un emendamento di ragionamenti di quelli che danno corpo alla teoria pura. I ragionamenti sono logici o meno e non degni di emendamenti, i quali vertono nel campo dell'empirico, in vista di fini pratici o di applicazione storica di sistemi e principii teorici.

II) Altra avvertenza. Il problema del prelievo dei tributi (in base ai criteri in cui ci si avvalga della variabile utilità della ricchezza) è indipendente dal problema della utilità relativa dei servizi pubblici.

Si prescinde, in sede di analisi dei criteri informati alla variabile edonistica, dall'utilità dei servizi pubblici perché, per definizione, si tratta di modi di distribuzione di servizi a costo e utilità indivisibile.

In proposito, ricordoe una singolare contraddizione in cui è caduto, da vari punti di vista, un fine ingegno che risponde al nome di Ugo Mazzola¹³⁵. Egli considera arbitraria l'ipotesi dell'andamento delle curve dell'utilità quali sono state supposte dal Cohen Stuart o dal Bernoulli, «ed arbitraria la media delle ipotesi arbitrarie». Inoltre cade nella confusione fra fra teoria ed empirismo, asserendo che «nulla prova» che la curva di utilità sia quella ipotizzata dai suddetti autori.

Però il Mazzola, per dare una spiegazione dell'imposta progressiva non indugia a porre innanzi una ipotesi non meno arbitraria di quelle criticate: «E' assai probabile che si possa riuscire alla dimostrazione che la somma delle utilità differenziali realizzate e successivamente accumulate dai possessori di redditi crescenti, permetta una valutazione comparativamente più alta dell'utilità dei pubblici servizi». L'A. mette in connessione detta ipotesi con il principio simultaneo della produttività crescente o dei compensi crescenti, nel senso che «successivi investimenti di ricchezza nei servizi medesimi, danno fino ad un certo limite un risultato più che proporzionale alle dosi di ricchezza investita». Ognuno può notare il largo margine di arbitrio, rispetto ai fatti di cui si sono preoccupati i critici della spiegazione razionale, utilitaria dell'imposizione progressiva, in questo «principio» del Mazzola.

Il saggio crescente di imposta si spiegherebbe con l'ammettere che i «servizi pubblici, considerati come coefficienti di produzione o di godimento, acquisterebbero un carattere utilitaristico assolutamente più alto a misura che gli investimenti produttivi o i godimenti permessi dai redditi crescenti si verificassero» (p. 57).

Ma il Mazzola con questa costruzione: a) trasferisce nel campo della utilità dei servizi pubblici l'arbitrio e le difficoltà teoriche che rileva nel criticare gli scritti altrui, basati sulla variabile della utilità decre-

¹³⁵ MAZZOLA U., *L'imposta progressiva*, Pavia, 1895.

scente del reddito, al margine; *b*) non evita la critica della non comparabilità e non misurabilità degli apprezzamenti utilitari oggettivi, a cui aderisce seguendo altri autori; *c*) non ci dà una spiegazione del modo di variare della imposizione più che proporzionale fra gli infiniti saggi di variazione concepibili in base alla ben discutibile utilità crescente dei servizi pubblici al crescere della ricchezza realizzata ed accumulata; *d*) ci porta nel «momento» della produzione della ricchezza, laddove si discute della spiegazione di imposte personali e progressive commisurate alla ricchezza complessivamente disponibile e godibile, *dopo* che essa è stata prodotta.

In conclusione, non si fa un passo avanti nel campo scientifico introducendo l'utilità dei servizi pubblici in sede di spiegazione del modo di ripartire i tributi. Comunque si contrappongono principio od ipotesi arbitrarie ad altra ipotesi arbitraria che non si può rigettare (utilità marginale decrescente) in base alla caratteristica che è comune (arbitrarietà) al principio ed alla ipotesi affacciata dal Mazzola.

III) Quanto alla pretesa contraddizione a cui pure (p. 42) il Mazzola accenna, fra utilità marginale decrescente del reddito e costo crescente dell'ottenimento di essa, valgono le osservazioni che seguono. In questa dimostrazione o presentazione critica dei modi di distribuire le imposte (proporzionali e progressive), invero, si prescinde dai sacrifici o dal costo dell'ottenimento della ricchezza che si ipotizza disponibile nelle mani dei contribuenti. Cioè, si prescinde dal fatto che la ricchezza sia pervenuta con diverso sforzo (in sede di produzione di essa), compreso il caso di accessione gratuita di essa nel bilancio dei contribuenti (per donazione o successione). Infatti, come è stato avvertito (da L. Rossi, cit.) a proposito della introduzione di detta circostanza (da parte del De Viti De Marco) nei ragionamenti che assumono a base l'utilità della ricchezza, la sede logica adatta (equilibrio edonistico nella produzione della ricchezza) è diversa da questa della erogazione o del consumo della ricchezza.

Non nego che l'una fase (produzione od ottenimento della ricchezza) eserciti un'influenza sulla seconda (erogazione o consumo o godimento. Non avrebbe altrimenti valore alcuno la volgare opinione secondo la quale si dilapida più facilmente la ricchezza per cui non si sia faticato nell'ottenerla, che non quella che si sia penato più o meno per produrre e conseguire. Il che significa che si apprezza meno la ricchezza, ad es., ereditata od ottenuta mediante vincita ad uno dei tipi di lotteria che la società umana ha organizzato. Ma si tratta di prima approssimazione o di ipotesi non univoca, che ammette addirittura l'ipotesi contraria.

Infatti nella mia traduzione dei *Principii* dello Stamp è detto, ad es.: «Forse la persona meglio qualificata a giudicare se una data scala di progressione assicura un uguale sacrificio marginale, è colui che è passato, in breve intervallo di tempo, da una situazione ad altra assai differente in seguito ad un grande cambiamento di fortuna. Ciò, anche se fosse così commosso dal suo improvviso accrescimento di ricchezza da prendere alla leggera il nuovo onere, fino a che si è abituato alle necessità sociali e al tenore di vita delle nuove dimensioni del suo reddito. Come scrive Pascal: il costume è una seconda natura che distrugge la prima», (p. 427 del vol. IX, *Nuova Collana di Economisti*).

Questo egli scrive, dopo aver ricordato, con le parole del Chapman, che l'utilità marginale della moneta può essere maggiore, per una persona, dopo che le sue condizioni sono migliorate: «E' un caso comune incontrare persone che hanno raggiunto un piccolo aumento di reddito ed i cui godimenti della vita sono naturalmente aumentati in modo del tutto sproporzionato all'incremento di reddito» (pagg. 421-422).

Comunque, specialmente in una trattazione come la mia, della *discriminazione qualitativa* degli imponibili, nella quale dominerà la variabile utilità subiettiva, la genesi della ricchezza disponibile troverà la sede logica adatta.

IV) Infine non ritengo che, logicamente, lo studio degli effetti dell'operare dei come modi di distribuzione dei tributi debba precedere la scelta dei modi o criteri di ripartizione delle imposte, perché questa posizione razionale è più propria degli studiosi di politica finanziaria, come si è visto nella *Introduzione*. La sistematica di detta disciplina, come si ricorderà, considera relazioni fra mezzi e fini, che presuppongono, per necessità logica, la nozione tendenziale *degli effetti* dei *mezzi* prescelti come idonei a far raggiungere dati fini. Lo scettico Kendrick¹³⁶ definisce sbrigativamente «defective» i criteri edonistici dell'utilità decrescente e del sacrificio, ma senza occuparsi di spiegare la realtà di detti motivi nella legislazione, nella morale e nelle stesse ipotesi degli studiosi. Infine egli suggerisce di abbandonare la «nebulosa dell'edonismo». L'imposizione progressiva, per lui, deve essere fondata sulla *realtà* del sistema economico, e le decisioni debbono essere fondate su considerazioni economiche. Le imposte prelevate per azione collettiva hanno ef-

¹³⁶ KENDRICK, *The ability-to-pay Theory of taxation*, in *American Ec. Review*, 1939.

fetti economici, con conseguenze per la società; e la scelta delle imposte con la preferenza per alcune di esse va vista alla luce degli effetti economici e sociali di esse. Questo, in sintesi, rileva Kendrick, è come se scoprisse novità, dopo quanto si è visto e si vedrà in queste pagine. Ma, dopo avere saltato il problema della spiegazione del senso in cui la variabile edonistica può influenzare la distribuzione dell'imposte, egli si pone dal punto di vista della politica finanziaria o fiscale: scelta di mezzi rispetto a fini; oppure tiene conto dei motivi empirici, che si elencano alla fine di questo capitolo, per indicare i principali fattori che contribuiscono a determinare la progressività concreta delle imposte.

Nel capitolo che avrà per oggetto la ripartizione economica o di fatto dei tributi (effetti delle imposte), partiremo da *date* distribuzioni formali di esse, ovvero dalla ipotesi di *modi* di distribuzione legislativa per analizzare le conseguenze che ne derivano sui rapporti di scambio fra singoli o sulle quantità globalmente considerate: produzione, consumo ecc.

IV.

LEGITTIMITA LOGICA E FECONDITA TEORICA DELL' IPOTESI DI UNA DECRESCENZA «TIPICA» DELL'UTILITA MARGINALE DEL REDDITO, SECONDO IL GIUDIZIO DELLA CLASSE GOVERNANTE

Fatte queste avvertenze di metodo, mi soffermo su due rappresentativi autori italiani, il De Viti De Marco e l'Einaudi. Il primo trova che la spiegazione del tributo stia quasi esclusivamente nel campo politico, e nega che essa sia rintracciabile razionalmente in campo economico. All'Einaudi, ho già più volte ho già fatto riferimento, ha espresso opinione analoga;

In generale questi autori (che non sono la maggioranza), giustificano il loro atteggiamento su affermazioni come le seguenti:

1) Ponendosi da un punto di vista estremamente atomistico, cioè riferendosi a tutti i singoli componenti la collettività (e non «contentandosi di una curva di utilità del reddito» che il «legislatore suppone propria di una astrazione detta uomo medio»), l'Einaudi asserisce che allo stato attuale delle conoscenze, nessuno è riuscito a varcare il ponte fra: 1) le valutazioni individuali, difformi l'una dall'altra ed inconoscibili, della curva di utilità della ricchezza; 2) la uniforme valutazione statale.

2) Non esiste uno strumento introspettivo, il quale fotografi le reazioni psicologiche quantitative di ogni uomo di fronte all'acquisto od alla privazione delle successive unità di ricchezza. Siffatto strumento chiama «psicoscopio», e la sua esistenza sarebbe «condizione necessaria per la costruzione di un tipo razionale di imposta progressiva» («manometro morale» lo denominava il Loria).

3) Non esiste ponte di passaggio (*no bridge*) dalla coscienza di uno a quella di un altro.

4) La supposizione che la scala di decrescenza sia uniforme per tutti è un'ipotesi «intieramente difforme dalla realtà».

5) La scala della decrescenza non è uniforme bensì variabile e variabile secondo regole non conosciute o conosciute in modo così imperfetto da non consentire alcuna misurazione.

6) In finanza non si fa della logica per fare della logica. Il finanziere pratico non è propenso alle esercitazioni astratte, che possono invece essere utili in scuola allo scopo di addestrare i giovani al ragionamento.

7) Quando sarà dagli economisti costruita una teoria sicura della misurabilità dell'utilità, i finanzieri potranno, a loro volta, affrontare il problema e gli uffici statistici costruiranno indici misuratori (dell'utilità).¹³⁷

De Viti De Marco, con minor foga polemica ma con non minore fermezza, aveva negato la teoria economica dell'imposta progressiva:

a) Il principio del valore subiettivo non consente confronti di sensibilità - ossia di dolore e di piacere, di sacrificio e di godimento fra individui diversi, e non consente l'ipotesi che la scala del sacrificio sia uniforme per i (tre) contribuenti (ipotizzati in un esempio numerico); ché anzi «è più probabile» che le scale

¹³⁷ Rinvio a EINAUDI L., Principii e a Miti e paradossi della giustizia tributaria.

siano diverse; a parità di reddito, il dolore o sacrificio (della medesima imposta) di due contribuenti «può essere» e «di regola» è diverso.

b) Il principio progressivo resterebbe dimostrato nell'ambito autonomo di ogni singola economia e ne sarebbe resa impossibile l'attuazione per la impossibilità teorica di confrontare le scale progressive dei vari contribuenti, e per l'impossibilità tecnica di stabilire imposte per ogni individuo.

Sembra basti questa scelta di affermazioni per poter vedere in esse una confusione di punti di vista metodologicamente e logicamente eterogenei. Inoltre questi (ed altri autori come Barone, Fasiani, ecc.) non fanno posto, dovuto come avviene in tutte le scienze e in fisica in particolare, all'ipotesi, proprio in sede di ricerca od analisi o di ragionamenti astratti.

Quanti, assai probabilmente, avranno criticato in cuor loro la valorizzazione gnoseologica dell'ipotesi nelle scienze possono, ora, rendersi conto della importanza che deve annettersi alla supposizione di certe premesse dei ragionamenti logici.

Prima di porre innanzi gli strumenti di logica e simbolici che servono alla dimostrazione, in via ipotetica, delle intuizioni e dei fatti in cui esse vivono (leggi fiscali che esistono e, tendenzialmente, si sviluppano come numero e importanza storica), occorre rintracciare l'esigenza logica di detta dimostrazione nel pensiero degli autori qui ricordati (A. De Viti De marco e L. Einaudi), come critici scettici.

Invero Einaudi vede l'astrazione di uomo medio, come se essa fosse più legittima in concreto (fatta dal legislatore) e invece non razionalmente legittima in via ipotetica, fatta dallo studioso, che spiega l'attività della classe governante per lo Stato. Pare non si venga meno al fine di conoscenza neanche quando si compiono le esercitazioni scolastiche. La «convincione che ogni singolo studioso si è formata intorno a quel che egli crede sia la sensibilità dell'uomo medio rispetto alle dosi successive di ricchezza», è una ipotesi, che non si può dire sia «intieramente» contro la realtà o in contraddizione completa con essa, se proprio le intuizioni, che ho in precedente paragrafo illustrato, vengono dagli interpreti della realtà che lo studioso si accinge a spiegare.

Dopo avere detto che «in materia di fondamento, giustificazione, base, punto di partenza per la distribuzione dell'imposta brancoliamo talmente nel buio che bisogna aggrapparci a qualsiasi *rampino* per andare avanti», Einaudi vuol rassegnarsi a riconoscere che si tratta di «rampini, espedienti, predilizioni, ecc. tutto salvo che di proposizioni economiche anzi scientifiche» e non fa posto alle ipotesi in base alle quali procede qualsiasi scienza.

A *probabilità* che le scale di utilità di vari contribuenti siano diverse, non ad *impossibilità* del contrario, ha accennato il De Viti: e su probabilità che le ipotesi interpretino la realtà da spiegare o si approssimino ad essa si basa la scienza senza dichiararsi in ogni caso impotente a spiegare i fatti. Nel caso nostro, la teoria sarebbe incapace di dimostrare le generali e universali intuizioni, affermate anche da autori, come quelli qui citati, che diremo «scettici» ed altri che si trovano in questo discutibile ordine metodologico e logico.

Ancora una volta debbo ricordare che neanche la genesi del tributo come prezzo *non libero*, ma *imposto* a titolo di quota di rimborso del costo dei servizi ad utilità indivisibile, sarebbe razionale, se si accedesse a posizioni mentali come quelle qui criticamente esposte. Il massimo di utilità *per* la collettività, concepito razionalmente dal Pareto, non sarebbe da ammettersi né in sé né per l'uso che ne ho fatto per la contrapposizione univoca dei tributi alle forme di entrate non tributarie. Anche in quel caso si trattava di costruire *ponti* fra le ofelimità o utilità soggettive dei singoli, per la spiegazione del quantum da prelevare per soddisfare bisogni pubblici, cioè immaginati o interpretati dallo Stato. Questo facevo nello spirito dei massimi edonistici collettivi, ideati e vagliati *per conto* di più individui, dai terzi, come impostati da Maffeo Pantaleoni. Nessuno ha preteso di dare, che io sappia, valore storico-statistico ai coefficienti che figurano nella equazione Paretiana del massimo di utilità *per* la collettività. Tali coefficienti di variazione di utilità soggettiva erano riferiti ai singoli soggetti od a tipici gruppi di membri della collettività, ipotizzati per dare la razionale ed economica spiegazione del fenomeno.

Il concetto di soggetto tipico, o medio o che presenti le caratteristiche più frequenti, è quello che finisce, peraltro, per dominare anche nelle costruzioni di teoria pura economica. Mi riferisco di nuovo al Pareto per ricordare che si «deve giudicare una teoria generale in base a fatti generali e medi» (*Corso*, vol. I. p. 25). Ebbene al concetto del tipo medio o modo più frequente di reazione dei soggetti economici, al variare delle dosi di ricchezza a disposizione ovvero in tema di ofelimità, fa riferimento il Pareto dando forza alla ipotesi che può consentire di fornire la dimostrazione delle inoppugnabili intuizioni di tipo a), b), c) sopra esposte.

Pongo in relazione alcune proposizioni significative, ai fini del problema da risolvere in queste pagine, in tema teorico di distribuzione delle imposte.

«Tra due soggetti distinti, nessun confronto di ofelimità è, a rigore, possibile. L'affermazione, che un essere umano gode di una maggiore quantità di ofelimità di un altro, non può avere alcun senso: come mai potrebbe una cosa essere maggiore o minore di un'altra se è impossibile confrontarle? Come si può decidere se l'uomo preistorico era più o meno felice dell'uomo civile moderno? Si può mai decidere se la formica sia o più o meno felice dell'uomo; il leone più o meno felice della gazzella? » (*Corso*, vol. II p. 51).

«Eppure se ci si astiene, in genere, da questi ultimi confronti, si confrontano invece, ogni giorno, le sensazioni di uomini di una stessa società e, talvolta, di società diverse. Possiamo, col pretesto che non si possono confrontare le sensazioni di due esseri distinti, ammettere che tutti questi ragionamenti siano erronei e riposano interamente su un'illusione? Siffatta conclusione sarebbe contraria al buon senso e manifestamente assurda. Sembra dunque che vi sia una contraddizione che bisogna spiegare».

Pareto fa una efficace analogia con le sensazioni fisiche dei colori, per i quali «è vero, a rigore, che è impossibile confrontare la sensazione che un individuo riceve da un colore con quella che ne riceve un altro». «Eppure - continua - una infinità di azioni, anche fra le più importanti, riposano, nella società, sulla convinzione che gli uomini percepiscano all'incirca nella stessa maniera i colori. La prima ha presenti due individui determinati; la seconda degli individui che non si scostano troppo da un certo tipo medio». Passando ai problemi della scienza economica, ammonisce il Pareto : «Bisogna ben persuadersi che i fenomeni studiati dall'economia politica e dalla scienza sociale sono dei fenomeni generali e medi e che si perviene a risultati assurdi se si pretende di sostituir loro fenomeni individuali e singolari».

Tornando al caso dell'ofelimità o dell'utilità soggettiva, su cui interessa tanto autorevole e ragionata testimonianza, continua: «Vediamo ora che non vi ha alcuna contraddizione tra l'affermazione che non si possono confrontare le ofelimità di cui godono due distinti esseri viventi e i confronti quotidiani che si fanno fra il benessere di certi uomini e quello di certi altri. Si tratta, in realtà, di due cose del tutto diverse. Nel primo confronto si hanno presenti due individui determinati; nel secondo degli individui che non si allontanano troppo da un certo tipo medio».

«La base di tutti i confronti che noi facciamo è dunque la supposizione che negli uomini posti a raffronto esista un certo fondo di qualità comuni. In seguito si può tener conto delle differenze che tali uomini presentano; ma, lo si tenga ben presente, si suppone sempre che questo fondo comune esista» (p. 54).

«Se si potesse stabilire una classificazione gerarchica dei bisogni, si potrebbe concludere con tutta certezza che gli uomini che possono soddisfare solo i bisogni più urgenti sono più disgraziati di quelli che possono soddisfare pure i bisogni meno urgenti. Una consimile classificazione non si può stabilire che per un certo tipo medio e noi siamo così ricondotti al criterio che abbiamo già precisato (a proposito di confrontabilità delle ofelimità)».

Intendo a questo proposito, ricordare un'altra posizione ipotetica del Pantaleoni, uno dei massimi analizzatori della variabile edonistica nel campo economico, per il conforto che il suo pensiero apporta in tema di assunzione di uniformità di variazione della curva di utilità del reddito complessivo di soggetti (e famiglie) tipici.

Proprio nell'analisi degli effetti comparati di diverse imposte (dirette o indirette) a parità di prelievo - teorema su cui intratterrò più oltre studenti e lettori - analizzando bilanci di famiglia come modelli di «modi» di distribuzione del reddito fra i vari consumi, egli affermava (nel saggio che si può leggere nel volume *Studi di finanza e di statistica*, Zanichelli, 1938):

I) «I bilanci di famiglia palesano, nelle loro *quantità assolute* e nei *rapporti percentuali dei medesimi, linee precise di movimento*, a seconda delle variazioni dei prezzi e dei redditi, linee che sono empiriche e che devono essere tali agli scopi di ogni diagnosi concreta, ma che rispecchiano, quando si generalizza, con grande approssimazione la legge delle utilità marginali» (¹³⁸).

II) «L'effetto di un'imposta è quello di una forza che determina una redistribuzione dei redditi in modo che, *da quella che essa era, diventa quella che si ha nella classe immediatamente inferiore*: oppure se l'imposta è forte, essa diventa quella che è per una classe di redditi ancora inferiore».

III) Ma ancora più importante è il legame con il modo di variare della utilità marginale: «Occorre (per qualificare la proposizione di cui al punto II) in primo luogo ricordare che parliamo di piccole varia-

¹³⁸ Sulla luce che gettano i modi omogenei di distribuzione del reddito fra i vari consumi, mi sono intrattenuto nello scritto giovanile sulla *crisi dell'imposta personale sul reddito* Cedam, 1931 per illustrare il fondamento logico di un'imposta sul reddito consumato, personale e progressiva.

zioni; che se fossero grandi manca l'esperienza psicologica in coloro che sono buttati giù dalla scala sociale, come manca a coloro che sono stati portati su, perché le *loro curve di utilità coincidano* con quelle di coloro che da tempo sono adagiati in una classe di reddito».

Ho voluto sottolineare la ammissione ipotetica di Pantaleoni della, addirittura, coincidenza di curve di utilità di persone diverse per il solo fatto del variare del reddito, perché questa supposizione legittima la possibilità teorica di tracciare una curva unica di variazione dell'utilità col variare del reddito, in rapporto a detta rappresentazione soggetti diversi (quando le variazioni siano piccole nei redditi). Le divergenze dal moto teorico sono spiegate dall'autore illustre sia per salti notevoli di reddito sia per altri adattamenti psicologici.

La lunga citazione del Pareto e il riferimento ulteriore al Pantaloni, non erano evitabili, dopo la grave affermazione esplicita dell'Einaudi che non appartiene alla economia (finanziaria in ispecie) la spiegazione dell'imposta progressiva, per la non confrontabilità delle utilità, ed altre implicite o indirette, affini obiezioni su esposte.

Leggesi nel *Corso di economia politica* di Pareto (vol. I) che non bisogna confondere due questioni assai diverse: quella dell'esistenza di una quantità e quella dei mezzi pratici per misurarla. «Le distanze delle stelle dalla terra sono delle quantità di cui è certa l'esistenza. Alcune soltanto di tali distanze sono state misurate e in modo assai imperfetto. Dalla sola circostanza dell'esistenza di una quantità si traggono importanti conseguenze». E riferendosi, a proposito dell'ofelimità, ai fenomeni economici, il Pareto rilevava come «con l'osservazione di essi si potrebbero *indirettamente ottenere* i valori, nello stesso modo in cui si deducono le lunghezze delle onde luminose dall'osservazione dei fenomeni ottici. E appunto l'osservazione quotidiana fa accertare la diminuzione delle ofelimità con l'aumento della quantità consumata di un bene» (paragrafi 16 e 17).

Questi ultimi potrebbero essere riferimenti a ricerche statistiche, come quelle tentate dal Fisher e dal R. Frisch per la misura dell'utilità marginale della moneta, ricerche non ancora soddisfacenti, ma in cui lo stesso Einaudi mostrava di credere, come campo d'osservazione (¹³⁹).

Ma non si può dire che «non esista» la teoria, che è ipotetica, se non esiste l'accertamento dei fatti più o meno corrispondenti. Invero proposizione veramente scientifica è quella che Einaudi enuncia nei seguenti termini (a p. 108): «la fecondità di un principio non si misura dalla immediatezza delle applicazioni». Questo asserisce dopo avere rimproverato, ai critici dello Stuart Mill, «di confondere grossolanamente il ragionamento di principio con lo studio delle applicazioni concrete dei principio».

A chiarimento di rappresentazioni, che seguiranno, geometriche ed analitiche dell'utilità marginale (e totale), ricordo che la letteratura più razionalmente aggiornata in campo economico ha tenuto conto della distinzione fra *quantità misurabili direttamente* (a cui può essere applicato l'aspetto *cardinale* dei numeri), e *grandezze non misurabili direttamente*, a cui può essere riferito l'aspetto *ordinale* dei numeri.

Ordinale è considerata l'*utilità* dei beni e del reddito che li rappresenta tutti. (Il Boulding in *Economic Analysis*, 1948, la denomina «intensive magnitude», contrapposta a quelle «extensive», come la lunghezza, il peso e il tempo direttamente misurabili e addizionabili in particolare).

Ma è logicamente possibile considerare una grandezza non direttamente misurabile come *dipendente* da variabili misurabili. La grandezza (o concetto) di detta utilità, che è di natura ordinale, può essere posta in relazione di dipendenza con la quantità misurabile, ad es. bene o reddito, secondo la funzione dell'utilità totale:

$$y = f(x)$$

la cui derivata $y' = f'(x)$ esprime con l'utilità marginale il modo di variare dell'utilità allorché la quantità x *aumenti ad* ($x+dx$) (per dx tendente a zero).

Se si considera l'area racchiusa fra la curva della funzione $f'(x)$, l'asse delle ascisse, l'asse delle y e l'ordinata di un punto generico $x = a$, si ha la possibilità di dare significato all'integrale definito che, appun-

¹³⁹ Asseriva egli infatti nei *Miti e paradossi della giustizia tributaria*: «Con l'esame di un numero sufficiente di bilanci di famiglia, distinti per classi di reddito, professione, di origine sociale, di dimora, in rapporto alle variazioni dei prezzi, potrà forse qualche futuro statistico costruire indici misuratori, soggetti a revisioni continue, delle reazioni psicologiche alle variazioni della ricchezza».

Per gli studi del Frisch rimando al vol. «*Economia pura*» della *Nuova Collana di Economisti* ed alla critica, senza scetticismo, del Vinci nella «*Rivista italiana di economia e statistica*», 1935.

to, misura l'area medesima, e che per l'intervallo (a, b) che definisca la funzione $f(x)$, notoriamente si esprime simbolicamente con

$$\int_a^b f'(x)dx$$

volgarmente detta somma di infiniti prodotti infinitesimi, che consentono di conferire la proprietà *additiva* all'area, con un processo, come si vede, *indiretto* (di dipendenza funzionale della grandezza utilità, *ordinale*, da variazioni di una quantità direttamente misurabile x , bene fisico o reddito monetario).

Voglio anche ricordare un altro grande economista, l'Edgeworth, cimentatosi, appunto, nella ricerca di un «modo» di ripartizione delle imposte a cui di seguito si accennerà, basata anche essa su ipotesi di decrescenza e di confronti dell'utilità marginale del reddito.

Egli si riferisce al Sax che, in tema di imposta progressiva, obiettava che «da premesse non provate non può mai seguire una conclusione che si deve considerare come provata, da mere ipotesi non può mai derivare un fatto reale». L'Edgeworth ribatte: «il carattere di certezza della conclusione, mentre sono incerte le premesse, ricorre frequentemente in quel ramo della scienza matematica, che essendo applicato ai rapporti umani, è più strettamente affine all'economia pura, cioè il calcolo della probabilità. Nello stabilire la probabilità che un dato effetto sia derivato da una certa causa, è generalmente necessario usare certe quantità chiamate probabilità *a priori* o antecedenti sulle quali nulla è noto, eccetto che esse non sono molto piccole (o molto grandi o molto diseguali)

Con ciò Egli sta nel solco delle leggi che contrastano con il timore eccessivamente manifestato dall'Einaudi e da altri circa l'arbitrio delle ipotesi che si assumono per dare la spiegazione razionale dell'imposta progressiva. Qui noi ci facciamo uso di ipotesi probabili più o meno nello spirito della visione Paretiana, che accredita il ricorso al concetto di tipo medio di individuo, in campo in cui occorrerà trattare del confronto, *nel giudizio della classe governante*, fra ricco e povero, nella ripartizione delle imposte.

Anche quanti muovono obiezioni alla utilità decrescente quale fondamento della progressività delle imposte, finiscono per conformarsi a questo tipo di ipotesi. All'estero, sono inclusi, fra questi, il Chapman e il Fagan.

Il primo eccepisce che scostamenti dalla legge di tendenza normale (decrescenza dell'utilità marginale) siano in parte plausibili ed ovvi. Lo stesso Chapman, però, ammette che lo Stato non deve avere molti riguardi per i singoli, ma assumere la stessa ipotesi che è indispensabile in una dottrina così eminentemente politica (intendasi che affronta fenomeni di massa) e adottare *una forma o tipo medio per l'intera classe*. Questa che sottolineo, come si vede, è la posizione di coloro che fanno obiezioni di principio, dal lato della differenziazione atomistica dei singoli componenti la collettività! Si veda in proposito la mia citata traduzione (in collaborazione col Borgatta) dei *Principii* dello Stamp, in *Nuova Collana di Economisti*, cit.

E questa ipotesi di decrescenza tipica viene riferita dal Taylor (*op. cit.*) a intere classi di redditi oltre che a singoli. La negazione di questa «typically marginal utility curve», che è stata avanzata da Fagan (*Recent and contemporary theories of progressive taxation*, Journal of pol. ec., 1938) è verosimilmente asserita come conoscenza empirico-statistica. Ma ciò non autorizza la conseguenza non logica che, per questo, l'imposta progressiva possa essere giustificata su basi etiche.

Il Cohen Stuart ha finemente argomentato assumendo l'ipotesi di un'unica curva di utilità, basata sulla premessa che «lo stesso percento di reddito procaccia a ciascuno un godimento eguale», e l'ipotesi che il grado di utilità dev'essere inversamente proporzionale all'ammontare del reddito. Questa ipotesi è del Bernoulli.

Ciò posto egli ammette la linea di utilità possa notevolmente divergere, differenziatamente per gruppi ed epoche. Ma anche ritiene che «per redditi molto grandi» o «per l'ultimo tratto» quella linea di utilità «probabilmente divergerà assai poco dalla ipotesi; così poco che si può calcolare che essa coincida con quella»¹⁴⁰.

¹⁴⁰ COHEN STUART, *Contributo alla teoria della imposta progressiva sul reddito*, 1889, Biblioteca dell'Economista, V serie, vol. XV, paragrafi 17-20.

V.

UNA «TIPICA» DECRESCENZA DELLA UTILITÀ MARGINALE DEL REDDITO,
ASSUNTA COME IPOTESI RAZIONALE IN QUESTO CORSO.

Il concetto di curva media di utilità decrescente del reddito, o con andamento più frequente o normale viene da risultati provvisori e tendenziali, tuttavia significativi, di altre «scienze» che assumono il nome di sociologia o psicologia sociale e anche con la «*Teoria sociale della scienza delle finanze*» del Seligman (nel cit. volume IX della *Nuova Collana di Economisti*).

E' vero che si crede poco a dette sistemazioni teoriche, che stanno ancora fra le intuizioni e le dimostrazioni. Ma non si può negare un certo valore orientativo alle uniformità, che frattanto vengono tratte dalle osservazioni dei fatti, come fenomeni di *massa*.

In scritti della Montessori, benemerita dell'orientamento educativo dell'infanzia, si legge «che l'individuo non può scindersi dall'ambiente». Questa tesi è tanto più profonda per la vita psichica, pur sapendo «che l'individuo, non il suo ambiente, ha una vita a se».

Ma per il nostro problema è interessante la letteratura che tratta della mentalità di un gruppo (*group mind*) o mentalità collettiva (*collective mentality*), nel campo della psicologia sociale o psicobiologia sociale. Per essa è «indiscutibile il fatto che gli individui sono influenzati nei loro gusti, fini, modi e morale dal gruppo sociale in cui capita di nascere o a cui appartengono nella loro vita». Vi sono molte limitazioni ed eccezioni.

L'osservare una organizzazione collettiva con mentalità individualistica, la quale oppone che si tratta di forze inosservabili e intangibili, è fare critica esatta. Ma negare il problema non è risolverlo. E intanto va divenendo sempre più generale la conclusione che (qualunque siano gli individui che compongono un gruppo psicologico, comunque simili o dissimili siano i modi di vivere, le occupazioni, il carattere rispettivo, l'intelligenza), il fatto che si siano trasformati in gruppo li pone in possesso di una specie di mentalità collettiva. E questo li fa sentire, pensare, agire in modo del tutto differente da quello secondo il quale ogni individuo sentirebbe, penserebbe e agirebbe in uno stato di isolamento⁽¹⁴¹⁾.

A questo tipo di trattazioni teoriche forse ha attinto il Seligman nel trattare della *Teoria sociale della scienza delle finanze*. Ma ciò che è interessante è che le affermazioni del Seligman hanno avuto la incondizionata adesione del Fasiani, nello stesso volume (primo) dei *Principii*, poche pagine dopo avere screditato le «falangi di scrittori che si sentirono commossi all'idea di una imposta progressiva e si affannarono alla ricerca di un principio scientifico, che» - a suo parere - «non esisteva e non esiste». E rileva che «ancor oggi i trattati di finanza sono pieni di dimostrazioni basate sulle più arbitrarie interpretazioni della legge di Gossen» (sulla decrescenza dell'utilità).

¹⁴¹ Si veggia: BROWN J. F., *Psychology and the social order*, Mac Graw Book Company, New York, 1936.

Giova ricordare - nonostante le critiche che si rivolgono al Pareto per i riferimenti sociologici a fatti del suo tempo - l'odierna testimonianza, sia pure legata alla cronaca, come incidentale circostanza che l'ha fatta esprimere a proposito di un'inchiesta sull'andamento dei prezzi nel mondo, su cui ha scritto sul *Tempo*, Roma, il 27-2-1951, di uno studioso di problemi, si potrebbe dire, esattamente, di psicologia collettiva o di sociologia, quale è il prof. Prezzolini che professa detta scienza sociale alla Columbia University di New York. Occupandosi, in base ai bilanci di famiglia, del costo della vita media negli Stati Uniti, documenta che «la differenza fra il modo di vivere dei ricchi e dei poveri non è così sensibile come in Europa, e questo non tanto perché i ricchi e i poveri non ci siano, ma perché la vita del ricco non è molto diversa per gusto, nelle cose fondamentali, da quella del benestante e quella del benestante non è molto differente, per questo, già quella del povero. Il ricco si pagherà una crociera o un viaggio in Europa che il benestante non può pagarsi; e il benestante si pagherà una serata in un club di notte che il povero non potrebbe avere. Ma il loro modo mangiare e di spendere per le cose più comuni, non è gran che diverso. Il cibo e le letture di Truman non sono molto superiori a quelli di un impiegato comune. Quindi la cifra delle spese medie di una famiglia negli Stati Uniti rispecchia più realisticamente il modo di vivere della maggioranza».

Si ponga mente alla correlazione che Pantaleoni ha istituito più coraggiosamente di altri economisti fra orientamento del bilancio e andamento dell'utilità, e si vede quanta parte di fondo comune, per dirla col Pareto, esiste negli uomini in tema di apprezzamenti edonistici e quanto risulti alquanto fondata e tutt'altro che «intieramente» discorde dal concreto, l'assunzione di un modo uniforme e tendenziale di decrescere dell'utilità del reddito, con l'aumentare degli incrementi positivi di esso a disposizione delle persone fisiche.

Fasiani accetta i seguenti concetti e le seguenti uniformità di Seligman:

I) L'azione di ogni individuo non è soltanto influenzata dall'esistenza di altri membri del gruppo, ma assorbita dalla azione del gruppo. L'individuo ora agisce non in modo indipendente ma all'unisono con gli altri. I suoi sentimenti personali, come essere isolato, ora sono influenzati dai suoi sentimenti come membro del gruppo. Tutta la sua psicologia cambia. Tutto ciò che egli avrebbe fatto come individuo isolato ora non lo fa più. Quello che fa ora come membro del gruppo è qualcosa di diverso da ciò che avrebbe fatto se non vi fosse stato alcun gruppo....

II) Dacché singole persone distinte entrano a far parte di un gruppo che soddisfa a bisogni comuni, i bisogni separati degli individui sono sommersi. Ma se i sentimenti personali degli individui sono assorbiti o tramutati nella psicologia molto diversa di membro del gruppo, è quasi indifferente che noi parliamo dell'esistenza del gruppo come tale o dell'esistenza dei sentimenti di un gruppo degli individui, considerati distinti dai loro sentimenti separati. Il punto importante è che il membro del gruppo sente ed agisce in un modo diverso dall'individuo che non appartiene a nessun gruppo o dall'individuo isolato..... Abbiamo, in altre parole, non semplicemente una somma di individui isolati, ma una trasformazione di individui isolati in membri di gruppo, vale dire qualche cosa di più di una somma.

Dopo l'adesione del Fasiani a questi concetti del Seligman, si spiega l'atteggiamento nel senso della sua ammissione (*Principi*, II volume) della: a) possibilità di costruire la curva (unica) che «rappresentando l'utilità di soggetti medii delle vane classi, può grossolanamente rappresentare le valutazioni di un personaggio metafisico che possiamo chiamare *contribuente*, dotato della sensibilità media dei soggetti rappresentativi delle varie classi di redditeri»; b) dell'esistenza di «buone ragioni per ritenere che nel giudizio della classe eletta, la curva così costruita abbia un andamento decrescente».

Quanto precede vuole fare comprendere come la posizione mentale individualistico-atomistica, scettica di autori che ragionino, per intenderci, come De Viti De Marco, Einaudi, Barone e seguaci, non pare atta ad inquadarsi nella visione che anima tutte le scienze nelle odierne ricerche in ogni campo del pensiero.

Molti hanno citato Mac Culloch, che opponeva (a quanti tendevano ad abbandonare la tassazione proporzionale in favore di quella progressiva, basata sulla decrescenza dell'utilità marginale, non misurabile) che ciò era come «mettersi in mare senza bussola o compasso». A ciò è stato risposto che basta per la teoria che l'utilità marginale diminuisca *tipicamente*.

Ma soprattutto si è risposto con le affermazioni di Cohen Stuart, secondo cui: «con l'assumere la proporzione si commette un errore; è possibile cercare una scala di progressione della quale possa dirsi che, assumendola, si commetterà un errore minore»; oppure si è risposto con le affermazioni di Taylor, secondo cui «la scelta fra tassazione proporzionale e progressiva è una scelta fra certa ingiustizia e incerta giustizia».

Del resto, il fatto che quasi tutti gli studiosi abbiano trattato questa problematica prova che la ricerca appartiene alla scienza pura. Altra cosa è che alcuni concludano, con visione atomistica, in senso negativo e che altri, con i criteri di tipo "Pantoloni" e, più ancora, di tipo "Pareto", con cui si affrontano i problemi di massa, concludano in senso positivo sulla legittimità logica che l'utilità marginale sia decrescente⁽¹⁴²⁾.

¹⁴² Per dare un'idea di quella che sarebbe la posizione scientifica di un passivo osservatore di fatti a cui si precluda la legittimità logica di una ipotesi verosimile sul modo di variare dei sacrifici connessi, in sede edonistica, con il pagamento dei tributi, espongo la paradossale visione di una società in cui l'*etica* corrente e meglio dominante sia la base della politica di distribuzione delle imposte fra i ricchi e poveri. Mi riferisco alla umoristica e sarcastica visione degli uomini paludati a guisa di pinguini, nella società che nell'*Ile des pingouins* cap. V A. France descrive, peraltro con preconcepita tesi anticonfessionale. E i discorsi riferiti dal France si sentono, sia pure in termini diversi, ma alquanto affini nei comizi e nei parlamenti delle società umane:

« E il vecchio Maël disse poi:

- Ora che noi abbiamo un registro di tutti gli abitanti, conviene, Bulloch mio, levare una imposta equa, a! fine di sopperire alle spese pubbliche e al mantenimento dell'abbazia. Perciò, figlio mio, convocate gli Anziani d'Alca, e d'accordo con essi noi fisseremo l'imposta.

Gli Anziani, essendo stati convocati, si riunirono in numero di trenta, nel cortile del monastero di legno, sotto il grande sicomoro. Essi costituirono i primi Stati di Pguinia. Essi erano formati per tre quarti da grossi contadini della Surelle e del Clange, Greatauk, essendo il più nobile dei Pinguini, si sedette sulla pietra più alta.

Il venerabile Maël prese posto in mezzo ai suoi religiosi e pronunciò queste parole:

- Figlioli, il Signore dà, quando a lui piace, le ricchezze agli uomini e le riprende loro. Ora, io vi ho riuniti per levare sul popolo delle contribuzioni al fine di sopperire alle spese pubbliche e al mantenimento dei religiosi. Io penso che

VI.

I PRINCIPII DEL SACRIFICIO: a) EGUALE, b) PROPORZIONALE, c) MINIMO COLLETTIVO.

Per la spiegazione dei «modi» di ripartire le imposte generali con cui si fronteggiano i costi dei servizi pubblici indivisibili, con l'introduzione della variabile utilità (soggettiva), occorre rifarsi al criterio di eguaglianza, enunciato da politici (legislatore), moralisti, sociologi e precettisti.

A) L'eguaglianza può essere espressa in termini obiettivi o monetari, nel senso che ogni membro della collettività contribuisca in proporzione dei propri averi o in rapporto alla capacità contributiva, rappresentata dalla ricchezza sotto la specie dei redditi o dei patrimoni.

Il principio è stato detto della *eguaglianza del rapporto monetario fra reddito ceduto al settore pubblico e reddito privato complessivo* (o patrimonio complessivo), per le imposte personali o generali. Il termine «complessivo» non ha motivo di essere per le imposte reali sui singoli redditi, patrimoni di singole specie, ecc.

Opportunamente il Cohen Stuart dice che il principio della capacità contributiva «non dà una misura per la ripartizione dell'imposta, quanto serve piuttosto a determinare l'oggetto dell'imposta».

queste contribuzioni debbono essere in proporzione alla ricchezza di ciascuno. Dunque colui che ha cento buoi ne darà dieci; colui che ne ha dieci ne darà uno.

Quando il santo uomo ebbe parlato, Morio, agricoltore di Anis-sur-Clange, uno dei più ricchi fra i pinguini, si alzò e disse:

- O Maël, padre mio, io penso che è giusto che ciascuno contribuisca alle spese pubbliche e della Chiesa. Per ciò che mi riguarda, io sono pronto a spogliarmi di tutto ciò che possiedo nell'interesse dei miei fratelli pinguini e, se corresse, io darei di tutto cuore anche la camicia. Tutti gli anziani del popolo sono disposti, come me, a sacrificare i loro beni; e non si potrebbe dubitare della loro devozione assoluta al paese e alla religione. Bisogna dunque considerare unicamente l'interesse pubblico e fare ciò che esso impone. Ora ciò che esso impone, o padre mio, ciò che esso esige, è di non domandare molto a coloro che possiedono molto; perché allora i ricchi sarebbero meno ricchi e i poveri più poveri. I poveri vivono dei beni dei ricchi; è perciò che questi beni sono sacri. Non toccateli: sarebbe una malvagità gratuita. A prendere ai ricchi, voi non ricavereste grande profitto, perché essi non sono affatto numerosi; e voi vi privereste, al contrario, di ogni risorsa, gettando il paese nella miseria. Mentre, se voi domandate un po' d'aiuto a ciascun abitante, senza riguardo alla sua ricchezza, voi raccoglierete abbastanza per i bisogni pubblici, e voi non dovrete investigare ciò che possiedono i cittadini, che considererebbero ogni ricerca di questa natura come una odiosa vessazione. Caricando tutti ugualmente e lievemente, voi risparmierete i poveri, poiché lascerete loro i beni dei ricchi. E come sarebbe possibile proporzionare l'imposta alla ricchezza? Ieri io avevo duecento buoi; oggi ne ho sessanta, domani ne avrei cento, Ciunic ha tre vacche, ma esse sono magre; Nicclu non ne ha che due, ma sono grasse. Fra Clunic e Nicclu chi è il più ricco? Gli indici di opulenza sono ingannatori. Ciò che è certo è che tutti bevono e mangiano. Tassate gli uomini su ciò che consumano. Ciò sarà la saggezza e la giustizia.

Così parlò Morio, fra gli applausi degli Anziani.

- Io domando che si incida questo discorso su delle tavole di bronzo, esclamò il monaco Bulloch. Esso è dettato per l'avvenire; fra millecinquecento anni i migliori fra i Pinguini, non parleranno altrimenti.

Gli anziani applaudivano ancora, allorché Greatauk, la mano sul pomo della spada, fece questa breve dichiarazione:

- Essendo nobile, io non contribuirò, perché contribuire è ignobile. Spetta alla canaglia di pagare.

Con questa opinione, gli Anziani si separarono in silenzio».

Lo studioso dovrebbe incrociare le braccia, non dare spiegazioni in tema di eguaglianza tributaria, e dire che tutto appartiene alla politica e all'etica, ma non spiegare i sofismi e quanto di irrazionale, in leggi e motivazioni politiche. si nasconde dietro le interessate impostazioni, di parte, di quest'ordine di problemi: cioè non dir nulla sull'onere subiettivo dei tributi, che può essere chiarito soltanto con l'introdurre la variabile utilitaria. E invece continuano gli studi in questo campo, addirittura con apposite monografie relativamente recenti come quella citata di L. Rossi 1932 o quella del Kovero: *Die prinzipien der Wertproportionalität under Wertgleichheit in der Besteuerungs* Helsinki, 1938 e in scritti e trattati odierni.

Invero ai ricordati esempi numerici, dà cui risultava la eguaglianza obiettiva o monetaria dei rapporti tributari, si è opposta una massa di intuizioni che asseriscono l'inesistenza di sacrifici uguali di utilità o godimenti a parità di onere proporzionale tributario che, abbiamo simboleggiato con il vincolo:

$$tr$$

ove t è il tributo percentuale e r è il reddito, a cui si commisuri.

Cohen Stuart sostiene che la «misura della ripartizione» (in termini di eguaglianza) «è data invece dalla teoria del sacrificio». Ed il principio allora diviene questo: *tassazione secondo la capacità contributiva, tale che ne derivi una eguaglianza di sacrificio.*

B) Per poter dare una dimostrazione della eguaglianza, come si presume la consideri il legislatore, in termini soggettivi (sacrifici di utilità in sede di contribuzione generale) occorre introdurre la variabile utilitaria nella soluzione del problema di *massa* quale è quello tributario. Occorre ipotizzare, all'uopo, una curva di utilità che alcuni considerano *media* (che altri vorrebbe dire con l'andamento più frequente nel senso della decrescenza) per gli individui che differiscano soprattutto per il reddito globale a loro disposizione e vivano in determinato territorio, durante un certo periodo di tempo.

Onde evitare di pensare a complessi calcoli matematici della classe governante, in sede di definizione della utilità espressa in unica curva collettiva, è bene accogliere il concetto di *andamento più frequente, normale, ecc.* nel senso che le manifestazioni individuali del fenomeno si addensino intorno ad un dato valore (andamento, con scostamenti più o meno regolari da detta tendenza).

Il principio pacifico della economia politica, ormai assunto come un assioma, della *decrescenza* della utilità al margine, con gli incrementi di singoli beni fisici, o della moneta che li rappresenta strumentalmente tutti, viene, quindi, esteso ad una curva di utilità che sia rappresentativa delle reazioni più frequenti o normali dei soggetti considerati, nel giudizio della classe governante che rende omogenei e tipici gli apprezzamenti utilitari di singoli e gruppi.

Il Cohen Stuart giustifica l'ipotesi che può essere tacciata di arbitrio, partendo dall'altra, di Bernoulli, (secondo la quale il grado di utilità dev'essere inversamente proporzionale all'ammontare del reddito).

Discutendo opinioni del Pierson, del Treub, del Cort van den Linden, Cohen Stuart giustifica l'ipotesi in termini probabilistici, nel senso che *l'ultimo tratto* (della linea), come si rileverà, per redditi molto grandi divergerà «probabilmente» assai poco dalla ipotesi: così che si può calcolare coincida con essa.

La diffusa presentazione delle intuizioni e delle ammissioni ipotetiche di teorici nei paragrafi precedenti, in tema di gusti, preferenze, utilità e sacrificio di questa, consente di avanzare l'ipotesi di una curva di utilità decrescente uniforme per più individui facenti parte di un gruppo, con un fondo comune rilevante. Addirittura, per citare il Dal ton (nell'assumere l'ipotesi che la relazione fra reddito e benessere economico sia la stessa per tutti i contribuenti) annota: «alcuni economisti, specialmente in Inghilterra, della scuola londinese individualistica, hanno messo in evidenza che questa è soltanto un'ipotesi - nessuno che vi abbia fatto ricorso ha preteso che essa sia qualcosa di più - e l'hanno considerata *unscientific, insostenibile*. Ma si tratta di un'ipotesi (o assunto) che, nei paesi civili, la giustizia esige e che politici ed amministratori, per lo meno, debbono fare. Nè essa è così lontana dalla realtà come alcuni critici sostengono. Molti di noi, con dati livelli di redditi, sono molto più simili l'un l'altro - nei bisogni e modi normali di comportarsi e nelle reazioni alle variazioni del reddito - di quanto riconoscano alcuni teorici» (*Public finance*, 1949, p. 92).

Del pari, F. Vinci, nel 1935 polemizzando con Ragnar Frisch, non si era dichiarato «antiutilitarista» nel criticare (soprattutto per *petizione di principio*) i risultati dell'indagine statistica basata sui bilanci familiari degli Stati Uniti. Detta curva dell'utilità marginale della moneta in funzione del reddito, decrescente, costituiva «un fenomeno empirico di comportamento di massa che ha un'importanza considerevole ed esige una spiegazione». R. Frisch la riteneva plausibile soltanto in termini di utilità.

Ebbene, nel 1950, il Vinci, nel trattare della differenziazione quantitativa di somme singolarmente prelevate per le spese indivisibili, fa il caso di un'imposta generale sul reddito di ogni unità di consumo (individuo come contribuente), «ispirata al fine di uguagliare il grande sacrificio tributario dei poveri a quello piccolo dei ricchi». Indi, riferendosi, appunto, a questo confronto traccia una unica curva crescente di utilità *totale*, per spiegare l'imposta progressiva in base ai criteri di eguaglianza e proporzionalità dei sacrifici. E ciò anche se avverte: «Sebbene si possa asserire che, all'aumentare del reddito totale, il valore dell'appagamento in generale tenda a crescere lentamente, la detta proprietà non si può appoggiare che alle osservazio-

ni grossolane che corrono per le bocche dei diseredati. Orbene il Vinci, statistico ed economista - coincidenza di posizioni interessante, in questo campo che ha visto cimentarsi Fisher e Frisch nella ricerca statistica della misura dell'utilità marginale della moneta - nelle *Istituzioni di economia*, (Zuffi, Bologna, 1950, pagg. 141-145) si avvale di una unica curva collettiva per ricchi e poveri.

A curva collettiva di utilità totale crescente, come quella dal Vinci utilizzata, si farà riferimento più oltre per determinare alcuni razionali prelievi tributari in base ai principi di cui qui si tratta.

Ma, anzitutto, si utilizza una curva di utilità *marginale* decrescente per dimostrare, con il Cohen Stuart, che dalla uniformità della decrescenza della utilità marginale del reddito monetario, non *discenda necessariamente l'abbandono del vincolo tributario di tipo tr , per passare al vincolo tributario at'* (e che si potrebbe esprimere con $ar^k = i$, dove i indica l'imposta, r il reddito e a e h due costanti positive, che conferiscono progressività all'imposta).

C) La dimostrazione scientifica vera e propria, ammessa la legittimità dell'ipotesi costituisce una rappresentazione verosimile, *grosso modo*, viene dopo la definizione di giustizia, interpretata nel senso di eguaglianza, come criterio per la distribuzione dell'onere dell'imposta generale fra diversi redditi.

Assumiamo l'ipotesi che il criterio o principio di giustizia, da applicare sia: I) ogni contribuente debba pagare l'imposta in modo che il valore assoluto dell'utilità sacrificata sia *eguale* per ciascun contribuente. Oppure supponiamo che il criterio sia ; oppure che: II) che il valore assoluto dell'utilità sacrificata sia *proporzionale alla utilità totale* del reddito rispettivo. Questi criteri sono psicologicamente detti: I) della *eguaglianza* e II) *proporzionalità di sacrificio*; e geometricamente I) *della differenza* e II) *del rapporto delle aree*.

Il quesito scientifico a cui ha risposto a suo tempo il Cohen Stuart è il seguente: è sufficiente che la curva unica di utilità del reddito monetario, a partire da un certo punto, sia decrescente per dedurne in ogni caso la legittimità logica della sostituzione del vincolo tributario tr con il vincolo tributario di tipo ar^h (o at' precedentemente indicato). In altri termini è corretto, in detta ipotesi, passare dal tipo di imposta proporzionale all'imposta di tipo progressivo o più che proporzionale, al crescere del reddito-monetario a disposizione dei soggetti, come contribuenti?

I) *Sacrificio uguale con imposta proporzionale*. Per dimostrare come l'introduzione della variabile utilità, non implichi, per se stessa, la progressività dell'aliquota, si è fatta l'ipotesi di una curva di utilità che abbia l'andamento di una *iperbole equilatera o rettangolare*. (Si sa che, per essa, in ogni punto il prodotto dell'ordinata per l'ascissa è costante ovvero è sempre eguale alla medesima corrispondente superficie totale, geometricamente).

Orbene, si tracci detta curva che abbia l'andamento di una iperbole equilatera, riferita ai suoi asintoti. Essa è stata considerata l'espressione matematica più semplice della decrescenza dell'utilità marginale al crescere del reddito, secondo l'ipotesi del Bernoulli (grado di utilità inversamente proporzionale al patrimonio o reddito).




Figura 4.

Si supponga il reddito OR , che sia la metà del reddito OR' . Se si immagina di prelevare l'imposta proporzionale RT (ad es. del 20%) dalla quantità (rappresentata sulla ascissa) OR , si provoca un sacrificio di utilità rappresentato dall'area $TRVV'$ (tratteggiata).

Per le ipotizzate caratteristiche della curva (iperbole equilatera) detta area deve risultare matematicamente eguale a quella che si determina prelevando (proporzionalmente) $T'R'$ dal reddito OR' . A ciò corrisponde l'area tratteggiata $T'R'SS'$, che esprime l'utilità totale sacrificata per il pagamento dell'uguale proporzione (20%) di prelievo di reddito, nella misura di $T'R'$.

In simboli, l'eguaglianza del sacrificio provocato dall'imposta proporzionale si può esprimere, per la definita iperbole equilatera, con l'eguaglianza degli integrali definiti (in cui gli estremi degli intervalli TR e $T'R'$ sono qualificati nel senso indicato):

$$\int_T^R f'(x)dx = \int_{T'}^{R'} f'(x)dx \quad [I]$$

Come si vede, l'andamento della curva di tipo Bernoulliano non giustifica la necessità logica dell'imposta progressiva per realizzare l'ideale di giustizia della eguaglianza del sacrifici. È sufficiente a tradurre concretamente detto ideale politico, morale, ecc. l'imposizione proporzionale.

II) *Sacrificio proporzionale con imposta proporzionale.* Una analoga dimostrazione si può dare per quanto riguarda la realizzazione del principio del *sacrificio proporzionale compatibilmente con l'imposta proporzionale.*

Occorre, in tal caso, ipotizzare un tipo di curva di utilità con le seguenti proprietà: per ogni punto della curva, il prodotto della ascissa e dell'ordinata forma la *stessa parte della superficie* totale compresa fra l'ordinata, le coordinate e la curva dell'utilità, considerata alla sinistra del punto. Esempi di andamenti rettilinei si trovano più agevolmente, come nel caso della parallela all'asse delle ascisse per la quale il prodotto delle coordinate coincide addirittura, per ogni punto della linea, con la superficie che rappresenta l'utilità totale. Trascuri i casi di linee rette e di curve crescenti, come non compatibili con il modo più frequente di variare dell'utilità marginale, ma aventi la suddetta proprietà geometrica.

Il Cohen Stuart ha utilizzato *curve discendenti* che hanno tale proprietà, e consentono di dimostrare che non è necessaria la progressività delle aliquote per ottendersi la proporzionalità del sacrificio di utilità, nel prelievo dell'imposta sul reddito complessivo.

La curva decrescente del tipo PQ , pure asintotica agli assi Cartesiani, ai quali si avvicina tendendo all'infinito, ha la proprietà, appunto, che la superficie compresa fra l'ordinata corrispondente a un punto (ad es. B), gli assi e la medesima curva ipotizzata, cioè $OABPy$, resta costantemente uguale al doppio del pro-

dotto della ascissa per l'ordinata, che nell'esempio è $OABD$. In tal caso un'impo-




Figura 5.

sta proporzionale, misurata sull'ascissa, da luogo a un *sacrificio di utilità proporzionale*.

Data detta proprietà, ad es. con l'imposta AT proporzionale (40%) si determina un sacrificio di utilità, indicato dall'area geometrica $TABV$, che sta ad $OABPy$ come il sacrificio determinato ad es. dall'imposta RN (40%) sul reddito OR e indicato dall'area $NRSV'$ sta all'area $ORSPy$, che rappresenta l'utilità totale corrispondente ad OR (come $OABPy$ corrispondeva alla utilità totale di OA).

In conclusione, nei casi I e II qui esemplificati, è sufficiente l'imposta proporzionale (pur avendosi utilità decrescente del reddito dei contribuenti, come interpretata dalla classe governante). Ossia non è necessaria l'imposta progressiva col crescere del reddito, per far conseguire il principio della eguaglianza del sacrificio o quello della proporzionalità del sacrificio determinato dalla corresponsione dell'imposta all'ente pubblico.

III) *Sacrificio uguale con imposta regressiva*. Si può, ora, dimostrare addirittura come da un andamento decrescente della curva di utilità derivi la logica possibilità di conseguire l'eguaglianza dei sacrifici, fra due contribuenti tipici, mediante un'imposta *regressiva*, ovvero *meno che proporzionale*.

(Lo stesso si potrebbe dimostrare per il criterio della proporzionalità dei sacrifici).




Figura 6.

Supponiamo una curva di utilità che si scosti da un'iperbole equilatera (per assumere il tipo sotto descritto) nel senso che, rispetto ad un punto di un'iperbole rettangolare riferita ai suoi asintoti (nella figura, a tratti), il ramo a sinistra salga meno fortemente, mentre a destra di detto punto il ritmo o *saggio* di decrescenza della curva (ossia dell'utilità marginale) diminuisca sino a divenire insignificante e ad annullarsi (divenendo la linea dell'utilità una retta parallelamente tendenzialmente all'asse delle ascisse).

In tale ipotesi un'imposta proporzionale, come è immediatamente evidente, darebbe luogo a violazione del principio della eguaglianza dei sacrifici arrecati dalla contribuzione all'imposta generale. Affinché questo ideale di giustizia possa conseguirsi razionalmente nel campo economico, occorre che l'imposta sia non solo non progressiva, ma nemmeno proporzionale, perché quest'ultima determinerebbe per un reddito OR' doppio di OR un sacrificio rappresentato dall'area $T'R'SS'$ maggiore di $TRVV'$. Volendo rendere eguali i sacrifici (e quindi le aree nella figura geometrica) occorre che l'imposta non sia, nel secondo caso, $R'T'$ doppia di RT , ma minore, ossia di un ammontare Rt tale, appunto, da eguagliare le due aree. In generale, il legislatore che abbia ipotizzato una siffatta decrescenza dell'utilità marginale, dovrà coerentemente esigere percentuali d'imposta decrescenti col crescere del reddito.

IV) *Sacrificio uguale con imposta progressiva.* Ciò premesso, faccio l'ipotesi di un tipo di curva di utilità decrescente con tale inclinazione rispetto agli assi, da richiedere l'imposta progressiva, per corrispondere razionalmente ai principi del sacrificio eguale e proporzionale.

Si supponga una curva d'utilità che decresca secondo la UU' , che si stacca dalle ipotesi delle curve sinora considerate. In tale ipotesi, il principio del sacrificio eguale richiede che l'imposta sia progressiva.

In termini analitici si può esprimere questo principio con la relazione:

$$\int_{r-s}^r f(x) dx = c \quad [\text{II}]$$

dove r = redditi;

s = imposta;

$f(x)$ = utilità marginale della quantità generica che, nel caso specifico, *corrisponde* al reddito r , così che sia $f(x) = f(r)$

c = costante.

Essa indica che l'utilità totale corrispondente al prelievo dell'imposta deve essere costante (c), ossia in quantità eguale per diversi contribuenti. Questo principio è denominato anche *delle differenze delle aree*. Nella figura geometrica:




Figura 7.

si osserva che la differenza delle aree poste al di sotto della curva di utilità marginale del reddito ($R'SUM - RVUM$, prima del prelievo dell'imposta), e la differenza fra le aree che si ottengono dopo il prelievo dell'imposta (rispettivamente $R't$ ed RT , le quali realizzino l'eguaglianza dei sacrifici, cioè $tS'UM - TV'UM$) è una costante indipendente dal reddito.

Data l'ipotesi, nel grafico 7, di andamento dell'utilità marginale del reddito, così che l'imposta debba essere progressiva, si possono fare le seguenti considerazioni.

Sempre non considerando il primo tratto dell'ascissa, che rappresenta il reddito minimo per vivere o per provvedere alle esigenze normali di vita, e che ha una utilità marginale che si considera indefinita), se si toglie al primo contribuente la somma RT ed al secondo, avente reddito doppio, la somma $R'T'$ proporzionalmente, il sacrificio arrecato al primo contribuente è maggiore, essendo l'area della utilità ceduta $TRVV'$ maggiore dell'area $T'R'SS'$. Per renderle uguali occorrerà prelevare dal secondo soggetto o contribuente tipico, come edonista, una somma monetaria "aggiuntiva" tT' (e dunque, in complesso più che proporzionale) tale da determinare un sacrificio, per questo soggetto tipico, misurato da $tR'Ss = TRVV'$, che misura il sacrificio del primo contribuente tipico.

[Condizione necessaria e sufficiente perché l'imposta sia progressiva (come si evince dal tipo di curva della fig. 7) è che, quando sia adottato il principio della differenza delle aree, la misura della variazione della utilità marginale $f(r)$ per piccole variazioni di r sia maggiore dell'unità].

La stessa dimostrazione si può fare mediante la rappresentazione del problema in termini di utilità totale (nella fig. 8, la curva tratteggiata indica, appunto, la grandezza costante che corrisponde alla parte di utilità totale sacrificata a titolo di imposizione).

Sia il reddito OR , da cui si sia prelevata a carico del contribuente tipico relativamente povero l'imposta RT , che abbia determinato il sacrificio di utilità uu' . Dal maggiore reddito OR' occorrerà prelevare una quantità di reddito, rappresentata sull'asse delle ascisse da $R'T'$, tale che uu' sia eguale a vv' : cioè che sia sacrificata la stessa quantità di utilità totale.

Considero ora la critica che si rivolge a questo principio. Invero, con il principio della differenza delle aree, si toglie una costante (utilità corrispondente all'ammontare di reddito prelevato con l'imposta) da quantità diverse di utilità totale. E questa, come si desume anche dalla rappresentazione geometrica, cresce con il crescere del reddito complessivo a disposizione dei contribuenti. In altri termini, la quantità di utilità sottratta al ricco ed al povero sarebbe la stessa, laddove essa costituirebbe una quantità relativamente minore, cioè in rapporto alla utilità totale, pel ricco.

Ossia, pur nei casi in cui si ha progressività d'imposizione in termini di reddito monetario prelevato, si determinerebbe regressività in termini di utilità ceduta o sacrificata, rapportata alla utilità totale a disposizione del povero e del ricco.

V) *Sacrificio proporzionale con imposta progressiva* Per ovviare a questo imperfetto modo di attuare l'eguaglianza in termini subiettivi o di sacrificio, si è configurato il concetto di giustizia nel senso della *eguaglianza della proporzione* in cui le utilità sacrificate debbono stare in rapporto alle utilità totali dei singoli contribuenti, che qui tipicamente si contrappongono considerando diverse quantità di redditi a loro disposizione.

Secondo il principio della proporzionalità dei sacrifici (detto geometricamente del *rapporto delle aree*), ogni contribuente deve cedere *non* la stessa quantità assoluta di utilità totale (come nel caso precedente, del sacrificio eguale), ma deve subire la stessa perdita *percentuale* di utilità totale a propria disposizione e corrispondente al reddito complessivo di cui godeva prima della introduzione dell'imposta.




Figura 8.

Per dare una visione della eguaglianza dei *rapporti* fra le aree che rappresentano le utilità sottratte dall'imposta e le utilità totali, si faccia ancora riferimento ad una rappresentazione grafica analoga a quella della figura 7. In essa si consideri il rapporto fra le aree $TRVV'$ ed $MRVU$ da un canto e quello fra $tR'Ss$ e $MR'SU$ dall'altro, rispettivamente rappresentativi delle utilità perdute con il pagamento dell'imposta e delle utilità godute in precedenza.

Volendo, anche nel caso del principio del sacrificio proporzionale, determinare *immediatamente* il *quantum* di imposta (per ipotesi progressiva) che rende eguali i rapporti fra utilità ceduta nel pagare l'imposta e utilità totale, si può far ricorso alla dimostrazione geometrica, avvalendosi della curva dell'*utilità totale*.

Si descriva la curva che rappresenta il modo di variare dell'utilità totale, al crescere del reddito sull'asse delle x , cioè si rappresenti la $y = f(x)$. Dai punti R ed R' della ascissa che indichino, rispettivamente, la grandezza dei redditi OR , supponiamo del ricco, ed OR' del povero, si innalzino le perpendicolari fino a raggiungere nei corrispondenti punti U ed U' la curva dell'utilità totale. Si faccia passare per detti punti una retta, che incontrerà l'asse delle ascisse nel punto S . ottenendo così i due triangoli simili RUS ed $R'U'S$. (*Una retta parallela ad un lato di un triangolo, che incontra gli altri due, determina un triangolo simile al dato*).

Sia $R'I$ l'imposta sul reddito OR' , del soggetto tipico povero, e IT l'utilità totale del reddito residuo OI . PU' allora rappresenta, evidentemente, l'utilità sacrificata per il fatto tributario.

Per la determinazione dell'eguaglianza dei rapporti fra le utilità sacrificate, proporzionalmente, dai due contribuenti, occorre arrivare a determinare l'imposta (data la curva ipotizzata, risulterà progressiva) che deve andare a carico del contribuente tipico (ricco) che dispone del reddito OR . A questo corrisponde l'utilità totale RU , compatibilmente con il principio di giustizia che si suppone sia stato posto dal politico, moralista, ecc. e accolto dal legislatore e dallo studioso come ipotesi).

Dal vertice S , comune ai triangoli costruiti, si tracci una retta che passi dal punto P e individui il segmento UV (che è l'utilità sacrificata per il pagamento dell'imposta) su UR , che, ripeto, rappresenta l'utilità totale del contribuente (ricco) che disponga di OR . Dal punto V si tracci la parallela all'asse delle ascisse, sino a toccar la curva dell'utilità totale nel punto Q . La perpendicolare all'asse delle ascisse da quel punto Q fa individuare il punto I' e il segmento dell'ascissa $I'R$, che rappresenta la *maggiore imposta relativa* (rispetto, cioè, a quella IR' a carico del meno ricco) che deve pagare il contribuente (ricco) che disponga di OR , affinché si abbia la proporzione fra i sacrifici provocati dalle due aliquote di imposta: cioè:


$$U'P : U'R' = UV : UR.$$


Figura 9.

In generale se, nel caso della applicazione o interpretazione del principio del sacrificio eguale, l'imposta risulta progressiva; invece, nel caso del principio proporzionale, la progressività deve aver luogo con un saggio di aumento di aliquote maggiore. In altri termini: se il principio della differenza delle aree dà un'imposta progressiva, a fortiori ciò deve verificarsi quando sia adottato il principio del rapporto delle aree.

Volendo tradurre in simboli questa seconda espressione (che ci può più esplicitamente dire dell'eguaglianza del rapporto fra le aree rappresentative di utilità posseduta e ceduta in relazione al fatto tributario) si può fare riferimento alla figura geometrica (n. 7) e supporre l'eguaglianza dei rapporti fra le aree, come sopra è stato indicato. La suddetta definizione di giustizia è allora espressa con l'eguaglianza degli integrali definiti¹⁴³:

$$\int_{r-s}^r f(x)dx = c \int_r^r f(x)dx \quad [\text{III}]$$

Dove:

- $f(x)$ è la funzione di utilità marginale del reddito;
- dx la variazione infinitesima del reddito;
- $(r - s)$ il reddito al netto dell'imposta;
- c una costante indipendente la r che appare come coefficiente di proporzionalità;

¹⁴³ Quando sia adottato il principio di giustizia rappresentato dal rapporto delle aree, condizione necessaria e sufficiente perché l'imposta infinitesima sia progressiva in ogni punto di un certo intervallo di reddito è che, in ogni intervallo, la flessibilità della utilità marginale del reddito monetario $w(r)$ (definita come la misura relativa delle variazioni di $w(r)$ corrispondenti a piccoli incrementi di r) aumentata del rapporto fra l'utilità rettangolare rw e l'utilità totale W , sia maggiore di 1. Mediante i simboli di R. Frisch, cioè, sia:

$$\frac{dw(r)}{dr} \cdot \frac{r}{w(r)} + \frac{rw}{W} > 1.$$

- \bar{r} un ammontare di reddito maggiore di r_0 (considerando r_0 il minimo per l'esistenza, in prossimità del quale l'utilità marginale del reddito è *supposta infinita*; meglio si direbbe *indefinita*).

Naturalmente, come già ho accennato, si può far ricorso ad altra ipotesi, assai probabilmente rappresentativa di caso-limite, cioè supporre che l'andamento della linea che esprime il modo di variare della utilità marginale, sia una orizzontale, parallela all'asse delle ascisse: cioè l'utilità marginale non diminuisce con l'aumentare del reddito.

In tal caso, il principio del sacrificio proporzionale giustifica l'imposta proporzionale, come risulta dalla figura geometrica, che si può agevolmente tracciare.

VI) Occorre sottolineare l'importanza del simbolo r , nella espressione analitica del principio del sacrificio proporzionale.

Invero, se si considerasse anche l'utilità del reddito minimo OM (figura n. 7) per l'esistenza o tendente ad r_0 , come si è detto, l'utilità di OR diverrebbe infinitamente grande. L'utilità del reddito (del ricco) OR' è uguale a quella del reddito OR più l'utilità del reddito RR , rappresentata dalla area $RR'SV$. Pertanto, se l'utilità di OR (ossia inclusivo della parte $OM = \bar{r}$, minimo per l'esistenza, ad utilità infinita), diviene infinitamente grande, l'utilità espressa dall'area $RR'SV$ diverrà una quantità relativamente trascurabile; così che il rapporto fra l'utilità totale infinita di OR e quella di OR' , tende al valore dell'*unità*.

Scompare, così come ha rilevato il Cohen Stuart - ed ha riportato il R. Frisch - la differenziazione fra i principii del sacrificio eguale e del sacrificio proporzionale. Ovvero: il principio del *rapporto delle aree si trasforma in quello di differenza delle aree*, perché l'integrale del secondo membro della relazione [III] diviene indipendente dal suo secondo estremo r per $\bar{r} \rightarrow 0$, cioè tende all'infinito.

Ma abbiamo già visto che il principio di ripartizione dell'imposta, che prescinde dall'altezza del reddito (r) è proprio quello del sacrificio eguale espresso già dalla relazione [II]

$$\int_{r-s}^r f(x)dx = c .$$

Verrebbe meno, così, considerando il minimo esente, per l'utilità relativa, il principio del sacrificio proporzionale.

E questo il principio che specialmente at Cohen Stuart, seguito da molti altri autori (in Italia specie da L. Rossi) è apparso l'ideale, per eccellenza, di giustizia nella ripartizione delle imposte fra le persone fisiche, considerate per il reddito complessivo.

In via teorica, i confronti tra i due criteri di giustizia qui considerati (eguaglianza e proporzionalità di sacrificio), implicano che, fatta eccezione per coloro che abbiano un minimo di reddito per vivere e nessuna utilità da sacrificare per provvedere ai bisogni pubblici con i loro mezzi, *tutti i membri della collettività*, comunque dotati di mezzi o reddito oltre il minimo vitale, *debbano contribuire in qualche misura* (progressiva, secondo l'ipotesi più comune di decrescenza dell'utilità marginale del reddito) a fronteggiare il costo dei servizi pubblici indivisibili.

D) *Sacrificio minimo collettivo*. Di fronte a questa conclusione si è avuta la visione del sacrificio minimo collettivo, in termini di utilità, che fa capo all'autore che soprattutto l'ha propugnata in sede teorica, cioè all'Edgeworth¹⁴⁴.

I) A differenza dei principii che precedono, esso *non* implica che *tutti* i contribuenti che abbiano un reddito eccedente il minimo predetto, debbano sottostare alla tassazione contribuendo in qualche misura. Invero, intere categorie di contribuenti (il cui reddito sia inferiore ad un ammontare di reddito residuo a cui risultino livellati quelli superiori dopo l'imposizione di essi) vengono sottratti alla tassazione.

II) Inoltre «il principio implica» che, quando l'imposta sia prelevata, il *residuo* di tutti i redditi tassati, dopo l'applicazione del tributo, sia costante, e che tutti i redditi siano *livellati* ad unico valore. (Questa

¹⁴⁴ Cfr.: EDGEWORTH, *Teoria pura della tassazione*, Bibl. dell'Econ. serie V), e Carver (*The Ethical Basis of Distribution ad its application to taxation*, 1895, in «The Annals of the Am. Ac. of Soc. Science», e successivamente con lo studio: *The minimum sacrifice Theory of taxation*, in «Pol. Science Quarterly», 1904.

conseguenza, come vedremo, è stata negata sotto certe ipotesi, concernenti il modo di variare dell'utilità marginale).

III) Prescinde dal *modo* di decrescere dell'utilità del reddito monetario al margine, purché essa sia decrescente, comunque, per richiedere che l'imposta sia progressiva (fermo restando l'assunto di una unica curva di utilità marginale del reddito). Secondo la nostra ipotesi approssimata alla realtà fenomenica, i modi di variare dell'utilità, presso soggetti considerati almeno tipici, sarebbero immaginati da un presunto legislatore.

L'Edgeworth fa debitamente risalire la sostanza del principio del sacrificio minimo collettivo, alla visione del Bentham espressa dalla condizione che la disutilità totale sia un *minimum* (a cui si riduce la proposizione che l'utilità totale netta procurata dalla tassazione sia un massimo).

Il livellamento verso il minimo di sussistenza (m), se con t si indica l'imposta, con x il reddito, sarebbe dato dalla relazione

$$t = I - \frac{m}{x} \quad \text{[IV]}$$

Ma l'Edgeworth, nella rappresentazione geometrica, che espone nella *Teoria pura dell'imposta*, ipotizza l'imposta e la curva di utilità marginale del reddito in modo da ottenere il livellamento dei redditi netti ben al disopra del minimo per l'esistenza. Ciò è significativo per quanto si dirà in seguito.

Questo principio di ripartizione dell'imposta è stato simbolicamente espresso con la relazione:

$$w(r - s) = c \quad \text{(costante)} \quad \text{[V]}$$

secondo la quale l'utilità marginale del reddito [$w(r)$], diminuito dell'imposta (s) è costante; e dalla relazione.

$$r - s = c \quad \text{(costante)} \quad \text{[VI]}$$

la quale esprime che l'imposta (s) sarà determinata in modo che il residuo di tutti i redditi (r) dopo l'applicazione dell'imposta sia costante ovvero che tutti i redditi risultino livellati ad un unico valore.

Di queste caratteristiche espongo due rappresentazioni: numerica e geometrica.

Si supponga che tre soggetti tipici così graduino edonisticamente le dosi di reddito per l'utilità ad esse annessa:


Dosi di reddito	Soggetto A	Soggetto B	Soggetto C
1 ^a	10	10	10
2 ^a	9	9	9
3 ^a	8	8	8
4 ^a	7	7	
5 ^a	6		
6 ^a	5		
7 ^a	4		

Se si suppone che il costo complessivo indivisibile dei servizi pubblici richieda 5 dosi di reddito privato, e si vuole realizzare il presupposto secondo il quale il prelievo di tali unità dovrebbe determinare il *minimo sacrificio* per la collettività, di cui i tre soggetti (A, B, C) costituiscono di tipi rappresentativi, occorre prelevare le 5 unità chiedendone 4 al soggetto A , 1 al soggetto B , senza pretendere nulla dal soggetto C .

In generale una rappresentazione che spieghi il principio occorre che tenga conto dell'andamento *non* necessariamente caratterizzato da ugual decrescenza, purché decrescente, della curva dell'utilità marginale. In quella che di seguito si espone, si fa l'ipotesi dell'uguaglianza del modo di decrescere dell'utilità, per dimostrare il conseguente livellamento dei redditi sull'ascissa.

Ripetendo il ragionamento, volendo lo Stato prelevare una data somma, in modo da rimanere aderente al criterio del minimo sacrificio collettivo, nel rivolgersi ai tre soggetti tipici, dovrà chiedere gli ammontari $s - s'$ e $z - z'$ ai soggetti A e B e nulla al soggetto C (dato che gli importi su indicati coprano il fabbisogno richiesto). Le aree $ss'tv'$ e $zz'nr'$ rappresentano le minori somme di utilità sacrificate relativamente al

prelievo degli importi monetari indicati. L'eguaglianza $ts' = nz' = u'm$ dimostra la condizione [V], $w(r - s) = c$, cioè la costanza della utilità marginale dopo il prelievo dell'imposta. Questa rappresentazione si nota la eguaglianza



$os' = oz' = om$, in termini di reddito, dopo il prelievo dell'imposta in base al predetto principio. E ciò prova la relazione [VI]

$$r - s = c.$$

In tal modo, si sarebbe ripartito il costo indivisibile dei servizi pubblici prelevando le dosi di redditi aventi la minore utilità per il complesso dei contribuenti tipici considerati; ma si arriverebbe al risultato del livellamento dei redditi *attuali* (nel momento dell'introduzione di codesto sistema di ripartizione dell'imposta). Questo effetto è stato opposto come critica al principio dell'Edgeworth.

Può darsi che questo costituisca, in dati paesi e in dati momenti storici, l'*ideale* di qualche costituzione politica: ma anche in quel caso occorre considerare gli effetti futuri di una tale avocazione allo Stato dei redditi più elevati, cioè gli effetti sulla produzione di nuovi redditi e sulla accumulazione di nuovi risparmi e patrimoni.

Ma per rendere l'onore dovuto al vigoroso ingegno dell'economista su citato, è necessario distinguere fra ragionamenti in sede di teoria pura e applicazioni pratiche. Per questa distinzione occorre considerare, sia pure per sommi capi, integralmente il suo pensiero. L'Edgeworth, assunto il principio della massima felicità come criterio dell'azione statale almeno riguardo alla tassazione, scrive che, nella distribuzione delle imposte, la condizione che l'utilità totale netta procurata dalla tassazione sia un massimo, si riduce alla condizione che la disutilità totale sia un minimo. E cita in proposito ⁽¹⁴⁵⁾ il Bentham per il quale «ogni governo è soltanto un tessuto di sacrifici. Il miglior governo è quello in cui il valore di codesti sacrifici è ridotto al minimo ammontare».

Ma l'Edgeworth vede le conseguenze ultime della *applicazione* del principio là dove scrive che: chi è più ricco deve essere tassato a beneficio del più povero fino al punto in cui si raggiunge la eguaglianza completa delle fortune. E continua: «Si vede così per un momento l'acme del socialismo; ma è immediatamente offuscato da dubbi e riserve». E aderendo alle idee del Sidgwick intravede «gli enormi precipizi fraposti che dissuadono il senno pratico dal muovere verso l'ideale dell'uguaglianza».

«Un imposta progressiva con una ragione così forte che il contribuente non avesse interesse ad accrescere la sua fortuna col risparmio, mentre migliorerebbe la distribuzione ostacolerebbe l'aumento della ricchezza sociale» (svantaggio a cui si contrappone, in compenso, l'aumento «probabile» del risparmio fra le classi più povere e l'aumento della produttività dei lavoratori). Inoltre vi sarebbero «abusi» e fatti di «evasione». Ed ancora: 1) «Queste estese, benché succinte riserve, riducono i dettami, a primo aspetto rivoluzionari, dell'utilitarismo puro ai limiti del senso comune»; 2) Con il Mill afferma che «l'utilitarista più che ogni altro desidera che si prendano provvedimenti per diminuire le diseguaglianze di ricchezza, con imposte sulle successioni ereditarie e sugli aumenti di valore non guadagnati»; 3) Prima egli ricorda che, per il

¹⁴⁵ Edgeworth, *Teoria pura dell'imposta*, in Biblioteca dell'economista, serie V vol. XVI.

Carver, il minimo ammontare di sacrificio, nei confronti dell'intera collettività, è assicurato dal raccogliere l'intera imposta da quei pochi redditi che hanno la più bassa utilità finale. Dopo, l'Edgeworth sostiene che il principio del minimo sacrificio è criterio «sovrano» dell'imposta; infine, che esso deve, senza dubbio, essere in *pratica* limitato, così da essere applicato per giustificare la tassazione differenziale, sulla base di altre differenze, come le differenze nella continuità del reddito, nello stato civile, nel numero dei figli, nella età e dovute ad altre circostanze); 4) Critica il criterio del sacrificio eguale e quello del sacrificio proporzionale perché: a) soprattutto (nell'ipotesi che la diminuzione dell'utilità marginale sia più che proporzionale al crescere del reddito), possono condurre ad una sottrazione di reddito tanto grande da lasciare al possessore poco interesse ad accrescere il suo reddito oltre un certo limite; b) dal lato teorico, nella predetta ipotesi di decrescenza dell'utilità marginale, appare affatto arbitrario il limite all'applicazione del principio dell'eguale sacrificio; 5) Ritiene che il principio del sacrificio eguale sia implicito in quello del minimo sacrificio collettivo, «temperato - quest'ultimo - dal riguardo allo sviluppo della ricchezza e ad altri vantaggi». E a dar forza alla propria affermazione cita il passo del Mill, in cui è detto che «qualunque siano i sacrifici che un governo richiede a persone e classi, si deve fare in modo che per quanto è possibile essi pesino egualmente su tutti, col quale metodo, si osservi, si cagiona il minimo sacrificio complessivo».

L'ipotesi in base alla quale si è ragionato, è quella di *andamento uguale* della curva dell'utilità marginale del reddito per tutti i contribuenti nella precedente dimostrazione grafica.

Se si ipotizza qualche *diversità delle curve di utilità*, può essere utile richiamare, ampliandola, la dimostrazione che U. Ricci ha finemente dato, con rappresentazione grafica, della tesi secondo la quale dalla applicazione del criterio di tassazione che dia luogo al *sacrificio minimo collettivo*, non discende come effetto il livellamento dei redditi («La Riforma Sociale», N. 6, 1933).

Questo acuto autore, supposto che gli individui appartengano a classi omogenee di redditeri, per semplicità limitate a due (poveri e ricchi), considera due soggetti corrispondenti, con l'ipotesi che per i bisogni più urgenti essi siano perfettamente identici, mentre differiscano per gli altri bisogni (e per i corrispondenti apprezzamenti utilitari).

Dalla premessa ipotesi, discende che le curve di utilità dei rispettivi redditi monetari saranno eguali o *coincidenti* lungo un primo arco, corrispondente alle ascisse OA e OA' della rappresentazione geometrica (¹⁴⁶). Nel secondo arco, la curva del contribuente R (ricco) avrà una decrescenza più lenta, in rapporto al reddito $O'D'$, maggiore del reddito OB del contribuente (povero).




Figura 11.

Supposto che lo Stato abbia bisogno di ripartire fra entrambi i contribuenti tipici una quantità di reddito eguale a $B'D'$ se il reddito di P è uguale o inferiore a OB , questi sarà *esentato* dall'imposta, che sarà *prelevata integralmente* dal reddito di R .

Ad es., il reddito di P sia di lire 3.000 (eguale ad OB), e quello del contribuente R sia di lire 8.000 (eguale ad $O'D'$). Lo Stato prelevi un'imposta di lire 4.000. In tal caso si rivolgerà soltanto al contribuente R portandogli via le lire 4.000, corrispondenti alla ascissa $B'D'$ e non chiederà nulla al contribuente P .

¹⁴⁶ Che qui si completa

Dalla figura risulta che, per effetto dell'imposizione così distribuita, i *gradi finali di utilità* dei due redditi risultano *eguali* ($BZ = B'N$), ma i redditi corrispondenti *non* sono *livellati*. Infatti il contribuente R rimane con lire 4.000 ($= O'B'$) ed il contribuente P con lire 3.000, essendo OB minore di $O'B'$.

Se si fa l'ipotesi che il reddito di P sia minore di OB (ad es. di lire 2.500), *non* si ha *livellamento* né delle *utilità* marginali, né dei redditi, dato che, come si desume dal grafico, CF è maggiore di $B'N$ e, come si è supposto, OC è minore di $O'B'$.

Se, infine, si ipotizza che il reddito di P sia maggiore di OB e uguale ad OQ , (ad es. lire 3.500), l'imposta sarà distribuita fra i due contribuenti tipici (ad esempio nella misura di lire 3.700 $= TD'$, a carico di R che rimane con lire 4.300 $= O'T$; e di lire 300 a carico di P che vedrà il reddito OQ di lire 3.500 ridotto a lire 3.200 $= OK$). Si avrà in tal caso *eguaglianza* fra le *utilità marginale* rispettive ($KM = TS$), ma i due redditi *non* varranno *livellati*, essendo $O'T$ maggiore di OK .

Come si vede, nell'ambito delle ipotesi del Ricci, non trova base la più grave obiezione che è legittima soltanto in sede empirica e non teorica, cioè degli effetti economici e sociali che deriverebbero dalla integrale e conseguenziale applicazione del principio del sacrificio minimo collettivo.

Ma anche questa dimostrazione, in cui il Ricci ha fatto ipotesi che hanno qualche probabilità di corrispondere alla casistica concreta, tenuta presente tipicamente, è sempre appartenente alla teoria pura, che persegue fini di astratta conoscenza a cui si ispirano queste lezioni.

F) Come «modificazioni che è necessario apportare nella *pratica* al principio del livellamento», il Ragnar Frisch fa due esempi che qualifica:

a) *Principio della differenza marginale*, secondo il quale lo *aumento* assoluto subito dall'*utilità marginale* della moneta, in conseguenza di un prelevamento di imposta, sarà il *medesimo* per tutti i contribuenti, cioè eguale.

Detto principio si esprime con la relazione

$$w(r - s) = w(r) + c \quad (c = \text{costante}) \quad [\text{VII}]$$

b) *Principio del rapporto marginale*, secondo il quale l'imposta dovrebbe essere determinata in modo che, dall'applicazione di essa, l'*utilità* marginale della moneta fosse *aumentata* nella *stessa proporzione* per tutti i contribuenti.

Si dovrebbe avere la relazione

$$w(r - s) = (I + c)w(r) \quad [\text{VIII}]$$

Per l'illustrazione sensibile di questi principi si consideri la rappresentazione grafica di cui alla figura 7.

Per gli sviluppi analitici di essi e per l'enunciazione del *principio marginale generale* rimando al volume del R. Frisch, più volte ricordato, limitandomi a dire che esso tiene conto della natura del *rapporto* che intercede fra i *valori* dell'*utilità marginale della moneta*, *prima e dopo* l'*applicazione dell'imposta*. Detto rapporto è stato espresso con una funzione: indicata con $w(r)$ l'*utilità marginale della moneta* *prima* del prelevamento dell'imposta e con $w(r - s)$ il valore successivo, essa sarà una funzione di $w(r)$. Indicandola con $G(w)$ si ha

$$w(r - s) = G[w(r)]. \quad [\text{IX}]$$

Ogni forma della $G(w)$ è in relazione con una definizione di giustizia.

Dopo avere discusso vari casi, il Frisch si domanda se le formulazioni di «giustizia» adottate abbiano qualche utilità pratica. Egli la trova nella possibilità di formulare il problema di *interpolazione*, inerente alla graduazione dell'aliquota di imposta sul reddito. Supposto che, per «considerazioni» politiche e sociali, per un «giudizio di buon senso» o per altre ragioni, sia stato deciso che i tre redditi di 3.000 - 50.000 - 1.000.000 siano soggetti rispettivamente ad un'aliquota dell'1%, del 7% e del 50%, *supposta nota l'utilità marginale della moneta attraverso osservazioni statistiche*, l'autore ritiene di poter determinare le aliquote *intermedie* col minimo di arbitrio e comunque con un'arbitrarietà «molto meno dannosa» di quella che si introdurrebbe interpolando *direttamente* la funzione dell'aliquota dell'imposta.

All'Einaudi, che polemizzava con L. Rossi, sembrava un *puro calcolo matematico* la costruzione dell'intera scala progressiva, dopo che siano fissati i due punti della scala secondo il comando politico-giuridico. E' noto che per due punti passano *infinite curve* e che, così, il problema sarebbe indeterminato. Il R. Frisch, anziché interpolare direttamente la funzione dell'aliquota, crede opportuno utilizzare nel procedimento statistico (finora discusso degli studiosi) la *conoscenza della curva di utilità della moneta*. E evidente anche in questo caso il grado di arbitrio, limitato però ad un settore illuminato da premesse razionali, confermate, solo in *certo modo*, statisticamente.

Dopo quanto precede, non condivido l'opinione del Fasiani allorché egli (a p. 9 dell'op. cit., vol. I) afferma non soltanto che il principio scientifico dell'imposta progressiva non esiste, ma che sono «storture logiche» i tentativi tendenti a *spiegare*, in teoria pura, i sentimenti dominanti di giustizia quando di questa si assuma una definizione ipotetica. Per contro, Fagiani correttamente afferma e più diffusamente dimostra che non è «assolutamente impossibile arrivare a qualche induzione circa la struttura della curva di utilità» (p. 68 e segg. del II volume dell'op. cit.).

VII.

CONSIDERAZIONI DI POLITICA FINANZIARIA E STATISTICHE CHE INFLUENZANO L'INTRODUZIONE DELL' IMPOSTA PROGRESSIVA. SISTEMI DI PROGRESSIONE.

Conformemente all'indirizzo di questo corso di lezioni, che intende far vivere la logica economica, come teoria pura, per la impostazione dei problemi di economia finanziaria, non si fa posto allo studio dell'aspetto *politico*. Qui ci si limita a ricordare che l'aspetto politico, considerato in contrapposizione all'economico o ad altri, è certamente *in pratica* una delle *componenti* importanti nella determinazione della risultante, *concreta* graduazione progressiva delle imposte, nella legislazione *positiva* dei vari Stati. La componente politica fa assistere a soluzioni diverse del problema *concreto*, in funzione non soltanto della variabile utilitaria, cioè del giudizio che, in media, le classi governanti formulano intorno al variare dei sacrifici di godimenti od utilità, con l'aumentare delle aliquote in rapporto al crescere dei redditi, ma di altri fattori di carattere economico obiettivo, statistico, ecc.

A) La rivoluzione francese aveva fatto vedere l'ideale sistema di ripartizione del carico tributario nella *proporzionalità*, come caso tipico di eguaglianza. Le correnti sociali, nella lotta fra ricchi e poveri, hanno indotto i meno abbienti a scaricare l'onere fiscale sui più abbienti con le forti esenzioni dei minimi redditi e con imposte progressive.

I più abbienti hanno tentato di resistere con la adozione di aliquote proporzionali, che coesistono con le progressive nei sistemi tributari.

B) La preoccupazione di politica economica, di evitare di scoraggiare la *produzione* del reddito e l'*accumulazione* della ricchezza, ha fatto limitare la progressività, facendo divenire, oltre un certo punto, proporzionali le aliquote delle imposte progressive.

C) Infine, il diverso *grado di concentrazione* o di convergenza dei redditi e delle ricchezze nei vari paesi ha fatto adottare aliquote con differente progressività¹⁴⁷: Per tale aspetto, in generale, le imposte progressive trovano un imponente più elevato nei casi in cui più alto è il reddito medio e sono concentrati il reddito e i patrimoni. Si pensi alla rappresentazione del Pareto (fig. 12): in essa sull'asse delle x sono rappresentati i redditi e su quello delle y il corrispondente numero di redditeri. In tal modo, le sezioni di superfici comprese nella curva danno il numero degli individui aventi un reddito compreso fra X ed X + K.

Se si considerano due curve diverse (*tsn* e *t's'n'*) che esprimano due diverse distribuzioni dei redditi, sono evidenti le ripercussioni sui proventi che possono conseguirsi dalla tassazione con pari andamento di

¹⁴⁷ Si rimanda ad altra edizione di questo corso l'analisi del principio *obiettivo* per cui la diseguaglianza nella distribuzione dei redditi dovrebbe non essere accresciuta né diminuita dalla imposizione, la quale secondo alcuni, *quindi*, dovrebbe essere proporzionale, secondo altri progressiva. Il tema è tuttora in discussione scientifica, che può concorrere alla formulazione diversa del principio, nel senso che l'imposizione progressiva non muti il tipo di distribuzione dei redditi.

aliquota progressiva. Questa, di massima, avrà, *ceteris paribus*, un minor gettito allorché la distribuzione dei redditi faccia risultare pochi, altissimi redditi e molto numerosi redditi modesti. Questo caso è approssimativamente rappresentato dalla curva tsn e ben diverso da quello espresso dalla $t's'n'$, se non l'opposto dal punto di vista fiscale o dello Stato (gettito).

D) Tutte le considerazioni svolte in questo paragrafo, *economiche, sociali e politiche*, influiscono sulla determinazione della scala *concreta* di progressività della aliquota. S'intende che i ragionamenti che precedono in materia di progressività si riferiscono al caso concreto dell'imposta progressiva *personale*.

Come si è accennato nella classificazione delle entrate tributarie, invero, in tanto si può ragionare della decrescenza dell'utilità marginale del reddito (o della ricchezza), in quanto si abbia presente *tutto* il reddito a disposizione delle singole persone fisiche per il soddisfacimento dei bisogni.

I ragionamenti che precedono dovrebbero tener conto del rapporto fra il debito complessivo di imposta e la somma globale di reddito a disposizione del contribuente. Ma in gran parte si possono applicare le premesse precedenti ai casi concreti delle imposte personali, globali.




Figura 12.

Invece, l'aliquota progressiva non può trovar posto in sede di imposte reali per le seguenti ragioni: 1) per definizione, le imposte reali, quando non presentino elementi di personalità considerano solitamente omogenee le quote di redditi tra loro, e ciò è ammissibile perché tali tributi considerano il reddito (o il patrimonio) *per se stesso*, indipendentemente dalle condizioni e dagli apprezzamenti edonistici del soggetto che consegue il reddito (o possiede date forme di patrimonio); 2) da un punto di vista razionale, che riesce evidente quando si tengano presenti le argomentazioni avanzate in questo capitolo, non si possono estendere gli apprezzamenti edonistici relativi all'utilità del reddito e le premesse politiche e sociali della progressività al caso di redditi singoli, provenienti cioè da singole fonti (immobiliari e mobiliari). Non si sa, invero, se il reddito di 100.000 lire, proveniente da un terreno, rappresenti l'unica voce di entrata di un contribuente oppure uno degli addendi di un complesso di L. 1.000.000, composto per le rimanenti 900 mila lire da redditi di fabbricati o da redditi industriali o professionali. E ciò non si può appurare per la stessa ragione che l'imposta *reale* (sui redditi, ad es., dei terreni) prescinde dalla condizione economica (reddito complessivo) della persona fisica del contribuente.

In pratica si possono, tuttavia, trovare imposte reali con aliquote progressive. Ad es., durante la guerra 1915-1918, divennero progressive le aliquote delle imposte reali italiane (sui redditi dei terreni, dei fabbricati e di ricchezza mobile) ma per ragioni eccezionali, dovendo lo Stato conseguire, prescindendo dal rispetto dei principii razionali, entrate straordinarie. Tali aliquote tornarono proporzionali con il R. D. L. 10 ottobre 1924. Successivamente si trova il caso della imposta progressiva sui dividendi azionari (istituita con R. D. L. 5 ottobre 1936 n. 1744) che è reale, perché colpisce il reddito da *una sola fonte* (l'azione) e prescinde dalle condizioni personali dei contribuenti (soci). Ma la progressività è ammissibile, in tal caso, come mezzo per raggiungere fini *extrafisicali*, che consistono nel tutelare l'avvenire delle società commerciali col rafforzarne le condizioni patrimoniali, e in pari tempo nell'impedire che gli alti dividendi richiamino, verso l'impiego in azioni, capitali e risparmi che debbono rivolgersi all'acquisto di titoli di Stato, date le circostanze storiche. Parimenti si giustifica alla luce di concetti *in parte fiscali* (capacità contributiva relativa o

speciale o differenziale), *in parte sociali e politici*, la progressività dell'imposta sui profitti di guerra, conseguiti da *alcune* fonti di redditi, nella legislazione italiana ed estera, come si dirà accennando ai principi obiettivi per la ripartizione delle imposte.

E) Sistemi di progressività dell'imposta. Premesse queste avvertenze, consideriamo, ora, con quali procedimenti si è realizzata, in concreto, la progressività dell'aliquota nell'imposizione.

Anzitutto, si applicò il *sistema di progressione per classi*. Per questo metodo si dividono i redditi in classi, e a *ciascuna classe* successiva in ordine crescente di ammontare, si fa corrispondere un'aliquota percentuale di imposta che va aumentando progressivamente. Ad esempio, i redditi compresi tra 5.001 lire e 10.000 si colpiscono con l'8%; quelli tra 10.001 e 15.000 con il 10%; quelli tra 15.001 e 20.000 con il 11% e così via. In simboli, essendo $(x_1, x_2), (x_3, x_4) \dots (x_n, \infty)$ le n classi di redditi, le corrispondenti aliquote t_1, t_2, \dots, t_n rimangono costanti nell'intervallo. In senso geometrico, secondo una rappresentazione grafica di immediata intuizione, in cui sull'asse delle ascisse figurano le classi di reddito e sull'ordinata le aliquote corrispondenti, passando da x_1 ad x_2 , l'ordinata y conserva valore costante. E la funzione di progressività assume l'andamento di una spezzata, a forma di *scala*, crescente per classi di x , con gradini paralleli all'asse delle ascisse.

Il difetto unanimemente conclamato dagli studiosi e più appariscente di tale tipo concreto di progressione è dato dal fatto che, nei *passaggi immediati da una classe ad un'altra*, si verificano dei bruschi aumenti di pressione tributaria. Infatti può avvenire che i contribuenti, con reddito prossimo al limite inferiore di una classe, *rimangano*, dopo il prelevamento dell'imposta, *con un reddito netto inferiore a quello dei contribuenti contigui* della classe immediatamente *più bassa*. Se, ad es., la classe di redditi compresi tra 9001 - 10.000 è tassata con l'aliquota del 10% e la classe 10.001 - 11.000 con l'11%, un contribuente che goda di un reddito di 10.100 pagherà lire 1111 di imposta, restando con 8989 lire; mentre un contribuente con 10.000 lire di reddito paga 1.000 lire d'imposta rimanendogli a disposizione 9.000 lire. La differenza si fa più notevole, quanto più si passi a classi superiori o aumenti il tasso dell'imposta.

A questo inconveniente (finora, universalmente, condannato e anche di recente dai matematici Folliet e D'Addario, a cui tosto mi riferisco), si ovviò, in un primo tempo e secondo una prima approssimazione logico-tecnica, applicando l'*imposta progressiva per scaglioni*. Si distinsero, cioè, successivi scaglioni di imponibile e per ciascuno si stabilì l'aliquota dell'imposta corrispondente, in modo che uno stesso contribuente veniva a pagare le successive aliquote di imposta, corrispondenti ai successivi scaglioni in cui il suo reddito si frazionava. Ad es., nel nostro caso, il contribuente con 10.000 lire di reddito, pagherebbe il 10% su 10.000 lire e cioè 1.000 lire di imposta, più l'11% su 100: in totale 1011 lire, rimanendo così con L. 9.089.

In simboli, siano per gli imponibili contigui quelli quantitativamente su indicati per l'imposta progressiva per classe:

$$(x_1, x_2), (x_2, x_3) \dots (x_n, \infty).$$

La diversità della commisurazione delle aliquote nel sistema «per scaglioni» sta nel fatto che le corrispondenti $t_1, t_2, t_3, \dots, t_n$ non si applicano agli *interi* ammontari, crescenti, con la graduazione delle classi, ma, rispettivamente, alle *differenze* fra gli importi che costituiscono gli scaglioni ordinati in senso crescente. Cioè l'imposta varia secondo la relazione:

$$i(x) = (x_2 - x_1) t_1 + (x_3 - x_2) t_2 + \dots + (x_n - x_{n-1}) t_{n-1} + (X - x_n) t_n$$

Ma anche questo sistema non era perfettamente razionale, poiché entro i limiti di uno stesso scaglione non teneva conto della presunta decrescenza continua dell'utilità del reddito e quindi della diversa capacità contributiva.

Qualora lo scaglione sia molto piccolo (tendente a zero) la progressività per scaglioni diviene progressività *continua*. Tra le espressioni, quella di solito presa a riferimento è:

$$y = ar^h$$

dove y è l'aliquota, r il reddito, a e h due parametri «costanti».

Essa rappresenta una curva ascendente, col crescere del reddito e il decrescere della utilità di esso nella visione del legislatore. Con tale formula si calcola l'aliquota e la si applica mediante tabelle che ammettono arrotondamenti, annesse alla legge. Si evitano così bruschi salti nel passaggio da un ammontare all'altro di reddito e si ottiene un'aliquota variante minimamente in dipendenza di successivi, infinitesimi incrementi di redditi, in perfetta corrispondenza ai fini del legislatore.

Per l'imposta sul reddito, secondo la scala di aliquote del 1923, in Italia si applicavano le aliquote risultanti dalla interpolazione della seguente funzione:

$$y = 0,04186 x^{0,39637}$$

dove y , variabile dipendente, rappresenta l'imposta, ed x , variabile indipendente, rappresenta il reddito imponibile, mentre i due numeri decimali sono due parametri (costanti).

La circostanza preponderante che determina la scelta dei *punti* (aliquota minima e massima) fra i quali deve variare la progressività, è data dalla tendenza *politica* dominante impersonata dal governo e dai parlamenti e dalle altre già ricordate circostanze *economiche, psicologiche, ecc.* L'imposta progressiva, spinta agli eccessi, fu in molti casi un potente strumento di politica di parte, attuata da una classe a danno di un'altra.

A conclusione di questo paragrafo, ripeto che l'altezza della aliquota non viene regolata in base ad *un solo* presupposto, ma risulta dal concorso di elementi economici, politici, giuridici psicologici, ecc. Pertanto è difficile o ben raro che si possa risolvere, in base ad una trattazione (*analisi*) puramente economica ed astratta, il problema della determinazione della progressività «optima» delle imposte, poiché, in *concreto*, la soluzione è influenzata dall'azione dei predetti fattori che *sinteticamente* adducono alle diverse soluzioni storiche.

VIII.

CRITICA DELLA PROPRIETA «FONDAMENTALE» DI D'ADDARIO, DELLA PROGRESSIONE DELL'IMPOSTA

E' noto che, teoricamente, sono concepibili *i più vari modi* di variare della progressione dell'imposta, rappresentata da curve aventi diversa progressività in ogni *punto* e diversa progressività *globale*. Su questi concetti si sono soffermati alcuni autori, fra cui Folliet e D'Addario, con scritti che sintetizzano i criteri di misurazione e rappresentazione dei due tipi di progressività¹⁴⁸, dei cui aspetti qui ci si sofferma a proposito della distinzione fra: *a) grado di progressività* che esprime il *variare* della aliquota col variare dei redditi imponibili; *b) pressione* di un'imposta progressiva, che riguarda l'altezza delle aliquote.

Le proprietà «generalì» che appaiono, a molti autori, come condizioni razionali della progressività addirittura connaturate con questo tipo di imposizione. Secondo la critica esposizione sintetica fattane dal D'Addario, (nell'«Archivio finanziario», 1950, Padova, Cedam e nella rivista cit. «Economia Internazionale», maggio 1952), l'aliquota $t(x)$:

a) deve assumere valori positivi;

b) deve essere continua;

c) deve essere crescente e deve convergere, per x (imponibile) tendente all'infinito, al valore positivo $k \leq I$, assunto come limite superiore della aliquota;

d) deve crescere in misura tale che ad un reddito imponibile maggiore corrisponda un reddito residuo non minore di quello corrispondente ad un reddito imponibile minore.

Non mi soffermo sulle due prime intuitive proprietà di una aliquota di imposta progressiva.

Meritano, invece, rilievo le due proprietà *c)* e *d)*, qui esposte.

A) La proprietà *c)* indica che l'imposta non deve assorbire l'intero imponibile.

¹⁴⁸ D'ADDARIO R., in articolo sul *Giornale degli Economisti*, novembre-dicembre 1950.

Questa precisazione è interessante perché, in trattati e in taluni scritti specifici (celebre l'aforisma o il paradosso di Martello, secondo cui l'«imposta progressiva divora se stessa», nel senso che, al salire dell'aliquota, fa venir meno l'oggetto imponibile).

Questa visione può essere compatibile con il caso specialissimo, fra i numerosissimi modi di variare della curva della progressione, costituito dall'andamento della funzione, le cui ordinate crescano con il reddito (rappresentato sull'ascissa), sino alla unità, cioè fino all'assorbimento totale.

Nella storia ci sono stati casi del genere. Anzi, pare che di recente si sia avuto detto caso tendenzialmente, là dove si è voluto i procedere ad una rivoluzione del sistema sociale in senso collettivistico, inducendo i riottosi ad aderirvi con l'apparente forma legalitaria della «persuasiva» imposta progressiva ed avocatrice di patrimoni oltre che di redditi. Altri casi di politica fiscale si possono avere nella tassazione extra-fiscale, progressiva, dei sopraprofiti dovuti a congiuntura creata dalla storia e dalla azione statale, senza merito dei singoli, e quando la «giustizia» o la «morale» del tempo induca a ritenere indebiti e inammissibili gli arricchimenti di singoli o di gruppi appartenenti a detta collettività.

Dal punto di vista economico, in generale, la condizione *c*) va interpretata nel senso che, normalmente, le aliquote si scostano dal caso di quella che viene detta imposta progressiva «pura», con andamento sempre crescente; ma conferiscono all'imposta il carattere di imposta *degressiva*. Per essa l'imposta cresce da un minimo, corrispondente ad una quantità di reddito (*m*) non imponibile (minimo esente) fino ad un reddito massimo (*M*), a partire dal quale l'aliquota resta *costante* e, quindi, l'imposta diventa proporzionale.

In altri termini, ragioni *pratiche* suggeriscono l'eliminazione del caso-limite dell'imposta avocatrice, che pure *teoricamente* discende da un tipo di progressione in astratto immaginabile. Il che dice che si tratta di una proprietà che risponde ad esigenza empirica e non necessariamente legata alla visione razionale del problema. Donde la probabile scelta del termine «pura» per la progressione che può arrivare all'assorbimento dell'imponibile o convergere all'unità.

B) Voglio, inoltre, dimostrare, anzitutto contro quella che è l'opinione che è stata presentata come atta a caratterizzare una proprietà dell'imposta progressiva (*d*), come anch'essa sia empirica, e comunque, in sede teorica, risponda ad una data ipotesi che rispecchi una particolare psicologia che, per giunta, non è necessariamente quella dell'imprenditore a cui la si riferisce nelle parole che paiono interpretare «il buon senso e la natura umana», quale con il solito pittorico stile è descritta dall'Einaudi e fatta propria dal D'Addario.

Introducendo la variabile psicologica, in calcoli su quantità obiettive, il D'Addario ritiene che la proprietà *d*) sia «fondamentale». «La natura umana ed il buon senso giustificano la sua preminenza».

«Imposte livellatrici ordinarie, che livellino cioè i redditi o i patrimoni, imposte deprimenti ordinarie o straordinarie, che riducano i redditi o i patrimoni a valori decrescenti, col crescere del loro ammontare, non solo non sono ammesse nemmeno dai più autorevoli teorici del principio del minimo sacrificio (Edgeworth), ma soprattutto urtano contro la natura umana ed il buon senso». «Non si può pretendere che gli uomini dimentichino la loro natura e cessino di desiderare di vivere e di operare per conseguire fini a cui sono propensi. Perciò bisogna che l'imposta sia prelevata tenendo conto che gli uomini non lavorano, non producono, non risparmiano, non azzardano senza l'aspettativa di un reddito bastevole a legittimare il loro affannarsi nel lavorare, risparmiare ed intraprendere». La proprietà *d*) sintetizza dunque l'esigenza che l'imposta non annulli o smorzi l'interesse del contribuente alla produzione di un maggior reddito o alla accumulazione di un maggior patrimonio, in quanto l'effetto principale dell'applicazione di imposte livellatrici o deprimenti sarebbe quello di terrorizzare i possidenti ed i risparmiatori, di disamorarli dall'industria e di provocare, perciò, incremento di miseria e di disoccupazione (EINAUDI, *ibidem*, sempre nella citazione adesiva del D'Addario).

Rilevo che questa *non è fondamentale* nel senso tipicamente universale, assoluto, di ciò che nel significato proprio letterale pacifico «serve di principio, di primaria ragione, di sostegno alle azioni umane». Ma è proprietà la quale risponde a visione parziale, *relativa* ad un tipo di ipotetica psicologia del produttore di redditi, e quindi presume uniformità di natura umana (ovvero di psicologia) interpretata dal buon senso dell'osservatore o del legislatore, di cui si spieghi la premessa logica che verosimilmente presieda alla distribuzione delle aliquote dell'imposta progressiva, secondo la suddetta proprietà.

Invero, basta pensare ad altra psicologia che spiega il comportamento di soggetti o uomini che lavorano, producono e risparmiano ed azzardano, per individuare un reddito sufficiente a legittimare l'affannarsi nel lavorare e nell'intraprendere, diverso da quello postulato dalle parole di Einaudi, che D'Addario fa proprie. Infatti, se si considera la tendenza ad ottenere il massimo (compatibile con il tipo di vincolo fiscale)

reddito o profitto, secondo la visione dei classici, si suppone che il comportamento del produttore di reddito aderisca alla psichica di coloro per cui il massimo *reddito coincida* con la *massima soddisfazione* ritraibile dal lavoro, specialmente di imprenditore, che si tiene esplicitamente presente nelle parole che spiegherebbero la uniforme esigenza della ripartizione dell'imposta secondo la progressione che eviti il difetto di quella «per classi».

Riferendomi ad aggiornati economisti, che hanno presenti ipotesi suggerite da casistica in cui la psichica degli imprenditori è altamente rappresentativa e fortemente analizzata (Stati Uniti), si nota la *divergenza* fra massimo di soddisfazione e massimo di reddito prodotto od ottenuto dai protagonisti della vita economica, perché si afferma:

I) Quella che viene espressa in termini di «*supply of enterprise*» tradotta nei termini di espressione volontaristica di «*programma di realizzare profitti*», è una quantità *subiettiva, variabile*, di cui si riconosce la *difficoltà di misurazione*, ma non si nega l'esistenza, che si rappresenta con curve di indifferenza, di cui si osserva il punto (o i punti, generalizzando) di tangenza alla curva dell'utile.

II) In conseguenza, l'assunto della teoria classica o tradizionale, secondo il quale la tendenza dell'imprenditore a realizzare il massimo profitto, come condotta razionale, è assurda a ruolo di assioma evidente, e tale da non chiedere verifica o giustificazione, rende più facile l'analisi teorica, ma risponde ad una particolare psicologia psichica e costituisce un'*ipotesi speciale*; non atta, cioè, a spiegare tutti i fatti, moltissimi dei quali sono basati sui «*nonpecuniary motives*» che dominano - spontaneamente o come *vincolo sociale* - la condotta degli imprenditori.

III) Il caso di coincidenza di massimo di profitto e di soddisfazione tratta dal lavoro, si avrebbe nell'ipotesi in cui la curva di indifferenza fosse parallela all'asse delle ascisse, caso scarsamente verosimile o speciale (nel diagramma relativo al caso di monopolio che figura nel mio citato saggio, a cui qui faccio riferimento, sull'asse delle ascisse è rappresentata la produzione e sull'ordinata il reddito in termini monetari);

IV) Ben lontana da questa (III) assunzione è quella di soggetto tipico come imprenditore, estremamente ambizioso di far da «capitano» di una grande industria, amante del prestigio e della potenza, che preferirà spingere l'*espansione* dei propri affari a costo anche che di minori profitti, rispetto a quelli, intendendosi, altrimenti conseguibili.




Figura 13.

Il soggetto come sopra configurato:

a) In condizioni di monopolio rinuncerà al massimo utile e andrà anche ad un livello di produzione a destra di quello individuato sull'ascissa dall'ordinata dell'utile netto massimo, nella rappresentazione tradizionale di Cournot. Infatti, nella figura 13, il punto di tangenza r della curva di indifferenza β (che sta a rappresentare l'esistenza di una sensibile *supply of enterprise*) con la curva dell'utile netto (ricavata, come è noto, per differenze positive e negative - rispettivamente utili e perdite - fra ricavi totali e costi totali, in altri termini fra le ordinate della retta OM' e della curva $OH'P'K'$) fa individuare in ascissa una produzione (sforzo) OR

maggiore di quella OP , sebbene l'utile netto PM , corrispondente a quest'ultima, sia il massimo, in termini monetari - e quindi maggiore di Rr - compatibile con l'andamento del ricavi e costi totali suddetti¹⁴⁹.

b) In condizioni di concorrenza imperfetta, che faccia sorgere rendita, spingerà la produzione verso un limite compatibile con il minimo di soddisfazione conseguibile con la professione di imprenditore. Supposto, cioè, il reddito suddiviso in due quantità, nello spirito Marshalliano: 1) salario di direzione o sovraindennità all'impresa e 2) profitto come reddito residuale con natura di rendita, il minimo reddito affinché l'imprenditore non abbandoni la sua funzione e si occupi di altro, è quello che porta al massimo di *soddisfazione*, correlato con il *salario* di direzione dell'impresa, non con il profitto differenziale.




Figura 14.

Prendendo a riferimento la tradizionale rappresentazione grafica (figura 14) delle condizioni di equilibrio della impresa dominante in concorrenza imperfetta (pertanto qui esemplificata in un caso di monopolio parziale), si ha che l'imprenditore, anziché fermarsi alla produzione OG , dove costo marginale e ricavo marginale dell'impresa si eguagliano (incontrandosi le curve mm' ed ER in T) e dove è massimo il suo guadagno monetario ($PZSQ$), trova maggiore soddisfazione, nei termini indicati, aumentando gli sforzi e portandosi, ad esempio, ad OG' (dove il costo marginale eguaglia il prezzo della domanda parziale ED per l'impresa). Questo avviene anche se il guadagno si riduce ad $ABT'D$; se non addirittura alla produzione correlata con l'eguaglianza del costo medio (curva uu') e del prezzo, in cui si ha assenza di guadagni differenziali, e l'imprenditore si comporta *come se* operasse in condizioni di concorrenza perfetta, che avesse esaurito i suoi effetti.

c) In condizioni di libera concorrenza perfetta, non ideale (figura 15), l'imprenditore tenderà sistematicamente a superare la produzione OP , in cui il costo marginale eguaglia il prezzo PP' e massimo è il reddito

$HFP'S$, con natura di rendita¹⁵⁰, e spingersi sino ad OR , produzione che, realizzando l'eguaglianza del costo medio e del prezzo in R' , non consente alcun reddito differenziale.

V) L'assunto della coincidenza dei due massimi, oggettivo o monetario e soggettivo o psicologico - che poteva riferirsi alla mentalità puritana del successo che considerava il «far denaro» come fine a se stesso - risponde ad ipotesi atte a spiegare la prima fase del mondo capitalistico, e può accogliersi in prima approssimazione.

¹⁴⁹ Le curve di indifferenza y sono configurate con un andamento atto a significare una scarsa *supply of enterprise*, propria dell'imprenditore per così dire «pigro», che trova il massimo di soddisfazione in corrispondenza ad utili monetari minori (nell'esempio ZZ') di quello massimo PM ottenibile, ma accompagnati da minore sforzo (produzione) creativo ($OZ < OP$). La linea di indifferenza α , parallela all'asse delle ascisse, traduce graficamente il caso (III), in cui si ha la coincidenza del massimo di soddisfazione con il massimo guadagno monetario: è questa, come si è detto, l'implicita ipotesi in Cournot. Sull'argomento, ripeto, tornerò diffusamente in altro capitolo, allorché sarà affrontato lo studio degli effetti economici dell'imposizione.

¹⁵⁰ AMOROSO L.: *Economia di mercato*, cit., cap. XXVII.




Figura 15.

È ritenuto come *tipico* dell'imprenditore dell'epoca nostra, il considerare il lavoro come una piacevole fatica, che traggono soddisfazioni dal lavoro - oltre quella che ottengono dal reddito che ricevono per esso - dominati dall'ambizione, da spirito di emulazione e di rivalità, da orgoglio e simili impulsi.

VI) L'assunzione che l'imprenditore massimizza i profitti come norma di condotta, è basata su parziali osservazioni ed implica una *speciale ipotesi* in tema di psicologia dell'imprenditore. Costituisce una legge empirica che non si applica necessariamente ad ogni imprenditore e può essere considerata non vera nei confronti dell'imprenditore tipico.

Ebbene, si faccia riferimento alla proprietà *d*), basata appunto sulla «natura umana» di cui, in seconda approssimazione, si sono esaminate le tendenze e le inclinazioni proprio in sede di atteggiamento verso la ricchezza o il reddito come flusso: Questo permetterà di notare come, in sede di imposta progressiva, altri autori egregi abbiano visto *un solo* andamento della utilità di esso in rapporto al costo o sforzo o slancio produttivo, e l'abbiano esteso a *tutti i soggetti* che vengano considerati come aventi reddito, che l'imposta progressiva riduce.

Il che ci dice che la funzione $\lambda(x)$ che figura nella relazione:

$$\lambda(x) = x [1 - \tau(x)]$$

che esprime il reddito residuo corrispondente al reddito imponibile x (dopo il prelevamento dell'imposta) e che il D'Addario ritiene che deve essere «generalmente» crescente, può non esserlo o non esserlo necessariamente, senza che si cada nel campo dell'irrazionale necessariamente o che si verifichino gli effetti temuti dall'Einaudi e di altri interpreti di un mondo psicologico che può caratterizzare un settore della casistica.

Anche negli studi in cui gli statistici (come Fisher e Ragnar Frisch, Folliet, D'Addario ed altri) arrecano sussidio alla traduzione in termini quantitativi, coerentemente, di premesse economiche (e, dice Folliet, filosofiche) ⁽¹⁵¹⁾ dell'imposta progressiva, troviamo la *variabile psicologica e subiettiva*, atteggiata arbitrariamente a visione generale o normale di un campo in cui dominano pure il gusto, l'inclinazione, e, ben vario, l'edonismo individuale. Questo può non far ritenere né fondamentale né necessaria la proprietà *d*) su esposta, come caratteristica dell'imposizione progressiva, nei sistemi concreti, matematicamente espressi.

In altri termini, la proprietà *d*) ha una validità limitata da quella dell'ipotesi edonistica, collegata con la «natura umana» e con «il buon senso». La proprietà *d*) non è *generale*, se non in quanto lo sia anche l'assunto psicologico che essa implica. Per contro, come si è visto, autorevole ed aggiornata letteratura economica considera come ipotesi *speciale* o di prima approssimazione nelle costruzioni di teoria pura la coincidenza di massimo di profitto monetario e di soddisfazione.

Voglio ancora ricordare il Samuelson (*Economics*, cit., pagg. 173-174), il quale a proposito dell'*effetto netto* dell'imposizione progressiva - di fronte cioè alla preoccupazione che la medesima scoraggi lo sforzo produttivo e l'assunzione di rischi - afferma che esso difficilmente può essere *dogmatico*. Sono, cioè, concepibili ipotesi che non richiedono come necessaria e razionale la proprietà *d*).

¹⁵¹ FOLLIET P., *Les tarifs d'impôts. Essai de mathématique fiscales*, Payot, Lausanne, pag. 56 e segg.

CAPITOLO IV.

DEL PRINCIPIO DELLA «CAPACITÀ CONTRIBUTIVA»

I.

CAPACITÀ CONTRIBUTIVA “ASSOLUTA”, E CAPACITÀ CONTRIBUTIVA
“RELATIVA” AI VANTAGGI DELLA SPESA PUBBLICA.

Per la ripartizione delle imposte, si è introdotto il concetto di capacità contributiva, definito come oggetto *secondo* il quale (in ragione, in proporzione, ecc.) legislatori, moralisti ed economisti vorrebbero che si attuasse la ripartizione tributaria.

Codesto termine (capacità contributiva) *per se stesso* non dice nulla e non reca luce sulla razionalità dei modi di ripartizione dei tributi generali. Per conferirgli un primo significato, si è collegato il concetto con il modo di variare dei sacrifici di utilità dei possessori di ricchezza al variare dell'ammontare di essa, a cui l'ente pubblico intenda attingere per coprire il costo dei servizi pubblici indivisibili.

Ma l'aver creato un rapporto fra (a) criterio o concetto del sacrificio (eguale, proporzionale, minimo, ecc.) e (b) principio o criterio della capacità contributiva o di prestazione non significa necessariamente identificazione dei due principii o criteri.

Cohen Stuart ha analizzato precipuamente la variabile subiettiva (sacrificio di utilità) per la determinazione del problema del modo di distribuire le imposte. Ammessa una definizione di eguaglianza, egli ha coordinato i due criteri o principii (a) e (b). Invero, per questo autore, il «principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva» «non dà tanto una misura per la ripartizione dell'imposta, quanto serve piuttosto a determinare l'oggetto dell'imposta». La misura della ripartizione è data invece dalla teoria del sacrificio. Ed il principio della capacità contributiva, coordinato con il principio o la teoria del sacrificio, viene enunciato da Cohen Stuart in questo modo: «tassazione secondo la capacità contributiva, tale che ne derivi una eguaglianza di sacrificio» (*op. cit.* p. 445).

Comunque si concepiscano i rapporti fra i due principii o criteri o concetti si è cercato, a mezzo della variabile utilità, di determinare il concetto o principio, altrimenti vuoto ed atto a creare affermazioni tautologiche, della capacità contributiva in ragione della quale si dovrebbe concorrere alle pubbliche spese. E' un *truismo* caratteristico della dichiarazione della costituzione italiana.

Nel tentativo di dare significato da codesto punto di vista al concetto di capacità contributiva ed al criterio che esso intende rappresentare, si è avvertito che si trascurava la relazione fra contribuzione tributaria e consumo dei servizi pubblici o utilità dei servizi per i componenti la collettività. Invero, *data* una definizione di giustizia o di eguaglianza, se ne sono viste le coerenti deduzioni intorno ai modi di ripartire i tributi in base alla variabile edonistica della utilità subiettiva.

Ma un altro tentativo razionale di determinare il criterio della capacità contributiva si è compiuto in sede *obiettiva*, tenendo conto ponendo in relazione la ricchezza o il reddito dei contribuenti col consumo presunto ed effettivo dei servizi pubblici *indivisibili* da parte dei contribuenti.

Altrimenti, dopo la spiegazione del modo di ripartire le imposte, introducendo la variabile edonistica (utilità subiettiva), occorrerebbe abbandonare detto principio o criterio, perché fallace e indeterminato o scatola vuota («empty box») come altri l'ha denominato. Cito, ad esempio, le seguenti conclusioni, in tal senso concordanti, a cui fra l'altro arrivano gli autori indicati:

a) E. Sax¹⁵² afferma che «con quel principio» non si viene a dire «nulla di positivo dal punto di vista economico»;

b) Il Graziani¹⁵³, al termine di una ragionata rassegna delle visioni edonistiche, asserisce che «sotto qualunque aspetto si consideri il principio della capacità contributiva, *di per se* non fornisce i criteri di ripartizione del carico tributario».

¹⁵² SAX E., *Principii teoretici di economia di stato*, Bibl. d. Econ., serie V, vol. 15, p. 372.

c) Il concetto di capacità contributiva resta indeterminato, ha asserito nelle sue lezioni, il Borgatta¹⁵⁴, argomenta che «l'assumere il reddito guadagnato, il patrimonio netto, il consumo, il trasferimento a titolo gratuito, quali indici di tale capacità, non precisa affatto come l'imposta debba commisurarsi agli indici stessi, non giustifica nè l'imposta proporzionale nè l'imposta progressiva». E continua che, «per giungere a queste conclusioni, è necessario prendere in considerazione l'utilità soggettiva del reddito». In altri termini, una prima determinazione della capacità contributiva è stata offerta dalla variabile utilità, di cui si è considerato il sacrificio, in base agli esaminati criteri di eguaglianza.

d) Ma altri autori insistono sulla vacuità del principio di capacità contributiva, in sè preso: il Myrdal asserisce che «la espressione capacità contributiva (*ability*) in A. Smith è propriamente una frase piuttosto soggettiva, e, se si vuole, demagogica, senza un profondo contenuto».

E' apparsa necessaria, quindi, dopo avere legato il concetto alla variabile *soggettiva* (utilità sacrificabile), l'istituzione di un rapporto o di un riferimento di detto concetto di capacità contributiva al consumo presunto od effettivo di servizi pubblici, pur definiti indivisibili, per individuare *almeno* i casi tipici di consumo differenziale. Ciò si è pensato per conferire qualche significato a questo principio in sede di apprezzamenti gravitanti nel campo delle quantità *obiettivamente determinabili* o per lo meno presumibili, e spiegare numerosi tributi speciali che abbiano siffatta base razionale oltre che variazioni di tributi generali.

Ma anche in questo ordine logico, si può far posto a presunzioni di *prima approssimazione*, quale è quella notoria per il rilievo conferitole, nella sua visione, dal De Viti De Marco: Egli, per risolvere l'incognita costituita dal consumo individuale dei servizi pubblici (che è determinato dalla domanda di essi da parte dei singoli per le entrate *non* tributarie), presume che tutti i componenti della collettività sono consumatori di servizi pubblici generali e che il reddito di ogni membro della collettività è l'indice misuratore della sua domanda di servizi pubblici generali cioè definiti indivisibili. Poiché è evidente il divario fra la presunzione e il fenomeno concreto, il De Viti De Marco ha ipotizzato che il consumo *medio*, nel tempo e nello spazio, dei servizi pubblici (indivisibili) è proporzionale al reddito di ogni cittadino.

Autori inglesi, come Benham e Dalton considerano falso il punto di partenza di questa argomentazione. Dalton definisce semplicemente *inaccertabile* il vantaggio individuale ritraibile da spese compiute per il fine del comune beneficio.

Peraltro la presunzione del De Viti può essere accolta in prima approssimazione per spiegare in generale il sorgere dell'imposizione e per la soluzione di problemi di teoria pura, che si impernano su detta ipotesi di massima. E' vero che Edgeworth discute come appartenente al dominio della teoria pura il principio della «capacità» o «facoltà» contributiva, «in senso piuttosto oggettivo» (p. 325 op. cit.). Ma il ragionamento ipotetico legittima logicamente le deduzioni che si fanno discendere da ipotesi sul tipo di quella che possiamo accogliere nella formulazione Devitiana, sebbene essa non resista ad approssimazioni logiche e storiche ulteriori.

Invero, ad es. il Borgatta, che intendeva procedere ad ulteriori approssimazioni, di fronte alla presunzione di un rapporto di proporzionalità fra altezza di reddito e consumo di servizi pubblici indivisibili, ammetteva che essa «esime dalla necessità di calcolare il valore economico dei servizi individualmente goduti, e stabilisce nel contempo il rapporto di controprestazione in base ad un criterio *oggettivo*». Ma «questa presunzione generica - aggiungeva - non è appoggiata da alcuna riprova specifica. Vi sono dei servizi per i quali può più razionalmente supporre che la proiezione globale prestata dallo Stato sia costante (tutela della vita e integrità personale, difesa militare). Vi sono dei servizi per i quali i benefici assicurati alle varie forme e ai vari ammontari di redditi, a parità di reddito, variano a seconda della natura, modo di produzione e consumo del reddito, località in cui il contribuente vive, gusti e sentimenti subiettivi, etc. (viabilità, bonifiche, assistenza sociale). Vi sono servizi la cui prestazione giova direttamente a certi gruppi, mentre non altrettanto evidente ed importante è il vantaggio per altri (*Appunti cit.*, pagg. 250-253).»

E dopo avere noverato casi in cui la presunzione della proporzionalità del consumo in rapporto al reddito possa fornire criteri positivi di ripartizione, territorialmente, non ritiene che si possa attingere alla capacità contributiva, così concepita, come preciso criterio per la ripartizione dell'imposta.

Questo pensiero è di molti. Tra essi è il Buehler, il quale giudica il riferimento ad indici oggettivi di capacità contributiva (reddito ad es.) per la ripartizione dei tributi, come un riferimento ad una presunta non reale capacità contributiva. (*op. cit.*, p. 322). Secondo questo autore, ciò costituisce un progresso *apparente* rispetto ai criteri del costo del servizio e del vantaggio che ne deriva ai contribuenti. «Ma detto principio

¹⁵³ GRAZIANI, *Istituzioni*, p. 267.

¹⁵⁴ BORGATTA G., *Appunti*, 1932-33).

della capacità contributiva indicata o misurata da elementi oggettivi, lascia i problemi della giustizia (o dell'eguaglianza) nella tassazione largamente insoluti» (id.).

Si tenga presente che si è enunciata la presunzione della proporzione fra indici obiettivi di capacità contributiva e consumo di servizi pubblici, come prima approssimazione, per ragioni tecniche o di pratica difficoltà di accertare il consumo, effettivo o presumibilmente verosimile, di servizi pubblici da parte di singoli e di gruppi della collettività. Chi abbia seguito la visione del De Viti De Marco ha possibilità di notare che il servizio pubblico speciale si differenzia da quello generale per ragione soltanto *tecnica*. Ancora, nei casi delle tasse e dei contributi di miglioria, lo Stato controlla più rigorosamente il consumo del gruppo in confronto della collettività.

Tutto ciò è importante per quanto dirò in seguito. La vera soluzione razionale del problema della ripartizione del costo dei servizi pubblici si ha, infatti, con le imposte speciali. Il relativo sistema rende possibile un controllo più rigoroso, per gruppi e regioni, della utilizzazione dei servizi pubblici. Questo ci dice che all'imposta generale si ricorre per necessità non logica ma tecnica, ovvero per la difficoltà empirica di individuare, accertare i vantaggi differenziali o specifici dei servizi pubblici, nei confronti dei quali manchi una diretta domanda da parte dei membri della collettività.

Secondo il De Viti, si abbandona l'imposizione speciale quando avvengono compensazioni di consumo tra i vari gruppi di cittadini, nel totale dei servizi pubblici: nel senso che un gruppo paga l'imposta speciale per il servizio *A* e un altro la paga per il servizio *B*: *quid*, nel caso che dette compensazioni non avvengano. La logica matematica suggerisce l'estensione della tassazione differenziale, speciale, ecc. per ristabilire una relazione fra dovere tributario specifico per consumo altrettanto specifico presunto od effettivo (quando accertabile, approssimativamente) di servizi pubblici.

In altri termini, la categoria definita dei servizi indivisibili sorge per empirica difficoltà di accertamenti di consumi differenziali di servizi pubblici. La legislazione di molti paesi continua, come passo a ricordare, a: α) prevedere ed estendere imposte speciali, particolari, straordinarie anche, sostitutive o aggiuntive rispetto a quelle generali normali od uniformi; β) contemplare la «manovra» della stessa imposizione di tributi generali, per neutralizzare in tutto o in parte le *rendite* che derivano dal beneficiare in modo particolare dei servizi pubblici senza contribuire con una tassazione corrispondentemente differenziale.

Il concetto di capacità contributiva, che chiamerei «assoluta» (perché fondata sulla presunzione di un rapporto di proporzionalità fra indici della capacità contributiva - altezza del reddito, del patrimonio - e *quantum* di consumo di servizi pubblici) lascia *indeterminato* il concetto.

Per superare questa indeterminatezza, indicherei con *y* la capacità contributiva *assoluta* (cioè non riferita a consumo *differenziale* di servizi pubblici), con *r* il reddito monetario, con *g* il godimento o consumo di servizi pubblici, presunto funzione del reddito medesimo.

Il che autorizza l'espressione:

$$y = f[r, g(r)]$$

la quale vuol dire che la capacità contributiva assoluta è funzione del reddito monetario dei contribuenti, e del consumo o godimento dei servizi pubblici, che è a sua volta funzione del reddito, secondo l'ipotesi sul tipo di quella enunciata dal De Viti De Marco (e da altri).

Concludo che, se si vuole togliere dal campo della indeterminazione il principio o concetto della capacità contributiva, collegato ad indici o misure obiettive di esso, occorre uscire dal campo dell'assoluto per avvicinarsi a quello del *relativo* (¹⁵⁵).

¹⁵⁵ I concetti di capacità contributiva *assoluta* e *relativa* ricorrono ad es. presso Dalton, in tutt'altro significato. Egli considera, come soggetti, due collettività che debbano contribuire ad una spesa comune. Esiste per ognuna di esse una capacità di pagare *ability to pay* o *taxable capacity*, che, in termini assoluti, secondo alcuni è misurata dalla produzione totale di un paese meno quanto occorre per mantenere la popolazione al livello di sussistenza. Ma questo concetto non serve a far decidere come due paesi debbano contribuire al costo di una essa di cui beneficino entrambi. Dalton afferma che il concetto di capacità contributiva assoluta non risolve il problema, cioè non dà soluzione determinata al problema. Egli intende la capacità contributiva relativa nel senso che, se una spesa comune aumenta, la proporzione pagata dai contribuenti più ricchi deve aumentare e quella corrisposta dai più poveri deve diminuire. Il che ci porta ancora nel confronto fra ricchi e poveri, sia pure esteso a intere collettività, come risulta dagli esempi di spese comuni fra nazioni, cioè in campo che è *indipendente* da quello che qui ci induce a trovare la spiegazione: 1 di tributi particolari sostitutivi e aggiuntivi, di natura reale prevalentemente, rispetto a quelle normali e generali; 2 della manovra di questi per porre in correlazione gli indici della capacità contributiva con i fatti di consumo dei servizi pubblici, nell'ambito di

Anziché accontentarsi, in prima approssimazione, di ritenere tecnicamente *sempre* indivisibili i costi dei servizi pubblici, qualificati come tali (indivisibili) per i vantaggi resi alla collettività, ovvero come fecondi di benefici puramente comuni, occorre procedere ad ulteriori approssimazioni, proprio sulla via che il De Viti denomina del «controllo più rigoroso» della utilizzazione dei servizi pubblici.

Infatti, il compito dello studioso è: I) *spiegare* la coesistenza di imposte generali con imposte speciali, addizionali, particolari, transitoriamente o permanentemente introdotte nel sistema tributario di molti Stati, basate sull'accertamento differenziale di consumo di servizi pubblici; II) ovvero spiegare il perché di talune variazioni nel regime formale, giuridico o tecnico di imposte dette generali per definizione.

Il principio indeterminato di capacità contributiva assoluta, cioè funzione del solo reddito, non appare atto a dare detta spiegazione, in quanto assume come effettivamente e tecnicamente sempre indivisibili costi e vantaggi di servizi definiti generali.

Inoltre, ho fatto riferimento alla differenziazione delle spese, non per *patrocinare* o *suggerire*, a guisa di *precettistica*, una politica; ma per tener conto degli *effetti* voluti dall'ipotetico legislatore in senso *finalistico*, effetti da collegare razionalmente alla ripartizione delle entrate. Con approssimazione ulteriore ai fatti, una classificazione era stata esposta dal finanziere americano Plehn (che ha tenuto conto dei criteri del Cohen). Considerando gli appartenenti alla collettività di cui lo Stato soddisfa i bisogni, sono state distinte le pubbliche erogazioni in:

- 1) spese che danno luogo ad un vantaggio comune a tutti gli appartenenti alla collettività (vantaggio indivisibile);
- 2) spese che apportano un vantaggio particolare a certe «classi» e che indirettamente riescono utili alla collettività nel suo complesso;
- 3) spese che avvantaggiano particolarmente alcune «persone»;
- 4) spese che giovano esclusivamente ad alcune persone.

Si è pensato che le spese della 4^a categoria tendono a sparire e che la tendenza storica si svolge nel senso del passaggio dalla 4^a categoria alla prima.

Ma non si è osservato che, rispetto al fenomeno concreto, la 1^a è una categoria *astratta* a cui corrisponde qualche storico caso eccezionale e che senza rispettare una costante tendenza evolutivistica anche nei tempi moderni, nella media dei paesi, le spese per i bisogni detti indivisibili per i loro effetti assumono prevalentemente le caratteristiche della 2^a categoria e talora della 3^a della classificazione del Plehn.

Ciò ricordato, metto in evidenza che le spese pubbliche dette indivisibili *discriminano* spesso a favore di «gruppi» della collettività, dando luogo per essi a rendite di protezione, sotto forma di minore costo relativo o di maggiore produzione di redditi o minore spesa di reddito, in relazione, appunto, al consumo o godimento *differenziale* dei servizi pubblici.

La specializzazione dell'imposizione, in rapporto a tale processo, non è nuova come dimostrano esempi di istituti fiscali corrispondenti alla denominazione di contributi di migliona e di imposte speciali.

E' un modo di conferire determinazione al concetto di capacità contributiva, ponendolo *in relazione con il consumo differenziale dei servizi pubblici*, e per questo da me detto (in tale senso) di capacità contributiva *relativa*. E' lo spirito logico dei contributi e delle imposte speciali, esteso, dove tecnicamente possibile, ad un settore che, in prima approssimazione, riguarda le imposte generali e solo queste e non anche la «manovra» differenziale di esse (come gli esempi chiariranno) e la loro integrazione.

Volendo far ricorso, per contrapposizione, ai simboli, che per lunga esperienza non annebbiano i concetti ma li chiariscono agli studenti, come testimoniano i risultati degli studi, si può così esprimere la capacità contributiva relativa (y'):

$$y' = f[r, g(r, s)] \quad [II]$$

laddove s esprime il vantaggio particolare o speciale che la spesa pubblica apporta a dati gruppi o a classi di contribuenti rispetto ai rimanenti membri della collettività statale. Il valore di s in termini quantitativi può essere dato:

singoli Stati. Invero, come si è visto, il problema dell'imposta progressiva distribuzione dell'imposta fra ricchi e poveri è stato tenuto separato da quello della simultanea partecipazione al consumo di servizi pubblici.

Inoltre i concetti del Dalton possono riguardare la pressione comparata tanto di imposizioni globali quanto di imposizioni particolari, di distinti Stati di fronte ad una spesa comune.

- dal *minor costo* o dal *soprareddito* in cui si traduca (effetti) il particolare beneficio della spesa pubblica indivisibile. Ciò avviene quando si considerino i contribuenti come produttori di reddito;
- oppure da *minore spesa* nei bilanci individuali, quando il predetto beneficio si risolve (effetti) in sostituzione di una spesa pubblica ad una spesa privata, reale o virtuale dei contribuenti, come consumatori di reddito.

II.

ELISIONE DI «RENDITE DI PROTEZIONE» E
«PRINCIPIO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA RELATIVA»

La portata della espressione [II] si può allargare quando si consideri non solo la discriminazione della spesa (s) ma la discriminazione dei servizi pubblici in generale (¹⁵⁶). Questo avviene con il protezionismo doganale ed amministrativo in genere, di cui si può tener conto per il formarsi di «rendite di protezione» suscettibili di particolare tassazione. Il merito della formulazione [II] del concetto di capacità contributiva consiste nel porre qualche *elemento di determinazione* nella scatola “vuota” del principio della capacità contributiva assoluta. Infatti, essa è «formalmente» di portata generale rispetto ad altri, ma basata su *presunzioni* estremamente ipotetiche o di prima approssimazione e sull'arbitrio delle premesse.

Fra i due grandi settori della attività finanziaria, che si risolve in spese, ho considerato a titolo esemplificativo:

I) Spese per lo *sviluppo economico* (vie, bonifiche e lavori pubblici in genere, premi e sovvenzioni alle industrie, premi e garanzie agli esportatori, ecc.) che abbiano come effetto un aumento della produzione del reddito.

Spese e provvedimenti che hanno come *effetto* l'incremento della produzione in dati settori, grazie alla spesa pubblica, si hanno nel caso della organizzazione della difesa militare. Spese fuori del bilancio statale si determinano a carico dei contribuenti consumatori, applicando i dazi protettivi, che intendano agevolare industrie manifatturiere, agrarie, ecc. Dal punto di vista degli *effetti* è *come se* lo Stato prelevasse tributi e ne destinasse il provento a premi e sovvenzioni. La differenza, rispetto ai premi, è sostanzialmente *tecnica*.

II) Spese per i «servizi sociali» (per la disoccupazione, le pensioni, l'istruzione, gli ospedali, le colonie marine e montane, le abitazioni, ecc.).

Trattasi di spese per servizi o beni che sono strumentali per la produzione e condizionanti il consumo dei beni prodotti dai privati individui. Parecchi servizi generali «direttamente profitano più ad alcuni gruppi che ad altri, e indirettamente giovano a tutti» (De Viti).

Ho voluto ripetere le parole del De Viti per distinguere fra *fini* (spese rivolte direttamente a soddisfare bisogni della collettività), e *vantaggi* od *effetti* che indirettamente o mediamente vanno alla collettività, ma che direttamente (anche nel senso temporale) vanno a beneficio di gruppi particolari. In questo senso ho accolto la classificazione del Plehn, cioè, vantaggi che sono gli effetti della attività finanziaria.

L'indagine sugli effetti di questi ordini di spese, di cui all'estero si sono occupati Sykes, Shirras, Dalton in passato, contribuisce a far valutare «le *ripercussioni* (a favore dei singoli, come appartenenti a distinti gruppi di classi sociali, nonché a favore della collettività) dei due casi tipici di discriminazione della spesa pubblica, su indicati con accenni esemplificativi».

«*In linea generale*, la spesa pubblica ha effetti sulla produzione e sulla distribuzione della ricchezza. In particolare, modifica, a secondo dell'orientamento e della discriminazione, la capacità di lavoro e di risparmio ed influisce sulla disposizione al risparmio, e gli effetti sulla efficienza dei lavoratori si estendono dalle generazioni attuali a quelle future. In via indiretta si hanno vantaggi per la collettività». Più evidenti sono gli effetti del concorso della attività finanziaria sulle combinazioni produttive, con creazione di redditi differenziali dovuti a questa interferenza statale.

¹⁵⁶ La formula [II] potrebbe divenire $y' = f[r, gr, s, z]$ dove z rappresenta il vantaggio differenziale derivante da provvedimenti legislativi, da protezionismo amministrativo o doganale.

In ogni caso, la lievitazione della spesa statale e delle altre equivalenti forme di protezione differenziale richiede *tempo*. Invero, nel tempo, si contribuisce alla creazione di sopra-redditi, con la iniziativa statale o pubblica, che si traduce in spese o in equivalenti atti di protezione differenziale, nel provvedere ai bisogni collettivi (protezione generale).

Nel tempo, l'attività finanziaria getta le basi feconde di una *successiva* tassazione differenziale o della elisione parziale o totale delle rendite di protezione. Si tenga presente che siamo sempre in sede di spiegazione di istituti e tributi che si presentano ognora più nella legislazione, nonché di variazioni differenziali della misura delle imposte normali, con la stessa funzione che si assegna ad imposte *ad hoc* (in generale ho accennato al significato della «manovra» delle entrate tributarie normali e delle spese, nei saggio cit.).

In proposito, il Gangemi¹⁵⁷ scrive: «Negli stati moderni, teoria e pratica hanno ritenuta giusta la tassazione delle *rendite di protezione*; non può quindi disconoscersi la tesi del d'Albergo sulla tassazione differenziale ove l'accertamento è facile, *specialmente nel settore delle spese per lo sviluppo economico*».

Ma egli aggiunge due osservazioni: *a)* adottando un sistema razionale di tassazione dei redditi normali, riesce, forse, superflua quella tassazione differenziale; *b)* essendo le «rendite» originate da una politica rivolta ad incoraggiare lo sviluppo di talune produzioni o iniziative sociali, la tassazione di esse potrebbe indurre all'arresto delle attività stimolate: «le due politiche potrebbero essere contraddittorie».

La mia non è, tuttavia, una tesi che propugni riforme. Ma è una *spiegazione* di ciò che operano gli Stati; così che il solo riferimento alla casistica dà una prima risposta a queste osservazioni caute, che tengo presenti solo per chiarire meglio il mio pensiero.

Già la risposta alla prima osservazione era pacifica nella scienza che spiegava la legislazione coerentemente assisa su queste argomentazioni: per questo non vi insistevo nel 1936. Ad es. a proposito della tassazione dei plusvalori, dovuti alla iniziativa pubblica (opere pubbliche specificamente o genericamente atte a creare sopraredditi), lo stesso Borgatta faceva l'esempio di un fatto eccezionale (guerra, ecc.) che accresca improvvisamente la domanda collettiva di prodotti offerti dagli industriali.

Dopo avere individuato, secondo la scienza pacifica, il fondamento per una tassazione differenziale, alla luce della capacità contributiva (che ho denominato *relativa* alla discriminazione di vantaggi della spesa pubblica) il Borgatta già rispondeva a chi, nel lontano passato teorico, aveva obiettato che «se esiste un'imposta generale permanente, sui redditi dei capitali, anche l'incremento di valore del capitale viene ad essa automaticamente assoggettato».

Fatto l'esempio di un improvviso raddoppiamento del livello dei fitti, il Borgatta¹⁵⁸ aggiungeva che la giustificazione del tributo differenziale sugli incrementi di valore capitale, che sconta il maggior reddito, va quindi genericamente cercata nell'aumento della capacità contributiva. Infatti a tale aumento già automaticamente corrisponde una maggiore imposta in talune caratteristiche della capacità contributiva che, in questo caso, giustificano la tassazione. Ciò sia per le condizioni (concorso statale specifico o differenziato) in cui il plusvalore si forma, in parte senza adeguata opera personale del proprietario di beni; sia, secondo Borgatta, per l'incidenza dell'imposta su colui che è proprietario nel momento in cui si forma il plusvalore.

«Ne si può opporre - scrivevo, a mia volta, nel 1936 - che, ammesso un sistema di tassazione *normale* o generale su tutti i redditi prodotti, si possa con esso automaticamente colpire il vantaggio differenziale arrecato dalla spesa pubblica a dati gruppi di contribuenti produttori, perché tale vantaggio si tradurrebbe nella produzione di un *maggior* reddito (rispetto al *tempo* in cui non si aveva la discriminazione della spesa pubblica e quindi dopo l'aumento della spesa pubblica discriminante)».

Invero la relazione fra produzione di reddito e consumo di servizi pubblici non è uniforme (come si suppone, solo in prima approssimazione): l'ente pubblico ha fornito le condizioni esterne del sorgere di un reddito differenziale. E la tassazione delle «rendite di protezione» sorge dalla fondata presunzione di *maggiori* vantaggi relativi che il soggetto medio può ritrarre da spese pubbliche discriminanti a favore di dati gruppi.

Inoltre il secondo motivo, per cui non «basta» la tassazione «normale» ad esaurire la capacità contributiva relativa, sta nella teoria pacifica che, da almeno mezzo secolo, spiega e giustifica la documentazione storica (nei vari paesi) della coesistenza di imposte generali sul reddito prodotto con imposte speciali sui gruppi di contribuenti, che si avvantaggiano in modo *speciale* di servizi di utilità generale.

¹⁵⁷ Il Gangemi op. cit., pag. 425-26 e 473-4.

¹⁵⁸ Gino Borgatta, (*Appunti*, pagg. 147-50)

I lettori ricorderanno le genesi logica del contributo di migloria. Esso colpisce parte dell'incremento di valore determinato dall'opera pubblica.

Lo stesso dicasi per la tassazione differenziale del consumo di servizi di viabilità, da parte di imprese che si avvalgano di mezzi di trasporto: non potrebbe lo Stato attendere soltanto il maggior reddito prodotto in grazia del servizio efficiente di viabilità offerto dall'ente pubblico e tassarlo (ad es. in Italia) con l'imposta reale sui redditi industriali e commerciali (di ricchezza mobile)?

Ma il maggior reddito sorge da particolare e differenziato concorso dell'ente pubblico con effetto particolare a vantaggio di alcuni. Inoltre l'intervento differenziale di produttività, nel caso particolare, potrebbe venir meno per incapacità subiettiva degli imprenditori di trarre vantaggio dalla "economia esterna", costituita dal concorso pubblico in sede di strumentalità del servizio compiuto con la spesa pubblica. Dunque, lo Stato *presume* il vantaggio apportato, scontando la capacità *media* di avvalersene economicamente¹⁵⁹. E preleva un contributo a carico di coloro che si avvantaggiano in misura differenziale del servizio della viabilità, consumandolo particolarmente o maggiormente.

Detta politica legislativa *non è contraddittoria*, e non conduce all'arresto delle attività stimulate.

Non si è mai visto - per quello che conosco - che si sia rinunciato a costruire o ad essere investitori proprietari per la pressione del contributo di migloria specifica, e raramente può essere avvenuto per l'imposta sulle aree fabbricabili, logicamente basata sulla utilizzazione differenziale di più spese pubbliche degli enti locali, che creano lo sviluppo sociale ed economico. Né è avvenuto che si sia rinunciato ad essere possessori di mezzi di trasporto per sola tema del contributo di utenza stradale o di tasse di circolazione di autoveicoli; o che si sia rinunciato alla attività di imprenditori come fornitori dello stato per armamenti e difesa militare, solo perché lo stato elida in parte o in tutto la rendita di protezione, dovuta al fatto che immediatamente si avvantaggino i fornitori e mediamente la collettività¹⁶⁰.

Già aveva annotato il Borgata che le imposte di questo genere non deprimono le attività produttive, le iniziative economiche (riferendosi a quelle sulla tassazione differenziale del plusvalori). Lo stesso autore afferma che i sovraredditi resi possibili dalla limitazione della concorrenza debbono sopportare l'imposta sui sovraredditi, oltre quella normale. Ciò è contro il pensiero espresso dall'Einaudi a proposito dell'eccedenza di reddito che deriva dal possesso di brevetti, da protezioni doganali, da leggi di limitazione di nuovi impianti industriali, ecc.: «Il legislatore non può nel tempo stesso volere la causa e negare gli eventuali effetti, che sarebbero le eccedenze di reddito, anch'esse volute per ottenere ed affrettare il raggiungimento del fine. Non può illudersi di tassare l'eccedenza di reddito e ottenere ciononostante i risultati desiderati»¹⁶¹.

Ma l'Einaudi ha pur premesso che il legislatore volle quei brevetti, quelle protezioni industriali, e quelle limitazioni non a scopo di arricchimento di privilegiati, ma di pubblico vantaggio. E' proprio questa la sua confusione. Invero, ciò che si desidera, coerentemente, è che l'*effetto* non rimanga o non rimanga tuttora nelle mani di coloro che sono strumento per il conseguimento di scopi o fini di interesse generale.

Quando ha compiuto opere pubbliche per *scopi* di interesse generale e ha determinato, come *effetto*, rendite di protezione o guadagni differenziali, il legislatore ha colpito con contributi di migloria o con imposte i profitti di congiuntura (creata, appunto, a loro favore nell'avvalersi di imprenditori, capitalisti, investitori, ecc. per soddisfare (*fine*) bisogni della collettività). E non ha allontanato sempre o certamente i protagonisti della vita economica dal compito che hanno assolto, determinando vantaggi indiretti (effetti) per la collettività e immediati a proprio profitto.

La contraddizione *sembra* ancora più flagrante, a quanti non pensano secondo la logica economica, nel caso di *spese sociali* o per il benessere della collettività.

¹⁵⁹ STAMP J, nei *Principii fondamentali* pag. 434 della mia traduzione nella *Nuova Collana di Economisti*, addirittura, riferendosi alla congiuntura bellica, considera l'imposta sui sopraprofiti, come il corrispettivo delle *condizioni* che lo Stato come perché porgano i sopraprofiti medesimi. E qualifica detta imposta basata sulla capacità contributive speciale, come pagamento fatto sui profitti «lordi», «prima che essi possano divenire reddito vero e proprio».

¹⁶⁰ A proposito di effetti della spesa pubblica nel *tempo* si tenga presente - cosa che i pretesi critici di queste visioni non hanno capito, pur sottolineando inconsciamente la parola *tempo* - che negli Stati Uniti, non appena iniziato il ritorno, si è discussa nel 1950 l'introduzione del tributo sui profitti soprannormali, connessi con la spesa pubblica che immediatamente va a vantaggio dei fornitori statali in via eccezionale; le autorità responsabili hanno affermato che l'efficienza della difesa, ovvero l'*effetto* del servizio per la collettività, si avrà mediamente, nonostante sia il *fine* diretto.

¹⁶¹ EINAUDI LUIGI, *Miti e paradossi*, cit., cap. III)

Sarebbe contraddittorio la tassazione differenziale di categorie (i meno abbienti) di cui si sia, sistematicamente, migliorata la condizione economica, con le spese per i «servizi sociali, senza tener conto del fattore *tempo*. Invero per far «nascere» una capacità contributiva relativa a vantaggi differenziali, occorre che si abbia un periodo di *tempo* durante il quale l'attività dell'ente pubblico, che massimamente si attui con spese a favore di determinate classi, *fecondi* strumentalmente l'attività privata.

I) Così nello spiegare il concetto di protezione, usato dai classici a riassumere il complesso dei servizi pubblici resi dallo stato alla collettività, scrivevo che i vantaggi differenziali provenienti dalla spesa pubblica possono considerarsi come *con-causa determinante minor costo* oppure *maggiore produzione* di reddito, e come causa di *minore spesa* di reddito, individuale per *sostituzione* di una spesa pubblica ad una spesa privata nella fase del consumo della ricchezza.

II) Il processo di trasformazione delle quantità economiche, nel tempo, anche attraverso l'impiego di esse al fine della elevazione delle capacità di lavoro e della produttività di esso, era stato visto dal Barone, allorché egli temperava la visione unilaterale di coloro che ponevano l'accento sulla variabile costituita dal risparmio monetario e in beni reali, come quantità da rendere massima.

Ma è tutt'altro che contraddittorio con l'intento di far accrescere di accentuare il processo di capitalizzazione, da cui dipende il benessere dei popoli, un indirizzo della spesa pubblica rivolto a migliorare le condizioni di vita e le qualità dei «lavoratori», nel senso della loro efficienza come unità produttiva. Il Barone¹⁶² ne dava una intuitiva visione attraverso l'espressione grafica, rappresentando sull'asse delle ordinate sia la produttività del lavoro (secondo le curve *p* e *q*), sia l'altezza del reddito prodotto in




Figura 16.

relazione a detta produttività. Sull'asse delle ascisse figura il flusso di risparmio monetario che «si accompagna» ai lavoratori. Rimanendo costante l'efficienza produttiva dei lavoratori, per assenza di spesa pubblica discriminante a favore di una data classe (nel caso i lavoratori privi di propri mezzi capitalistici), con un incremento nl di risparmio monetario fatto «accompagnare» ai lavoratori, rimanendo cioè immutata la produttività del lavoro, si avrebbe un incremento di reddito misurato da RS .

Ma se il risparmio monetario venisse destinato anche ad elevare le condizioni di vita e l'efficienza dei lavoratori, ad es. nella misura nl , sia direttamente ad iniziativa dei datori di lavoro, sia e soprattutto attraverso la funzione sociale dell'ente pubblico e, in particolare, a mezzo della spesa pubblica discriminante a favore di detta categoria, si potrebbe avere una più elevata curva di produttività (q), e quindi, rispetto alla situazione precedente, un incremento di reddito MT maggiore di RS . (Queste idee erano nelle mie lezioni del 1944).

Alla fine di detto processo di trasformazione del risparmio monetario in maggior efficienza di un fattore, qui costituito dal lavoro, si possono coerentemente rivedere i ragionamenti in campo tributario. E mentre $RI - t$ (essendo t l'imposta, ad es., diretta o indiretta con specifica incidenza sul reddito dei lavoratori come prestatori d'opera), potrebbe dare come risultato m , cioè un minimo reddito privo di capacità contributiva secondo un giudizio storico; per contro la quantità $Tn - t$, (essendo Tn maggiore di SR), dato anche il tributo t testé ipotizzato, potrebbe costituire un residuo $r > m$. Coerentemente, cioè, verificatisi gli effetti

¹⁶² BARONE E., *Principii di economia finanziaria*, cit., p. 160.

sperati dalla discriminazione della spesa pubblica, si avrebbe creazione di una materia imponibile senza contraddizione fra politica sociale e politica fiscale, la prima apprestando le basi logiche della seconda (¹⁶³).

III) Agevolando i soggetti o membri della collettività in sede di consumo della ricchezza in un primo tempo, si provocano effetti sulla capacità di lavoro e sulla efficienza dei lavoratori in un secondo tempo, oltre ad *umentare* istantaneamente il reddito *reale* degli appartenenti alle classi basse di redditeri. Ho citato il Sykes¹⁶⁴ per documentare il *fatto* che: *a*) le classi più povere hanno beneficiato più delle classi ricche (nel periodo esaminato – vedi fattore tempo), delle spese per i servizi sociali, che si sono *tradotte* in aumento relativo dei redditi reali; *b*). tali classi hanno potuto risparmiare più di quelle più ricche confrontando l'anteguerra con il dopoguerra. Inoltre ho ricordato lo Shirras¹⁶⁵ per rilevare analoghe conclusioni, nel confrontare variazioni di redditi e risparmi e investimenti del ricchi e dei poveri nelle due epoche.

IV) Si tratta di *trarre profitto* da spese pubbliche discriminanti, di concorso della spesa nel maggior reddito, di spesa che si *risolve* in vantaggio differenziale. E così via. Tutti processi creativi, nel tempo.

Nel dimostrare, fra *Taluni problemi della finanza*, il Borgatta¹⁶⁶ giustificava il largo interesse dedicato ai fenomeni della spesa pubblica ed allo studio degli effetti economici della spesa stessa nella più recente dottrina», noverando fra gli scritti di Shirras, Pigou, Dalton, Adarkar, d'Albergo¹⁶⁷. Da par suo, non vi trovava alcuna contraddizione, ma capacità di spiegare istituti e orientamenti di politica tributaria che, altrimenti, rimarrebbero senza spiegazione alcuna.

Egli critica la supposizione («erronea e transeunte impostazione metodologica») «che la ricchezza prelevata dallo Stato non rientri nell'equilibrio economico modificando a sua volta domande, costi, redditi privati e valori», e discute anche il criterio di esenzione di reddito minimo: «Poiché vi sono dei servizi e funzioni statali che concorrono a creare le condizioni essenziali di esistenza e lavoro per tutte le classi, non vi sarebbe ragione di escludere la parte di reddito che corrisponde al costo di tali funzioni».

Questo richiamo non è un fuor di luogo, ma serve a dare ai lettori una qualche spiegazione di un vasto esempio storico a cui si assiste nel dopoguerra in Inghilterra, paese in cui, come la bibliografia sopra ci-

¹⁶³ Nel caso inglese, invero, da un canto si sono avute agevolazioni formali, quale l'aumento del reddito minima imponibile da 135 a 140 sterline per il celibe: ma tenuto conto della svalutazione della moneta, sulla base di un terzo circa di diminuzione del potere d'acquisto, il minimo è *realmente* abbassato.

Nei casi di contribuenti coniugati senza prole e specialmente di coniugati con tre figli, si è avuta una diminuzione di pressione tributaria per imposizione diretta. Ma essa è stata più che neutralizzata dalla introduzione di un'imposta che non esisteva, con tale ordinamento e con tanta estensione, prima che la spesa pubblica discriminasse in senso sociale a favore delle categorie dei meno abbienti, con redditi di lavoro.

Invero, da 181 milioni di sterline nel 1946-7, l'onere di detta imposta, che colpisce per più di metà del proprio provento, vestiario e articoli casalinghi, è passato a circa 300 milioni di sterline nel 1950-51. Parallelamente ed anche a causa di questo tributo nuovo, indiretto e di rimaneggiamenti nel regime di altri tributi indiretti il gettito comparato delle imposte dirette e indirette, che era di 64,1% del totale per le dirette e del 35,9% per le indirette è mutato notevolmente. Infatti nel 1949-50 già si aveva per le imposte una percentuale del 55,7 e per le indirette del 44,3. Si pensi al periodo anteriore, allorché i conservatori erano al potere 1938-39, e si trovano quasi le identiche proporzioni che si osservano dopo cinque anni di esperimento laburista a indirizzo «sociale», soprattutto nella discriminazione delle spese pubbliche, «indivisibili» per definizione. Invero nel 1938-39 si aveva per le imposte dirette, del totale, il 55,7% e per le indirette il 44,3%, cioè la stessa proporzione a cui ha condotto la politica sociale laburista. Contraddizione? No, certamente. Ma la manovra delle spese pubbliche ha verosimilmente modificato, simultaneamente alla politica tributaria, la capacità contributiva relativa, talmente che su questa base si è dovuta orientare la distribuzione dei tributi, curando capacità di sostenere nuovi oneri fiscali nei settori avvantaggiati in modo particolare dalla spesa pubblica, discriminante in senso finalistico.

Senza l'introduzione del criterio della capacità contributiva relativa non si saprebbe dare congrua spiegazione di questi fatti, che altrimenti, appunto, apparirebbero contraddittori laddove rispondono ad una logica connessa con la redistribuzione del potere d'acquisto sull'intero mercato e con la nuova distribuzione dei redditi. La contraddizione, secondo le cronache di cui si tenta di dare una parziale spiegazione, data la complessità del concreto, in sede fiscale è sembrata tale e inammissibile ad esponenti della classe governante che hanno mosso critiche, in tal senso, al bilancio della propria parte e creato crisi di direzione politica in Inghilterra.

¹⁶⁴ SYKES, *British public expenditure 1921-31*, Londra, 1933.

¹⁶⁵ SHIRRAS, *Science of public finance*, vol. I, 1936, p. 65

¹⁶⁶ BORGATTA G., *Studi in onore di Giovanni Pacchioni*, Giuffrè, 1939.

¹⁶⁷ D'ALBERGO E., *Discriminazione delle spese pubbliche indivisibili ed elisione delle rendite di protezione*.

tata dimostra, si esamina razionalmente l'insieme di effetti e di rendite dovuti alla azione statale nel campo della spesa pubblica (¹⁶⁸).

Infatti perfino il governo Laburista, che ha un programma sociale altamente assistenziale, ha introdotto misure che potrebbero parere *contraddittorie*. In bilanci, in cui si teneva alla *incentività* dei provvedimenti, nei confronti dell'aumento del reddito e della occupazione delle forze di lavoro, e man mano (*tempo*) che le ingenti spese sociali hanno dato il loro *effetto* (che la distribuzione nuova dei redditi già faceva rilevare tendenzialmente) a carico soprattutto dei meno abbienti, nel 1948-49, con *apparante contraddizione* s'elevavano le imposte indirette sui consumi anche popolari; e parimenti si mantenevano i minimi di esenzione dall'imposizione diretta sul reddito (*income tax*) al livello eccezionale di anteguerra, con detrazioni sostanzialmente inferiori a quelle del 1939, tenendo conto della sopravvenuta svalutazione monetaria.

Qualora si trascuri il fattore tempo con gli *effetti* delle distribuzioni della ricchezza operate attraverso la manovra delle entrate e delle spese, si erra in quanto si è portati a ritenere che lo stato si contraddica come il seminatore che, gettata la semente e apportato il fertilizzante e compiuta la irrigazione (spesa pubblica, nella parabola), *istantaneamente* se ne pente e ne riprenda in tutto o in parte. Ma esso attende che si abbiano gli *effetti* della seminazione con il concorso oltre che dell'humus, naturale, del fertilizzante e dell'irrigazione. E poi miete più, come raccolto, dove abbia apportato la propria azione fecondatrice. In questo

¹⁶⁸ In un lavoro di laurea del 1950 ho fatto esaminare, senza prevenzioni dottrinarie, gli aspetti della politica finanziaria britannica nel dopoguerra. Non soltanto ne è emerso il riaffermarsi di imposizione basata sul criterio che qui dico, ancora, della capacità contributiva relativa ai vantaggi effetti differenziali oggettivamente accertati o presunti della spesa pubblica con fini di carattere generale, nel caso dell'*excess profits tax*, sui redditi di congiuntura bellica, accanto all'*income-tax*, e come trasformazione della *excess-profits duty*; ma si è consolidata, assumendo il nome di *profits-tax*, l'imposizione speciale alternativa dell'*EPT*, che come *National-defence-contribution*, prima che si arrivasse alla guerra del 1939. con la legge di bilancio per il 1937-38, colpiva l'aumento dei profitti industriali, eccedenti la media del 1933-35, per presunta utilizzazione differenziale del servizio della difesa Vedi il saggio cit. E. D'ALBERGO, *Discriminazione delle spese pubbliche*, ecc..

Ma questo riguarda la strumentalità per i fatti di produzione. si pensi a ciò che è avvenuto per le spese destinate al servizio sociale o al benessere, secondo il programma di Beveridge assistenza «dalla culla alla morte».

Per provvedere a queste esigenze di carattere sociale, lo stato ha contribuito con apporti attinti anche ai maggiori redditieri, con una progressività avocatoria, che ha modificato se non il tipo secondo Pareto, costante la forma della distribuzione dei redditi dell'Inghilterra.

La statistica che ho riportato in altra sede, prima che sulla «Rivista di studi economici aziendali», è stata talmente impressionante che il Griziotti l'ha riferita proprio nel trattare di *capacità contributiva relativa*, assumendo senza volere la mia dizione e i mie concetti del 1936, nello scritto sulla capacità contributiva «Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze», 1949, N. 1. si tratta di provvidenze a favore dei lavoratori finanziate oltre che con iniziative volontarie con l'imposizione progressiva che «per la sua progressione fino al 90% ed oltre ha ridotto da 7.000 nel 1938-39 a 60 nel 1944-45, il numero dei redditieri venti 6.000 e più sterline» di reddito globale.

Ma è bene avvalersi dell'intera tabellina seguente:

Numero di individui per classi di redditi netti in sterline accertati nel 1938-39 e 1945-46 al netto di altre imposte:

	1938-39	1945-46
da 250 a 500	1.820.000	5.225.000
“ 500 “ 1.000	450.000	652.000
“ 1.000 “ 2.000	155.000	137.000
“ 2.000 “ 4.000	56.000	34.605
“ 4.000 “ 6.000	12.000	840
“ 6.000 e più	7.000	45

la quale non si ferma alla decimazione delta piramide o della parte più alta della sezione di fuso che rappresenta geometricamente la distribuzione dei redditi come si visto è l'imposta progressiva nel precedente capitolo. Ma lo schiacciamento della figura predetta si è accompagnato all'aumento del numero di coloro che godevano di redditi minori e medi anche, e in misura considerevole, per l'innalzamento di redditieri prima appartenenti a classi di reddito inferiori al minimo di 250 sterline.

Orbene non si vuole eccedere nella interpretazione dei fatti, per tema di incorrere nel *post hoc ergo propter hoc*: cioè nell'arbitrio della induzione. Ma conforta nel ritenere che la politica della spesa pubblica abbia dato luogo a «rendite di protezione», e l'insieme delle misure ad elisione delle stesse, in parte.

senso, credo vada interpretato il Taylor¹⁶⁹, nel concludere sugli *effetti* dei lavori pubblici e sui programmi di sicurezza sociale e di benessere collettivo (compresa l'educazione, l'assistenza ai giovani, la nutrizione, l'igiene pubblica, ecc). I progetti di sviluppo, attuati mobilitando le pubbliche risorse, non soltanto innalzano la produttività e il tenor di vita delle «aree» in cui sono compiuti, ma aprono possibilità di investimenti ai privati. Per di più «le spese per il benessere sociale agiscono come un sistema di irrigazione, che distribuisce il potere di acquisto ampiamente sull'intero paese, innalzando come effetto (si intende nel tempo) il livello della spesa nei consumi e l'attività produttiva».

A dimostrazione della fecondità del criterio e della attitudine esplicativa del principio della capacità contributiva relativa, ricordo alcuni esempi attinti a legislazione introdotta in questi anni o in discussione, oltre a quello della tassazione differenziale degli utili derivanti dal riarmo:

a) La stessa legislazione inglese ha introdotto per iniziativa laburista la *special contribution* sui redditi da investimenti, che si suppongono avvantaggiati dalla politica *incentiva* che orienta il bilancio inglese (entrate e spese);

b) La legislazione italiana (28-4-1947 n. 330) ha introdotto l'imposta sugli utili di contingenza del commercio estero, di cui in altra sede ho discusso la parzialità. Taccio di altre imposte straordinarie ben note su utili di congiuntura economica e politica, di questo dopoguerra;

c) si discute dell'*imposta di inflazione*, che vide la luce nel primo dopoguerra tedesco. Essa mirava ad elidere le rendite di protezione derivanti dalla spesa pubblica. L'imposta non mirava a colpire eccedenze «apparenti» di redditi, di cui discorre l'Einaudi (*Miti e paradossi*, cit., p. 82-83), ma effettivi guadagni *differenziali*. Questi sono intesi come i saldi netti che rimangono a favore di quanti operino in campo economico in dati periodi, in cui non varino nella stessa misura: α) i costi (fitti, imposte, tariffe, salari, ecc.), e β) le voci del passivo (debiti accertabili, ecc.).

La motivazione, di cui in α), dà contenuto alla logica che, in parte, stava alla base dell'imposta italiana del 1936 sul patrimonio immobiliare; mentre la seconda motivazione β) spiegava le imposte d'inflazione tedesca del 1924-25 (¹⁷⁰).

¹⁶⁹ TAYLOR, *The economics of public finance*, cit., p. 142.

¹⁷⁰ Con l'ordinanza del 24 febbraio 1924, il governo tedesco introdusse quattro tributi speciali, per colpire i *vantaggi* di cui erano venuti a godere alcune vaste categorie di debitori, in conseguenza della *svalutazione* del marco, che, come è noto, aveva assunto proporzioni tali da annullare praticamente i debiti contratti, a loro tempo, in moneta sana. Basti ricordare che nel novembre 1923 il marco-oro venne fatto equivalente a mille miliardi carta; e suite borse estere le quotazioni andavano anche oltre.

Questa ordinanza veniva a regolare l'assai dibattuta questione della rivalutazione dei crediti, sulla quale in senso positivo si era ormai orientata, dopo numerose controversie, la giurisprudenza, che aveva riconosciuto come atto contrario alla buona fede il rimborso con moneta nominalmente immutata, ma di potere d'acquisto pressoché del tutto annullato, di crediti ipotecari, ad esempio, su immobili ancora posseduti dal mutuatario.

1 Per quanto riguarda i prestiti obbligazionari le imprese industriali, in genere, che avevano tratto beneficio dalla loro svalutazione, vennero assoggettate ad una imposta pari all'1,7% del valore-oro originario delle obbligazioni; mentre per quelle già rimborsati per un ammontare inferiore al livello di rivalutazione fissato nella ordinanza medesima 15% del valore-oro originario, pertanto con limitazione della perdita all'85% in termini reali, l'imposta assorbiva anche la differenza risultante: in altre parole, in quest'ultimo caso, lo Stato si sostituiva al creditore privato nel godimento della rivalutazione accordata.

2 Quanto ai debiti ipotecari, i vantaggi creati dalla loro svalutazione furono colpiti con due imposte riguardanti, rispettivamente, le ipoteche sui fondi rustici e sui fabbricati.

La tecnica della prima imposta era analoga a quella sui prestiti obbligazionari, cioè a dire: 1,7% commisurato al valore oro originario per le ipoteche rivalutate ed assorbimento, per quelle già estinte, della differenza fra l'ammontare in marchi carta corrispondente al livello di rivalutazione fissato nel 25%, in via normale, dalla legge 15 luglio 1925 e l'ammontare rimborsato.

3 L'altra imposta, cosiddetta «sugli affitti», era congegnata in modo che il reddito residuo d'imposta, lasciato al proprietario di case, non fosse inferiore al 30% del reddito per affitti, d'anteguerra. Invero, poiché le locazioni, dopo un primo periodo di regime vincolistico, erano tornate alla libera contrattazione, via via adeguandosi pertanto al metro monetario, i proprietari di case venivano a godere di arricchimenti di congiuntura per la svalutazione delle ipoteche iscritte sui fabbricati. Non risulta che quest'ultima imposta abbia avuto applicazione, come quelle, del resto, di cui la citata ordinanza si limitava a prevedere l'istituzione, relative, tra l'altro, ai guadagni realizzati, per svalutazione monetaria, dai beneficiari di crediti bancari.

Tutto ciò si richiama sommariamente per provare la fecondità e la attitudine del principio della capacità contributiva, come da me concepito (*relativa*), a spiegare fatti e leggi che altrimenti sarebbero confinati nel campo dell'arbitrio.

Tali richiami dimostrano che la categoria delle spese *indivisibili*, dei costi indivisibili, dei servizi indivisibili è categoria il cui contenuto storico è variabile in funzione della capacità di accertare il contrario, cioè di individuare settori di utilizzazione differenziale dei servizi pubblici. Come autorevoli autori hanno rilevato, è questione di impotenza *tecnica*, il largo sopravvivere di imposte generali, ovvero di difficoltà di una distribuzione secondo il criterio della imposizione speciale.

Ma alla impotenza organizzativa che riguarda i fatti ovvero la storia, non occorre aggiungere quella intellettuale, con critiche al criterio della capacità contributiva relativa.

Il Wicksell aveva affermato che il «principio della prestazione e controprestazione» è «giustificato ogni qualvolta esso sia *applicabile*», dopo avere:

α) dimostrato che è solo questione di difficoltà empirica il «calcolare l'imposta in modo tale che essa sia esattamente commisurata per ciascheduno all'uso che quell'individuo fa del servizio pubblico», e:

β) ritenuto che il principio delle controprestazioni ha il vantaggio, almeno, di mantenere un certo contatto con l'altro lato della economia pubblica, quello delle spese. Egli vorrebbe che si estendesse il principio dell'interesse o della «equivalenza economica» o del «benefizio» conseguito dai membri della collettività, a tutta l'attività dello Stato, dove si tratti della «limitazione razionale delle spese».

4 Infine un'imposta speciale venne istituita sui vantaggi goduti dai debitori dello Stato, per forniture di legname soprattutto, mediante il differimento del relativo pagamento in periodo di rapidissima inflazione e, conseguentemente, di forte svalutazione monetaria.

CAPITOLO V.

DEI PRINCIPII: a) «ECONOMICO» DI BARONE,
b) DELLA «NEUTRALITÀ»; c) «PRODUTTIVISTICO»,
PER LA RIPARTIZIONE DELLE IMPOSTE GENERALI

I.

IL "PRINCIPIO ECONOMICO" DI E. BARONE.

Il Barone¹⁷¹ ha creduto di enunciare il «principio economico» nel campo della distribuzione dei tributi, basandosi sulla legge empirica della distribuzione dei redditi di Pareto.

Premetto che egli si è basato su una uniformità del Pareto, espressa secondo una di quelle «trascuratezze di linguaggio», così denominate da F. Vinci¹⁷² nel ricordare come esse siano state poste in rilievo dal Bresciani-Turroni e dal D'Addario.

Invero, Barone fa propria la seguente uniformità, espressa nel *Manuale* (p. 373) dal Pareto nei seguenti termini: «Ogni qualvolta il totale delle entrate cresce più rapidamente che la popolazione, ossia quando cresce la media delle entrate per ogni individuo, si producono, separati o congiunti, gli effetti seguenti: 1) un aumento nell'entrata minima; 2) una diminuzione della disuguaglianza delle entrate». Così P. aveva già concluso nel *Corso* (vol. II n. 965).

E', tuttavia, ben noto come L. Amoroso, nel volume *Economia di mercato*, abbia fatto una limpida dimostrazione del come la seconda proposizione del Pareto risulti rovesciata: vale dire, al *crescere del reddito medio, cresce la disuguaglianza delle condizioni*. L'uniformità, in questo senso, è pacifica, ormai, fra gli statistici e conciliabile logicamente con l'imposta progressiva diretta¹⁷³.

Il Barone, aderendo alla enunciazione Paretiana, formula il «principio economico» in questi termini: «è preferibile, nella ripartizione del carico tributario, quel sistema che, dato un certo fabbisogno, lo consegue in quella guisa che meno ostacoli lo sviluppo del reddito medio». (E poiché, favorendo la crescita del reddito globale, si favorisce anche l'eguaglianza della distribuzione dei redditi, l'imposta coerente col principio economico è l'imposta proporzionale, ossia un'imposta neutra dal lato redistributivo – N.d.R.).

La rettifica della uniformità statistica assunta dal Barone non è priva di significato per i problemi teorico-fiscali, come può notarsi avvalendosi della nota rappresentazione diagrammatica del Lorenz.

Invero, crescendo il reddito medio, si ha il rapporto crescente delle aree, in quanto ci si allontana dalla linea di egual distribuzione *AC*. (Sull'ascissa è la % dei censiti e sull'ordinata quella dei redditi).

Per un reddito medio *X*, si avrà il rapporto *ACN* ad *ABC* minore di quello che si avrà per un reddito medio *X' > X*, dovendosi rapportare l'area *ACE* ad *ABC*.

Ricorro a questa rappresentazione perché essa è adoperata, ad es., dal Samuelson per dimostrare che l'effetto di un'imposizione progressiva (come ho rilevato per il caso inglese) può essere quello di ridurre la disuguaglianza dei redditi *disponibili*, passandosi dalla disuguaglianza *AEC* a quella *ACN*, fatta l'ipotesi, s'intende, che l'imposta non sia redistribuita. E' problema di grado di progressione in prima approssimazione; indi di politica redistributrice della spesa pubblica.

Ma questo è un effetto indiretto dell'imposizione, cioè è problema diverso da quello posto dal Barone, per il quale l'imposizione deve ostacolare il meno possibile l'aumento del reddito medio, nella previsione (errata come si vede) di una *diretta* diminuzione, per lo aumento di *r* (reddito medio), della disuguaglianza dei redditi.

¹⁷¹ BARONE E, *Principii di economia finanziaria*, Zanichelli 1937, loc. cit. .

¹⁷² VINCI, F., *Sulla legge di distribuzione dei redditi*, nei saggi in onore di F. Flora, cit. .

¹⁷³ Il Vinci, considerando la distribuzione totale dei redditi compreso il primo ramo della curva di distribuzione sotto il minimo ammette che le variazioni del reddito medio sono compatibili con qualsiasi variazione della dispersione dei redditi saggio citato.




Figura 17.

Ma torniamo al «principio economico», enunciato dal Barone per la distribuzione delle imposte. Egli arriva ad esso (come in precedenza ho riferito) dopo avere criticato come «prive di qualsiasi base seria» (come se esistessero ipotesi qualificabili moralmente) le «minute analisi sulla utilità delle vane parti del reddito», ed averle considerate «inadatte» (saltando in campo empirico) nella «pratica» ad essere «tradotte in formule legislative». «Regnerebbe assolutamente l'arbitrio», per gli aspetti subiettivi dei problemi psichici individuali.

La contraddizione di questo autore è posta in risalto nella conclusione a cui perviene alla fine del ragionamenti su questo tema:

- «Se noi ora diamo il nome di finanza obiettiva a quella che segua i dettami del principio economico (e seguendo tali dettami, si ostacola meno lo sviluppo del reddito medio e si assicura nel miglior modo l'interesse a lunga veduta di tutte le classi);

- e se diciamo finanza democratica o aristocratica quella che guardando all'interesse prossimo e non all'interesse lontano, tenda ad avvantaggiare una classe o l'altra (senza preoccuparsi dei danni che alla lunga, allontanandosi dal principio economico, si preparano alla classe medesima che si vuol favorire;

- si conchiude che è la costituzione politica una causa di allontanamento dal conseguimento del *massimo di utilità*, o del *minimo sacrificio*, se così si vuole, nella ripartizione del carico tributario. In altri termini, negli stadi economici più arretrati può una finanza aristocratica opporsi ad una maggiore pressione in alto, e negli stati economici più evoluti una finanza democratica sospingere il gravame in alto assai più che non convenga al benessere collettivo».

Ho sottolineato le espressioni incidentali ma conclusive che precedono, e che hanno un significato univoco nella scienza economica, che lo stesso Barone magistralmente tratta. Ma chi abbia letto il precedente paragrafo sul «principio del sacrificio minimo collettivo», non può fare a meno di notare:

A) che Barone usa anche il linguaggio di Edgeworth, per fare l'esempio dell'autore più importante. E quest'ultimo economista tratta di *sacrificio minimo*, a cui Barone coordina il *massimo di utilità* o lo alterna nella espressione, il che impone di ragionare in base alla variabile edonistica che, intanto, contraddicendosi, egli vorrebbe ripudiare;

B) Inoltre Barone si preoccupa di una finanza compatibile con il *benessere collettivo*.

A) Del primo punto di vista che Barone considera nella fase conclusiva delle sue argomentazioni, occorre ricordare che, ad es., Edgeworth espone la seguente sequenza: «La condizione che l'utilità totale netta procurata dalla tassazione sia un massimo, si riduce alla condizione che la disutilità totale sia un *mi-*

nimum. Dalla condizione che la disutilità totale sia un minimo segue in generale che la disutilità marginale risentita da ciascun contribuente debba essere la stessa».

Ricordo anche che il citato economista inglese, fra l'altro, asserisce: «se la disuguaglianza delle fortune è considerevole rispetto all'ammontare specifico dell'imposta da riscuotersi, non vi sarà, per così dire, imposta sufficiente allo scopo. La soluzione del problema è che le *maggiori* entrate debbono essere *abbassate* ad un certo livello (op. cit. 342-343).

Ma, nel presentare il criterio del sacrificio minimo, Barone lo respinge per le preoccupazioni estranee al ragionamento (effetti sulla produzione che «certamente decrescerebbe»), definendo la dottrina relativa «una delle maggiori aberrazioni cui si è giunti in tali calcoli arbitrari di piaceri e di pene». Sono calcoli arbitrari, perché ipotetici, ma necessari se coerentemente si vuol discorrere di sacrificio minimo e di massimo di utilità. Anche la filosofia odierna, reinterpreta i classici, vede la «funzione sociale del principio utilitaristico» o il «carattere sociale dell'utilità». Addirittura si sostiene che «l'istanza collettivistica sta alla base della dottrina utilitaristica, la quale è dottrina che riguarda l'individuo perché essa è, prima di tutto, dottrina che riguarda la collettività» (S. Castellato, C. *Stuart Mill e l'utilitarismo inglese*, Cedam, Padova, 1951).

B) Il ricordato riferimento pure incidentale ma conclusivo di Barone alla categoria «benessere collettivo» col quale dovrebbero conciliarsi la ripartizione del carico tributario e quella che egli chiama «pressione» o «gravame» - anch'esso, per inevitabile necessità logica, porta a coordinare la predetta categoria concettuale con la variabile edonistica, correlata con la distribuzione dei redditi.

Invece, in tema di distribuzione di redditi, Dalton¹⁷⁴ definisce migliore «sistema» di finanza pubblica quello che assicura «il massimo vantaggio sociale». In senso «strettamente economico» detto vantaggio viene espresso in termini di *benessere* (*welfare*, a p. 11 di *Public Finance* cit.). Le principali condizioni di un aumento di benessere economico di una collettività - secondo quella che sembra teoria generalmente acquisita - sono, in primo luogo, i progressi nella produzione. Questi vanno intesi come la maggior capacità produttiva o produttività, ovvero l'ottenimento di un dato prodotto per ogni componente la popolazione, con un minore sforzo, col minore spreco di risorse o fattori quali derivano da deviazioni dagli impieghi più fecondi o da disoccupazione.

La seconda condizione di un aumento di benessere economico è costituita, come lo prova il Dalton, da un miglioramento nella distribuzione di quello che è prodotto. Il che si risolve, per lui (e per altri a cui tosto mi riferisco come ad esponenti di un pensiero indiscusso) in una diminuzione della disuguaglianza dei redditi di individui e famiglie. (In subordine figura anche la condizione della riduzione della variabilità dei redditi).

Una riduzione della disuguaglianza così appare desiderabile affinché il reddito possa essere distribuito maggiormente in armonia con i bisogni, nel tempo, degli individui e delle famiglie e con la capacità di far buon uso del reddito.

Le argomentazioni del Barone gravitano necessariamente nel campo dei rapporti fra benessere e distribuzione dei redditi, interpretando le sue conclusioni citate.

1) Infatti, fin dagli insegnamenti di Marshall il benessere della ricchezza materiale è misurato dal flusso di ricchezza e dalla possibilità di usarla, da cui discende «un reddito di felicità in cui naturalmente debbono essere contati i piaceri del possesso. Ma v'è poca connessione diretta - continua il Marshall - fra l'ammontare complessivo di quella massa e la felicità totale». Nel discorrere di benessere, correlato con l'«utilità della ricchezza», il maestro inglese si conforma al «consiglio di Bernoulli», come modo di variare della «soddisfazione che una persona trae dal suo reddito», al crescere di esso (paragrafo 107).

2) Per venire ad un chiaro sistematore del tempo nostro, Jannaccone, egli definisce «benessere», per un singolo individuo, la sensazione di appagamento dei bisogni del suo organismo fisico e psichico, che si consegue con l'applicazione del reddito. Benessere collettivo si assicura al massimo, quando l'ente collettivo consegua (o faccia conseguire) il massimo reddito netto totale e lo ripartisca fra i singoli in modo che se ne ritragga la maggior somma possibile di soddisfazioni. Avvertita la difficoltà dei confronti fra singoli componenti la collettività, l'A. fra l'altro rileva che la disuguaglianza dei redditi individuali si risolve in una corrispondente disuguaglianza della qualità e del grado di intensità dei bisogni che con essi possono essere soddisfatti e cioè del benessere economico individuale. Indi Jannaccone profila logicamente la possibilità di influire sulla distribuzione personale nel senso di scemarne le disuguaglianze, anche attraverso trasferimenti

¹⁷⁴ DALTON, *Some aspects of the inequality of incomes*, Londra, G. Routledge, ristampa del 1925.

di redditi dai più abbienti ai meno abbienti in modo coattivo, come avviene attraverso l'imposta (op. cit., pagg. 314-336).

3) Considerata perfetta distribuzione quella in cui ogni percentuale della popolazione riceve esattamente la corrispondente percentuale del reddito totale, Samuelson (*Economics*, cit.) che, come si è visto, l'ha rappresentata con il procedimento di Lorenz (diagonale AC nella figura 17), riferendosi, poi, al benessere economico (welfare) suggerisce di correggere le deviazioni dall'*optimum* sociale che mette in correlazione con l'ottima (o altrove detta perfetta) distribuzione dei redditi, con «un'appropriata politica tributaria» (p. 602). E sottolinea, nel caso del sistema capitalistico, dal punto di vista del benessere economico, fra i modi di allontanarsi dall'*optimum* sociale, la impropria o imperfetta distribuzione dei redditi.

4) Poiché la mia ormai vecchia impostazione dei problemi di massa, in cui domini la variabile edonistica od utilitaria, è quella della classe governante che giudica e confronta per la collettività, piace ricordare che dopo avere inquadrato il concetto di benessere della collettività nel campo dell'utilitarismo, altro esponente e sistematore del pensiero odierno, il Demaria (cit. pagg. 155-161) segua la tessa via. Poiché per giudicare del benessere occorre confrontare soddisfazioni e insoddisfazioni, egli ne assegna pure il compito allo Stato, il quale «coercitivamente suppone per le diverse classi sociali, finalità e sensibilità differenti». «In questo caso si ha benessere collettivo massimo, se la ripartizione delle *fonti* delle emozioni morali e materiali, avente per base la differente sensibilità psichica attribuita dallo Stato alle varie classi sociali, avviene appunto in modo da rendere massima la somma delle emozioni morali e materiali».

5) Questa necessità di correggere le molto gravi disuguaglianze nella distribuzione dei redditi e dei patrimoni, dopo aver discusso di benessere, si trova in Bresciani-Turroni (cit.) che adombra anche l'azione dello Stato (op. cit. vol. I, pagg. 366-67).

Dopo queste citazioni riferite a guisa di critica alla enunciazione del «principio economico» del Barone, l'aver detto autore concluso introducendo fatalmente la variabile soggettiva od utilitaristica od edonistica, non può far accogliere la enunciazione del principio economico del Barone, del resto basato, come si è avvertito, su una svista. Ripeto se, crescendo il reddito medio, cresce (non diminuisce) la disuguaglianza di condizioni; e se detta disuguaglianza fa allontanare dal massimo di utilità o di benessere o dal minimo sacrificio, il criterio di ripartizione dell'imposizione generale deve tendere verso la progressione (o la tassazione differenziale dei più alti redditi), come strumento di redistribuzione.

Così, partendo da *segni esteriori* del benessere (quali il reddito medio dei componenti la collettività o il modo di ripartizione del reddito totale e le rispettive variazioni) li si può interpretare alla luce delle teorie utilitaristiche (vedi capitolo III) per una ulteriore visione del massimo benessere o di utilità o del minimo sacrificio, ponendo l'accento sulla ripartizione dei redditi.

Invece Barone ha voluto negare, contraddicendosi, la funzione esplicativa della variabile edonistica, nel problema collettivo o di massa quale è quello tributario. Essa, nel campo della pura deduzione, consente conclusioni con valore logico universale. Per contro, il Barone rimanendo con i dati obiettivi (erroneamente collegati) nel campo dell'empirico afferma, a conclusione, che una risposta alla «preferenza per l'imposta proporzionale o per la progressiva, *non può darsi a priori per tutti i casi, cioè per tutti i paesi e tutti i tempi*».

Inoltre dal campo del razionale si discostano e vertono nel dominio dell'empirismo o di preoccupazioni pratiche o di politica finanziaria (che suppone *risolto* il problema della razionalità dello strumento tributario) proposizioni come le seguenti, in Barone, (*Principii*, cap. V). Infatti, sempre prescindendo dalla erronea base statistica del ragionamento (che non tiene conto della correlazione *diretta* fra variazioni del reddito medio e dalla disuguaglianza dei redditi), si accenna: *a*) ad *impossibilità* di colpire il minimo per l'esistenza con l'imposizione perché occorrerebbe restituire il provento con l'assistenza pubblica o altrimenti; *b*) a *difficoltà* di colpire i redditi piccoli; *c*) al fatto che la pressione tributaria diverrebbe *intollerabile* se si volesse provvedere con sole imposte dirette e progressive al fabbisogno in date ipotesi di concentrazione dei redditi (pagg. 63-67); *d*) alla *convenienza* di risparmiare la zona dei redditi piccoli (nei paesi a reddito medio piccolo); *e*) a pressioni *impraticabili* per gli alti redditi; *f*) a pressione tributaria *mite* compatibile con graduazione di imposte progressive. In questo senso si tratta l'illustrazione del «principio economico» per la ripartizione delle imposte (pagg. 159-166).

Per finire, dato un fabbisogno o provento da ottenere è ovvio che la coerenza *contabile* tenga conto della *data* distribuzione dei redditi o della dinamica della distribuzione dei redditi (effetti dell'aumento del reddito medio o della diminuzione). Ma anche questa correlazione fra fabbisogno o provento e modo di prelevarlo - *dato* l'ammontare di esso e ipotizzata la distribuzione dei redditi e la sua dinamica - presuppone risolto il problema del modo razionale di far contribuire ricchi e poveri alle *single imposte* e richiede, se

mai, *adattamenti* nel senso di parziale applicazione della conclusione analitica alla complessità del problema concreto, come si è visto nel citato paragrafo VII del capitolo III.

II.

NEUTRALITÀ DELL'IMPOSIZIONE IN RAPPORTO ALLA DISTRIBUZIONE DEI REDDITI. LA FORMULAZIONE DEL DALTON.

La «neutralità della tassazione, quale *principio* di distribuzione delle imposte di cui aveva discorso il Dalton, consiste nel «Lasciare i contribuenti come essi si trovano», ovvero lasciare inalterata la distribuzione dei redditi in sede di imposizione fiscale. In questo senso, la diseguaglianza non dovrebbe essere né aumentata né diminuita, per l'influenza del fatto tributario, dal lato del modo di distribuire le imposte.

La tesi suona letteralmente: «leave them as you find them» o lasciateli come li trovate, ed anche «do not alter the distribution of income by taxation», non si modifichi con l'imposizione la distribuzione dei redditi. Ciò ricorda la condizione della ripartizione, proposta dal Crosara (op. cit.), della «perfetta conservazione delle proporzioni fra i redditi preesistenti alla tassazione».

D'Addario dimostra che la ripartizione preesistente alla imposizione non deve essere, come è facilmente intuibile, necessariamente di tipo Paretiano. Invero, qualunque sia la distribuzione preesistente, il principio che ho denominato di «neutralità» dell'imposizione consiste nel distribuirla in modo da lasciare immutata la posizione relativa del contribuenti, considerando il reddito residuo.

La condizione espressa dalla tesi del Dalton, che procede e a cui si è conferito l'aureola di principio, è del tutto indipendente, cioè, dalla forma particolare della distribuzione dei redditi imponibili.

Ma la ricerca pura e semplice della formula di graduazione della aliquota che soddisfi a detta condizione (formula di cui D'Addario ricorda l'equivalenza ad una del Cohen Stuart, che, come si è visto, si occupava di ben altri principii utilitaristici) non appartiene alla economia finanziaria. Invero, dal lato economico il cosiddetto principio di «neutralità» è negativo o vuoto di contenuto. Dal punto di vista di questa scienza applicata al fenomeno finanziario, vi è la rinuncia al ragionamento ed alla teoria della ripartizione delle imposte. Infatti ad essa si sostituisce l'adesione aprioristica ad una qualsiasi empirica situazione di fatto, o struttura o costituzione di ogni «mercato» rivelata da qualsiasi distribuzione dei redditi.

Invece di partire da una ipotetica situazione di fatto o distribuzione di redditi, ammessa implicitamente per fare la teoria della ripartizione delle imposte, si rinuncia alla teoria od alla spiegazione economica, considerando come punto di arrivo quello che è il punto di partenza implicitamente ipotetico. Detto punto di arrivo è il mantenimento della posizione di ogni contribuente in modo che il reddito residuo rimanga medio proporzionale dopo la tassazione.

In altri termini, detta impostazione basata sulla citata tesi del Dalton è un esercizio di matematica estraneo alla teoria finanziaria.

E un esercizio puramente matematico di ricerca di relazioni quantitative necessarie non può erigersi a principio e sostituire una teoria che si rinuncia ad elaborare, appunto per quella che meditatamente ho definito *neutralità* dell'imposizione rispetto ad una situazione di fatto.

Il «principio di stabilità strutturale», che il D'Addario riconosce al Crosara – pur avendo ammesso che il principio di ripartizione dipende dalla definizione di posizione economica relativa del contribuenti – può essere sufficiente a determinare contabilmente un metodo di ripartizione dell'imposta. L'economista prende atto di queste dimostrazioni, compiacendosene, ma non in quanto pertinenti alla propria scienza. Infatti nel loro campo vi è assenza di ragionamento, anzi c'è la rinuncia a spiegazione autonoma del modo di ripartire l'imposizione. Questo deve obbedire «a priori» al rispetto di una circostanza ipotetica casuale, si dica pure naturale, frutto qualsiasi di forze complesse e non puramente economiche, quale è una empirica distribuzione di redditi.

Dalla petizione di principio dal punto di vista della teoria finanziaria di detta tesi, doveva tosto accorgersi il Dalton, che ben affrontava circa trent'anni fa i problemi economici e statistici della distribuzione dei redditi (è l'autore di *Inequality of incomes*, cit.).

Esponendo i «principi» per la ripartizione delle imposte, dopo quelli che abbiamo visti nel cap. III (in cui logicamente si introduce la variabile subiettiva, edonistica del sacrificio di utilità), egli fa figurare quello espresso con la predetta tesi, come «quarto principio». Ma si affretta a dire che per applicare (al fe-

nomeno finanziario) ognuno di essi, è necessario assumere qualche *relazione* fra *reddito* monetario e *benessere* (utilità, s'intende) derivante da esso.

Partendo dalla premessa che la «grande» diseguaglianza dei redditi si risolve in perdita potenziale di benessere e riferendosi in particolare al cosiddetto «principio di costante diseguaglianza dei redditi», egli sente immediatamente l'esigenza di una definizione di diseguaglianza. La definisce come rapporto fra il benessere globale conseguibile nell'ipotesi di *eguale* distribuzione e il totale benessere economico conseguibile nell'ipotesi di una *data* distribuzione dei redditi. La misura della diseguaglianza, così definita, dipenderà da una precisa relazione funzionale fra reddito e benessere economico (*alias* utilità), così che ad ogni possibile relazione corrisponderà una differente misura di diseguaglianza.

Se, per esempio, scrive Dalton, si ipotizza che eguali aggiunte al benessere sono consentite da incrementi più che proporzionali al reddito, ogni concepibile misura di diseguaglianza deve soddisfare alla condizione che aggiunte proporzionali a tutti i redditi diminuiscono la diseguaglianza.

Ma se aggiunte proporzionali a tutti i redditi diminuiscono la diseguaglianza, come è stata definita, sottrazioni (come i prelievi tributari) proporzionali debbono aumentarla. Il che vale a dire, assumendo una relazione fra benessere o apprezzamenti edonistici e variazione del redditi, che *l'imposizione proporzionale* deve dar luogo ad aumento nella diseguaglianza del redditi.

Se, come vuole l'assunto, la diseguaglianza dei redditi deve essere lasciata immutata dalla imposizione, questa deve essere in qualche grado progressiva. Il grado di progressività richiesto varierà secondo la precisa relazione che si sia ipotizzata fra reddito e benessere economico.

Come si vede, la graduazione dell'imposizione non è collegata *direttamente* con una data e qualsiasi distribuzione statistica, ma con la correlazione fra essa e il benessere corrispondente (rapportato al benessere corrispondente ad una eguale distribuzione oggettiva di redditi). Determinante o dominante è il fattore benessere economico subiettivo che si può anettere ad una distribuzione oggettiva di redditi.

Non possiamo rivolgere a questa visione di Dalton le critiche che merita ogni costruzione che si riferisca ai redditi e non alla proprietà od attitudine dei redditi a creare benessere od utilità, e prescinda dalla variabile edonistica che interessa l'economista. Questa riguarda l'ipotesi che l'economista voglia trovare un punto di riferimento per i supposti calcoli degli uomini economici di cui si occupa la classe governante. Questo è angolo visuale della classe governante che, in tutta questa mia trattazione, è la stella polare a cui deve guardarsi per la soluzione dei problemi utilitari di massa. Esso, infatti, consente di superare il *no bridge* che si insinuerebbe in tutti i problemi di benessere collettivo.

E questo (welfare), riferito a soggetti che dispongono di reddito, nella trattazione generale specifica di Pigou, è definito in termini di «stati di coscienze» e in generale, nelle opere economiche, in termini utilitari ed edonistici come si è visto.

Se si abbandona questo punto di vista, non pare di trovare dignità teorica di «principi»: *a)* il conservare le proporzioni fra i redditi preesistenti alla imposizione; *b)* l'esentare il minimo di esistenza, che (come si è visto esaminando il criterio economico di Barone) appartiene al campo dell'empirico, statistico e politico. L'alternativa valida sarebbe, invece, la soluzione del Bentham, illustrata a proposito del principio del sacrificio minimo collettivo, che consiste nel sottrarre quote di reddito ai singoli, sino a lasciare loro, come residuo, quanto sia necessario al minimo per l'esistenza. Ciò viene fatto, tassando i redditi aventi la minore utilità relativa.

Invero, *per se stessa*, la distribuzione esistente dei redditi, anche se *naturale* (nel senso che è il risultato della diversa capacità di ottenere reddito, della diversa attitudine o propensione al risparmio, della diversità delle posizioni iniziali e di altri fattori istituzionali) non illumina in un campo in cui si cerca di riferirsi alla eguaglianza delle utilità sacrificate.

Il far sì che l'imposizione lasci inalterata una distribuzione dei redditi, senza altre spiegazioni nel senso che da contenuto alla teoria economica in base alla variabile edonistica, significa ammettere un giudizio morale o storico, sulla bontà, desiderabilità o sulla utilità collettiva della permanenza di una siffatta distribuzione. E ciò ci porta fuori della scienza, come nell'*Introduzione* si è insistentemente avvertito.

Basta questa avvertenza a far comprendere come dalla legge statistica della distribuzione dei redditi, considerata *per se stessa*, non discendano «principi» razionali di ripartizione dei tributi.

In codesti ragionamenti, si prescinda dall'influenza della spesa pubblica. E ciò non è logicamente legittimo, quando si faccia riferimento a distribuzioni che sono considerabili in via ipotetica come date, ma che possono essere modificate necessariamente dal fatto finanziario (prelievo e spesa dei tributi).

La nostra scienza deve dare spiegazione di fatti complessi. Invero la distribuzione dei redditi necessariamente è influenzata da prelievo e spesa degli enti pubblici. Si fornisce, infatti, una soluzione monca del

problema della invarianza della distribuzione dei redditi (correlata con l'introduzione dell'imposizione, soprattutto progressiva, se si prescinde dalla influenza della distribuzione della spesa.

III.

IL "PRINCIPIO PRODUTTIVISTICO"

Una definizione di imposizione o finanza produttivista potrebbe coincidere con quella di imposizione o finanza «neutra». In questo senso, di «imposta fiscale» contrapposta ad «imposta extrafiscale», è stato trattato di recente dal Laufenburger (nella rivista «Economia Internazionale», del maggio 1949. L'imposta «finanziaria» è *neutrale* nella misura in cui non modifica la situazione materiale relativa (comparata) del contribuente.

Ma il Laufenburger è accorto quando ritiene che l'imposta progressiva è perfettamente compatibile con la neutralità, dal momento che essa discende dal «principio della giustizia»: «adattare la pressione fiscale alla pressione dei bisogni (utilità marginale)».

Il che ci porta nel campo teorico già lungamente coltivato, in funzione della variabile subiettiva. Per il resto, l'A. esamina problemi di politica finanziaria, quale la congruità degli effetti dello strumento fiscale, rispetto ai fini di politica economica, e si limita ad accennare alla discriminazione dell'imposizione.

In generale, in precedenti enunciazioni del «principio produttivistico» come criterio teorico di tassazione, si è scritto che un'imposta dovrebbe soddisfare alle seguenti condizioni: *a)* che la sua introduzione od un incremento di essa *non turbi* od *alteri con il minimo attrito* l'equilibrio economico preesistente; *b)* consenta il *massimo* provento allo Stato e parimenti non ostacoli l'attività produttiva, il conseguente flusso di reddito e la formazione del risparmio.

Il «principio» è stato inteso in questo senso, grosso modo, da Marshall, Bastable, Sidgwick, in parte da Barone, De' Stefani, Mann, Moli, Terhalle, dagli studiosi del Colwyn Committee di Londra nel primo dopoguerra mondiale¹⁷⁵. Invece, quasi tutti i nuovi studiosi di quest'ultimo dopoguerra, ne hanno fatto solo menzione, sia pur con differenti espressioni formali.

Avendo assistito alle ingenti distruzioni di ricchezza, nelle grandi guerre di questo secolo, ed alle conseguenze delle crisi mondiali, si rivolge l'indagine teorica di finanza pubblica alla ricerca delle forme fiscali che consentano la massima produzione di ricchezza nuova.

Ma il richiamo ai fatti contingenti che hanno determinato il rifiorire degli studi di questo problema, non vuole negare il valore conclusivo delle recenti indagini teoriche sul principio produttivistico. Intanto qui si riafferma che esse, in generale, mantengono *carattere provvisorio*, in quanto nello studio delle «conseguenze economiche» (produttive) dell'imposta: *a)* si è seguito il metodo in vigore nello studio degli «effetti», nel quale, in generale, si *prescinde dall'indagare* le ripercussioni della spesa pubblica, in quanto destinata a costituire un ricavo per i privati destinatari di essa.

Se si riconosce che l'indagine condotta, non tenendo conto della spesa, è «monca», in generale (infatti il prelievo e spesa alterano l'equilibrio economico), a maggior ragione lo è l'indagine specifica, mirante ad accertare le conseguenze del fatto finanziario sulla produzione del reddito e della ricchezza. Pertanto, per la conoscenza di dette conseguenze occorre seguire il ricavo del tributo allorché esso dallo Stato passa ai privati.

Quindi, con tutte le avvertenze che importa un tentativo di indagine induttiva, sulla base delle conoscenze, invero limitate, storico-sociologiche, è necessario impostare altrimenti il problema. E - tenendo conto degli effetti del prelievo e della spesa ad un tempo, nonché degli atti di finanza non puramente tributari - sostituire alla formulazione corrente del principio produttivistico, un'altra che suoni presso a poco così: l'attività finanziaria oppure l'imposizione per se stessa necessaria e strumentale alla produzione del reddito, diventa suscettibile di promuovere un *incremento* tendenzialmente *progressivo del reddito*, *qualora nel prelievo e nell'impiego del fabbisogno si verifichino o si provochino condizioni favorevoli agli imprenditori*.

Ponendo, come condizione per la produttività finanziaria, che essa debba favorire gli imprenditori, implicitamente li si considera come lo *strumento più efficace per il conseguimento* dello scopo medesimo.

¹⁷⁵ Si veggia: D'ALBERGO E., *Reddito e Imposte*, saggio critico sul produttivismo nell'attività finanziaria, «Rivista Internazionale», Milano, 1932.

Il significato del termine (imprenditori) sorpassa quello tecnico comunemente considerato nei manuali di economia politica, per indicare, nel senso Paretiano di «speculatori». Con ciò si intendono le persone che *più prontamente e più efficacemente* sanno sfruttare le combinazioni economiche (cui corrispondono individui o enti collettivi). Parimenti, nel giudizio dello Stato che li favorisce, si intendono tali le persone che meglio si prestano a compiere un'attività strumentale nei riguardi dell'effetto che l'azione finanziaria. Tale effetto è premessa della finanza produttivistica.

Nel richiamare questa trattazione, mi torna alla mente il ripudio del termine «produttivistico» da parte dell'Einaudi che pure lo aveva adoperato nello stesso senso nel commentare la politica finanziaria italiana durante la guerra mondiale (¹⁷⁶).

La questione terminologica sarebbe di per sé irrilevante: ma non vedo, peraltro, una ragione di ripudiare il termine «produttivistico» che si può abbreviare in «produttivo» per classificare un orientamento della politica finanziaria. L'Einaudi aveva ritenuto più appropriata la parola per indicare il caso in cui le imposte fossero congegnate in modo da «ridurre al minimo la loro pressione sui produttori si da crescere al massimo il flusso di reddito da distribuirsi fra capitalisti, proprietari, imprenditori e lavoratori».

E noto, però, che dal punto di vista terminologico, la responsabilità dell'Einaudi, nell'usare l'aggettivo «produttivistico», è condivisa con altri maestri. Non vedo, invero, una forte ragione per abbandonare l'uso di questo termine assai significativo per sostituirlo con altri di portata più generica, quali imposta e finanza «ottima» (¹⁷⁷) o «economica». Del resto l'Einaudi sa bene che trattasi di questioni convenzionali.

Ma passando a considerare l'essenza del produttivismo, sembra che l'E. abbia voluto eliminare la dizione, perché a suo parere: *a*) lo Stato non può proporsi, come norma fondamentale della sua condotta, uno scopo come quello di rendere minima la distruzione o massima la produzione della ricchezza. Tale scopo è ritenuto da lui estraneo alla natura dello stato medesimo; *b*) lo Stato agisce per fini che non hanno a che fare con la produzione della ricchezza.

La ragione addotta dall'Einaudi, per ripudiare il «principio produttivistico», costituita soprattutto dalla temuta limitazione del fine degli uomini (vale dire, l'arricchimento come scopo materiale), è stata riveduta dal Ricci, nel testè citato fascicolo del «Giornale degli Economisti». Egli ha considerato economico anche il *bene spirituale* che vogliono conseguire gli uomini, quando si avvalgano dell'azione statale, in quanto costosa, per ottenerlo. Inoltre il Ricci fa diversificazione di modi di accrescere la produzione nazionale: può lo Stato produrre *servizi diretti* (cose *immateriali*) che immediatamente soddisfano desideri ed aspirazioni dei singoli utenti dei servizi pubblici; e può produrre *servizi indiretti*, strumentali per la produzione economica.

La strumentalità della funzionalità della finanza pubblica in sede di distribuzione delle imposte ed erogazione delle spese, è basata sulla seguente sequenza logica: se il *fattore Stato* è strumentale per l'attività economica, deve essere manovrato coerentemente, in sede di distribuzione e di erogazione dei tributi, in modo da non contrastare con il risultato di ogni combinazione tendente al massimo di produttività in termini di *quantum* di beni reali.

Nel campo della logica della strumentalità del fattore Stato rispetto al fatto orientativo del massimo reddito collettivo, condizione necessaria e sufficiente è che la modificazione dell'equilibrio economico aduca al valore assoluto massimo della variabile (reddito) dipendente.

A differenza del «principio economico» (Barone) e di quello di «neutralità», enunciato da altri autori (di cui si è detto nel precedente paragrafo) il produttivistico *non* viene enunciato in senso *sostitutivo* degli altri dianzi esaminati, come «il principio» per eccellenza atto a spiegare tutta la fenomenica in sede di *modi* di ripartizione dei tributi.

In altre parole, non si pretende, parlando o scrivendo in termini obiettivi di «produttivismo», di scalzare i principii su base sublettiva, di cui si è ragionato a lungo e che, come si è dimostrato, possono avere peso rilevante nella soluzione del problema come lo hanno in sede logica per la spiegazione dei fatti. Ma questi sono complessi, così che i principii possono essere *coordinati* e concepibili logicamente come coesistenti.

¹⁷⁶ EINAUDI L., La guerra e il sistema tributario italiano, pag. 489 e segg., Bari, 1927.

¹⁷⁷ Termine non univoco e come tale criticato da U. RICCI *A proposito del primo volume di una raccolta*, nel «Giornale degli Economisti», settembre-ottobre 1942 e che, con la qualificazione etica, sembra addurre a giudizi di valore che abbiamo considerato estranei alla nostra scienza.

Questo veniva intuito ad es. dall'Edgeworth⁽¹⁷⁸⁾ allorché avanzava avvertenze a proposito degli effetti ultimi della applicazione del principio del sacrificio minimo collettivo. Egli si preoccupava, appunto, delle ovvie critiche che possono rivolgersi (livellamento dei redditi) non solo al principio del sacrificio minimo, ma anche a quelli del sacrificio eguale e proporzionale, sullo sviluppo della ricchezza e l'accumulazione di essa.

IV.

IL COSIDDETTO CRITERIO DELL' OPPORTUNITA (EXPEDIENCY).

Non credo, infine, che possa assegnarsi dignità di principio teorico al fattore detto dell'opportunità o della convenienza (expediency). Nell'edizione del 1948, ad es., il prof. Alfred G. Buehler⁽¹⁷⁹⁾, dell'università americana di Vermont, dopo avere esposto le note teoriche con le quali la dottrina ha tentato di spiegare la ripartizione del costo dei servizi pubblici indivisibili, pone accanto od al posto dei principii tradizionali, quello dell'«expediency», termine che mi tradurre adeguatamente con le parole «convenienza», «opportunità».

Tale «principio» spiegherebbe molti istituti tributari o modi di ripartizione del carico tributario perché: 1) molte imposte sarebbero senza razionale fondamento se non si facesse ricorso ad esso; 2) il legislatore, pressato da interessi in contrasto, adotta dei compromessi che aderiscono alla via di minore resistenza, segue cioè una politica di «expediency», «convenienza» o di opportunità contingente; 3) l'evoluzione dei sistemi tributari è stata più cronologica che logica, cioè il risultato di orientamenti politici, delle tradizioni, del caso, delle teorie di giustizia, delle preoccupazioni fiscali ed altre circostanze contingenti; 4) il «principio» dell'opportunità ha maggiore influenza sui fatti tributari che non le teorie della capacità contributiva o dei vantaggi (*benefits*) e costituisce la migliore guida nel campo dell'imposizione, quando manchino altri criteri regolatori.

Si potrebbe non dar troppo peso a tali proposizioni, se non si notasse l'influenza evidente sul pensiero del Buehler di scritti da lui citati nella bibliografia. L'autore ha creduto di elevare a «principio» la sintesi delle circostanze che da tempo vado enunciando e che figura al parag. VII del cap. III, e che, *in concreto*, determinano in tutto od in parte le riforme tributarie, dopo aver letto in I. A. Hobson: 1) che il sistema fiscale si è sviluppato in un'atmosfera di «brancolante empirismo»; 2) che esso è il risultato della convenienza e dell'opportunità contingente e non di principii di teoria finanziaria chiaramente intesi ed applicati in modo adeguato⁽¹⁸⁰⁾.

Parimenti, il Buehler ha risentito dello scetticismo di T. S. Adams, il quale, come presidente dell'Associazione americana degli economisti, affermava in un discorso che: 1) l'essenza della tassazione è determinata dalla lotta di classe. Questa verità - a suo parere - non si riferisce solo alla formazione delle leggi positive fiscali, ma anche alla teoria degli economisti in materia d'imposizione; 2) il ramo dell'economia che tratta dei problemi tributari non può mai costituire puramente o principalmente una scienza⁽¹⁸¹⁾; 3) la verità nel campo tributario ricercata da economisti disinteressati, esercita una effettiva influenza sulla politica fiscale. Non continuo nella citazione di altri «assiomi» enunciati dall'Adams. La forza suggestiva di essi ha subito evidentemente il Buehler nel pervenire alla pretesa enunciazione di un *nuovo principio*.

Questo è, peraltro, un'*empty box* cioè un'altra «scatola vuota» di ogni contenuto razionale e comune scientifico. L'autore sembra invocare il concorso di elementi sociologici o politici-storici dei quali, nella pratica, l'uomo di governo tiene conto necessariamente. Ma ciò non appartiene alla scienza: questa può rilevare che il fenomeno finanziario concreto è dominato anche da fattori politici, e, in generale, che esso è complesso o sintetico, senza pretendere di dar vita, con ciò, a *nuovi principii* teorici.

¹⁷⁸ *Ex professo* affermato dal Fasiani nel saggio: *Schemi teorici ed esponibilia finanziari* «Riforma sociale», 1932.

¹⁷⁹ Buehler A.G., *Public Finance*, Macgraw Hill Book, prima ediz. 1936.

¹⁸⁰ BUEHLER, *Taxation in the New State*, parte prima, capitolo I.

¹⁸¹ Anche l'Adams, ammette che l'opera degli economisti mette in moto delle forze che modificano l'azione studiata. Questa ed i precedenti concetti si possono leggere in *ideals and idealism in taxation*, «American Economic Review», 1928.

CAPITOLO VI.

LA DISCRIMINAZIONE QUALITATIVA DEGLI IMPONIBILI

I.

AVVERTENZE SULLE RAGIONI CHE FANNO PRECEDERE LO STUDIO DELLA DISCRIMINAZIONE A QUELLO DELLA EPURAZIONE DELL'OGGETTO DELL'IMPOSIZIONE.

Il *modo* di ripartire i tributi precede l'analisi degli effetti di essi, nelle varie ipotesi di organizzazione economica o di condizioni del mercato. Per questo viene trattato, a questo punto, il capitolo relativo alla discriminazione qualitativa dei redditi. Poiché, discriminare o differenziare aliquote od imponibili significa perfezionare i criteri di eguaglianza che dominano nel campo dell'imposizione, occorre rendersi conto razionalmente dei modi di attuare detta eguaglianza. Questi modi sono stati consacrati nella legislazione di molti Stati e interpretati dalla teoria, anche se non sempre e non ancora compiutamente, dagli studiosi, mentre si sono occupati della discriminazione cosiddetta «qualitativa» dei redditi.

a) Invero nella lunga esposizione problematica che ha avuto per oggetto la logica dell'imposizione progressiva, si è già trattato di discriminazione *quantitativa* degli imponibili, soprattutto come redditi (o ricchezza) disponibili per il consumo o il godimento presso le persone fisiche.

Non è logicamente efficace distanziare, nella esposizione, un problema di discriminazione quantitativa dal processo di discriminazione *qualitativa*. Non soltanto perché è quest'ultimo un altro *modo* di attuare l'eguaglianza dell'imposizione; ma anche perché, come vedremo, a rigore, occorre rifarsi al criterio *soggettivo* della disponibilità globale ed *effettiva* dei redditi nelle mani delle persone fisiche, anche nel campo della discriminazione qualitativa. Questa viene principalmente limitata al settore delle imposte reali nelle trattazioni correnti di questi problemi. Peraltro, la legislazione di tutti i paesi è andata conferendo, alle imposte reali, aspetti che sono propri dei tributi personali. Ciò rivela indirettamente l'intuizione della pertinenza della questione, come qui dimostro, al dominio dell'imposizione personale. e generale.

b) La stessa avvertenza di metodo va avanzata, considerando quanto è stato detto intorno al concetto o principio della capacità contributiva.

Nella letteratura che massimamente ha affrontato il problema della discriminazione qualitativa dei redditi si è discusso di capacità contributiva o di *ability to pay*, nella ricerca di criteri empirici e principii logici di eguaglianza nella tassazione. A parità di reddito monetario imponibile, si è riscontrata *minore* capacità contributiva nei redditi relativamente temporanei, discontinui, incerti rispetto alla capacità rivelata dalla percezione e dalla disponibilità di redditi perpetui, continui e certi o relativamente meno incerti (o rischiosi) ⁽¹⁸²⁾.

Occorre, dunque, logicamente, a questo punto, dar conto della differenziazione o discriminazione dei redditi, dovendosi, invero, spiegare il perché redditi quantitativamente ed istantaneamente eguali nell'espressione *monetaria*, presentino, come da molti si dice, diseguale capacità contributiva, così da giustificare le predette detrazioni di imponibile per alcune *specie* di essi (natura o fonte) o le differenti, corrispondenti aliquote.

Quanto si dice della imposizione a mezzo di un solo ipotetico tributo (reale o personale) in tema di trattamento differenziale degli imponibili, vale anche per l'intero sistema tributario o per un vasto settore di esso (specialmente per l'imposizione diretta). Invero occorre anche spiegare la logica del sistema, dal punto di vista della eguaglianza *effettiva* dell'onere tributario, soprattutto se si ricorre al criterio empirico della *coesistenza* di diversi tributi su diverse specie di redditi e sul patrimonio. Questa coesistenza ha lo scopo di colpire relativamente di più i redditi che abbiano le caratteristiche della perpetuità o della maggior certezza, come solitamente si argomenta da legislatori e studiosi.

¹⁸² Dal lato tecnico amministrativo accertabili con diversa approssimazione al vero o con diverso grado di evasione.

c) I legami logici fra il problema della discriminazione qualitativa degli imponibili, come redditi, e quelli ricordati nelle precedenti lettere *a*) e *b*) sono, in via teorica, immediati e necessari, perchè suggeriti da una priorità logica su quelli che corrono fra detti problemi (*a*) e *b*) ed epurazione dei redditi e dei patrimoni per la loro traduzione in imponibili. Il motivo è che si preferisce, in queste pagine, posporre la “epurazione” degli imponibile, definita come sistema di traduzione, al netto, dell'oggetto dell'imposizione costituito dalla ricchezza, nella sua più generica accezione.

Secondo il De Viti De Marco, la discriminazione qualitativa è un fenomeno *del tutto diverso* da quello della epurazione, in quanto la discriminazione consiste «di alcune ulteriori deduzioni che la legge accorda a determinate categorie di redditi in più delle quote dedotte per la loro traduzione al netto». Ancora, secondo il De Viti De Marco, le deduzioni a titolo di discriminazione suppongono redditi già epurati, così che, *dopo* aver tradotto al netto (i redditi) la legge concede *ulteriori* detrazioni; oppure le *diverse* percentuali si applicano *dopo* che i redditi sono stati tradotti al netto. Tutte queste espressioni del De Viti fanno comprendere una certa indipendenza logica di problemi ed una successione soprattutto o solo cronologica del fenomeni.

Pertanto, non si compie grave arbitrio accordando allo studio della discriminazione maggiore connessione razionale coi problemi teorici della eguaglianza dell'imposizione, esaminati lungamente nei capitoli che precedono. A detti problemi può figurare più affine quello della eguaglianza che si attua con la *discriminazione*, che non allo studio della epurazione dei redditi. E' arbitrio comunque ben minore di quanto possa parere a coloro che antepongono la illustrazione del processo di epurazione a quello della discriminazione, senza adeguata spiegazione razionale.

Del resto, dovendo ricorrere ad una definizione di imponibile, allo scopo di dare non soltanto un concetto coerente con queste analisi finanziarie, ma necessario per la soluzione del problema della razionalità della discriminazione medesima, si finirà per *anticipare* qualche nozione sul concetto di reddito netto, come risultato, anche, di sistema di epurazione quale è considerato nella teoria finanziaria.

II.

SPIEGAZIONI POLITICO - SOCIOLOGICHE DELLA DISCRIMINAZIONE QUALITATIVA.

Richiamiamo alcune spiegazioni precipuamente extra-economiche della discriminazione dei redditi.

Possiamo dire che non appartengono al campo della economia della finanza pubblica, come teoria, tentativi di spiegazione del fenomeno della discriminazione qualitativa come i seguenti.

a) Un tentativo si estrinseca nella contrapposizione fra redditi che, nella dizione inglese, vengono distinti in *earned* oppure *unearned*. Sono *earned* i redditi socialmente o moralmente «guadagnati» «meritati». Sono *unearned* i redditi non «guadagnati» o «meritati», nel significato che volta a volta si è conferito ai termini qui indicati.

Ad esempio non sono sembrati guadagnati o meritati i redditi che siano ottenuti «senza lavorare», in quanto si sia beneficiato di una eredità ovvero di una fonte di essi redditi, che l'erede metta a frutto avvalendosi del lavoro altrui; e quando non si impieghi risparmio proprio o frutto del lavoro proprio.

Altri esprime lo stesso concetto asserendo che i redditi guadagnati implicano un sacrificio o costo, nella produzione di essi, che manca nel caso in cui la fonte dei redditi sia frutto di eredità.

b) Per qualche autore non è meritato il reddito eccedente quanto è necessario a remunerare attività che mantengano in esercizio capacità produttive esistenti: tale è il caso di un saggio di interesse che ecceda il minimo per l'impiego del capitale, più una quota per il rischio.

c) Un fondamento della discriminazione ai fini tributari si è ravvisato in visioni della dottrina marxista, dominante ai tempi in cui si criticava in Inghilterra la uniformità dell'*income tax*, nonostante la diversa natura o qualità dei redditi.

In questo caso un'interpretazione «sociale» di idee di Marx affermava che il «profitto» del capitalista deriva dallo sfruttamento del «lavoratore», il quale sarebbe l'unico creatore di tutto il reddito. Solo il salario sarebbe reddito meritato (*earned*) in quanto proviene dal merito del lavoro; mentre il profitto è immeritato (*unearned*) o rubato ai «lavoratori».

Mancando detto fattore di produzione (lavoro), il prodotto verrebbe meno. Così sembrava che l'intero prodotto derivasse dal fattore mancante: talché sarebbero inerti, nonostante il peso dell'apologo di Agrippa, i capitali se il lavoro non avesse il merito di rendere produttivo il capitale. E chiaro, peraltro, che si trasforma in un rapporto di causa ad effetto quello che è un rapporto di interdipendenza. Inoltre si trascura, a proposito di merito, che il capitale in tutte le sue forme è il risultato di lavoro *anteriore*, produttivo di reddito, una parte del quale sia stata risparmiata ovvero sottratta al consumo per assumere specie di bene strumentale, da combinare con nuovo lavoro¹⁸³.

d) Una spiegazione puramente politica della discriminazione dei redditi è stata avanzata dal De Viti De Marco, il quale ha asserito che la diversificazione dei redditi di lavoro è un istituto a sé stante, che trova la sua immediata e sufficiente spiegazione nella preponderanza politica che le classi industriali, professioniste e lavoratrici hanno e sfruttano per conquistare esenzioni tributarie. Sottraendo materia imponibile e facendo diminuire il gettito delle imposte, di conseguenza debbono essere aumentate le aliquote sui redditi che non godono di detrazioni a titolo di discriminazione. «Quindi è che il fenomeno della discriminazione si lega necessariamente con fenomeni di traslazione. E si lega pure - quando la discriminazione si fa a favore dei redditi minori - con l'imposta progressiva. Infatti la politica dei *benefici speciali* a pro delle classi popolari e lavoratrici, costituisce in gran parte casi di discriminazione»¹⁸⁴. Anche questa visione, apprezzabile fuori del dominio della economia finanziaria, è riferita per contrapposizione di campi di studio dello stesso fatto che informa le leggi fiscali.

III.

DISTINZIONE SCIENTIFICA PRESA A FONDAMENTO

Nella spiegazione economica del processo di discriminazione degli imponibili, conserva invece significato la distinzione dei redditi, in *fondati* e *non fondati*, a seconda della *fonte*.

Si intendono "fondati" i redditi che provengono da beni capitali immobiliari o mobiliari, puramente considerati, ovvero combinati con altri fattori relativamente meno durevoli (lavoro nella accezione più ampia del termine o nelle varie specie).

Si intendono *non-fondati* i redditi derivanti da puro lavoro della persona fisica (nelle varie applicazioni e specializzazioni tipiche, che si notano in concreto).

Con queste espressioni si è nel campo che interessa l'economia della finanza pubblica. Invero attraverso codesta contrapposizione di termini, si differenziano qualitativamente i redditi, in funzione dei fattori sopra ricordati nel dare una definizione del fenomeno. La distinzione è in funzione di *durata*, di *probabilità* o di *gradi* di *incertezza* (rischio, continuità), riferiti alla produzione o più coerentemente alla disponibilità dei redditi presso i soggetti della attività economica, considerati come contribuenti.

Su questi presupposti sinteticamente indicati del processo di discriminazione, ci si soffermerà per integrarli e completarli e, in una parola, interpretarli, allo scopo di dare una spiegazione razionale del fenomeno, consistente, normalmente, in una tassazione relativamente diversa dei redditi più o meno fondati.

Con questa limitazione del contenuto razionale dello studio al solo problema economico, si è inteso anche rimanere aderenti alla visione di questo corso di lezioni: nel senso che si prescinde dal tipo di Stato

¹⁸³ A dire il vero, il pensiero del Marx, detto in imperfetta sintesi e soltanto per indicarne il senso, era ben diverso. Egli partiva dalle idee del Ricardo, che individuava «la causa del valore» dei prodotti nel costo di produzione. Riducendo detta teorica a quella del valore-lavoro, il Marx enunciava la teoria del *plusvalore*. Sosteneva, cioè, che tanto il profitto del capitalista-imprenditore quanto la rendita del proprietario di terre, derivavano dalla differenza fra il valore totale del prodotto misurato dal lavoro e la quota parte del prodotto con cui veniva pagata la forza di lavoro. Queste differenze, quindi, secondo detta concezione, risultavano immeritate o non guadagnate, dal punto di vista che qui interessa porre in evidenza, in questa rapida elencazione di punti di vista, che sono *estranei* alla teorica che ci impegna in queste pagine, e che sono stati indicati a scopo culturale o per la storia di idee gravitanti intorno al problema economico della discriminazione qualitativa dell'oggetto della imposizione.

¹⁸⁴ DE VITI DE MARCO A, *Principii* ..., pp. 207 e 266.

che ponga il problema della eguaglianza nell'imposizione, e se ne studiano le basi e gli sviluppi razionali dal punto di vista della discriminazione qualitativa.

Questo vale intanto ad escludere che la soluzione di un problema di *modo* di commisurazione dell'imposizione ai redditi (qui esaminata come diretta) sia necessariamente riferita al principio a cui si informa lo «Stato cooperativo», come vuole il Fasiani. La dimostrazione razionale ed obiettiva vale per tutti i tipi di Stato astratti e per tutti i momenti storici in cui si ponga il problema della discriminazione qualitativa dei redditi che, in sede di logica economica, non può che porsi nei termini che qui si riferiscono (per la storia delle teorie) e soprattutto nei termini in cui ritengo si debba impostare il problema, come passo a dimostrare.

Se si ragiona in base ad elementi e criteri non economici, qualunque sia il tipo di Stato la cui classe governante li adotti, se, ad es. le argomentazioni sono del tipo di quelle che hanno preteso di spiegare la discriminazione secondo il senso indicato alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del II paragrafo di questo capitolo, occorre affermare che si è fuori della scienza finanziaria considerata per l'aspetto che, finora, si è ritenuto dia contenuto razionale alla economia della finanza pubblica.

IV.

LE DUE IMPOSTAZIONI ECONOMICHE DELLA DISCRIMINAZIONE DEI REDDITI: A) UNA DI TIPO OGGETTIVO O RICARDIANO; B) L'ALTRA DI TIPO SOGGETTIVO O UTILITARIO

Premetto che la mia visione, è di tipo soggettivo: nel senso che, dal punto di vista della *disponibilità per il consumo*, non tutti i redditi sono eguali, se si considera la fonte dalla quale essi provengono.

Ma una più esplicita presa di posizione è contenuta nella seguente proposizione: «Queste argomentazioni ed altre analoghe già svolte in favore della discriminazione dovrebbero razionalmente supporre la *sintesi* delle condizioni economiche dei contribuenti (soggetti) quale è espressa dai redditi *complessivi* differenziati a seconda della loro fonte». La discriminazione, cioè, avrebbe luogo più logicamente in sede di imposizione *personale* che non in sede di imposte reali, le quali non tengono conto della condizione economica complessiva della persona fisica o dell'unità familiare (concezione soggettiva).

Questa mia visione ha ricevuto il conforto della approvazione del Borgatta. Occupandosi della recensione dell'edizione del 1944 di queste lezioni, a proposito della logica della discriminazione qualitativa, commentava: «Non si comprende come, col sorgere delle imposte personali, non si sia avvertito che la sede logica per valutare la necessità o meno di destinare una quota del reddito attuale ai bisogni futuri, non sia l'imposta reale ma quella globale personale: solo conoscendo l'intero reddito e tutte le fonti di cui un contribuente dispone, può giudicarsi il suo bisogno di risparmiare una parte del suo reddito attuale». Invero, per comprendere la mia visione, occorre richiamare la visione che, in precedenza, ho denominato di tipo Ricardiano, per ricordare le parole del Fubini che non dimostrò di aver compreso il pensiero di Stuart Mill su questo argomento.

Se mi permetto di far riferimento con insistenza al mio pensiero, anche se già in altri autori, quali il Giuseppe Ricca Salerno e il Graziani, è perché ritengo: 1) che la trattazione debba svolgersi secondo le premesse e l'impostazione che ho dato al problema dell'imposizione progressiva; 2) che la *dimostrazione* debba darsi ancora, e secondo la più aggiornata teoria *dinamica*, introducendo il fattore tempo nei ragionamenti edonistici: è il tentativo che si compie in queste lezioni.

Frattanto per una adeguata impostazione del problema, accenno alla evoluzione dei punti di vista dai quali esso è stato studiato.

A) Il fatto empirico, incidentale, alla cui spiegazione, che fu anzitutto di tipo Ricardiano o di carattere oggettivo, si rivolse l'attenzione dei classici inglesi e di studiosi anche nostri, fu costituito dalla introduzione dell'*income tax*, durevolmente a partire dal 1842. Invece, per lo innanzi, l'imposta aveva avuto carattere di tributo straordinario, per fronteggiare le spese delle guerre Napoleoniche.

Detto tributo costituiva una specie concreta del tipo di imposta che, secondo taluni, viene detta *generale* ed è teoricamente caratterizzata dalla uniformità della tassazione. Infatti essa doveva, come tale, dar

luogo ad unicità di trattamento, con assenza di discriminazioni, qualunque sia la fonte delle varie quote o parti di redditi o la natura di essi, a seconda che fossero «fondati» o «non fondati».

Codesta caratteristica della uniformità della tassazione generale, con aliquota proporzionale, appare degna di critica in quanto la stessa imposizione si faceva gravare su redditi non omogenei, come parti del reddito complessivo costituito da varie categorie di redditi, ad es., provenienti da investimenti immobiliari e da impieghi mobiliari, da industrie, professioni, vitalizi e redditi di puro lavoro dipendente (salari).

Considerando *in sè* eterogenei i vari redditi, si pose l'accento sul carattere differenziale della diversa *durata*: redditi perpetui e temporanei non dovevano essere tassati in eguale misura, parendo codesta una palese «ingiustizia». Detta considerazione *oggettiva* dei singoli redditi, portava alla contrapposizione degli stessi in termini di rispettivo valore capitale, cioè in funzione della diversa durata. Pareva «giustizia», ad es., a Giacomo Mill¹⁸⁵, quella espressa in questi termini: «se una rendita rappresenta un capitale corrispondente alla metà d'anni di rendita di più d'un'altra, essa dovrebbe essere tassata una metà di più. Se essa rappresenta un capitale corrispondente ad un terzo d'anni di rendita di più di un'altra, essa dovrebbe essere tassata un terzo di più e così via».

Sul tema interloquirono, in sede di «inchiesta», parlamentari e tecnici e, fra questi gli attuari, sempre considerando oggettivamente a *sè* stanti i vari tipi di redditi, differenziati da diversa *durata*. E' ovvio, che, da questo punto di vista, un reddito temporaneo vale meno, in termini di valore capitale, di un reddito perpetuo. Dato un tasso di interesse, ad es. del 5%, un reddito perpetuo di 5 lire, vale 100 lire ovvero equivale attualmente al capitale di 100 lire. Se dura dieci anni, vale in termini di capitale, in quanto sia capitalizzabile, circa 38 lire.

Da questa constatazione, per *sè* ineccepibile, con un salto logico gli attuari arrivavano a sostenere che: *quindi*, i due redditi di 5 lire in perpetuo e di cinque lire per dieci anni, se si vuole attuare la «giustizia» espressa in termini di eguale tassazione, debbono essere tassati in misura non uniforme. Tendenzialmente deve corrispondere maggiore imposta il reddito perpetuo.

Il ragionamento in questi termini subì la critica di J. S. Mill⁽¹⁸⁶⁾, il quale fece presente che, se si capitalizza il reddito in funzione della durata, deve pure capitalizzarsi la corrispondente imposta con lo stesso criterio. E poiché il 10% di tasso uniforme commisurato a 5 lire in perpetuo, capitalizzando 0,50 si arriva a 10 lire; e, allo stesso tasso, capitalizzando 0,50 per 10 anni si arriva a 3,80 circa, non si può sostenere che non vi sia, in termini di riduzione del valore capitale a causa dell'imposta, eguale trattamento, data la eguale incidenza della tassazione uniforme. Invero occorre capitalizzare, come elemento negativo, l'imposta che, pur a tasso *uniforme*, colpisce per durata *diversa* i due redditi ipotizzati.

Questa critica in termini obiettivi è rimasta insuperata nel ragionamenti di tipo Ricardiano, in cui non entrano fattori soggettivi¹⁸⁷. Ma la critica Milliana ai criteri oggettivi degli attuari e di quanti la pensa-

¹⁸⁵ MILL G., *Manuale di economia politica*, p. 235 dell'edizione italiana del 1831, Milano.

¹⁸⁶ . Testualmente si legge a p. 980 e segg. dei *Principii* di J. Stuart Mill nella Biblioteca dell'Economista: «La tassa attuale tratta tutte le *specie* di rendita del pari, prendendo sette penci per ogni lira tanto dall'uomo, la cui entrata *muore* con lui, come dal proprietario di terre che può *trasmettere* intere le sue ricchezze ai discendenti. Questa una ingiustizia manifesta: nullameno essa non viola aritmeticamente la regola che le tasse dovrebbero essere in proporzione dei mezzi. Quando si dice che un'entrata temporanea dovrebbe essere tassata meno di un'entrata durevole, la risposta è irresistibile, cioè che infatti è tassata meno; perocchè l'entrata che dura soltanto dieci anni paga la tassa solo per dieci anni, mentre quella che dura sempre la paga sempre. Su di ciò i riformatori delle finanze errano grandemente. Essi negano che le entrate dovessero assoggettarsi alle tasse non in proporzione del loro annuo ammontare, ma del loro valore capitalizzato: che, per esempio, se il valore di un censo perpetuo di cento lire di tremila lire, e un reddito della stessa somma per la lunghezza solo della vita non potesse vendersi che per mille e cinquecento lire, il reddito perpetuo dovesse pagare due volte tanto; e se uno di essi paga dieci lire all'anno, l'altro non ne dovesse pagare che cinque. Ma in questo argomento vi è una gran fallacia, perocchè valuta le entrate in un modo e i pagamenti in un altro; capitalizza le entrate, ma non i pagamenti. Un reddito del valore di :tremila lire dovrebb'essere tassato il doppio, si dice, di uno di 1.500, e su di ciò non vi può essere questione; ma si dimentica che il reddito del valore di 3.000 lire paga in perpetuo dieci lire all'anno, mentre il reddito che finisce paga le stesse dieci lire solo durante la vita del suo proprietario. Perciò l'entrata della metà paga la metà della tassa; e se questa quota annua si riducesse da 10 a 5, pagherebbe non la metà, ma un quarto soltanto di quello che .si esige dal reddito perpetuo».

¹⁸⁷ Naturalmente, poiché si tratta di valori capitali che trovano la loro genesi sul mercato, se questa impostazione fosse appropriata, si dovrebbe pur dire che essa non riuscirebbe a dare la spiegazione dell'eguale tassazione di redditi diversi, se le 10 lire si suppongono, ad es., reddito di lavoro dipendente (salario) che sfugge ad una capitalizzazione non essendo oggetto di scambio nelle società civili la persona umana.

vano come loro, non poteva esaurire la questione, perchè non era razionalmente impostata. Per fare questo occorre abbandonare la visione oggettiva come inappropriata a spiegare il fenomeno. Esso, infatti, non è, solitamente o soltanto, costituito da una eguale tassazione o da imposte ad aliquote uniformi, ma empiricamente ha presentato nella casistica storica: I) tassazione differenziata di eguali importi monetari di redditi provenienti da diverse fonti; II) tassazione con aliquota uniforme, ma a carico di imponibili ottenuti sottraendo, da eguali ammontari monetari di redditi di diverse fonti, quote di detrazione dall'importo nominale, in funzione della diversa fonte o natura di redditi più o meno fondati, nel senso su esposto.

Lo stesso J. S. Mill che aveva *negato* la reale diseguaglianza di tassazione di redditi di diversa durata, soggetti ad eguale od uniforme tassazione formale, non sarebbe stato in grado di spiegare il fenomeno della tassazione solo apparentemente diseguale in termini formali (ossia con aliquote differenziate o detrazioni da pari ammontari monetari di redditi diversi), se non abbandonando la posizione logica di tipo Ricardiano, e introducendo criteri di tipo *subbiiettivo*.

Non si tratta, a differenza di quanto osserva, nei suoi confronti, il Fubini¹⁸⁸ di «una delle vie tortuose a cui il Mill talora ricorreva, onde inserire nel proprio sistema, di natura prettamente Ricardiana, elementi soggettivi extra-Ricardiani», ma dell'abbandono logicamente necessario di una via per un'altra, essendo la prima inadeguata alla spiegazione del fenomeno della discriminazione qualitativa dei redditi, in sede di tassazione.

B) Già questo passo verso la visione *soggettiva* del problema si aveva in Mac Culloch. Egli aveva abbandonato il concetto di reddito oggettivo, riferito o legato ad una forma determinata di capitale da cui promana (terra, casa, capitale mobiliare, ecc.), ed era passato al concetto di reddito soggettivo. Questo era riferito al soggetto che compie le operazioni economiche attraverso le quali esso si forma e che di esso gode. Si ha così il reddito di un proprietario, di un industriale, di un professionista, di un salariato, ecc., percepito e godibile o goduto.

Invero Mac Culloch¹⁸⁹ aveva già affermato che «per procedere secondo giustizia dovremmo togliere dal reddito del possessori di annualità temporanee, professionisti, ecc., le porzioni di annualità temporanee corrispondenti ad una assicurazione sulla loro vita, per somme equivalenti all'attuale valore dei loro redditi, e mettere la tassa sul rimanente».

Interessa nei ragionamenti di questo classico il principio subbiiettivo, con il riferimento del reddito alla persona od *al soggetto che lo percepisca*. Il trapasso dalla visione di tipo Ricardiano a quella di tipo marginalistico, pur nella fase di intuizione più che di sviluppo di questa odierna analisi economica, si ha più nettamente in J. S. Mill (*Principii ...*) le seguenti proposizioni, che coordino, attingendo le più rappresentative, per semplificare, dal testo del ragionamento:

a) «Ad onta dell'eguaglianza nominale dei redditi, *A* (intendesi come soggetto) fruente di mille lire all'anno, non può così facilmente pagarne cento, come (il soggetto) *B* che trae la stessa somma annua da una eredità; avendo per lo più *A* una domanda sulla sua entrata che *B* non ha, cioè di dover provvedere con i risparmi ai suoi figli, a cui (nel caso dei salari e dei guadagni di professione) si dovrebbe generalmente aggiungere il bisogno di provvedere ai suoi ultimi anni; mentre *B* può spendere tutta la sua entrata senza che ne scapiti la vecchiaia e trasmetterla tutta ad altri dopo la sua morte».

b) «Perciò il principio dell'eguaglianza nelle tasse, interpretato nel suo senso unicamente giusto, l'eguaglianza dei sacrifici, esige che chi non ha modo di provvedere alla sua vecchiaia, fuorché risparmiando, si vegga esentato dalla tassa in proposito».

In questo modo trovano spiegazione i concetti che facevano esulare dal campo della scienza i fattori in base a cui Mill ragionava, per contrapporre, come si vede, alla visione oggettiva (o *aritmetica*), quella edonistica o soggettiva di tipo marginalistico, come oggi lo si denomina (¹⁹⁰).

¹⁸⁸ FUBINI, *Contributo alla determinazione del concetto di imposta generale*, nel «Giornale degli Economisti», maggio 1932.

¹⁸⁹ MAC CULLOCH, *Trattato sui principii e sui pratici effetti delle imposte*, ecc., ediz. ital., Bibl. Ec., p. 88.

¹⁹⁰ Appare significativo che J. S. Mill, in occasione della *people's edition* 1865 dei *Principii*, ha modificato l'espressione da lui in precedenza usata, accentuando l'aspetto edonistico, soggettivo della sua visione. Invero, mentre nell'edizione II del 1849, che è servita per la traduzione nella Bibl. dell'Ec., I serie, vol. II, pag. 981 1851, si legge: «The claim does not rest on grounds of arithmetic, but of *human feelings and necessities*», nella successiva edizione popolare sopraindicata si trova invece: «...but of human wants and feelings».

Nella traduzione italiana, il pensiero del Mill, nel senso indicato, non è reso con la dovuta evidenza dalle parole: «La pretesa non si darà sul terreno dell'aritmetica, ma su quello dei sentimenti e delle umane necessità».

Il Mill avanza, quindi, «espediti» per attuare la discriminazione come suggerimenti «perché vengano pesati da quelli che possono essere giudici competenti di siffatte difficoltà». «Se non può applicarsi nessun disegno per cui l'esenzione possa restringersi a quella parte di reddito che è ora risparmiata, rimane sempre il rozzo espediente delle due differenti ragioni di tasse».

Con ciò J. S. Mill introduce l'elemento subiettivo rendendolo atto a spiegare (con la diversità dei *sacrifici* sopportati da coloro che debbano fronteggiare bisogni presenti e futuri, con mezzi non egualmente disponibili) la diversità di aliquote con cui e nei sistemi tributari e nelle singole imposte, si compie la tassazione empirica di redditi di diversa natura o diversamente fondati.

Per completezza di visione, egli fa anche il caso di profitti netti percepiti dagli uomini d'affari, suggerendo una ragione intermedia (aliquota) fra quelle che dovrebbero adeguarsi agli interessi del capitale ed al salario del lavoro, come casi estremi della esemplificazione. Seguono altre complicazioni di situazioni subiettive difficilmente regolabili per legge: ma sempre in base al principio di eguaglianza nelle tasse, secondo il quale «ognuno dovrebbe essere tassato, non in proporzione di quelle che ha ma di quello che può spendere» (*alias*: del reddito disponibile dopo avere pensato ai bisogni futuri).

Si può trovare, in questa ultima visione, un'eco del problema o teorema della cosiddetta doppia tassazione del risparmio, su cui non intrattengo qui il lettore, riservandomi di destinare il capitolo VII a questo insussistente caso di diseguaglianza nella tassazione, che ha impegnato molti sostenitori della tesi.

Non vi è necessità logica di richiamo a detto teorema. Invece L. Einaudi¹⁹¹ pervicacemente ha insistito nel voler vedere la doppia tassazione del reddito risparmiato (nel sistema della tassazione del reddito prodotto, come spiegherò più oltre), sulla scia del Mill e del Fisher. Ma trattando, poi, della diversificazione dell'imposta rispetto ai redditi di capitale, di lavoro e misti, in base alle origini e alla natura dei redditi, *non si avvale affatto, per detta spiegazione logica, del noto teorema*. Egli tratta di possibilità per il contribuente di consumare in tutto o in parte il reddito; di diversa disponibilità del reddito rispetto al pagamento dell'imposta ed al diverso grado di «preoccupazione» delle persone che percepiscano redditi di diversa natura; di diverso grado di necessità di risparmio, come atto che va presunto dai legislatori in funzione, appunto, della diversa disponibilità di redditi, in quanto fondati più o meno su capitali o combinazioni di capitale e lavoro.

Inoltre, Einaudi si riferisce all'empirismo legislativo italiano, sia riguardante singola legge (imposta di ricchezza mobile) sia il sistema tributario, completato da imposta ordinaria sul patrimonio, coesistente con l'imposizione personale, progressiva, che discrimini e in quanto discrimini soltanto in senso quantitativo i redditi netti complessivi. Ma in detta spiegazione della discriminazione concreta non v'è ombra di ricorso alla dimostrazione di Stuart Mill sulla pretesa doppia tassazione del risparmio. Dunque, anche detta pretesa dimostrazione di tipo *oggettivo* cede il passo, perché non necessaria e insufficiente, alla spiegazione, basata su elementi *soggettivi*, della discriminazione qualitativa dei redditi.

Detti elementi sono necessari e sufficienti a fornire la base edonistica della trattazione scientifica del problema della eguaglianza dell'imposizione, attraverso anche un processo di differenziazione di aliquote o di detrazioni di presunto risparmio dai redditi giudicati variamente disponibili. Essi sono variamente disponibili perché variamente «fondati». Si postula la considerazione simultanea di bisogni presenti e futuri, proprii e della specie familiare, che la classe governante (con visione di una media condotta umana) pensa sia compiuta (in termini di utilità) dai contribuenti soggetti alle imposte soprattutto dirette.

Una fugace *intuizione* di questo ordine di ragionamenti si ebbe da parte del G. Ricca Salerno e del Graziani, intuizione che viene qui superata alla luce di appropriate dimostrazioni, su base edonistica. Voglio citare questo passo sintetico del Graziani, che aveva presente il pensiero del Ricca Salerno, in proposito (*Istituzioni*, U.T.E.T., 1929, pagg. 290-91):

«Colui che possiede un reddito perpetuo ha un'entrata capace di ripetizione continua; può, quindi, con essa provvedere a bisogni, che periodicamente si rinnovano».

«Invece colui che percepisce un reddito temporaneo si trova di fronte a bisogni che si ripetono, ma possiede un'entrata che ad un certo momento cessa di rinnovarsi; è d'uopo quindi che egli la risparmi in parte, la trasformi in capitale per procacciarsi un reddito continuo, quanto i bisogni. A pari quantità di reddito, l'utilità finale del reddito perpetuo è meno grande della utilità finale del reddito temporaneo, potendo il possessore di quello applicare all'appagamento di bisogni di lusso la quota, che il possessore del reddito temporaneo riserva per più urgenti bisogni futuri. Quindi una differente partecipazione ai carichi pubblici è necessaria ad attuare l'eguaglianza di valore subiettivo della ricchezza ceduta. Non è per evitare duplicazioni tributarie nè per un generale principio di esonero del risparmio da imposizione, che si sancisce il principio

¹⁹¹ EINAUDI L., *Principii di Scienza delle finanze*, edizione del 1940 dei pp. 177-188.

della diversificazione dei redditi, ma perché redditi quantitativamente uguali e differenti per durata, a parità di tutt'altre circostanze, manifestano diverso grado finale di utilità, sicché un vario saggio d'imposizione assicura l'eguaglianza di valore subiettivo della ricchezza ceduta allo Stato. Certo queste considerazioni valgono per il sistema tributario in generale, od al più per una imposta generale sul reddito, non per questo o quel tributo che si riferisca ad una od altra specie, sia di prodotto, sia di reddito, giacché è evidente che il possessore d'uno speciale reddito temporaneo, può avere altri redditi di natura differente, e le nostre osservazioni concernono la condizione economica complessiva dell'individuo.

Ebbene, al pensiero del Graziani, il Fasiani contrapponeva questa pretesa svalutazione dello stesso, confondendo la misurabilità della entità "utilità" con il ragionamento su detta entità in base *alla idea che se ne fa la classe governante*, che risolve per tal via i problemi che il teorico spiega. Di ciò si è detto a proposito dell'imposta progressiva. Ma intanto è un fuori di luogo la critica rivolta al Graziani in codesti termini: «Solo chi applica ai problemi finanziari il principio della decrescenza dell'utilità del reddito, senza troppo preoccuparsi della possibilità di paragonare le sensazioni di soggetti diversi, afferma» ... ciò che ho sopra riportato del Graziani.

Non occorre rifarsi al capitolo sub l'imposizione progressiva, per confutare questa errata posizione interpretativa dei fenomeni di massa, che sono quelli finanziari. Ma stando anche nell'ambito della monografia del Fasiani, destinata alla discriminazione qualitativa dei redditi (¹⁹²), si trova che egli formula la figura della «rendita del celibe», che non può non essere basata sul giudizio in merito a valutazioni edonistiche che può formarsi la classe governante che risolve il problema della discriminazione relativa. Detto giudizio, cioè, non può che basarsi sull'idea che detta classe si forma degli atteggiamenti di tipici e da essa ipotizzati soggetti nei confronti delle loro valutazioni di beni presenti e beni futuri; esso è, quindi, in relazione con la psicologia dei soggetti che il terzo» (ossia lo Stato) considera «normali o anormali», rispetto al «periodo economico» al quale si estenda il consumo del reddito, nel tempo (fenomeno esaminato dal Fasiani).

Il Fasiani sarebbe stato più coerente, anche in questo problema, se avesse assunto la posizione logica che inesorabilmente egli stesso assume altrove, a proposito di apprezzamenti utilitari nei confronti di beni presenti e futuri (*Principii*, vol. I, p. 162) e delle illusioni, in proposito, dei soggetti, e avesse ammesso il giudizio della classe governante in tema di *presunzione*, da parte di essa, degli apprezzamenti utilitari dei tipici componenti la collettività. Infatti, egli aveva scritto: «solo l'esperienza e la sensibilità politica (dello Stato o classe governante, naturalmente) possono consentire di determinare il tributo in una misura che non ecceda i limiti dell'illusione della grande maggioranza».

Così, inevitabilmente, lo stesso Fasiani, a cui mi riferisco come ad una posizione di pensiero diffusa, deve ammettere l'intervento del giudizio di terzo (Stato) in tema di apprezzamenti utilitari che esso ipotizza o immagina, per risolvere problemi di massa, senza misurare sensazioni od emozioni in termini statistici od obiettivi. E lo conferma dopo avere ripetuto per amor di tesi le critiche a quanti impostano i problemi dell'imposizione progressiva in base alla uniformità della utilità decrescente della moneta. Inevitabilmente, infatti, egli ammette (vol. II) non essere «impossibile», per la classe governante, esprimere un qualche giudizio sensato intorno alle ofelimità dei soggetti, ovvero non essere assolutamente «impossibile» arrivare a qualche induzione circa la struttura della curva di utilità (p. 68 dell'edizione del 1941) collettiva o media.

Fatte queste puntualizzazioni critiche, continuo in questo capitolo ad impostare teoricamente in termini edonistico-subiettivi, come la classe governante risolve in concreto anche i problemi della discriminazione qualitativa dei redditi. Ciò faccio con una visione scientifica che rimane coerente con quella che ho introdotto a proposito della discriminazione quantitativa dei redditi: problemi entrambi di interpretazione della eguaglianza nell'imposizione.

Ricordo, infine, A. Amato¹⁹³, che in proposito scrive che «la capacità contributiva non può commisurarsi ai redditi di un solo anno, ma deve riferirsi al complesso dei redditi di ciascun contribuente». Si riferisce, quindi, alla persona fisica, come contribuente (pur se detta imposta discrimina oggettivamente le aliquote che colpiscono anche redditi di persone giuridiche). Conferma detto riferimento alla persona fisica, dove accenna al *risparmio necessario*, come quota di reddito esente dall'imposta.

Ma ciò riconosciuto: a) impernia il ragionamento sulla durata dei redditi, *oggettivamente* considerata, al fine di rendere omogenei redditi perpetui e temporanei, in base ad un procedimento di capitalizzazio-

¹⁹² Già citato, a cui rimando e apparsa negli «Annali di Statistica e di Economia», Genova 1936.

¹⁹³ AMATO A., *Una interpretazione matematica della discriminazione delle aliquote nell'imposta di ricchezza mobile* («Rivista Bancaria», 1951).

ne; *b*) tiene presenti *singoli* redditi, senza avvertire che quelli delle categorie dell'imposta di ricchezza mobile, dovrebbero supporre i *sol*i o *complessivi* a disposizione di distinti soggetti, e non come addendi di una somma di redditi; *c*) traduce in termini matematici, inducendo dalla differenza di aliquote, la presunta durata dei redditi di lavoro contrapposti a quelli perpetui, di capitale; *d*) ma non da ragione del *perché* di tale durata presunta e del connesso risparmio necessario, alla luce del criterio subiettivo o in base alla utilità marginale, riferita al *complesso* dei redditi supposti di durata, probabilità e rischio diversi. E questo è il pernio non riconosciuto, da cui prende le mosse la traduzione della premessa edonistica, *non dimostrata* come determinante la differenziazione di aliquote, corrispondente all'idea che, come ho più volte detto, la classe governante si fa del risparmio necessario, rispetto a redditi *complessivi* di diversa natura.

In altre parole, con questa critica non si afferma che sia priva di portata gnoseologica o inetta a spiegare alcuna *parte* del fenomeno, la visione *obiettivi*. Si pensi, appunto, ai casi in cui il soggetto che produca e percepisca non sia una persona fisica ma un ente collettivo o un'impresa giuridicamente separata dalle persone fisiche che ad essa diano vita. In tal caso è chiaro che i fattori *durata*, *probabilità*, *gradi di incertezza*, *rischio*, *obiettivamente* considerati, contribuiscono a dare una parziale spiegazione della discriminazione dei redditi soggetti alla imposizione diretta, che continua in pratica a prevedere la discriminazione nelle imposte reali, con espedienti che tradiscono una spostata soluzione del problema.

Ma il caso in cui produttore, percettore, consumatore potenziale sia la persona fisica (come soggetto a cui si riferisca, parimenti) il fatto economico (e quello della successiva tassazione) non solo non è trascurabile, ma si può dire dominante specialmente quando si introduce il criterio della eguaglianza come espressione della giustizia. Il Mill, che pure aveva seguito e criticato gli attuari sul loro terreno oggettivo, non poté fare a meno di pensare agli apprezzamenti utilitari dei soggetti, come persone fisiche.

Per essere razionale, la presunzione della *necessità del risparmio* va collegata all'apprezzamento edonistico che, a giudizio della classe governante, si ritiene siano formulati da tipici soggetti, in merito alla utilità dei redditi diversamente disponibili (*durata*, *rischio dinamico* o *incertezza*, ecc.) rispetto ai bisogni presenti e futuri, propri e della specie umana. Derivano da questa tesi le intuizioni dei citati autori e il pensiero espresso da me e dal Borgata: vale dire la vera sede per risolvere il problema della discriminazione (non solo quantitativa) anche qualitativa dei redditi, sarebbe, in via di ipotesi razionale, come in parte lo si trova applicato¹⁹⁴) all'interno dell'imposizione personale e generale.

Così facendo, si assorbirebbe il caso dei redditi prodotti da persone giuridiche, in quanto, per la discriminazione, si terrebbe presente il «momento» logico della loro utilizzazione dopo la percezione, ovvero del loro godimento, o meglio della loro godibilità, momento al quale pensava, secondo me, sostanzialmente il Mill.

V.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE QUALITATIVA SU BASE EDONISTICA (PRIMA APPROSSIMAZIONE). DEFINIZIONE DEL REDDITO.

Per la spiegazione delle premesse edonistiche della discriminazione qualitativa dei redditi, occorre riferirsi ad una nozione di reddito eminentemente *dinamica* ovvero riferita al *tempo* nel quale il soggetto preveda di dover soddisfare bisogni. Detta visione non era necessaria nel caso della discriminazione quantitativa, nella quale (teoria dell'imposizione progressiva, proporzionale, ecc.) interessava conoscere, dati i bisogni, l'ipotetico modo con cui la classe governante apprezza l'utilità dei redditi dei soggetti che compongono la collettività, istantaneamente considerata.

Ma l'aver introdotto il fattore «diversa *durata*» e soprattutto, la *incertezza*, che influenza la durata e l'esistenza dei redditi (definiti come più o meno «fondati» su capitali o combinazioni di capitali con lavoro o derivanti da puro lavoro) coerentemente obbliga a fare ipotesi non di carattere statico; cioè induce a tener conto degli apprezzamenti edonistici subiettivi, quali sono immaginati esistere a giudizio della classe go-

¹⁹⁴ Si veggia, per l'Italia, la vecchia imposta di famiglia, dell'ordinamento comunale.

vernante, presso contribuenti tipici che debbano contrapporre, ai bisogni futuri, redditi più o meno durevoli o probabili, secondo le aspettative vagliate subiettivamente dai soggetti.

Sembra ormai pacifico (si aderisca o meno alla visione di Fisher) che il *reddito* è considerato come la *serie* di beni di cui un *soggetto* economico *dispone* nella successione del tempo o durante un suo intervallo finito.

Si parta anche dal *reddito monetario*: esso deve essere convertito in reddito fisico ovvero *reale*, poiché la moneta viene ceduta in cambio di altri beni, destinati agli usi ai quali le preferenze del soggetto il applicano, ottenendo un reddito *psichico*.

E questo ultimo costituito dal flusso di utilità o soddisfazioni derivanti dall'uso del reddito reale.

Quest'ultima visione implica la esistenza del complesso piano od orizzonte economico del soggetto, quindi la concezione di reddito soggettivo, inteso come complesso di redditi.

Definisco anche come *reddito netto* del soggetto la somma di tutti i redditi oggettivi o monetari, che affluiscono alla stessa persona entro un dato intervallo di tempo, e detraendo la somma dei valori monetari di beni e servizi ai quali, per ottenere quei singoli redditi, la persona o soggetto ha rinunciato.

Questa visione soggettiva del reddito ha il pregio di conciliarsi, ripeto, con quella del Fisher (che lo concepì, in un primo tempo, esclusivamente come un flusso di servizi, di usi) perché gli usi dei beni economici (vedi sopra) non possono concepirsi disgiuntamente da un soggetto¹⁹⁵, essendo determinati dai desideri, dalle preferenze e dagli scopi del soggetto o della persona che se ne serve.

Ponendo in correlazione i fini che il soggetto si propone di conseguire in futuro e i bisogni che egli prevede di dover soddisfare con le aspettative circa le disponibilità dei mezzi, sorge la visione del reddito come quantità considerata prospettivamente. Deriva da qui la visione (che si è già considerata staticamente nella spiegazione della discriminazione quantitativa dei redditi) del reddito netto spendibile, disponibile o consumabile, *durante il tempo*.

Così introduciamo elementi tipicamente dinamici: *a*) previsione del futuro; *b*) conoscenza imperfetta di esso in quanto il soggetto entra nel mondo della incertezza e del rischio. Intendo la incertezza non assicurabile (concetto discusso) o meglio collegata con la aspettativa soggettiva della persona che imposta il piano edonistico proiettato nel futuro, in base alla propria esperienza; *c*) saggio o modo di variazione della utilità nel tempo.

Ai fini della ricerca delle basi logiche e ipotetiche della discriminazione qualitativa, supponiamo invarianza di bisogni nel futuro per sola comodità di ragionamento e riferiamo l'incertezza alla disponibilità dei mezzi (ovvero alla serie di redditi per soddisfare i bisogni) nel corso del tempo.

Tenendo conto della previsione del futuro e dell'incertezza circa la disponibilità dei mezzi nel tempo (a parità di bisogni da soddisfare), e aderendo alla concezione logica della categoria del reddito come quantità prospettiva, occorre riferire l'utilità marginale del reddito all'impiego di esso nel *tempo*.

Le ricerche degli economisti in questo campo hanno fatto concludere che l'atteggiamento medio dei soggetti, informato a previdenza, in sede dinamica, porta ad una disposizione delle dosi di reddito o beni corrispondenti e ad apprezzamenti utilitari marginalistici, diversi da quelli supposti nell'ipotesi statica della decrescenza dell'utilità per le successive dosi di mezzi disponibili per il soddisfacimento dei bisogni riferiti all'istante del tempo.

Facendo l'utilità marginale funzione non solo delle quantità di reddito disponibile, ma del probabile impiego di esse per l'incertezza subiettivamente vista della disponibilità nel tempo, il soggetto si suppone indotto a rivedere il proprio piano di distribuzione dei mezzi medesimi nel tempo. Precisamente egli è indotto ad accantonare una *riserva* ed a procedere, nel proprio piano, a quella che è stata detta «assicurazione latente» dalla teoria recente, annettendo alle unità di reddito, attesi nel futuro, utilità diversa e tendenzialmente maggiore di quella che esse avrebbero avuto istantaneamente prescindendo dalla soluzione del problema del soddisfacimento dei bisogni nel tempo.

Indicando con U' l'utilità marginale, la condizione di equilibrio sarà compatibile con la massima soddisfazione del soggetto quando si abbia nel piano prospettivo, una distribuzione del reddito probabile o incerto o più o meno certo talché si verifichi l'eguaglianza:

$$U_1' = p_2 U_2' = p_3 U_3' = \dots = p_n U_n' \quad [I]$$

nella quale:

¹⁹⁵ Cfr.: JANNACCONE P., *Lezioni di economia politica*, 1934.

- U' rappresenta l'utilità marginale della parte di reddito certamente disponibile e destinabile a soddisfacimento di bisogni;

- p rappresenta la probabilità soggettiva correlata con l'incertezza dei redditi più o meno fondati su capitali e lavoro e loro combinazioni, destinabili a bisogni futuri.

Se $p_1 = 1$ rappresenta la certezza della disponibilità di una dose di reddito la cui utilità marginale si è espressa con U'_1 , e p_2, p_3, \dots, p_n , frazioni < 1 di valore, decrescente col decrescere della probabilità soggettiva di disporre dei mezzi per soddisfare bisogni futuri, affinché sussista la [I], occorre che progressivamente aumenti l'utilità marginale delle dosi probabili espressa da U'_2, U'_3, \dots, U'_n .

Questo significa che, affinché si abbia eguaglianza assoluta fra i gradi di utilità marginale, occorre neutralizzare o compensare edonisticamente i gradi di incertezza o di probabilità soggettiva decrescente con il divenire meno «fondati» via via i redditi componenti il complesso a disposizione del soggetto che intenda soddisfare bisogni nel tempo.

Poiché si è accennato alla «assicurazione latente», occorre una redistribuzione delle disponibilità, in modo da accantonare dosi per il futuro: donde la spiegazione della cosiddetta *necessità di risparmiare* che si suppone sentita da coloro che dispongono di mezzi via via meno certi secondo i giudizi dei soggetti, immaginati dallo Stato. Altri ha accennato a fattori di compensazione delle perdite probabili di mezzi per i bisogni futuri.

Possiamo esprimere con i termini r_2, r_3, \dots, r_n le quote di risparmio o di riserva di valore normalmente crescente col crescere dell'intervallo di tempo che intercorre fra il presente ed il futuro, a cui si riferiscono i momenti di probabile disponibilità di redditi. Risultano quote da accantonare per la cosiddetta «assicurazione latente», e considerabili tali che, aggiunte alle dosi di redditi futuri attesi, torni a sussistere la eguaglianza assoluta delle utilità marginali nella distribuzione delle dosi di reddito fra bisogni di periodi successivi nel corso del tempo.

Talché si abbia:

$$(1 - r_1) U'_1 = (1 - r_2) U'_2 = (1 - r_3) U'_3 = \dots = (1 - r_n) U'_n \quad \text{[II]}$$

come modo esplicito di ottenere la eguaglianza delle utilità marginali delle dosi di reddito assegnate, nel calcolo supposto condotto dal soggetto che provvede ad un piano di disposizione di redditi inegualmente fondati o certi, nel tempo.

[Ovviamente, nei confronti di redditi certi è $r = 0$, come nel caso appunto qui assunto di r_1].

La grandezza della serie r (risparmi) in funzione della incertezza subiettiva, grandezza quale è *immaginata* dalla classe governante per lo Stato, dovrebbe fornire teoricamente la guida per le detrazioni di imponibili in funzione del diverso grado di «fondatezza» dei redditi, ovvero la guida per la discriminazione delle aliquote a parità di espressione monetaria attuale di redditi diversamente disponibili nel futuro perché diversamente fondati.

VI.

DEDUZIONI ULTERIORI ED AVVERTENZE SULLA DISCRIMINAZIONE.

α) Si è, fin qui, ragionato in astratto di certezza o incertezza della disponibilità del reddito, facendo anche l'esempio della differenziazione dei redditi come fondati più o meno, a seconda che siano derivanti da impiego di capitale e di lavoro.

Occorre ora ulteriormente precisare che detta teorica vale in generale, con differenze di grado nella ipotizzazione di coefficienti che esprimano probabilità soggettiva oppure fattori di compensazione, per i seguenti contrapposti fatti tipici oggetto di imposizione fiscale:

a) redditi di ammontare e di durata incerti, contrapposti a quelli di ammontare e durata certi;

b) redditi di ammontare incerto e di durata certa (teoricamente perpetui) contrapposti a quelli di ammontare certo, perpetui o durevoli indefinitamente dal punto di vista del soggetto che imposti calcoli edonistici nel tempo.

Da questi casi in cui il fattore differenziatore è costituito dalla *incertezza* dell'ammontare o della durata, a quello in cui esso sia costituito dalla sola diversità della durata, si passa per gradi senza modificare fondamentalmente il tipo di ragionamenti che la classe governante suppone compiuti da tipici soggetti.

Si può assimilare, cioè, a questo ordine di ragionamenti e di spiegazioni, la intuizione su citata del Graziani che contrapponeva soltanto redditi perpetui a temporanei.

Occorre, peraltro, notare nel citato saggio del Fasiani una contraddizione: e cioè egli utilizzava sistematicamente concetti e ragionamenti di Rosenstein-Rodan, e di Morgenstern, in tema di «periodo economico» e di «fattore tempo», nei confronti anche del piano economico del consumatore come edonista. Tuttavia il Fasiani credeva di potere scartare la variabile utilità marginale, su cui si imperniano necessariamente questi ragionamenti. Invero, il Morgenstern¹⁹⁶, specialmente, cerca di spiegare la legge del Gossen del livellamento delle utilità marginali riferendo i calcoli dei soggetti al tempo a cui si estendano previsione od attesa e, in generale, ai processi di valutazione *nel tempo* da parte dell'edonista.

In particolare, in questo ordine logico, che avvalorava anche la intuizione del Graziani, con le dovute avvertenze, e più ancora questa impostazione del problema della discriminazione, Morgenstern affermava: «La particella di reddito, predisposta oggi t_0 , per il bisogno x , che si presenta nel punto di tempo t_i , in questa applicazione ha un valore maggiore di quello che essa avrebbe se fosse impiegata oggi come aggiunta». Non riferisco altri rilievi dai quali risulti come necessariamente collegato con le uniformità che riguardano l'utilità marginale, le plausibili interpretazioni del fenomeno della discriminazione degli imponibili nei sistemi di imposizione diretta, nella media dei sistemi positivi.

β) Inoltre così argomentando, si può dar conto della *coordinazione* fra discriminazione quantitativa e qualitativa degli imponibili, in un unico ordine logico anche quando i due procedimenti siano realizzati a mezzo di distinti fatti (tassazione diretta personale e reale, separatamente) e non in unico più razionale istituto, secondo l'esempio che, per il caso italiano, si trova nell'imposta di famiglia e che è rintracciabile nelle fondamentali imposte dirette di tipo anglosassone.

Per il De Viti De Marco, valoroso pensatore che non ritenne di far posto, nei suoi ragionamenti, alla variabile costituita dalla utilità marginale e dalle sue leggi, «appare contraddittorio che i piccoli redditi di capitale siano benignamente trattati in regime di imposta progressiva (che «mira a spostare l'onere tributario dai redditi minori ai maggiori senza distinzione di qualità») per essere poi maltrattati dalla discriminazione (che mira a spostare l'onere tributario dai redditi di lavoro ai redditi di capitale, senza limitazione di quantità)».

Ma l'intuizione della mancata contraddizione sostanziale, portava il De Viti a trovare la coordinazione fra i due istituti, sul «terreno della lotta *politica*» «sia qualificando la discriminazione per quantità, sia attenuando i rigori della progressione verso i maggiori redditi di lavoro, in confronto dei maggiori redditi di capitale».

Per contro si può rimanere nel campo scientifico ipotizzando che la classe politica attui un processo di coordinazione fra le due discriminazioni, in base a presunzioni che essa formula intorno a quelli che sono atteggiamenti psicologici dei soggetti tipici, di fronte a piani edonistici in cui entrino, a parità di bisogni, diversi mezzi a disposizione dei soggetti, per ammontare e qualità (durata, certezza, probabilità soggettiva in genere).

Per una coordinazione, su base razionale delle uniformità edonistiche tendenziali suffragate (par. V), in media, dai fatti, si completa il sistema logico per l'attuazione dell'eguaglianza della imposizione. Questo aspetto razionale del problema giustifica e spiega ancora una volta il perché io abbia fatto precedere il capitolo della discriminazione, come all'inizio è avvertito.

γ) Non entra in questo schema razionale la spiegazione empirica della differenziazione delle aliquote di imposte reali e personali per redditi di *diversa natura*, quando il motivo addizionale o preminente di diversificazione qualitativa non sia razionalmente intrinseco ovvero legato ai punti di vista che figurano in questo capitolo, ma vertano nel campo empirico ed estrinseco delle modalità tecniche della applicazione dell'imposta (gradi di approssimazione al vero, negli accertamenti).

Si suole fare l'esempio di redditi e patrimoni diversamente colpiti da imposte, a seconda del grado di evasione in sede di accertamento degli imponibili. Si tratta di criterio empirico, che ha la sua influenza pratica, ma che non richiede particolari spiegazioni in un corso di scienza delle finanze, in cui ci si preoccupa di dar conto di aspetti del fenomeni da spiegare che gravitino nel mondo del razionale riferito. In que-

¹⁹⁶ Si veggia: MORGENSTERN, *Il fattore tempo nella dottrina del valore*, «Annali di economia e di statistica», Univ. di Genova, 1936.

sto caso, il campo del razionale è riferito alla condotta od agli apprezzamenti edonistici dei contribuenti, che si tengono presenti tipicamente nel risolvere il problema della distribuzione delle imposte (o dei rapporti quantitativi fra entità o redditi, ecc., rapporti modificati tipicamente, in sede di studio degli effetti delle imposte, dall'interferenza del fatto tributario).

VII.

ANALISI DI SECONDA APPROSSIMAZIONE PER LA SPIEGAZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE QUALITATIVA.

Torniamo allo schema, che intende «razionalizzare» la condotta dei soggetti tipici di fronte alla attesa di redditi più o meno certi, nell'introdurre la variabile «incertezza» nella teoria economica.

Nell'aver dimostrato, in prima approssimazione, la necessità logica di detrarre quote come non disponibili (considerando bisogni nel tempo) o di ridurre le aliquote per lo stesso motivo, si è ragionato tenendo presente un atteggiamento psichico uniforme, orientato nel senso di una preferenza normale per i redditi certi o fondati o durevoli rispetto a quelli incerti o meno fondati o temporanei.

Questa ipotesi si poteva considerare più o meno implicita od esplicita e comunque dominante tra gli studiosi, da Smith a Marshall. Lasciamo da parte la visione di Smith del rapporto fra saggio di profitto e grado di rischio, seconda la quale il primo non cresce in misura da compensare il secondo fattore del calcolo economico. Ma riferiamoci a Marshall, secondo cui la gente che ama guardare avanti a sé, di temperamento sobrio, nello scegliere fra un reddito certo di 400 sterline annue ed uno che potrebbe avere la probabilità di arrivare a 600 sterline, ma anche di scendere a 200, preferisce quello certo di 400 sterline. L'incertezza, avrebbe, quindi (fatta eccezione per le grandi ambizioni) speciale attrattiva per pochi e agirebbe come remora, per molti, nella scelta della carriera. Come regola - secondo Marshall - «la certezza di un discreto successo (*aurea mediocritas*, direbbe Orazio) attrae più che la aspettativa di un successo incerto, che abbia lo stesso valore attuariale». Ma aggiunge lo stesso Marshall¹⁹⁷: «D'altra parte, se una occupazione offre pochi, estremamente elevati premi o compensi, l'attrazione che esercita aumenta fuori di ogni proporzione con il suo valore complessivo».

Il temperamento della eccezione di Marshall non fa venir meno, credo, il caso normale del soggetto medio, cauto e non amante dell'incertezza.

Il Cannan¹⁹⁸, che si riferisce agli investimenti, traccia la figura di un investitore medio, che preferisce non gli impieghi più sicuri nè quelli più rischiosi, ma appartiene ad una classe di persone che non subisce «nè l'istinto della timidezza nè quello del giuoco d'azzardo».

Ma l'osservazione empirica più recente, che si è portata sui gusti delle masse di operatori (preferenza per le azioni e le imprese rischiose), specialmente poi per il diffondersi dello spirito dell'azzardo (lotterie di vario genere), ha fatto rivedere le ipotesi che spiegano la razionalità della condotta umana, per soggetti tipici. Così che, a parità di valore attuariale di redditi, appare maggiore, spesso, la utilità attesa (*expected utility*) di redditi più incerti. In altri termini, è assai frequente, se non normale, l'atteggiamento psicologico propenso al «giuoco», al rischio, all'incerto.

Occorre avvertire che ci si riferisce soltanto alla funzione della utilità totale del reddito *monetario* e che si prescinde, in questo problema, dagli altri vantaggi psichici e comunque non monetari che si accompagnano, come motivi, a quelli monetari nel determinare all'azione i soggetti (come produttori e, quindi, come soggetti che godano del reddito e di altre soddisfazioni connesse con l'attività produttiva).

Inoltre occorre avvertire che questa complicazione ipotetica è conciliabile con l'equilibrio dell'edonista nel tempo, il quale tende alla massimizzazione della utilità attesa.

Questa tendenza è stata ammessa nella nota opera di Morgenstern e Neuman¹⁹⁹, opera che ha vasta eco di consensi e di critiche, nell'ipotesi della scelta fra varie alternative che implicino rischio od incertezza.

¹⁹⁷ MARSHALL A., *Principii*, cit., p. 550)

¹⁹⁸ CANNAN, *Dizionario di economia politica*, ed. Palgrave ed Higgs.

Naturalmente, la variabile risolutiva, anche in questo caso, è la utilità, cioè l'andamento della curva della utilità totale, che è in relazione con *modi* di variare della utilità marginale.

Sintetizzo la contrapposizione di ipotesi avanzate da Friedman e Savage²⁰⁰, per risolvere, come si vede dal titolo, un problema economico generale (²⁰¹). Mi avvalgo di un'unica rappresentazione per risolvere il problema finanziario, in oggetto, in ulteriore approssimazione al fenomeno concreto; problema finanziario che probabilmente non immaginavano neanche, i due autori, esistesse, e meno ancora nei termini che la visione di Neuman e Morgenstern e le successive analisi, mi consentono di introdurre nel campo della finanza pubblica.

Sia x il reddito di una unità di consumo, nel caso di una persona fisica, ed $u(x)$ l'utilità totale annessa a quel reddito, se è considerato come *certo*. Detta quantità di reddito monetario viene qui misurata in ascissa e la corrispondente utilità totale figura in ordinata. Rimanendo nell'ipotesi di soli redditi certi, l'edonista sceglierà, *ceteris paribus*, quel reddito che è tendente al massimo, ossia che gli darà la massima utilità. (Ciò discende dalla ipotesi della utilità totale crescente con il crescere del reddito).

Consideriamo questi ragionamenti basati su *redditi certi*, indicandoli come alternativa (B), contrapposta a quella (A), relativa a redditi che implicano rischio e incertezza, che interessa in questa seconda approssimazione, nel delimitare ulteriormente la spiegazione della razionalità della discriminazione qualitativa.

L'utilità della alternativa (B), relativa a redditi certi, ovvero $u(x)$ sia espressa con $u(B)$.

L'utilità della alternativa (A) implichi due possibilità: I) quella misurata dalla probabilità $\alpha < 1$ di un reddito r_1 , e quella misurata dalla probabilità $(1 - \alpha)$ di un reddito r_2 , maggiore di r_1 . L'utilità attesa della alternativa (A) sia espressa, dati i coefficienti di probabilità delle due possibilità suindicate, da:

$$\varphi(A) = u(\alpha r_1) + u[(1 - \alpha) r_2]$$

Conformemente alle ipotesi fatte, l'edonista preferirà l'alternativa (A) se $\varphi(A) > u(B)$. Si può immaginare il caso opposto e quello di indifferenza con i segni che occorre sostituire nella predetta disequaglianza.

Si indichi con $v(A)$ il valore attuariale della alternativa medesima. se $x = v$, e ciò nonostante l'edonista *preferisce* l'alternativa (A), egli dimostra preferenza per questo rischio. Se sceglie l'alternativa (B) dimostra preferenza per la certezza cioè $\varphi(A) < u(x)$, essendo $u(x) = u(B)$.

Nel primo caso [preferenza per l'alternativa (A)], si usa dire che l'edonista sarebbe di sposto a pagare una determinata somma per «il privilegio di giocare», per usare la dizione della recente teorica estera. Nel secondo sarebbe disposto a pagare per assicurarsi il reddito.

Passando alla rappresentazione grafica, se per ogni punto dell'ascissa si indicano, in ordinata, le utilità totali dei corrispondenti redditi (certi o di valore attuariale di pari ammontare) nelle due ipotesi di preferenza o non per il gioco, si ottengono due curve, ad es. nel grafico, mm' ed nn' . E' ovvio che, nel caso dell'individuo amante del gioco, la curva dell'utilità dei redditi soggetti a rischio sovrasta quella relativa all'utilità dei redditi certi. Dal grafico si può anche ricavare, con costruzione assai evidente, quale reddito certo dà all'edonista ipotizzato una soddisfazione eguale a quella che gli procura il reddito, di valore attuariale minore, legato ad un'alea. Nel grafico, figurano equivalenti, nei termini indicati, i due redditi $v(A)$ (valore attuariale) e x (certo).

¹⁹⁹ MORGENSTERN e NEUMAN, *Theory of Games and Economic Behaviour*, Princeton Univ. Press. ed. 1947.

²⁰⁰ Si veggia: FRIEDMAN e SAVAGE, *The Utility analysis of Choices involving risk*, nel «Journal of Political Economic», N. 4, 1948

²⁰¹ Come tale continua ad essere discusso ad es., con richiami a significativa teoria anteriore, da A. Alckian, sulla stessa rivista, giugno 1950.




Figura 18.

La rappresentazione dell'ipotesi opposta è analoga alla precedente. E anche chiaro che, nel caso di un individuo a cui sia indifferente la presenza o meno del rischio, le curve di utilità totale dei redditi certi ed incerti (valore attuariale) coincidono in una sola.

La considerazione di ipotesi logiche, diverse ed opposte (che la casistica dei vari paesi e Stati può avvalorare più o meno, storicamente), serve a spiegare come si possa *discriminare* «a favore» dei redditi *non* fondati o più incerti, *meno di quanto si potrebbe immaginare* imperniando i ragionamenti solo su soggetti tipici (per i redditi certi) in luogo di ragionamenti su soggetti diversificati, che preferiscano i redditi incerti ai certi, nelle proporzioni in cui l'utilità attesa superi o meno quella attuale.

In altri termini, il *bisogno di risparmiare* da parte di contribuenti con redditi non «fondati», che si è spiegato nel paragrafo V di questo capitolo, *può apparire* alla classe governante (che debba risolvere il problema della discriminazione qualitativa dei redditi complessivi delle persone fisiche), un bisogno *meno intenso* di quanto sopra si è ipotizzato. E ciò avviene se è dimostrabile che, addirittura, in luogo del «bisogno di risparmiare» vi siano contribuenti che sentono il bisogno di *spendere* per procurarsi il privilegio di «giuocare» o di correre l'alea di redditi probabili.

Quanto è precisato in questi paragrafi di ricerca di seconda e ulteriore approssimazione può servire a dare la spiegazione del perché *uno stesso problema*, che qui si pone astratto, possa avere soluzioni diverse storicamente, non soltanto in relazione alle diverse ipotesi qui *avanzate*, o più complicate di esse, ma anche in funzione della diversa casistica concreta (in rapporto alla evoluzione dei gusti e delle preferenze di singoli e soprattutto di masse) che le classi governanti si trovino ad affrontare, in tempi diversi e in paesi diversi. nei limiti in cui le visioni teoriche qui indicate possono contribuire a razionalizzare le soluzioni medesime, di cui per fini di pura conoscenza si tratta in queste pagine.

VIII.

SI INTRODUCE NEL RAGIONAMENTO LA «FUNZIONE DEL CONSUMO».

Le precedenti considerazioni non sono, infine, in contrasto con le visioni odierne del Keynes, e della scuola che a lui si richiama, che spiegano la condotta razionale del soggetto come consumatore e risparmiatore.

E' noto che questo autore ha introdotto, come contributo che molti gli riconoscono, gli atteggiamenti psicologici dei soggetti, collegandoli con il saggio di variazioni di quantità del sistema economico. La «propensione al consumo» è considerata al centro della sua costruzione teorica. Del pari egli fa riferimento alle aspettative ed all'incertezza.

E' stato dimostrato, in questo ordine logico, dalla teoria successiva, che la condotta del consumatore è influenzata dai beni accumulati e disponibili (assets), dal reddito attuale e da quello *futuro* ovvero atteso, nonché dai prezzi attuali e futuri e dal saggio di interesse visto anche prospettivamente. Inoltre si è cercato di spiegare così il comportamento *medio* di gruppi di consumatori. Anche in questo schema, come in quelli tradizionali, il livello del risparmio costituisce il risultato del conflitto fra il desiderio del soggetto tipico di migliorare il proprio attuale o corrente tenor di vita, consumando di più, e il desiderio di ottenere benessere futuro, risparmiando.

Come negli schemi tradizionali, si immagina che il soggetto o individuo (*i*) tenda a rendere massima la funzione di utilità:

$$U_i = U_i(C_i, B_i, \dots, t, k, B_i)$$

che per esso dipende dal consumo *C* e dalle disponibilità di beni *B* nel presente e nel periodo futuro *t* che considera (tempo *t* di periodo *k*).

Ma la funzione del consumo, appunto, è espressa in termini quali, ad es.,

$$C_i = C_i(R_i, S_i, P_i, \dots, B_i)$$

che rendono il consumo medesimo funzione del reddito *atteso* R_i , delle variazioni future del tasso di interesse s_i , dei prezzi futuri P_i , del valore futuro B_i dei beni o valori di cui già disponga il soggetto (*i*), che imposti il piano, come sconto dei relativi redditi futuri (diversi dall'interesse già considerato separatamente).

Ne discende (come conseguenza della variazione del fatto complementare che è il consumo) una variazione del saggio di risparmio. Detta variazione è in relazione, naturalmente, come anche attestano le statistiche, con il livello dei redditi dei singoli soggetti (e con la posizione che essi assumono nella distribuzione dei redditi medesimi, come vogliono alcuni).

In uno scritto del post-Keynesiano Duesenberry²⁰², sia in teoria sia in base a statistiche relative ai bilanci di famiglia, si sottolinea l'influenza, sul saggio del risparmio, della prospettiva o previsione del *reddito futuro* derivante da *servizi personali* (salari e stipendi), e della prospettiva del futuro valore dei beni patrimoniali. La uniformità, secondo cui il saggio del risparmio aumenta quanto più il reddito futuro sia costituito da proventi di lavoro del tipo su indicato, non viene esplicitamente formulata da questo autore, in sede di *interpretazione delle statistiche*, data la casistica psicologica che influenza la stima dei redditi futuri. In questa sede, può essere formulata ipoteticamente, nel senso convergente con quanto è stato spiegato a proposito della razionalità della discriminazione qualitativa dei redditi. Invero, anche lo schema di tipo Keynesiano fa dipendere il saggio di risparmio, nella interpretazione del comportamento del consumatore, dalla *natura* dei redditi, che si cela dietro la *aspettativa* di essi, naturalmente più o meno probabili o certi (e durevoli).

Ma anche per i capitali si distingue, a seconda del loro valore nel tempo, che è dato dallo sconto del futuro reddito, in base alla esperienza. Quando il reddito aumenta, il saggio di risparmio tende ad aumentare *se* il valore dei beni patrimoniali aumenta meno che proporzionalmente e viceversa. E' una uniformità empirica che conferisce una certa base storica alla ipotesi che concerne l'apprezzamento di una delle variabili concernenti il futuro, che influenza la condotta del redditiero come consumatore e risparmiatore.

Questo punto di vista di tipo Keynesiano della interpretazione della condotta del soggetto tipico che *attenda* redditi e sconti valori nel *tempo*, fornisce un'altra riprova logica della necessità di tener conto del *bisogno di risparmiare* dei soggetti, come contribuenti. Nel nostro caso si guarda al momento in cui si colpiscono, con imposte generali e personali, i redditi correnti, che sono necessariamente in rapporto con l'aspettativa di redditi futuri di lavoro, di capitali e della loro combinazione.

Sembra che questa visione, confermi:

²⁰² Si veggia la monografia riassuntiva di DUESENBERY J.S., *Income, saving and the theory of consumer behavior*, Harvard University press, Cambridge, Mass. 1949.

1) che, per la discriminazione qualitativa, non soltanto occorre considerare, come si sostiene in queste lezioni l'equilibrio *generale* del contribuente (redditiere, consumatore e, qui, risparmiatore) nel tempo (e quindi la posizione di soggetto allorché disponga, oggi, e preveda per il futuro, l'insieme dei redditi e dei valori patrimoniali disponibili, al netto della imposizione personale);

2) che un unico ordine logico informa tutte le ipotesi, sia (a) che si basi il ragionamento sulla teoria tradizionale, aggiornata specialmente con l'introduzione di fattori temporali che implicano sviluppi nel senso della dinamica economica; (b) sia che si voglia dar peso anche alle visioni di tipo Keynesiano, che continuano ad influenzare, pur nel quadro della critica, l'evoluzione della teoria economica.

APPENDICE AL CAPITOLO VI

ALCUNE OSSERVAZIONI SULLE IMPOSTE DIRETTE IN ITALIA: IMPOSTA DI FAMIGLIA, IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE, IMPOSTA SUL PATRIMONIO

I) Facendo riferimento, a titolo esemplificativo, alla legislazione italiana, ho rilevato la razionalità dell'imposta di famiglia che prevede in modo *diretto*, nell'ambito dello stesso istituto tributario, tanto la discriminazione quantitativa quanto quella qualitativa, in armonia con i principi, come si è dimostrato e non in contraddizione.

Ho pure accennato alla mancata coesistenza dei due istituti nell'imposta complementare italiana, ed ai tentativi, impropri, del legislatore di applicare la logica della discriminazione qualitativa nell'imposizione preminentemente reale, quale è quella che si attua con l'imposta italiana di ricchezza mobile.

Dallo stesso punto di vista sono inappropriate, come sede logica, le argomentazioni teoriche che figurano nella *Riforma tributaria* di C. Cosciani (La Nuova Italia, Firenze, 1950) e nel volume II dei *Principi* di Fasiani (ediz. 1952). (L'impostazione di C. Cosciani sarà recepita dalla riforma del sistema tributario dell'Italia, avvenuta nel 1971 - N.d.R.);

α) Ricordo che nella costruzione di cosciali c'è la differenziazione delle *aliquote* ed il tentativo empirico di tener conto della diversità dei redditi, oggettivamente, a seconda del loro presunto *rischio* relativo in funzione della fonte più o meno costituita da capitale perpetuo o non durevole, o da lavoro (fattore di cui si può tener conto nella sede esatta, offerta dalla imposizione reale). Infatti, essa tendenzialmente fa contrapporre, da questo aspetto, i redditi dei terreni teoricamente da fonte perpetua e in media alquanto certi, a quelli dei fabbricati ed ai mobiliari più rischiosi; ancora è l'imposizione reale che, nell'ambito dell'imposta di ricchezza mobile, gradua l'aliquota, in funzione del rischio che si presume connesso con il minor apporto del fattore capitale rispetto a quello costituito da lavoro, man mano che si passa dai redditi di puro capitale (cat. A) a quelli misti di capitale e lavoro (cat. B), o di lavoro puro (cat. C₁ e C₂) (fra le quali si distingue per le ragioni di carattere amministrativo accennate nel paragrafo VI-γ di questo capitolo). Da detto punto di vista infatti si può spiegare la discriminazione «a favore» anche delle persone *giuridiche* produttrici di reddito, misto di capitale e lavoro, di società immobiliari, ecc.

β) Ciò ricordato, osservo che ciò che appare improprio è l'introdurre quella che ad es. nella legge italiana 11 gennaio 1951 n. 25, è detta *franchigia*, che si è intesa limitare alle persone fisiche ed alle «ditte o associazioni di fatto costituite da due o più persone fisiche, come soggetto unitario». Invero probabilmente il ragionamento implicito che ha fatto introdurre detta franchigia, sull'esempio di sistemi esteri (che lo attuano, però, in sede di imposizione generale) riguarda la persona fisica in quanto non può che rispondere al «bisogno di risparmiare», nel senso che si è lungamente spiegato nel capitolo a cui si riferisce questa nota. Orbene, per potere ammettere detta franchigia in sede d'imposta preminentemente reale quale è quella di ricchezza mobile, si deve dimenticare che essa è imposta reale ed atteggiarla, almeno per questo aspetto, ad imposizione personale. Questo ibrido avviene, appunto in Italia, dove si sarebbe potuto riferire all'imposta complementare sul reddito la discriminazione qualitativa direttamente e più razionalmente.

Infatti si finisce per mettere, bensì, una franchigia di L. 240 mila per le categorie B, C₁ e C₂ ma accordandola una sola volta al soggetto che benefici di tutti e tre i redditi. Si perviene, cioè, fuori della sede adatta (che è l'imposta complementare) al coacervo, peraltro parziale, di *alcuni* redditi nel senso della loro considerazione complessiva e simultanea, concedendo la franchigia una sola volta all'*insieme*, imputandola prima ai redditi di cat. C₂, poi quelli di cat. C₁, indi a quelli di cat. B.

Naturalmente il legislatore si è accorto che il tributo adatto sarebbe stato l'imposta complementare sul reddito, per questa discriminazione, in base al «bisogno di risparmiare», spiegazione che è quella sopra data alla differenziazione qualitativa. Infatti, assorbendo il minimo imponible (che permane, ben inferiore, in L. 36.000 per le persone giuridiche) ed elevandolo alquanto come riprova empirica, si ammette come esigenza logica che il contribuente, persona fisica, abbia di fronte a sé *tutto* l'orizzonte edonistico, il quale vuole che si proceda all'*insieme* globale dei redditi disponibili presso la persona fisica. Ma per l'imposta di ricchezza mobile l'insieme ammesso dalla legge citata, del 1951, è insieme zoppo o parziale, perché trascura la disponibilità anche dei redditi di terreni e di fabbricati e di quelli di puro capitale.

E allora si rifà il ragionamento in sede di imposta complementare, peraltro, con l'*escludere* la franchigia dalla parte («insieme» parziale) di redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile cat. B, C₁, e C₂, che già ne abbia beneficiato in sede di tassazione reale. E si concede la franchigia di L. 240 mila a tutti i coacervi o insiemi *globali* qualunque ne sia la composizione, forse presumendo che almeno una parte, corrispondente, di reddito complessivo, sia reddito di lavoro o misto (il che può non essere); ovvero ammettendo che anche i redditi fondati e certi, o attesi con certezza, perpetui ecc., debbano garantire un minimo (franchigia) per provvedere al futuro proprio o della propria specie (detrazioni per persone a carico di L. 50 mila per ognuna). Il che annulla la discriminazione qualitativa, confondendola con quella quantitativa e peggiorando anche la discriminazione quantitativa, come istituzione perequativa in quanto la franchigia viene concessa anche agli *alti* redditi soggetti alle più elevate aliquote in cui si traduce, in sede di progressione, la discriminazione quantitativa. Contraddizione in termini, quindi, dovuta al fatto che si sia voluto introdurre nello spiegare l'imposta di ricchezza mobile, un parziale ragionamento che probabilmente risponde ai motivi esposti nel capitolo che precede, anziché attuarlo in sede *lógica*, quale sarebbe costituita dall'imposizione complementare sul reddito, come lo è dall'imposta di famiglia.

Se, infine, si considera la franchigia, come aggiornamento del minimo esente, si ritorna nel campo della sola discriminazione quantitativa e il nuovo problema logico non sorge (discriminazione qualitativa).

II) Un modo *indiretto* di perfezionare, sia dal lato del rischio obiettivo (imposta di ricchezza mobile anche a carico delle persone non fisiche) sia dal lato della necessità di risparmiare, come è stata illustrata mediante i ragionamenti di questo capitolo, (presunzione che dovrebbe far introdurre la discriminazione qualitativa nell'imposta complementare) è costituito dalla coesistenza di imposte sul reddito e sul patrimonio. Precisamente: *a*) per il rischio obiettivamente considerato, affiancando all'imposta reale sui redditi prodotti una imposta proporzionale sui patrimoni corrispondenti; *b*) per la presunta necessità di risparmiare facendo coesistere con un'imposta complementare progressiva sul reddito disponibile presso le persone fisiche, un'imposta progressiva sul patrimonio complessivo.

Questa contrapposizione (*a*, *b*) come dimostri nello scritto su le basi della riforma fiscale, a cui rimando («Giornale degli Economisti», febbraio 1940) non venne capita dal legislatore dell'epoca, che introduceva l'imposta ordinaria sul patrimonio in Italia, e da alcuni suoi consiglieri, che sono anche gli attuali collaboratori di progetti e leggi a cui qui si fa riferimento (1951). L'imposta ordinaria sul patrimonio, del 1939 (poi abolita per riscatto in questo dopoguerra), essendo non generale e proporzionale, avrebbe potuto avere la funzione di perfezionare la discriminazione dei redditi oggettivamente considerata, perché diversamente rischiosi, prodotti da persone fisiche e giuridiche, appunto colpendone la fonte se essa fosse stata di capitale o parzialmente capitale.

Invero, nell'ambito della stessa categoria dei redditi misti, le proporzioni del capitale e del lavoro non sono uniformi, se si confrontano imprese altamente capitalizzate, sotto la forma specialmente della società anonima, con piccole imprese industriali e commerciali, il cui reddito provenga eminentemente dal lavoro umano.

Ma questa esclusiva funzione dell'imposta proporzionale sul patrimonio non fu compresa dagli autori della legge, che pure, con i consiglieri suddetti, volevano informare alla pura logica economica le basi di quel tributo.

Allorché di questo furono resi noti, per cenni sommari, i caratteri attraverso il comunicato relativo del Consiglio dei ministri del 30 settembre 1939, vari commentatori sulla stampa quotidiana polarizzarono l'illustrazione della funzione dell'imposta sul patrimonio in un senso che mi parve unilaterale e non corretto: si individuò, cioè, nel nuovo tributo, soltanto o soprattutto un correttivo dell'imposta complementare sul reddito.

Dal canto mio, nell'immediato commento su ricordato rilevavo come non razionalmente individuabili nel nuovo tributo i caratteri e le funzioni dell'imposta complementare sul patrimonio, quale è stata considerata negli schemi teorici od attuata in concreto ai fini di integrazione dell'imposta complementare sul reddito. Vedevo nella riforma fiscale in oggetto l'accentuazione della discriminazione già esistente in sede di imposte reali, dirette sui redditi. Le ragioni del mio giudizio su cui ritorno in questa sede, più adatta ad una ampia trattazione, sono state sottolineate ed accettate da alcuni studiosi, soprattutto, come me, preoccupati di questioni di principio.

Quale doveva invece essere la struttura formale della nuova imposta ordinaria sul patrimonio per assolvere razionalmente al fine di completare ed integrare la funzione fiscale dell'imposta personale e progressiva sul reddito, sovrapponendosi ad essa senza sostituirla?

Chi sia appena iniziato in questo campo sa che la teoria finanziaria suffragata dalla esperienza fiscale, in parecchi stati ha concepito l'imposta sul patrimonio (sovrapposta alla imposta complementare sul reddito) quale tributo *personale* e *progressivo*. Già l'imposta personale erariale sul reddito vigente in Italia presume che, col crescere del reddito complessivo a disposizione della persona fisica, aumenti la capacità di sopportare un ulteriore onere, oltre quelli costituiti dalle imposte reali. Il coacervo dei redditi consente di contrapporre i più abbienti ai meno abbienti, i «ricchi» ai «poveri» protagonisti della «lotta» per la ripartizione del costo dei servizi pubblici.

L'imposta personale, mira, secondo si è già visto com'è ordinata in concreto, a discriminare i redditi a seconda della loro altezza, con l'applicazione di aliquote progressive con l'aumentare del reddito complessivo. E poiché, pur essendo l'imponibile costituito dalla somma di redditi netti (prodotti e percepiti), si vuol conoscere quale sia il coacervo *disponibile* per la persona fisica o per l'unità familiare, nel valutare il grado di disponibilità del reddito si introduce un criterio di discriminazione soggettiva, a mezzo di detrazioni (per persone «a carico», per interessi su debiti di qualsiasi natura, per premi corrisposti ad istituti assicurativi che mirano a tener conto di elementi soggettivi).

Ciò premesso, potevasi sovrapporre al tributo che colpisce progressivamente i redditi complessivi disponibili a seconda dell'altezza e tenendo conto di elementi soggettivi che ne menomano la disponibilità, un'imposta sul *coacervo* dei *patrimoni* facenti capo alla persona fisica.

I redditi globali, più o meno elevati, saranno più o meno *disponibili* (necessità di risparmiare) a seconda della composizione globale delle fonti corrispondenti. E se ragioni esistono che fanno introdurre l'imposizione personale e progressiva sui redditi, le stesse ragioni debbono ritenersi operanti allorché si perfeziona codesta forma di tassazione personale coordinando con essa la tassazione permanente dei patrimoni.

Sulla medesima linea logica pareva muoversi il compianto ministro Meda allorché, allo scopo di colpire più gravemente i redditi di capitale che quelli di lavoro (fini eguali a quelli che si propone, secondo gli autori della legge, l'imposta che ci occupa), proponeva la istituzione di un'imposta *personale* a carico della persona fisica come titolare dei patrimoni, avente per oggetto il cumulo dei patrimoni individuali.

Quanto all'andamento dell'aliquota, in linea di principio (avvalendosi delle considerazioni svolte da egregi studiosi componenti la commissione di riforma), il Meda era per la progressività: «Non esiste, per noi che concepiamo l'imposta patrimoniale come una branca dell'imposta sul reddito, alcuna ragione di *principio* per decidere tra proporzionalità e progressività, diversa da quelle che ci possono far scegliere tra i due metodi di trattamento dell'imposta sul reddito: onde se si è ritenuto conveniente applicare il principio della progressività al reddito, non vi sarebbe nessun motivo (di principio) per non applicarlo egualmente al patrimonio» (*La riforma generale delle imposte dirette sui redditi*, Treves, 5920).

Le ragioni che parevano propendere a favore della proporzionalità erano soprattutto di ordine *pratico*. Dal punto di vista dell'illusione finanziaria, si riteneva più agevole introdurre ed «acclimatare» una imposta nuova «presentandola sotto la forma della proporzionale» con aliquota non «preoccupante». Si voleva, poi, evitare la spinta all'evasione, o propriamente si contava di accertare con maggiore approssimazione al vero i patrimoni, per tenerne conto nel determinare, a suo tempo, i valori delle quote ereditarie soggette alla imposta di successione. Maggior rilievo teorico aveva la circostanza che l'istituenda imposta sul patrimonio avrebbe agito contemporaneamente all'imposta di successione, che è un importante ramo dell'imposizione patrimoniale personale al quale può limitarsi il carattere progressivo. L'Einaudi poneva innanzi anche la ragione «contingente», costituita dalla mancata tassazione dei titoli di Stato, dichiarati esenti da qualunque imposta presente e futura. Venuta meno una così larga parte della materia imponibile, non vi sarebbe stata la certezza di colpire con le aliquote più elevate i possessori dei maggiori patrimoni, quando essi li avessero investiti in titoli di Stato esenti⁽²⁰³⁾. Lo stesso autore accennava alla «legge statistica» del Benini secondo cui un'imposta *proporzionale sul patrimonio* funziona come se fosse un'imposta *progressiva sul reddito*. Nel giustificare la proporzionalità dell'imposta ordinaria sul patrimonio, si va oltre, a mio parere, la conclusione teorica dell'emerito statistico che sarà stato, forse, il primo a dolersi dell'eccessivo ricorso che si è fatto ai risultati di una assai cospicua ricerca scientifica, attecchendo a «norma agendi» in circostanze tributarie diverse da quelle che considerava il prof. Benini.

Prima di ricordare come di essa avesse già tenuto conto il Meda nel riassumere le discussioni degli studiosi e nell'affermare come non vi fosse una ragione di principio per escludere, nonostante la correlazione statistica suddetta, la progressività dell'aliquota come uno degli attributi della personalità della tassazione del patrimonio complessivo, richiamo le riserve e le cautele con cui il Benini ha circoscritto la portata teorica e concreta dell'uniformità legata soprattutto al suo nome. Avevo già ricordato⁽²⁰⁴⁾ come il Benini, rispondendo al direttore della «Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze» sulla portata della formula trovata da G. Lasorsa (a redditi doppi, patrimoni doppi), abbia affermato che non gli sembra «ammissibile una proporzionalità semplice e diretta fra reddito e patrimonio, perché ciò equivarrebbe a ritenere che i *ricchi* convertano in *patrimonio* lo *stesso* *per cento* di *reddito* come il mediocre, o la moltitudine che campa alla giornata». E ciò non gli sembra confermato dalle statistiche note. Il Benini pensa che chi dispone rispetto ad altri di un *reddito doppio* risparmi «assai più» del doppio: ed avanza tuttavia riserve nel confermare la verosimiglianza della sua formula del 1906. Già qualche mese prima⁽²⁰⁵⁾ si poteva leggere qualche altra riserva del Benini nel senso che le verifiche tentate in base a tavole a doppia entrata di redditi totali e di patrimoni in diversi paesi non forniscono prove sempre univoche della predetta legge di correlazione. Fra l'altro, la quota d'entrata, che in certi paesi le famiglie non spendono ma collocano a risparmio, non è molto disuguale da classe a classe sociale. Comunque, lo scrupolo dello scienziato si spinge sino ad avvertire che è bene non conferire troppo peso alla sua illazione tributaria: «un'imposta proporzionale sui patrimoni funziona come se fosse un'imposta progressiva sui redditi totali corrispondenti».

Codesta formula, con la quale (si stia bene attenti) si è stabilita una relazione fra *redditi totali e patrimoni concomitanti*, è stata tenuta presente come guida nella riforma in oggetto. Il ministro delle finanze nel 1939 durante i lavori parlamentari, rispondendo ai membri delle commissioni legislative favorevoli alla progressività della aliquota dell'imposta ordinaria sul patrimonio aveva, fra l'altro, ritenuto preferibile l'aliquota proporzionale, sia perché si tratta di un'imposta reale, sia perché l'imposta patrimoniale «costituisce praticamente una imposta progressiva sui redditi fondati». Ma non mi pare che l'interpretazione della formula del Benini, rispetto al caso concreto, sia del tutto adeguata. In-

²⁰³ EINAUDI L., *La guerra e il sistema tributario italiano*, Bari, Laterza, 1927.

²⁰⁴ Nel citato articolo sui caratteri del nuovo tributo.

²⁰⁵ Nel fascicolo maggio-giugno della stessa rivista.

vero, come ho già ricordato. un'imposta proporzionale sul patrimonio è progressiva sull'intero reddito del contribuente (non sui singoli redditi fondati).

Per chiarire il rapporto fra patrimoni e redditi globali da un canto, e redditi dei patrimoni medesimi dall'altro, faccio riferimento alla illustrazione del Barone il quale, senza fare esplicito richiamo alla uniformità statistica del Benini, dimostra che «un'imposta proporzionale sul patrimonio è un'imposta progressiva sul reddito».

Completando la rappresentazione del Barone (figura 87 inserita nei «Principi di Economia finanziaria»), indichiamo sull'asse delle ascisse i patrimoni e su quello delle ordinate i redditi. I redditi totali o globali risultano dalla somma dei redditi derivanti dal patrimonio, più l'ammontare dei redditi derivanti da lavoro.

Supposti due patrimoni Op ed Op' , di cui il secondo doppio del primo, si può dire (in linea generale o «grosso modo» come rileva il Barone e pensano gli statistici ed economisti sopra richiamati) che i redditi corrispondenti siano proporzionali ai patrimoni medesimi.




Figura 19.

Ciò si può notare misurando sulla Or i redditi, supponiamo di puro patrimonio, dp e $d'p'$. In questo caso un'imposta sui patrimoni, proporzionale, è anche tale nei confronti dei redditi corrispondenti.

Ma consideriamo, invece, i redditi totali, costituiti, come sopra è detto, dalla somma di redditi di patrimonio e di lavoro. In questa ipotesi, il reddito totale corrispondente al patrimonio Op' e che nella rappresentazione geometrica figura eguale a $b'p'$, non sta nello stesso rapporto in cui ap sta rispetto al patrimonio Op .

Invero l'inclinazione della Oa è diversa da quella della Ob e, in generale, va diminuendo con il crescere del patrimonio. (I rapporti sarebbero eguali, se i redditi venissero misurati dalla stessa retta Oa , della quale si espone il prolungamento punteggiato che va ad individuare l'altezza $b'p'$ che cui si traccia soltanto in via ipotetica, ed in contrasto con le uniformità statistiche che fanno appurare la relazione di «non proporzionalità fra redditi totali e patrimoni»).

Nel limiti in cui l'uniformità statistica si verifica nel senso qui indicato, fra reddito totale e patrimoni concomitanti, è ovvio che un'imposta proporzionale sui patrimoni agisce come un'imposta progressiva sul reddito totale. Ciò è conseguenza del diminuire del rapporto fra reddito globale e patrimonio al crescere di quest'ultimo.

Allorché il Meda tenne conto delle suggestive indagini del Benini, sulla base degli elementi forniti dalla Commissione di studio, completò la tabella dell'egregio statistico in modo da far risultare che un'imposta proporzionale sul patrimonio è altresì proporzionale alla parte di reddito totale che deriva dal patrimonio (cioè ai redditi fondati). L'aliquota costante diventa progressiva rispetto al reddito totale, composto di redditi patrimoniali e di redditi di lavoro. Nel caso che ci interessa di un'imposta sul patrimonio perequatrice delle imposte esistenti sui redditi, come si è visto più sopra, il fine degli autori della legge è di colpire in misura differenziale soltanto i redditi «fondati» su elementi patrimoniali. Per questa ragione non si può far riferimento, senza alcuna limitazione, alla correlazione del Benini, per individuare un caso di razionale progressività nella imposizione ordinaria del patrimonio quale è prevista dalla nuova legislazione.

Anche il Meda (e con lui la Commissione di studio) nel prevedere l'introduzione della imposta sul patrimonio come tributo complementare di un'imposta personale sul reddito globale, dichiarava che le conclusioni del Benini pur con le riserve dello stesso autore potevano ritenersi applicabili al caso dell'imposta patrimoniale come tributo «autonomo» e non di «sovrapposizione». Quando scriveva il Benini, non esisteva in molti sistemi tributari l'imposta progressiva sul reddito globale e in teoria si discuteva pro e contro la progressività dell'imposizione. L'imposta proporzionale sul patrimonio, funzionando come imposta progressiva sul reddito globale (scriveva il Benini), avrebbe attuato il principio della progressione «senza incorrere nell'accusa di arbitrarità, che si suol muovere all'applicazione di questo principio».

Mi sembra che quanto precede basti a far comprendere come si sia invocata non del tutto a proposito la correlazione statistica in oggetto. Comunque anche nel caso in cui fosse possibile far agire la nuova imposta progressiva sui singoli redditi fondati, vi sarebbe il fatto non accettabile razionalmente, come ho spiegato in precedenza, di una tassazione progressiva di singoli redditi in sede di rapporti tributari reali.

Un punto degno di attenta considerazione è, poi, il seguente, riscontrabile presso gli autori della legge e presso alcuni studiosi che l'hanno illustrata nel suo testo iniziale. Per fini di politica finanziaria che lo studioso spiega, si vole-

vano esentare i patrimoni costituiti da *titoli di Stato* (od equiparati dal punto di vista della esenzione da ogni imposta presente e futura) e si sono consentite altre esenzioni che, come codesta a favore dei titoli, non sarebbero state ammissibili in sede di imposizione personale. Orbene, anziché ordinare la imposta come tributo personale (con gli attributi propri di questo tipico istituto) se orientato al fine di integrare la complementare, se ne fa *dipendere* la struttura da quella che (estensione delle esenzioni) dovrebbe, se mai, essere conseguenza dei criteri logici di ripartizione delle imposte.

A sua volta *conseguenza* della esenzione di vari ed importanti cespiti patrimoniali è stata, come nel progetto Meda, la *proporzionalità* della aliquota nominale.

Non mi è capitato, invero, per l'imposta complementare sul patrimonio, di leggere ragioni d'indole sistematica escludenti la personalità dell'istituto e la *progressività* della aliquota (a parità, s'intende, di gettito previsto). I pochi cenni in contrario, di qualche distinto teorico, hanno fatto presenti difficoltà di ordine amministrativo o il pericolo di evasioni ovvero effetti psicologici sfavorevoli: circostanze come ognun vede estranee alla logica del sistema.

Quanto qui scrivo è in relazione con il fine conclamato di voler integrare razionalmente e direttamente con l'imposta ordinaria sul patrimonio l'imposta complementare, la quale non discrimina gli addendi del coacervo che ne è oggetto, dal punto di vista della distinzione fra redditi di capitali, misti e di lavoro.

In conclusione, l'imposta ordinaria *proporzionale*, sul patrimonio, se ben congegnata, può costituire un tributo razionale, quando lo si consideri come mezzo per il raggiungimento di fini più limitati epperò convergenti rispetto a quello che si è tenuto presente sin qui. Come istituto cioè che *accentui* e perfezioni la *discriminazione dei redditi* quale è già in atto in regime di *imposizione diretta, reale*. E' questo un secondo fine che è stato avanzato dagli autori della legge, allorché hanno inteso concentrare la pressione di nuovi oneri sui redditi più fondati.

CAPITOLO VII.

SUL TEOREMA DELLA «DOPPIA TASSAZIONE DEL RISPARMIO»

I.

LA EGUALE TASSAZIONE DEL CONSUMO E DEL RISPARMIO È IMPLICITA NELLA DEFINIZIONE IPOTETICA DELL'OGGETTO IMPONIBILE.

1) Nei ragionamenti che precedono, ho compiuto una interpretazione «generosa» ed ampia di intuizioni di J. Stuart Mill, specialmente nella introduzione della visione edonistica, soggettiva, che, ai fini della eguaglianza dell'imposizione, esige razionalmente che si consideri tutto l'orizzonte economico del soggetto, quale tipicamente si ipotizza visto dalla classe governante.

2) Ma la benemerita scientifica del classico inglese è offuscata dalla sua critica dell'«imposta sul reddito», come atto a dar luogo ad una doppia tassazione della medesima quantità di ricchezza. E stato come se egli, emulo della dea Discordia, avesse gettato sul tavolo degli economisti l'aureo pomo, guiderdone, nella lotta delle idee, a chi si rendesse meritevole della scoperta del vero, e che ha originato circa un secolo di discussioni intorno a questa che Einaudi ha qualificato «singolarissima e stravagantissima controversia della tassazione del risparmio».

La visione dello Stuart Mill si dice sia stata diffusa dal Fisher²⁰⁶, con la sua adesione alla tesi Milliana, nella nota opera del 1906. E' certo che Fisher influenzò direttamente Einaudi. Ma qui di seguito faccio risultare, per primo fra quanti hanno esaminato il tema, che soltanto una definizione che assuma nel concetto di reddito simultaneamente incremento di valore di un capitale e reddito relativo, potrebbe giustificare l'adesione del Fisher alla tesi dell'economista inglese. Accanto a questa illustre triade, convinta delle considerazioni del Mill, si formò un gruppo di assertori, in tutto o in parte, della cosiddetta doppia tassazione, nel senso che si preciserà. Di esso fanno parte, ad es. Borgatta, Del Vecchio, Fasiani (in un primo tempo e da dati punti di vista, come ricorderò), e Pigou. La stessa pretesa ineguaglianza dell'imposizione o doppia tassazione del risparmio è stata negata da Ricci, De Viti, Lolini, per certi aspetti da Loria, da Cabiati, Griziotti, Fubini, di massima (²⁰⁷); dallo Stamp, da Black, Guillebaud, MacGregor, Masci, Capodaglio, L. Rossi, Villani, per seguire un certo ordine cronologico, con diverse argomentazioni o con adesioni alle principali fra esse. In alcuni degli scritti, che avrò occasione di citare, si trova la più importante bibliografia.

In premessa, voglio esporre il testo della visione del Mill, attorno al quale «si sono accaniti gli scrittori di tutto il mondo» per una ragione che non sta, come crede il Fasiani, «nella solita antiscientifica preoccupazione delle conseguenze pratiche della teoria», di cui si approprii eventualmente il legislatore per ridurre la «pressione tributaria sul risparmio» e aumentare «la pressione sul consumo». Ma i più o meno adeguati ragionamenti, svolti da quanti hanno avvertito la tesi di Mill, vertono nel campo della logica o dei tentativi, per lo meno, di condurre la questione nel dominio della pura teoria, per correggere ed eliminare errori, sviste, abbagli o sofismi.

Leggesi in J. Stuart Mill²⁰⁸: «Se si potesse contare sulla coscienza dei contribuenti, o si potesse garantire, con controlli ed espedienti, sufficientemente la esattezza delle dichiarazioni, la maniera più corretta di ripartire l'imposta sul reddito sarebbe di tassare soltanto quella parte di reddito che è destinata alla spesa, esentando la parte risparmiata. Poiché quando è risparmiata ed investita (e tutti i risparmi sono, in generale, investiti), detta parte corrisponde l'imposta sull'interesse o profitto che frutta, nonostante sia già stata tassata sul capitale. Se i risparmi non si esentano dall'imposta sul reddito, i contribuenti sono tassati due volte sulla parte risparmiata e una volta sulla parte consumata. Il soggetto che spenda il proprio reddito integralmente paga il 3% d'imposta e null'altro; per contro, se ne risparmia una parte e la impiega in fondi pubblici, oltre

²⁰⁶ FISHER I., *The nature of Capital and Income*, 1906, tradotta nella Biblioteca dell'Economista, serie V, vol. IV)

²⁰⁷ FUBINI R., *Nelle Lezioni di scienza delle finanze*, pagg. 157-8, Cedam 1934.

²⁰⁸ STUART MILL J., *Principles of Political Economy* (V, II, § 4).

al 3% che ha corrisposto sul capitale paga anche il 3% sull'interesse annuo, il che equivale ad un secondo 3% sul capitale. Così che, mentre la spesa improduttiva paga soltanto il 3%, i risparmi pagano il 6% o, più esattamente, il 3% sul tutto e un altro 3% sul residuo di 97 lire. La sperequazione che si viene così a determinare a danno della previdenza e del risparmio, risulta non solo inopportuna ma anche ingiusta. Colpire d'imposta la somma investita e, poi, anche i frutti dell'investimento, significa colpire due volte la medesima quota di ricchezza del contribuente. Il capitale e l'interesse non possono far parte contemporaneamente del reddito dello stesso: costituiscono la stessa somma contata due volte; se egli ottiene l'interesse, ciò è perché rinuncia a consumare il capitale; se consuma il capitale, non riceve l'interesse. Tuttavia, poiché non è libero della scelta, è colpito come se potesse ottenere le due cose, il vantaggio del risparmio e quello del consumo».

Questa esposizione del pensiero Milliano viene solitamente semplificata ed interpretata, dicendo, all'incirca, con esempi numerici diversi e che riporto nella semplificazione corrente, quanto segue.

Siano due redditi di due contribuenti di L. 100, soggetti all'imposta del 20%. Le residue 80 lire siano da Tizio consumate. Caio risparmi le 80 lire e le investa al 5%, ottenendone un reddito annuo di 4 lire.

Il reddito annuo di 4 lire è, a sua volta, tassato in base alla aliquota del 20%: rimane un reddito netto da imposta di L. 3,20.

Se si calcola il valore attuale dell'imposta di 0,80 in perpetuo al 5%, si ottiene la somma di L. 16 e si riducono le L. 80 a 64.

In definitiva è come se Caio subisse un onere tributario di 36 (sul reddito di 100), laddove Tizio subisce un onere tributario di 20.

E si conclude che, con questo sistema, si viene a violare il postulato della eguaglianza di *tipo* Milliano, il quale vuole che «due redditi uguali siano ugualmente tassati», secondo una delle sintesi dell'idea medesima.

Secondo il mio pensiero, ciò che va esplicitamente affermato affinché il postulato sia soddisfatto è che: «due redditi *definiti* ugualmente siano egualmente tassati».

L'integrazione del postulato può apparire formale. Per contro, nel caso del cosiddetto teorema della doppia tassazione del risparmio, *nella definizione ipotetica dell'oggetto dell'imposizione si annida già la soluzione*, razionale e coerente della eguaglianza della imposizione.

Studente e, perciò, allievo anch'io dell'allora mio maestro Einaudi²⁰⁹, nel libro di testo in cui al postulato della eguaglianza si ispirava l'intera visione del modo di ripartire l'imposta, leggevo che, secondo Stuart Mill e Fisher, la tassazione del «reddito guadagnato» conduce alla doppia tassazione della medesima quantità di ricchezza. Ma prima di riprodurre la pagina del Mill, che ho sopra esposto, Einaudi avvertiva che «lo stesso Mill non s'impacciò di definire espressamente quel che egli intendesse per reddito (*income*); ma dal contesto del discorso si comprende come egli per reddito intendesse quello che sopra fu detto *guadagnato*»⁽²¹⁰⁾.

La definizione è essenziale anche e soprattutto nella dimostrazione del teorema che intende porre in evidenza la violazione del postulato della eguaglianza, quando si assuma come oggetto il reddito «guadagnato». Tanto più ciò doveva essere avvertito da Stuart Mill, che viene chiamato in causa, ad es. dal Poincaré²¹¹, ricordato come l'autore che «ha preteso che ogni definizione contiene un assioma, perché definendo si afferma implicitamente l'esistenza dell'oggetto definito». E si affretta, Poincaré, a dire che per i matematici una entità esiste purché la sua definizione non implichi contraddizione con se stessa e con le proposizioni anteriormente ammesse. Allo Stuart Mill, il pensatore francese aveva già fatto riferimento (in *Science et Méthode*, cit., p. 162) per dire che il pensiero del Mill diviene esatto se lo si rettifica dicendo che esistenza dell'oggetto significa esclusione di contraddizione. E ciò dopo aver premesso che definire vuol dire mostrare non soltanto l'oggetto definito, ma gli oggetti vicini da cui conviene distinguerlo (p. 141). Nel pensiero filosofico odierno e nella metodologia scientifica contemporanea, definire è spiegare i caratteri *comuni* degli oggetti. L'arbitrarietà della definizione è nella designazione ed enumerazione dei caratteri comuni.

²⁰⁹ EINAUDI L., *Corso di scienza della finanza*, «La Riforma sociale», Torino, 1916.

²¹⁰ «Reddito *guadagnato*, per l'individuo, sarà il reddito consumato ossia la ricchezza consumata *più* l'aumento verificatosi durante il periodo considerato nel patrimonio o capitale posseduto al momento iniziale aumento che può essere risparmio nel senso comune della parola, compiuto con parte dei frutti della ricchezza, ovvero aumento di valore del patrimonio, e *meno* la diminuzione di valore del patrimonio rispetto al momento iniziale diminuzione dovuta a logorio oggettivo od a consumo fattone dal proprietario». Pag. 178 del *Corso*.

²¹¹ POINCARÉ, *Introduzione (La science et l'Hypothèse*, cit. p. 59).

Nelle proposizioni dell'economista inglese, a mio avviso, diviene decisiva l'adozione di una definizione dell'oggetto dell'imposizione diretta sul reddito, che eviti la contraddizione espressa dal Mill: «capitale e interesse non possono far parte ad un tempo o contemporaneamente del reddito del contribuente».

Poiché lo stesso Einaudi ritiene interessante unicamente (per il teorema) il calcolo del reddito rispetto alla persona od al soggetto, ricordo che già ho scritto che il «reddito netto soggettivo si ottiene sommando tutti i redditi oggettivi o monetari che affluiscono alla stessa persona entro un dato intervallo di tempo e detraendo la somma di valori monetari di beni e di servizi ai quali, per ottenere quei singoli redditi, la persona o soggetto ha rinunciato».

Sebbene questa visione si presti eminentemente alla spiegazione, dell'oggetto dell'imposizione personale e globale, intanto preme rilevare che in essa non figura la contraddizione di colpire, in quanto oggetto di imposizione, i beni strumentali o capitali e il reddito relativo contemporaneamente.

Ai fini della dimostrazione della coerenza del ragionamento senza contraddizione, si può ora definire il *reddito prodotto* al netto e percepito nello scambio dal soggetto come “somma di moneta, considerata prima che il soggetto medesimo ne disponga per risparmio o consumo e dopo che egli abbia integrato, per renderlo costante, il valore economico della fonte”. E' una delle tante definizioni e serve in quanto essa faccia contraporre il concetto a quello di reddito di cui il soggetto abbia già disposto per risparmio e consumo. E' interessante il porre l'accento molto sul momento della produzione (e dell'afflusso del reddito prodotto nelle mani del soggetto o meglio dei soggetti nei cui confronti si intende attuare il postulato della eguaglianza), anche perché di questo processo (produzione) si tiene conto in autorevoli negazioni del teorema della doppia tassazione del risparmio (De Viti De Marco, Ricci ed altri).

L'adozione della definizione è talmente decisiva che la pretesa violazione del postulato dell'eguaglianza dell'imposizione, di cui il Fisher figurava, soprattutto sino al 1937-39, il più forte assertore del pensiero del Mill, si risolve nel nulla facendo crollare le basi del teorema della doppia tassazione del risparmio, proprio se si assumono i dati oggetti, omogenei con caratteri *comuni*, per tutti i soggetti o contribuenti, nel tassare direttamente il reddito e non simultaneamente il capitale.

Chi da questo angolo visuale, razionale, considera alcune asserzioni nella dimostrazione Fisheriana, nell'opera citata, non può che aderire a quanto vado scrivendo, per ampliare l'esposizione del mio pensiero, a suo tempo sinteticamente espresso sulla controversia.

Invero la trattazione del Fisher è vincolata alla definizione di reddito: *a)* «preso nel vero significato»; *b)* nella «interpretazione spuria». Nel primo caso non vi è violazione del postulato della eguaglianza, nel secondo (che considera reddito l'*aumento* di capitale) si ha confusione fra reddito e capitale, e quindi tassazione del capitale e del reddito che il soggetto trae da quella accumulazione (doppia tassazione).

In generale, «secondo le diverse interpretazioni che diamo al vocabolo *reddito*, le conseguenze saranno diverse», afferma il Fisher riferendosi al suo famoso esempio dei tre fratelli. In esso si suppone che ognuno di essi erediti lo stesso *patrimonio* per l'ammontare di 10.000 dollari. Il I investe i suoi 10.000 dollari in una annualità perpetua di 500 dollari l'anno; il II lo mette in deposito perché si accumuli al 5%, per 14 anni, alla quale epoca esso, raddoppiato di valore, deve essere impiegato in una annualità perpetua di 1.000 dollari; il III, essendo di indole spendereccia, compra un'annualità di 2.000 dollari all'anno, per 6 anni, e dopo più nulla.

Supponiamo un'*imposta sul reddito*, scrive Fisher, intendendo riferirsi, più oltre, al «reddito che *deriva* effettivamente dal capitale». Se questo è «preso nel suo *vero* significato, cioè quale «utile» (monetario), il cui valore capitalizzato corrisponde ai 10.000 dollari da cui partirono i tre fratelli, allora un'imposta sul reddito del 10% preleverà dal I fratello 50 dollari all'anno; dal II fratello nulla per 14 anni, dopo di che l'imposta renderà 100 dollari all'anno; e dal III fratello 200 dollari circa all'anno per sei anni. Il peso delle tre imposizioni sopra i tre fratelli sarà, in tali circostanze, esattamente *eguale*, quando i tre importi vengano confrontati in base ai loro valori presenti. Ciascun fratello potrebbe scontare, all'interesse composto, la sua imposizione ad un costo eguale, cioè per 1.000 dollari, poiché 1.000 dollari è la somma presente che equivale, rispettivamente, a 50 dollari pagabili perpetuamente, a 100 dollari all'anno a cominciare entro 14 anni da oggi, ed a 200 dollari all'anno per sei anni». Nessuna violazione, quindi, del postulato Milliano, perché «un'imposta sul reddito, applicata secondo il concetto esatto del reddito, non perturberebbe i meriti comparativi di queste diverse correnti di reddito»: così Fisher, negando, appunto, che in questo caso vi sia doppia

tassazione o diseguaglianza, pur avendosi l'ipotesi dell'imposta diretta sul reddito prodotto e percepito dal soggetto, attraverso lo scambio, come «utile» monetario²¹².

²¹² FISHER I, Per comprendere come nella definizione *a* di reddito, che Fisher tiene presente nel concludere per l'eguale tassazione, non vi sia confusione fra capitale e reddito, e possa rendersi esatto conto delle espressioni usate dal Fisher, che si riferiscono evidentemente alla imposizione diretta del *reddito* «derivante» dal capitale o patrimonio per spiegare l'ottenimento di esso reddito o la genesi relativa, occorre tener presente la teoria odierna del capitale e del reddito. Richiamo alcune proposizioni sintetiche di una delle più limpide sintesi della nostra letteratura economica; quella di Jannaccone cit., che ha tenuto presenti proprio Fisher, Smart, Ricci, Alessio, Einaudi, Cannan, Fraser, Cohn Clark, fra gli economisti a cui rimanda:

a tanto il capitale fisico quanto il capitale monetario quello che considero nell'esempio di Fisher, quanto il capitale nelle molteplici forme di diritti ad un reddito, non sono soltanto ricchezza considerata in un istante di tempo, ma anche ricchezza ritenuta *produttiva* di altra ricchezza sottolineo il termine ai fini della illustrazione dell'esempio Fisheriano;

b Reddito è la ricchezza che affluisce ad un soggetto economico nella successione continua del tempo od entro un suo intervallo finito;

c Il reddito, nelle sue varie forme, è strettamente legato alle operazioni economiche fondamentali: produzione, scambio, consumo della ricchezza. [Questa citazione mi serve a ricordare che gli atti economici che Fisher ipotizza nel caso dei tre fratelli vertono nel campo della produzione e dello scambio investimento, deposito di capitale e compra di annualità scambiando capitale; siamo, cioè, fuori del consumo della ricchezza, nonostante qualche erronea apparenza in contrario per il III fratello, come passo a chiarire sulla scorta della teoria pacifica].

d Quando si tratta di capitali fisici o monetari, costituiti da beni che non possono servire all'immediato consumo, appare meno evidente che ogni capitale si risolve in sostanza nella scelta fra *più redditi di diversa grandezza o di diversa durata* quali sono appunto, come si vede nell'esempio Fisheriano, quelli dei tre fratelli. In quegli altri casi, la conversione del capitale in reddito richiede ordinariamente dapprima la trasformazione del capitale in moneta e poi una seconda trasformazione della moneta in beni di immediato consumo. Chi, ad esempio, venda per 100 mila lire la sua terra, la sua casa od i suoi titoli, da cui ritraeva un frutto annuo di 5 mila lire e spenda le 100 mila lire, entro un solo anno, in abiti, alimenti, viaggi, spettacoli ed altri beni di breve durata, oppure ripartisca la spesa su due anni in ragione di 50 mila lire o su quattro in ragione di 25 mila lire all'anno, ha in realtà *sostituito* ad un *reddito perpetuo*, o quasi, di 5 mila lire annue, un reddito di 100 mila per un solo anno, o di 50 per due o di 25 per quattro, e via dicendo. Nel linguaggio corrente una operazione di tal sorta verrebbe generalmente designata con le espressioni «mangiare il capitale, vivere sul capitale, dar fondo al patrimonio» e simili, le quali significano piuttosto una materiale distruzione del capitale che la sua *trasformazione in reddito*. Ma è ovvio che il capitale non è in tal caso materialmente distrutto ma soltanto trasferito da un soggetto all'altro e convertito da una forma all'altra... Anche qui, dunque, l'uso di qualsiasi capitale si risolve in sostanza nella scelta fra un reddito soggettivo di durata più lunga ma di grandezza minore ed un altro reddito soggettivo di durata più breve ma di grandezza maggiore.

e Se invece la distinzione fra capitale e reddito viene radicata nel concetto di *produttività*, l'operazione di chi venda per 100 mila lire i suoi beni capitali e ne spenda il prezzo entro quattro anni in beni di consumo, in ragione di 25 mila lire all'anno, non *appare* più una *trasformazione* di capitale in reddito, perché le 25 mila lire non sono un *frutto* delle 100 mila lire ma una loro *parte*; onde col convertire la somma capitale in beni di consumo *sembra* che si *distrugga* in essi la possibilità di dare un frutto e quindi si distrugge il capitale stesso. Senonché il concetto di *produttività economica*, non può identificarsi con quello di *produttività fisica* e d'altronde una somma di denaro non produce mai nulla fisicamente. Il ritrarre, dalla somma di 100 mila lire, 5 mila lire annue per una serie indefinita di anni o soltanto per venti anni; il ritrarne 10 mila per dieci anni o 25 mila per quattro, rappresentano *usi* diversi cui quella somma può essere applicata, e se il *primo di essi vien chiamato reddito non v'è ragione che non siano reddito anche gli altri*, a meno che questo concetto e questo nome si vogliano riserbare soltanto ad un reddito che sia di durata perpetua. Vi sono buone ragioni per dare uno spiccato rilievo al reddito costante e perpetuo in confronto a redditi di grandezza e durata variabili e arbitrarie; ma ciò non deve indurre nella *comune illusione* che nel primo caso vi siano due distinte masse di ricchezza, l'una rappresentata dal capitale e l'altra costituita dai suoi frutti, mentre nel secondo soltanto il capitale esista e che lo si distrugga col ripartirne l'uso sopra un più breve periodo di tempo.

Queste chiare affermazioni sintetiche, frutto di lunga disamina e rielaborazione di concetti, tratte come fior da fiore dalle pagg. 180-258 dell'op. cit. servono a comprendere come i redditi che derivano ai tre fratelli di Fisher, siano *tutti*, compreso quello del III fratello, prodotti con impiego o scambio di capitale patrimonio senza che si verifichi confusione, nell'oggetto della ipotizzata imposta, fra capitale e reddito, da questo, nei tre casi, risalendosi per un processo di capitalizzazione alla rispettiva omogenea fonte, con separazione, quindi, di entità e momenti economici, adottandosi le definizioni che precedono.

Che un soggetto economico come il III fratello dell'esempio Fisheriano preferisca redditi di grandezza maggiore e di durata minore, meritandosi la qualifica morale non necessaria od estranea alla scienza di soggetto di «natura spendereccia» espressione di Fisher non significa che nell'ottenere il reddito si sia nel campo del consumo del reddito, momento successivo come lo esclude la critica interpretativa di Jannaccone nei confronti delle espressioni comuni o volgari su riferite «mangiarsi il capitale» ecc.. Lo stesso dicasi di altre che qualificano moralmente soggetti ad «orizzonte

Quando è che l'economista americano viene considerato, soprattutto dall'Einaudi e da altri studiosi, come colui che ha dimostrato la verità contenuta nel citato passo del Mill? Quando adotta una definizione (la «spuria») del reddito, che in verità non saprei sottoscrivere: quando ad oggetto dell'imposta pone non solo il reddito, ma l'incremento di valore capitale ovvero della fonte del reddito, simultaneamente²¹³.

Ma la definizione che già si trovava nella trattazione che svolgo in queste lezioni, a proposito della discriminazione, o quella che ho qui adottata, non comprende affatto gli incrementi di valore capitale, come non li comprende la definizione «vera» di Fisher in base alla quale, come si è visto, *non* includendosi in essa nel concetto di *reddito* elementi di valore *capitale* (variazioni), non esiste alcuna violazione del postulato della eguaglianza, nessuna contraddizione sul tipo di quella denunciata dal Mill, allorché lamenta che si possa colpire il capitale e il reddito nello stesso tempo.

Ebbene, per chiarire le idee, ricordo che Fisher rivolge la propria critica alla *general property tax* degli Stati Uniti e non alla *income tax* dello stesso o di altri paesi. Insorge, cioè, contro quella specie americana d'imposta sul patrimonio, commisurata al valore dei beni capitali. Questa imposta è soggetta a molte critiche (per cui rimando, ad es., lo studente alla minuta rassegna che ne fa A. G. Buehler, cit. in *Public finance*). Il tributo per cui Fisher manifesta la disapprovazione, si può comprendere come violi il postulato di eguaglianza, quando si ponga mente all'esempio tradizionale che figura in tutti i trattati: quello, ricordato, delle foreste. Di esse si è considerato reddito l'incremento di valore che si accumula durante il periodo di tempo per cui non si procede al taglio del bosco, e, *poi*, il reddito ottenuto dal taglio. Durante il periodo anteriore al taglio, peraltro, si pensa che non si sia conseguito reddito e, ciò nonostante, si applica al valore della foresta l'imposta annua. Ad evitare la violazione del postulato che non vuole la simultanea tassazione del capitale accumulato e del reddito, si sono avanzate proposte, fra cui il differimento dell'imposta (*property tax*) sino al momento in cui il reddito sia realizzato col taglio del bosco; oppure la riduzione dell'imposta annua sul *valore* della foresta ad un tasso che sia equivalente alla imposta (*property tax*) commisurata al reddito netto.

Comunque è interessante rilevare che la definizione, la quale contiene la contraddizione che dovrebbe esulare dalla stessa, in particolare nel significato in cui è criticata dal Mill, non solo, con riferimento al concreto, riguarda, con la commisurazione del prelievo al *valore* della proprietà, sostanzialmente l'imposizione del *patrimonio* e *non* del *reddito*; ma di questo - con l'inclusione di elementi di capitale (incrementi) - considera una concezione che è ben diversa da quella dallo stesso Fisher detta non «spuria» e che *non determina doppia tassazione* o da quelle che in precedenza ho esposte nel testo.

E' da avvertire che lo stesso Einaudi ammette che le varie imposte di cui si concepiscano od ipotizzino tipi, e di cui si intendano studiare effetti specifici, si deve supporre che si «differenzino l'una dall'altra solo in quanto l'una percuota il reddito *definito* in un dato modo (corsivo mio) e le altre il reddito definito in altre diverse maniere».

Ma ciò ammette inevitabilmente pur dopo che ritiene inammissibile, in teoria pura, assumere come premessa che al reddito si debba dare «quella definizione o quella periodicità che a tale o a tale altro indagatore piaccia di affermare». E, contro tutto quanto si legge nelle opere metodologiche, alcune delle quali sono state qui citate e che figurano nella *Introduzione* a questo corso, l'Einaudi afferma che i ragionamenti fondati su siffatte premesse gratuite non hanno valore. Inoltre con una visione che non trova supporto in nessuna di tali opere, la premessa (che nel discorso suo equivale a definizione) deve essere dimostrata. Invero, si è precisato sopra in qual senso la definizione, come l'ipotesi, ha in sé dell'arbitrario ammesso, e del convenzionale, caratteri propri - perché legati all'inventiva dell'indagatore - di ogni classificazione scientifica. Questa è legittimata, anche se arbitraria, dalla fecondità della analisi esplicativa e non richiede altra *dimostrazione a priori*, oltre quella della non contraddittorietà di cui si è detto, *a posteriori*.

economico più o meno vasto», «prudenti e imprevidenti», in Demaria cit. con mentalità da «celibe» nel lavoro del Fasiani, cit., che individua il soggetto con preferenze per i redditi di breve durata o «amante del giuoco» come se ne è discusso in sede di discriminazione di redditi più o meno probabili e di diversa grandezza, nel precedente capitolo, ecc. ecc.

²¹³ Ognuno può adottare, in teoria, la definizione che crede, purché ne tragga le conseguenze logiche, nei teoremi o problemi in cui la usa. Ma, ad es., negli Stati Uniti il Seligman, in una apposita disamina «Nuova Collana di Economisti», vol. IX, nega che sia reddito il guadagno sotto forma di incremento di valore del capitale, se non è «separato o realizzato», proprio avvalendosi anche dell'esempio di Fisher tipico delle foreste. Per esse, l'incremento di valore capitale non gli sembra reddito sino a che gli alberi non siano tagliati.

Invero Einaudi respinge la premessa in un ragionamento del Ricci, basato sulla imposizione del reddito prodotto in tempi diversi, contro la dimostrazione del Mill sulla doppia tassazione del risparmio e dei frutti del risparmio (p. 46 del *Contributo all'«ottima» imposta*, cit.).

Ma questa posizione negativa che urta con le regole metodologiche del pensiero scientifico, ovviamente non resiste neanche nel pensiero dell'Einaudi²¹⁴, se circa un decennio dopo, affermando che «dinanzi al tribunale della ragione» non esiste il giudice infallibile della scelta delle premesse (io dico definizioni), si limita a riconoscere che esiste la premessa (che denomina α). Per essa è definito reddito tassabile con un'imposta x (ad es. del 20% come quella che figura nell'esempio numerico su cui si ritornerà) in ogni intervallo di tempo (anno finanziario), quella ricchezza che in quell'intervallo di tempo entra nella economia del contribuente, netta da spese di produzione, in aggiunta al capitale posseduto dal contribuente medesimo all'inizio di quel medesimo intervallo di tempo.

Lo stesso Einaudi considera premessa (denominata con β) la condizione che nel predetto intervallo di tempo il contribuente non subisca un danno superiore a quel qualunque x scelto dal legislatore o, in generale, ipotizzato come prelievo di imposta sul reddito.

4) Dopo una breve indicazione di punti di vista che era nel riferimento sommario del *sensu* in cui, ad esempio, Mill ed Einaudi, da un canto, De Viti De Marco e Stamp, dall'altro, affermavano e negavano la doppia tassazione del risparmio.

In un mio²¹⁵ articolo del 1941 sintetizzavo detta visione della controversia, formulando le seguenti proposizioni conclusive:

a) Qualificavo come *antitesi* obiettiva di punti di vista, quella che derivava, senza che gli autori se ne rendessero conto, dalle ragioni molteplici addotte, nella non sopita disputa, da quanti sostengono la verità di Mill e da quanti la negano.

b) Affermavo che i sostenitori della necessità di esentare la parte di reddito risparmiato (sarebbe meglio dire, dopo quanto precede e seguirà, risparmiabile) al fine di evitare la *maggior* tassazione di tale quota, compresa nel reddito soggetto ad imposta, avevano forse il torto di contrapporre tale punto di vista legittimo per sé (che *non* è quello della *doppia* tassazione ma della *maggior* tassazione) ad altre premesse su cui si basa l'imposizione del reddito prodotto.

c) Consideravo punti di vista *paralleli* e non necessariamente antitetici quelli dai quali si può costruire un sistema tributario, logicamente basandosi, rispettivamente, sulla premessa *A*) del reddito consumato, come oggetto dell'imposizione. Mi riferivo all'oggetto, quale era visto dalla triade Mill-Fisher-Einaudi o partendo dalla premessa *B*) che ogni fatto di produzione di reddito, in quanto sia *definito* con riferimento al «momento» della produzione (a prescindere dalla successiva destinazione di esso) debba essere assoggettato all'imposta diretta.

d) Infine, ponevo *fra i tanti modi* di suffragare la premessa *B*), la originale costruzione del De Viti De Marco, nel senso che in ogni periodo di *tempo*, nel quale si svolgano fatti di produzione, rispetto ai quali la funzione dello Stato sia strumentale come quella di altri fattori produttivi, matura il credito dello Stato per l'imposta sul reddito prodotto.

Naturalmente concludevo ritenendo meritevole di un'approfondita dimostrazione, in altra sede, la enunciazione della coesistenza di criteri o di presupposti, paralleli e tuttavia logici dai rispettivi punti di vista.

Questa posizione teorica non è passata inosservata. L'attento studioso, sensibile al nuovo ed alle divergenze e differenze di opinioni, che è il Gangemi²¹⁶ scriveva: «Come esattamente rileva il d'Albergo, nel considerare le ragioni addotte dai sostenitori delle due teorie, ci troviamo di fronte ad una coesistenza di criteri o di presupposti»; e sottolineava le mie parole seguenti nel senso che essi sono «paralleli e tuttavia logici dai rispettivi punti di vista».

Ma già in precedenza questa visione, espressa prima a voce al Fasiani (Congresso per i problemi dell'autarchia, del 1940, in Milano), indi inserita schematicamente nella rivista citata, nel 1941, ebbe l'effetto di indurre quel fine ingegno a rimeditare sul tema prima affrontato, con la conclusione unilaterale della riaffermazione della tesi del Mill e, in particolare, dell'Einaudi suo maestro nel campo scientifico. Deve essere sfuggita questa precisazione aneddotta, che ho fatto in occasione di un breve necrologio in memoria

²¹⁴ EINAUDI L., *Miti e Paradossi della giustizia tributaria*, II ediz. di G. Einaudi, 1940.

²¹⁵ D'ALBERGO E., *Politica finanziaria, reddito e risparmio nell'economia del dopoguerra*, rivista della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, n. 3 del 1941.

²¹⁶ GANGEMI L., *Elementi di scienza delle finanze*, p. 488.

del Fasiani («Rivista Bancaria» ottobre-novembre 1950), al Villani, nella ripresentazione vivida della evoluzione del pensiero del rimpianto studioso, per avere scritto che «stranamente il Fagiani, mentre in tutti i suoi scritti sullo stesso argomento segue sostanzialmente le tracce del Mill e dell'Einaudi, riconosce logica la conclusione a cui perviene il De Viti De Marco». Invero, il tema ridiscusso col Fasiani (cito dalla «Rivista Bancaria») «diede occasione, a chi scrive, di formulare un quesito, con quella che il rimpianto Amico denominava la *sconcertante* prontezza meridionale. Se Egli, cioè, non si fosse mai chiesto se la soluzione del suddetto problema non stesse già nell'ipotesi, nel senso che ciò che si ritenga logico nell'assunto iniziale (tassazione eguale di due redditi, di pari somma, prodotti) non lo sia (eguaglianza) tutte le volte che il presupposto (produzione) si verifichi o si ipotizzi, nel tempo. Così che il coerente effetto di un siffatto tipo di imposta non sia cosa ben diversa dal preteso *difetto* individuato, dal Mill in poi, da alcuni (Einaudi in testa, in Italia) nel sistema di imposizione diretta dei redditi prodotti. L'attenzione del Fasiani, fulminea, si rivolse a questo modo di vedere il problema che, *in termini diversi* da quelli secondo i quali io ragiono, era stato soprattutto del De Viti De Marco: ne venne l'appendice VII ai *Principii di scienza delle finanze*, lezioni in cui, il Fasiani, in modo edificante per l'onestà scientifica di cui dava saggio agli allievi e ai lettori, candidamente confessava di aver letto senza sufficiente attenzione (non aveva «dato ad essa, in altre occasioni, tutto il peso che merita») la critica esposta in modo magistrale dal De Viti De Marco. Date le premesse, la teoria del De Viti gli pareva ineccepibile.

E per chiamare in causa la testimonianza di un maestro nostro, lo Jannaccone, che nelle *Nozioni preliminari di economia politica* cit., ha finemente posto in evidenza le trasformazioni di reddito in risparmio e capitale, ricordo il suo pensiero per la valutazione della evoluzione concettuale o conversione di Fisher⁽²¹⁷⁾. Questi che «aveva» tenacemente sostenuta la esclusione del risparmio dal reddito, ha finito per ammettere che anche i beni destinati ad essere convertiti in capitale fanno parte del reddito, prima che la trasformazione sia compiuta. Ond'è che egli propone di distinguere il reddito *prima* del risparmio dal reddito *dopo* il risparmio: il che è lo stesso che distinguere, conclude Jannaccone, il reddito totale *prodotto* od acquisito dal reddito *consumato*, che ne è una parte e l'ultima delle sue trasformazioni» (p. 249). Successivamente il Fisher (1939) ha riconfermato queste opinioni.

Esse negli Stati Uniti sono oggidì diffuse: ricordo, per tutti i cultori di finanza, il Taylor (cit. pagg. 397-401) con le seguenti proposizioni che sintetizzo:

- Il punto (o momento) in cui il reddito monetario dovrebbe essere misurato è quello in cui esso perviene nelle mani del beneficiario, quando, cioè, diviene disponibile per destinarlo a consumo od a risparmio. Invero si deve presumere che la disposizione del reddito segua il principio della «massimizzazione» delle soddisfazioni, sia che il reddito venga destinato a consumo od a risparmio.

- Se il reddito è definito in senso stretto, come il godimento derivato dal solo consumo, il risparmio non è reddito, e il reddito monetario deve essere misurato *dopo* la divisione fra flusso di consumo e flusso di risparmio.

- Se il reddito è definito in senso ampio, in modo da includervi tutte le soddisfazioni dalla disposizione dei proventi monetari (dopo la detrazione del costo di produzione di essi), è misurato *prima* della disposizione di esso, e il risparmio è reddito.

- Dal punto di vista tributario, si discrimina contro il risparmio, se la parte di reddito che viene destinata a risparmio viene tassata prima che il risparmio abbia luogo e dopo, ancora, quando la *spesa* di esso si compia.

- Dal punto di vista teorico vi sono elementari aspetti di giustizia (nel senso nostro, di eguaglianza) quando si consideri la posizione di due persone: con lo stesso reddito netto, prima che se ne disponga e nella stessa posizione personale, hanno la stessa capacità contributiva.

- Definendo il reddito ai fini tributari, come quello percepito prima di disporne per consumo e risparmio, commisuriamo l'imposta a mezzi destinati a divenire una parte del capitale del soggetto. Ma dire che questo è imposizione del capitale è negare che il capitale si crea attingendo al reddito, cioè a risparmio derivato dal reddito.

- L'imposta sul reddito non si intende pagata col capitale: occorre evitare che quote di capitale si considerino reddito, e ciò si fa escludendo le riserve per il deprezzamento del capitale o il logorio e la distruzione di esso. In questo senso, parafrasando Hicks, Taylor trova la definizione che emerge da quanto si

²¹⁷ FISHER I., *Income in Theory and income taxation in practice*, in «Econometrica», gennaio 1937.

è detto in questo capitolo, a proposito di reddito prodotto e percepito prima che se ne disponga (²¹⁸): reddito monetario in un dato periodo è quella parte di reddito lordo che può essere usata senza impedire la prospettiva di equivalente reddito lordo, in ogni successivo, analogo periodo.

II.

ETEROGENEITÀ DEI DUE SISTEMI DI TASSAZIONE: A) DEL REDDITO CONSUMATO, B) DEL REDDITO PRODOTTO.

1) Ho sostenuto nel paragrafo precedente che la soluzione del problema della eguaglianza della tassazione è nella definizione ipotetica dell'oggetto della stessa. E poiché la definizione deve conciliarsi con il rispetto del postulato del Mill, il quale esige che *contemporaneamente* non si colpisca il reddito e il capitale, occorre dimostrare (riprendo l'esempio, di cui sopra, e che riporto, qui di seguito), ad es., che la cifra di 64 che risulterebbe come riduzione del capitale di 80, a causa di doppia incidenza dell'imposta sul reddito (100 - 20%), dopo un primo periodo di tempo, e dell'imposta sui frutti di 80 (4 - 20%), non si verifica sul mercato, capitalizzando il reddito netto da imposta.

A) Poiché le 100 di reddito dei due contribuenti ipotizzati non sono sorte per miracolo, supponiamo che siano il risultato di un precedente processo produttivo. Supponiamo che Tizio e Caio, contribuenti, da un capitale di 1.600 lire, abbiano ottenuto, in un *primo* periodo di *tempo*, un reddito lordo, rispettivamente, di 116 di cui 16 vengano destinate a mantenere immutato il valore economico del capitale, e 100 remunerino il capitale, al lordo dell'imposta del 20%. Il reddito netto di L. 80, residuo dopo la tassazione, al tasso di capitalizzazione di mercato del 5%, fa risultare immutato il capitale investito, al valore di L. 1.600.

Cioè, oltre a far trovare capienza, secondo la definizione di reddito prodotto adottata, nel reddito lordo, per la quota d'ammortamento, occorre far sì che si attuino gli adattamenti e i «riequilibramenti», finemente analizzati dallo stesso Einaudi (²¹⁹), dovuti alla previsione della applicazione dell'imposta del 20% sul reddito. Si verifica cioè, per ipotesi, un *aumento del prezzo d'uso del risparmio*, dovuto alla rarefazione di esso a causa della prevista imposta, ed un *aumento di costo dei beni strumentali pro tempore*.

Lo stesso insieme di adattamenti, in previsione dell'imposta nella misura del 20%, da versarsi alla fine del II *periodo di tempo*, che «periodo di produzione» ipotetico, si deve estendere al processo che riguarda la trasformazione del residuo reddito (100 - 20) in risparmio, con funzione di capitale impiegato nel periodo considerato (II). Rifacendo il computo, le 80 lire frutteranno, al lordo di quota di ammortamento o deperimento, L. 5,80 (di cui 0,80 ovvero l'1% per reintegrazione del deperimento economico ed I a titolo di prevista imposta del 20% sul reddito residuo). Il che equivale a dire che il rendimento di 4 lire, riferite alle 80 che figurano nell'esempio di cui è detto nel primo paragrafo di questo capitolo, sono nette d'imposta (20% su 5 lire). Il che consente di calcolare che esse lire 4, capitalizzate al tasso di interesse che si suppone immutato sul mercato, fanno ottenere il valore capitale di 80. Non vi è, cioè, doppia incidenza, contemporaneamente sul reddito e sul capitale e questo rimane immutato in L. 80, senza che si verifichi la contraddizione dell'esempio addotto dai sostenitori della doppia tassazione del risparmio. Invero 80 non è mai 64; e 4 di reddito non sono lorde d'imposta, talché esse si riducano a 3,20 dopo il preteso prelievo di 20% su 4.

Il mercato, cioè, non consente che esistano i valori 80 e 64, solo perché si adotti il sistema di tassazione del reddito prodotto e percepito, *prima* che se ne faccia la distribuzione fra risparmio e consumo.

L'eguaglianza, concepita da me nel senso che redditi egualmente *definiti* debbano sopportare eguale imposta, si realizza senza che la definizione comporti la *contraddizione* che è pretesa dal Mill, allorché ritiene che il sistema in parola dia luogo alla imposizione simultanea del capitale e dell'interesse.

Talché può dirsi che l'eguaglianza si realizzi quando si abbia, *nel tempo*, la seguente proporzione, per *tutti* i contribuenti:

²¹⁸ Per il risparmio o per il consumo, e tratto anche da *singole* fonti di reddito, senza procedere alla sintesi del disponibile = godibile proprio dell'oggetto dell'imposizione personale.

²¹⁹ «*Ottima imposta*», cit., pur senza aderire a quell'ordine di conclusioni generali.

$$\frac{P_n - t}{C} = \frac{p_n - t}{c}$$

in cui:

P_n è il reddito prodotto, diminuito della quota di ammortamento o deperimento economico del capitale (nell'esempio, L. 100);

C è il capitale (di 1.600) da cui si ottiene il reddito (di 100) al lordo dell'imposta nel *primo periodo di tempo*;

p_n è il reddito definito come sopra, riferito al capitale 80 (ossia 5, nell'esempio);

c il capitale 80, da cui si ottiene il reddito, al lordo dell'imposta, di 5, nel *secondo periodo di tempo*;

t è l'imposta (del 20%, cioè 1/5, riferita rispettivamente a 100 ed a 5).

Nel ragionamento si è supposto *immutato il tasso di interesse* del 5% sul mercato, come tasso di capitalizzazione dei redditi netti.

In questa ovvia conclusione, che si può chiamare, come vuole l'Einaudi, «ragionamento in circolo» (ma solo per negare la sua ineluttabile verità, o petizione di principio, per tentare di scalzare la logica) è insita nella adozione del criterio della tassazione del reddito netto prodotto o percepito e disponibile prima della destinazione a risparmio (e investimento successivo) od a consumo, non si ha duplicazione di oggetto o contraddizione nel senso Milliano. Infatti nessuna quota di capitale (dp) entra nell'oggetto, in quanto, secondo la definizione che ricorre in queste pagine, del reddito imponibile non figura la parte (dp) che è destinata alla reintegrazione dei capitali che qui si suppongono materiali ed espressi in valore monetario. Nè si ha, cioè, la contraddizione, che giustamente il Mill voleva si evitasse, della doppia incidenza del tributo, sul capitale e sul reddito. Cioè la medesima quantità di ricchezza, il capitale e il reddito (interesse) non fanno parte, *contemporaneamente*, del reddito imponibile dei contribuenti confrontati *come è definito*.

B) Il ragionamento si potrebbe ripetere supponendo che, nei due periodi (I e II), il capitale, rispettivamente, di 1.600 e di 80 frutti, al netto di quote di ammortamento o deperimento economico, il 5%. Il reddito netto d'imposta sarebbe, nei *due* casi, per i due contribuenti considerati, di 64 e di 3,20, detratto (con l'imposta) il 20%. Sembrerebbe operante col riapparire dei dati aritmetici dell'esempio che precede nel paragrafo I (n. 2) il teorema della doppia tassazione. Ma lo stesso Einaudi (in forma, però, dubitativa), Ricci, Loria, Masci ed anche altri, ammettono che il *tasso d'interesse* per la capitalizzazione del mercato, *potrebbe scendere* e per taluni cadrebbe dal 5 al 4%, riportando i valori capitali, in base al reddito netto rispettivo di 64 e 3,20 a 1.600 e ad 80.

Questo secondo criterio ha dato luogo a discussioni per cui rimando alle fonti citate e specialmente all'«*Ottima*» imposta²²⁰, che non mi sembrano assai rilevanti come dimostrazione, se si prescindono dalle argomentazioni ben note ed apprezzabili dell'Einaudi (*Osservazioni critiche intorno alla teoria dell'ammortamento dell'imposta*, Accademia delle scienze, Torino, 1918-19) che egli applica per dimostrare l'ammissibilità di *eventuale* diminuzione del tasso di interesse, in seguito all'imposta.

2) Nello schema A) logicamente figurano *due* fatti di produzione di ricchezza nuova o di reddito, nei *due periodi* in cui si suppone che *abbiano avuto luogo le trasformazioni* di reddito (risparmiato) in capitale, e gli aumenti di ricchezza o reddito negli ipotetici periodi di produzione. In altre parole, ragionando di redditi al lordo di t , 100 rispetto a 1.600 e 5 rispetto ad 80 alla fine dei rispettivi periodi, costituiscono quantità *aggiuntive*; così che si può immaginare la *somma* di $C + P_n - t$ e di $c + p_n - t$ alla fine rispettivamente dei periodi ($T_0 - T_I$) e ($T_I - T_{II}$).

Così, tassando 100 con il 20%, non si è inteso colpire *anche* o simultaneamente (a prescindere dai noti fenomeni di ammortamento dell'imposizione nuova) 1.600. Lo stesso dicasi della mancata doppia tassazione di 5 e di 80 che non risulta dall'esempio, in base alla *eguaglianza di trattamento* dei fatti di produzione e percezione di redditi netti, che si è intesa affermare.

Per contro, Einaudi ritiene che si sia di fronte al «miracolo della moltiplicazione dei pani e del pesce». Tassare 100 e poi 5, e 5 e 5 all'infinito non gli sembra tassare redditi diversi, «perché una serie di redditi di 5 lire annue, all'infinito, equivale, al saggio di sconto del 5%, e su ciò non cade ombra di dubbio, a 100 lire attuali» (*Miti e Paradossi*, cit. p. 105). Secondo l'Einaudi è un errore «pensare che l'interesse sia un guadagno, sia un'aggiunta al capitale, laddove è unicamente un mezzo di uguagliamento di beni presenti e beni futuri, di beni presenti e beni passati» («*Ottima imposta*», cit., p. 151). «La quantità 100 - egli scrive-

²²⁰ Oltre che al Gangemi, per la bibliografia, rimando a Fasiani ediz. 1952 ed a Villani Rivista di Politica Economica, III, 1952.

va, inoltre - al principio dell'anno, al saggio d'interesse del 5%, è *uguale* (sottolineo io) alla quantità 105 alla fine dell'anno. Se le due quantità sono uguali, l'una non può essere, sebbene in apparenza aritmeticamente superiore, maggiore dell'altra».

Al che, già nel 1930, il Gobbi aveva obiettato (negli scritti in memoria di G. Prato, ad iniziativa dell'Istituto superiore di scienze economiche di Torino): *a*) che non è esatto dire che 100 e 105 (o 103 nel suo esempio) rispettivamente oggi ed alla fine di un anno, siano eguali. Invece esse «sono economicamente *equivalenti*». Le 100 lire sono il valore di 105 disponibili un anno dopo, se c'è qualcuno che *aggiungerà* le 5 lire sul conto di chi ne deposita (alla cassa di risparmio) 100. Dire che, in un dato momento, il valore di 105 esigibile fra un anno, è 100, significa dire che noi ci aspettiamo che, in un anno, a 100 si aggiungerà 5. Scegliere le somme future se il saggio di interesse è positivo, vuol dire approfittare di circostanze che permettono di *aumentare* la propria ricchezza. Molti sono contenti di rinunciare a godere subito 100 per godere 105 (o 106) fra un anno, perché 105 è *più* di 100, *non* perché sia *eguale*. (Pare che di questi rilievi l'Einaudi abbia tenuto conto nel *Miti e Paradossi*, p. 103, ediz. 1940).

E U. Ricci - oltre al Gobbi - all'Einaudi che («*Ottima imposta*», cit., p. 119) ammetteva «che si stenti a persuadersi che l'uso di un saggio di interesse *non crea un reddito nuovo*, ma è un semplice metodo di ragguagliare valori esistenti in tempi differenti», rispondeva:

a) 1) anzitutto, puntualizzando che l'interesse è «una fetta del prodotto netto» (e non il saggio di interesse), la fissazione del periodo di tempo è essenziale. E, poiché il prodotto riferito a un istante non ha senso, generalmente conviene fissare anche per il prodotto netto (come per il reddito, per individui), la durata di un anno. «Immaginando che il processo di produzione si ripeta all'infinito, dico che il capitale 100 mi darà in una successione d'anni, tante quote di 5 unità. Il valore *attuale* di queste varie quote è rispettivamente 4,76; 4,53; 4,31... e la somma delle serie è, come si sa, proprio eguale a 100. Ma il capitale 100 non contiene *ora* i 5 che esisteranno solo a fine d'anno, quando tutti gli addendi si saranno un poco ingranditi e la somma degli ingrandimenti di *tutti* gli addendi, per tutto l'anno, sarà proprio uguale a 5. A principio d'anno il capitale di 100, uguagliato a una successione di redditi annuali di 5 ciascuno (a una successione di annualità posticipate da L. 5), può essere sostituito dalla somma:

$$4,76 + 4,53 + 4,31 + \dots = 100 \quad [I]$$

Alla fine dell'anno, ognuna di queste quote si è ingrandita. E si è ingrandita esattamente secondo la legge che segue: la prima quota (4,76) è divenuta eguale a 5 e ciascuna delle altre ha preso il posto della precedente, come segue:

$$5 + (4,76 + 4,53 + 4,31 + \dots) = 5 + 100 \quad [II]$$

b) Il prodotto nuovo è nato. Alla fine dell'anno il possessore del capitale antico 100 possiede il valore 105, cioè egli può ben dire che ha guadagnato un'*eccedenza*, un prodotto netto uguale a 5 e nello stesso tempo *dispone* ancora del capitale originale 100.

Sebbene quanto qui si espone fosse di facile intuizione, tuttavia il riferimento di punti significativi del pensiero di due critici dell'Einaudi serve a correggere il pensiero di questo studioso. Egli, dopo avere ammesso che Tizio, che nell'anno I ha guadagnato 100 lire, alla fine le risparmia, e nell'anno II guadagna il frutto di 5 lire, e possiede 105 lire, ammette che la somma $100 + 5$ è logica, se riferita all'anno II, trattandosi di due quantità 100 e 5. Ma nega che, tassando prima 100 e poi 5, si tassi tutto e *solo* il reddito.

La esposizione che precede conferma che 100, prima di trasformarsi in capitale fruttifero di 5, era reddito di 1.600, (al lordo del 20%), come 5 era reddito di 100, alla fine di due periodi, e 80 di 1.600 e 4 di 80, dopo l'imposta. Essa conferma anche che, colpendo di imposta prima 100 (reddito alla fine del I periodo) e poi 5 di reddito o ricchezza nuova alla fine del II periodo (come quantità prodotte e disponibili prima della loro trasformazione in risparmio), si colpisce soltanto il reddito, se si ha cura di definirlo in modo da escludere da esso ogni quantità di capitale, come sopra si è fatto.

In ogni caso, risulta che tutti i contribuenti, che percepiscano redditi netti prodotti e subiscano questo tipo di imposizione diretta, sono soggetti ad *eguale trattamento*, in aderenza al postulato della eguaglianza. Ovviamente essi non potranno avere, con questo sistema, 100 alla fine del I periodo e 5 alla fine del II. Ma la decurtazione del reddito prodotto e percepito, disponibile per il risparmio, (o del consumo) prima che esso sia stato trasformato nell'impiego di 80 residue (dell'esempio), limita appunto a questo am-

montare la funzione di capitale che le 80 lire hanno nel *periodo secondo*. Donde la riduzione a 4 del reddito nuovo prodotto e disponibile alla fine del II periodo.

3) Finora si è ragionato in base al contenuto delle lettere *a-c* del punto 4) del parag. I che precede, che racchiudono sinteticamente il mio pensiero, a suo tempo manifestato sul tema. Ma a suffragare la legittimità logica della periodica, ipotetica imposizione diretta del reddito in quanto prodotto, è valsa la costruzione del De Viti De Marco, alla quale rimando (cap. XV dei *Principii*, cit.) per non guastare, riassumendo, l'efficacia della coerenza armonica del suo ragionare. Mi limito a dire, che esso è imperniato sulla dimostrazione della esistenza di due distinti cicli produttivi:

1) quello in cui fu prodotto il reddito *poi* supposto risparmiato;

2) e il secondo in cui si producono gli interessi (nell'esempio di Mill) che sono un nuovo reddito.

Ma il De Viti affianca a detta dimostrazione (che pur essendo personale si basa su una intuizione che può essere più diffusa nell'opinione degli studiosi) l'altra che è particolarmente mirabile: quella della maturazione del credito dello Stato, nei confronti di tutta la nuova produzione che si attua in dati periodi di tempo, utilizzando i servizi pubblici, come le materie prime e il lavoro umano. «La posizione dello Stato non differisce, nella specie, da quella del lavoratore o di qualunque altro agente della produzione»⁽²²¹⁾. Donde l'imposizione che si rinnova, senza dar luogo a quello che (nei presentare i *Principii* di De Viti ai lettori del «Giornale degli Economisti», 1928) A. Cabiati considerava l'*equivoco* della doppia tassazione del risparmio. Anche Ricci ammetteva che dal reddito prodotto in tempi successivi lo Stato preleva la *sua* quota di contributo alla produzione comune.

4) L'Einaudi sembra preoccupato del fatto che, cadendo il teorema appassionante della doppia tassazione del risparmio, si perda la *fecondità* della visione, che aiuterebbe a dare la spiegazione razionale dei numerosi casi di *esenzione* del risparmio che si rintracciano nelle legislazioni positive, di cui (nei *Miti e Paradossi*, cit., soprattutto) dà una elencazione. In fondo, dette esenzioni sarebbero dettate, per l'E., da mancanza di oggetto imponibile, alla luce del teorema che patrocinava da tempo. Per contro (a prescindere da quanto figura nel precedente capitolo di queste lezioni, nelle quali si discorre di discriminazione degli imponibili) valgono, volta a volta, visioni del tipo di quella che si è detta «politica finanziaria» nell'apposito capitolo della *Introduzione* a questo corso.

Comunque, per tutti coloro che non sono convinti del senso della fecondità esplicativa (dei casi concreti, legislativi e tendenziali di esenzione del risparmio) della teoria, come l'intende l'Einaudi, cito il Borgatta. La letterale fedeltà alla visione teorica del suo maestro, espressa con la riproduzione in sintesi dei ragionamenti con cui l'E. sosteneva la doppia tassazione del risparmio come derivante dalla tassazione del reddito «guadagnato», è rotta là dove il Borgatta²²² interpreta la tendenza storica dei sistemi tributari ad esentare il risparmio. Varie misure del genere, da questo autore, che pur aderisce alla visione Milliana, sono qualificate come «adottate dai legislatori per ragioni diverse dalla preoccupazione di evitare la doppia tassazione del risparmio».

Cade anche nelle parole dell'indicativo o significativo autore, il Borgatta, quello che potrebbe essere il principale, forse, dei motivi - per fini probabili di pratica conoscenza che, così, svaniscono - per i quali l'Einaudi ha insistito nella insostenibile dimostrazione, pur con grande ricchezza di espressione, del cosiddetto teorema dello Stuart Mill.

5) Nella esposizione delle idee che da tempo nutro in proposito, i motivi del contendere, dal punto di vista a cui si intitola questo capitolo, di fronte al problema centrale del «modo» di ripartire i tributi, appaiono sostanzialmente inesistenti, in campo logico. Se potesse apparire ammissibile un ricorso a figurazioni geometriche, si potrebbe dire che i due sistemi *A* e *B*), il primo riguardante la tassazione del reddito consumato e l'altro la tassazione del reddito prodotto, figurano come due parallele, fra cui nessun punto di contatto *deve* esistere se non all'infinito.

²²¹ Il Fasiani ha fatto l'ipotesi che cada la premessa di De Viti. Ma è da avvertire che, anche se ciò si ammettesse, la doppia tassazione sarebbe non accettabile alla luce di quanto precede in queste pagine e non è in connessione necessaria con la spiegazione Devitiana. La quale, peraltro, non perde di valore, anche nella casistica concreta, quando si tenga presente che lo Stato partecipa con i servizi pubblici di cui anche l'Einaudi vede la strumentalità *sui generis* alla produzione della ricchezza ed al benessere o elevazione della collettività, quando si pensi che l'attività statale è produttiva di *utilità*, sia che i privati producano, sia che consumino il proprio reddito. Questo non è stato visto dal Fasiani «Giorn. degli Econ.», 1942 mettendo a confronto con i fatti l'astratta visione del De Viti che è assai generale e comprensiva dell'apporto anche indiretto dello Stato alla produzione.

²²² Borgatta G., *Appunti*, pp. 197-99, 1933, cit. .

Perciò l'eguaglianza - come postulato che domini la soluzione del problema dei modi di ripartire i tributi, in ogni tipo di Stato e di condizioni di mercato - non va vista nel senso di rapportare gli effetti dei due procedimenti, confrontati su una linea di comune *intersezione*. Invece occorre procedere lungo le *parallele*, autonomamente, ponendo a confronto le posizioni dei contribuenti soggetti a tassazione secondo ciascun sistema, con esclusione della doppia tassazione.

Ebbene, se questa analogia di visioni è ammessa, si rifletta che i due sistemi, a lungo andare, nella indefinita successione dei periodi di tempo, (come tendenza ovvero per precalcolati periodi di tempo) per le due vie parallele finiscono per avere lo *stesso oggetto*, se si considerano le decisioni dei contribuenti come produttori, risparmiatori e consumatori, o le decisioni di arte politica finanziaria statale.

Nel teorema controverso, *non* si ragiona, contrapponendo i due modi, per me paralleli, di distribuire le imposte, *a parità di prelievo* per lo Stato. Invero, *sub b*), nel testè citato punto 4). Ammetto che l'assunzione del reddito prodotto percepito e disponibile (per risparmio o consumo), come oggetto di imposizione, fornisce una *maggiore materia imponibile*. Ond'è che a parità di aliquote, il provento istantaneamente è maggiore *di massima* se si tassa il reddito così definito, anziché il reddito consumato dai singoli contribuenti.

Dal punto di vista dello Stato è indifferente, così, colpire col 10% il reddito prodotto di 100.000, o col 20% il solo reddito consumato di 50.000, ottenendo ovviamente, nel *momento* in cui l'alternativa si propone, lo stesso incasso fiscale.

Ma i due sistemi, di cui abbiamo posto in evidenza l'autonomia e la parallela aderenza al postulato della eguaglianza dell'imposizione, offrono la possibilità di provento *eguale*, a parità d'aliquota e a *parità di oggetto*, come *quantità* di reddito *definitivamente tassato nel tempo*; però l'incasso è *differito* nel tassare il reddito consumato. Quindi si ha provento uguale ma *non equivalente*, perché uguali quantità sono disponibili in diverse condizioni di tempo.

Dopo aver manifestato la propria critica avverso alla pretesa doppia imposizione del risparmio, J. Stamp scrive: «Supponiamo che un individuo risparmi 100 sterline e alla fine di dieci anni abbia conseguito 5 sterline l'anno, e avendo ancora le 100 sterline, allora le spenda. Egli paga imposta in tutto su 150 sterline, sia secondo il sistema vigente, quando la sua imposta è su 100 sterline in un primo tempo e poi sulle 50 sterline per quote annue, sia in regime di sistema alternativo di imposte sulla spesa, quando egli paga su 5 sterline per dieci anni e su 100 sterline nel decimo. In entrambi i casi egli paga su 50 sterline di più che nel caso in cui avesse speso le 100 sterline nel primo anno». (Sembra che non sia corretto chiamare questo processo «doppia tassazione», conclude Stamp, il quale, intanto, ha dimostrato che assunto un dato periodo di tempo, con una condotta media di soggetti tipici, si perviene a parità di imponibile, come quantità di oggetto).

Generalizzando, dopo aver fatto altri esempi numerici, da cui risulta la diversa ipotetica distribuzione, nel tempo, del reddito «guadagnato» e consumato, di pari ammontare, U. Ricci conclude che la diversità dei due sistemi di tassazione consiste, *per lo Stato*, nel ricevere anticipatamente un'imposta (reddito «guadagnato» come imponibile), che invece con l'altro sistema (reddito consumato) riceverebbe alla fine del periodo considerato (nell'esempio 4 anni). La generalizzazione consiste nel dire che «l'imposta applicata sul reddito *guadagnato*, si paga man mano che il risparmio nasce e si incorpora nel capitale che poi diventerà bene di consumo; nonché man mano che gli interessi maturano e parimenti si incorporano nello stesso capitale.

L'imposta applicata sul reddito *consumato* si paga sul bene di consumo, che è una trasformazione del bene strumentale. Quindi *l'ammontare totale dell'imposta non muta*, ma il pagamento ne è *differito*. «Con ciò non si vuole, naturalmente, negare che differenza di tempo implichi differenza di valore, solo si vuol precisare l'effetto economico della tassazione del risparmio»²²³.

²²³ RICCI U., «*Studi economici finanziari e corporativi*», cit., nov.-dic. 1942.

CAPITOLO VIII.

LA «EPURAZIONE» DI QUANTITÀ ECONOMICHE PER LA RIDUZIONE AD IMPONIBILI

I.

L' EPURAZIONE DEGLI IMPONIBILI NELLA TASSAZIONE DEL REDDITO: 1) PRODOTTO;
2) GLOBALE DISPONIBILE, 3) CONSUMATO OVVERO DEL PATRIMONIO.

Nelle trattazioni tradizionali, del processo di epurazione si scrive come di modalità *tecniche* attraverso le quali si tende a determinare la «base» oppure l'oggetto dell'imposizione, avendo presente, di solito, il caso della tassazione del reddito.

Occorre, peraltro, avvertire che dietro il procedimento tecnico si celano problemi di *logica* economica che vertono nel campo della teorica della finanza pubblica e riguardano, secondo la definizione della disciplina, i «modi» di ripartizione del costo dei servizi pubblici indivisibili in senso stretto.

Infatti, nel precisare l'*oggetto* dell'imposizione, occorre darne una definizione. Ammessa la definizione, coerentemente se ne deve tener conto e nei ragionamenti astratti e tendenzialmente nel far corrispondere il concetto definito ai fatti che si intenda spiegare.

Oggetto dell'imposizione normalmente è la ricchezza sotto la specie: α) del reddito o di flusso monetario, o serie di servizi derivanti da una singola fonte; β) di somma di redditi, in un dato *momento*, nel senso temporale e logico della espressione; γ) o di valore *capitale* (o di patrimonio come lo si denomina principalmente nella legislazione di vari Stati), corrispondente al reddito considerato come in α) e β).

Ma indicando la *specie* del *reddito*, occorre che si precisi se si intenda scegliere nelle ipotesi o in fatto come oggetto dell'imposizione: 1) il reddito prodotto e percepibile netto da singole fonti; 2) il reddito globale disponibile netto; 3) il reddito consumato.

Del pari lo si può concepire (a) come singolo cespite patrimoniale o (b) come patrimonio complessivo, posseduto o trasferito, accennando al *capitale* come oggetto di imposizione. Si intende riferirsi, in ambo i casi, al valore netto della ricchezza sotto la specie di *fondo* di valori (contrapposto a flusso o reddito).

Trattando della discriminazione qualitativa degli imponibili, eminentemente come redditi, si è data la definizione di reddito netto, nel senso che detta quantità risulta dalla sottrazione (dal reddito lordo) di spese od oneri che occorre incontrare per produrre il reddito. Le spese, infatti, appaiono come quantità da detrarre come antecedente causale, economico della produzione del reddito. E poiché per la produzione si fa luogo ad impiego di beni strumentali (capitali), perché si abbia reddito netto, occorre procedere alla detrazione (dal reddito lordo) delle spese necessarie anche alla conservazione ed alla rinnovazione dei beni strumentali (capitali); sono le quote di ammortamento dei capitali impiegati.

Si definisce, invero, il reddito (secondo taluni «guadagnato») come l'ammontare di ricchezza che si forma durante un dato periodo di tempo e che è a disposizione dell'avente diritto a fini di consumo, così che, consumandolo, il capitale rimanga immutato. Questo significa che occorre accantonare delle quote di reddito lordo per comprendere il deprezzamento del capitale impiegato, al fine di lasciare integro il valore di esso.

1) L'epurazione nel caso I) su indicato è processo che va considerato nella medesima linea logica, sia che si ipotizzi la *produzione* dei redditi in sé, prescindendo dal soggetto che del reddito delle *single fonti* abbia la percezione, sia che si abbia presente il momento subiettivo della *percezione* del reddito, da singole fonti, da parte dei soggetti a cui favore esso si produca. In entrambe le ipotesi si prescinde dalla destinazione *successiva* del reddito netto, vada esso, in parte, a risparmio e rispettivamente a consumo.

Il processo di epurazione si complica se si ipotizza come oggetto dell'imposizione, il reddito complessivo *disponibile*, proveniente da tutte le fonti, nelle mani delle persone fisiche. In tal caso la categoria del reddito disponibile richiede detrazioni di quote che, a parità di ammontari globali di redditi monetari,

supposti già netti da spese ed oneri per la loro produzione, si presume rendano diversamente disponibili i complessi di redditi in funzione di date condizioni soggettive delle persone fisiche e della loro «specie», che modificano la godibilità o disponibilità del reddito globale.

Per definizione, si tratta della ammissione di quote minime per l'esistenza delle *persone fisiche* e delle persone a cui esse debbano, pure, mettere a disposizione quote minime per l'esistenza (per persone a carico); o quote di risparmio riconosciute ex lege o di interessi su debiti. Sono detrazioni, come si vede, che logicamente vertono nel campo della discriminazione quantitativa (dato che non si fa riferimento alla natura dei redditi). Esse, coerentemente, discendono dalla ipotesi di un oggetto imponibile definito come sintesi o complesso di redditi netti a disposizione delle persone fisiche od affini unità di consumo (famiglie), dopo avere fatta la epurazione di dette quote per esigenza di *eguaglianza*. Infatti si deve confrontare la disponibilità, variamente influenzata nel momento dell'accertamento dalle *diverse* particolari, predette condizioni dei soggetti tassati.

Tuttavia qualche elemento, apparentemente comune alle ipotesi 1) di reddito prodotto e 2) di reddito globale disponibile, figura ma a ben considerare ciò avviene a titolo e per quantità diverse, nei due casi, a cui corrisponde l'istituto rispettivo dell'imposizione *reale e personale*. La detrazione di una quota di reddito *netto* ci porta fuori dal campo dell'epurazione e, a titolo di esenzione, potrebbe considerarsi soltanto dettata, anche nelle imposte reali, dalla presunzione di un minimo per l'esistenza. Questo ci porta, però, nella concezione del reddito disponibile per il godimento vitale. [Come si è visto, nella nota che segue al capitolo sulla discriminazione, il legislatore, specialmente italiano, con l'istituzione della franchigia in sede di imposte sui redditi, prodotti e percepiti da singole fonti, ha introdotto *fuori di sede razionale*, il criterio verosimile del minimo per vivere. Questa concezione, peraltro, presuppone la sintesi delle condizioni economiche della persona (o della famiglia) ed è fallace e contraddittoria nel caso dell'oggetto dell'imposizione singola, reale. Tanta impropria soluzione è stata avvertita, dato che si ricostruisce, parzialmente, un insieme di redditi per introdurre l'istituto della franchigia o esenzione].

Normalmente il minimo di esenzione nelle imposte reali risponde a ragioni tecnico-amministrative, estranee al punto di vista del minimo vitale, che ricorre razionalmente nell'imposizione personale. Questa, in sede logica, tiene conto, appunto, del reddito globalmente disponibile come somma di redditi già netti od epurati. Invero lo Stato rinuncia a sostenere il costo di accertamento ed esazione di redditi di piccolo ammontare.

Taluno ha voluto ad ogni costo vedere una detrazione epurativa nella esenzione di un reddito minimo per talune categorie di redditi, in cui entri il fattore lavoro. Si è voluto, cioè, spiegarlo alla luce della epurazione, in via analogica con quanto si dice qui in merito alla detrazione (ammortamento) di una quota di reddito *lordo* allo scopo di mantenere inalterato il valore dei beni capitali o strumentali impiegati per la produzione del reddito prodotto. L'analogia consisterebbe nel fare apparire la esenzione di quote minime come detrazione di una parte di reddito prodotto, per reintegrare le energie fisiche del soggetto-produttore del reddito o, come con eccesso analogo si è anche scritto, per provvedere all'ammortamento della «macchina-uomo».

Ma la contrapposizione in sede di epurazione fra imposte reali e personali alla luce della differenziazione dell'oggetto imponibile tra reddito netto da singole fonti e reddito globale disponibile, si staglia più precisa a proposito della detrazione delle somme a titoli di interessi sui debiti. Questi, ad es. nella legislazione italiana, vengono ammessi in detrazione dal reddito lordo, per arrivare alla categoria del reddito netto, in quanto i capitali presi a prestito costituiscano antecedente economico per la produzione del reddito, e limitatamente ai capitali mutuati che abbiano tale funzione determinante nel processo produttivo, nell'imposizione *reale*. Per contro, nell'imposizione *personale*, gli interessi sui debiti vengono detratti dalla somma dei redditi netti, qualunque sia stato il motivo determinante l'assunzione dei debiti per capitali (purché, anche in questo caso, sia accertata la persona del creditore, come si esige nel caso precedente).

Nell'imposta personale non vi è limite alla ammissione in detrazione di interessi sui prestiti contratti nello Stato, in quanto non si richiede inerenza o connessione economica con singoli fatti di produzione; ma si intende vagliare il grado di menomazione della disponibilità del reddito globale nelle mani della persona fisica, anche a causa di oneri per interessi su debiti.

2) Oggetto dell'imposizione può essere - anche e simultaneamente con l'ipotesi I) - la spesa del reddito, in singole e separate voci di consumo in coordinato sistema di imposte singole, oppure come oggetto di tassazione generale di tutte le spese. In questo caso è automatica la condizione della detrazione del reddito risparmiato, che non entra nella logica del sistema, *una volta che sia prescelto il fatto del consumo di*

quote o dell'intero reddito. Questo si intende l'oggetto d'imposte reali o di imposte personali, che la storia anche recente ha fatto considerare, sul reddito consumato²²⁴.

3) Infine, come si è visto nella nota in appendice al capitolo precedente, ed alla lettera *γ*) in questo paragrafo, il *capitale* o patrimonio *netto*, per singole manifestazioni fisiche ed economiche o nel complesso, può presceglersi come oggetto normale di imposizione o come oggetto in via straordinaria di tassazione. (Vedi il capitolo sulla finanza straordinaria).

Ma anche per il capitale o patrimonio, sia esso considerato nelle singole forme o nel complesso, occorre procedere alla detrazione di oneri e passività, che costituiscano diritti di terzi a prelevare od esigere (crediti) quote di essi, dal valore economico per arrivare a quello netto, imponibile.

Orbene non si tratta di solo procedimento *tecnico* ma di scelta, in ipotesi e nel fatto, di *modi* di tassazione, ai quali occorre rimanere aderenti coerentemente nel ragionare sulle conseguenze logiche, economiche dell'ipotesi di studio o della scelta concreta in sede storico-legislativa, in tema di oggetto dell'imposizione.

II.

FONDAMENTO LOGICO DEL PROCESSO DI EPURAZIONE DEGLI IMPONIBILI.

Si può fare qualsiasi ipotesi di oggetto imponibile e si può accogliere qualsiasi definizione: ma condizione di coerenza scientifica è che la stessa definizione o concezione valga per tutti i fatti omogenei o per tutti i soggetti a cui si collegano le entità definite (reddito prodotto, percepito, disponibile, consumato, ecc.). In altri termini, se la eguaglianza dell'imposizione ad es. è la visione che informi un sistema tributario, occorre che tutti i fatti e soggetti omogeneamente definitivi siano egualmente considerati. A questo fine di giustizia nella *eguaglianza* mira anche il processo di epurazione di redditi e patrimoni, come spiego oltre.

Riferendo le definizioni degli oggetti delle imposte, alternativamente o indipendentemente ipotizzati o storicamente prescelti, a tutti i fatti e soggetti, che logicamente lo consentono, non può immaginarsi che si abbia trattamento diverso dello stesso oggetto imponibile, ovvero che si abbiano discriminazioni pro e contro determinate quantità tassate.

Con queste parole intendo negare la "pretesa" critica del sistema delle imposte, ad es. sul reddito prodotto, *netto*, prima che si abbia la destinazione di esso a risparmio o consumo, e al tempo stesso imputare a detto sistema una discriminazione contro la parte di reddito risparmiato, sol perché essa produca ancora reddito in *altro momento storico* (ipotesi dinamica). Come si è dimostrato, non sussiste la cosiddetta doppia tassazione del reddito risparmiato, nell'ipotesi del reddito netto, prodotto, come imponibile.

Come già precisato, altra cosa è che, attraverso il processo di epurazione si separino, dal reddito lordo, le quote che sono spese per ottenerlo, per evitare una *doppia tassazione* dello *stesso reddito prodotto*. Infatti le spese, affrontate da un soggetto per la produzione, sono redditi di altri fattori o soggetti che abbiano contribuito, in combinazione, alla produzione del reddito. Vi sarebbe doppia tassazione se non si procedesse alle detrazioni di spese e oneri, perché la stessa quantità, in quanto prodotta (reddito lordo), cadrebbe sotto l'imposizione sia presso il soggetto che abbia ottenuto tutto il reddito lordo prodotto sia presso i soggetti nelle cui mani le spese del primo sono redditi, separatamente tassabili, come netti.

Per mettere in evidenza quanto di logico e di teoremativo si celi dietro la epurazione, che solitamente si considera processo tecnico contabile, si può, in poche parole, parafrasare l'espressione della eguaglianza del Mill, secondo il quale «due redditi eguali debbono eguale imposta» e che ho modificato (cap. VII) nel senso di *redditi egualmente definiti*.

Già una delle tante interpretazioni di detta formula, appena citata, si è avuta in sede di discriminazione qualitativa, riportando l'eguaglianza nel campo soggettivo in base ad entità edonistiche considerate.

Ma in sede di epurazione, si può dire che essa miri alla eguaglianza nel senso che *due* o più redditi (in generale due o più imponibili) definiti o concepiti *egualmente* come prodotti netti, percepiti, disponibili,

²²⁴ D'ALBERGO E.: *La crisi dell'imposta personale sul reddito*, Cedam, Padova, 1931.

ecc. debbono essere economicamente ridotti a quantità omogenee attraverso detrazioni tali da far luogo ad *eguaglianza* di imposizione, secondo la definizione data.

III.

RAGIONI D'ORDINE ECONOMICO RAZIONALE CHE FANNO LUOGO ALLA TASSAZIONE DI REDDITI «NETTI» ANZICHÈ «LORDI».

Lo stesso processo storico di sostituzione di oggetti di imposizione può essere spiegato, dal lato economico, come serie di tentativi di conseguire l'eguaglianza nell'imposizione, perfezionando l'epurazione e, quindi, l'oggetto.

Se si ragiona per la produzione agricola, secondo quello che il Barone considera «metodo grezzo Ricardiano», si può scorgere il dominio della esigenza logica della eguaglianza, nell'abbandono di imponibili che, facendosi posto alla epurazione, si rivelavano *diversamente* colpiti. Si facciano le ipotesi attinte alla storia, dell'imposizione del prodotto lordo e del reddito lordo, come tentativi, poi, abbandonati per sostituirvi l'eguaglianza di tassazione che si realizza assumendo il reddito netto, come oggetto, nel campo della *produzione* della ricchezza.

Storicamente l'imponibile, oggetto delle imposte dirette, è passato attraverso le fasi rudimentali in cui: 1) per colpire il reddito della terra si commisurava l'imposta fondiaria all'*estensione* dei terreni coltivati e al *numero* dei *mezzi* di produzione (capi di bestiame, aratri, ecc.). Un progresso rispetto a tale procedimento, fu costituito dalla commisurazione dell'imposta al *prodotto lordo*. Ne fu esempio la *decima* (prelievo di una unità di prodotto lordo, ogni dieci unità di prodotto lordo accertato) che, appunto, prelevava tale quota in natura, dal prodotto dei fondi;

2) per colpire il reddito dei fabbricati si commisurava l'imposta ad indici quali la lunghezza del frontale o il numero delle porte e delle finestre;

3) per distribuire l'imposta fra coloro che percepissero redditi di natura *mobiliare* (industriali e commerciali, professionali) o di lavoro, si ricorreva a *capitazioni* (una somma fissa per persona) e in un secondo tempo, si colpiva il prodotto lordo di tali forme di attività, prima di pervenire alle moderne imposte sui redditi netti.

Le *ragioni* per le quali si è passati dalla tassazione dei prodotti e redditi lordi ai redditi ridotti al netto, mediante appropriati processi di epurazione, sono di natura *economica* preminentemente.

Se ad esempio, si fosse prelevata *soltanto* presso il proprietario del terreno un'imposta sul prodotto lordo (decima) in sede di ripartizione *giuridica*, il proprietario avrebbe potuto a sua volta ripartire *di fatto* l'imposta su tutti i fattori della produzione, ovvero su coloro che avessero cooperato all'ottenimento del prodotto mediante l'apporto di capitale circolante (di mezzi di lavoro strumentali, di puro lavoro, ecc.). In tal modo, pur colpendo il prodotto lordo, si sarebbero tassati per *traslazione* economica o rivalsa giuridica, oltre al reddito del proprietario, l'interesse sul capitale circolante da questi impiegato nella produzione, il salario dei lavoratori, che vi avessero cooperato, ecc. ⁽²²⁵⁾.

Nelle società meno progredite i soggetti economici che avevano diritto alla rendita, all'interesse e al salario *coincidevano* spesso in una sola persona o azienda familiare.

Ma con l'accentuarsi della *divisione del lavoro* in tutti i processi di produzione, la figura sempre più netta dei soggetti che concorrono all'ottenimento del prodotto, ha reso logica l'istituzione di rapporti di *diritto* tributario *distinti*, con i quali si è colpita la *quota parte* del prodotto lordo, spettante ai singoli cooperatori della produzione.

Sono sorte cioè contemporaneamente, accanto all'imposta sulla rendita *netta* della terra, imposte sull'interesse dei capitali e sul salario. Se si fosse mantenuta in vigore la *decima* (sul prodotto lordo) mentre

²²⁵ Una parziale applicazione del sistema si ha per la legge 29-6-1939 n. 976 per l'imposta sul reddito agrario che è dovuta dal proprietario o possessore del fondo, con diritto di rivalsa verso coloro che partecipano nella ripartizione del reddito stesso.

si colpivano quote parti del prodotto distribuito fra i soggetti partecipanti alla produzione, si sarebbe avuta una *doppia imposizione*.

Questo assurdo fiscale si può definire - fra i tanti modi di esprimere il concetto sopra ricordato - come *la tassazione ripetuta, allo stesso titolo o per lo stesso presupposto tributario, di uno stesso reddito o patrimonio*.

Per evitare la doppia tassazione e nello stesso tempo distribuire in sede giuridica l'imposta fra i soggetti distinti e individuati, che percepiscono una quota del prodotto o del reddito lordo, si procede, appunto, alla *epurazione* dei redditi *lordi* detraendo da essi le quote o gli addendi *componenti*, imputabili a diversi soggetti, e colpiti da distinti tributi.

Accanto alla divisione del lavoro ed alla conseguente specificazione dei rapporti tributari, vi è un'altra importante *ragione economica* che rende razionale la scomposizione dei redditi lordi in redditi netti per la commisurazione dell'imposta in base al principio dell'eguaglianza *oggettiva* dell'imposizione. Trattasi della diversità dei *rapporti esistenti*, fra spese di produzione e prodotto, ovvero fra *costi e rendimenti*, nelle imprese di varia natura, dalle agricole, alle industriali e commerciali.

a) Riferendoci al caso testé avanzato della produzione agraria, seguendo lo sviluppo storico della tassazione di questo oggetto,




Figura 20.

facciamo anzitutto l'ipotesi che il tributo fondiario sia commisurato alla *superficie* dei terreni coltivati, prescindendo dalla loro produttività.

Nell'ipotesi dell'imposta commisurata alla unità di superficie (ad es. ad ettaro), vediamo quale effetto essa produca sulla posizione relativa (*rendita Ricardiana*) di coloro che coltivino terreni aventi diversa fertilità. Siano due agricoltori, *A* e *B*, che mettano a coltivazione una unità rispettivamente di superficie terriera, dalla quale il primo ottenga *due* unità di prodotto ed il secondo *una* unità, a parità di costo totale in termini di capitale e lavoro impiegati.

Nella figura, sull'asse delle ascisse si rappresentano le unità prodotte, su quella delle ordinate, i costi. Op è, appunto, doppio di pq .

Supponiamo che, anteriormente alla introduzione dell'imposta per ettaro, il prezzo venga determinato sul mercato dal produttore a più alto costo e che esso coincida, per ipotesi, con tale costo. sia, cioè, $c'O = qP$, ovvero costituisca il secondo produttore quello marginale. In tal caso si ha per il primo produttore che sostenga il costo Op una *rendita* data dall'area $cc's's$.

Se si introduce l'imposta, ed essa, come si è supposto frequentemente ha l'effetto di elevare il costo di produzione, avviene che l'onere gravi sulla *unità prodotta* in ragione di una metà nel primo caso (terra che produce il doppio a parità di costo totale), e per l'intero ammontare unitario del tributo sulla unità prodotta nel caso del secondo agricoltore. Nel grafico è Cc' il doppio di tc , mentre com'è ovvio $ctt's = s'SP'P$. Se l'area tratteggiata indica la ripartizione, per unità di prodotto, dell'imposta commisurata alla *unità di superficie*, si rileva immediatamente dalla rappresentazione geometrica che effetto del tributo è stato quello di *elevare la rendita*. Ciò avviene nell'ipotesi che il prezzo sul mercato sia aumentato dell'ammontare dell'im-

posta (aggiunta al costo del produttore marginale), prescindendo dall'andamento della domanda, ovvero supponendola «inelastica o rigida». Invero la rendita diviene l'area $tCSt' > cc's's$ (²²⁶).

L'accentuazione della rendita non si verificherebbe, invece, nel caso in cui la diversa fertilità si manifestasse nella differenza di costo a parità di prodotto per unità di superficie, a cui è commisurata l'imposta (ad esempio, stessa quantità prodotta a metà costo, come ipotesi in certo senso equivalente a quella sopra esposta di quantità doppia a parità di costo totale per unità di superficie).




Figura 22.

Parimenti, non si avrebbe accentuazione della rendita nel caso dell'imposta specifica sulle unità prodotte. Infatti, guardando al grafico (figura 20), simile imposta graverebbe su A, ad es., per $cc''s's$ doppia di $s'PP'S$, essendo cc'' eguale a $c'C$. E in tal caso risulterebbe $c''CSs''$ eguale a $cc's's$, ossia l'agricoltore A

²²⁶ La posizione relativa delle due imprese agricole o dei due coltivatori verrebbe modificata in senso sfavorevole a quello che metta a coltura la terra più fertile, se l'imposta venisse commisurata alla *rendita*.




Figura 21.

In tal caso come si vede dalla figura nella quale si pone in evidenza il caso elementare di due imprese, in luogo di una curva continua di costi per una produzione dovuta a numerose imprese la prima impresa. A sopporta l'imposta, dato che ad essa non conviene abbandonare il mercato, né ha interesse a far sparire l'impresa marginale. Questa a sua volta, non presentando oggetto imponibile rendita rimane indifferente di fronte al fatto tributario che assorbe soltanto una quota di rendita o soprappiù rispetto al reddito normale che si suppone consegua l'impresa marginale, peggiorando relativamente la posizione della prima impresa, a differenza di quanto, invece, avveniva nel caso dell'imposta commisurata alla unità di superficie. Invero la rendita dopo il prelievo dell'imposta $cst't$, viene ridotta da $cc's's'c'$ a $tt's'c'$. Nella teoria degli effetti economici delle imposte, si dirà, appunto, che quella sulla rendita non è trasferibile.

continuerebbe a godere della medesima rendita di prima dell'introduzione dell'imposta specifica sulle unità prodotte.

b) Questi ragionamenti valgono, come si è ben precisato, nell'ipotesi che prescindendo dalla domanda, ovvero che suppone la medesima rigida.

Ma se, per avvicinarci al caso concreto, supponiamo che vi sia un certo grado di *elasticità della domanda*, le conclusioni in precedenza indicate sono suscettibili di modificazione, anche profonda.

Si faccia, ad esempio, il caso dell'imposta commisurata al prodotto lordo (figura 22).

Siano tre coltivatori dei terreni I, II, III, con diversi costi di produzione. Il prezzo sul mercato sia determinato dal produttore marginale (III) ed i due produttori precedenti conseguano oltre al reddito normale, che è consentito dal mercato all'impresa marginale, una *rendita* differenziale rappresentata rispettivamente dai rettangoli $p'crr'$ e $r'c'sn$.

Si ipotizzi come imposta la *decima*. Essa prelevi uniformemente 1/10 (decimo) del prodotto lordo. Essa si può fare equivalente (ipotesi, ad es., del Barone) ad una *riduzione uniforme del prezzo*. La rappresentazione dell'ipotesi nella figura è data dal rettangolo $Ppt't$ che appare in tratteggiato. Data la curva di domanda (DD') postulata, l'impresa marginale (III) non può sopportare una riduzione di prezzo al di sotto del costo e sparisce dal mercato: la terra rimane, in corrispondenza, incolta.

Le rimanenti imprese possono beneficiare di un prezzo più elevato ($P'Q'$) che deve, a sua volta, essere ridotto di un decimo. Detratto questo decimo ($P'zkl$), tuttavia le imprese I e II, rispettivamente, ottengono una rendita maggiore di quella che figurava anteriormente all'imposta. Il fenomeno dipende dall'andamento della curva di domanda, il quale potrebbe determinare tale prezzo netto da *decima* (maggiore elasticità, come appare dalla curva a tratteggio), da lasciare *immutate* le rendite precedenti, se addirittura non tale da determinare una *diminuzione di rendite*.

Sarebbe confermata la critica che si rivolge (ad es. dal Barone, che lo dimostra) alla tassazione del reddito lordo (prescindendo dalla diversità dei costi di produzione nell'agricoltura). Infatti essa può rendere più sensibili i fenomeni di rendita, in senso Ricardiano. E' ovvia, poi, la sperequazione che deriva dal riferimento *diretto* dell'imposta ipotizzata (10% del lordo) al prodotto *netto*, espresso in termini di quantità fisiche o in *natura*. Ma in via più generale ne dico qui di seguito, rispetto alla tassazione del *reddito monetario*.

c) Passiamo ora all'ipotesi che l'imposizione sia *ad valorem*. Supponiamo che, in un dato ramo di produzione *industriale*, vi sia l'impresa *A* che ottenga il reddito, in moneta, *lordo* di L. 2.000, sostenendo un costo complessivo di L. 900. Se lo Stato commisura, ad esempio, l'aliquota del 10% al reddito *lordo*, l'imposta prelevata è di L. 200; se si ragguaglia al reddito netto di L. 1.100 (2.000 - 900), l'imposta prelevata equivale ad una aliquota del 18,18 del reddito netto. Se nello *stesso* ramo di produzione vi è un'impresa (*B*) che consegua un reddito lordo di L. 6.000, mediante un costo complessivo di L. 4.000, l'imposta del 10% sul reddito *lordo* sarà eguale a L. 600. Se commisuriamo tale prelievo (600) al reddito *netto* di L. 2.000 (6.000 - 4.000) risulta che l'aliquota effettivamente prelevata è del 30% del reddito *netto*.

E' evidente quindi la sperequazione o violazione dell'eguaglianza a cui dà luogo l'imposizione in base al reddito lordo: nel nostro esempio, a *parità* di aliquota (10%) commisurata a tale entità economica, si ha una *diversa* tassazione del reddito *netto* e precisamente l'aliquota è divenuta del 18,18% per l'impresa *A* e del 30% per l'impresa *B*.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, riferendosi a questa esemplificazione, si comprende il fondamento razionale della *epurazione* dei redditi lordi, di tutte le spese di produzione, per ridurli al *netto*. Con la detrazione delle spese di produzione, non ha luogo *esenzione* tributaria di materia imponibile nell'imposizione reale. Ma poiché le quote del reddito lordo che costituiscono *spese* per un produttore, sono *redditi* di altri soggetti partecipanti alla produzione, si assoggettano, separatamente, tali redditi all'imposta corrispondente, evitando doppie tassazioni.

Apparenza di esenzione, che sembra cioè contraddittoria con l'epurazione, si ha nel caso delle detrazioni per persone a carico del contribuente, come soggetto colpito dall'imposta personale. Ma si tratta di detrazioni che, come il minimo esente per il soggetto passivo o contribuente, sono conseguenza logica della definizione che di solito si dà del reddito globale disponibile istantaneamente o in un dato periodo. Esso è godibile, *oltre* il minimo per vivere (che uniformemente è previsto ed escluso per i contribuenti colpiti e in funzione della diversa composizione familiare; *oltre* gli oneri che diversamente gravano sul coacervo dei redditi (interessi passivi); e *oltre* le quantità diverse che non sono *immediatamente* disponibili (quote di risparmio oggettivamente accertabili presso tutti i soggetti, come contributi a casse pensioni, premi assicurativi, ecc.) per il godimento, nel *momento* o nel periodo per cui la sintesi dei flussi di reddito si accerta nelle mani della persona fisica.

In altri termini, non è esenzione il detrarre ciò che non è tassabile perché non disponibile per il godimento coerentemente con la definizione dell'oggetto; ma è coerente passaggio logico da una quantità economica data dal reddito globale netto, attraverso l'epurazione, alla quantità prevista (imponibile) in sede di finanza pubblica e di perfezionamento dei modi di ripartire il costo dei servizi pubblici effettivamente indivisibili, nei tributi personali.

Per contro nel campo dell'imposizione reale dopo il procedimento analitico dell'epurazione, la *somma* dei redditi netti imponibili, affinché non vi siano esenzioni od evasioni, deve essere *eguale al reddito lordo totale*.

A prescindere, però, dalle esenzioni - che pur sussistono per ragioni varie anche nelle imposte reali - e dalle evasioni, e pur supponendo che l'imposizione sia proporzionale, lo Stato *non* otterrà lo stesso provento, passando dalla tassazione del reddito lordo a quella del reddito netto. E ciò perché attraverso anche l'epurazione, si vengono ad accertare analiticamente redditi di diversa *specie* dal punto di vista della fonte (fondati e non fondati).

Quindi la *discriminazione* delle aliquote già illustrata nel capitolo VI, dà luogo ad un provento *minore*, in seguito all'epurazione di quello che, a parità di reddito lordo e di aliquota, lo Stato otterrebbe tassando appunto il reddito lordo. Ma il sistema più razionale, come si è visto, è quello della tassazione dei redditi netti, nell'imposizione reale e del disponibile nelle imposte personali sul reddito.

APPENDICE AL CAPITOLO VIII

SULLE "EPURAZIONI" PRESUNTE

Quando dalla enunciazione delle premesse si passi alla realizzazione di esse nei sistemi tributari, si rileva che non sempre lo Stato procede ad una analitica epurazione che tenga conto della casistica concreta.

Ma assai spesso procede a *presunzioni* intorno alle spese di produzione da detrarsi dai redditi *lordi* per ridurli al netto.

1) Per esempio, per ciò che riguarda il reddito dei terreni, non si colpisce il reddito netto *effettivo*, ma quello *ordinario* (o normale). Tale termine introduce il concetto di *media*, riferita ad un lungo periodo di tempo e ad un *soggetto* (proprietario-contribuente) che non è il più capace e diligente, nè il meno capace e diligente.

Allorché la legge italiana definiva come «rendita» imponibile dei terreni quella parte del prodotto lordo del fondo *netta* dalle *spese e perdite* eventuali, non ammetteva l'accertamento delle spese *effettivamente* sostenute di anno in anno; ma ammetteva la deduzione delle spese di produzione *secondo gli usi e le condizioni* di ciascun luogo. Trattasi di presunzione *di legge*, tanto per il reddito lordo quanto per le spese, la quale fa sorgere quelle che il De Viti De Marco ha denominato «rendite tributarie», «positive» e «negative», a seconda che il proprietario fondiario dal punto di vista della capacità o delle spese di produzione sia in condizioni *più* che normali o *meno* che normali, rispetto alla media presunta dal legislatore. Lo stesso criterio *presuntivo* ha mantenuto il R. D. L. 4 aprile 1939 N. 589, che aggiorna le tariffe ed i valori base dei vigenti catasti, circa le detrazioni da effettuarsi dal valore della produzione per ottenere la «rendita» imponibile.

2) Parimenti, per l'imposta sul *reddito agrario* (costituito prima delle norme del 1939 dalla differenza fra il prodotto lordo del fondo e il valore locativo corrente aumentato delle spese di produzione), non si procedeva alla epurazione, mediante una casistica analitica, per singole imprese agrarie. (Per l'art. 4 della legge 29-6-1939 N. 976, il reddito agrario soggetto all'imposta è costituito dal reddito del capitale di esercizio e del lavoro direttivo, quali risultano dalle tariffe d'estimo, escluso sempre il reddito del lavoro manuale da chiunque prestatore).

Ma nonostante ciò fosse previsto dalla legge del 1923, si erano adottate delle *tablette* di valutazione del reddito agrario *netto imponibile*, per ciascun *tipo* (medio) di coltura di terreni; è un altro caso di *presunzione* delle quote da detrarre dal reddito lordo per arrivare al netto.

A partire da 1940 il reddito agrario da assoggettare all'imposta sui redditi agrari (istituita con il R. D. 4-1-1923) viene determinato con *le stesse operazioni stabilite* dal R. D. L. 4-IV-1939 N. 589, per la formazione dei nuovi estimi censuari. Valgono, quindi, le osservazioni già fatte per l'epurazione del reddito dominicale (detrazioni).

3) La stessa presunzione *juris et de jure* si aveva, sino al 1939, nel caso dell'accertamento del reddito netto imponibile dei fabbricati ad uso abitazione. Dal reddito *effettivo* (risultante dai contratti d'affitto controllati) o *presunto* (se il fabbricato è goduto dal proprietario), si detraeva dal 1927 una *quota uniforme* di 1/3 del reddito lordo a titolo di *spese* di manutenzione e di amministrazione, nonché a titolo di perdite eventuali (sfitto parziale). Tale presunzione di legge ha dato luogo a «rendite» positive e negative, per gli scostamenti in meno ed in più, delle spese e perdite *effettive*, da quelle *medie* presunte, allorché si distingua, in pratica, fra case vecchie e nuove, centrali e periferiche, di lusso, civili e popolari. ecc. A tale inconveniente in gran parte ha ovviato la legge del 1939, istitutiva del catasto edilizio. Es-

sa, mentre mantiene le *detrazioni uniformi*, distingue fra le varie *categorie* di case (*di lusso, civili, popolari*), ai fini delle detrazioni delle spese, per l'accertamento del reddito ordinario, la cui quota (detrazione) è stata riportata ad 1/4 del reddito lordo con provvedimento del 1951, che riporta, così, al 1865 per questa materia. Nel 1927 con la detrazione del terzo si adottava una misura di politica economica per alleviare la crisi economica.

4) Più analitica è l'epurazione e più aderente alla casistica concreta, nel caso dell'accertamento dell'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile in cat. B), con la detrazione di *tutte* le spese di produzione, come tali considerate dalla legge. Ma anche per tale tributo non mancano dei casi in cui agisca la presunzione di legge, nella detrazione di talune *spese* di produzione, dal reddito lordo. Siffatto è il caso, ad esempio, della presunzione, in modo uniforme, delle quote *d'ammortamento* degli impianti per taluni *tipi* di imprese produttive.

Talora lo Stato *rinuncia* a dar luogo alla *epurazione*: ad esempio nel caso delle annualità (interessi) passive, allorché non sia noto il domicilio del creditore nello Stato. Si tassa presso il produttore, anche l'interesse che per il produttore è una spesa; dell'imposta egli può rivalersi, per traslazione, sul creditore. Parimenti non si ha apparentemente l'epurazione della spesa di produzione che, per gli istituti di credito, è costituita da interessi sui depositi bancari. Su tali interessi non vi è cioè accertamento a carico dei depositanti, ma il loro reddito non detratto come spesa dal reddito lordo bancario, in modo *formale* viene colpito presso gli istituti di credito, che se ne rivalgono sui depositanti nella fissazione del livello del tasso di interesse, che è *netto da imposta*.

5) Parimenti, nel caso dell'imposta complementare sul reddito, si dovrebbe epurare il reddito complessivo delle *spese che effettivamente* il soggetto passivo (capo-famiglia) sostiene per le *persone* a suo carico (con diritto agli alimenti). Per contro, ai fini della determinazione del reddito *disponibile* per la persona fisica del contribuente, si detraggono, come s'è visto, delle quote dal reddito *netto* complessivo, uniformi per tutti i contribuenti, in funzione del *numero* di tali persone a carico.

Queste applicazioni *limitate del principio* della epurazione alla casistica complessa, in pratica, tengono presenti molti elementi del fenomeno concreto (necessità) di ridurre le spese per l'accertamento, di evitare evasioni, di rispettare il segreto bancario, ecc. Ma nonostante codesti compromessi concreti, il principio, in teoria, conserva tutta la sua importanza, come criterio *razionale* per l'eguaglianza oggettiva e soggettiva dell'imposizione reale e personale, e come procedimento per ovviare alla doppia tassazione, che della eguale imposizione costituisce appunto una violazione.

CAPITOLO IX.

GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE

I.

IMPORTANZA, E COLLOCAZIONE, DI QUESTO CAPITOLO
NELLA FINANZA PUBBLICA.

I) In premessa allo studio degli effetti economici delle imposte, ricordo la definizione di “economia della finanza pubblica (nell’Introduzione), come «ricerca di uniformità teoriche relative:

- a) all’analisi delle variazioni degli equilibri economici particolari e dell’equilibrio economico generale, provocate dal modo e dal quantum di prelievo;

- b) ed all’ottenimento, in genere, delle entrate e della erogazione delle spese statali, nelle varie ipotesi di organizzazione dei mercati e di intervento o meno del fattore tempo».

Non si pretende di avere esaurito nei capitoli precedenti, i numerosi problemi che sorgono nello studio dei modi secondo i quali lo Stato e gli enti pubblici minori possono procurarsi, con o senza coazione, le entrate e distribuire le spese necessarie al soddisfacimento dei bisogni pubblici. Questa visione teorica, programmatica, era nella formulazione della prima parte della ricordata definizione. Quando non si tratti di questioni che si considerano comunemente «tecniche» ma siano di logica economica, teoremi e discussioni riguardanti la scelta di diversi tipi di tributi si incontreranno in questa seconda parte del corso.

Intanto possiamo ritenere sufficientemente enunciata e dimostrata la generale visione dei problemi fondamentali della attività finanziaria, di cui nella locuzione “economia” della definizione di questa scienza.

2) Nell’Introduzione avevo avvertito che lo studio degli effetti delle imposte (ovvero ciò che, in passato, veniva prevalentemente detto l’esame delle «ripercussioni» dei tributi o della «traslazione» od «incidenza» di essi) corrisponde al secondo volume del corso. Ora si può procedere ad ulteriori precisazioni preliminari.

Già si è citata (ma per criticarla) l’opinione, ad es. del Myrdal (pagg. 17-18), secondo la quale l’incidenza o gli effetti dei sistemi fiscali sono l’unico contenuto di tutta la scienza delle finanze. Questo autore, che potremmo dire critico pessimista ed aprioristico di questa sistemazione scientifica, fa eco a numerosi autori anche italiani. Si può ricordare ad es. ciò che il Fubini²²⁷. Dopo avere aderito alla opinione comune, di cui il Seligman⁽²²⁸⁾ si è fatto portavoce nella sistematica trattazione e storica rassegna di teorie specifiche, Fubini, infatti, dice che «non vi è soggetto più importante» nella finanza pubblica (Fubini lo considera «fondamentale»). Il nostro egregio studioso lo ritiene, inoltre, «forse l’unico vero problema scientifico di questa disciplina». Nella sostanza egli non è il solo a pensarla in questo senso. Basti, infatti, volgere indietro lo sguardo e risalire alla fase del pensiero economico in cui la scienza delle finanze era considerata un capitolo dell’economia politica *tout court*. Allora soprattutto il trattare di traslazione ed incidenza veniva considerato come occuparsi della «dottrina del valore» o di «questione di prezzi». (Così ad es. Seligman confermando il pensiero del Marshall, per il quale «la teoria dell’incidenza è parte integrante della teoria generale del ‘valore»).

Nel seguito, si dimostrerà ancor più quanto sia stata parziale l’asserzione di Myrdal o Fubini ed altri sostanzialmente così orientati, sia stata parziale nel restringere il contenuto della scienza delle finanze. Questo vale anche per l’ipotesi che la scienza delle finanze abbia solo contenuto economico, come in queste pagine la si professa e coltiva. Altra cosa è ammettere, come altri vuole, che quello degli effetti economici dei tributi è uno dei «più vasti e complessi» problemi della economia finanziaria. Ciò emerge anche da questo «corso» universitario.

²²⁷ FUBINI R., *Lezioni di scienza delle finanze*, Cedam, 1934, pag. 76.

⁽²²⁸⁾ *La traslazione e incidenza delle imposte*, prima trad. ital. nella Bibl. dell’Econ. V Serie, vol. VI.

3) Molti autori *antepongono* lo studio degli *effetti delle imposte* o delle ripercussioni che esse determinano sull'equilibrio economico, allo studio dei modi attraverso i quali si compie la *distribuzione degli oneri tributari* e, in genere, il conseguimento delle entrate.

Escludendo i casi in cui non sussiste, nei «corsi» e trattati, ragionato motivo di una data collocazione dei capitoli fondamentali di questa scienza, si afferma qui che esistono differenti punti di vista logici dai quali discende l'ordine in cui si profilano, teoricamente, i due grandi aspetti della attività finanziaria.

A) Rifacendosi anche allo sviluppo storico della teoria – che è prospettata dal Seligman proprio come premessa allo studio della traslazione dei tributi – si può accennare a quella che venne detta teoria «ottimistica», che fa capo ai nomi di Thiers e di Canard e che venne indicata con i termini della «diffusione» o della eguale diffusione delle imposte. Affermava il primo che i tributi sono trasferiti indefinitamente e tendono a diventare una parte del prezzo delle merci, in modo che ciascuno ne sopporta una quota, non in proporzione di ciò che paga allo Stato, ma di ciò che consuma. Secondo Canard, che l'imposta sia diretta o indiretta, sia che essa colpisca l'una o l'altra classe sociale, che abbia l'uno o l'altro oggetto, finisce per distribuirsi su tutta la nazione, in modo *uniforme* fra produttori (venditori) e consumatori.

In questa visione che considera una sistematica e, in certo senso, automatica e indefinita redistribuzione dell'imposta, compatibile con la eguale o uniforme imposizione, i due distinti problemi [a) della ripartizione; e b) degli effetti] fondamentali della attività finanziaria perdono la propria autonomia logica e si confondono nell'unica soluzione. Infatti la ripartizione economica, informata a presunta eguaglianza, realizza l'eguaglianza qualunque sia la ripartizione giuridica. Le divergenze, di fatto, dalla uniforme tassazione dovuta all'operare della indefinita traslazione, vengono considerate perturbazioni transitorie, rispetto alla condizione finale in cui ogni contribuente si troverà tassato in base alla propria ricchezza, alle proprie vendite od ai propri acquisti o consumi. Per quanto riguarda questi ultimi, la diminuzione dei consumi si estenderebbe a tutte le merci.

Basti qui rilevare che, nel quadro di questa concezione non ha importanza che preceda l'analisi dei *modi* di ripartire i tributi o di ottenere le entrate a carattere tributario, dato che in definitiva l'onere *reale* del processo distributivo si affida alla ripartizione economica di essi, o alle variazioni dell'equilibrio economico più o meno estesamente inteso.

B) Da un altro punto di vista, sarebbe indifferente il far precedere il problema degli effetti economici dell'imposizione a quello dei modi giuridici e tecnici della ripartizione dei tributi. Questo è l'angolo visuale *pessimistico* di Proudhon o di Bolles, secondo i quali per la mancanza di «una legge» o di una «regola uniforme» per la traslazione delle imposte (infatti, alcuni contribuenti possono trasferire e altri non trasferire, in tutto o in parte; su terzi, l'imposta), tutto il sistema tributario finisce nelle più grandi diseguaglianze.

In tal caso non esisterebbe legame logico, necessario fra i due problemi fondamentali [a) e b)] che sono oggetto degli studi teorici. Infatti, l'assenza di uniformità di oneri in tema di effetti economici o traslazione o incidenza delle imposte potrebbe far divenire «ingiusto» un tributo che «al principio» sia stato imposto equamente.

Questa ultima proposizione dei pessimisti potrebbe giustificare la illustrazione, prima («al principio»), della equità o giustizia dei modi di imposizione tributaria, e la dimostrazione, poscia, della diseguaglianza effettiva dovuta alla incertezza del processo di traslazione dei tributi medesimi.

C) Una posizione intermedia addurrebbe, a prima vista, parimenti alla indipendenza dei due problemi fondamentali indicati nella definizione che ho dato di questa scienza: è quella di coloro che, a partire dal Fauveau, continuatore di Cournot, scetticamente concludono che un'imposta, eguale in origine, può diventare ineguale con l'andare del tempo. Il motivo è che non esistere l'eguale diffusione dei tributi; così come è probabile che un'imposta diseguale alla fase della ripartizione giuridica può divenire eguale in sede di ripartizione di fatto.

Intendasi *indipendenza* nel senso che la logica delle condizioni di fatto che presiedono alla ripartizione effettiva dei tributi può determinare modi di distribuzione di essi, vari, qualunque sia il criterio consacrato nella legislazione.

Ma, appunto, la definitiva portata della distribuzione formale viene dimostrata anche in questa posizione logica, dallo studio degli effetti dei tributi nel senso, anzitutto, della loro traslazione. Il che induce a ritenere razionale il far seguire alla trattazione del problema dei criteri o modi ipotizzati di distribuzione formale o giuridica, quella che analizza la effettiva ripartizione economica, pure in date condizioni immaginate.

D) Secondo alcuni non dovrebbe esistere legame fra i due problemi, nel senso dello studio della divergenza della ripartizione ipotetica di fatto da quella di diritto, perché tanto le intenzioni del legislatore

quanto i fatti di incidenza possono essere variabili. Così che sarebbe miglior cosa ignorare le intenzioni degli statisti (tanto più che, secondo Dalton, il legislatore, spesso, non ha presente o non avverte il problema della traslazione).

Questa visione non è ammissibile, perché in contraddizione. Questa non consente che si prescinda dall'intenzione del legislatore, perché: α) essa è obiettivamente consacrata, come *mens legis*, nel comando giuridico che vuole che gli obbligati di diritto siano anche gli obbligati di fatto, ed occorre dimostrare la coincidenza delle due ripartizioni; β) ovvero la supposta legge contiene l'indicazione di contribuenti di diritto, a cui fa obbligo della corresponsione dei tributi (ad es. i produttori, i venditori, ecc. delle merci e dei servizi) con la *diversa* e finale intenzione di colpire i consumatori delle merci e dei servizi. Occorre, allora, dimostrare che il modo e la tecnica della ripartizione formale o giuridica sono diversi da quelle che letteralmente figurano nella ipotetica legge, quando questa non preveda esplicitamente la facoltà della rivalsa giuridica. Questa può divenire traslazione economica, o può avere luogo indipendentemente dalla concessa facoltà legislativa, per il solo verificarsi sistematico di condizioni o circostanze propizie alla variazione dei prezzi delle merci e dei servizi medesimi.

Scorrendo la letteratura, si tratta sistematicamente (in modo esplicito in monografie e trattati) di «opinioni» di legislatori e di intenzione di essi, per la ovvia necessità della interpretazione della astratta *mens legis*, anche da parte dei cultori di economia finanziaria, che assumono l'intenzione del legislatore come *ipotesi di studio*, attinta più o meno al concreto.

Del resto detta ammissione o ricerca, anche se non sia esplicita, emerge indirettamente, quando si imposti il problema di chi *effettivamente* paga l'imposta. Questa affermazione implica inevitabilmente contrapposizione fra chi anticipa monetariamente il *quantum* dovuto per legge e chi sopporta *realmente* l'onere tributario.

Altri suggerisce di accertare, attraverso lo studio dell'azione delle forze economiche, la diversità della distribuzione effettiva, rispetto a quella che il supposto legislatore *si è «proposto»* di attuare; ma anche di accertare la divergenza da quella che in apparenza risulta dalla somma *pagata* da ogni individuo o impresa a titolo di imposta, considerando effetti ulteriori (incidenza di profitti).

Comunque la dimostrazione dell'opinione indicata all'inizio di questo paragrafo (*D*), contribuisce a giustificare logicamente la precedenza che, in questo corso, si è data al problema della ripartizione dei tributi, rispetto al problema degli effetti economici delle imposte, che, appunto, segue nella nostra esposizione. Qui si intende dare esplicita spiegazione della sequenza, spiegazione che quasi sempre manca anche in scritti che seguano questo ordine logico ed espositivo.

E) Nuovi elementi si possono addurre intorno ai rapporti fra i due problemi [*a*) e *b*)] della definizione qui adottata di economia della finanza pubblica.

Entrambi si possono considerare indipendentemente, individuando in essi la sola comunanza del carattere teorico. Infatti essi sono parti della scienza pura, tanto l'analisi dell'incidenza o traslazione o degli effetti delle imposte, quanto la spiegazione logica dei modi di distribuire l'onere fiscale fra i contribuenti. Da questo punto di vista, ad es. Edgeworth, iniziando la nota trattazione (*La teoria pura dell'imposta*, cit.), ammette che la scienza della tassazione comprende due oggetti ai quali si può attribuire il carattere di teoria pura: le leggi dell'incidenza e il principio della eguaglianza del sacrificio. Il comune carattere nasce dal procedimento logico che si è illustrato nella *Introduzione* a questo «corso». Ciò Edgeworth ammette iniziando il secondo studio che concerne il «principio della giustizia tributaria».

In altri termini, in teoria pura o ragionando in astratto si può prescindere dai legami logici fra i due momenti, della distribuzione formale o giuridica e di quella economica, procedendo indipendentemente ad esaminare la logica (per la parte economica soprattutto):

1) che presiede alla scelta giuridica e tecnica (scienza di modi) dei tributi o delle entrate, principalmente tributarie;

2) che domina la ripartizione di fatto dei tributi, in base alla analisi economica, che nella scienza alla finanza pubblica procede per approssimazioni ulteriori (vedi *Introduzione*) e considera condizioni e circostanze numerose e complesse, da cui può discendere la traslazione di tributi.

In breve: α) si può ragionare di effetti economici dei tributi, *data* una *ripartizione* giuridica di cui non si voglia indagare la logica propria (modi); β) si può ragionare di ripartizione giuridica dei tributi in base a premesse, principii, postulati, ipotesi varie, supponendo *data* o nota la ripartizione di fatto (come caso limite, essa coincida con quella legislativa ipotizzata); γ) si può ragionare della logica di una ripartizione di fatto (imposta, ad es., speciale o generale sul reddito consumato) quando sia supposta come un *dato* l'avve-

nuta traslazione (è il caso della traslazione di un tributo sui consumatori, che giuridicamente e tecnicamente sia stato posto a carico di produttori commercianti, ecc. come soggetti di diritto).

Peraltro, anche ammessi questi punti di vista metodologici e convenzionali che, a rigore, consentono la indifferenza dell'*ordine* delle ipotesi e dei problemi indicati, si può dire che lo stesso fine di conoscenza dei fatti osservabili suggerisca di dare la precedenza, storica e logica ad un tempo, alla ripartizione formale. Successivamente si studierà, quindi, la sorte finale di essa alla luce dell'interferenza dei fatti economici o delle forze di questo genere, che spezzino o modifichino la prima ripartizione ipotizzata.

Questo concetto è probabilmente espresso dal Taylor (*op cit*), quando asserisce incidentalmente che «la teoria finanziaria comincia con ideali di giustizia che si riflettono nella legislazione specifica».

F) Ma non direi che si tratti di problemi del tutto indipendenti, nel senso che l'equità, la giustizia, ecc. sono concetti che, definiti, fanno da dati o da ipotesi nei ragionamenti teorici per la sola ripartizione (modo) formale. Neppure direi che, nel caso dello studio degli effetti economici dell'imposizione, si sia fuori di questo problema di equa ripartizione soltanto perché convenzionalmente, come ho testè detto (par. D), si possono separare i due tempi fondamentali.

Invero, si esamini ad es. una affermazione dell'Einaudi: «Un sistema d'imposta può essere congegnato in maniera che la distribuzione sia considerata *equa* dal contribuente. Affinché l'equità sia non soltanto nel testo della legge, ma anche nella realtà, occorre che le imposte siano effettivamente pagate da quelle persone alle quali il legislatore ha dato l'ordine di pagare» E continua: «Qui si presenta un altro grave problema, che non è più dell'equità, ma delle effettive conseguenze dell'imposizione. Non può darsi che un'imposta stabilita su una persona sia pagata da un'altra persona? Se le persone, le quali pagano effettivamente l'imposta, sono persone diverse da quelle indicate dal legislatore, il sistema, che era equo in un primo momento, non potrà trasformarsi in un sistema completamente differente intorno a cui il giudizio potrà essere tutto diverso?» n. 296 edizione 1940.

Orbene, questa proposizione conferma le visioni che figurano in queste pagine: e cioè che è ben vero, come Einaudi annota, che si tratta *in se* di problemi diversi. Essi consistono nel potere analizzare gli effetti di un'imposta prescindendo dalle considerazioni e conclusioni intorno alla divergenza fra intenzioni del legislatore e risultati posti in evidenza da una indagine obiettiva, economica sugli effetti economici dell'imposizione. Purchè sia ben chiaro che si studia, così, *un aspetto* del problema finanziario, come dalle parole dello stesso Einaudi si desume.

Non diversamente il Borgata scrive: «Il giudizio che si può dare di un sistema tributario non dipende solo dai principii a cui esso si ispira, ma soprattutto dai risultati che effettivamente raggiunge. Il giuoco delle forze economiche, l'efficacia o meno dell'azione amministrativa nell'accertamento e riscossione, possono rendere i risultati concreti delle imposte assai diversi da quelli che il legislatore si è proposto; rendere ingiusto e sperequato un sistema tributario costruito rigorosamente secondo le norme della generalità ed uniformità dell'imposizione. Lo studio degli effetti delle imposte è perciò assai importante, sia per l'interesse pratico di poterne prevedere le conseguenze, sia per porre in rilievo le differenze fra la realtà tributaria e le norme stabilite dalla legge».

Questo conferma che l'*unico* problema, della distribuzione delle imposte viene scientificamente affrontato in senso integrale: vale dire, non soltanto quando si ipotizzi l'operare di entità edonistiche (come l'utilità) o di entità oggettive che spiegano l'eguaglianza nell'imposizione: ma anche quando si rafforzi l'ipotesi di dati modi di ripartizione tenendo conto della rispondenza di essa all'ipotetico concreto, la quale viene, a sua volta, messa nella vera luce dallo studio degli effetti dell'imposizione.

Ad es.: 1) si può analizzare l'eguaglianza nell'imposizione quando la ripartizione formale *ex lege* coincida con quella di fatto, quest'ultima essendo tendenzialmente illuminata dallo studio degli effetti o della definitiva o reale incidenza dell'onere tributario; 2) si può pure fare l'ipotesi della eguaglianza dell'imposizione sul reddito consumato attraverso l'acquisto di servizi e merci, tassati quando (prescelti formalmente diversi modi di ripartire i tributi a carico di persone diverse dai consumatori) l'analisi teorica della traslazione dimostri che effettivamente l'ipotesi di un tributo speciale o generale sul reddito consumato risponda alla ipotesi fatta.

Il Seligman contrappone, nel «consigliare» il legislatore, in base alla «corretta teoria dell'incidenza», le imposte i cui risultati si possono prevedere alquanto esattamente, indicando, da una parte, «alcune imposte le cui probabilità di traslazione siano molto piccole» e, dall'altra, «alcune imposte che possono essere completamente trasferite». «Nella prima categoria sono comprese - secondo il Seligman - alcune imposte sui profitti netti di monopolio, le successioni e alcune forme di proprietà e di reddito. Nella seconda categoria sono comprese le imposte sulle merci sotto forma di dazi di importazione, alcuni dazi di consumo e

tasse di licenza e le imposte sui redditi lordi delle società commerciali». «Se il legislatore desidera colpire direttamente alcune classi della società scelga il primo genere di imposte; se egli desidera che le imposte si paghino senza che il contribuente se ne accorga, scelga il secondo. Se nè l'uno nè l'altro genere di imposte basta alla entrata pubblica, il legislatore sarà obbligato, come avviene sovente, a rivolgersi ad imposte la cui incidenza è più incerta e nelle quali le intenzioni del legislatore possono essere completamente frustrate dal corso degli eventi» (op cit. pagg. 252-253).

Non interessa porre in evidenza quelli che, ad es. il Sensini²²⁹ denomina «errori manifesti» del Seligman, nel riportarne il pensiero, dato che la relatività delle affermazioni del testo su citato potrà essere apprezzata man mano che si studierà la casistica ipotetica, ammessa la quale alcune uniformità dello stesso autore americano potranno essere consentite come logicamente plausibili.

Ma ciò che, secondo la visione su cui insisto in questa premessa allo studio degli effetti delle imposte, mi preme rilevare, anche in queste proposizioni del Seligman è il seguente punto: e, cioè, che le ipotesi sui modi di ripartire le imposte, in base a premesse varie, *precedono*, rispetto alla visione degli effetti o della incidenza dei tributi, quasi a conferma o verifica della idoneità dei mezzi prescelti rispetto ai fini distributivi in sede tributaria.

Seligman sembra accorgersi di questa *correlazione* che intercede fra i due problemi fondamentali [(a) e b)] della mia definizione nell'ordine logico ed espositivo che qui adotto. Invero, continua, concludendo la sua fatica come rassegna di teorie e come analisi propria del tema dell'incidenza:

«La teoria dell'incidenza ha, quindi, consigli importanti ma non decisivi, da dare nella elaborazione d'un sistema tributario. Essa non dispensa in alcun modo dallo studio dei principii della giustizia e della eguaglianza tributaria. Se non si possono più sostenere nè la teoria ottimista, pessimista o agnostica dell'incidenza, lo studioso della finanza pubblica deve cercare di elaborare le regole di un'equa tassazione senza fidarsi dell'azione automatica di presunte leggi assolute. Egli deve cercare di fare una scelta di entrate pubbliche che soddisfino in se stesse alle esigenze dei principii della giustizia economica; nel far ciò può lasciarsi guidare dai principii dell'incidenza ma solo da quelli che sono definiti e ben accertati. La teoria della traslazione dei tributi è quindi un aiuto, ma non un sostituto allo studio della giustizia economica. Come è già stato ben detto, la dottrina dell'incidenza non è nè l'arcangelo nè l'arcidiavolo della scienza della finanza» .

G) Questi cenni introduttivi intendono non solo spiegare la successione non arbitraria ma anche quella logica dei due grandi problemi di questa scienza, quali sono stati annunciati nella definizione della stessa.

Una prova della necessità di porre adeguatamente ed apertamente in relazione i momenti del fenomeno, per le ipotesi che consente di elaborare, si ha leggendo quale giustificazione si dà nell'opera che massimamente ha destato la mia ammirazione, come costruzione scientifica. Mi riferisco ai *Principii* di A De Viti De Marco. Questo Maestro fa *sequire* la «ripartizione giuridica dell'imposta» alla «teoria della traslazione». Orbene, si consideri quale filo logico unisce le due parti: «Dalla teoria della traslazione risulta che, a parità di altre condizioni, un'imposta eguale e generale su tutti i redditi turba l'equilibrio economico meno di un'imposta parziale adeguatamente più alta. Questa è la base economica del principio giuridico e politico che tutti i cittadini sono eguali di fronte alla legge tributaria. Questo principio che risponde al sentimento generale della società, informa anche le costituzioni politiche degli Stati moderni; ma non ha, come di regola non hanno le dichiarazioni di diritti astratti ed assoluti, un contenuto concreto e positivo. Ha piuttosto il valore di una tendenza critica e negativa, contro determinate forme storiche di esenzioni tributarie».

Non discuto queste ultime proposizioni. Se mai, la storia ha dimostrato il contrario. E, cioè, man mano che si sono affermati, in base a ragionamenti e, più ancora, a sentimenti e impulsi dei componenti le classi governanti, i principii di eguaglianza, e dal regime dello Stato assoluto si è passati a quello di Stato democratico moderno, si è adattata la ripartizione tributaria alle premesse giuridiche costituzionali.

Lasciando da parte questo aspetto della visione Devitiana, interessa rilevare l'affermazione che un'imposta eguale e generale su tutti i redditi turba l'equilibrio economico meno di un'imposta parziale adeguatamente più alta. Orbene, come ipotesi provvisoria, si può ammettere che l'imposta generale non influisca *direttamente* sull'offerta preesistente, in quanto al variare delle domande a causa del tipo di imposta, si avrà indirettamente un processo di adeguamento dell'offerta alla domanda. Ma questa contrapposizione è

²²⁹ SENSINI, *Le equazioni dell'equilibrio economico nell'ipotesi di sottrazioni di ricchezza operate dal governo, ecc.*, «Giorn. degli Econ.», agosto 1930.

compiuta nell'ipotesi di esclusione del ragionamento sugli effetti della erogazione del provento dell'imposta generale. E questa simultanea disamina di effetti, che è merito proprio del De Viti De Marco di avere finora notevolmente sistematizzato, non legittima l'asserzione che detta imposta turbi l'equilibrio economico meno di un'imposta parziale adeguatamente più alta. Il che ci dice che, per giunta, una asserzione discutibile proprio nel quadro razionale, non può ritenersi che giustifichi la necessità logica di far precedere lo studio degli effetti dell'imposta a quello della ripartizione giuridica.

Invero, quando per un complesso di ragionamenti e di impulsi, le costituzioni prima e le legislazioni speciali poi, hanno sancito la giustizia in termini di eguaglianza dei soggetti di fronte al dovere tributario, si è pervenuti, come ho detto, ad incarnare o consacrare i principii nei modi di ripartizione dei tributi. Lo studio successivo degli effetti degli stessi sull'equilibrio economico può consentire di far ritenere, anche di fatto ovvero considerando le influenze o ripercussioni dei tipi di tributi, non o relativamente contraddittori con i modi della ripartizione gli effetti relativi.

A mio parere il De Viti *confonde*, in un solo criterio, la eguaglianza nella ripartizione dei tributi con l'attitudine di essa a turbare al minimo l'equilibrio economico esistente. Ma ciò che conta in questa spiegazione dell'ordine logico della trattazione è il riconoscimento da parte di questo Maestro che è contenuta nei seguenti termini: «Solo *dopo* aver esaurito tutti i mezzi (alias modi) per evitare sperequazioni (ovvero per ottenere l'eguaglianza), si può affidare al giuoco naturale delle forze economiche il compito di livellare quelle residuali sperequazioni, a cui la legge non ha potuto arrivare». Il che, intanto (e contro l'ordine seguito nella sua esposizione, in cui *precede* lo studio degli effetti delle imposte e *segue* la ripartizione giuridica) conferma che il *prius* logico e storico è la ripartizione eguale o senza sperequazioni in sede legislativa. Inoltre il De Viti tratta di reazione delle forze economiche «messe in moto dalla ripartizione giuridica» (pag. 135), per mettere in evidenza la divergenza o la convergenza delle situazioni di fatto che ne derivano, nei confronti della ripartizione giuridica in base a criteri pregiudiziali di eguaglianza. Questa è, dunque, l'azione *preliminare* che provoca le reazioni economiche, che sono successive o funzionalmente *dipendenti*.

La stessa inevitabile sequenza il De Viti De Marco aveva prospettato, dopo avere sintetizzato la teoria secondo i momenti tradizionali (e che io profilo sotto il principio finalistico) degli effetti delle imposte. Invero egli perveniva, in conclusione, al seguente «principio generale» (pag. 119): «L'azione combinata delle forze economiche della traslazione, della diffusione, della evasione, del consolidamento, spinge verso il *ritorno* a un equilibrio dominato dalla azione di forze economiche se esso *fu rotto* o modificato da una contrastante ripartizione giuridica». Il passato remoto (adottato per la distribuzione formale o per i modi adottati dal legislatore, per procurare le entrate allo Stato o ad altro ente) e il presente (usato per il caso della reazione delle forze economiche, cioè per gli effetti dell'imposizione soprattutto) spiegano non solo la priorità logica ma anche quella temporale. Questo giustifica un ordine espositivo *opposto* a quello che lo stesso Autore adotta nella sua avvincente ed eminente costruzione teorica.

Ciò che, soprattutto, è da affermare nel ridurre od annullare l'importanza logica del legame fra tipi di effetti dell'imposta (generale) e siffatto modo di ripartire il tributo, è la *non necessarietà* del legame. Come si è detto, l'imposizione generale ed uniforme può *discendere* direttamente dalla traduzione, in termini economici, della eguaglianza di doveri verso lo Stato dei membri della moderna collettività, giuridicamente organizzata.

Probabilmente, per il fine di evitare le contraddizioni *a priori* fra ripartizione di diritto e ripartizione di fatto (ovvero fra modi di prelievo e variazioni di equilibrio e ripercussioni dei tributi), il Barone ha fatto seguire lo studio della traslazione dei tributi alla trattazione dei principii concernenti i modi o criteri per la ripartizione dei tributi. Infatti, secondo il Barone, «non si può con qualche serietà discutere di un sistema tributario, senza sapere chi e come il tributo imposto su Tizio vada effettivamente a colpire».

Quanto precede in questi paragrafi, introduttivi su quest'ultimo tema, fa comprendere come non si tratti di criteri alternativi ma, se mai, correlativi, allorché gli effetti delle imposte vengono posti in rapporto con i modi o criteri della ripartizione giuridica o formale dei tributi. Adattando le parole del Rau, si potrebbe dire: «la traslazione non può scusare un sistema ingiusto di tassazione».

II.

I PRINCIPI DI CAUSALITÀ E DI FINALITÀ E L'IMPOSTAZIONE ATOMISTICA DEL PROBLEMA DEGLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE.

Nell'*Introduzione* accennando ai problemi teorici della economia della finanza pubblica e, in particolare, a quello degli *effetti* della interferenza dello Stato, con prelievo di entrate ed erogazione di spese, si premetteva che si sarebbe fatta applicazione dei principii atti ad inquadrare logicamente le ricerche, in linea generale.

Si trattava: *a)* dei principii di *causalità* (in senso filosofico e non fisico), *b)* del *determinismo* e *c)* del *finalismo*.

A) Quando si annetta, al concetto di «causa», il significato di causa efficiente, il principio di causalità può servire a spiegare il perché si adottò per questo capitolo il termine generico di effetti economici dell'imposizione o dei tributi. Ma trattandosi di applicazione alla condotta umana, la causalità si coordina o si trasforma nel finalismo, poichè i moventi sono più idonei a spiegarla.

B) Il principio di finalità serve a fare uscire dal generico ed a far precisare più razionalmente di quanto si sia fatto finora due modi di affrontare il problema in oggetto. Preciso che, nell'ordine di applicazione ai problemi di finanza, considero ragionatamente in seconda linea principio di finalità. Inoltre esso, in rapporto alle scienze fisiche, può rappresentare la più recente visione per la spiegazione dei fenomeni.

Invero, il principio di finalità, più propriamente che quello di causalità, spiega una posizione teorica che senza tener presente questa concezione scientifica (finalistica), è stata assunta dai cultori di economia finanziaria, nell'impostare il problema degli effetti delle imposte, qualificato come problema di traslazione o di incidenza.

È la posizione atomistica o individualistica, che si riferisce ai singoli soggetti passivi dell'onere tributario a loro carico, posto da ipotetiche leggi o volontà di classi governanti. I singoli individui, legati a fini edonistici, misurati da massimi edonistici od oggettivi, posti di fronte all'onere fiscale (anche al semplice annuncio nel senso di Pigou), *tendono* a non allontanarsi durevolmente od a ritornare o a superare la condizione di massimo.

Se il fine è la soddisfazione o felicità massima, secondo il principio di finalità, la personalità umana è mossa da «fini» e non da «cause». Il fenomeno sintropico (così detto dai fisico-matematici) o di convergenza, non sperimentabile ma immaginabile, deve il suo essere al proprio fine. In altri termini, il fenomeno è *mosso dal suo «fine»* (FANTAPPIÈ, *cit.*, pag. 98), così come un fenomeno entropico, causabile o riproducibile, presupponeva, secondo la scienza più antica e sperimentale, la propria «causa».

Orbene, in senso finalistico ed atomistico, quello che è stato detto effetto generico dei tributi (in base al principio di causalità efficiente) si concretizza (sotto forma di traslazione, di incidenza o di diffusione) in fenomeno di *tendenza*, di cui l'economia finanziaria ha spiegato e continua a spiegare le leggi, osservando ed ipotizzando la condotta o il comportamento umano o dei soggetti a cui carico si pongano i tributi di varia specie.

Questa posizione finalistica, ovvero di tendenza a ritornare od a superare punti massimi edonistici ed oggettivi (in termini monetari) connessi con una attività economica privata, è tendenza che il teorico suppone operante nel dar ragione del comportamento consapevole del soggetto passivo di imposizione. Essa emerge, dicevo, inconsciamente dalle trattazioni antiche e recenti in cui pur si volevano analizzare gli *effetti* dell'imposizione. Le due, visioni potrebbero dirsi convergenti se l'imposta ha l'effetto di indurre i soggetti a rivedere i calcoli edonistici. Ma questi sono dominati da tendenze a fini, come emerge da trattazioni in cui si trovano le seguenti locuzioni:

a) i produttori «*cercheranno di compensarsi*» dell'imposta (che secondo alcuni aumenterebbe il costo di produzione elevando il prezzo); *b)* una persona che paghi un'imposta *cerca di sfuggire* (*escape from it*) ad essa, trasferendola ad altra persona; *c)* una persona che disponga di un dato reddito e che sia obbligata a destinarne una parte ad imposta, deve *modificare* la propria condotta (tenendo presente che il prelievo implica *sacrificio di utilità*); *d)* la persona che paga l'imposta, può talvolta *rimborsarsene* mediante un nuovo processo di scambio che le consenta di *rigettarla* a carico di altre economie; *e)* il contribuente *soffre* una percussione anche quando ricorre ad aumento di produzione, e i *sacrifici* possono essere inerenti al paga-

mento *definitivo* dell'imposta; *f*) il contribuente su cui si sia trasferito l'onere dell'imposta oltre a quello percosso dall'imposta, tende «a *liberarsi*» dell'onere fiscale trasferendo su altri il tributo; *g*) si ha traslazione quando «un *individuo riesce* a trasferire» su di un altro, in tutto o in parte, l'onere dell'imposta pagata; *h*) se il tributo importa un aumento considerevole ognuno tenterà di respingerlo intorno a sè; gli individui *cercano* nuove relazioni e la condotta economica che assicurino loro, tenuto conto dell'intervento dell'imposta, ancora il massimo utile, ecc. ecc.

Questo florilegio di concetti giustifica il punto di vista logico finalistico, nell'impostazione del problema della ripartizione, di fatto, dei tributi. E dimostra l'esistenza di *motivi* o moventi, che prendono il posto delle *cause*, nell'indurre il soggetto ad agire nel senso di ristabilire o superare una condizione di massimo utile, benessere o soddisfazione espressa in termini edonistici.

La tendenza a questo fine di ritorno al conseguimento o di superamento di un massimo in termini soggettivi od oggettivi, spiega perché una visione del fenomeno finanziario abbia fatto da tempo distinguere i seguenti *momenti* dell'azione finalistica suddetta. Questi, seguendo *l'impostazione di tipo Seligman-Pantaleoni*, i momenti della reazione atomistica dei singoli individui al fatto tributario sono:

a) *Percussione* dell'imposta, come stato penoso al solo annuncio o quando si abbia l'individuazione dei soggetti passivi in via formale o legislativa. Da qui scaturisce la condotta del soggetto, che tende ad evitare il sacrificio che deriva dalla sottrazione di una quantità da un reddito disponibile, percepibile od ottenibile in misura diversa senza l'onere tributario. Esso può tradursi in aumento di costi o in riduzione di reddito, come modi che lo stesso soggetto può ritenere equivalenti.

b) *Traslazione* è il processo con cui il soggetto percosso gira il tributo: 1) a carico immediatamente di altro contribuente; 2) oppure attraverso una serie di scambi, attraverso variazioni delle ragioni relative o di prezzi, a carico indiretto di terza persona. In definitiva questa terza sopporta la sottrazione di ricchezza corrispondente al prelievo operato dallo Stato od altro ente pubblico autorizzato al prelievo tributario.

Si dice, invece, *ripercussione* il momento in cui, a traslazione avvenuta (aumento di prezzo), c'è variazione delle quantità di un bene, che entrerà nel calcolo economico del soggetto giuridicamente debitore.

c) *Incidenza* è il momento che caratterizza lo stato penoso o il sacrificio, soprattutto in termini monetari, sopportato dalla persona che non riesca nell'intento di trasferire ulteriormente il tributo.

Una ulteriore specificazione della circolazione (per traslazione) dell'onere tributario, prima della incidenza di esso, ha fatto distinguere i seguenti tipi di tentativi o il senso o l'orientamento della condotta dei soggetti per trasferire su terzi l'onere tributario:

α) *traslazione progressiva verticale* (di cui si ha esempio nel tentativo del produttore della merce tassata di far ricadere l'onere sul consumatore);

β) *traslazione progressiva obliqua* (quando la traslazione, ad es., opera dal produttore della merce tassata al consumatore di merce *non colpita* dal tributo ipotizzato);

γ) *traslazione regressiva* (ad es. da parte di un produttore di merce tassata, a carico dei fornitori dei fattori necessari alla produzione della stessa merce).

Seguendo la tradizione, ricordo altri momenti, successivi a quello (*c*) dell'incidenza.

d) *Diffusione* è la conseguenza, sul mercato, del comportamento del contribuente inciso che restringe ad es. i consumi attuali tendendo ad assicurarsi quelli più utili, futuri (con riduzione di prezzi, redditi e consumi dei suoi fornitori); ovvero, se la reazione di chi non voglia rinunciare alla soddisfazione massima compatibile con il reddito attuale, menomato dall'imposta, consiste nel mantenere costante il consumo attuale riducendo *pro-rata*, il risparmio. La minore offerta di esso si tradurrà in aumento del tasso di interesse e dei costi di produzione di quanti facciano domanda di detto bene strumentale.

e) *Rimozione* (come fatto tipicamente finalistico) è il caso del soggetto inciso dall'imposta, il quale tenda a recuperare almeno in parte la condizione di massimo goduta prima dell'incidenza. Un aumento di sforzi produttivi, ad es., può costituire un modo di rimuovere almeno parzialmente l'onere fiscale che abbia fatto allontanare il soggetto dalla somma di reddito percepito o di soddisfazioni godute prima dell'incidenza.

f) *Ammortamento* o *consolidamento* dell'imposta sul reddito è la valore attuale dell'imposta medesima, di cui diminuisce il valore del capitale, in seguito alla tassazione. Considerato anche un modo di essere della traslazione regressiva, è il caso del compratore che ponga a carico del venditore un'imposta nuova, capitalizzandone l'importo annuo al tasso corrente dell'interesse. Tendenza, quindi, ad ottenere un dato e corrente reddito netto dal bene acquistato. Il termine "ammortamento" vuole dire, precisamente, che l'imposta "muore", ossia si paga da se stessa attraverso incorporazione nel capitale.

Altri vuole che sia questo un modo di essere della diffusione come conseguenza di incidenza già avvenuta o prevista per il futuro.

g) *Evasione* è il momento in cui il soggetto contravviene al comando legislativo di pagare l'imposta.

E' invece *elisione* il momento in cui il soggetto, modificando, senza compiere infrazione fiscale, la propria condotta, rinuncia al compimento di atti di produzione, di consumo, ecc., tendendo, così, a sottrarsi all'onere tributario.

Nell'espone questa catalogazione di momenti in cui si specifica il fatto della modificazione della condotta dei contribuenti, *atomisticamente* considerati, in sede finalistica e volontaristica, occorre ammettere che: a) o non si è tenuto conto, nel bilancio di oneri e vantaggi della destinazione data dallo Stato, attraverso la spesa pubblica, alle somme prelevate a titolo tributario; b) ovvero detto bilancio, tenuto conto dei vantaggi diretti o indiretti della spesa pubblica, si sia chiuso negativamente per il soggetto⁽²³⁰⁾; così che questi per la duplice azione del prelievo subito e del vantaggio acquistato per il consumo dei servizi pubblici o per l'utilizzazione della spesa pubblica, trovi peggiorata la propria condizione di beneficiario di un massimo di utile oggettivo o di soddisfazioni soggettive, preesistente alla interferenza del fatto finanziario complesso; c) il soggetto ne profitti per superare il massimo anteriormente raggiunto.

Questa *non* è la visione degli autori che introdussero la sequenza dei momenti in cui si è articolata la visione degli effetti delle imposte; ma di ciò si dirà in seguito.

III.

IL PRINCIPIO DETERMINISTICO E LA SUA IMPOSTAZIONE SECONDO L'EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE.

C) Consideriamo la visione degli effetti delle imposte nel quadro logico deterministico. Questo consiste nel fatto che un soggetto è condizionato dal sistema economico generale, di cui è solo un "atomo", ossia una piccola parte. Di conseguenza egli è da esso convogliato, in parte (tanto o poco: dipende dalla forza degli eventi) verso soluzioni in qualche modo *obbligate*.

Questo punto di vista viene a contrapporsi, di massima, a quello atomistico, in cui l'azione ragionata, o cosciente e finalistica del soggetto (contribuente) è al centro della disamina dei fatti provocati dallo Stato nel prelevare ed erogare le entrate tributarie, «vincolo» tipico e preminente nella attività finanziaria.

Il fenomeno concreto, che si presuppone nella logica deterministica, è «di massa», e riguarda l'intero equilibrio economico. «Consideriamo un mercato, una collettività, un sistema, ecc.» è l'espressione con cui ha inizio il citato saggio del Sensini. L'influenza dell'introduzione dell'imposta allontana il sistema dal punto di equilibrio, di cui si studiano le relazioni valide, ipotizzata l'attività finanziaria statale come forza perturbatrice.

Una perturbazione del sistema, prodotta da un elemento, *deve* apparire gradualmente, attraverso azioni e reazioni, in tutto il sistema, per usare l'espressione di Cournot a cui si è riconosciuto il merito di avere per primo rigorosamente concepito la interdipendenza generale, sistemata, poi, notoriamente dal Walras.

Ma il concetto matematico, meccanico di equilibrio, in Walras non fa venir meno il metodo di trattazione causale teoretico, coesistente e compatibile con la visione dell'interdipendenza funzionale. È vero che la legge vitale del sistema dei bisogni del singolo sussiste ancora: ma opera attraverso un processo di *adattamento* delle disposizioni economiche degli individui a condizioni (e prezzi) che si determinano sul mercato anche all'infuori della loro deliberazione volontaristica.

Questa visione diviene più rigida nella concezione del Pareto, nel cui schema esiste una *interdipendenza reciproca*, in contrapposizione rispetto a quello di teorie che si propongono di ricercare «la causa»

⁽²³⁰⁾ Vedi la mia posizione esposta nel 1931, che evita la critica (peraltro da me non condivisa) che molti rivolgono al De Viti De Marco allorché egli ammette che, «in teoria pura bisogna dire che è diminuito» il costo di produzione in seguito ad un aumento dell'imposta (E D' ALBERGO, «Giornale degli Economisti», dicembre 1931).

dei fenomeni. La teoria dell'economia pura, nell'ordine logico della mutua dipendenza delle quantità considerate, da una nozione sintetica dell'equilibrio economico.

Nella visione atomistica e causale, come in quella finalistica, lo scambio è la circostanza che, nelle nuove condizioni di mercato determinate dall'imposta, consente al soggetto percorso come contribuente di trasferire e far incidere su terzi soggetti l'onere della imposta, liberandosene almeno in parte.

Nella visione deterministica dell'equilibrio economico generale, statico, in regime di concorrenza libera (perfetta) i prezzi vengono considerati come *dati* e come costanti per tutti gli atti di scambio, ma i prezzi sono quantità incognite: così che gli individui accettano i prezzi esistenti sul mercato, «senza fare nessun tentativo di influire su di essi». E ciascun soggetto proseguirà negli scambi parziali, successivi, della propria merce con quella domandata. Ciò va avanti fin tanto che il soggetto raggiunga il punto di equilibrio caratterizzato notoriamente dal livellamento per le parti scambiate delle utilità marginali. Naturalmente nello scambio di più merci l'offerta e la domanda di ciascuna singola merce dipendono dai prezzi di tutte le altre.

Come si svolge la distribuzione dell'imposta sul mercato da questo punto di vista? Possiamo riferirci agli effetti dell'imposizione in generale o all'analisi della modificazione dell'equilibrio economico, causata dal fatto tributario (prelievo di reddito dai bilanci individuali e destinazione del provento ad uso diverso, da parte dello Stato).

Di essa ho considerato antesignano Ricardo, per un passo dei *Principii* (che conferma in modo più efficace il pensiero contenuto nella *Risposta alle osservazioni del sig Bosanquet*), in cui ho trovato questo pensiero indicativo di un ordine logico:

«Se un'imposta quantunque grave, ricade sul reddito e non sul capitale, non diminuisce la domanda, ma ne altera la natura. Permette al governo di consumare tanta parte di prodotto della terra e del lavoro, quanto prima ne consumavano gli individui che contribuiscono alle imposte. Se il mio reddito è di 1000 annue ed io sono tenuto a pagare 100 di imposta (allo Stato) non potrò domandare che nove decimi della quantità delle merci che consumavo quando non esisteva l'imposta. Ma con quel decimo che io pago, trasferisco in lui la potenza di domandare l'altro decimo delle merci. Se l'oggetto tassato è il grano, non sarà necessario che la mia domanda di grano scemi perché posso contentarmi di erogare 100 l'anno di più per il grano diminuendo di altrettanto la mia spesa per il vino ed altri oggetti di lusso. Meno capitale sarà adoperato nella produzione dei vini e in quella dei mobili, ma più ne sarà adoperato nella manifattura di quegli oggetti in cui le imposte dal governo levate si spenderanno».

Idee affini assai U. Ricci ha rilevato nei *Principii di Canard* («Revue d'Econ. Pol.», Parigi, 1932).

Il Fasiani ha trovato in Messedaglia idee simili. Altri ha rintracciato visioni analoghe estere⁽²³¹⁾. Col Borgatta concordo nel ritenere che Wicksell, a pag. 13 della traduzione italiana, nella «Nuova Collana di Economisti» abbia avuto questa visione, anche se meno precisamente enunciata: «Può ben darsi che lo Stato, come consumatore di merci o di servizi personali, o come produttore, eserciti un certo influsso sull'offerta e sulla domanda rimanenti, e così anche sulla incidenza delle imposte».

Ma è ormai sistematico il riferimento a De Viti De Marco, per la presentazione degli effetti delle imposte (egli dice *della traslazione*) in uno schema che è di tipo deterministico, quale è proprio della visione dell'equilibrio economico generale.

«Si deve supporre (scrive a pag. 120) che si sia raggiunto, prima dell'imposta, un punto di equilibrio, cioè un sistema di prezzi intorno a cui si siano eguagliate le domande e le offerte di tutti i beni».

«Il problema della traslazione consiste nell'indagare se l'imposta, per se stessa (cioè astraendo dall'azione di altre forze) modifica detto equilibrio, in modo da produrre aumento di alcuni prezzi e ribasso di altri. Poiché in questo caso, si avranno sempre fenomeni di traslazione».

Dopo una esposizione di tipo Ricardiano, De Viti enuncia alcune proposizioni che servono a far vedere in quale schema logico deterministico egli si muovesse e che possiamo dire di tipo Paretiano.

«L'effetto *immediato e necessario* dell'imposta è che essa varia le precedenti curve di domanda dei beni privati, per parte dei contribuenti e per parte dello Stato. E perciò la nuova direzione della domanda dei contribuenti e dello Stato è il solo fatto necessario, che rompe il precedente equilibrio. Ciò implica variazioni nel precedente sistema di prezzi in più e in meno; e, quindi, in tutti i casi si avranno fenomeni di tra-

⁽²³¹⁾ V Signorelli riproduce brani significativi di G A R HELFERICH, nella monografia «*Problemi teorici sugli effetti dell'imposta in rapporto alla spesa pubblica*», Firenze, Da Vita 1951.

slazione, sia che l'imposta colpisca egualmente tutti o solo parte dei cittadini, sia che i produttori si trovino in condizione di monopolio o di libera concorrenza».

«I produttori dei beni di cui è cresciuta la domanda ed è cresciuto il prezzo ripercuotono l'imposta; gli altri la subiscono».

«A questo primo periodo succede immediatamente quello della nuova distribuzione dei servizi produttori, per *riadattare* (corsivo mio) le offerte alle nuove curve di domanda».

«È in questo secondo momento, che entrano in azione i produttori, i quali, aumentando l'offerta dei beni di cui è cresciuta la domanda e contraendo l'offerta dei beni di cui è scemata la domanda, raggiungono il nuovo equilibrio caratterizzato dal livellamento dei loro profitti».

Questo processo verso il nuovo equilibrio, o verso il ritorno al vecchio equilibrio, viene poi esaminato dal De Viti, con riferimento a quelli che denomina «i due casi fondamentali del valore»: quello della libera concorrenza e quello del monopolio.

In questa visione si afferma lo schema deterministico. Io *contrappongo* questa visione a quella finalistica e causale di tendenza, cioè, dei soggetti economici ad agire «a causa» dell'imposta e «in vista» (momenti) della o per la aspirazione a raggiungere una condizione di massimo benessere (ofelimità o utile monetario). Infatti, nello schema deterministico, come si è visto, vi è *adattamento* degli individui alle condizioni che *si determinano* sul mercato, per la mutualità dei rapporti di dipendenza influenzati dal fatto finanziario complesso (prelievo e spesa).

E' De Viti De Marco, che adotta il termine «riadattare» per riferirsi ai produttori che tengono conto delle curve di domanda e *subiscono*, con esse, i prezzi, e non agiscono di propria iniziativa per *elevare* i prezzi, come potrebbe ammettersi in una visione finalistica o causale.

Va posta in questi termini la contrapposizione fra gli schemi che riguardano la traslazione e gli effetti economici dell'imposizione e della spesa pubblica. Tanto più che, come si è visto, proprio Ricardo, il principe dei classici nella visione degli effetti economici delle imposte, aveva ben chiara la visione delle modificazioni dell'equilibrio generale in funzione del complesso fenomeno finanziario e in senso deterministico.

Non a caso adotto l'espressione «effetti economici dell'imposizione», in questo secondo schema e non ricordo i momenti (percussione, traslazione o ripercussione, incidenza, diffusione, rimozione, ecc.) dell'imposizione.

Ho rilevato, a suo tempo, che, adottando lo schema dell'equilibrio economico, deterministico, a fini di coerenza euristica, non è logico riferirsi ai momenti che sono conciliabili, come ora mi esprimo anche, con lo schema basato sul principio di causalità o finalistico. In particolare, trattandosi di problema di *grado*, nelle modificazioni o vibrazioni dell'equilibrio economico; è già appropriato attenersi al concetto di effetti, appunto graduati, (di 1°, 2°, 3°, ecc. grado) delle imposte.

Questa esigenza logica, che enuncio in questo «corso»; non si riferisce solo alla visione del De Viti De Marco, ma è applicabile alle impostazioni di massima anche di Wicksell, Messedaglia, Barone, Sensini, Borgatta, Dalton, di tipo Ricardiano.

Ho sostenuto²³² che il «momento» della *diffusione* (come tutti quelli del contrapposto schema atomistico: *percussione*, ecc.) non è logicamente compatibile con l'adozione dello schema deterministico che sinteticamente abbraccia l'intero fenomeno degli effetti prodotti dall'imposizione.

Da questo punto di vista ultimo si ha variazione teoricamente di *tutte* le curve di domanda ed offerta, in aderenza al rapporto di interdipendenza delle quantità economiche.

Volendo appena indicare le variazioni di domanda determinate dall'interferenza dello Stato, che prelevi e spenda una parte della ricchezza di un mercato, si può dire che le modificazioni interessino: 1) le curve rappresentative della domanda (nuova) dello Stato; 2) quelle dei privati, che vedono crescere i propri redditi per effetto della maggior domanda di beni e servizi da parte dello Stato, se si ipotizza un incremento marginale di imposizione (e spesa); 3) quelle dei fornitori di questi ultimi; 4) quelle dei contribuenti che abbiano sostanzialmente pagato, senza rivalersene su terzi, l'imposta allo Stato, in quanto sia diminuita la domanda (pubblica e privata) dei loro rispettivi beni e servizi e in conseguenza siano scemati i redditi corrispondenti; 5) quelle dei privati i quali, come fornitori dei precedenti, vedano diminuire i propri redditi in dipendenza della restrizione dei consumi privati, e così via.

²³² D'ALBERGO E, *La funzione della banca e gli effetti economici dell'imposizione*, «Rivista Bancaria», 1936; *A proposito di «diffusione dell'imposta»*, «Riv. di dir. Fin. e scienza delle finanze», 1937.

Le variazioni delle curve di offerta, per adattamenti a quelle di domanda, terranno conto, mutuamente collegate, di queste indicative variazioni delle curve di domanda. Orbene: se si fa l'ipotesi (la quale risponde, attriti esclusi, peraltro, al fenomeno reale) di una quasi simultanea realizzazione di siffatte variazioni di curve di domanda e di offerta, in conseguenza del compresso fatto finanziario, si trova che esse sono relative a fenomeni di percussione o annuncio di percussione (effetto rilevato dal Pigou), traslazione, incidenza, diffusione e, in generale, alle influenze dirette e indirette del prelievo e della spesa da parte dello Stato.

Si comprende come sia logica, quindi, l'adozione dei termini «effetti di 1°, 2°, 3°...grado», come atti a rispecchiare la visione deterministica che, per un aspetto (sintesi) è più prossima al fenomeno concreto. Non si concilia, cioè, la specificazione dei momenti degli effetti dell'imposizione, del paragrafo precedente, con lo schema di massa, deterministico, che si è contrapposto a quello atomistico del precedente paragrafo ⁽²³³⁾.

IV.

NECESSITÀ LOGICA DELLO STUDIO COLLEGATO DEGLI EFFETTI DI PRELIEVO E SPESA DELLE IMPOSTE.

I) Si è fatto riferimento alla simultaneità od al concorso necessario dei due fatti (prelievo e spesa pubblica) che modificano inevitabilmente l'equilibrio economico, in modo intuitivo.

⁽²³³⁾ Del resto quella che sembra una limpida esposizione che pur figurerà in queste lezioni di «momenti» ben distinti si presta a confusione, come ho rilevato nei citati scritti. E' capitato di rilevare, infatti, che:

1) si identifica uno dei «procedimenti della diffusione (ed anche dell'incidenza) ipotesi dell'imposta, da altri autori considerata a parte;

2) si possono comprendere fra gli effetti della diffusione (ed anche dell'incidenza) ipotesi attinenti alla traslazione, così come è vista dal Pantaleoni e seguaci o dal gruppo Ricardo (Mill) -Messedaglia - Wicksell -De Viti De Marco. Ciò traspare oltre che dagli esempi addotti dal Griziotti per indicare casi di diffusione, dall'ammissione dell'autore, frutto per altro, di acute osservazioni: potersi notare dei fenomeni di *ripercussioni degli effetti della diffusione* anche nei movimenti determinati dalla diffusione dell'imposta, fenomeni che il Griziotti vorrebbe tener distinti dai processi di traslazione in senso stretto. Tale confusione non hanno potuto evitare altri autori che hanno ritenuto potersi trasferire l'imposta generale sul reddito attraverso i *fenomeni di traslazione* che sono«effetto della diffusione» dell'imposta medesima;

3) si può ritenere che la traslazione sia un fenomeno *eventuale* che può avvenire solo in determinate condizioni, laddove la diffusione «è un fenomeno necessariamente consequenziale ad ogni imposta», come afferma il De Viti, senza una ragione, secondo me, plausibile. Basta considerare l'impostazione deterministica, sintetica, più approssimata per questo al fenomeno concreto, che il De Viti De Marco e gli autori precedenti, che si possono considerare sullo stesso ordine di idee, hanno dato al processo di «traslazione» dell'imposta, per rilevare come esso sia un fatto *necessario* o inevitabile *conseguenza della rottura* dell'equilibrio economico dovuta al prelievo ed alla erogazione dell'imposta;

4) La confusione di effetti della ripercussione e della incidenza è prevista dal Fubini (op. cit., parte II, cap. I e II; parte V, cap. V), che pure ammette il termine di diffusione nel significato di effetto dell'incidenza. Infatti l' A., in sottili indagini, ritiene che la differenza fra traslazione e diffusione si attenui sino a scomparire: a) se si tien conto che la traslazione non s'opera tutta ad un tratto, ma solo dopo che sia trascorso un certo periodo per cui, nel frattempo, l'economia percossa è anche incisa; e che (siccome gli uomini agiscono sempre in base e previsioni sul futuro) la diffusione è conseguenza, non necessariamente di una incidenza già avvenuta, ma spesso di una incidenza prevista (o temuta) per il futuro; b) se si considera la diffusione effetto di una reazione della domanda, ed a lungo andare, si pensa alla compenetrazione finale, tendenziale dell'imposta in tutte le categorie di prezzi del mercato. Concezione questa che a me sembra vicina all'impostazione del problema che rispettivamente Wicksell e De Viti De Marco denominano, sinteticamente, incidenza e traslazione dell'imposta.

Anche per un rigore di coerenza nello schema deterministico, quindi non sembrano corretti, in teoria pura, i termini correnti, compreso quello della diffusione; ritengo conveniente, non tanto per una preoccupazione terminologica, ma per ragioni di logica economica o dal punto di vista scientifico, di limitare la indicazione delle ripercussioni dell'aumento o dell'introduzione dell'imposta al termine letterariamente Einaudiano di *effetti dell'imposta* con l'aggiunta della specificazione di *grado* che figura nel testo.

È l'idea fatta risalire a Canard, il quale vedeva la modificazione dell'equilibrio economico, attraverso la redistribuzione degli impieghi in tutto il mercato per il fatto finanziario o per la ricerca di un livello di profitti da parte dei produttori, non intaccato dall'imposta.

È l'idea, come si è visto, poi enunciata chiaramente da Ricardo e sviluppata da altri autori e in particolare dal De Viti De Marco a cui si è fatto riferimento, precipuamente.

Il De Viti De Marco afferma che «in nessuno caso l'effetto immediato dell'imposta è di modificare l'offerta preesistente di beni», aggiungendo che lo Stato si presenterà sul mercato per domandare *non gli stessi* beni che i contribuenti domandavano prima dell'imposta. «Se costoro impiegavano il 10% del proprio reddito in acquisto di stoffe, di alimenti, di lavoro manuale, lo Stato li impiegherà ad es. in acquisto di ferro, armi, di munizioni e di lavoro intellettuale». E il concetto viene ulteriormente affermato con le parole: «È indifferente che lo Stato spenda bene o male l'imposta, ma è necessario e sufficiente che la spenda diversamente di come facevano i contribuenti».

In Ricardo si trova l'ammissione della possibilità che lo Stato consumi *gli stessi* beni che consumavano i contribuenti prima dell'imposta. Ma diverso sarebbe l'*uso* delle merci, in quanto *destinate* a consumo da parte dello Stato e non più dei privati. Se l'esempio non tradisce il pensiero, una parte dell'offerta di grano può essere sottratta alla domanda privata e trasferita allo Stato che la userà per alimentare truppe per la difesa militare. Si ha in tal caso domanda della stessa merce che prima consumavano i privati, ma essa viene destinata ad uso pubblico in quanto consumata da soggetti che soddisfano, attraverso l'organizzazione statale, un bisogno pubblico. Nel caso storico si è verificato che, nell'es. del grano, se ne trasferisse il consumo a persone (soldati) che, quando erano consumatori privati non ne consumavano o non se ne alimentavano nelle stesse proporzioni, dato l'uso di succedanei, nel periodo anteriore. Ciò dicasi di altri beni diretti simili od eguali a quelli che i privati consumavano prima dell'imposta e che lo Stato, attraverso i suoi organi, consuma successivamente al prelievo dell'imposta.

Solo una interpretazione forse arbitraria delle ultime espressioni su citate del De Viti De Marco (essere «necessario e sufficiente che lo Stato spenda diversamente di come facevano i contribuenti») potrebbe far individuare nella *diversità* della *spesa*, *divergenza di uso* degli *stessi beni* (oltre che differenziazione *qualitativa* dei beni oggetto di nuove curve di domanda). E, invero, la ragione per la quale verosimilmente il De Viti De Marco ha sottolineato la diversità dell'oggetto della domanda, consiste nel far presente che, nella *divisione del lavoro* fra *privato* e *pubblico*, si avrà *specializzazione* nella *azione* dei privati e in quella dello Stato, la quale non sorgerebbe se dovesse essere identica all'opera anteriore dei privati e prima dell'intervento statale.

Da questo aspetto convenzionale deve avere ragionato Ricardo, in via di *analisi*, avendo già dimostrato di avere la piena visione delle variazioni dell'equilibrio economico dovute al fatto fiscale, come sintesi, allorché attuava la separazione dello studio degli effetti del prelievo da quello degli effetti della spesa statale.

L'ipotesi (secondo cui detto comportamento del soggetto tassato sia in relazione *soltanto* con il prelievo tributario) potrebbe spiegare gli *impulsi* e non la condotta razionale, che qui interessa, di un soggetto; potrebbe riferirsi se mai (introducendo il fattore tempo) ad effetti di un *primo tempo*, contrapposti agli effetti di un secondo tempo, (quando, cioè si siano avuti gli effetti, per il singolo, della spesa pubblica in servizi offerti alla collettività e goduti anche dal singolo).

A rigore, l'*edonista* che compia coerentemente azioni *logiche* tenderà (spiegazione causale e finalistica) a trasferire il tributo, se il bilancio di costi e vantaggi, di sacrifici e di utilità, dia, per ipotesi, un saldo negativo, riducendo redditi e godimenti.

Soltanto ragionando in prima approssimazione al concreto o di fenomeni di primo tempo e per comodità di analisi si può restringere lo studio a quella che sarebbe, dal punto di vista causale e finalistico, la condotta o il comportamento del soggetto percorso dall'imposizione.

Nel 1932 (*Intorno al concetto di costo della attività finanziaria*, cit.), scrivevo: «Allorché si procede ad un aumento di imposta, il soggetto che giudica di tale aumento di imposta è lo Stato; e così anche nel caso di introduzione di una nuova imposta. Quando tale valutazione coincide con quella dei contribuenti colpiti, può dirsi teoricamente che l'imposta faccia diminuire (può lasciarlo immutato) il costo di produzione, mentre lo faccia aumentare allorché lo Stato preleva l'imposta e questa non costituisca per i singoli il prezzo che essi avrebbero liberamente pagato per compensare servizi che, a loro giudizio, ne agevolino l'attività produttrice».

Dal punto di vista atomistico, orientandosi secondo principii di causalità e di finalismo, una indagine che pretenda di approssimarsi al fenomeno concreto non può, senza contraddizione con i fatti, prescindere

re dal considerare anche gli effetti della spesa pubblica. È significativa da questo punto di vista la posizione di Cournot, che spiegava la condotta razionale del monopolista, tendente a difendere la propria posizione di soggetto che abbia raggiunto, prima dell'imposta, la condizione di massimo utile monetario. Nel delineare i limiti della sua indagine, quell'egregio autore asseriva: «Non esaminiamo adesso gli effetti di un tal prelievo sulla distribuzione dei prodotti della natura e del lavoro, quantunque questo sia l'oggetto finale dei problemi che hanno relazione con la teorica delle ricchezze».

Se ciò è vero nel caso dello schema atomistico illustrato dianzi, a maggior ragione è oziosa ed erronea la discussione allorché si pretenda di prescindere dagli effetti della spesa pubblica, pur abbracciando con la ricerca il fenomeno di massa, nell'insieme.

Invero, non appena si enunci la proposizione che «*lo Stato modifica l'equilibrio economico con la propria attività*», non è consentito - come argomentare coerente e logico - l'ipotizzare che si esaminino soltanto gli effetti, sull'equilibrio medesimo, del prelievo tributario.

Il riferimento all'equilibrio economico non si rintraccia soltanto nelle opere in cui gli autori abbiano inteso far capo alle poche quantità che figurano nello schema degli equilibri particolari di tipo Marshalliano, bensì in molti scritti in cui si accenna esplicitamente o in modo implicito all'equilibrio generale.

Enunciato questo concetto, nella adesione al modello teorico di tipo Walras-Pareto, lo si adotta in quanto esso «abbracciando simultaneamente tutti i fatti essenziali del mondo economico, ne mostra l'interdipendenza». Ho voluto riferirmi ad una interpretazione autentica del Pareto, in cui si pensa ai fatti essenziali.

Il Barone, interprete dello schema Paretiano, conferma che «in sostanza, nella sua più ampia generalità, il problema della traslazione è il problema della variazione di *tutte* le quantità economiche dell'equilibrio per effetto di un'imposta». Apparentemente sembra che Barone si riferisca al solo prelievo, stando alla dizione citata (*Principii*, cit. pag. 271). Ma subito dopo (nota di pag. 276 e pag. 280) precisa, nel solco logico di Ricardo, De Viti, ecc.: «...il fatto dell'imposta se diminuisce la domanda di prodotti dei singoli, determina però una domanda di prodotti dell'ente che percepisca l'imposta, ecc. ecc.». Il che è quanto dire che la spesa pubblica è fattore essenziale dell'equilibrio, per spiegare come *nel complesso*, ad es., la produzione non sia diminuita ma possa anche venire stimolata dall'imposta.

Anche se ha voluto distinguere fra problemi relativi alla «prima fase» delle variazioni dell'equilibrio e problemi dell'equilibrio permanente definitivo (seconda fase), il Borgatta (negli *Appunti*, Giuffrè, 1933) precisa: «Mentre nei primi può tenersi conto solo delle più dirette ripercussioni economiche, nello studio dei secondi non può spesso prescindere dagli effetti prodotti dall'impiego dell'imposta da parte dell'ente pubblico».

Ammonisce Pareto (*Manuale*, pag. 143) che i fatti oggettivi sono moltissimi e fra loro in parte dipendenti. Per semplificare il problema, suggerisce di ridurlo, come si è visto, agli elementi principali ed essenziali.

A mio avviso, la semplificazione può consistere: 1) nel prescindere dagli effetti della spesa; 2) nel trattare separatamente i due aspetti dell'unico problema delle variazioni che l'attività finanziaria determina sull'equilibrio economico.

Qualunque estensione si dia alla visione delle variazioni che si determinano sul mercato, è da affermare che, in ogni caso, lo schema deterministico permane un modo comprensivo di interpretare il fenomeno. Per tornare all'esempio del grano, anche ammesso che lo Stato domandi la stessa quantità che, prima del proprio interferire, domandavano i privati, il fatto che l'*uso* sia diverso *non è indifferente* per le ripercussioni sull'equilibrio economico (ossia che il grano vada ad alimentare in una *data quantità* il lavoro applicato alla produzione privata o che *una stessa quantità* vada destinata ad alimentare lavoro impiegato nella produzione dei servizi pubblici).

Sono spesso oziose, quando non erronee, le discussioni sulla cosiddetta ipotesi dell'«imposta grandine», enunciata dall'Einaudi nel senso «che l'imposta come la grandine senza costo e senza compenso per gli uomini porta via i frutti della terra».

L'ipotesi che il prelievo di imposte costituisca perdita secca per la società, è errore se si pretende di considerare vera l'erronea asserzione di origine fisiocratica, che le funzioni statali si risolvono in attività improduttiva di utilità. Concezione, questa, ormai superata dall'evoluzione teorica.

Del pari può essere erronea la visione che l'imposta comunque si risolva in aumento del costo di produzione, se non si ritiene di avere spiegato, con ciò, i fenomeni soltanto nei quali detto risultato può ipotizzarsi. Il che può ammettersi per altra via: ovvero come risultato *definitivo* o come somma algebrica di ef-

fetti negativi (prelievo) e positivi (vantaggi della spesa) nei confronti di singoli contribuenti, sia che si ragioni in termini obiettivi e monetari; sia che si ragioni in termini soggettivi di utilità.

II) *Incidenza*. Preciso ulteriormente il concetto di incidenza delle imposte, a seguito di un processo di traslazione.

Incidenza è l'onere che realmente, definitivamente, («real» o «final burden» degli anglosassoni) va a ridurre il reddito, il profitto, il valore capitale, ecc. di un componente la collettività.

Orbene, non è logicamente conoscibile detta posizione di soggetti incisi, se il processo di traslazione non lo si considera nella sua integrità, come si è in precedenza chiarito. Prelievo e spesa statale, oneri e vantaggi transitori corrispondenti debbono essere presi in considerazione per arrivare al calcolo dell'incidenza finale, a carico di singoli o gruppi di soggetti. Così, prevenendo quasi mezzo secolo di discussioni in proposito, Jannaccone²³⁴ aveva sostenuto: “è logicamente necessario procedere ad un bilancio globale, attraverso un confronto fra due momenti: a) quello anteriore alla tassazione; b) quello successivo”.

Questo chiarimento è necessario perché occorre distinguere fra *traslazione dell'ammontare* dell'imposta, come giuridicamente è concepita e *ripercussione* - anche a traslazione avvenuta di detto ammontare fissato dalla ipotetica legge tributaria. Questa è la variazione delle quantità che entravano nel calcolo economico del soggetto prescelto come debitore del tributo. È in definitiva la posizione di *redditiere*, di soggetto che poteva ottenere, consumare, ecc. un dato reddito nel momento anteriore all'imposizione e nel momento successivo, che sostanzialmente decide della effettiva o reale incidenza dell'imposta.

Vedremo più oltre come non sia indifferente per un produttore (ad es. di merce soggetta ad imposta commisurata alle quantità prodotte) il fatto che la traslazione di essa possa avvenire integralmente, attraverso l'aumento del prezzo di vendita nella misura dell'ammontare dell'imposta. Ma se tale traslazione ha luogo per una *quantità minore* di quella che, in vista di una data redditività industriale era stata fissata dall'imprenditore prima della tassazione del prodotto (proporzionale alla quantità venduta), il produttore può risentire di una *perdita* di *profitto* o di utile normale. Invero, oltre ad esaminare se e in qual misura l'imposta vada a carico del consumatore, è necessario conoscere le ripercussioni sui costi e su altri aspetti della combinazione produttiva preesistente. Ciò va fatto per appurare oneri per l'impresa determinati dal genere di imposizione supposto. Si tratta di oneri in termini di minor reddito o utile o profitto. Pertanto, per avere un bilancio globale, occorre conoscere anche l'eventuale utilizzazione della spesa pubblica da parte della stessa impresa. Nel caso specifico, ciò avviene attraverso erogazione di spesa pubblica in premi di produzione a favore dell'industria di cui si tassi il prodotto, in vista della imposizione del reddito dei consumatori, appunto a mezzo di un procedimento traslativo.

V.

CONTRAPPOSIZIONE TRA LO SCHEMA “ATOMISTICO” E QUELLO DETERMINISTICO, IN TERMINI QUANTITATIVI.

Per chiarire sia l'idea della contrapposizione degli schemi (rispettivamente, atomistico e di massa), ne do una illustrazione geometrica e quantitativa.

I) Dal punto di vista atomistico, *A*), ammesso che l'imposta, per il *solo fatto* del prelievo, si risolva in aumento di costi di produzione o in diminuzione di utili degli imprenditori, la conseguenza è che questi ultimi tendono a trasferirla su terzi soggetti, a loro legati da rapporti di scambio.

²³⁴ JANNACCONE P., *La Riforma Sociale*, 1902.




Figura 23.

Se si fa l'ipotesi di un'imposta proporzionale alle quantità prodotte, si immagina che essa si risolva in aumento del costo di produzione, supposto crescente, CC' , in modo che esso si innalzi dell'ammontare dell'imposta tP' . Questa variazione si può supporre, per gli effetti sulla quantità offerta, equivalente ad un abbassamento della domanda DD' al livello dd' , col prezzo tQ' al netto dell'imposta tP' . Si avrà, allora, una contrazione della quantità prodotta da OQ ad OQ' ; il prezzo salirà da PQ a $P'Q'$; il produttore limita la perdita di profitto o di rendita alla differenza fra i due triangoli PCM e $P'cN$. Questo ($P'cN$), nell'ipotesi d'equivalenza su avanzata (di aumento di costo o di riduzione della domanda e del prezzo al netto d'imposta), dovrebbe risultare eguale al triangolo tCe .

Una perdita pari a $Pps - Csk$ si avrebbe nel caso di offerta immutata, con tutta l'imposta a carico del contribuente che non reagisca ad essa. Il consumatore subisce, in parte, l'onere dell'imposta, perché la curva di domanda DD' consente bensì al contribuente di tendere a riversare l'aumento del costo, sul consumatore, ma non tutto. Infatti l'andamento supposto della curva di domanda, concede, appunto, al prezzo di aumentare, ma di tP' , cioè meno dell'ammontare tP' dell'imposta.

Il consumatore acquista una minore quantità (OQ' minore di OQ) e vede ridursi la propria rendita (di consumatore) da DPM a $DP'N$. Lo Stato incassa l'importo $tP'Ne$, di cui, in questo schema atomistico, si rinuncia da molti studiosi a considerare la destinazione, proprio quando sarebbe necessario tenerne conto per poter appurare teoricamente se si debba considerare come onere *reale* o *definitivo* quello costituito dalla diminuzione dell'utile ($PCM - p'cN$) che abbia ad es. natura di rendita in ipotesi di concorrenza imperfetta. Del pari non si può dire se la riduzione della soddisfazione del consumatore (perdita della rendita, come tale) sia definitiva, se non si sa quale impiego si faccia della parte di potere di acquisto che si è tolta anche al consumatore, che ha visto l'incidenza parziale a suo carico, in termini di maggior prezzo, minor quantità acquistata e di correlativa minore rendita espressa edonisticamente nel senso di minor soddisfazione risentita nell'acquistare la merce.

Bastano questi cenni per far comprendere come soltanto quale *ipotesi provvisoria* ovvero per comodità di *studio* o in via di *prima approssimazione* si possa ammettere che il fatto tributario possa agire orientando, secondo l'esempio geometrico, la condotta, in questo caso, di produttore e consumatore e, in genere, dei soggetti legati da rapporti di scambio, i quali vengano influenzati dal *solo* prelievo del tributo. Anche rimanendo nel limitato campo atomistico di singoli contribuenti che obbediscano all'imperativo della coscienza di edonisti, mossa da cause e moventi, occorre completare lo schema tenendo conto dell'uso che fa lo Stato del provento qui pari a $tP'Ne$.

L'emigrazione dei produttori dal campo tassato verso altri esenti o *meno* colpiti da tributo, non trasferimento dei capitali investiti, secondo Seligman (il quale si basava sulle ipotesi per cui l'imposta si traduce in aumento del costo di produzione) avverrebbe a causa di imposta parziale della quale i produttori cercherebbero di compensarsi elevando il prezzo: non riuscendovi tutti, qualcuno essendo al margine, qualora, appunto, si escluda la supposizione della domanda rigida o priva di alcun grado di elasticità, od essendo i profitti ridotti, la produzione della merce diminuirebbe.

Ciò che avverrebbe in questo schema monco della realtà, piuttosto che conseguenza di una visione scarsamente approssimata di essa, è frutto di *definizione* del valore (qui prezzo) presso i classici, che lo identificavano con il costo di produzione. Invero, poiché l'attenzione dei classici si concentrava sull'offerta

(data la definizione di valore determinato dal costo di produzione), in tale visione era inconcepibile che il prezzo non compensi il maggior costo dovuto all'imposta. Se ne deduceva la redistribuzione o il trasferimento dei produttori da un campo all'altro della produzione, per l'intervento di imposta che non sia estesa a tutti i settori produttivi.

Per contro, la redistribuzione dei capitali e delle iniziative fra le varie industrie e in generale fra le varie forme di attività, nello schema che consideri anche le modificazioni delle curve di domanda, ha luogo per gli adattamenti dell'offerta determinati dalla interferenza della attività finanziaria che riguardi prelievi e spese pubbliche. Come si vede nel grafico, imprenditori possono *abbandonare* campi di produzione a cui non si rivolga la domanda nuova od aggiuntiva statale o da cui si allontani quella privata in seguito ad intervento finanziario dello Stato; e viceversa altri possono *affluire* a campi di attività su cui si concentri il potere d'acquisto redistribuito dalla medesima attività statale direttamente o attraverso le modificazioni delle curve di utilità e di domanda dei privati.

Ma i due *modi di creare trasformazioni* di impieghi di capitali e di lavoro, che qui si contrappongono, rispondono a due punti di vista teorici. Di essi il primo si impernia sulla definizione di valore influenzato dall'offerta e, ciò premesso, sulla *tendenza* dei soggetti a liberarsi del fatto negativo di ordine causale (aumento del costo di produzione) che riduca l'utile normale, la rendita o il profitto, che si suppone siano massimi prima dell'introduzione dell'imposta.

Il secondo, più aderente alla realtà, considerando variazioni dell'equilibrio economico generale, introduce logicamente gli adattamenti dell'offerta alle condizioni della domanda creata dalla complessa attività statale. Ne derivano l'afflusso di nuove iniziative e di impieghi aggiunti, e il deflusso di esistenti iniziative e di impieghi da campi negletti per il giuoco delle forze economiche suddette, messe in moto dalla interferenza statale.

Dunque non può criticarsi la redistribuzione degli impieghi di capitali, vista dai classici, in sé. Ma questo avviene per la ristretta ragione che l'avrebbe determinata, secondo quei teorici del valore: cioè l'aver considerato solo il prelievo tributario. Per contro, più ampie ammissioni ipotetiche odierne spiegano e legittimano la redistribuzione di impieghi in funzione di profitti ridotti ed accresciuti dal fatto finanziario.

II) Passo, quindi, a profilare graficamente l'impostazione che è ben più atta a spiegare il fenomeno secondo lo schema deterministico. Esso, infatti, abbraccia teoricamente *tutte* le variazioni che crea sul mercato l'attività finanziaria, nella sua complessa visione di prelievo e spesa di proventi tributari.

Per dare un'idea approssimativa del senso in cui dovrebbe considerarsi l'intero fenomeno degli effetti dell'imposizione, sull'equilibrio economico, mi limito a considerare due merci e a due corrispondenti rapporti di scambio e supponendo, poi, estensibile il ragionamento all'*intero mercato*, per contrapporre i due schemi. Ipotizzo che il contribuente si *adatti* alle variazioni di circostanze economiche, che si *determinano* necessariamente per la modificazione dei rapporti quantitativi già in equilibrio prima del complesso fatto tributario.

Si ripeta, all'incirca, il ragionamento esposto nel caso che precede, supponendo che esso valga nei confronti della merce *A*. Ciò che dobbiamo aggiungere è la considerazione della destinazione della quantità di potere d'acquisto pari a $tP'Nc$ nell'ipotesi che lo Stato *non* acquisti la stessa merce *A*.

[Se lo Stato acquista la *stessa* merce (nell'esempio *A*), non solo si dimostra, come ho già dianzi asserito, che in ogni caso l'equilibrio economico non è quello esistente anteriormente all'imposta; ma che l'utile del produttore di *A* può essere prossimo a quello che si aveva prima dell'imposizione o anche superiore e comunque maggiore di quello che si era ritenuto discendere dall'ipotesi che precede: di rinuncia a considerare l'erogazione del provento da parte dello Stato. Per questa dimostrazione, che pure è intuitiva ed ovvia, rimando al Borgatta (*Finanza della guerra*, cit.)].

In via deterministica, come si è detto, non è legittimo neanche come ipotesi di studio, a rigore (dato che essa contrasta con la definizione di equilibrio economico, supposto turbato dal tributo) immaginare che il problema si risolva nella disamina della distribuzione del *solo* onere dovuto a prelievo dei tributi, anche se, come ho ricordato, il Sensini, ad es., ha tracciato le equazioni del sistema influenzato dal solo fatto predefinito.

Per dare una prima idea del *senso* in cui si esamina e si risolve il problema degli effetti economici dell'imposizione sull'equilibrio economico deterministicamente, in sede statica o con annullamento della successione temporale dei fenomeni, ritorniamo alla prima visione e la complichiamo supponendo che la somma $etP'N$, introitata dallo Stato, venga erogata nell'acquisto di altro bene: ad es. *B*.

Ciò equivale a supporre che si innalzi la curva di domanda di *B*, perché nuovo potere di acquisto consente di far ritenere, *sul mercato*, accettabili più elevati prezzi per il prodotto *B*, ipotizzato come oggetto di domanda aggiuntiva (statale) rispetto a quella privata anteriore. Ipotizziamo, anche, che non diminuisca la domanda, dei privati, del bene *B*, potendosi ritenere che si modifichi, in conseguenza dell'imposta prelevata sul bene *A*, quella dei beni *C, D, E, F* ecc., offerti simultaneamente sul mercato, per la modificazione *necessaria* dei rapporti di sostituzione che intercorre fra di essi.

La quantità che, in via *aggiuntiva*, lo Stato può acquistare di *B* è dipendente dal potere di acquisto pari all'area *etP'N*, che può trasferirsi da *A* in quella *rsvzwh* della figura che indica quanto concerne il bene *B*: cioè deve ritenersi la spesa statale espressa geometricamente dall'area *rsvzwh*, equivalente a quella *etP'N* che esprime il provento della tassazione del bene *A*.

Si rileva che, a differenza di quanto si potrebbe ammettere limitandosi a considerare il solo prelievo tributario l'imposta (che per i privati può *tradursi* in riduzione di quantità offerta e di prezzi netti da imposta - nell'esempio *tt'*, e di profitti o rendite di alcuni soggetti) si trasforma, necessariamente (*al di sopra* della *volontà* dei soggetti, che possono *adattare* le proprie offerte alle condizioni che si determinano, loro malgrado, sul mercato per l'interferenza della attività finanziaria) nei seguenti effetti:

- aumento di prezzo da *wh* a *Zv* per i privati, al netto da imposta (che si suppone non agente nei confronti del bene *B*, per semplificare);
- aumento della quantità offerta di *B* da *Ow* a *Oz*;
- aumento dell'utile (normale profitto o rendita, a seconda delle condizioni di concorrenza perfetta, monopolio o concorrenza imperfetta, ecc.) del produttore da *ghr* a *gvs*.




Figura 24.

In altri termini, dalla redistribuzione di domande ed offerte di privati e dello Stato, si cominciano ad individuare, considerando simultaneamente prelievo e spesa dell'imposta, effetti molteplici. Questi sono ancora più complessi ove si considerino gradi ulteriori di traslazione come variazioni dell'equilibrio economico, che abbraccia *n* merci e non i due soli beni (*A* e *B*).

Come figura nella *Introduzione*, nel caso dell'offerta l'equazione sintetica, che è riferibile implicitamente ad *n* merci:

$$p_a + \Delta p_a = T + C_a(p_c + \Delta p_c) + L_a(p_l + \Delta p_l)$$

si presta a far intuire *tutte* le variazioni che nel campo dell'offerta o della produzione, nell'intero mercato, si produrranno, quando si supponga l'interferenza del fattore tributario *T*, come avente per oggetto sia la fase logica del prelievo sia quella della erogazione del tributo.

VI.

SPIEGAZIONE DELLE CORRENTI SEMPLIFICAZIONI
DELLO STUDIO DEGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE

Per una approssimazione al concreto ci avvaliamo di uno schema comprensivo, generale, atto ad abbracciare *in extenso* la realtà che ci interessa, l'intero mercato, un sistema economico tipico. Da questo punto di vista il criterio più coerente di abordare il problema è quello (di Walras e poi del Pareto) dell'equilibrio economico generale e della interdipendenza fra le quantità in esso legate da vincoli che altri (ad es. J. Fisher) ha ritenuto paragonabile alla concezione della gravitazione universale di Newton.

L'utilizzazione dello spirito di detto schema per lo studio del fenomeno finanziario, da parte del De Viti De Marco e di altri autori, merita grande apprezzamento. Talché le critiche e i rilievi che sono apparsi nei confronti della trattazione Devitiana (di Fubini, Fasiani, Clark, ecc.), quando siano appropriati e interessanti, possono considerarsi o come chiarimenti o come opera di bulino nei confronti della costruzione delle colonne dell'edificio logico, che ha avuto inizio, come ho ricordato, con le intuizioni di Canard, Ricardo ed altri precursori del nostro Maestro.

Ciò premesso, si dovrebbe anche dire, con J. R. Hicks (che pure apprezza e adotta lo schema dell'equilibrio generale) che esso dà l'idea di una certa sterilità, in quanto offre «un quadro dell'intero sistema, ma un quadro troppo distante».

Ciò si può dire dello schema Walrasio-Paretiano, eminentemente *statico*, a cui non si può negare il gran merito di consentire una razionale ed estensiva visione di insieme. Ma gli stessi seguaci, ad es. italiani, dello schema dell'equilibrio economico, dal Barone al Borgatta, hanno considerato lo studio degli effetti dell'imposizione, come problema di *dinamica* economica.

«L'imposta rappresenta una variazione, ossia intervento di *nuove* condizioni in un dato sistema economico». «...Un trattamento rigoroso del problema degli effetti delle imposte potrebbe farsi solo basandosi sulle leggi generali della dinamica economica»; «...Essi dovrebbero consistere nelle differenze che presentano le equazioni dell'equilibrio finale (che si raggiunge quando si siano svolte tutte le ripercussioni dirette e indirette di cui un tributo è suscettibile) in confronto di quello iniziale (quale esisteva prima della applicazione dell'imposta)».

Questo spiegava ai suoi allievi, negli il Borgatta²³⁵ nel 1933 e confermava²³⁶ nel 1939, precisando che nella definizione del *nuovo* equilibrio economico «è necessario tener conto delle trasformazioni che la ricchezza prelevata con l'imposta subisce attraverso la destinazione a beni e servizi pubblici e degli effetti che in questo modo produce sulla ricchezza privata e sul reddito nazionale».

Del pari, Barone (*Principii*, cit.), che ha dato mirabili trattazioni anche sullo schema dell'equilibrio economico generale, ha ammesso che «nella sua più ampia generalità, il problema della traslazione è il problema delle variazioni di *tutte* le quantità dell'equilibrio economico», dopo avere classificato il problema medesimo «di dinamica economica»: «si tratta di indagare il nuovo equilibrio quando quello esistente venga alterato da un'imposta».

Ma entrambi i due seguaci dello schema Walrasio-Paretiano, lo abbandonano nel passare alla *analisi* (Borgatta) «degli adattamenti e modificazioni» a cui l'imposta «obbliga gli individui», «per cercare le nuove relazioni e la nuova condotta che assicurino loro, tenuto conto dell'intervento dell'imposta, ancora un massimo utile».

Poiché la dinamica non consente «il trattamento di problemi relativamente particolari di questo genere», Borgatta ammette che «dobbiamo accontentarci di approssimazioni alquanto generiche, ottenute semplificando, in modo spesso arbitrario, il problema, pur considerandolo come un problema di dinamica».

«Per potere essere studiato nelle sue ripercussioni, il fatto finanziario viene *isolato* dalle altre condizioni dell'equilibrio concreto, riportandolo alla situazione iniziale in cui il tributo non esisteva, e facendo emergere le variazioni che ne sono derivate», (*Appunti*, cit.).

²³⁵ BORGATTA G., *Appunti* cit. ...

²³⁶ BORGATTA G., «*Studi in onore di G Pacchioni*», Giuffrè, riferito alla sua *Economia dinamica*, del 1915)

Il Borgatta annuncia che «altra *restrizione* si adotta generalmente in queste indagini: in esse si studiano le conseguenze dell'imposta, considerandola solo nel suo aspetto di *prelievo* dall'economia privata; non si tien conto delle modificazioni che contemporaneamente in questa produce l'impiego dell'imposta prelevata». Mentre cerca giustificazioni per questa seconda restrizione, riconosce che «in certi casi tale ipotesi non può ammettersi senza inficiare tutta l'indagine» (pp. 327-29).

A sua volta, Barone confessa che «se enunciare il problema in tutta la sua generalità è facile, non è altrettanto facile condurlo a compimento». «Nè l'utilità pratica – egli continua – sarebbe ragguagliata all'enorme fatica». «Infatti le variazioni generali dell'equilibrio, che sono conseguenza di un'imposta, s'intrecciano - quando si considerino periodi lunghi ed effetti remoti - con altre più importanti variazioni, che sono quelle dovute ai dati dell'equilibrio (gusti, capitali disponibili, stato della tecnica, ecc.). Essi sono quei dati, la cui variabilità nel tempo costituisce la dinamica del mercato».

Così che il Barone ritiene che abbia «scarso valore pratico» lo spingere l'indagine sugli effetti economici di un'imposta a periodi molto lunghi, convenendo «che l'indagine si limiti alla constatazione degli effetti più o meno immediati, cioè sia contenuta in quei limiti di tempo nei quali quei dati dell'equilibrio, appunto, si possono ragionevolmente supporre come invariati».

Dopo questa limitazione nel *tempo*, il Barone enuncia una «restrizione nell'*estensione* dell'indagine». «L'imposta ha per effetto, in verità, di far variare non soltanto quel *prezzo* sul quale essa direttamente influisce, ma - in linea teorica almeno - anche *tutti* gli altri. Ma come queste variazioni di tutti gli altri prezzi, a cagione della viscosità e degli attriti del mercato, non avvengono che dopo lunghi periodi di tempo durante i quali variano frattanto i dati dell'equilibrio, si comprende come sia opportuna, per gli effetti pratici, limitare l'indagine allo studio della variazione di quel prezzo soltanto, sul quale l'imposta influisce direttamente». Pur così limitato nel *tempo* e nell'*estensione*, il problema gli sembra tutt'altro che semplice e facile (*Principii*, cit., 271-73).

Anche De Viti De Marco spiega il perché (dopo avere enunciato l'ampio schema della «traslazione») nello studiare le forze di attrito che si incontrano, nel tempo (nel processo di riaggiustamento od adattamento della offerta alla domanda), si scenda in una *casistica* che obbliga razionalmente alla analisi, avvalendosi del *ceteris paribus*. Così che egli ammette lo studio analitico anche della condotta «del monopolista» come produttore, e del consumatore, abbandonando, per *necessità o comodità di studio*, lo schema dell'equilibrio generale nel cui spirito vive la sua concezione, che qui si considera come tipica. Peraltro il De Viti ricorre meno all'arbitrio denunciato dal Borgatta, che consiste nel non tener conto degli effetti della spesa statale, arbitrio che ricorre in molte indagini, come discutibile ipotesi di studio, quando questo pretenda di approssimarsi molto ai fatti.

Anche in più moderne indagini di dinamica economica che intendono abbracciare le leggi di oscillazione dell'intero sistema economico (macrodinamica), il fatto finanziario viene confuso con altre variazioni delle quantità considerate: ho altrove indicato le ragioni della preferenza per la microdinamica, come studio schematico di equilibri particolari ed uso della clausola del *ceteris paribus*, che non è compatibile con la visione rigida dell'equilibrio economico generale.

È un altro modo di avvicinarsi alla realtà. Lo schema generale dell'equilibrio economico l'abbraccia in *estensione*; quello degli equilibri particolari o parziali vi si approssima in *profondità*.

Del pari, i principii di causalità, di finalità, deterministico e probabilistico, *concorreranno* come vie logiche, dove e quando apparirà logicamente congruo, a fornire le vie maestre per la spiegazione dei fatti che passiamo ad esaminare in questa parte del corso.

Faccio notare, infine, come tutte queste avvertenze e considerazioni che introducono allo studio degli effetti delle imposte non abbiano reso affatto necessario un riferimento a contrapposti tipi di Stato. Vincoli e attriti riguarderanno, come vedremo, tipi di relazioni, dominanti e ipotizzabili sul mercato, diversamente regolato o diretto. Invero:

a) presso tutti i tipi di Stato si avranno, in sede atomistica, come ipotesi, soggetti tendenti a condizione di *massimo* edonistico individuale, ovvero a tornare a detta condizione quanto da essa li allontani l'attività finanziaria statale complessivamente considerata.

Può l'interferenza statale, a seconda degli ideali propugnati e diffusi o propagandati dalla classe governante, modificare, nell'ambito della visione del benessere collettivo, anche la posizione psichica dei singoli, nella formulazione di *correlati* massimi edonistici individuali. Ma tutto ciò appartiene alla formazione della coscienza dei singoli ed influenza le preferenze dei soggetti o le loro scelte. Poi avvenute che esse siano, l'economia finanziaria (qualunque configurazione si dia e qualunque contenuto assoluto si conferisca dai singoli alle condizioni di massimo a cui essi tendano in sede edonistica) *parte* da esse, per esaminare at-

traverso quale condotta razionale i soggetti (privati di una quota di reddito o di potere d'acquisto, o avvantaggiati come produttori o consumatori di ricchezza) reagiscano agli effetti di prelievi e spese pubbliche sulle condizioni della economia individuale.

In altri termini, il principio causale o quello finalistico illuminano lo studio delle reazioni dei singoli di fronte a *perturbazione* (che non è escluso sia propizia alla ascensione dei singoli nel campo delle soddisfazioni, verso un massimo dal valore assoluto superiore a quello anteriore) quale essa è creata nell'equilibrio individuale dall'attività finanziaria.

In questo studio si può ovviamente *prescindere dai tipi di Stato*, non potendosi dimostrare legame necessario con questa condizione estranea al problema. Interessa, per contro, l'orizzonte economico nel cui ambito opera il singolo, come insieme di condizioni che siano conseguenza dell'esistenza ipotetica di un dato Stato.

b) La stessa esclusione, a maggior ragione, inoltre, deve logicamente affermarsi nei confronti della visione dello studio degli effetti delle imposte (e della spesa pubblica) come analisi delle variazioni dell'equilibrio economico turbato, nell'intero mercato, dalla attività finanziaria. *Qualunque* sia il tipo di Stato, per necessità razionale ogni prelievo di ricchezza ed ogni erogazione di spesa deve modificare le relazioni quantitative preesistenti. E questa perturbazione di precedenti rapporti va considerata in funzione dei vincoli che caratterizzano l'ambiente economico, con differenze di grado e di specie, prescindendo dai caratteri costituzionali sia pure ideali o astrattamente tipici dello Stato e dalle scelte connesse delle rispettive classi governanti ipotizzate.

CAPITOLO X.

ANALISI DEGLI EFFETTI DELLA ATTIVITÀ FINANZIARIA.

I.

PRECEDENZA ALLA CONFIGURAZIONE DI CONCORRENZA «PURA» O «PERFETTA».

Nella analisi seguente si terrà conto in modo sistematico delle ipotesi riguardanti:

I) *condizioni dell'offerta di beni e servizi:*

a) concorrenza pura o perfetta,

b) monopolio puro o totale,

c) monopolio parziale,

d) concorrenza monopolistica,

e) monopolio bilaterale,

f) altre condizioni dell'offerta (elasticità della curva, andamento ipotetico dei costi crescenti o decrescenti, in brevi e lunghi periodi, ecc.);

II) *condizioni della domanda:*

a) gradi di elasticità delle curve (di punti, archi, ecc.),

b) domanda di beni complementari,

c) di beni succedanei,

d) di beni «inferiori» e «superiori»;

III) *tipo di imposte:*

a) fisse (come spese generali),

b) fisse unitariamente per quantità prodotte,

c) proporzionali al prezzo (*ad valorem*),

d) proporzionali sul reddito o sui «profitti»,

e) particolari o generali;

IV) *rapporti di scambio:*

a) vertenti su beni finiti (*output*), specialmente nella traslazione progressiva;

b) vertenti su servizi produttori (*input*) specialmente nella traslazione regressiva.

Questa presentazione prospettica delle ipotesi di studio, tratte in gran parte da fenomenica tipica del concreto, non intende risultare esauriente neanche rispetto a quanto sarà esaminato in questa edizione del corso di lezioni, in cui sarà fatta *considerazione, pure, simultaneamente, del prelievo e dell'erogazione del provento*.

La prima condizione che qui si prende in considerazione è l'organizzazione di un particolare *mercato*, che si suppone caratterizzata da condizioni di concorrenza perfetta (altri dice «pura» e «libera», nel significato che si chiarisce oltre).

Le ragioni per le quali si inizia l'analisi con la condizione di concorrenza perfetta, sono di diverso ordine:

a) storico, nel senso, Cartesiano della assunzione delle ipotesi dai fatti;

b) razionale, essendo la concorrenza una delle componenti dell'eclittico fenomeno concreto.

a) Si è affermato nella *Introduzione* che le ipotesi che si assumono possono o meno essere tratte dal concreto passato, attuale o probabilmente futuro.

Orbene, coloro che ritengono come «*duty*» o compito dello studioso la spiegazione del sistema economico e suggeriscono di assumere la «*pura*» concorrenza («*pura*» perchè esula ogni elemento di monopolio), appaiono preoccupati di tener conto della cronaca in cui si rispecchiano i caratteri più frequenti del si-

stema economico. Ad es., il Chamberlin²³⁷, proponendosi di illustrare la concorrenza (che, di fatti, raramente è esente da elementi di monopolio), assumeva come «punto di partenza» la «pura» concorrenza, studiando la genesi del prezzo in tale ipotesi e in quella di monopolio totale, per passare alla disamina, appunto, della concorrenza monopolistica, come più frequente in pratica.

Circa vent'anni dopo, in una serie di conferenze sullo stesso tema tenute in università europee²³⁸, ha voluto, fra l'altro, dire come reimposterebbe la trattazione, e ha concluso che sostituirebbe l'ipotesi di «pura» concorrenza con quella della concorrenza monopolistica, come base per analizzare l'intero sistema economico.

Sempre dal lato del legame fra teoria e fatti, esso non può che seguire lo sviluppo storico. E sebbene sia divenuto un caso particolare quello della concorrenza «pura» o perfetta, occorre dare la priorità a questa ipotesi che rispecchiò una situazione una volta dominante in concreto.

Invero, abbiamo letto in Amoroso²³⁹, eminente teorico, che «la concorrenza, che un secolo fa (al tempo di Ricardo) poteva apparire come la configurazione verso cui tendeva l'universo economico, anche essa va diventando, oggi, sempre più, un'eccezione». Del pari Samuelson incalza asserendo che «la più gran parte della vita moderna si svolge sotto il prevalere della concorrenza monopolistica» (in *Economics*, cit.); e Jane Aubert²⁴⁰ conclude affermando che l'elemento del monopolio (non il monopolio totale) «costituisce la regola e la concorrenza l'eccezione». Mi limito a poche citazioni significative.

Però, lo stesso Amoroso trova il caso di concorrenza «perfetta», o della produzione polverizzata, non atto ad influenzare il prezzo del mercato, corrispondente *grosso modo* a «quello che domina ancor oggi in agricoltura e nell'artigianato». Ciò egli scrive, dopo aver ricordato che dette condizioni furono una realtà nel periodo in cui sorse e si affermò la grande industria. E lo stesso Samuelson (a pag. 491 di *Economics*, cit.) trova una corrispondenza fra ipotesi di «perfetta» concorrenza, e condizioni della agricoltura ristretta a «pochi settori» di questa attività.

Inoltre, in un accreditato volume, il Boulding²⁴¹ ritiene la concorrenza «perfetta» operante presso il mercato dei titoli (borsa-valori) e di alcune merci (fa l'esempio dei cotone, a pag. 51).

Questi pochi riferimenti, che vengono in mente fra i tanti, servono ad attestare una corrispondenza fra visioni di teorici in tema di ipotesi idonee ad interpretare il concreto idealizzato o semplificato e fenomeni storici che, in passato ed anche oggi, si ritengono spiegabili con l'ipotesi della concorrenza «pura» e «perfetta».

Naturalmente una ricca serie di citazioni potrebbe proporsi anche per suffragare l'idea che il monopolio puro o totale è ipotesi a cui rispondono «rari» casi concreti. Ciò vale specialmente nella odierna economia di mercato. Chamberlin (*Economica*, cit.), dato che non si può escludere il sopravvenire di beni succedanei o surrogati di quello oggetto di eventuale monopolio «puro» o totale e in tal caso non può aversi la sicurezza di controllare integralmente il mercato. Per contro il puro monopolio richiede la possibilità di controllare *tutti* i beni economici. Il che gli pare «concepibile nel solo caso di socialismo di Stato».

Quindi, poiché i fatti nell'ordine anzitutto considerati dagli economisti (agricoltura, artigianato, prima fase della grande industria, commercio di titoli mobiliari, di materie prime, ecc.) corrisposero o corrispondono, *grosso modo* al concreto di ieri o di oggi, dal lato storicistico si può iniziare la trattazione con l'introduzione ipotetica della condizione di concorrenza «pura» o perfetta.

b) Interessa anche considerare il lato razionale del problema. Mi riferisco, ancora, a Chamberlin che nello scritto appena apparso si proporrebbe di rivoluzionare la sua esposizione, dando la precedenza alla concorrenza monopolistica e non più alla concorrenza perfetta, seguita dal monopolio puro e da casi intermedi ipotetici.

Invero, sia che si spieghi la *concorrenza monopolistica* (come «fusione», «amalgama», combinazione di forze e corrispondenti teorie della concorrenza «pura» e del monopolio «puro»), sia che si contrapponga ad essa la concorrenza imperfetta (come «dicotomia» di teorie, ancora separate e non fuse, della concorrenza e del monopolio), ciò che dal lato razionale occorre ammettere è la *priorità* logica della esistenza delle forze elementari o degli *elementi* ipotetici. Invero, prima che si possa profilare l'ipotesi della concorrenza monopolistica (come caso *composto* o combinazione o come miscuglio di condizioni od ipotesi), è

²³⁷ CHAMBERLIN, *The Theory of monopolistic competition*, Cambridge, Mass. 1933.

²³⁸ Si veggia il testo in *Economica*, nov. 1951.

²³⁹ AMOROSO L., *Principii di economia corporativa*, Zanichelli, 1938.

²⁴⁰ AUBERT JANE, «*La courbe de l'offre*» (Press. Univ. res. de France, 1949, pag. 30).

²⁴¹ BOULDING, *Economic Analysis*, Harper e Brothers, New York, 1948.

necessario conoscere gli elementi primi da cui derivano le situazioni economiche complesse, che sono state qualificate analogicamente richiamandosi alla chimica.

Altri autori, come Chamberlin si riferiscono direttamente alla ipotesi di concorrenza monopolistica e imperfetta, ma inevitabilmente lo fanno ponendo in evidenza concorrenza e monopolio. La Robinson²⁴², dopo avere riferito il pensiero di Sraffa (il quale suggeriva di iniziare la teoria del valore partendo dal concetto dell'impresa come monopolista), ammetteva la necessità di prendere a prestito «la tecnica marginale dai capitoli sulla concorrenza dei vecchi manuali, adattati ai nuovi fini» (pag. 6).

Questa esigenza è stata espressa da altro punto di vista dal Demaria²⁴³, dopo avere considerato il regime di concorrenza perfetta un caso-limite, a cui gli economisti hanno fatto riferimento, tra l'altro, «perché tale modello teorico si presta egregiamente a formulare leggi dei fenomeni reali, in quanto, conosciuta la configurazione di equilibrio ideale, i fatti della realtà economica possono essere interpretati come deviazioni più o meno vicine dallo schema perfetto». (Di «deviazioni» dall'equilibrio di «pura» concorrenza, trattava proprio Chamberlin, nel 1933, prima dell'atteggiamento «rivoluzionario», metodologicamente, assunto nel 1951).

Per concludere queste avvertenze, l'esigenza storica e logica dell'inizio dello studio degli effetti dell'imposizione tributaria (partendo dalla condizione della concorrenza «pura» o «perfetta»), sembra sufficientemente giustificata con quanto ho premesso, per render ragione al lettore dei motivi *soprattutto razionali* della distribuzione della materia in queste lezioni.

Ho fatto uso, per aderire alle dizioni correnti, delle espressioni concorrenza «pura», «perfetta», locuzioni a cui si soleva, specialmente in passato, affiancare quella di «libera» concorrenza.

Caratteri specifici della concorrenza perfetta:

α) Infine mi riferisco al significato di «libera» concorrenza, che si allaccia alla tipica indicazione di modi e gradi di intervento vincolante dello Stato nel campo economico, quale figura nel citato cap XI della *Introduzione* di questo corso.

Secondo alcuni, la *libera* concorrenza esprime la soppressione di privilegi e monopoli concessi e difesi dallo Stato. Libertà sarebbe intesa come uguaglianza di principio delle posizioni nella lotta economica.

Altri svolge il concetto, nel senso che libera concorrenza significhi assenza di interventi vincolanti dello Stato, di altri enti o di forze coercitive esterne: quindi una condizione di *laissez-faire*, *laissez-passer*, di cui individuano la corrispondente fase storica nel passato recente (anteriore alla guerra mondiale).

β) Ma qui interessano i criteri distintivi in campo *teorico* con i quali si è iniziato questo capitolo.

In questo campo si distingue fra concorrenza *pura* come la condizione dell'economia di mercato, con offerta di prodotti omogenei, che non contiene alcun elemento di monopolio: per ogni impresa la curva di mercato è perfettamente elastica e parallela all'asse delle ascisse. Vi sono più venditori e compratori dello stesso identico prodotto.

Ma tali caratteristiche sono sostanzialmente implicite nel concetto che, perciò, non sapremmo contrapporre a quello di «pura». La qualificazione della concorrenza come *perfetta*, è di avere tre caratteristiche: produzione polverizzata, nessun offerente potendo influenzare il prezzo di mercato con la propria merc, omogeneità dei beni offerti; perfetta mobilità dei fattori produttivi.

Quindi faremo riferimento al concetto di concorrenza perfetta, qualificandolo nel senso che le caratteristiche indicate (ed altre per cui rimando, ad es., al citato Demaria) operino in modo da far «raggiungere lo stato di *soddisfazione massima*» della collettività degli scambisti, come livello di prezzi e quantità scambiate.

Ma, anche se manca qualche caratteristica di quelle su indicate o di altre che figurano nei libri di economia, propedeutici per questi problemi di finanza, occorre che le rimanenti operino in modo da far conseguire detto massimo vantaggio o soddisfazione alla collettività degli scambisti (²⁴⁴).

²⁴² ROBINSON, *The economics of imperfect competition*, MacMillan, 1934.

²⁴³ Demaria G., *Principii generali di logica economica*. pag. 255.

(²⁴⁴) L'insistere nelle precisazioni in tema di caratteristiche della concorrenza perfetta non è senza motivo. Lo vedremo presto a proposito della ipotesi di costi decrescenti, che si suol dire incompatibile con quella di concorrenza perfetta. Intanto ricordo che questa, secondo si legge in Demaria che è aggiornato sugli sviluppi scientifici, può sussistere quando si ipotizzi (nonostante la caratteristica su indicata di «polverizzazione» della produzione) un solo venditore-produttore che venda al prezzo di costo. Formalmente si avrebbe contraddizione in termini (monopolista volendo dire un solo offerente); ma il caso limite, che implica sempre concorrenza potenziale, può essere immaginabile giudi-

γ) La concorrenza «perfetta» viene ulteriormente qualificata «piena» (full) dagli anglosassoni e come *ideale*, col significato che l'Amoroso annette al termine, per indicare l'effetto della indefinita riproducibilità delle condizioni più favorevoli dell'offerta, così che le numerose imprese concorrenti producono allo stesso costo (minimo) con eguaglianza di prezzo, costo marginale e costo medio unitario.

Discorreremo più oltre di questa condizione detta di equilibrio finale e di lungo periodo.

Intanto comincio a considerare l'intervento di alcune ipotesi simultanee, concernenti:

a) l'offerta in regime di concorrenza perfetta, a costi crescenti e decrescenti ad opera:

I) di tutte le imprese, con equilibrio del mercato;

II) di un'impresa coesistente con altre in numero rilevante o largo;

b) la curva di domanda più o meno elastica, influenzata o meno, per il suo livello, dalla spesa pubblica;

c) il tipo di imposta (per unità di merce prodotta, commisurata al prezzo della merce, ecc.);

d) brevi periodi di tempo.

II.

TRASLAZIONE IN CONDIZIONI DI CONCORRENZA PERFETTA, DOMANDA ELASTICA E COSTI CRESCENTI.

Occorre bene avvertire la differenza che corre fra la curva di domanda per l'intero mercato o per l'*industria*, che lo serve con la propria offerta globale, e la curva di domanda per la *singola impresa*. Per questa *soltanto*, secondo una delle condizioni o caratteristiche della concorrenza perfetta, la domanda diviene una parallela all'asse delle ascisse, nella rappresentazione grafica tradizionale.

Invero, dal lato della domanda, ogni acquirente, singolo, accetta il prezzo come un dato, e adatta il proprio piano di bilancio ad esso. Ma *l'insieme* dei consumatori (appartenenti, come si è visto a proposito del prezzo pubblico, a diverse classi di redditi con diverso potere di acquisto) contribuisce a conferire inclinazione alla curva di domanda.

Del pari, la singola impresa, che offra merce sul mercato, non influenza il prezzo *direttamente*. Ma l'insieme delle imprese offerenti la stessa merce fa sì che il prezzo divenga una variabile, come si è visto, per il mercato, in funzione della quantità globalmente offerta.

Ciò posto, possiamo tracciare una curva d'offerta globale ed una di domanda riferita all'intero mercato in condizioni di concorrenza perfetta, tralasciando il caso-limite della concorrenza perfetta ideale che porterebbe ad una linea d'offerta parallela all'asse delle ascisse (costi costanti), tangente alla curva dei costi medi nel punto di minimo, con eliminazione di ogni guadagno diverso da quello normale, necessario per non far distogliere gli investimenti e l'opera di direzione da quel mercato. La differenza fra prezzo e costo medio unitario nella condizione di *concorrenza perfetta non ideale o piena* ha natura di rendita.

cando del modo di operare, finalisticamente o volontaristicamente visto, dell'unico offerente in tema di politica di prezzi e di quantità offerte.

Questa ipotesi viene suffragata da visioni ulteriori, che non vengono tenute presenti dal Demaria a giudicare dalla bibliografia che indica, per questo capitolo della sua trattazione.




Figura 25.

Ciò si vede nella discontinua visione grafica per singole imprese, che portano sul mercato determinate quantità di merce. Ma nell'unica curva d'offerta collettiva, la quantità apportata da ognuna delle numerose imprese coesistenti, deve considerarsi infinitesima (corrispondente ad un punto sull'asse delle ascisse nella figura), per cui l'offerta stessa può, appunto, rappresentarsi con una curva continua.

In tal caso, mentre si può adottare la stessa scala, per quanto riguarda l'asse delle y , al quale vengono riferiti i costi ed i prezzi, si dovrà ricorrere ad una scala convenzionalmente a volte più piccola per l'asse delle quantità (x), su cui, come si è detto, si sommano le offerte delle singole imprese coesistenti in regime di concorrenza perfetta.

In rapporto al fatto tributario ipotizzato, si osserva il formarsi dell'equilibrio *individuale* o dell'impresa singola (v. la figura 25, in cui la curva di domanda è parallela all'asse delle ascisse, per quanto si è detto sopra).

Seguendo il procedimento che è particolarmente familiare nei libri di economia, si determinano le posizioni di equilibrio delle imprese A, B, C, \dots, N , in breve periodo e di concorrenza perfetta non «piena» né «ideale», nei punti in cui i costi marginali eguagliano il prezzo di mercato.




Figura 26.

Il prezzo per l'*industria* alla cui offerta contribuiscono le imprese in concorrenza perfetta, è determinato dall'incontro delle curve collettive di domanda DD' e di offerta SS' (fig. 26).

Se si ipotizza l'introduzione di un'imposta tt' , ad es. fissa per quantità unitaria prodotta, che abbia l'effetto di innalzare uniformemente




Figura 27.

tutte le curve dei costi (medi e marginali), l'equilibrio si determinerà nel punto di incontro fra curva di domanda e curva d'offerta ss' , conseguentemente trasposta, cioè in P' . La quantità offerta diminuirà da OQ ad OQ' , essendo venuta meno l'offerta da parte delle imprese divenute, per effetto dell'imposta, extra-marginali (come la N). L'impresa C diviene marginale. Data l'elasticità della curva di domanda sul mercato, il prezzo aumenta da PQ a $P'Q'$, cioè meno dell'ammontare dell'imposta, essendo $pp' < tt'$.

Questa condizione si riverbera sugli utili della singola impresa non marginale.

Essendo per essa la curva di domanda, per definizione, una parallela all'asse delle x , il livello di questa si innalza in rapporto alla elevazione del prezzo sulla curva di domanda dell'industria, nel mercato.

Se si tracciano le due parallele d'ordinata eguale, rispettivamente a quelle del punto P e del punto P' , individuati per l'industria come punti di equilibrio prima e dopo l'imposta, si ha un nuovo punto di intersezione fra linea della domanda o del prezzo e costo marginale.

La differenza fra prezzo e costo medio misura il guadagno unitario (gg'), che moltiplicato per la quantità (OQ') dà il guadagno totale dalla singola impresa che sussista nel mercato.

Dopo l'imposta, che ha fatto elevare le linee dei costi della quantità misurata sull'asse delle y , di tt' , maggiore di pp' , guadagno unitario e guadagno globale diminuiscono. Il che ci dice che l'onere dell'imposta verrà ripartito, incidendo in parte sui compratori, in parte sui produttori-venditori infatti $OQ \times GG'$ è maggiore di $OQ' \times gg'$.

Variando l'elasticità della domanda la misura dell'incidenza dell'imposta è diversa. Ciò vale anche per il fenomeno che riguarda l'intera industria.

Il ragionamento va modificato se si fa l'ipotesi di una imposta *ad valorem*, commisurata percentualmente al prezzo delle merci, del tipo delle imposte di consumo o sulle vendite, che si suppongono trasferibili sistematicamente sui consumatori.

La teoria prospetta questo caso come *equivalente ad una elevazione dei costi*.

Nel grafico (n. 28), in cui si ha la contrapposizione della curva di domanda del mercato DD' con quella dei costi (medi) CC' per l'industria (coerentemente con l'ipotesi di libera concorrenza), appare evidente come l'imposta ad valorem pP sul prezzo PQ , determini variazioni di prezzo e di quantità maggiori di quelle verificate per l'introduzione dell'imposta specifica di pari ammontare pP .

Infatti, la curva dei costi, innalzatasi (ovviamente non parallelamente a se stessa, data la decrescenza dei prezzi a cui l'imposta è commisurata) ad esempio, secondo la cc' , determina il nuovo punto di equilibrio in P' , talché $P'Q' > p'q'$ e $QQ' > Qq'$, essendo p' il punto di equilibrio compatibile con l'imposta specifica, ossia fissa per unità




Figura 28.

di prodotto, a cui corrisponde la curva dei costi ss' , parallela alla CC . È, poi, anche l'imposta $P'V > pP$.

Per dar conto delle variazioni particolarmente esposte nella rappresentazione grafica (n. 28), in cui si istituisce il confronto delle due ipotesi di prelievo di tributo, si suppone che nell'introdurre i due tipi di imposta lo Stato commisuri al prezzo unitario preesistente di mercato (PQ) le due specie di tributi con pari peso addizionale sul prezzo medesimo.

In generale, però, la fenomenica concreta non offre fondamento a questa ipotesi, comoda ai fini di studio e di comparazione di effetti di specie diverse di tributi. In altri termini, l'adozione alternativa di essi può essere indipendente dalla parificazione degli effetti sul prezzo di equilibrio (PQ), senza che detta indipendenza della scelta dei tributi alternativi contrasti con la uniformità teorica che si è illustrata graficamente. Inoltre è esclusa, nella predetta rappresentazione grafica, la clausola che risulta, da altre visioni teorematichette, espressa nei termini: a parità di provento per lo Stato. L'applicazione della clausola nel ragionamento e nell'espressione grafica è lasciata alla facile intuizione del lettore.

Ovviamente gli effetti studiati dipendono anche dalla elasticità delle curve di offerta.

Gli stessi effetti sono condizionati, come si è visto, dalla elasticità della domanda per l'*industria* (essendo l'elasticità infinita nel caso della domanda per l'impresa che coesista con altre numerose in regime di concorrenza perfetta). È noto, poi, che l'altezza della domanda, che nella fattispecie rappresenta il livello sia del prezzo che del provento o ricavo marginale⁽²⁴⁵⁾, dipende, appunto, *nel caso dell'impresa singola*, dall'andamento della curva di domanda per l'*industria* a cui affluisca l'offerta di tutte le imprese.

⁽²⁴⁵⁾ Una volta tanto, si ricorda il concetto di provento o ricavo marginale a cui si farà ricorso anche oltre, per differenziarlo dal prezzo o ricavo medio, nonostante queste nozioni debbano presumersi note, presupponendosi lettori iniziati nello studio della economia politica.

Il provento marginale, come variazione nel ricavo totale conseguente alla vendita di un'unità di prodotto, è la risultante di due variazioni di quantità: 1) il provento derivante da una ulteriore unità venduta, per il nuovo prezzo; 2) la perdita di provento dovuta al fatto che tutte le unità vendibili ad un prezzo più elevato, debbono essere vendute al nuovo prezzo (più basso). Il provento totale aumenta se la prima quantità supera la seconda, così che il provento marginale è positivo se cresce quello totale.

In simboli, detto mr il provento marginale, P_2x_2 il prodotto del nuovo prezzo $p_2 = p_1 + dp_1$ (dp_1 essendone la variazione), per l'incrementata quantità vendibile ($x_2 = x_1 + dx_1$) a detto prezzo; p_1x_1 il prodotto della quantità vendibile anteriormente per l'iniziale prezzo, si può scrivere

$$mr = p_2x_2 - p_1x_1 \quad [I]$$

Nel caso in oggetto, della concorrenza perfetta (ideale), la linea di domanda per l'impresa è eguale alla parallela all'asse delle ascisse, cioè non ammette variazione di prezzo, che rimane costante per ogni unità di x e per la quantità totale offerta; così che $dp = 0$, e la [I] si riduce, in generale per $dx = I$, ad

$$mr = p \quad [II]$$

Tanto l'altezza dell'imposta, rispetto al prezzo, quanto la diminuzione relativa della quantità per causa fiscale, possono far risultare il tributo, nei due rapporti, relativamente piccolo o grande.

Nel primo caso, riferendoci alla elasticità della domanda (o dell'offerta), la si deve considerare come elasticità *puntuale* ovvero nell'intorno del punto di equilibrio. Nel secondo caso, la si deve invece considerare come elasticità dell'*arco* della curva di domanda, lungo il quale si muova il prezzo, in funzione delle modificazioni della curva di offerta, influenzata dal *quantum* e dalla specie di tributo sulle merci, ipotizzato.

Riferendosi al diagramma in generale, agevolmente si possono dedurre le modificazioni di prezzi, costi, quantità, proporzioni di incidenza sui guadagni del produttore (non marginale), sui consumatori, quando si fa l'ipotesi della domanda rigida e con elasticità nulla, che si può descrivere come parallela all'asse delle ordinate (prezzi).

Non si fa il caso della curva di domanda perfettamente elastica che come si è visto, *non* può sussistere per l'industria, ma per l'impresa.

Considerazioni analoghe valgono per l'elasticità della curva di offerta.

III.

TRASLAZIONE E COSTI DECRESCENTI.

Lasciando da parte il caso, alquanto raro dell'offerta a costi costanti, ma di cui non si discute la legittimità logica, passo a considerare il caso di costi decrescenti.

Nella precedente edizione di questo corso, riferendomi al Fasiani specialmente, che riteneva, come molti economisti, incompatibili le condizioni di costi decrescenti e di concorrenza perfetta, avevo accennato alle posizioni di studiosi, come Amoroso, Barone, Sraffa, il quale ultimo, specialmente, aveva riveduto proposizioni pacifiche di Marshall, che introduceva l'ipotesi suddetta ragionando sui costi medi. Robertson, Shove, Pigou, lo stesso Sraffa, Kaldor ed altri ne hanno discettato e in scritti riprodotti nella «Nuova Collana di Economisti», e in scritti che figurano nella bibliografia utilizzata dal ricordato Weintraub, il quale consente di aggiornarsi in proposito.

Geometricamente, la relazione fra curva o linea di domanda (o di provento medio) e curva o linea di provento marginale, si individua derivando la seconda dalla prima:




Figura 29.

Supponendo, per semplificare, che le linee della domanda e del provento marginale siano rette, l'inclinazione della curva di domanda è doppia di quella della curva del provento marginale; l'area $ODsrq$ compresa fra la linea del provento marginale e gli assi è eguale all'area del rettangolo $Ovpq$, derivante dal prodotto del prezzo per la quantità offerta; la linea Dr , che è la linea del provento marginale ha le ascisse eguali a metà di quelle della curva di domanda DD' . Il tratto $rq < pq$, individua il provento marginale relativo alla quantità Oq offerta al al prezzo pq .

In questo corso, potrei seguire il 'sistema di Dalton'²⁴⁶, che continua a prospettare l'ipotesi di curva d'offerta decrescente, in regime di concorrenza, nello studio degli effetti di imposte, ad es. sulle unità di merci prodotte, annotando: «Molto è stato scritto recentemente in merito alle condizioni, se vi sono, nelle quali questa semplice concezione è legittimo. Non posso esplorare qui queste vie secondarie per quanto interessanti possano essere».

Voglio aggiungere il caso ipotetico dei costi decrescenti per i seguenti motivi: 1) perché si nota tuttora la confusione fra domanda e offerta dell'*impresa*, e domanda e offerta dell'*industria* in molti scritti ed anche nella nuova edizione dei *Principii* del Fasiani, che continua a ritenere priva di serio fondamento la coesistenza ipotetica di costi decrescenti e concorrenza; 2) perché la teoria, che espone ed ha tenuto presente ad es. il Demarca (che di proposito ho ricordato nel primo paragrafo di questo capitolo) contempla la condizione della concorrenza perfetta di un solo venditore-produttore che venda a prezzo di costo. Ciò valorizza un caso ipotizzato, come ricordai nel 1944, dal Barone e dal Pigou, a cui tosto mi riferisco, la cui legittimità logica vedo confermata dalle citate Robinson ed Aubert (cioè dalla più recente letteratura marginalistica, nelle cui espressioni geometriche intendo presentare l'ipotesi che, nella edizione precedente di queste lezioni, era espressa in termini Marshalliani di cui si riprova la non tramontata fecondità). 3) Infine torno sul caso, perché ho avuto la ventura di accennare a questo punto di vista, che legittima la coerente coesistenza di costi decrescenti e concorrenza perfetta - ottenendone consenso - oralmente allo stesso Sraffa, che, in un fortunato scritto, aveva sollevato maggiormente il dubbio sulla contraddittorietà degli assunti.

Conviene riferirsi anche a quanto precede circa la genesi della curva d'offerta, che, per l'*industria*, si è derivata sommando, sull'asse delle ascisse, le quantità di merce offerte da ogni impresa, considerando per ognuna il punto d'incontro del ramo ascendente della curva dei costi marginali, con la linea del prezzo: donde la curva crescente collettiva d'offerta *SS'*, su cui si è ragionato come su ipotesi normale e, per così dire) naturale in condizioni di mercato di concorrenza perfetta.

A) Ma in *brevi periodi* ne trovo, anzitutto, conferma in una delle più minute ed approfondite analisi, cioè in quella della curva d'offerta della Aubert, presentata agli studiosi da un rappresentativo economista del tempo nostro, il ricordato Chamberlin. Egli ha illustrato, come si è detto, l'ipotesi di concorrenza imperfetta. Per questa condizione, coerentemente sarebbe connaturale (come per il monopolio totale) l'ipotesi di costi decrescenti. Ma nella monografia della Aubert, in condizioni di concorrenza perfetta si avanza la possibilità teorica di costi decrescenti, se i costi variabili sono proporzionali alla quantità prodotta. Se i costi medi sono decrescenti (in nota a pag. 107), la curva dei costi marginali è costantemente inferiore alla curva dei costi medi.

L'A. si riferisce ad un esempio concreto che si riscontra nell'opera nota della Robinson, che ritengo di far conoscere (²⁴⁷), e che conferma la inclinazione dei costi medi in senso continuamente decrescente, e

²⁴⁶ Dalton, *Public finance*, cit., pag. 78 dell'ed. 1949.

(²⁴⁷) In breve periodo, si ammettono i costi decrescenti se quelli variabili sono direttamente proporzionali o se il costo marginale rimane costante mentre il costo medio sia decrescente. Questo risulta formato di due elementi, di cui una quantità varia direttamente con la produzione ed una è costante.




Figura 30.

Si vuol fare l'esempio della produzione di medaglie, il cui costo speciale sia 1, espresso in qualunque moneta, ottenute da un mezzo da conio con costo 100 e con l'impiego di due uomini (nè più nè meno). Il costo marginale sarà 1 = costante; il costo totale per un numero di medaglie da 1 a 100, salirà da 101 a 200. Il costo medio scenderà secondo la ragione 101, 51, 34½, 26.....2. Cioè secondo l'andamento di una iperbole equilatera *cc'*, asintotica alla linea del costo

sopra la curva del costo marginale, che *non determina* la quantità offerta, non incontrando la curva dei prezzi.^B) Si può lamentare nella Aubert la mancata visione della ipotesi che *una sola impresa* (Barone, Pigou) alimenti l'offerta di una industria, o, come si esprime il Pigou²⁴⁸, l'ipotesi di «*industrie con una ditta sola*».

La Robinson, la quale pure ammette che, finché i costi medi vanno continuamente decrescendo senza raggiungere un minimo il costo marginale, sarà sempre sotto quello medio, teme che l'espansione della «ditta» (o l'assorbimento di altre coesistenti) faccia ridurre il numero delle imprese, facendo cessare la condizione di concorrenza perfetta.

In sede *deterministica*, come inevitabilità meccanica del comportamento dell'impresa unica in senso quasi o pienamente monopolistico, si potrebbe ammettere questa inconciliabilità fra costi decrescenti e concorrenza perfetta. Ma si è visto che gli economisti, implicitamente introducendo l'elemento che ho dianzi qualificato *finalistico* o *volontaristico*, hanno concepito, come ha riferito ragionatamente il Demaria (cit.), il caso di un solo venditore-produttore in regime di concorrenza perfetta, nel senso che di questa condizione di mercato ideale l'unico offerente intenda conservare la caratteristica costituita da una politica di prezzi che assicuri lo stato di «soddisfazione massima» degli scambisti, ottenibile con la polverizzazione dell'offerta, senza prevaricare verso atteggiamenti di tipo monopolistico.

La caratteristica della perfetta concorrenza, cioè la polverizzazione dell'offerta, costituisce situazione che fa sì che l'impresa singola *non possa* influenzare il prezzo di mercato. Epperò, l'offerta da parte di un'unica «ditta» o di un unico venditore-produttore, pur *non* costituendo un granello di polvere ma una quantità direttamente determinante, può far raggiungere lo stesso effetto per il mercato, in quanto egli, *pur potendo, non voglia* adottare prezzi diversi da quello in cui si abbia eguaglianza con il costo medio, lungo la curva dei costi decrescenti.

Il comportamento della impresa unica, secondo una visione che caratterizza la letteratura economica odierna nel mondo, proprio in caso di monopolio, anche in regime di concorrenza può essere orientato da moventi e preferenze soggettive, gravitanti nel dominio delle *soddisfazioni* spirituali in senso ampio, da cui esulino i «pecuniary motives». Inoltre, come si è detto per spiegare l'apparente paradosso letterale, detta condotta dell'impresa (che subisca i prezzi di mercato nonostante possa coincidere con l'industria e, quindi, manovrarli), può essere dettato dal timore o dalla previsione o dal rischio della concorrenza potenziale di altre imprese che entrino nel mercato.

Tutto ciò legittima l'introduzione di una curva dei prezzi o di domanda inclinata e non parallela all'asse delle ascisse (dato, che questa vale per la singola impresa che *coesista* con altre e non per l'industria «con una ditta sola» di cui discorre Pigou), pur *come se* esistessero tutte le condizioni della concorrenza perfetta.

Coerentemente con la visione che anima l'*Introduzione*, considero il caso, anche se in concreto possa costituire caso-limite o non frequente o più probabile in futuro, con l'evolversi della «coscienza sociale dei produttori». E passo alla dimostrazione in base all'ipotesi, legittima dopo quanto avverto, facendo intervenire il *factum* tributario, configurato, frattanto, come prelievo di imposta sulla quantità offerta o prodotta.

Sia la DD' la curva di domanda, inclinata rispetto agli assi, considerando l'ipotesi di una «industria con una ditta sola» e pur con genesi di prezzi di concorrenza perfetta, subiti dal produttore venditore, che li desume dalla richiesta del mercato che egli non influenza e non sfrutta con intenti monopolistici.

Sia CC' la curva del costo medio, decrescente continuamente. Rappresenti la Cm la curva del costo marginale. Nel punto di incontro della curva di domanda con quella del costo medio (la quale costituisce curva d'offerta per l'industria), si determini, col prezzo PQ , la corrispondente quantità venduta OQ . Tutte le quantità sono vendute allo stesso prezzo, come vuole la condizione di concorrenza perfetta e non vi è interesse a vendere una quantità maggiore di OQ , ad esempio OQ' , nonostante le unità ulteriori di prodotto costino di meno di $PQ = OV$, perché si andrebbe incontro a perdita essendo $P'Q' < MQ'$. E' *come se* la ditta o impresa fosse fra altre coesistenti ditte o imprese in regime di concorrenza perfetta e il prezzo eguagliasse il costo medio minimo di produzione, con linea del prezzo tangente in detto punto di minimo.

marginale, che nella fattispecie è una retta parallela all'asse delle x d'ordinata I . Nel testo, citando Barone e Pigou, si rileva che la condizione, in generale, del costo medio decrescente, che sovrasti il costo marginale, viene generalizzata oltre il caso-limite di questa nota, frequentemente ricordato.

²⁴⁸ PIGOU, Appendice III alla nella traduzione italiana di *Economia del benessere*, a pag. 700 della edizione Utet, 1947).

Si introduca un'imposta sulle unità prodotte, che abbia l'effetto di innalzare le curve dei costi medi e marginali. La cc' taglierà la curva di domanda (che nel mercato supponiamo immutata) nel punto P'' , determinando un'offerta minore di OQ , ed esattamente l'offerta OQ'' . La differenza fra $P''Q''$ e PQ evidentemente supera,




Figura 31.

essendo $TV > TZ$, la grandezza dell'imposta Cc , misurata dalla distanza fra le coppie di curve dei costi per elevazione di esse dovute al tributo.

La differenza dei prezzi indica l'incidenza sul mercato. Essa dipende, come si è visto per il caso di costi crescenti: a) dalla elasticità delle curve di domanda (puntuale e degli archi di curva); b) dalla elasticità della curva dei costi; c) dall'ammontare del tributo.

Il ragionamento si può ripetere supponendo l'ipotesi di un'imposta *ad valorem*.

C) Un regime di costi decrescenti, nell'ipotesi di concorrenza perfetta, può concepirsi, a lungo andare, se si introduce l'influenza delle *economie esterne* di tipo Marshalliano. Queste non sono tramontate come concetto che ad altri è sembrato indefinito, ma figurano nelle più recenti trattazioni di economia pura, per la spiegazione della produttività crescente. Questa è dovuta, appunto, oltre che alla utilizzazione delle combinazioni nell'interno della impresa, all'ambiente esterno di cui si sono date esemplificazioni in precedenza nelle lezioni.

Nella edizione del 1944 avevo ricordato una intuizione dell'Edgeworth, in tema di conciliabilità, nel tempo, della concorrenza perfetta con l'ipotesi dei costi decrescenti. Scrivevo allora che egli intendeva riferirsi, non alle curve d'offerta nel senso tradizionale che per *brevi periodi* sono *sempre crescenti*, (valga, però, l'avvertenza del caso dianzi illustrato) e che vengono dette «*primarie*», ma a curve d'offerta dell'industria in regime di concorrenza, considerate per *lunghi periodi*, e «*derivate*» da quelle primarie.

Prima di tracciare una siffatta curva che lo stesso autore denominava a «molte branche», trascrivo una similitudine che può riuscire a chiarire il concetto allo studente. Attingo alla *Teoria pura dell'imposta* ⁽²⁴⁹⁾ là dove è detto: «È avvenuto a qualcuno di noi di ascendere il pendio di una montagna proprio fino al punto in cui il desiderio di andare più innanzi era esattamente compensato dalla difficoltà della salita. Tale è la posizione dell'uomo economico su di una curva di offerta *primaria* per *brevi periodi*, *volgente all'alto* (crescente).

Supponiamo che, mentre una comitiva di alpinisti sale per un pendio scosceso, la cresta che sta loro incontro ceda d'un tratto, di guisa che essi siano portati giù da una specie di valanga e si trovino su un nuovo piano inclinato. Di nuovo essi spingono la loro marcia faticosa all'insù; e di nuovo prima di aver raggiunto la cima essi sono precipitati giù ad un altro livello; e così di seguito finché sono costretti ad una fermata in qualche pendio scosceso e relativamente fermo. La via da essi percorsa nello spazio, benché in realtà sia una spezzata, può parere, a chi vi dia uno sguardo generale, una linea curva. Tale, forse, è la natura di un'industria sottoposta a concorrenza, che ubbidisca alla legge della produttività crescente; per brevi periodi essa segue una curva ascendente, in lunghi periodi una curva di offerta discendente.

⁽²⁴⁹⁾ EDGEWORTH, Op. cit. pagg. 309-310.

«Supponiamo che la nostra comitiva, dopo una fermata su di un breve pendio, si senta incitata da qualche nuovo stimolo; essa potrebbe sorpassare una nuova cresta e discendere per uno spazio fuori di ogni proporzione colla causa eccitante. Al contrario, l'imposizione di un nuovo onere potrebbe avere impedito che avvenisse una tale marcia in avanti. È così che, in un regime industriale della specie considerata, un premio può abbassare il prezzo e un'imposta alzarlo; in misura sproporzionata».




Figura 32.

Poiché l'Edgeworth nel dare l'idea della curva «a molte branche» ovvero della curva «derivata» (lungi periodi) da curve «primarie» (di brevi periodi) ha fatto riferimento alla curva di costi successivi, così denominata dal Cunynghame, traggio dal saggio di quest'ultimo («Economic Journal», vol. II) il tipo di curva predetta, completandola ed esponendola con la convessità verso l'asse delle ascisse per uniformità di rappresentazione.

Avverto, però, che il Cunynghame, nel rappresentare nel diagramma la curva alla quale è «attached» un gruppo di curve successive ha inteso prospettare uno stato di fatto esistente *in un dato tempo* e non un gruppo di fenomeni successivi.

Se le curve «primarie» o per brevi periodi - conclude l'Edgeworth - sono discendenti, presumibilmente il caso appartiene al regime di monopolio.

Nella dimostrazione geometrica che precede, una curva collettiva di offerta a costi decrescenti, può essere ravvisata se si tiene conto della CC' , linea che non è una spezzata perché vorrebbe raffigurare la *continuità* nel caso in cui non si avessero le poche variazioni che in modo discontinuo figurano nel grafico, ma numerose influenze di «economie esterne» in un grande mercato, nel quale domini la concorrenza perfetta.

IV.

TRASLAZIONE IN CONDIZIONI DI MONOPOLIO PURO E TOTALE.

A) Consideriamo il caso limite di monopolio, raramente rintracciabile nella realtà, quale *monopolio puro*.

Dovrebbe trattarsi, come è noto, di una sola impresa o di un gruppo di imprese collegate, al fine di conseguire il massimo guadagno consentito: a) dalla possibilità di portare sul mercato un prodotto completamente diverso da quello di ogni altra impresa; b) dalla esclusione o impossibilità di entrata nel mercato di altre imprese. In maggior o minor misura, peraltro, i prodotti sono sostituibili, cosicché la concorrenza potenziale è tale da escludere il caso di monopolio puro. Si può discutere in termini di *gradi* di monopolio,

supponendo che il massimo grado consentito dalla possibilità di succedanei o surrogati viga sul mercato particolare.

Dovendo qui esaminare variazioni di prezzo eventualmente dovute alla influenza del fatto tributario, cominciamo con il caratterizzare il prezzo di equilibrio in regime di monopolio che, per distinguerlo da quello «puro», che si ritiene irreali in una economia di mercato, denomineremo *totale*.




Figura 33.

I) Mentre, finora, il prezzo di equilibrio (concorrenza perfetta) è stato anche tale da consentire di eguagliare domanda ed offerta

sul mercato, di solito si pensa che il prezzo di monopolio non abbia questa caratteristica, che i più cauti teorici considerano probabile (non escludendola).

a) Come risultato di manovra del prezzo, fra gli infiniti rappresentabili sulla curva di domanda, che è inclinata sull'asse delle X come curva di mercato o di industria, come altri dice,

b) o come conseguenza della manovra delle quantità,

si ha, per definizione, una *quantità offerta* che si suppone normalmente *inferiore* a quella che si potrebbe avere in condizioni di concorrenza perfetta.

II) Inoltre per contrapposizione: a) caratteristica della concorrenza perfetta (ma non ideale o piena) è la possibilità di ottenere guadagno *oltre* quello «normale» della impresa marginale, differenziale rispetto ad esso, avente natura di rendita, dato appunto dalla differenza fra prezzo di mercato e costo medio; b) nel caso del monopolio, si suppone la possibilità di estendere ulteriormente il guadagno od utile. Questo risulterebbe *anche* dalla differenza fra prezzo e costo marginale, che come il costo medio sarà sempre inferiore al prezzo. *Può* darsi anche che il costo medio, nel punto di equilibrio, superi il costo marginale, se l'equilibrio ha luogo nel ramo decrescente delle due curve.

Esprimo queste caratteristiche attraverso la rappresentazione diagrammatica seguente, per semplificare tracciando come rette le linee della domanda e del provento marginale pm (eguale nel punto di equilibrio al costo marginale che in questa ipotesi grafica risulta minore di cmd , cioè del costo medio).

In essa, quindi: I) la quantità offerta OQ' al prezzo di equilibrio PQ' , compatibile con il massimo guadagno o utile del monopolista $GG'PM'$, è minore di quella che, in regime di concorrenza, avrebbe potuto consentire di equilibrare domanda ed offerta (OQ).

Il punto di incontro fra curva dei ricavi marginali e dei costi marginali, in cui

$$\frac{dR}{dx} = \frac{dC}{dx}$$

cioè di eguaglianza al margine, determina, appunto, la quantità offerta, anche quando non lo si ponga in evidenza ragionando, come oltre si farà, su quantità globali.

Nel far intervenire il fattore tributario, come prelievo, che induce, appunto, il monopolista a rivedere gli elementi del calcolo del guadagno monopolistico, si suppone che egli abbia *già* conseguito la condizione di massimo utile, attraverso gli infiniti tentativi costituiti da prezzi adottabili e correlativa reazione della domanda e dei costi.

Una dimostrazione che ha particolare attitudine alla immediata convinzione del lettore, è quella basata sulle quantità *globali*, anziché marginali, in rapporto a *diversi vincoli* tributari che meglio vengono illustrati come ipotesi.

Invero, il riferimento alla figura che esprime le caratteristiche della condizione di equilibrio in regime di monopolio, per analizzare gli effetti del prelievo del tributo, serve soprattutto a far mettere in evidenza la variazione del prezzo: ma essa risulta anche dalla curva di domanda correlata con quella del ricavo totale e del guadagno o utile netto, nella dimostrazione geometrica qui esposta di seguito. L'influenza del modo di variare del costo marginale si riverbera sull'andamento del costo totale, da cui è derivabile.

Del resto, per *definizione*, il prezzo di equilibrio in regime di monopolio è quello che ha proprietà di rendere massima la differenza fra (*R*) ricavo *totale* e (*C*) costo *totale*. Detta *x* la quantità prodotta, indicato con $p = f(x)$ il prezzo unitario; con $R = xf(x)$ il ricavo totale; segnato il costo totale con $C = F(x)$; si ha equilibrio per il monopolista quando sia massima la differenza fra *R* e *C* ovvero $xf(x) - F(x) = Max$.

La più immediata rappresentazione di questa condizione si ha ricorrendo a quella divenuta tradizionale, resa familiare da Jannaccone a Barone e ad altri, che figura nelle precedenti lezioni: essa si presta a dare una chiara visione degli effetti dell'imposizione, prescindendo dagli effetti della spesa pubblica⁽²⁵⁰⁾.

- Sia la *RR'* la curva del ricavo totale;

- Sia la *CC'* la curva del costo totale (sul cui andamento si riflette quello dei costi marginali e medii);

- Sia la *dd'* la curva di domanda, sulla quale si individuino i tentativi infiniti del monopolista, partendo da prezzi alti e passando a quelli via via minori, da sinistra a destra.

La curva del ricavo totale risulterà in un primo tratto crescente fino al raggiungimento di un punto massimo in *T*; e poi decrescerà. Siamo nell'ipotesi più semplice di un andamento della domanda, che conferisca un solo massimo alla curva del ricavo totale.

Per determinare l'utile o guadagno netto, si deve contrapporre alla curva del ricavo totale quella del costo totale. È ovvio che, per quantità crescenti, il costo totale sarà crescente (anche se unitariamente decrescente).

Procedendo per differenze delle rispettive ordinate, dalle suddette due curve si deriva quella dell'utile netto del monopolista. Essa, indicata con le lettere *PP'*, avrà un massimo nel punto (di Cournot) in cui la parallela all'asse delle ascisse è tangente alla curva medesima (*M*). (Il punto corrispondente sulla curva *RR'* è a sinistra del




Figura 34.

⁽²⁵⁰⁾ Nelle più razionali e moderne, anche qui citate, visioni teoriche di economia pura, si rappresenta il guadagno anche in regime di concorrenza, avvalendosi di curve di ricavo e costo totale.

punto di massimo introito lordo o ricavo totale). In M la derivata seconda è negativa ov vero

$$\frac{d^2}{dx^2}(R - C) < 0$$

da cui

$$\frac{d^2 R}{dx^2} < \frac{d^2 C}{dx^2}$$

cioè il ricavo marginale aumenta meno del costo marginale.

Tracciata come si è detto, la curva dell'utile netto, postuliamo che essa sia caratterizzata dalle seguenti condizioni:

a) che ad ogni prezzo corrisponda un utile secondo gli sviluppi di una funzione *continua*; *b)* che l'utile segua l'andamento di una *curva crescente* (e derivabile) al *decrescere dei prezzi* di vendita, *prima* di raggiungere il punto massimo; *c)* che il *saggio di incremento* dell'utile sia *decescente*, prima di raggiungere il punto massimo.

Ciò posto rappresentiamo ancora, per comodità di studio, la sola curva dell'utile netto, con un solo massimo, testè costruita per derivazione dalle curve dei ricavi e dei costi.

Introduciamo le ipotesi di tassazione del monopolista a mezzo di un'*imposta*: *a)* *fissa* qualunque sia la quantità prodotta ed il corrispondente




Figura 35.

rispondente utile netto. In tal caso il monopolista *non* ha interesse a diminuire la quantità prodotta, ad elevare il prezzo ed a ridurre in conseguenza la rendita del consumatore. L'utile netto sarà decurtato della stessa somma qualunque sia la quantità prodotta. Invero l'imposta sarà rappresentata da una parallela all'asse delle ascisse (o delle quantità) ss' (fig. 35).

In tal caso, l'imposta *non si trasferisce* ma incide sul monopolista. Essa, ovviamente, qualora fosse di altezza eguale a $C'R$ assorbirebbe tutto l'utile del monopolista.

b) Conclusioni analoghe valgono per il caso dell'imposta *proporzionale* all'utile netto, la quale non induce il monopolista ad allontanarsi dal punto del massimo utile e quindi a modificare prezzi e quantità prodotte.

È ben vero che l'eventuale tentativo di elevare il prezzo ha, oltre la conseguenza di ridurre l'utile netto, anche la ripercussione di carattere fiscale di far ridurre l'onere dell'imposta, in quanto è, per ipotesi, commisurata all'utile netto. E questo viene ridotto dalla elevazione del prezzo. Ma siffatto *vantaggio* di origine fiscale sarà *sempre inferiore* alla perdita che deriva dall'eventuale abbandono della posizione del massimo utile (punto di Cournot). Se 100 era il massimo utile netto anteriore alla introduzione dell'imposta del 10%, il tentativo eventuale di elevare il prezzo di vendita (supponiamo da L. 5 a L. 6 il quintale) avrà, per quanto precede, l'effetto necessario di ridurre l'utile netto da 100 poniamo ad 80. In conseguenza di ciò

l'imposta si ridurrà da L. 10 (utile 100) a L. 8 (utile 80). Ma la perdita di L. 20 è ovviamente superiore al vantaggio di una riduzione di L. 2 nell'onere dell'imposta. In breve, se due utili differiscono perché l'uno è superiore all'altro, i loro residui al netto di imposta a percentuale costante, differiranno nello stesso senso. La rappresentazione grafica è offerta tracciando una curva tt' che tagli proporzionalmente le ordinate della curva dell'utile: la curva rappresenta, appunto, l'andamento di una imposta proporzionale all'utile.

c) Facciamo, infine, il caso di un'imposta *proporzionale al prodotto* venduto. Essa sarà rappresentata dalla retta Ol , la quale ha l'effetto di ridurre l'utile netto alla quantità (in ordinata) compresa fra essa medesima e la curva dell'utile. Nel caso che il monopolista abbia raggiunto la posizione di massimo utile, al quale corrisponde una vendita di prodotto eguale ad OR , il profitto netto del monopolista sarà non più RC' , ma CL .

Di fronte a codesta situazione il monopolista dovrà considerare che conseguenza della elevazione eventuale dei prezzi di vendita (allo scopo di tentare la traslazione) è bensì una diminuzione del profitto netto; ma essendo l'imposta commisurata alla quantità prodotta, la quale decresce aumentando il prezzo, egli ottiene un vantaggio che compensa la perdita. Sul calcolo influisce l'elasticità della curva di domanda e l'andamento della curva del costo, come diremo più oltre.

«Sarà dunque interesse del monopolista elevare il prezzo oltre l'antico fino ad un nuovo limite: al quale la perdita nel profitto netto (ricavo lordo meno costo totale, che diminuisce con l'elevarsi del prezzo oltre l'antico punto massimo) è esattamente compensata dal guadagno derivante dalla diminuzione dell'imposta» (Edgeworth) ⁽²⁵¹⁾.

La soluzione del problema si ha, in modo univoco, per mezzo del calcolo matematico, dato che si è postulata continuità della variazione delle curve considerate. Si è ormai dimostrato che *fra gli infiniti prezzi possibili* (maggiore di quello che diede luogo al massimo utile netto anteriore alla introduzione dell'imposta), ne esiste *uno che consente al monopolista di rimanere con un utile netto da imposta maggiore di quello che gli sarebbe rimasto se non avesse compiuto il tentativo di trasferire il tributo medesimo*. Infatti, restringendo la quantità prodotta elevandosi il prezzo, il monopolista raggiungerà un nuovo punto di massimo profitto netto da imposta. Esso si troverà a sinistra di C' , e precisamente nel punto della curva in cui la distanza, nel senso dell'ordinata, tra la curva dei profitti e la retta che rappresenta l'imposta, sarà massima (P). Quel punto sarà geometricamente individuato dalla tangente alla curva dell'utile netto parallela alla retta dell'imposta: in quel punto è infatti massima la differenza fra il profitto netto e l'imposta che va allo Stato: ivi $L'P$ è maggiore di LC . Il prezzo normalmente aumenta in *misura diversa* dall'ammontare dell'imposta. Si potrebbe avere misura *eguale* se il saggio di decrescenza fosse eguale per la curva di domanda e del costo marginale. (Così Villani, nella «Riv. Ital. di Scienze economiche», 1941).

Vi sono, però, *eccezioni* alla uniformità teorica su enunciata. Dell'Edgeworth medesimo, che si rifaceva anche al Cournot, richiamo questa: «Quando non è in potere del monopolista accrescere o limitare la sua produzione a volontà», egli «molto generalmente, dovrà sopportare l'imposta». L'esempio per la seconda ipotesi è quello del proprietario di aree fabbricabili (terreni urbani), che l'opinione pubblica impedisce siano tenute fuori mercato.

In trattati di scienza delle finanze nei quali non si è fatto ricorso all'ausilio della rappresentazione geometrica (che qui è del tipo di quelle generalizzate dal Barone) si è osservato, in passato, come la soluzione qui prospettata potesse non verificarsi. Ciò è dipeso dal fatto che gli esempi e le riprove del calcolo presunto del monopolista sono stati basati su dati numerici, discontinui. Per contro la continuità delle quantità che è postulata nella su esposta dimostrazione matematica, evita gli errori e conduce a soluzione univoca, come s'è visto.

Naturalmente, si è fatta, fra l'altro, l'ipotesi che il monopolista *abbia già* raggiunto il punto di *massimo* utile e collocato sul mercato le quantità che gli consentono di conseguirlo; ma se egli non abbia potuto produrre tutta la quantità correlata al massimo utile netto, ovvero non abbia potuto restringere la quantità medesima al limite che gli consente il massimo utile, si ha incidenza totale a carico del monopolista.

Per quanto riguarda l'influenza delle circostanze: a) *elasticità della domanda*; b) andamento della *curva dei costi* di produzione, occorre aggiungere le seguenti considerazioni:

a) Alcuni autori hanno considerato l'elasticità della curva di domanda nel *punto* di equilibrio; altri l'elasticità *a sinistra* del punto di massimo profitto senza l'imposta.

⁽²⁵¹⁾ *La teoria pura dell'imposta*, cit., pagg., 314-315.

Tornando al caso dell'imposta proporzionale alla quantità prodotta, si è dimostrato che la *traslazione* è tanto *maggiore* quanto più tende ad essere *rigida* la domanda (o quanto meno elastica è essa), intorno al prezzo di equilibrio del monopolista.

Considerando l'elasticità della domanda quale è a *sinistra* del punto di massimo utile, si può dire che "una data imposta tenda a portare il *nuovo punto di massimo utile* (netto da imposta) tanto più a *sinistra* dell'iniziale punto di Cournot, quanto più la domanda sia elastica (determinando minore incidenza sui consumatori). Questa conclusione è sulla linea logica di quella a cui sono pervenuti coloro che hanno esaminato l'andamento della elasticità non nel punto di equilibrio, ma lungo la curva: e cioè la variazione del prezzo (traslazione) è tanto più rilevante, quanto meno cresce l'elasticità della domanda con l'aumentare del prezzo.

b) Per ciò che riguarda l'influenza della legge dei costi, occorre considerare se il punto di monopolio, prima dell'imposta, si trovava (Barone) «nel campo dei *costi crescenti* o in quello dei *costi decrescenti*» pel monopolista. Nel secondo caso si ha una traslazione maggiore sui consumatori che non nel caso di costi crescenti. Nel caso di *costi crescenti*, invero, la *curva dei profitti* a sinistra del punto di massimo *scende più rapidamente* che nel caso di costi decrescenti. Data una imposta, lo *spostamento* del *nuovo punto* di massimo utile *netto* da imposta (a *sinistra* di quello iniziale) è *maggiore* nel caso dei costi *decrescenti* che non in quello dei costi *crescenti*.

In generale, quindi, *domanda elastica e costi crescenti* tendono a rendere *meno torte* la traslazione: *domanda* tendenzialmente *rigida* e *costi decrescenti* concorrono a rendere più rilevante la traslazione dell'imposta sulle quantità prodotte.

B) Facciamo, ora, il caso dell'*imposta progressiva* commisurata all'*utile* o guadagno netto conseguibile in *singoli* campi di attività, in condizioni di mercato caratterizzate da monopolio, principalmente, o da concorrenza imperfetta o da ipotesi intermedie.

Il caso teorico non può essere studiato, inquadrando questo modo di ripartire le imposte nella spiegazione che, dal lato economico, si è data dell'imposizione progressiva e personale:

1) La logica della capacità contributiva relativa può servire a spiegare casi del genere; 2) talvolta si tratta di modi di imposizione straordinaria, dettati dalla urgenza di ottenere nuove entrate; 3) altra volta è problema di politica sociale avversa ai *trusts* monopolistici, nei paesi in cui l'economia di concorrenza, con un minimo di vincoli e di prezzi prossimi ai costi marginali, costituisce ideale compatibile col massimo benessere collettivo; 4) in altri casi si tratta di imposte progressive sui redditi da singole fonti (ad es. su terreni, fabbricati, industrie, per «persuadere» i proprietari e imprenditori, riluttanti ad accettare un sistema collettivistico, con abbandono della proprietà privata, ad aderire al sistema che sia frutto di rivoluzione sociale, ecc.).

Nell'economia finanziaria, astratta, e prescindendo da specifica e diretta esemplificazione tratta da eventuale casistica concreta corrispondente, se si avanza detta ipotesi, per quanto precede non la si può considerare peregrina: invero la teoria pura economica la tiene presente, come si fa oggi dagli economisti per lo studio delle proprietà dell'equilibrio in tal caso astratto.

Supponiamo, dunque, che l'imposta vari secondo un saggio talmente crescente, con l'aumentare dell'utile, che il *massimo* conseguito




Figura 36.

dall'imprenditore prima dell'imposizione - anziché rimanere tale, al netto d'imposta, rispetto ai precedenti e seguenti come per la proporzionale - diventi un *minimo* netto da imposta. Trattandosi di curva (prima dell'imposta) con un solo massimo, per ipotesi, la decurtazione provocata dal tributo a carattere fortemente progressivo, dato l'andamento della curva stessa, determinerà due massimi, a destra ed a sinistra di quello che l'imposta medesima abbia ridotto ad un minimo, come si desume dalla figura.

In questa rappresentazione: UQ è l'utile massimo prima dell'imposta; $U'Q'$ e $U''Q''$ i massimi (eguali) rispettivamente a sinistra ed a destra del minimo uQ provocato dall'imposta; VQ il massimo (unico) netto da imposta proporzionale all'utile netto, con andamento RVL . Per l'imprenditore monopolista, in termini *monetari*, diviene indifferente la scelta di $U'Q'$ o $U''Q''$, rispettivamente come risultato e fine della propria attività animata da mero tornaconto, espresso in termini obiettivi. Il prezzo di vendita $p'Q'$ corrispondente ad OQ' sarà maggiore di pQ (anteriore all'imposta) e di $p''Q''$ che si ha per OQ'' . Ma abbiamo visto (nel capitolo dell'imposizione progressiva) che l'imprenditore o produttore può non essere dominato, nell'agire, dal fine di conseguire il massimo utile monetario netto: può, come si è visto, e come si vedrà più avanti, riuscire determinante lo scopo di estrinsecare una mentalità di «capitano di industria», di operatore che miri a conferire alla propria personalità un «peso» sociale che sia direttamente in relazione con le dimensioni della propria impresa in termini di forza capitalistica applicata (concentrazione finanziaria) o di grandezza numerica della mano d'opera impiegata, che ami il rischio (in relazione a crisi, ecc.) che implica la produzione in grande stile, ecc. quale è, nella rappresentazione grafica, OQ'' (rispetto ad OQ).

Ma può darsi che si tratti di soggetto amante del «quieto vivere», che a parità di utile monetario, netto, ritraibile, preferisca limitare la quantità prodotta dopo l'imposizione progressiva, ad OQ' . È un effetto deprimente che la legislazione fiscale del tipo supposto esercita sulla mentalità di chi agisca soprattutto in cerca del tornaconto in termini di utile monetario, ma che determina (supposta invariata la curva di domanda) $p'Q' > pQ$ e *traslazione parziale* del tributo considerato. L'imposta progressiva ipotizzata, riferita all'asse delle ascisse, è rappresentata dalla linea tratteggiata RZL , tale che $ZQ = uU$.

Però detta «scelta», che è *indifferente* in ipotesi di economia atomistica non vincolata, quando ogni decisione sia lasciata ai singoli, può non esserlo quando lo Stato si interessi ai riverberi sociali della attività dei privati. È uno dei modi di considerare vincoli economici che la classe governante introduce nel campo dell'economia di mercato, ad esempio, allo scopo di provocare una condizione di massima *occupazione* del fattore di lavoro, d'andamento della produzione, di riduzione dei prezzi, ecc.

In questo caso e, per questo fine, che entra, come ipotesi, nelle visioni dell'equilibrio generale, alla luce anche delle teorie di tipo Keynesiano indicate nella *Introduzione*, lo Stato può perseguire i fini simultanei: α) di riduzione dell'utile del monopolista e del prezzo per le ragioni esemplificate sopra; β) di occupazione massima del fattore lavoro in base a ragioni indipendenti e contemporanee. Appunto, possono tali ragioni consistere nel provocare, con l'occupazione, una maggior domanda effettiva onde ristabilire l'equilibrio nell'ambito ciclico fra risparmio e investimenti, per evitare la critica al sistema (pura economia di mer-

cato), quando esso nella propria funzionalità avvalorò il sofisma (che ha avuto portata anche storica nel periodo della «grande crisi») quale emerge dalla *possibilità* di produrre beni, occupare lavoro ed elevare i consumi, con la quale contrastano in concreto, o possono contrastare in via ipotetica, la disoccupazione, la contrazione del reddito e dei consumi.

È questo un momento ipotetico che fa entrare, razionalmente, nei ragionamenti il fattore *spesa pubblica*, nel processo traslativo modificandolo. Mi riferisco alla erogazione di un *premio* di produzione a favore dell'imprenditore, il cui importo, come caso-limite, può essere attinto al provento della stessa imposta progressiva sull'*utile* netto (o ad altri proventi di tributi progressivi sugli alti redditeri od al prestito pubblico): ma congegnato come premio proporzionale alla (o anche progressivo col crescere della) *quantità* prodotta, abbassando, in relazione all'andamento della domanda, immutata, il prezzo al livello $p''Q'' < pQ < p'Q'$ per il prodotto considerato. (Supponiamo trascurabile relativamente, la variazione di prezzi provocata dall'ottenimento del premio come importo spendibile dallo Stato).

Nella rappresentazione grafica il premio sia rappresentato - nel caso di premio proporzionale alla quantità prodotta - dalla retta *OM* e, cioè, per le varie quantità comprese fra *O* ed *L*, dalle ordinate calate dalla *OM*, sulla *OL*, a cui in questa costruzione convenzionale diamo valore positivo nel bilancio economico dell'imprenditore.

Data la *indipendenza* eppure la *simultaneità* dei fini statali supposti, è necessario che la spesa pubblica, che si traduce in premio, sia tale da sopprimere l'indifferenza delle scelte del produttore, a parità di utile netto (due massimi di valore numerico eguale), indifferenza che in via probabilistica potrebbe portare parimenti, come si è visto, a seconda della psichica dei soggetti, alla quantità offerta *OQ'* ed alla quantità *OQ''*, in conseguenza del solo prelievo dell'imposta.

Insomma la scelta univoca e certa che si intende provocare deve razionalmente conciliare la visione statale dell'interesse o benessere collettivo (in termini di maggiore produzione, minore prezzo, massima occupazione, ecc.) con quella individualistica del produttore a cui carico si sia messa l'ipotetica imposta progressiva sull'utile monopolistico, quando egli ragioni, per assunto, in base a *sole quantità monetarie* ed *obiettive* e quando le si voglia rendere determinanti nel senso convergente in cui opera la psichica del «capitano d'industria».

Perché questa simultanea e coerente esistenza di fini ed effetti si verifichi in sede di esperimento ipotetico (e di fenomeno approssimativamente corrispondente) occorre che effetto della erogazione, come spesa statale in premio di produzione, sia l'offerta da parte del monopolista di una quantità *OQ''*, nel nostro esempio e, in generale, maggiore di quella *OQ* di equilibrio anteriore alla introduzione dell'imposta.

C) Le conclusioni tradizionali che parevano pacifiche in quanto basate su sole quantità obiettive e monetarie, su invarianza della curva di domanda, ecc., sono state attaccate come «false» e «ingannevoli» per la chiara visione della teoria della tassazione e dell'*employment*.

In particolare il Boulding ha espresso questo pensiero⁽²⁵²⁾, che pare non sia isolato, e non soltanto perché il Tintner ha cooperato a dare una illustrazione geometrica dell'assunto del collega nord-americano. Soprattutto crea divergenze di conclusioni, il riferimento che si fa all'ipotesi che si è già considerata in sede di premesse dell'imposizione progressiva e nel paragrafo che precede: e cioè, che non la sola variabile monetaria, in cui sia espresso l'utile massimo del monopolista, in questo caso, è quella che determina il problema; ma la ricerca di un massimo vincolato a preferenze soggettive, in tema di soddisfazione che offre l'organizzazione della produzione e il conseguente volume di essa, e in genere il piacere di svolgere attività di imprenditore o di datore di lavoro, quale «capitano d'industria», ecc.

Sintetizzo il pensiero del Boulding, come ho esposto, con intento di analisi critica, occupandomi del tema «*Effetti delle imposte e teorie del full employment*» (E. D'ALBERGO, in «Economia Internazionale», agosto 1948, cit.):

a) La impossibilità della traslazione (presunta dalla nota analisi economica) di un'imposta sui profitti è basata sull'assunto di una politica di impresa (monopolistica) orientata verso la «massimizzazione» del proprio utile (in termini obiettivi o monetario).

b) Questa supposizione è, per il Boulding, una «prima grossolana approssimazione»; essa, addirittura, è talmente lontana dalla realtà, da riuscire ingannevole (*misleading*).

c) Per chiarire il pensiero di questo autore, preciso un altro supposto che caratterizzerebbe l'impostazione classica (di cui si dà la rappresentazione, ragionando in base a quantità globali): per gli imprendito-

⁽²⁵²⁾ *The incidence of a Profit tax*, in «The American Economic Review», settembre 1944.

ri che abbiano interesse a raggiungere il massimo profitto, sono indifferenti le dimensioni dell'impresa, a meno che esse influenzino il profitto totale.

Il Boulding si è proposto di analizzare la condotta dell'impresa, basandosi sulle seguenti ipotesi più realistiche, e di «usare dell'analisi» per provare ciò che è asserito fortemente dagli uomini d'affari e «negato» dagli economisti: e, cioè, che l'imposta sui profitti monopolistici può avere effetti sui prezzi e sulla produzione dell'impresa. Naturalmente non contesta, date le sue premesse, la conclusione tradizionale: che l'imposta commisurata all'utile netto, lascia immutata la quantità prodotta e fa contrarre il profitto (la curva rimane abbassata in funzione dell'imposta). Ma la validità della conclusione tradizionale è, per il Boulding, subordinata alla ipotesi della perfetta elasticità della curva di indifferenza che esprime, appunto, l'elasticità di offerta di «intrapresa» (termine che esprime volontaristicamente il «programma di realizzare profitti»). Detta «*supply of enterprise*», di cui riconosce la difficoltà di misurazione, esiste ed è importante.

Ma essa - non può essere negato dall'autore, che pure non ne fa cenno - costituisce una variabile non considerata (per lo meno in codesti termini) nelle ipotesi tradizionali ed anche recenti, in cui, per dirla con il Ricci, il monopolista è supposto ligio alla «voce del tornaconto», raffigurato in termini di profitto monetario e tende al massimo. La variabile di Boulding è di carattere subiettivo (contrapposto a quella di natura obiettiva che si concreta nel massimo profitto monetario raggiungibile). Invero l'a. pone innanzi due tipi di imprenditori: I) l'estremamente ambizioso di far da «capitano» di una grande industria, amante del prestigio e della potenza, che preferirà spingere l'espansione dei propri affari a costo, anche, di minori profitti (rispetto a quelli altrimenti conseguibili); II) colui che non ama i fastidi che provengono dalla gestione di una grande impresa, che vive di altri interessi, schiva i rischi, ama il quieto vivere e preferisce una minor produzione, a costo di minor profitto.

Non si comprende come il Boulding, di cui non si contestano le ipotesi, che sono fra le infinite possibili e anche alquanto frequenti, in senso storico-statistico, non abbia ritenuto inseribili dette supposizioni nello schema tradizionale, che pure, per apporto di vari studiosi, contempla anche i casi di mancato raggiungimento della quantità offerta o prodotta, massimizzante l'utile monopolistico, anche per ragioni extra-economiche. In altri termini, escluso che si tenda al massimo (per il quale valgono le mal criticate uniformità in tema di traslazione) si possono pensare altre variabili (anche subietive, ad alcune delle quali tosto si accenna come già individuate da altri autori) che facciano scostare dalle considerazioni di prezzi e quantità compatibili con il massimo (vincolato dal fatto ipotetico tributario). Ossia, vanno accolte o sostituite - non criticate nel senso del Boulding - le premesse che indussero Cournot ed altri economisti a determinare il problema, con necessaria accettazione delle conseguenze logiche.

La collaborazione del Tintner, come si è detto, ha fatto pervenire alla espressione della elasticità di «*supply of enterprise*»:

a) in senso positivo (curve di indifferenza del produttore inclinate positivamente e considerate nel punto di tangenza con la curva dell'utile). È il caso dell'individuo «cauto» ed amante del quieto vivere e che rifugge dai rischi di una larga produzione. In tal caso un'imposta sull'utile netto *potrebbe* ⁽²⁵³⁾ abbassare il desiderio dell'imprenditore di impegnarsi in nuovi affari.

b) L'inclinazione negativa riflette il caso opposto.

c) Nel caso-limite di elasticità perfetta di «*supply of enterprise*», si avrebbe curva di indifferenza parallela all'asse delle ascisse, con massimizzazione di profitto, ovvero tangente nel punto di Cournot alla curva dell'utile.

Il caso del primo tipo di imprenditore è accentuato (in base al «rischio crescente», nozione utilizzata dal Kalecki) nell'ipotesi in cui l'impresa operi con capitale non proprio.

Dal seguente diagramma che espongo, risultano gli opposti casi di produzione minore e maggiore, rispettivamente, di quella *OD* di equilibrio, che massimizza i profitti del caso della teoria classica, in rapporto al massimo utile netto *DB*, che diviene *DB'*, dopo l'imposta proporzionale all'utile o profitto netto.

Alle variazioni di quantità rispettivamente da *OF* ad *OH*, e da *OF'* ad *OH'*, corrisponderanno variazioni di prezzi del prodotto nel senso: I) dell'aumento o II) della diminuzione con l'allontanarsi verso *O* o verso *C* dal *quantum* corrispondente al punto di Cournot (*B*), misurato dal segmento *OD*.

⁽²⁵³⁾ Esprimo una semplice possibilità collegata con il tipo di indifferenza adottate nello schema Boulding-Tintner. Più avanti raffiguro un diverso andamento delle curve di indifferenza, peraltro ritenuto più adatto a riflettere le «scelte» collegate alle «psicologie» di imprenditori ipotizzati.

I, l'incidenza parziale sui consumatori dell'imposta proporzionale che abbassa la curva dell'utile netto dalla ABC alla $AB'C$, con contrazione della produzione da OF ad OH , si avrebbe nel I caso. Nel II, per l'«alchimia misteriosa» della umana natura, non soltanto l'intero onere dell'imposta rimane a carico dell'imprenditore; ma questi compirebbe sforzi ulteriori per accrescere la produzione, con vantaggio della collettività.

Corrisponderebbe all'optimum collettivo, la costanza e, meglio, l'aumento della produzione, compatibilmente col vincolo fiscale; soprattutto il premio ai produttori risponderebbe allo scopo, in rapporto alla occupazione. Comunque la teoria classica indurrebbe in errore e, di massima, appare non realistica o inadeguata a spiegare




Figura 37.

i problemi di tipo Keynesiano: questo è il succo della asserzione che anima, lo scritto del Boulding e che, a prescindere da quanto l'autore pensa, comunque induce a porsi il problema teorico che viene qui prospettato.

Scioglio la riserva contenuta nella ultima nota, in cui asserivo che l'effetto dell'imposta sui profitti monopolistici *potrebbe* essere quello descritto dal Boulding, per mettere in evidenza ipotesi da cui si ricavano effetti diversi o addirittura opposti.

Invero, basta considerare curve di indifferenza che si aprano «a ventaglio», meglio rispondenti alla psichica di chi è restio ad estendere le dimensioni dell'azienda («cauto») e, appunto per questo, è bisognosa di stimolo (profitto) crescente, relativamente all'ammontare della «supply of enterprise».

Questa che è una mia visione particolare o rispondente ad una configurazione psicologica del produttore, è sembrata degna di generalizzazione⁽²⁵⁴⁾.

Questo modo di variare del profitto, si ammetta o meno detta generalizzazione costituisce la «causa efficiente» particolarmente considerata nella mia visione, atta a giustificare la divergenza della curva di indifferenza, non soltanto con inclinazione positiva, ma anche con inclinazione negativa. In tal caso, il saggio negativo di variazione dei profitti è compatibile con la psichica relativa all'imprenditore, che intende allargare la produzione, purché un profitto, sia pure decrescente, sia ottenibile, assicurando, appunto, una data soddisfazione.

⁽²⁵⁴⁾ In questo senso, la mia esposizione ipotetica, fatta presso il Laboratorio di Economia e Finanza dell'Università di Bologna, è stata vista dall'allievo Guglielmo Gola presso lo stesso seminario scientifico. Nel senso, cioè, che per gli imprenditori «cauti», con l'aumentare della produzione (sforzi), si richiedano incrementi di profitto via via maggiori di quelli che pure, per quantità prodotte (sforzi) minori, danno eguale incremento di soddisfazione (con passaggio alla medesima curva di indifferenza di indice più elevato). Analogamente, ma in senso contrario, si raffigurerà la psichica dell'imprenditore «attivo»: con l'aumentare della produzione (dimensioni dell'impresa), via via minori incrementi di profitto occorrono perché l'individuo ritragga eguale incremento di soddisfazione rispetto a quella della combinazione di sforzo ed utile relativo appartenente a curva di indifferenza ad indice minore.

Curve di indifferenza, che qui introduco «a ventaglio», erano state considerate come familiari e logiche nello studio delle variazioni delle ofelimità, con convessità verso l'ascissa, per taluni beni di cui si consideri l'unità subiettiva di incrementi di quantità, rispetto ai bisogni. A maggior ragione sono ammissibili in questo campo (soddisfazioni del produttore) in cui, specialmente nell'ipotesi di monopolio, combinazioni riguardanti l'offerta e i prezzi sono nel dominio della volontà del soggetto, con un campo di variazioni più ampio di quello che è riservato alla relazione tra quantità consumabili, apprezzamenti utilitari e bisogni dell'edonista consumatore.

Comunque, ammessa questa famiglia di curve e facendo, per brevità, riferimento alla rappresentazione grafica, non soltanto non troviamo verificato, in sede logica, l'effetto della diminuzione della quantità prodotta, dovuto alla imposizione del profitto del monopolista; ma la serie a, a', a'', \dots di curve di indifferenza a inclinazione positiva e quella b, b', b'', \dots a inclinazione negativa, legittimano




Figura 38.

la costanza della quantità prodotta, in seguito a prelievo proporzionale dell'imposta sui profitti.

Infatti OF , come quantità prodotta, non muta con l'introduzione dell'imposta con andamento $AB'C$, perché le curve di indifferenza aa'' sono tangenti in E e G - alle curve dell'utile rispettivamente al lordo e al netto dell'imposta - sulla stessa ordinata EF .

Inoltre la divergenza dei gradi di inclinazione che qui ipotizzo, può essere tale che, rappresentandola corrispondente a quella che la curva m realizza nei confronti della a , addirittura effetto dell'imposta è un aumento della quantità offerta della merce considerata, prodotta dal monopolista avente la supposta configurazione psicologica, avendosi per m tangente in H , $OK > OF$.

Il che ci dice che, una volta ammessa la relatività psicologica, è troppo rigida la rappresentazione geometrica del Boulding ed esclusiva di altre ipotesi. Le quali annullano la conclusione logica generalizzante di questo autore (e di quanti ne seguono il pensiero) e adducono a conclusioni opposte. Le quali, appunto, sono maggiormente compatibili con le visioni di tipo Keynesiano dell'equilibrio economico generale, determinabile anche in funzione della manovra delle quantità tributarie.

Ho seguito sin qui le impostazioni del Boulding e del Tintner per portare la critica nel campo delle loro ipotesi. Ma a me interessa, se non la riabilitazione, la difesa dell'impostazione razionale e fin qui pacifica (come anche atta ad interpretare il mondo reale, e il suo divenire) degli effetti economici dell'imposizione, che gli autori qui presi in considerazione denominano «classica».

Rispetto a questo gruppo di ipotesi e di ragionamenti, la critica, peraltro, di scarso realismo (quando si considerino problemi di tipo Keynesiano, o comunque di relazioni fra effetti tributari ed «*employment*») va proprio rivolta al Boulding ed a quanti ne condividono le vedute. Il motivo è che queste pretendono il superamento o, peggio ancora, la *reductio in absurdum* delle acquisite teorie. Invero si trascura (insistendo sull'implicita clausola della «imposta grandine») proprio l'iniziativa statale o la spesa che solleciti gli investimenti e influenzi i consumi. Codesto tipo di imprese diviene, in tal caso, strumento necessariamente utile

per l'ottenimento di una situazione di occupazione integrale. Ma prima di tornare su questo punto, indico il realismo contenuto nelle ipotesi di altri autori, in tema di rapporti fra variazione della produzione e traslazione (o effetti dell'imposizione).

Già sono stati adombrati o trattati casi di soggetti (monopolisti), i quali, senza necessariamente essere influenzati da preoccupazioni o gusti del tipo di quelli che ha posto innanzi il Boulding per l'ambiente economico concreto (nord-americano in ispecie), sfuggano alla sollecitazione della voce del tornaconto (tendenza al massimo di Cournot) e con cui gli autori, tuttavia, non pretendono di infirmare, ma consentono di confermare la teoria della traslazione.

Mi limito a una succinta indicazione di qualche ipotesi di «non-massimizzazione» dell'utile netto. Un calcolo (non filantropia) che induca a familiarizzare il prodotto può indurre il monopolista, specie per un periodo breve, ad estendere la produzione ad un livello eccedente quello immediatamente compatibile con il massimo di Cournot. È il caso, in cui davvero non si è perduto di vista l'interesse collettivo, previsto dal Marshall⁽²⁵⁵⁾ del beneficio compromissorio, che conduce all'offerta $X' > X$ (ad un prezzo $P_I < P_0$, quest'ultimo supposto tipico dell'equilibrio in un punto massimizzante l'utile).

a) Pur di fronte ad altro tipo di imposta (sulle merci) un caso di attrito, assai realistico, viene prospettato dal Barone: produttore che, allorché arriva l'imposta, non riesca a ridurre la produzione (*Principii*, paragrafo 368) in modo da portarsi sul punto di massimo utile compatibile con il vincolo tributario.

b) Wicksell prospetta il caso in cui, in realtà, non si rettifici il prezzo e, quindi, a parità di elasticità della curva di domanda, la quantità offerta non si modifichi: fra le altre ragioni, ciò avviene perché il guadagno (per il risparmio dell'imposta) che il monopolista può realizzare, è piccolo. Approssimazione realistica, anche questa, della teoria tradizionale, al concreto (*Saggi di finanza teorica*, cap. II, in «Nuova Collana di Economisti»).

c) Studiando la flessibilità dei prezzi in regime di monopolio, in ambiente nord-americano, terra delle organizzazioni monopolistiche, T. de Scitovszky accenna ai costi subiettivi che sostiene l'imprenditore, accanto a quelli obiettivi. Fra gli esempi, figura il timore di reazioni politiche o della pubblica opinione, provocate dalla condotta «massimizzante» l'utile: condizione questa (di massimo) che va limitata, con l'avvertenza che i risultati dell'indagine teorica vanno integrati da detti vincoli soggettivi all'azione. Essi ricorrono in termini diversi in Cournot, Seligman, Pantaleoni, nelle moderne trattazioni di Bresciani Turrone, Demaria, ecc., accanto al timore dell'arrivo o ingresso dei concorrenti, od alla speranza di apparire o sentirsi moralmente coerenti con fedi di sistemi politici (corporativo, secondo Da Empoli), con influenza sul quantum prodotto, sul prezzo adottato e allontanamento dal punto (utile lordo, netto e produzione) «massimizzante» di Cournot.

Questi richiami vogliono indicare l'esistenza di visioni realistiche anche nell'ambito di teorie dalle quali esuli una diretta visione di optimum sociale e, tuttavia, teleologicamente riducibili al punto di vista che tengono presente gli studiosi di problemi dell'*employment*.

In altri termini: il caso-limite, esposto per la coerente utilizzazione teorica di tutte le possibilità che sono concesse a chi si trovi in condizioni di monopolio totale, ha valore di formulazione di tendenza. Questa osservazione non viene meno anche di fronte alla dizione dell'Edgeworth⁽²⁵⁶⁾, riferentesi a quantità che deve riuscire massima, quando il prezzo di monopolio è determinato dalla condizione che il guadagno netto del monopolista «debba» essere un maximum. È logico che a siffatta posizione finale di equilibrio, corra la mente di chi consideri l'interferenza di un vincolo tributario del tipo kr (imposta proporzionale al profitto) o ar^h (progressiva sul profitto netto del monopolista. Donde la costanza della quantità prodotta in conseguenza di scelta coerente del produttore-monopolista, compatibile con l'interferenza di detto vincolo tributario.

Il Cournot, di fronte ad una imposta del tipo rI , dove I sia uguale ad un massimo valore di $x/f(x) - F(x)$, (termini rispettivamente rappresentativi del massimo ricavo lordo e del costo totale), ed r è l'imposta proporzionale al profitto netto, aveva avvertito che detta imposta «non influisce direttamente sul prezzo della derrata nè sulla produzione della stessa, come non gravita sul consumatore. Il suo risultato immediato è di diminuire il reddito o la ricchezza capitale del produttore». Ma egli ritiene che detto prelievo risulti di pregiudizio al generale interesse, perché la somma è generalmente adoperata in modo meno profittevole all'aumento del prodotto annuo della ricchezza nazionale e del benessere della popolazione, che se fosse rimasta a disposizione dello stesso produttore.

⁽²⁵⁵⁾ Principii, cit. paragrafi 269-270.

⁽²⁵⁶⁾ Nel «Giornale degli Economisti», 1897.

Il Cournot continua avvertendo: «Non esaminiamo adesso gli effetti di un tal prelevamento sulla distribuzione dei prodotti della natura e del lavoro, quantunque questo sia l'oggetto finale dei problemi che hanno relazione con la teorica delle ricchezze».

Nello spirito anche di Ricardo, che accenna alla sostituzione, per effetto dell'imposta, della domanda statale a quella privata, anche per gli stessi beni, si è avuto il pensiero di Wicksell e di altri italiani, ricordati dallo scrivente nella precedente edizione di questo *Corso*. Merita per gli stranieri, cultori di queste materie, indicare che: *a)* L. Einaudi ha fatto l'ipotesi che l'imposta pagata dal monopolista alimenti la domanda statale del «prodotto del medesimo monopolista», il quale potrebbe aumentare alquanto il prezzo e trasferire in parte l'imposta, in funzione proprio di un aumento di richiesta e di offerta del prodotto; *b)* nello schema di De Viti De Marco, se lo Stato e i privati, per effetto dell'imposta, aumentano la domanda del mercato, il monopolista ha interesse di assecondarla, aumentando la produzione, perché così ripercuote in tutto o in parte l'imposta.

Non so se si possa negare una certa corrispondenza di visioni dell'intero equilibrio (pur senza entrare nella analisi di queste affermazioni conclusive) con quella di tipo Keynesiano, pur se non si ha di mira, in senso finalistico, il raggiungimento di una condizione di optimum (*full employment*), quale viene lumeggiata da recenti teorie su cui la grande crisi economica e la guerra hanno proiettato una luce, che chiarisce preoccupazioni sociali da analizzare per le basi razionali.

Ma allontaniamoci pure da questi schemi che sono certamente²⁵⁷ assai comprensivi e conciliabili con le moderne teorie sollecitate da quella che si considera la «rivoluzione Keynesiana», e consideriamo, per sè, (senza spiegare quale possa essere la fonte che alimenti una maggior domanda della merce monopolistica di cui si tassi il reddito netto) l'effetto della elevazione della richiesta di detta merce. Si tratta dell'ipotesi di una elevazione di una curva Marshalliana della domanda, che Edgeworth (*Teoria pura dell'imposta*, cit.) ha preso in esame proprio per trattare degli effetti di un'imposta sul reddito netto del monopolista. Con riferimento alla dimostrazione geometrica del Marshall (paragrafo 266 dei *Principii*), in cui la curva dell'utile monopolistico è riferita all'unità di prodotto e considerata nei suoi punti di tangenza con curve di reddito costante (tratteggiate), per effetto di un aumento della domanda (da DD' a dd).

L'utile netto da imposta, unitariamente, risulterà elevato ad Lm talché sia $Lm > Lh$, essendo supposta costante OL . Non si ha certezza che Lg (nuovo prezzo) sia compatibile con un utile totale massimo. Ma Edgeworth ha raccolto la premessa Marshalliana che, allorché la domanda di merce monopolizzata «cresca», il «consumatore medio» ne comprerà più di quanto ne avrebbe comperato prima allo stesso prezzo o ne comprerà quanto prima ad un prezzo più alto. Quindi, in ogni caso, OL immutato o tendenzialmente $ON > OL$. Inoltre, lo spostamento di domanda può probabilmente essere tale che riesca $Nn > Lh$; ma l'utile totale massimo $ONnw > OLhv$, nonché $Onnw > OLmv'$; essendo n su di una curva di reddito costante più elevata di quella a cui è tangente h e non essendo m in un punto di tangenza.

Fatta l'ipotesi di una elevazione della domanda, quindi probabilmente si ha elevazione del profitto unitario netto ($Lm > Lh$); ma non si esclude che sia $Nn \leq Lh$. La traslazione dell'imposta proporzionale può avvenire nel senso in cui Jannaccone non intenderebbe che assumesse il nome tradizionale (ma di un bilancio globale con utile netto maggiore di quello del momento logico anteriore all'imposizione), anche senza aumento di prezzo in corrispondenza. Nella nostra ipotesi, si ha anche l'aumento di prezzo e traslazione nel senso tradizionale, con utile *totale* netto $ONnw$ maggiore di quello corrispondente all'utile unitario Lh ed Lm . Per aversi, con offerta OL , tangenza di m con una curva di reddito costante e, quindi, $OLmv'$ un massimo utile totale, si dovrebbe ipotizzare una particolare variazione della curva di domanda in corrispondenza di Lg . Di tale variazione, appunto, come si dice nel testo, non si ha certezza. In generale, appare più probabile l'ipotesi di n tangente, di $Np < Lg$ e $ON > OL$.

Si può dire che dallo schema classico, come asserisce il Boulding, che però non fa l'ipotesi dell'aumento della domanda anche in questo caso, esuli l'idea di aumento di quantità prodotte, che potrebbe correlarsi con una più generale politica di elevazione della occupazione, fino ad un pieno o anche fino all'ideale più razionale e durevole di una «alta» occupazione, come si esprime Röpke?

In ogni caso, peraltro, la spesa (che ecciti «*inducement to invest*» e «*propensity to consume*») per intervento statale, che attinga anche a maggiore utile netto (dovuto ad elevazione del profitto del monopolista di cui sia, in un primo momento, aumentata la domanda) potrà tradursi in aumento ulteriore della spesa

²⁵⁷ Si veggia: EINAUDI, *Principii di Scienza delle finanze*, 1940, pag. 247.

statale e dei privati. In altri termini, si può qualificare quale sta la fonte od origine della maggior domanda pubblica.

In ipotesi di finanza straordinaria, il Borgatta aderisce a mia ipotesi già nota, che fa proprio il caso del consumo degli stessi beni del produttore, per sostituzione della domanda statale a quella privata, in funzione del prelievo di tributi o di altre forme di forzata diminuzione del consumo. Ma la domanda può orientarsi anche verso beni prodotti da altri gruppi di produttori. Lo schema si allarga senza contrastare con la strumentalità tributaria di tipo Keynesiano.




Figura 39.

V.

TRASLAZIONE IN CONDIZIONE DI MONOPOLIO PARZIALE.

Ragionando intorno all'ipotesi del monopolio *totale*, lo si è distinto da quello «puro» che, come si è visto, presuppone il controllo di tutta l'offerta, su un intero mercato, da parte di un unico produttore. Questa ipotesi («puro») si realizza in regime di economia integralmente vincolata e dominata dall'ordinamento statale collettivistico. Soltanto in tale caso non ha significato dire che il monopolio è soggetto alla concorrenza eventuale o potenziale e probabile.

Per contro la condizione di monopolio *totale* è «minacciata» permanentemente dall'ombra del sopravvenire della concorrenza (perciò detta potenziale).

Allorché il monopolista non riesce effettivamente a dominare il mercato nell'offerta del proprio prodotto, e il pericolo probabile della concorrenza si trasforma in certezza della evoluzione della concorrenza da potenziale in effettiva e coesistente, *entro certi limiti*, mediante l'offerta di imprese minori concorrenti, si viene ad introdurre nei ragionamenti l'ipotesi del monopolio *parziale*.

Il dominio del monopolista viene a limitarsi ad un settore del mercato del prodotto offerto: ad es. per riferire il rapporto che figura in casi ipotetici numericamente esposti dall'Amoroso, si può ammettere, come condizione anche rispondente frequentemente al concreto, che una grande impresa (od un trust di imprese) domini due terzi del mercato, sul quale portino simultaneamente l'offerta della *stessa* merce o dello *stesso* prodotto altre, solitamente minori, imprese concorrenti ⁽²⁵⁸⁾.

1) In questa situazione, di monopolio parziale, rispetto a quella di monopolio totale, la «potenza dell'impresa» risulta limitata e il campo di manovra del prezzo diviene ristretto, per l'operare *simultaneo* della reazione dei consumatori e della reazione della concorrenza (oltre che dall'andamento delle curve dei costi nei due campi di produzione rispettivi).

2) *L'elasticità incrociata della domanda*, nel significato che subito riferisco, nel caso di monopolio parziale, in cui si considera la relazione fra la politica dei prezzi di un'impresa (o di un gruppo agente unitariamente) e le rimanenti (N) imprese coesistenti, è, teoricamente, una *quantità finita* e, praticamente, rilevante ⁽²⁵⁹⁾.

[Dicesi «elasticità incrociata della domanda» (*cross elasticity of demand*) il rapporto fra la variazione relativa della quantità domandata della merce y , conseguente ad una variazione (relativa) del prezzo P_x della merce x , quando P_y , prezzo di y , sia costante.

In simboli:

$$p_x E_y = \frac{\frac{dy}{y}}{\frac{dp_x}{p_x}} = \frac{p_x dy}{y dp_x}$$

È evidente -che, nel caso qui in esame, tale concetto deve essere adattato, nel senso che x e y si riferiscono alla *stessa merce, omogenea*, offerta dall'impresa parzialmente monopolista (x) e dalle imprese concorrenti (y).

Inoltre, chiamando P' la variazione del prezzo in regime di monopolio parziale possiamo scrivere:

$$P' = f(e, s)$$

dove e , l'elasticità della domanda, è data da

$$e = - \frac{\frac{dx + dy}{x + y}}{\frac{dp}{p}}$$

(con x parte della domanda soddisfatta dall'impresa parzialmente monopolistica, e y parte della domanda soddisfatta dalla concorrenza), ed s , reattività della concorrenza, è data da

⁽²⁵⁸⁾ Questa situazione può spontaneamente crearsi sul mercato, in regime di concentrazione industriale, o può essere determinata con l'introduzione di *vincoli*, parzialmente, da parte della classe governante. Un esempio può trovarsi nella legislazione che ha introdotto il controllo nelle autorizzazioni di *nuovi* impianti industriali e che mirerebbe a far coesistere, con le predominanti, maggiori imprese, le minori a cui venga riservata, così, parte del mercato.

⁽²⁵⁹⁾ Il concetto di *elasticità incrociata della domanda* può costituire, invero - secondo quanto si fa risalire al Kaldor - un modo di distinguere le condizioni del mercato, dal punto di vista dei rapporti quantitativi che corrono fra l'azione o il comportamento di un'impresa e le rimanenti ipotizzate, a seconda dei casi, come effettivamente coesistenti oppure come virtuali o potenziali. Nelle condizioni di concorrenza perfetta e di monopolio totale l'*elasticità incrociata della domanda* è *nulla*, come appare evidente dalla definizione delle condizioni stesse.

$$s = - \frac{\frac{dy}{y}}{\frac{dx + dy}{x + y}}$$

che è il rapporto fra saggio di variazione dell'offerta della concorrenza e saggio di variazione dell'offerta totale.

In altre parole, in prima approssimazione si può dire che (a differenza di quanto si è visto nel caso di monopolio totale), nel caso che qui si ipotizza, un aumento di prezzo tentato eventualmente dall'impresa (o gruppo di imprese collegate) parzialmente monopolista, per trasferire l'imposta, può raggiungere un livello inferiore a quello prevedibile in regime di monopolio totale. Questo si afferma perché la coesistenza della concorrenza, con l'offerta aggiuntiva - sollecitata dal maggior prezzo tentato dalla impresa predominante - fa da freno all'aumento del prezzo medesimo che, quindi, è relativamente minore in regime di monopolio *parziale*.

Si pensa alla variazione del prezzo, come mezzo per attuare la traslazione di una ipotetica imposta sulle quantità prodotte. Se queste sono *omogenee* (prodotto *identico*), si deve supporre che, *normalmente*, l'imposta si riferisca anche al prodotto offerto dalle coesistenti imprese concorrenti (*N*).

L'imposta, dopo quanto si è premesso, se si traduce in aumento di costi, si aggiunge al maggior costo marginale delle minori quantità offerte dall'impresa (*A*) (se effetto dell'aumento del prezzo è di ridurre la quantità normalmente prodotta in regime di costi decrescenti), e simultaneamente si aggiunge al maggior costo marginale delle maggiori quantità offerte (a costi crescenti) dalle (*N*) imprese concorrenti, frenandone l'offerta entro certi limiti.

Il risultato per l'impresa (*A*), *tendenzialmente*, sarà costituito da una minore possibilità di elevare il prezzo per trasferire l'imposta.

Se vogliamo dare un'idea vaga e grossolana, ma immediatamente evidente delle diverse condizioni in cui si svolge la traslazione, rispetto al caso in precedenza illustrato con dimostrazione geometrica




Figura 40.

per il monopolio totale, possiamo fare riferimento alla figura 35, limitandoci al solo caso dell'imposta proporzionale alle quantità prodotte, ricavandone la figura 40.

Invero, l'aggiungersi della reazione della concorrenza alla reazione dei consumatori nel mercato particolare (in cui prima dominava il monopolista) nel rendere *parziale* il dominio di questi, frenando la manovra dei prezzi, si può ritenere *equivalente*, per i risultati definitivi (utile netto da imposta), ad un accentuarsi della elasticità della domanda, quale figura nel diagramma 40. È *come se* la curva *DD'* fosse stata sostituita dalla *dd'* tratteggiata, con minore inclinazione rispetto agli assi ortogonali.

In tal caso il *prezzo aumenterà di meno* e la traslazione sarà *inferiore* che nel *caso* in cui *non* si potuli una *accentuazione* della elasticità della domanda, ipotesi che ho introdotto per *assommare* alla reazione dei consumatori la reazione delle imprese concorrenti che si ha nel caso del monopolio parziale. (È un modo grossolano di dare l'idea della traslazione in questa seconda ipotesi, ponendoci dal punto di vista del produttore che domini parzialmente il mercato, per il quale l'equivalenza di ipotesi che precede è ammissibile quantitativamente).

Per un semplice chiarimento di idee, si ripensi alla curva del massimo utile e si introduca una accentuazione della elasticità della domanda, a sinistra del punto di massimo utile, tale che la curva degli incassi a cui si era contrapposta la curva dei costi, risulti modificata - in relazione alla supposta, accentuata elasticità della domanda - in modo da far discendere secondo *MN* (anziché secondo *MN'*) la curva dell'utile netto a sinistra del punto massimo.

Data l'imposta del tipo ipotizzato, a traslazione avvenuta il punto di equilibrio non si avrà in *M'*, a sinistra di *M* sulla prima curva, ma in un punto intermedio *M''* sulla curva modificata, in modo che ad esso corrisponde un prezzo minore di quello che corrispondeva al punto *M'* (naturalmente maggiore di quello che era in vigore nell'ipotesi del conseguimento di *M*, massimo dei massimi, prima dell'imposta).

L'utile netto che rimane all'impresa che predomini un *settore* del mercato, nella figura, dopo il tentativo di trasferire l'imposta, è *M''t''*, minore di *M't'*, conseguibile in regime di puro monopolio quando l'unica impresa che domini l'intero mercato effettui la traslazione dell'imposta ipotizzata. Anche la restrizione dell'offerta - che poteva essere compiuta per la quantità *QQ'* dal monopolista totale - si 'limita alla quantità *QQ''*, data la possibilità di ingresso delle imprese concorrenti nel settore dell'offerta lasciato libero.

Attraverso un artificio, che si è rivelato convincente didatticamente, cioè ritenendo che la reazione della concorrenza (nel caso del monopolio parziale o della concentrazione industriale in cui un'impresa domini un settore del mercato) negli *effetti equivalga* ad una accentuazione della elasticità della domanda nel caso del monopolio totale, a sinistra del punto di massimo, si è cercato di dare una qualche grossolana idea della modificazione del prezzo e dell'utile netto nell'ipotesi che si è considerata in questo paragrafo, in cui il prezzo ha un campo di variazione limitato dalle due reazioni di *e* e di *s*.

VI.

TRASLAZIONE IN CONDIZIONI DI CONCORRENZA MONOPOLISTICA.

Per contrapposizione all'ipotesi di concorrenza perfetta, si dovrebbe adottare la qualifica di concorrenza *imperfetta* per questo caso, accogliendo la terminologia che ha reso familiare la Robinson con la citata opera. Comunque denominato, è il caso più frequente in concreto, nell'industria e forse ancor più nel commercio di ogni grado.

Ma la reazione del Chamberlin (*cit.*) dimostrata nella serie di conferenze tenute in università europee sui tema, avverso alla confusione del suo punto di vista con quello della Robinson, e la difesa ad un tempo della priorità della propria concezione, inducono a pensare se non sia preferibile, in queste pagine, adottare l'espressione di questo autore, e cioè «*pour cause*», nel qualificare questo caso ipotetico.

Invero, in queste pagine l'elemento monopolistico viene considerato dal punto di vista del *grado di possibilità di controllare*, a prescindere dalla volontà dell'impresa (visione deterministica), e dalla *intenzione di controllare* (visione finalistica) il prezzo del mercato e l'offerta propria e di altre imprese.

L'elemento monopolistico, cioè, risulta effettivamente permeante le situazioni in cui avviene l'offerta e le ipotesi corrispondenti di teoria pura. Orbene, chi scorra le pagine della Robinson nota *confronti* di elementi separati di concorrenza e di monopolio, pur se il concetto di «controllo» del mercato non manca (si veda, ad es., a pag. 10 dell'opera citata).

Per vero, l'elemento monopolistico, come sopra è detto, va considerato come atto a qualificare situazioni di offerta, in quanto *fuso* o *combinato* con l'elemento della concorrenza. Per questo il Chamberlin, nel caso della concorrenza monopolistica, pone l'accento sulla «fusione» delle teorie, finora separate, del monopolio e della concorrenza (laddove la concorrenza imperfetta, oltre a far pensare ad *attriti* dell'operare

delle forze economiche, lascia sussistere la dicotomia convenzionale che nettamente separa concorrenza da monopolio). E ciò anche «inconsiamente».

Fatte queste avvertenze, a spiegazione del motivo razionale che fa preferire il concetto di concorrenza monopolistica, fissiamone le caratteristiche.

I) Esistono numerosi offerenti, cioè vi è un gruppo in cui ognuno è monopolista nel «suo» mercato, compatibilmente con la concorrenza delle altre imprese da cui quello non è isolato.

II) Ogni prodotto è *eterogeneo*, da vari punti di vista: ad es. del modo di presentarlo, del luogo in cui è offerto (differenziazione spaziale), del nome che lo distingue, del marchio di fabbrica, ecc.

In una sola espressione: il prodotto è *differenziato* in rapporto alla varietà dei gusti o delle preferenze dei consumatori e, in genere, di quanti ne fanno domanda; ha, cioè (a differenza dei casi finora considerati di identità di prodotti) per ogni impresa o «ditta» un minimo di «individualità» propria.

III) Il sistema generale di preferenze dei consumatori, fa sorgere per la singola impresa o «ditta» (il termine *firm* ricorre con insistenza particolarmente in questa trattazione presso gli anglosassoni) una curva di domanda *inclinata* rispetto agli assi come espressione del generale desiderio di varietà (Chamberlin).

IV) Ogni impresa o «ditta» è in grado, pur stando in rapporto con altre, di adattare e modificare, fin dall'inizio della propria attività, prezzi, spese di vendita (particolarmente di pubblicità, per creare o interpretare in modo differenziato i gusti dei consumatori).

V) Vi è possibilità di «ingresso» nel mercato ad imprese che producano od offrano non l'identico prodotto, ma un prodotto affine o «similare», con influenza sui profitti o utili delle imprese che offrano il prodotto differenziato nel «proprio» mercato, che è *relativamente* riservato (non assolutamente come nel caso del monopolio totale).

VI) *L'elasticità incrociata della domanda*, nel senso in precedenza spiegato, è positiva e finita e, di massima, relativamente più sensibile che nel caso del monopolio parziale.

VII) Vi è, come risultato, una simultanea varietà di prezzi normalmente e variabilità di produzione e di profitti, molti dei quali possono sussistere in brevi periodi (o si cancellano a lungo andare).

(Come caso limite si può avere l'annullamento dei profitti eccedenti il normale, o di concorrenza perfetta).

VIII) Normalmente nella concorrenza monopolistica il prezzo è più alto, a parità di elasticità di domanda, e la quantità offerta minore che nel caso di concorrenza perfetta. Ovviamente, ciò vale nell'ambito delle ipotesi che abbiamo qualificato come proprie della teoria classica, allorché, studiando il caso del monopolio puro, totale, si sono introdotte visioni che fanno dipendere la posizione di equilibrio del produttore anche da quella che è stata definita «volontà di realizzare profitti».

Premesse queste caratteristiche che sembrano inquadrare il caso della concorrenza monopolistica, consideriamo un'impresa appartenente ad un gruppo di esse, e ipotizziamo l'intervento di alcuni tipi di imposte, come vincoli tributari che modifichino o condizionino l'equilibrio, *pro-tempore*, dell'impresa operante nel regime di offerta e domanda qui ipotizzato.

Per mettere in evidenza la traslazione, secondo gli schemi che precedono, anziché ipotizzare la condotta di impresa che agisca riducendo il prezzo - per sottrarre clientela alle altre $n - 1$ coesistenti - supponiamo che aumenti il prezzo. La conseguenza, dal lato della differenziazione basata sull'elemento spaziale (sulla ubicazione della «ditta» di vendita ad es.), può essere una perdita di clienti al margine del «proprio» mercato, come «zona» a cui si estenda il controllo caratteristico operato dall'impresa, nel caso della concorrenza monopolistica. Rimarranno fedeli al mercato di codesta «ditta» i clienti o consumatori più vicini che preferiscono (secondo un *attrito* per lo più ragionato e non di inerzia, realistico nel caso del commercio al minuto) pagare un prezzo più alto, anziché correre da un più distante venditore.

Ma si può fare una prima ipotesi in cui non ricorra alcun aumento di prezzo: cioè di percussione dell'imposta che coincida con il momento della incidenza a carico della impresa o «ditta» ipotizzata.

I) Per fare questo esempio, occorre riferirsi all'imposta non commisurata né al profitto o utile netto, né al provento lordo, né alla quantità prodotta. Ma ad un vincolo tributario della specie $k = \text{costante}$, considerata nel cap VIII della *Introduzione*. L'esempio ricorre nella casistica estera, denominato imposta per «il privilegio di svolgere attività economica». Ho ricordato i casi italiani di imposta sulle concessioni governative o di licenza, per iniziare una attività economica industriale o commerciale.

Dal lato teorico, un'imposta di questo tipo aumenterebbe le *spese fisse*, le quali incidono sulla prima unità prodotta *ma non entrano nei costi marginali*, i quali concorrono a determinare la quantità offerta in regime di concorrenza monopolistica, nel punto di incontro con la linea dei proventi marginali.

Se queste due linee non vengono influenzate dall'imposta fissa, fatta equivalente ad elevazione delle spese costanti, nè il prezzo nè la quantità venduta varieranno.

Non si avrà, quindi, traslazione in avanti o progressiva.

Ma la curva del costo medio o unitario, con l'introduzione di un'imposta che sia considerata dall'imprenditore come aumento delle spese fisse, poiché rappresenta aritmeticamente la media di spese costanti e variabili, incontrate per la produzione, passerà dal livello indicato dalla curva $CC'm$ a quello raggiunto dalla $cc'm$ nella rappresentazione geometrica.

Se l'area $OQS'S$ rappresentava il costo totale di produzione della quantità OQ , prima della introduzione dell'imposta, la nuova area $OQs's$ misura, ora, il costo di produzione dopo l'introduzione dell'imposta. L'area differenziale $SS's's$ rappresenterà la riduzione del guadagno o utile dell'impresa, dovuta alla introduzione di detto tipo di imposta k , che non venga trasferita sui consumatori nè su coloro che offrano fattori di produzione o prodotti per la vendita; (fornitori, in una parola) alla impresa o «ditta» a cui si riferisca l'imposta, che nel grafico è, appunto, misurata dall'area $SS's's=k$.

Ma imposte del genere, pur essendo direttamente indipendenti dal volume della produzione di beni e servizi, sono correlate a quantità, in concreto, che hanno rapporti *indiretti* con il volume della

produzione. Quindi, *indirettamente*, attraverso un procedimento di imputazione contabile, nell'ambito dell'impresa o «ditta» possono essere rese *equivalenti* ad imposte commisurate, ad es., al costo delle singole unità prodotte. Ho messo in evidenza casi di equivalenza, per il produttore, di una imposta «unica» ad imposte sulle singole unità prodotte e vendute²⁶⁰.

II) Nel qual caso si può passare - per equivalenza: a) di *modo* di commisurare il vincolo tributario o per traduzione «a posteriori» di k in ku (v. cap. VIII della *Introduzione*); e b) di *effetti* economici - all'ipotesi dell'imposta *fissa* per unità prodotta. Essendo possibile considerarla come un *incremento costante* dei costi variabili (siano essi visti come costi marginali o medii), riferendoci alla curva dei costi marginali, avremo un'elevazione della curva $CC'ml$ della fig. 42, parallelamente a se stessa, dalla posizione anteriore all'imposta a quella che, quindi, assume come curva $cc'ml$.




Figura 42.

Il nuovo punto in cui la linea dei proventi marginali incontrerà la più elevata curva dei costi marginali, determinerà una minore ($OQ' < OQ$) quantità prodotta o venduta od offerta. Il prezzo passerà da P a P'

²⁶⁰ Si veggia: E. D'ALBERGO, *Di alcuni effetti economici delle imposte sugli scambi*, «Giorn. degli Economisti», dicembre 1931.

in base al quale sarà determinato il nuovo massimo utile, compatibile con l'introduzione di questo tipo di imposta: $g'v'vP' < gu uP$.

L'aumento del prezzo gg' risulta inferiore all'aumento del costo, determinato dall'imposta, $u'v'$. L'incidenza ha luogo in parte sui consumatori, in parte sul produttore come impresa produttrice o «ditta» commerciale offerente, che pure troverebbe un compenso nel minor costo a cui si suppone siano prodotte le minori quantità offerte (vigendo, per ipotesi, la parte crescente della curva d'offerta).

Abbiamo fatto l'ipotesi che l'imposta sia riferita a impresa che faccia parte del gruppo in cui vigano legami di concorrenza monopolistica, e che *non* si applichi anche alle altre imprese concorrenti con prodotti simili, entro certi limiti sostituibili a quelli dell'impresa colpita. Ovviamente la tendenza alla elevazione del prezzo sarà maggiore quando l'imposta colpisca uniformemente tutti i prodotti offerti da tutte le imprese, che coesistano sui mercati interferenti o relativamente controllati dalle imprese.

Oltre alla «elasticità incrociata» della domanda, è determinante in modo notevole l'elasticità della curva di domanda della merce o del prodotto differenziato che offre l'impresa ipotizzata, che agisca nel gruppo caratterizzato da concorrenza monopolistica.

[Anche in questo caso può aversi traslazione regressiva (di cui vedremo separatamente le uniformità) su fornitori dell'impresa colpita da imposta].

III) Possiamo fare il caso, notevole nella: fenomenica concreta di tutti i paesi, dell'imposta *ad valorem*, commisurata, cioè, al prezzo del prodotto. Questa può essere considerata come una *quantità* in termini monetari, aggiunta ai costi variabili, *decescente* con il decrescere del valore o prezzo delle unità, lungo la linea del prezzo o di domanda. Diminuendo il prezzo unitario con il crescere delle quantità offerte, riferendoci alla apposita rappresentazione geometrica (fig. 43) si nota che la curva del costo marginale, con l'aggiunta di onere monetario decrescente a titolo di imposta, si innalza non parallelamente a se stessa, ma con saggio decrescente di elevazione. Il punto di incontro con la curva del provento marginale, fa determinare una quantità offerta, dopo l'imposta, inferiore a quella di equilibrio preesistente ed inferiore anche a quella che si sarebbe determinata con l'imposta *specifica*, fissa per unità prodotta, come è dimostrato nel precedente grafico n. 42, in cui la curva dei costi marginali ss' (tratteggiata), che tiene conto dell'imposta *ad valorem*, incontra la linea del provento marginale in z' determinando $P''Q'' > P'Q'$ e $OQ'' < OQ'$, analogamente a quanto è stato rilevato nel caso di libera concorrenza (vedi figura 28).

Il prezzo può aumentare meno dell'ammontare dell'imposta ($zz' < tt'$), la quale incide in parte sull'impresa offerente, in funzione del grado di elasticità della domanda per il mercato, che controlla relativamente per il «suo» differenziato prodotto, e della elasticità incrociata della domanda. E questa, come si è visto, è diversa a seconda che l'imposta *ad valorem* sia limitata all'impresa considerata, oppure sia estesa anche alle $n - 1$ imprese o «ditte» del gruppo nel cui ambito agisca il rapporto di concorrenza monopolistica.

Nel trattare di concorrenza monopolistica, nei libri di testo si incontra l'esempio del commercio al dettaglio. Nelle discussioni recenti,




Figura 43.

a cui in una futura edizione di queste lezioni si farà riferimento analitico (ad es. tenendo conto del pensiero di M. Hall, H. Smith, E. S. Jamey, J. Hood, per gli scritti apparsi su «Economica», 1951 e 1952), si discute se far oscillare il caso esemplificato verso la concorrenza o verso la concorrenza monopolistica o l'oligopolio, per il quale la probabile offerta delle altre ditte è un *dato* per la politica dell'offerta e dei prezzi delle singole imprese o verso il monopolio parziale.

Quello che qui interessa, intanto, osservare è che finora si è ragionato, fra l'altro, tenendo presente che vi è possibilità di «ingresso» delle imprese che offrano prodotti simili; che non vi è accordo fra le ditte circa la politica dei prezzi.

Si ammette da alcuni che, se vi è un *limite* al numero dei negozi di vendita, che possono prendere posto in una data area, si sfocia in una condizione di oligopolio. Ma se si può «bloccare» l'ingresso di nuove ditte sul mercato e si può pervenire ad accordo per i prezzi, si passa alla condizione di monopolio, già esaminata; naturalmente si tende alla condizione di concorrenza se il numero degli oligopolisti diviene assai grande. E' una materia per la quale si potrebbe usare con qualche restrizione l'espressione di Demaria²⁶¹, quando asseriva: «la dottrina ha minutamente elaborato le leggi dell'equilibrio della concorrenza e del monopolio singolo, ma nulla o quasi nulla ha fatto di conclusivo in questo nuovo campo» (riguardante *m* mercati, ad es. *m* situazioni di monopolio perfetto o parziale: duopolio, oligopolio, polipolio; od *m* situazioni di monopolio bilaterale perfetto e parziale).

Le oscillazioni teoriche che si notano nelle citate discussioni in corso nella letteratura internazionale, giustificano anche la nota limitativa che figura all'inizio della trattazione prossima, del tema della traslazione regressiva.

VII.

L' IPOTESI DI MONOPOLIO BILATERALE E LA TRASLAZIONE.

Sebbene gran parte del fenomeno concreto di tutti i tempi sia riflesso in quanto è stato supposto finora nel processo traslativo, può essere ulteriormente fecondo l'informare le ipotesi a situazioni immagina-

²⁶¹ Cfr.: DEMARCA G., *Principii generali di logica economica*, p. III, cap. VII, cit. .

bili o storicamente realizzatesi o realizzabili, a cui si accenna in questo paragrafo. Dette ipotesi sono caratterizzate dalla esistenza di due soggetti o gruppi o Stati che monopolizzano rispettivamente la domanda e l'offerta di beni e servizi.

A rigore si dovrebbe etimologicamente contrapporre, ai fini della individuazione dell'equilibrio (e delle variazioni possibili e probabili) il «monopsonista» [contrapponendo *πωλέω* (vendo) ad *ώνέομαι* (compro) ⁽²⁶²⁾], il «mononista», che accentra gli acquisti o la domanda, e il monopolista, che accentra le vendite o l'offerta. Ma il primo termine non è ancora entrato nella nostra letteratura, così che dovremmo dire di soggetto che esclusivamente compia l'offerta (monopolista) e di soggetto che esclusivamente eserciti la domanda o *mononista* (e non discorrere di *due monopolisti*, con evidente conflitto di termini).

Ciò premesso, ricordo che, nonostante le ricerche di illustri economisti, dal Menger al Wieser, da Edgeworth a Marshall, da Jannaccone a Pigou, da Schumpeter a Wicksell, a Bowley, a Schneider e ad altri odierni studiosi (che nei trattati più recenti affinano la presentazione del problema), questo non ha sostanzialmente visto modificarsi la conclusione teorica di massima, acquisita.

Essa viene formulata col dire che il prezzo di mercato, nell'ipotesi di monopolio bilaterale, è *indeterminato* nella analisi economica. Infatti si può contribuire ad illustrare la zona o il campo in cui sono possibili infinite ragioni di scambio, ma non si può indicare *a priori*, in base a sole ragioni economiche, quale verrà prescelta fra le estreme che delimitano l'ambito delle contrattazioni. E ciò perché ognuno dei due monopolisti non ha piena conoscenza delle condizioni in cui avviene l'offerta dell'altro, non conosce il prezzo e la quantità che sarà offerta e rispettivamente domandata dall'altro, ha una diversa «forza contrattuale» ⁽²⁶³⁾ o una diversa «strategia» per usare una espressione di più recente conio.

Mentre nel campo della «forza contrattuale» entrano, quindi, fattori determinanti extra-economici normalmente, imprevedibili o probabili, i fattori economici quantitativamente considerati in via ipotetica possono contribuire a determinare i *limiti* o *confini* della zona o del campo delle possibili contrattazioni: ad es., l'utilità marginale del bene ceduto e di quello domandato nello scambio.

Per rendere più agevole la comprensione di quello che ad es. il Pigou per i salari considera il margine di indeterminatezza, conviene premettere esempi teorici, che possono trovare una rispondenza più o meno frequente e probabile nella fenomenica concreta.

Può trattarsi del caso-limite di una sola persona che offra un bene sul mercato e di una sola persona che ne faccia domanda; di una sola impresa che faccia domanda di servizi (lavoro) e di un solo offerente (operaio o professionista specializzato). Dai casi-limite, attingendo più direttamente al concreto, si arriva a quelli non infrequenti o impossibili di due *trusts*, che accentrino rispettivamente la domanda e l'offerta di prodotti, nel mercato interno ovvero di due Stati che monopolizzano, nei rapporti internazionali, l'oggetto dello scambio. Il caso più studiato sembra quello del monopolio, rispettivamente, della domanda e dell'offerta di servizi (lavoro) da parte di organizzazioni (sindacati) che contrattino per arrivare alla fissazione del salario ⁽²⁶⁴⁾.

Se si vuol fare l'ipotesi del lavoro, come servizio scambiato che frequentemente avvalora in concreto la condizione di monopolio bilaterale, possiamo dire che, in base ai fattori economici, i limiti o confini della zona dei contratti siano determinati per il salario: *a*) (per il monopolista della domanda) dalla produttività o dal rendimento del lavoro; *b*) (per il monopolista dell'offerta) dal minimo di sussistenza o tenore di vita che il salario deve assicurare al lavoratore.

Entro quei limiti, che supponiamo siano determinati dai fattori economici oggettivi qui indicati, si hanno infiniti salari possibili: il salario di equilibrio in regime di monopolio bilaterale sarà, però, fissato con

⁽²⁶²⁾ Il significato del sostantivo *ὄψ-ώνιον* (spesa) potrebbe addurre a quello di compera in senso traslativo e adeguatamente allargare il concetto di *ὄψ-ωνέω* (spendo).

⁽²⁶³⁾ Secondo il Demaria (cit.) «La forza contrattuale può definirsi come quell'insieme di abilità tattica, intelligenza, potere di coercizione di natura varia (psicologica, giuridica, economica) per cui chi ne è in possesso cerca di disporre l'altra parte in favore del rapporto di scambio a sé più conveniente». Astuzia, efficienza organizzativa (caso dei sindacati), ecc. contribuiscono al successo della manovra di chi monopolizzi un aspetto dello scambio e controlli le condizioni di domanda o di offerta delle merci e dei servizi che costituiscono oggetto delle contrattazioni.

⁽²⁶⁴⁾ Avverte il Demaria che «nel mercato del lavoro vale soprattutto lo schema del monopolio bilaterale, anche perché, quando non si è raggiunta di diritto l'unità sindacale, la concorrenza che due o più sindacati si fanno non ha carattere meramente economico ma piuttosto politico, di proselitismo, e sul terreno del prezzo, per non guastare il mercato, si ha l'accordo esplicito o tacito dei diversi sindacati monopolisti o il controllo o del più forte sugli altri» (*Principii generali di logica economica*, cit., pag. 428).

l'apporto della «forza contrattuale», fra quelli economicamente possibili, tenendo conto della altezza e della elasticità della domanda e della quantità che può essere offerta e manovrata (limitazione voluta del numero dei lavoratori occupati ponendo a carico del sindacato l'onere del sussidio della disoccupazione).

Premesse queste nozioni, mi avvalgo della rappresentazione più semplice, senza far ricorso alle curve di contratti e di indifferenza.

Seguendo il Pigou (che, in Appendice alla *Economia del benessere* cit., voleva dar conto dei limiti dello «sfruttamento» sperato da una delle due parti contraenti), indichiamo in un diagramma (fig. 44) la curva di domanda e quella di offerta di lavoro, nell'ipotesi di monopolio bilaterale a cui si riferisce questo autore, rimandando, appunto, all'ipotesi in cui taccia la concorrenza e i salari siano fissati «da trattative fra il sindacato operaio da una parte e la associazione industriale dall'altra». In tal caso «le tariffe salariali non sono più fissate ad un singolo punto, ma esiste un certo margine di indeterminatezza» (pag. 400 *op. cit.*).




Figura 44.

Sia la DD' la curva di domanda di lavoro da parte degli imprenditori ed SS' la curva di offerta di lavoro.

Se esistesse libera concorrenza, si avrebbe un prezzo di equilibrio noto *a priori* ed uno solo, individuato attraverso l'incontro della curva di domanda con quella di offerta. Precisamente si avrebbe la quantità di equilibrio (lavoro offerto) OL , al prezzo o salario PL .

Ma si è postulato che l'offerta e la domanda siano rispettivamente accentrate nelle mani delle due associazioni o sindacati. Quindi avremo, dopo quanto precede, non *un* salario ma infiniti possibili, compresi fra i punti G ed R . Indichi, invero, GL'' il salario più vantaggioso ottenibile attraverso la «forza contrattuale» del sindacato dei lavoratori, e costituisca esso anche quello *massimo* che il sindacato dei datori di lavoro sia disposto a corrispondere tenendo conto della produttività del lavoro, per la quantità offerta OL'' . Rappresenti RL' il minimo più vantaggioso per i datori di lavoro, per la quantità di lavoro OL' e il limite minimo di sussistenza o compatibile col tenor di vita acquisito. Il *margine di indeterminatezza* è coperto da tutti i saggi di salario compresi fra GL'' ed RL' . Supponiamo che EL' risulti il salario di equilibrio, *pro-tempore*, ponendo DD' in rapporto con la curva ss' d'offerta di lavoro.

Si introduca un'imposta a carico dei datori di lavoro o dei lavoratori, in ogni caso commisurata ai salari. Non può dirsi nulla *a priori* circa l'incidenza dell'imposta medesima. Essa: 1) può incidere sui datori di lavoro, se la manovra dell'offerta come quantità e come strategia fa convergere il prezzo al livello GL'' ; 2) ovvero può incidere a carico dei lavoratori, se il prezzo o salario tenderà al livello RL' . Si potrebbe avere costanza di offerta di lavoro, nonostante il passaggio del salario da EL' ad RL' , cioè $OL'=K$, ragionando in base al margine concesso dalla possibilità dell'assorbimento di rendita ER di protezione *sindacale*, a vantaggio dell'altro monopolista contraente (datore di lavoro). L'incidenza può tendere, in generale, ad abbassare il prezzo (salario) oltre il limite minimo (che supponiamo sia rappresentato dalle sussistenze o dal *minimo* per un tenor di vita acquisito e difeso). In questo caso dovrebbe cessare, *a lungo andare*, l'offerta di la-

voro. Soltanto transitoriamente o per *brevi periodi* ed in vista di successive rivendicazioni o di rafforzamento del sindacato, di circostanze extra-economiche a questo favorevoli si potrebbe ammettere una incidenza che riduca il reddito al di sotto del livello minimo, supposto rappresentato dall'andamento della curva SS' .

Le conclusioni sono diverse se, d'altra parte, la spesa pubblica si traduce tendenzialmente in vantaggi differenziali a favore dei lavoratori. Si avrebbe, in definitiva, un vincolo al modo di spendere il reddito salariale, cioè una predestinazione assegnata a voci del bilancio privato, ovvero un risparmio forzato, nella superiore visione del benessere dei lavoratori, interpretata dai parlamenti ed operante attraverso la simultanea considerazione delle entrate e delle spese pubbliche. E tutto ciò tradotto in reddito *reale*, nel bilancio definitivo di oneri e vantaggi, potrebbe dare la spiegazione dell'incidenza in apparenza paradossale, come l'eventuale accettazione sindacale di una incidenza tributaria che porti al limite minimo (offerta) della zona di possibili contrattazioni o transitoriamente al di sotto di esso.

VIII.

LA TRASLAZIONE REGRESSIVA.

La traslazione, come si è premesso nella introduzione a questo capitolo, si definisce *progressiva* o «in avanti» quando essa si svolge, ad es., nei rapporti fra produttore e consumatore, seguendo il ciclo del processo di trasformazione tecnica o quella spaziale (dal commerciante al consumatore) o la naturale relazione che corre fra offerta di servizi (professionali, artigianali, ecc.) e la loro domanda⁽²⁶⁵⁾.

Ma già in sede di ipotesi di monopolio bilaterale, si è vista la possibilità, nelle contrattazioni collettive per conto di intere categorie di datori di lavoro e prestatori d'opera, di una traslazione *regressiva*, o all'indietro, retrocedendo nel ciclo di trasformazione di fattori o produzione dei beni. Cioè, la traslazione può aver luogo nel senso opposto a quello preminentemente fin qui considerato: e precisamente può aver luogo a carico di chi offra i «servizi produttori», i *fattori* di produzione al produttore, in senso ampio, di beni e servizi.

Finora si è massimamente tenuto conto dei rapporti fra produttori (venditori in genere) e consumatori (compratori), per determinare in quali condizioni ed ipotesi l'imposta rimanga a carico dei primi e in quali venga a suddividersi fra venditori e compratori, in misura diversa.

Ora occorre riferirsi *ex professo*, dopo qualche accenno incidentale che precede, ai rapporti che corrono, invertendo il corso del ciclo di trasformazione dei beni (che è stato visto dalla produzione al consumo), rifacendo a ritroso il cammino economico dal momento in cui i prodotti siano finiti e i servizi siano atti ad essere consumati, al momento di impiego di beni strumentali per la trasformazione di essi, al fine di arrivare al prodotto finito ed ai servizi consumabili.

I fattori a cui si fa riferimento sono le materie prime, il lavoro, il capitale nella forma monetaria, ecc. Orbene, è immaginabile che, introdotta l'imposta, anziché una elevazione dei costi, quale è prospettata come effetto immediato, si abbia, o simultaneamente (effetto scontato) o in ipotesi di effetti successivi, una diminuzione di prezzi dei fattori impiegati: quindi un minor costo, per questa causa, a favore dei produttori. Così che in parte una incidenza potrebbe aversi indirettamente sotto forma di diminuzione del prezzo dei beni strumentali necessari alla creazione di prodotti e servizi direttamente tassati. A detta incidenza si arriverebbe, appunto, attraverso un processo di traslazione *regressiva* o all'*indietro*.

Si rifaccia il lettore a tutte le ipotesi in cui effetto dell'imposta sia stato quello di ridurre la quantità prodotta od offerta, e immagini che, a parità di offerta di beni strumentali per ottenere i prodotti e servizi tassati, per la minor domanda che se ne faccia, dai produttori-venditori colpiti, si abbia diminuzione di prezzo. Allora il livello delle curve dei costi, marginali e medi, dopo la riduzione della produzione dovuta

⁽²⁶⁵⁾ Per le ipotesi, meno «feconde» di duopolio, oligopolio e polipolio, che per amore di brevità e di più nette e determinabili contrapposizioni trascurò in questa edizione, rimando, dal punto di vista degli effetti dell'imposizione, per la letteratura italiana, all'articolo di F. VILLANI (*La ripercussione di un'accisa in regime di duopolio*, in «Studi economici e finanziari corporativi») ed alla utilizzazione di questo e di altri scritti da parte del Fasiani, nell'edizione del 1951 dei già citati *Principii*, con personali osservazioni.

all'imposta (secondo si legge nelle figure 25 e 26, ad esempio) sarà in un secondo momento (o simultaneamente) inferiore a quello che si è esposto graficamente. Ma il ragionamento, specialmente nei casi di monopolio totale, parziale e di concorrenza monopolistica (o imperfetta), agevolmente può continuarsi supponendo che la riduzione della quantità prodotta abbia l'effetto simultaneo di abbassare il prezzo dei beni strumentali suddetti, con riduzione dell'incidenza a carico dei produttori, e incidenza corrispondente a carico di coloro che offrano i fattori di produzione o beni strumentali. Donde: 1) un *minor aumento del prezzo* dei prodotti finiti, col quale si è misurata nelle rappresentazioni geometriche la traslazione in avanti o progressiva; 2) od una minor riduzione di utile netto a parità di prezzi misuratori della traslazione con la loro differenza da quelli di equilibrio (anteriori all'imposizione di varia specie, in precedenza ipotizzata).

A) Per rendersi conto di ciò che ipoteticamente avviene per effetto dell'imposizione, si consideri la diversità di situazioni che per l'offerta ed i prezzi di beni strumentali (ad es. materie prime) si venga ad avere nelle circostanze teoriche che si contrappongono.

Osservando la figura 45 si noti la differenza che corre fra il caso:

I) in cui la quantità di prodotto finito o servizio consumabile, sia OA , a prescindere dalla imposizione; ovvero in corrispondenza dei gusti dominanti per quel bene (a), si abbia la domanda espressa dalla curva dd' sul mercato, contrapposta alla offerta SS' ;

II) in cui per effetto della elevazione del costo pari a MV , dovuta alla imposta commisurata alle singole unità prodotte, la quantità offerta passi (supposta la domanda DD' che, contrapposta alla SS' , dava luogo alla quantità di equilibrio OQ , prima dell'imposta) da OQ ad OA .

Orbene, nel primo caso, la spesa era rappresentata da $OApV$, per l'acquisto della quantità OA prodotta dalla o dalle imprese a cui si sia rivolta la domanda dd' dei consumatori, ferma rimanendo la quantità residua di potere d'acquisto sul mercato e, quindi, la quantità acquistabile dei beni prodotti (b, c, \dots, n) dalle altre $(n-1)$ oppure $(n-\pi)$ imprese coesistenti, che possiamo supporre colpite o non da imposta.

Quando sopravvenga l'imposta - secondo caso - come si è visto, in via di ipotesi, la quantità offerta si riduce da OQ ad OA .




Figura 45.

(OA nel I caso era, senza imposizione, la quantità *iniziale*, relativa a domanda dd' ed al prezzo pA). Ma per ottenere detta (OA) quantità, si richiede al nuovo prezzo $P'A > pA$ una spesa $OAP'M > OApV$. La quantità di potere d'acquisto $VpP'M$, sottratta dallo Stato con l'imposta che il venditore colpito versa alla cassa dell'ente impositore (e che, prima dell'imposta, si riversava per la parte eguale ad $AQPZVp$ su OQ , per la domanda DD' , cioè si rivolgeva al bene a ; oppure si riversava tutta sui beni b, c, \dots, n , quando la domanda, senza imposizione, si immaginava dd') assumerà, dopo l'imposta, in corrispondenza di $VpP'M$, altra destinazione, in linea di massima.

α) Se si tratta di beni strumentali che non possono, come materie prime, trovare impiego o trovarlo facilmente od immediatamente in altri campi a cui si rivolga la spesa pubblica, il loro prezzo per l'eccedenza dell'offerta diminuirà e i fornitori di detti beni strumentali vedranno incidere nei loro bilanci, in parte,

l'imposta che colpiva il prodotto finito. È questo un processo di traslazione regressiva, intuibile dopo la rappresentazione esplicita delle circostanze determinanti.

β) Se si tratta di materie prime e beni strumentali facilmente surrogabili ed impiegabili, così che le quantità che si rendano libere, per la riduzione della quantità di prodotto finito da OQ ad OA , siano assorbite agevolmente e immediatamente dalle $n-1$ (o $n-\pi$) imprese coesistenti che producano i beni e servizi b, c, d, \dots, n , si ristabilirà un nuovo equilibrio economico generale sul mercato, tendenzialmente senza incidenza a carico dei fornitori di detti beni strumentali. Mancando traslazione regressiva, l'incidenza si ripartirà fra venditori e consumatori del prodotto finito o servizio, attraverso un processo di sola traslazione progressiva.

B) Supponiamo che il fattore di produzione che possa trovare impiego nella produzione di beni offerti come prodotti finiti e servizi consumabili, sia costituito dal *lavoro*.

Si faccia anche l'ipotesi che il lavoro impiegato nella impresa o nell'industria di cui si colpisca il prodotto o servizio, non possa trovare facile o pronta occupazione in altri campi di impiego:

a) perché si tratti di casi-limite, cioè d'offerta rigida di lavoro non qualificato o, rispettivamente, estremamente specializzato, e quindi, nei due casi, non facile ad essere assorbito quando se ne riduca l'occupazione in un dato impiego precedente all'imposizione del prodotto ottenutone, prescindendo dall'uso del potere d'acquisto prelevato, con l'imposta, dallo Stato;

b) perché la destinazione della spesa statale (ad es. a servizi per la difesa militare, con priorità sui consumi civili, i quali ultimi vengano a ridursi coattivamente) crei eccedenza di offerta di mano d'opera in determinati settori (edilizia, beni voluttuari, ecc.).

In tali casi ipotetici, si può avvalorare la concepibilità - che, in generale, era formulata dal Wicksell - di una trasferibilità dell'imposta sulla produzione - per cui sia stato necessario avvalersi di capitale e lavoro - in una traslazione regressiva o all'indietro a carico di quanti facciano offerta dei due fattori.

[Qui non considero la riduzione nel saggio di interesse, meno probabile, dati i due vincoli (a e b) ipotetici che sopra figurano, data cioè la complementarità multipla del capitale monetario, ovvero la facilità dell'impiego di esso in tutti i campi].

La esemplificazione si limita al caso della offerta del fattore lavoro. La ammissibilità della possibile riduzione del saggio di salario per traslazione regressiva di un'imposta sulla produzione, che risulta dall'impiego anche di lavoro, può rappresentarsi più elegantemente, per equivalenza d'effetti, *traducendo* l'imposta, come ammetteva Pantaleoni, indifferentemente *per* il produttore, o in diminuzione di utili o in aumento di costi, aggiungendo qui la possibilità equivalente di una diminuzione della produttività del lavoro.

Per la dimostrazione della trasferibilità all'indietro o regressiva di un'imposta sulla produzione, come sopra interpretata, dal produttore colpito per la quantità prodotta od offerta al lavoratore-salariato, mi avvalgo della espressione grafica Wickselliana opportunamente adattata alle ipotesi che seguono.

Sull'asse delle ascisse si rappresenti il periodo di tempo (medio) in cui si investa un dato capitale e si faccia lavorare un dato numero di operai. Sull'asse delle ordinate si rappresentino la produzione che via via viene ottenuta ed il livello del salario. Supposto dato un livello dei salari (s) si otterrà l'impiego del lavoro atto a dare il risultato più vantaggioso (periodo di investimento più vantaggioso) tracciando dal punto che indica sulla ordinata il livello dei salari, una tangente alla curva ol che indica la produttività del lavoro. L'ordinata da quel punto di tangenza segnerà la produzione tP nel periodo ot , investendo il capitale $otvs$.

Si supponga (come si è postulato) che l'effetto dell'imposta, la quale assorba una parte della produzione (ad esempio un terzo del prodotto lordo), sia per colui che impiega mano d'opera equivalente ad una riduzione nella produttività del lavoro. Ciò, seguendo il Wicksell, equivale a dire che alla curva iniziale si sostituisca una curva ol' , le cui ordinate siano i due terzi delle corrispondenti ordinate di quella tracciata prima dell'introduzione dell'imposta.

Tracciando la tangente alla nuova curva in p , si trova che essa incontra l'asse delle ordinate nel punto s' , significativo nella «contabilità» dell'imprenditore, che abbia la forza contrattuale di *tradurre* le equivalenze che calcola in variazioni delle *ragioni di scambio*. In conseguenza dell'imposta, se si fa l'ipotesi che essa sia equiparabile alla proporzionale riduzione, fin dall'inizio, della quantità di capitale-salari




Figura 46.

impiegato (rappresentata dal rettangolo $ss'v'v$ che va allo Stato, come potere d'acquisto che non assorba quel contingente di lavoro, con riduzione del saggio dei salari), si ha una *incidenza a carico dei lavoratori nella misura in cui si riduce il livello del salario* = ss' .

Supponiamo che i vincoli politico-giuridici o la forza contrattuale dei rappresentanti dei salariati rendano possibile una *rimozione parziale* - fenomeno od effetto a cui oltre si accenna - attraverso un aumento della produzione dovuto alla estensione del periodo di investimento, di un capitale $ot'rs'$ pari a quello anteriore all'imposta: si avrà un *aumento di salario*; ma non in misura tale che sia proporzionale all'aumento del capitale $ot'rs'$. Si avrà, cioè, nonostante la rimozione tentata, una *incidenza parziale* a carico dei lavoratori, in quanto il livello os anteriore all'imposta non verrà raggiunto; ma la tangente $s''P'$ taglierà l'asse delle ordinate in s'' . Ed os'' è minore di os .

La misura di tale riduzione, che può costituire un caso di traslazione all'indietro sui servizi produttori (nel caso: lavoro) anche supponendo mobilità o trasferibilità del lavoro, dipende dall'andamento della curva che rappresenta la produttività del lavoro medesimo e dalla forza contrattuale di coloro che lo impiegano e determinano i saggi di salario.

Sebbene la dimostrazione Wickselliana, che modifico traendola dall'Appendice relativa al capitolo della incidenza dell'imposta in regime di concorrenza, avesse il fine di dimostrare le proporzioni dell'incidenza di un'imposta sul prodotto lordo, a carico *dei* fattori della produzione, mi sembra che senza eccessivo arbitrio la si possa utilizzare incidentalmente, come caso ipotetico di traslazione parziale all'indietro su *uno* dei fattori produttivi. E ciò nell'ipotesi di libera concorrenza esistente fra i datori di lavoro e di libera trasferibilità dei lavoratori da un campo di attività all'altro.

S'intende che si prescinde dalla domanda di lavoro da parte dello Stato, mediante l'impiego della somma prelevata a titolo di imposta, o si, ragiona secondo la proposizione contenuta sotto la lettera *b*) in questo paragrafo.

IX.

EFFETTI DELL IMPOSIZIONE E RENDITA DEL CONSUMATORE.

Poteva sorgere dubbio sulla legittimità oltre che sulla utilità scientifica di far ricorso al concetto di «rendita del consumatore» nel quadro dell'analisi degli effetti dell'imposizione, allo scopo di porne in evidenza l'onere (o *burden*) in termini di diminuzione, e di variazione in genere di detta entità (rendita) per l'interferenza del fattore tributario sotto la specie di una variazione di prezzo, nel senso preminente dell'aumen-

to di esso (e della correlata diminuzione di quantità offerta e dell'acquisto della stessa appunto a maggior prezzo).

Detta categoria Marshalliana, proposta dal Dupuit, che si suppone ben nota a quanti abbiano seguito i corsi di economia politica o siano iniziati in generale in questi studi, già figurava in precedente capitolo per la spiegazione del «prezzo pubblico». Ma l'intento di spiegare questo istituto, che ricorre nelle entrate pubbliche *dal punto di vista di chi offra i servizi* ed esiga (come ente pubblico) il prezzo detto «pubblico», faceva gravitare i ragionamenti nel campo delle quantità *oggettive*, trattandosi di bilanciare, tendenzialmente, ricavi e costi per l'offerente, che presuma di avere di fronte a sé diverse capacità di acquisto, in relazione, nella rappresentazione grafica, a corrispondenti tratti di una unica curva di domanda.

Peraltro, l'onere o «burden» degli anglosassoni, di cui si intende discorrere in questa parte del corso, in relazione agli effetti dell'imposizione, potrebbe riferirsi non soltanto alla maggiore spesa in termini monetari che i compratori, ad es. di merci tassate, debbano compiere per ottenere una minore quantità di merci, compatibile con l'andamento della curva di domanda; bensì alla perdita, anche, di utilità o di benessere (*welfare*), collegata con l'incidenza dell'imposizione sotto forma di aumento di prezzo di merci o beni che entrino nel bilancio del consumatore.

Da questo punto di vista, alle critiche che sono state rivolte alla «rendita del consumatore» nel senso di Dupuit-Marshall, altre se ne sono aggiunte di Samuelson²⁶⁶, che sono culminate nella qualifica di «superfluo» riferita al concetto di «rendita del consumatore». Adirittura esso non gli appare «necessario e desiderabile» per la soluzione di alcuni problemi anche di finanza teorica (tra essi, quello della preferibilità dell'imposizione diretta e indiretta a parità di provento, per il quale, come si vedrà oltre, da tanti anni si è già adottata la via dimostrativa a cui accenna questo autore), per cui strumento esplicativo più razionale si rivela il sistema tecnico e logico delle curve di indifferenza.

Ma questo sistema di preferenze esposte in senso ordinale, ad es. dallo Hicks, che ha «riabilitato» il concetto di «rendita del consumatore» («*consumer's surplus* o *rent*») costituisce un modo più completo di prospettare e di misurare tendenzialmente la «rendita del consumatore»: non un procedimento logico che annulli il Marshalliano concetto di «rendita del consumatore», tuttora adottato perché semplice e fecondo nel campo economico. Così lo fa giudicare pure il fatto che esso figura nei più moderni trattati di lingua anche anglosassone, compreso quello, che non costituirà «gli ideali Principii» di economica, in cui Samuelson (con l'entusiasmo divoratore del neofita attratto dal simbolismo strumentale più che dalla logica fondamentale - difetto non solo suo -) non vorrebbe includere la «rendita del consumatore». Mi riferisco all'opera successiva a quella che conteneva detta asserzione (*Economics*, cit. del 1949, dello stesso autore).

E non solo induce a non tener conto di detta visione, che vorrebbe escludere il concetto di «rendita del consumatore» e la quantità che vi corrisponde nelle diverse rappresentazioni (con curve di domanda e di indifferenza), il fatto che proprio il Samuelson (che cita altri autori per rafforzare il pensiero critico proprio), oltre a una chiara definizione anche genetica, considera già nei *Foundations* (cit. pag. 198) la rendita medesima come categoria logica e come quantità di cui si è fatta applicazione nell'analisi dell'onere derivante dalla tassazione delle merci. In questo caso non annulla la strumentalità logica della «rendita del consumatore», ma afferma che i teoremi relativi all'onere (*burden*) dell'imposizione possono essere impostati indipendentemente da ogni misura numerica della utilità nello scambio dei beni. In questo campo lo si può seguire perché non interessa detta misurazione in sé, ma come indice di variazioni di utilità, benessere, vantaggi, ecc.

Questa avvertenza introduttiva vale per quanti condividano opinioni di cui Samuelson è qui considerato un espositore tipico.

Ma proprio le sue parole (*Economics*, pagg. 484-485) possono servire a riassumere il concetto che, pure, si suppone noto a coloro a cui si sottopone lo studio degli effetti dell'imposizione anche dal punto di vista delle variazioni che determinano nella entità detta «rendita del consumatore».

²⁶⁶ Si veggia: Samuelson, *Foundations of economic analysis*, Harvard University Press, 1948.




Figura 47.

Come ho detto, egli ritorna a quella che Weintraub (*cit.*, pag. 25) considera la «vecchia letteratura», per la spiegazione genetica della «rendita del consumatore». Ogni unità di merce che il consumatore acquista gli costa quanto vale (s'intenda sul mercato) l'ultima unità. Ma per la nostra legge fondamentale (della decrescenza della utilità marginale, verosimilmente) le precedenti unità valgono (soggettivamente, quindi) per il consumatore più dell'ultima. Perciò egli gode di una eccedenza (*surplus*) su ognuna delle precedenti unità».

Per misurare detta rendita, sono stati considerati «molti ingegnosi sistemi», che Samuelson considera di non speciale rilevanza. L'importante è che questa quantità esista, e che il soggetto, come consumatore, sia disposto a tradurla in denaro, come potrebbe avvenire se un venditore dicesse al compratore: «o mi paghi un ammontare di moneta extra per l'insieme delle unità di merce che consumi, o rinunci a tutte le unità, dalla prima all'ultima. Prendere o lasciare». «Il consumatore consentirebbe certamente al pagamento di una eccedenza in denaro per continuare a consumare la merce».

Orbene, che cosa è codesta se non quella che nella più aggiornata letteratura (cito nel campo anglosassone ancora il Boulding), in condizioni di monopolio, è la più estesa discriminazione dei prezzi secondo le quantità? «Rendita del consumatore», o del compratore in tal caso, viene definita, oggi, «la differenza fra ciò che paga un consumatore quando ci sia un unico prezzo (in un mercato perfetto) per tutte le quantità e il massimo ammontare di moneta o reddito che gli si potrebbe portar via attraverso una perfetta o continua differenziazione di prezzi».

Allo scopo di far rilevare allo studente, come le definizioni vecchie e nuove si equivalgano, ricordo quella che seguiva il solco logico aperto dal Dupuit²⁶⁷ quasi cinquant'anni prima dell'edizione dei *Principii*, cioè nel 1844. Secondo Marshall «l'eccesso del prezzo che la persona sarebbe disposta a pagare piuttosto che star senza la cosa, sul prezzo che effettivamente paga, è la misura economica di questa maggior soddisfazione. Esso ha certe analogie con una rendita ma forse è meglio chiamarlo sovrappiù del consumatore».

Nella semplice figura 47, l'area CPD misura la rendita del consumatore, rispetto all'ipotesi del prezzo eguale a PQ , laddove $OCPQ$ rappresenta la somma effettivamente spesa per la quantità OQ .

A questa rappresentazione della «rendita del consumatore», si sono rivolte varie critiche, alcune delle quali, già esposte nella precedente edizione di queste lezioni, riporto in nota (²⁶⁸). Qui, richiamandomi

²⁶⁷ DUPUIT, *De l'utilité et de sa mesure*, Torino, La Riforma Sociale, 1934.

²⁶⁸ Già al Dupuit, i grandi economisti che ne avevano riconosciuto la benemeranza nel campo della scienza, avevano obiettato che la somma che si è disposti a spendere per una data merce, dipende dalla utilità che hanno *tutte le altre merci* che il consumatore considera. Quindi il sacrificio pecuniario massimo che un consumatore è disposto a fare per procurarsi una unità di un prodotto *non* dipende soltanto dalla *utilità di quel prodotto*, ma dalla *utilità di tutti gli altri prodotti* che sono sul mercato; inoltre dipende dalla quantità di *mezzi pecuniari (reddito)* a disposizione del consumatore, circostanza quest'ultima che Dupuit aveva trascurato.

alla rappresentazione semplificata Marshalliana, insisto sulla caratteristica che massimamente si critica dallo stesso Hicks (vedi E. D'ALBERGO, *Sviluppi di un teorema finanziario e sue relazioni col massimo benessere*, estratto dagli «Studi in memoria di Guglielmo Masci», Giuffrè edit., 1943) e che ho ricordato a proposito della spiegazione del prezzo pubblico: cioè la «costanza» della utilità marginale della moneta o del reddito, che è supposta dalla dimostrazione Marshalliana, basata sulla curva della domanda (e non sulle curve di indifferenza), *costanza di cui non teneva conto il Dupuit*.

L'artificio consiste, ai fini della semplificazione del problema, nel trascurare il fatto che la curva di domanda è determinata: 1) da fattori psicologici relativi (a) non solo all'apprezzamento soggettivo utilitaristico concernente le dosi o unità di beni o merci a cui si riferisce, ma (b) anche al reddito monetario destinabile all'acquisto (che può variare); 2) oltre che dai prezzi successivi ipotizzabili delle unità di quel bene (e degli altri acquistabili, come dico in nota).

In particolare, quando si avverte che si ragiona in ipotesi di costanza dell'utilità marginale della moneta o del reddito, si considera la domanda del bene *indipendente* dall'ammontare (e dalle variazioni) del reddito: così che l'andamento normalmente decrescente della curva di domanda si considera in modo esclusivo ed immediato dipendente dalla curva di utilità del bene considerato. La semplificazione non è sembrata contraddittoria con la realtà per piccolissime quote di reddito spese nei singoli beni volta a volta ipotizzati.

[Occorre, però, avvertire che questo tipo di semplificazione non si ha soltanto allorché si adottino le curve di domanda per la spiegazione di questi fenomeni, ma anche quando si faccia ricorso allo strumento più idoneo a far tener conto simultaneamente dei prezzi, del reddito spendibile e dei gusti o preferenze: mi riferisco alle curve di indifferenza, che suppongo note come mezzo di conoscenza e dimostrazione.

Parimenti, varie critiche sono state rivolte al Marshall, che il concetto ha generalizzato ed applicato anche alla soluzione di problemi di carattere fiscale, così come aveva fatto il Dupuit:

a) Anzitutto si è obiettato che nonostante il tentativo di «*obbiettivare*», in termini *monetari*, il concetto di soprappiù del consumatore (come differenza fra due prezzi), non si riesce a superare la sostanza del fatto: e cioè che trattasi, in ogni caso, di una *valutazione edonistica*, cioè di una eccedenza di *soddisfazione* derivante dal potere il consumatore, per il basso prezzo di una data merce, intensificare ed estendere altri consumi. Invero il concetto edonistico è rintracciabile (anche senza la generosa interpretazione che lo Jannaccone ha fatto dell'idea Marshalliana) nella citata definizione dell'economista inglese, allorché egli afferma che l'eccesso del prezzo pagato su quello che si sarebbe disposti a pagare è la *misura economica di una maggior soddisfazione*.

Ma in tal caso, si afferma dai critici, la somma monetaria (eccedenza del prezzo) sarebbe l'*indice* di una *somma* di *ofelimità* o di *utilità* delle quantità di consumi attuali e futuri che un dato consumatore può acquistare per il fatto che paga un dato prezzo [inferiore a quello che sarebbe disposto a pagare per una data merce (Borgatta)]. Occorrerebbe poter procedere ad un confronto fra l'ofelimità totale goduta con il consumo delle dosi del bene acquistato, e la maggiore ofelimità goduta consumando anche i beni che si possono acquistare con l'eccesso di prezzo di cui fa parola il Marshall.

b) Inoltre, la *curva di domanda* si riferisce allo *stesso consumatore* o ad un *gruppo* di consumatori in condizioni di gusti e di reddito approssimativamente *uguali*. E il Marshall, quando considera il soprappiù rispetto ad un *intero* mercato, fa delle premesse *limitative* (ad es. che la stessa somma di denaro rappresenti quantità eguali di piacere per persone diverse; che le diverse quantità del mercato siano numerate secondo il desiderio dei compratori; che il desiderio di ogni quantità da parte di ciascuno sia misurato dal prezzo che egli è proprio esattamente disposto a pagare per quella quantità) che riducono la applicabilità del concetto ai problemi di *massa*, con eterogeneità di soggetti e di gruppi.

c) Il concetto Marshalliano potrebbe dare l'idea di un *risparmio di moneta* che rimanga disponibile per altri consumi; mentre evidentemente il Marshall confronta due posizioni alternative di cui una *reale* (prezzo effettivamente pagato) ed un'altra *virtuale* (prezzo che si sarebbe disposti a pagare, ovvero ipotetico). Inoltre, come guadagno di moneta, esso *scompare* nel *bilancio* di un individuo. Ciò che può sussistere quando il reddito del consumatore sia speso, è l'*utilità differenziale* o la differenza delle ofelimità totali che un consumatore o più consumatori godranno, confrontando due posizioni di equilibrio caratterizzate da diversi livelli di prezzi.

d) Infine, si è fatta questione di *termini*. Invero «rendita» è concetto Ricardiano differenziale che potrebbe dare l'idea di un *privilegio* di taluni *consumatori* nei confronti di determinati beni, allorché si considerino consumatori esclusi dal consumo dei beni medesimi. Ciò può verificarsi per *talune categorie di beni* (quelli per cui regna sovrana la «moda» o per quelli di lusso: diamanti, gioielli in genere) per i quali, come è stato dimostrato dal Cunningham, il *piacere* (come rendita del consumatore) *diminuisce* con il generalizzarsi del consumo dei beni medesimi, cioè è *dipendente* dal fatto che altri consumatori abbiano i beni in discorso ovvero *dalla quantità di detti beni acquistati da altri*.

Per contro, il concetto di «rendita del consumatore», secondo Marshall, *non è funzione delle quantità dei beni acquistati dagli altri consumatori* ed esiste per tutti i consumatori, nel senso del *soprappiù* che giustamente il maestro inglese scelse per denominare l'*utilità differenziale* posta in evidenza dal Dupuit.

Cioè, le curve di indifferenza possono essere ipotizzate nel significato seguente: che, cioè, rispetto a date quantità di beni o merci, l'inclinazione delle curve di indifferenza ovvero il saggio marginale di sostituzione sia lo stesso, qualunque sia la quantità di moneta o reddito a disposizione del consumatore, con semplificazione di dipendenza che può riferirsi a caso assai particolare (PARETO, *Manuale*, cit., pag. 260). Se si esprime il saggio marginale di sostituzione in termini di moneta per unità di merce, detto saggio di viene:

$$\frac{\text{utilità marginale della merce}}{\text{utilità marginale della moneta}}$$

Se si ipotizza costante l'utilità marginale della moneta (come nella avvertenza ipotetica di Marshall), il saggio marginale di sostituzione dipende soltanto dalla quantità di merce, non dalla quantità di moneta o reddito. Così che la domanda di merce dipende soltanto dall'apprezzamento utilitaristico delle quantità della merce medesima (e non anche della moneta). Come si vede si è alquanto vicini, con questa semplificazione - che pure si avvale delle curve di indifferenza, con violazione, peraltro, della loro logica - a quella Marshalliana della costanza di utilità marginale della moneta, ragionando direttamente su curve di domanda⁽²⁶⁹⁾.

La semplificazione è contro la visione normale del rapporto di sostituzione, che è decrescente, quando si considerino combinazioni di merci, ad es. y in rapporto ad x , per significare la quantità di y che si sarebbe disposti a sacrificare per ottenere un incremento ulteriore di x . Espresso nei termini:

$$-\frac{dy}{dx}$$

è rappresentato da una curva di indifferenza in cui al diminuire di y aumenta la quantità di x nella combinazione che lascia costante la soddisfazione del soggetto. L'inclinazione della tangente alla curva di indifferenza varierà da punto a punto, col variare delle relative quantità di y ed x . La diminuzione del rapporto delle relative utilità marginali delle quantità y ed x , valutate dal soggetto, conferisce decrescenza al saggio marginale di sostituzione (ad es.: $5/I$, ... $4/I$, ... $3/I$, ... $2/I$, ... $1/I$, ... $1/2$, ... $1/3$, ... $1/4$). In luogo della decrescenza della utilità marginale di un bene, abbiamo la decrescenza del saggio di sostituzione di due beni, di cui si considerino soggettivamente le utilità relative].

Queste nozioni, che tuttavia si suppongono note dallo studio della economia politica, andavano ricordate, per spiegare in che consista la semplificazione che fa considerare l'interferenza del fattore fiscale (imposta sulle merci che ne vari il prezzo), ragionando *direttamente* sulla curva di domanda, che Marshall (come Dupuit) teneva presente nello studiare la «rendita del consumatore», nel senso della definizione data, con la restrizione della costanza dell'utilità marginale della moneta.

Invero, il grado di elasticità della domanda deciderà - considerando costante l'utilità marginale della moneta o del reddito - del «quantum» di rendita del consumatore sacrificata dall'imposta sulle merci, o dell'onere in questi termini di detto modo di imposizione

Si possono trarre le conclusioni per i casi ipotetici che rappresentati nella figura. 48.

I) Nel primo caso di domanda relativamente elastica è evidente che lo Stato introducendo l'imposta IR , ottiene un provento misurato dal rettangolo $IRNS$. Il consumatore non soltanto perde una frazione di «rendita» corrispondente all'area rettangolare $MI'RN$, a cui corrisponde una quantità monetaria che va all'erario, ma *sacrifica anche una rendita rappresentata dal triangolo RPI* . [Il Dupuit considerava il triangolo RPI come l'*utilità perduta* dal contribuente e dal fisco e continuava enunciando due teoremi: 1) quanto più le imposte sono forti, meno esse producono relativamente; 2) l'utilità perduta cresce come il quadrato dell'imposta].

⁽²⁶⁹⁾ Si è avvertito che il saggio marginale di sostituzione potrebbe essere indipendente dalla quantità di moneta, anche se mutasse l'utilità marginale della moneta al crescere della quantità disponibile, purché l'utilità marginale della merce variasse nella stessa proporzione.

Il Marshall continuava rilevando che la perdita nella «rendita» è piccola o grande, *ceteris paribus* secondo che DD' è più o meno inclinata verticalmente. Cioè è piccolissima per quelle merci la cui domanda è meno elastica, ovvero per le merci di prima necessità. Ed enunciava la *norma agendi* secondo la quale: «se una data somma d'imposta deve essere prelevata ad ogni costo da una data classe, sarà minore la perdita nella rendita del consumatore, se l'imposta è prelevata su merci necessarie, che non su merci di lusso».




Figura 48.

Ciò posto sono intuibili i due casi-limite seguenti:

2) E cioè la «rendita del consumatore» sarebbe *infinita* nel caso di *domanda rigida*. Nel qual caso *qualunque elevazione del prezzo sarebbe possibile*; e la diminuzione della rendita del consumatore sarà tanto maggiore quanto maggiore è il rettangolo $PINM$, di cui l'altezza è data dall'ammontare dell'imposta. Tale rettangolo misura esattamente il provento fiscale.

3) *Nessun aumento del prezzo* è possibile nel caso-limite di *domanda assolutamente elastica*. *Nessuna «rendita del consumatore» è distrutta* dalla imposta. Ma si riduce il *consumo* del prodotto da OP' ad OQ ed è basso in proporzione il provento che può ricavare lo Stato ($RDSI$).

Per dare un'idea della divergenza fra la soluzione del problema fiscale (riduzione di «rendita del consumatore» per l'interferenza di un'imposta sulla merce considerata), nella (A) semplificazione del Marshall (che ragiona sulla curva di domanda, supponendo costante l'utilità marginale della moneta e l'utilità del bene dipendente soltanto dalla sua quantità) e (B) il caso normale della decrescenza del saggio marginale di sostituzione, ricorriamo alla dimostrazione che si avvale di curve di indifferenza.

Esprimiamo sull'asse delle y il reddito monetario OP di cui l'individuo dispone e sull'ascissa la merce x . La linea del prezzo PP' , nel punto di tangenza S con una delle curve di indifferenza, fa individuare sull'ascissa la quantità OQ acquistata. La somma di reddito monetario spesa nell'acquisto è rappresentata dalla quantità SR , essendo SQ , reddito residuo, destinato alle rimanenti merci rappresentate dalla moneta. L'eccedenza che, nella visione Daupt-Marshall, ha natura di rendita, è rappresentata dalla differenza, in questo schema, fra il prezzo globale che il soggetto, in possesso del reddito OP , sarebbe disposto a pagare pur di non rinunciare alla quantità OQ di merce, cioè RT (T si trova sulla curva di indifferenza, a indice inferiore, passante per il punto P) e il prezzo globale RS nella prima.




Figura 49.

ipotesi di prezzo di mercato. La rendita del consumatore è misurata cioè, da ST .

Se supponiamo che effetto dell'imposta sulla merce x sia di farne aumentare il prezzo nel senso che si passi dalla linea PP' alla linea PP'' tangente ad altra curva di indifferenza in S' , tendenzialmente viene a prodursi, con la diminuzione della domanda di x (da OQ a OQ'), la riduzione della rendita del consumatore (da ST a $S'T'$). Il termine «tendenzialmente» è stato usato, evidentemente, non con riferimento al caso qui graficamente rappresentato, dato che per essere S' a sinistra di S (a significare la minore quantità di merce domandata), è ST maggiore di $S'T'$. La disequaglianza, però, potrebbe anche essere rovesciata qualora, in corrispondenza ad un appropriato andamento delle curve di indifferenza, facilmente tracciabile (che rifletta una particolarità della domanda del bene) il punto S' venisse a trovarsi a destra di S (il che starebbe a significare che la domanda di x è aumentata con l'aumentare del prezzo). È questa una ipotesi che viene presa in considerazione, anche in questo *Corso*, nell'analisi di successive approssimazioni del problema teorico razionale al fenomeno concreto (v. nel capitolo XI, il paragrafo riguardante *l'analisi Pareto-Slutsky della domanda e la teoria delle imposte sui consumi*).

Quanto segue fa riconoscere l'abuso ipotetico della costanza della utilità marginale del reddito monetario, che accentra l'attenzione, nel ragionamento, sulla variabile costituita dalla utilità marginale della merce, ovvero fa argomentare in base allo strumento costituito dalla domanda, che, per dirla con l'Amoroso (*Lezioni di economia matematica*, Bologna, 1921), rappresenta un fenomeno sintetico derivato (effetto), che sta in relazione anche con la funzione di ofelimità od utilità soggettiva, il quale è fenomeno analitico (agente da causa).

Ma la immediata evidenza della dimostrazione, che si ottiene avvalendosi delle curve di domanda, è tale che, nell'ambito della eguaglianza del *senso* della soluzione (assorbimento di rendita del consumatore in ragione delle variazioni di prezzo arretrate dall'imposta), si rivela didatticamente ancora proficuo il ricorso allo schema Marshalliano (fig. 50).

Ad esso si fa riferimento per dimostrare quali variazioni della «rendita del consumatore» siano dovute alla considerazione dell'imposta sulle merci come aggiunta uniforme ai costi medi (rispettivamente costanti, crescenti e decrescenti). Le riserve che precedono, naturalmente, servono a far leggere, con la dovuta approssimazione di effetti, le relazioni quantitative fra i fattori che si isolano nella dimostrazione: variazioni delle ipotesi relative alle condizioni dell'offerta, imposta e prezzi.

I) Secondo la, dimostrazione grafica Marshalliana, nel caso di produzione della merce tassata in regime di *costi costanti*, la *perdita di rendita del consumatore* è maggiore della *somma* che va allo Stato a titolo di provento lordo. Invero, nella figura, $sSAa$ è maggiore di $sSKa$, dopo l'applicazione dell'imposta aK .

II) Nell'ipotesi di produzione della merce in regime di *costi crescenti* (di produttività decrescente, scrive il Marshall), come si è visto il prezzo aumenterà di meno dell'ammontare dell'imposta. E se tale leg-

ge agisce fortemente, in linea generale la *somma* che va allo Stato a titolo di provento fiscale, *supera la perdita di rendita*

del consumatore. Ciò si desume dalla dimostrazione grafica (caso II) in cui $cFEa$ è maggiore di $cCAa$ dopo l'introduzione dell'imposta aE , che eleva da SS' ad ss' il costo di produzione e riduce a OR la quantità venduta.

III) Nell'ipotesi, infine, di merce tassata prodotta in regime di *costi decrescenti*, l'area che nella figura rappresenta la somma incassata dallo Stato (per l'applicazione dell'imposta aE che eleva la curva del costo da SS' ad ss') è $cFEa$, minore dell'area $cCAa$, sacrificata come rendita del consumatore.

Poiché la concessione di un *premio* ai produttori, per ottenere una riduzione di prezzo, opera nel *sensu opposto*, nei casi di costi crescenti e decrescenti - nel senso che il *guadagno in rendita del consumatore* è minore della *somma* versata dallo Stato ai *produttori* a titolo di premio nell'ipotesi di produzione a costi crescenti, mentre è maggiore in regime di costi decrescenti - il Marshall aveva enunciato quello che l'Edgeworth - che pure nella *Psichica matematica* ha ragionato in base alla variabile utilità soggettiva - superando l'arbitrio suddetto della costanza di essa ha denominato, con evidente ammirazione che emerge dal testo citato, il «teorema di Marshall». Questo si enuncia nel senso che *può rispondere al fine della soddisfazione massima della collettività il prelievo di un'imposta sulle merci prodotte in regime di costi crescenti, per destinarne il provento alla concessione di un premio ai produttori di merci in regime di costi decrescenti.*




Figura 50.

Ciò discende dalla applicazione delle nozioni teoriche che sopra si sono enunciate, considerando il concetto di rendita del consumatore. Ma il problema non è così semplice, dovendosi tener conto delle numerose circostanze che, nel *caso concreto*, affaccia lo stesso Marshall e, fra l'altro, di quelle considerate dal Borgatta nell'articolo citato, e infine dei rilievi degli economisti intorno al confronto che dovrebbe farsi (ammesso che sia razionalmente e statisticamente possibile) fra utilità perduta dai contribuenti su cui grava il premio e aumento di rendita dei consumatori.

X.

*EFFETTI DELL'IMPOSTA SULLE QUANTITÀ:**A) DI BENI COMPLEMENTARI; B) DI BENI SUCCEDANEI.*

Fino a questo punto si è ragionato implicitamente, nelle ipotesi di tassazione delle merci, di imposte sui beni considerati ad utilità *indipendente*, di cui i soggetti facciano domanda separata. È una restrizione ipotetica che allontana dal fenomeno concreto, nel quale normalmente i beni sono legati da relazioni di complementarità in senso ampio, nel senso cioè che, al variare della quantità domandata o consumata di un bene, varia (in aumento o diminuzione) l'utilità di altri beni.

Nel passare a considerare l'influenza del variare di costi e prezzi in sede di processo traslativo, ragioniamo in *prima approssimazione*, seguendo teorie acquisite, le quali prescindono dalla *gerarchia* dei beni, distinti fra «superiori» e «inferiori» (ad es. polenta, pane, carne; carne di I, II qualità) e posti in relazione con variazioni del reddito, nel senso che, aumentando il reddito, la domanda si sposta verso i consumi «superiori».

Effetto equivalente ad un aumento del reddito si ha allorché diminuisca il prezzo di beni inferiori: in tal caso, anziché aver luogo, secondo la univoca visione della teoria della domanda, un aumento della domanda di tali beni «inferiori», si ha uno spostamento della domanda verso i beni «superiori». Lo stesso dicasi per esenzioni o riduzione di imposte sui consumi inferiori o «popolari», rispetto al maggior onere di imposta a carico dei consumi di «lusso».

Di questa, che viene detta la multidirezionalità della domanda, non si è tenuto conto, finora, nella teoria finanziaria internazionale. Ho introdotto questi concetti²⁷⁰ tenendo conto anche degli sviluppi che soprattutto lo Slutsky aveva dato, analiticamente, alla visione Paretiana della gerarchia dei beni. Del pari, in economia pura, compiutamente lo Hicks ha ben contrapposto la teoria della domanda nel caso di merci o beni «superiori» (per cui al diminuire del prezzo aumenta la quantità domandata: questo è definito «effetto di sostituzione») alla teoria, svolta attraverso curve di indifferenza o equivalenti (di valutazione marginale della domanda), che a prima vista sembra paradossale. Invero, come ho detto, diminuendo il prezzo di beni «inferiori», non sempre ne aumenta la domanda, in quanto il maggior potere d'acquisto, che realmente ne discende, si riversa verso consumi «superiori».

L'introduzione, sia di queste visioni (beni «inferiori» e «superiori»), sia di variazioni di reddito monetario (imputabili, ad es. a variazioni della spesa pubblica), fa modificare le conclusioni tradizionali in tema di effetti delle imposte sulle merci, per quanto attiene alle relazioni fra variazioni di prezzi e di quantità domandate nei casi di beni non più considerati indipendentemente gli uni dagli altri, nell'equilibrio del consumatore. Di questo diremo, quindi, in *seconda approssimazione*, più oltre (si veda il capitolo seguente).

Intanto, consideriamo l'influenza che i rapporti di complementarità e di succedaneità (o surrogabilità) esercitano sul processo traslativo.

A) Traslazione dell'imposta nel caso di beni complementari.

I) In senso stretto si considerano legati da rapporto di complementarità i beni quando, aumentando la domanda di uno di essi, aumenta l'utilità marginale dell'altro. Donde altra sequenza pure di prima approssimazione, nel senso che: aumentando la domanda di un bene, aumenta il prezzo dell'altro. E in termini di prezzi relativi, se l'aumento del prezzo di un bene fa diminuire la domanda di esso, anche domanda e prezzo dell'altro bene diminuiranno.

Esempi frequenti non mancano, in concreto, di beni diretti a domanda congiunta, per il soddisfacimento di un bisogno. Zucchero e caffè, benzina ed automobile, penna e inchiostro, ecc. sono legati in diverso *grado* da rapporto di complementarità, la quale può spingersi ad un rapporto *fisso* nella combinazione di dati beni, nel loro *uso congiunto*.

²⁷⁰ Si veggia: E. D'ALBERGO, *L'analisi Pareto-Slutsky della domanda e la teoria delle imposte sui consumi*, «Giorn. degli Econ.», gennaio-febbraio 1949.

Ciò influenza la relatività delle soluzioni in tema di analisi degli effetti dell'imposizione delle merci, di cui, ad es. (per studiarne le ripercussioni sulla «rendita del consumatore») si era occupato il Borgatta²⁷¹ (Giorn. degli Economisti, 1921). Di massima, data la definizione di complementarità, non poteva non ammettere, invero genericamente, in quanto, nell'enunciato, non determinava il senso della variazione, che: «un'imposta, che colpisca un bene appartenente ad un complesso di beni complementari, ha l'effetto non soltanto di modificare il prezzo e la quantità domandata di siffatto bene, ma anche il prezzo e la quantità domandata dei beni legati (col primo) da rapporto di complementarità».

La dimostrazione geometrica che ne dà, con curve Marshalliane, in parte pone in evidenza determinate variazioni di quantità e di prezzi, in parte le suppone implicite.

Comunque, per dare il *senso* dello sviluppo del fenomeno complesso, si supponga che la *domanda congiunta* relativa a due beni




Figura 51.

(*A* e *B*), legati da relazione di stretta complementarità, sia rappresentata, nella dimostrazione geometrica, che si completa, da una curva DD' mentre la curva SS' segna l'andamento del costo del gruppo complementare di cui trattasi.

[Non mancano casi, in concreto, di vendita in solo involucro e ad un solo prezzo complessivo, riguardanti più beni di consumo legati da rapporti di complementarità, se si pensa ai generi alimentari nei mercati concreti al minuto. È possibile, naturalmente, conoscendosi il prezzo separato di uno dei prodotti componenti la combinazione domandata (e offerta) congiuntamente, ricavare quelle che sarebbero le separate curve di domanda ed offerta].

Siano dd' ed ss' le curve, rispettivamente, di domanda ed offerta del bene *A*, le quali si incontrano in p , sulla PQ , che misura il prezzo di equilibrio del gruppo, a cui corrisponde la quantità OQ .

Supponiamo che un'imposta sul prodotto (*A*) abbia l'effetto di elevare la curva del costo da ss' a tt' , dato che l'ammontare del tributo specifico sia pp' . Supponiamo, come uno dei casi possibili, che l'imposta determini, *ceteris paribus* o in prima approssimazione una elevazione del costo del gruppo complementare (*A*, *B*) da SS' a TT .

Dal diagramma risulta: *a*) un aumento del prezzo globale da QP a $Q'P'$; *b*) la riduzione da OQ a OQ' nella quantità domandata complessivamente; *c*) un aumento del prezzo di *A* ed una variazione del prezzo di *B* che dipende dal punto in cui la nuova curva tt' di offerta di *A* incontra la curva di domanda dd'

²⁷¹ BORGATTA Gino, *Giornale degli Economisti*, 1921.

particolare o relativa. Nel caso descritto dal Borgatta, il punto d'incontro della curva di offerta e di domanda di *A* è a sinistra della linea del prezzo complessivo (o relativo all'intero gruppo complementare). Quindi la diminuzione della quantità domandata, che si ridurrebbe ad OQ'' , al maggior prezzo particolare dQ'' , del solo prodotto *A*, sarebbe stata maggiore di QQ' , cioè di quella corrispondente al gruppo complementare. Questo fa pensare che deve esservi stata necessariamente modificazione anche di prezzo - scrive il Borgatta - oltre che di quantità domandata per il prodotto *B* (supposto non colpito d'imposta, ma legato da rapporto di complementarità con il bene o prodotto *A*, tassato).

L'Edgeworth afferma che «un'imposta su una delle due merci complementari innalzerà il prezzo di quella colpita e abbasserà il prezzo di quella che non è colpita» (*op. cit.*, pag. 292).

Il che, in base alle uniformità di massima che, in prima approssimazione, precedono, può significare che taluni fenomeni impliciti, intuiti, possano porsi in evidenza esplicitamente, modificando la rappresentazione del Borgatta, per la dimostrazione:

I) Supponiamo che simultaneamente all'aumento del costo, imputato all'introduzione dell'imposta e nella misura di questa, con la corrispondente riduzione della quantità domandata di *A*, si sia determinata (come vuole una definizione dei rapporti di complementarità) una diminuzione dell'*utilità* del bene *B*.

Ma questo fatto, nella visione Marshalliana della relazione, a cui si è accennato in precedenza, fra le curve di domanda e di utilità (supposta costante l'utilità marginale della moneta), porta ad un abbassamento della curva di domanda per il bene *B*; nel qual caso per individuare l'azione componente della domanda, mutata, del bene *B*, si fa subire conseguentemente, in prima approssimazione, un abbassamento alla DD' , che si porta nella posizione VV' . Quest'ultima incontra, allora, TT' (curva del costo del gruppo al lordo dell'imposta su *A*) in un punto *M* a sinistra di P' , ossia verrebbe individuata per il gruppo la quantità di equilibrio OQ''' minore di quella OQ' in precedenza indicata.

II) Orbene, se alla curva DD' non si fanno subire spostamenti, - come nell'esemplificazione grafica fatta dal Borgatta, il quale pure aveva presente la suddetta relazione fra quantità e utilità dei beni complementari - ciò sta a significare che le combinazioni dei due beni *A* e *B*, espresse dalle ascisse, sono le medesime preesistenti all'imposta sul bene *A*, la quale ha modificato l'andamento del costo da SS' a TT' . E siccome la variazione del costo del gruppo appare, nel caso illustrato, diversa (minore) da quella (ammontare dell'imposta) immaginabile per il bene *A* tassato, si deduce che nei prezzi di *A* e *B* singolarmente considerati, sono avvenuti *aggiustamenti*, con fatti anche di traslazione obliqua da *A* a *B*, e corrispondenti incidenze a carico del produttore.

Queste variazioni ipotetiche non contrastano, di massima, con l'uniformità generica, su citata, del Borgatta, nè con quella specifica dell'Edgeworth, in tema di effetti dell'imposta sui beni complementari.

B) Traslazione dell'imposta nel caso di beni succedanei.

Anche questo caso è frequentissimo in concreto e giustifica l'attenzione che ad esso si presta in sede teorica.

I) Nel precisare in qual senso abbia luogo la traslazione di un'imposta nell'ipotesi che qui si fa, si tiene conto della indagine specifica condotta da Marco Fanno nella ben nota monografia ⁽²⁷²⁾.

Intanto ricordiamo alcuni concetti essenziali, affinché si possa comprendere l'enunciazione delle uniformità di carattere finanziario in tema appunto di traslazione dell'imposta, che colpisca un bene avente succedanei oppure il bene principale ed il suo succedaneo.

Si denominano *surrogati* o *succedanei* i beni che possono sostituirsi gli uni agli altri nel conseguimento di un dato effetto utile. Esempi concreti che rispondano alla definizione sono numerosissimi, sia nei rapporti fra *beni diretti* di diversa specie (caffè e the, birra e vino, cotone e lana, ecc.); sia tra beni della stessa specie ma di qualità diversa (vino, olio, caffè di prima, seconda e terza qualità, compartimenti ferroviari di diversa classe, oggetti usati rispetto ai nuovi, ecc.); sia tra *beni strumentali* (legna rispetto a carbone, lavoro meccanico rispetto al manuale, energia elettrica ed energia idraulica, ecc.).

Rispetto al soddisfacimento di dati bisogni, se consideriamo l'ipotesi più semplice, *due beni* diretti, che siano fra loro succedanei, possono sostituirsi l'uno all'altro totalmente o parzialmente. Il soggetto quale consumatore può acquistare *esclusivamente* l'uno o *esclusivamente* l'altro oppure *simultaneamente* entrambi, nelle proporzioni più varie. Allorché le quantità alternativamente o simultaneamente impiegate dei due beni procurino lo stesso effetto utile, esse formano i termini di *alternative indifferenti*.

⁽²⁷²⁾ FANNO MARCO, *Contributo alla teoria economica dei beni succedanei*, «Annali di Economia», 1926.

I beni, nelle varie alternative, si *sostituiscono* fra loro in un determinato *rapporto*, che viene detto *rapporto di sostituzione o di succedaneità*. Due beni tendono a sostituirsi fra loro in modo che le *quantità* rispettive risultino l'una rispetto all'altra economicamente equivalenti, cioè siano *inversamente proporzionali ai gradi di utilità*: perciò il rapporto di sostituzione è stato fatto eguale al *reciproco del rapporto dei gradi di utilità*. Questi possono essere noti attraverso le *scelte* dei consumatori. Le scelte indifferenti di un individuo rispetto a due beni, che possono sostituirsi fra loro nelle proporzioni più varie, sono infinite e possono rappresentarsi geometricamente con *curve* o sistemi di curve d'indifferenza.

II) Ho fatto precedere queste nozioni (sebbene esse debbano ritenersi note attraverso i corsi propedeutici di economia politica) per potere introdurre l'ipotesi tributaria e considerare la tendenza della *variazione dei prezzi*.

Anzitutto partiamo dalla *condizione di equilibrio*, supponendo equilibri parziali (un gruppo di beni soltanto) e prezzi costanti. In tal caso il consumatore, volendo godere dei beni congiuntamente, sceglierà fra tutte le combinazioni possibili quella nella quale le quantità dei due beni *A* e *B* si trovino in tal modo combinate che in corrispondenza di esse il *rapporto marginale di sostituzione risulti uguale al reciproco del rapporto fra i prezzi*. Supponendo impiego simultaneo e congiunto dei due beni, si esclude, per ipotesi, che i rapporti fra i prezzi siano eccessivamente grandi o piccoli e tali da risultare superiori o inferiori a tutti i rapporti di sostituzione. Nel qual caso il consumo si accentrerebbe su uno solo dei due beni. E ciò è contro l'assunto.

Supponiamo che intervenga un'*imposta* sulla produzione di *A* nella misura di *I* per ogni unità metrica prodotta, e che ciò equivalga ad un aumento del costo di produzione di *A*. Il prezzo corrispondente (*a*) aumenterà. Ma una parte della domanda di (*A*) si sposterà verso *B* ed anche il prezzo (*b*) finirà con l'elevarsi. Quindi un'*imposta* stabilita sulla produzione di *A* *determina l'aumento del prezzo di questo bene e del suo succedaneo*. Essa viene a trasferirsi sui consumatori di entrambi i beni, cioè anche sui consumatori dei beni esenti da imposta.

Poiché l'elasticità della domanda è fra le condizioni (come si è visto) che influiscono sulla trasferibilità di un'*imposta*, in generale l'esistenza di succedanei *accresce l'elasticità della domanda* del bene principale. Di modo che essa risulta superiore alla elasticità che la domanda avrebbe se non esistessero succedanei del bene tassato. Quindi l'*imposta sul bene (A) si trasferisce sui consumatori del bene medesimo in misura minore* che in assenza di succedanei: ma si trasferisce sui consumatori di *B*. Se la produzione di questo bene (in regime di concorrenza) avviene a *costi crescenti*, la tassazione del bene principale (*A*) estendendo la produzione di *B* (dato il maggior consumo) determina un *aumento del prezzo del succedaneo (B)*. E poiché siffatta variazione di prezzo limita il consumo di (*B*) il Fanno ha potuto trarre, nei limiti delle premesse, la uniformità che: *un'imposta sulla produzione di un dato bene è fiscalmente produttiva solo in quanto determini un aumento del prezzo del suo succedaneo e tanto più produttiva quanto più, a parità di altre circostanze, è notevole siffatto aumento*.

Questa considerazione è importante, nella spiegazione dei fatti, in quanto può avvenire che pur tassando, il legislatore, (in base a premesse di politica sociale) i generi di *lusso*, praticamente se questi hanno dei succedanei (non tassati) la domanda si rivolga verso i medesimi, dando luogo ad un aumento di prezzo (che voleva evitarsi in sede di tassazione), con danno delle classi meno abbienti che il legislatore intendeva non danneggiare.

Di questo processo una dimostrazione geometrica allo scopo di chiarire, in modo approssimato, il ragionamento che precede, del Fanno, che l'autore espone nel solo linguaggio comune.

Riportiamo sull'asse delle ascisse le quantità rispettive, *OE* (di *A*) ed *OC* (di *B*), supponendo che la scelta sia avvenuta in modo che le unità finite predette del bene principale *A* e del succedaneo *B* si sostituiscano nello stesso rapporto delle corrispondenti utilità marginali. (Nella figura si spostano le quantità al fine di rendere chiara la lettura del grafico).

Tracciamo le rispettive curve di domanda e di costo, e le linee dei prezzi corrispondenti.

Per chiarire il concetto graficamente, si sono tracciate due curve di domanda (*DD'* e *uu'*) con diverso grado di elasticità per il bene principale (*A*), quasi supponendo l'inesistenza, *prima*, del bene succedaneo, per mettere poi in chiaro l'influenza della *possibilità di sostituire* al bene principale di cui l'*imposta* *ii'* abbia fatto elevare il prezzo (da *PE* a *P'E'*) una certa quantità di bene succedaneo. La quale possibilità farebbe aumentare il prezzo ad *E''P''*, minore di *P'E'* e farebbe ridurre maggiormente la quantità domandata del bene principale (essa diminuirebbe da *OE'* ad *OE''*) in parte *sostituendosi* alla domanda di (*A*) (divenuta maggiormente elastica come figura




Figura 52.

dalla uu' curva tratteggiata) una maggior domanda del bene (B) succedaneo (che risulta elevata da dd' a vv' , passando la quantità domandata da OC a OC').

Producendosi il bene B (succedaneo) in regime di costi crescenti, come figura dalla curva ss' , le maggiori quantità richieste in sostituzione del bene principale (A), avranno un prezzo più elevato, che, secondo la dimostrazione del Fanno, va a danneggiare i consumatori di codesto bene in conseguenza del fatto che il tributo ii' abbia colpito il bene principale (A), facendo spostare verso il bene (B) una parte della domanda di (A).

Volendo evitare che una parte della domanda del bene (A) (principale) tassato, si riversi, per il descritto processo di succedaneità, sul bene B, surrogato, occorre che si tassi anche il bene B con un'imposta (che nella figura a titolo di esemplificazione appare eguale a tt'). In tal caso la quantità di succedaneo che si sostituisce al bene principale, risulta minore di quella CC' ipotizzata in mancanza di tassazione del succedaneo e, precisamente, assume le dimensioni CC'' . Se ciò è supposto, è anche da pensare che la quantità del bene principale non si riduca da OE ad OE'' , ma ad una quantità intermedia fra le due. Ossia, come è detto dal Fanno, quando non soltanto il bene principale ma anche il suo succedaneo venga tassato, la redistribuzione della domanda è minore ed il provento per il fisco è maggiore.

In generale per evitare che la domanda si sposti verso i succedanei, occorre che anche questi vengano *simultaneamente colpiti da imposta*. E dipende dalla misura relativa delle due imposte se un trasferimento della domanda si verifichi da un bene all'altro e in quali proporzioni ciò avvenga. *Esiste una misura relativa delle due imposte [sul bene (A) e sul suo succedaneo (B)] tale che, in corrispondenza ad essa, la distribuzione delle domande dei due beni rimanga inalterata.*

Comunque, allorché si verifichi un trasferimento della domanda dal consumo del bene (A) verso il consumo del bene (B), *se anche questo è colpito da imposta si attenua il trasferimento della domanda da (A) a (B).*

Si può pertanto concludere, con il Fanno, che «*ceteris paribus*» un'imposta, che colpisca simultaneamente *tutti* i beni fra loro succedanei, *evita in tutto o in parte la redistribuzione del reddito fra consumi tassati e non tassati* che si verifica, appunto, nell'ipotesi in cui uno solo venga tassato. Anche il *provento* fiscale è *maggiore* nel caso in cui entrambi i beni (nell'ipotesi di due) siano tassati, che nel caso in cui uno solo venga tassato *de jure* con una aliquota eguale alla somma di quelle che virtualmente possano colpire entrambi i beni.

Queste ripercussioni ricavate nell'ipotesi di equilibri parziali e non considerando l'equilibrio generale del consumatore possono essere atteggiare come «*norma agendi*» nei limiti delle ipotesi che prescindono dalle numerose e complesse circostanze del mercato in concreto. Finora, in via ipotetica, si è ragionato in base alla legge della domanda, quale fin qui è stata supposta. Vedremo come le uniformità del Fanno si modifichino assumendo un diverso modo di atteggiarsi della *domanda dei beni*, nel paragrafo VII del capitolo XI.

XI.

COINCIDENZA DI PERCUSSIONE ED INCIDENZA:
 L'AMMORTAMENTO DELL'IMPOSTA.

Altro effetto economico dell'imposizione è l'*ammortamento*. Esso si può avere solo quando un'imposta nuova, od un incremento di una esistente, colpisce il reddito di un capitale impiegato *durevolmente* (come in terreni, fabbricati, nelle rendite perpetue, obbligazioni, ecc.). Si dice, ad esempio, che l'imposta fondiaria nel momento in cui è introdotta, tende a diminuire il valore dei fondi nella misura del tributo capitalizzato al saggio corrente dell'interesse e quindi grava su coloro che sono proprietari al momento della sua introduzione, ma non su coloro che ne diventano proprietari successivamente. Poiché questi, acquistando i fondi gravati d'imposta al prezzo diminuito dell'onere (capitalizzato) dell'imposta, impiegano i loro capitali al saggio corrente di interesse, pur corrispondendo allo Stato l'imposta, non ne risentono il peso. L'imposta si ammortizza nel valore del fondo riducendolo del valore dell'imposta capitalizzata al tasso corrente, ed il processo economico mediante il quale avviene questo calcolo è appunto il processo di ammortamento. *In generale questo consiste in una diminuzione del valore capitale* (dei beni *durevoli* di cui si colpisca il reddito) *eguale alla capitalizzazione dell'imposta al saggio corrente dell'interesse*, per i vari tipi di investimenti. Questo effetto è potenziale o virtuale, se non ha luogo la vendita del bene, nel momento in cui si introduce l'imposta.

Supponiamo un fondo che abbia il valore di 100.000 lire e che dia un reddito normale di 5.000 lire: se si introduce un'imposta sul reddito del 20%, esso (reddito) è decurtato di 1.000 lire e si riduce a 4.000. Supposto che il saggio d'interesse corrente del mercato sia il 5%, capitalizzando il nuovo reddito, si ottengono 80.000 lire, nuovo valore del fondo, corrispondente all'antico, dedotta l'imposta capitalizzata; ed è tale valore che si ricaverà dalla vendita del fondo. Questa diminuzione del valore capitale del fondo rappresenta l'*ammortamento* dell'imposta. Invece il proprietario successivo, acquistando il fondo al prezzo di 80.000 lire, ricavando da esso la rendita lorda di 5.000 lire, che diventa di 4.000 lire quando la si depura dell'imposta di 1.000 lire, ricava dal suo capitale il saggio corrente d'interesse 5% e paga di diritto l'imposta senza economicamente sopportarne l'onere. Quindi il contribuente di *diritto* diventa il proprietario acquirente del terreno, ma il contribuente *di fatto* è quello che effettivamente vede il valore del suo terreno decurtato per effetto dell'imposta (venditore).

All'atto in cui l'imposta viene introdotta (prima della compravendita del bene di cui si tassi il reddito) si può dire che *virtualmente coincidano* la *percuSSIONE* e la *incidenza del tributo*.

La teoria corrente considera il fenomeno nei rapporti tra venditore e compratore. L'errore sta nel non avere avvertito che, tra compratore e venditore, il consolidamento o ammortamento, è bilaterale. Ciascuna delle parti contraenti elide l'imposta di cui è gravato il bene che compera, ossia che riceve in cambio del bene che vende (De Viti De Marco).

Facciamo il caso tipico di una *permuta tra un terreno e titoli* industriali. Il compratore del terreno elide l'imposta fondiaria: ma anche il compratore dei titoli industriali elide l'imposta mobiliare. In una parola si permutano o si vendono o si comperano sempre redditi *netti* da elementi indisponibili.

Donde segue che, dopo la permuta, ognuna delle parti contraenti pagherà di *diritto* l'imposta che grava sul bene comperato: ma di *fatto* continua a pagare l'imposta che colpisce il bene *venduto*. Cioè ognuno porta con sé, di fatto, l'imposta che pagava. Ad esempio, se si permuta un terreno che rende 1.100 e paga 100 d'imposta, contro una casa che rende 1.200 e paga 200 d'imposta, il valore totale - senza l'imposta - sarebbe, al tasso del 5%, di 22.000 e 24.000 rispettivamente: ma lo scambio avviene alla pari in base alla parità dei redditi netti. Cioè il proprietario fondiario ottiene 20.000 lasciando nelle mani del proprietario di casa 2.000, corrispondenti al valore capitale di 100 d'imposta: e il proprietario di casa ottiene 20.000 lasciando nelle mani del proprietario fondiario 4.000, pari al capitale di 200 d'imposta. Quindi, dopo la permuta, il proprietario fondiario pagherà bensì 200 d'imposta sulla casa comperata, ma ha anche trattenuto 2.000 in più sul prezzo d'acquisto; perciò è come se continuasse a pagare 100 di prima. Similmente il venditore della casa pagherà sul fondo comperato 100 invece di 200, ma è anche vero che ha dovuto rinunciare a 2.000 di capitale nel computo dei valori permutati.

Volendo passare dal caso della permuta a quello della *compravendita* in cui il terreno si scambia con moneta, siccome questa non è gravata d'imposta, sembra che il consolidamento torni ad essere *unilaterale*. Ma questa è soltanto l'*apparenza*, poiché il venditore del terreno, osservando l'«orizzonte economico» come investitore, sconta nel prezzo l'imposta media che pagherà sul reddito di *qualunque* investimento, a cui si destina il ricavo della vendita.

La definizione di ammortamento viene rispettata, anche in questo caso di svalutazione, in termini reali o di potere d'acquisto, della moneta che potrebbe non costituire bene durevole. Ma essa, come «portavalori», nel tempo, *rappresenta* (oltre che i beni di consumo) i beni durevoli in cui può investirsi e di cui, quindi, si scontano i redditi virtuali o possibili.

Il De Viti conclude: *a)* ogni parte contraente, dopo la *compravendita*, continua a pagare di fatto l'imposta che pagava; *b)* quindi, la eventuale imposta maggiore da cui i primi venditori erano incisi, resta definitivamente consolidata a loro danno; *c)* il fisco continua a riscuotere di diritto e di fatto la medesima imposta di prima.

Si può avere un ammortamento dell'imposta anche per *traslazione*: se, ad es., è istituita una nuova imposta sui salari e stipendi e c'è la possibilità da parte dei salariati di ripercuotere l'imposta sull'imprenditore, il patrimonio dell'impresa viene automaticamente svalutato.

Naturalmente se, dopo che abbia avuto luogo l'ammortamento, si verifica una variazione (*diminuzione*) del tasso d'interesse, sul mercato, l'*ammortamento* tende ad annullarsi. Da alcuni autori, fra cui l'Einaudi (*Osservazioni critiche*, cit. nel cap. VII, saggio che giudico il maggior contributo scientifico dell'egregio A.), si è fatta l'ipotesi che il provento dell'imposta possa essere impiegato in servizi pubblici relativamente più vantaggiosi della somma di utilità che si sarebbe conseguita se il reddito corrispondente all'imposta fosse rimasto presso i privati. Un aumento di sicurezza interna e internazionale, una più efficiente amministrazione della giustizia, ecc., possono fare *abbassare* il *rischio* dell'investimento e, quindi, il *tasso* di interesse.

Questo è un caso teorico non privo peraltro di riflessi storici che dimostra come l'effetto dell'ammortamento possa essere *eliso* da ulteriori conseguenze del fenomeno finanziario sul livello del tasso d'interesse. Questo, s'intende, può variare e varia anche per ragioni economiche e politiche non aventi rapporto col fenomeno finanziario.

Nel definire il processo economico che prende il nome di ammortamento dell'imposta, si è implicitamente fatto il caso di un'imposta *speciale*, cioè che non tassi uniformemente tutte le categorie di redditi.

Ma anche si facesse il caso di un'imposta *generale* ed *uniforme*, poiché non tutti i redditi provengono da fonte durevole od egualmente durevole, l'effetto in discorso avrebbe luogo nei confronti soltanto dei redditi derivanti dalle fonti che costituiscono beni durevoli. Inoltre, dato che non per tutte le fonti (e in tutti i luoghi nello stesso mercato nazionale) vige lo stesso tasso di capitalizzazione del reddito, effetto dell'imposta sia pur supposta generale ed uniforme, *non* è quello di modificare *in modo uniforme* il *valore capitale* dei beni durevolmente capaci di fornire reddito.

Supponiamo, ora, che si tratti di imposta commisurata al *valore capitale* (ad valorem) dei beni, all'atto della *compravendita*. Il legislatore, di solito, ritiene solidalmente obbligati *de jure* a corrispondere il tributo, tanto il venditore quanto il compratore. Talvolta indica la persona del venditore o quella del compratore. In qualche caso (ad es. l'italiano, dell'imposta sul plusvalore degli immobili introdotta nel 1940) non indica affatto il soggetto passivo. [Contrariamente all'opinione allora manifestata da qualche studioso di finanza, io affermai che è indifferente, dal lato economico (non per i riflessi giuridici) la persona del soggetto passivo, rispettivamente il compratore o il venditore]. Invero il primo (e ciò vale come tesi generale) intende ottenere un dato saggio netto di reddito dal bene che acquista. In rapporto a ciò tiene conto *a carico del venditore* dell'onere costituito dall'imposta «ad valorem» (ad es. di registro) e ne detrae l'importo in tutto o in parte nel fissare il valore capitale che versa al venditore.

Allora si dice che il compratore *trasferisce l'imposta sul venditore* e che un processo di *traslazione regressiva* si ha specialmente quando la legge individui nella persona del compratore il soggetto passivo.

A rigore, poiché in certo senso il processo è *automatico* e riflette la genesi *obiettiva* del valore venale dei beni capitali a prescindere, in certi limiti, dal modo di comportarsi del compratore, si potrebbe dire che si tratti di un caso di *incidenza oggettiva* derivante dalla semplice introduzione o maggiorazione di un'imposta. E si può ritenere detta *incidenza*: equivalente ad una *percussione oggettiva*, genericamente riferita alla categoria di beni individuata dalla legge fiscale come oggetto imponibile, a prescindere dal soggetto passivo (venditore o compratore) che può anche (come di fatto è avvenuto) non essere formalmente indicato

dalla legge medesima (che nel silenzio, evidentemente, tiene conto della solidarietà tradizionalmente vigente nell'obbligo fiscale collegato alla compravendita, fra le parti che la pongono in essere).

Non bisogna infine confondere l'eventuale *elisione* temporanea o durevole dell'ammortamento, per effetto di *traslazione* dell'imposta di nuova istituzione, con il mancato ammortamento. Trattasi di *eventuale* compensazione di effetti, che non inficia per nulla la teoria dell'ammortamento come è esposta dalla dottrina corrente. I due fenomeni (ammortamento e traslazione) sono paralleli, anche se, negli effetti, si neutralizzano in tutto o in parte e per periodi determinati di tempo.

XII.

LA RIMOZIONE DELL'IMPOSTA.

Si ricorderà che, nel dar conto razionalmente dei «momenti» degli effetti delle imposte, si è accennato anche alla *diffusione* dell'imposizione, sotto le forme molteplici che presenta la reazione, come comportamento economico, dei soggetti che vedano ridotto definitivamente il proprio reddito, attraverso una incidenza a loro carico.

Come effetto dell'incidenza o modo di compiersi della diffusione, è stato considerato il comportamento dei soggetti incisi come produttori di reddito e consumatori-edonisti. Di fronte alla privazione del reddito dovuto a varie forme di imposta ipotizzabili, si suppone che possa aver luogo una intensificazione di sforzi tendente a reintegrare il potere d'acquisto dei bilanci individuali, con ritorno almeno parziale a consumo di beni privati, la cui limitazione si suppone sia stata dovuta a consumo coattivo di servizi pubblici e comunque a destinazione definitiva di una parte di reddito individuale al settore pubblico della economia.

Il problema della rimozione dell'imposta è stato toccato da più autori, dal Pantaleoni (che ne scrisse nel 1887 e, con diverse conclusioni, nel 1904) al Barone (1894 e 1912), che ne diede razionale impostazione, poi completata ed approfondita da L. Rossi; nonché altri numerosi, fra cui indico Einaudi, Borgatta, Fasiani e, fra gli stranieri, Pigou, Dalton, Black, Knight, Robbins, Frisch, con discordanza di conclusioni, che sembra lasciare il campo aperto alle discussioni. È bensì vero che, per lo più, tale discordanza è dovuta a diversità delle ipotesi poste alla base dei ragionamenti da parte dei vari autori; se non, talvolta, a difettosa coerenza dello svolgimento dei ragionamenti stessi con le premesse o con la natura degli strumenti logici usati nelle rispettive analisi. È questo il caso, ad esempio, di G. Déhove²⁷³, il quale ha, erroneamente, ritenuto di poter invalidare i risultati enunciati da L. Rossi, in questo paragrafo tenuti presenti, come si dirà oltre.

Debbo, poi, rilevare che, in generale, il problema della rimozione dell'imposta ha trovato opportunità di studio in sede di analisi dell'offerta di lavoro, come attestano, appunto, i saggi di gran parte degli studiosi sopraindicati.

Intanto ricordo che il Pantaleoni, esaminando gli effetti della pressione tributaria, impostava, sotto siffatta specificazione, il problema della rimozione dell'imposta. Fatta l'ipotesi di una compiuta traslazione (o di una avvenuta incidenza) e di mercato chiuso (e di una somma di imposte non maggiore della somma dei redditi netti), egli analizzava gli effetti della pressione tributaria nei confronti di un individuo che si trovi in condizioni di equilibrio, come lavoratore.

Per definizione, detto individuo spinge il proprio lavoro penoso fino al punto in cui il costo marginale (o il grado finale di costo o la disutilità di detto lavoro) sia eguale all'utilità marginale (o al grado finale di utilità) del reddito o, del prodotto conseguito con il lavoro.

Nel grafico n. 53, prescindendo dall'intervento del fattore tributario, il punto di equilibrio è dato dal punto in cui si intersecano le curve *AB* e *CD*, rappresentative, rispettivamente, dell'utilità e degli sforzi (o dei costi), tenendo presente che sull'ordinata viene rappresentata l'utilità marginale e che nell'ascissa figura la corrispondente dose di reddito (o bene o prodotto).

²⁷³ DEHOVE, G., *Impôt, Economie et Politique*, I, *Pression fiscale et équilibre économique*, 1947, Paris.

A) *Ipotesi di imposta fissa.*

Ciò premesso, il Pantaleoni faceva l'ipotesi che la condizione di equilibrio (la quale rendeva massima la differenza fra l'utilità totale ricavabile, dal reddito o prodotto e la penosità o il costo totale per il conseguimento del reddito o prodotto), venisse turbata dall'imposta, la quale veniva considerata indifferentemente come un aumento del costo marginale o come una diminuzione dell'utilità marginale. Egli faceva prima l'ipotesi di un aggravio costante (imposta di capitazione, quale sarebbe ad es. l'imposta sui celibi per la parte che è rapportata alle classi di età e prescinde dall'entità del reddito globale dei celibi). In tal caso l'effetto dell'imposta sarà di determinare una nuova posizione di equilibrio in cui l'utilità marginale del reddito (o prodotto) godibile (cioè non assorbito dall'imposta) sarà pari al costo marginale del prodotto totale.

Poiché lo stesso Pantaleoni, che aveva scritto nel 1887, successivamente ha rimandato alla dimostrazione che del suo teorema fece




Figura 53.

nel 1894 il Barone, mi riferisco a quanto esponeva questo autore per la dimostrazione del caso su indicato.

Nella rappresentazione grafica (fig. 53), supponiamo che l'imposta fissa (capitazione) sia dell'ammontare t pari a RR' . Si tratta di sapere se il contribuente-lavoratore sarà indotto a intensificare i propri sforzi e fino a qual punto, per ridurre il meno possibile i consumi privati. È evidente che, dopo la riduzione del suo reddito a causa dell'imposta, l'ordinata $R'V$ che corrisponde ad R' è più elevata di quella RI che misura il costo marginale del reddito OR . Ciò vuol dire che il lavoratore, in linea di massima, sarà indotto a produrre un reddito maggiore di OR . Intanto, per determinare il problema, occorre tracciare la curva di utilità relativa al reddito decurtato dell'imposta t ; e cioè una curva (Barone) le cui ascisse superino dell'ammontare $t = RR' = MI'$ quelle della AB corrispondenti a pari ordinate. La nuova curva che possieda detta proprietà sarà la $A'B'$ che ha le ascisse che superano appunto di $MI' = RR'$ quelle della AB .

Ciò posto, se l'individuo volesse ottenere un reddito netto da imposta eguale a quello OR , dovrebbe spingere il proprio sforzo sino ad ottenere OR'' , per il quale il costo marginale $s'R''$, però, supera l'utilità marginale ($s'R''$). Il punto di equilibrio, invece, sarà determinato dal punto di incontro della nuova curva di utilità marginale, con la curva dei costi o degli sforzi. Precisamente sarà I' , a cui corrisponderà il reddito lordo da imposta OP ed il reddito netto o godibile OP' . È evidente che sono eguali, in quel punto, l'utilità marginale della parte OP' godibile ed il costo marginale di tutta la quantità OP prodotta. Sarà cioè: $MP' = I'P$. La rimozione, nelle ipotesi fatte, sarà *parziale*.

B) *Ipotesi di imposta proporzionale al reddito.*

Per il caso più frequente in cui l'imposta è *proporzionale* al reddito (od al prodotto), Pantaleoni afferma che «la parte di prodotto (o reddito) godibile non è più come nel primo caso, l'intero prodotto (o reddito) meno una parte costante, ma l'intero prodotto meno una frazione costante dell'intero». Anche in tale

ipotesi «si avrà una *posizione di equilibrio* allorché la *disutilità marginale del lavoro sarà eguale (come costo) all'utilità marginale del prodotto godibile ridotta nella stessa proporzione, ovvero - come dice il Barone - ridotta al netto*». Ciò appare chiaro, egli aggiunge, considerando che si tratta ancora di rendere o conservare massima la differenza fra utilità totale e costo totale e che l'utilità totale è data dall'utilità del prodotto meno la sua frazione assorbita dall'imposta.

Anziché avvalermi della dimostrazione data dal Barone mediante, come egli scriveva, una diretta illustrazione geometrica, espongo quella più chiara di L. Rossi²⁷⁴ [Mentre, invero, il Barone non ritenne necessario costruire *tutta la curva trasformata*, l'autore che qui si tiene presente tracciò l'intera curva suddetta, rendendo più evidente la determinazione dei punti di equilibrio nelle varie ipotesi].

Per chiarire quanto precede, si tenga presente che gli elementi che condizionano il problema, nell'ipotesi di imposta proporzionale al reddito (Pantaleoni considerava il prodotto), sono: *a) la diminuzione dell'utilità delle dosi di reddito che si otterranno dopo che l'imposta le decurti in misura proporzionale; b) l'aumento dell'utilità marginale dell'unità di reddito disponibile o godibile dopo che l'intero reddito prodotto sia ridotto al netto dell'imposta; c) in relazione ad a) e b) l'elasticità della curva di utilità in ogni suo punto, e particolarmente nel punto di incontro con la curva dei costi; d) l'andamento della curva dei costi o degli sforzi; e) l'altezza della imposta.*

Alla luce delle considerazioni *a) e b)* si avrà una trasformazione della primitiva curva di utilità marginale, supposta decrescente con andamento UU' , nella uu' , secondo la figura nella dimostrazione grafica (fig. 54).




figura 54.

Per rendersi conto della predetta trasformazione, si tenga presente che se 10, 9, 8, 7, 6, 5 sono indici empirici dell'utilità marginale del reddito di 100 (centesimi), 200, 300, 400, 500, 600 rispettivamente ottenuto in 1, 2, 3, 4, 5, 6 ore di lavoro, la differenza progressiva fra gli indici di utilità è di *uno*.

Invece, se procediamo al prelievo di un'imposta del 20%, questa porterà ad 80 il netto nel caso della prima ora di lavoro ed a 8 l'indice di utilità totale e marginale. Per 100 l'indice dell'utilità era 10: si ha quindi un abbassamento di 2 che si riflette sull'altezza della curva in quel punto.

Ma quando si passi al reddito di 200, ridotto a 160 dall'imposta, si avrà un'utilità totale pari a 10 (per i primi 100 centesimi) e di 5,40 (per i 60 centesimi moltiplicati per l'indice 9); in totale 15,40. Orbene, togliendo 8 da 15,40 si ottiene, nel costruire la curva trasformata, non 7 utilità marginale, ma 7,40, cioè la differenza è minore dell'unità. Di conseguenza nel passare dall'indice 9 per 200 cent. (prima dell'imposta) a quello 7,40 per cent. 160 (dopo l'imposta) l'indice dell'utilità è diminuito di 1,6 anziché di 2.

²⁷⁴ ROSSI, L., *Di un caso particolare di Abwälzung*, «Giornale degli Economisti», ottobre 1929.

Continuando il ragionamento, si trova che per 300 cent. di reddito nella terza ora, avente utilità decrescente 8, l'utilità totale, dopo dedotta l'imposta di 60, diviene 10 per i primi 100 cent., 9 per i 200 e 8 moltiplicato 40, cioè per la rimanenza netta: in tutto $19 + 3,20$, cioè 22,20, da cui, detraendo 15,40 (per l'ammontare anteriore) si ottiene come utilità del salario netto dell'ultima ora un ammontare di 6,80. Togliendo, anche in questo caso, da 7,40, 6,80, si ottiene 0,60, che è meno dell'unità.

Per 300 cent. (salario della terza ora) l'indice di utilità era 8, prima dell'imposta. Dopo l'imposta, come si è visto, al margine diventa 6,80. La differenza fra 8 e 6,80 diventa 1,2 (minore di 2 e di 1,6, cioè delle precedenti).

Continuando il calcolo per le successive dosi del salario si trova che la *differenza fra gli indici si attenua sempre più*, sino a dar luogo ad una *elevazione* degli indici che rappresentano l'utilità marginale delle dosi di reddito *dopo l'imposta*, che diventano minuendi rispetto agli indici postulati prima della applicazione dell'imposta (che diventano sottraendi).

Riportando su assi cartesiani i valori rispettivi, si vede, appunto, che la curva dell'utilità marginale del reddito netto da imposta (*trasformata*), dopo un tratto lungo il quale si mantiene inferiore alla curva originale (prima dell'imposta), *incontra* o taglia quest'ultima in un *punto*, fino a *divenire più elevata*. Sul punto in cui le due curve si taglieranno e sulla probabilità che ciò avvenga, influiranno l'inclinazione della curva originale e la corrispondente decrescenza della curva di utilità in relazione all'ammontare del reddito, nonché il tipo e l'ammontare della tassazione.

Immaginiamo che, riflettendo il computo sopra indicato, risulti trasformata nella *uu'*, la *UU'*.

Se supponiamo che il modo di crescere degli sforzi sia rappresentato dalla: *CC'*, è chiaro che, data la trasformazione della curva dell'utilità, il lavoratore non ha interesse a spostarsi a destra di *R'* perché ogni sforzo non sarebbe compensato ulteriormente da un incremento di utilità (supposta decrescente oltre *Q*).

Se, invece, si fa l'ipotesi di un andamento della curva degli sforzi rappresentato dalla *cc'* e si suppone che il punto di equilibrio (fra costo e utilità marginale) si sia verificato in *q* (prima dell'imposta), la trasformazione della curva dell'utilità marginale, come risulta dalla figura, consente al lavoratore di aumentare gli sforzi fino a raggiungere il punto *q'* di equilibrio (dopo l'imposta) e di conseguire il reddito *or'* maggiore di *or*. Vi è possibilità di rimuovere in parte la ipotizzata imposta che riduca il reddito *or*.

Vi sono in generale, alcuni tratti della curva dell'utilità marginale del reddito che fanno supporre come *certo*, almeno entro dati limiti, il processo di rimozione dell'imposta. Faccio riferimento: *a*) ai *redditi minimi*, per i quali si hanno apprezzamenti così intensi della loro utilità rispetto ai bisogni vitali o primari, che la tendenza della curva si traccia nel senso di una rapida elevazione. *b*) Parimenti si può dire che la rimozione abbia luogo con grande probabilità e in notevole misura, allorché la curva, supposta tendenzialmente decrescente, subisca *interruzioni* nel predetto andamento, elevandosi per un tratto per il sopravvenire di bisogni intensi e *non previsti* (nel momento in cui si impostava il calcolo edonistico, che è supposto caratterizzato da un dato tipo di decrescenza dell'utilità al margine).

In generale, quindi, il processo di rimozione dipende: 1) dalla *elasticità* della curva dell'utilità del reddito espressa, come appare nella figura, dalla inclinazione della curva dell'utilità marginale medesima, e misurata in ogni punto della «trasformata» dal rapporto fra un incremento percentuale dell'ascissa ed un incremento percentuale dell'ordinata; 2) dal modo di crescere della curva che esprime la penosità o il costo del lavoro; 3) dall'ammontare dell'imposta proporzionale al reddito, prelevata dallo Stato.

CAPITOLO XI.

ALTRI PROBLEMI CONCERNENTI LA TRASLAZIONE
ED EFFETTI ECONOMICI ED EDONISTICI DI TRIBUTI.

I.

DAZI FISCALI.

Questa categoria di tributi, che, appunto, attraverso processi traslativi ovvero per gli effetti a cui dà luogo, può essere assimilata a quella delle imposte di consumo, va presa in considerazione dal punto di vista teorico concernente la sua ripartizione di fatto. Essi si inseriscono nella finanza pubblica quando ricorrono le circostanze che qui di seguito si precisano.

A studi di teoria economica pura o generale, molto approfonditi, ha dato luogo l'istituto del *dazio doganale*. Ciò è dovuto al fatto che il dazio ha una funzione o *scopo fiscale*, ed una funzione *protettiva*, nei confronti di fatti produttivi *nazionali*. Quindi l'economia politica e, soprattutto, la politica economica hanno studiato i dazi sotto l'aspetto degli effetti che esercitano sul commercio internazionale e sull'economia dei rispettivi mercati interni.

Dal punto di vista della finanza pubblica hanno importanza soltanto i dazi sull'*importazione*, sull'*esportazione* o sul *transito* delle merci, aventi *scopo* od *effetto fiscale*.

Scopo ed effetto fiscale coincidono, dando luogo al dazio fiscale:

a) nel caso in cui il dazio (ad es., d'importazione, che è la categoria di gran lunga più importante) colpisce una merce *non* prodotta nello stato;

b) quando il dazio è prelevato sulle merci estere, in misura *esattamente eguale* ad imposte sulla produzione o sullo scambio di identiche merci nazionali, sul mercato interno (così, sullo zucchero si preleva un'imposta di fabbricazione, per la parte prodotta in Italia: per essere *fiscale*, il dazio sullo zucchero importato deve essere della stessa altezza. Se si percepisce, in aggiunta, un *sopradazio* di confine, esso ha scopo ed effetto protettivo).

Se una parte del dazio incide sull'esportatore straniero, l'*imposta interna* di consumo dovrebbe essere *minore* dell'intero dazio fiscale, appunto affinché esso si mantenga tale: e cioè affinché l'onere




Figura 55.

fiscale che gravi il prodotto oggetto di consumo sia *eguale* tanto a titolo di dazio esterno quanto a titolo di tributo indiretto interno su quella voce di spesa, senza influenzare, *per se stesso*, la produzione interna e determinare preferenze dei consumatori per la merce estera o per quella nazionale.

c) Inoltre un dazio ha *effetto fiscale* quando sia *insufficientemente protettivo*. Un dazio è *economico* o *protettivo*, quando la sua altezza è eguale alla *differenza* tra il *costo* di produzione del produttore *privilegiato* all'estero e il *costo* di produzione del produttore marginale all'interno.

Supponiamo che oa rappresenti la spesa unitaria del prodotto fabbricato dalle imprese a più basso costo (privilegiate) dell'estero ed ob rappresenti la stessa spesa per il produttore marginale nazionale; il dazio protettivo, non tenendo conto delle spese di trasporto, per semplificare, sarà eguale ad ab . Esso terrà conto del costo a cui produce la impresa marginale che occupi il punto c della curva collettiva ac dei costi delle imprese nazionali, ordinate secondo una graduatoria o «gerarchia» dal punto di vista del livello dei costi minimi rispettivi. Il prezzo sarà, in quel caso, eguale a $cd = ob$.

Se si facesse l'ipotesi di una riduzione del dazio da ab ad ae , il prezzo scenderebbe a $PQ = c'f = eo$. L'impresa marginale e quelle, in genere, che si trovino sul tratto della curva dei costi $c'c$ vengono eliminate dal mercato. Poiché la curva di domanda al nuovo prezzo $PQ = eo$, che in essa si determina, consente il consumo di una quantità $> od$ e le imprese nazionali, «pro-tempore», possono offrire la quantità of , alla mancata offerta di merce nazionale, si sostituisce quella estera. Il dazio che colpisce la quantità di merce estera fQ ha effetto fiscale, perché insufficientemente protettivo, non atto, cioè, a far sostituire «pro rata» la produzione interna di talune merci alla importazione di merci identiche o similari.

L'area rettangolare tratteggiata $sc'Pn$ rappresenta l'entrata fiscale che ottiene lo Stato, come prodotto della quantità fQ che arriva dall'estero sul mercato nazionale, moltiplicata per il dazio ae che la colpisce unitariamente.

Naturalmente anche quando un dazio sia esattamente protettivo, nel senso teorico, può darsi che una politica di *dumping* (o di vendita al disotto del costo di produzione estero) possa far entrare merci nel mercato protetto, facendo affluire una entrata allo Stato, dando luogo, cioè, ad un effetto fiscale del dazio protettivo.

L'illustrazione del caso in cui un dazio insufficientemente protettivo, finisce per avere effetti fiscali, potrebbe dare l'idea di una totale, sistematica incidenza di esso sui consumatori nazionali (ovvero del paese I, cioè importatore di una parte di merce dall'estero). Invece l'incidenza del dazio, anche se ha effetti fiscali, può avere luogo in parte a carico del paese E, esportatore.

L'elasticità della domanda e dell'offerta, rispettivamente nei paesi I ed E, le reazioni che hanno luogo sui costi di produzione del paese esportatore, sono fra le principali circostanze che influiscono sulla incidenza del dazio fiscale nei due mercati.

I) Per rendersene conto; tenendo presente l'influenza della elasticità della domanda soprattutto, si faccia per primo il caso in oggetto, in cui la merce sia prodotta tanto nel paese importatore quanto in quello esportatore. Si supponga che, prima della apertura dei mercati e dell'inizio dei rapporti commerciali internazionali, il paese I ed il paese E provvedano a soddisfare, entro dati limiti,




Figura 56.

la domanda interna. In ipotesi, quindi, di mercato chiuso, si avranno le seguenti curve di domanda-offerta. (Avverto che, secondo la tradizionale rappresentazione, le due curve del paese I risultano rovesciate simmetricamente). Suppongo nulle, per semplificazione, le spese di trasporto (fig. 56).

Nel paese E si produrrà e venderà la quantità OQ al prezzo PQ . Nel paese I la quantità OQ' al prezzo $P'Q'$.

Supponiamo che si aprano i mercati. L'equilibrio si stabilirà sulla linea $ABLE$ in cui le parti intercettate dalle curve (che sono le quantità importate ed esportate) risultino eguali: $AB = LE$.

Per l'apertura dei mercati, in E avviene che il prezzo si eleva, il consumo si riduce, ma in cambio aumenta la produzione che viene destinata alla *esportazione*. Nel paese I il prezzo si abbassa e la quantità di merce che si consuma (in seguito alla *importazione*) supera quella precedente che si aveva, cioè, in regime di mercato chiuso.

L'apertura dei mercati arreca un vantaggio ad entrambi i paesi, perché in E ciò che perdono i consumatori guadagnano in eccedenza i produttori; e in I ciò che perdono i produttori guadagnano in eccedenza i consumatori. Le aree LEP e ABP' , segnano il vantaggio rispettivo.

Se nel paese I s'introducesse un dazio dell'altezza dd' , esso risulterebbe proibitivo degli scambi. Ma se si fa l'ipotesi di un dazio inferiore a siffatto ammontare, e che risulti dell'altezza gf avviene che venga distrutta una parte del vantaggio anteriore. L'erario del paese importatore ottiene un'entrata rappresentata dal rettangolo mnr . Però non tutto il dazio incide sui consumatori del paese I (importatore); una parte, come si vede nella figura, va a carico del paese esportatore, ed esattamente per l'ammontare zf , esso va a incidere sugli esportatori di E . La parziale incidenza sui consumatori di I , dipende dalla *elasticità* della *domanda*. Se essa avesse l'andamento della curva tratteggiata a partire da A , una parte minore di gz (cioè $g'z'$) inciderebbe sui consumatori di I e maggiore a carico degli esportatori di E . Ovviamente $HK = H'K'$, così come $mn = m'n'$, ad esprimere l'eguaglianza delle quantità rispettivamente importate ed esportate dai due paesi.

II) Facciamo, ora, il caso tipico di un *dazio di importazione fiscale per definizione* che non abbisogna di prova: e cioè che colpisca merci *non prodotte* nel paese importatore I (fig. 57).

In tal caso in regime di mercati aperti, l'equilibrio si stabilisce ancora sulla linea ABL che intercetta le curve di domanda-offerta del paese esportatore e la curva di domanda del paese importatore. La quantità esportata BL sarà uguale ad Am . Se si introduce un dazio dell'ammontare df , esso incide in parte, per dm , sui consumatori di I , e in parte sugli esportatori di E (ovvero per mf) come appare dalla figura che si è esposta. Mancando qualsiasi offerta interna in I , la linea del dazio intercetta in codesto mercato *soltanto* la curva di domanda, dando luogo ad una *incidenza* che è generalmente




Figura 57.

maggiore che nel caso precedente. Ciò si può rilevare dalla riprova a tratteggio che se ne dà, e dalla quale risulta una incidenza eguale all'altezza del dazio $md' < md$, tenendo presente che della quantità td' domandata in I (paese importatore) la quota vd' è offerta o prodotta in I . Infatti, se la curva d'offerta si innalza, ruotando, sino a coincidere con l'asse delle ordinate, l'area $tzkv$ va a coincidere, a gradi, con l'area $rsvd$ per la quale, come è supposto, l'incidenza ha luogo maggiormente, annullandosi l'offerta interna mC .

III) Se il *dazio* viene introdotto dal paese *esportatore* *E*, su merce ad esempio di cui esso abbia il *monopolio* e che non sia prodotta in *I* (ad es. caffè), l'incidenza tende a gravare per lo più sui consumatori di *I* e tanto maggiormente quanto *meno elastica* è in esso la *curva di domanda*.




Figura 58.

Il caso, abbastanza comprensibile, dopo quanto precede, è illustrato dalla figura 58, dalla quale risulta che il *dazio d'esportazione* df , incide per dc sui consumatori di *I* e per cf sui produttori di *E*.

II.

EFFETTI SPECIALI DELL'IMPOSTA SU TUTTI GLI SCAMBI.

I) Un altro tributo, che da luogo ad effetti particolari, è l'*imposta* che si denominava impropriamente «tassa» sugli scambi commerciali, e che è stata trasformata nell'*imposta sull'entrata*. Fra i vari effetti economici ⁽²⁷⁵⁾ mi sofferma su uno che ha dato e dà luogo, all'estero ed in Italia, ad importanti riforme legislative. (Per la traslazione relativa rimando al capitolo degli effetti economici).

Intendo riferirmi alla *cumulazione* dell'imposta, se applicata su *tutti* gli scambi successivi di un dato prodotto, mediante una data aliquota, che dico *normale*. Dato che il legislatore, a mezzo della *traslazione* progressiva dai produttori e commercianti verso i consumatori, intende colpire questi ultimi, consideriamo l'*assurdo economico che ne deriva* in alcune ipotesi, in conseguenza del quale l'imposta può incidere sui produttori e commercianti senza raggiungere il fine fiscale per cui la si applica.

Per citare uno degli aspetti più criticabili dell'imposta, ammettiamo, *per absurdum*, che ogni frazione d'imposta, pagata in occasione di scambi, fra produttori ed intermediari, vada in definitiva a gravare sul consumatore. Facciamo ora l'ipotesi, invero reale, di un dato bene di consumo prodotto, *contemporaneamente* nella medesima branca industriale, da imprese unitarie organizzate in senso *verticale* e da imprese che rispettivamente facciano oggetto della loro attività produttiva, una *fase* soltanto di lavorazione (organizzate in senso *orizzontale*).

Nel primo caso si abbiano due scambi di materie prime e di prodotti finiti fra produttori e intermediari, prima che il bene arrivi al consumatore: nel secondo caso si abbiano 4 scambi intermedi. È evidente

⁽²⁷⁵⁾ Per cui rimando a E D'ALBERGO: 1) *La natura e il fondamento delle imposte sugli scambi*; 2) *Di alcuni effetti economici delle imposte sugli scambi*; 3) *La condensazione dell'aliquota delle imposte sugli scambi*: «Giornale degli Economisti», ott-dic 1931 e aprile 1935.

che come somma delle quote d'imposta che gravano i vari scambi, sul bene diretto destinato al consumo, nel secondo caso si avrà una *entità*, per unità, approssimativamente doppia di quella del primo caso.

Amnesso che i costi nei due casi differiscano solo per la diversa entità d'imposta, che li grava per effetto della traslazione automatica supposta avvenuta progressivamente nei vari scambi e che l'ultimo venditore, in entrambi i casi, voglia conseguire un «eguale» profitto (minimo), si arriverebbe al risultato che merci dello stesso genere e della medesima qualità dovrebbero essere vendute sullo stesso mercato; per effetto di diverso gravame fiscale, ad un prezzo differente. Ed invero, dalle premesse del legislatore (che vuole per principio la traslazione sul consumo) si dovrebbe arrivare a questo assurdo.

Peraltro, se si tratta di un bene, la cui offerta non può essere aumentata per parte delle imprese che sono in condizioni più favorevoli rispetto all'imposta (organizzazione verticale) o rispetto a cui un aumento di prezzo non determina una diminuzione di domanda, allora sul mercato, per la medesima qualità, il prezzo sarà fissato dal *costo* delle imprese che (in regime d'organizzazione orizzontale) si trovano in condizioni *meno favorevoli* rispetto all'imposta. E in questo caso - sempre ammessa la completa traslazione - il consumo sopporta l'onere globale dell'imposta sugli scambi. Ma le imprese organizzate in senso verticale conseguono una «rendita» derivante dall'ordinamento del tributo.

Se si tratta di beni (e invero non sono pochi) per i quali si abbiano tali rapporti tra domanda e prezzo, che la concorrenza faccia fissare il prezzo al livello del costo più basso (l'ipotesi può considerarsi normale, nel caso di condizioni dinamiche), le imprese che producono e scambiano in regime d'organizzazione orizzontale non possono trasferire il maggior gravame di imposta e ne restano in parte incise. Teoricamente esse ne restano incise per la *differenza* di onere per imposta su un *numero di scambi superiore* a quello che si ha in regime di produzione accentrata e con minor numero di scambi (organizzazione verticale). La premessa assoluta da cui parte il legislatore (di una traslazione automatica) cade nell'assurdo e l'imposta sugli scambi agisce in parte e per un tempo indeterminato (e fino a che variazioni non si abbiano nelle condizioni del mercato o nella organizzazione produttiva) come tributo sul *volume degli affari dei produttori* (industriali, commercianti) incidendone i profitti⁽²⁷⁶⁾.

Analoghe considerazioni valgono per i casi di diversa organizzazione *commerciale* per la vendita di una stessa merce.

Per ovviare a tale inconveniente che crea *vantaggi* (rendite) per alcuni (organizzazione verticale) e *danni* per altri imprenditori (organizzazione orizzontale) nella legislazione di alcuni paesi si è introdotto il procedimento della *condensazione* dell'aliquota normale.

Esaminiamo ora gli estremi della riforma che intende ovviare a questa critica e attua quindi la *eguaglianza dell'imposizione* nei rapporti fra contribuenti di *diritto*⁽²⁷⁷⁾.

Per talune merci o per categorie di merci si può prescrivere che non venga colpito *ogni* singolo scambio, ma che si tassino *determinati* scambi che avvengono in un ciclo normale e in modo da colpire nel *prodotto* finito gli elementi che lo costituiscono e da *esonerare* gli scambi che precedono e che seguono. L'aliquota sarà determinata, secondo il numero *medio* degli scambi successivi, conglobati, tenendo conto dell'ammontare dei vari ricavi come prezzi di vendita, in modo che essa risulti quanto più è possibile uniforme per singole categorie di merci.

Trattasi di risolvere il problema: quanto deve essere alta l'aliquota condensata (*Q*), applicata *una volta tanto* ad un dato scambio, affinché possa sostituirsi alla aliquota «normale» che colpisce tutti gli scambi, a parità di provento per lo Stato?

Indichiamo in sintesi e ricorrendo a simboli, utili per comodità di esposizione, il processo di condensazione delle aliquote dell'imposta sugli scambi.

Si conoscano i prezzi *p* dei singoli semilavorati (I, 2, 3 ... n), rispettivamente per le quantità ($v_1, v_2, v_3 \dots v_n$) comprese nel prodotto finito. Nelle consecutive fasi di scambio (I, II, III, ecc.) in sede di successive trasformazioni industriali, il primo semilavorato abbia i valori espressi da:

⁽²⁷⁶⁾ Agli inconvenienti accennati voleva ovviare in parte il decreto del 14 settembre 1931, che modificava in Italia l'assetto dell'imposta per i prodotti di cotone. Molti altri provvedimenti successivi avevano lo stesso scopo.

⁽²⁷⁷⁾ Questa condizione in sede di tassazione ad aliquota *normale*, contrasta spesso con il presupposto economico che, per merci e prodotti scambiati della medesima qualità, nelle identiche condizioni di tempo e di luogo e «ceteris paribus» vi è *un solo prezzo sul mercato*. Invero l'ipotesi che esplicitamente o in modo implicito considera il legislatore di molti paesi, di continua traslazione dell'imposta in avanti, in modo totale, per le imprese, che distintamente scambiano il prodotto finito, ottenuto attraverso una serie di scambi relativamente superiore (organizzazione orizzontale), può darsi che non si verifichi in tutto.

$$p_1v_1^I, p_1v_1^{II}, p_1v_1^{III}$$

il secondo semilavorato,

$$p_2v_2^I, p_2v_2^{II}, p_2v_2^{III}$$

e così via. I prezzi del prodotto finito, nelle singole fasi di scambio (commerciali), siano:

$$p_f^a, p_f^b, p_f^c, \dots p_f^m$$

Se u è l'aliquota uniforme dell'imposta che colpisce tutti gli scambi, i prelievi che complessivamente verranno fatti su ogni unità di prodotto finito ammonteranno a:

$$U = \frac{u}{100} (\Sigma p_1v_1 + \Sigma p_2v_2 + \Sigma p_3v_3 + \dots \Sigma p_nv_n + \Sigma p_f)$$

Tale somma di imposta U può essere ottenuta con un unico prelievo, mediante l'applicazione di una aliquota Q (*condensata*), ad esempio, all'ultimo prezzo di vendita (P). Infatti è, percentualmente,

$$Q = \frac{U}{P} 100$$

Per chiarire il processo semplificandolo, sostituiamo ai simboli dei valori aritmetici: la merce A subisca i seguenti passaggi:

<i>come semilavorato</i>	Prezzo	Imposta (Aliquota base 2%)
I) dal produttore al commerciante all'ingrosso	100	2
II) dal commerciante all'ingrosso al fabbricante di prodotti finiti	150	3
<i>come prodotto finito</i>		
a) dal produttore al commerciante all'ingrosso	400	8
b) dal commerciante all'ingrosso all'esercente	500	10
c) dall'«esercente» al consumatore	800	16
Somma di imposta (U)		39

che riferita al prezzo del prodotto finito ($P = 800$) acquistato dal consumatore, come soggetto passivo di fatto, dà la *aliquota condensata* del 4,875%.

È ovvio che l'*aliquota condensata* risulta – come avviene in concreto – relativamente *più elevata* di *quella normale*, perché sintetica, ovvero comprensiva delle aliquote che *si sarebbero* applicate, in regime di aliquota normale, ai singoli scambi considerati separatamente.

Qualche studente osservava come, limitando il processo a I) e II), rispettivamente, (semilavorato); od a questi primi due scambi, *più* quello a) del prodotto finito; o a tutti i precedenti *più* quello b) del prodotto finito o, infine, a tutti gli scambi anteriori *più* quello c) del prodotto finito, non si otteneva una *serie* di aliquote condensate *crescente in modo continuo*. E invero da 2% (normale) si passa a 3,33 al secondo scambio, a 3,25 al terzo scambio, a 4,60 al quarto scambio, a 4,87 al quinto scambio.

La continuità si interrompe, nell'andamento progressivo, fra il secondo ed il terzo scambio. Ma ciò è dovuto al fatto che nel procedere alla somma delle imposte, si riferiscono all'ultimo prezzo *quantità* che *non stanno con esso in proporzione*, come sono le *somme di imposta relative ad importi anteriori* e proporzionali a quelli soltanto. Ciò che interessa, per la logica del procedimento, è che l'*aliquota condensata* risulti *diversa* da quella *normale* e, cioè, *più elevata* in linea generale.

Si tratta in sostanza, nel caso dell'imposta sugli scambi, di ovviare alle critiche che suscita l'ordinamento ad aliquota normale, dal punto di vista della tassazione del consumo, per avvicinare l'assetto dell'imposta in, oggetto, attraverso la condensazione delle aliquote, a quello più razionale dei tributi giuridicamente diversi, ma che perseguono lo stesso scopo fiscale: imposte di fabbricazione (specifiche), dazi, monopoli, imposte di consumo (ad valorem) propriamente dette, la cui aliquota è determinata definitivamente «a priori», in funzione di criteri complessi (economici, sociali, fiscali e talora giuridici), che presiedono, per tradizione dottrinarie e per esperienza amministrativa, alla tassazione di questa basilare manifestazione di capacità contributiva.

La trasformazione dell'imposta sugli scambi commerciali, in imposta sull'entrata, con aliquota uniforme (del 2%), corrispondente a quella che si è denominata «normale», poteva far temere che il legislatore italiano, nel 1940, trascurasse di ovviare agli inconvenienti di codesto assetto che soltanto la condensazione dell'aliquota può, come si è visto, eliminare razionalmente.

Ma mentre si sono formalmente abolite le aliquote preesistenti, condensate quali si avevano in regime di imposta sugli scambi, si è previsto che l'aliquota 'possa essere aumentata sino al triplo, al fine di parificare il diverso carico tributario (nella ripartizione *de jure*) nei confronti delle imprese che, rispettivamente, compiano un diverso numero di scambi od atti economici soggetti ad imposta. Ciò discende anche dalla organizzazione industriale e commerciale *esistente* e non solo dai casi a cui aveva fatto riferimento il ministro delle finanze, «di eventuale concentrazione di imprese *al fine* di elidere una parte dell'onere dell'imposta sull'entrata».

Non era possibile per il legislatore italiano non accettare le conclusioni della teoria su questo punto. Ma non comprendo perché si sia fissato tassativamente l'aumento massimo sino al triplo dell'imposta (tuttavia elevato), anche se in concreto si abbia un numero di scambi o di introiti, a parità di prodotti finiti portati sul mercato, che richieda aliquota condensata maggiore.

II) A chi, come chi scrive, ha propugnato in sede di politica legislativa l'estensione dell'aliquota unica ai casi già esistenti di concentrazione verticale dell'industria e del commercio (oltre ai casi di eventuali formazioni di «strutture aziendali artificiali» a cui accennava il ministro nella «relazione») qualcuno ha risposto che è preferibile, per i contribuenti *de jure*, considerati *uti singuli*, l'aliquota normale, uniforme. Si intende far riferimento alla maggior *difficoltà* che presenta la *traslazione* dell'aliquota condensata, necessariamente più elevata di quella normale. Inoltre si accenna all'onere dell'*anticipazione* dell'imposta per conto dei contribuenti di fatto, che dovrebbero essere, in definitiva, gli acquirenti-consumatori dei beni colpiti.

Obiezioni del genere possono superarsi agevolmente. Per ciò che riguarda il diverso grado di trasferibilità dell'imposta del 2%, ovvero del 4%, non è logico applicare il ragionamento che la teoria generale ha avanzato nel rilevare che, a parità di altre condizioni, l'*altezza* dell'imposta è circostanza che anzitutto influisce sul fenomeno della *traslazione*.

L'errore sta nel confrontare le due aliquote («normale» e «condensata») senza commisurarle al prezzo dei beni, in *diverse fasi di scambio*. Invero, se ai fini della *traslazione*, si tiene conto della *reazione* della *domanda*, per il consumatore è *indifferente* che si commisuri, ad esempio, l'aliquota del 4% al prezzo di 300 di un prodotto finito, per fargli sopportare l'onere di 12; ovvero che si applichi l'aliquota del 2% al prezzo di 300, aggiungendo all'imposta di 6 altre 6 lire rimbalzate sul venditore del prodotto finito (supponiamo 2% su 100, prezzo della materia prima, + 2% su 200 prezzo semilavorato). Dato che il prezzo di vendita del prodotto *finito* sia unico sul mercato, il venditore del prodotto che debba trasferire l'imposta del 4% (ossia 12 lire) dovrà superare lo stesso ostacolo di colui che si trovi alla fine di una serie di scambi e debba aggiungere l'importo del 2% (aliquota normale) a quelli che, per ripercussione, si siano aggiunti al prezzo del bene a titolo fiscale.

L'*illusione* di sopportare un onere superiore tenendo presente l'aliquota unica del 4%, viene meno quando l'aliquota del 2% porta allo stesso prezzo del prodotto finito.

Nè è decisiva l'obiezione relativa al costo della *anticipazione* di una somma più elevata di imposta da parte del contribuente che si prescelga come unico scambista colpito: si sa che ben elevate somme si anticipano (rispetto al prezzo industriale dei beni) nel caso dei tributi detti di «fabbricazione».

Già, nel 1931, occupandomi degli effetti economici dell'imposta sugli scambi, mi ponevo contro i sostenitori dell'opinione che l'imposta medesima farebbe *aumentare* il prezzo dei beni tassati *in misura superiore all'ammontare del tributo* per i «*pesi addizionali*» derivanti dall'*interesse* sulla somma che, appunto, a titolo fiscale, verrebbe anticipata dal venditore allo Stato. Nel caso particolare del modo di applicazione dell'imposta sugli scambi, argomentavo nel senso che se la *traslazione* avviene, poiché la riscossione ha luogo con «addebito» a carico del compratore, in linea teorica ed anche in concreto con grande approssima-

zione al caso teorico, *coincidono i momenti* della percussione e della traslazione (ovvero, dell'anticipo e del rimborso, dal lato contabile).

Comunque, un ragionamento analogo a quello che ho fatto in tema di traslazione di un'imposta unica più alta necessariamente (*a*) in quanto «condensata» di quella «normale» (*b*) per dimostrare l'indifferenza delle due ipotesi (*a-b*) per il consumatore (supposto inciso), si può richiamare attingendo ai «classici» ed ai continuatori.

Invero, in linea teorica, non si giustificano i cosiddetti «pesi addizionali» che deriverebbero dal fatto della *anticipazione* dell'ammontare dell'imposta da parte del contribuente *de jure*, prescelto dal legislatore (importatore, fabbricante, commerciante all'ingrosso ed al minuto, ecc.) per la riscossione di un'imposta indiretta sul consumo. E ciò perché, fra il momento (*m*) in cui il contribuente *de iure*, predetto, anticipa l'imposta ed il momento (*m'*) in cui il compratore lo rimborsa per traslazione, quest'ultimo ha conservato la disponibilità dell'ammontare monetario corrispondente all'imposta. (Aggiungo l'ipotesi che entrambi i soggetti, il venditore ed il compratore abbiano la stessa possibilità e capacità di ritrarre interesse dalle somme a loro disposizione).

In altri termini, per il *tempo compreso* fra *m* ed *m'*, il compratore può ritrarre dall'ammontare di reddito di cui dispone e che destinerà ad acquisto del bene tassato un *interesse, pari* a quello che il venditore aggiunge, per lo stesso tempo, alla somma anticipata allo Stato.

Talché è, ovviamente, *indifferente* per il compratore (consumatore da incidere) sostenere l'onere del tributo (*T*), nel momento *m*, ovvero essere gravato per traslazione dell'ammontare $T + r$ (*r* essendo l'interesse), nel momento *m'*. Non ha quindi senso il termine «peso addizionale» che graverebbe, oltre l'imposta sui consumatori.

III) Un procedimento, che la esemplificazione positiva estera contempla, è quello che limita la commisurazione della aliquota dell'imposta generale sul consumo (normalmente applicata al valore pieno nelle fasi degli scambi o nel momento in cui si ottiene l'introito dalla vendita delle merci) alle differenze di valore nelle trasformazioni tecniche e spaziali (commercio) cioè al «valore aggiunto».

Ma, tolta qualche diversità di effetti psicologici ed economici secondari o empirici concernenti l'accertamento delle differenze, in definitiva, come incidenza finale, a *parità di provento*, pare che vi sia equivalenza fra il sistema di tassazione del valore pieno delle merci e quello della tassazione del valore differenziale od «aggiunto».

Supponiamo che un chilo di cotone grezzo trasformato in filato valga (od abbia il prezzo di) lire 1.200; il tessuto 1.800; il candeggio o la stampa conferiscano al tessuto il valore finale di 2.000 lire.

A differenza di quanto avviene per l'aliquota normale commisurata ai valori pieni in tutti gli scambi e di quanto figura nell'esempio esplicativo della condensazione delle aliquote, sia pure virtualmente, l'imposta nel procedimento che considera come base imponibile il solo valore «aggiunto», non colpirà detti valori *pieni*, di cui qui si dà una esemplificazione; ma dopo il valore-base di lire 1.200, soltanto le *differenze*. Nell'esempio, esse sono di lire 600 nello scambio riguardante il tessuto grezzo che di tanto e poi di lire 200 per lo stampato aggiungono di valore, in confronto alla fase di trasformazione precedente.

Dato che si ragiona a parità di provento, volendo ottenere ad es. 50 lire di imposta sul valore del prodotto finito, si può procedere, alternativamente:

1) alla tassazione una volta tanto del prodotto finito del valore di L. 2.000, con aliquota unica di 2,50%;

2) oppure alla tassazione ripetuta: *a*) con l'1%, ad es. su 1.200 lire (12 lire di provento); *b*) con l'1% su 1.800 lire (18 lire); *c*) con l'1% sulle 2.000 lire (20 lire);

3) ovvero alla tassazione con l'1% del valore pieno-base di L. 1.200; poi con il 3% delle 600 lire di valore aggiunto; infine col 10% delle 200 lire di valore ulteriormente aggiunto per arrivare al valore del prodotto finito vendibile a L. 2.000. (Questo terzo caso è esposto secondo una variante - che può essere suggerita da esigenze di tecnica fiscale - di quello più generale, che prevede la tassazione, *con aliquota costante*, dei valori aggiunti. Nella fattispecie, si avrebbe l'applicazione dell'aliquota del 2,5% al valore pieno-base di L. 1.200 ed ai valori aggiunti di L. 600 e L. 200 successivamente).

Nei casi 2) e 3) abbiamo prelevato complessivamente L. 50, che commisurate percentualmente al valore finito di L. 2.000 danno, come nel caso *a*), una aliquota globale del 2,50%.

Non si vede, dal lato obiettivo, gran differenza di sistemi né vero progresso, nel passare alla imposizione del valore aggiunto.

Ma il procedimento semplificativo e perequativo rimane ancora, anche dai punti di vista degli effetti economici di anzi ricordati, quello della condensazione della aliquota, in modo che una volta tanto colpi-

sca un bene, solo virtualmente riferendosi l'imposta normale a tutti gli scambi, nello spirito dell'imposta «a cascata», come è stato empiricamente concepito questo tributo, di cui la prevista traslazione fa l'esempio concreto dell'astratta imposta generale sul consumo di beni e servizi.

III.

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE, MONOPOLI FISCALI E LORO ALTERNATIVA.

1) Delle *imposte di fabbricazione* si è detto che ad esse si applica la teoria degli effetti delle imposte (traslazione soprattutto) che vale per il caso astratto dell'imposta commisurata alle quantità prodotte.

Quando, invece, si è fatto riferimento all'imposta concreta di fabbricazione, qualche autore ha affermato che nei confronti di essa ha luogo con tale certezza la traslazione automatica in avanti, che non è il caso di adoperare il termine traslazione, ma quello di *rimborso* contabile.

Tale, ad es., il parere del De Viti De Marco che non mi è sembrato a suo tempo (1931, nel saggio sull'imposta sugli scambi, citato) accettabile, nei confronti di tributi analoghi. Nel caso specifico dell'imposta di fabbricazione in teoria si è dimostrato che una imposta di fabbricazione per unità di prodotto determina una nuova posizione di equilibrio in cui l'imposta in parte incide sui consumatori, in parte sugli imprenditori; alcune imprese scompaiono: i profitti delle superstiti sono assottigliati. La parte dell'imposta che incide sui consumatori è maggiore o minore secondo l'elasticità minore o maggiore della domanda e secondo l'inclinazione della curva dell'offerta, secondo cioè che si è più o meno lontani dallo stato di costi costanti verso cui tende la concorrenza perfetta, ideale e secondo le eventuali ipotesi di concorrenza imperfetta e di monopolio.

«Ecco dunque, afferma ad esempio il Barone (pagina 312 dei *Principii*) come nel caso dell'imposta di fabbricazione in cui si voleva che: l'imprenditore (produttore) fosse, per dire così, un semplice anticipatore e collettore, il fatto si complica perché una parte dell'imposta è *trasferita sulle imprese*». In proposito rimando alla teorica svolta nel caso dell'imposta sulle quantità prodotte e ad un articolo di U. Ricci, sugli effetti di una «accisa» o imposta di consumo applicata alla quantità prodotta (in «Studi economici e finanziari corporativi», luglio 1941).

2) Un altro rilievo che deve farsi nei confronti dell'imposta di fabbricazione, riguarda la *limitazione del campo di sua applicazione*, dal punto di vista del *costo della riscossione*.

Questo punto di vista sarà qui sdoppiato.

I) Da un canto si dice, che l'imposta di fabbricazione è costosa perché la si applica presso il produttore che data l'organizzazione del mercato è, in media *lontano dal consumatore*. Il fabbricante come si è visto anticipa la somma per lo Stato e chiede, quindi l'interesse sulla anticipazione, interesse che viene a gravare sul consumatore in aggiunta al tributo.

Alle obiezioni teoriche e pratiche in precedenza esposte (al punto II del II paragrafo), di fronte a tale rilievo il Barone oppone il dubbio che, ricorrendo ad altro sistema di riscossione a parità di riscosso, lo Stato non richieda eventualmente un sacrificio maggiore. Qualunque forma di riscossione costa, egli scrive. Per un dato «riscosso» (rappresentato dalla superficie tratteggiata) bisogna salire da m ad n , $a-b$ essendo il costo di riscossione per unità. Nel caso della riscossione fatta col metodo dell'imposta di fabbricazione, $a-b$ comprende anche l'interesse sull'anticipazione. Ma un altro metodo di riscossione potrebbe importare, per unità di riscosso, un costo ancora maggiore di $a-b$ [$abst$ essendo il costo totale di riscossione




Figura 59.

per la quantità oq' , venduta al prezzo $nq' = ro$; ed $nsbr$ l'introito netto per lo Stato].

L'essenziale è di cercare di preferire il metodo per cui $a-b$ sia minimo. Si tratta di confrontare tale elemento per l'imposta di fabbricazione con il costo di riscossione per altri tributi.

Nel caso dell'imposta di fabbricazione, bisogna tener conto appunto del *controllo* che occorre esercitare sulla quantità prodotta dagli imprenditori, quantità alla quale si commisura l'imposta.

Affinché il costo del controllo e, quindi, dell'esazione sia relativamente basso, occorre che la merce tassata sia prodotta da pochi, grandi stabilimenti, ovvero *accentrata*, in modo da ridurre al minimo la spesa di sorveglianza.

Lo Stato si avvale di questa imposta per prelevare somme rilevanti per quantità unitarie prodotte. Si pensi al caso di un tributo medio di solito elevato per quintale di zucchero prodotto; più ancora si pensi alla imposta interna di fabbricazione degli spiriti, nella misura media di circa L. 32.000 per ogni ettolitro anidro⁽²⁷⁸⁾, e si comprenderà quale sia la spinta all'*evasione* e come, cioè, sia incoraggiato il *contrabbando*.




Figura 60.

Per questa ragione soprattutto, è probabile che lo Stato non riesca a conseguire l'introito netto *massimo* che potrebbe raggiungere nel caso in cui non si avvallesse delle imprese produttrici, per quanto accentrate e facilmente sorvegliabili, ma istituisse il *monopolio fiscale* della produzione.

In altri termini, con il metodo dell'imposta di fabbricazione riscossa a mezzo delle imprese produttrici, il prezzo che lo Stato fisserà sul mercato, allorché voglia conseguire la somma di provento rappresen-

⁽²⁷⁸⁾ Queste imposte soggiacciono a frequenti variazioni di aliquote per fini non soltanto fiscali ma anche di politica sociale.

tata dall'area $bcnm$ non sarà quello che sia atto a dare, con l'imposta eguale a bc , con il metodo del monopolio fiscale al monopolista (Stato) il *massimo* introito netto. Tendenzialmente il prezzo di massimo introito, nel caso dell'imposta di fabbricazione sarà *più basso* che nel caso del monopolio fiscale, che è una alternativa dell'imposta di fabbricazione.

II) Quando lo Stato voglia assicurarsi il massimo provento netto, fa ricorso, appunto, al *monopolio*, riservandosi la produzione o la vendita di taluni beni di consumo (ad es. tabacchi, sale, banane, ecc.) o l'esercizio del lotto pubblico.

Naturalmente sono pochi i generi che si prestano a far esercitare allo Stato la privativa: occorre che si tratti di industrie che per la loro organizzazione diano luogo ad un *costo non molto elevato* rispetto a quello conseguibile in regime di concorrenza.

Nel capitolo che precede è stato esposto il punto di vista cosiddetto tradizionale - per contrapposizione a quello più recente che può condurre a diverso risultato per la diversità di ipotesi su cui si costruisce il ragionamento - secondo il quale il monopolio appare, in linea di massima, condannabile, come contrario al benessere collettivo, perché il guadagno che consegue il monopolista è inferiore al danno che subiscono i consumatori (in termini, ad es., di *rendita del consumatore distrutta*), ai quali si impedisce di avvalersi del più basso prezzo che potrebbero pagare, a parità di beni consumati, se la produzione avesse luogo in regime di concorrenza.

Poiché in questo caso si tratta di monopoli *fiscali*, cioè aventi lo scopo di dare il massimo introito allo Stato, a titolo di imposte su tal uni consumi, si tratta di spostare il calcolo di convenienza ponendolo dal punto di vista dello Stato, e osservare se questo sistema (privativa) risponda ad uno dei canoni della tassazione: cioè quello della *economicità della riscossione*.

Infatti può avvenire che, abbandonando il sistema del monopolio fiscale, per ottenere la *stessa somma* di imposta sui consumi, lo Stato dia luogo ad un costo di riscossione superiore a quello che incontra nel caso della privativa.

Nella dimostrazione grafica del Barone, sia ob il costo di produzione del monopolista-Stato; or il prezzo che esso fa per ricavare, col sistema del monopolio, un'imposta eguale all'area tratteggiata. Se l'industria lasciata alla libera concorrenza, produce al costo oa , ma la *spesa di riscossione* con un'altra forma di imposta diversa dal monopolio è maggiore, e la differenza è maggiore di ab , è evidente che in tal caso lo Stato non può ricavare dall'imposta un *getto*




Figura 6r.

eguale alla superficie tratteggiata, senza sollevare maggiormente or , ed infliggere, quindi, una maggiore riduzione alla *rendita dei consumatori*.

Detta rendita *sarebbe stata*: I) amD , nel caso in cui la produzione fosse avvenuta in regime di concorrenza; II) btD , nel caso in cui la produzione fosse stata riservata allo Stato, e questo *non* avesse aggiunto l'imposta (o il sopraprezzo br a titolo fiscale); III) aggiungendo al costo proprio (ob) detto sopraprezzo a titolo di imposta (br) la rendita del consumatore *distrutta* (oltre la somma che incassa lo Stato) diviene l'area triangolare stn ; IV) se lo Stato avesse fatto ricorso alla tassazione presso aziende private a costo più basso

del suo (costo industriale), ma sostenendo un *costo di riscossione* più elevato della differenza di costi industriali ab , «la rendita del consumatore» distrutta, a causa della elevazione ulteriore del prezzo $nq' = or$ (necessaria per ottenere pari provento tributario) sarebbe rappresentata da una area triangolare risultante dall'*ingrandimento* di stn .

Da questo punto di vista, il monopolio assunto da parte dello Stato può dar luogo ad un effetto favorevole, cioè alla *discriminazione dei prezzi* in modo che essi stiano in rapporto alla presunta altezza del reddito dei consumatori che si ritiene acquistino i beni oggetto della privativa fiscale, dei quali si abbiano più prezzi, in relazione alle qualità più o meno pregiate, più o meno ritenute *di moda* (illusione) dei beni tassati con il sistema del monopolio.

Si pensi alla esistenza di prezzi multipli per le varie qualità di tabacchi (qualità della foglia, concia, gradi di lavorazione, marche e tipi «lanciati» con pubblicità atta a creare volta a volta la «moda», la «distinzione», ecc.) e qualità del sale (gradi di purezza, più o meno raffinati, macinati, ecc.). *Se esiste una relazione fra prezzi e redditi dei consumatori*, il sistema della discriminazione dei prezzi dovrebbe dar luogo ad una *perdita* di rendita dei consumatori *minore* di quella che si avrebbe se la vendita del prodotto della privativa avvenisse a prezzo unico.

Questa è una considerazione che potrebbe non essere presa in esame dal monopolista privato, che, a *parità di somma netta massima introitata* potrebbe non preoccuparsi della condizione di massimo benessere collettivo che è implicita nella linea programmatica dell'imprenditore che ispiri a questo fine la discriminazione dei prezzi. (Si pensi alle argomentazioni che, in base a concetti Marshalliani, furono svolte a proposito del «prezzo pubblico»).

1) Sia (figura 62-I) il caso esaminato attraverso la rappresentazione grafica del Barone, che qui viene completata, allorché si abbia un *prezzo unico*, in regime di monopolio fiscale. La rendita del consumatore è data dall'area $ABMN$ meno l'area che rappresenta il ricavo a titolo di imposta da parte dello Stato. Cioè dal triangolo ACN che dà la rendita residua.

2) Se lo Stato, come monopolista, preferisce *discriminare* il prezzo, presumendo che esistano consumatori appartenenti a diverse classi di redditeri, rispetto al prezzo anteriore ne istituirà due (fig. 62-II) uno più alto (P) uno più basso (N') in modo però che rimanga *immutato l'introito* a titolo di tassazione $C'P'IB' + RN'M'I' = CNMB$.




Figura 62.

Cioè la somma delle due aree tratteggiate (secondo grafico) deve essere eguale all'area tratteggiata nel primo grafico. Ma l'area $A'B'M'N'$ è maggiore di quella $ABMN$. Di modo che sottraendo dall'area $A'B'M'N'$ l'area tratteggiata che rappresenta la somma versata allo Stato (eguale nei due casi) rimane *non* distrutta una *maggior rendita* dei consumatori, eguale alla somma dei triangoli $A'C'P$ e PRN' , somma di aree che è maggiore dell'area triangolare ACN (del primo grafico).

Estendendo alla collettività, con le avvertenze che figurano più innanzi in tema di «rendita del consumatore», il concetto medesimo, si può notare quale vantaggio essa ritragga dalla decisione dello Stato di assumersi, in *monopolio*, talune produzioni a *fine fiscale* e di *discriminare i prezzi*, a differenza di quanto si è supposto che virtualmente farebbe un monopolista *privato* mirante ad adottare il prezzo unico, al fine di ottenere il massimo profitto netto e *trascurando* i riflessi della sua condotta sulla «rendita dei consumatori»,

ovvero le argomentazioni riguardanti il *benessere* della *collettività*, come estranee ai fini di imprenditori privati.

In altri termini, introducendo il concetto di discriminazione dei prezzi da parte dello Stato, abbiamo fatto implicitamente l'ipotesi che la classe governante eserciti il *potere* nell'*interesse di tutti* gli appartenenti al gruppo pubblico, ipotesi che corrisponde al tipo di «stato democratico» individuato dal De Viti De Marco ed al corrispondente caso limite *B*) di organizzazione politica preso in considerazione dal Fasiani, ma che, come s'è dimostrato nella *Introduzione*, per la propria logica obiettiva ha valore *in se*, qualunque sia il tipo di Stato immaginato.

Queste considerazioni valgono per le privative attraverso le quali lo Stato si riserva il monopolio della produzione o della vendita di dati *beni di consumo*.

Nel caso del *lotto*, lo Stato ottiene un'imposta, attuando un giuoco pubblico, *non equo*. E ciò nel senso (come è noto dalla matematica finanziaria) che la giocata (posta) è superiore alla vincita moltiplicata per la probabilità di conseguirla. Nel caso inverso, la vincita è inferiore alla giocata (posta) divisa per la probabilità di ottenerla.

L'imposta risulta così graduata in funzione dell'ammontare della vincita teorica: infatti essa costituisce il 40% (trattenuta) della vincita nel caso dell'«estratto semplice» e dell'«ambo» il 64% nel caso dell'estrazione del «terno» e l'88% nel caso della «quaterna», per fare un esempio attinto ad un dato periodo della organizzazione italiana di questo monopolio.

Si è assai discusso intorno alla moralità del giuoco, contrario al senso del dovere che è nel lavoro e nel risparmio nonché nella previdenza. Ma fino a quando l'educazione morale e sociale del popolo non fa venir meno l'atteggiamento (illustrato anche nel capitolo sulla discriminazione degli imponibili) verso la sopravvenienza attiva (capace di migliorare, senza sforzo, la condizione economica dei singoli, dato che in assenza di una organizzazione pubblica sorgerebbe il giuoco d'azzardo privato) appare preferibile che lo Stato (attraverso il sistema non equo) prelevi una parte delle somme (vincite) a titolo di imposta, e poi la devolva a fini pubblici, (sottraendo ai privati - che altrimenti organizzerebbero bische e lotti -) somme che per contro arrivano alla tesoreria pubblica.

IV.

PRESSIONE COMPARATA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE, A PARITÀ DI PRELIEVO.

Il termine «pressione» va qui inteso nel senso di somma di sacrifici rappresentati da perdita di *utilità*: quindi, in senso edonistico e *non in senso monetario* del quale si terrà conto nella teoria della pressione fiscale.

Ciò premesso, non si considera in queste pagine un raffronto fra i due tipi di imposizione, per la perdita in termini di «denaro», come quello che era stato compiuto, ad es., da U. Gobbi, il quale concludeva che tanto l'imposta diretta quanto l'imposta indiretta danno luogo ad ugual perdita di denaro (o di reddito) a carico del consumatore.

Ma si prendono le mosse dal noto teorema di Pantaleoni, utilizzando il concetto edonistico di utilità marginale. Si suppone, inoltre, che si tratti di imposta, rispettivamente diretta e indiretta, che abbia *già inciso* il contribuente, come soggetto di cui *non* muti il *reddito* e *non* mutino i *gusti*, rispetto al caso teorico che si esamina.

Traggo dalle parole del Pantaleoni medesimo gli estremi della enunciazione della eguaglianza di pressione dei due tipi di imposte a parità di prelievo, per affacciare critiche che sono state rivolte alla conclusione e per mettere in evidenza i casi, visti da altri autori, nei quali la eguaglianza suddetta possa esistere. Infine metto in evidenza una generalizzazione del teorema medesimo, e le critiche ad essa opposte.

I) Il Pantaleoni ⁽²⁷⁹⁾ afferma: *a)* che «non è controverso quale sia la distribuzione del reddito di un *homo oeconomicus* tra i vari impieghi che egli può farne. Questa distribuzione, come ognuno sa, sarà tale che in ogni impiego l'utilità delle dosi marginali sarà ai prezzi delle dosi marginali nella stessa proporzione, ovvero le utilità marginali in ogni impiego staranno fra loro nei medesimi rapporti che hanno tra loro i prezzi delle dosi marginali».

b) «Da ciò segue che per un *homo oeconomicus*, è *indifferente* che si accresca o diminuisca il prezzo di uno o di un altro bene tra quelli che sono da lui consumati. Qualunque sia il bene di cui il prezzo è variato, seguirà una redistribuzione *ex novo* del suo reddito fra tutti gli impieghi antichi e anche tra i nuovi che erano soltanto «virtuali» prima della variazione; questa redistribuzione costituirà un processo economico che non si arresterà; finché non sia realizzata la condizione di equilibrio (*suddetta*)».

c) «È ovvio che è soltanto un caso particolare degli effetti di una variazione di prezzo l'effetto prodotto dalla *incidenza di una imposta* o tassa su uno o altro degli oggetti di consumo. È quindi *indifferente*, in economia pura, che si tassi un bene di quelli che sogliono dirsi di prima necessità, o invece un cosiddetto bene di lusso. Tutti i beni marginali sono di lusso. La pressione dell'incidenza in un caso e nell'altro sarà diffusa su tutti i consumi marginali. È anche *indifferente che si tassi una merce consumata dall'homo oeconomicus*, oppure si colpisca con imposta personale il suo reddito direttamente: sempre avrà luogo una redistribuzione del diminuito suo reddito, redistribuzione che rigetterà il sacrificio su tutti i consumi marginali, qualunque siano i consumi colpiti dall'imposta o tassa. Non esistono quindi, in economia pura, imposte o tasse più *gravose* di altre, a parità di quantità di reddito assorbito, e tutte quante le imposte vanno a gravare soltanto su consumi di relativo lusso, cioè vengono trasferite da ciascun individuo là dove gli riescono meno dolorose».

d) «Affinché sia vera la redistribuzione del reddito, in seguito ad un'imposta o ad una variazione di prezzo, e quindi vera la indifferenza del contribuente o del consumatore, al genere di imposta da cui viene colpito, occorre che sia rispondente alla realtà l'ipotesi che egli sia padrone del suo bilancio».

«Occorre, inoltre, che sia vera l'ipotesi che il contribuente - od il consumatore - possa prontamente trasformare alcuni consumi in altri, non impedito in ciò da contratti in corso, o da indivisibilità di beni o dalla arbitrarietà dei prezzi, e cioè dalla inesistenza per quantitativi minori di quelli finora usati».

Fatte queste avvertenze ed altre che condizionano la deduzione in ordine alla identità di pressione di qualsiasi imposta a parità di somma prelevata, nel citato saggio il Pantaleoni tenta una verifica semeiologica della uniformità enunciata in via deduttiva.

Alla uniformità testè enunciata sono state fatte critiche. Alcuni autori (tenendo presente una enunciazione ritraibile da concetti Marshalliani che ho qualificato equivalente a quella del Pantaleoni) hanno individuato casi in cui il teorema che conclama l'identità di pressione teorica dei due tipi fondamentali di imposte, possa verificarsi logicamente. Altri casi-limite saranno indicati in senso convergente al teorema di Pantaleoni.

2) Comincio dalle *critiche* sollevate da studiosi italiani.

A) Il Barone ha esposto graficamente la dimostrazione che *non* si verifica la identità di pressione teorica, perché, a *parità di sacrificio dell'individuo*, il *fisco percepisce meno* con l'imposta *indiretta* che con quella *diretta*; se vuole un riscosso eguale, deve sollevare ancora il prezzo, sicché il contribuente è costretto ad una curva di indifferenza più bassa di quella che indicava eguaglianza di sacrificio.

Rifacendo, con qualche chiarimento ulteriore, il ragionamento del Barone, e tenendo sott'occhi la dimostrazione geometrica, si supponga il caso di un redditiere-consumatore, che disponga di un reddito rappresentato dalla retta *OA*, con ogni unità del quale riesca ad acquistare una unità del bene *A*, rappresentato sulla ascissa medesima. Si supponga che egli abbia possibilità di acquistare anche un altro bene *B*; e che la ragione di scambio sia tale che $I/2 B=A$. (Nella figura, cioè, il segmento *OA* sia il *doppio* di *OB*).

Ciò posto, lungo la retta *AB* si avranno le combinazioni possibili delle quantità del bene *A* (scambiabili) con quelle del bene *B*, compatibilmente con le preferenze del soggetto. Fra tutte le combinazioni, come si desume dal concetto di «curva di indifferenza», ve n'è una che dà la massima soddisfazione. Essa è rappresentata dal punto che individua le due coordinate delle quantità, quello cioè in cui la retta *AB* è tan-

⁽²⁷⁹⁾ Nel noto saggio dal titolo: «*L'identità della pressione teorica di qualunque imposta a parità di ammontare e la sua semiotica*», già pubblicato sul «Giornale degli Economisti», marzo 1910, e poi compreso nel volume *Studi di finanza e di statistica*, Bologna, Zanichelli, 1938.

gente alla curva di indifferenza I, di indice maggiore. Nella figura è il punto C, a cui corrispondono le quantità Os di B ed Os' di A.




Figura 63.

Supponiamo che allorquando, entro i vincoli precisati, il soggetto abbia raggiunto l'equilibrio, lo Stato decida di *ridurre* il suo reddito di una certa quantità, mediante applicazione di un'*imposta diretta* che, senza influire sulla ragione di scambio, faccia diminuire da OA ad OE il reddito medesimo (con cui può ormai acquistare la quantità OE di A). La retta parallela alla AB che trae origine dal punto E al quale l'imposta ha limitato il reddito, va ad incontrare l'asse delle ordinate nel punto E' . Detta retta risulta *tangente* alla II «curva di indifferenza» avente indice più basso, precisamente nel punto D . Il punto di tangenza individua un'altra combinazione, nella quale il soggetto acquista Os' di A spendendo Os' , ed Os di B spendendo tE .

Supponiamo (al fine del confronto per stabilire la divergenza di pressione delle due imposte, rispettivamente sul reddito o su una merce), che lo Stato decida di prelevare un'*imposta non più diretta* sul reddito, ma sotto la forma della *elevazione del prezzo di una delle due merci* (ad es. B), *senza recare maggior sacrificio in termini di utilità*. In tal caso la nuova (AP) linea del prezzo (che trae origine dal punto A , essendo il reddito OA) dovrà risultare *tangente alla stessa «curva di indifferenza»* alla quale era tangente la retta che partiva da E (dopo il prelievo del reddito EA per imposta diretta).

Il punto di tangenza sarà G , a cui corrisponderà la combinazione di consumo di $HG = OQ$, della merce B , spendendo HA di reddito, e la quantità OH della merce A , con una spesa OH di reddito.

A questo punto ci si domanda se il *provento per lo Stato, a parità di sacrificio* (parità che risulta dal trovarsi il soggetto sulla stessa curva di indifferenza II), risulti *eguale o minore* di quello che si otteneva mediante l'applicazione dell'*imposta diretta* dell'ammontare, come si è visto, EA . Dato che il prelievo dell'*imposta indiretta* si è supposto avvenuto mediante *elevazione del prezzo* della merce B , occorre vedere in qual misura tale aumento abbia avuto luogo. Dalla figura risulta che la somma spesa per ottenere la quantità GH di B , è HA (del reddito OA). Quale era il prezzo della *stessa* quantità di B , cioè di HG , nel caso iniziale, in cui la retta AB determinava i prezzi? Dato che IK è uguale a GH , la quantità di reddito che si sarebbe spesa, *prima di elevare* (con l'*imposta*) il prezzo di B , sarebbe stata KA .

Facciamo la *differenza* fra il reddito speso dopo l'elevazione del prezzo di B , che s'è detto uguale ad HA , e il reddito che si sarebbe speso in assenza dell'*imposta* che ha elevato il prezzo, che è KA , e otteniamo la entità HK , che è la *somma* che va *allo Stato a titolo di imposta indiretta*, per la quantità GH di B , consumata.

Dalla immediata osservazione delle quantità indicate nella figura ⁽²⁸⁰⁾, risulta che HK è minore di EA . Cioè che, a parità di sacrificio di soddisfazione, lo Stato ottiene con l'*imposta indiretta* (HK) una somma *inferiore* a quella che otteneva, nell'ipotesi di applicazione di una *imposta diretta* (EA).

⁽²⁸⁰⁾ Nei triangoli simili rHE ed IKA è $HE < KA$; quindi sarà $HE + EK < KA + EK$.

Se, invertendo il ragionamento, lo Stato volesse conseguire una *somma eguale di imposta* dovrebbe elevare ulteriormente il prezzo di *B* obbligando il redditiero-consumatore a combinazioni meno desiderabili, cioè lungo una curva di indifferenza di indice inferiore alla *II* che si è considerata nella figura.

Resta, così, dimostrato quanto si era premesso dal Barone, e cioè che *non vi è identità di pressione* (in termini edonistici) fra le due specie di imposizione (diretta sul reddito e indiretta sulle merci) a parità di somma prelevata dallo Stato.

La dimostrazione che, sullo schema di quella del Barone, qui ho dato, risulta più diffusa e meno concisa di quella dell'illustre economista. Ma sacrificando la concisione si è sperato di fornire allo studente una più chiara e facile individuazione degli elementi del ragionamento.

B) A queste argomentazioni si aggiungono quelle critiche del Borgatta, che si riassumono per grandi linee dicendo, secondo me dal lato empirico, che: I) i *beni* in concreto *non* sono *divisibili* in *infinitesimi* in modo da attuare, dopo la imposta, la rinuncia alle dosi marginali di essi; II) che, dal punto di vista che mi sembra razionale, i *beni* di consumo sono *interdipendenti* e legati da rapporti di *complementarietà, surrogabilità*, di produzione a *costi congiunti*, ecc.; di modo che, quando un'imposta colpisca uno di essi, variandone il prezzo, essendo questo un elemento che influisce sulla distribuzione del reddito fra i consumi, vengono *turbati i rapporti fra i prezzi* e le *proporzioni* in cui i beni legati da complementarietà, surrogabilità, ecc. soddisfano a tali bisogni.

I *rapporti* fra i prezzi, invece, *non* sono turbati dall'imposta *diretta* sul reddito prodotto, che si ritiene distrugga una somma di utilità relativamente minore che non l'imposta indiretta.

Alcuni casi-limite, nei quali la *identità di pressione può* verificarsi, sono stati individuati da diversi autori, di cui mi limito a ricordare alcuni.

C) Il Fasiani e M. F. J. Joseph⁽²⁸¹⁾ hanno avanzato *ipotesi particolari*, riguardanti, rispettivamente, il rapporto di sostituzione delle merci o l'elasticità di sostituzione (fra merce data e reddito), per dimostrare casi in cui, a parità di somma prelevata con i due tipi di imposta su indicati, si determina parità di sacrificio in termini edonistici.

In particolare, il caso-limite in cui si verificherebbe identità di pressione si avrebbe nel sistema di curve di indifferenza, nel punto in cui l'«elasticità di sostituzione» sia *zero* (forma di curva *spezzata* con ramo parallelo all'asse delle *x*). In tale caso l'aumento del prezzo (dovuto all'imposta indiretta sulla merce tassata) e la riduzione del reddito iniziale (per imposta diretta sul reddito) hanno lo stesso effetto sulla quantità domandata. In concreto la quota spesa nella merce tassata dovrebbe rappresentare una piccola parte del reddito. (Per non appesantire di ulteriori sottili dimostrazioni anche grafiche di casi di eccezione, rimando agli scritti originali, indicati in nota, che nel saggio *Sviluppi di un teorema finanziario*, ecc., citato, ho posto a confronto per rilevare analogie di idee fra i due autori prima di presentare una mia visione sul tema).

D) U. Ricci⁽²⁸²⁾ esamina il caso-limite in cui la merce tassata sia a *domanda assolutamente inelastica*. In tale ipotesi, di fronte all'aumento del prezzo determinato dall'imposta, il contribuente-consumatore *non* ridurrebbe affatto il consumo di quella merce, e si procurerebbe la somma occorrente a mantenere intatto il suo consumo di quella merce riducendo esclusivamente altri consumi. In tal caso, sarebbe *indifferente* per l'individuo, *sottostare a quell'imposta indiretta* o ad un'imposta *diretta*.

E) Nello stesso senso ha ragionato U. K. Hicks, riprendendo il ragionamento del Marshall, secondo il quale quando la curva di domanda sia tendenzialmente rigida, nel prelevare un'imposta sulle merci lo Stato non distrugge la «rendita del consumatore» oltre la somma che esso preleva a titolo di imposta. Avvalendosi dello strumento logico delle curve di indifferenza, pur senza denominarle ma accennando alle combinazioni di merci corrispondenti ai gradi di elasticità della domanda, questa studiosa arriva alla conclusione che quando una merce è a *domanda assolutamente inelastica*, un'imposta su di essa è equivalente ad un'imposta sul reddito dello stesso ammontare⁽²⁸³⁾.

Infatti, argomentando «a contrariis», essa avverte che se la merce tassata fosse a domanda *elastica*, il consumatore ne acquisterebbe di meno; e poiché è premessa che esso debba sottostare ad un *dato* ammontare di imposta, si deve ammettere che lo stesso soggetto acquisti quantità di altre merci tassate, le quali per

⁽²⁸¹⁾ Si vedano le sottili argomentazioni del Fasiani contenute nell'articolo dal titolo *Di un particolare aspetto delle imposte sul consumo*, su «La Riforma Sociale», gennaio-febbraio 1930, e le rigorose osservazioni di M. F. J. Joseph, pubblicate nel volume VI della «Review of economic Studies», 1938-39.

⁽²⁸²⁾ Sul «Giornale degli Economisti», settembre 1938.

⁽²⁸³⁾ *The finance of British Government*, 1920-1936, Londra 1938, pag. 253-254.

lo innanzi erano state *scartate*, come aventi un *indice* di ofelimità *più basso* (nel senso di curve di indifferenza a più basso indice o di combinazioni meno desiderabili).

Oppure, per stare alla ipotesi che assume come *dato* l'ammontare dell'imposta, si può presentare la alternativa che il contribuente consumatore sostenga l'onere previsto, a carico del solo ridotto consumo o della merce tassata a domanda elastica. Ma io credo che in ogni caso egli subirà una perdita di soddisfazione rispetto alle scelte di merci maggiormente ofelime, a prescindere dal rapporto tributario basato sulla tassazione della merce a domanda elastica, laddove non modificherebbe il suo consumo della merce tassata se essa fosse a domanda inelastica (rigida).

Nella sostanza le argomentazioni della Hicks sono sulla linea logica di quelle del prof. U. Ricci, su ricordato.

F) Numerosi altri studiosi si sono occupati del tema della pressione comparata di imposte dirette e indirette, peraltro senza uniformità di conclusioni. Fra gli scritti più recenti, per certi aspetti sui quali non è qui il caso di soffermarsi, si ricordano quelli di J. R. Hicks (*Value and Capital*, 1939, cit.), H. P. Wald (in «The Quarterly Journal of Economics», 1945), G. J. Stigler (*Theory of price*, 1946), E. D. Allen e O. H. Brownlee (*Economic of public finance*, 1947), K. E. Boulding (*Economic Analysis*, 1948), A. Henderson (in «The Economic Journal», 1948) ed altri.

È da notare che, di massima, i suddetti pur ben conosciuti autori danno prova di ignorare gli scritti italiani sul problema in oggetto, ed in particolare il contributo del Barone, fondamentale come visione *generale*, citata. Questo si dice, ad esempio, per citare il caso più recente, anche di Milton Friedman²⁸⁴ per più motivi assai discutibile, fa dipendere l'effetto comparato di *income taxes*. e di *excise taxes*, sul *benesser*, dalle condizioni iniziali in cui l'imposizione viene introdotta con palese mutamento delle tradizionali ipotesi del teorema in oggetto.

Per citare, inoltre, uno scritto italiano relativamente recente, ricordo che rilievi avvaloranti casi di identità di pressione sono contenuti nel saggio di A. SCOTTO²⁸⁵.

G) Una formulazione *negativa* del teorema della *identità di pressione* (con conclusione che generalizza, cioè, una *divergenza* di pressione in termini di sacrificio di soddisfazioni o di utilità) è stata avanzata con finezza di argomentazioni dal prof H. Hotelling⁽²⁸⁶⁾. A differenza del Pantaleoni, però, (e dei critici e continuatori) egli non ha tenuto conto di *una data* imposta su *una voce* di *spesa*, ma di un *sistema* di *imposte sui consumi* o *sulle merci*, riferendo l'enunciazione, prima ad un singolo soggetto, poi all'intera collettività.

«Se una persona deve pagare una certa somma di denaro a titolo di imposta, la sua soddisfazione sarà maggiore se il prelievo sarà fatto direttamente nei suoi confronti in un dato ammontare, che non nel caso in cui sia compiuto attraverso un sistema di imposte sulle merci (accise) che può entro certi limiti evitare riadattando la produzione ed il consumo». Nel riadattamento ci sarebbe una *perdita* per il singolo, senza corrispondente guadagno per lo Stato.

Non tengo conto in questa sede della generalizzazione alla intera collettività, per non introdurre ulteriori elementi di divergenza dal teorema del Pantaleoni.

L'A. ipotizza per *n* merci, un sistema di *iperpiani*, in uno spazio ad *n* dimensioni, in cui le *coordinate cartesiane* siano le *quantità* delle *merci* il cui consumo dà all'individuo la stessa soddisfazione complessivamente.

Detti iperpiani sono, pertanto, da considerarsi come *luoghi di indifferenza* in analogia a quanto si sa delle curve omonime.

Ciò posto, l'individuo sceglierà la combinazione di merci che renda massimo il valore della funzione di utilità $Q = Q(q_1, q_2, q_3, \dots, q_n)$ delle quantità q_1, q_2, \dots, q_n di merci e servizi consumati dall'individuo stesso, compatibilmente con l'equazione del bilancio $\sum p_i q_i = m$, in cui *P* sono i prezzi delle merci e servizi ed *m* è il reddito monetario. In altri termini, la combinazione ottima risulterà dal punto di tangenza di un iperpiano di indifferenza con quello del bilancio.

Se si fa l'ipotesi che venga prelevata una imposta sul reddito di ammontare *t*, l'equilibrio si stabilirà in un punto che giacerà, per ipotesi (essendo *M* il punto dell'«indifference locus» a più alto indice) *su un*

²⁸⁴ MILTON FRIEDMAN, *The «welfare» effects of an income tax and an excise tax* («The Journal of Pol. Ec.», febbraio 1952).

²⁸⁵ SCOTTO A, *Sulla pressione comparata dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul consumo* (Collana della Facoltà di Ec. e Comm. di Genova, 1947).

⁽²⁸⁶⁾ H. HOTELLING: *The general welfare in relation to problems of taxation and of railway and utility rates*, in «Econometrica», luglio 1938.

luogo di indifferenza inferiore (M'). Ciò emerge dalla rappresentazione che è del R. Frisch⁽²⁸⁷⁾ e che pur essendo convenzionale (in quanto non si tratta di rappresentazione diagrammatica in cui si abbiano coordinate, nel significato Cartesiano) può servire a dare una idea *visiva* del mutamento che per causa fiscale si produce nelle condizioni di equilibrio dell'edonista consumatore.

[Sottolineo, per la rappresentazione; la parola «visiva» per mettere in rilievo la convenzionalità predetta. Invero le rappresentazioni grafiche o diagrammatiche non sono possibili quando si tratta di più di tre variabili. Ma gli studiosi di matematica applicata alla scienza economica ammettono che è talvolta opportuno, tuttavia, usare termini geometrici anche nella analisi formale delle funzioni di più variabili. Ma l'uso dei detti termini è puramente *descrittivo* e fatto in analogia col caso di tre variabili. Così un gruppo di valori ($x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$) è detto *punto* nello spazio *n-dimensionale*, riferito a *n* assi, mutuamente perpendicolari e ogni relazione fra le variabili è descritta come iperpiano. Questo concetto include una linea retta (due dimensioni) e un piano (tre dimensioni) come casi particolari concreti].

Come si vede, i due punti sono individuati dove il *piano del bilancio* del consumatore è *tangente* al luogo di indifferenza. Una imposta indiretta di pari ammontare obbligherebbe il consumatore ad una combinazione di utilità ancora minore.

Per il R. Frisch, però, dato che la *somma t* di imposta diretta o indiretta, cioè sul reddito o sulle merci, sia *eguale nei due casi*, l'imposta sulle merci, se ipotizzata *proporzionale ai prezzi originali* (P_0), ha l'*identico* effetto di un'imposta diretta sul reddito. Il punto di massima soddisfazione sarebbe, cioè, nei due casi, il punto M' qualunque sia l'altezza della tassazione delle merci (a parità di prelievo), purché vi sia la proporzionalità predetta (*che non turba il rapporto fra i prezzi*, condizione razionale che il Borgatta, come s'è visto, opponeva alla conclusione opposta ricavabile dalla dimostrazione del Pantaleoni). Soltanto ove non si ipotizzi la tassazione indiretta sulle merci proporzionale ai prezzi originali, si può dimostrare che si abbia una perdita di soddisfazioni nel sostituire l'imposizione indiretta sulle merci a quella diretta sul reddito.




Figura 64.

Sebbene si tratti di impostazione diversa da quella del Pantaleoni, il R. Frisch porta ad una *equivalenza* fra imposizione diretta ed indiretta come tributi generali ed uniformi. Equivalenza che, invero, la teoria tradizionale aveva intuito nel confrontare un'imposta generale e indiretta «ad valorem» su tutti i consumi (di merci e servizi) con l'imposta generale sul reddito.

[Nei confronti del teorema del Pantaleoni, ragionando per assurdo, anche il Ricci aveva fatto l'ipotesi che l'identità di pressione fra l'imposta diretta e l'imposta indiretta si potrebbe avere, qualora la prima si *trasformasse* in un sistema di imposte indirette, e cioè in un sistema di tante imposte indirette quante sono

⁽²⁸⁷⁾ R. FRISCH, *The Dupuit taxation theorem*, in «Econometrica», aprile 1939.

le merci di cui ogni individuo riduceva il consumo per effetto dell'imposta diretta, e che ogni nuova imposta indiretta riducesse il consumo parziale esattamente di quanto l'imposta diretta finiva con il fare].

Siamo in un campo in cui il tipo (elemento qualitativo) di imposizione può essere congegnato in modo da dar luogo ad indifferenza di pressione di distinti sistemi di imposizione.

Sostanzialmente, come dimostro nel saggio sul tema in oggetto, il prof. Hotelling, ammettendo che una tassazione delle merci, *proporzionale ai prezzi*, quando questi siano *eguali ai costi marginali*, (ipotesi di concorrenza ideale, però, non richiesta, come ho a suo tempo messo in evidenza) non turberebbe i rapporti fra i prezzi, così come non li turbi l'imposizione diretta, finiva per contraddire alla enunciazione in senso negativo della identità di pressione dei due tipi di tassazione, e per accogliere l'impostazione di R. Frisch che, ci rigore, più che una critica costituisce una revisione delle premesse.

V.

RELAZIONI DEL TEOREMA PRECEDENTE CON VISIONI DI MASSIMO BENESSERE COLLETTIVO.

Nell'ambito delle premesse iniziali od ampliate, la dimostrazione del teorema di tipo Pantaleoniano o la sua confutazione recano, bensì, luce soprattutto sulla condizione di massima soddisfazione o di *equilibrio dell'edonista* perfetto, enunciata nel senso della eguaglianza delle ofelimità ponderate o della eguaglianza dei rapporti fra utilità marginali e prezzi rispettivamente.

Ma vi sono anche concezioni di *massimo* benessere o di *optimum collettivo* che si avvalgono in via logica e strumentale del fattore tributario, ma considerato dall'aspetto *quantitativo* («quantum» del prelievo e sua destinazione). Per tali schemi *non* ha valore di *uniformità necessariamente primordiale*, la dimostrazione della identità di pressione di imposte di diversa specie.

Scopo preminente di quella indagine era: *a)* di mostrare la necessità di limitare la validità delle «*normae agendi*» che si traggono dalla soluzione di un teorema o problema, ottenuta per via deduttiva entro i limiti che al ragionamento siano stati fissati da determinate ipotesi al cui valore nel campo del razionale non corrisponde, per giunta, adeguata fenomenica concreta ⁽²⁸⁸⁾; *b)* in modo particolare, di *dimostrare che l'elemento qualitativo* (forma, specie o tipo di imposta: diretta o indiretta). Questo elemento, che ha fatto da premessa *necessaria* in rapporto al teorema di tipo Marshalliano o Pantaleoniano, *può essere, appunto, trascurato in rapporto al problema del massimo benessere collettivo, nelle enunciazioni che conferiscono importanza strumentale all'elemento tributario dal lato quantitativo.*

Avendo accennato alla impostazione di tipo Marshalliano del noto teorema esplicitamente formulato dalla Hicks, ho messo in evidenza, nella seconda parte del saggio citato, la mancata convergenza di «*normae agendi*», le quali prendano le mosse da soluzioni di distinti problemi di teoria finanziaria, al fine della soluzione di un problema di massimo benessere.

Invero, nel contenuto di poche e successive pagine dell'aureo trattato Marshalliano, si ha possibilità di trovare due relazioni fra conclusioni tratte da teoremi finanziari e impostazioni di problemi di massima soddisfazione, riferiti alla collettività.

a) Prescindendo dalla legge dei costi, il Marshall basandosi sulla conclusione del problema di finanza pura (secondo il quale, rammento, ipotizzata una «data somma di imposta» che debba essere prelevata, sarà minore la perdita di «rendita del consumatore» se l'imposta è prelevata sulle merci a domanda tendenzialmente rigida) passa senz'altro alla «norma agendi» di politica finanziaria, suggerendo la tassazione delle merci «necessarie». Attraverso la formulazione, citata, della Hicks, che discende logicamente se non formalmente da quella Marshalliana, si è arrivati, come si è visto, alla generalizzazione della identità di pressione con il caso dell'imposta diretta sul reddito.

⁽²⁸⁸⁾ Una integrazione della «norma agendi» del Barone, in ordine alla «risultante» derivante dalla applicazione di imposte dirette, e indirette, da altro punto di vista avevo compiuto negli «Annali dell'Università di Ferrara», 1937, nel breve saggio dal titolo *La determinazione della risultante del Barone e i dati del problema finanziario*, il cui contenuto è esposto nel prossimo paragrafo.

b) Si è, peraltro, appena letto con interesse quanto attiene alle premesse della enunciata «norma agendi», quando nei *Principii* si incontra (pag. 460), in rapporto alla introduzione dell'ipotesi di costi crescenti e decrescenti, la enunciata di quello che è, per antonomasia, il teorema che utilizza l'elemento tributario nella ricerca di una condizione di massimo benessere o vantaggio collettivo.

Allo scopo, infatti, di indicare il modo di accrescere la soddisfazione totale della collettività attraverso la minor distruzione possibile di «rendita del consumatore», il Marshall (vedi paragrafo IX del capitolo precedente) suggerisce il «piano semplice» secondo il quale la comunità dovrebbe «mettere un'imposta sui redditi dei propri membri oppure sulla produzione delle merci che obbediscono alla legge della produttività decrescente, e usare, poi, il prodotto dell'imposta per creare un premio alla produzione di quelle merci rispetto alle quali la legge della produttività crescente agisce energicamente».

Orbene, due considerazioni suggerisce la istituzione di rapporti fra dati prelievi tributari e destinazione di essi al fine di elevare la soddisfazione collettiva: a) da un canto, attraverso la espressione alternativa («oppure») si pone implicitamente una identità di pressione fra imposta sul reddito e imposte sulle merci soggette alla legge dei costi crescenti. Si trascura, però, la circostanza decisiva (elasticità della domanda delle merci tassate), mancando la quale (rigidità tendenziale) verrebbe meno la identità di pressione a cui esplicitamente era pervenuta la Hicks sviluppando il pensiero Marshalliano; b) si contrappongono, dal punto di vista della rendita del consumatore distrutta (o accrescibile), imposte rispettivamente su merci soggette alla legge dei costi crescenti o decrescenti (condizioni dell'offerta) trascurando l'elasticità della domanda rispettiva.

Questa condizione, se considerata in modo simultaneo, potrebbe contraddire al piano della soddisfazione massima. In altre parole, il Marshall affaccia bensì altre circostanze che «in concreto possono influire sulla introduzione di un'imposta»: ma nell'avanzare il «piano» che potrebbe, come è detto nel teorema, apparire conveniente per l'elevazione della soddisfazione totale, trascura la condizione costituita dal grado di elasticità della domanda dei beni tassati. E siffatta condizione, come si è visto nelle precedenti pagine alla luce di un altro teorema, suggerirebbe una diversa «norma agendi» in sede di utilizzazione dei tributi nel quadro di una situazione finale di soddisfazione massima della collettività.

Può supporre, bensì, con larghezza di interpretazione del pensiero integrale del Marshall, un caso-limite in cui le due condizioni (elasticità della domanda e legge dei costi) agiscano simultaneamente in via ipotetica (e storica) convergendo univocamente al fine identico della minore distruzione di rendita del consumatore ed alle variazioni di codesta entità («rendita») ritenute tipiche di una situazione di massimo benessere o di soddisfazione massima nel senso Marshalliano. Ma questa ipotesi non è stata avanzata nei *Principii*. E anche se posta innanzi nella guisa in cui sinteticamente la formulo, non costituisce premessa che logicamente legittimi due distinte «norme agendi».

A confermare la relatività delle deduzioni teoriche da particolari problemi di finanza e le limitazioni di cui occorre circondare la loro applicazione a problemi di ricerca di situazioni astratte (o traducibili in concreto) di soddisfazione massima collettiva, oppure di massimo benessere generale, ecc., giova una significativa coincidenza.

Mi riferisco alla «strumentalità», esattamente, di imposte sui redditi e sulle successioni, rispetto al fine del conseguimento del massimo «welfare», secondo il piano che emerge dalla nota trattazione del Pigou⁽²⁸⁹⁾.

La sintesi, necessariamente imperfetta perché troppo ristretta del pensiero del Pigou, si può così tracciare sommariamente, dal punto di vista del ricorso allo strumento tributario in rapporto ad un piano di massimo benessere collettivo: 1) il benessere economico, come complesso di soddisfazioni, è concetto coordinato con quello di dividendo nazionale; 2) il benessere è ordinariamente collegato all'uso che si fa del volume del dividendo nazionale consistente in un certo complesso di beni e servizi che sono creati durante un dato periodo; 3) purché la parte del dividendo nazionale che tocca alle classi povere non sia diminuita, ogni aumento nel volume del dividendo nazionale verificandosi senza l'azione contraria di altri fenomeni, deve significare aumento nel benessere economico; 4) purché il dividendo complessivo non diminuisca, qualunque aumento nel reddito reale goduto dalle classi più povere a cui corrisponda una eguale diminuzione di reddito goduto dalle classi più ricche, comporta certamente un aumento del benessere economico; 5) dato che nelle condizioni odierne i trasferimenti volontari di ricchezza sono molto inferiori in ammontare alla quantità considerata necessaria dalla collettività, sorge la necessità di introdurre imposte e quasi sempre

⁽²⁸⁹⁾ *Economia del benessere*, nella traduzione pubblicata nella recente edizione della U.T.E.T. cit.

imposte le quali gravano sui proprietari di grandi patrimoni e di grandi redditi; di solito saranno imposte sul reddito e successorie; 6) accanto ai trasferimenti diretti di redditi vi possono essere trasferimenti indiretti, fra l'altro, attraverso premi (ottenuti mediante imposte) a favore del consumo di determinate merci acquistate prevalentemente dalle classi povere o ristretti a quella parte dell'intero consumo che sia effettivamente goduto da determinate categorie di poveri; 7) un qualunque determinato trasferimento di mezzi dalle classi ricche alle classi povere, deve (prescindendo dalle reazioni discusse dal Pigou in numerosi capitoli) accrescere di per sé il dividendo nazionale futuro, purché il saggio di rendimento degli investimenti intesi ad aumentare la capacità produttiva delle classi povere, non sia inferiore al saggio di rendimento degli investimenti in strumenti capitali: non sia all'incirca inferiore al saggio normale dell'interesse.

Sebbene il Pigou, in linea di massima, si muova in un ordine logico di intonazione Marshalliana, il suo schema di «*general welfare*» si avvale di argomentazioni che non sono quelle discendenti dalle «idee madri», su cui si è impostato il teorema della identità di pressione. Pigou, dopo ampia dimostrazione delle premesse, arriva, fra l'altro, alla enunciazione di «*normae agendi*» nelle quali entrano, come fattori razionalmente strumentali, le stesse imposte il cui prelievo e la cui destinazione non sono nella stessa linea logica del ragionamento e meno ancora del tipo di ragionamento di Hotelling e dei suoi critici e precursori.

La indipendenza del problema impostato dal Pigou, da quello avanzato da Hotelling, è assai evidente, sebbene entrambi abbiano di mira la ricerca di una condizione di massimo «*general welfare*» e contemplino il ricorso agli stessi tributi in via strumentale rispetto allo stesso fine. Ma Hotelling vincola la relazione fra i tributi ricordati e il «*general welfare*» alla validità del teorema fondamentale con soluzione negativa in tema di identità di pressione. In ogni caso contrappone, dal lato *qualitativo* (a parità di prelievo), l'imposta sul reddito e l'imposta sulle successioni (che alla prima in certo senso è stata considerata equivalente) all'imposizione delle merci. In quella di Hotelling e in altre impostazioni del noto teorema, si prospetta un problema di scelta *qualitativa* dei tributi contrapposti, alla luce di effetti del prelievo rispettivo sul piano di bilancio di perfetti edonisti. E, come si è visto, sono assai ristrette e grandemente controverse le basi logiche della preferibilità di un'imposta (diretta) all'altra (indiretta), ovvero le premesse della indifferenza nella scelta alternativa dei due tipi di tributi, affinché si possa fondare sulla verifica della validità del teorema di tipo Marshalliano⁽²⁹⁰⁾ o Pantaleoniano o sulla negazione rispettiva, una «*norma agendi*» molto generalizzante del tipo di quelle che finalisticamente adducono al massimo benessere collettivo.

Pigou non fa alcun riferimento ai teoremi sottolineati in queste considerazioni, quando prospetta la strumentalità delle due imposte (sui redditi e le successioni) nel suo piano del benessere collettivo. Ma, data una disuguale distribuzione dei redditi, ritiene desiderabile per la collettività il prelievo di una parte (elemento *quantitativo*) dei redditi e dei patrimoni, scontando (come effetto) la maggiore produttività (in termini oggettivi) della destinazione delle somme prelevate, rispetto al fine della elevazione massima del dividendo nazionale, fattore coordinato al benessere collettivo.

La validità logica del «piano» elaborato da questo autore non è quindi vincolata alla validità di assunti teorici in sede di finanza pura. E poiché soltanto il dato «tecnico» quantitativo viene attinto al campo tributario, la coerenza di esso con lo schema del massimo benessere collettivo riposa su premesse da dimostrare, bensì, ma non ristrette e controverse nel grado in cui lo sono le premesse collegate al citato teorema finanziario, nelle distinte formulazioni.

Da un altro punto di vista sfugge a questo ordine di critiche, parimenti, la istituzione di un rapporto logicamente strumentale fra l'applicazione concettuale del fattore tributario e: a) la concezione teorica Parettiana del massimo di ofelimità in uno Stato collettivista; b) il tentativo di ricostruzione dell'economia pura compiuto dal De Finetti, per citare due posizioni mentali astratte in tema di massimo di ofelimità e di «optimum».

a) Dal punto di vista logico-astratto (e non naturalistico) cioè come studio ipotetico di possibilità e di conseguenze virtuali ricavabili da date premesse, il Pareto⁽²⁹¹⁾ ha impostato il problema della individuazione di una condizione di equilibrio nella quale i membri della collettività conseguano il massimo di ofelimità⁽²⁹²⁾ Limitandosi a considerare il problema della produzione, Pareto faceva l'ipotesi del raggiungimento più facile (che in regime di libera concorrenza) della linea delle «trasformazioni complete», come

⁽²⁹⁰⁾ Mi riferisco a quello sulla pressione dell'imposta sulle merci, la quale si possa ritenere identica a quella di un'imposta sul reddito.

⁽²⁹¹⁾ Nel *Manuel*, pagg. 362-65.

⁽²⁹²⁾ Nell'«Appendice» al *Manuel*, Pareto nel definire il massimo di ofelimità come il «più gran benessere» possibile dei membri della collettività, adotta un termine qui alternativamente usato con altri equivalenti.

punto di equilibrio. Per il raggiungimento di siffatta condizione in una «società non collettivista», questa, secondo il grande teorico, «dovrebbe farsi pagare dai clienti anzitutto le spese generali e, quindi, vendere le merci al prezzo di costi, detratte le spese generali».

Detto procedimento gli appare giustamente difficile in pratica, facendo l'ipotesi di una «società privata»; invece nell'ipotesi di «società collettivista», lo Stato (socialista) «può mettere come imposta sui consumatori delle sue merci, le spese generali della produzione di quelle merci e poi cederle al prezzo di costo; può, cioè seguire la linea delle trasformazioni complete»⁽²⁹³⁾.

A prima vista pare di trovarsi di fronte ad una enunciazione simile a quella del prof. Hotelling, il quale⁽²⁹⁴⁾ formulava la «*norma agendi*»: che l'imposta sul reddito (e sulle successioni) potrebbe essere destinata a coprire i costi fissi delle industrie, aventi per i loro impianti vaste spese generali, in modo da far ridurre; al livello del costo marginale i prezzi per i servizi e prodotti delle rispettive industrie.

Ma è da avvertire, anzitutto, che il Pateto non precisa formalmente se trattasi di imposizione commisurata al prezzo o alla quantità delle merci oppure al reddito (ripartito in aderenza a «certi principii etico-sociali»), anche se siffatta qualifica del vincolo tributario dell'equilibrio può indursi indirettamente. Inoltre e soprattutto, non contrappone l'imposta sul reddito ad un'imposta sulle merci (anche se le spese generali, ad es. considerate come incremento uniforme del costo marginale, possono essere fatte equivalenti ad un'imposta sulle merci).

Se si vuole, con uno sforzo logico e con un certo grado di arbitrio, si può condurre sulla linea delle argomentazioni di Hotelling la «norma agendi» Paretiana: sostituzione di un'imposta (ipotizzata sul reddito) alle spese generali che occorrerebbe, altrimenti, pro-rata pagare attraverso il prezzo di vendita delle merci. Ma Hotelling enuncia e dimostra il teorema della convenienza «per ogni persona di uno Stato, della abolizione di imposte sulle merci e della rispettiva sostituzione con imposta diretta sul reddito, a parità di prelievo». Teorema che - ripeto - nega l'identità di pressione, basato sulle caratteristiche *tecnico-qualitative* dei contrapposti tributi, e che non entra nello schema Paretiano neanche in modo implicito.

Nella preoccupazione di enunciare la condizione di massimo di ofelimità in una società collettivistica come atto alla integrale realizzazione del regime delle «trasformazioni complete», il Pareto considerava il fattore tributario, dal lato *quantitativo*, in via del tutto incidentale o logicamente strumentale (come per chiarire il concetto, ho scritto qui) e in modo schematico. Su questo tema, dal punto di vista che si considera, ulteriori chiarimenti sarebbero stati utili da parte del grande pensatore che lasciava al lettore la determinazione dei dettagli. Ma l'interpretazione non può andare oltre i limiti di una traduzione in termini espliciti di ciò che l'impostazione Paretiana, su questo punto, contiene di implicito. Svincolata da deduzioni discendenti da teoremi finanziari da altri autori postulati, la enunciazione qui considerata è coerente anche nella scelta dello strumento tributario la cui influenza *quantitativa* deve, per la tesi, risolversi in un aumento finale di ofelimità, tale da condurre i singoli membri della società ipotizzata ad un massimo di ofelimità.

b) Considerazioni in parte analoghe valgono per ciò che riguarda la posizione logico-strumentale del fattore tributario nel tentativo schematico di B. De Finetti, rivolto al superamento della impostazione della economia classica.

Rimando il lettore al suggestivo saggio⁽²⁹⁵⁾, limitandomi a ricordare che la rielaborazione di questo autore insiste sull'oggetto della scienza economica come studio del problema della «possibilità» di soddisfacimento di desideri e bisogni, indipendentemente da ogni ipotesi particolare sulle istituzioni giuridiche, economiche, politiche, organizzative, caratteristiche di una determinata epoca.

De Finetti fa l'ipotesi, fra l'altro, che la produzione avvenga ad opera di privati, i quali abbiano a sostenere le spese e godere del ricavato sulla base dei prezzi i quali abbiano il significato di «parametri vincolari», cioè di concetti aventi senso non riguardo al problema economico considerato intrinsecamente, ma solo rispetto a determinati sistemi di organizzazione economica⁽²⁹⁶⁾. Ciò posto ed avanzate altre condizioni, che per brevità si omettono, appare possibile ottenere una generica situazione di «optimum», qualora si provveda ad un adeguato conguaglio delle situazioni iniziali, in modo da sottrarre al giudizio di convenien-

⁽²⁹³⁾ Si tenga presente che nell'ipotesi Paretiana i «prezzi» non sono entità reali ma contabili, necessari alla organizzazione della produzione.

⁽²⁹⁴⁾ Nel primo articolo, citato, apparso su «Econometrica», 1938.

⁽²⁹⁵⁾ Esso si intitola: *La crisi dei principii e l'economia matematica*, ed è inserito negli «Acta Seminarii» dell'Istituto di Economia L. Bocconi, di Milano, 1943.

⁽²⁹⁶⁾ Vedasi l'analogia ipotesi Paretiana dianzi citata in nota.

za dell'ipotetico imprenditore, tutti quegli elementi che non concorrono a formare i costi marginali. Occorre, secondo l'a., depurare tutte le funzioni lineari dei termini costanti e provvedere ad equilibrare tutte le situazioni individuali in corrispondenza del punto di «optimum», con la redistribuzione consistente nell'incamerare tutte le eccedenze e rifondere tutti gli ammanchi che la ipotetica contabilità dei costi e dei ricavi presenterebbe rispetto alle costanti proprio nel punto di *optimum* considerato.

Evitando che l'«optimum» debba necessariamente conciliarsi con il pareggio dei bilanci, si può anche fare l'ipotesi che il prezzo non diverga dal costo marginale, dato che verrebbe risarcita ai produttori la perdita derivante dalla mancata imputazione delle spese fisse, nel prezzo. Tutto ciò implica un «piano» regolatore unitario in cui ciascuno goda del complesso dei beni, così da approssimarsi alla condizione di «optimum». Volendo restare nell'ambito dei concetti attuali, il De Finetti per la realizzazione del piano pensa, fra l'altro, ad una politica di redistribuzione realizzabile, ad esempio, attraverso il meccanismo tributario⁽²⁹⁷⁾, per coprire le apparenti perdite dei produttori costretti (per le equazioni dell'«optimum») a vendere sottocosto (o al costo marginale) e prelevare i contrapposti profitti.

Secondo una inedita chiarificazione ulteriore del suo pensiero, l'a. non vedrebbe incompatibile con la sua concezione dell'«optimum», il ricorso ad un'imposta diretta generale sui redditi (ammesso che sia stato risolto il problema della determinazione di ciò che debba intendersi per reddito nel caso degli imprenditori a cui si rifondano le perdite, nel significato predetto). Il provento di siffatta imposta potrebbe essere destinato alla rifusione delle perdite dei produttori nel senso sopra ricordato. I consumatori acquisterebbero beni e servizi a prezzo eguale al costo marginale. Dato il diverso «peso» delle «spese generali» nelle diverse produzioni di merci e servizi, si avrebbe la diffusione, a vantaggio dei consumatori, degli effetti della legge dei costi decrescenti, con aumento della utilità dei beni (o della «rendita dei consumatori», aggiungo io).

Dopo quanto ho precisato - come conferma della mia tesi, che domina questo paragrafo V (e il mio saggio citato a cui attingo), e la cui necessità logica non era stata, per lo innanzi, avvertita nella teoria - nei confronti della posizione logica del Pareto, dalla quale, pur nel suo schema autonomo, per l'aspetto particolare che qui considero, non si allontana di molto quella del De Finetti, non insisto nel mettere in luce il mio assunto. Cioè *la indipendenza della disamina degli effetti (sul benessere in senso edonistico) della redistribuzione di ricchezza per qualsiasi (qualitativamente) via tributaria, dal teorema della identità di pressione discendente dalle «due idee madri» che hanno orientato i citati scritti di finanza pura*, imperniati, appunto, sul *modo* o sulla *qualità* dell'imposizione.

Invero, in rapporto agli schemi o piani di benessere collettivo o di «optimum» dianzi richiamati, tanto la riconferma logica della validità del noto teorema quanto la tentata negazione di esso *non costituiscono in linea di massima premessa necessaria*. L'aspetto *quantitativo* dei processi di redistribuzione di reddito o potere di acquisto mediante l'ausilio del fattore tributario (prelievo, destinazione e relativi effetti a vantaggio dei componenti la collettività), ripeto, *prevale*⁽²⁹⁸⁾ sull'aspetto *qualitativo* dell'elemento fiscale (imposta diretta o indiretta) nei casi in cui lo si assuma fra gli strumenti supposti idonei e coerenti al fine del conseguimento di una situazione di massimo benessere o di «optimum» collettivo.

Cosicché, da un lato, risulta dimostrato che gli sviluppi del teorema Marshalliano e Pantaleoniano ne hanno confermato od esteso la validità nell'ambito delle premesse iniziali o modificate nel senso a cui hanno aderito incidentalmente U. Ricci e, sistematicamente, Hotelling e Frisch.

Ma, d'altro canto, gli schemi di massimo benessere collettivo o di «optimum» posti innanzi in via esemplificativa e tipicamente significativa; con l'annullamento della contrapposizione dei fattori qualitativi, hanno fatto vedere come il teorema fondamentale - anche nella generalizzazione Hotelling-Frisch - non faccia necessariamente in via logica da premessa per la soluzione di un problema, variamente impostato, di benessere collettivo (massimo).

La conclusione che emerge sembra sminuire o limitare la fecondità del teorema fondamentale basato sulla contrapposizione qualitativa degli strumenti tributari. Invero, nell'ambito delle premesse iniziali ed ampliate, la dimostrazione del teorema di tipo Pantaleoniano o la sua confutazione recano, bensì, luce so-

⁽²⁹⁷⁾ Questo tipo di redistribuzione, nell'ambito dell'ipotesi del massimo di ofelimità nella società collettivista, non appare arbitraria al Pareto che la introduce come condizione logicamente strumentale per un modo di conseguimento virtuale del massimo di ofelimità.

⁽²⁹⁸⁾ In questo senso, da altro punto di vista, il fattore tributario contribuisce a vincolare l'equilibrio economico generale, nei tentativi di macrodinamica considerati nel saggio di E. D'ALBERGO, *Il problema finanziario e le nuove teorie economiche* («Giornale degli Economisti», marzo 1939).

prattutto sulla condizione di massima soddisfazione, nel senso della eguaglianza delle ofelimità ponderate o della eguaglianza dei rapporti fra utilità marginali e prezzi rispettivamente.

Ma, come si è visto, vi sono concezioni di massimo benessere o di *optimum*, che si avvalgono in via logico-strumentale del fattore tributario, non configurato necessariamente dal lato qualitativo, ma considerato dall'aspetto quantitativo. E per tali schemi non ha valore di uniformità necessariamente primordiale, la dimostrazione della identità di pressione di imposte di diversa specie o forma (elemento qualitativo).

VI.

IL «PRINCIPIO ECONOMICO» DI BARONE E L'INTEGRAZIONE FRA IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE.

Un altro problema teorico riguardante i rapporti fra imposte dirette ed indirette è il seguente, avanzato dal Barone.

Il principio economico di Barone consiste nell'assumere come preferibile, tra i sistemi di ripartizione dell'imposta, quello che, per un determinato fabbisogno dello Stato, meno ostacoli lo sviluppo del reddito *medio*. Il presupposto che conduce a questo effetto è che se il reddito cresce più della popolazione, si eleva il reddito *minimo* e si ha una minore «convergenza» dei redditi. (Ma, come si è già ricordato, se aumenta il reddito medio, la disuguaglianza aumenta, e questo è il contrario di quanto presupposto da Barone).

Barone, comunque, suggerisce la seguente «azione riformatrice» del legislatore, a cui particolarmente si riferiscono le mie osservazioni. Si consideri il grafico (fig. 65) in cui: 1) sull'asse delle ascisse, sono rapportati i redditi; 2) la *AC* rappresenta l'imposta sui consumi; 3) la *BR* l'imposta sui redditi; 4) la *AMG* è la «risultante» delle prime due ed indica la ripartizione del prelievo del fabbisogno dello Stato fra i vari redditi.

Ciò posto occorre che vi sia un minimo *OA*, non gravato da tributi sui consumi necessari; che il minimo *OB* non gravato da tributi sul reddito, sia alquanto *sollevato*. Allora potrà aversi la correzione di ciò che la *AC* conserva di *progressività a rovescio*. (Con questa termine di progressività a rovescio, come ho già detto, si intende che, non essendo le somme spese nei singoli beni di consumo tassati proporzionali all'altezza dei redditi individuali, i meno abbienti sopportano un onere relativamente *più* elevato dei più abbienti).

In un saggio ⁽²⁹⁹⁾ su tale argomento ho dimostrato, però, che il Barone prescinde dagli effetti che l'impiego del provento fiscale, da parte dello Stato, esercita, simultaneamente, sulle *condizioni economiche dei contribuenti reddituari*, per le classi contrapposte. Ho tenuto conto del fatto che la *discriminazione* delle spese pubbliche *avvantaggia diversamente* le varie classi di contribuenti influenzando sull'altezza dei *redditi reali* e sulle spese private (per sostituzione ad esse nei bilanci familiari, di spese pubbliche sociali), con la particolare strumentalità della funzione statale nei confronti dei fatti di produzione e di applicazione delle energie di lavoro.

Ne deriva - riferendomi alle componenti del Barone -: 1) che l'inclinazione della *BR*, e quindi l'altezza dell'imposta sul reddito, è funzione anche della discriminazione della spesa pubblica a favore delle classi di contribuenti che ne sopportano il prelievo; 2) che si può discendere al disotto del reddito *OA*, *nominale*, come reddito *minimo* che si vorrebbe esentato da imposte sui consumi, se i redditi *reali* ⁽³⁰⁰⁾ delle classi corrispondenti ad *OA*, in quanto favorite dalla spesa pubblica, si possono ritenere equivalenti a quelli (nominali) che sono compresi fra *OA* e *OB*; 3) che le imposte sul *reddito* possono scendere al disotto di *OB* (a prescindere da questioni amministrative) in funzione delle ragioni indicate nel precedente n. 2 e ampiamente illustrate nel capitolo concernente la capacità contributiva relativa; 4) che il minimo *OB* nominale possa non venire elevato, per gli stessi motivi; 5) anziché affidare necessariamente alla inclinazione della

⁽²⁹⁹⁾ Dal titolo: *La determinazione della «risultante» del Barone e i dati del problema finanziario*, Annali dell'Univ. di Ferrara, 1937.

⁽³⁰⁰⁾ Nel senso in cui ne ho trattato nello studio: *Sulla discriminazione delle spese pubbliche, ecc.*, cit., e ulteriormente affermato e chiarito nel capitolo di questo corso, in cui si tratta della *capacità contributiva relativa*.

BR (influenzata anche da imposte differenziali basate sulla capacità contributiva relativa), la correzione dell'inclinazione della *AC*, ci si può basare anche sulla «manovra» della *spesa* pubblica a favore dei meno abbienti, per correggere la progressività a rovescio delle imposte sui consumi.




Figura 65.

Tenendo presente quanto precede, invero, è facile dimostrare che si può arrivare ad una deviazione sostanziale dal criterio *obiettivo* o ad una politica di *classe*, allorché: elevando il minimo non gravato da taluni tributi indiretti (*OA*) o il minimo (*OB*) non gravato da tributi sul reddito, si orienti la spesa pubblica a favore delle classi più basse di redditi (*politica democratica*). Parimenti ad una deviazione (*politica aristocratica*) dal «principio economico» si può pervenire, allorché, pur ammesse le tendenze suggerite dal Barone, indicate, di *OA* e *OB*, le spese pubbliche si risolvano in vantaggi prevalenti delle classi più alte di redditi.

In conclusione, per poter dare un giudizio sulla ripartizione «economica» del carico tributario, occorre considerare *simultaneamente*, in *teoria* ed in *concreto* (assieme ad altre circostanze determinanti), la pressione delle imposte su classi distinte di redditi e gli effetti della spesa pubblica nei confronti di esse⁽³⁰¹⁾. Un giudizio corretto sui limiti in cui si può far ricorso a imposte dirette sul reddito o a imposte indirette sui consumi secondari o primari, senza ostacolare lo sviluppo del reddito medio, può darsi soltanto allorché si considerino gli effetti della spesa pubblica: 1) come causa (previsione) di *maggiore reddito e risparmio*, a sua volta produttivo di altro reddito, delle classi gravate di imposta: 2) o causa di *minore spesa* nei bilanci familiari, per sostituzione di una spesa pubblica - più o meno efficiente⁽³⁰²⁾ - a quella privata.

Se si tengono presenti tali avvertenze, si possono avere, in teoria e in concreto, scostamenti dell'inclinazione delle componenti *AC* e *BR* da quella ottima, aderente al «principio economico» del Barone che si limita al prelievo dei due tipi di tributi, contrapposti. In conseguenza, la forma della «risultante» che si ottiene introducendo il fattore spesa pubblica nel senso qui indicato, può essere *diversa* da quella relativa ai dati considerati dal Barone. Ma alla *divergenza formale* può corrispondere tuttavia l'aderenza sostanziale delle due inclinazioni della «risultante» al criterio «economico» od oggettivo per la ripartizione delle imposte, che si è corretto nel cap. V, parag. I, e a cui si fa riferimento, più che in sé, come a *circostanza* che fa esaminare punti di vista dai quali si integrano i due tipi di imposte, ipotizzata la politica della spesa.

⁽³⁰¹⁾ Una ulteriore approssimazione al caso concreto, in via puramente logica, per quanto concerne l'effettiva ripartizione del carico tributario (da imposte dirette contrapposte a quelle indirette, e da imposte sui consumi discriminate) è stata da me compiuta nel saggio: *L'analisi Pareto-Slutsky della domanda, ecc.* (Giornale degli Economisti, 1949), il cui contenuto è ampiamente riportato nel paragrafo seguente.

⁽³⁰²⁾ Si vedano le osservazioni di Hobson a pag. 69 dell'opera citata nel mio saggio.

VII.

LA «MULTIDIREZIONALITÀ» DELLA DOMANDA E LA TEORIA DELLE IMPOSTE SUI CONSUMI.

A) In un mio saggio³⁰³ ho posto in luce, dal lato razionale, effetti possibili delle discriminazioni introdotte nel sistema delle imposte sui consumi, (di generi di «prima necessità» contrapposti a quelli di generi «voluttuari») per mettere in chiaro non avvertite contraddizioni ed illusioni di governanti e governati, e modificare o integrare uniformità e giudizi teorici e politici, nei confronti delle imposte di cui si manovri con «fini sociali» la gamma delle aliquote (esenzioni comprese, in quanto ovviamente equivalenti a differenze di oneri). A ciò ho proceduto:

I) in *prima approssimazione* ed alla luce dell'analisi Pareto-Slutsky della domanda dei consumatori;

II) in *seconda approssimazione*, avendo inteso far vivere ipoteticamente l'imposizione indiretta nel quadro dell'intero fenomeno⁽³⁰⁴⁾. E ciò nello spirito e con le finalità, *anche*, del «full employment» Keynesiano, per il trasferimento del potere d'acquisto nelle mani dei meno abbienti che hanno preminente «propensione» al consumo del reddito.

Questa visione più ampia è logicamente necessaria. Da Edgeworth a Marshall, da Wicksell ad Hobson, da Barone a De Viti, da Stamp ad Einaudi, da Borgatta a Black, c'è un riconoscimento ormai pacifico della legittimità logica e della necessità di ampliare gli schemi per evitare la fallacia e la unilateralità dei ragionamenti. Detta necessità è assoluta quando, come ad es. è occorso a Borgatta e Fanno, si suggeriscano norme di politica fiscale.

B) Per riesaminare criticamente gli effetti di provvedimenti ipotetici o concreti in tema, di introduzione di trattamento differenziale a favore dei generi di largo consumo o di consumo «popolare», avente lo scopo di ovviare alla regressività di questo tipo di imposizione (ed alla sua qualifica di «anti-sociale»), occorre avvalersi della luce che reca quello che può dirsi un perfezionamento della *teoria della domanda*, come è stato avvertito nel par. X del capitolo X.

Intendo procedere sul solco fecondo aperto da Pareto, facendo riferimento alla «multidirezionalità» delle curve di domanda, data dalla individuazione di «effetti di reddito» ed «effetti di sostituzione» nella traduzione italiana di concetti particolarmente in codesti termini concepiti dal Dominedò ed enunciati da Hicks («*income*» e «*substitution*» *effects*).

Occorre avanzare alcune precisazioni:

a) Che quanto si richiama e si applica in tema di teoria della domanda, si riferisce a consumatori tipici (medi), rappresentativi di gruppi o di classi omogenee alquanto: ipotesi approssimata, che non sfugge alla critica che Dominedò³⁰⁵ avanza sulla continuità dei gusti, quando si considerino classi diverse di redditi che, per brevità, empiricamente si distinguono in ricche (*R*), medie (*M*), povere (*P*).

b) Che per spiegare ed applicare il concetto di «effetti di reddito» e «di sostituzione», occorre avere la nozione di «beni inferiori». Il Pareto, nell'istituire una relazione fra entrata (reddito) e domanda di beni (complementari), asseriva che con il crescere dell'entrata «la qualità superiore toglie il luogo alla qualità inferiore». E continuava: quindi per questo la domanda prima cresce (nel paragrafo 48 precisava «può crescere»), poi scema fino a diventare insignificante e anche zero. Gli esempi addotti per spiegare la «gerarchia» delle merci fanno figurare la serie: polenta-pane-carne di seconda qualità-carne di prima qualità⁽³⁰⁶⁾.

³⁰³ D'ALBERGO E., *L'analisi Pareto-Slutsky della domanda e la teoria delle imposte sui consumi*, pubblicato nel «Giornale degli Economisti», 1949 (celebrativo del centenario della nascita di Pareto).

⁽³⁰⁴⁾ O datori di lavoro, in genere.

³⁰⁵ Si veggia: DOMINEDÒ, *Quantità economiche oggettive e moventi edonistici*, «Rendiconti del Seminario Matematico e Fisico di Milano», 1935. Dello stesso autore si vedano gli scritti che vanno dal 1933 al 1943 coordinati logicamente e indicati negli *Acta Seminarii* della Università Bocconi, Milano, 1943.

⁽³⁰⁶⁾ «Chi è misero molto, mangia molta polenta, poco pane, pochissima carne. Crescendo in agiatezza, mangia pane, carne di II qualità e solo ogni tanto un poco di polenta; crescendo ancora l'agiatezza mangia carne di I qualità ed altri alimenti di buona qualità, pochissima polenta, poco pane e quel poco di qualità superiore a quella che usava prima» (*Manuale*, IV, n. 19). Più oltre (n. 51) generalizza con l'uniformità: «man mano che l'entrata cresce la qualità superiore toglie il posto della qualità inferiore, quindi per questa la domanda prima cresce col crescere dell'entrata e poi

Hicks⁽³⁰⁷⁾, dopo aver accennato al caso della margarina, asserisce che «la maggior parte delle più povere qualità delle merci offerte in vendita sono, in questo senso, *inferior goods*». Demaria, nell'illustrare l'effetto di reddito, contrappone alla seta naturale la seta artificiale⁽³⁰⁸⁾. Lo stesso Knight contrappone, alla carne, il pane come *inferior good*. Altre e numerose contrapposizioni esemplificative sono ovviamente pensabili.

Siamo ricondotti al paradosso di Giffen, che Knight considera «spurio» e che invece è tornato all'onore della critica e della considerazione, a giudicare dalla frequenza di precisazioni e di illustrazioni che fra gli studiosi solleva. In queste pagine interessa non nel senso in cui G. J. Stigler lo ha individuato negli scritti di Marshall ed Edgeworth⁽³⁰⁹⁾, ossia nel senso dell'aumento del consumo (ad es. di pane) al *crescere* del prezzo di esso, considerato come il meno caro prodotto rispetto alla carne ed a farinacei più fini di cui diminuirebbe il consumo; *ma nel senso opposto*. Per questo faccio riferimento ad una più recente polemica fra Stigler e A. R. Prest⁽³¹⁰⁾ la quale ha il merito di fornire ai lettori il testo del Giffen, che, fra l'altro, asseriva: la gente consuma minor quantità di cereali, perché, con il crescere del reddito consuma più carne che, *pro tanto*, sostituisce i cereali, di cui diminuisce il prezzo. Ma il Prest, che ciò ricorda, cita anche indagini statistiche che, a suo criterio discutibile, escludono l'ammissibilità di una curva di domanda inclinata positivamente per una *sezione* della collettività. Nella replica Stigler documenta come Giffen si sia rifiutato di confermare il paradosso (nel 1894) che meriterebbe di essere intestato, quindi, a Marshall. [Ma è ben altra la ragione per la quale il Marshall, come rilevo più avanti, si può ritenere che sia, non solo nell'ordine logico di Giffen, ma in quello di Pareto-Slutsky].

Lo spirito di detta uniformità empirica ritenuta non adeguatamente suffragata dalle statistiche, tuttavia, conserva una forte verosimiglianza, la quale è da tener presente in quest'ordine di ragionamenti.

Diversa è la terminologia di Slutsky, nella versione italiana - non felice - di *beni indispensabili*, che sarebbero i beni «superiori» di Pareto (*Manuel*, pag. 573) e *beni dispensabili*, che si possono far corrispondere a «inferiori» di tipo Paretiano. Sulla scia di Pareto, l'economista russo⁽³¹¹⁾ enuncia la nota uniformità empirica (dopo aver correlato un aumento di consumo di beni indispensabili con il *crescere* del reddito e d'altra parte una relativa diminuzione di quello dei beni dispensabili), nel senso seguente: «Con il crescere del reddito una famiglia povera consuma più carne, più zucchero e più tè; meno pane e meno patate».

Ciò aiuta a rendersi conto della contrapposizione fra beni o merci «superiori» e «inferiori». Ma della correlazione con variazioni di reddito monetario, si dirà più oltre.

C) Intanto, per interpretare la portata dei casi concreti e di quello ipotetico o astratto che interessa, costituito dalla *esenzione* accordata ai beni «inferiori» o dalla riduzione di aliquote nell'ipotesi di imposte particolari nell'ambito dell'imposta generale sui consumi (di tutte le merci e dei servizi) occorre rifarsi a Slutsky (che ha rielaborato l'idea di Pareto) per tener conto della relazione fra *variazione del prezzo* delle merci e *quantità* consumata o domandata.

a) La domanda di un bene relativamente *indispensabile* è necessariamente sempre «normale»: diminuisce, cioè, se il prezzo di esso aumenta ed aumenta se il prezzo decresce.

b) La domanda di un bene relativamente «dispensabile» può essere in certi casi «anormale»: cioè aumentare col crescere del prezzo e diminuire col suo decrescere.

Poiché tanto l'esenzione dall'imposta, nell'istante in cui viene concessa, quanto la discriminazione a favore dei beni inferiori (quali alcuni generi alimentari che entrano nei bilanci delle classi più basse e numerose di redditi), possono considerarsi *equivalenti a diminuzioni di prezzi* nella politica della tassazione dei consumi, si può esprimere come segue i valori delle derivate:

scema sino a diventare insignificante ed anche zero». Per le espressioni analitiche, v. *Appendice*, paragrafo 52 del *Manuel*.

⁽³⁰⁷⁾ *Capital and value*, ed. 1939, pag. 28.

⁽³⁰⁸⁾ *Principii generali di logica economica*, pagg. 272-73.

⁽³⁰⁹⁾ «The Journal of polit. economy», aprile 1947. In questo senso, per l'esperienza italiana (*Curva di domanda di consumi alimentari*) si ha una conferma da parte di Francesco Brambilla, indagine promossa dall'Istituto Studi Economici (I.S.E.), 1948. Da essa risulta: a) l'aumento del prezzo della farina... provoca un aumento del consumo, anziché una diminuzione; b) il consumo di farina al migliorare delle condizioni economiche diminuisce. Questa seconda uniformità empirica potrebbe interpretarsi nel *secondo* significato del paradosso (vedi nel testo il pensiero di Stigler ed altri).

⁽³¹⁰⁾ «The Journal of pol. economy», febbraio 1948, con nota di Prest e replica di Stigler.

⁽³¹¹⁾ Nel «Giornale degli Economisti», luglio 1915 sotto il titolo: *Sulla teoria del bilancio del consumatore*.

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_i} < 0$$

(i = beni «indispensabili»)

$$\frac{\partial x_j}{\partial p_j} > 0$$

(j = beni «dispensabili»)

Per dare rilievo - come dice il Boulding - con il metodo «vivido geometrico che dà la forma delle relazioni fra quantità» di cui, nel caso, Slutsky ha definito le suddette proprietà, mi avvalgo della rappresentazione di Hicks (³¹²) trasferendo in unico adattato o, qui, più complicato grafico le tendenze (curve) che aveva separatamente rappresentato. Le curve di cui egli si serve per porre in evidenza l'«effetto di reddito» e quello di «sostituzione» dovuti ad una variazione (nell'ipotesi: diminuzione di prezzo) non sono curve di indifferenza (³¹³) ma curve di valutazione marginale dei beni in termini di moneta come le Marshalliane, *marginal valuation* essendo il prezzo che separa quelli elevati ai quali il soggetto non acquista da quelli bassi ai quali si decide a comperare. Hicks intende porre in evidenza «effetti di reddito» eliminando ogni riferimento ad utilità misurabile, ma supponendo che, per piccole variazioni di prezzo, le curve di valutazione marginale godano delle stesse proprietà delle curve di indifferenza, anzi siano preferibili per, analisi parziali.

Sia un edonista dotato di un dato reddito, siano dati i prezzi di $N - 1$ merci (di consumo). Per la ennesima si rappresentino sull'asse delle y i prezzi e su quello delle x le quantità. Sia AV la «curva di valutazione marginale».

Caso a): si supponga una discesa del prezzo da OH ad Oh . Se non agisse l'«income effect», ma quello di sostituzione soltanto, noto tradizionalmente in base alla legge di domanda univoca, il soggetto dovrebbe acquistare la quantità $hQ > HP$. Ma nello schema logico Pareto-Slutsky-Hicks, la discesa del prezzo influenza la domanda in due modi: 1) migliorando la condizione dell'edonista, elevando il reddito reale, «come se» il reddito monetario fosse aumentato; 2) suggerendo di sostituire la merce di cui il prezzo sia diminuito ad altre merci di cui il prezzo sia rimasto costante. È il «substitution effect», che è preminente e positivo nel caso in cui la merce di cui sia diminuito il prezzo non sia «inferiore». Nel caso ipotizzato agisce nello stesso senso dell'«income effect», in funzione del quale la curva di valutazione marginale si è innalzata, divenendo la Av .

La quantità acquistata sarà eguale ad $hp > hQ$, la quantità Qp essendo dovuta all'«income effect» e la quantità $Q'Q$ essendo in relazione con l'«effetto di sostituzione» per la discesa del prezzo da OH ad Oh .

⁽³¹²⁾ *The four consumer's surpluses*, in «The Review of economic studies», n. I, 1943.

⁽³¹³⁾ E. H. Knight considera «really» curva di indifferenza quella tracciata sotto la condizione che il soggetto effettivamente acquista ogni successiva piccola unità di merce (x) indicata sull'ascissa al massimo prezzo che egli è disposto a pagare, dopo aver acquistato le precedenti unità in questi termini. In quest'ordine logico ragiona sostanzialmente Hicks, le cui curve si possono, quindi, ritenere equivalenti a quella che adotta Knight.




Figura 66.

Il caso *b*), che ci interessa in questa prima impostazione del problema tributario (discriminazione o personalizzazione dell'imposta sui consumi per renderla meno «antisociale»), è l'inverso.

Graficamente, per le merci inferiori, data la relazione di Slutsky che (*caso b*) è espressa dalla disequaglianza, in termini di valore, positiva della derivata per i beni «dispensabili», fatti equivalenti a «inferiori», si avrà, per la discesa del prezzo, lo spostamento nel senso della Av' , cioè a sinistra della curva iniziale AV (di valutazione marginale). Anche la curva di domanda passerà per i punti P e p' , a prima vista contrastando con la teoria tradizionale della domanda, eminentemente basata sull'«effetto di sostituzione» (o sul suo *prevalere* implicito).

Ma è il particolare «effetto di reddito» che va notato ed è ricco di significato per la teoria finanziaria (e per la politica fiscale, nei limiti in cui sia generalizzabile un ragionamento deduttivo e sia confermato da verifiche statistiche). Nell'esempio geometrico, l'edonista è indotto ad acquistare una minor quantità di bene «inferiore», quando se ne abbassi il prezzo da OH ad Oh : la quantità acquistata scende da hQ ad hp' . Il consumatore che disponga di un aumentato potere d'acquisto, si orienterà verso consumi «superiori» che sostituiranno in parte quello della merce classificata «inferiore».

Naturalmente non è inverosimile l'ipotesi di una contrazione della domanda del bene «inferiore», ad $hQ' = HP$, cioè alla quantità che si acquistava al prezzo iniziale OH o addirittura ad hp'' se la curva di valutazione marginale diviene ipoteticamente Av'' . È una individuazione *più manifesta* dell'«effetto di reddito» per i beni «inferiori». Del resto è suffragata non solo dalle asserzioni di Giffen e di quanti ne hanno condiviso l'opinione, ma dalla visione, di solito fondata sui fatti, fornita dal Marshall, il quale si può ben dire che, «in nuce», abbia in via indipendente enunciato la legge della «multidirezionalità» della domanda, sia pure senza sussidio di espressione concettuale delle curve di indifferenza ma nei termini che qui cito.

Invero oltre a confermare l'effetto di sostituzione, anche l'altro significato possono avere («effetto di reddito») le seguenti considerazioni esposte a titolo di manifeste uniformità. «I bisogni e desideri umani sono innumerevoli e svariatiissimi, ma sono generalmente limitati e suscettibili d'essere soddisfatti. L'uomo non civilizzato, è vero, non ne ha molti più che l'animale bruto, ma ogni passo nel suo progresso ascendente accresce la varietà dei suoi bisogni e insieme la varietà dei suoi metodi di soddisfarli. Egli non desidera semplicemente *quantità* maggiori delle cose che è abituato a consumare, ma *qualità* migliori (il corsivo è del Marshall); egli desidera cose più scelte, e cose che soddisferanno nuovi bisogni che si svilupperanno in lui», (il che è quanto dire, nuovi beni, ritengo io) (*Principii di Economia*, par. 79, libro III, cap. II).

Ebbene, come «progresso ascendente» occorre ammettere, nel campo del benessere materiale, quello dovuto ad una elevazione del reddito o del potere d'acquisto. Per questo non occorre procedere ad arbitraria interpretazione del pensiero del Marshall, perché dopo che nel secondo capoverso del citato paragrafo ha allargato il citato concetto, nel terzo esplicitamente dice: «Col crescere della ricchezza di una persona, il suo cibo e le sue bevande diventano più svariati e costosi», ecc. Si può, dunque, non porre questo modo di vedere che precede l'analisi della domanda, nell'ordine logico di Pareto-Slutsky ed altri anche se il Marshall non si avvaleva delle curve di indifferenza? E si è autorizzati a ritenere enunciato l'«income effect» nella sostanza della concezione logica e al di sopra delle secondarie questioni terminologiche? Questa interpretazione del pensiero Marshalliano, che a me pare «generosa» per le equivalenze concettuali che stabilisco, potrebbe da altri ritenersi naturale o logica. E ciò anche se il Marshall si è limitato ad enunciare, senza ulteriori deduzioni, questo modo di variare della domanda dei beni al variare del reddito, dato che egli ha successivamente ragionato normalmente nell'ipotesi della costanza del reddito.

D) Codesto «effetto» (di reddito) va considerato, per le influenze che la introduzione di esso esercita sulle proposizioni acquisite in tema di incidenza delle imposte indirette, assieme a quelli che, nello stesso senso e in modo «aggiuntivo», determina l'introduzione di ipotetiche variazioni nel reddito monetario di alcune classi (ad es.: *P* e *M*) per i processi di redistribuzione a cui di seguito si accenna.

Ma conviene, frattanto, isolare l'influenza dell'«income effect»: 1) per ipotetica esenzione, decisa in un dato istante, delle merci cosiddette «necessarie» da imposte sui consumi, particolari, o da imposta generale (ad esempio, *l'impôt sur le chiffre d'affaires*. francese, l'imposta sull'entrata italiana, ecc.); 2) nell'ipotesi, su indicata di massima, di discriminazione «a favore» di detti consumi, con simultanea introduzione di aliquota differenziante «contro» generi che qui possiamo considerare, relativamente, «superior goods».

È chiaro che: si procede per approssimazioni, supponendo, fra l'altro, che vi sia una certa omogeneità e continuità di gusti nelle tipiche categorie di redditeri (classi: povera, media e ricca rispettivamente contrassegnate con le iniziali già uscite). Si suppone una certa omogeneità nelle quantità di «inferior» e «superior goods» o nelle classi di beni (servizi e merci) in cui sia consumabile il reddito.

Orbene, sono concepibili osservazioni, nel senso che risulta dai seguenti paragrafi, per la causa fiscale qui considerata (esenzioni, discriminazioni o personalizzazioni tendenziali di imposte generali sui consumi). S'intende: causa posta in relazione logica con l'operare dell'«income effect» che è da ritenersi ovviamente diffuso, date le gerarchie di beni che, a seconda di mercati o paesi ideali a diverso reddito medio, esistono, e consentono la individuazione di beni che siano relativamente «inferior goods»:

a) Contrazione tendenziale, in prima approssimazione, della domanda di beni «inferiori» o necessari o di consumo «popolare» (per usare espressione sociologica), *contrariamente* alla *presunzione* ed alla *aspettativa* del legislatore, che abbia inteso veder *estendere* i consumi - per usare i termini odierni adottati da Neumark - aventi «importanza sociale» o «fisiologicamente» più importanti.

L'«effetto di reddito» (considerando questa categoria di beni alquanto omogenea ed «inferiore» rispetto a quella dei beni voluttuari, o anche entro certi limiti considerando le qualità «inferiori» degli stessi beni in contrapposizione con le qualità «superiori» o raffinate solitamente richieste dai maggiori redditeri) determina contraddizioni e illusioni nei provvedimenti legislativi discriminanti a favore dei beni «inferiori», nelle forme tipiche ipotizzate.

Se si intendono perseguire gli scopi «sociali» (estensione di *dati* consumi) correlati con date classi di redditeri, l'attuazione di detti scopi attraverso discriminazione (riduzione di alcune aliquote ferme rimanendo altre o elevando queste ultime su beni relativamente di lusso) o personalizzazione dell'imposizione indiretta, deve indurre a meditare. Invero, in questa prima approssimazione, si intravedono «effetti di reddito» che spostano la domanda delle classi da favorire, verso i beni tassati, grazie alla contrazione della domanda dei beni che, invece, il legislatore vorrebbe che si allargasse. A questo risultato adduce la creazione artificiosa di divari fra i prezzi delle categorie di beni «gerarchicamente» contrapposte. Invero l'«income effect» risulta eccitato oltre la misura che potrebbe aversi, in assenza della manovra del vincolo tributario, nel libero processo di formazione dei prezzi.

Intanto veniamo a modificare la visione del Fanno (³¹⁴), il quale, come già si è visto, trattando dei beni succedanei posti in relazione con un bene di lusso (principale) colpito d'imposta, riteneva che la esenzione fiscale concessa ai beni «di consumo generale», «non ne impedisce il rincaro». E continuava - ram-

⁽³¹⁴⁾ *Contributo alla teoria dei beni succedanei* (negli «Annali di economia» dell'Università Bocconi, 1927, pagg. 398-99), di cui è stata fatta esposizione nel capitolo XI, paragrafo X-3.

mento - «Dove una seconda conseguenza e cioè che è in parte illusoria la pretesa di evitare agli strati umili della popolazione gli effetti di una forte pressione tributaria esentando i beni di consumo generale per concentrare tutto l'onere fiscale sui beni di lusso. Certamente il rialzo dei prezzi dei primi è per lo più minore di quello dei secondi ed è tanto minore quanto più la massa dei beni di generale consumo esenti, è cospicua in confronto di quella dei beni di lusso gravati. E così, attraverso il giuoco dei rapporti di correlazione intercedenti fra i prezzi dei succedanei, i buoni propositi del legislatore restano in parte frustrati».

Ebbene, quanto precede ci autorizza a ritenere che i buoni propositi (di evitare agli strati umili della popolazione gli effetti di una forte pressione tributaria) vengono frustrati nell'ambito della impostazione nostra, per ragioni diverse da quelle che tiene presenti il Fanno, ragionando in termini di univocità di modo di variazione della domanda al diminuire del prezzo (per esenzione fiscale). Invero non è soltanto il trasferimento della domanda (supposta non rigida) dei beni di lusso tassati a quelli di consumo generale (non tassati) che provoca l'aumento di prezzo dei secondi, determinando *indiretta pressione* fiscale (sui beni «inferiori» esenti) dell'imposizione dei beni di lusso. Ma proprio, al momento in cui viene concessa, l'esenzione fiscale, essendo essa equivalente ad elevazione del reddito reale, in proporzione, *spinge* per l'illustrato «effetto di reddito», le classi più basse di redditi-consumatori, verso la domanda di beni superiori (relativamente di lusso) che il legislatore abbia tassati. Il contrasto fra fini ed effetti della ipotetica *mens legis* consiste nel fatto che il legislatore, esentando i beni di consumo generale (che riteniamo «inferiori»), rimediando cioè a quello che ritenga un errore del passato (tassazione regressiva), pensa che agisca l'effetto di sostituzione, e che aumenti la domanda od il consumo di detti beni solitamente acquistati dalle classi umili. Per contro, il trattamento di «favore» può risolversi, in parte, in *volontaria* sottoposizione delle classi favorite alla imposizione indiretta discriminante, appunto, per le *preferenze* che il miglioramento di situazione o l'aumento del potere d'acquisto (per esenzione tributaria) fa sorgere nei consumatori, per i beni «superiori», che il legislatore abbia deciso unicamente o soprattutto di tassare.

b) Inoltre, per questa via, vengono create artificiosamente le cosiddette «soprarendite» dei consumatori, presso le classi *M* e *P*, classi che verosimilmente si intenderebbe sottrarre a differenziale pressione tributaria da coloro che, come ad es. di recente Griziotti⁽³¹⁵⁾, suggeriscono come razionali (e non soltanto per senso della socialità) *normae agendi* tributarie, nel senso *dell'assorbimento* (a mezzo di imposte reali sui consumi di beni di lusso o voluttuari o su quelli «meno necessari») appunto di «soprarendite» del genere che si suppongono normalmente correlate con i bilanci della classe *R* e di parte della classe *M* di redditi.

Il Neumark, a cui mi riferisco per l'aggiornamento del problema fiscale (sintesi di idee dominanti nel 1948), *contrappone* a: (I) generi di prima necessità (quali zucchero, carne, sale); (II) beni di consumo relativamente «superiori» economicamente e non in senso fisiologico [quali bevande alcoliche, tabacco, vino (per i nordici), birra, spettacoli (cinema, ecc.), uso di benzina per locomozione, ecc.] a cui «ai nostri, giorni le masse annettono grande importanza». E argomenta dicendo che *l'elasticità* di domanda di questi beni e servizi (II) è inferiore a quella dei beni fisiologicamente più importanti (I) verosimilmente e in modo implicito istituendo una correlazione fra variazioni di redditi monetari e orientamenti dei consumi.

Ma se, allo scopo di far estendere il consumo dei beni «socialmente più importanti» si aboliscono, come egli suggerisce interpretando più vaste correnti di opinioni, le imposte sulla serie (I) di consumi di prima necessità e di *alcuni* di quelli (II) che le «masse» mostrano di preferire (anche se non obiettivamente o fisiologicamente «necessari»), l'«effetto di reddito» (reale aumento di potere d'acquisto) spinge, parzialmente, la domanda verso i beni relativamente «superiori» che si intenderebbe far assoggettare generalmente a tassazione reale, estendendo il sistema *ad valorem*. La creazione di «soprarendite» di consumatori porterebbe, almeno in parte, ad assorbimento di esse secondo la visione prossima a quella verosimile in concreto individuata tipicamente in questi rilievi. C'è conferma, da questo punto di vista, della probabilità di *contraddizioni* a cui adduce l'aver trascurato la multidirezionalità della domanda, di cui si considera particolarmente un senso (*income effect* per i beni «inferiori») per illuminare il fenomeno tributario.

E) Se introduciamo i concetti di complementarità e succedaneità dei beni, sempre rimanendo nell'ipotesi di «imposta-grandine», abbiamo i due casi, che si illustrano nei seguenti punti I) e II).

I) a) Nel caso di *complementarietà* (che non suddivido in «alta» e «media» come fa Hicks, trattandosi di gradi di variazione che non modificano il senso fondamentale), se si pone mente alla discriminazione «a favore» delle merci «inferiori» relativamente, poiché l'«*income effect*» aumenta la domanda dei

⁽³¹⁵⁾ Nel volume V (*Finanza*), *Appendice* alla Relazione della Commissione economica Ministero per la Costituente.

beni complementari della serie superiore, ne risulta modificato il legame di dipendenza fra le due categorie, con incidenza dell'imposta sui beni superiori, in parte a carico delle categorie *M* e *P*.

Il che indurrebbe a integrare le proposizioni, importanti nell'ambito delle ipotesi da cui discendono, come quelle, ad es. di Borgatta o dell'Edgeworth, di cui si è discusso nel precedente cap. X, paragrafo *X-A*).

b) Infatti, ragionando dei beni perfettamente complementari, il Borgatta, come si è visto, ritiene possibile che un'imposta su uno dei beni complementari riduca il consumo del bene tassato, ma contemporaneamente quello dell'altro bene, scendendo il soggetto ad una combinazione con più basso indice e con perdita di utilità (per riduzione della rendita del consumatore) ⁽³¹⁶⁾.

Introduciamo, ora, l'ipotesi che simultaneamente da un regime di eguale tassazione delle merci aventi un certo grado di complementarità (che comunque *non è da intendersi perfetta, assoluta*), si passi a riduzione di aliquote od esenzione per un bene *B* ed aumento per l'altro *A*. Se *B* è «inferiore» e *A* «superiore», *non* si dovrebbe verificare per lo meno in: modo sensibile e tendenziale una contrazione di domanda del bene tassato in via differenziale (completamente superiore «contro cui si discrimini») nella misura prevista della teoria tradizionale. E ciò perché la *contrazione* della domanda del bene *B* diverrebbe *determinante* la maggior domanda del bene *A*, anziché essere *effetto* di riduzione della domanda del bene *A* dovuta alla tassazione differenziale od esclusiva di esso (superiore), come si è asserito nelle visioni di autori che non hanno tenuto conto, anche in sede di complementarità, della gerarchia delle merci e del correlativo «effetto di reddito». La nuova combinazione di consumi non sarebbe caratterizzata da perdita di utilità e comunque non lo sarebbe nella misura prevista da altri autori per la contrazione di consumo del bene *B* non (più) tassato o meno tassato.

c) L'Edgeworth, come si è detto a suo tempo, parte dal rapporto di complementarità per arrivare alla conclusione: «l'imposta su una delle due merci complementari innalzerà il prezzo di quella colpita e abbasserà il prezzo di quella che non è colpita» ⁽³¹⁷⁾. E più oltre prosegue: «Si può concepire che quest'ultimo effetto superi tanto il primo (aumento del prezzo della merce colpita) che in definitiva ne risulti un guadagno per i consumatori» (verosimilmente in termini di elevazione della rendita degli stessi). Supponiamo che la diversità di trattamento fiscale sia il risultato di ragionamenti e di decisioni del legislatore sul tipo della discriminazione o personalizzazione di imposte, ipotizzate anteriormente esistenti in misura uniforme. In tal caso «il guadagno per i consumatori», se il bene (*B*) meno tassato o esentato è «inferiore», non consiste nell'acquisto di esso a prezzo inferiore (e tendenzialmente in quantità maggiore), ma nella possibilità di spostare la domanda verso il bene superiore *A*, anche se tassato in misura differenziale, pervenendo il soggetto tipico ad una nuova combinazione in cui entri una quantità maggiore del bene tassato di più o esclusivamente.

II) *a)* Se si fa l'ipotesi di *sucedaneità* o di sostituzione in generale, contrapponendo soprattutto nel senso della *qualità*, oltre che della diversa natura, beni, accordandosi provvedimenti tributari «a favore» dei beni «inferiori» (meno costosi e più comuni o meno pregiati) non agisce l'effetto di sostituzione in modo preminente, quale sarebbe da attendersi dalla unidirezionalità, supposta esclusivamente operante, della domanda. Ma si avrà contrazione di questo consumo (beni «inferiori») per orientare la richiesta verso surrogati «più fini» o verso il bene principale in maggior misura. I consumatori relativamente «più poveri» o delle classi indicate con *p* e *M* (in parte) si orienterebbero verso i «surrogati più fini e costosi» o verso i corrispondenti beni principali, spontaneamente e *senza sacrificio*. Questo, a differenza di quanto era previsto (logicamente *nell'ambito delle sue ipotesi*) dal Borgatta, nella sua sottile analisi (in conseguenza, appunto, di tassazione del bene meno costoso), non sarebbe più tale quando - contrariamente alla normale supposizione dei legislatori - una riduzione di imposta o una esenzione agisse a favore dei beni meno costosi. Invero, l'orientamento dei consumatori (normalmente di beni meno costosi o «inferior goods») li porterebbe al consumo di «surrogati più fini» e «costosi», compatibilmente con un aumento di ofelimità o di utilità subbiettiva (in parte, in tutto o fisiologicamente obiettiva), pur soggiacendo a imposte discriminanti «contro» i generi più fini colpiti, cioè, da imposte proporzionalmente superiori.

L'uniformità formulata dal Borgatta, quindi; che un'imposta (*introdotta od aumentata*) su un bene «meno costoso», che qui faccio equivalente a «inferiore» (verosimilmente senza arbitrio), nel senso ormai noto, ne farebbe ridurre il consumo, spostandosi esso più o meno verso quello più fine e costoso («superiore»), va riferita anche alla *ipotesi opposta*. Cioè di *riduzione o abolizione*, appunto, di imposta sui beni «in-

⁽³¹⁶⁾ *La rendita del consumatore e le sue applicazioni finanziarie*, nel «Giornale degli Economisti», luglio 1921.

⁽³¹⁷⁾ *Teoria pura dell'imposta*, nella «Bibl. dell'Econ.», vol. XVI, pag. 292.

feriori»: provvedimento fiscale a cui seguirebbe lo spostamento del consumo verso i beni superiori, fra cui i surrogati più fini e costosi, compatibilmente con un aumento di soddisfazione per gli edonisti-consumatori considerati.

b) In generale, al trasferimento della domanda da parte dei redditeri (*R*) consumatori del bene principale o di lusso che si tassi, verso i beni «inferiori» o succedanei (flusso discendente), sta di fronte un trasferimento in senso inverso, dovuto alla esenzione (flusso ascendente), nel momento in cui sia concessa, ed al conseguente vantaggio per le classi *M* e *P* beneficiarie, le quali, considerandola come incremento di reddito reale, mirano ad acquistare beni «superiori» anche se tassati. Donde due differenziali conseguenze:

1) diminuzione del grado di elasticità della domanda dei beni tassati;

2) aumento nel prezzo dei beni non tassati - succedanei - (o esentati) *inferiore* a quello ipotizzato dal Fanno. L'illustre studioso, ragionando in base al solo effetto di sostituzione, somitava alla domanda, supposta costante dei beni qui detti «inferiori», da parte delle classi «umili» (che almeno in parte dovrebbero corrispondere a quelle *M* e *P* qui ipotizzate), o crescente (nel pensiero del legislatore) per effetto della concessa esenzione, la domanda proveniente da migrazione dei consumatori della classe *R* dal mercato della merce di lusso, tassata, verso quello della merce o delle merci inferiori esentate.

L'altezza degli addendi, in base a quanto si è detto, risulta, quindi, *inferiore* a quella prevista dal Fanno, nei confronti delle domande dei beni esentati. E il provento fiscale potrebbe risultare relativamente *maggiore* di quello che sarebbe da attendersi in base alle argomentazioni, tuttavia acute e coerenti del citato autore, svolte nell'ambito di più limitate ipotesi sulla domanda del consumatore.

Ne risulta anche la possibilità di non tassare i beni di consumo generale simultaneamente alla tassazione dei beni principali o di lusso, *dato* un prefissato provento fiscale che uno Stato abbia previsto. Perché, appunto, anche se si ha spostamento della domanda verso i beni inferiori da parte della classe *R* (che di diritto o formalmente per dichiarazioni programmatiche o pre-giuridiche il legislatore abbia inteso ritenere incisa dalla tassazione), nei limiti in cui l'effetto della esenzione fiscale a favore di *M* e *P* superi la variazione del prezzo (e della spesa individuale) di beni «inferiori» dovuta alla presunta maggior domanda dei beni di consumo generale da parte di *R*, l'«income effect» differenziale rende possibile ad *M* e *P* acquisto di beni «superiori» tassati. Donde l'assicurazione di un *dato* provento fiscale attinto ai *sol*i beni principali, senza necessaria tassazione dei beni «inferiori», quale - dal suo punto di vista - suggeriva il Fanno.

L'esenzione dei beni di consumo generale potrebbe essere il fattore determinante, appunto, «la maggiore materia imponibile» di *A* (bene di lusso) che il Fanno avrebbe suggerito di creare con la tassazione simultanea dei succedanei o beni relativamente «inferiori». E la perturbazione del mercato, che in base a questa supposta multidirezionalità della domanda sarebbe inevitabile (per «effetto di reddito»), darebbe luogo a redistribuzione dei consumi: però senza effetto dannoso, ma compatibilmente con il miglioramento dei bilanci di cui discorrono Giffen, Marshall e, in modo specifico e secondo la nota logica, Pareto, Slutsky e gli altri autori citati.

Tutto ciò si dice in prima approssimazione, perché critiche e suggerimenti di *normae agendi* in questa materia possono avanzarsi tenendo l'occhio sulla fenomenica concreta, quando simultaneamente si consideri la politica della spesa e della redistribuzione dei redditi e dei tributi nel *residuo* sistema tributario, a cui, naturalmente, deve attingersi per concedere esenzione, come ipotesi che si introduca di fronte a quella della modificazione dell'esistente equilibrio economico, appunto a mezzo della esenzione a favore di consumi di classe (*M* in parte e *P*).

F) Richiamo in questa sede quanto era stato avanzato individuando la possibilità di procedere ad una *seconda approssimazione*, nel punto *A*) di questo paragrafo.

Avevo già sottolineato la necessità logica di questa approssimazione che, nel caso specifico della considerazione dell'incidenza tendenziale delle imposte indirette sui consumi, era un'intuizione ad es. del Borgatta, allorché avanzava le affermazioni seguenti che sono entro certi limiti correlate: *a)* «L'imposta muta la distribuzione del reddito fra i vari gruppi di consumi; quindi per valutarne esattamente gli effetti, occorrerebbe conoscere il nuovo sistema di equazioni in cui questo si traduce e il nuovo sistema delle curve di domanda»; *b)* «i redditi procurati dall'imposta si spendono per vie che tornano ad influenzare l'equilibrio economico».

Non si tratta, cioè, di rilevare il noto *hiatus* che esiste fra schema teorico e complessa realtà storica, ma soprattutto è da sottolineare l'*inadeguata formulazione delle ipotesi*, quando i procedimenti deduttivi arrivino a conclusioni aventi il fine indiretto o l'effetto di illuminare la *condotta del legislatore*, o comunque lo scopo di recare luce sul contenuto razionale di positive leggi per la distribuzione dei tributi indiretti sui consumi.

Invero non si conosce il più probabile, ipotetico andamento della domanda sia pure considerata per gruppi tipici di consumatori, detti di classi ricche (*R*), medie (*M*) o povere (*P*), se non si tiene conto per necessità logica da altri avvertita - *ma non seguita negli sviluppi teorici* - della destinazione del provento della stessa imposizione dei consumi.

E non basta. Chè trattando di comparazione di imposte dirette e indirette, sui redditi e sui consumi, per la loro relazione con i redditi globali (proporzionalità, regressività o progressività), o dal punto di vista della distruzione di rendite del consumatore o dell'abbassamento delle combinazioni dei beni in schemi in cui figure l'equilibrio dell'edonista, rappresentato a mezzo di curve di indifferenza, ecc., occorre tener conto anche delle grandi tendenze nella redistribuzione del provento di tutti o dei rappresentativi tipi di tributi. La disamina complessa deve comprendere gli effetti della politica dei «benefici speciali» di De Viti De Marco⁽³¹⁸⁾, delle «rendite di protezione» dello scrivente⁽³¹⁹⁾, della «transfer expenditure» di Pigou, i «distributional effects» di Hicks, «the expenditure of the tax proceeds» sistematicamente tenuta presente dal Black, ecc. per ricordare alcuni casi di razionale introduzione di questo fattore. E di «tax proceeds» nel sistema tributario si può parlare facendo riferimento all'*intero* sistema. Nel mio citato saggio⁽³²⁰⁾ figuravano (vedi paragrafo V di questo capitolo) prelievi di imposte sui redditi dei più abbienti e sulle successioni, da destinare a favore dei meno abbienti, nell'orientamento di Pigou o di Hotelling, e le ipotesi di Pareto e di De Finetti per il rimborso delle spese «costanti» ai produttori, per far beneficiare la collettività, composta preminentemente di bassi redditeri, *P* e *M*, della possibilità di acquistare i beni ai prezzi eguali ai costi marginali e, quindi, del massimo benessere.

Non si può trascurare l'effetto sulla domanda di talune merci sottoposta ad analisi, quando si determinino modificazioni nei redditi monetari a favore delle classi *M* e *P*. Si accenna ad incrementi di pensioni, stipendi, salari, assegni familiari, premi, o a sostanziali elevazioni di redditi reali, per sostituzione di spese pubbliche a quelle individuali nel campo della assistenza medica; di prezzi politici di beni e servizi coprendone il costo a carico dei più elevati strati della classe *M* e della classe *R*. In generale, Black prende in considerazione non soltanto le variazioni *quantitative* dei consumi (domanda) determinate dalla discriminazione della spesa pubblica; ma le variazioni *qualitative*, nel senso del progresso di grado (o qualità) di consumi alimentari, di abiti, case, ecc. che, ad es. si consenta di consumare, elevandosi il tenor di vita di classi *P* e in parte *M*, in base alla erogazione del provento di tributi incidenti preminentemente sulla classe *R* e su parte della *M*.

È ovvio che le variazioni monetarie ed equivalenti, qui esemplificate, di redditi, modificano le conclusioni della teoria finanziaria in tema di incidenza delle imposte sui consumi.

Per esse, nel punto A), in *seconda approssimazione*, si accennava all'introduzione del vincolo costituito dalla politica salariale. Si è arrivati, in base all'ipotesi di automatica elevazione dei salari in funzione di variazioni del costo della vita (comprehensive dell'onere dei tributi sulle merci), alla enunciazione ottimistica, nel senso che la regressività delle singole imposte indirette sui consumi non avrebbe luogo. Esse sono «pagate dai datori di lavoro» attraverso il gioco di «scale mobili» (in Italia indennità di contingenza) o forme simili di adeguamento delle remunerazioni del lavoro a variazioni del costo della vita, influenzato, anche, da incrementi di imposte sulle merci (*ad valorem* specialmente).

Devesi osservare: *a*) che non immediatamente hanno luogo detti adeguamenti; *b*) che non hanno luogo in modo eguale, cioè per «lavoratori» di tutte le categorie come esempi concreti possono dimostrare, determinando regressività delle imposte e, in generale, diminuzione di redditi reali per le classi *M* e *P*; *c*) che non tutte le merci e i servizi gravati da tributi entrano o entrano con eguale peso nei calcoli empirici del costo della vita; *d*) che l'incidenza a carico dei datori di lavoro non è indefinita, perché il reddito totale a cui si possa attingere per elevare redditi di lavoro al variare del costo della vita (fra l'altro al variare delle imposte sui consumi) non è illimitato o non varia per tutti gli imprenditori e i datori di lavoro in genere, in proporzione all'elevarsi del costo della vita. Ond'è che, anche comprimendo le quote di compensi che in sede di distribuzione vanno al capitale ed all'imprenditore, l'adeguamento del rapporto salari-costi della vita ha luogo in modo *uniforme*, riducendo la quota di reddito, totale, destinabile a compensare, in modo discriminato a seconda del rendimento (produttività), i redditeri «lavoratori». Donde il livellamento o

⁽³¹⁸⁾ *Principii*, cit., parag. 98.

⁽³¹⁹⁾ Si veda: E. D'ALBERGO, *Discriminazione delle spese pubbliche indivisibili ed elisione dalle «rendite di protezione»*, cit.

⁽³²⁰⁾ E. D'ALBERGO, *Sviluppi di un teorema ecc.*, cit.

l'«appiattimento») che si lamenta in taluni paesi (³²¹). Nei limiti in cui non abbiano luogo le «rivalutazioni» salariali (ristabilimento di rapporto fra remunerazioni e rendimenti) l'*imposizione indiretta* agisce - quale fattore di elevazione del costo della vita - in senso *regressivo* per numerose categorie che percepiscano redditi di lavoro, di cui è relativamente sempre più composto il reddito sociale.

Oltre ad essere regressive nell'ipotesi di «imposta-grandine» per i redditi-salariati, le singole imposte sui consumi, per la parte che incida sui datori di lavoro in modo automatico, divengono equivalenti ad un'imposizione diretta, bensì: ma non sui profitti o sui redditi di industrie, commerci, agricoltura, ecc. ecc. Bensì su una quota del costo di produzione (salario), la quale non è statisticamente in relazione diretta con il variare del reddito netto dei datori di lavoro. Diseguaglianza di tassazione delle imprese, quindi, a parità di reddito netto rispettivo.

Tutto ciò ci dice che non è ammissibile logicamente l'*ottimismo* di coloro che ritengono prive di effetti criticabili le imposte sui consumi in quanto ripercosse sui datori di lavoro. Ma del fatto occorre tener conto, in questo saggio, specialmente se l'«appiattimento» dei salari ha luogo a vantaggio della classe *P* e di parte della classe *M*, di cui occorre considerare le modificazioni della domanda di merci soggette a tassazione, quando vari contemporaneamente il reddito monetario.

G) L'influenza della variazione del reddito monetario (o in termini reali equivalenti), in questa seconda approssimazione, *non* viene esaminata in rapporto alla ipotesi di una *diminuzione* del prezzo di una merce o di un gruppo tipico di merci. In precedenza si è accennato agli effetti *aggiuntivi* di una variazione del reddito nominale o monetario, quando la riduzione di detto prezzo abbia luogo anche per riduzione di onere tributario. Accenno alle esenzioni od alla tassazione discriminata a favore delle merci o dei beni che storicamente ed in astratto costituiscano classi o gruppi gerarchicamente «inferiori» nel bilancio dei consumatori tipici. Invero è facile associare nella considerazione *simultanea* i casi di aumento di redditi rispettivamente monetario e reale: quest'ultimo per diminuzione del prezzo di merci e, nel caso nostro, per esenzione fiscale o per discriminazione di aliquote di imposte sui consumi. Ne risultano modificate, soprattutto in termini di «grado», le conclusioni dianzi enunciate.

Ma ora interessano gli sviluppi della teoria della domanda, nell'ipotesi di *aumento di prezzi* di beni o merci, posto in relazione con *aumento* del reddito monetario (od equivalente in termini reali) per redistribuzioni di flussi di ricchezza dei tipi ipotizzati.

In questa *seconda approssimazione* si può ragionare 1) anche dell'ipotesi di aliquote che colpiscano i beni uniformemente o in misura proporzionale (e senza le discriminazioni in precedenza contemplate); 2) e anche di imposte particolari o speciali sui consumi non coordinate in sistema razionale, e quindi solitamente regressive per molti redditi, se considerate separatamente dalla *variazione ipotetica*, in aumento, del reddito monetario od equivalente e, in genere, in ipotesi di «*imposta-grandine*».

Isoliamo, quindi, per comodità di illustrazione teorica, il caso della relazione fra variazione del reddito e modificazione della domanda, secondo la visione Pareto-Slutiky. Adottando l'espressione simbolica di quest'ultimo autore, si ha:

$$\frac{\partial x_i}{\partial s} > 0 ; \quad \frac{\partial x_j}{\partial s} > 0$$

Cioè: *a*) per i beni indispensabili (simbolo *i*) o «superiori» ad un aumento di reddito (*s*) corrisponde una elevazione del consumo; *b*) per i beni «dispensabili» (simbolo *j*) «inferiori» con l'aumentare del reddito diminuisce il consumo. In entrambi i casi consumo è fatto eguale a domanda, concetto più astratto e meno legato al fenomeno concreto. Hicks denomina più esattamente curva di consumo del reddito (*income-consumption curve*) quella di domanda collegata con *variazioni di reddito*.

Volendo tradurre in espressione geometrica il senso della variazione indicata dai simboli analitici ovvero dalle disequaglianze qui esposte, avvalendoci delle curve di indifferenza (per tener conto della variabile reddito che influenza la domanda e abbandonando l'ipotesi Marshalliana della costanza dell'utilità della moneta) abbiamo il grafico n. 67.

(³²¹) Se tutti i redditi vengono compensati con quote commisurate al variare del costo della vita e con assenza di discriminazione adeguata alla produttività, si perviene alla attuazione od alla enunciazione di una moderna «legge bronzea» di gravitazione verso il «minimo reddito vitale».

La curva del consumo $S_{yy'}$ che si avvicina all'asse delle Y (su cui si misura il reddito monetario) al crescere del reddito, mette in evidenza la diminuzione delle merci «inferiori» (che debbono leggersi come quantità rappresentante in ascissa), con preminenza quindi di effetto di reddito.

[L'andamento della $SS'S''$ riguarda la domanda dei beni «superiori» (a loro volta, in questa ipotesi, rappresentati sull'asse delle ascisse): al crescere del reddito da OR verso OR'' la loro domanda aumenta, con prevalenza di «effetto di sostituzione» nei confronti di essi].

Anche supponendo che il prezzo sia elevato da un'imposta sui consumi, che abbia per oggetto prevalentemente beni «inferiori» in senso relativo (o «dispensabili» secondo Slutsky), un simultaneo aumento di reddito monetario può avere l'effetto (anche in questa ipotesi con prevalenza di *income-effect*) di ridurre il consumo della merce tassata appartenente alla categoria dei beni «inferiori» facendo riversare la domanda residua verso altri beni («superiori»).

Naturalmente si parte dal caso, che qui è *limite*, in cui vi sia un aumento del reddito (ds) in misura esattamente eguale ad $x_j dp_j$, che Slutsky denomina «disavanzo apparente» nel bilancio del consumatore, dovuto, appunto, all'aumento dp_j , del prezzo della merce x_j . In altri termini, l'incremento di reddito (ds) può corrispondere a quello che detto autore ha definito «variazione del prezzo».




Figura 67.

Pur avendo possibilità di serbare immutato il suo bilancio, l'individuo non continuerà a ritenerlo preferibile ad ogni altro. Ma nel caso di «variazione compensata» (di cui Dominedò e Hicks, specialmente, hanno analizzato l'influenza sulla domanda), facendo l'esempio dell'aumento del prezzo del pane, se i salari crescono soltanto in misura eguale al «disavanzo apparente» la domanda dei salariati non potrà mantenersi al primitivo livello: anzi si abbasserà. Quest'uniformità di Slutsky è giustificata dalla precedente espressione di questo autore: data la variazione compensata del prezzo «avranno luogo alcune variazioni residue della domanda».

I) Si può intuire quale possa essere la direzione della domanda quando detto incremento dp_j sia dovuto a variazione del fattore tributario (imposta sulle merci), e la variazione ds sia dovuta a destinazione del provento della stessa imposta a favore *preminente* delle classi M e P . II) Ma il fenomeno concreto autorizza, secondo quanto precede, l'ipotesi in cui almeno per alcuni (in tutto o in parte M e in tutto P) la modificazione del reddito non sia soltanto «compensating»; ma si chiuda con avanzo nel bilancio dei predetti gruppi, con incidenza (disavanzo) a carico di parte del gruppo M e del gruppo R . Cosicché per i primi si abbia un «benefit» netto, tendenzialmente espresso da $ds > x_i p_i$.

È questa seconda ipotesi specialmente che autorizza a rivedere le prevalenti conclusioni della teoria finanziaria in tema di incidenza di imposte indirette sui consumi.

Intanto rileviamo che la domanda dei consumatori della classe tipica P e di M , per i beni inferiori in modo relativo, secondo la gerarchia Paretiana (nei limiti in cui *non* si affermi *l'imperativo fisiologico*), tenderà ad *accentuare* il suo allontanamento dai beni stessi. Se si potesse avanzare l'ipotesi di omogeneità delle predette classi (e della R) si dovrebbe estendere la conclusione alle curve *collettive* di domanda. Inoltre, *per semplificare si trascurano le ripercussioni* delle variazioni della domanda sui *costi* e, quindi, sui prezzi: e ciò in quanto la variazione dei prezzi *definitiva*, per causa tributaria, si suppone *più che compensata* da variazione di reddito attraverso i procedimenti ipotizzati di politica finanziaria, correlata anche con i vincoli contrattuali che modificano i redditi delle classi di consumatori qui presi in esame.

Volendo sintetizzare in unica rappresentazione grafica quest'ordine d'argomentazioni, specie nell'ipotesi di una variazione del prezzo del bene superiore dp_{x_i} - avvertendo che in essa sull'asse delle ascisse sono indicate le quantità di «beni inferiori» (x_j) e sull'asse delle ordinate le quantità di «beni superiori» (x_i) si può fare riferimento al seguente diagramma (vedi fig. 68).

In esso si legge:

A) qq' = curva di consumo del reddito, in funzione del reddito stesso, posto il rapporto di scambio fra beni dispensabili ed indispensabili $\frac{Oa}{Oa'} = \frac{Ob}{Ob'}$; aa' e bb' sono linee di redditi reali, in quanto rappresentano le scelte possibili a due ipotetiche ma definite classi di redditeri;

B) $pp'p''p'''$ = curva di consumo del reddito, modificata dall'aumento del prezzo dei beni indispensabili, nell'ipotesi che i gusti del consumatore *non* siano mutati (substitution effect). Il rapporto di scambio, conseguente a variazione differenziale di prezzi per causa tributaria, diventa $\frac{Oa}{Oa''} = \frac{Ob}{Ob''}$; quindi i punti di tangenza per cui passa la $pp'p''p'''$ sono determinati dalla aa'' (e corrispondenti parallele) sulla stessa famiglia di curve di indifferenza (contrassegnate con α);




Figura 68.

C) $rr'r''i''$ = curva di consumo del reddito nel caso che una *compensating variation* (o *più che compensating*) di reddito produca prevalente *income-effect*. In tal caso, detto effetto è rappresentato da uno spostamento delle curve di indifferenza nel senso di indicare una maggiore appetibilità di beni di I qualità. La nuova famiglia di curve di indifferenza è la β .

D) Le frecce indicano il modo di variare delle scelte di un redditiere. Dalla primitiva posizione q' in seguito all'aumento del prezzo dei beni di I qualità, egli passerebbe alla combinazione p' . Nel verificarsi di una *compensating variation*, la combinazione ottima (astruendo dall'*income-effect*) tende a p'' . Tenendo in-

vece conto di dato effetto di reddito, la scelta del redditiero edonista può essere indicata verso la combinazione r'' .

Il senso delle variazioni delle combinazioni appare evidente:

I) *Aumenta il prezzo dei beni indispensabili*: ne diminuisce il consumo, mentre aumenta il consumo di beni dispensabili (II qualità). Si passa, ad es., da q' a p' . Non si tiene conto dell'income effect, per ipotesi.

II) *Compensating o più che compensating variation* (senza *income effect*, pure per ipotesi): la diminuzione dei beni il cui prezzo è aumentato è contenuta in limiti minori; aumenta il consumo dei beni dispensabili (qualità inferiore). Il consumatore passa da q' a combinazioni che si trovano sulla curva $p'p''$, a seconda dell'ammontare della compensazione.

III) Tenendo conto del preminente *income effect*, si vede il consumo dei beni dispensabili (II qualità) diminuire, mentre aumenta (sensibilmente, per convenzione grafica, atta a far porre in evidenza il senso delle variazioni che ci occupano) quello dei beni indispensabili. Le combinazioni, a seconda dell'ammontare della compensazione, che potrebbe corrispondere a $dr \geq x_i dP_i$, sono disposte nel tratto $r'r''$.

Compiuta in forma geometrica la rappresentazione dei vari ragionamenti basati sulle premesse ipotetiche che precedono, in linea di massima si avranno le seguenti ripercussioni, in sede di ripartizione formale o giuridica e in quella di fatto delle imposte indirette sui consumi:

a) concentrazione tendenziale del provento fiscale sulle categorie relativamente «superiori» di beni o merci e servizi: in generale, modificazione dell'apporto delle «voci» tassate con regresso di quello delle «inferiori», come entrata per l'ente che prelevi tributi separati o coordinati o generali (su tutti i servizi e beni);

b) incidenza sostanziale (e tendenziale) a debito della classe R e di parte della M , a cui carico, per i processi di redistribuzione ipotizzati, abbia luogo l'attivo nel bilancio (monetario) dei consumatori P ed M , o la «compensating variation» del prezzo (ipotesi-limite);

c) sostanziale trasformazione di imposte regressive (che siano tali prescindendo dall'«effetto di reddito»), almeno in via tendenziale, in imposte proporzionali ai redditi delle classi M e P , man mano che i loro bilanci si elevino [nello spirito delle osservazioni empiriche di Giffen o delle indicazioni di Marshall, Pareto e del Pantaleoni (nel teorema sulla identità di pressione)], orientandosi, rispettivamente, verso i caratteri dei bilanci delle classi M (strati superiori) ed R ;

d) trasformazione dell'imposta generale o *proporzionale* su tutti i servizi e tutte le merci, in imposta tendenzialmente progressiva con sostanziale incidenza sulle classi M (strati superiori) e R , anche senza procedere a discriminazione o personalizzazione di detto tributo ⁽³²²⁾;

e) logicamente, *accentuazione* di detta *progressività* nel caso in cui la discriminazione coesista con l'«effetto di reddito) a favore delle classi M e P , nelle ipotesi qui avanzate.

Queste osservazioni servono ad illuminare studiosi e politici anche sui limiti della *pressione* tributaria e spiegano anche come essa sia tollerabile quando il numeratore della nota frazione che la esprime in simboli, sia costituito (t) prevalentemente nella composizione ponderata, da imposte indirette sui consumi, la cui incidenza, di *fatto*, sia avvenuta - per procedimenti di redistribuzione di potere d'acquisto - nel senso che qui si indica.

H) Nell'avvalersi di questo tipo di rappresentazione, valida per il caso di due merci (X ed Y), si assume che analoga argomentazione (Hicks) abbia valore logico quando il reddito sia distribuito fra parecchie merci. Qui le abbiamo contrapposte tipicamente come «inferiori» e «superiori» o di più alta qualità. Oppure si potrebbe contrapporre nelle curve di indifferenza, come intende Hicks, una merce fisica (che può essere *tipica* per i ragionamenti) a tutte le altre insieme considerate.

Se si prendono in considerazione i rapporti di complementarietà e succedaneità, tenendo conto *simultaneamente* di una variazione del reddito monetario (nel senso dell'aumento a favore delle classi M e P) e di una variazione di prezzi, per causa tributaria, è conveniente far riferimento [pur rimandando alle critiche del Demaria, ma per stare nell'ordine logico delle (ricordate anche graficamente) uniformità in tema di direzioni della domanda] alla definizione di Slutsky, che individua rispettivamente beni complementari, indipendenti e succedanei a seconda che

⁽³²²⁾ Possiamo collocare in M i salariati ed i redditieri, in genere, sostanzialmente sacrificati, come si è spiegato, dalle «scale mobili».

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_j} + x_j \frac{\partial x_i}{\partial r} = \frac{\partial x_j}{\partial p_i} + x_i \frac{\partial x_j}{\partial r} < 0$$

avendo ipotizzato, *in generale*, $r = \text{reddito}$, $x = f(p, r)$ ed $r = \varphi(p)$ e nel caso *particolare*, ammesse le ipotesi:

$$\text{I) } \quad \partial r = x_i \partial p_i \quad x_i = \frac{\partial r}{\partial p_i}$$

donde:

$$\text{II) } \quad \partial r = x_j \partial p_j \quad x_j = \frac{\partial r}{\partial p_j}$$

Ammesse variazioni di reddito atte a compensare l'aumento del prezzo dei rispettivi beni, con le disequaglianze s'esprime la variabilità residua del bene x_i quando sia compensata la variazione del prezzo del bene x_j e viceversa, per un procedimento di derivazione. Si insiste su questa formulazione, ammesso che le statistiche aiutino a conoscere le correlazioni fra variazioni del reddito di edonisti tipici o rappresentativi di classi come quelle (R , P ed M), empiricamente individuate, e variazioni di domanda.

Dalle disequaglianze si può desumere il senso della variazione della domanda delle contrapposte (i ed j) merci tipiche, in dipendenza del variare dei prezzi e del reddito di individui esponenti (nel nostro assunto) di classi supposte alquanto omogenee di consumatori-redditeri.

Orbene, in *linea di massima*, il senso delle considerazioni svolte per il caso ipotetico della discriminazione della tassazione a favore delle merci (e dei servizi) relativamente «inferiori», vale per il caso, che possiamo dire equivalente, della tassazione particolare o uniforme anche di dette merci, quando simultaneamente si formuli l'ipotesi di una «compensating variation» del reddito e, soprattutto, di un *vantaggio differenziale* monetario (od equivalente) a favore delle classi M e P ($dr > x_j dp_j$).

I) In aggiunta, questa seconda proposizione ipotetica può enunciarsi per il rapporto di *complementarietà* e cioè: per le classi di redditeri consumatori M e P , all'aumento del prezzo dei beni comparativamente «inferiori» dovuto alla introduzione di imposta *ad valorem* sulle merci medesime, non seguirà una contrazione del prezzo di «tutte le altre merci» che siano con quelle (inferiori) in rapporto di complementarietà «sensibile» (Hicks). E ciò per la ragione che alla contrazione probabile della domanda di queste ultime (parimenti tassate) da parte della classe R (e degli strati superiori della M), si sostituirà in tutto o in parte (e comunque in misura eccedente la contrazione attesa in base alla univocità della legge della domanda che qui si supera) la domanda delle classi M e P potenziata dall'aumento differenziale del reddito.

Inoltre si può generalizzare questa conclusione: l'introduzione di imposta *non* generale od uniforme o di aliquote *discriminanti* «contro» beni «superiori» che si trovino in rapporto di complementarietà con beni «inferiori», *non* avrà come conseguenza una contrazione della domanda di detti beni complementari (degli «inferiori») ed una discesa (o comunque una discesa sensibile) nel prezzo degli stessi. Ciò nell'ipotesi di variazione del reddito di P ed M nella misura: $dr > x_i dp_i$, tendenzialmente.

L) Per il caso di *sucedaneità*, con argomentazione parallela alla precedente, si può dire che un aumento (per imposta) del prezzo del bene principale *non* determina in proporzione un'elevazione del prezzo dei succedanei, perché detta tendenziale variazione sarà neutralizzata in tutto o in parte dalla contrazione della domanda di succedanei da parte dei consumatori delle classi M e P con potere d'acquisto potenziato fiscalmente per «distributional effects» o «transfer expenditure» con saldo (*o net benefit*) a favore delle medesime.

E si possono trascurare, anche da questo punto di vista, o per lo meno si possono introdurre in misura inferiore a quella prevista tendenzialmente dagli autori (che non hanno complicato nei presenti termini il problema) imposte differenziali sui succedanei, senza intaccare la *progressività* della tassazione o il provento per l'ente tassatore.

Alla luce di queste considerazioni non può reggersi l'uniformità (Borgatta, saggio cit.) valida in ipotesi d'«imposta-grandine», secondo la quale un'imposta differenziale su un bene o su un gruppo di beni avente più succedanei agisce come *dazio protettivo* o come un *premio* alla produzione per gli altri. In senso

contrastante col contenuto di detta uniformità, invero, agisce per le cause qui ipotizzate (prossime maggiormente almeno in parte al caso concreto) lo spostamento nella domanda verso *qualità* relativamente «superiori», in funzione cioè, delle variazioni di reddito dirette e indirette, reali e monetarie che si sono prospettate.

M) In generale, prescindendo dagli specifici; rapporti, intesi in senso ampio, di complementarietà, si può allargare il quadro delle nozioni finora pacifiche. Invero, le variazioni della domanda dei beni soggetti ad imposte specifiche o *ad valorem* su tutti i beni, non sono funzione soltanto della differenziazione dei prezzi per l'imposizione indiretta, ma anche del modo di ripartizione delle imposte sui patrimoni o sui trasferimenti di ricchezza o delle imposte sui redditi specialmente progressive, nonché dei «benefici speciali» Devitiani (o politica della *spesa*) e del protezionismo amministrativo in genere.

Inoltre, a neutralizzare non volute (per fini fiscali, sociali o di altro genere) *variazioni della domanda* di beni (supponiamo *fisiologicamente* necessari), non si rivelano sufficienti e necessarie, in via teorica (e in concreto verosimilmente), correlate variazioni di *oneri* o *tributi* sulle merci, quando si prescinda dalle «compensating variations» e da quelle eccedenti la compensazione e creatrici di «net benefits» per le classi *M* e *P*, che il legislatore intenda «favorire» in *sola* sede di tassazione *indiretta*.

L'attenuazione sostanziale della *pressione* tributaria esercitata dalle imposte indirette sui consumi, per le ragioni qui addotte, fa sì che esse non gravino sulle classi *M* e *P* in relazione alla ripartizione giuridica di siffatti tributi, anche tassando beni di consumo generale. Così che la esistenza di essi nei sistemi tributari può coerentemente spiegarsi come compatibile con l'elevazione «sociale» delle classi *M* e *P*, se le imposte indirette sono, d'altra parte, richieste da considerazioni di carattere psicologico, amministrativo come mezzo per la mobilitazione di potere d'acquisto, quando esso sia simultaneamente redistribuito, cioè, attraverso altri aspetti della politica fiscale.

L'*illusione* della azione dell'«effetto di sostituzione», per accrescere o non far contrarre la domanda di beni *essenziali fisiologicamente*, era stata fugata dalle preferenze che i consumatori, (quando si sia attuato un regime fiscale favorevole a detti beni) verosimilmente rivelano per beni «superiori» tassati, in cui riversino l'incremento di reddito reale creato da siffatta politica tributaria. L'*illusione* che si è contribuito a diradare è anche l'altra: che, cioè, le enormi imposte sui consumi effettivamente incidano sulle classi di redditi che consumino i beni tassati, cioè secondo la ripartizione giuridica a cui corrispondono presunte relazioni dirette con bilanci dei consumatori. Per contro la realtà, qui rischiarata ipoteticamente alla luce dell'effetto di reddito, fa individuare tendenzialmente incidenze a carico: *a)* di coloro che soggiacciono all'imposta reale, non generale sui consumi (*R* e parte di *M*) e che non vedano la spesa o erogazione di detto provento specifico discriminare in loro favore; *b)* di coloro che, contribuenti per altro titolo (imposte sui redditi, sui patrimoni), appartengono alle classi *R* e agli strati superiori di *M*, attraverso la politica fiscale e la manovra della spesa e di altri vincoli protezionistici ed atti di politica sociale affiancati da *forze contrattuali* a favore delle classi *M* (parte) e *P* della collettività, che lo Stato lasci liberamente operare a danno esclusivo delle classi *R* e strati superiori di *M*.

CAPITOLO XII.

EFFETTI DEGLI «SGRAVI» FISCALI

I.

L'IRREVERSIBILITÀ DELLE MODIFICAZIONI PRODOTTE DAL "FACTUM PRINCIPIS" SULLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE ?

Si fa riferimento, in scritti generali di teoria finanziaria, alla mia trattazione di questo tema (nel 1936), che era stato trascurato nella letteratura finanziaria.

Se si prescinde dall'impiego del prelievo dei tributi ovvero dal fenomeno della spesa pubblica, quale evento favorevole, si può considerare l'imposta all'atto del prelievo come uno degli elementi *sfavorevoli*, che costituiscono il «rischio» nel significato che la parola riveste nella scienza economica ⁽³²³⁾.

Fra tutti i fatti che riguardano il prelievo delle imposte: introduzioni, prelievi, perequazioni, ecc., il fatto tributario come evento favorevole non è logicamente considerato dalla teoria (sempre prescindendo dalla spesa) ⁽³²⁴⁾.

Alla base della quasi generale mancata considerazione, in precedenza, dell'ipotesi teorica dello sgravio d'imposta, sta forse la confusa idea del «ritorno alle condizioni storiche preesistenti di equilibrio». Da altri autori, di sfuggita, si pensa che la rinuncia statale al prelievo di imposta, riproduca una precedente condizione *virtuale d'equilibrio economico*: quella, cioè, od una assai simile a quella, che si sarebbe determinata senza il prelievo e la spesa di una quota di reddito sociale da parte dello Stato, o senza il «factum principis», come taluno sinteticamente si è espresso.

A me sembra che meriti una particolare trattazione l'effetto della abolizione o della riduzione di imposte esistenti, per chiarire alcune modificazioni dell'equilibrio economico che impediscono il realizzarsi, in un momento successivo al «factum principis», delle condizioni che storicamente o virtualmente si sarebbero determinate senza di esso: e ciò anche se il nuovo provvedimento (diminuzione dell'onere) avvenga attraverso modificazione legislativa, che costituisca l'inverso - in termini di qualità e quantità - di quella che determinò il prelievo tributario ⁽³²⁵⁾.

Fra le considerazioni che possono avere fatto ritenere, per lo più, ovvia la successione di taluni effetti degli sgravi tributari, saranno state forse le seguenti:

1) potersi ritenere i minori prelievi di imposta in seguito a riforme di tributi generali, proporzionali, equivalenti a) ad *aumento* di *reddito* delle categorie di contribuenti «preesistenti», su cui i tributi «successivamente» aboliti o ridotti si prelevavano in un tempo anteriore; b) ad *aumento* di *risparmio* delle stesse categorie di contribuenti; c) a *riduzione* proporzionale delle «spese generali»; d) ad aumento della *produttività* media dei capitali;

2) essere, negli effetti, un'abolizione o riduzione di imposte particolari (non generali), equivalente al caso degli effetti del permanere sul mercato dell'imposta *parziale* (su alcuni redditi, scambi, consumi, ecc.). Tali effetti sarebbero, invero, stati esaminati dalla teoria nello studio degli effetti dell'introduzione di un'imposta parziale o speciale in senso ampio.

Le argomentazioni che seguono porranno in evidenza alcune ragioni per le quali il caso teorico dello sgravio tributario (generale o parziale) non può riportarsi, per analogia, a quelli di altri effetti delle imposte, già esaminati dalla teoria finanziaria, per il variare, precisamente, delle circostanze determinanti.

Ciò posto, prospetterò l'ipotesi dello sgravio fiscale, rispettivamente attraverso abolizione o riduzione di *imposte generali e proporzionali*, oppure di *imposte particolari o speciali*.

⁽³²³⁾ M FASIANI, *Imposta e rischio*, estratto dal volume: «Studi in onore del prof. S. Ortu-Carboni», Roma, Tipogr. del Senato, 1935.

⁽³²⁴⁾ Riproduco qui le considerazioni da me svolte nel saggio citato dal titolo: *Politica tributaria Hitleriana e teoria degli sgravi fiscali*.

⁽³²⁵⁾ Si veggia in questo senso: Da Empoli A. (1941), *Lineamenti teorici dell'economia corporativa finanziaria*, p. 80 ss.

II.

EFFETTI DELLO "SGRAVIO" DI IMPOSTE GENERALI
E PROPORZIONALI SUL REDDITO.

Consideriamo il caso della *abolizione o riduzione* di imposte generali e proporzionali sul reddito.

Supponiamo che in un tempo T vi fosse un flusso di reddito annuo di 100 (monetario) a disposizione della collettività, e che nel tempo T' successivo una quota (cinque) del flusso annuale di reddito monetario (³²⁶) della collettività sia passata a disposizione dello Stato per soddisfare i bisogni pubblici. Nel tempo T'' si decida di lasciare la stessa quota di reddito «a disposizione» della collettività, complessivamente considerata, mediante *riduzione* di imposta sul reddito generale, proporzionale. Si determineranno, in conseguenza, nuove condizioni dell'equilibrio economico che saranno necessariamente diverse da quelle che si verificavano, non soltanto nel tempo T' , ma anche nel tempo T , pur ammesse: eguale la quota di reddito (5%) che torna alla collettività; ed eguali le circostanze distinte da quelle che di seguito considererò. Il «vecchio equilibrio» del tempo T fu rotto da eventi *sfavorevoli* (prelievo) e *favorevoli* (spesa), avvenuti nel tempo T' ; sicché nel tempo T'' non può riprodursi lo stato d'equilibrio di T o quello *virtuale* che si sarebbe, cioè, determinato in T' se il «factum principis» (prelievo e spesa del 5% di reddito) non fosse avvenuto, e «tutto» il reddito (³²⁷) fosse rimasto a disposizione della collettività³²⁸.

Fra le principali cause di modificazione dell'equilibrio economico rispetto ai due tempi anteriori, in seguito all'abolizione o riduzione di imposta generale e proporzionale, possiamo annoverare le seguenti circostanze:

1) Nella sostituzione della domanda dei privati a quella dello Stato, ammesso che tutto il 5% del reddito non più prelevato venga impiegato o consumato, si avranno *curve* individuali di domanda offerta non soltanto diverse dalla curva complessiva statale preesistente (T'), ma anche da quelle individuali virtuali che nel tempo T' si sarebbero avute senza il «factum principis». E ciò perché, anche considerando identici gli individui (prima del prelievo e dopo l'abolizione dell'imposta), identici i gusti degli individui (contribuenti), agisce il fenomeno di interdipendenza dei bisogni. E la soddisfazione di bisogni pubblici del tempo T' è appunto *premessa* per il sorgere di *altri bisogni privati* (nuovi rispetto al tempo T). Questi possono presentare una «maggiore» intensità, per causa della soddisfazione di bisogni pubblici o possono essere «indeboliti» dalla stessa causa, a seconda che l'offerta pubblica, intervenuta nel tempo T' , abbia posto a disposizione dei contribuenti beni durevoli (strumentali) rispettivamente, complementari o «rivali» rispetto ai beni a cui si rivolgerà la domanda privata nell'impiegare o consumare il reddito divenuto disponibile per effetto dell'abolizione o riduzione dell'imposta generale e proporzionale.

2) I casi si complicano se, aderendo al fenomeno concreto, consideriamo diversi gli *individui* componenti la collettività e i loro gusti, nei diversi momenti considerati, accentuando la divergenza fra le diverse direzioni delle curve di domanda e dell'offerta privata dopo l'abolizione dell'imposta. In dipendenza dei casi 1) e 2) può variare la *distribuzione* del reddito, fra *consumo* e *risparmio*, sia da parte degli stessi individui sia da parte di individui diversi rispetto al tempo T e, per premessa, rispetto al tempo T' nel quale tutto il reddito prelevato dava luogo a domanda pubblica o ad offerta conseguente e prevalente di beni strumentali.

3) Se della quota di reddito corrispondente allo sgravio fiscale, viene *consumata*, dopo tale evento, una frazione maggiore, mediante acquisto di beni diretti, che nel tempo T (prima del prelievo) o nel tempo T' , può aversi l'effetto di limitare maggiormente l'offerta esistente, supposta eccedente (³²⁹) di beni strumentali. La sostituzione della nuova domanda privata a quella pubblica può *accelerare* quindi la utilizzazione

⁽³²⁶⁾ Supposto costante.

⁽³²⁷⁾ S'intende tutto il reddito rimanente dopo il prelievo di altre quote preesistenti di tributi; infatti il prelievo del 5% è qui considerato come incremento di imposizione nel tempo T' rispetto al tempo T .

⁽³²⁹⁾ Indice della situazione può essere la disoccupazione, la diminuita produzione industriale, ecc.

delle dimensioni «ottime» delle imprese produttrici di beni diretti e solo indirettamente, in una fase successiva, stimolare l'impiego di «nuovi» beni strumentali privati necessari per la produzione dei primi o dei co-efficienti di produzione dei primi (diretti).

4) Sostituendo la domanda di beni di consumo (diretti) alla domanda pubblica avvenuta nel tempo T' di beni strumentali (strade, ponti, foreste, parchi, bonifiche, palazzi pubblici, ecc.) si sostituisce un *ciclo* più *breve* di ricostituzione dei beni diretti o beni strumentali privati, a quello supposto più lungo dell'impiego statale in beni strumentali pubblici. Agli effetti dell'aumento di capitali immediatamente disponibili (in seguito ad abolizione di imposte) si aggiungono quelli del *ritmo* più celere di *ricostituzione* dei capitali nuovamente impiegati: la somma di effetti è, quindi, durevole *sul saggio d'interesse*.

5) Se, in seguito all'abolizione delle imposte il capitale disponibile conseguente viene tutto o quasi risparmiato o non immediatamente reimpiegato o (peggio ancora) viene tesaurizzato dai privati, nel tempo T'' può aversi una *divergenza* fra offerta e domanda di beni strumentali e di consumo, maggiore che nel tempo T (prima del prelievo) essendosi aggiunta, nel tempo T' l'offerta nuova di beni supposti prevalentemente strumentali (da parte dello Stato).

6) L'abolizione di imposte generali e proporzionali sul reddito, aumenta la *disponibilità di risparmio* e accresce il capitale disponibile sia di produttori (industriali) sia di lavoratori (consumatori): la loro *condotta* economica di fronte all'offerta pubblica di beni strumentali avvenuta nel tempo T , è diversa da quella che, rispettivamente, avrebbero seguita senza il prelievo antecedente. Taluni produttori potranno *aumentare l'offerta* di beni strumentali privati nuovi, in funzione della maggiore utilità di questi, dipendente dalla utilizzazione probabile dei beni strumentali pubblici offerti nel tempo T' dallo Stato. Altri produttori potranno astenersi dal produrre quei beni che risultino «rivali» di quelli offerti dallo Stato nel tempo T' . Nel caso dei lavoratori-consumatori, può determinarsi una condizione di «indifferenza» nei limiti in cui la quota di imposta abolita o ridotta aumenta la loro disponibilità di reddito o risparmio nella stessa misura in cui l'avrebbe incrementata o la faceva aumentare di fatto una domanda addizionale di lavoro da parte dello Stato (tempo T'), attraverso un aumento nel saggio medio dei salari. Peraltro, sulla distribuzione dei maggiori redditi fra consumo e risparmio, nei tempi contrapposti, influirà il livello dei prezzi, dei salari e dei redditi reali conseguenti, che sarà di massima, *diverso* nei *tre casi*.

7) La *produttività* media degli impieghi privati di capitali aumenta o diminuisce, se l'abolizione di imposte modifica le curve private e pubbliche (domanda-offerta) in modo da sollecitare o allontanare la combinazione ottima fra strumentalità della spesa pubblica e produzione di beni economici privati.

8) Gli effetti della sostituzione delle curve di domanda-offerta private a quelle statali saranno diversi a seconda che il ciclo economico verta nella *fase ascendente*, *discendente* o *stazionaria*. In genere, nella fase *discendente*, effetti nel senso dell'aumento di produzione (di beni strumentali o indirettamente di consumo immediato), si hanno quando la domanda statale è «aggiuntiva» e utilizza capitali e beni non impiegati o non consumati da privati (³³⁰) Gli effetti possono considerarsi analoghi, come tendenza, ma non eguali, allorché l'abolizione delle imposte ha luogo al *limite*, quando cioè si sia esaurita la domanda addizionale statale e a questa si sostituisce quella privata nella previsione della fase ascendente del ciclo. (E ciò anche per le ragioni addotte al N. 4).

9) Gli effetti conseguenti all'abolizione o riduzione di imposta generale proporzionale, fanno sì che l'evento favorevole, per sè stesso considerato (restituzione o mancato prelievo), si diffonda, per premessa, *uniformemente*, nelle proporzioni corrispondenti alle scale di reddito esistenti nel tempo T ; ma i benefici e gli svantaggi di secondo grado, che derivano dalle ripercussioni sopra indicate, vengono variamente risentiti dai singoli appartenenti alle predette scale di redditi, dopo l'abolizione dell'imposta.

In media, quindi, le modificazioni delle cause di domanda offerta, privata e pubblica, nei tempi T' e T'' e gli effetti conseguenti, impediscono che in linea di principio si possa considerare la *condizione* dell'equilibrio economico determinata da riduzione od abolizione di imposte (generali e proporzionali) eguale a quelle dei tempi T e T' , caratterizzate rispettivamente: *a*) dall'esistenza di una somma di risparmio o reddito a disposizione della collettività dei privati come tale, maggiore che nel tempo T' ; *b*) da virtuali cause di domanda-offerta privata, in T' erroneamente presumibili eguali (stessa direzione) a quelle del tempo T'' .

(³³⁰) Si veda il paragrafo 6 del citato articolo su *La funzione della banca*, ecc.

III.

EFFETTI DELLO "SGRAVIO" DI IMPOSTE NON GENERALI.

Facciamo il caso di una *riduzione o della abolizione* di una imposta *particolare* (non generale). Esso può considerarsi analogo al caso della *esenzione* di redditi o impieghi, nell'ipotesi dell'introduzione di un'imposta parziale. La teoria classica avrebbe visto in tale caso un movimento di capitali dagli impieghi tuttora colpiti da altre imposte, verso quello che beneficia della abolizione del tributo corrispondente. Per contro, rilevo:

1) Poiché riducendosi la domanda complessiva dello Stato, viene meno anche la domanda di una parte dei beni offerti dai produttori ora esenti da imposta, il vantaggio dell'abolizione dell'imposta parziale è subordinato (neutralizzato in tutto o in parte nel suo ammontare) alle ripercussioni che la *cessata domanda statale* esercita sulle condizioni nelle quali ha luogo la nuova *offerta* (tempo T'') dei beni prodotti dalle imprese che beneficiano dell'abolizione o riduzione del *tributo*.

2) Ma se le imprese esistenti «possono» considerare lo sgravio come *riduzione delle spese generali*, la diminuzione dei prezzi potrà eccitare nuove domande (rispetto al tempo T') dei privati, e quindi accentuare il vantaggio dello sgravio, superandolo nell'ammontare monetario della mancata (abolita) imposta, specie se le imprese producono in regime di costi decrescenti. Il regime opposto (costi crescenti) o quello di costi costanti, le condizioni di libera concorrenza o di monopolio, ed altre circostanze, possono modificare il processo qui indicato.

3) Se l'abolizione di imposta parziale, *non* rende possibile l'impiego ulteriore della somma così disponibile negli *stessi impieghi* da cui prima si prelevava, il beneficio può diffondersi variamente nel mercato (se risparmiano per l'ammontare dell'imposta abolita) attraverso incremento nell'offerta di risparmio, per impieghi più brevi di quelli che compiva lo Stato, e, quindi, attraverso una riduzione del tasso di interesse. Lo stesso può accadere attraverso un aumento nella domanda di altri beni, prodotti anche da imprese che non beneficino del provvedimento giuridico di favore, cioè dell'abolizione o della riduzione dell'imposta parziale. E poiché possiamo ritenere modificata l'altezza relativa dei redditi individuali (e quindi la specie dei beni domandati) dopo l'abolizione dell'imposta parziale, la sostituzione della domanda privata a quella pubblica avrà per effetto una *maggiore produzione di beni diretti* al posto di beni strumentali; di beni diretti di qualità *pregiate* (a domanda relativamente rigida).

4) Se l'importo di capitale corrispondente alla imposta ridotta o abolita viene tesaurizzato da coloro che beneficiano dello sgravio, si avranno le ripercussioni generali imputabili ad una *contrazione nell'offerta* di risparmio o nella domanda di beni diretti e strumentali. E come la tesaurizzazione è caratteristica dei periodi in cui le previsioni di utili sono sfavorevoli per i produttori, e poiché i governi procedono, spesso, a riduzioni di imposte (magari ricorrendo a prestiti) durante la fase discendente del ciclo, caratterizzata anche da perturbazioni monetarie, dei prezzi, ecc., non bisogna considerare come eccezionale l'ipotesi che, contrariamente alle aspettative del governo, si tesaurizzi l'importo della imposta ridotta o abolita. In questa ipotesi, alla domanda-offerta dello Stato e dei privati non si sostituirebbe nessuna domanda sul mercato. In tal caso la mancata riduzione dell'onere tributario sarebbe auspicabile ed equivalente ad una domanda addizionale dello Stato che utilizzi capitali disponibili i quali, altrimenti, (cioè con abolizione d'imposta) sarebbero tesaurizzati ovvero sottratti al mercato. È una condizione, questa, che ai fini produttivistici su indicati, può far ritenere *preferibile il prelievo e la spesa di un tributo*, allo *sgravio fiscale totale o parziale*.

Le circostanze relative all'abolizione dell'imposta parziale si possono considerare complicabili, istituendo il confronto con quelle esistenti prima dell'introduzione dell'imposta parziale abolita o ridotta e richiamando taluni dei casi esaminati nel precedente par. II, in cui ho considerato l'ipotesi dell'abolizione di un'imposta generale ed uniforme sul reddito. Non considero, infine, l'ipotesi di abolizione dell'imposta progressiva, che si può risolvere nel caso della imposta parziale.

CAPITOLO XIII.

RAGIONAMENTI DEDUTTIVI E MISURAZIONE
DEGLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE.

I.

INATTENDIBILITÀ LOGICA DELLA DETERMINAZIONE STATISTICA
DELL'ELASTICITÀ DELLA DOMANDA E OFFERTA,
IN SEGUITO A VARIAZIONI FISCALI

Le argomentazioni che sono state svolte in tema di effetti economici delle imposte, sono state condotte su base logica e con metodo *deduttivo*.

Ma non sono mancati coloro che hanno ritenuto auspicabile che gli studi futuri sulla traslazione delle imposte vengano indirizzati alla determinazione *statistica* dell'elasticità dell'offerta e della domanda delle merci (colpite d'imposta), ed alla determinazione statistica dell'effetto, sui prezzi, di concrete specifiche imposte prelevate in passato su merci concrete, in mercati reali. Così ha ragionato, ad es., il prof. E. D. Fagan dell'università americana di Stanford, il quale, nel patrocinare l'utile ausilio della statistica economica ai fini degli studi concernenti la traslazione delle imposte, si è riferito al Pigou. Questo autore affermava che se si vuol pervenire a risultati *quantitativi*, e precisamente accertare di quanto il prezzo di una merce sia aumentato dopo l'imposizione, si debbono conoscere i valori numerici dell'elasticità della domanda e dell'offerta delle merci prodotte in dati intervalli di tempo.

In un mio saggio⁽³³¹⁾ ho accennato al giudizio espresso da W. F. Ferger (del dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti), il quale si è fatto portavoce di più diffuse opinioni in proposito. Nonostante questo studioso si faccia forte del giudizio consacrato nella «Enciclopedia delle scienze sociali» dal prof. Haig (il quale sottolinea l'assenza di informazioni attendibili, basate su osservazioni oggettive e indipendenti, in materia di misurazione concreta degli effetti delle imposte) non credo tuttavia che trovi in tale constatazione un logico supposto la seguente illazione: che gli economisti «da poltrona» hanno preferito il metodo deduttivo, anziché «penare per i dati e affrontare la laboriosa analisi di essi».

Se l'economica, nel campo della traslazione, vuole riuscire utile ed avere anche il diritto di essere una scienza, deve affrontare il compito della misurazione degli effetti»⁽³³²⁾.

Questo autore riflette anche il senso di insoddisfazione che la Corte suprema degli Stati Uniti aveva espresso (di fronte alla difficoltà di risolvere un caso concreto, al quale accennerò più oltre) per «l'incapacità» degli economisti di determinare quantitativamente entro quali limiti la traslazione di una certa imposta avesse avuto luogo.

Ritengo che bastino queste citazioni a far comprendere come vada diffondendosi l'esaltazione dei pregi della statistica, sia pure illuminata dalla più moderna teoria economica, anche negli studi di econometria. Ciò avviene a danno della acquisita scienza deduttiva a cui hanno dato corpo le acute indagini che, fra l'altro, hanno avuto per oggetto lo studio degli effetti dell'imposizione nei paesi che maggiormente hanno contribuito allo sviluppo della teoria finanziaria.

Ma, come era da attendersi, non è mancata la reazione dei cultori della finanza pubblica, che si sono basati sul metodo deduttivo.

Non sembrano molto feconde, d'altra parte, posizioni come quelle assunte, ad esempio, dal Dalton, allorché afferma troppo assolutamente che quasi tutte le argomentazioni di carattere statistico sull'incidenza

⁽³³¹⁾ E. D'ALBERGO - *Sulla misurazione degli effetti economici delle imposte*, «Giornale degli Economisti e Annali di Economia» nov.-dic. 1941, genn.-febb. 1942. Stralcio da detto saggio alcuni rilievi, rimandando alla fonte per una compiuta disamina del problema.

⁽³³²⁾ *The measurement of tax shifting: economics and law* in «Quarterly Journal of economics», maggio 1940.

delle imposte sono prive di valore (worthless). Egli, a sostegno di ciò, allega la facile intuizione che «un'imposta è soltanto uno dei molteplici fattori che determinano il prezzo di una merce tassata». Nè è più convincente questo autore quando oppone una ragione più sottile ma ovvia; scrivendo che «gli effetti della variazione di un'imposta sul prezzo della merce tassata possono essere e per lo più sono piccoli (small) rispetto all'effetto di variazioni di altri fattori»⁽³³³⁾.

Con tali obiezioni il Dalton ha sostanzialmente ripetuto quanto aveva premesso, fra i più recenti autori di trattati di lingua inglese, anche F. Shirras, sostenendo che l'imposta costituisce uno dei «minori» fattori che influenzano il prezzo delle merci.

L'affermazione non è del tutto aprioristica. Ma basata sulla, peraltro parziale, constatazione relativa all'esperienza indiana⁽³³⁴⁾. Questo autore avanzava ovvie avvertenze intorno alla cautela che si impone nel trarre illazioni teoriche sull'incidenza delle imposte, avvalendosi di statistiche dei prezzi, confrontandoli in due tempi diversi (prima e dopo l'introduzione dell'imposta) nello stesso o in diversi mercati o paesi.

Non mi soffermo su questo ordine logico di obiezioni generiche rivolte anche dal Mering⁽³³⁵⁾ a coloro che propugnano l'utilizzazione dello strumento statistico ai fini dello studio, su base induttiva, del problema notevole della teoria finanziaria. Invero codesti autori sottolineano, a questo proposito, la difficoltà che in generale si incontra nel campo dell'economia, in cui il compito dello studioso consiste essenzialmente, secondo le parole del Marshall, ben note, nel «distrigare gli effetti intrecciati di cause complesse».

Mi sembra, però, che debbano orientarsi in altro senso indagini specifiche e approfondite, miranti a trovare le ragioni che possono limitare la funzione delle indagini induttive, allorché esse vogliano verificare od integrare le conclusioni note a cui siano pervenuti quanti hanno recato contributi relevantissimi allo studio degli effetti economici dell'imposizione. Allorché si siano fatte applicazioni sia pure notevoli, col sussidio della statistica, e si sia studiato il fenomeno concreto, occorre che le leggi empiriche e necessariamente di portata limitata nel tempo e nello spazio, siano *poste in relazione con i principii generali*, patrimonio della teoria pura.

Talvolta, questo procedimento accresce lo scetticismo nei confronti delle applicazioni aventi la pretesa di verificare proposizioni deduttive. L'esemplificazione numerica addotta dal Coates, per sostenere la propria tesi sulla trasferibilità dell'imposta generale sul reddito o sulla influenza di questo tributo sul livello generale dei prezzi, ha notoriamente sollevato varie critiche, su cui tornerò più oltre.

Ma mi sembra evidentemente eccessiva la illazione che, dal caso specifico, trae ad esempio un distinto studioso come Duncan Black M. A.⁽³³⁶⁾. Egli generalizza i pericoli da cui sono circondati gli economisti, quando trattano una parte complicata della teoria che comporta un certo numero di variabili, e debbono fare affidamento sulla dimostrazione basata su serie statistiche.

Ma a prescindere da posizioni mentali soggettive e da propensioni individuali, credo che oggettivamente si possano mettere al vaglio le uniformità tratte da procedimenti statistici applicati allo studio degli effetti delle imposte, coordinando le leggi empiriche con quelle razionali. Lo studio delle *ragioni delle divergenze* fra i due ordini di leggi mi sembra atto a recar luce sulla bontà del metodo seguito dai cultori di statistica economica e di econometrica: *a)* nel tentativo di verifica logico-sperimentale di teorie acquisite attraverso il procedimento deduttivo; *b)* nel tentativo di scoprire per via autonoma nuove relazioni fra le quantità variate del fenomeno tributario. Indirettamente i principii acquisiti alle più famose indagini sulla traslazione e l'incidenza dei tributi, attraverso ragionamenti ipotetici o «a priori», da un canto fanno da pietre miliari del pensiero teorico in questo campo, dall'altro, quasi per un processo di simbiosi logica (o come ha scritto il Vinci di «compenetrazione» dei due generi di studio) possono ricevere nuova luce dalle approssimazioni alla realtà che sono caratteristiche degli studi che appartengono alla dinamica economica come modo di concepire l'econometrica e la statistica economica.

⁽³³³⁾ *Public Finance*, ed. 1936.

⁽³³⁴⁾ Riferendosi, nell'ediz. del 1925 del suo trattato, al raddoppiamento dell'imposta sul sale che ebbe luogo nel marzo 1923, l'autore ha riscontrato che il prezzo del sale nell'agosto dello stesso anno era salito *di più dell'ammontare dell'imposta* in varie località, mentre in altre si trovava ad un livello *inferiore* a quello che si era accertato in altri centri nell'agosto dell'anno precedente. Tale contrasto alimentava il suo scetticismo sulla utilità del sussidio della statistica per la riprova sperimentale della teoria su base deduttiva.

⁽³³⁵⁾ Alle pagg. 9-15 dell'indagine del 1928 su *Die Steuerüberwälzung*.

⁽³³⁶⁾ *The incidence of income taxes*, Macmillan, Londra, 1939, pag. 29.

II.

LIMITI DEL SIGNIFICATO DI INDAGINI EMPIRICO-STATISTICHE
PER LA MISURAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE.

I metodi statistici per la misurazione degli effetti delle imposte si possono classificare come empirico-statistici, nel senso che (senza determinare alla luce della teoria dei prezzi, la legge statistica della domanda e dell'offerta) hanno proceduto, attraverso un *confronto diretto* di *prezzi reali*, a misurare le: variazioni dei prezzi determinate preventivamente dal fattore fiscale.

Nelle indagini di Laspeyres. (Germania), Jannaccone (Italia) e Coates (Inghilterra), si è osservata la variazione dei *prezzi* di merci, servizi o dei redditi, confrontando il prezzo di merci, servizi o i redditi colpiti dall'imposta, in un *dato tempo*, con il prezzo della stessa merce o servizio (o il reddito), senza l'imposta, per lo più *in un tempo diverso e in luogo diverso*.

I procedimenti elementari (specialmente nel caso dell'imposta sui redditi) si sono rivelati di scarsa attendibilità. Ed hanno richiesto l'ausilio della teoria pura deduttiva per la loro interpretazione che spesso è stata *non univoca*, come nel caso delle illusioni che si sono tratte riguardo all'imposta (*income-tax*) di cui si era voluta verificare l'influenza sui prezzi, attraverso la disamina delle variazioni dei redditi per effetto dell'imposta. (Per maggiori ragguagli rimando al citato saggio).

Tengo ora presenti procedimenti più raffinati di statistica economica, quali la *correlazione multipla* o *l'andamento differenziale dei prezzi* (*price margin* o *price spread*).

Poiché i critici della teoria deduttiva della traslazione hanno tenuto presente soprattutto il sistema dell'andamento differenziale dei prezzi, preciso che esso, considerato più realistico e fecondo di risultati pratici, consiste in questo. Date *due* serie di prezzi (storiche), occorre esaminarne il *comportamento*, partendo della premessa che esse presentino un alto grado di interdipendenza.

Può darsi che una delle due serie risponda esattamente *agli stessi fattori* che influenzino la seconda, *più* un gruppo di fattori (causati) *speciali*. Anche se la reazione ai fattori *comuni* non è identica nelle due serie, tuttavia le *differenze fra i prezzi* possono prestarsi molto ai fini degli studi tendenti a determinare la legge che regola le variazioni di essi. Ciò che sembra essenziale è che il comportamento *differenziale* sia determinato da fattori che, nelle serie singolarmente considerate, sono oscurati da più potenti fattori causali. Naturalmente, come più diffusamente ho dimostrato nel saggio citato, l'arbitrio sta nella selezione dei fattori causali non comuni alle due serie considerato ⁽³³⁷⁾. Inoltre, ben poco si sa intorno a quello che *sarebbe stato l'andamento* della serie dei prezzi *senza* l'imposta, nel periodo di applicazione di essa.

Di tale metodo si è fatta applicazione negli Stati Uniti, per la misurazione degli effetti dell'*imposta specifica* sulle merci, nel quadro della politica finanziaria dell'epoca.

Nel 1933 era stata introdotta dal governo degli Stati Uniti una imposta (*processing tax*) a carico degli intermediari che si occupavano della trasformazione dei prodotti agricoli; di essa era prevista la *traslazione a carico dei consumatori*. Il provento dell'imposta doveva essere distribuito fra gli agricoltori a condizione che essi riducessero la produzione per cooperare alla politica dei prezzi. L'imposta fu dichiarata incostituzionale nel 1936 e doveva essere *rimborsata* ai contribuenti che l'avevano pagata (de jure). Ma questi potevano averla trasferita sui consumatori, sui produttori o su altri intermediari. E in tale ipotesi (parziale o totale traslazione) si sarebbe avuto un indebito arricchimento corrispondente, nel caso in cui, ciononostante, si fosse proceduto al rimborso dell'imposta pagata in attuazione del rapporto giuridico fra «processors» e Stato.

Ad ovviare a tale inconveniente si disponeva per legge il rimborso della «processing tax», a condizione che si desse la *prova dell'incidenza* dell'imposta sui contribuenti «de jure». Il procedimento che avrebbe dovuto dare la prova della traslazione o del mancato processo traslativo, era quello dell'andamento differenziale dei prezzi.

In uno dei casi da me considerati or scopo critico, cioè quello della tassazione del grano, il *margin* era costituito dalla *differenza*.

⁽³³⁷⁾ Arbitrio, come ho rilevato nella ricordata indagine, non dissimile da quello che è insito nella separazione degli elementi determinanti nella correlazione multipla.

fra il prezzo all'ingrosso dei prodotti della macinazione e il prezzo unitario del grano maggiorato dell'imposta (fig. 69).

Dopo aver descritto tale andamento differenziale, ne avevo vagliato la funzione ed il significato logico ai fini della soluzione del problema della misurazione degli effetti dell'imposta.

Per sintesi ricordo le seguenti fra le critiche già avanzate nel citato articolo, nei confronti dei risultati dell'indagine statistica:

a) La variazione del margine, poteva avere qualche valore indicativo o di tendenza per l'intero mercato, e non per i singoli soggetti, a cui la legge dava il diritto di provare tutte le variazioni dei costi e di altre circostanze aziendali, *particolari*, simultaneamente agenti.

b) A togliere significato alla variazione differenziale dei prezzi, come semplice lettura del grafico risultante dalla rilevazione statistica contribuisce l'ipotesi (tutt'altro che raramente riscontrabile in concreto) secondo la quale è pensabile una *variazione dei costi* durante il processo traslativo o durante il periodo che si prenda in esame per la misurazione di esso. I costi possono diminuire se i produttori della merce tassata, in seguito alla diminuzione della domanda di beni similari (a causa della diminuzione del reddito dei consumatori determinata dal prelievo dell'imposta) riescono ad acquistare ad un minor prezzo i fattori che concorrono alla produzione della merce tassata. Nella terminologia del Barone, si può trattare dei *servizi produttori*, che «costino meno» durante e per effetto del processo traslativo. (Rimando alla traslazione regressiva).




Figura 69.

Orbene, tale variazione di costi non è avvertibile direttamente in sede di rilevazione statistica se non interviene la deduzione per via ipotetica a prospettare l'eventualità del processo predetto.

c) Nessuna variazione del «margine» può aver luogo a causa dell'imposta che colpisca una data merce se il contribuente (ad esempio dettagliante) che veda colpita d'imposta (accisa) una delle sue merci, fa variare il prezzo di merci non colpite d'imposta. Questo caso di *traslazione obliqua* non apparirebbe dalla variazione del margine differenziale dei prezzi relativi alla merce colpita d'imposta di cui si voglia misurare la traslazione. Nella situazione concreta americana, un rimborso dell'imposta corrisposta da un contribuente «de jure», basato su una mancata variazione del «margine», avrebbe dato luogo ad indebito arricchimento a causa dell'avvenuta traslazione obliqua non manifestata statisticamente dalla variazione del «margine».

Parimenti, se la prova individuale della variazione del «margine» si basa sul controllo del «margine» *anteriore* all'imposta (ad es., differenza fra il prezzo all'ingrosso, unitario, del prodotto della macinazione e il prezzo unitario del grano) se non si tien conto della eventuale *traslazione regressiva*, attraverso riduzione successiva del prezzo del grano, può non interpretarsi adeguatamente la variazione del «margine» *successiva* all'imposta. Vi è da tener conto, cioè, della compensazione nella fattispecie fra diminuzione del prezzo del grano (traslazione all'indietro) e variazione del prezzo dei prodotti della macinazione in seguito all'applicazione dell'imposta specifica su questi prodotti.

d) Né si può trascurare l'influenza della *elasticità della domanda*, dalla quale dipende anche la ripartizione economica dell'imposta.

Attraverso l'esempio avanzato nel saggio citato, si rileva che i gradi di elasticità della domanda (e dell'offerta) possono agire in modo che rimanga invariato il «margine» fra prezzi all'ingrosso e prezzi al minuto di dati prodotti, prima e dopo l'imposta. E che ciò nonostante essa non sia stata trasferita bensì, sui consumatori, ma sui commercianti al minuto che non sono i soggetti passivi «de jure», ma *intermediari* in-

cisi. Orbene, la reazione della domanda dei consumatori formalmente (statisticamente) fa presumere che non abbia avuto luogo traslazione fra contribuenti percossi (commercianti all'ingrosso) e consumatori; mentre la categoria dei commercianti al dettaglio può avere sopportato, in parte, l'imposta. Analisi analoga deve farsi per l'elasticità dell'offerta.

Se si lascia l'ipotesi di concorrenza (non perfetta ma caratterizzata dalle forze che determinano la domanda e l'offerta in un mercato *reale*) e si considera il caso di *monopolio*, è probabile che l'introduzione dell'imposta dia luogo ad una piccola variazione di prezzo del prodotto come apparirà dalla variazione del margine differenziale.

Ma la sola variazione del margine o della differenza fra i prezzi *non è atta a misurare* la ripercussione dell'imposta sull'*utile netto* del contribuente percosso, incidenza che interessa conoscere in casi come quello considerato per gli Stati Uniti. Non emerge dal metodo statistico il comportamento dei costi e la ripercussione di tale variazione sull'utile netto.

È ben noto che, al variare del prezzo, (nel caso, del «margine») per l'illustrazione che l'Edgeworth ha fatto del ragionamento del Cournot, al variare del *prezzo* (della merce colpita d'imposta) *non variano nella stessa misura la perdita ed il guadagno* del monopolista.

Secondo la generalizzazione ipotetica dell'Edgeworth, relativa ad un tipo di imposta equivalente a quello qui considerato, la *perdita* di profitto netto (derivante dall'aumento del prezzo oltre quello relativo al punto di massimo utile) è proporzionale al *quadrato* dell'incremento del prezzo.

A prescindere dal caso studiato dal Cournot, il quale supponeva che l'imposta fosse «piccola», scostandoci dalla rigida relazione matematica fra variazione del prezzo e ripercussione sul profitto, che ne ha derivato l'Edgeworth, possiamo dire che, in linea di massima, quanto più aumenta il prezzo (oltre quello che aveva condotto al punto di massimo utile netto) *relativamente di più* aumenta la perdita dell'utile netto. Ciò si desume, ragionando «a contrariis», se lo studente ricorda una delle premesse che figuravano allorché si indicavano le proprietà della curva dell'utile netto, a proposito dello studio della traslazione di un'imposta sulle quantità prodotte in regime di monopolio.

Fra tali proprietà risultava quella relativa al *saggio decrescente di incremento dell'utile netto* a sinistra del punto di massimo, cioè mentre vigevano prezzi decrescenti. È facile intuire come il *saggio della perdita* sia *crescente*, nel caso inverso della elevazione dei prezzi; mentre il *guadagno* è semplicemente *proporzionale* all'aumento del prezzo. Intendasi il guadagno derivante dalla diminuzione dell'imposta, commisurata alla quantità prodotta ed offerta, la quale diminuisce direttamente all'aumentare del prezzo.

Infine, si tenga conto che si è trattato, qui, di effetti *diretti* od immediati dell'imposizione, senza considerare gli effetti indiretti o *dell'incidenza* definitiva. Invero ciò che in ultima analisi occorre accertare è *la variazione della condizione economica «relativa» dei singoli soggetti* i cui rapporti di scambio siano stati turbati dall'imposta.

Il metodo del margine non fa superare, se non con approssimazione larga, la grave difficoltà dell'isolamento del fattore causale tributario. La stessa difficoltà (forse in grado più elevato) sussiste nel caso in cui non si voglia accertare una variazione differenziale di prezzi, ma la modificazione della condizione economica relativa rappresentata dal *reddito*, che i soggetti dell'attività produttiva colpita conseguono dai rapporti di scambio particolarmente influenzati dall'imposta.

Ma a parità di difficoltà, e anche ammessa la maggiore difficoltà di questo secondo accertamento statistico, è *più razionale* il criterio che voglia raffrontare non serie di prezzi, ma *distribuzioni di redditi nel tempo*. Nel caso specifico, si tratterebbe di indurre intorno alle modificazioni di tipici rapporti di scambio e di singoli redditi netti relativi a forme di attività necessariamente collegate, al fine di appurare l'influenza presunta di uno dei tanti fattori causali (prelievo di imposte) che influiscono sulla condizione economica «relativa» dei soggetti operanti sul mercato, considerati come percettori di date categorie di redditi, *la cui grandezza sia influenzata dal fatto fiscale*, nel tempo ⁽³³⁸⁾.

⁽³³⁸⁾ Per maggiori ragguagli rimando all'articolo pubblicato nei fascicoli di novembre-dicembre 1941 e gennaio-febbraio 1942 del «Giornale degli Economisti».

CAPITOLO XIV.

GLI EFFETTI DELLE FLUTTUAZIONI ECONOMICHE SULLE IMPOSTE.

I.

SULLA «ELASTICITÀ PASSIVA O SENSIBILITÀ» DELLE IMPOSTE
ALLE VARIAZIONI DELLA CONGIUNTURA.

Continuando nella trattazione riguardante le relazioni fra fenomeno finanziario ed equilibrio economico dei mercati, accenno brevemente al problema della «sensibilità delle imposte» in rapporto alle fluttuazioni economiche.

Di fronte alla ricca, se pur non sempre pregevole, letteratura straniera sul tema delle relazioni fra fluttuazioni economiche e variazioni del getto delle imposte di diversa specie, data l'inesistenza di studi del genere in Italia, mi ero occupato, a suo tempo, in due saggi ⁽³³⁹⁾, di tale problema.

Consideravo codeste indagini come appartenenti al campo della dinamica finanziaria, in quanto concernenti le variazioni, attraverso il tempo, di quantità economiche e di quantità politico-finanziarie, poste in relazione.

Le conclusioni generali a cui ero pervenuto - in contrasto con la teoria estera dominante - escludendo, cioè, la possibilità di determinare una «scala con gradi costanti ed assoluti di sensibilità congiunturale» - potevano, forse, sembrare improntate a scetticismo scientifico. Ma se si tiene conto delle condizioni che vincolano le conclusioni, si può convenire che esse, allo stato attuale dell'analisi economico-statistica, siano le più razionali.

Quella che avevo definito «*sensibilità congiunturale*» delle imposte (cioè suscettibilità di variare del getto al variare di «circostanze», che, in sintesi e con le dovute avvertenze, denominavo «fluttuazioni economiche») era considerata equivalente ad «elasticità passiva», termine ricorrente presso autori esteri. Taluno, infatti, istituendo un rapporto di dipendenza funzionale fra sensibilità delle imposte e fluttuazioni economiche, denominava «*elasticità passiva*» gli effetti del variare della congiuntura, sul getto dei tributi.

Sembra assai rappresentativa all'uopo la limitazione dello studio della sensibilità congiunturale, al caso delle seguenti imposte:

a) imposte sugli *scambi commerciali* ⁽³⁴⁰⁾ commisurate *al valore* di merci, oggetto di transazioni successive, in un mercato qualsiasi;

b) imposte dirette sul *reddito*, personali o reali (fra queste considerando quelle rappresentative, che colpiscono, cioè, senza remore catastali o amministrative, redditi di natura mobiliare), categorie teoriche che si possono far coincidere con la media dei caratteri rispettivamente della *surtax* inglese o della «complementare» italiana, o con quelli dell'imposta di ricchezza mobile e dell'*income-tax* con la limitazione predetta;

c) imposte sui *consumi*, facilmente identificabili nei sistemi positivi correnti in vari paesi, a prescindere da formali regolamenti riguardanti l'accertamento, la riscossione, ecc.

Le conclusioni ricavate per via deduttiva, senza rilevante contrasto con quelle che sono poste in evidenza da quasi-uniformità statistiche derivanti da ricerche induttive, hanno portato altri a stabilire la seguente scala di sensibilità, avvertendo che tale scala graduale, in prima approssimazione, vale anche per il processo della «*velocità di sensibilità*».

⁽³³⁹⁾ Il primo dal titolo: *Della sensibilità delle imposte in rapporto alle fluttuazioni economiche* apparve sulla «Riforma sociale», ottobre 1934. Il secondo, nel quale si faceva la critica dei metodi ed espedienti per neutralizzare la «sensibilità congiunturale» delle imposte, si intitola, appunto: *Sulla neutralizzazione della sensibilità congiunturale delle imposte* e fu pubblicato nella «Rivista intern. di Scienze Soc.», Milano, 1935 (luglio).

⁽³⁴⁰⁾ Nel significato che si dà all'espressione nella media delle legislazioni e quale appare, fra l'altro, dall'articolo dello scrivente: *La natura e il fondamento delle imposte sugli scambi*, apparso sul «Giornale degli economisti», ottobre 1931.

- 1) Sarebbe più sensibile, fra le tre categorie di imposte, quella sugli *scambi*;
- 2) una minore sensibilità, ovvero una maggiore «resistenza», presenterebbero le imposte *dirette*, distinguendo in imposte personali relativamente più sensibili, e imposte reali comparativamente meno;
- 3) un grado comparativamente minore di sensibilità congiunturale si riscontrerebbe nelle imposte che colpiscono i *consumi*. Ciò in via generale e confrontando questa categoria con quelle di cui ai precedenti numeri, e salva la ulteriore graduazione relativa alla specie dei beni colpiti e alla natura dei bisogni che essi soddisfano;
- 4) nell'occasione della riforma fiscale italiana del 1939, si era adottato fra l'altro, il *patrimonio* come base imponibile (preferibile al reddito), in quanto codesta base consentirebbe, dal punto di vista del relativo gettito fiscale, una *maggiore stabilità* per lo Stato. Si tratta anche in questo caso del problema in oggetto della sensibilità (del provento) delle imposte in rapporto alle fluttuazioni economiche.

Assimilabile all'imposta sul patrimonio, in certo senso, è l'*imposta di registro*, compresa nella categoria delle *imposte sugli affari*. Sulla base, peraltro ristretta e discutibile delle statistiche disponibili, la categoria delle imposte sugli affari appariva come riflettente nel modo relativamente *più immediato* le fluttuazioni economiche.

Nella «premessa» ministeriale alla riforma del 1939, a cui fece eco il relatore al Senato, leggesi che «l'imposta sul patrimonio ha il pregio di una maggiore stabilità nel gettito conseguibile» (rispetto all'imposta sul reddito). E ciò perché in fasi di crisi, si abbassa bensì il livello dei redditi, ma anche il tasso di capitalizzazione relativo.

Non credo che si possa prospettare in termini così assoluti la relazione in oggetto⁽³⁴¹⁾. Anzitutto non è univocamente provato che nella fase di depressione, a prescindere da interventi del fattore pubblico, si abbassi sempre il tasso di capitalizzazione dei redditi. Ma, soprattutto, allorché sia in atto una fase di depressione, cioè una *tendenza* dei redditi verso la diminuzione, non si capitalizza il livello attuale, per la determinazione dei valori dei beni, ma quello futuro che *soggettivamente* chi li valuta può prevedere inferiore, per un certo tempo, a quello attuale. In tal caso il valore patrimoniale può oscillare più che il reddito, in senso negativo, senza che lo scostamento possa essere neutralizzato dalla variazione del tasso di capitalizzazione.

Non sempre le statistiche si prestano alla verifica di codesta deduzione logica. Tuttavia, fatte molte avvertenze sulla loro capacità probativa, così come ne ho discorso in precedente capitolo, mi pare che quanto dico si possa riscontrare, ad esempio, nella tabella compresa nel fascicolo di dicembre 1939 della «Rivista di storia economica», che riproduce le tabelle di L. N. Bloomberg.

La ricerca storico-statistica ha altri fini. Ma è certamente impressionante, dal punto di vista della sensibilità congiunturale delle imposte, il fatto che un gruppo di valori mobiliari, rappresentativo di investimenti in beni reali, abbia visto *contrarsi* negli Stati Uniti il proprio *valore capitale* (indice) dal 1929 al 1932 (fondo della crisi) relativamente di *più* di quanto si abbassava il *reddito netto attuale*.

In generale, può dirsi che il valore capitale, in fasi di crisi, discenda al di sotto del livello a cui dovrebbe determinarsi, in base alla capitalizzazione del reddito attuale, pur ammesso che si abbassi in qualche misura il tasso corrente per la capitalizzazione.

A riprendere, nel 1934, con nuove ricerche analitiche, critiche e ricostruttive, le approssimate e pur notevoli conclusioni di dinamica finanziaria relative alle categorie di imposte che precedono, fui indotto: *a*) dal fatto che la scala corrente di sensibilità comparata, già prospettata, è per lo più riferita alle ripercussioni economiche delle *caratteristiche* dei tributi rispettivi, dal punto di vista dell'ordinamento legislativo e della tecnica fiscale, senza considerare a fondo l'azione delle fluttuazioni economiche; *b*) dalla circostanza che; con larghissima approssimazione, i gradi relativi di sensibilità congiunturale, così differenziati, possono valere con l'avvertenza predetta (*a*) per *lunghi periodi*; *c*) dalla insufficienza della semiotica economica, ovvero della spiegazione dei rapporti di causalità o di interdipendenza funzionale, che si riscontra nelle poche trattazioni dell'argomento. Altri autori hanno tentato una, verifica *sperimentale* della sensibilità congiunturale delle imposte in paesi come la Francia, l'Inghilterra e la Germania, senza preoccuparsi troppo di avvertire intorno alla grande difficoltà di *isolare* la causa già molto complessa (fluttuazione economica), da altre numerose concause, fra cui molte (variazioni di aliquote, di durata dell'imponibile accertato, esenzioni, eva-

⁽³⁴¹⁾ Così ho affermato nell'articolo: *Aspetti della recente riforma fiscale*, nel «Giornale degli Economisti e Annali di Economia», gennaio-febbraio, 1940.

sioni, disposizioni di politica fiscale, ecc.), agiscono nel campo tributario, indipendentemente dall'azione della congiuntura o *contemporaneamente*.

Quale possa essere l'utilizzazione delle statistiche ai fini della conferma sperimentale delle conclusioni teoriche, si può notare considerando le numerose eccezioni, limitazioni e circostanze che non le fanno apparire rappresentative della relazione di causalità o di pendenza funzionale fra fluttuazioni economiche e variazioni del getto delle imposte.

Ma ammessa anche la inesistenza di elementi perturbatori del rapporto, i quali agiscono da concause non facilmente isolabili negli effetti (variazioni di aliquote, esenzioni, interpretazioni restrittive o amplificative dell'oggetto imponibile, ecc.), l'indagine statistica porta a taluni risultati che possono *coincidere* con quelli intuiti per via deduttiva, ma *senza spiegare* attraverso quali vie (modificazioni nel volume della produzione di beni, nel reddito prodotto, nei consumi, nei prezzi, nell'ampiezza di cicli o fasi della congiuntura, ecc.) si sia pervenuti ad essi ⁽³⁴²⁾.

Forse per ciò si spiega l'avversione di quasi tutti gli autori, che se ne sono occupati, per l'indagine statistica in questa materia: ma altra cosa è avvertire che i dati concreti possono valere entro certi limiti, attraverso la interpretazione per via teorica, di rapporti di dipendenza o di interdipendenza funzionale.

Un errore, non solo di metodo, che rende impropria la impostazione corrente di questo ordine di problemi, consiste nel considerare comunemente *gradi assoluti e costanti* di sensibilità congiunturale di singole imposte, tali che la differenza fra ognuno e il successivo, al variare di una medesima causa ⁽³⁴³⁾, rimanga costante.

La scala di sensibilità comparata che si è offerta nei precedenti paragrafi, può valere in *prima approssimazione*, per indicare alcuni fattori per lo più relativi alla struttura tecnica dei tributi (ad valorem, proporzionali, sulla quantità, sugli scambi, sul reddito, sui consumi, ecc.), che, *ceteris paribus*, possono conferire diversa capacità di gettito, entro dati limiti di tempo, alle imposte. Il procedimento può riuscire corretto, se si esamina il grado di elasticità del gettito, al variare dell'ordinamento legislativo (aliquote, esenzioni, ecc.) ferme rimanendo o supposte le condizioni dell'economia privata.

Ma quando si introduce, come causa primaria, comune, di ordine sintetico, la fluttuazione economica, che a sua volta si scinde in un complesso di sintomi i quali fanno da concause o cause secondarie, occorre considerare gli effetti variabili nell'ordine cronologico e nel peso relativo, che sui rapporti produzione-scambio-consumo, esercita la medesima causa complessa.

In altri termini, una tendenza all'*aumento nel reddito privato globale* (come un esempio di movimento congiunturale), distribuito in *date* proporzioni fra le categorie sociali, dà luogo ad una variabilità *rispettiva* di gettito delle imposte sul reddito prodotto, sugli scambi e sui consumi, diversa da quella che può determinarsi in periodi di stasi (reddito costante) o di depressione (reddito decrescente); sia a parità di distribuzione, sia ammettendo variazioni concomitanti nella distribuzione del reddito privato.

È chiaro che non è concepibile una scala di sensibilità congiunturale i cui gradi, riferiti a singole imposte, abbiano una grandezza assoluta e presentino uno scarto differenziale costante, nei confronti reciproci.

Allo stesso modo in cui, per contro, una variazione congiunturale imprime movimenti di solito asincroni e di intensità diversa alle fasi che vanno dalla produzione allo scambio, al consumo, così la capacità di gettito delle imposte che si riferiscono alle manifestazioni di capacità contributiva corrispondenti, nell'alternarsi delle fasi della congiuntura, varia di grandezza e di velocità per lo più in relazione diretta, *ceteris paribus*, al variare della capacità contributiva suddetta.

In questo senso, la struttura tecnica del tributo [quota del reddito, del valore o delle quantità scambiate, dei beni (quantità o valori) consumati] non è una variabile indipendente che decida del grado di sen-

⁽³⁴²⁾ Nel saggio citato, del 1934, ho appunto confrontato un indice della congiuntura con le variazioni del gettito di alcuni tributi, i più significativi rispetto allo scopo, singolarmente considerati, relativamente ad un lungo periodo con inizio dal 1885.

I risultati a cui l'indagine induttiva ha dato luogo concordano pienamente con quelli già ottenuti in via logico-deduttiva.

La stessa cosa può dirsi del recente lavoro della dott. C. Costantino (*Imposte e Congiuntura*, Giappichelli edit., 1951, Torino), che ha calcolato il coefficiente di correlazione, l'indice dei ranghi ed il coefficiente di dipendenza per ciascuna imposta del sistema tributario italiano, in rapporto alle variazioni di un indice congiunturale, per il periodo 1920-1941.

⁽³⁴³⁾ Fluttuazione economica, come causa complessa.

sibilità; ma questo va posto a sua volta in relazione con il rapporto che corre fra fluttuazione economica e variazione conseguente nella entità dell'oggetto imponibile, agli effetti di imposte diverse.

La variabilità di tali rapporti si può intuire, quando si pensi che la fluttuazione economica può essere caratterizzata, ad es.: 1) da aumento di reddito globale privato (³⁴⁴), a parità di prezzi, cambiando le quantità prodotte; 2) da reddito costante, variando i prezzi e ferme le quantità prodotte; 3) da diminuzione di reddito, ferme rimanendo alternativamente le altre due circostanze, alle quali altre numerose possono aggiungersi (produzione di beni strumentali, diretti, rapporti fra consumo e risparmio, ecc.) per complicare il problema. Basti, inoltre, all'uopo accennare alla «successione» e alla «combinazione» dei sintomi che si riscontrano nelle fasi alterne o successive della congiuntura.

Può quindi affermarsi, a differenza di quanto è noto comunemente, che il grado comparato di sensibilità congiunturale delle tre categorie di imposte esaminate è *relativo* al rapporto rispettivamente fra fluttuazione economica e modificazione, per questa causa, dell'oggetto imponibile delle imposte medesime, fermo restando l'ordinamento legislativo di esse, e considerando, contemporaneamente o successivamente, i fattori quantità, prezzi, tempo, produzione, consumo, distribuzione, ecc. Si tratta di una casistica talmente analitica e legata al fattore tempo, che sfugge a confronti statistici complessivi e in genere di lunghi periodi.

Una corretta indagine teorica, che potrebbe essere confermata dal fenomeno concreto, ove fosse possibile l'isolamento reale delle cause e le statistiche si prestassero all'uopo, deve tener conto in via astratta della impostazione metodologica e sostanziale del problema che ho posto in evidenza nel mio studio, per giudicare delle circostanze che in varia misura, con lo svolgersi nel tempo delle fluttuazioni economiche, influenzano il grado relativo di sensibilità congiunturale delle categorie di imposte che si esaminano.

Prescindendo da questi punti di vista, non si comprende in qual modo possa risolversi razionalmente, con pretesa inoltre di dar norme di politica finanziaria, il problema conseguente dell'adattamento dell'economia pubblica alle modificazioni dell'economia privata.

Alla luce di queste considerazioni, passiamo a considerare la casistica relativa alle imposte in oggetto.

A) L'imposta sugli *scambi*, la quale per propria *struttura* o per l'ordinamento formale (*ad valorem*, percuote in più passaggi nella circolazione le merci, ecc.) ha un *alto* grado di elasticità passiva, ha tendenza a presentare maggiore o minore sensibilità congiunturale, quanto più (o quanto meno): 1) la fluttuazione economica è caratterizzata da variazione di prezzi (ad es. aumento), il quale sia dovuto anche a traslazione automatica in avanti dell'imposta medesima; 2) il valore delle merci scambiate vari in misura superiore al volume degli stessi (fattore questo di alto grado di velocità di sensibilità); 3) sia alto il rapporto fra volume e valore degli scambi e reddito industriale e commerciale relativo; 4) variando il reddito complessivo privato, si mantenga alta (rigida) la domanda di beni soggetti all'imposta sullo scambio; 5) fermo rimanendo il reddito privato, la produzione e lo scambio di merci in talune fasi della congiuntura siano alimentati da capitali monetari, destinati immediatamente al consumo (spese pubbliche o private per utilizzazione dei prestiti, ovvero per via della politica del credito, che crei il così detto *risparmio coattivo*); 6) l'imposta, nelle alterne fasi o in quelle successive, colpisca in vario rapporto scambi di beni strumentali o di consumo e il rapporto fra i prezzi corrispondenti vari in senso analogo od opposto; 7) nelle alterne o successive fasi di espansione o di depressione, in ordine cronologico, vengano influenzati, prima o dopo, rami di produzione le cui merci per quantità e valore siano variamente colpite d'imposta; 8) il consumo forzato (attraverso consumo obbligatorio di servizi pubblici, specie in fasi di depressione) abbia per oggetto più o meno merci colpite da imposta, rispetto a quelle acquistate e consumate con reddito lasciato all'uso libero dell'individuo; 9) sia notevole (o meno) l'asincronismo fra variazioni nel movimento dei prezzi e nelle qualità prodotte; 10) sia maggiore o minore il ritmo dello smercio rispetto alla durata delle operazioni di trasformazione; 11) tendenzialmente le organizzazioni industriale e commerciale si orientino in senso verticale od orizzontale; 12) prevalgano imprese di grandi, di medie o di piccole dimensioni, a parità di quantità complessive prodotte e di livello di prezzi, variando queste condizioni.

⁽³⁴⁴⁾ Il Papi ha ripreso il problema, introducendo la categoria logica del reddito *reale*. In sostanza, accennando alle *quantità* prodotte, implicitamente ne ho tenuto conto nei ricordati saggi. Tuttavia il Papi ha tratto altre deduzioni ai fini dello studio delle relazioni fra imposte e congiuntura nel quale prevalgono, peraltro, variazioni nominali e monetarie. (Si veda l'articolo dell'autore pubblicato sul «Giornale degli Economisti», novembre-dicembre 1940).

Queste ed altre circostanze, a prescindere da modificazioni nell'ordinamento legislativo: *a)* possono influenzare variamente la sensibilità congiunturale dell'imposta sugli scambi, per brevi e per lunghi periodi rispettivamente; *b)* possono far variare la velocità di sensibilità.

B) Al secondo grado, nella scala di sensibilità, la teoria corrente pone, nel quadro delle imposte che si considerano, quella che colpisce il reddito prodotto, distinta a sua volta in: I) imposta personale, progressiva, relativamente più sensibile; II) imposta diretta reale, proporzionale con grado comparativamente minore di sensibilità.

I) A questa sotto-gradazione la teoria corrente è principalmente indotta dalle seguenti ragioni: *a)* la progressività, quanto più alta, delle aliquote, dà rendimenti decrescenti (o crescenti) più che proporzionali in fasi di depressione (o di espansione) degli affari, e precisamente, nell'ipotesi negativa, perché la crisi dà luogo al declassamento dei redditi; *b)* la tendenza verso la «personalità» del rapporto tributario, conferisce maggiore sensibilità all'imposta in senso tendenzialmente crescente, rispetto all'imposizione reale; *c)* l'abbandono dei segni esteriori, come base di accertamento (avvenuto in sede di imposte reali), accentua tale grado di sensibilità.

Queste condizioni vanno, peraltro, rivedute ed ulteriormente condizionate ed ampliate, anche perché, secondo si è avvertito più sopra, gli autori che sono giunti alle predette conclusioni considerano quasi esclusivamente le differenze strutturali od intrinseche (tecnica fiscale) senza tener conto, quando e quanto occorrerebbe, delle fluttuazioni economiche, come causa determinante. Infatti occorre considerare: 1) la «crisi» non lascia immutato quasi mai l'ammontare dei redditi ed il numero dei contribuenti, ma influisce sui due fattori oltre che sulla scala che rappresenta la distribuzione dei redditi; 2) questo processo (declassamento) in tanto influisce sensibilmente sulle variazioni del getto, in quanto la progressività dell'imposta personale sia continua per incrementi infinitesimi, e con aliquota massima relativamente alta; 3) data la tendenza all'accentuarsi degli imponibili intorno alla zona media, se quelli provengono da classi per le quali le aliquote oltre il massimo siano proporzionali, l'effetto «sensibilità» è minore di quello previsto dalla teoria corrente; 4) durante la depressione, la formazione di nuovi redditi, fra quelli in specie che sono dovuti in tale fase alle spese statali, non si verifica soltanto fra quelli compresi nelle classi basse; 5) la tendenza alla personalità, se si prescinde dalla progressività, nei rapporti tributari non ha effetti esclusivi e proprii, perché storicamente fa allontanare dalla condizione che effettivamente ha peso in questo campo: colpire le imposte l'oggetto imponibile quanto più è possibile vicino al reddito netto effettivo, caratteristica delle imposte reali, mentre nelle imposte personali, globali, l'accertamento del coacervo dei redditi è difettoso, e l'evasione frequente ed alta dà luogo a formazione di rendite positive dei contribuenti, nel significato Devitiano e in quello più ampio Marshalliano; fattore questo (rendita) che attenua la sensibilità dell'imposta personale al variare della congiuntura, specie nelle fasi di depressione; 6) l'abbandono dei «segni esteriori», per l'accertamento del reddito imponibile, con procedimenti che si approssimino alla percussione di quello effettivo, è fattore il quale accentua la sensibilità delle imposte dirette reali, laddove l'introduzione del sistema indiziario, per la ricostruzione dell'imponibile delle imposte personali, accentua la sensibilità congiunturale delle imposte medesime, in funzione della variabile distribuzione dei redditi fra le varie spese che fanno da segni esteriori o indici di reddito disponibile, nelle alterne o successive fasi di depressione, stasi o espansione degli affari; 7) l'alto grado di evasione, per singole fonti di reddito addendi del coacervo, facendo accentrare i redditi imponibili verso le classi vicine al minimo esente, come altro fattore che fa crescere la «rendita dei contribuenti», attenua la sensibilità dell'imposta personale, specie in fasi di depressione; 8) essendo eterogenei i redditi che concorrono alla formazione del coacervo, nell'alternarsi delle fasi predette o col variare dei sintomi, la sensibilità congiunturale è funzione delle variazioni che avvengono nei redditi delle categorie singole di redditi, a seconda che esse prevalgano rispettivamente sulle altre di diversa natura, nel coacervo individuale o nazionale. È questo un fattore che ha importanza anche agli effetti dell'imposta reale (*income-tax*, Ricchezza Mobile, in Italia), in misura relativa alla proporzionalità delle aliquote, il cui reddito imponibile consti di categorie diversamente influenzabili dalla congiuntura.

La casistica che precede potrebbe essere ampliata ulteriormente sia per combinazione, in diversi momenti delle circostanze accennate, che per introduzione di altre meno appariscenti, come peso determinante gradi diversi di sensibilità. Di esse occorre tener conto per poter limitare correttamente le conclusioni teoriche, prima di affermare che la personalità conferisce ai tributi un più alto grado di sensibilità e di velocità di sensibilità, che non la realtà, il che corrisponde ad una prima grossolana approssimazione.

II) La indicazione corrente del grado di sensibilità dell'imposta reale diretta sul reddito viene fatta dicendo che questo tipo di tributo «resiste molto bene» alla fluttuazione economica, al punto che il gettito di

essa, anche per le categorie più sensibili di imponibili, resta stazionario o diminuisce «poco» in periodi di depressione. È evidente, per questo aspetto, la mancata considerazione del fattore tempo, anche nella grossolana diversificazione fra i periodi «brevi» o «lunghi». Invero da molti autori si accenna alla resistenza o scarsa sensibilità dell'imposta reale sul reddito, basandosi sulla «durata» dell'accertamento dell'imponibile come tale, cioè sul periodo di tempo che corre fra la determinazione dell'imponibile e l'accertamento successivo, ovvero fra quella e la revisione, secondo l'ordinamento tributario dei vari paesi. E soltanto vagamente si accenna alla composizione dell'imponibile corrispondente alle diverse categorie delle imposte complesse (*income-tax* ed equivalenti) come fattore causale discriminante.

Ma è evidente che, *in lunghi periodi*, si viene a cancellare l'effetto della cosiddetta resistenza iniziale, se ha luogo in una depressione caratterizzata da diminuzione del reddito privato globale. Occorre, infatti, porre la «resistenza», ovvero la variabilità del grado di sensibilità congiunturale, in rapporto: 1) con le affermazioni predette; 2) con l'ampiezza della fluttuazione; 3) con gli effetti specifici esercitati sulla produzione delle singole categorie di redditi (industriali, commerciali, agricoli), di puro lavoro e di capitali mobiliari o fondiari (caso dell'*income-tax*); 4) con il variare delle percentuali di reddito totale, prodotto rispettivamente da enti collettivi, per lo più tassati annualmente in base al bilancio (il che fa seguire più immediatamente la congiuntura) e quota prodotta da imprenditori per cui sia in vigore, in concreto, la durata pluriennale dell'accertamento; 5) con il mutare del regime vincolistico o di tipo corporativo o di sindacati liberi, specie per redditi di lavoro, che può variamente influenzare l'altezza relativa del reddito che si distribuisce fra le categorie tassate, per cui vengano diverse aliquote; 6) con la formazione di nuovi redditi per effetto della spesa statale straordinaria in periodi di depressione; talora i redditi di lavoro prevalgono sui profitti industriali, come è stato dimostrato a proposito dei rapporti fra aumento della occupazione operaia e della produzione da un canto, e l'aumento rispettivo di salari, stipendi e profitti dall'altro; 7) con la costituzione economica (statica) dei vari paesi o con le variazioni di essa, secondo la sintetica differenziazione del Wagemann in non capitalistica, neo-capitalistica, semi-capitalistica, di alto capitalismo e con gli effetti che questo fattore esercita sull'entità delle categorie distinte di imponibile; 8) con i diversi effetti che, ammessa la spesa pubblica, essa esercita sulla formazione di nuovi redditi privati, quando l'intervento statale in periodi di depressione avvenga per via rispettivamente di sussidi ai disoccupati, di lavori pubblici, o di proseguimento della produzione di beni strumentali o diretti, con i diversi effetti che determina il ricorso; all'uo- po, a prestiti o ad imposte; 9) con gli effetti che la pressione relativa alle aliquote, da un canto, e le variazioni della domanda dei beni o servizi prodotti, dall'altro, esercita sulla distribuzione di capitale e lavoro fra i vari rami di produzione; 10) con l'ordine cronologico, oltre che con la durata e la misura in cui nelle successive od alterne fasi di espansione, o di depressione, degli affari, vengono influenzate le varie categorie di redditi colpite (industriale, agricolo, commerciale), diversamente sensibili per struttura ovvero per le caratteristiche intrinseche degli imponibili.

Per amore di brevità, si limita a questo punto la rilevazione di condizioni e circostanze che successivamente o in concomitanza, fermo rimanendo il fattore tecnico fiscale, possono influenzare il grado comparato di sensibilità dell'imposta reale diretta sul reddito. È ovvio che l'inverso di tali condizioni e le medesime debbono considerarsi nelle alterne fasi di depressione o di prosperità. Inoltre, a prescindere da fattori di tecnica fiscale (durata di accertamenti, frequenza di revisioni, interpretazione mutevole di oggetto imponibile, ecc.), occorre considerare: l'ampiezza e la frequenza delle fluttuazioni economiche, l'altezza delle imposte, la durata e la intensità dei fenomeni di traslazione, rimozione e diffusione dei tributi, processi che modificano anche in funzione delle oscillazioni della congiuntura il rispettivo oggetto imponibile delle imposte considerate; questo elemento (effetti economici nel senso classico e limitato) ha peso reale, in brevi periodi principalmente.

C) Vi è il caso, infine, delle imposte sui consumi, che la teoria pone in fondo alla scala di sensibilità congiunturale, rispetto agli altri tributi indicati, limitandosi i vari autori a rilevarne la «rigidità» e a discriminare fra imposte che colpiscano beni di lusso e secondari e i relativi gradi di elasticità della domanda.

Per ciò che riguarda le imposte sui consumi *ad valorem*, possono valere in gran parte le considerazioni svolte per l'imposta sugli scambi, ammesso che si trasferiscano in modo automatico in avanti, senza pluralità di passaggi delle merci.

Per la parte costituita da tassazione per quantità prodotte (caso tipico delle imposte di fabbricazione), non si può parlare correttamente di rigidità generica, ovvero estendere i gradi di sensibilità congiunturale a interi gruppi di imposte, a seconda della grossolana diversificazione dell'oggetto colpito (beni di lusso, secondari), poiché nell'ambito dello stesso gruppo stanno beni tassati che seguono i più diversi orientamenti della domanda individuale, in rapporto ad effetti vari, diretti ed indiretti della fluttuazione economica.

Pertanto, generalizzando, si può mettere in relazione funzionale la sensibilità comparata delle imposte sui consumi, con i seguenti fatti e rapporti di dinamica economica: 1) con le variazioni dell'ammontare assoluto del reddito privato globale e con le modificazioni nella distribuzione di esso fra i componenti la collettività; 2) con il variare del rapporto fra: *a*) reddito destinato a libero consumo individuale di beni e *b*) a risparmio libero; 3) con gli effetti che le circostanze di cui ai numeri 2, 4, 5 e 8, esercitano sulla distribuzione dei redditi fra i vari consumi; 4) col modificarsi della specie dei beni consumati, per via di variazione dei gusti, in rapporto alla prevalenza, in momenti diversi, di redditi agricoli, industriali, o di lavoro puro, nell'ambito del volume complessivo del reddito privato e col modificarsi della composizione delle classi sociali e dei gusti (per questa causa) in seguito a notevoli fluttuazioni economiche; 5) col diverso ritmo secondo il quale si seguono o si sostituiscono vicendevolmente la produzione di beni strumentali o di beni di consumo diretto; 6) con l'accentuarsi del «declassamento» dei redditi, o con l'affermarsi della concentrazione di essi; 7) con l'orientamento del consumo dovuto a spese statali (consumo collettivo); 8) con l'effetto che l'annullarsi delle rendite dei contribuenti, per cause fiscali e congiunturali, esercita sulla entità e sulla natura della spesa individuale, nonché con le ripercussioni del modificarsi della rendita dei consumatori e del variare del potere d'acquisto delle varie categorie di reddito, in rapporto a variazioni congiunturali (moneta, altezza di salari, prezzi, ecc.); 9) col diverso concorso dei nuovi redditi e di quelli preesistenti influenzati dalla congiuntura, sulla formazione delle classi di redditi; 10) col rapporto mutevole fra produzione di nuovo reddito complessivo e specie e natura: di beni diretti prodotti, per influenze che: *a*) la produzione accentrata in imprese sindacate (produzione o commercio), ovvero *b*) l'azione dei costi variabili sui prezzi (regime di concorrenza particolarmente) esercitano sull'orientamento della spesa individuale e collettiva; 11) col regime fiscale di beni di consumo principali e dei succedanei, e con lo spostarsi del consumo verso i beni non ancora o relativamente meno tassati (ovvero con effetto opposto, come ho dimostrato in sede di applicazione finanziaria dell'analisi Pareto-Slutsky della domanda, nel saggio citato e largamente riprodotto nel paragrafo VII del precedente capitolo XI); 12) con le diverse proporzioni e con i diversi momenti in cui la spesa, individuale e collettiva, è influenzata da (*a*) capitali monetari in rapporto al (*b*) reddito, il caso (*a*) determinando più intensi scambi e variazioni di prezzi e diversità di spese; 13) con l'oscillare delle rimanenze di beni tassati o meno, siano essi costituiti da beni alimentari o strumentali; 14) col variare del numero di contribuenti a parità di reddito e ammesse variazioni congiunturali di questo fattore; 15) con lo spostamento, in periodi di depressione o di prosperità, dei «lavoratori», con i diversi gusti, dall'agricoltura all'industria e al commercio e viceversa, specie attraverso le spese pubbliche; 16) a parità di gusti, col variare di «modi» (beni, strumenti) di soddisfazione dei bisogni; 17) con la velocità d'aumento o diminuzione dei redditi, specie di lavoro, e dei mezzi di sussistenza rispettivamente; 18) con le variazioni comparate nel livello dei prezzi di merci di specie e qualità diverse, in relazione al variare della elasticità della domanda ed al modificarsi contemporaneo del potere d'acquisto.

Anche per queste imposte, oltre alle «combinazioni» in momenti diversi e di diversa «classe» (nel significato matematico del termine) dei casi prospettati, le ipotesi possono complicarsi specialmente se si considerano altri fattori, quali: variazioni di costumi per influenza di educazione politica, stabilità della costituzione politica, per le influenze sul consumo e sul risparmio individuale, modificazioni delle leggi su licenze di vendita di beni tassati, fattori, questi, che indirettamente, con l'andare del tempo, influenzano i rapporti economici.

Ma soprattutto la sensibilità delle imposte sui consumi è dipendente, tendenzialmente, dalle reazioni che le fluttuazioni economiche determinano sulla produzione e sulla distribuzione dei redditi, secondo la minuta e mutevole casistica prospettata più sopra.

Dopo avere sviluppato questa casistica, si può affermare che la scala comparata di sensibilità congiunturale, quale viene accertata dalla teoria corrente, non è assoluta e costante, nella successione dei gradi di sensibilità, per le seguenti ragioni sintetiche: *a*) perché gli autori, come si è già detto, studiando il problema, sebbene accennino formalmente alle fluttuazioni economiche, praticamente conferiscono peso prevalente ai caratteri intrinseci, tecnici e giuridici dei tributi rispettivi, celando dietro impliciti «*ceteris paribus*» le oscillazioni congiunturali; *b*) per il fatto che le statistiche, anche quando sembrano confermare formalmente, con larga approssimazione, i gradi comparati di sensibilità ipotetica, corrispondenti alle imposte considerate, non danno la prova corretta e manifesta del senso e della grandezza tendenziale della dipendenza funzionale della sensibilità rispettiva dalla causa (fluttuazione) che non è possibile isolare dall'azione simultanea di altri distinti fattori.

Una scala assoluta di sensibilità, con gradi costanti nel tempo e nello spazio, può con approssimazione istituirsi riguardo ai caratteri tecnico-giuridici delle imposte, ammettendo largamente per il resto il ce-

teris paribus. Ma istituendo un rapporto di dipendenza funzionale dei gradi di sensibilità dalle fluttuazioni economiche, la scala comparata tende ad allontanarsi da quella precedentemente indicata, nei limiti di tempo e nella misura a cui tendono a realizzarsi, successivamente, in ordine cronologico, contemporaneamente per combinazioni di varie classi, le ipotesi avanzate rispettivamente nelle lettere A), B), C).

II.

IL PROBLEMA DELLA NEUTRALIZZAZIONE DELLA SENSIBILITÀ CONGIUNTURALE DELLE IMPOSTE.

In generale, gli autori che si sono intrattenuti sulla sensibilità congiunturale delle imposte hanno avuto di mira un ordine di problemi assai dibattuto di politica finanziaria, e precisamente quello della neutralizzazione della sensibilità suddetta, in rapporto alla stabilità delle entrate fiscali nel tempo.

Non è necessario rammentare come sia del tutto estraneo e logicamente respinto dalla visione che illumina l'impostazione di quello *Corso*, l'assunto di ricavare pretese *normae agendi* di politica finanziaria dalle indagini razionali che formano l'oggetto della economia della finanza pubblica, quale ho a suo tempo definito.

Ritengo opportuno, però, soffermarmi sul problema di detta neutralizzazione utilizzando largamente il mio saggio citato del 1935, anche per dimostrare, ancora una volta, agli studenti, le manchevolezze insite in quelle conclusioni che troppo frettolosamente, e comunque irrazionalmente, vengono prospettate, appunto, in veste di concrete *normae agendi* per la classe governante per la collettività.

La questione dà origine al seguente ordine di problemi: *a)* si può ritenere logica e possibile una riforma dell'ordinamento dei singoli tributi o della «composizione» dei sistemi tributari, sulla base soltanto di una ipotetica costante sensibilità congiunturale delle imposte?; *b)* è da considerarsi razionale l'adozione dei provvedimenti di politica finanziaria tendenti a neutralizzare «a priori» le variazioni delle entrate fiscali nel loro complesso, dovute presumibilmente alle fluttuazioni economiche?

Avverto subito che il problema di cui alla lettera *a)* non è suscettibile di soluzione teorica per via deduttiva, perché indeterminato, e ciò per la dimostrata inesistenza di gradi differenziali, costanti di sensibilità congiunturale per distinte imposte.

Ne deriva: 1) che gli effetti previsti delle riforme possono risultare diversi e talora contrastanti con quelli che vorrebbero conseguirsi, mediante attuazione di imposte tendenti a risolvere i due problemi enunciati; 2) l'errore di metodo di coloro che, dai risultati discutibili dell'esame dei predetti rapporti di dipendenza funzionale, passano al suggerimento, come «*normae agendi*», di riforme legislative informate alle conclusioni logiche discendenti da un solo punto di vista o riflettenti un solo fine od effetto fiscale previsto.

Le riforme fiscali immaginate possono agire in due distinti settori: 1) nell'ambito dell'ordinamento dei singoli tributi considerati separatamente; 2) nei confronti dei sistemi tributari considerati nel loro complesso; e riguardare quindi variazioni nella composizione dei sistemi medesimi.

Occorrerà accennare alla stabilizzazione del getto delle imposte, nel duplice senso: *a)* di adottare imposte dal getto annuo costante e indipendente dalle fluttuazioni economiche; *b)* di compensare, durante un periodo di più anni, gli effetti che si presuppongono dovuti alle fluttuazioni economiche, fermo rimanendo l'ordinamento tributario, in modo da rendere costante nel tempo per mezzo di vari espedienti, il getto medio di uno o più tributi.

Supponiamo che o per estensione del *ceteris paribus* o per ammissione ipotetica della preminenza del fine di neutralizzare l'influenza delle fluttuazioni economiche sul getto delle imposte, rispetto ad altri fini (di natura politica, giuridica, economica, demografica), si possano ritenere, in tutto o in parte, realizzabili riforme come quelle che qui si esaminano, intese a modificare l'ordinamento dei singoli tributi.

Fra le modificazioni principali dell'assetto dei tributi si propongono: *a)* la trasformazione delle aliquote da progressive a proporzionali; *b)* variazioni alterne del livello minimo di esenzione delle imposte dirette; *c)* la manovra delle aliquote in ragione inversa del succedersi di alterne fasi di espansione o di depressione economica; *d)* la condensazione delle aliquote (dell'imposta sugli scambi) ed altre riforme concernenti l'ordinamento dei tributi.

Le ragioni per le quali non si può teoricamente stabilire una relazione causale fra gli atti (come cause) e gli scopi (come effetti) di neutralizzare la sensibilità congiunturale di singole imposte, possono intuirsi richiamandosi alla analisi sviluppata nel precedente paragrafo. Precisamente basta rifarsi alle osservazioni contenute nell'esame dei rapporti ipotetici di correlazione logica fra caratteristiche tecnico-giuridiche di imposte (reali e personali) sul reddito prodotto, nonché di quelle sul consumo e sui trasferimenti della ricchezza, da un canto, e fluttuazioni economiche, dall'altro.

Se passiamo a considerare talune proposte variazioni della «composizione» dei sistemi tributari nel loro complesso, troviamo fra le principali riforme suggerite: *a*) l'estensione del numero e del «peso» relativo delle imposte indirette; *b*) l'introduzione di imposte «neutre» o quasi (di capitazione o sul patrimonio).

Orbene, tali riforme od altre opinabili non consentono di risolvere razionalmente il problema della neutralizzazione della sensibilità congiunturale delle imposte, perché anche ammessa per assurdo la premienza assoluta del fine in oggetto, su tutte le riforme fiscali, ci si trova di fronte ad una «entità variabile» (sensibilità) nei confronti di singole imposte, in momenti e circostanze diverse, la quale richiederebbe riforme continue, talora anche in senso opposto ed a breve distanza di tempo. Inoltre possono sorgere nuovi problemi di ordine diverso.

Intanto nel caso *a*), ammessa pure la convenienza di riforme in tal senso (dal punto di vista amministrativo, del costo economico, psicologico, politico, ecc.) dovrebbe supporre fra le due categorie di imposte (dirette ed indirette) una differenza costante di grado di sensibilità congiunturale, ipotesi questa arbitraria, come ho dimostrato.

Inoltre con una più analitica distinzione nell'ambito della categoria delle imposte indirette, troviamo fra esse quelle ad valorem (sugli scambi, sui trasferimenti, dazi doganali) le quali - anche aderendo alle opinioni correnti, da noi criticate, intorno alla scala graduale di sensibilità - avrebbero una variabilità di getto ed una «velocità» di sensibilità superiore a quella delle imposte dirette, che si vorrebbero da taluni far diminuire di numero e di peso relativo, nei sistemi fiscali.

Ma ammesso per assurdo che le imposte indirette, come categoria complessa, presentino in media un minor grado relativo di sensibilità di getto, in rapporto alle fluttuazioni economiche, vi sono dei limiti nella sostituzione di esse alle imposte dirette, come peso, per ciò che riguarda il getto, dal punto di vista statico della elasticità al variare della aliquota, supposte ferme le altre circostanze. Tali limiti accertabili in concreto con approssimazione, non possono essere arbitrariamente superati, senza sortire effetti contrari al fine in oggetto.

Infine, non si tiene conto dei «compensi» di reazioni di senso opposto che avvengono nell'ambito del sistema complesso (imposte dirette ed indirette) col variare di circostanze indicate nel precedente paragrafo, per distinti tributi, in un dato momento o per l'influenza del fattore tempo. Il processo (compenso di reazioni) prescinde dalle pretese riforme legislative le quali potrebbero anche non avere, in date circostanze, fondamento logico, in rapporto al fine, anche per queste ragioni.

Nel caso *b*), si riconosce che le imposte «di capitazione» non sarebbero «neutre» nei confronti delle fluttuazioni economiche, perché se prescindono dalla situazione economica dei soggetti passivi, sono peraltro vincolate per il loro getto al fattore demografico (natalità, mortalità). Per quanto riguarda l'imposta sul patrimonio, già si è fatta qualche osservazione sulle cause che si oppongono alla sua neutralità dalle fluttuazioni economiche. Ciò vale soprattutto per l'imposta sul patrimonio *ordinaria*, sul tipo di quella introdotta in Italia nel 1939 e soppressa nel 1947 in Italia.

Consideriamo ora l'imposta sul patrimonio, come tributo che si applichi in via *straordinaria* e cioè come istituto che consenta la realizzazione di un principio di «assicurazione» a favore dello Stato, contro variazioni di una quota dei provvedimenti fiscali. Sia data una aliquota, supposta proporzionale. In questa ipotesi l'imposta sul patrimonio, se esatta, come è avvenuto spesso, secondo un piano di rateazione in dato periodo, potrebbe considerarsi come una serie di annualità costanti di credito tributario a favore dell'ente pubblico.

In primissima approssimazione, quindi, il problema di assicurare allo Stato un'entrata fiscale indipendente dalle fluttuazioni economiche, potrebbe ritenersi risolto. Infatti la valutazione dell'imponibile si suppone avvenuta in un dato momento con esclusione del fattore «tempo», di dimensioni qualsiasi, nel quale possano avvenire variazioni di valore negli elementi componenti, per influsso di fluttuazioni economiche.

Ma il raggiungimento di questo fine urta la generale riserva avverso alla premessa per cui la neutralizzazione della sensibilità congiunturale delle imposte non dovrebbe risolversi in concreto nella stabilità del getto annuo o corrente dei tributi, anche di fronte al variare delle condizioni economiche generali.

In generale gli autori che hanno avanzato questa ipotesi, non si sono scostati da questo aspetto del problema.

Peraltro, il costo misurato in aumento di pressione fiscale, potrebbe considerarsi nullo, nel caso in cui la rateazione avvenisse durante un periodo caratterizzato da scostamenti di prezzi eguali e di segno contrario, sia per ampiezza (quantità) che per durata (tempo), rispetto al livello vigente nel «momento» della stima del valore del patrimonio. È evidente che questa perfezione di movimenti simmetrici, ammissibile in teoria, non è sempre provata storicamente e non si può quindi ritenere normale, rispetto ai periodi in cui si ratea nella realtà il pagamento dell'imposta sul patrimonio.

Parlando di costo per la collettività o settori di essa, implicitamente si assume l'ipotesi della fase di depressione economica. Ma ammesso che varii la pressione dell'imposta in ragione inversa al movimento dei prezzi (qui assunti provvisoriamente anche ad indici delle fluttuazioni economiche), se nella fase di espansione, ferme rimanendo le ipotesi sin qui esaminate, da un canto al costo per la collettività (o per un settore) si sostituisce un caso di rendita fiscale in senso Devitiano, viene meno dall'altra parte il raggiungimento dei fini ultimi dello Stato, dal punto di vista dei problemi che si esaminano. E cioè esso ottiene introiti costanti, laddove le spese pubbliche correlative ai prezzi di mercato, nella fase di espansione, richiederebbero, per ipotesi verosimile, entrate variabili nel senso dei prezzi o di altri indici delle fluttuazioni economiche.

Quanto qui si è esposto, nei confronti dell'imposta sul patrimonio considerata nell'aspetto statico (non quindi sui trasferimenti di ricchezza), vale in gran parte rispetto al sistema dei contingenti, ovvero della fissazione a priori del getto che si intende ricavare da alcune o da tutte le imposte, allorché si introduce il fattore «tempo», mantenendo relativamente costante la cifra del contingente al variare delle condizioni economiche; ovvero non stabilendo una correlazione tendenziale approssimata al caso concreto, fra i due elementi.

Infine, non ha significato logico la riforma legislativa, suggerita da taluno, nel senso della abolizione delle imposte aventi sensibilità superiore a quella media, e della sostituzione ad esse di tributi di grado inferiore di sensibilità congiunturale. Ammesso che nella «gerarchia» dei fini della attività finanziaria, quello in oggetto sia prevalente, il problema della riforma secondo tali vincoli sarebbe indeterminato, in quanto il raffronto, per la scelta dei tributi rispondenti al fine, avverrebbe in base ad un termine di significato incerto (media), nel tempo.

Tale media sarebbe, in concreto, la risultante di elementi che, in base alla trattazione svolta nel precedente e in questo paragrafo, costituiscono altrettante incognite (gradi relativi di sensibilità di singole imposte), i cui valori praticamente variano con l'alternarsi delle cause e degli «aspetti» delle fluttuazioni economiche.

CAPITOLO XV

TEORIA DELLA PRESSIONE TRIBUTARIA E FISCALE,
E DEGLI EFFETTI DELLA SPESA PUBBLICA

I.

LA TEORIA DELLA PRESSIONE NELL'AMBITO IPOTETICO DI UNO STATO.

*I) Analisi dei termini dei rapporti con cui si esprimono
i concetti di pressione «tributaria» e «fiscale».*

Si è fatta precedere l'*analisi* degli effetti delle imposte, sia considerando la loro tecnica (modi di ripartizione tributaria), sia gli effetti economici sui rapporti di scambio di beni e servizi.

Nei capitoli X e XI si sono individuati i limiti in cui si può progredire negli studi teorici finanziari, prendendo in considerazione fenomeni di massa e quantità globali (reddito e spesa statale), anche dal punto di vista che le odierne teorie prendono in esame, nel trattare del pieno impiego di risorse produttive, correlativamente all'aumento od alla stabilizzazione del reddito collettivo, avvalendosi anche della manovra delle entrate e soprattutto delle spese pubbliche.

Quanto precede, soprattutto in sede di analisi, e in tema di visione razionale dell'intero fatto finanziario consistente nel prelievo e nella spesa pubblica, consente di affrontare con cognizione di causa la teoria eminentemente sintetica della pressione fiscale.

Dal lato analitico-atomistico di pressione dei *singoli vincoli* tributari, si è discusso, soprattutto nel senso della pressione della percussione, come momento che può orientare il contribuente (che finalisticamente mira alla conservazione di condizioni di massima soddisfazione preesistente al fatto tributario) verso tentativi di trasferire, rimuovere, ecc. l'onere tributario medesimo.

Dal lato sintetico, di pressione o «burden» degli anglosassoni si è trattato sinteticamente, prendendo in considerazione l'intero fenomeno o ragionando per masse di fatti. Ma non si è pervenuti ad un significato univoco del concetto e dei fenomeni corrispondenti.

Si è accennato, con questa espressione, all'onere globale risentito dai membri della collettività o al costo per essa del prelievo di una parte della ricchezza, considerata in sé oppure rapportata a quella a disposizione di collettività e singoli, prescindendone o prima dell'intervento statale (ottenimento coattivo o costo di entrate e spese pubbliche). All'idea fornita dalla altezza oggettiva della quantità prelevata e spesa, si è affiancata l'illusione o la sensazione dell'onere psichico arrecato dal fatto del prelievo, specialmente se si tratti di pagamento cosciente (e non mascherato, come nelle imposte indirette confuse con i prezzi di mercato), ma non posto in relazione con i vantaggi della spesa pubblica, il cui apprezzamento sfugge spesso ai singoli, trovando, per il problema di massa, la sede adatta nel calcolo della classe governante. Questa, di fronte agli elementi subbiettivi ed oggettivi della pressione esercitata dai modi e dal *quantum* dell'ottenimento di entrate diverse da quelle per cui si esercita la libera scelta dei componenti la collettività come domanda dei servizi, ed a quelli parimenti soggettivi ed oggettivi concernenti gli effetti, più o meno vantaggiosi ed utili per la collettività, della erogazione del provento così ottenuto, procede in definitiva a raffrontare gli elementi del calcolo della pressione fiscale, i quali non vertono, come vediamo tosto, soltanto nel campo delle quantità monetarie e delle loro variazioni.

A questa soluzione del problema della interpretazione della pressione fiscale si finisce per pervenire, infatti, anche quando si parta dalle concezioni che diremo obiettive del concetto sintetico.

Ad es., Pantaleoni, autore di un celebre saggio omonimo, chiama pressione tributaria (termine meno comprensivo di fiscale) «la constatazione del rapporto fra le entrate pubbliche (in quanto sono prelevate sopra i contribuenti), la ricchezza dei cittadini e l'importanza delle restituzioni che i medesimi ricevono dalla attività dello Stato». Ovvero fa riferimento ai segni che rivelino le «variazioni» in quel rapporto.

Ma anche in questa obiettiva visione di rapporto fra quantità monetarie, si inserisce l'elemento soggettivo, dovendosi tener conto della *importanza*, anche in termini di utilità subbiettiva, *delle restituzioni statali* ovvero della spesa pubblica, specialmente per i così detti servizi o beni immateriali offerti dallo Stato.

Altri (ad es. il Borgatta, che si è occupato più volte ed anche con studi statistici del problema) individua la pressione fiscale come concetto relativo, interpretato e calcolato nelle seguenti forme più comuni:

a) rapporto fra la somma netta delle contribuzioni pubbliche pagate da una collettività in un dato periodo di tempo (anno solare od anno finanziario) allo Stato ed agli altri enti coattivi e l'ammontare del reddito privato nello stesso periodo;

b) rapporto fra la somma netta di cui sopra e la popolazione contribuente (onere fiscale medio per abitante, per individuo produttivo, per gruppo familiare), ecc.;

c) rapporto - che tiene conto contemporaneamente del dato «ricchezza privata» e del dato popolazione - fra l'onere tributario medio per abitante ed il reddito medio per abitante.

Altri modi di complicare o perfezionare l'espressione del concetto riguardano il riferimento alla distribuzione dei redditi, alla esclusione di un minimo, individuale, necessario a vivere o a far tener conto di un minimo comune e dato tenor di vita, specialmente per poter procedere a confronti internazionali; inoltre sia per detti confronti nello spazio che in quelli concernenti lo stesso Stato, in diversi momenti, nel tempo, è elemento differenziatore per la pressione tributaria e fiscale la diversa composizione delle entrate tributarie, a seconda che essa sia costituita dal provento di imposte indirette sulla ricchezza trasferita e consumata o da tributi diretti e progressivi sui redditi e patrimoni, ecc.

Anche a rimanere nell'ambito di rapporti fra quantità espresse monetariamente, non vi è accordo circa la composizione dei termini del rapporto, sia per quanto riguarda il numeratore, sia per quanto riguarda il denominatore del rapporto.

A) In senso stretto, cioè riferendosi al concetto di pressione *tributaria*, occorrerebbe far entrare nel termine i prelievi effettuati a mezzo di tributi nel significato in cui si è compiuta la classificazione in queste lezioni, sia che essi vengano prelevati dallo Stato, sia che entrino nei bilanci di enti pubblici minori, territoriali ed istituzionali, dotati del potere di prelievo coattivo (compresi, quindi contributi di consorzi, di istituti previdenziali ed assicurativi, ecc.) e costi di riscossione (aggi). Si aggiungano gli obblighi accessori imposti ai contribuenti nelle modalità di applicazione dei vincoli tributari.

Poiché, abbiamo considerato i proventi dei monopoli fiscali una *alternativa* rispetto alla tassazione dei consumi (con imposte sulle quantità prodotte, e vendute), occorre far figurare fra le entrate tributarie anche i proventi delle privative, detratta la parte che fronteggia il costo industriale di produzione e quello commerciale di distribuzione dei generi di monopolio fiscale.

B) α) Allargando il concetto di pressione col qualificarla *fiscale*, si può far rientrare nel numeratore del rapporto anche il maggior costo per la collettività della gestione di imprese per cui vengano i prezzi quasi-privato e pubblico (costo pubblico superiore a quello che sarebbe il costo di eguale impresa condotta da privati con libero impiego di fattori produttivi).

β) Così dicasi del costo per la collettività del ricorso ai prestiti; e ciò non per l'interesse più o meno elevato (o coattivamente imposto o variato), interesse a cui corrisponde l'imposizione tributaria per il servizio dei prestiti, quanto per la ragione che ho posto in evidenza nel 1933, nei citati saggi sull'ammortamento del debito pubblico. Mi riferisco al fatto che il *capitale disponibile*, a cui attinge l'ente pubblico quando emette prestiti sul mercato, è una quantità che *dipende* dal tasso di interesse che esso adotta. E detto tasso può risultare vincolato od elevato in misura tale da dar luogo ad una redistribuzione dei capitali fra i vari impieghi, atta a modificare negativamente l'altro termine del rapporto, costituito dalla variabile dipendente reddito o ricchezza privata.

In questo senso ho prospettato la pressione dei prestiti pubblici sulla Rivista Bancaria (1946).

γ) Inoltre, occorre far riferimento alla pressione od al costo del ricorso alla emissione di moneta per anticipazioni di essa da parte della banca di emissione a favore dello Stato, allorché non si crei, attraverso la attività statale, una contropartita che neutralizzi gli effetti inflazionistici.

Non si tratta dell'onere o sacrificio costituito dal «risparmio forzato», soltanto, che viene imposto per brevi periodi dalla distribuzione del potere d'acquisto monetario, che è solitamente tale da risultare ridotto nelle mani di alcune categorie e crescente nelle mani di altre. Ma dell'effetto *finale* di lungo periodo, che si traduce in vero e proprio prelievo tributario in termini di riduzione di redditi reali e di valori capitali a causa di svalutazione di redditi e crediti privati per fatto monetario. A rigore, almeno per la parte di crediti che si svalutano in termini di titoli di Stato (obbligazioni), che la inflazione polverizza, occorrerebbe far fi-

gurare, in congruo periodo di tempo, quantitativamente l'onere a carico dei portatori di titoli, come pressione fiscale. Il problema è rilevante, considerando diversi gruppi della collettività. Addirittura taluno, che però ben teme di essere catalogato fra gli eretici dell'economia, seguendo il noto Gesell, ha sostenuto (BRIEN, *Vers la suppression des impôts par l'inflation dirigée*, Bruxelles, E. Bruylant, 1949) l'alternativa fra imposte e inflazione manovrata. (Non pare che nell'artificioso, epperò a prima vista affascinante studio, si faccia posto ai problemi della eguaglianza dell'imposizione a mezzo dell'inflazione e della deflazione, se si preservano sostanzialmente, come sembra, i salari e si abbandona al mercato il funzionamento del sistema totalitarmente monetaristico, agente volutamente ed entro i limiti del prelievo di un'imposta unica per questa via «a detrimento dell'insieme dei contribuenti», sola espressione genericamente fiscale, in una intera monografia di centinaia di pagine).

Qui si allude al ricorso, inevitabile speso o attuato con voluti bilanci in disavanzo (*deficit spending*) alla emissione di moneta per fronteggiare spese soprattutto straordinarie e talora ordinarie, quando si tratti di dar luogo all'intervento atto ad elevare tendenzialmente il reddito di tutta la collettività, attraverso l'aumento della occupazione di risorse produttive, in date fasi del ciclo economico, nello spirito del Keynesiano «full employment», a cui si è fatto riferimento in precedenza e di cui si farà cenno più oltre.

In queste precisazioni, si è tenuto presente implicitamente una economia più o meno vincolata, per individuare i termini del rapporto che esprime la pressione fiscale, come vedremo, grossolanamente e in modo approssimativo.

δ) Ma anche in una economia *totalmente vincolata*, in parte potrebbero ricorrere gli elementi del rapporto che, a giusta ragione, come altri studiosi, F. Vinci, quale definizione della pressione «tributaria», ritiene «infido» (nelle citate *Istituzioni*, pag. 71). Dico «in parte» perché occorre tener conto delle entrate che si procurano le «unità pubbliche» agenti nel campo della produzione per fronteggiare i costi, come dirò, distinte dai tributi in senso tradizionale nei sistemi eclettici. In un ordinamento economico collettivistico, ad es. secondo Vinci (*Gli ordinamenti economici*, vol. II, Giuffrè, 1945, pag. 26), «il calcolo della *pressione fiscale* avrebbe interesse se limitato al rapporto fra il gettito delle imposte nell'anno e il corrispondente valore dei redditi familiari diretti o il loro complesso, cioè le spese familiari totali». Ed aggiunge: «Certamente avrebbe ancora significato il rapporto fra gli incassi lordi delle imprese statali e il valore del reddito della collettività, ma è chiaro che tale rapporto non darebbe una misura del grado di intervento dello Stato nella attività produttiva, il qual grado sarebbe di già un massimo; ma risentirebbe l'influenza della natura dei prodotti in relazione alla tecnica produttiva». Col dire che «ciò pone in miglior luce la complessità di tale rapporto anche nell'ordinamento economico liberista e mette in guardia contro le semplicistiche interpretazioni di esso», sembra che il Vinci intenda anche far riferimento alle *differenze di produttività* delle combinazioni produttive statali (rispetto alle private) a cui, come elemento di costosa attività finanziaria, si è fatto richiamo più sopra.

Per mettere in evidenza come, pure a giudizio di altri autori, anche in una economia totalmente vincolata, in cui lo Stato si assuma la produzione totale, sussista la pressione fiscale *nel senso in cui se ne discorre in queste pagine* (denominandola tributaria per la parte che concerne il prelievo delle entrate che hanno tale natura) cito un passo di U. Ricci (*La pressione fiscale*, «Rev. d'Ec. Pol.» N. 2, 1937).

Egli denomina pressione *finanziaria*, convenzionalmente, per distinguerla da quella fiscale, il coefficiente di statizzazione della economia (ad es. della produzione). «Noi riflettiamo che i fatti finanziari sono le spese pubbliche e le entrate pubbliche, e che, se la produzione *si statizza* le spese e le entrate debbono aumentare... Ma *un'entrata pubblica non è un'entrata fiscale*: noi consideriamo come *fiscali* soltanto le entrate che sono richieste per i servizi pubblici *indivisibili*, cioè a dire l'entrata fiscale è l'imposta (tutt'al più vi si può aggiungere le tasse)». Così dovrebbe dirsi, continuando il discorso di Ricci, nel caso di un collettivismo economico integrale, con statizzazione di tutte le imprese che diano entrate, che la pressione finanziaria (coefficiente di statizzazione) è del 100/100: ma se in modi varii, con tributi formalmente prelevati (diretti e indiretti) o con una politica di prezzi si ottiene un'entrata fiscale, supponiamo del 30% del reddito nazionale, la pressione fiscale si limita a questa quota. Il che dimostra che anche in questa, che è con un massimo di vincoli, fra le concepibili ipotesi in teoria e nel fenomeno concreto, ha motivo di essere il fatto rappresentato da un rapporto che indica la pressione fiscale (in senso stretto, la pressione tributaria).

Se si tiene conto della distinzione che ho sopra fatto fra pressione «tributaria» (a cui pensa Ricci con il suo termine «fiscale») e pressione «fiscale», si può dire che entrambi i concetti siano compatibili con l'ipotesi di economia totalmente statizzata.

Individuati, di massima, ovvero per la loro natura, gli elementi monetari del numeratore del rapporto che grossolanamente esprimerebbe la pressione fiscale (prelievi coattivi e costi per la collettività deter-

minati dalla attività finanziaria), si è trovato il denominatore nel reddito privato globale «lordo d'imposta», ovvero quale risulta *prima* del pagamento delle imposte. Si è espresso con $R = \Sigma r$ per dire che il reddito nazionale è la somma dei singoli redditi, privati e pubblici, senza alcuna detrazione di imposte. (Si fa esclusione della quota di reddito costituito da stipendi di enti pubblici, pensioni e interessi sui debiti, in cui si risolvono le imposte e le entrate tributarie prelevate dagli enti pubblici). Il Griziotti ha posto in evidenza anche il patrimonio come termine del rapporto. Ma qui ragioniamo in termini di «flusso» e non di «fondo» di ricchezza, eminentemente. In prima approssimazione, adottando i simboli rispettivi, T ad indicare la quantità al numeratore come sopra qualificato (lettera A), ed R per quella al denominatore, si è detto che

$$P_{il} = \frac{T}{R} \quad [I]$$

esprime il concetto di pressione *tributaria lorda* (che, come si è visto, può essere riferito ad una intera collettività o ai singoli componenti avendone in questo secondo caso l'«onere tributario medio»).

Se si esprime non il concetto ristretto di pressione *tributaria*, ma quello ampio di cui alla lettera B) cioè *fiscale*, occorre modificare i simboli aggiungendo S (oneri di cui alle lettere $\alpha, \beta, \gamma, \delta$), nel numeratore (ed adottando, poi, s per l'incremento):

$$P_{fl} = \frac{T + S}{R} \quad [III]$$

Per la introduzione di altri fattori, allo scopo di semplificare, teniamo presente la [I].

Il termine di pressione tributaria *netta* è stato espresso dalla modificazione del rapporto, togliendo dal numeratore il valore monetario dei «vantaggi», i «ricavi», le «restituzioni», ecc. che, con la spesa pubblica, determina l'attività finanziaria per la collettività o gruppi e singoli membri di essa. Donde:

$$P_m = \frac{T - V}{R} \quad [III]$$

Espressione statica o fotografica che, come asseriva Pantaleoni, ha poca importanza pratica se sta a significare pressione «tollerabile o non tollerabile».

«Per apprezzare una situazione finanziaria di uno Stato, è fondamentale il saper dire se ciò che lo Stato costa ai contribuenti di un determinato paese, in un determinato momento, si un *peso crescente* o *decrecente*». «Ora la questione del movimento della pressione tributaria - continua Pantaleoni - si decompone evidentemente in due quesiti coordinati, cioè da un lato occorre sapere: 1) se la ricchezza che lo Stato assorbe in un dato momento e per i suoi fini una quota eguale, maggiore o minore dell'avere dei cittadini per rapporto a prima; e 2) se, d'altra parte, l'impiego dei mezzi, che nel momento preso in esame sono a disposizione dello Stato, sia tale da rendere, a parità di quota di ricchezza assorbita, il peso per i contribuenti più o meno gravoso di prima».

Quindi il fattore *tempo* è essenziale e determinante allorché si voglia interpretare il concetto quale è, in modo sommario e grossolano, espresso dai simboli del rapporto.

Ad es. il Borgatta, nel prospettare gli effetti della spesa pubblica, distingue *due fasi*:

a) la prima, che definisce *monetaria*, che riguarda i fenomeni relativi al potere d'acquisto che temporaneamente lo Stato toglie ai privati con l'imposta (o col prestito). In proposito corregge l'erronea nozione che con l'imposta venga «sottratta» alla *collettività* una certa somma di potere d'acquisto, in detta prima fase. «Tutto il potere d'acquisto che momentaneamente i privati trasferiscono allo Stato sotto forma d'imposta. è rapidamente reimmesso nel mercato privato attraverso la spesa statale»: questo sottolinea l'A., fatta eccezione per il «fondo cassa» e ammesso che non ci siano emissioni supplementari di mezzi di pagamento.

b) La seconda fase, che denomina *economica*, è «quella che riguarda gli effetti definitivi, sostanziali, della spesa stessa, sull'ammontare del reddito (reale) e del patrimonio nazionale». «Essa in concreto si connette inscindibilmente a quella monetaria, perché incomincia dal momento dell'acquisto di beni e servizi reali con la moneta pagata dallo Stato e prosegue con i mutamenti della struttura produttiva derivanti dai sostituirsi di domande statali a quelle private. Ma non si esaurisce in queste ripercussioni. Mutamenti delle direzioni dell'investimento dei risparmi, della struttura produttiva, della ripartizione del reddito nazionale sono bensì effetti economici imponenti, ma strettamente legati alla redistribuzione del potere d'acquisto opera-

ta dallo Stato; non consentono ancora di rispondere alla domanda: la spesa dello Stato aumenta o diminuisce il reddito reale della nazione ed il patrimonio reale precedenti il prelievo fiscale? ».

«Il punto essenziale è stabilire a quali conseguenze danno luogo, in rapporto al reddito reale e al capitale reale della nazione, i beni e servizi in cui lo Stato impiega l'imposta, nel particolare uso e destinazione che lo Stato dà ai medesimi; in ultima analisi, accertare se l'impiego che ad essi dà lo Stato, aumenta il flusso attuale e futuro dei beni godibili dalla collettività in misura superiore od inferiore all'impiego dato dai privati». (Paragrafo 37 de *La finanza della guerra*, Gazzotti, Alessandria, 1945).

Il Borgatta critica la risposta *univoca* che si pretende di dare dalla cosiddetta teoria economica della finanza, per la quale, «a priori» la destinazione di una parte della ricchezza nazionale all'impiego da parte dello Stato, attraverso l'attività finanziaria, accresce il reddito, come può farlo l'impiego «più utile», che contribuisce, quindi, alla soddisfazione massima od al massimo di ofelimità. (Vediamo tosto quale visione debba darsi, come si è preannunciato, del problema introducendo la variabile utilità soggettiva).

Comunque, volendo darne una qualche idea, con l'espressione non del tutto adeguata, simbolica che segue, si può dire che la pressione tributaria può aumentare, rispetto ad un dato momento, rimanere costante o decrescente a seconda del segno che, «a posteriori», sia possibile inserire fra i seguenti rapporti:

$$\frac{(T + t) - (V + v)}{R + r} \begin{matrix} < \\ > \end{matrix} \frac{T - V}{R}$$

(ammesso che r sia incremento di reddito nel tempo).

Se si immagina superabile la difficoltà di dare valore monetario ai servizi utili V e v , ovvero se si riesce a tradurre in quantità oggettive «l'importanza delle restituzioni», per usare l'espressione di Pantaleoni, si può non solo concludere che la pressione tributaria sia rimasta immutata o che addirittura *non esista*, se il valore degli effetti della spesa statale neutralizza la distrazione di redditi dalla destinazione che avrebbero avuto nelle mani dei privati, annullando la pressione tributaria medesima.

Ma interpretando adeguatamente i pur inadeguati rapporti simbolici, si può arrivare ad un valore di $(V + v)$ superiore a quello di $(T + t)$, cioè al sottraendo maggiore del minuendo. *Aritmeticamente* ciò significa che il rapporto assume valore negativo, ovvero che la pressione fiscale diminuisce al punto da annullarsi e da far divenire l'intervento statale causa di aumento delle combinazioni produttive private, dopo che sia trascorso un adeguato periodo di tempo e vagliando i termini del rapporto in cui figurano incrementi di prelievi, di effetti di servizi pubblici e di reddito per questa ragione.

Economicamente, quindi, la diminuzione sino a tal punto della pressione fiscale può significare appunto *positivo* della complessa funzione statale, nel senso dell'espressione dell'americano Hansen (*leverage*) cioè del potenziamento della attività dei privati.

Sempre in via di interpretazione dei simboli, si può dire - generalizzando per comprendervi il significato economico della [II] - che il reddito privato, globale divenga variabile dipendente,

$$r = f(t, s, v)$$

funzione cioè: 1) dei prelievi tributari e di altre forme di attività finanziaria che danno luogo a pressione fiscale in senso ampio, con tutti i fatti di redistribuzione del potere d'acquisto; 2) della diversa produttività della spesa pubblica nel tempo.

II) La dipendenza funzionale del reddito nazionale dalla manovra di quantità monetarie prelevate e spese ad opera della classe governante per lo Stato.

Un appropriato accostamento fa vedere in questi ragionamenti, così come nella concezione Keynesiana, il reddito quale variabile dipendente, nella sua quantità globale, cioè funzione della manovra, nel tempo, di quantità di potere d'acquisto da parte dello Stato (prelievo e spesa), attraverso quella che nel cap. X dell'*Introduzione* si è detta *fiscal policy*, posta a servizio di una politica ad es. di piena occupazione delle

risorse produttive³⁴⁵. Cioè la pressione fiscale è vista, come nozione tradizionale e fenomeno, nel quadro dei problemi di massa che polarizzano verso la variabile «reddito nazionale», a cui si riferisce sistematicamente l'economia teorica odierna, attraverso lo studio degli effetti della spesa pubblica attinta alle forme su esposte: prelievo di tributi, emissione di prestiti, emissione di moneta per conto dello Stato, etc.

Gli effetti della manovra finanziaria, anche sugli atteggiamenti (propensioni) dei membri e gruppi della collettività, a cui si sottragga e si conferisca volta a volta il potere d'acquisto, nel tempo, erano stati considerati, dall'autore di queste lezioni, nel 1933, a proposito del ricorso a imposte e prestiti, già allora nel significato che poi hanno assunto in Keynes, nel senso odierno, cioè, (come ho ricordato nel cap. X, citato, dell'*Introduzione*) di propensioni al consumo ed al risparmio, per indurne le ripercussioni sul reddito come variabile dipendente, i cui incrementi illuminavano le soluzioni da dare al ricorso ad imposte per annullare prestiti.

Un complesso di effetti, appropriatamente analizzati, come consente la teoria pura finanziaria, riferiti al problema di massa, che si imposta discorrendo di pressione fiscale, può addurre, nel tempo, ad un aumento o ad una diminuzione od alla costanza del reddito nazionale. La prima possibilità (aumento) può aversi quando la pressione fiscale inverte il suo segno, nel senso in cui il valore numerico di $(T + t + S + s)$ sia più che compensato da $(V + v)$, o quando lo stimolo alla produzione sorpassi l'ostacolo che può derivarne dai prelievi tributari e da altri procedimenti fiscali. Questi, considerati isolatamente, possono ridurre la produzione probabilmente, come la spesa pubblica può elevarla, specialmente se usa disponibilità *hoarded* o tesaurizzate in precedenza dai privati.

Ma *non* può concludersi in senso necessariamente *univoco*, nel ragionare in termini monetari od obiettivi, come pretendono le teorie che fanno applicazione del cosiddetto «moltiplicatore», notoriamente introdotto nella scienza economica dal Kahn, utilizzato da Keynes e dalla letteratura successiva, come ritengo noto ai lettori di questo corso di finanza.

Occorre, invero, procedere, in un *adeguato periodo di tempo*, alla analisi, possibilmente separata, degli effetti specifici esercitati sulla variabile reddito globale, attraverso complessi procedimenti di produzione e di distribuzione, con corrispondenti variazioni di quantità consumate e risparmiate, influenzate dalla strumentalità diversa della funzione statale, ecc.: effetti che in questo capitolo non si possono analizzare, ma che per quanto riguarda la scelta degli strumenti fiscali sono stati e verranno ulteriormente illustrati, nel presente corso. Le congrue conclusioni non sono necessariamente quelle univocamente ed aprioristicamente tratte dalla applicazione meccanica del cosiddetto «moltiplicatore», che per se stesso non illumina i problemi con la sua automatica azione aritmetica, che prescinde dal diverso senso delle ripercussioni che il fatto finanziario può provocare sull'intero mercato, in un adeguato periodo di tempo.

Non quindi, come incidentemente annota il Borgatta, la cosiddetta teoria del moltiplicatore o la teoria della utilità dell'aumento delle spese statali ha confuso soltanto i problemi delle due fasi (monetaria ed economica) degli effetti della spesa pubblica, soffermandosi soprattutto sulla prima; ma, a mio parere, ha troppo meccanicamente concluso in senso *univoco*, per l'aumento del reddito collettivo, anche quando si abbia *neutra* redistribuzione di potere d'acquisto senza l'effetto voluto sul reddito (aumento), e senza dimostrare in quali circostanze e condizioni la variabile dipendente «reddito nazionale» è funzione della attività finanziaria considerata per gli effetti del procedimenti di prelievo e della redistribuzione del potere d'acquisto anche mediante la spesa pubblica.

Da questo punto di vista, una visione appropriata del problema quale, al di sopra delle piccole formule e dei simboli troppo semplici, è stata offerta dalla teoria che proviene dalle impostazioni di tipo classico (per contrapporle alle Keynesiane) dei problemi finanziari, non avrebbe dovuto far durare fatica ad escludere la logica economica dalla pretesa affermazione, che è tesi «a priori», infondata, secondo cui una spesa pubblica, finanziata anche con prelievo tributario, farebbe aumentare il reddito (comprensivo dei servizi statali) in misura esattamente eguale alla spesa pubblica!

Fra la meccanica utilizzazione di formule e la ragionata visione di possibilità alterne vi è un abisso logico che induce a non prendere in considerazione tesi come quella predetta, che è stata variamente confutata e discussa (³⁴⁶).

³⁴⁵ Si vegga in questo senso: E. D'ALBERGO, "Les problèmes de l'économie financière traditionnelle et la théorie keynesienne", che riassume sulla «*Revue de science et de législation financières*» una lezione tenuta all'università di Parigi.

³⁴⁶ In Italia si veda, fra l'altro, quanto è apparso sulla «*Rivista Bancaria*», 1950 e 1951 a firma di Villani, Federici, Parravicini, Gola, Selan.

Tornando a considerare da questo punto di vista di ragionamenti di tipo Keynesiano, condotti avvalendosi delle propensioni al consumo ed al risparmio, nella tecnica o meccanica del «moltiplicatore», del resto *non è dimostrato che la spesa di un dato ammontare di tributi* prelevati dal mercato, abbia necessariamente, come effetto, *un aumento del reddito globale*. Infatti: *a)* si può dimostrare che la pressione tributaria *può rimanere immutata*, formulando *una* delle possibilità su indicate; *b)* parimenti si può *far vedere* che il reddito, prelevando e spendendo tributi, può rimanere immutato in termini monetari, anche introducendo nel procedimento la «meccanica del moltiplicatore», a cui vengo ad accennare brevemente, supponendo nota questa visione in uso nella spiegazione degli effetti della spesa pubblica, seguendo un orientamento teorico di tipo Keynesiano.

Mi limito a ricordare il significato della (*PMC*) propensione marginale al consumo, come rapporto fra l'aumento del consumo e l'aumento del reddito a cui il primo è correlato; per noto, logico complemento, si concepisce la propensione marginale a risparmiare (*PMS*), essendo infatti $PMC + PMS = 1$.

Supponiamo la $PMC = 2/3$ (e che quindi sia la $PMS = 1/3$). Si faccia l'ipotesi di un investimento di 1.000 unità monetarie; secondo la «teoria del moltiplicatore» si avrà un corrispondente aumento di reddito monetario nelle mani dei lavoratori impiegati in una data opera che supponiamo «pubblica». Se la loro propensione marginale al consumo è di $2/3$, come supposto, essi spenderanno 666,66 unità in nuovi beni di consumo, determinando una corrispondente entrata addizionale per i produttori di questi beni. Se essi, a loro volta, avranno una PMC di $2/3$, daranno luogo ad una spesa nella misura di $2/3$ di 666,66, ossia di 444,44 e così via, secondo la successione temporale dei «periodi di produzione». Detti periodi, ad es. in un anno, possono praticamente essere due, tre, quattro, a seconda dei campi produttivi stimolati dalle destinazioni di potere d'acquisto creato con l'investimento o la spesa primaria.

Soffermandoci sulla azione del «moltiplicatore», possiamo definirlo come il coefficiente numerico che mostra la grandezza dell'aumento del reddito, dovuto ad un aumento dell'investimento (nel caso spesa pubblica).

Data la serie di cui sopra, si sono esposti alcuni valori numerici; essa risulta di termini successivi anche in senso temporale: $1 + 2/3 + (2/3)^2 + (2/3)^3 + \dots$, la cui *somma* è uguale al rapporto fra il primo termine della serie e l'eccedenza della unità sulla ragione ($2/3$) che indica la PMC (nel caso nostro, in cui, quindi, la $PMS = 1/3$).

Perciò diremo moltiplicatore simbolicamente, il rapporto $\frac{1}{1 - PMC}$. Numericamente $\frac{1}{1 - 2/3} = 3$.

Cioè, all'investimento iniziale di 1.000 unità, si aggiunge un consumo secondario di 2.000 unità. Quanto più è elevato il valore numerico di PMC , tanto maggiore è la variazione corrispondente del reddito che ne deriva.

Nella espressione geometrica, se indichiamo sull'asse delle ordinate l'investimento (ed il risparmio) e sull'asse delle ascisse il reddito, avremo, tracciando la retta che rappresenta la propensione al risparmio (marginale) (PMS), tenendo conto che essa nell'esempio è di $1/3$, l'aumento meccanicamente corrispondente nel reddito.

Donde si desume che innalzando l'investimento di 10 unità, ovvero la retta *II* alla retta *II'*, che indica l'investimento da 10 a 20, come ordinata, si ottiene un aumento di 30 come reddito misurato sull'asse delle ascisse, mentre il risparmio risulta, in corrispondenza, eguale all'investimento = 20.

Orbene, questa è la meccanica del «moltiplicatore», non considerando l'origine della somma spesa od investita inizialmente

il che è lo stesso, non considerando quale può essere l'effetto di un prelievo tributario eguale all'incremento del reddito da *OR* ad *OR'*.

Per questo, si è ricorso alla rappresentazione alternativa, in cui figurano il consumo, l'investimento eguale al risparmio, ed il reddito. La retta che descrive l'angolo di 45° indichi l'inclinazione di *I*. La linea che rappresenta il consumo sia, cioè, ad inclinazione minore di *I* e per differenza si abbia la linea che rappresenta il risparmio, come inclinazione.

Seguiamo, ad es., il Samuelson, che nella fig. 71 in cui siano in equilibrio il reddito *OR*, il consumo *RC* (*C* è un punto sulla linea *cc* del consumo) e l'investimento privato *CS* (*S* è sulla linea *ss* dell'investimento = risparmio), fa intervenire la spesa pubblica nella misura *SP* (*P* essendo sulla *gg* che indica la spesa pubblica). L'effetto sia quello di far elevare il reddito da *OR* ad *OR'*, sull'asse delle ascisse (riferendoci alla figura 70 il reddito aumenti da 170 a 200).

Supponiamo che un prelievo tributario intervenga, nella misura di 30 unità (delle 200 che corrispondono ad OR' nella figura alternativa, come rappresentazione), cioè nella stessa misura in cui la spesa pubblica, agente come un investimento privato, lo aveva innalzato (da $OR = 170$ ad $OR' = 200$).




Figura 70.

Quale è l'effetto dell'imposizione eguale alla spesa pubblica? Secondo quanti si avvalgono, come il Samuelson, della tecnica del «moltiplicatore», detto effetto si tradurrebbe in un abbassamento della linea del consumo. Cioè, la simultanea considerazione del prelievo tributario e della spesa statale neutralizza gli effetti del «moltiplicatore», sul reddito, e fa risultare, in questo esempio, invariato il reddito. Invero, gli «effetti del moltiplicatore», che *potrebbero, in certe condizioni* del ciclo, aversi nel caso lo Stato attingesse ad altre fonti (ad es. prelievo di disponibilità tesaurizzate, incremento di mezzi monetari in via addizionale, ecc.), nel senso dell'aumento da OR ad OR' , si *annullano* nel caso in cui la spesa abbia di fronte a sé un'imposta che riduca il potere d'acquisto e spinga il punto di equilibrio, che determina il reddito, a sinistra e in basso.




Figura 71.

Detto abbassamento della curva del consumo, dovuto all'imposta, abbasserebbe il livello del reddito collettivo di equilibrio in misura eguale a quella di cui la spesa pubblica lo aveva fatto aumentare, per riverbero meccanico del «moltiplicatore».

Si rovesci il ragionamento: si consideri quale potrebbe essere stato l'effetto sul reddito collettivo di un prelievo di imposte e di un'equivalente spesa, pur introducendo la tecnica o meccanica del moltiplicatore. E si conclude meccanicamente nel senso che il reddito rimane invariato ad *OR*, come si poteva concludere ragionatamente per altra via diversa dalla teoria Keynesiana, ritenendo immutata la pressione tributaria.

Ma questa, dopo quanto precede in questo capitolo, *non* è conclusione *economica necessaria ed univoca*; nè nel senso della soluzione, nè per il *quantum* della variazione, essendovi, anche, quando agiscono, numerosissimi «moltiplicatori», con i diversi effetti complessi dell'entrata oltre che della spesa, in rapporto anche alle numerose ipotesi che possono farsi sui valori numerici corrispondenti alle «propensioni» [(*PMS*) e (*PMC*)].

Naturalmente allo stesso modo in cui una riduzione della pressione tributaria si può tradurre in un aumento del reddito, considerando *nel tempo* gli effetti del prelievo sulla produzione⁽³⁴⁷⁾ e sulla distribuzione, come sopra si è detto, può farsi eguale ammissione, quando concorrano condizioni propizie alla «azione stimolatrice» della spesa pubblica, a seconda che essa sia alimentata da prelievo di imposte, da tassazione di disponibilità tesoreggiate, da ricorso a prestiti, nelle distinte fasi del *ciclo economico*. Esame analitico che qui non si conduce, per abbreviare.

Nelle pagine introduttive, a proposito di funzione che si assegna allo strumento finanziario per l'aumento della occupazione e del reddito nazionale, ho, fra l'altro, sottolineato la possibilità che la manovra delle quantità finanziarie possa contribuire a far superare i «punti morti» nella dinamica del sistema economico, come «motore ausiliario dell'economia» - come lo considera Taylor che segue Hansen - nel considerare l'intervento statale anche con bilancio in deficit (*deficit spending*) o anche la transitoria immissione di potere d'acquisto nel mercato (*pump-priming*)⁽³⁴⁸⁾. Fra le circostanze propizie, che Bresciani Turrone ammetteva (nel criticare la meccanica, con effetti paradossali, del moltiplicatore: in «Rivista Bancaria», 1939 a cui rimando), figuravano le risorse disoccupate che entrano nelle combinazioni produttive e l'azione del fattore psicologico (o «moltiplicatore psicologico»), allorché «il ridestarsi della domanda, dovuto all'impulso dato dallo Stato mediante le opere pubbliche, la diminuzione degli stocks, un leggero aumento di prezzi, cominciano a diffondere nelle classi degli imprenditori la convinzione che la depressione è ormai finita».

Non è questa la sede per continuare a trattare di un tema che deve ritenersi esaurito o comunque adeguatamente abordato dalla teoria economica che suppongo nota al lettore o studente.

Qui si intende evitare una critica aprioristica e in pari tempo ogni entusiasmo per l'azione meccanica del «moltiplicatore» espressa mediante formulette fallaci nel loro significato, di fronte alla interpretazione del complesso fenomeno, considerato *nel tempo*.

Il fattore tempo, per giudicare degli effetti definitivi o reali od «economici» (nel significato in cui Borgatta usa il termine) è talmente determinante, che addirittura il Papi, nel trattare della dinamica della pressione tributaria (*Equilibrio fra attività economica e finanziaria*, Giuffrè edit. 1942), ne adotta una unità abbastanza ampia, dandone un'idea concreta accennando ad esempi di cinque, dieci anni.

Da questo punto di vista anche la conclusione semplicisticamente dedotta dalla dimostrazione grafica di Samuelson potrebbe essere conclusione diversa, nel confrontare (*a*) il costo della attività dello Stato «produttore di beni e servizi, promotore di opere di interesse sociale» come lo definisce Papi, nell'ambito dell'ipotesi di mercato chiuso (costo che si traduca in eventuali perdite), con (*b*) il rendimento della stessa azione statale: come può concludersi rilevando un aumento di reddito inferiore o superiore alle perdite o ai costi determinati dalla azione statale (entrate e spese) e rispettivi effetti.

⁽³⁴⁷⁾ Di essi il modo di estrinsecarsi è stato indicato nel capitolo VIII dell'*Introduzione* in cui si tratta anche della strumentalità della funzione statale; nel capitolo sulla capacità contributiva e, in più parti, nel capitolo sugli effetti economici dell'imposizione. Rimando anche lo studente, che si occupi di questo problema, ai saggi intitolati: E. D'ALBERGO, *Reddito e imposte - Saggio critico sui produttivismo nella attività finanziaria*, cit. e *Discriminazione delle spese pubbliche indivisibili*, cit. Per gli effetti di prelievo e spesa di contributi obbligatori previdenziali, si veda nella «Rivista Bancaria» 1940, una mia indagine che può avere importanza, dal punto di vista generale fiscale.

⁽³⁴⁸⁾ Anche questi metodi e i relativi effetti sull'intero equilibrio di un sistema economico, occorrendo, saranno considerati analiticamente in altra edizione di queste lezioni: in parte s'intravedono nei cenni di cui alle lettere β) e γ) del presente capitolo, e nelle indicazioni contenute nel capitolo X, dell'*Introduzione*, in cui si tratta della politica fiscale, con la strumentalità di tipo Keynesiano, in rapporto a date caratteristiche quantitative dell'equilibrio economico, nonché in quanto si dirà nei cenni di finanza straordinaria.

III) *La pressione fiscale in termini soggettivi di utilità e sacrifici edonistici.*

Fino a questo punto si è ragionato come se le conseguenze della attività statale finanziaria si traducevano sempre e soltanto in variazioni di quantità obiettive (reddito monetario) contrapposte, come vantaggi, agli oneri o ai costi della stessa attività, espressi soltanto in moneta. Per contro vi sono vantaggi consistenti, ad esempio, in «orgoglio patriottico» in senso di «protezione», in «nuova soddisfazione», come se, nel caso della difesa militare, un nuovo «prodotto di consumo» si fosse creato e il reddito nazionale fosse aumentato. Ma Ricci che fa l'esempio, lo abbandona (*La pressione fiscale*, etc.) perché non esiste un metodo pratico (intendasi oggettivo) per misurare codesti incrementi.

Ma nel mio citato saggio del 1932 (*Sul concetto di costo della attività finanziaria*, cit.) mettevvo in evidenza come agli oneri del prelievo dovessero aggiungersi sacrifici, disturbi, ecc. in termini subiettivi. Del pari, i non vantaggi o le restituzioni che hanno luogo attraverso la spesa statale, non si traducono in via ipotetica e anche storica sempre e soltanto in termini monetari. Vi sono servizi (di ordine, sicurezza, difesa militare, istruzione, assistenza, ecc.) che si traducono in ofelimità o utilità.

Così che, volendo rendere omogenei i termini del rapporto semplice che indica la pressione tributaria o fiscale in senso più ampio, occorrerebbe procedere, come incidentalmente annotava il Sensini (negli scritti in onore di Martello, 1917) esprimendola con le funzioni individuali di ofelimità od utilità soggettiva (totale):

$$\text{(pressione fiscale lorda)} \quad \mu = \frac{\Phi m}{\Phi n} \quad \text{[IV]}$$

$$\text{(pressione fiscale netta)} \quad \mu = \frac{\Phi m - \Phi' m}{\Phi n} \quad \text{[V]}$$

A suo giudizio, non si potrebbero estendere alla collettività relazioni del tipo della [IV] e della [V], dati gli apprezzamenti eterogenei dei singoli in tema di utilità.

Ma la mia visione della spiegazione del fenomeno di massa che si estrinseca nella finanza pubblica si presta anche alla adeguata spiegazione di ogni formula della pressione fiscale. In tale giudizio possono essere simultaneamente prese in considerazione le variazioni di quantità oggettive o monetarie (formule [I], [II] e [III]) e di quantità edonistico-subiettive (formule [IV] e [V]), omogeneamente valutate anche per le relazioni funzionali che abbiamo visto sussistere fra i termini dei rapporti suddetti.

In altri termini l'insufficienza della rappresentazione e della spiegazione della pressione tributaria e fiscale, su *solì* dati oggettivi o su *solì* dati subiettivi, cessa quando essi siano sottoposti al giudizio che fonde ed armonizza, completandone il significato, i dati medesimi omogeneamente. Il giudizio può essere tollerato, accolto od approvato dai membri e gruppi della collettività per la quale in via interpretativa viene formulato e storicamente tradotto in limiti quantitativi degli aspetti fin qui considerati della attività finanziaria.

Ma il procedimento logico ovvero la genesi del giudizio consente di far tener conto, nel fenomeno di massa, oltre che dei dati oggettivi e immediatamente espressi in termini monetari, anche dei dati subiettivi od utilitari (ofelimitari) che *esistono*, sono collettivamente determinanti, e danno contenuto alle relazioni che formalmente esprimono la pressione tributaria e fiscale, come risultato degli effetti dell'ottenimento di entrate e della erogazione di esse, in questo campo della azione statale.

Una visione che vorrebbe essere nuova, e che pretende di portare il ragionamento, nel terreno della razionalità appropriata allo studio del fenomeno finanziario, è stata espressa dal prof. Lhomme (*La notion de justice fiscale*, in «Mélanges économiques» dédiés a Mr. le prof. Gonnard, 1946).

I) Dal punto di vista collettivo, dato che lo Stato eroga le somme prelevate in prestazioni materiali e servizi, nulla cambia rispetto al reddito nazionale: quanto viene sottratto con l'imposizione viene aggiunto come somma spesa.

II) Questo, è vero, - egli scrive - per l'insieme del reddito nazionale e non per i singoli redditi, perché le somme sottratte ai contribuenti non sono esattamente rese agli stessi, nella veste di «cittadini», beneficiari dei servizi.

Così in breve si esprime. E facendo il caso del prelievo a carico dei ricchi e della erogazione esclusivamente a favore dei poveri, trova che prima del prelievo tributario (detto *RR* il reddito dei ricchi e *RP* il reddito dei poveri) si ha:

$$RR + RP = R \text{ (reddito nazionale);}$$

prelevando le imposte e utilizzandole nel modo predetto, risulta:

$$(RR - I) + (RP + I) = R$$

E conclude che quello che interessa per giudicare dell'onere o pressione (*charge*) fiscale, non è l'ammontare assoluto del prelievo, che secondo lui lascerebbe immutato R , ma la sua ripartizione.

A) Quanto è stato esposto finora consente di correggere la prima proposizione di questo autore, affermando che la costanza di R , considerando il fenomeno dell'insieme o dal punto di vista collettivo, si può ammettere in termini istantanei e monetari. Nel tempo e considerando la diversa produttività dell'impiego del fabbisogno (ovvero escludendo che vi sia identità fra la strumentalità dei servizi pubblici e la destinazione che, in mancanza di prelievo, avrebbero dato i privati alle somme prelevate) si può generalizzare dicendo che anche per la collettività si prevede ad $R' \leq R$, considerando il problema economico (produttività) che si cela dietro i trasferimenti monetari di potere d'acquisto.

B) Se si scende nella casistica individuale, e dei ricchi e dei poveri si discorre in termini di sacrifici e di godimenti in senso edonistico, si rientra, come *bilancio* di sacrifici e di godimenti arrecati da prelievi e destinazione di essi, nel concetto di pressione fiscale (lorda e netta) espressa attraverso apprezzamenti utilitari o di ofelimità, come ha fatto il Sensini.

La visione di Lhomme, anche così da me estensivamente interpretata, non è nuova. L'impostazione di questi problemi nel presente corso di lezioni consente di superare le critiche che lo stesso Sensini rivolge alla traduzione del concetto di pressione fiscale in termini utilitari: invero si è fatta l'ipotesi che la classe governante possa farsi un'idea dei sacrifici e dei godimenti che l'attività statale, come prelievo e spesa, arreca ai singoli. Con ciò si vuol dire che le obiezioni del Sensini gravitano nel campo dell'accertamento delle variazioni delle quantità, non della concepibilità teorica delle variazioni anche di quantità edonistiche.

III) Se, poi, come pare voglia esprimere il Lhomme, attraverso simboli indicativi di variazioni di quantità oggettivamente misurabili, si vuol accennare al *bilancio* fra prelievi e vantaggi presso gruppi o singoli, la visione sia di Sensini e meglio ancora (dinamica) di Borgatta si presta ad assorbire le osservazioni dello studioso francese. Invero quanto egli dice dell'onere (*charge*) è riferibile alla pressione in termini oggettivi come negli schemi che precedono. E questi non si riferiscono solo alla collettività, ma anche ai singoli. Inoltre superano la visione strettamente monetaria ed istantanea (costanza di reddito) e introducono razionalmente la variabilità di R .

Naturalmente con questo si critica, seguendolo necessariamente nel suo ragionamento, il prof. Lhomme dell'Università di Parigi e quanti nutrano dubbi e pensieri di questo tipo, atomistico, il problema finanziario essendo soprattutto problema di massa.

Ma poiché egli contrappone ricchi e poveri, proprio come si è fatto in tema di ripartizione dei tributi, nella soluzione, appunto, del problema di massa limitatamente al prelievo dei tributi (teoria dell'imposizione proporzionale e progressiva, si vuol affermare che la logica che informa detto problema non viene meno se si allarga lo schema fino a comprendere nel calcolo edonistico, fatto dalla classe governante, simultaneamente sacrifici e godimenti dei contribuenti o di loro gruppi tipici, come sono visti da chi imposta il calcolo per la collettività.

Il concetto di eguaglianza a cui si sono riferiti i ragionamenti potrebbe in questa sede (pressione) dirsi di *perequazione della pressione* in termini di sacrifici e godimenti, nel campo del subiettivo vagliato dalla classe governante, che consideri prelievi e spese.

Del pari di *perequazione della pressione* in termini oggettivi si potrebbe dire, considerando questi ragionamenti riferiti a gruppi e singoli (prelievi e vantaggi delle spese e servizi), nel quadro logico della teoria della capacità contributiva relativa, a cui si rimanda e in cui figurano prelievi in funzione di vantaggi differenziali atti a modificare le quantità che vanno sotto i simboli RR e RP esposti dal Lhomme, il cui bilancio si affidi, nel problema di massa, alla classe governante.

Si suppone che in questa sede (pressione fiscale) e in sede di sola ripartizione del costo dei servizi pubblici, secondo il significato del concetto di perequazione della pressione, gli elementi subiettivi ed obiettivi del calcolo che compie la classe governante risultino coordinati simultaneamente, senza contraddizione, secondo le teorie svolte in questo corso.

II.

LA PRESSIONE TRIBUTARIA NEI CONFRONTI INTERNAZIONALI.

Le definizioni della pressione tributaria mediante rapporti in cui [lettere *b*) e *c*) del paragrafo I) di questo capitolo] entri il fattore popolazione per il calcolo della pressione medesima, si prestano, come si è detto, alquanto nei casi in cui occorra procedere a confronti fra diversi Stati, da questo punto di vista.

Finora si è ragionato, richiamando anche i ricordati studiosi, in ipotesi di mercato chiuso, escludendo anche i prestiti esteri (che considerano alcuni autori nella dinamica della pressione tributaria) e supponendo avvenuta la incidenza dei tributi e d'altri costosi modi di ottenere le entrate.

I) Si parla spesso di oneri «fiscali» comparati, con riferimento alla pressione che esercitano, in misura diversa, in differenti Stati i prelievi tributari. Il Seligman, occupandosene *ex professo* (*Oneri fiscali comparativi*, ecc. nel vol. IX della Nuova Collana di Economisti), avvertiva che non basta conoscere il carico tributario per abitante, dato che esso «in un paese povero e in una classe modesta della società, può costituire un onere molto più grave di un'imposizione media per abitante più alta in un paese più ricco o in una classe più ricca della collettività». E' perciò necessario determinare il *reddito medio* per abitante. Quando si disponga delle medie per abitante tanto del reddito quanto dei tributi, si raggiunge una maggiore approssimazione nella valutazione dei carichi (o della pressione fiscale) relativi dei diversi paesi confrontando la *tassazione per abitante* con il *reddito per abitante*.

Ma con tale approssimazione non si è risolto ancora correttamente il problema della comparabilità dell'onere tributario nei rapporti internazionali. Occorre considerare altri fattori, quali ad esempio: *a*) la *composizione delle entrate tributarie* a seconda che esse siano costituite dal provento di imposte indirette, specialmente su singoli o su pochi consumi delle classi meno abbienti o generali; ovvero da proventi di tributi diretti e progressivi su redditi e anche indiretti sui patrimoni soprattutto dei più abbienti; *b*) *l'ammontare di reddito* che nei vari paesi deve destinarsi (come minimo per la sussistenza o per le esigenze normali di vita) al *mantenimento della popolazione*, ammontare che non avrebbe capacità contributiva; *c*) inoltre l'ammontare del reddito che deve essere destinato al *mantenimento della produzione* senza intaccare o distruggere il capitale nazionale. Elementi difficili da calcolare ma di cui particolarmente il Borgatta ricordando i tentativi di statistici, ha posto criticamente in evidenza l'importanza⁽³⁴⁹⁾.

Il fattore *a*) «composizione» delle entrate tributarie, va inteso nel senso che, a parità di rapporto fra prelievi e reddito, possono determinare maggior *sacrificio* di utilità le imposte indirette che non siano proporzionali ai redditi ma inversamente proporzionali ad essi. E' questo il noto difetto delle imposte su singoli consumi, in cui si spenda, cioè, una percentuale di redditi che è maggiore presso i minori redditieri e minore presso i possessori di più alti redditi.

Su questo problema mi sono a lungo soffermato nel cap XI paragrafo VII di questo corso, con conclusioni che tengono conto, tra l'altro, anche di «effetti di reddito» derivanti da differenziazione di aliquote delle imposte sui consumi (contrapposizione di beni inferiori o dispensabili a beni superiori o indispensabili), nonché da discriminazione operata dalla spesa pubblica (a vantaggio delle classi povere a confronto di quelle ricche).

E' chiaro che se, a parità di rapporto che indichi la pressione tributaria (ad es. lorda), i tributi siano preminentemente diretti e progressivi, attinti cioè con prelievo a carico dei più alti redditieri o titolari di grossi patrimoni, il sacrificio che può esprimere la pressione tributaria può risultare inferiore.

II) Ma da un altro punto di vista si vuol considerare, nei confronti internazionali, la pressione dei diversi sistemi tributari.

Si sa che la casistica storica ha fatto considerare, anche in teoria, gli effetti della unificazione dei mercati, come complemento e talora premessa per la unificazione politica ovvero di direttive di comune politica internazionale, con riverberi di carattere costituzionale per gli ordinamenti offerti dalle Unioni (come quella europea) di cui discorrono i politici.

Orbene, per il solo aspetto economico che qui interessa, costituito dalla influenza o pressione dei diversi sistemi tributari, quando i mercati passino dalla separazione alla unificazione, i teorici esteri ed ita-

⁽³⁴⁹⁾ Negli *Appunti di scienza delle finanze*, Giuffrè, 1933.

liani hanno avanzato proposizioni varie, suggerendo addirittura di «uniformare» i sistemi di tassazione, di adottare la «medesima base» come aliquote, o la medesima composizione come imposte dirette e indirette, per «uniformare» od «allineare» i sistemi tributari.

Si è pensato, soprattutto, che una unificazione di mercati avrebbe fatto risentire l'onere della *diversa pressione*, a danno dei paesi A, B, \dots , con preminenti imposte indirette, gravanti sulla produzione e sui costi con riverbero sui prezzi, che fiscalmente maggiorati avrebbero ostacolato le vendite dei prodotti dei mercati o paesi di provenienza, a tutto vantaggio degli altri paesi M, N, \dots : cioè di quelli che abbiano il proprio sistema fiscale, come ordinamento giuridico e soprattutto come provento tributario relativo, preminentemente basato su imposte dirette sul reddito.

Non voglio sollevare, qui, la vecchia questione della incidenza sui prezzi delle imposte dirette e delle imposte indirette. Ma accettando provvisoriamente la proposizione della diversa pressione esercitata, sui prezzi, dai sistemi preminentemente costituiti da imposte indirette, intendo riaffermare la *indifferenza* del fattore costituito dalla diversa composizione degli oneri tributari rispetto alla vendita dei prodotti o merci che ne siano influenzati, quando si passi dai mercati separati al mercato unificato.

E ciò ove non si dimentichi che unificazione di mercati non significa unificazione di monete o parità di *cambio monetario*; di modo che si deve considerare che i livelli dei prezzi siano stati *già* influenzati dai vari fattori che li determinano compreso quello fiscale.

Occorre dimostrare come sia indifferente per il consumatore di merci eguali, prodotte da mercato in cui viga la soluzione del problema finanziario (entrate tributarie) prevalentemente attingendo alle imposte indirette (paese A , che possiamo denominare mercato nazionale) e da mercato estero in cui si sia avuta soluzione imperniata preminentemente su imposte dirette (M): l'indifferenza, nell'ambito delle ipotesi che seguono, interessa soprattutto dal punto di vista delle imprese del paese (A) che, secondo l'assunto corrente, sembrerebbero «danneggiate». La pressione fiscale si tradurrebbe in danno delle imprese del paese (A) per la composizione del *sistema* fiscale, basato preminentemente su imposte indirette: questo assunto è stato negato in un mio scritto, di cui richiamo qualche parte⁽³⁵⁰⁾.

Per dare il senso della soluzione mi sono avvalso di uno schema semplificato e, quindi, ammissibile solo per comodità di ragionamento, in merito agli effetti od alla pressione comparata di diverso regime fiscale (preminentemente: 1) imposte indirette sulle merci, e 2) imposte dirette sui redditi). Il problema è stato da me visto dal lato della capacità, *ceteris paribus*, delle imprese del paese (A) di resistere alla concorrenza di imprese similari del paese (M), ammessa contrapposta soluzione del problema fiscale (secondo il significato dei numeri 1 e 2 qui indicati).

A parità di ammontare di tributi prelevati con i due sistemi fiscali contrapposti, ho dimostrato il *caso-limite d'indifferenza*, per le imprese che si suppongono (dalla tesi opposta alla mia) svantaggiate (paese A), quando dall'ipotesi di «mercato chiuso» si passi a quella di «mercato unificato».

Si supponga, per semplificare ulteriormente - dopo aver prescisso dalla destinazione del provento tributario nei contrapposti paesi e da circostanze riguardanti l'equilibrio soggettivo del consumatore - che non operi, *pro-tempore*, la legge di variazione dei costi in funzione delle quantità prodotte dalle imprese dei paesi contrapposti.

Si consideri costante il reddito del consumatore, con reddito R , a fronte delle ipotesi istantanee di prezzi lungo la curva di domanda DD' . (Ed $R - t$ in rapporto alla curva dd' , essendo t l'ammontare dell'imposizione diretta).

Si faccia l'ipotesi di un'imposta dell'altezza unitaria, specifica CT , commisurata alla quantità prodotta e venduta OQ .

L'impresa diviene un esattore per conto dello Stato per l'importo $TPpC$, che aggiunge all'introito $OCpQ$, il quale ad essa fornisce il reddito normale compatibile con le condizioni di mercato, che supponiamo siano di concorrenza (perfetta). I consumatori, ad es. nazionali, appartengano allo Stato che abbia risolto il problema, pro-rata, relativamente poggiando di più su imposte indirette, in una prima ipotesi.

Facciamo ora l'ipotesi di un consumatore esistente sul mercato nazionale, e, inoltre, l'altra che lo Stato abbia risolto il problema tributario poggiando soprattutto sulla applicazione di imposta diretta sul reddito.

⁽³⁵⁰⁾ Si veda per l'intero problema che sorge per il caso storico dell'Unione europea, nel cui quadro si è considerata quella italo-francese, e per la conoscenza delle opinioni dominanti che qui si confutano, in sede teorica, E. D'ALBERGO - *Il fattore fiscale e le unioni economiche*, «Rivista di Politica economica», gennaio 1950.

La teoria economica, in sede soprattutto di dinamica, ha visto la correlazione funzionale fra altezza di reddito disponibile e modalità della curva di domanda.




Figura 72.

Ha trattato anche di curve statiche bensì, ma riferentisi a *tempi diversi*. Nel caso nostro, ferma rimanendo la psichica degli edonisti, abbiamo diverse curve di domanda, in funzione di diversi redditi.

Se avevamo

$$OQ = f(R) \text{ e } OQ = j(PQ)$$

ipotizzeremo ancora

$$OQ = f(R - t) \text{ e } OQ = f(pQ)$$

t essendo la somma di imposta diretta (pari a quella indiretta) che abbia decurtato il reddito al punto da abbassare la curva di domanda, nel caso-limite, in modo da far acquistare la stessa quantità OQ con una spesa che sia esattamente $OCpQ$, tale cioè che, all'impresa offerente sul mercato, consenta lo stesso provento *netto da imposta* (con l'imposta pari a $CTPp$, che nella prima ipotesi l'impresa aveva riscosso per lo Stato e trasferito sui consumatori) che ad essa permetteva di stare sul mercato ottenendovi il reddito normale.

In altri termini (e se è lecito da questo assai ristretto schema risalire alla spiegazione di ben complessi fatti) all'impresa operante su mercato nazionale è *indifferente* vendere al contribuente-consumatore che appartenga politicamente allo Stato, che abbia un sistema fiscale basato in misura precipua su imposte indirette oppure su imposte dirette. In entrambi i casi il *potere d'acquisto*, sottratto dallo Stato, consente lo stesso risultato economico *netto* in termini di ricavi, alla impresa operante nel mercato nazionale (fatta esclusione della somma che va allo Stato).

Supponiamo, ora, che si pervenga alla *unificazione internazionale* dei mercati. Seguiamo la condotta ipotetica del consumatore-contribuente che abbia subito, come straniero, la soluzione (M) predetta del problema fiscale, (così che egli contribuisca, in termini percentuali, nella stessa misura in cui aveva pagato imposta diretta il contribuente nazionale con potere d'acquisto divenuto corrispondente ad $R - t$). Se il reddito fosse espresso, a parità di ammontare, in *moneta nazionale* del mercato (supponiamo A) che entra in regime di unificazione, la quantità OQ verrebbe domandata [in quanto $OQ = f(R - t)$] al prezzo pQ . E l'impresa nazionale (A), offerente *anche* nel mercato unificato, non riuscirebbe a far sopportare l'imposta indiretta (che, per ipotesi, gravi relativamente di più la produzione in A) cioè il prezzo PQ al consumatore stra-

niero appartenente al paese M . A conclusione simile si perverrebbe se il reddito dello straniero fosse, come è normalmente, espresso in moneta estera, ed il *cambio fosse alla pari*.

Ma se si fa l'ipotesi di un rapporto di cambio tendente a 1:2, il consumatore-contribuente *estero*, che pure abbia subito nel proprio paese (M), per rapporto giuridico-politico ivi vigente, un sistema fiscale preminentemente basato su imposizione diretta, rimane tuttavia, dopo aver pagato detto tipo di tributi, con un reddito in moneta nazionale, il cui potere d'acquisto dato il rapporto di cambio ipotizzato, è *equivalente* a quello del consumatore-contribuente *nazionale* avente il reddito R . Può, quindi, il consumatore-contribuente estero, una volta unificato il mercato, subire il prezzo PQ , acquistare la quantità OQ , senza porre in difficoltà per lo smercio l'impresa del paese in cui prevalga il sistema dell'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo.

Per l'impresa del paese a sistema fiscale di tipo A), la quale, ad unificazione avvenuta, debba continuare a riscuotere la somma $CTPp$ per conto dello Stato a cui appartiene politicamente, è *indifferente* vendere al consumatore-contribuente *nazionale* con reddito quasi intatto da imposizione diretta o al contribuente consumatore *estero* con reddito già decurtato da preminente imposizione diretta. E ciò perché grazie alla parificazione dei poteri di acquisto dovuta all'ipotizzato rapporto di cambio, l'impresa offerente la stessa merce sul mercato unificato, si trova di fronte alla curva di domanda DD' nella rappresentazione geometrica tracciata per ipotesi.

Il ragionamento che qui si è semplificato al massimo come se in concreto fosse lecito introdurre il *ceteris paribus*, proprio allorché si deve assumere l'ampiezza di visione dell'equilibrio generale, intende dare l'idea grossolana del senso della soluzione del problema della indifferenza di posizioni di consumatori-contribuenti, indifferenza che è in concreto probabile di fronte a consumatori stranieri (paese M) con reddito *medio* più alto.

Con questa restrizione, tuttavia, detto ragionamento può valere a chiarire le idee nel caso in cui sia alquanto *uniforme* l'influenza media del fattore fiscale (imposizione indiretta), che aggiungendosi ai prezzi economici, determina il livello generale che, a sua volta, influenza il cambio monetario internazionale, in proporzione.

E' chiaro che per le imposte di fabbricazione su prodotti tassati in via differenziale altissima e per i casi di discriminazione contro i cosiddetti consumi di lusso, discriminazione quale si nota nelle imposte comunali di consumo o nell'imposta sull'entrata avverso ai beni che danno corpo ai consumi «superiori», si possono determinare scostamenti dalla condizione, qui semplificata, di *indifferenza* per compratore e venditore, allorché si faccia l'ipotesi di mercato unificato. Si pensi che il consumatore straniero non attinge *tutti* i prodotti che saturino il proprio bilancio, rivolgendosi a produttori nazionali (paese A). Ne compra, volta a volta, a seconda dei gusti, alcuni.

Non si può, quindi, sconoscere il caso pure di consumatori stranieri (paese M) i quali, nonostante il rapporto di cambio a loro favore o con potere di acquisto monetario che livelli sostanzialmente le differenze dei prezzi medii, si sono trovati di fronte a *scarti dalla* media di prezzi del paese A , dovuti anche e soprattutto a onere differenziale fiscale, che abbiano reso proibitivi alcuni acquisti ai corrispondenti prezzi.

Diversa è la situazione allorché si abbia a che fare con redditi di classi elevate per cui non viga la parità di incidenza di prelievo percentuale a titolo fiscale, che figura in queste ipotesi.

CAPITOLO XVI.

ALCUNI PROBLEMI DELLA FINANZA STRAORDINARIA

I.

RAZIONALITÀ DELLA DIFFERENZIAZIONE LOGICA E METODOLOGICA DELLA FINANZA STRAORDINARIA DALLA FINANZA ORDINARIA.

1) Seguendo una tradizione diffusa, dedico anche in questa edizione delle lezioni un capitolo alla cosiddetta «finanza straordinaria», che non figurerà come gruppo di problemi contrapposto, in via razionale, a quelli che danno corpo a questa disciplina, avente per oggetto l'attività finanziaria mirante a soddisfare i bisogni pubblici ordinari o ricorrenti.

Dal lato storico soprattutto, è degno di particolare rilievo il fatto straordinario costituito dalla guerra quale esempio di circostanza che implica l'estensione eccezionale e rilevante, in un dato senso, dell'attività finanziaria dello Stato che soddisfa al bisogno pubblico che, nella fattispecie, consiste nella difesa militare degli interessi nazionali. Altri eventi possono dar luogo ad estensione od aumento eccezionale di spese pubbliche, in dati periodi di tempo. Ma di fronte alla guerra, la quale mobilita tutte le volontà e le energie e, nel settore materiale, induce alla ricerca dei mezzi di politica economica e finanziaria atti a limitare il soddisfacimento dei bisogni civili per provvedere più efficacemente a quelli bellici, è necessario consacrare (anche negli appunti, che fanno da guida per la preparazione degli studenti) una parte allo studio delle trasformazioni che l'attività finanziaria subisce in relazione a questo evento che qui si ipotizza. E' un tema che trova posto anche nei trattati con capitolo sulla «finanza straordinaria» che, soprattutto, in passato, ha avuto per oggetto i problemi del debito pubblico nelle sue varie forme tecniche e nell'alternativa con l'imposta straordinaria.

Nel caso dell'ultima guerra alcuni osservatori dei fatti economici, che sono influenzati dall'evento storico, hanno creduto di trovare dementi nuovi e nelle idee che presiedono alla manovra delle forze economiche ai fini del sostegno delle forze militari, e nei mezzi tecnici di cui si avvale la manovra dei fattori che si pongono a servizio della guerra, sottraendoli al normale sviluppo del movimento economico. Donde la pretesa «novità» nel senso della autonomia logica, per così dire, dei problemi teorici della finanza straordinaria.

Nei campo delle idee, se si fa un confronto con quelle che illuminavano i fatti della prima guerra mondiale, si trova che non solo l'esperienza di quel conflitto, ma anche i rivolgimenti sociali che hanno avuto luogo presso alcuni paesi hanno fatto progredire la concezione della generale mobilitazione delle forze che alimentano la guerra. Si è enunciato, così, il programma di adattamento all'evento bellico delle energie di cui dispone un paese in tutti i campi, mediante l'espressione corrente della «economia della guerra totale».

Non direi, come qualche zelante autore, che non si sia avuta da parte di politici e di studiosi, in precedenza, l'idea della necessità di adattare tutte le forze economiche al caso eccezionale nella vita dei popoli costituito dalla guerra. I cultori della teoria dell'equilibrio economico e sociologico, certamente, nei loro schemi, potevano inquadrare il fatto bellico come causa o fattore determinante che trasforma l'orientamento e il funzionamento delle forze operanti ed efficienti, rispetto al fine di accrescere l'offerta dei beni e servizi strumentali per la guerra, in modo da adeguarla alla domanda straordinaria che ne fa lo Stato.

Se mai l'idea di solidarietà fra le forze operanti nell'ambito dello Stato ha dato luogo a nuove forme organizzative e ad atteggiamenti psicologici particolarmente adatti alla mobilitazione delle forze nazionali, di fronte al caso storico della guerra. Anche la *tecnica* ha conseguito, presso i contrapposti belligeranti, un orientamento informato a questo punto di vista. Infatti, nel campo della produzione dei beni strumentali, si sono adottati procedimenti che hanno consentito quasi di non interrompere la continuità dei piani produttivi, nel passaggio dalla economia di pace alla economia di guerra.

Nell'orientare le forze economiche verso le esigenze eccezionali del fatto bellico, con visione unitaria, i mezzi di cui si avvale lo Stato vengono fusi tenendo conto delle relazioni di interdipendenza causale e dei rapporti di concausa rispetto all'effetto (che è il fine) di sostituire ai consumi di pace il consumo di mezzi tipicamente strumentali per la guerra. I mezzi e strumenti, con cui si attua la politica «economica» di guerra, finiscono per comprendere anche quelli della politica «finanziaria» di guerra.

Nel quadro della economia della guerra totale, verrebbe meno, secondo alcuni, l'*antitesi* fra economia e finanza, fra economia privata e pubblica. Sarebbe, cioè, conseguenza del progresso che si è conseguito nella concezione della economia della guerra totale, l'attenuazione del «dualismo» fra economia privata ed economia pubblica, fra economia di nazione ed economia di Stato, fra economia di guerra e finanza di guerra.

Alla luce della teoria e della storia, in verità di «antitesi», anteriormente vigente fra i predetti settori, non potrebbe parlarsi e nemmeno di dualismo. Considerando la posizione di coloro che hanno sistematicamente studiato l'economia finanziaria, si trova che anche quelli, che si potrebbero classificare come «liberisti», hanno posto innanzi schemi logici, nei quali il passaggio dalla economia della nazione a quella dello Stato (che si può dire equivalente al passaggio dal soddisfacimento di bisogni privati a quello di bisogni pubblici) avveniva sotto la spinta della intensità relativa dei bisogni, secondo naturali scelte dei redditeri. Lo schema che si usa denominare sociologico si è, poi, avvicinato maggiormente alla realtà: facendo presente l'esistenza di una classe governante che istituisce i calcoli di massimo utile *per* la collettività, ma senza dar luogo a contrapposizione *logica*, che possa giustificare un corrispondente «dualismo» teorico per il solo confronto fra destinazione di reddito o ricchezza e soddisfacimento di bisogni privati e pubblici, rispettivamente.

Tanto meno mi sembra sostenibile l'esistenza di un dualismo fra economia di guerra e finanza di guerra, che si sarebbe riscontrata in passato. Ma si aveva anche allora *adattamento* e della organizzazione economica e degli istituti finanziari al caso bellico. Altra cosa è dire che codesto adattamento, dal punto di vista *tecnico*, o della realizzazione concreta, può essere compiuto più rapidamente e con minori attriti, nei paesi in cui l'idea di solidarietà nazionale abbia avuto influenza, in tempo di pace, sulla organizzazione delle forze operanti sul mercato.

Le stesse considerazioni valgono per ciò che riguarda i modi e i gradi di «fusione» fra politica economica e finanza di guerra.

2) Mi preme, in questa sede, affermare che non si ha neanche separazione *logica* fra finanza «ordinaria» (concepita come scienza e come assieme di fatti relativi alla attività dello Stato allorché soddisfatti i bisogni ordinari, normali e di pace) e finanza straordinaria o di guerra, per accennare al principale evento non ricorrente normalmente.

Si tratta anche in questo caso di trasformazione o sostituzione o adattamento dei fini della attività finanziaria, di fronte al variare dei bisogni per il loro *grado* o soprattutto nella *intensità* (elemento quantitativo), anche nel *tempo* in cui si verificano.

Al fatto *quantitativo* (entrata straordinaria) corrisponde, poi, una specificazione *tecnica* dei mezzi, nel quadro della politica economica e finanziaria. Ma la logica, che presiede ai fatti di trasformazione e sostituzione di fini e di bisogni, non fa mutare la metodologia e la visione scientifica, anche se si tiene presente la cosiddetta economia della guerra totale, che mobilita tutte le forze utili ai fini della condotta bellica.

Scorrendo precedenti trattazioni e, in particolare, quella che l'Einaudi³⁵¹ aveva destinato al tema particolare, si legge che la finanza di guerra costituisce un *aspetto* della finanza pubblica. E allorché l'autore riteneva che essa esigesse una trattazione «diversa» da quella della finanza ordinaria, probabilmente si riferiva a concezione teorica come novità od autonomia logica dei problemi scientifici, anziché alla diversità degli istituti concreti (lato tecnico) che si mettono in atto di fronte al bisogno eccezionale costituito dalla difesa militare nel tempo di guerra.

Ma nel rifondere codesta trattazione particolare nei *Principii di scienza della finanza* (³⁵²), Einaudi ha ripudiato la suddetta proposizione che poteva far nascere dubbio logico, e fa una questione di *grado*: nel senso che i bisogni pubblici (alcuni) divengono *intensissimi*, richiedendo mezzi *maggiori* (entrate) di quelli che bastano a coprire le spese ordinarie o del periodo di pace (se facciamo l'ipotesi contraria, della guerra, come esempio tipico di bisogno straordinario o non ricorrente).

³⁵¹ Si veggia: EINAUDI L., *La finanza della guerra*, 1914.

(³⁵²) EINAUDI L., *Principii di scienza della finanza*, 1940.

Del pari, il De Viti De Marco contrappone alle spese ordinarie, o al fabbisogno ordinario, il fabbisogno straordinario (elemento quantitativo). E generalizza al punto da prescindere dalla causa o dal fine della spesa eccezionale, affermando che il problema della finanza straordinaria nasce per la diversa *quantità* della spesa (problema di grado).

Che non si abbia sostanziale nuovo problema *logico* allorché si passa dalla considerazione della finanza ordinaria a quella straordinaria, è riconosciuto anche da coloro che presentano come nuova, nel campo teorico, la concezione della economia della guerra totale; laddove, se innovazione essa implica, è di carattere organizzativo o tecnico.

Del resto, anche nel quadro della politica economica di guerra, si riserva un posto all'*aspetto* finanziario. E si tratta degli *strumenti tradizionali* attraverso i quali si contribuisce a realizzare le premesse della economia di guerra, indicando: *l'emissione di carta moneta, il prestito e l'imposta*. Ciò si fa proprio da parte di coloro che sostengono l'esistenza del «dualismo» delle precedenti concezioni dei rapporti. fra economia e finanza.

Si può dire, quindi, che la visione organizzativa o tecnica che più efficacemente che in passato si ritiene si presti a realizzare la solidarietà delle forze economiche a servizio del soddisfacimento di un bisogno straordinario della collettività organizzata a Stato, non fa mutare la posizione *scientifica* dello studioso delle relazioni logiche dei mezzi strumentali rispetto al fine. Dato che si tratta soprattutto di questione di grado o di limiti quantitativi in cui - nell'istante o nel tempo che è misurato gradualmente - i mezzi che procurano entrate allo Stato vengono sottratti a normali bisogni privati per provvedere ad eccezionali bisogni pubblici, non credo che occorra modificare di molto la disposizione della materia nell'insegnamento della scienza delle finanze.

Dopo aver ragionato, quindi, in una prima parte, della attività finanziaria quale si esplica (spese ed entrate) per soddisfare bisogni pubblici *ordinari*, o normalmente ricorrenti, faccio seguire una parte subordinata all'ipotesi di una intensificazione di qualche bisogno pubblico. Nella specie, farò l'ipotesi del bisogno eccezionale costituito dalla difesa della nazione in guerra, per illustrare le modificazioni che l'ipotesi comporta nel settore della ricerca dei mezzi atti a fornire il fabbisogno straordinario allo Stato. Naturalmente tenendo presente tutta la trasformazione che ha luogo nel movimento economico in relazione alla guerra, nel senso soprattutto dell'adattamento temporale, quale è considerato da quanti hanno trattato della economia della guerra totale.

Risponde, quindi, ad un ordine logico la successione che figura nel corso della trattazione, nel senso che alla parte che ha per oggetto lo studio della attività finanziaria *ordinaria*, segue questa parte avente per oggetto lo studio della attività finanziaria *straordinaria*.

3) Questo tipo di avvertenze, che figuravano nelle edizioni del 1942 e del 1944 delle lezioni, sono state riconfermate nel 1945³⁵³ : nel senso che la cosiddetta finanza «straordinaria» si differenzia da quella «ordinaria» eminentemente per ragioni di *grado* (*estensione* dei bisogni pubblici, *aumento* della spesa e delle entrate, ecc.). Invero se i problemi che occuparono le menti degli studiosi della passata generazione, osservatori dei fatti della prima guerra mondiale, ebbero una «data» soluzione teorica, essa fu legata razionalmente alle ipotesi che esplicitamente o in modo implicito quegli studiosi tennero presenti. Nel caso più recente del 1939-45, il problema fondamentale dei «modi» di finanziamento della guerra e dei «limiti» in cui sia conveniente farvi ricorso è stato visto soprattutto alla luce del *punto di vista dello Stato*, agente in un'*economia* totalmente (ad es., il caso germanico) *regolata* o in gran parte *controllata* fin dal tempo in cui vigeva la finanza «ordinaria», cioè anteriormente alla guerra. Il passaggio dall'economia di pace a quella di guerra o non venne avvertito o non presentò il *salto*, che quasi ovunque caratterizzò gli eventi della guerra 1914-18.

Si è, infatti, letto: «Per il passaggio dall'economia tedesca di pace a quella bellica non ci fu bisogno di una trasformazione fondamentale, ma soltanto di un ulteriore sviluppo; non ci fu bisogno di battere nuove vie, ma di seguire quella già sperimentata» (³⁵⁴). E questa asserzione, che seguiva a quella della costruzione, negli ultimi anni dell'anteguerra, di un apparato produttivo «mai lontanamente posseduto nel passato», sotto la «guida della direzione statale che sa quel che vuole», la quale subordinava il consumo civile a quello bellico, contrastava bensì con il «dover essere» che era nell'idea del Possony. (Si sa che questo auto-

³⁵³ D'ALBERGO E., *Prestiti e imposte nelle nuove teorie e nell'esperienza bellica*, «Studi dell'Istituto di scienze economiche e statistiche dell'Università degli Studi di Milano».

³⁵⁴ Così il prof. K. MUHS, il cui articolo, tradotto, è apparso nel fascicolo del 31 marzo 1941 del «Notiziario Economico» della Cassa di Risparmio di Milano.

re «raccomandava», all'epoca in cui scriveva, l'economia libera come presupposto di qualsiasi economia militare razionale). Ma in sede storica l'economia, non soltanto germanica, si orientava verso il sistema controllato o regolato.

In tale ipotesi, la differenziazione fra finanza ordinaria e straordinaria non poteva che essere di «grado». I procedimenti del finanziamento agirono in un ambiente economico già modificato fin dai tempi di pace o in cui, in generale, si verificavano i bisogni pubblici ricorrenti o prevedibili con continuità e con minimo intervento di fattori probabilistici. Se si pone a raffronto l'impostazione del problema del finanziamento della guerra assumendo implicitamente l'ipotesi di economia più o meno regolata con quella tradizionale di tipo individuale o Ricardiana, ovviamente i procedimenti che ne discendono possono essere tecnicamente diversi da quelli illustrati dai nostri antecessori.

Ma la differenziazione è già nei problemi della finanza ordinaria. Ciò ammesso, non ha importanza se non dal lato quantitativo fare la distinzione fra finanza ordinaria e straordinaria, relativamente alla estensione di bisogni, spese e proventi. I procedimenti di mobilitazione della parte del reddito e dei capitali sottratti ai bisogni ordinari e privati, tecnicamente possono essere quelli tradizionali (prestiti, imposte, credito monetario e forme equivalenti). Talché ha senso ad es. l'affermazione del Fasiani: «mentre profonde e numerose sono le differenze fra le leggi-tendenze delle finanze ordinarie, assai minori di numero sono le differenze che si riscontrano nelle rispettive finanze straordinarie».

E quando questo autore - introducendo una qualificazione di cui abbiamo visto la non necessità razionale - nel ritenere limitati (come possibilità di scelta) i mezzi per sopperire alle esigenze anormali, li riconduce tendenzialmente a quelli che caratterizzano la vita economica-politica dello «stato moderno», si nota nello studio dell'autore tedesco testè citato, che ha esaltato la struttura dell'economia odierna controllata, una asserzione in senso convergente. Ha scritto, invero, il Muhs che «nel corso dei secoli, se si prescinde dall'eliminazione del finanziamento a mezzo del peggioramento della moneta e del tesoro di guerra, nulla si è mutato nella struttura fondamentale del finanziamento bellico, cosicché anche per la guerra del presente si hanno a disposizione tre metodi: il finanziamento a mezzo di imposte, di prestiti e di aumento di denaro».

E continua affermando che «la formulazione del problema in base alla scienza delle finanze, si conclude con il ricercare in qual *grado* quei tre metodi appaiono adatti per coprire i costi della guerra nel modo più opportuno e ciò sia dal punto di vista della popolazione che da quello dello Stato e dell'economia».

4) Il rilievo che conferisco al mio punto di vista non sta solo nell'aver interpretato in tal senso le visioni tradizionali (ad es. dei citati Einaudi e De Viti De Marco): ma nel ritenere che quanto ho riconfermato valga anche di fronte alle *odierne visioni di economie regolate o vincolate* più o meno, specialmente per la tecnica che richiede la mobilitazione delle quantità con gli strumenti finanziari nella economia che viene detta «della guerra totale».

Avverso a questa mia convinzione sono venute le seguenti parole del Borgatta (nella prefazione alla *Finanza della guerra e del dopoguerra*, ottobre 1945). «Non concordo con il concetto enunciato da uno dei più valorosi nostri giovani studiosi, il prof. d'Albergo, trattarsi piuttosto che di una *diversità* di problemi finanziari, di una *differenziazione di grado dei procedimenti* di finanza normale delle economie regolate (ipotesi d'altra parte estranea alle condizioni di parecchi belligeranti); nè ritengo sia logicamente costruibile nei limiti in cui la finanza osserva e rispetta il principio del *pareggio del bilancio*».

Anzitutto non credo che possa accordarsi valore di principio teorico all'equilibrio del bilancio, che risponde più alla ovvia visione della correlazione *tendenziale* o se si vuole alla *equivalenza* nel tempo, a *lungo andare*, delle spese e delle entrate, che interessa in via ipotetica, a prescindere dai limiti pratici della realizzazione. Inoltre, anche per le condizioni di mercato (economie regolate più o meno) avevo fatto altra questione di *grado*. Ciò non può consentire di considerare «estranea», come scrive il Borgatta, l'ipotesi da me fatta, alle condizioni concrete, perché la mia dizione («più o meno vincolate») le comprende tutte.

Il lettore veda le pagine di Wagner, ad es. sul «supremo principio» del «pareggio fra l'entrata e l'uscita» e vi troverà (Bibl. dell'Econ. serie III vol. 10, lib. I, cap. I, sez. III) norme di arte finanziaria o amministrativa, senza significato razionale, quale deve richiedersi in una indagine a carattere quantitativo. Già questo rilievo pone l'accento al problema di *grado* che è per me quello della differenziazione fra finanza ordinaria e straordinaria.

A prima vista i «nuovi orientamenti» nello studio della finanza straordinaria, illustrati dal Borgatta nella cospicua trattazione specifica, sembrano andare oltre l'aspetto quantitativo che differenzia soprattutto l'impostazione dei problemi. Infatti egli intende «considerare i procedimenti tributari e finanziari non solo in rapporto al mantenimento dell'equilibrio formale fra introiti e pagamenti del bilancio pubblico, ma anche

in rapporto alla sostanziale unità degli scopi dell'azione statale in un periodo di guerra o di congiuntura critica». E' vero, infatti, che «i provvedimenti finanziari hanno una funzione eminentemente *strumentale*, non sono fini a se stessi, ma *mezzo* per conseguire determinati scopi pubblici» e che «durante la guerra i fini dello stato portano ad un generale regolamento di *tutta* la vita economica». Ciò posto, avanzo due osservazioni:

α) con queste affermazioni, che in parte caratterizzano la finanza ordinaria degli stati moderni ad economia regolata, si estende il campo di indagini. che una spontanea quanto razionale specializzazione delle scienze aveva posto in essere. E si passa alla politica economica e finanziaria ⁽³⁵⁵⁾, che è uno dei modi di considerare ed *applicare* le conclusioni di studi di scienza delle finanze alla casistica dei fini extra fiscali posti in rapporto coi fatti finanziari, come si è visto nel cap. X dell'*Introduzione*. Però in questo modo si *annulla* o si *salta* il problema - da me risolto nel senso della omogeneità dei problemi teorici della finanza ordinaria e straordinaria - senza affrontarlo.

β) Ma restando anche nel campo della economia della finanza pubblica, ritengo che il mio punto di vista debba riaffermarsi anche di fronte alle moderne visioni teoriche. Già nella «prefazione» ho mostrato lo scetticismo nei confronti dell'eccesso di ambizione teorica degli schemi che intendono spiegare i fenomeni di massa, con semplificazioni del fenomeno concreto, ricorrendo a quantità globali. Le analisi deduttive, anche riferite ai singoli soggetti ed alle ipotesi di tipo atomistico, sono preliminarmente necessarie nell'ordine logico per la impostazione e la comprensione di relazioni quantitative quali figurano nei modelli e nei sistemi di equazioni che pretendono di abbracciare settori complessi del mercato. Si sono viste nei modelli del Samuelson, ad es. oltre ai prestiti, le imposte, ridotte, immutate od aumentate, che figurano nella ipotesi di mercato influenzato dal fattore fiscale. Aumento della pressione fiscale, effetti di sgravi fiscali, effetti di aumenti di imposte sono fatti e fenomeni che abbiamo visto in generale, nella teoria, in sede logica che è atta a spiegare tutti i fenomeni, qualunque estensione quantitativa si dia al fatto ipotizzato. Nel limite della pressione tributaria o negli sgravi è implicita l'ipotesi del disavanzo dei bilanci.

Il discredito in cui sempre più sono tenuti i «modelli» che intendano ambiziosamente istituire legami fra quantità globali, è giustificato dallo scarso valore gnoseologico e logico di essi quando pretendano di superare le analisi di tipo atomistico.

Del resto, la forza logica di queste mie idee è tale che lo stesso Borgatta, contraddicendosi sistematicamente, vede fatti e problemi della finanza di guerra caratterizzati da differenze di *grado*, ad ogni passo della vasta trattazione.

Ne do una semplificazione, nei suoi termini.

- (Durante la guerra) «l'impiego di ricchezza a fini bellici investe *gran parte* del reddito e *parte* del patrimonio dei cittadini» (p. 21).

- «Peculiare della finanza bellica è la *più stretta* connessione fra azione economica e fiscale e ogni procedimento che induce a seguire continuamente le alterazioni economiche nei loro rapporti reciproci con i risultati fiscali» (p. 22).

- «La finanza di guerra dovrebbe costituire l'applicazione *più rigorosa* della legge dei massimi risultati con i minimi costi» (p. 37).

- «Lo Stato non aumenta in un periodo di guerra *tutte* le imposte in misura uniforme: limita generalmente l'aumento a certi tributi e lo applica in proporzioni diseguali» (p. 44) verosimilmente in base al criterio della capacità contributiva relativa che ho illustrato nel capitolo IV.

- «Il problema della scelta fra i vari metodi e della loro conveniente combinazione si pone in condizioni di *urgenza* e di *necessità*, quali non si riscontrano in nessun altro periodo della vita nazionale» (p. 125).

- «Lo studioso ha la possibilità di seguire i vari procedimenti che si presentano in *grande rilievo* e in *dimensioni eccezionali*, di studiarne la diversa efficacia in relazione al tempo, comparare i metodi seguiti

⁽³⁵⁵⁾ Ciò non poteva sfuggire al Borgatta, che, richiamandosi alla «connessione e subordinazione dei procedimenti finanziari in senso stretto agli scopi economici e politici dello stato di guerra», quali affiorano nella letteratura straniera, sottolinea il concetto che domina in siffatte impostazioni, nel senso dell'attenuarsi o del venir meno della distinzione fra economia pubblica e privata, «per cui verrebbe meno la ragion d'essere di una separazione della scienza delle finanze da quella economica». L'autore che vede la trasformazione della scienza delle finanze, per tal via, in una politica economica di guerra, non segue la tendenza, la quale quindi non mi pare atta a fare da elemento differenziatore della finanza straordinaria da quella ordinaria. Cfr. G. BORGATTA, *La finanza della guerra* (Alessandria, Ed. Gazzotti, 1945).

in diversi paesi ed i loro risultati...». Per ciò appunto la finanza della guerra offre un modello più di ogni altro completo e fecondo di indagini analitiche dei fenomeni della finanza straordinaria (p. 125).

- «La guerra determina (quindi) una *dilatazione* dei *bisogni attuali* della collettività, alla quale corrisponde una *variazione* della massa dei beni attualmente consumati dalla collettività» (p. 131).

- «E' necessario distinguere l'*aumento complessivo* dei bisogni della collettività nazionale dalle variazioni del reddito consumato dalla nazione» (p. 129).

- «Il fabbisogno di beni per la guerra *non supera* o *supera* il reddito annualmente prodotto» (P. 182).

- «Il principio che deve applicarsi durante la guerra è *più semplice* di quello del sacrificio minimo, e si enuncia nel senso che l'imposta deve essere regolata in modo da prelevare *tutto* il reddito *eccedente* la somma necessaria al mantenimento della popolazione, alla capacità produttiva ecc. (p. 184).

- «Quando la guerra richieda oltre al consumo di reddito *eccedente* il minimo *anche* il consumo di *capitale* reale, è inevitabile il ricorso ai prestiti e all'inflazione (p. 189).

- «In una prima approssimazione teorica risulta possibile provvedere alle spese di guerra con le sole imposte, tanto se il costo bellico è contenuto nei *limiti* del reddito nazionale, quanto se esso richiede il consumo di una *quota* del capitale» (p. 193).

- «E' fenomeno constatato nelle guerre, la tendenza della pressione fiscale ad *indebolirsi* anziché ad *inasprirsi*» (p. 234).

- «Una caratteristica della dinamica dei redditi durante la guerra è la *rapidità* oltre che *misura* delle variazioni dei redditi ed entrate. La *brevità* del tempo impedisce all'organismo fiscale di seguire *immediatamente* o *rapidamente* i mutamenti di redditi e valori» (p. 239); come fenomeno di grado per le imposte sui consumi i veda a p. 249.

- «Fra i problemi finanziari che si presentano per le imposte sui consumi durante la guerra, figurano: I) quello dei *limiti* dei prelievi del reddito eccedente i bisogni della popolazione; II) l'attitudine a far ottenere la *riduzione* delle quantità consumate, compatibilmente con i bisogni bellici; III) gli effetti di dette imposte sull'ammontare e sulla riduzione del capitale nazionale» (p. 265).

- «La pressione delle imposte sui consumi viene durante la guerra *aggravata* in misura *inferiore* a quella delle imposte dirette» (p. 269).

- «L'*aumento* delle aliquote delle imposte proporzionali (oltre che della progressività, p. 282) (o continuative sul patrimonio) è uno dei procedimenti cui *più frequentemente* lo stato belligerante ricorre per prelevare una *maggiore* quota del reddito privato e l'eccedenza di esso sulla sussistenza» (p. 286).

- «Sorge la necessità di integrare e rafforzare l'imposta *normale* proporzionale, con un'imposta complementare *fortemente progressiva* per la *quota* dei redditi non prelevata dalla prima» (p. 311).

- «Nei tempi *normali* l'imposta progressiva si ricollega alla decrescenza delle utilità marginale del reddito. Ma nel sistema della tassazione bellica questo principio assume un posto *secondario*; ed essa risponde allo scopo economico di *limitare* il consumo del reddito assorbendo l'*eccedenza predetta*» (pp. 312-13). Sarebbe stato meglio dire che si tratta, in tal caso, non del problema del modo di ripartire razionalmente i tributi, ma di applicazione di detti strumenti, comunque spiegati razionalmente, al fine di politica economica di guerra.

- «Negli esempi storici le imposte progressive hanno parte *assai limitata* perché solo in alcuni paesi esse già esistevano come istituto *normale* del sistema tributario, che con la guerra si è *inasprito*» (p. 320).

- «In contrasto con la teoria tradizionale (che, avverto io, è *statica*) le imposte sui sopraprofiti possono essere trasferite sui consumatori, per la previsione di successivi *spostamenti* nella domanda (dinamica) (p. 353).

- «Le imposte sui sopraprofiti hanno progressività basata sul fatto *obbiettivo* dell'*eccedenza* di questi redditi rispetto a quello *normale*» (p. 383).

- «Esse costituiscono un tentativo dello Stato per ristabilire la generalità e l'eguaglianza» (p. 390). Il lettore ricorderà che questo esempio risulta accanto ad altri di finanza ordinaria per dar conto del concetto di capacità contributiva relativa, in queste lezioni.

- «La *leva sui capitali* ha lo scopo di provvedere a prelievi *una tantum* per spese e consumi bellici che *superano* il prodotto nazionale» (p. 433).

- «Caratteristica del tributo è il *concentramento* dei versamenti dell'imposta dovuta nel corso di uno o pochi esercizi, in un periodo in cui il reddito privato è *intieramente* o in *massima* parte assorbito già» (p. 437).

- «In tempi *normali*, col debito pubblico, lo Stato si mantiene al di *sotto* dei *limiti* dati dalle esigenze di sussistenza o della attività produttiva che debbono conciliarsi col servizio per i prestiti. Le speciali condizioni dell'economia bellica 'permettono un'*eccezionale dilatazione* del debito' con necessità di 'redistribuzione di una quota *maggiore* del reddito' per il servizio del prestito» (p. 578).

- «Il circuito monetario può definirsi una *politica economica* che, data l'espansione iniziale dei mezzi di pagamento, ha lo scopo di limitarne il successivo incremento riassorbendo il potere d'acquisto per provvedere alle ulteriori spese straordinarie (p. 606).

- E riassume che le conclusioni della sua analisi teorica fanno vedere il giudizio finanziario basato su criteri e scopi diversi da quelli propriamente finanziari valevoli per l'attività *ordinaria* diretta a produrre servizi pubblici continuativi, permanenti. La teoria deve individuare questi scopi e giudicare della attitudine o meno dei procedimenti adottati praticamente a conseguirli tenendo presente la *gerarchia* dei bisogni (p. 641).

Come si vede dalla esemplificazione concettuale, il Borgatta o *conferma le differenze di grado nei fenomeni finanziari o passa alla politica economica e finanziaria, dando piena ragione al mio punto di vista logico e metodologico per tutti i problemi della finanza straordinaria contrapposta alla ordinaria.*

Ciò premesso, si porranno in evidenza i problemi di *tecnica* relativa ai procedimenti attraverso i quali si prelevano i mezzi per fronteggiare i bisogni pubblici straordinari. Anche in questo campo più limitato, è evidente che le «scelte» dei governi non sono arbitrarie ma illuminate dalla logica economica. Ma si tratta di problemi particolari, rispetto a quello generale a cui sopra si è accennato: e cioè della intensità maggiore dei bisogni da soddisfare e dello sforzo finanziario che ciò richiede, rispetto al caso del soddisfacimento dei bisogni correnti od ordinari. Il problema generale si risolve alla luce della teorica che si è svolta nei precedenti capitoli.

In modo particolare trovano applicazione, nella spiegazione della attività finanziaria straordinaria, le teorie generali, con le quali si è tentato di porre in luce la logica o la genesi dell'intero fenomeno finanziario, tenendo presente l'intensità relativa di bisogni pubblici e privati, in rapporto al reddito od alla ricchezza in genere, disponibile per il soddisfacimento di essi.

II.

GLI STRUMENTI DELLA FINANZA STRAORDINARIA.

1) Il bisogno eccezionale, discontinuo, che maggiormente turba il normale svolgimento dell'attività finanziaria, è costituito dalla difesa militare nell'occasione di un conflitto internazionale. Per questa ragione si identifica spesso la finanza straordinaria con la *finanza di guerra*, come si è appena visto.

Il quesito che si propone anzitutto e soprattutto è il seguente: dato il manifestarsi di un evento (ad esempio: una guerra) che richieda un aumento della spesa pubblica in misura rilevante rispetto al caso normale o dei bisogni continui della collettività, con quali *procedimenti* si provvederà a fronteggiare le spese straordinarie, compatibilmente con il massimo benessere o con il minor costo?

Dal punto di vista storico, sorpassando sulla utilizzazione di avanzi di cassa o di attivo di bilancio corrente - fonti troppo esigue - si è fatto ricorso ai seguenti mezzi o alle seguenti fonti di entrata per conseguire i mezzi atti a fronteggiare l'eccezionale o straordinario aumento delle spese pubbliche: *tesoro di guerra, imposte straordinarie, prestiti pubblici ed emissione di carta moneta.*

A) *Tesoro di guerra.*

Il primo procedimento si può dire in gran parte superato dalla esperienza, perché nei casi in cui, in passato, è stato usato, si è dimostrato inadeguato alle esigenze reali, dato che le spese nel caso, ad es., di una guerra, hanno assunto proporzioni grandissime e tali da far considerare come del tutto insufficienti accantonamenti di mezzi aurei o di titoli, nel periodo di pace, per utilizzarne il valente nella fase bellica. O, comunque, di utilità limitata alla *iniziale fase* di un evento che, come la guerra, richieda ingenti mezzi finanziari.

Inoltre, poiché può trattarsi di quote di ricchezza sottratte al movimento economico, si è condannata come antisociale la «tesaurizzazione» delle somme a questo fine. Se si tratta di titoli di debito, che occorrerebbe vendere al momento in cui si presentasse il bisogno eccezionale (titoli pubblici, obbligazioni private) si compirebbe un'operazione con effetti economici sul mercato non diversi - come si è visto in precedenza (cap. XIV) - da quelli della emissione di nuovi prestiti, per rastrellare disponibilità da destinare al bisogno pubblico eccezionale o straordinario.

Tuttavia ho detto che si tratta di procedimento in *gran parte* superato, perché tanto la teoria quanto la pratica hanno fatto ritenere conveniente e possibile, in questi anni, l'utilizzazione incidentale ed eventuale e non predisponendole a questo fine, a titolo di tesoro di guerra, delle *riserve auree* degli istituti di emissione o dei «fondi» per i cambi monetari ⁽³⁵⁶⁾.

B) *Imposta straordinaria e prestito pubblico.*

Importanza più rilevante possono avere le *imposte straordinarie*, considerate come *inasprimento* delle imposte esistenti (ad es. maggiorazione del 50% dell'Einkommensteuer in Germania, o addizionale dell'imposta complementare in Italia, o ritocco delle aliquote delle categorie A) B) C¹) dell'imposta di ricchezza mobile, maggiorazione dell'imposta sull'«entrata», ecc. nell'occasione dell'ultima guerra, per accennare ad alcune delle maggiorazioni più evidenti); oppure come introduzione di *imposte nuove* e sui redditi o patrimoni che si formino in relazione all'evento bellico, se questo è il caso storico più importante. (S'intende che non si tratta di fatti di produzione nuovi nel senso di «aggiuntivi», ma di redistribuzione della ricchezza e dei redditi a cui soprattutto dà luogo la guerra, considerando la collettività nel suo complesso).

L'esperienza storica non ha dato luogo ad *uniformità costanti* in tema di ricorso alle imposte straordinarie per provvedere alle esigenze eccezionali, ad es. belliche, considerando diversi Stati e gli stessi Stati nel tempo. Infatti non tutti gli Stati diedero peso rilevante alla fonte costituita dalle imposte nella prima guerra mondiale e nel caso dell'ultima non tutti vi hanno fatto ricorso nelle stesse proporzioni rispetto ad altre fonti di entrata straordinaria.

Naturalmente, se nella prima guerra l'alternativa dell'imposta straordinaria fu duplice, questa essendo stata contrapposta non solo al prestito ma anche alla carta moneta, nel caso storico del 1939-45 all'imposta straordinaria, come nelle tradizionali trattazioni teoriche, si è contrapposto il ricorso al *prestito pubblico* soprattutto, appunto per escludere, *a priori*, il ricorso alla carta moneta.

Invero, relativamente alla spesa pubblica straordinaria, non è sempre stato correlativo l'aumento, pur sensibile, nella circolazione monetaria dei paesi belligeranti. Ma prima di accennare alle uniformità spazio-temporali nella soluzione di questi problemi, consideriamo la spiegazione teorica della genesi del debito.

In generale il debito pubblico *sorgerebbe* come procedimento che per l'intera collettività risulti *più economico* del ricorso all'imposta straordinaria, e data anche l'insufficienza dell'imposta straordinaria a fornire i mezzi necessari a fronteggiare la spesa straordinaria, senza far raggiungere limiti intollerabili o socialmente assai pregiudizievoli alla pressione fiscale.

Supponiamo che l'imposta straordinaria sia concepita come imposta sul *patrimonio esistente*. Si sa che esso non è costituito di beni omogenei, ma consta di terreni, case, aziende industriali, ecc. ovvero di ricchezza in forma liquida o mobile: E non solo. Se tutti coloro che posseggono beni patrimoniali dovessero

⁽³⁵⁶⁾ Nel caso italiano, fin da quando scoppiò la guerra etiopica ed una legge fece venir meno l'obbligo della Banca d'Italia di convertire i biglietti da essa emessi, in oro (secondo la legge di stabilizzazione del 1927), si pensò che dette riserve che si sottraevano alla funzione monetaria potevano essere impiegate come tesoro di guerra, cioè impegnate nell'acquisto di materie prime ed altri beni strumentali, su altri mercati, per rafforzare le possibilità di azione militare.

Anzi, s'è criticata la politica che per qualche periodo anche in Italia si è seguita, di cristallizzazione delle riserve auree e di loro difesa dal punto di vista dell'ammontare monetario che rappresentavano; mentre sarebbe stato conveniente tramutarle in materie prime od altri beni strumentali accantonabili come massa di manovra per l'azione militare.

All'estero (Inghilterra e Stati Uniti) se proprio non si è attuato un orientamento totalitario in questo senso, si è in larga misura costituito un *debito* nei rapporti internazionali, pur di procedere ad acquisti su vasta scala di *materie prime* essenziali per l'eventuale guerra. Si trattava di acquisti sul mercato internazionale (cotone, gomma, metalli, lane, ecc.) che furono detti, in quanto informati al fine tipico del tesoro di guerra, «acquisti strategici».

Naturalmente si tratta di uno dei procedimenti incidentali e non sistematici (come il tesoro) che entro limiti ristretti soltanto possono essere attuati per fronteggiare le esigenze eccezionali od i bisogni straordinari che si sono soprattutto tipizzati nel caso della difesa militare.

venderne una parte per sopperire alla richiesta del tributo patrimoniale straordinario, si avrebbero tanti venditori senza altrettanti compratori.

Ogni proprietario, siccome ha investito il proprio patrimonio in rapporto al proprio «gusto» (valore soggettivo), può anche non avere alcuna intenzione di liquidarne una parte, che peraltro finirebbe per memorare, in molti casi, il valore del patrimonio residuo come entità produttiva. Se, poi, lo Stato gli richiede un'imposta straordinaria, lo indurrà a rivolgersi a coloro che il De Viti De Marco (in contrapposto ai «proprietari») denomina «capitalisti», per chiedere a costoro la somma che lo Stato esige a titolo di imposta straordinaria.

Si pone in essere, cioè, sul mercato, una *serie di prestiti privati* nei rapporti fra proprietari e capitalisti, in base ad altrettanti tassi di interesse che possono dare luogo ad un ammontare complessivo, supponiamo di 1 miliardo e 200 milioni, su un totale di somme mutate di 20 miliardi (al saggio del 6%). Formalmente tutti restano proprietari del beni che possedevano prima della introduzione dell'imposta straordinaria di ammontare rilevante, ma detti patrimoni sono svalutati nella misura della annualità che i singoli proprietari debbono ai capitalisti che prestano loro la somma da dare allo Stato a titolo di imposta straordinaria, esigendo il tasso di interesse del 6%. Cioè tante annualità, pro-rata, che diano luogo alla somma di interessi di 1.200 milioni sull'intero mercato.

Se invece di fare questo ragionamento, lo Stato rinuncia all'imposta straordinaria prelevata sui proprietari e si rivolge *direttamente* ai «capitalisti» contraendo un *prestito pubblico*, è assai probabile che il tasso di interesse al quale ottiene la somma sia inferiore a quello medio che si formava sul mercato allorché si poneva in essere la serie di rapporti di mutuo fra privati. E' verosimile, cioè, che i capitalisti siano disposti a prestare somme allo Stato al tasso di interesse del 5%, con economia dell'1%, di cui beneficia la collettività, a titolo di minore costo finanziario della attività statale che soddisfi un bisogno eccezionale.

Sorge così il debito pubblico, di cui ad es. il De Viti De Marco, in particolare, ha illustrato, con fine di interpretazione dei fatti, la genesi con semplici, chiari ragionamenti nel senso di quello qui riprodotto.

2) Visti i due strumenti ortodossi della finanza straordinaria (imposte straordinarie e prestiti), rispetto ai quali il ricorso alla emissione di carta moneta è considerato, in teoria e in pratica, un mezzo di mobilitazione del potere di acquisto e dei valori patrimoniali, metto in evidenza la *relatività* teorica delle soluzioni del problema finanziario, in rapporto ad ipotesi legate direttamente alla storia.

Sulla osservazione immediata dei fatti o della esperienza nel campo della finanza straordinaria, possono basarsi, come ho incidentalmente accennato, uniformità aventi attitudine a spiegare i fatti con limitazione della validità della teoria (costituita da leggi empiriche) nel *tempo* e nello *spazio*.

In tema di ricorso a prestiti e ad imposte, le leggi teoriche hanno assunto anche forma precettistica per la loro enunciazione a guisa di *normae agendi*, o di leggi provvisorie di tendenza o limitate nel tempo in tema di modi di finanziamento della guerra o di una spesa straordinaria in generale.

E' facile critica quella che rilevi come una uniformità empirica, sperimentata in una guerra, possa non avere valore in caso diverso, perché in contraddizione e comunque non in armonia con i fatti nuovi. Lo stesso rilievo sarà elevabile contro sistemi di finanziamento ritenuti i «migliori possibili» compatibilmente con le circostanze complesse (economiche e sociologiche) volta a volta «attuali».

Appunto uniformità empiriche, di limitata validità spazio-temporale sono le seguenti, che pongo innanzi a titolo esemplificativo.

Per limitarmi ad alcuni autori, ricordo le seguenti posizioni di pensiero di fronte al problema, citando anzitutto proposizioni che derivano dalla osservazione di fatti congiunturali passati:

A) Si leggeva ad es. in scritti del Flora, tenendo presente ad un tempo e la successione temporale degli strumenti del finanziamento della guerra e le proporzioni quantitative, il seguente aforisma: «il buono del tesoro la prepara, il prestito la sostiene e l'imposta la liquida»;

B) Ragionando cd supporre, verosimilmente, il prevalere di azioni logiche economiche e di un minimo di attriti o di resistenze che per brevità dirò sociologiche, l'Einaudi così concludeva un mirabile capitolo di storia finanziaria: «Gli Italiani avrebbero dunque potuto condurre la guerra senza strascichi di debiti, senza inflazioni monetarie, senza aumenti e diminuzioni di prezzi diversi da quelli inevitabili in ogni trapasso da uno ad altro indirizzo produttivo e senza turbamento grave di posizioni acquisite, se essi... avessero deliberato di vivere per 10 anni con un tenore medio di vita superiore soltanto dell'86% a quello osservato alla vigilia della guerra dal contadino dello stesso paese». E per dare l'indicazione dello strumento del finanziamento asseriva che il fine si sarebbe potuto raggiungere se si fosse ripartito l'onere del conflitto a mezzo di imposte ordinate in modo da prelevare il fabbisogno secondo i principii della tassazione progressiva avente per scopo di realizzare il minimo sacrificio collettivo;

C) In modo forse eccessivamente generalizzante, nel riferire un'opinione a suo parere pacifica o prevalente presso gli studiosi, ha creduto di enunciare una uniformità precettiva, sostanzialmente empirica o tratta dalla osservazione dei fatti della passata guerra, più che dai casi della finanza ordinaria il Gini ⁽³⁵⁷⁾ scrivendo: «ognuno sa come gli economisti... abbiano proclamato che si deve procedere alle spese pubbliche principalmente con i tributi, eccezionalmente con i prestiti e per nessuna ragione con emissione di carta moneta»;

D) Per limitarmi alla citazione dell'autore di un relativamente recente scritto organico estero di finanza di guerra, ricordo come nelle pagine di H. Jecht ⁽³⁵⁸⁾ figure: 1) il prelievo di tributi, come mezzo «ideale», a dire anche di altri autori, per il finanziamento della guerra; 2) la possibilità passata (1870) di avvalersi soltanto del prestito.

Per aprire una serie di esempi di norme o regolarità empiriche, del caso recente, ricordo come lo stesso autore germanico, sostenga:

E) Che i *limiti* in cui si debba far ricorso a prestiti, imposte e ad anticipazioni di mezzi monetari (indispensabili a dire suo e di altri per la copertura del «primo costo della guerra»), dipenderanno - senza che «a priori» si possa procedere a determinazione - dalle circostanze concrete, dalla situazione economica dei paesi coinvolti, rispettivamente, in guerra e dal carattere di questa.

E il florilegio assai significativo per la particolare impostazione di questo breve saggio, si può sinteticamente continuare ricordando anche i seguenti brani nei quali si racchiudono cosiddette leggi di tendenza storico-statistiche e induzioni da osservazioni riflettenti date circostanze di tempo e di spazio;

F) Lo stesso prof. Flora ⁽³⁵⁹⁾, nell'illustrare le tendenze in atto nell'ultima guerra, nel caso mondiale asseriva fra l'altro: «prestiti in tutte le loro forme nell'anno iniziale (1940-41) finanziarono il conflitto. La funzione dei biglietti e dei tributi fu semplicemente complementare». E dopo aver ricordato per il caso italiano, richiamando dichiarazioni ufficiali, che nei primi quindici mesi di guerra la spesa fu fronteggiata «per i cinque sestimi con i prestiti ossia con il risparmio nazionale e per la massima parte con investimenti diretti e per la quota residua in parti presso che eguali dalla carta moneta e dalle imposte ordinarie e straordinarie», enunciava la seguente uniformità: «soltanto i prestiti pubblici assicurando la generale devoluzione del risparmio ai bisogni bellici, possono con il minimo costo per l'economia nazionale finanziare la guerra, rastrellare la carta moneta per essa stampata nel periodo iniziale e contenere l'inasprimento dei tributi. Né le imposte che oltre un certo limite divorano se stesse, né l'emissione di biglietti per conto del tesoro che sconvolge costi, prezzi, crediti, possono sostituirli. E' questa ormai la politica finanziaria di tutti gli stati belligeranti, decisi ad evitare l'inflazione della guerra mondiale...»;

G) Sono note le opinioni del Keynes, in tema di finanziamento della guerra, e le sue preoccupazioni sociali che lo inducevano a suggerire il tipo di «risparmio forzato», attuato attraverso la tassazione di redditi delle classi lavoratrici, alle quali alla fine della guerra si sarebbe dovuto rimborsare il maggior contributo fiscale del periodo bellico. (Sistema in parte accolto dal legislatore). A prescindere da siffatta restrizione con cui si è suggerito il ricorso alla tassazione, il Keynes ha insistito sulla funzione primordiale dei prestiti a breve e a lunga scadenza, ed ha asserito che, allorché non vi sia ulteriore assorbimento di disponibilità per questa via, l'equilibrio (fra consumi privati e pubblici) deve essere ottenuto, come ultima risorsa, da una più alta pressione fiscale che può fare più che un elevato tasso di interesse e non compromette la finanza futura, e ponendo ostacoli al modo con cui il pubblico compra ciò che esso desidera.

Un «modus agendi» che in parte avrebbe dovuto orientare il procedimento del «circuitto dei capitali», secondo il Keynes, sarebbe il seguente, come norma per l'emissione dei prestiti statali: in primo luogo conviene che le emissioni siano fatte dopo e non prima delle spese che debbono coprire, perché sono quelle medesime spese che creano il risparmio impiegato nei prestiti: poi occorre adottare la forma di emissione che riesca più gradita al pubblico;

H) Riferendosi al caso americano caratterizzato da reddito nazionale crescente, il prof. A. Hansen, nell'esaminare la misura nella quale converrebbe ricorrere al credito bancario, al risparmio privato e alle imposte per il finanziamento del bilancio, escludeva il credito bancario (tipicamente utile nei periodi di deflazione), enunciando il precetto seguente, correlato alle condizioni economiche predette. E cioè, il finanziamento dovrebbe effettuarsi soprattutto con prestiti in cui si investe il risparmio effettuato sul reddito corrente, e con i proventi fiscali. La pressione tributaria dovrebbe crescere in rapporto all'assorbimento nel ci-

⁽³⁵⁷⁾ *Patologia economica*, p. 3 dell'edizione del 1935 (Milano, Ed. Giuffrè).

⁽³⁵⁸⁾ *Kriegsfinanzen*, p. 56.

⁽³⁵⁹⁾ Relazione al Senato, N. 2214/A del 1943.

clo produttivo delle forze di lavoro nazionali, allo scopo di esercitare con le imposte una azione limitatrice sui consumi.

Questa tesi era avversata dal prof. Galbreith, il quale, affermando che vi può essere inflazione anche con il bilancio in pareggio, suggeriva prudenza nel ricorrere alle imposte per combattere l'inflazione, dati gli effetti deflazionistici che nel dopo guerra potrebbe avere un gravoso sistema di imposte sui consumi. La medesima tesi dell'Hansen era accolta dal prof. A. G. Hart, il quale suggeriva il ricorso a imposte e prestiti forzosi per assorbire la capacità d'acquisto eccedente l'aumento della produzione;

I) L'Eccles e il prof. Sprague negli Stati Uniti, scartando il ricorso al credito bancario, ponevano in prima linea il ricorso alle imposte sia per assorbire il potere d'acquisto «eccedente» sia per tener conto dell'aumento del debito pubblico previsto in cifre assolute elevatissime. E la norma empirica (dell'Eccles) si spingeva sino alla precisazione che le imposte (sui redditi e sui sopraprofiti), avrebbero «dovuto» assicurare la copertura di non meno di *due terzi* delle spese per la guerra;

L) La relatività (a circostanze che, tipicamente, si enumereranno più oltre in linea generale) di analoghe norme precettistiche, si nota anche presso gli scrittori tedeschi. Si pensi a proposizioni come le seguenti, del citato prof. Muhs: a) «La copertura delle spese a mezzo delle imposte è riconosciuta come la forma migliore, quasi ideale di finanziamento della guerra; b) «se lo Stato persegue lo scopo di coprire le spese esclusivamente o prevalentemente con le imposte, il carico fiscale può sorpassare facilmente la misura del sopportabile»; c) «perciò in generale al finanziamento per mezzo di imposte sono posti dei limiti che non sono però fissi, ma elastici e che, secondo le condizioni politiche dello Stato, il benessere della popolazione e le richieste della guerra, possono essere più o meno allargati, ma che devono in qualche modo essere rispettati, se lo Stato intende attenersi al postulato della massima opportunità nel finanziamento della guerra»; d) «quando si è raggiunto il limite massimo della tassazione, si deve per il rimanente ricorrere al finanziamento per mezzo di prestiti»;

M) Altra enunciazione di legge di tendenza storico-statistica, emersa sulla stampa germanica nella discussione di idee di Benning e Donner, è quella che riguarda la graduatoria in tema di efficacia con cui i procedimenti possibili contribuiscono all'assorbimento di potere d'acquisto sul mercato. Il primo posto spetta all'uso dell'imposta e di simili provvedimenti; ma questo sistema incontra certi limiti, e perciò diviene inevitabile il ricorso ad altri strumenti, i quali, sempre per il grado di efficacia ai fini suddetti, per la Germania, apparivano (dopo la tassazione): I) le forme di risparmio bellico (ferreo) per salariati e imprenditori, vincolato sino alla fine della guerra; II) i prestiti dello Stato a lunga scadenza; III) gli investimenti a breve termine in buoni del tesoro; IV) i versamenti su conti di risparmio e i depositi bancari;

N) Ai fini della individuazione in questo campo, della divergenza fra i concetti immanenti dell'essere astratto della struttura sociale (di cui tiene conto la scienza deduttiva) e l'intreccio dei rapporti della struttura astratta con la realtà delle cose che domina il tipo di trattazioni a sfondo empirico, non meno edificante è la discussione accesa fra economisti tedeschi, intorno ai limiti dell'indebitamento statale.

In proposito è occorso di leggere uniformità di questo genere: a) «Per quanto concerne il credito dello Stato, si può bensì dimostrare teoricamente che non esiste un limite fisso all'incremento del debito. In pratica però la quantità dovrebbe gradatamente far peggiorare la qualità, dando luogo a tensioni nella struttura sociale...». «Si deve contenere la quota di incremento del debito dello Stato nella misura assolutamente necessaria ad evitare più tardi delle tensioni nella struttura sociale»; b) (da parte del prof. Donner): dal punto di vista della tecnica creditizia e della necessità di pagare interessi e di rimborsare il capitale, non esistono limiti all'indebitamento statale. Un limite è segnato dalla quantità di beni prodotti destinabili allo Stato, dopo avere soddisfatto i bisogni della popolazione civile; c) la tesi che potrebbe sembrare paradossale al profano è stata spiegata dal Siek, dal lato teorico, dal quale è comprensibile come la possibilità di pagare interessi sia teoricamente infinita. A questa possibilità teorica egli ha opposto i limiti concreti entro i quali può aumentare l'onere globale delle imposte e il prelievo di particolari tributi, accennando a influenze economiche, sociali varie. Ne deriva un limite indiretto all'indebitamento. Ma quale esso sia, anche per un dato paese invano chiederemmo agli studiosi tedeschi citati ed in genere alla teoria finanziaria, essendo codesta un'indagine sintetica o sociologica che va oltre i compiti di questa disciplina; d) il Terhalle, facendo appello a criteri psicologico-costituzionali, ritiene inesistenti i limiti dell'indebitamento statale, che tiene distinti dai limiti di sopportabilità del servizio dei prestiti, asserendo che «per uno stato che domini l'economia» (ipotese che investe tutti i vincoli del sistema ipotizzato) non esiste praticamente «alcun limite immediato» alla possibilità di contrarre prestiti; detto limite dipenderebbe, a lungo andare, dagli effetti della redistribuzione del reddito o della ricchezza che deriva dal prelievo di imposte per il servizio medesimo dei prestiti.

Per non allungare la serie di opinioni espresse da studiosi come «giudizi di valore» o come precetti in cui possono tradursi soprattutto, nei passi citati, leggi od uniformità empiriche, cito analoghe enunciazioni di uomini di governo:

A') Una posizione storicistica alquanto appropriata alla soluzione del problema era stata assunta dal Thaon di Revel, in Italia, col dire che la finanza di guerra «non può fondarsi sui testi scolastici, ma sorge e si sviluppa con le necessità stesse della vita di guerra ed è suggerita giorno per giorno dalle circostanze». Ma egli se ne stacca soggiungendo che il *parallelismo* riscontrato nei provvedimenti finanziari presi dai vari governi in tema di obiettivi e di mezzi adoperati, e la *contemporaneità e la successione degli impieghi* avrebbero rivelato un «assoluto determinismo a cui è sottoposta la finanza di guerra all'infuori e talvolta a dispetto dell'economia classica». Quest'ultima asserzione, di cui chi abbia seguito questo *Corso* può misurare la criticabilità da vari punti di vista, finisce per assumere prevalentemente il carattere delle recriminazioni dei «pratici» contro uniformità teoriche (non peraltro precisate) alle quali si vorrebbe assegnare il potere di dominare i fatti. E il senso di contraddizione nonché la genericità indeterminata della soluzione del problema concreto, il quale si riafferma in tutta la sua storicità, si riscontra nelle parole: «la finanza bellica deve fra l'altro perseguire il riparto *armonico* ⁽³⁶⁰⁾ dello sforzo finanziario fra imposte e prestiti». Ma degli elementi volta a volta o in generale atti a far realizzare la ricercata armonia, non si dà idea alcuna od adeguata.

B') Una assoluta affermazione, all'inizio della guerra, era stata fatta dal segretario di stato alle finanze germanico, F. Reinhardt, col dichiarare che: 1) a differenza di quanto avvenne nella passata guerra, il fabbisogno attuale sarebbe stato fronteggiato essenzialmente con imposte; 2) non si aveva l'intenzione di ricorrere a prestiti di guerra fino a quando considerazioni economiche non li facessero apparire necessari; 3) che non si sarebbero prese misure suscettibili di far diminuire il valore della moneta.

E nel 1940 (febbraio) confermava il Ministro Funk che il potere d'acquisto libero deve essere metodicamente assorbito attraverso imposte e prestiti, evitando la svalutazione monetaria e l'allargamento del credito senza corrispondente incremento della produzione. Lo stesso anno, il prof. Wagemann precisava che si contava di coprire i 50 miliardi di spesa, per metà attraverso le entrate fiscali e per metà ricorrendo ai prestiti, e quella proporzione, tendenzialmente, si sperava di mantenere, a giudicare anche dai proponenti manifestati da Funk nel 1943.

C') In Inghilterra, l'elevazione della pressione fiscale aveva lo scopo di far aggirare attorno al 50% la quota di spese da coprire mediante il provento delle imposte, il quale (secondo le dichiarazioni dei ministri dei primi anni di guerra) si aggirava intorno al 40% medio.

D') Nel caso degli Stati Uniti si era avuta l'enunciazione del programma del segretario alle finanze, Morgenthau, nel 1941, nel senso che egli intendeva coprire, con il ricorso ai tributi, il 75% delle spese del periodo bellico.

A questo punto pongo termine al florilegio esemplificativo. Lo storico della finanza di guerra nel futuro fornirà trattazioni nelle quali frammenti di idee, come quelle enunciate da teorici e uomini di governo, vengano incastonati nella trama degli eventi. Ma ciò che nelle uniformità desunte dai fatti della prima guerra mondiale e legate alla seconda si può intravedere di comune, è il tentativo non sempre appropriato e razionalmente concepito di utilizzare conclusioni di teorie astrattamente basate su ipotesi ben delimitate dagli autori citati e da altri, che hanno studiato il problema del finanziamento della guerra o di una spesa straordinaria in genere.

Le ragioni di brevità già ricordate mi hanno fatto trascurare la citazione delle «normae agendi» tratte dalla analisi del funzionamento del cosiddetto «circuitto dei capitali», espressione di cui si è esagerato il significato scientifico e sotto la quale si cela stenograficamente il programma della mobilitazione delle disponibilità monetarie e dei beni reali corrispondenti, ricorrendo a prestiti e ad imposte limitando al massimo empiricamente possibile (senza alcuna pretesa di precisione matematica) il ricorso ad *emissioni aggiuntive di mezzi di pagamento*. Parimenti non richiamo i precetti che discendono dalla disamina dei limiti in cui, pur non crescendo la quantità delle merci circolanti, può aversi una elevazione dei mezzi di pagamento (associata a risorse produttive non impiegate) senza dar luogo ad inflazione.

3) Osservando il contrasto fra gli enunciati che precedono, comparati l'un altro e la mancata coincidenza delle norme precettistiche che essi contengono coi fatti; più ancora, constatando il contrasto fra le idee programmatiche espresse, ad es. all'inizio del finanziamento della guerra, e la condotta praticamente tenuta, non ripeteremo la ormai vieta critica formulata dai profani, secondo la quale la congiuntura bellica -

⁽³⁶⁰⁾ Concetto del tutto indeterminato, quantitativamente.

nonché le crisi economiche - avrebbero consacrato il «fallimento della scienza economica», ovvero le «leggi» dell'economia politica avrebbero «fatto bancarotta». Ponendo fuori causa le leggi della statica, sarà, invece, il caso di avvertire, come sistematicamente si è fatto nelle pagine che precedono, che le norme precettistiche che necessariamente si rivelano inadeguate a spiegare tutti i fatti nel loro fluire mutevole, sono appunto quelle che si traggono dall'osservazione di *dati fatti* e di *limitate* esperienze.

E come può gridarsi al fallimento di uniformità che venivano enunciate con la esplicita riserva intorno alla limitata loro validità, ovvero come leggi empiriche? Quando, cioè, i costruttori di siffatte «leggi» o uniformità di natura spazio-temporale, ammettono che un'esperienza più ampia e diversa può venire a negare la legge medesima, la cui validità dipende dalla conformità delle esperienze possibili alla esperienza già acquisita?

Si sa che vari autori si sono presa la cura di chiarire le ragioni che avevano fatto concludere dai profani la condanna delle leggi economiche e che un intero volume (nel caso del Gini) è stato scritto prendendo spunto da contrasti fra le conclusioni dell'economia teorica da una parte e la condotta effettiva dei governi e dei singoli in materia economica, dall'altra. Ma non ritengo che giovi affermare che l'economista intende spesso per leggi economiche «i precetti che derivano dai presupposti da cui le sue teorie partono», aggiungendo che essi vogliono dire che «se il mondo avesse osservato tali precetti economici le cose sarebbero andate meglio». E invero, i presupposti da cui gli economisti teorici partono non sono proprio o non sono tutti o soltanto quelli che determinano i problemi concreti, nelle varie epoche e nei distinti paesi.

Le norme precettistiche che ho richiamato alle lettere *A-M* ed *A'-D'* non sono certo del tipo delle leggi universali elaborate su base ipotetica dalla statica. Le prime, in quanto prevalentemente empiriche, sono caratterizzate da validità relativa, come precisato.

Nel caso particolare di mancata constatazione di uniformità nelle conclusioni di studiosi ed uomini di governo in merito alla soluzione dei problema della successione e delle proporzioni, rispettivamente, dell'impiego di imposte e prestiti per il finanziamento di una spesa straordinaria, nel tentare la spiegazione della divergenza la mente oscilla fra idee vecchie e nuove; potendo ad es. rintracciarsi, in V. Fuoco, il pensiero che l'economia risolve i problemi secondo principii generali e la scienza dell'amministrazione (come applicazione degli stessi principii alle funzioni di un governo) secondo gli stessi principii «modificati» dalle posizioni speciali in cui si trova un governo⁽³⁶¹⁾. Essa è una visione rudimentale ma appropriata all'epoca in cui fu concepita. Mentre, al polo opposto, stanno le visioni più recenti (della dinamica) che presso autori nostri assumono posizioni estreme. Talché è dato di leggere in una contraddizione di termini e non di concetti che abbiamo delle uniformità che sono «uniche in sè». Quando esse appaiono come modificate dallo sviluppo delle circostanze, non è invero l'uniformità (una certa uniformità) che si modifica, ma piuttosto si ha una «continua costruzione di uniformità di natura» (Demaria).

Nel problema particolare del finanziamento di una spesa straordinaria, come è quella che si incontra per fronteggiare una guerra, la soluzione non è eguale od uniforme, perché i fattori determinanti e causali agiscono in combinazioni varie e non presentano uniformità né qualitativa né quantitativa anche in complessi istituzionali apparentemente simili, data la intuibile diversità di quelle che (Demaria) sono state dette «coordinate spazio-temporali»: mi limiterò ad una lista di fattori causali. La relatività delle serie storiche e delle leggi empiriche, che impedisce la determinazione di una graduatoria generale secondo l'importanza della influenza rispettiva dei predetti fattori, verrà compensata dalla lunghezza della lista e dal tentativo di evitare lacune e ripetizioni. Vien lasciata, così, al lettore per una necessità logica e per la rinuncia esplicita ad una particolareggiata indagine storico-statistica per i paesi di cui si sono considerate leggi di tendenza di carattere teorico e programmi pratici, la individuazione dei gradi di dipendenza delle serie statistiche o delle soluzioni concrete, dalle circostanze istituzionali.

4) Ragionando per *tipi* di circostanze, tratti dalla casistica dell'ultima e della precedente guerra, o individuati in indagini di altri autori, si può comporre la seguente elencazione significativa, allo scopo di rilevare presumibili ragioni del diverso ricorso a prestiti e ad imposte e di dare una conferma della relatività o della limitata validità delle leggi empiriche che in proposito sono state enunciate.

Soprattutto dal punto di vista dello Stato e, rispettivamente, della collettività (meno appariscente se non indiretto e, in talune ipotesi, trascurabile essendo il punto di vista individuale) si possono indicare come fattori vincolanti leggi empiriche di tendenza o di scelte di uomini di governo, le seguenti circostanze variamente riscontrabili nel tempo e nello spazio: 1) La corsa agli armamenti, già nell'anteguerra, venne so-

⁽³⁶¹⁾ A p. 137 dell'edizione curata dal FASIANI (nel vol. V degli *Annali di statistica e di economia* dell'Università di Genova) della *Applicazione dell'algebra all'economia politica* (Introduzione).

stenuta dall'aumentato debito pubblico, così che si era creata un'economia di guerra in tempo di pace. 2) Lo sforzo finanziario straordinario (e tributario in specie) ha talora avuto inizio (caso italiano di un quinquennio) prima della guerra. 3) Durante il periodo di pace l'economia è stata dominata dallo spirito bellico (Germania) modificando all'uopo la legislazione sulla banca di emissione e regolando prezzi, salari, interessi, ecc. 4) Il diverso grado di controllo dell'economia influenza la formazione di eccedenze di disponibilità monetarie, rispetto ai ridotti consumi privati. 5) Nell'assorbire dette eccedenze per il tramite dei tributi esiste un limite, che è in relazione con le condizioni economiche e fisiche dei componenti la collettività e con la redditività delle imprese, limite, quindi, non eguale per tutti i paesi. 6) Negli stati cosiddetti autoritari, il ricorso alle nuove imposte non incontra il vincolo o la resistenza dei parlamenti e le relative discussioni che necessariamente ritardano l'adozione di drastiche misure fiscali. 7) La sensibilità morale delle classi governanti e la capacità di interpretare il limite di sopportabilità della pressione fiscale così come la reazione e la quiescenza dei contribuenti sono soggettive e variabili. 8) I limiti del ricorso al prestito sono in relazione con il credito di cui gode lo Stato e con la stabilità del potere d'acquisto della moneta. 9) Le proporzioni in cui l'aumento di mezzi di pagamento può combinarsi con capitali (beni strumentali) e lavoro «disoccupati» o non impiegati prima della guerra e della spesa straordinaria senza dar luogo ad inflazione sono relative a singole situazioni di mercato, nazionali. 10) Il sentimento di solidarietà sociale e la volontà di collaborazione sono diversi nei vari paesi, nei quali vige in diverso grado, rispettivamente, l'educazione politica o si eserciti l'intimidazione o la suggestione di uomini della classe governante. 11) Il costo del debito pubblico è dipendente dalla possibilità di attuare una politica di denaro a buon mercato e di controllo degli investimenti privati. 12) La diversa liquidità dei mercati influenza l'adozione di titoli a breve o a lunga scadenza e la qualità del titolo determina diverso successo delle emissioni attraverso il tempo e in distinti paesi. 13) La stabilità dei governi e dei sistemi politici è in diversa relazione con il tipo dei titoli che possono emettersi e, indirettamente, con i limiti dell'indebitamento. 14) Le proporzioni di aumento del reddito monetario e dei prezzi influenzano variamente la formazione di eccedenze monetarie che possono essere assorbite attraverso prestiti volontari o con la coazione tributaria quando si abbassi il reddito reale. 15) La diversa efficacia della politica annonaria influenza la somma di beni privati e di capitali monetari corrispondenti, da sottrarsi ai soddisfacimento dei bisogni attuali. 16) Il ritardo nella attuazione delle norme restrittive e rispettivamente l'anticipo della politica annonaria, condizionano il tipo di finanziamento iniziale della guerra. 17) La scarsa elasticità delle imposte (sensibilità congiunturale) ed il diverso grado di essa influenzano il limite e l'ordine temporale degli inasprimenti tributari. 18) L'efficienza burocratica consente in diverso grado l'innovazione fiscale (imposte nuove); e il diverso grado di efficienza creditizia, in rapporto alla liquidità del sistema bancario e del mercato, influenza il riscatto di imposte o la mobilitazione di quote del patrimonio nazionale. 19) L'autofinanziamento delle imprese, entro limiti variabili secondo una casistica spazio-temporale, influenza le forme dei pagamenti pubblici; questi possono provocare rapporti di debiti privati verso istituti bancari, basati sulla garanzia di obbligazioni o altri documenti delle tesorerie che non figurano come debito pubblico. 20) Gli investimenti diretti da parte degli Stati in attrezzature industriali, compiuti in parte in periodi anteriori alla guerra e durante il conflitto, influenzano la politica dei prezzi, dei pagamenti oltre che dei finanziamenti che possono essere affini a quelli di aziende private in diversa misura nei vari paesi. 21) Il tesoreggiamento, come forma di conservazione del potere d'acquisto così sottratto al mercato, influenza variamente il limite del prelievo di prestiti e di imposte. 22) La distruzione, in diverso grado, di beni privati modifica in corrispondenza la tassazione di redditi e patrimoni ordinaria e straordinaria. 23) Il diverso stato di conservazione e di manutenzione del patrimonio privato e pubblico, alla vigilia del tempo della spesa straordinaria, influenza i limiti del consumo eccezionale di esso ⁽³⁶²⁾, in sostituzione di ricorso pro-rata a prestiti e ad imposte. 24) La scelta e l'efficacia economica e psicologica dei procedimenti fiscali con cui si ostacolano gli investimenti privati del periodo bellico sono determinanti per la formazione di disponibilità orientabili verso gli investimenti pubblici. 25) L'orientamento del sistema bancario ed assicurativo con o senza il controllo statale verso l'impiego di disponibilità monetarie in titoli pubblici, influenza variamente il cosiddetto «finanziamento silenzioso», senza rapporti diretti fra Stato e risparmiatori *uti singuli*. 26) I limiti in cui sia possibile ricorrere a prestiti esteri o sistemi misti (di tipo americano, attuale) o ad emissioni di moneta nazionale su mercati esteri, indirettamente modificano le proporzioni del ricorso a prestiti ed a tributi interni. 27) Le varie forme di allettamento dei risparmiatori (premi) o di persuasione (risparmio ferreo) o infine la tassazione temporanea con restituzione delle somme prelevate coattivamente al cessare della

⁽³⁶²⁾ Logorio di impianti ed esaurimento di scorte.

guerra (caso inglese) modificano i limiti del ricorso a prestiti e ad imposte. 28) La diversa composizione delle maggioranze parlamentari condiziona il ricorso a imposte rispettivamente sui consumi e sui redditi, e di carattere progressivo o regressivo, anche se esse si prospettino come atte all'assorbimento più rapido del potere d'acquisto eccedente i bisogni privati, delimitati dalla autorità. 29) Il grado di perequazione esistente nel modo di ripartizione dei tributi e di accertamento degli imponibili, alla vigilia dell'evento che provoca una spesa straordinaria, influenza i limiti in cui si possa ricorrere ad un aumento di aliquote vigenti e la tempestività con cui la scelta possa essere compiuta dai governi senza attuare ulteriori riforme. 30) La varietà dei giudizi soggettivi sulla diversa pressione psichica (sacrificio di ofelimità) e le illusioni che li accompagnano, in merito alla comparazione, da questo punto di vista, di un aumento della pressione tributaria attuale (imposta straordinaria) con la diffusione dell'onere durante un periodo indefinito o lungo (tributi per il servizio dei prestiti o il solo versamento di interessi), costituiscono elementi causali di orientamenti di soggetti, come contribuenti e come possessori di beni capitali di varia natura, e di corrispondenti atteggiamenti della classe governante.

Le insuperabili limitazioni di spazio facevano sospendere, nel mio saggio citato e in parte riprodotto, la lista ancora allungabile di fattori determinanti le soluzioni concrete, fattori che e «uti singuli e uti universi» e variamente combinati, simultaneamente o nella successione temporale, conferiscono *relatività* alla alternativa (prestiti o imposte) considerata nei limiti quantitativi. Il problema sorge per variazioni marginali della strumentalità dei due istituti fondamentali del finanziamento bellico, i quali solitamente sono stati impiegati simultaneamente in vario grado; epperò, il caso-limite dell'impiego di un solo istituto, con esclusione dell'altro non solo è concepibile ma addirittura verificato storicamente (nell'esempio della guerra germanica del 1870).

La elencazione che precede e che volutamente è stata estesa e resa alquanto comprensiva, non può ne intende essere quella che in una impostazione deduttiva dei ragionamenti costituisce «l'enumerazione completa» che figura come quarta regola del metodo Cartesiano. Ma, le trenta circostanze determinanti che ho esposte ed altre pensabili, le loro combinazioni e le interinfluenze reciproche vogliono far comprendere come sia estremamente improbabile che tutte esse si verificchino e risultino determinanti in egual grado, in tempi e luoghi diversi, per la soluzione di uno *stesso* problema di ricorso a prestiti e ad imposte per il finanziamento di una spesa straordinaria.

La tendenza della mente umana a generalizzare e, più ancora, l'espressione che si usa nell'enunciare considerazioni indotte dall'osservazione dei fatti, di *dati* fatti, può far pensare a coloro che incontrino nello studio affermazioni sul tipo di quelle di cui alle lettere *A-N*) - *A'-D'*), sopra elencate, di trovarsi di fronte alle cosiddette uniformità astratte universali o valide senza limiti di tempo e di spazio, come quelle basate su ipotesi che prescindano dai rapporti immediati col fenomeno concreto; ipotesi più proprie della teoria pura, sgombra da legami storico-induttivi. Ma è assai spesso chiaro che si tratta di una contraddizione in termini dovuta più a chi interpreta il pensiero degli economisti, che non insita nelle cosiddette leggi d'osservazione, concepite in questo ramo delle scienze sociali con validità implicitamente vincolata alla probabilità del ripetersi nel tempo e nello spazio di circostanze determinanti e loro successioni e combinazioni approssimativamente simili (specie e grado) o addirittura, in tal senso, identiche.

III.

IL PROBLEMA DELLA PRESSIONE COMPARATA DEL PRESTITO E DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA IN TEORIA PURA.

A) Dalle argomentazioni precedenti deriva come una necessità logica l'orientamento metodologico «antiempiristico» o razionalistico di coloro che impostano problemi di teoria economica, tipicamente deduttivi. Per essi l'esperienza pone al pensiero i problemi particolari e determinati da cui la ricerca scientifica prende le mosse, attraverso la formulazione di ipotesi. Errano coloro che ritengono che i costruttori di teorie e i formulatori di uniformità statiche astraggano dall'esperienza nella selezione delle premesse ipotetiche. Valga, per tutti, il Cartesio, il quale si apprestava alla ricerca razionale come testualmente riferiva «raccolgendo buon numero di esperienze per costituire poi la materia dei miei ragionamenti».

Nello spirito Aristotelico-Cartesiano si sono mossi, da Ricardo ad oggi, gli studiosi che hanno dedotto gli effetti della alternativa (prestiti od imposte), argomentando in via ipotetica e giungendo alle note conclusioni eminentemente statiche.

Ne è seguita tutta una serie di studi che, preso spunto dalla impostazione di Ricardo con contributi di Loria, Pantaleoni, De Viti De Marco, Einaudi, Borgatta e Griziotti, soprattutto, hanno «condizionato» il cosiddetto problema della *diversa «pressione» tributaria del prestito e dell'imposta straordinaria*, considerando la letteratura italiana.

Nello schema del Ricardo si accennava ad una *identità* di pressione fra prestito e imposta straordinaria, considerando la collettività come *unità*, ovvero tenendo presente, come faceva quell'economista, una singola persona.

Ma il grande pensatore non si limitava ad affermare la identità di pressione dei due procedimenti, in senso *oggettivo* o per riguardo all'ammontare di ricchezze che, in entrambi i casi, dal settore privato passa a quello pubblico; ma impostava e risolveva, altresì, il problema *soggettivo* della incidenza. Contrariamente all'opinione prevalente ai suoi tempi (ed alle idee che altri economisti hanno sostenuto, in seguito, con scarsa fortuna, come Umpfembach, Messedaglia, Leroy Beaulieu, Ricca-Salerno - quest'ultimo con scarsa convinzione - per trascurare i contemporanei, specialmente tedeschi) il Ricardo sosteneva la tesi che la pressione di un'imposta e di un prestito, oltre ad essere *uguale*, ricade in ogni caso sulla *generazione presente*.

Di fronte a questo problema, si è chiamata in causa la visione di Pareto, il quale ha tratto occasione dalla sollecitazione a pronunciarsi per manifestare i soliti atteggiamenti polemici avverso alla «scienza delle finanze» quale la professavano alcuni studiosi del tempo suo, ritenendosi egli «eretico» fra quei credenti.

Ma le obiezioni appunto purché polemiche, quali egli ha opposto al Griziotti che ne sollecitava il pronunciamento in questo ordine di problemi, non sempre paiono rispondenti alla metodologia scientifica. Scrivere che «non (gli) è mai capitato di trovare nessun contribuente che faccia i calcoli di Ricardo, od altri simili» (nella lettera al Griziotti del 1917, pubblicata da questi nel 1943 sulla «Rivista di dir. fin. e scienza delle finanze»), a parte la limitatezza della esperienza personale nel caso in cui si assumesse in senso strettamente letterario la dizione, sarebbe porsi contro la scienza. Questa come si è visto è essenzialmente ipotetica, quando vuol essere aderente alla astrazione teorica e non una descrittiva di fatti, così come integralmente si riscontrano in concreto. E, di metodo, Pareto è maestro.

Del resto avevo ricordato³⁶³ che lo stesso Ricardo, dopo aver dimostrata l'equivalenza fra il pagamento del valore capitale (imposta straordinaria) e quella di una annualità (supposta perpetua) di interessi, concludeva che «il pubblico non apprezza e non regola in conseguenza i propri affari» (a pag. 539 dell'*Essay on the Sinking-fund system*, apparso nei *Works* editi da McCulloch).

Distinguendo fra condotta razionale supposta operante dell'*homo oeconomicus* e grossolana condotta dei soggetti concreti, non ha, certo, Ricardo, fatto getto della teoria.

Altra cosa è poi il richiamarsi alla difficoltà del problema della conoscenza di *tutte* le variazioni dell'equilibrio economico dovute all'interferenza di prestiti ed imposte. Naturalmente anche in questo caso occorre distinguere fra ipotesi semplificate e fatti pratici complessi; fra variazioni complessive di quantità in funzione dell'intervento finanziario e redistribuzioni di esse nell'istante e nel tempo.

La stessa obiezione del Pareto riguardante gli effetti dell'impiego del provento di prestiti od imposte non è stata accolta dal Borgatta che dal Maestro di Losanna ha derivato proprie visioni anche sociologiche del problema finanziario, avendo osservato che nel caso della guerra, ad es. *a parità di destinazione*, occorre impostare il problema del modo del prelievo straordinario.

Infine non vanno prese in considerazione in queste lezioni le variabili extra-economiche che pur determinano il problema *concreto* (come del resto si è visto nelle precedenti pagine) a cui accennava il Pareto richiamandosi ai sentimenti, alle illusioni ecc. dei governati ed agli interessi particolari di classi governanti: materia per la sociologia finanziaria che lascio di considerare a coloro che hanno fede scientifica in essa o nella scienza politica, discipline che mi sembrano atte a far enunciare uniformità empiriche come quelle viste nel paragrafo che precede.

Ciò premesso, torniamo a Ricardo che metodologicamente era nel tempo della teoria pura quanto impostava il problema predetto.

La sua tesi, dal punto di vista della incidenza dell'onere sulla generazione *presente* che lo adduceva a uniformità universale:

³⁶³ Si veggia: E. D'ALBERGO, *Sull'utilità di un «rapido» ammortamento del debito pubblico*, «Giornale degli Economisti», aprile 1933.

1) urtava contro le «apparenze» del *procedimento tecnico* per il quale, mediante il ricorso al prestito ed il versamento di una annualità, supponiamo perpetua, per interessi, «sembra» che anche la generazione successiva (o le successive) contribuisca al versamento di tributi a fronte della annualità di interessi per il prestito contratto dalla generazione presente. Ed invero, in luogo del versamento di una *somma elevata attualmente* (imposta straordinaria) si ha il versamento durante un *lungo periodo di anni*, che spesso abbraccia più di una generazione, di un *piccolo* tributo corrispondente al servizio del pagamento degli interessi da parte dello Stato, sul *prestito* contratto in luogo di ricorrere alla imposta straordinaria;

2) Contraddiceva alla ragione di carattere storico-morale, che sarebbe costituita dalla *giustificazione* del trasferimento degli oneri, in parte sulle generazioni venture. E infatti, con lo *sforzo* compiuto dalla *generazione presente* (supponiamo per la conquista di terreni, la difesa del patrimonio nazionale dalla invasione straniera, ecc.) si pongono in essere presupposti per una *utilità*, anche in senso economico (oltre che di altro genere: potenza politica, ascensione morale, ecc.) di cui *godranno* le *generazioni venture*.

A far cadere il presupposto per i due ordini di argomentazioni, intervenne il ragionamento di Davide Ricardo, il quale esattamente aveva affermato ⁽³⁶⁴⁾: «Sarebbe pur difficile persuadere un uomo che possieda 20 mila sterline o qualsiasi altra somma, che un'imposta perpetua di 50 sterline sia tanto onerosa quanto una sola imposta di 1.000 sterline. Ci sarebbe in lui non so qual vaga sensazione dicendogli che le 50 lire sterline saranno pagate dalla posterità: e, in effetti, i suoi eredi dovrebbero sopportare quell'onere. Ma io domanderei, allora: quale differenza vi sarebbe per costoro fra ricevere una successione di 20.000 sterline gravata di un debito annuo di 50 sterline, o una successione di 19.000 sterline netta d'imposte? Queste vedute consolanti intorno all'avvenire sono divenute argomenti correnti presso persone, peraltro, di molto ingegno; ma noi sosteniamo che esse ci sembrano inammissibili».

Il Pantaleoni, che in un breve ed incisivo saggio ⁽³⁶⁵⁾ ha rivendicato al Ricardo la soluzione prima, ed al Loria la illustrazione di essa in Italia, «vincolava» l'affermazione del Maestro inglese aggiungendo una *condizione* che può parere, come molte verità, ovvia, ma che è bene tener presente. E ciò affinché ci sia *identità di pressione* fra prestito ed imposta e l'onere in ogni caso gravi sulla generazione attuale (del momento in cui si fece fronte alla spesa straordinaria), occorre che sia stato trasmesso alla generazione successiva insieme con il carico della annualità (per consentire il pagamento degli interessi sul prestito) *anche il capitale* di cui quello è il corrispettivo.

Premetto che, come si vedrà, più densa di sviluppi univoci è la visione di Ricardo, che considera il problema per l'*individuo* tipico. Del rapporto di «oneri» fra «generazioni», riferisco a titolo di informazione o di storia della teoria, non essendo univoche le visioni e del concetto («generazione») e dei fatti di produzione e distribuzione relativi, nel tempo.

Tornando all'esempio di Ricardo, per un erede è indifferente ereditare 20 mila sterline, gravate dell'onere annuale di 50 sterline, ovvero 19 mila sterline nette da ogni onere; ma da ciò *non segue* che *sia sempre* vero che l'erede, assieme alla somma di L. 50 annue, come debito perpetuo, *crediti* in ogni caso la *somma* di L. 1.000 sterline di *capitale*, di cui quelle sterline sono, per ipotesi, l'interesse.

In questo esempio è la visione dei casi frequenti storici in cui i debiti assunti dai padri siano pagati dai figliuoli, non già con un patrimonio da quelli ereditato - e che, se esistesse, sarebbe naturalmente gravato a modo d'ipoteca per l'ammontare del debito -; bensì con il frutto del loro lavoro.

«Se la generazione che contrattò il debito aveva un *patrimonio maggiore* del *debito contratto*, questo patrimonio è passato alla generazione successiva diminuito del valore capitale del debito (anche se non havvi che l'onere di un interesse perpetuo, e il pagamento degli interessi, come il riscatto dell'onere che essi rappresentano, in qualunque epoca avvenga, *non* può costituire un *onere* per la *generazione successiva*).

«Ma se la generazione che contrattò il debito aveva soltanto un *patrimonio inferiore* al *debito* assunto o *non* ne aveva *alcuno*, potrà essere cagione di meraviglia che essa abbia ottenuto del credito, ma non può essere dubbio che gli *interessi* perpetui, di cui saranno gravate le *generazioni avvenire*, saranno pagati in *parte*, o in *tutto*, con le fatiche di *queste stesse*, e che un riscatto dall'onere di interessi perpetui, quando avvenisse all'epoca dei posteri, consisterebbe anche esso nella consegna di un capitale accumulato, in parte o in tutto, dalle nuove generazioni».

Ho esposto il pensiero del Pantaleoni - che meriterebbe sviluppi relativi all'ipotesi di prestiti esteri, a cui si attaglia specialmente il ragionamento, e altre precisazioni in parte sul tipo di quelle, che seguono, del Borgatta - perché la storia finanziaria ha presentato o può presentare situazioni in cui, almeno in parte e

⁽³⁶⁴⁾ *Essai sur le système des dettes consolidées*, in «Oeuvres complètes»

⁽³⁶⁵⁾ Apparso nel «Giornale degli Economisti», luglio 1891.

in via *marginale*, si verifichi la situazione nel senso che parzialmente l'onere di un prestito contratto da una generazione gravi, con il proprio onere, generazioni successive.

Questa del Pantaleoni, più che una critica, è un complemento della teoria posta in essere dal Ricardo, il quale *implicitamente*, forse, teneva presenti precisazioni sul tipo di quella del nostro economista. Ma altre «precisazioni», se non critiche, sono state avanzate da altri autori, specialmente italiani, allorché si è sostituita alla ipotesi di *una persona* o della *collettività* come *unità*, la *casistica* attinta ai casi reali, tenendo presente la esistenza di proprietari e redditieri agenti nell'ambito della collettività medesima.

La visione opposta a quella di Ricardo, che dal Borgatta è stata detta dei «pratici» e caratteristica di qualche studioso, sostiene, per contro che: *a*) con l'imposta straordinaria l'onere della spesa straordinaria (ad es. bellica) grava intieramente sulla generazione che paga l'imposta stessa; *b*) col prestito pubblico si trasferisce una parte dell'onere (o costo bellico) sui redditi prodotti dalle generazioni successive.

La solidarietà fra le generazioni per gli interessi economici e la continuità sono state negate dal Gri-zotti, ad es., per il quale, nel caso dei debiti, le imposte necessarie sono pagate dai viventi solo per l'intervallo che intercorre fino alla morte.

Coloro che hanno distinto (come il Borgatta) fra fatti di produzione e di distribuzione, hanno rilevato che il pagamento degli interessi relativi da parte dei contribuenti delle generazioni successive rappresenta semplicemente un mutamento della ripartizione dell'onere fra i componenti della collettività. Finché il possessore dei prestiti di guerra è vivo, riceve interessi e ammortamenti in grazia di imposte pagate da altri appartenenti alla generazione attuale. Su questi ultimi si sposta parte del costo un primo tempo sopportato intieramente dal compratore di titoli.

Quando la generazione contemporanea è esaurita, la ricchezza della successiva generazione (che è costituita dalla ricchezza trasmessa dalla precedente più quella *ex novo* formata dalla seconda generazione), *non diminuisce* ⁽³⁶⁶⁾ per il pagamento degli interessi e l'ammortamento dei prestiti anteriori (ad es. di guerra). «Non si ha - afferma Borgatta - rinuncia al godimento della ricchezza nuova per diminuire il sacrificio della generazione di guerra. Ciò non è possibile e neppure pensabile. Il servizio dei vecchi prestiti implica semplicemente lo spostamento della ricchezza attuale da certi componenti della seconda generazione a certi altri della stessa generazione. Quindi dà luogo a *redistribuzione* del reddito globale della seconda generazione fra i membri di questa; non ad uno spostamento di ricchezza da generazione a generazione».

L'analogia che si è voluta compiere fra fatti relativi ai rapporti individuali (contribuente-proprietario e suoi eredi) e collettivi (rapporti fra «generazioni», termine non meglio precisato) non sempre si presta a chiarire il problema. Tanto più che accanto o parallelamente al rapporto contribuente-crede, vi è un rapporto unico, rispettivo con lo Stato. Trattando di «generazioni» i rapporti si moltiplicano in modo triangolare, dovendosi tener conto nell'ambito della generazione anche dei rapporti di distribuzione o trasferimento di redditi fra creditori (per interessi) e debitori per imposte. Inoltre, si tratta di «onerosità» di soluzioni, di «gravame», di «costo», di «sacrificio», senza adeguata spiegazione del senso in cui le «generazioni» li subiscono.

In questi ragionamenti si è ritenuta implicita la costanza del potere d'acquisto della moneta, come nelle trattazioni Ricardiane. Ma anche introducendo nel senso di una svalutazione questo fattore, si trova che, sempre nel campo della distribuzione degli oneri, crescono quelli a carico dei sottoscrittori di titoli e si attenuano quelli dei contribuenti chiamati a fare il servizio di interessi e ammortamento.

Anche nel rapporto fra generazioni, la ricchezza complessiva della seconda generazione non viene ridotta *pro-tempore* dai fatti di distribuzione di potere d'acquisto, in cui entrano i possessori di titoli (eredi della precedente generazione) e i contribuenti per i ridotti oneri che implica il pagamento dei tributi per gli interessi sui titoli.

Questi ragionamenti valgono a parità di attitudine dei possessori della ricchezza, prima e dopo i fatti distributivi accentuati dal fatto monetario (inflazione e svalutazione), ad avvalersi dei capitali per la produzione della ricchezza nuova, che *può variare*.

Ma questa circostanza *può* essere, come è spesso, indipendente dai fatti di redistribuzione operata dalla soluzione che si sia data al problema finanziario: prestito o imposta straordinaria.

Inoltre si è ragionato in termini di mercato chiuso senza considerare interferenze di importazioni ed esportazioni di capitali dal paese in cui si supponga impostato il problema.

⁽³⁶⁶⁾ Aggiungerei «necessariamente».

B) Lasciando da parte il terreno infido, non saldo e poco chiaro, dei rapporti fra le «generazioni» o del contribuenti attuali con la «posterità» torniamo, ora, al problema dell'identità di pressione fra prestito e imposta straordinaria considerando il problema nell'ambito della generazione presente.

Ho rovesciato l'ordine solito della esposizione, perché farò seguire lo stesso problema, che Ricardo impostava in termini obiettivi o di quantità monetarie assorbite con i due procedimenti, trattato in termini edonistici. E' una visione del Borgatta a cui ho contrapposto, come più oltre espongo, mie dimostrazioni di diverse soluzioni del problema.

a) Si è detto, dunque, che per «un uomo» che possenga 20 mila sterline è indifferente corrispondere allo Stato 50 sterline in perpetuo (a titolo di imposta per il servizio di interessi su un mutuo o prestito che venga contratto dall'ente pubblico) oppure 1.000 sterline una volta tanto, a titolo di imposta straordinaria, quando si ragioni in base ad un tasso di capitalizzazione del 5%.

A questa proposizione Ricardiana si è opposto che essa può valere o per la collettività considerata come un tutto o per un soggetto economico («un uomo») che disponga della somma nella forma monetaria o liquida, al quale si rivolga il dilemma finanziario. Se il soggetto è disposto ad investire le proprie disponibilità allo stesso saggio di interesse che offre lo Stato, risulta *indifferente* per esso l'adozione dell'imposta straordinaria o del prestito per fronteggiare la spesa eccezionale o non normale, pubblica. E' stata ritenuta *implicita* nei ragionamenti del Ricardo questa contrapposizione di soluzioni riferita al capitalista puro che disponga di mezzi monetari impiegabili.

Se i soggetti possono ottenere rendimenti maggiori (dividendi od interessi) dai loro capitali impiegabili, in quanto monetariamente disponibili, preferiranno che lo Stato si rivolga ad altri per il prestito. Nel caso in cui conseguano rendimenti minori, preferiranno il ricorso all'imposta straordinaria.

b) La stessa variabile (tasso di interesse) influisce sulla scelta (ammesso che sia possibile) fra prestito ed imposta, per ciò che riguarda i *proprietari* di ricchezza immobiliare o mobiliare. Se nei rapporti di *mutuo* fra privati (per poter pagare l'imposta straordinaria) il tasso di interesse *medio* risulta minore sul mercato, si preferisce l'*imposta straordinaria*, però nella gran parte dei casi storici è da ritenere che lo Stato riesca a conseguire denaro (prestito) ad un tasso di interesse inferiore a quello medio a cui lo conseguirebbero i privati nel senso sopra ricordato (genesì del debito pubblico in senso Devitiano).

c) Per il *lavoratore*, che sia sprovvisto di beni capitali, si ha una duplice ragione della preferenza per il prestito: 1) certamente, senza garanzie reali, egli di fronte all'obbligo di pagare una somma una volta tanto, se ricorresse al prestito, dovrebbe subire un tasso di interesse in media superiore a quello a cui ottiene capitali in prestito lo Stato; 2) ha interesse a che egli venga obbligato a versare l'imposta necessaria al servizio degli interessi sul debito pubblico; perché (Griziotti) il suo debito fiscale è vincolato, nel tempo, alla durata della sua vita (meglio ancora, alla condizione di lavoratore e di percettore del reddito).

d) Considerando la relazione fra prestito e imposta in una «economia dinamica», il Cabiati³⁶⁷, dopo avere verificato l'identità di pressione alla luce degli effetti *immediati* dei sistemi (prestito o imposta), esamina gli effetti *mediati*.

Per questi avanza ipotesi, fra l'altro, sul «modo» con cui lo Stato *ripartirà* l'imposta successiva, necessaria per corrispondere al privato (al quale si sia rivolto per prendere a mutuo la somma da destinare a spese straordinarie) a titolo di *interessi*.

Se su L. 5.000 di interessi, ad esempio, l'imposta con cui essi vengono pagati grava soltanto per L. 1.000 sul risparmiatore-mutuante e per 4.000 su altri contribuenti, quegli *preferisce* il prestito all'imposta straordinaria.

Altrove (pag. 165) il Cabiati continua: «L'imposta che toglie 100.000 all'individuo, lo incide immediatamente. Il prestito a cui egli sottoscrive per uguale somma rappresenta invece in quell'istante una vera *evasione* agli oneri di guerra, in quanto che l'individuo era già da prima deciso di trovare un impiego a quel risparmio. Se quindi da una parte il prestito reca minore disturbo all'economia privata, dall'altra però crea dei pericoli sotto l'aspetto *distributivo*. Poniamo che lo Stato, avendo bisogno immediato di 200 milioni, ne ottenga la metà mediante un prestito volontario e l'altra metà mediante l'imposta. L'effetto del sistema sulla distribuzione della ricchezza sarà diverso a seconda della natura del tributo e di altre circostanze. Se il tributo colpisse le classi che non hanno concorso al prestito, porrebbe le due categorie di cittadini sotto un trattamento immediatamente diverso, favorevole ai sottoscrittori e sfavorevole agli altri».

Ulteriori considerazioni lo studente può trovare presso i citati autori.

³⁶⁷ CABIATI, *Il finanziamento di una grande guerra*, Einaudi editore, 1941, pagg. 160-162.

C) Per seguire il Ricardo e coloro che ne hanno più che criticato, ampliato la visione, con una casistica che si allontana dal caso più semplice di indifferenza, nella adozione di diversi e contrapposti procedimenti, si è rimasti in una visione atomistica, nel senso in cui se ne è discusso nelle altre parti di queste lezioni.

Ma il problema della spesa straordinaria, specialmente nell'ipotesi della difesa militare in caso di guerra, si presenta nelle dimensioni che lo caratterizzano «di massa». Non si può risolvere un problema come quello del prelievo di una quota rilevante del patrimonio di un paese, senza avvalersi di nuovi mezzi di pagamento che consentano di tradurre in moneta i valori patrimoniali di mercato od equivalenti. E ciò che molti autori hanno scritto, complica il problema che finora si è visto dal punto di vista di individui o soggetti tipici.

Il fenomeno della inflazione e della svalutazione monetaria, con i complicati ed aggiuntivi oneri e vantaggi che arreca, si aggiungerebbe al fattore finanziario come fatto di redistribuzione della ricchezza. E' questa la ragione per la quale anche in concreto si è concepita la linea programmatica del finanziamento della guerra senza incorrere nella inflazione.

Di ciò si dirà nella visione del problema di massa e non atomistico, nel paragrafo sul «circuiti dei capitali», come procedimento tendente, in teoria, ad eliminare il fatto patologico della inflazione monetaria.

D) Intanto rimanendo nel campo delle ipotesi di tipo atomistico, mi soffermo su un aspetto fondamentale sotto il quale è stato presentato il problema della alternativa fra prestito ed imposta, del quale mi sono occupato in apposito saggio a cui già ho fatto riferimento in questo capitolo ⁽³⁶⁸⁾.

Si tratta di far intervenire il fattore *tempo* in ragionamenti in cui si considerino non soltanto quantità obiettive (redditi monetari, imposte; interessi, ecc.), ma soprattutto quantità *edonistiche* (ofelimità o utilità soggettiva).

Limitandomi a prendere in esame il *punto di vista dell'individuo*, intendo contribuire a formulare alcune ipotesi, diverse da quelle tenute presenti dal Borgatta nell'originale apporto con il quale, appunto, ha impostato su base edonistica il problema di tipo Ricardiano che qui è tenuto presente, e cioè ha considerato la «pressione» del prestito e dell'imposta in termini di «sacrificio di utilità» soggettiva. Si è visto che nel passato il problema della diversa o identica pressione del prestito o dell'imposta era stato acutamente affrontato, con sottili analisi dovute anche ad egregi studiosi nostri, esprimendo il concetto (pressione) in termini di capitali o redditi, rispettivamente prelevati ricorrendo a imposte «una tantum» od a prestiti per la soluzione di un problema di finanza straordinaria.

Nella interessante indagine il Borgatta dimostra la convenienza per l'individuo del sistema del prestito (preferibile all'imposta straordinaria) perché codesta soluzione darebbe luogo ad un minor sacrificio di utilità. In breve, l'autore dimostra la disuguaglianza fra (A) l'utilità distrutta dall'imposta straordinaria (supposta sul reddito) e (B) il valore attuale della somma annua, perpetua di utilità distrutta dell'imposta perpetua prelevata annualmente per il pagamento dell'interesse a persone (diverse dall'individuo considerato) che abbiano sottoscritto il prestito. Nell'ambito delle ipotesi risulta $A > B$.

(Si suppone anzitutto che lo Stato nell'adottare il sistema del prestito e nel lasciare ai singoli la disponibilità formale del reddito al netto dalle imposte normali prebelliche, consenta ad essi altresì di soddisfare i bisogni ai quali provvedevano in passato senza restrizioni di consumi, nè blocco di redditi distribuibili o spendibili, divieti od ostacoli ad investimenti del reddito risparmiato).

Ammesso che le imposte necessarie al pagamento degli interessi sul prestito si ripartiscano a carico dei singoli redditi nella *stessa proporzione* dell'imposta straordinaria, per assumere uno schema che svilupperò nelle pagine successive, considero comparativamente i calcoli edonistici di *un solo individuo* il quale compia previsioni nel tempo. Trascuro, così, l'ipotesi non necessaria (e, secondo lo stesso Borgatta d'importanza secondaria) che la curva di utilità del reddito sia uguale per tutti i contribuenti, quali persone fisiche.

Per richiamare sinteticamente il ragionamento dell'autore, tengo presente, sempre per un solo individuo, il diagramma nel quale sull'asse delle ascisse si rappresentano le somme di reddito e sull'asse delle ordinate l'utilità marginale del reddito.

Sia R_m il reddito che l'imposta straordinaria, attuale, sottragga ad un soggetto, il cui reddito minimo, dichiarato non tassabile per premesse sociologiche, figurì uguale ad OM . L'area mRN_s misuri l'utilità distrutta (nell'ipotesi della cosiddetta «imposta-grandine») dal prelievo tributario, per la rinuncia del soggetto al soddisfacimento di bisogni privati, determinata da siffatta tassazione.

⁽³⁶⁸⁾ E. D'ALBERGO: *Prestiti e Imposte nelle nuove teorie e nell'esperienza bellica* («Studi dell'Istituto di scienze economiche e statistiche» dell'Università di Milano, 1945).

Se lo Stato si attenesse all'altra alternativa dell'emissione di un prestito supposto perpetuo e non sottoscritto dal soggetto ipotizzato, a carico di questi avrebbe luogo in perpetuo il prelievo d'imposta diretta sul reddito che si suppone derivante da fonte parimenti durevole, allo scopo di consentire allo Stato medesimo i mezzi per corrispondere l'interesse ad altro soggetto che gli abbia mutuato la somma eguale alla somma straordinaria non prelevata.

Immaginando che il soggetto calcoli il valore attuale della somma perpetua di utilità $RNnr$ corrispondente alla serie di pagamenti necessari per la predetta corresponsione di interessi rappresentata, prorata, da rR , il Borgatta ha scritto la seguente disequaglianza:

$$\frac{RrnN.100}{5} < MrnS$$

Da questo ragionamento risulta indubbia la convenienza, dal punto di vista del soggetto considerato, della soluzione del problema del finanziamento di una spesa straordinaria, ricorrendo al prestito anziché all'imposta.




Figura 73.

Fra le premesse che mi sembra logico ritenere implicite nel ragionamento che conduce a siffatta notevole conclusione generale, a mio parere, occorre considerare le seguenti, al variare delle quali si può ottenere soluzione opposta e comunque diversa da quella trovata dall'autore nell'impostare il problema della alternativa fra prestito ed imposta:

α) Il reddito, in moneta, si mantenga ad altezza immutata (durante il periodo di tempo al quale si estende il calcolo comparativo su esposto) per il soggetto e per la collettività.

β) Durante il periodo di tempo al quale si estendono i ragionamenti, il soggetto rimanga immutato per i suoi caratteri fisio-psichici. Cioè «l'uomo sia al principio come è alla fine del periodo» (secondo l'espressione Marshalliana); ovvero l'individuo «si mantenga identicamente il medesimo» per usare i termini del Pareto, allorché egli istituiva confronti fra ofelimità nel tempo, *alias* fra le sensazioni presenti e la sensazione che procura un evento lontano. Infine, in una parola, si può dire con U. Ricci che si supponga la «costanza» dell'individuo o soggetto, da questo punto di vista.

γ) Come conseguenza discendente da questa ipotesi, si suppone che il soggetto non preveda: 1) il sorgere di nuovi bisogni nel futuro, in sé e in persone già esistenti o in persone «nuove» a lui «collegate»; 2) l'intensificarsi dei bisogni preesistenti.

δ) Non intervenga il saggio subiettivo di sconto dei piaceri o dell'utilità; e se esso abbia già provocato i suoi effetti (sulla curva dell'utilità presente del reddito futuro) si mantenga costante nel tempo.

ε) Il livello generale dei prezzi (nel senso di tutti i prezzi) si mantenga costante. Questa ipotesi si fa perché considero i calcoli edonistici di un soggetto, il cui reddito monetario individuale può variare, indipendentemente dall'andamento dei prezzi sul mercato.

Se facciamo intervenire *in un dato senso* variazioni del presupposti ipotetici qui avanzati come verosimilmente impliciti nella impostazione del problema da parte del Borgatta, perveniamo a soluzione che può essere diversa da quella generale e importantissima trovata dall'autore.

I) Supponiamo la «costanza» del soggetto dal lato fisio-psichico e dei bisogni suoi o da esso impersonati, e facciamo intervenire, a parità di saggio psichico di sconto, la variazione di circostanze ipotetiche, costituita dalla previsione di una diminuzione del reddito futuro. (L'ipotesi non è antistorica e si riscontra fra quelle ammesse dall'autore - a pag. 217 dell'op. cit. - nel discutere gli effetti della leva sui capitali, allorché il Borgatta scrive che si ignorano le vicende dei redditi futuri e si ha ragione di temere riduzioni per il probabile cadere dei prezzi nel dopoguerra. In questo caso si tiene presente la probabile variazione del reddito monetario *collettivo*, mentre, per il momento, tengo conto di una variazione del reddito del *solo* soggetto, nel senso della diminuzione).

Codesta previsione del soggetto si può supporre riferita al momento in cui il problema della alternativa fra prestito e imposta venga sollevato (t_0) o alla fine di un primo periodo di tempo (t_1) trascorso il quale abbia luogo la ipotizzata variazione del reddito in diminuzione.

Si faccia anche l'ipotesi di tassazione proporzionale, straordinaria, che è «più frequente», proprio secondo il Borgatta, nella finanza di guerra.

La diminuzione del reddito futuro sia prevista anche computando come reddito disponibile la quota di frutto eventuale di *risparmio* che il soggetto riesca a compiere per il fatto del mancato prelievo dell'imposta straordinaria, allorché lo Stato ricorra alla emissione del prestito.

Si ammetta che il soggetto sia dotato di un «periodo economico» *illimitato*, ovvero «pensi ad un tempo indefinito ma così lungo da potere essere considerato pari all'eternità» nel ripartire la ricchezza nel tempo che entra comunque nel suo «piano»⁽³⁶⁹⁾.

Tutto ciò premesso, se oltre alla supposizione specialmente della «costanza» del soggetto, dei bisogni propri e delle persone




Figura 74.

ad esso «collegate» e di invarianza del saggio psichico di sconto, si avanza l'ipotesi di prezzi futuri uguali ai prezzi presenti, si può presumere senza arbitrio che la curva di utilità presente (del reddito presente) e quella di utilità *futuro* del reddito futuro, coincidano per forma ed altezza sull'asse delle ascisse (ved. fig. 74).

Per la dimostrazione che segue costituisce ipotesi necessaria una riduzione del reddito imponibile, monetario *futuro* del soggetto, ad esempio da MR ad MV , prevista dallo stesso a partire dalla fine di un primo periodo (t_1) e successivamente al momento in cui sorga il problema della discussa alternativa. (L'am-

⁽³⁶⁹⁾ Codesta finzione ipotetica è stata tenuta presente dal Fasiani nell'esaminare alcuni presupposti della discriminazione delle aliquote e degli imponibili, negli *Annali di statistica e di economia* (Genova 1936).

montare MV , previsto a partire dalla fine del periodo (t_1) e per un tempo indefinito, approssimandosi ulteriormente alla casistica concreta, risulterebbe una *media* di variazioni di redditi nel futuro. Qui si semplifica per comodità di raffronti e brevità di esposizione, supponendo che il soggetto si faccia l'«idea» di una contrazione del reddito monetario proprio, a partire dalla fine del periodo t_1 , e immagini il permanere ulteriore del reddito così abbassato, per un tempo indefinito).

Fatte queste ipotesi e ammesso il prelievo dell'imposta proporzionale ($5\% = rR$), per il primo periodo t_1 in cui il reddito imponibile sia MR ; e della stessa aliquota a cui corrisponda sull'asse delle ascisse la quantità iV rapportata al minor reddito imponibile MV previsto in tale ammontare a partire dal secondo periodo t_2 e per un tempo indefinito per il pagamento degli interessi sul prestito perpetuo, può aversi una soluzione del problema, dal punto di vista del soggetto, diversa da quella generale trovata dal Borgatta. La somma di utilità distrutta dal prelievo annuo, perpetuo del 5% sul reddito per il servizio degli interessi sul prestito, può risultare *maggiore* dell'utilità che sarebbe stata sottratta al soggetto, nel caso in cui lo Stato avesse deciso di far ricorso all'imposta straordinaria, *una tantum*, commisurata al reddito del periodo t_1 , allorché il soggetto disponeva dell'ammontare imponibile monetario MR .

Ovviamente, la contrazione del reddito futuro può essere di tali proporzioni che, nel ragionare sulle somme di utilità sacrificate per il pagamento dell'imposta supposta costante (5%) a carico del soggetto, si possa arrivare al caso-limite di *indifferenza* ovvero di *eguaglianza* delle quantità di utilità distrutte dal prestito e dall'imposta. Del pari, la prevista riduzione del reddito monetario, individuale può essere tale da *ri-confermare la diseguaglianza* esposta dal Borgatta, dalla quale risultava la preferibilità del prestito all'imposta, da parte del singolo.

Al fine di semplificare il raffronto fra le quantità di utilità distrutte nei due casi, nell'ipotesi di prestito perpetuo fatta dal Borgatta, esprimo generalizzando, in simboli, le ipotesi rappresentate geometricamente, sintetizzando le soluzioni alternative:

$$\int_m^R f(x)dx \stackrel{<}{>} \int_r^R f(x)dx + z \int_i^V f(x)dx \quad [I]$$

Il coefficiente che moltiplica l'integrale, nella espressione che precede, è $z < k$, perché k sarebbe stato, nell'esempio del Borgatta, la costante (100/5) per la quale si sarebbe moltiplicata l'area $RNnr$, prescindendo dalla variazione del reddito del soggetto durante il tempo. Invece, supponendo che il prelievo dell'imposta sul reddito abbia luogo sul minore imponibile MV a partire dal secondo periodo t_2 indefinitamente, la tassazione perpetua risulta *differita di un periodo*. Essa si aggiunge alla tassazione del primo periodo t_1 , sino alla fine del quale il reddito imponibile era immutato e figurava nella quantità MR , da cui si prelevava, per ipotesi, rR .

Ad arbitrio si è esposto nel diagramma n. 74, il caso di una contrazione del reddito imponibile a partire dalla fine del primo periodo di tempo, pan al 50% di MR ovvero eguale ad MV . Ciò ammesso, avvalendosi anche del «metodo dei trapezi» per la misura delle aree sopra rappresentate e trascurando l'errore per difetto (dovuto all'andamento della curva con la convessità verso l'asse positivo delle y), si può desumere, geometricamente, la diseguaglianza, nel senso che la somma di utilità sacrificata dal ricorso al prestito sia *maggiore* della somma di utilità che avrebbe distrutto, nel caso supposto, il prelievo di un'imposta straordinaria, proporzionale, sul reddito imponibile MR . La soluzione predetta dipende anche della *forma* della curva di utilità del reddito che si traccia nella figura.

Volendo generalizzare, si deve dire che la soluzione del problema dipende dal modo di decrescere della utilità marginale del reddito al variare di esso, o, in una parola, dalla *elasticità* nei successivi tratti della curva dell'utilità marginale e dalle proporzioni della ipotizzata contrazione prevista del reddito futuro imponibile.

II) Secondo l'ipotesi affacciata alla lettera α accanto a quello che si è tenuto presente finora, facciamo il caso in cui il soggetto considerato preveda non soltanto la riduzione del *proprio* reddito monetario futuro, ma anche la contrazione del reddito monetario dell'*intera* collettività. Ciò posto, lo Stato si trovi nella necessità (*ceteris paribus*) di fronteggiare un onere fisso a titolo di interessi essendo *esclusa* l'ipotesi di una conversione della rendita (ad esempio del 5%) nel senso della riduzione. In tal caso lo Stato dovrà ripartire, *pro-rata*, l'onere costante per il servizio dell'interesse sul prestito, elevando il prelievo di imposta sui redditi individuali, in modo da procurarsi il provento necessario a far fronte alla spesa fissa, globale per la corresponsione dell'interesse medesimo.

Poiché, nell'esempio fatto, la tassazione dovrà superare il 5% ipotizzato finora, a carico del reddito del soggetto, l'imposta sarà $tV > iV$, e, in generale, sarà rappresentata da un segmento maggiore di iV . E' pensabile allora che, nella espressione simbolica sopra esposta, figuri il seguente segno di disequaglianza con maggiore probabilità:

$$\int_m^R f(x)dx < \int_r^R f(x)dx + z \int_t^V f(x)dx \quad [2]$$

E cioè, è più probabile che, *ceteris paribus*, si profili nei calcoli edonistici del soggetto la *convenienza*, dal suo punto di vista, del *ricorso all'impasta straordinaria* (anziché al prestito) per il finanziamento della spesa pubblica eccezionale o bellica, nel caso più frequente.

Nella figura, l'ampliamento dell'area da $iVV'i'$ a $tVV't'$, induce a rendersi conto, *a fortiori*, rispetto ai ragionamenti del numero I) precedente, della soluzione per la quale si presume che possa optare il soggetto medesimo. Ma anche in quest'esempio, mutando la percentuale di riduzione del reddito futuro e il saggio di decrescenza della utilità marginale del reddito monetario ovvero l'elasticità della curva relativa, si può tornare al caso della indifferenza del soggetto per le contrapposte soluzioni od a quello della preferibilità del prestito all'imposta. In altri termini si può tornare alla espressione simbolica sopra generalizzata [1].

III) Introduco, ora, l'ipotesi contraria a quella della «costanza» del soggetto sin qui supposta, e ammetto non una modificazione della *forma* (ciò che è assai probabile anche nella fenomenica concreta) ma una variazione della *altezza* della curva dell'utilità marginale del reddito monetario. Ciò per amore di semplificazione delle dimostrazioni che seguono.

Il soggetto, cioè, preveda a partire dalla fine del primo periodo di tempo, a parità di reddito futuro: 1) il profilarsi di nuovi bisogni proprii 2) il sorgere di persone «collegate» al soggetto, delle quali esso interpreti le ofelimità e attui le scelte; 3) l'intensificarsi dei bisogni del tempo t_1 , nel futuro. Supponiamo che siffatta complessa previsione, estesa a partire dal secondo periodo t_2 ad un tempo indefinito, abbia l'effetto di far elevare parallelamente a se stessa la curva di utilità futura del reddito futuro, a parità di ammontare di esso.

Nella fig. 74, la curva assuma l'altezza della uN' . Ne risulta l'elevazione della utilità marginale del reddito imponibile MR , quale è prima della tassazione ad $N'R > NR$; in conseguenza, l'utilità di strutta dall'imposta del $5\% = rR$ per il servizio del prestito perpetuo, diviene, a partire dalla fine del periodo t_1 (per il quale si era supposta la «costanza» del soggetto) $RN'n'r > NRnr$. In luogo della disequaglianza esposta dal Borgatta, *in generale*, per l'ipotesi che è qui operante si può avere il caso-limite di *indifferenza* del soggetto per il prestito o per l'imposta; o addirittura una *disequaglianza* che esprima, come è assai probabile, la *preferibilità dell'imposta straordinaria al prestito*, come di seguito si scrive, anche per tener conto dell'evidenza del caso *specifico* della altezza della uN' , tratteggiata della figura 74:

$$\int_m^R f(x)dx < \int_r^R f(x)dx + z \int_r^R f_1(x)dx \quad [3]$$

dove $f_1 = \alpha f(x)$, essendo $\alpha > 1$.

La grandezza di α ovvero la conseguente distanza della nuova curva di utilità futura del reddito futuro che nella figura è la uN' , dalla UN , ipotizzata sino alla fine del primo periodo, sarà un fattore determinante la soluzione del problema, ferme rimanendo le circostanze già menzionate, compresa l'elasticità della curva dell'utilità marginale, dal punto di vista dell'individuo che, se tipico, può tener presente nei suoi calcoli di convenienza per la collettività, la classe governante.

IV) Faccio intervenire, ora, il fattore fin qui immaginato non agente ovvero immutato: cioè il saggio psichico o subiettivo di *sconto* dell'utilità o dei piaceri futuri.

Il soggetto sia tipico di una categoria di persone alquanto previdenti, presso le quali detto saggio sia relativamente basso. Per far corrispondere l'ipotesi alla rappresentazione grafica (fig. 74), si ammetta un saggio del 10%, e che in tal misura influenzi i calcoli edonistici del medesimo soggetto, per il quale il «futuro» abbia inizio dal secondo periodo t_2 . Anche in questo caso (con una finzione analoga a quella fatta per le variazioni del reddito futuro), supponiamo che rimanga costante indefinitamente il saggio di sconto assunto interpretando l'atteggiamento del soggetto.

Si ritorni all'ipotesi iniziale di una *contrazione* del reddito imponibile futuro (prevista a partire dal secondo periodo), dalla quantità MR alla quantità MV , alla quale si applichi, dal lato edonistico, il tasso su-biiettivo di sconto su indicato. Supponiamo, quindi, che il tratto della curva UN corrispondente al reddito MV , sotto l'influenza del tasso psichico di sconto del 10%, risulti trasformato in quello (tratteggiato) U' , e rappresenti l'utilità marginale e *presente* del reddito futuro, previsto nell'ammontare OV .

L'utilità marginale del reddito MV , sarà $pV < VV'$, prima del prelievo, e $p'i < i'i$, dopo il prelievo della stessa imposta (5%), che sta a carico del soggetto tanto nel periodo t_1 nel quale il reddito figura OR , quanto a partire dal secondo periodo t_2 dal quale il reddito monetario sia previsto ridotto ad OV , indefinitamente.

Tutto ciò premesso, tenendo conto della elasticità della curva dell'utilità marginale e delle proporzioni della contrazione del reddito futuro, può dedursi: 1) la conferma della diseguaglianza posta innanzi dal Borgatta; 2) il caso-limite di indifferenza del soggetto per le due alternative finanziarie qui contrapposte; 3) la diseguaglianza opposta a quella enunciata dall'egregio autore, da cui derivi convenienza per il soggetto del ricorso al prestito anziché all'imposta straordinaria.

Il ragionamento si può ripetere, facendo l'ipotesi del caso II), di una contrazione del reddito dell'intera collettività e dell'aumento del prelievo dell'imposta (al di sopra del 5%) per fronteggiare un onere globale fisso per interessi sul prestito perpetuo, a carico dello Stato. Nella figura 2 l'aumento dell'imposta appare ipotizzato, da iV a tv .

Dopo quanto precede, si può scrivere ancora, logicamente:

$$\int_m^R f(x)dx \begin{matrix} < \\ > \end{matrix} \int_r^R f(x)dx + z \int_t^V f_1(x)dx \quad [4]$$

Dove $f_1 = \lambda f(x)$, essendo il coefficiente di proporzionalità $\lambda < 1$. A parità di altre circostanze, la *variazione*, nel tempo, del saggio psichico di sconto dell'utilità futura, modifica la soluzione del problema per lo stesso soggetto considerato. In generale, la tendenza all'aumento del saggio medesimo, rende più probabile la diseguaglianza del Borgatta, *ceteris paribus*.

Generalizzando ancora, a parità di saggio di sconto psichico, è *probabile* che si verifichi la diseguaglianza opposta (che cioè il soggetto preferisca l'imposta straordinaria al prestito) od il caso-limite di indifferenza per la soluzione del problema, in funzione della previsione e delle proporzioni dell'aumento della tassazione futura, nell'ipotesi che l'onere globale per il prestito rimanga nominalmente costante in termini di tasso di interesse e che il previsto reddito monetario della collettività diminuisca in futuro.

V) Lascio per ultimo il caso in cui, pur essendo uguali, per il singolo, il reddito presente e quello futuro, in termini monetari (a maggior ragione nel caso in cui codesta uguaglianza non sia prevista e il reddito futuro in moneta diminuisca) i prezzi futuri di beni e di servizi che il nostro soggetto debba pagare sul mercato, si profilino con tendenza all'aumento. Potrebbe essere questo il caso di una svalutazione prospettiva della moneta, nei periodi di tempo successivi al primo, nel quale si sia impostato il problema che ci occupa. Se ne potrebbe dedurre una elevazione proporzionale di tutti i prezzi, in linea puramente astratta.

In prima approssimazione si può ritenere che gli aumentati prezzi futuri siano un «modo indiretto di diminuzione del reddito futuro», come ad es. aveva supposto il Ricci nell'impostare un problema alquanto affine a quello che qui si considera (cioè nel determinare l'ammontare del risparmio dell'uomo razionale). Se si ammette che, nel giudizio del nostro soggetto tipico, la previsione di un aumento proporzionale dei prezzi di beni e servizi appaia equivalente ad una contrazione del reddito futuro (a partire dal periodo t_2), si ricade nella ipotesi I) che si è esaminata nell'iniziare la casistica che precede.

VI) La diseguaglianza esposta in linea generale dal Borgatta, ragionando in base al fattore «utilità» sacrificata dal soggetto (in relazione ai contrapposti procedimenti per il finanziamento di una spesa straordinaria nel senso che appaia preferibile il prestito all'imposta), ha grande probabilità di sussistere, facendo ipotesi opposte a quelle che figurano sotto i casi I, II, III, IV e V che precedono o mantenendo il *ceteris paribus*, implicito nelle argomentazioni dell'autore.

Del pari, dal punto di vista logico e da quello storico-statistico, rafforzano la sua conclusione di prima approssimazione, circostanze come le seguenti: a) l'incertezza del godimento dell'utilità del reddito futuro per ragioni riguardanti il soggetto, pertinenti alla durata della vita, alle condizioni fisiche, ecc.; b) il fatto che il soggetto sia dotato di «periodo economico» *limitato* e di durata «incerta» oppure limitato ad un

determinato numero di periodi di tempo fra i quali nell'istituire il piano del bilancio esso distribuisca il reddito o la ricchezza godibile; c) l'estensione dell'incertezza alla fonte del reddito monetario (rischio obiettivo), ecc. Con gli argomenti *a-c* ed altri analoghi pensabili, si richiamano per i *riflessi sulle quantità edonistiche* (ofelimità, utilità soggettiva) alcuni fattori già presi in esame o simili a quelli che vennero tenuti presenti dagli studiosi specialmente italiani, nel complicare, con una sottile casistica, la enunciazione Ricardiana della identità di pressione (in senso obiettivo o in termini di somme monetarie prelevate) fra prestito ed imposta.

E) Nel chiudere questa parte del breve saggio, suppongo che i calcoli edonistici (in base alla utilità soggettiva) che si aggiungono a quelli obiettivi (su quantità monetarie) non siano basati su *illusioni*. Tali sono in parte quelle che, con amaro pessimismo a cui la storia conferisce, purtroppo, qualche fondamento, furono richiamate dal Pareto⁽³⁷⁰⁾ a proposito della delusione sostanziale delle speranze di coloro che affidano allo Stato i propri risparmi accedendo alla sottoscrizione di prestiti e finiscano, poi, per perdere quote rilevanti del capitale mutuato specialmente per il sopravvenire di svilimenti monetari. Comunque nei casi ipotetici che sopra ho considerato nello sviluppare l'impostazione del Borgatta, si è supposto che il soggetto non sottoscriva personalmente i titoli del prestito di cui preferisca l'emissione alla eventualità di un prelievo di imposta straordinaria.

Parimenti si esclude che il soggetto ipotizzato e di cui sono state interpretate le argomentazioni razionali, sia vittima dell'illusione in cui incorre il «contribuente normale» il quale (come precisa il Fasiani nello spiegare e generalizzare pensieri del Puviani) non si accorge della equivalenza fra il pagare una volta tanto una certa somma e il pagare in perpetuo il corrispondente frutto annuo⁽³⁷¹⁾. Nel caso nostro, suppongo che il soggetto sia perfettamente razionale e in grado di profilarsi, valutare e confrontare le quantità edonistiche (ofelimità, piaceri, bisogni, utilità soggettiva, ecc.) nel *tempo* senza che l'intervento di questo fattore determini casi di daltonismo psichico.

E' ovvio che i vincoli quali, specialmente in ipotesi di economia regolata, sono posti alle scelte dei soggetti come edonisti, in modo particolare in certe fasi storiche (guerre, ecc.) in cui sorge il problema del finanziamento di una spesa straordinaria, limitano o neutralizzano l'influenza del fattore soggettivo (utilità) considerato nel precedente paragrafo. Tuttavia la disamina su schema ipotetico che introduca considerazioni di carattere utilitario-marginalistico non perde il proprio valore logico. E le uniformità astratte e tendenziali che figurano in queste pagine conservano la loro importanza teorica, illuminando indirettamente alterne soluzioni del problema concreto della strumentalità del prestito e dell'imposta al fine di fronteggiare una spesa straordinaria.

F) Dopo la mia critica il Borgatta, apprezzando l'indagine, vi rimandava i lettori, incidentalmente, in uno scritto apparso sulla «Rivista Bancaria» (marzo-aprile 1946). Egli intendeva insistere sulla soluzione tentando di modificare i termini del problema da lui impostato, cioè di rifugiarsi nello schema di Ricardo, nel quale, come si è visto, si raffronta l'imposta straordinaria sul patrimonio o capitale con l'imposta sul reddito relativa al servizio del prestito pubblico per il pagamento dell'interesse.

Il Borgatta, all'uopo, asseriva che le conclusioni a cui era pervenuto erano valide entro i termini dell'ipotesi Ricardiana, secondo la quale, implicitamente ed esplicitamente, l'imposta straordinaria, ancorché *pagabile col reddito*, deve intendersi *commisurata al capitale*.

Inoltre faceva presente che, per la più conveniente scelta del contribuente, occorre che le variazioni di utilità, prezzi, reddito del capitale («che Ricardo suppone a reddito fisso»), ecc. siano *previste* nel momento della scelta stessa. Invero, «se il contribuente (ed il mercato) prevedessero un aumento del reddito del capitale nelle successive annualità, il valore attuale del capitale sarebbe superiore, e viceversa. Se prevedessero una variazione dei saggi soggettivi d'interesse (e perciò del saggio di mercato, perché non v'è ragione che la previsione si limiti al contribuente) pure muterebbe il valore del capitale e l'ammontare dell'imposta. Perciò - continuava - le ipotesi del d'Albergo valgono per i casi in cui l'imposta straordinaria è commisurata al reddito e nei limiti in cui le variazioni esemplificate sono previste nel momento della scelta».

Orbene, in una postilla a piè di pagina, richiamavo l'attenzione del Borgatta sul fatto che il caso da lui ipotizzato riguardava, contrariamente alle sue asserzioni, appunto *l'imposta straordinaria commisurata al reddito*, distribuita su tutti i redditi (da capitale puro, da lavoro e da combinazione di capitale e lavoro,

⁽³⁷⁰⁾ Nelle lettere ricordate inedite al prof. B. Griziotti, apparse nel fascicolo 3-4 della *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze* (1943).

⁽³⁷¹⁾ *Principii di scienza delle finanze* (Torino, Giappichelli, 1941) pp. 116-117 del vol. I.

secondo le sue precisazioni) eccedenti il minimo per la sussistenza e la conservazione del capitale produttivo. Ovvero, il Borgatta aveva istituito non già una contrapposizione di *fondo* (patrimonio, capitale su cui incida l'imposta una volta tanto) a *flusso* (reddito), che venga inciso per il prelievo di imposta da destinarsi al pagamento dell'interesse sul prestito, come risulta nello schema Ricardiana aveva posto il confronto fra *flusso* e *flusso*, come oggetto imponibile (reddito), nella alternativa dell'imposta straordinaria e del prestito, come modi di risolvere il problema del finanziamento di una spesa straordinaria. E coerentemente con l'assunto del mio saggio citato, che era appunto quello di dimostrare la parzialità delle conclusioni enunciate dal Borgatta (pervenendo, come si visto, a soluzioni opposte o di indifferenza), in detto saggio mi sono attenuto alla ipotesi da cui il Borgatta aveva preso le mosse e che mi hanno fatto considerare il problema «di tipo Ricardiano».

E le conclusioni - come deve aver argomentato anche chi ha analizzato l'opera scientifica del Borgatta *ex professo* - non possono essere diverse da quelle prospettate da me nel ricordato saggio a cui ho attinto la dimostrazione precedente.

IV.

IMPOSTA STRAORDINARIA SUI PROFITTI DI CONGIUNTURA.

Imposta straordinaria sui profitti di congiuntura (bellica, nel caso più frequente).

Un'imposta *straordinaria* sulla cui legittimità logica e storica *non* si discute dal *punto di vista della alternativa con il prestito*, è quella che riguarda la tassazione dei *profitti* che derivano dalla stessa *congiuntura* che da luogo alla spesa straordinaria, e in generale sorgono dagli atti di politica finanziaria di carattere straordinario (modificazione del regime monetario, del regime doganale, orientamento autarchico, concessioni di monopoli ad imprese produttive, esportatrici, di navigazione, ecc.)⁽³⁷²⁾.

Una circostanza che, come si è spiegato nel dare il concetto di «capacità contributiva relativa», fa quasi in tutti i paesi trovare logica l'introduzione di un'imposta straordinaria sui profitti che la spesa pubblica e tutta la politica economica e sociale determinano, è costituita dalla *guerra*. L'evento che obbliga lo Stato a fare *domanda eccezionale*, come ammontare per l'urgenza con cui i beni strumentali bellici vengono richiesti, è costituito dalla imponenza della spesa straordinaria, con cui si fronteggiano le esigenze della difesa o della azione militare in genere. Vi è una categoria complessa di imprenditori e di soggetti, di solito costituita da industriali, commercianti, intermediari, imprenditori agricoli (fittavoli), che si presume, fondatamente, si avvantaggi in modo *differenziale* dell'evento bellico, per le forniture che lo Stato sollecita alla categoria di soggetti economici qui individuata, e per l'aumento di prezzi che ha luogo anche per la domanda dei privati.

Dal punto di vista economico-razionale, si ammette che la guerra costituisce circostanza che, quasi al di sopra del «merito» o della capacità di imprenditori (nel senso in cui il Pareto considera gli *spéculateurs* in sociologia, come soggetti particolarmente atti a trarre vantaggi dalle situazioni e combinazioni economiche), determina per sé stessa *possibilità* di *guadagni* superiori a quelli che i tempi *normali* consentono a produttori in senso ampio. Vi è, invero, una utilizzazione particolare e differenziale di circostanze poste in essere dallo Stato medesimo nel soddisfare taluni bisogni pressanti, in certe fasi della storia. La spesa pubblica straordinaria, alla luce della teoria che ho denominato, in capitolo apposito, della capacità contributiva «relativa» (lo Stamp la denomina «speciale»), ed altri vincoli (limitazione della concorrenza estera per chiusura del mercato, supposto isolato per lo meno da quelli dei paesi antagonisti), fanno sorgere *guadagni differenziali*, sia rispetto a quello del periodo storicamente e convenzionalmente normale, sia rispetto ai redditi che conseguono coloro che non si avvantaggiano (anzi siano danneggiati) in rapporto all'evento straordinario che, qui, nell'esempio più importante, si è supposto costituito dalla guerra.

Si ricorderà come la teorica che individua capacità contributiva «relativa o speciale», non giustifichi soltanto l'imposizione differenziale, *progressiva*, ma anche l'imposta *proporzionale*, addizionale od ag-

⁽³⁷²⁾ Siffatti eventi giustificano anche imposte straordinarie sul patrimonio o capitale.

giuntiva in rapporto alla limitazione del concetto di capacità particolare di sopportare oneri tributari. Nel caso in cui la circostanza di cui si approfitta sia costituita dalla guerra, il carattere *coniunturale* dell'utile o profitto differenziale appare talmente evidente, che la progressività della tassazione sembra atta a maggiormente corrispondere ai vantaggi differenziali che arreca la guerra (tanto più che vi è contrapposizione con i danni che altre categorie subiscono per lo stesso evento).

Quest'ultima argomentazione posta fra parentesi, ci avvicina all'aspetto sociale o politico della tassazione straordinaria dei profitti di guerra. Invero, dal punto di vista dei «sentimenti» delle masse, sembra che una certa «giustizia» distributiva di oneri e vantaggi richieda che per lo meno contribuiscano alle spese di guerra e soprattutto alla ricostruzione finanziaria post-bellica coloro che dalla guerra abbiano tratto vantaggi. E il ragionamento, come dicevo, ha buona presa per il contrasto con lucri cessanti e danni emergenti a carico di altre categorie, sacrificate dalla congiuntura. Taluno ha scritto che sarebbe oltre che «ingiusto», «impolitico» non tassare in misura differenziale i profitti derivanti dalla guerra.

La traduzione in atto del concetto di tassazione straordinaria dei redditi di congiuntura non è facile come l'enunciazione dell'idea che sorge nel campo della logica e in quello della politica finanziaria o della morale sociale.

Invero si tratta di *separare*, non soltanto idealmente, ma anche contabilmente il reddito «normale» dal *sopra-reddito* o dal reddito o profitto di congiuntura. I termini del rapporto sarebbero costituiti: a) dal reddito conseguito nel periodo-base (ad esempio in un anno dell'immediato anteguerra) o medio, conseguito in più anni; b) dal capitale investito in quel periodo. La parte *eccedente* la percentuale, ritenuta ordinaria, ad es. determinata nel minimo dell'8%, costituirebbe il reddito soprannormale o il maggiore utile o il sopraprofitto di guerra. Definito in questo senso il concetto di reddito di congiuntura [anziché come differenza tra l'ammontare assoluto ottenuto prima (r) e con la guerra (R)], da assoggettare ad imposta straordinaria, è chiaro - come è stato osservato soprattutto dal Barone - che, indicando con r il reddito normale e con R il reddito del periodo di congiuntura, non si viene a tassare l'assoluto *maggiore reddito*, costituito da $R - r$, ma l'*eccedenza percentuale* del reddito rispetto al capitale, confrontata colla percentuale del periodo-base o «normale».

Ovvero, oggetto dell'imposta straordinaria e *progressiva* diviene la percentuale:

$$\frac{R - r}{C}$$

dove R , come si è visto, rappresenta il reddito del periodo bellico, r quello del periodo normale e C il capitale investito nell'impresa (che può diminuire od aumentare, dopo il periodo-base).

Il Barone ha criticato il sistema perché asporta a tassare progressivamente e quindi maggiormente le imprese che abbiano ottenuto R con un *capitale minore*; ovvero vengono gravate di più le imprese che riescono, per merito di organizzazione superiore, a conseguire maggiore utile da un dato insieme di valori investiti nell'azienda; mentre risultano meno gravate le meno efficienti, dato che l'imposta è di solito progressiva con il crescere delle eccedenze percentuali.

Le argomentazioni del Barone (³⁷³) vengono ad aggravarsi se si pensa che, ad es. nella legislazione italiana (del 1940), si considera *capitale investito* nelle imprese organizzate come società anonime (C della formula) quello *sociale* sottoscritto e versato, con aggiunta delle *riserve* ordinarie e straordinarie di ciascun anno, risultanti dal bilancio (dedotte le perdite portate a nuovo). Non consta dalle statistiche, che esista una correlazione uniforme fra dimensioni finanziarie (ammontare del capitale sociale) risultanti da *documenti* ufficiali e capitale *effettivamente investito*; inoltre non è provata uniformità di relazione fra ammontare di capitale *sociale* ed altezza di profitti corrispondente. (Si pensi per il caso italiano, che dal 1936 al 1939 ebbero luogo, favoriti dai legislatori, aumenti di capitale rilevanti per alcune imprese, trascurabili o nulli per altre le quali, per direttive soggettive di politica aziendale, non credettero di elevare il capitale sociale azionario).

Il Barone, comunque, proponeva che si sdoppiasse l'elemento «profitto», separando quanto è *interesse* al capitale (che occorrerebbe detrarre da R e da r) da riferire rispettivamente a C ed a c (capitale del periodo congiunturale e del periodo normale) da quanto si presume sia *profitto* dell'impresa, da accertare in via differenziale. Il procedimento non sembra di facile attuazione, benché razionale, data anche la difficoltà

(³⁷³) Vedansi i *Principii di economia finanziaria*, Appendice II.

di appurare quello che debba ritenersi *saggio* di interesse corrente, per vari tipi di *imprese*, *eterogenee* rispetto al «rischio», all'avviamento, ecc., e per giunta in *mercati locali* numerosi e differenziati economicamente, nei quali si suddivide il mercato nazionale.

Mi è sembrato più razionale (e parimenti più pratico) un altro modo di rendere *omogenei* i rapporti e di tener conto con approssimazione al caso concreto, sebbene *indirettamente*, dell'importanza relativa del fattore capitale «*effettivamente*» investito nelle imprese, entità a cui si riferisce l'ammontare del reddito normale e straordinario; inoltre, *implicitamente* si tiene conto delle variazioni del capitale impiegato nel periodo bellico. Per di più si tiene conto del capitale altrui, del credito supplementare, di lavoro aggiuntivo e, in generale, di tutti i fattori oggettivi e soggettivi (variazioni nella composizione della direzione come «*mente*» e capacità di imprenditore, nel tempo).

Intendo riferirmi al *rapporto* fra profitto «netto» o *reddito* normale, e *introito* o provento «lordo» del periodo pure *normale*, confrontato con il rapporto fra reddito o profitto netto del periodo *congiunturale* rapportato all'introito lordo di quel periodo. Dovrebbe dettrarsi, cioè, dal provento lordo bellico, una percentuale o una quota in genere, *corrispondente* al rapporto fra reddito netto e provento e introito lordo del periodo normale. La differenza «dovrebbe» ritenersi imputabile (come maggior utile o maggior saggio di profitti) all'azione della causa congiunturale «guerra», e come reddito differenziale assoggettato a imposizione particolare, speciale e in ogni caso straordinaria. Il concetto (straordinaria) viene di solito interpretato nel senso temporale, oltre che nel senso della elevazione dell'onore, cioè posto in relazione con la *durata* dell'*evento* favorevole per gli imprenditori e, in genere, i soggetti passivi di questo tributo.

A questo modo di rappresentare e di accertare l'eccedenza di reddito od utile rispetto al normale, non possono rivolgersi critiche sul tipo di quelle che il Barone ha opposto al criterio su esposto.

Inoltre si ha *omogeneità* di termini di raffronto quale può mancare allorché si assumano (come anche nella legislazione italiana del 1940) come quantità contrapposte l'ammontare di reddito netto *assoluto* realizzato per la congiuntura bellica e quello, pure *assoluto*, del periodo normale. Criterio non esente da critiche (v. Borgatta, op. cit.).

Ma neanche questo autore segue il mio ragionamento. Per me le circostanze normali ed eccezionali che, nella complessità delle combinazioni, possono influenzare il reddito delle imprese, emergono in via *relativa* nel criterio che si pone in evidenza in queste pagine. In sostanza si confrontano utili nel tempo a parità di coefficienti di produttività, aderendo alle condizioni specifiche che per le singole imprese influenzino la capacità di ottenere utili dalla complessa attività in cui si riverberino circostanze interne ed esterne: coefficiente costante atto a far accertare gli utili differenziali per cause estranee anche al merito degli imprenditori, quale è una congiuntura bellica, in modo particolare.

Questa relatività di posizioni economiche potrebbe non essere posta in evidenza dal confronto fra ammontari assoluti di reddito o utile in due momenti diversi. Chi ottenga da 1 miliardo di introiti 100 milioni di profitto utile o reddito, quando da 5 miliardi di introiti consegua un reddito di 500 milioni non si può dire che abbia conseguito un reddito sopra-normale o un soprareddito, come apparirebbe dal confronto fra i valori assoluti togliendo 100 da 500 milioni. Per i 400 milioni pagherà l'aliquota *normale*. Per ogni eccedenza l'imposta *straordinaria* di cui si discorre. (E' superfluo avvertire che l'esempio numerico è presentato in primissima approssimazione, nel senso cioè che sia fatta ammissibile la proporzionalità costante di introiti e profitti, quale si desume dalle cifre esemplificate).

Al di sopra di presunzioni generiche, l'*effettiva* divergenza fra quanto le circostanze normali e quanto la congiuntura bellica consentano di conseguire sarebbe posta in relazione con la *capacità reale* di ogni impresa di comportarsi da «*spéculateur*» nel senso Paretiano, nel periodo favorevole all'ottenimento di profitti eccezionali. La posizione relativa di ogni impresa sarebbe individuata, senza disequaglianza, dal rapporto fra introito lordo e reddito netto, nei due periodi, il quale rispettivamente fornisce la misura del saggio del profitto.

In ogni caso la sposta maniera di accertare l'imponibile consente di ovviare integralmente all'inconveniente costituito dalla diversa misura in cui il *capitale* (come è definito nelle legislazioni, cioè quello sociale con aggiunta di riserve e detrazione di perdite) in senso giuridico, diverga da quello effettivamente investito nei processi produttivi.

Tutte le imprese verrebbero prese in considerazione in ragione di elementi economici o per le effettive e rispettive «dimensioni» (con esclusione di quelli non omogenei, formali, giuridici che dominano specialmente per le imprese collettive). Elementi fra i quali esistono certi rapporti che, presso singole imprese o categorie di imprese, presentano una qualche uniformità obiettiva e sostanziale.

Per dare un'idea plastica e *tendenziale* del modo in cui il concetto di reddito differenziale o profitto di guerra dovrebbe emergere dai fatti, ne espongo la rappresentazione grafica nella figura 75.

Siano rappresentate in ascissa le quantità prodotte e in ordinata i prezzi. Si faccia l'ipotesi della condizione di libera concorrenza non «ideale», talché l'impresa di cui si esamina il comportamento, in relazione alle variazioni per fatti congiunturali, non si trovi al punto di fuga (F), in cui si ha eguaglianza di prezzo, costo unitario medio e costo marginale. (nella figura coincidenti in FR). La posizione di equilibrio dell'impresa, qui ipotizzata, sia invece quella determinata nel punto S dall'eguaglianza del costo marginale al prezzo, che nei confronti dell'impresa singola, per quanto si è detto a suo tempo (capitolo X, paragrafo II), è un dato, raffigurabile graficamente con una parallela all'asse delle ascisse. L'impresa, pertanto, produce la quantità OQ , offerta al prezzo SQ , essendo S il punto d'incontro della curva dei costi marginali C_m con la linea del prezzo P_s .

Il guadagno dell'impresa è rappresentato, dall'area $PSFH$, a cui si riconosce il carattere di rendita Ricardiana (v. AMOROSO, *Economia di mercato*, cit.),




Figura 75.

ottenuto su un introito totale pari a $OQSP$.

Si facciano ora i due seguenti casi A e B , in ordine al modo di manifestarsi dell'evento congiunturale.

Caso A) - Suppongasi che si abbia *elevazione della domanda* da parte dello Stato, nel senso dell'incremento delle *quantità* richieste e del *prezzo*, che da OP , si porti a OM . Di conseguenza, per l'impresa considerata, la nuova linea del prezzo è la M_t .

Di tale evento favorevole tragga vantaggio l'impresa, in quanto fornitrice dello Stato, impegnato a soddisfare l'urgente bisogno della difesa militare, nell'esempio che qui si fa. Infatti, producendo la quantità ON al prezzo TN , l'impresa conseguirà un provento lordo $ONTM$, con un guadagno $MTFH$, che supera quello precedente della quantità $MTSP$. Questo maggiore guadagno non è da considerarsi per intero avente carattere di reddito differenziale di congiuntura. Infatti, in base a quanto si è detto in precedenza, occorre tener conto del maggiore impiego di fattori di produzione rispetto al periodo normale: nella figura 75, appare il costo addizionale $QNTS$, a cui corrisponde il guadagno STZ , che può considerarsi in certo senso *normale*. Invece, la restante parte del maggior utile, rappresentata dal rettangolo $MZSP$, può presentare in massima parte elementi di profitto congiunturale, essendo costituito dal maggior prezzo ottenuto sulle medesime quantità di prodotto offerte prima del verificarsi dell'evento bellico, qui configurato come tipicamente congiunturale.

Caso B) - Il carattere di reddito differenziale da congiuntura emerge, per detta quantità $MZSP$, ancor meglio qualora si supponga che la causa di maggior utile sia costituita da elevazione del prezzo della merce prodotta dall'impresa considerata, a parità di quantità fornita. Ciò vale, ad esempio, in periodo breve, o allorché esistano vincoli alla produzione, che possono essere di vario genere, giuridici e non (contingen-

tamento delle materie prime e sussidiarie impiegate, restrizioni al consumo dell'energia motrice, blocco all'impiego di mano d'opera, anche per quanto riguarda l'orario di lavoro, e così via).

Invero, in tale caso, l'introito totale è rappresentato dal rettangolo *OQZM*, con un guadagno pari a *MZSFH*, di cui la parte corrispondente al rettangolo *MZSP* ha il carattere di profitto, in quanto differenza fra prezzo e costo marginale, per rimanere ancora aderenti alle lezioni dell'Amoroso (*Economia di mercato*, cit.). E davvero si può dire che all'ottenimento di tale reddito differenziale l'imprenditore non ha dato alcun concorso, immutata essendo per ipotesi la struttura dei costi rappresentata dalla curva *C_m*, di cui si è intercettato l'arco sino al punto *S* ⁽³⁷⁴⁾.

A prescindere dai criteri di determinazione dell'oggetto dell'imposta straordinaria, sui quali si è insistito data l'importanza che in concreto oltre che in teoria presenta il tema, nell'esperienza storico-statistica, il tributo speciale che è tipico della finanza straordinaria di solito costituisce una quota limitata delle entrate straordinarie nella finanza di guerra. Per detta *quota*, come si è premesso, *non sorge il problema della alternativa con l'emissione del prestito*, alla luce delle argomentazioni che danno contenuto al paragrafo precedente (sulla identità di pressione delle due fonti di entrate straordinarie).

Per contro, *l'elevazione delle aliquote, o l'estensione dell'imponibile dei tributi già esistenti od ordinari*, costituisce caso tipico di tassazione *straordinaria da contrapporre*, per i suoi effetti o per la sua pressione, al ricorso al *prestito* allo scopo di sopperire alle spese straordinarie. Per questo secondo caso valgono, al fine di illustrare e spiegare il caso concreto, i cenni di carattere razionale che si sono esposti nelle precedenti pagine.

Naturalmente, la classe governante, dal suo punto di vista può attraverso «derivazioni» in senso Pareto sottolineare, ponendolo obiettivamente in evidenza oppure offuscare creando «illusioni finanziarie», il riflesso delle ragioni teoriche.

V.

VARI TIPI DI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO.

Le forme o i tipi che assume il debito dello Stato sono varie, soprattutto in funzione del fattore *tempo* nel quale si compie la restituzione delle somme avute in prestito, mediante il rimborso o l'ammortamento del prestito medesimo.

⁽³⁷⁴⁾ Che questi miei ragionamenti non siano lontani dalla realtà o contraddittori con essa può desumersi dal fatto che, nell'esempio italiano, con l'art. 3 del D. L. 23 giugno 1942 n. 698, le società ed enti tassati in base al bilancio che dimostravano di avere effettuato contratti di *appalto e forniture in misura superiore* a quelli effettuati nel biennio antebellico 1937-38, potevano chiedere che il reddito *ordinario*, fosse determinato con i *criteri e coefficienti di profitti* riferiti ai *prezzi delle forniture negli anni-base antebellici*. Si ha, cioè, *ricostruzione* del rapporto fra *reddito netto e introito lordo* nei due periodi per arrivare a conoscere il reddito differenziale *eccedente il normale*, assunto come saggio (*coefficiente*) di *utile* rispetto al *lordo* (prezzo o importo delle forniture e degli appalti).

Sembra proprio che il legislatore abbia voluto nettamente *distinguere*, con le disposizioni che si richiamano a titolo di esemplificazione, il *caso A*) dal *caso B*), quali tipicamente figurano in questo paragrafo. Cioè evitare che il maggior utile conseguito dalle imprese fornitrici dello Stato, (che nel caso normale sono i soggetti storicamente caratteristici dell'imposta sui profitti di guerra), figurino ottenuto, *ceteris paribus*, a *parità di costi*, ovvero a *parità di quantità offerte*. Sarebbe questo il *caso B*) su indicato, per il quale soltanto l'aumento di *prezzi*, ottenibile nelle forniture, a causa della domanda più elevata da parte dello Stato, costituirebbe la fonte del maggiore utile.

Le disposizioni legislative stesse fan riferimento a quello che, per le *maggiori quantità fornite*, sarebbe stato il *coefficiente di utile*, rispetto al *lordo* (o *prezzo* delle forniture, *totale*) e sembrano rappresentare il *caso A*, su indicato: e cioè tener conto della capacità organizzativa delle imprese, al modificarsi delle condizioni e della domanda e dell'offerta.

In questo modo appare posto nell'ombra il riferimento del reddito normale al *capitale sociale* investito, nel periodo normale: ed il *reddito* ordinario viene riferito al prezzo (totale o introito *lordo*), attraverso «coefficienti o criteri», «normalmente adottati nell'anno o negli anni-base», assunti come termine di riferimento per il computo dell'eccedenza o del profitto di guerra o dei maggiori utili di congiuntura. Quest'ordine di considerazioni è sfuggito allo Steve che pure, ex professo, ha analizzato gli «effetti delle imposte sui sopraprofiti», negli «Studi dell'Università di Pavia», Garzanti, 1941.

a) I Buoni del Tesoro costituiscono la forma del prestito di più breve durata. Sono stati considerati come vera e propria cambiale del Tesoro recante la promessa di pagare la somma indicata nel titolo alla scadenza. Questa può essere scaglionata fra i dodici mesi dell'anno, dando luogo ai Buoni del Tesoro *plurimensili*, che interessano le banche soprattutto, le quali investono in essi i fondi di cassa.

Vi sono poi i Buoni *annuali* del Tesoro, con interesse anticipato o conseguito all'inizio del periodo.

I Buoni del Tesoro plurimensili e annuali nella loro genesi ebbero inizialmente *funzione* transitoria, nel quadro dell'esercizio finanziario annuale. Quella, cioè, di compensare gli «sfasamento» o le mancate coincidenze fra entrate e spese, durante i mesi dell'anno finanziario e di assumere un ammontare «fluttuante» od oscillante nell'ambito dell'esercizio. A rigore, ammesso un bilancio in equilibrio, alla fine della gestione non dovrebbero esistere Buoni del Tesoro di questo tipo, se essi siano stati emessi per provvedere a transitorie deficienze di cassa della Tesoreria, dovute appunto al fatto che gli introiti non affluiscono alla cassa pubblica esattamente negli stessi momenti in cui si compiono le spese.

Peraltro, la prima guerra mondiale e soprattutto l'ultima han visto assumere ai Buoni del Tesoro plurimensili ed annuali una funzione *eccezionale*, propria dei *prestiti* a media scadenza, nel senso che pur susseguendosi gli esercizi finanziari è aumentata la somma assoluta globale dei Buoni, il che si spiega con il fatto che non soltanto il bilancio è in disavanzo, ma che esso con il crescere della spesa eccezionale ha assunto sempre più vaste proporzioni.

I problemi di carattere soprattutto monetario legati, ad es., a tale aspetto della politica finanziaria straordinaria, riguardano particolarmente il *rimborso definitivo* delle somme che affluiscono verso i Buoni plurimensili e annuali, i quali incontrano le preferenze di singoli risparmiatori, di banche, di industriali e commercianti che li preferiscono ai conti correnti bancari, perché fruttano un interesse maggiore e presentano almeno teoricamente un alto grado di liquidità come impiego.

Invero, allorché cessi il periodo storico in cui si ritenga conveniente investire nei Buoni le disponibilità, non impiegate nel ciclo economico interrotto dalle vicende eccezionali (ad es. belliche), e si ripresenti la necessità di disporre delle somme transitoriamente prestate, lo Stato può trovarsi nella necessità di un rimborso di enormi cifre (che farebbero fortemente aumentare la circolazione monetaria nel caso in cui si procedesse ad una integrale estinzione del credito dei portatori di Buoni).

Di fronte a pericoli del genere che, con l'inflazione, comprometterebbero entro certi limiti le basi economiche della stessa produzione e inciderebbero, attraverso i fatti di redistribuzione della ricchezza, sulle categorie di redditeri che tradizionalmente vengono sacrificati dalla svalutazione della moneta, i governi sono portati a *convertire* i Buoni annuali in titoli di prestito a media ed a lunga scadenza, ovvero in titoli consolidati irredimibili.

L'esperienza italiana annovera il caso del 1926, allorché i Buoni annuali del Tesoro e quelli quinquennali e settennali (con scadenza vicina) furono obbligatoriamente convertiti in un nuovo titolo consolidato 5%. Criterio analogo si è seguito in altre emissioni di Buoni novennali, come in quella del 1952.

Un altro tipo di Buoni del Tesoro che non soltanto in Italia da tempo incontra le preferenze degli investitori, è costituito dai *Buoni del Tesoro novennali, a premi*. Essi, infatti, oggettivamente fruttano un interesse nominale (5%) a cui deve aggiungersi una frazione di rendimento (0,36%) in quanto sono emessi al di sotto della pari (ad es. 97,50) e sono rimborsati alla pari dopo 9 anni e danno diritto alla estrazione, per ogni serie, di premi per un importo che, ragguagliato al valore nominale delle serie di titoli, costituisce un rendimento medio addizionale di 0,48%. Ma al di sopra della considerazione del rendimento oggettivo così calcolato, tenendo conto dei premi, questi ultimi conferiscono ai titoli in sede di valore soggettivo una «appetibilità» da parte dei singoli per la speranza che ogni portatore concepisce di conseguire le vistose somme che si estraggono semestralmente durante la «vita» dei Buoni novennali.

b) I prestiti a lunga scadenza, sono di due tipi:

1) *ammortizzabili* o *redimibili*, per i quali lo Stato stanziava in bilancio una somma annua (di solito comprensiva di capitale ed interesse) in modo da estinguere secondo un piano d'ammortamento il debito in un dato numero di anni.

Si dice che questa forma di prestito risponda alle esigenze delle società di assicurazione ed in genere delle imprese finanziarie che impostano piani e bilanci in base a scadenze distribuite nel tempo. Naturalmente lo Stato può riservarsi il diritto di abbreviare il periodo di tempo nel quale si svolge il piano d'ammortamento.

2) Infine si ha la forma dei prestiti *consolidati* per i quali lo Stato si obbliga a pagare in perpetuo un dato interesse, senza obbligo di rimborsare il capitale.

Allorquando lo Stato *non* ha l'*obbligo* del rimborso del capitale e *neanche* la *facoltà* del rimborso, si ha il caso della rendita perpetua (o non denunciabile); se, invece, lo Stato si riserva la *facoltà* di rimborsare il capitale (*senza* contrarre alcun *obbligo* in tal senso) si ha una rendita perpetua «denunciabile».

Naturalmente i due tipi di prestito presentano rischi positivi e negativi per i singoli e per lo Stato, a seconda delle variazioni del tasso di interesse che possono aver luogo sul mercato.

Il periodo di instabilità monetaria che si è attraversato in tutto il mondo, ha fatto perdere di importanza a questo impiego di capitali a lunga scadenza, facendo preferire ad esso quello costituito dai titoli (Buoni) a breve e media scadenza.

VI.

LA CONVERSIONE DEI PRESTITI PUBBLICI.

Un'operazione che tende a far ridurre l'onere che il debito pubblico rappresenta per la finanza statale, è la *conversione*.

1) Di conversioni si è trattato nelle pagine precedenti dal punto di vista del fattore *tempo*. E cioè nel senso della sostituzione di titoli a *media e lunga scadenza* a *titoli a breve scadenza*.

2) Ma è interessante la conversione dal punto di vista del *tasso di interesse*, nel senso che qui si precisa. Anzitutto si tenga presente che si fa riferimento non alle conversioni *forzose*, con le quali lo Stato impone ai propri creditori una riduzione del tasso di interesse, rispetto a quello pattuito al momento della emissione dei titoli pubblici. Trattasi di un caso di ripudio parziale del prestito. Quanto qui si chiarisce fa riferimento alle *conversioni volontarie o facoltative*.

Si supponga che lo Stato abbia emesso una serie di titoli obbligazionari a lunga scadenza, ad esempio, recante il tasso nominale di interesse del 5%. Supponiamo che, per un *complesso di circostanze favorevoli*, agenti in campo politico, economico e fiscale in un dato momento e per un dato periodo, si noti la tendenza del tasso di interesse a diminuire, ad esempio dal 5 al 4% in media per tutti gli impieghi *omogenei* ⁽³⁷⁵⁾, sul mercato. In tal caso lo Stato può offrire, ai portatori di titoli 5%, la seguente *alternativa*: a) il rimborso delle somme iscritte nei titoli obbligazionari; b) oppure la corresponsione di un tasso di interesse non più del 5 ma del 4% come si è postulato nell'esempio.

Per poter fare tale ragionamento, bisogna che il *tasso* di interesse sul *mercato* sia tendenzialmente *inferiore* al saggio corrisposto già sui titoli da convertire. In tal caso - come si esprime il Flora - il corso dei titoli raggiunge tosto il «punto di conversione», indicato *teoricamente* dalle quotazioni corrispondenti alla capitalizzazione del loro reddito al saggio corrente dell'interesse sul mercato. Quindi risultano convertibili le sole rendite prossime al «punto di conversione» (FLORA, *Manuale*, 1917, pag. 772) espresso teoricamente dalla formula:

$$p = \frac{100i}{r}$$

nella quale *i* rappresenta l'interesse nominale del titolo da convertirsi ed *r* il saggio corrente dell'interesse sul mercato. La quotazione dei titoli fa avvertiti del raggiungimento e del superamento del «punto di conversione».

Naturalmente occorre che si tratti di andamento del tasso di interesse non. transitorio od eccezionale; e soprattutto che si tratti di andamento *spontaneo*, come «risultante ed indice ad un tempo di tutte le variazioni le quali avvengono nella struttura e nell'assetto economico del paese». Invero occorre che di fronte all'offerta del rimborso del capitale i portatori di titoli al 5% non possano impiegare la somma che lo Stato offre di rimborsare, a tassi superiori al 4%, a *parità*, *si intende*, di *rischio* che è *connesso* con l'investimento nei titoli di Stato. Le riduzioni controllate o manovrate del tasso di interesse di mercato a lungo andare non resistono: e la storia anche recente (1934-35) in Italia e di altri paesi, registra effimere fasi di politica di «denaro a buon mercato».

⁽³⁷⁵⁾ Dal punto di vista del rischio.

VII.

L'AMMORTAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO.

L'*ammortamento* del debito pubblico è una delle operazioni che riguardano l'estinzione di esso, quando non sia stata fissata una scadenza o non esista un piano di rimborso, previsto nel momento della emissione a fronte di spesa straordinaria.

In questo campo occorre distinguere l'*ammortamento automatico* dall'*ammortamento giuridico*, nel senso che sotto si precisa.

I) Il De Viti De Marco ha conferito il termine di ammortamento *automatico* al seguente processo. Si supponga che lo Stato, dopo avere emesso il prestito, non faccia nulla (giuridicamente) per rimborsarlo. Cioè non stanzi in bilancio alcuna somma in nessun modo (dato che come vedremo, i procedimenti sono vari) per l'*ammortamento formale*, con ritiro e distruzione di titoli del proprio debito. Man mano che progredisce l'accumulazione del risparmio, questo, fra l'altro, prende la via dell'investimento in titoli di Stato, specialmente se si considerano i «gusti» degli investitori che cercano per i propri risparmi impieghi modesti e sicuri.

Partendo da questa premessa, avviene che ogni acquisto di titoli del debito pubblico, quanto più diffusamente fatto dai risparmiatori (produttori e lavoratori in senso ampio), trasforma l'*onere* che resta a carico del bilancio dello Stato come interesse sul debito pubblico, in una *partita di giro*: invero il *debito d'imposta* (per il servizio di interessi) *si compensa*, nel bilancio degli investitori in tali titoli, con il *credito per interessi* sui titoli medesimi. Se si pensa al processo di diffusione progressiva dei titoli di Stato nei portafogli dei piccoli e numerosissimi risparmiatori, ha luogo il «democratizzarsi» del debito pubblico, per effetto del quale ciò che lo Stato riscuote a titolo di imposte e quanto i singoli portatori di titoli riscuotono a titolo di interessi sui titoli del debito pubblico diventano partite di giro, dando luogo, in questo modo, a *reale* estinzione del debito pubblico.

«Questa proposizione - afferma il De Viti - nella sua *verità astratta* e nella sua *verità di tendenza concreta*, demolisce la corrente opinione secondo la quale gli Stati moderni, per le enormi spese che pagano a titolo di interessi, non potranno a lungo sostenerne il peso».

«Invece il peso del prestito sull'economia dei contribuenti è sostenuto per intero nel momento della sottoscrizione, in cui si è provveduto, con le ordinarie risorse del bilancio, al pagamento dei relativi interessi. In seguito, a misura che ci allontaniamo dall'epoca della emissione, la pressione tributaria del prestito va continuamente scemando».

«Restano le cifre paurose degli originari debiti pubblici e degli interessi, ma il giuoco delle partite di giro tende gradualmente a svuotarne il contenuto economico».

«Questo fenomeno può considerarsi come un ammortamento automatico dei prestiti pubblici».

Però la visione non spiega l'estinzione del debito, ma la distribuzione della pressione che diviene uguale per prestito ed imposta presso i singoli. Semprechè essi non riescano ad investire a saggio di interesse superiore.

Come onere globale, quello dei prestiti diminuisce col crescere del reddito e del risparmio, se rimane costante l'ammontare nominale degli interessi.

II) Nonostante la verità contenuta in questa intuizione del De Viti De Marco, esiste nella pratica di molti Stati un *atto* formale di politica finanziaria, distinto dal processo di spontanea diffusione dei titoli del debito pubblico fra investitori di risparmio. Si ha, cioè, la destinazione di imposte (non levate a questo scopo od istituite all'uopo), per dar luogo ad *ammortamento di titoli del debito pubblico*. E' indifferente dal punto di vista degli effetti sull'economia sociale l'ammontare della spesa che, *ceteris paribus*, lo Stato compie per la *riduzione* del debito pubblico in senso *formale* e *giuridico*? E' il quesito che mi ero posto, consi-

derando la pubblicazione del Rapporto inglese del Colwyn Committee, con il quale nello studio dei problemi finanziari del dopoguerra si suggeriva un «rapido» ammortamento del debito pubblico ⁽³⁷⁶⁾.

Dopo avere posto da parte le «derivazioni» in senso Paretiano, ovvero i sentimenti e i giudizi morali - attinti al campo dei rapporti fra privati ed erroneamente estesi al campo della finanza pubblica - sulla condotta che deve tenere lo Stato in tema di ammortamento del debito pubblico, facevo notare - senza aver trovato eguale rilievo e pari dimostrazione, in precedenza - *che si ripresenta, in sostanza, il problema classico della identità o della diversa pressione del prestito o dell'imposta* (di cui si è trattato nel paragr. III).

[Questa mia conclusione, che riporta al teorema di Ricardo, ho visto con soddisfazione fatta propria dal Borgatta. In quel senso scrivevo nel 1933, prima che Keynes generalizzasse la cosiddetta «economia al reddito», ovvero le soluzioni dei problemi di massa basate sulle ripercussioni che i procedimenti ideati esercitano, in definitiva, sulla variabile costituita dal reddito di un paese o mercato, globalmente considerato. Accanto agli esempi che ho fatto presenti (nella lezione che tenni alla facoltà di diritto di Parigi, apparsa sulla «Revue de science et de législation financières», 1951) trattando dei problemi dell'economia finanziaria tradizionale e della teoria Keynesiana, si può porre questo dell'ammortamento del debito pubblico. L'ho considerato, appunto fin dal 1933, come problema di massa e non in senso atomistico].

Infatti, se in un dato tempo (t) in teoria ed in concreto, si era ritenuto preferibile ricorrere entro certi limiti al prestito per far fronte ad una spesa straordinaria (anziché ad un'imposta straordinaria), e se in un secondo tempo si sollecita una immediata restituzione o un pronto rimborso o ammortamento del prestito pubblico, si deve supporre che allora esistano (tempo t') condizioni tali da far ritenere *meno costoso* per la società nel suo complesso, il prelievo attuale di imposta per il rimborso totale o parziale del «capitale» rispetto al pagamento, supposto perpetuo, di interessi?

In altri termini, suppongasì l'esistenza di un dato ammontare di debito pubblico interno; ciò, *ceteris paribus*, significa che in un dato momento (t) per soddisfare ad una spesa straordinaria si credette conveniente *preferire* entro i limiti dell'ammontare del debito considerato, questa forma di entrata straordinaria, all'imposta straordinaria. Se in un momento successivo (t') che in pratica nel caso tipico cade negli anni del dopoguerra, sembra più conveniente e meno costoso per la collettività: *a*) prelevare un'imposta straordinaria per rimborsare in una volta sola il debito; *b*) destinare imposte ordinarie al graduale ammortamento del debito pubblico; vuol dire che nel momento (t') il prelievo di quel determinato ammontare di imposta e la destinazione ad ammortamento del debito implicano un costo economico per la collettività minore di quello del permanere del debito e dell'onere per interessi che questo impone alla collettività stessa. Il che generalmente - scrivevo - si dà per dimostrato (o così almeno deve supporre) allorché si sollecita l'immediato o rapido ammortamento del debito pubblico, quando siano mutate le circostanze che avevano determinato la spesa straordinaria iniziale.

Dopo varie precisazioni arrivavo alla conclusione che, *dal punto di vista del massimo utile per la collettività, come unità, vi è convenienza ad attuare l'ammortamento del debito pubblico, nella misura in cui la trasformazione di capitali e di impieghi che esso determina da luogo ad una produzione di reddito sociale superiore a quella che si conseguiva mentre perduravano gli effetti del permanere di un alto debito pubblico. L'ammortamento potrà essere tanto più rapido, quanto più il costo che esso implica per la collettività attraverso la trasformazione di capitali e di impieghi e l'aumento del tasso di interesse viene superato dall'utile economico che la collettività consegue, nell'approssimarsi alla posizione di equilibrio nella quale la distribuzione degli impieghi sia la più produttiva, non in senso assoluto, ma ceteris paribus, in confronto a quella che vige nel momento in cui si considera l'esistenza di un dato ammontare di debito pubblico che si vuole appunto rimborsare.*

Non conta che sia difficile, nel caso concreto, dato il concorso di circostanze qui supposte immutate, utilizzare queste argomentazioni conclusive: ma nei limiti in cui può farsi valere ai fini pratici una conclusione teorica, sembra che la presente impostazione ipotetica renda il problema *più determinato* di quanto non lo facessero divenire le «derivazioni» citate nel mio saggio in merito alla opportunità di procedere ad un ammortamento più o meno «rapido» del debito pubblico, oppure le condizioni poste dal Ricardo e riformulate dal Keynes (destinazione delle somme rimborsate dallo Stato, a fini *produttivi*), o formulate dal Seligman e dal Pigou o da altri autori o, infine, le condizioni elencate con scarso rigore scientifico nel Colwyn Report.

⁽³⁷⁶⁾ E. D'ALBERGO: *Sull'utilità di un «rapido» ammortamento del debito pubblico*, «Giornale degli Economisti», aprile 1933.

Nel trattare questo tema, pur tenendo conto della esistenza della concezione del De Viti, a ragion veduta spiegavo (E. D'ALBERGO: *Sull'utilità di un «rapido» ammortamento del debito pubblico*, nel «Giornale degli Economisti», cit.) che diverso è il problema della *spontanea* diffusione dei titoli sul mercato, per «scelta» indipendente degli investitori di risparmio o di capitale liberato da altri impieghi, dal processo, per contrapposizione denominato «artificioso», della destinazione coattiva statale di imposte a ritiro di titoli del debito pubblico.

Invero i singoli soggetti, nel cui bilancio si sia verificata la *partita di giro* di pagamento di interessi e di imposte, per ipotesi, hanno provveduto liberamente o spontaneamente alla distribuzione dei propri investimenti, in modo da ottenere il massimo utile o reddito netto (anche da rischio), considerato dal lato atomistico privato.

Giustamente Einaudi, che da una chiara spiegazione esemplificativa dell'ammortamento automatico di De Viti, riferendosi ad esempi storici ⁽³⁷⁷⁾ denomina ammortamento *privato* quello che si compie, di fatto, per acquisto privato di titoli pubblici da parte dei debitori dell'imposta necessaria a fare il servizio dei prestiti. Invero detta iniziativa ha luogo nei limiti nei quali i contribuenti hanno la possibilità e la *convenienza* di provvedere alla estinzione. Se Tizio ha risparmiato ⁽³⁷⁸⁾ o ha disinvestito precedenti risparmi, per acquistare titoli di debito pubblico, assumendo la «doppia faccia» di contribuente e di creditore dello Stato, a parità di somma di reddito e tributo, ciò si presume abbia fatto quando il frutto del titolo pubblico costituisce il *massimo* reddito ottenibile dal suo privato punto di vista.

«Se, risparmiando, *non* acquista titoli di debito pubblico, bensì azioni industriali o terreni o case, egli ha a suo giudizio reddito o vantaggio maggiore di quel che avrebbe avuto ammortizzando privatamente la sua quota di debito pubblico. Ogni giorno, sia all'origine come in seguito, il contribuente compie e continuamente rinnova la scelta fra i due metodi, secondo la regola della massima sua convenienza».

Così l'Einaudi scrive, individuando il punto di vista dell'individuo o ragionando nel campo atomistico in base probabilmente alla nota presunzione che, tutti liberamente comportandosi allo stesso modo più economico, dovrebbe aversi la prova del massimo reddito globale (reale e monetario) collettivo.

Ma il problema che, prima della visione odierna Keynesiana, avevo impostato come problema di massa, in funzione della variabile globale costituita dal reddito sociale (netto dal costo collettivo determinato dalle redistribuzioni di impieghi e dall'aumento del tasso di interesse) deriva appunto dal fatto che una forza esterna, coattiva rispetto alle scelte dei singoli, è quella che le classi governanti pongono in essere con l'ammortamento «artificioso» del debito pubblico. La redistribuzione di impieghi determinata da prelievo di imposte e destinazione a rimborso di prestito pubblico, forzosa e può non coincidere con quella che spontaneamente si sarebbe verificata sul mercato. Non è compito dello studioso chiedersi quali siano i complessi motivi che possono addurre la classe governante a proporsi di ammortizzare entro certi limiti il debito pubblico (ad es. analogia erronea con la condotta dei debitori privati, scopo di elevazione del credito statale in vista di future emissioni, ecc.). Ma ammessa una data decisione, dal lato strettamente economico, che si tiene solo presente in queste lezioni, il teorico propone come variabile-indice della convenienza di procedere più o meno, come quantità e tempo, nell'ammortamento, la variazione del dividendo nazionale o reddito sociale.

⁽³⁷⁷⁾ Annota Einaudi (*Principii*, ediz. 1940, p. 458):

«Negli Stati di antico regime, innanzi al 1789, i legislatori avevano visto la vanità del gran scrivere e passare carte, cifre, avvisi e cedole; ed avevano immaginato un espediente ovvio. Il tesoro consegnava al creditore Caio una specie di delegazione a farsi pagare le 4.000 (di interessi al 4% su 100.000 lire) da Tizio debitore di altrettanta imposta fondiaria. Quando Tizio era stanco di pagare, riscattava, pagandola 100.000 lire, la delegazione e pagava 4.000 a se stesso. Ossia non pagava più. Il tasso (nome dell'imposta fondiaria in Piemonte prima del 1789) era ormai venuto meno nei suoi riguardi e il debito pubblico era cancellato, per la quota che a lui toccava.

Quel che nel Piemonte del secolo XVIII era un fatto chiaro e semplice, adesso è una teoria che si intitola al nome di Antonio De Viti De Marco».

Si sostituisca l'espressione di Einaudi («stanco») con quella che vive nel contesto del resto della trattazione, in cui si discorre di «convenienza», appunto con quella appropriata («aveva convenienza»), e si ha la base logica della soluzione spontanea del problema dal punto di vista privato od atomistico.

⁽³⁷⁸⁾ Si può essere d'accordo col Borgatta, allorché afferma che il *nuovo* risparmio che si investe nei titoli porta ad *alleggerimento* del debito, perché diminuisce - a parità di ammontare di debito pubblico o se questo aumenta meno del reddito nazionale o sociale - il rapporto fra: a) le imposte necessarie al servizio degli interessi o dell'eventuale ammortamento, e b) il reddito totale dei contribuenti. Si ragiona cioè di *pressione* nel tempo, più che d'ammortamento automatico del debito.

Questo studio relativo alla soluzione *indipendente* (ammortamento pubblico) da quella che pongono in essere spontaneamente i privati, come ho riconfermato (nell'articolo: E. D'ALBERGO *Sulla scelta e sul contenuto economico dei sistemi giuridici d'ammortamento del debito pubblico*, nel «Giornale degli Economisti», 1934), si impone come «problema fondato sugli effetti di trasferimenti di ricchezza, fra *sogetti diversi*, impliciti nel processo d'ammortamento e sulla convenienza o meno di determinarli» dal punto di vista del massimo utile economico per la collettività, giudicato dalla classe governante, nel senso in precedenza indicato.

La legittimità logica per questo studio è apprestata dallo stesso De Viti De Marco allorché scrive che col prestito, allorché il bilancio si aggrava della somma per interessi a cui risponde l'entrata per eguale somma, la «partita di giro» sorge per lo Stato. Essa «non è tale nel bilancio economico della collettività, come talvolta si è affermato», ammonisce l'egregio autore. Perché la collettività non è un ente omogeneo, che paga 50 milioni di imposta e riceve 50 milioni di interessi; lo Stato riceve dagli uni 50 milioni di imposta e paga agli altri 50 milioni di interessi (*Principii*, cap. XXIX, sulla teoria del prestito pubblico. Ma questo scrive a proposito della genesi del debito e *non* della sua estinzione).

Era per questo motivo che ritenevo la teorica Devitiana «non adeguata alla soluzione di problemi aventi rispondenza nella casistica concreta» in tema di ammortamento.

Ora il problema potrebbe complicarsi (come avevo fatto scrivendo, nel «Giornale degli Economisti», a proposito di alcuni effetti finanziari dell'ammortamento) tenendo conto delle diverse propensioni al risparmio ed al consumo di coloro a cui si sottragga potere d'acquisto con l'imposizione e di coloro a cui lo si restituisca a mezzo di ammortamento di iniziativa statale. Questa ed altre complicazioni non possono trovare posto in questo corso di lezioni ma in analisi più approfondite e monografiche.

III) Altra avvertenza riguarda i *procedimenti* per l'ammortamento del debito pubblico (³⁷⁹). In proposito i sistemi adottati nei paesi più progrediti si possono ricondurre ai seguenti:

- 1) Destinazione ad ammortamento del debito pubblico di:
 - a) una quota fissa o variabile delle entrate complessive del bilancio;
 - b) avanzi o eccedenze delle entrate sulle spese pubbliche;
 - c) una combinazione di a) e di b);
 - d) proventi di una fonte particolare di entrate ovvero di uno o più tributi determinati;
- 2) Le alternative indicate nelle lettere a-d) senza distribuzione dei titoli e con impiego del loro frutto ad interesse composto;
- 3) Destinazione di una percentuale di talune voci di spesa (ma non del totale delle spese pubbliche);
- 4) Destinazione in bilancio di una somma corrispondente ad una percentuale dell'ammontare complessivo del debito non estinto;
- 5) Emissione di nuovi prestiti per estinzione dei precedenti.

Volendo rispondere al quesito: quale è il migliore procedimento per l'ammortamento, la risposta non può essere univoca, perché oltre agli effetti propri dei diversi sistemi tecnici (qualitativi) o dei procedimenti, vi è la difformità delle condizioni di ambiente economico e sociologico, in cui i sistemi operano, in vari paesi e momenti. Tali condizioni tipiche sono state considerate in modo particolareggiato nel mio saggio testè citato.

I procedimenti indicati si giustificano come *coesistenti con l'ammortamento automatico* del De Viti, come s'è visto. Egli ammette, invero, che lo Stato possa concorrere alla estinzione del debito ricorrendo al procedimento suggerito dallo Hamilton, di destinare all'uopo *avanzi di bilancio*. «Procedendo per questa via - scrive il De Viti - il prestito pubblico sarebbe di *fatto* annullato ed anche *formalmente* ridotto di quantità». Le due soluzioni si integrano, sebbene indipendenti (ammortamento automatico ed ammortamento giuridico).

Riferendomi ai sistemi su indicati, può dirsi che all'ammortamento *giuridico* corrisponda ammortamento di *fatto*, non soltanto quando vi sia *eccedenza* delle entrate sulle spese correnti; ma anche quando le *entrate* superino le spese di bilancio diverse da quelle destinate ad acquisto di titoli del debito pubblico. Cioè si ha ammortamento sostanziale anche quando il bilancio dello Stato sia in *pareggio* contabile e nel passivo fra le spese sia iscritta una voce riflettente acquisto di titoli con destinazione di entrate secondo i sistemi 1) a e d, 3) e 4).

⁽³⁷⁹⁾ E. D'ALBERGO: Sulla scelta e sul contenuto economico dei sistemi giuridici di ammortamento del debito pubblico, «Giornale degli Economisti», agosto 1934, cit.

IV) Una riduzione *sostanziale* (non formale) del debito pubblico e del suo onere dal punto di vista dello Stato si attua attraverso la *svalutazione monetaria*, quando, fra l'altro, la causa della diminuzione di valore sia dovuta alla circostanza che lo Stato abbia fatto ricorso alla *carta moneta* per fronteggiare parte delle spese eccezionali.

Nelle leggi monetarie di vari paesi, è stato previsto che gli istituti di emissione possono fare anticipazioni al Tesoro dello Stato, entro *limiti* cosiddetti *statutari*, in tempi normali e per le esigenze della Tesoreria. Allorché, come avvenne nella prima guerra mondiale e in parte si è verificato durante l'ultimo conflitto, lo Stato chieda anticipazioni eccedenti quelle statutarie e dia luogo ad una *immissione addizionale* di biglietti sul mercato, determina un aumento di prezzi ed una simultanea riduzione del potere d'acquisto della moneta medesima.

In tal modo lo Stato ottiene un *prestito senza interessi*, ed attraverso la svalutazione della moneta preleva una quota del patrimonio di coloro che lo abbiano investito in beni a reddito fisso. Fra questi sono i possessori di titoli del debito pubblico, che vedono svalutato il potere d'acquisto consacrato nel valore nominale dei titoli e nel rendimento nominale dei titoli medesimi. In generale se si confrontano le entrate tributarie e l'onere per il servizio degli interessi dell'epoca in cui il debito pubblico era emesso in un dato ammontare, con le entrate e l'onere di un tempo successivo, quando abbia operato la svalutazione monetaria col correlativo aumento dei prezzi, si può osservare che - a parità di sistema tributario o legislativo - le entrate aumentano mentre l'onere per gli interessi o resta fisso od aumenta meno. Ne deriva che, quasi *senza ulteriori oneri tributari formali* (aumento di aliquote o d'imposte), lo Stato compie il servizio di interessi per un debito anche maggiorato. Come vedesi, la svalutazione monetaria agisce *cancellando di fatto* gran parte di debito pubblico, pur se esso formalmente sussiste sul mercato. Considerazioni in parte inverse occorre fare ragionando in ipotesi di rivalutazione monetaria.

Studiosi fra i quali ci si meraviglia di trovare il De Viti De Marco, così come se ne era stupito il Cabiati (scrivendone sul «Giornale degli Economisti» successivamente alla pubblicazione del mio studio sull'ammortamento del debito pubblico), hanno sostenuto, come alcuni umanitari e politici in genere, la necessità di rivalutare la moneta per rendere giustizia ai portatori di titoli. (In generale ai titolari di redditi fissi o non adeguatisi alla svalutazione monetaria).

Ovviamente, nel tempo, non solo le condizioni dell'equilibrio economico sono mutate (si veda la logica della mia teoria sugli *Sgravi fiscali*, che precede), così che, anche volendo, non si riesce a rimettere i portatori di titoli ed i contribuenti nelle condizioni iniziali.

Ma i processi di redistribuzione di ricchezza che sono impliciti in una rivalutazione (come nella svalutazione monetaria), secondo la teoria e la generale esperienza, finiscono per danneggiare i produttori di ricchezza nuova. Così che per neutralizzare le perdite, come squilibri fra costi elevati o rigidi e ricavi ridotti, imposte alla categoria dei produttori (e talvolta dei risparmiatori con salvataggi di banche) si introducono nuovi tributi anche a carico di coloro che si vorrebbe avvantaggiare con la rivalutazione monetaria (portatori di titoli).

In generale, si abbassa e teoricamente può abbassarsi il reddito nazionale in via relativa, e questa variabile ammonisce intorno alla economicità per la collettività delle rivalutazioni monetarie o degli sforzi che si vorrebbero imporre agli Stati per mantenere le clausole-oro che caratterizzano alcuni prestiti vecchi e nuovi. Invero per mantenere la promessa verso i portatori di «titoli aurei», occorrerebbe in caso di forte svalutazione monetaria redistribuire gran parte della ricchezza di singoli paesi. Il che spiega come si aboliscono, proprio nell'interesse generale, le clausole-oro nei prestiti pubblici, dal lato della economicità per la collettività e non soltanto per il prevalere delle (politiche) forze dei debitori e dei gruppi di contribuenti.

VIII.

IL PROBLEMA DEI «LIMITI» DEL DEBITO PUBBLICO.

E' un problema che la teoria recente non avrebbe dovuto impostare, dopo che la critica scientifica aveva vuotato di contenuto quello che è stato detto miraggio, illusione o speranza chimerica. Cioè dopo che si erano ridotti al ruolo di calcoli aritmetici, privi di contenuto economico realistico, i sogni degli inventori di casse di ammortamento del debito pubblico.

Gli italiani, come ricorda il Flora (nel *Manuale*, capitolo sul debito pubblico), facevano merito della scoperta al genovese Antonio Grimaldi; i francesi ai fratelli Paris. Come ho ricordato negli scritti citati, il dr. Price concepì un piano di ammortamento del debito pubblico della massima semplicità e senza apparente grave costo per la collettività o proibitive difficoltà d'attuazione in Inghilterra.

E' noto il criterio matematico, che si potrebbe dire il giuoco - in questo caso con ironia - dell'interesse composto. Per esso basterebbe dotare una Cassa di ammortamento di una quota annua pur piccola, ad es. 1 milione, di un dato ammontare di debito, ad es. 100 milioni, corrispondendo l'interesse su detto importo (ad es. 5%) per avere, in base ai dati numerici assunti, al 5%, in circa tre generazioni l'abolizione del debito statale. Basta adattare al calcolo le cifre odierne del debito pubblico ed altre crescenti rapidamente e concepibili «elevate» (se non proprio tendenti all'infinito come in modo paradossale hanno supposto alcuni economisti tedeschi citati in questo capitolo) per trovare la facile quanto illusoria soluzione dell'ammortamento di pur astronomiche ed impressionanti cifre di debito pubblico.

La paralisi del funzionamento del Sinking-Fund inglese e delle casse affini di altri paesi dovevano far cadere le speranze illusorie, alla luce della realistica variabile che può consentire il servizio (interessi) ed il rimborso (estinzione del debito capitale) dei prestiti pubblici: trattasi del reddito o della ricchezza di un paese o mercato o Stato in cui sorge il problema.

Se è vero che il «peso del prestito nell'economia dei contribuenti è sostenuto per intero nel momento della sottoscrizione, in cui si è provveduto, con le ordinarie risorse del bilancio, al pagamento dei relativi interessi» (De Viti De Marco, che in questo senso è esponente di teoria generale pacifica) è già individuato il limite del debito pubblico nella quantità di reddito che può sottrarsi ai contribuenti componenti la collettività per il servizio del prestito. Anche quando coincidono parzialmente i debitori per imposte e creditori per interessi, esiste un limite alla destinazione di risparmio ai titoli e di corrispondente imposta a servizio di interessi; esiste pure un limite alla redistribuzione di reddito per il servizio di interessi attingendo imposte da alcuni e destinando, nel bilancio statale, spese a interessi, da versare ad altri membri della collettività.

Il problema del limite del debito pubblico, riferito al momento della assunzione, emerge in modo evidente, immediato ed implicito, se si pensa all'ammortamento, ovvero alla estinzione.

La questione di *grado* che, come si vede, si riafferma ad ogni passo, nel trattare problemi della finanza straordinaria sorgenti da disavanzo di bilancio di fronte a spese eccedenti il normale ricorrere di esse nella economia finanziaria, domina i ragionamenti, come nel caso ad es. della pressione tributaria. Ma molti autori hanno lasciato indeterminato il problema, allorché all'incirca hanno suggerito la *norma agendi*, secondo la quale sarebbe «utile» per lo Stato non contrarre prestiti sino ad ammontare «eccessivo».

Manca spesso un termine di riferimento in questo campo. E di fronte alle affermazioni di valore indeterminato, rilevavo nel citato scritto del 1933, che nessuna misura quantitativa può essere «posta a limite massimo del debito pubblico» se non si fa riferimento alla variabile costituita dal reddito sociale. E poiché anche mi occupavo dell'estinzione parziale, interessava studiare gli effetti che sull'ammontare del reddito sociale può determinare un rimborso più o meno «rapido» o rilevante nel tempo, del debito pubblico, rispetto al livello di date posizioni di partenza, anteriori all'ammortamento.

Occorre dire a quanti, specialmente fra gli economisti tedeschi, hanno ritenuto di portare argomentazioni nuove e paradossali in questo campo, che il limite dell'indebitamento era già in espressioni che pur vertendo nel dominio della appropriata visione del problema, parevano indeterminate o vaghe agli studiosi ed esperti del *Colwyn Committee*, del 1927. Ne ricordo due che figurano in detto mio citato scritto: «l'ammontare di ricchezza da destinare ad ammortamento del debito non dovrebbe mai superare l'ammontare del risparmio della nazione, che rimane dopo aver provveduto alle spese dello Stato, all'incremento dei capitali per la popolazione crescente, per la sostituzione del capitale perduto in guerra, per fornire capitali alle nuove imprese, per far elevare il tenor di vita». Altri riteneva «dover ritenersi disponibile per l'ammortamento la porzione di reddito nazionale che rimane dopo aver pensato ad assicurare lo sviluppo della produzione nazionale».

Il concetto di *capitale disponibile* già figura nella mia trattazione dal punto di vista del *quantum* lo Stato non trova sul mercato, ma *rende* tale nei confronti dell'investimento in propri, aggiuntivi titoli di debito, con la manovra del tasso di interesse. Il De Viti De Marco che ha questa visione per il risparmio nuovo, non la estende alle trasformazioni di capitali esistenti, come impieghi in funzione della altezza del tasso di interesse.

Riportando detta categoria economica in questo campo, implicitamente si trova un *limite* all'importo del debito pubblico. Riferendo all'ammontare del reddito sociale i graduali rimborsi di prestiti, si è individuata altra variabile che fa da limite non solo al servizio di interessi ma anche al rimborso parziale; del

pari le imposte straordinarie o «leve» sui capitali trovano un limite nella ricchezza sociale anche monetariamente mobilizzabile.

Individuando le altre spese che simultaneamente lo Stato deve compiere per soddisfare bisogni pubblici nel tempo in cui si ponga questo problema finanziario, si inserisce nei ragionamenti un altro limite più immediato o basso di quello costituito dall'ammontare del reddito o del patrimonio di un paese. Si fa riferimento, cioè, all'operare della legge economica che domina, secondo il Pantaleoni, il riparto della pubblica spesa che richiede la ponderazione dei gradi finali di utilità inerenti a ogni combinazione che può formarsi con le spese possibili, nella mente del legislatore, in modo che il grado finale di utilità di ogni capo di spesa, a parità di ammontare, sia eguale ad ogni altro.

Infine, la variabile reddito sociale massimo ha implicita in sé non solo l'esigenza limitatrice della ricostituzione dei capitali per la produzione; ma come reddito sociale, riferito cioè ad una data *societas* e popolazione che la costituisce, contiene il limite astratto (che la storia traduce in valore, volta a volta, assoluto) quale il Borgatta ha posto come limite per l'indebitamento: cioè un reddito minimo per la sussistenza.

E poiché si tratta di problemi in cui, oltre al massimo reddito collettivo producibile interessa quello distribuibile, occorre pensare al limite costituito dal minimo di sussistenza nelle mani dei singoli o gruppi di contribuenti, dopo che si sia provveduto a loro carico al prelievo di imposte per il servizio di interessi od al rimborso del prestito.

Questo tipo di argomentazioni, anche per la parte che potrebbe parere implicita, quale figurava nei miei scritti ricordati, è stato sottolineato dal Villani⁽³⁸⁰⁾ che ha ricordato anche l'illusorietà della pretesa degli studiosi tedeschi che ho citato sopra in tema di inesistenza di limiti *tecnici* per l'indebitamento. Anche quando il fatto monetario (inflazione) sposti i limiti dell'indebitamento, trattandosi di rapporti di debito statale con i privati in termini di denaro, in definitiva questa modificazione di *grado* (altra conferma della mia impostazione logica della finanza straordinaria) non può nascondere sotto *il velo monetario* la realtà che il teorico e lo storico individuano a lungo andare. E cioè che in definitiva è sempre il reddito *reale* che fa da limite (come *flusso*) al servizio di interessi e, come traduzione (capitalizzazione) in *fondo*, all'estinzione del debito pubblico.

Come gli ideatori del Sinking-Fund fallirono quando dimenticarono che al giuoco mirabolante delle cifre degli interessi composti deve logicamente corrispondere la produzione di maggior reddito o una corrispondente ricchezza da redistribuire, così gli studiosi che non hanno visto alcun limite all'indebitamento, nel fiorire della letteratura dell'ultima guerra mondiale, hanno trascurato la stessa variabile astratta che determina il problema teorico, con gli adattamenti quantitativi che volta a volta richiede il fenomeno concreto, nei singoli paesi. Poiché ho ricordato studiosi tedeschi, fra cui lo Jecht, è doveroso annotare questo esempio di teorico.

Egli, sia pure per sommari cenni (nel capitolo V di *Kriegsfinanzen*, G. Fischer, Jena 1938), vedeva la possibilità di indebitamento dipendente dall'ammontare dei capitali di nuova formazione o che divenissero *disponibili* sul mercato durante la guerra; dalla necessità di destinazione ad altri scopi economici di una parte dei capitali monetari; dalla propensione all'investimento in titoli da parte dei possessori di capitali monetari, dalla compatibilità della destinazione di entrate fiscali agli interessi, con altre destinazioni del reddito nazionale a investimenti privati e a consumo.

IX.

«IL CIRCUITO DEI CAPITALI» PER UN FINANZIAMENTO “STRAORDINARIO” SENZA INFLAZIONE.

Mentre questa posizione degli studiosi è stata in via generale accolta e diffusa nei loro scritti di teoria e di storia finanziaria, nell'occasione della passata guerra si è erroneamente formata la convinzione che alcuni economisti abbiano mutato parere, suggerendo la convenienza di una *quota* di *inflazione* nel quadro di un finanziamento “straordinario”, vale dire di grande entità e per un evento non ripetibile. Nel caso dell'Italia esso è stato studiato, in relazione al finanziamento della seconda guerra mondiale.

⁽³⁸⁰⁾ Nel *Saggio sui limiti dell'indebitamento statale*, Roma, Istituto Poligrafico, 1947.

Contro questa opinione si è reagito, ad esempio, in Italia da economisti i quali, specialmente nel caso degli scritti del Borgatta, hanno distinto fra la pretesa ed *insussistente idea* della *opportunità* di un parziale allargamento della circolazione monetaria nell'interesse della tesoreria statale, e la *spiegazione* tecnica di un *fatto* generale quale *inevitabilmente* è accaduto a causa soprattutto di imprevidenza di governi o di fattori politico-psicologici: e cioè il quasi generale ricorso, nella esperienza di questa guerra, in proporzioni varie alle anticipazioni di mezzi di pagamento a favore delle tesorerie statali, concesse dagli istituti di emissione.

Nella spiegazione si è cercato di individuare, alla luce della teoria acquisita, quali potrebbero essere i *vantaggi* del ricorso, almeno inizialmente, alla emissione di *nuovi* o aggiuntivi *mezzi di pagamento*, considerando la questione *dal punto di vista dello Stato*.

Fra tali presumibili fattori che abbiano potuto rendere consigliabile e, talora, inevitabile il parziale ricorso alle anticipazioni di mezzi di pagamento da parte delle banche centrali, si sono annoverati i seguenti⁽³⁸¹⁾:

a) Dal lato *temporale*, dato il presentarsi *improvviso* del *bisogno* pubblico da soddisfare (l'esempio tipico può essere non soltanto quello di una guerra, ma anche di inondazioni, epidemie, sommovimenti tellurici, carestie, crisi economiche, ecc.), la spesa pubblica può assumere proporzioni tali che i mezzi tradizionali per sopperire ad essa possono risultare inadeguati nel periodo di tempo in cui sia necessario affrontare la spesa medesima. In tal caso il modo più *rapido* e tempestivo di ottenere entrate di tesoreria è quello della anticipazione straordinaria di mezzi di pagamento da parte degli istituti di emissione. Con ciò si evita di attendere le entrate tributarie che, essendo commisurate ai bisogni ordinari, sono insufficienti al fine del soddisfacimento di bisogni nuovi e implicanti notevoli spese. Parimenti non si potrebbe attendere lo studio e l'applicazione di imposte straordinarie, nè, in alcuni casi, l'emissione di prestiti nelle forme tradizionali della emissione sul mercato di obbligazioni statali. Inoltre con l'emissione di carta moneta si evita l'onere per interessi.

b) Dal lato unilaterale predetto (punto di vista dello Stato), come si è visto in precedenza (a proposito dell'ammortamento dei debiti pubblici) *l'inflazione* monetaria *attenua l'onere* per *interessi* e *capitale* delle precedenti obbligazioni gravanti per *prestiti* sul bilancio; lo stesso dicasi della diminuzione della pressione sul bilancio statale, di *annualità* differite e *contributi* statali che si protraggono per l'avvenire, e degli *stipendi* e delle *pensioni* che non variano in proporzione al livello dei prezzi.

c) Con il mezzo della inflazione, lo Stato riduce i *consumi* dei privati allargando il proprio: 1) anzitutto, elevando i prezzi dei beni che lo Stato, dotato di nuovo potere d'acquisto, può acquistare in concorrenza con i privati sul mercato; 2) in secondo luogo perché, nel caso di coloro i cui redditi non crescano monetariamente, nelle proporzioni in cui si elevano i prezzi, oltre alla rinuncia al risparmio si ha rinuncia al consumo reale di taluni beni. E invero le quantità consumate si riducono quando il saggio di incremento del reddito monetario è inferiore al saggio di aumento del livello dei prezzi dei beni diretti; 3) in terzo luogo il consumo può ridursi, coattivamente, mediante divieti di vendita, razionamenti e, in generale, limitazione delle quantità prodotte e consumabili da parte dei privati, i quali si avvantaggino di elevazioni di redditi monetari con saggio di incremento superiore a quello del livello dei prezzi o che vedano i propri redditi crescere nelle stesse proporzioni, sempre nominali o monetarie, del livello dei prezzi.

Se le ragioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, possono, nell'interesse dello Stato, e da un punto di vista unilaterale, far ritenere conveniente una espansione dei mezzi di pagamento, vi sono influenze *sfavorevoli* e nei confronti della stessa finanza statale e nei confronti del benessere della collettività e della efficienza dell'economia produttiva, che possono neutralizzare i vantaggi su indicati.

Fra le circostanze *sfavorevoli* alla inflazione, sia pure parziale, occorre annoverare, come si è scritto nel citato articolo:

A) il ritardo o la lentezza con cui aumenta il provento dei tributi rispetto alla elevazione del livello dei prezzi e del reddito monetario nazionale. Dalla sproporzione fra entrate e spese, le quali vengono sollecitate, nel loro elevarsi in cifre nominali, dall'aumento dei prezzi, emerge la necessità di ulteriori emissioni di mezzi di pagamento quando i prestiti non sopperiscano immediatamente e in modo adeguato alle esigenze di spese statali.

B) La capacità di creare nuovo risparmio monetario risulta *menomata* anche presso la categoria di redditieri che risulti avvantaggiata dalla inflazione in un primo tempo, e cioè prima che i prezzi in rapido

⁽³⁸¹⁾ Si veda il citato articolo del Borgatta, apparso nel numero di dicembre 1942 del «Notiziario Economico» della Cassa di risparmio di Milano.

aumento neutralizzino in tempi successivi il margine differenziale o il vantaggio che in un primo tempo derivi dalla divergenza fra: 1) saggio di elevazione dei prezzi; 2) saggio di elevazione dei redditi monetari nel periodo iniziale di inflazione.

C) La riduzione dei *consumi* eccessiva, presso le categorie danneggiate dalla inflazione, a causa della ricordata divergenza fra saggio di elevazione di prezzi e saggio (inferiore) di aumento dei redditi monetari di alcune categorie di redditi. Detto abbassamento del tenor di vita può compromettere la *capacità* di lavoro di vaste categorie di addetti alla produzione.

D) Quest'ultima, infine, può essere *disorganizzata* dagli squilibri che hanno luogo a causa del diminuito risparmio, dal consumo di capitali preesistenti (scorte, macchinario senza adeguati ammortamenti), e dalle perturbazioni in genere che la crisi inflazionistica determina nei sistemi di produzione, come l'esperienza germanica della prima guerra mondiale dimostrò. Ne fu un indice significativo la riduzione del valore delle azioni che riflettevano la *produttività* delle aziende industriali, riduzione che poté constatarsi confrontando i prezzi in oro nell'anteguerra e nel 1923.

Per queste ragioni che possono individuarsi in parte nell'articolo sintetico del Borgatta e per altre pensabili, anche se l'esperienza recente ha fatto notare il ricorso entro limiti talora non indifferenti (Germania, Stati Uniti, Inghilterra, Italia) alla emissione eccezionale di biglietti della banca di emissione, deve concludersi confermando la dottrina vigente incontrastata. E cioè che il ricorso, sia pure nella *prima fase* del soddisfacimento di un bisogno straordinario, alla emissione *monetaria*, deve considerarsi lo *strumento peggiore* o il mezzo da usare con cautela e come «ultima ratio», fra quelli che si sono escogitati per il finanziamento di una guerra, come esempio più importante di spesa straordinaria.

Per *neutralizzare* e, meglio ancora, limitare gli effetti della inevitabile emissione di addizionali mezzi di pagamento, sia pure nella fase iniziale e per frenare l'inflazione monetaria, si è cercato di predisporre un insieme di provvedimenti atti a ridurre l'inflazione medesima. E' sorta, cioè, la tecnica del cosiddetto «*circuito dei capitali*» o del «*circuito monetario*», di cui largamente hanno scritto gli studiosi dei vari paesi nell'occasione dell'ultima guerra.

Occupandomene per il caso italiano, nel 1940⁽³⁸²⁾, allo scopo di farlo rientrare nella teoria tradizionale ovvero nella logica finanziaria consacrata in noti scritti del passato - avente per oggetto il fenomeno di massa e non l'analisi atomistica - scrivevo che «sotto denominazioni nuove» (circuito dei capitali) si vuol mettere in atto i risultati attinenti alla recente esperienza (precedente guerra mondiale), adattandoli ai nuovi fatti storici. Con ciò volevo togliere l'aureola di *novità* nel campo della *logica* alla nozione che sintetizza la politica di finanziamento della guerra senza incorrere negli inconvenienti della inflazione: cioè *negare* il diritto di cittadinanza come «*nuove* teorie monetarie» agli scritti che patrocinavano o spiegavano la tecnica del circuito predetto.

Due anni dopo potevo leggere con interesse, nel citato articolo del Borgatta, il quale teneva presenti varie opinioni e non soltanto italiane espresse in proposito, che la tecnica del circuito dei capitali non è lontana dai suggerimenti che avanza L. Einaudi nelle note opere commentarie dei fatti della precedente guerra. E invero, «a posteriori» quell'autore rilevava la possibilità di evitare il ricorso alla emissione di biglietti in misura rilevante per conto dello Stato, qualora i governi del periodo bellico avessero maggiormente gravato la mano sulla leva della pressione tributaria oltre a far ricorso parimenti ai prestiti. Quindi *niente di nuovo* nello spirito del circuito dei capitali per quanto riguarda la limitazione o riduzione dei consumi privati e la destinazione delle disponibilità, che la stessa spesa straordinaria crea o contribuisce ad accentuare, al finanziamento del ricorrente flusso di spese straordinarie.

Ciò premesso, il «circuito» si può definire come procedimento tecnico tendente al fine di assicurare il *riafflusso* (circuito di ritorno) alle casse dello Stato, della moneta o dei capitali monetari immessi in circolazione attraverso le rilevanti spese statali, allo scopo di evitare che il rinnovarsi delle spese medesime renda necessarie immissioni ulteriori o *addizionali* di *mezzi di pagamento* nel mercato.

Fra le premesse che occorre realizzare per il funzionamento logico del circuito, nel 1940 ponevo in sintesi le seguenti: *a)* mantenimento, fin che è possibile, *stabile* del livello dei prezzi; *b)* *limitazione del consumi* di beni diretti; *c)* prelievo *coattivo* con imposte dirette ed indirette di una parte dei redditi appena prodotti od appena essi si rivolgano al consumo di beni tassati (o tassabili). Il risparmio monetario così formato o agevolato nella formazione, «potrebbe» affluire, quindi, allo Stato attraverso sottoscrizione di prestiti e prelievo, come si è detto, di tributi anche maggiorati.

⁽³⁸²⁾ Vedi E. D'ALBERGO, «Rivista Bancaria», novembre 1940.

Poiché non vi è la *certezza* dell'afflusso o meglio del flusso di ritorno delle disponibilità - che, attraverso le misure di cui alle lettere *a), b), c)*, testè indicate, si formino sul mercato - *verso l'impiego* spontaneo in *titoli di Stato*, occorre *impedire* od *ostacolare* gli impieghi di disponibilità monetarie «libere», in beni strumentali e in valori capitali mobiliari ed immobiliari *diversi* dai *valori di Stato*.

(Una garanzia sufficiente che le disponibilità monetarie assumano nella loro grande maggioranza la via dell'impiego in titoli di Stato, si ha allorché i medesimi capitali disponibili affluiscono alle banche sotto forma di depositi; invero le statistiche di molti paesi e quelle italiane in sommo grado fanno risultare una destinazione delle nuove disponibilità delle banche prevalentemente ad impiego in titoli statali di vario tipo durante la guerra).

Ad evitare il formarsi nella mente dello studente di dubbi intorno a quanto precede e, soprattutto, ad eliminare contraddizioni, ricordo che il circuito dei capitali *non* è procedimento *criticabile* perché in contrasto con l'esperienza, nel senso che essa - come si è premesso - ha fatto notare il ricorso da parte di molti governi, anche alla emissione addizionale di mezzi di pagamento.

Anche ammesso che vi sia una *iniziale emissione addizionale* di mezzi di pagamento (fatto questo che si accerta empiricamente), si può dire che in via *logica* non si possa parlare di funzionamento efficiente e coerente del circuito del capitale monetario?

A ciò è stato risposto che il «circuito», come problema logico, può concepirsi nel senso della *limitazione* del *margin*e di nuove o maggiori spese da coprirsi con allargamenti della circolazione monetaria e creditizia, piuttosto che come problema *assoluto* di *eliminazione* delle emissioni già effettuate nella fase iniziale della guerra. Mentre, cioè, possono mettersi innanzi ragioni *pratiche* di difficile *funzionamento* del circuito, non esistono ragioni di carattere *logico* che contrastino al completo funzionamento del circuito.

Fatta, invero, l'ipotesi di un incremento *iniziale* dei mezzi di pagamento, è evidente (Borgatta) che anche se nelle *unità di tempo* successive il circuito funziona perfettamente e riesce a provvedere alle successive spese straordinarie, con imposte e prestiti, l'*iniziale* supplemento di circolazione è immediatamente reimmesso nel mercato e vi modifica in modo durevole i rapporti fra moneta e beni (inflazione). L'ipotesi della *inflazione* iniziale tende a *riprodursi* nel corso della guerra ogni qual volta le spese statali subiscono un brusco e sensibile incremento non compensabile con disponibilità precedentemente preordinate. Ogni volta il circuito (di ritorno) interviene dopo un nuovo allargamento dei mezzi di pagamento per evitare nelle successive unità di tempo che la maggiore spesa pubblica provochi nuovi allargamenti della circolazione; ma ogni volta le *quote iniziali* si *aggiungono* alla circolazione preesistente e ne accrescono progressivamente l'ammontare *globale*.

Non basta, cioè, che il circuito faccia *rientrare* nelle casse dello Stato la maggior moneta a mano a mano emessa, in modo da coprire le successive spese straordinarie senza ulteriori aumenti di circolazione. Sarebbe necessario che, dopo il primo incremento della circolazione, e ad ogni successivo *aumento* della spesa statale, gli *introiti* del tesoro *superassero* i pagamenti nella misura necessaria a *coprire* tutta la *ulteriore* spesa straordinaria e inoltre a *ritirare* (o ridurre) la *precedente* eccedenza di circolazione.

Il funzionamento «normale» *non* evita, quindi, un graduale *incremento della circolazione complessiva* nel corso della guerra; il funzionamento razionale richiederebbe non solo una progressiva compressione dei consumi privati ed incremento della quota di reddito risparmiata o impiegata nel pagamento di tributi; ma in ogni periodo successivo ad un incremento della spesa statale un'*eccezionale* e *supplementare restrizione dei consumi* ed *aumento dei risparmi* (investiti in prestiti) che in *concreto* sembra *difficile* conseguire, per i numerosi attriti concreti.

Il problema essenziale del circuito dopo la fase iniziale è quello di ridurre al minimo il ricorso a *nuove* emissioni nei periodi di incremento della spesa bellica e di annullarlo nei periodi di stabilità della spesa statale.

Ho ricordato estesamente il pensiero del Borgatta, il quale risponde in questo modo alle critiche che si possono muovere alla logica del circuito.

I rilievi, invero messi innanzi da autori (come il Federici e il Cinquini che hanno posto in simboli i ragionamenti che partono dalle ipotesi di divergenza concreta fra i momenti in cui l'emissione di moneta abbia luogo ed i momenti in cui venga recuperata attraverso il circuito) *non inficiano* la *razionalità dell'idea*, ma riguardano il *funzionamento* del circuito. Se si volesse giungere ad un *perfetto* funzionamento occorrerebbe poter *prevedere* le *variazioni* future della *spesa* pubblica e preordinare i *mezzi* per evitare l'*emissione* di moneta aggiuntiva nel momento della *elevazione* della spesa. Per lo meno occorre *ridurre gli intervalli* di tempo che corrono fra pagamenti dello Stato e recuperi delle somme immesse nel mercato.

Il Federici ha ritenuto il ricorso alle imposte come procedimento maggiormente del prestito atto ad evitare le aggiunte ulteriori di biglietti di banca, per conto dello Stato, sul mercato. Ma egli ha visto nei tributi un meccanismo funzionante «a scatti»; e ciò verosimilmente - ritengo - perché si è fatto riferimento alle imposte *dirette* che, pure, conferiscono all'entrata statale una regolarità bimensile che non può propriamente dirsi caratterizzata da sensibili scatti anche se non vi è la stessa continuità che caratterizza il flusso di spesa. Ma le imposte dirette sono una parte e la relativamente minore, come fonte di entrate statali, di fronte alle imposte *indirette* sui trasferimenti e specialmente sui *consumi*, cioè rispetto ad istituti fiscali che hanno il pregio della *continuità* del getto, dato che si commisurano e si accertano e riscuotono simultaneamente a fatti collettivamente continuativi quali sono i trasferimenti di valori immobiliari e mobiliari ed i consumi di beni diretti soprattutto.

Quanto si riferisce presuppone anche che le *premesse* a cui sopra si accennato e che riguardano la politica non soltanto finanziaria, ma anche quella *annonaria* e dei *prezzi*, si realizzino perfettamente, al fine della effettiva *limitazione dei consumi* e degli *investimenti*, perché la formazione delle disponibilità monetarie eccedenti e non assorbite da consumi e impieghi privati possa mettersi a disposizione dello Stato attraverso tributi e prestiti.

A proposito di impedimenti od ostacoli agli investimenti immobiliari e mobiliari, si è avanzata una obiezione alla logica delle misure che (come l'imposta italiana speciale di registro sul plusvalore del beni immobili e quella straordinaria sui titoli azionari, ecc.) mirano ad ostacolare gli impieghi in valori diversi da titoli di Stato.

Si è detto, cioè, che anche chi *ricava* il *denaro* per la *vendita* di immobili o valori mobiliari dispone di una somma (ricavo) che, direttamente o attraverso il deposito bancario, può prendere la via dell'impiego in titoli di Stato. Ma tutto ciò che si pone come casistica *successiva* alla compravendita, può effettuarsi bensì, ma *dopo* certo periodo di *tempo*, nel corso del quale la tesoreria resta priva di disponibilità adeguate, attendendo, appunto, che *in definitiva* i ricavi derivanti dalla vendita di immobili e mobili eventualmente prendano la via dell'impiego in *titoli di Stato*. Durante quel periodo di carenza, supposto che si presenti la spesa pubblica eccezionale, lo Stato deve far ricorso per *quote aggiuntive* alla banca di emissione, se mancano altre entrate di tesoreria adeguate. Cioè, il fattore tempo (nel quale ha luogo la ipotizzata, definitiva destinazione di ricavi da vendite di immobili e mobili ad impiego in titoli di Stato) da luogo ad uno *squilibrio* quantitativo (fra spesa pubblica e mezzi a disposizione della tesoreria), squilibrio in cui è la genesi della emissione addizionale di biglietti per conto dello Stato da parte dell'istituto di emissione. Inoltre da avvertire che quando la tendenza degli impieghi indichi orientamento verso *beni capitali privati*, non si ha la «certezza» che ricavi da compravendite prendano in ogni caso la via dell'impiego in titoli di Stato o della giacenza in depositi bancari, ma è da supporre che, in buona parte, i ricavi assumano *destinazione* qualitativamente diversa dalla iniziale da cui provengono per disinvestimento (specie di beni immobili: terreni o case, case vecchie o case nuove, urbane o rurali, ecc.; ovvero tipo di azioni prima possedute e nuovo tipo desiderato, ecc.); ma quantitativamente costituita *ancora* da beni di carattere *privato* e non da titoli di debito *pubblico*.

Da queste argomentazioni deriva la razionalità del tributi che ostacolano gli investimenti nel periodo bellico in beni privati, fornendo parimenti entrate allo Stato, se dette imposte siano opportunamente coneguate. Così si spiegano altri provvedimenti non fiscali, allo stesso fine.

Oltre a questo ostacolo che indirettamente provochi impieghi in titoli di Stato, vi sono norme che *vincolano*, nei vari paesi, una parte dei ricavi o del *redditi*, sia a impieghi diretti in *titoli* pubblici, sia a versamento in tesoreria, o in banca, con l'impegno della restituzione delle somme, al cessare della guerra come evento che dia luogo a spesa eccezionale (sono i casi di *risparmio forzato* e «ferreo»).

Come si vede, le argomentazioni che diffusamente si espongono riguardano discussioni intorno alla *tecnica* od alla funzionalità del *circuito* dei capitali, non alla «logica del sistema», il quale assume dall'esperienza e da dottrine pacifiche la sua ineccepibilità o razionalità.

Questa mia visione, riconfermata nelle lezioni del 1944, ha trovato la piena adesione del Borgatta, nella più completa opera che si sia avuta finora sulla finanza di guerra (cit. del 1945).

Anche egli ha distinto fra negazione della impossibilità *logica* della completa chiusura del «circuito», dal lato teorico, e «cause pratiche di fallimento del circuito» (pagg. 606-612). Fra queste ha posto anche il costo della politica dei prezzi, la distribuzione del nuovo potere d'acquisto fra numerose classi difficilmente controllabili, spese ed indennità a favore di Stati esteri, ecc. ecc.

Unico punto di dissenso il B. ha trovato nella funzione che incidentalmente assegnavo al *credito* nel finanziamento della spesa straordinaria. Egli non lo ha considerato ammissibile fra i procedimenti per la fi-

nanza così qualificata, in quanto il credito può avere una funzione momentanea, poiché permette di anticipare risparmi futuri. «O il credito è rimborsato prima della fine della guerra, ed i mezzi per il rimborso debbono essere tratti da un incremento del reddito prodotto o da una compressione dei consumi privati; o è rimborsato dopo la guerra, e allora si risolve in un consumo anticipato di redditi futuri» (cit. pag. 147).

Chi legga il mio scritto, vi trova coincidenza anche nella espressione di opinioni: invero scrivo, nello spirito della visione Keynesiana, che la cessata tesaurizzazione e la concessione di credito bancario non costituiscono una alternativa alla formazione del risparmio, ma la necessaria preparazione all'aumento del risparmio. «Se accenno (al ricorso al credito) è per sottolineare la funzione *transitoria* che deve assegnarsi al credito affinché si eviti proprio l'inflazione, che è il fatto negativo che con il sistema del circuito dei capitali si intende bandire dai provvedimenti della finanza di guerra».

Se il saggio di incremento del risparmio fosse uguale a quello delle esigenze di investimenti in rapporto al crescere e al presentarsi di bisogni, rispettivamente normali e straordinari della vita privata e pubblica, non occorrerebbe la funzione intermediaria che si assegna in via transitoria al credito. Ma questo deve scontare (anticipandone entro certi limiti l'importo) i flussi di risparmi futuri, nei casi in cui la domanda di capitali superi, sia pure in via transitoria, l'offerta che può fare unicamente il risparmio già formato. «Praticamente, quindi, ed in teoria, accanto all'investimento di risparmio corrente, attinto cioè al reddito attuale, ed al consumo di capitali preesistenti o di patrimoni già accumulati (di cui spesso non si compie durante la guerra la manutenzione e l'ammortamento con quote di sostituzione), si ha un *terzo* mezzo per provvedere a bisogni discontinui di investimenti: e, cioè, lo sconto della formazione di risparmi futuri, quali margini di redditi futuri». La divergenza di punti di vista non pare sussista fra le proposizioni dell'egregio studioso e le mie precedenti, se si confrontano le proposizioni contrapposte ed altre che ho enunciato ragionatamente nel mio scritto citato del 1940 ⁽³⁸³⁾.

⁽³⁸³⁾ In una ragionata esposizione di questi problemi ad opera di V. Marrama (*Di un'alternativa all'inflazione nella economia di guerra*, Edizioni Italiane, 1947, pp. 53-54) dopo avere scritto che «un ottimo contributo allo studio della complessa questione dei risparmi futuri ha dato di recente il d'Albergo», che «giustamente osserva che il ricorso al credito deve essere transitorio» e dopo aver riportato manifestazioni del mio pensiero in proposito, aggiunge alla mia opinione il conforto di idee nello stesso senso, successivamente espresse dal Cabiati (op. cit. del 1947) e da C. Arena (*L'economia di guerra*, nei Quaderni di cultura politica, 1941).

APPENDICE

NINO LUCIANI *

**IL "2° CRITERIO PARETIANO", E. D'ALBERGO
E LA SCIENZA DELLE FINANZE.****1. - Premessa****2. - Carattere coercitivo dell'attività finanziaria pubblica, secondo d'A.****3. - Pareto e i due teoremi fondamentali dell'economia del benessere****4. - Il "2° criterio" Paretiano e la funzione di utilità pubblica****5. - La successiva letteratura di Bergson, Little, Kaldor e altri sulla funzione del benessere sociale, secondo d'A.****6 - Il pensiero odierno verso lo Stato minimo e il permanere di alcuni limiti****7 - Come superare i limiti espressi. La Scuola di Public Choice****8 - Per la dinamizzazione del modello Paretiano****1. - Premessa**

In questo studio introdurremo ad alcuni elementi della "maggiore" produzione scientifica di E.d'Albergo³⁸⁴, quella che fa discendere le norme agendi della finanza pubblica dalle grandi sistemazioni dell'economia del benessere collettivo, già delineate dai grandi maestri della scienza economica e particolarmente da V.Pareto. Ne mostreremo, poi, alcuni limiti e, infine, indicheremo dei nostri sviluppi "in senso dinamico" di tale impostazione che, quanto meno, possano avviare ad un loro superamento.

V.Pareto occupa in E. d'A. una posizione forte, pur se gli era ben nota la sua ostilità al riconoscimento del carattere scientifico alla scienza delle finanze. Si trattò, a dire di d'A., solo di un grave equivoco spiegabile col "comune credo", anche ai tempi di Pareto, circa i criteri dell'azione dei governanti: nel senso che essi sarebbero stati particolarmente usati alla strumentalizzazione della finanza pubblica per fini di potere politico e arricchirsi.

La "funzione di utilità individuale dei governanti", dipendente dall'attività finanziaria pubblica già risultava acquisita nell'opera scientifica di C.Cosciani e, prima ancora, era già stata rintracciabile in un filone di rilievo di cultori della scienza delle finanze in Italia, ad es., in Conigliani.

Per E.d'A, la spiegazione dell'azione economica dei governi aveva dignità scientifica solo se fondata sull'ipotesi che essi sono mossi dal soddisfacimento del bene comune. In altri termini, nel pensiero di d'A. ma anche in altri (basterà controllare le identiche posizioni dei padri della scienza delle finanze italiana: ad es. A.De Viti De Marco, o M.Pantaleoni), occorre distinguere il divenire storico- sociologico, di cui sono parte anche gli "uomini" di governo, come comuni mortali, dalle leggi economiche nel campo pubblico. E' solo a questa che va rivolta l'attenzione dello scienziato economista.

Non era ancora venuto il tempo per l'inquadramento scientifico dei legami tra le funzioni di utilità individuali dei governanti e la funzione di utilità pubblica, quale fondamento per spiegare le scelte pubbli-

* Luciani, N. (1937), professore di scienza delle finanze nell'Università di Bologna. Allievo di E. d'Albergo. E-mail: nino.luciani@libero.it, nino.luciani@alice.it, nino.luciani@unibo.it. Si veggia, per il curriculum vitae: [home page di N.L.](http://www2.dse.unibo.it/luciani/index.htm), <http://www2.dse.unibo.it/luciani/index.htm>.

Altri allievi di E. d'A. sono stati: prima di me, Guglielmo Gola (Università di Bologna), Giorgio Stefani (Università di Ferrara); dopo di me, Maria Clara Sellari (Università "La Sapienza" di Roma), Vincenzo Russo (Università "La Sapienza" di Roma), Gaetana Trupiano (Università di Roma TRE).

³⁸⁴ d'Albergo, E.(1952), *Economia della Finanza Pubblica*, Giuffrè, Milano, cap. I; d'Albergo, E. (1963-64-71), *Genesi convergenti del calcolo finanziario pubblico; Oneri e vantaggi alla 'Frontiera dell'Utilità' collettiva; Ponderazione necessaria di contrapposte grandezze Edonistiche; Presupposti della 'Generalità' del II modello Gnoseologico Paretiano; Riducibilità logica al modello Paretiano di funzioni e schemi del Welfare collegati con piani di Bilanci finanziari; Validità attuale della Genesi razionale italiana del massimo utile collettivo*, in "Giornale degli economisti".

che in campo economico. Questo, del resto era lo stesso percorso già seguito dagli studiosi dell'economia di mercato relativamente al rapporto tra le motivazioni individuali dell'imprenditore e la ragione economico-sociale dell'impresa. Secondo questo percorso, poteva normalmente accadere che l'imprenditore soddisfacesse gli interessi del consumatore, cercando primariamente il proprio interesse personale (profitto), ma non sempre (vedi: dominanze monopolistiche del mercato). E, dunque, anche nel campo pubblico poteva "esercirci" o "non essercirci" dualismo tra interessi personali dei governanti e interesse pubblico. E' un inquadramento, quest'ultimo, che, nel campo pubblico, acquisirà dignità scientifica solo di recente, ad opera della Scuola di Public Choice, e che sicuramente è ancora lontano dall'essere completato.

Pertanto, si comprende come, una volta chiarito l'equivoco, per d'A. il collegamento diretto col V. Pareto economista del benessere fosse immediato e spontaneo. Per lui, l'inquadramento scientifico della "vera" scienza delle finanze era già avvenuto in modo rigoroso proprio in V. Pareto sotto due riguardi: il *primo* era quello nel quale Pareto aveva delineato il ruolo dei "vincoli", di varia natura, alle leggi dell'equilibrio economico generale e, a questo riguardo, gli fu facile indicare le imposte e spese pubbliche come vincoli da aggiungere all'elenco di Pareto; il *secondo* era quello nel quale Pareto inquadra i massimi di utilità "per" e "della" collettività nell'impiego delle proprie risorse.

E' di questo secondo aspetto che qui ci occuperemo.

2.- Carattere coercitivo dell'attività finanziaria pubblica, secondo d'A.

Non faremo qui un riassunto delle grandi questioni dell'economia del benessere, ma solo un breve richiamo a quegli elementi di essa più confacenti al nostro scopo introduttivo³⁸⁵.

Per d'Albergo, economista della finanza pubblica, il problema finanziario pubblico non nasceva da una preferenza ideologica per l'economia pubblica ai fini della allocazione e distribuzione delle risorse di una collettività, ma dalla constatazione dell'impossibilità del mercato di ripartire in modo ottimale le risorse tra l'uso privato e quello pubblico, semplicemente perchè la destinazione di date risorse all'uso pubblico non poteva essere guidata dai prezzi, definiti come la sola fonte di finanziamento finale delle risorse medesime.

Nella sua "Teoria dello scambio volontario e dell'utilità collettiva"³⁸⁶, d'A. motivò ciò con due argomenti: a) il primo è che la domanda di servizi pubblici non è, per sua natura, "volontaria", ma "coercitiva": nel senso che essa è decisa dal governo, come interprete dei bisogni pubblici dei cittadini (si direbbe oggi, come espressione di una "maggioranza" che si impone ad una "minoranza"), e nel senso che questi, come singoli, sono "obbligati" a saldarne il costo (dedotto le eventuali entrate provenienti da prezzi pubblici) con le imposte decise dal governo; b) il secondo è che in via di principio è perfino sbagliato parlare di uno "scambio senza mercato", ossia di una prestazione e controprestazione equivalente, nel giudizio del governo (quindi del "non mercato") perchè tale "scambio" è per sua natura sbilanciato: come dire, sempre c'è chi guadagna e chi perde da questo tipo di "scambio".

E' forse il caso di ricordare, qui, che per quanti come noi sono usi, e abusi ormai, alla definizione di bene pubblico come "identità" (Samuelson), questa tesi sembrerebbe ovvia: nel senso che se, una volta che dati beni pubblici siano offerti anche solo a qualche individuo in una certa quantità secondo i suoi gusti, essi sono di fatto anche offerti "totalmente" a tutti gli altri cittadini, va da se che nessuno di essi ne ha la disponibilità nella misura che esattamente gliene serve, se in disaccordo coi gusti di quell'individuo. E quindi non esiste la possibilità di allocare in modo ottimale i beni pubblici, individualmente.

In realtà questa definizione, di tipo Samuelson, è innovativa rispetto a quella della letteratura precedente, pur se va precisato che il più delle volte ciò si deduce solo in modo implicito. Innanzitutto si discorreva di beni e servizi pubblici come di termini equivalenti. Ad es., per A. De Viti De Marco: " Ai beni che lo Stato produce per soddisfare i bisogni della collettività diamo il nome di *servizi pubblici*"; per M. Fasiani: "E' ormai per lo più riconosciuto che il distinguere le due categorie economiche di 'beni' e dei 'servigi' resi dallo Stato non è soltanto pressocchè impossibile, ma per lo più anche inutile. Qui e di seguito useremo indifferentemente e promiscuamente i due termini". "Al par di tutti gli scrittori diremo che lo Stato produce 'servigi pubblici' ". Lo stesso è della generazione successiva, e tra questa ricorderemo C. Cosciani, fino all'edizione 1964 delle sue Istituzioni di scienza delle finanze, dove Samuelson (1954) è citato genericamente, e non con specifico riguardo alla sua definizione dei beni pubblici³⁸⁷.

³⁸⁵ Si veggano, tra la vasta letteratura, le antologie di AA.VV., indicate nei riferimenti bibliografici alla fine di questo studio.

³⁸⁶ d'Albergo, E. (1958), *Teoria dello scambio volontario e dell'utilità collettiva*, in "Stato sociale".

³⁸⁷ Cosciani, C. (1964), *Istituzioni di scienza delle finanze*, ed. UTET, Torino, cap.II.

Per capire questa posizione può essere utile ricordare quanto è d'uso fare in economia politica. Nel caso di beni di consumo si contano le loro quantità fisiche; invece, nel caso di beni durevoli si contano i loro servizi. Lo stesso valeva in passato per i beni pubblici durevoli. In modo analogo tali servizi pubblici erano ritenuti sommabili come i servizi privati.

La divaricazione tra i servizi pubblici ed i servizi privati nasceva, invece, sul terreno della "divisibilità": nel senso che, non potendosi per i servizi pubblici generali far uso dei prezzi di mercato, mancava il mezzo per misurare l'utilità individuale dei beni e servizi pubblici, sulla base della domanda differenziata dei vari utenti; e invece per i beni e servizi privati era possibile valersene.


A sua volta, neppure il carattere che i beni pubblici potessero essere a costo marginale zero costituiva allora un ulteriore motivo per distinguerli dai beni privati, giacché anche i costi fissi "privati" erano a costo marginale zero.

3.- Pareto e i due teoremi fondamentali dell'economia del benessere

Una volta configurato di carattere coercitivo, nei confronti del singolo utente, il processo di scelta pubblica (nel senso che questo aveva i caratteri propri dei sistemi collettivisti), anche le condizioni di ottima scelta collettiva dovevano essere diverse da quelle del mercato.

E' forse il caso di ricordare alcune posizioni dell'economia del benessere³⁸⁸, circa la solvibilità del problema. E' noto che, in base all'ottimo Paretiano, le condizioni di impiego efficiente dei beni economici, tra gli scambisti, è l'eguaglianza dei tassi di sostituzione marginale dei beni scambiati, per tutti loro.

In teoria pura i meccanismi che portano a realizzare tale condizioni sono infiniti. Uno di essi è il mercato di concorrenza perfetta con uso della moneta. In questo mercato, infatti, i prezzi di equilibrio finale sono dei dati per tutti gli scambisti e pertanto, dato un rispettivo reddito monetario da spendere, ognuno di loro lo ripartisce tra i vari beni in modo da eguagliare i loro tassi di sostituzione marginali ai prezzi relativi. Se così fanno tutti i consumatori, anche i tassi di sostituzione marginale tra i beni divengono uguali per tutti i consumatori. Questo è il contenuto del primo teorema.



³⁸⁸ Tra i testi istituzionali recenti, cfr.: Balducci R.-Candela, G. (1991), *Teoria della politica economica*, Parte I, ed. NIS, Roma.

Dal punto di vista distributivo si hanno delle importanti conseguenze: esse sono che, nell'ambito delle *scelte volontarie*, data una distribuzione iniziale delle risorse, *gli scambisti hanno la possibilità di modificarla per aumentare il proprio benessere, senza che alcuno peggiori rispetto al benessere iniziale*.

Benchè questo schema si avvalga di grandezze reali, è ovviamente implicito che esso implica che, comunque, prima e dopo lo scambio, non muterebbero i valori monetari totali posseduti, rispettivamente.

Per chiarire questi concetti, e soprattutto per il seguito, riprendiamo la scatola di Edgeworth (vedi sopra).

Quale sia il meccanismo regolatore della soluzione effettiva tra $P1$ e $P4$, lungo la curva dei contratti, la teoria tradizionale ci dice che dipende dalla *forza contrattuale* degli scambisti o, per meglio dire, dal bisogno comparato che i due hanno delle due merci. Tra l'altro, si nota nel grafico, che $P3$ è relativamente più favorevole ad A , e che $P2$ è relativamente più favorevole a B .

Se in generale il rapporto di scambio fosse ritenuto troppo sbilanciato a sfavore di uno dei due (ad es., nel campo della sanità), può darsi che qualcuno reclami una qualche forma di regolazione pubblica.

Questa considerazione ci introduce ad secondo criterio di scelta, fuori dall'area del mercato, con soluzioni che non potrebbero essere accettate volontariamente da tutti gli ex-scambisti, in base al criterio dell'area del mercato libero.

Per distinguere il criterio dell'area del mercato da quello dell'area pubblica, non volontaristica, sempre di Pareto ma meno noto, E.d'Albergo chiamò l'uno come "*I criterio Paretiano*", comunemente noto come ottimo Paretiano, e l'altro (di cui appresso diremo) "*2° criterio Paretiano*".

Prima di considerare il 2° criterio, ricordiamo come parte degli economisti del benessere abbia insistito nell'evidenziare che le soluzioni ottimali all'interno dell'area volontaristica dipendono, oltre che dai prezzi relativi delle merci (e questo già l'abbiamo ricordato più sopra), dalle *dotazioni iniziali* di risorse per gli scambisti. Inoltre tali soluzioni ottimali sono individuate senza tener conto delle economie e diseconomie esterne. Ma trascuriamo qui quest'ultime, pur se per la finanza pubblica potrebbero essere elementi rilevanti come l'uso dei beni pubblici.

Tali dotazioni iniziali, si dice, nulla hanno a che fare col processo di aggiustamento che conduce gli scambisti a migliorare ulteriormente il benessere arrecato dalle dotazioni iniziali medesime. Invece esse sono il risultato delle regole distributive di un dato assetto sociale, e non v'è alcun argomento per sostenere che l'un assetto è migliore di un altro. La ragione è che il fondamento dell'assetto stesso è semplicemente un giudizio di valore.

Pertanto, se si modificassero per legge, sulla base di un nuovo "patto sociale", le dotazioni iniziali degli scambisti, questi di nuovo promuovrebbero un processo di aggiustamento lungo la vecchia curva di contratto, sia pur all'interno di un'area diversamente delimitata. Di nuovo, dunque, ritroveremmo le condizioni di efficienza allocativa, ma a partire da una diversa distribuzione. Questo è il secondo teorema fondamentale dell'economia del benessere.


Vediamo un attimo criticamente questi aspetti. Tra le infinite ipotesi rappresentabili nel grafico 2, immaginiamo che la nuova dotazione iniziale, da cui ripartire per l'aggiustamento, sia indicata da D . In tal caso la soluzione contrattata dovrebbe aver luogo all'interno del tratto $P1$ - $P2$ della curva di contratto.

Se, tra le soluzioni possibili prima della modifica della distribuzione iniziale delle risorse, la soluzione contrattata fosse stata il punto $P3$ (grafico 1), sarebbe evidente che la nuova distribuzione sarebbe dannosa per A e vantaggiosa per B (grafico 2).

A questo punto, volendo "ricreare il caos", con luogo ad una diversa distribuzione, occorre tener conto che le dotazioni "primarie" dell'uomo, quali l'intelligenza, la struttura e la forza fisica, sono dati non modificabili dall'uomo, per cui anche le remunerazioni dell'attività produttiva di individui "diversi" devono essere "diverse", sempre che questa possa aver luogo liberamente. Si trae che solo il "primo" caos dipende pienamente da un giudizio di valore, mentre tutti gli altri sono legati al primo, perchè possano avere una qualche logicità, e dunque il secondo caos, per avere un fondamento economico, dev'essere un "caos vincolato". Si conclude che l'applicazione del secondo teorema parte da presupposti alquanto fragili, economicamente. Ad es., avrebbe significato assegnare un abito di taglia m 1,70 a chi fosse alto m 1,50 e un abito di taglia m 1,50 a chi fosse alto m 1,70, in base al ragionamento che, in caso di errore di scelta pubblica, i due si invertirebbero gli abiti, successivamente?

In altri termini, la modifica della distribuzione iniziale, motivata con l'argomento che un caos vale l'altro, si fonda su un'indeterminatezza talmente ampia del problema della redistribuzione, che ai fini della promozione del benessere è indifferente lasciare le cose come stanno o modificarle.

Serve, dunque, un preciso criterio per giustificare la modifica della distribuzione. E se esso è un criterio economico che abbraccia la collettività nel suo complesso, allora esso deve fondarsi sulla dimostrazione, almeno teorica, della possibilità di migliorare il benessere della collettività nel suo complesso (, mediante una modifica coattiva della distribuzione esistente), portando la collettività, nel suo complesso, su un livello di benessere più elevato, rispetto a quello raggiungibile con il mercato. E' questo il percorso del modello Pareto-d'Albergo, e che dunque affronta il problema della distribuzione in una ben diversa luce.



4.- Il "2° criterio" Paretiano e la funzione di utilità pubblica

Nel caso dei beni che ammettono un mercato, dacchè quello di concorrenza perfetta realizza le condizioni di ottimo Paretiano (I criterio), può esservi più di un buon motivo per modificare la distribuzione in modo coattivo se si trova la via per dimostrare che la società civile ha dei vantaggi da una modifica della distribuzione. E' la via esplorata da Pareto, in sociologia.

V'è, però, un vasto campo di beni, e che sono i beni pubblici (e genericamente le economie e le dis-economie esterne), per i quali non è possibile realizzare un mercato e quindi neppure applicare l'ottimo paretiano ("I criterio Paretiano") o al più possono ammettere dei particolari prezzi di mercato con un significato diverso da quello dei comuni prezzi di mercato. Per tali beni, direbbe E.d'A., nel processo di decisione pubblica sono inevitabili, per i cittadini, dei danni ad alcuni di loro e dei vantaggi ad altri: pertanto, per tali beni (e ciò è ammesso anche da Samuelson, a parte il fondamento della teoria dell'ottimo, da lui impostato per detto caso molto particolare, dei beni pubblici³⁸⁹).

Questo carattere del processo di scelta pubblica non è solo del problema specifico della produzione di beni e servizi pubblici: esso è un carattere generale di tutte le scelte pubbliche. Come dire, le scelte pubbliche hanno sempre carattere redistributivo delle risorse tra i cittadini: dunque è in sede distributiva che va affrontato il problema. Anzi, a suo dire, un problema di questa natura è così ampio da includere anche il problema allocativo.

Per la rigorosa impostazione di questo problema gli strumenti analitici erano già tutti nel modello sociologico Paretiano. Ma questo comportava un netto superamento del quadro analitico già impostato da A.Smith, dove appunto solo l'egoismo è il motore delle azioni economiche degli uomini, ed il benessere

³⁸⁹ E' noto che Samuelson, P.A. (1954), "The pure theory of public expenditure" (tradotto in italiano in *Teorie della finanza pubblica*, a cura di F. Volpi, Franco Angeli, Milano 1975), un bene è pubblico se "il consumo di un tal bene da parte di ciascun individuo non comporta alcuna riduzione da parte di qualsiasi altro". Si veggia a p. 194 e p. 198.

collettivo è il frutto dei moti di essi, come regolati dal sistema dei prezzi. Occorre passare al concetto di collettività in cui gli uomini non erano isole incomunicanti e in cui i prezzi venivano abbandonati ai fini della misura del valore, giacchè essi non sono indipendenti dalla distribuzione delle risorse tra gli uomini.

Per questo passo c'era, però, un ostacolo grave: il **no bridge** tra le sensibilità individuali, e quindi occorre inventare un **marchingegno** (in luogo del sistema dei prezzi) per risalire alla misurazione della utilità delle risorse delle diverse persone avvantaggiate o svantaggiate da modifiche della distribuzione.

Al contrario L. Einaudi aveva sostenuto "non esistere stetoscopio" e quindi impossibile il superamento del **no bridge**³⁹⁰.

Nel modello Paretiano questo **marchingegno** è il giudizio di "un governo". Lo stesso troveremo in Pantaleoni (si ricorderà che qui il giudice è il Parlamento). In d'A. è il giudizio della classe governante, come interprete dei giudizi dei cittadini. In altri termini l'apprezzamento dell'utilità delle risorse individuali è un'entità storica, variabile con le classi sociali al potere e contro il quale, nemmeno in caso di errore, il singolo ha difesa nell'immediato.

E' ben noto il travaglio della successiva letteratura dell'economia del benessere sulla possibilità di costruire una funzione del benessere sociale. Il problema del superamento del "no bridge" ai fini delle scelte pubbliche fu da lui risolto con due motivazioni:

a) la prima è che le scelte pubbliche sono necessarie e sono fatte molto normalmente. Allora un qualche approccio sulle regole per la costruzione di una funzione dell'utilità collettiva bisogna pur farlo, e il solo modo per evitare il caos è di affidarla ad un "terzo", che teoricamente potrebbe essere un illuminato, ma che praticamente è la cosiddetta "classe governante";

b) la seconda è che esiste un **fondo di comune sentire** negli uomini e basterà guardare a quante reazioni molto simili gli uomini hanno, di fronte a certe azioni fatte nei loro confronti.

Continuando su questo versante, può essere interessante ricordare che E. d'A. rintracciò anche nel Vangelo una traccia storica circa l'esistenza di questo fondo di comune sentire, e lo trovò nel passo in cui Gesù, all'interno del Tempio di Gerusalemme, disse che la vedova, dando due spiccioli alle casse del tempio, aveva dato molto di più che il ricco Fariseo, coi suoi talenti.

Sembrerebbe, a proposito di questo fondo di comune sentire il successivo Rawls, che poi se ne avvarrà sia pur con l'obiettivo più restrittivo di giustificare lo "Stato minimo". E che dire, poi, sempre in tema di Vangelo, della direttiva di Gesù: "date ai poveri il sovrappiù"? Come dire che era nel comune sentire che, se il fare contento qualcuno (cioè i poveri) non costa nulla (e lo è quod superest), perchè non farlo?

Prescindendo dalle gravi difficoltà di risolvere il problema della misurazione e del confronto delle utilità delle risorse individuali, l'importanza fondamentale del modello sociologico Paretiano sta nell'aver dimostrato la possibilità teorica di portare la collettività su una posizione di benessere più alta, rispetto a quella conseguibile con lo scambio volontario, e quindi senza il rischio di creare un nuovo caos, da cui far ripartire gli individui per successivi aggiustamenti. Vediamo un attimo, avvalendoci di un grafico.

Estendendo il criterio ad una collettività con n individui, Pareto³⁹¹ aveva espresso come condizione di massimo (**2° criterio**):

$$0 = M_1 \delta\varphi_1 + M_2 \delta\varphi_2 + M_3 \delta\varphi_3 + \dots$$


dove: M_1, M_2, M_3, \dots sono coefficienti di ponderazione (del governo, ai fini di omogeneizzazione), delle funzioni di utilità del reddito degli individui ricompresi nelle varie classi sociali $1, 2, 3, \dots$. Data la legge della decrescenza dell'utilità marginale del reddito degli stessi, la funzione di utilità pubblica è massima se la somma algebrica delle variazioni utilitarie è zero.

Trasposta nella scienza delle finanze, le variazioni utilitarie sono i benefici e i danni arrecati agli individui dalla **tassazione** e dalla **spesa pubblica**, e che quindi si rivelano lo strumento per la redistribuzione del reddito tra le classi sociali.

³⁹⁰ Si veggia tra le rivisitazioni odierne del tema: Forte, F. (1993), *Teorie della giustizia e disuguaglianza. Riflessioni su Nash, Harsanyi, Gauthier, Rawls e Barry*; Patrizii, V. (1993) *Confronti interpersonali e giustizia distributiva*; Dardanoni V. - Stroffolini, F. (1993), *La misura dell'equità orizzontale*, in "SIEP - Riunione scientifica 1993, Pavia 15-16 ottobre 1993, su *Ineguaglianza e redistribuzione*, (a cura di Muraro G. - Rey M.), ed. Franco Angeli, Milano 1996.

⁷ Pareto, V. (1913), *Il massimo di utilità per una collettività in sociologia*, in "Giornale degli economisti e rivista di statistica", aprile.

La fecondità del modello sociologico Paretiano rimane a tutt'oggi di grande momento, compresa la sua rappresentazione del passaggio dal "mercato" al "quasi mercato" e infine al "non mercato". Ad es., una successione di punti all'interno del campo delimitato dalle curve contrapposte iniziali fa sicuramente parte del mercato; un qualche punto fuori dal campo medesimo è sicuramente fuori dal mercato, giacché nessuno accetterebbe volontariamente di peggiorare la propria situazione, rispetto a quella iniziale, pre-scambio. Invece un punto interno al campo medesimo, ma in prossimità di una delle curve iniziali è una situazione di quasi mercato, diciamo di mercato monopolistico, giacché esiste una sproporzione tra le capacità contrattuali degli scambisti, così che quasi tutto il beneficio va ad uno di loro.



A questo punto, un'azione pubblica di regolazione del potere contrattuale parrebbe cosa buona per la collettività nel suo complesso.

Ripresa la scatola di Edgeworth, il tratto $Po-Pn$ è la curva dei possibili contratti e tuttavia col limite di non peggiorare la rispettiva situazione di benessere iniziale. Questo vuol dire che i contratti volontari possibili sono circoscritti al tratto $P1-P4$: più vicino a $P4$, se la capacità contrattuale di B è relativamente molto grande; più vicino a $P1$ se è, invece, grande la forza di A .

Ipotizziamo che i due individui concordino un contratto in $P3$: questo punto è un punto Pareto efficiente (**I criterio**), o di massimo di utilità *per* la collettività, conseguendo il quale tutti migliorano rispetto alla posizione iniziale.

Rispetto a tale punto, un movimento verso Pn , mediante una redistribuzione coercitiva (diciamo del governo), migliorerebbe la situazione di A , ma peggiorerebbe quella di B . Ma vi sarebbe convenienza per i due individui nel loro complesso, se A guadagna, in termini di benessere, più di quanto B perda. Supposto risolto il problema della omogeneizzazione delle utilità dei due individui, in termini marginali il massimo di utilità *della* collettività si ottiene redistribuendo da B a A fino al punto in cui il beneficio marginale è uguale al danno marginale.

In modo analogo, un movimento verso Po migliorerebbe la situazione di B , ma peggiorerebbe quella di A . E se il beneficio di B è minore del danno di A , la situazione della collettività nel suo complesso peggiora.

Quale delle due, il governo debba procurare con la coercizione dipende dalla consapevolezza del Governo se convenga l'un movimento o quell'altro.

Ma è ben noto che il criterio del bene comune, in termini di "ragione di Stato", ha procurato una commistione di bene e di male alle collettività nel complesso, almeno secondo le interpretazioni storiche successive.

5 - La successiva letteratura di Bergson, Little, Kaldor e altri sulla funzione del benessere sociale, secondo d'A.

Il modello sociologico Paretiano compare nella sede economica più prestigiosa nel 1913, sul *Giornale degli Economisti*. Benchè le origini nobili della funzione del benessere sociale siano comunemente attribuite al Bergson del 1938, non v'è dubbio che il modello Paretiano abbia avuto una diretta influenza molto prima sugli scienziati finanziari italiani, creando i presupposti di una prima importante tradizione. A parte M. Pantaleoni, quasi di lui coetaneo e sicuramente nella sua linea con i "massimi sistemi edonistici" e con i "criteri di riparto della spesa pubblica", il seme Paretiano appare sicuramente fecondo in Griziotti³⁹², Borgatta³⁹³, in Fasiani³⁹⁴. L'anello successivo, più autorevole, lo troviamo in E.d'A., ma ahimè con pochi altri cultori italiani pronti a proseguire l'insegnamento di Pareto: ci riferiamo, tra i pochi, a G. Sensini³⁹⁵, a G. La Volpe³⁹⁶ ed a G. Gola³⁹⁷, allievo di E.d'A., a G. Parravicini³⁹⁸. Ricordiamo, infine, un recente excursus di M. Florio³⁹⁹ su Pareto e di E. Giardina⁴⁰⁰.

Nel complesso, tuttavia, questa letteratura è rimasta in ombra, sicuramente a causa delle difficoltà linguistiche. Questo spiega perchè per *ottimo Paretiano*, tout court, si intende nel mondo quello realizzato nel mercato di concorrenza, ma che E.d'A., chiamò *I criterio Paretiano*; e dall'altra parte spiega perchè la funzione del benessere sociale è ritenuta comunemente una produzione scientifica originale di Bergson e perfezionata da altri.

Non faremo qui una rassegna del percorso seguito dalla letteratura successiva a Pareto: ad es., se la funzione del benessere sociale possa configurarsi come la somma delle funzioni di utilità individuali (Bergson, con le complicazioni che sorvoliamo); se le funzioni stesse siano omogenee o se invece occorra, prima di sommarle, la omogeneizzazione di esse seguendo il giudizio di un *terzo* (Little); se sia possibile ed abbia un senso costruire un ordine coerente di preferenze, da valere per tutti, mediante l'aggregazione di ordini di preferenza individuali (Arrow); se sia possibile e generalizzabile l'applicazione di un principio di compensazione, in termini oggettivi, per cui tutti possano migliorare e nessuno peggiorare, grazie all'indennizzo (Kaldor, con le osservazioni di Scitowskj), ecc. .

Ma soprattutto non faremo tale rassegna perchè vi provvide con ingegno e penna impareggiabile lo stesso E.d'A. in una serie di articoli apparsi nei primi anni '60 sul *Giornale degli Economisti*⁴⁰¹, e in ciascuno dei quali apparve martellante il giudizio negativo del nostro sulla presunta novità scientifica di tale letteratura, successiva a Pareto, e per contro la sua tesi di "identità degli schemi" degli autori medesimi con lo schema Paretiano-sociologico e conseguentemente anche sull'identità della condizione di ottimo della funzione di utilità collettiva.

Ci sono, tuttavia, a nostro giudizio, almeno due aspetti "deboli" in tutta questa letteratura.

Il *primo* è che, se si ritiene che il problema del no bridge sia "risolto" attribuendo un qualche ruolo alla "soggettività" del policy maker, poi (ossia ex-post) il progresso scientifico risulta nè più nè meno come prima, se in sede di consuntivo si trova che il policy maker ha sbagliato i calcoli.

Quanto possano essere rilevanti gli errori del policy maker oggi lo vediamo nei fallimenti dei sistemi economici degli ex-Paesi del socialismo reale, ossia di Paesi che dopo aver assunto l'eguaglianza di-

³⁹² Griziotti, B. (1943), *Fatti e teorie delle finanze in Vilfredo Pareto*, in " Riv. di diritto finanziario e scienza delle finanze", I.

³⁹³ Borgatta, G. (1923), *Vilfredo Pareto*, in " La riforma Sociale", sett.-ott. ; Borgatta, G. (1948), *Vilfredo Pareto*", in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", 471.

³⁹⁴ Fasiani, M. (1941), *Principi di scienza delle finanze*, Vol. I, cap. II, ed. Giappichelli, Torino; Fasiani, M. (1949), *Contributo di Pareto alla Scienza delle finanze*, in "Giornale degli economisti", marzo-aprile, 129-73.

³⁹⁵ Sensini, G. (1948), *Corrispondenza di Vilfredo Pareto*, Cedam, Padova.

³⁹⁶ La Volpe, G. (1987), *Convenienza Economica Collettiva e Attività Pubblica nell'Economia* (Raccolta di scritti), CEDAM, Padova 1987.

³⁹⁷ Gola, G. (1960), *Fondamenti razionali comuni della economia finanziaria e dell'economia del benessere*", *Scritti di finanza pubblica*, p. 71 ss., ed. CLUEB, Bologna 1991

³⁹⁸ Parravicini, G. (1967), *Sulla teoria delle scelte finanziarie*, in "Giornali degli Economisti", luglio-agosto.

³⁹⁹ Florio, M. (1988), *Vilfredo Pareto fra Scienza delle finanze e Welfare Economics: alle origini del dibattito sui criteri di benessere sociale*, in "Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze", 489.

⁴⁰⁰ Giardina, E. (1969), "Le scelte finanziarie ed il massimo paretiano di utilità collettiva", *Scritti scelti (1960-2007)*, Franco Angeli, Milano 2008.

⁴⁰¹ d'Albergo, E. (1963-64-71), *Genesi convergenti ...cit.*, *Giornale degli economisti*.

istributiva tra gli obiettivi prioritari della loro politica, poi, nel corso degli anni, si sono trovati con un PIL via via minore da spartire; e lo vediamo nella grande disoccupazione dei Paesi occidentali (13% delle forze di lavoro, attualmente in Italia), dove l'impegno redistributivo è stato sicuramente notevole negli anni recenti, come è comprovato dal rapporto spesa pubblica/PIL, che in Italia è passato dal 33%, nel 1960, al 55% nel 2008.

Il secondo aspetto debole di questi modelli redistributivi dell'economia del benessere è che sono statici, ossia ragionano a bocce ferme.

6 - Il pensiero odierno verso lo Stato minimo e il permanere di alcuni limiti

Se, in applicazione di un criterio distributivo, come il "2° criterio Paretiano", è modificata la distribuzione del reddito tra le classi sociali, e questa ostacola le condizioni di sviluppo, il criterio stesso risulta, infine, in contraddizione con se stesso, perchè viene a mancare la torta, che è il presupposto perchè anche in futuro si possa discorrere di distribuzione. Sono considerazioni, peraltro, piuttosto comuni anche nel pensiero economico passato ma che, di recente, stanno orientando gli economisti verso una comune proposta di "Welfare State" possibile⁴⁰², ossia in senso riduttivo.

E.d'A. fu ben consapevole dei limiti del modello Paretiano, sia pur indirettamente. Nel trattare del principio del sacrificio minimo collettivo, enunciato da Edgeworth, il nostro ci ricorda (condividendone le preoccupazioni) che la "grande montagna del sapere economico" (come lui lo chiamava), dopo avere enunciato il principio stesso, rimase offuscato da dubbi e riserve: "un'imposta progressiva, ...mentre migliorerebbe la distribuzione, ostacolerebbe il risparmio e quindi l'aumento della ricchezza sociale". Come dire (nostra aggiunta), in futuro verrebbe a mancare la torta, che è il presupposto fondamentale per potere discorrere anche in seguito di distribuzione.

In ciò egli era confortato dal suo grande amico R.D'Addario, che aveva enunciato come "principio fondamentale della tassazione" che "non potesse accadere che un cittadino più ricco di un altro prima della tassazione potesse ritrovarsi più povero di lui dopo la tassazione". Ovviamente andava considerata anche la spesa pubblica, rilevò d'A. all'amico⁴⁰³, e questo valeva anche per Edgeworth.

Quali le possibilità di applicare il modello senza cadere in errore? Questa problematica è stato molto discussa negli scorsi anni.

Uno dei filoni di pensiero, a nostro avviso da ricordare, è quello orientato verso lo *Stato minimo* e *ultraminimo* del benessere. Ricorderemo qualcuno dei numerosi pensatori su questi temi, come Rawls e Nozick⁴⁰⁴.

Secondo Rawls⁴⁰⁵, una concezione della giustizia è un insieme di principi che permettono la scelta tra i diversi assetti sociali, i quali determinano una data distribuzione consentendo la formazione di un consenso sulle giuste distribuzioni. E la più razionale concezione della giustizia sembra essere quella "utilitaristica": ogni persona nel realizzare il proprio vantaggio può certamente bilanciare le proprie perdite con i propri guadagni e quindi massimizzare ciò che è bene è la più semplice e immediata concezione del soggettivamente giusto⁴⁰⁶.

Proprio come il principio che guida la scelta individuale è di ottenere il massimo per sé, realizzando il più possibile il proprio sistema di desideri razionali, così il principio della scelta sociale è di realizzare il massimo bene, definito allo stesso modo, ottenuto sommando il bene di tutti i membri della società, giungendo in modo naturale al "principio di utilità".

In economia, le esigenze dell'efficienza prendono spesso la forma dell'ottimalità Paretiana. Si tratta di una condizione di "non migliorabilità", rispetto ad una data posizione volontaristica individualista e quindi restrittiva.

⁴⁰² AA.VV. (1981), *Il Welfare State possibile. Alternative agli insuccessi*, in "Raccolta di saggi e interventi ad un Convegno della Fondazione Einaudi", ed. Le Monnier, Firenze 1984.

⁴⁰³ d'Albergo, E. (1971), *Economia ... cit.*, vol. I, 326.

⁴⁰⁴ Nozick, R. (1980), *Anarchia, Stato e Utopia*, in "AA.VV. (a cura di F.Forte-E.Granaglia), *La nuova politica economica americana*", cap 9, ed. Sugarco, Milano 1980.

⁴⁰⁵ Rawls, J. (1980), *Giustizia distributiva*, in "AA.VV. (a cura di F.Forte-C.Granaglia), *La nuova politica economica americana*", cap 8, ed. Sugarco, Milano .

⁴⁰⁶ Si veggia su questo argomento: Forte, F. (1993), *Teorie della giustizia e disuguaglianza*, cit. 283 ss.; Zamagni, S. (1990), *Le teorie economiche della giustizia. Un contributo di economia "ingenua"*, in "AA.VV., *Saggi di Politica economica*", a cura di N.Acocella, G.M.Rey, M.Tiberi, ed. F.Angeli, Milano 1990.

Per Rawls il principio di giustizia va innanzitutto definito deduttivamente in se stesso, come modo di non farsi ingabbiare da formulazioni semplicistiche. O per meglio dire, vi sono dei "principi di giustizia" come i seguenti:

1) Ogni uomo ha diritto al massimo di beni primari, compatibilmente con l'uguale diritto degli altri. Non sono "beni primari" solo le dotazioni di dati beni e servizi ma anche le libertà fondamentali per la crescita della persona;

2) Si possono accettare disuguaglianze nella distribuzione dei redditi e della ricchezza purchè esse non contrastino con l'esigenza che a tutti siano garantite pari opportunità e portino il massimo beneficio ai meno avvantaggiati.

Secondo Rawls la società umana è un'associazione regolata da una comune idea della giustizia con lo scopo di favorire il benessere dei propri membri. E, tuttavia, il patto sociale che consegue non è tanto il frutto di un compromesso a "metà strada", bensì un patto tra soggetti identici, che convergono automaticamente. E' la via che, partendo da determinati "giudizi di valore", diciamo universali, porta allo "Stato minimo", nel quale il governo non solo è "ultramínimo" (per dirla con Nozick, ossia assicura le funzioni classicamente fondamentali dello Stato, quali la protezione dei cittadini, ecc.) ma anche condizioni di sufficiente competitività al mercato (no ad eccessive concentrazioni di proprietà, ecc.), una ragionevole "piena occupazione", un minimo sociale mediante trasferimenti pubblici (indennità familiari, contributi speciali in periodi di disoccupazione, imposte negative sul reddito) idonei al soddisfacimento dei bisogni individuali fondamentali, e comunque secondo una linea di continuità nella correzione delle concentrazioni di ricchezza.

Questo, dunque, vuol dire che mentre il mercato costituisce un punto fondamentale di riferimento per la salvaguardia delle condizioni di continuità dello sviluppo, vi sono in esso "devianze" sicuramente così rilevanti da comprometterne il cammino: da qui la via che giustifica lo *Stato minimo*, ossia una serie di correzioni "sicuramente" da apportare, *ma non di più*, perchè l'andare oltre potrebbe portare più in su ma anche più in giù, rispetto alla posizione iniziale.

Ci sembra, tuttavia, evidente che queste soluzioni, più che essere la soluzione rigorosa di un problema allocativo-distributivo, siano dei modi empirici di venire incontro, ex-post, ad esigenze di riassetto di sistemi economici in crisi, sia pur sulla base di rispettabilissimi parametri oggettivi (caduta del tasso di crescita del P.I.L., degli investimenti e dell'occupazione).

Secondo noi, la soluzione scientifica ai problemi del benessere non può trovarsi in soluzioni "normative" (lo è anche lo Stato minimo): come dire il "policy maker", che fa i calcoli, non può essere un prodotto casuale della storia, ma appunto qualcuno che decide sulla base di alcuni precisi dati ex-ante. In questo senso il lavoro di E. d'A. va proseguito.

7 - Come superare i limiti espressi. La Scuola di Public Choice

Secondo noi, i limiti di base del modello Paretiano (2° criterio) sono la "soggettività" del policy maker e la "statiticità", e quindi è da qui che occorre ricominciare.

Il primo limite, a dir vero, è ancora più precario di quanto sembrerebbe a prima vista se, come nella letteratura pubblica prevalsa fino a poco fa, il policy maker è configurato univocamente come un "*onnisciente*", o come il "*buon governo*", almeno per le intenzioni.

Tale presupposto oggi non è più accettato generalmente e, del resto, dopo i fallimenti diffusi dei modelli di politica economica, è giocoforza ritenere che qualche variabile fondamentale sfugga al modello e quindi occorra inserirvela. Nel campo distributivo, qui toccato, già vari studi hanno mostrato l'aumento, in questi anni, del grado delle disuguaglianze in Italia sia nei rapporti tra enti pubblici⁴⁰⁷ sia nei rapporti tra cittadini⁴⁰⁸, e questo è stato constatato, paradossalmente, a consuntivo di politiche nominalmente egualitarie del governo.

⁴⁰⁷ In Italia la riforma tributaria del 1971-73 aveva, tra l'altro, motivato la centralizzazione del potere fiscale con la necessità di garantire uniformemente, a carico dello Stato, il finanziamento degli enti locali, con particolare riguardo al Mezzogiorno. Ma dieci anni più tardi P.Giarda dimostrava la crescita abnorme degli squilibri finanziari tra gli enti locali. Si veggia: P.Giarda, *Il finanziamento degli enti locali: linee di riforma con riferimento particolare alle amministrazioni comunali*, in "Aspetti del sistema tributario italiano", Camera dei Deputati, Roma 1980.

⁴⁰⁸ Si veggia: AA.VV. (1993), *La crescita ineguale - 1981-1991*, a cura di N. Rossi, Primo rapporto CNEL sulla distribuzione e redistribuzione del reddito in Italia, ed. Il Mulino, Bologna; AA.VV. (1992), a cura di P.Bosi e S.Lugaresi), *Bilancio Pubblico e redistribuzione*, ISPE, ed. Il Mulino.

Seguendo la Scuola di Public Choice, le scelte pubbliche non sono pienamente spiegabili senza considerare gli interessi personali della classe politica. In questo senso ci ritroviamo a fare i conti con quella tal funzione di utilità individuale dei soggetti pubblici, che all'inizio abbiamo ricordato come già presente in passato, e che per lungo tempo (da Pareto e dallo stesso E.d'A.) fu ritenuta non appartenere alla spiegazione scientifica dell'attività finanziaria pubblica. Non c'è nulla di strano nell'assumere che anche i politici siano considerati dei "comuni mortali", e che quindi anch'essi siano mossi innanzitutto dal tornaconto individuale, ma anche da nobili sentimenti altruistici, così come si ritiene avvenga normalmente per i comuni imprenditori privati e per chiunque.

A questo punto, le soluzioni distributive divengono accettabili, ossia ritenute non eccessivamente devianti rispetto alla soluzione "efficiente", se le decisioni sono prese sulla base di date regole. A questo proposito la letteratura di public choice⁴⁰⁹ ha messo in evidenza, riteniamo, con molto buon senso, che senza regole non può derivare nulla di buono da una modifica della distribuzione, perchè tutti saremmo soggetti all'arbitrio del più forte di turno, ma che a sua volta sarà esposto a quello del successivo più forte di turno. Già tre secoli fa, ricorda questa letteratura, Hobbes (*Il Leviatano*, 1651) aveva scritto che senza regole la vita sarebbe "solitaria, povera, cattiva, brutale e breve".

Se dunque si assume, come sistema politico, quello democratico e, come regola costituzionale, quella della decisione a maggioranza, perchè si ritiene che il consenso di una "maggioranza", alle proposte di programma della classe governante, garantisca relativamente di più, circa l'approssimazione al benessere collettivo, altrettanto non vi è nulla di strano se si ritiene che la "maggioranza" stessa possa prendere decisioni distributive a danno dei cittadini con reddito medio-alto, semplicemente perchè è composta da cittadini con reddito medio-basso. E', invece, rilevante che la regola costituzionale garantisca anche l'invertibilità delle maggioranze, a date scadenze significative in cui valutare i consuntivi dei programmi.

In rapporto a queste ipotesi esplicative della realtà, occorre assumere esplicitamente, come presupposti del modello sociologico Paretiano: a) che i cittadini hanno delle proprie funzioni di utilità delle imposte (T) e delle spese pubbliche (G), (per $T \leq G$)⁴¹⁰; b) che la classe governante ha delle proprie funzioni di utilità dei voti dei cittadini; c) e che il raccordo tra le soluzioni ottimali, separate, dei due ordini di funzioni avviene mediante la funzione di utilità pubblica, di cui al modello Paretiano, nel senso che la classe governante (o meglio i vari partiti, aspiranti a governare) *ipotizza* la funzione stessa, come sintesi delle situazioni delle classi sociali create dal proprio programma, e *si aspetta* un voto a favore per ogni variazione positiva della funzione di utilità del reddito finale (ossia reddito iniziale - prelievo + spesa pubblica) di ciascuna classe sociale, ed un voto contrario per ogni variazione negativa. Infine, tra più ipotesi di programmi alternativi, i cittadini scelgono quello che dà soluzioni vicine a quelle preferite.⁴¹¹

8 - Verso la impostazione dinamica del modello Paretiano (vale dire, inserendovi il fattore tempo)

Il secondo aspetto di debolezza del modello Paretiano l'abbiamo indicato nel suo carattere statico (vale dire, non tenendo conto del tempo) per cui, più che questione di una sua insufficienza, si tratta di vederne i limiti, che sono quelli propri dei modelli statici (e non solo di questi).

Se possiamo ricordare, anche il teorema Ricardiano dei costi comparati è valido in statica, ma non per questo il protezionismo ha avuto un ruolo per lo sviluppo, come visione dinamica. Come dire, il protezionismo permanente genera la povertà; il protezionismo che accompagna le fasi temporanee di trasforma-

⁴⁰⁹ Si veggia molto efficacemente su questo argomento: Brennan, G. - Buchanan J.M.(1992), *Le ragioni delle regole*, (a cura di A.Villani), Franco Angeli, cap. I.

⁴¹⁰ La tesi surriferita di E.d'A., secondo cui il II criterio Paretiano abbraccia sia l'aspetto allocativo che quello distributivo si fonda sulla considerazione che il prelievo possa essere diverso dalla spesa pubblica, a livello individuale: ossia non si tratti solo di trasformare delle risorse private in risorse pubbliche, come sarebbe se $T=G$, individualmente, ma anche di trovarsi con un reddito monetario variato, dato che T è normalmente diverso da G, sempre individualmente.

⁴¹¹ In un nostro studio, Luciani, N. (1994), *Economia delle scelte pubbliche ...*,cit., abbiamo dimostrato che il massimo della funzione di utilità della classe politica non richiede il massimo numero di voti, perchè i voti costano (per informare i cittadini, organizzare i partiti, ecc.), per cui i politici cercano esattamente il numero di voti in corrispondenza dei quali la funzione è massima. In tale studio abbiamo anche indicato come un criterio per diminuire tale dissonanza sia di caricare sul bilancio pubblico i costi di informazione della politica, in modo che i politici non siano frenati nel portare a tutti i cittadini la conoscenza dei propri programmi elettorali.

zione verso più alti stadi di sviluppo può generare il benessere. Lo stesso può essere dei vincoli alla distribuzione, se inquadrati dinamicamente.

In questo tipo di problemi, le proposte più interessanti per la dinamizzazione delle scelte sono state che i cittadini (o il Parlamento) decidano preventivamente, a livello costituzionale, le grandi regole del gioco (ossia sulle norme di impiegare nella fase post-costituzionale), in modo che ognuno sappia che il criterio che oggi gioca a suo favore, nella soluzione di un problema, domani potrebbe giocare contro di lui, trovandosi nella situazione di chi oggi è danneggiato⁴¹². Così sarebbe anche nel campo fiscale⁴¹³, relativamente a criteri redistributivi.

Secondo noi, l'applicazione generalizzata di tale criterio (ossia, decidere prima le regole), mentre appare, con immediatezza, appropriato per la normativa sui quorum, può non esserlo per i criteri distributivi, perchè qui non sempre le situazioni sono invertibili. Ad es., uno ritiene di essere avvantaggiato, oggi, da una regola che danneggia i redditi medio-alti, ma anche che non sarà danneggiato, in futuro, da questa regola se, data la sua situazione, non aspira a divenire un redditiero medio-alto.

In realtà, il problema è più complicato in una visione deterministica, come quella della public choice, e ne è prova il fatto che, in seguito a politiche redistributive oltre un certo limite, il P.I.L. è caduto, e dunque tutti si sono ritrovati più poveri che nella situazione iniziale.

Per superare i limiti delle valutazioni economiche dovute a insufficienza di orizzonte temporale, indichiamo qui un percorso metodologico, che faccia luce il più possibile, e subito, sul futuro, in modo che il criterio distributivo del decisore lo abbracci fin da adesso.

Per far questo è sufficiente ridefinire le grandezze oggettive del modello sociologico Paretiano, in modo che esse non siano intese come i redditi di una collettività in una data unità temporale, ma come i loro **valori attuali**. In questo modo è possibile regolare la distribuzione in base alle aspettative dei redditi delle varie classi sociali, nel tempo, e quindi anche in base alle aspettative di andamento delle rispettive funzioni di utilità, in rapporto ai bisogni nella successione delle unità di tempo. E', inoltre, possibile tenere conto delle aspettative circa la capacità, delle varie classi sociali, di sviluppare reddito nel tempo e, di conseguenza, creare occupazione. Pertanto, volendo salvaguardare tale capacità, i valori attuali potranno essere calcolati impiegando i tassi di rendimento attribuiti dal governo alle classi stesse, secondo la sua aspettativa.

Qui di seguito presentiamo pertanto un modello analitico che può aiutare ad interpretare dinamicamente il modello Paretiano e quindi anche ad evitare di vederne tout court una base semplificata per giustificare troppo facilmente politiche redistributive, in condizioni storiche favorevoli a certe classi sociali, rispetto ad altre, ma che sottostima gli effetti negativi sullo sviluppo, nel tempo, delle politiche stesse.

In estrema sintesi il modello è espresso dalla seguente funzione, sotto vincolo, e da valere per scelte pubbliche:

$$W = U_A(C_{A_0}) + U_B(C_{B_0}) + \dots + U_N(C_{N_0})$$

$$\bar{C}_0 = C_{A_0} + C_{B_0} + \dots + C_{N_0}$$

In essa W è una funzione del benessere sociale, definita come somma delle funzioni di utilità di tutti individui A, B, \dots, N , di una collettività, ma secondo gli apprezzamenti di un **terzo**, in dato istante. Questo terzo potrebbe essere un dittatore o, in democrazia, uno dei partiti che si presentano alle elezioni.

Le variabili indipendenti delle funzioni, C_A, C_B, \dots, C_N , sono definite come **valori attuali** dei redditi presenti e futuri, disponibili per la spesa, rispettivamente, per gli individui A, B, \dots, N , nelle unità temporali da 1 (tempo iniziale) a n (tempo estremo a cui si estende il loro orizzonte temporale). Sia \bar{C}_0 la somma di tutti i valori attuali, e che sono supposti quelli complessivamente oggi esistenti in un Paese o, se si vuole, nel pianeta Terra.

Una volta definita la funzione come dipendente dai valori attuali dei redditi individuali, l'eventuale redistribuzione dei redditi stessi tra gli individui diviene un problema di modifica dei loro valori attuali, os-

⁴¹² Rawls, J., *Giustizia distributiva*, in " AA.VV. (a cura di F.Forte-C.Granaglia), *La nuova politica ...*", cit., 195.

⁴¹³ In questo senso, cfr.: Buchanan J. - Tullock, G. (1989), *Stato, mercato e libertà*, con Introduzione di D. da Empoli, ed. Il Mulino, Bologna.

sia delle *dotazioni iniziali di risorse*, in conto capitale, dei cittadini del Paese. Indichiamo con R_1, R_2, \dots, R_n tali redditi nella successione delle unità di tempo $1, 2, \dots, n$.

Pertanto, per l'individuo A (e analogamente per gli altri), il valore C_{A_0} di tali risorse oggi è il *valore attuale* dei redditi medesimi, ad un dato tasso di interesse.

L'"interesse", in quanto accumulato via via e aggiunto ai beni preesistenti, ha percentualmente il significato di tasso di rendimento delle risorse accumulate nel tempo e quindi indica anche la capacità di sviluppo economico, mediante l'attività di produzione. Invece, se detratto da un valore futuro, per ottenere un valore presente, esso ha nome di tasso di sconto, ed ha il significato di tasso di preferenza dei beni presenti rispetto ai beni futuri.

Tuttavia, osserviamo che, trattandosi di un tasso di interesse ad uso di scelte pubbliche, non è un tasso di interesse di mercato, ma un tasso che il decisore pubblico assume, appunto, ai fini di scelte pubbliche, a seconda del modo come regoli il rapporto tra le generazioni, presente e future.

Qui si ipotizza genericamente, poi, come di solito, che la funzione di utilità marginale del reddito disponibile per la spesa sia decrescente, e tuttavia asintotica verso l'ordinata e verso l'ascissa. Si assume, tuttavia, che il livello della funzione possa essere diverso nelle diverse unità di tempo (la diversità dipende dagli apprezzamenti del *terzo*). Per tener conto di questa possibilità le funzioni sono ponderate da coefficienti (α, β, γ , rispettivamente per gli individui A, B , ecc.), a giudizio del terzo, che valgono a modificare il livello medesimo.

La funzione di utilità dell'individuo A è, pertanto, espressa qui nel seguente modo:

$$U_A = \alpha_1 U_A(R_{A_1}) + \alpha_2 U_A(R_{A_2}) + \alpha_n U_A(R_{A_n})$$

$$C_{A_0} = R_{A_1}v + R_{A_2}v^2 + \dots + R_{A_n}v^n$$

ove: $v = \frac{1}{1+i}$, *fattore di attualizzazione*, per i tasso di interesse⁴¹⁴.

Assumendo che ogni individuo ripartisca al meglio i propri redditi nel tempo, ciascuno di questi, ossia $R_{A_1}, R_{A_2}, \dots, R_{A_n}$, è definibile in termini di C_{A_0} . Difatti, con l'impiego di una funzione Lagrangiana, si ottiene:

$$Z = \alpha_1 U_A(R_{A_1}) + \alpha_2 U_A(R_{A_2}) + \alpha_n U_A(R_{A_n}) + \lambda(-C_{A_0} + R_{A_1}v + R_{A_2}v^2 + \dots + R_{A_n}v^n)$$

le cui condizioni di massimo sono:

⁴¹⁴ Come noto il fattore di attualizzazione v è definibile anche come:
 $v = 1 - d$, ove d è il tasso di sconto.

$$\frac{\delta Z}{\delta R_{A_1}} = \alpha_1 \frac{\delta U_A}{\delta R_{A_1}} + \lambda v = 0$$

$$\frac{\delta Z}{\delta R_{A_2}} = \alpha_2 \frac{\delta U_A}{\delta R_{A_2}} + \lambda v^2 = 0$$

.....

.....

$$\frac{\delta Z}{\delta R_{A_n}} = \alpha_n \frac{\delta U_A}{\delta R_{A_n}} + \lambda v^n = 0$$

$$\frac{\delta Z}{\delta \lambda} = -C_{A_0} + R_{A_1}v + R_{A_2}v^2 + \dots + R_{A_n}v^n$$

e infine:

$$\alpha_1 \frac{\delta U_A}{\delta R_{A_1}} = \alpha_2 \frac{\delta U_A}{\delta R_{A_2}} \frac{1}{v}$$

.....

.....

$$\alpha_{n-1} \frac{\delta U_A}{\delta R_{A_{n-1}}} = \alpha_n \frac{\delta U_A}{\delta R_{A_2}} \frac{1}{v}$$

$$C_{A_0} = R_{A_1}v + R_{A_2}v^2 + \dots + R_{A_n}v^n$$

da cui si ottengono $R_{A1}, R_{A2}, \dots, R_{An}$ in termini di C_{A0} .

Così si procede allo stesso modo per gli individui B, \dots, N , per cui si ottiene, infine, sommando le rispettive funzioni individuali, la funzione del benessere sociale come formulata all'inizio, e che quindi può essere interpretata dinamicamente.

In conclusione la funzione del benessere sociale è espressa dal modello:

$$W = U_A(C_{A_0}) + U_B(C_{B_0}) + \dots + U_N(C_{N_0})$$

$$\bar{C}_o = C_{A_0} + C_{B_0} + \dots + C_{N_0} +$$

$$U_A = \alpha_1 U_A(R_{A_1}) + \alpha_2 U_A(R_{A_2}) + \dots + \alpha_n U_A(R_{A_n})$$

$$C_{A_0} = R_{A_1} v + R_{A_2} v^2 + \dots + R_{A_n} v^n$$

$$U_B = \beta_1 U_B(R_{B_1}) + \beta_2 U_B(R_{B_2}) + \dots + \beta_n U_B(R_{B_n})$$

$$C_{B_0} = R_{B_1} v + R_{B_2} v^2 + \dots + R_{B_n} v^n$$

$$U_N = \gamma_1 U_N(R_{N_1}) + \gamma_2 U_N(R_{N_2}) + \dots + \gamma_n U_N(R_{N_n})$$

$$C_{N_0} = R_{N_1} v + R_{N_2} v^2 + \dots + R_{N_n} v^n$$

Come si mostra, la funzione è ottenuta come somma ponderata delle funzioni individuali, dopo aver espresso R_1, R_2, \dots, R_n , in termini di C_0 , in condizioni di ottimo per ciascuno degli individui.

Le condizioni di ottimo della funzione del benessere sociale, limitatamente a quelle del primo ordine (e tralasciando i calcoli), è:

$$\frac{\partial W}{\partial C_{A_0}} = \frac{\partial W}{\partial C_{B_0}} = \dots = \frac{\partial W}{\partial C_{N_0}}$$

$$\bar{C}_0 = C_{A_0} + C_{B_0} + \dots + C_{N_0}$$

Si trova che **la collettività nel suo complesso migliora il proprio benessere** e, in particolare essa si trova su una posizione di ottimo di livello relativamente più elevato di quello del libero mercato di concorrenza, **se la classe governante modifica la distribuzione dei valori attuali dei redditi**, ossia delle dotazioni iniziali di *risorse in conto capitale*, **tra le varie classi sociali, in modo da eguagliare le utilità marginali degli stessi, dato il monte di valori attuali complessivamente disponibili**.

Ciò, dunque, ripropone ancora la condizione di ottimo proposta da Pareto, salvo per il fatto che le variabili indipendenti sono i "valori attuali dei redditi" presenti e futuri, anziché i soli redditi correnti, al presente. In altri termini, dati i valori attuali dei redditi futuri, o dotazioni iniziali di capitale, le differenze positive o negative rispetto alla soluzione normativa devono essere redistribuite, e questo accade finché le variazioni positive di utilità di tali valori attuali presso i gruppi sociali sono eguali alle variazioni negative di utilità presso altri gruppi sociali.

Dopo aver fatto questo, ciascun individuo o gruppo sociale sarà pienamente responsabile nel proseguire la sua strada di benessere impiegando le dotazioni assegnate, senza attendersi poi sovvenzioni correnti, e ciò dunque concilia teoricamente *equità ed efficienza*.

ABSTRACT

Nello studio, qui presentato, introduco ad alcuni elementi della "maggiore" produzione scientifica di E.d'Albergo, quella che fa discendere le norme agendi della finanza pubblica dalle grandi sistemazioni dell'economia del benessere collettivo, già delineate dai grandi maestri della scienza economica e particolarmente da V.Pareto.

Secondo d'Albergo la funzione del benessere sociale, delineata da Pareto-sociologo nel 1913, è una base non solo pionieristica, ma anche così ampia e feconda da ricomprendere tutti gli studi successivamente intervenuti nell'econo-

nia del benessere collettivo. Essa, inoltre, secondo d'Albergo è il fondamento della scienza delle finanze nei suoi contenuti di economia pubblica.

E' noto, d'altra parte, come frequentemente la funzione stessa sia divenuta una base per giustificare, in modo improprio, gran parte delle politiche redistributive del reddito tra le classi sociali.

Secondo me questo uso "improprio" della funzione è dovuta al mancato approfondimento, da parte degli studiosi, di alcuni suoi limiti: il primo è la soggettività delle valutazioni di utilità pubblica dei policy makers, e questo nonostante che Kaldor già a suo tempo lo avesse sottolineato, proponendo in alternativa il suo "principio di compensazione" in termini oggettivi; il secondo è la staticità della funzione.

Questo studio vuole offrire alcune indicazioni per superare detti limiti, e particolarmente come reinterpretare il modello Paretiano in termini dinamici. Su questa base, pervengo a suggerire di assumere come variabili da redistribuire tra le classi sociali non i rispettivi redditi annuali, ma i **valori attuali dei rispettivi redditi futuri**, ossia le rispettive dotazioni iniziali di capitale. Questo permette di conciliare, in teoria pura, equità ed efficienza.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Arrow, K.J.(1951), *An extension of the basic theorems of classical welfare economics*, Second Berkeley Symposion on Mathematical Statistics an Probability, ed. J. Neyman, Berkeley: University of California Press, 507-32.
- Arrow, K.J.(1963), *Social Choice and Individual Values*, 2nd edn, New York: John Wiley and Sons.
- AA.VV. (1951), *Saggi sull'economia del benessere*, by care of F.Caffè, Ed. Einaudi.
- AA.VV. (1972), *Economia del benessere e democrazia*, by care of F.Forte- G.Mossetto, ed. F.Angeli, Milan.
- AA.VV. (1993), *La crescita ineguale - 1981-1991*, by care of N.Rossi, "First Report to CNEL on the distribution and redistribution of income in Italy", ed. Il Mulino, Bologna.
- AA.VV. (1992), by care of P.Bosi and S.Lugaresi, *Bilancio pubblico e redistribuzione*, ISPE, ed. Il Mulino, Bologna.
- AA.VV. (1984), *Il Welfare State possibile. Alternative agli insuccessi*, in "Meeting of Foundation L.Einaudi", 1981, ed. Le Monnier, Firenze.
- Balducci, R.- Candela, G. (1991), *Teoria della politica economica*, Part I, ed. NIS, Rome.
- Bergson, A. (1938), *A reformulation of certain aspects of welfare economics*, in "Quarterly Journal of Economics", 52, 310-34.
- Boadway, R. (1974), *The welfare foundations of cost-benefit analysis*, in "Economic Journal" 84, 926-939.
- Borgatta, G. (1923), *Vilfredo Pareto*, in "Riforma sociale", sept.-oct.
- Borgatta, G. (1948), *Vilfredo Pareto*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", 471.
- Brennan, G. - Buchanan J.M. (1992), *Le ragioni delle regole*, (a cura di A.Villani), Franco Angeli, Milano.
- Buchanan, J. - Tullock, G., (1962), *The calculus of consent*, University of Michigan Press.
- Buchanan J. - Tullock, G. (1989), *Stato, mercato e libertà*, con Introduzione di D. da Empoli, ed. Il Mulino, Bologna.
- Clarke, E.H. (1971), *Multipart pricing of public goods*, in "Public Choice" 11, 17-33.
- Cosciani, C. (1964), *Istituzioni di scienza delle finanze*, ed. UTET, Torino, cap.2°.
- d'Albergo, E. (1958), *Teoria dello scambio volontario e dell'utilità collettiva*, in "Stato sociale".
- d'Albergo, E. (1962), *Elementi "volontaristici" e coattivi nei rapporti con enti pubblici*, in "Stato sociale" 4, 75-85.
- d'Albergo, E. (1963-64-71) *Converging genesis of the financial public calculus; Burdens and advantages I the 'Frontier of the collective 'Utility'; Necessary homogenization of contrasting hedonistic greatnesses; Presuppositions of the 'Generality' of the 2° of Pareto's model, Logic possibility of translation, into the Pareto's model, of functions and schemes of the Welfare, connected with plains of financial Budgets; Actual validity of th e rational Italian; Genesis of the maximum of public utility*, in "Giornale degli Economisti".
- d'Albergo, E. (1971), *Economia della Finanza Pubblica*, Giuffrè, Milan.
- De Viti De Marco, A. (1934), *Principi di economia finanziaria*, Prefazione di L. Einaudi, ed. Paolo Boringhieri (rist. 2° I ed.), 1961).
- Fasiani, M. (1941), *Principi di scienza delle finanze*, Vol. I, cap. 2°, ed. Giappichelli, Torino.
- Fasiani, M. (1949), *Contributi di Pareto alla scienza delle finanze*, in "Giornale degli economisti", marzo-aprile, 129-173.
- Florio, M. (1988), *Vilfredo Pareto fra Scienza delle finanze e Welfare Economics: alle origini del dibattito sui criteri di benessere sociale*, in "Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze", 489.
- Forte, F. (1993), *Theories of the justice and inequality. Reflections on Nash, Harsany, Gauthier, Rawls and Barry*, in "SIEP- Scientific Reunion on Ineguaglianza e Redistribuzione, Pavia 15-16 October 1993".
- Gola, G. (1960) *Common rational foundations of financial economy and of welfare economy*, in "Giornale degli economisti e Annali di economia", maggio-giugno. Reprinted in "Scritti di finanza pubblica", p. 71, ed. CLUEB, Bologna 1991.
- Graaf, J. de V. (1957), *Theoretical Welfare Economics*, Cambridge University Press.

- Griziotti, B. (1943), *Facts and theories of finances in Vilfredo Pareto*, in "Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze", I.
- Groves, T. - Loeb, M. (1975), *Incentives and public inputs*, in "Journal of Public Economics" 4, 211-26.
- Kaldor, N. (1939), *Welfare propositions of economics and interpersonal comparisons of utility*, in "Economic Journal" 49, 549-554.
- Kramer, G.H. (1973), *On a class of equilibrium conditions for majority rules*, in "Econometrica" 41, 285-97.
- Lange, O. (1942), *The foundations of welfare economics*, in "Econometrica" 10, 215-228.
- Lange, O. - Taylor, F.M. (1939), *On the economic Theory of Socialism*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- La Volpe, G. (1987), *Convenienza economica collettiva e Attività pubblica nell'economia*, (A collection of writings), ed. CEDAM, Padova.
- Lerner, A.P. (1934), *The concept of monopoly and the measurement of monopoly power*, in "Review of Economic Studies" 1, 157-75.
- Lerner, A. (1944), *The Economics of Control*, New York: The Macmillan Company.
- Lindahl, E. (1919), *Just Taxation- a positive solution*. Translated and reprinted in "Classics in the theory of public finance" ed. R.A.Musgrave and A.T.Peacock, New York: Macmillan, 1958.
- Little, I.M.D. (1950), *A Critique of Welfare Economics*, Oxford: Oxford University Press.
- Luciani, N. (1994), *Economia delle scelte pubbliche di beni e servizi*, ed. F. Angeli, Milan.
- R. Nozick, R. (1980), *Anarchy, State and Utopia*, in "Basic Books", New York, 3, 6-7, 10-17, 22-25, 113-5, 118-119, 297, 333-334.
- Pantaleoni, M. (1883), *Contributo alla teoria del riparto delle spese pubbliche*. Translated and reprinted in "Classics in the theory of public finance" ed. R.A.Musgrave and A.T.Peacock, New York: Macmillan, 1958.
- Pareto, V. (1913), *The maximum of utility for a collectivity in sociology*, in "Giornale degli economisti e rivista di statistica", april.
- Pigou, A.C. (1920), *The Economics of Welfare*, London: Macmillan, Part 2°.
- Parravicini, G. (1967), *On the theory of financial choices*, in "Giornale degli economisti e Annali di economia", luglio-agosto.
- Rawls, J (1977), *Giustizia distributiva*, in "Le ragioni della giustizia", Biblioteca della libertà, XIV, aprile-settembre, 65/66, 45-75.
- Scitovkj, T. (1941), *A note on welfare proposition in economics*, in "Review of Economic Studies" 9, 77-88.
- Sen, A.K. (1970), *Collective Choice and Social Welfare*, San Francisco: Holden-Day.
- Sensini, G. (1948), *Corrispondenza di Vilfredo Pareto*, Cedam, Padova.
- SIEP- Scientific Meeting (1993), *Ineguaglianza e redistribuzione*, Pavia 15-16 October, (a cura di Muraro G. - Rey, M.), ed. Franco Angeli, Milano 1996
- The New Palgrave (1987), *A Dictionary of Economics*, vol. 4, Ed. J.Eatwell-M.Milgate-P.Newman, N.Y., 1987, WELFARE.
- Zamagni, S. (1990), *Economic theories of the justice. A contribution of "ingenous" economy*, in "AA.VV., Works of Political Economic", by care of N.Acocella, G.M.Rey, M.Tiberi, ed. F. Angeli, Milan 1990.

APPENDICE

NINO LUCIANI*

**THE "2^d PARETO'S CRITERION", E. d'ALBERGO
 AND THE SCIENCE OF PUBLIC FINANCE**

1. - *Premise*
2. - *Coercive character of financial public activity, according to E. d'A.*
3. - *Pareto and the two fundamental theorems of welfare economy*
4. - *Pareto's II criterion and the function of public utility*
5. - *The following literature by Bergson, Little, Kaldor and others on the function of social welfare, according to E. d'A.*
6. - *The present thought on the "Minimum State" and some enduring limits*
7. - *How to overcome enduring limits. The School of Public Choice*
8. - *Towards the translation of Pareto's model into a dynamic model*

1. - *Premise*

In this study I will introduce some elements of Ernesto d'Albergo's most important production⁴¹⁵, in which it is shown how the norms of action of public finance come from the main arrangements of social welfare economy, norms that had already been delineated by some great teachers of economy and particularly by Vilfredo Pareto. I will indicate, then, some limits of this production and finally, I will point out some developments of mine, about Pareto-d'Albergo's model, to bring about further developments.

Pareto occupies a strong position in E. d'A.'s scientific production, even if E. d'A. himself perfectly knew Pareto's hostility to the recognition of a scientific character to the science of finances.

According to E. d'A. (and to Pareto), only the explanation of the government's economic action, based on the hypothesis that they are moved by the aim of satisfying common good, had a scientific dignity. For this reason no scientific character should be attributed to policy makers' "function of individual utility", depending on public financial activity, a notion that had already been achieved in C. Cosciani's scientific work and that had previously been founded in some scholars of the science of finances in Italy - i.e., in Conigliani. In other words, in E. d'A.'s thought and also in others' (it will be sufficient to check the identical positions of the fathers of the Italian science of finances: i.e., A. De Viti De Marco, M. Pantaleoni, etc.), it is necessary to distinguish the sociological and historical becoming, of which also the government's "men" are part - like all men subject to mortality - from the economic laws in the public field. The scientist economist's attention must concentrate only to this one.

The time for a scientific explanation of the connections between policy makers' individual utility functions and public utility function - considered as a base to explain public choices in the economic field - had not arrived yet. This was the same path already taken by scientists of market economy, with regard to the relation between the manager's individual motivations and the economic-social reason of the enterprise; therefore, it could normally happen that an entrepreneur satisfied consumers' interests, mainly pursuing his

* Nino Luciani, Full Professor of Science of Public Finance in the University of Bologna, Pupil of E. d'Albergo.

Others Pupils of E. d'A. are been: before me, Guglielmo Gola (Università di Bologna), Giorgio Stefani (Università di Ferrara); after me, Maria Clara Sellari (Università "La Sapienza di Roma"), Vincenzo Russo (Università "La Sapienza di Roma"), Gaetana Trupiano (Università di Roma TRE).

⁴¹⁵ d'Albergo, E. (1952), *Economia della Finanza Pubblica*, Giuffrè, Milano, cap. I; d'Albergo, E. (1963-64-71), *Converging genesis of financial public calculus; Burdens and advantages in the 'Frontier of collective Utility'; Necessary homogenization of contrasting hedonistic greatnesses; Presuppositions of the 'Generality of Pareto's II model; Logic possibility of translating Welfare functions and schemes connected with plans of financial Budget into Pareto's model; Topical validity of the Italian rational Genesis of public utility: in "Giornale degli economisti"*.

own interest (profit), but not always (see: monopolistic dominances of market). Thus, there could be also in public field a dualism between the government's interests and public interest: in public field, this explanation has only recently achieved scientific dignity, thanks to the School of Public Choice, although it is still far from being completed.

As a consequence, and once clarified this misunderstanding, for E. d'A. the connection with V.Pareto economist of the welfare had been direct and spontaneous. According to him, the scientific explanation of the "real" scientific character of public finance had already been presented, in a rigid way, by V.Pareto, under two points of view: *the former* was the point in which Pareto had delineated the role of the "ties," of different nature, to the laws of general economic equilibrium and, with this respect, it was easy for him to indicate taxes and public expenses as ties to be added to Paretos' list; *the latter* was the point in which Pareto framed the maximum of utility "for" and "of the" community, when using its own resources.

I will discuss here this second aspect.

2.- *Coercive character of financial public activity, according to E. d'A.*

I will not summarize here the main questions of the economy of welfare, but I'll make brief recalls to

those elements that are more suitable to my introductory purpose⁴¹⁶.

According to E. d'A., economist of the public finance, the public financial problem didn't come from an ideological preference for public economy in order to allocate and distribute the resources of a community, but from the evidence that the market was unable to allocate resources to private and public use in an optimal way, because the allocation of resources to public use could not be guided only by prices, defined as the only source of final financing of the public resources.

In his "*Theory of voluntary exchange and of collective utility*"⁴¹⁷, E. d'A. motivated his thesis with two arguments: a) the *former* is that the demand of public services is not, in its own nature, "voluntary," but "coercive": viz., it is decided by the government, which acts as an interpreter of citizens' public needs (an expression of a "majority" that imposes itself to a "minority", as one would say nowadays), and since individuals are "forced" to settle the taxes decided by the government, after deducting the amount of public prices; b) the *latter* is that, in principle, it is a mistake to talk about "exchange of services without market", in the government's judgment (then of the "non market"), because such "exchange" is, in its own nature, always unbalanced: there will always be someone who gains and someone who loses in this type of "exchange."

It should be underlined here, that, to those who accept the definition of public good as an "identity" (Samuelson), E. d'A.'s thesis seems obvious: namely, once the government has decided that public goods are to be offered, in a certain quantity, even only to one individual according to his own tastes, those goods are offered "totally" to all citizens, too. No individual, if in disagreement with the above mentioned person's tastes, has the public goods in the precise measure he needs. As a consequence, it is impossible to allocate public goods in an optimal way, individually.

This Samuelsonian definition is innovative with regards to previous literature, even if this thesis, most of the times, is deduced only implicitly. First of all, "public goods and services" were talked about as equivalent terms. I.e., for A. De Viti De Marco: "We give the name of public services to the goods that the State produces to satisfy the community's needs"; for M. Fasiani: "It is prevalently recognized that a distinction between the two economic categories of 'goods' and 'services' offered by the State is, not only, nearly impossible but also nearly useless. Here and after we will use the two terms without differences".

The same will be for the following generation of economists, and among these I will remember C.Cosciani who, until the 1964 edition of his "Institutions of science of finances", mentioned Samuelson (1954) generically, and not with specific reference to his new definition of public good⁴¹⁸.

In order to understand this position, it can be useful to remember what happens in private economy. In the case of goods of consumption, their physical quantity is counted; on the contrary, in the case of durable goods, their services are counted. In the past the same happened to public durable goods, as well as to public services.

⁴¹⁶ See, among the literature, bibliography at the end of this study.

⁴¹⁷ d'Albergo, E. (1958), *Teoria dello scambio volontario e dell'utilità collettiva*, in "Stato sociale".

⁴¹⁸ Cosciani, C. (1964), *Istituzioni di scienza delle finanze*, ed. UTET, Torino, cap.II.

The difference between public services and private ones resided, instead, in the sphere of "divisibility": namely, since it was not possible to use market prices for general public services, one had not the means for measuring the individual utility of public goods and services, on the basis of different consumers' demand. On the contrary, this was possible for private goods and services.

Furthermore, not even the fact that public goods were at zero marginal cost constituted a subsequent way to distinguish them from private ones, since the fixed private costs were at zero marginal cost, too.

3.- Pareto and the two fundamental theorems of the economy of welfare

Once established that the process of public choice had a coercive character towards the individuals, (in the sense that it has the same characters of the collectivist systems) the conditions of the best public choice had to be different from those of the market.


Maybe it is useful to remember some positions of the economy of welfare about the solvency of this problem⁴¹⁹. It is known that, according to Pareto's best, the condition for an efficient use of economic goods, between traders, is the equality of marginal substitution rates of the exchanged goods, for all of them.

In pure theory the mechanisms which lead to the realization of such conditions are endless. One of them is the market of perfect competition, with the use of money. In this type of market, in fact, the prices of final equilibrium are data for all traders. As a consequence, given a respective monetary income to spend, each of them divides it among the different goods in order to equal their rate of marginal substitution to relative prices. If all consumers do that, all the rates of marginal substitution among goods will become the same for all consumers. This is the content of the first proposition.

From a distributive point of view there are important consequences: among voluntary choices, traders have the opportunity of altering the initial distribution of the resources given, in order to increase their own welfare without anyone becoming worse, with respect to the initial position.

Even if this scheme is founded on real greatness, it implicates that before and after the exchange, the total monetary values possessed are not modified, respectively.

In order to clarify these concepts, and to better explain their continuation, I will use here Edgeworth's well known box .



⁴¹⁹ Among recent institutional texts, see: Balducci, R.- Candela, G. (1991), *Teoria della politica economica*, Part I, ed. NIS, Rome.

Given m and n indifference curves, compatible with the initial availability of two goods, indicated by point C , (which divides vertically and horizontally, among them, the total availability of the two goods), respectively for individuals A and B , the two individuals may accept voluntarily the exchange of the goods, if this allows them to improve their welfare. But it is also probable that none of them agrees to any solution which could be worse than their initial situation. Precisely, in the box itself, $P1$ is the maximum limit for the best of B and together the minimum limit for the worst of A : that is, while B would be very willing to accept a solution among $P1$ and $P0$, A would not. The opposite is for B , beginning from $P4$ to Pn .

According to traditional theory, the mechanism which regulates the real solution among $P1$ and $P4$, along the curve of contracts, depends on traders' contractual force, that is, from the need that the two have of the goods. In the box, point $P3$ is relatively more favorable to A , and point $P2$ is relatively more favorable to B . In general, if the exchange was believed to be too unbalanced and disfavoured for one of the two traders (i.e., in the case of health services), maybe he (or someone else in the same situation) could claim some form of public regulation.

This consideration introduces to "Pareto's II criterion" of choice - outside the market area - with solutions that could not be approved voluntarily by all ex-traders, according to the criterion of the area of the free market.

In order to distinguish the criterion of the market area from that of the public one, the non voluntaristic one (a less known Pareto's criterion), E. d'A. named the former "Pareto's I criterion", known as "Pareto's best" (with indifference curves), and the latter "Pareto's II criterion".

Before discussing the "II criterion", I would like to point out how some welfare economists emphasize that the optimal solutions in the area of market depends not only on the relative prices of goods (as I have already mentioned above), but also on the initial endowments of traders' goods. Besides, such optimal solutions are determined without taking into account the external economies and diseconomies. I will neglect them here, even if they could be remarkable elements for public finance, in the form of public goods.

According to the same economists, such initial endowments must be considered in a different way from the process of adjustment that leads the traders to better their own welfare. The initial endowments are the result of the distributive rules of a given social order, and there is no argument which could support the notion that an order is better than another. The reason for this is that the base of the whatever social order is simply a judgment of value.

Therefore, if, on the base of a new "social pact", a law altered the traders' initial endowments, they would try again to realize a new process of adjustment along the old curve of contract, within an area otherwise bordered. Again, one would find the conditions of allocative efficiency, but starting from a different distribution. This is the second fundamental theorem of welfare economy.


I will discuss this thesis briefly and critically. Among the infinite hypothesis representable in the above mentioned box (graphic 2), let us suppose that the new initial endowment, from which to start for the adjustment, is indicated from by point D . In this case the bargained solution should take place within the part $P1$ - $P2$ of the curve of contract.

If, among the possible solutions before the modification of the initial distribution of resources, the bargained solution was in point $P3$ (graphic 1), it would be evident that the new distribution would be unfavourable to A , and advantageous to B (graphic 2).

Under these conditions, if we want to modify the incomes distribution, we will need to take into account that all men's "original" endowments, like intelligence, body structure and physical strength, are data not modifiable by man. This means that the remuneration of "sundry" individuals' productivity must be "different", too, if this can take place freely. I therefore claim that only the "first" order depends fully on a judgment of value, while all the others are linked to the first. Therefore the second order, economically speaking must be a "tied-up order". As a consequence, the application of the second fundamental theorem starts from rather fragile elements, economically speaking. I.e., would it be consistent to allocate a 1.70 m. suit long to a 1.50 m. person tall and a 1.50 m. suit long to a 1.70 m. person tall according to the belief that, in case of error of public choice, the two would exchange clothes, afterwards?

In other terms, the modification of initial distribution, motivated by the argument that order is just order, is based on such broad indefiniteness of the problem of redistribution, that, in promoting welfare, it is indifferent to leave things as they are or to modify them.

There is therefore the need for a precise criterion to justify the modification of distribution. If this economic criterion embraces the community as a whole, it will have to be based on the demonstration of the possibility to better the welfare of the whole community, by a modification of existent distribution. This is the path of Pareto-d'Albergo's scheme, which faces the problem of distribution in a very different light.



4.- "Pareto's II criterion" and the function of public utility

In the case of goods admitting free market, even if perfect competition realizes the conditions of Pareto's best (I criterion), there could be more than one reason to modify the distribution of resources in a coercive way, if one demonstrates that collectivity, as a whole, improves the welfare. This was the way of Pareto in sociology

There is, though, a large number of goods, like public ones (and external economies and diseconomies in general), for which it is not possible to realize the free market or which could admit public market prices, differing in meaning from that of common market prices. For such goods, E.d'A. would say, in the process of public choice, damages to some individuals and advantages to others are inevitable. Therefore, "Pareto's best" (I criterion) is not applicable to such goods. This proposition was admitted by Samuelson, too; even if he had made a particular theory of public goods, with the application of Pareto's optimum⁴²⁰.

This characteristic of the process of public choice is not only related to the problem of production of public goods and services: it is a general characteristic of all public choices. According to E. d'A., the public choices always redistribute resources among people: then this problem must be faced only with a criterion of redistribution. In fact, according to him, this problem is so wide as to include the allocation problem as well.

The analytical elements useful for an accurate statement of this problem were already present in Pareto's sociological model. But this involved a total neglect of the analytical criterion, previously stated by A. Smith, according to whom, egoism is the only motor of men's economic actions, and the collective welfare is the result of their movements as driven by the price system. There was a need to pass to the concept of collectivity, in which men were not islands and in which prices had to be abandoned for measuring value.

⁴²⁰ It is well known that according to Samuelson, P.A. (1954), "The pure theory of public expenditure" (tradotto in italiano in *Teorie della finanza pubblica*, a cura di F. Volpi, Franco Angeli, Milano 1975), a good is public if "the consumption of that good by some one does not involve any reduction of consumption by any other members of the collectivity". See: p. 194 e p. 198.

There was though a serious obstacle to this step: the *no bridge* among individual feelings. There was then a need to invent an expedient (in the place of price system) to measure the utility of the resources of sundry people who are advantaged or disadvantaged by the modifications of distribution. On the contrary, L. Einaudi had supported the theory of "the non-existence of the stethoscope" to overcome "no bridge"⁴²¹.

In Pareto's model this expedient resides in "a government's" judgement. One can find the same position in Pantaleoni (remember that, according to him, the Parliament is the judge). In E. d'A., it is the policy maker's judgment, as an interpreter of people's judgments. In other terms, the appreciation of the utility of individual resources is a historic entity, which varies according to the social classes in charge, and against which, not even in case of error, single individuals have, in the foreseeable, any defense.

The trouble of ensuing welfare economic literature to build a function of social welfare is well known.

The problem of overcoming "no bridge" for public choices was resolved by him with two motivations:

a) the *former* is that public choices are necessary and they are made in a very normal way. There is then a need for an approach to the rules necessary for the construction of a function of collective utility. The only way to avoid chaos, is to give this job to a "third" person, who, in theory, could be an illuminated man, while in practice he is the so-called "policy maker";

b) the *latter* is that all men have a common feeling background, this being demonstrated by the fact that they have very similar reactions to the same action towards them.

Continuing these considerations, it could be interesting to remember that E. d'A. found a historic trace of the existence of this common feeling background, in the Gospels. He found it in the pages where Jesus, inside the Temple of Jerusalem, said that the widow, only by giving two small coins to the Temple, had in fact given much more than the rich Pharisee, with his own talents.

With regard to this common background, these concepts reflect those of Rawls, who will later use them, but with a more limitative aim to legitimate the "Minimum State." And what about - speaking of Gospels again - Jesus' directive: "Give the surplus to the poor"? Namely, it was a common feeling that, if doing something good to anybody doesn't cost anything, why don't do it?

Leaving out of consideration the serious difficulty to resolve the problem of measurement and of comparison of individual resource utilities, the fundamental importance of Pareto's sociological model is in the fact that he demonstrated the theoretic possibility to bring people to a position of better welfare than the one that is gained with voluntary exchange. This without the risk of creating new chaos, from which individuals should start again to reach future adjustments. I will represent these concepts in a new graphic.

Resuming Edgeworth's box, the *Po-Pn* curve is the curve of traders' possible contracts, with the limit of not worsening the respective situation of initial welfare. This means that the voluntary contracts possible are limited to part *P1-P4*: nearer *P4*, if *B*'s contractual ability relatively big; nearer *P1* if, on the contrary, *A*'s force is bigger.

Let us hypothesize that the two individuals make an agreement, represented by point *P3*: this point is a Pareto's efficient point (I criterion) - or a point of maximum of utility "for" the community - by which everyone can make his own situation better than the initial one.

With respect to this point, a movement towards *Pn*, by means of a coercive redistribution made by the government, would better *A*'s situation, but it would worsen *B*'s; and it would be convenient, for both individuals if *A*'s welfare increased more than *B*'s welfare decreased. Supposing that the problem of comparing the utilities of the two individuals' resources utilities is solved, the maximum of utility - in marginal terms - of the collectivity is obtained by redistributing resources from *A* to *B* (or viceversa) until marginal benefits are more than marginal damages.

In the same way, a movement towards *Po* could better *B*'s situation, but could worsen *A*'s. In this case the public welfare does worsen.

⁴²¹ See, among the topical revisitations of this theme: Forte, F. (1993), *Theories of justice and inequality. Reflections on Nash, Harsanyi, Gauthier, Rawls and Barry*; Patrizii, V. (1993), *Interpersonal comparisons and distributive justice*; Dardanoni, V. - Stroffolini, F. (1993), *Ridistribution of income and horizontal equity*; Bernasconi, M. (1993), *Welfare and fairness in the theory of collective choices*, SIEP- Scientific Reunion 1993, on "Ineguaglianza e redistribuzione" Pavia 15-16 October 1993.


But Government is not sure which of the two solutions is very preferable. Not always the "Reason of State" was a good criterion of decision for the collectivity, as a whole.

Extending this criterion to a community, Pareto⁴²² expressed such condition of maximum (II criterion) in this way:

$$0 = M_1 \delta\varphi_1 + M_2 \delta\varphi_2 + M_3 \delta\varphi_3 + \dots$$

where: M_1, M_2, M_3 are coefficients of homogenization (the government's), of the income utility functions of members belonging to various social classes $1, 2, 3, \dots, n$. Given the law of the decrease of individuals' income marginal utility, the function of public utility is maximum if the algebraic sum of marginal variations of utilities is zero.

Transposed in public finance, utilitarian variations are the benefits and the damages caused to individuals by new taxes and public expenditures, which are, therefore, the instrument for the redistribution of incomes among social classes.



Pareto's sociological model is still very topical. It is also important to represent the passage from the "market" to the "almost market" and finally to the "non market." I.e., a sequence of points within the field bordered by the initial indifference curve is part of the market; any point outside that field is not part of the market, because nobody would voluntarily accept to worsen his own situation with respect to the initial one, pre-exchange. A point inside that field, but near an initial indifference curve, indicates a situation of "almost market", i.e. the result of a monopolistic market, because it shows a disproportion among traders' contractual abilities, so that almost all the benefit goes to one of them only.

In a situation like the last one, a public regulation of contractual power would be requested by community as a whole.

5- The following literature by Bergson, Little, Kaldor and others on the function of the social welfare, according to E.d'A.

Pareto's sociological model appeared in the most prestigious economic journal, *Il Giornale degli Economisti*, in 1913. Even if the "noble origins" of social welfare function are commonly attributed to Bergson (1938), there is no doubt that Pareto's model had had a direct influence on Italian financial scientists much earlier, creating the presuppositions of a first important tradition in Italy. Apart from M.Pantaleoni, who was almost the same age as Pareto, and who surely was on his line with the publication

⁴²² Pareto, V. (1913), *The maximum of utility for a collectivity in sociology*, in "Giornale degli economisti e rivista di statistica".

of "Maximum hedonistic systems" and "Criteria of public expenditure allocation", Pareto's ideas were surely productive in B. Griziotti⁴²³, G. Borgatta⁴²⁴, in M. Fasiani⁴²⁵. The following link can be found in E. d'A., and in few other Italian scholars ready to continue Pareto's teaching, such as G. Sensini⁴²⁶, G. La Volpe⁴²⁷, G. Gola⁴²⁸, (one of E. d'A.'s pupils), and G. Parravicini⁴²⁹. I also remember a recent review of M. Florio⁴³⁰ e di E. Giardina⁴³¹ about Pareto.

On the whole, though, this literature stayed in the background, surely because of linguistic problems. This explains why by "Pareto's best", tout court, one commonly means the best realized in the market of perfect competition, what E. d'A. named "Pareto's I criterion"; and this also explains why the social welfare function is commonly considered Bergson's original scientific production, improved by others.

I won't survey here the literature following Pareto's: i.e., if the social welfare function can be defined as the sum of individual utility functions (as for Bergson); if these functions are homogeneous or if, before they are added, they need a homogenization following a third person's judgment (Little); if there is any point in building a coherent social order of preferences, by means of the aggregation of the orders of individual preferences (Arrow); if it is possible and extensible to everyone the application of a principle of compensation, in objective terms, thanks to which everyone could better and nobody worsen their positions, because of compensation (Kaldor, and Scitowsky's observations), etc.

But the main reason why I won't do such a survey is that it has already been successfully made by E. d'A. himself, in a series of articles, published during the early 60s in *Il Giornale degli Economisti*⁴³². In each of them E. d'A.'s judgment on Bergson and other's presumed scientific novelty appeared hammering and negative. On the contrary he defended the thesis of these authors' "identity of schemes" with Pareto's, and consequently, the "identity of conditions" of the best, for public utility function, too.

There are, though, in my opinion, at least two "weak" aspects in the above mentioned literature.

The *former* is that, if one thinks that the problem of no bridge is "resolved" by attributing any role to the policy maker's "subjectivity", then (that is ex-post) scientific progress will turn out to be neither more nor less than before, if in the final balance one finds out that the policy maker made a miscalculation.

How remarkable the policy maker's mistakes may be, can be seen nowadays in the failure of former socialist countries' economic systems, those countries which, after having adopted distributive equality among the fundamental aims of their policy, later found out that, the G.I.P., to be distributed, had decreased over the years. We can see an analogous situation in western Countries' big unemployment rate (13% of work force, today in Italy). In these countries the criterion of redistribution has certainly been applied in recent years, as it is demonstrated by the fact that public expenditure/G.I.P. rate is about 55-60%.

The *latter* is that these models are static, that is, they don't take time into account.

6- The present thought about the "Minimum State", and some enduring limits

If a distributive criterion, like "Pareto's II criterion", involves a modification of the distribution of income among social classes, impeding development conditions, it will, eventually, contradict itself, be-

⁴²³ Griziotti, B. (1943), *Facts and theories of finances in Vilfredo Pareto*, in "Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze", 1943, I.

⁴²⁴ Borgatta, G. (1923), *Vilfredo Pareto*, in "La riforma sociale", sept.-oct.; Borgatta, G. (1948), *Vilfredo Pareto*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", 471.

⁴²⁵ Fasiani, M. (1941), *Principi di scienza delle finanze*, Vol. I, cap. II, ed. Giappichelli, Torino 1949; Fasiani, M. (1949), *Contributi di Pareto alla scienza delle finanze*, in "Giornale degli economisti", marzo-aprile, 129-73.

⁴²⁶ Sensini, G. (1948), *Corrispondenza di Vilfredo Pareto*, Cedam, Padova.

⁴²⁷ La Volpe, G. (1987), *Convenienza economica collettiva e Attività pubblica nell'economia*, (A collection of writings), ed. CEDAM, Padova.

⁴²⁸ Gola, G. (1960) *Common rational foundations of financial economy and of welfare economy*, in "Giornale degli economisti", maggio-giugno. Reprinted in "Scritti di finanza pubblica", p. 71, ed. CLUEB, Bologna 1991.

⁴²⁹ Parravicini, G. (1967), *On the theory of financial choices*, in "Giornale degli economisti e Annali di economia", luglio-agosto.

⁴³⁰ Florio, M. (1988), *Vilfredo Pareto fra Scienza delle finanze e Welfare Economics: alle origini del dibattito sui criteri di benessere sociale*, in "Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze".

⁴³¹ Giardina, E. (1969), "Le scelte finanziarie ed il massimo paretiano di utilità collettiva", *Scritti scelti (1960-2007)*, Franco Angeli, Milano 2008.

⁴³² d'Albergo, E., *Converging genesis ...*, cit.

cause resources, which are the presuppositions for a future distribution, will be lacking. These considerations were rather common also in the economic thought of the thought, but they are orienting the economists towards a common proposal of "possible welfare"⁴³³, that is in a reductive sense.

E.d'A. was conscious of the limits in Pareto's model, even if indirectly. While discussing common minimum sacrifice principle, enunciated by Edgeworth, he reminds us that, after having enunciated the same principle, he was full of doubts: "a progressive tax, while bettering distribution, would also impede savings, and therefore the increase of social resources".

These considerations were supported by his close friend R. D'Addario, who had also enunciated as "a fundamental principle of taxation" that "a person who is wealthier than another before taxation cannot, after taxation, become poorer". Obviously, public expenditure must be taken into consideration, as E. d'A. revealed to his friend⁴³⁴, and this was the same for Edgeworth.

Which are the possibilities of applying that model without falling in error? These problems have been much discussed during the latest years.

According to me, there is a current of thought that should be remembered. That is the one which is directed towards welfare "minimum state" and "ultraminimum state". I will mention here some of the various thinkers on these themes, such as Rawls and Nozick⁴³⁵.

According to Rawls⁴³⁶, a conception of justice is that of a set of principles allowing a choice among various social orders, with a given distribution, and leading to the formation of the approval of correct distributions. And the most rational conception of justice seems to be the "utilitarian" one: each person, by realizing his own advantage, can certainly balance his own losses with his own earnings. Then, the maximization of what is good, is the simplest and most immediate conception of what is subjectively right⁴³⁷.

Just like the principle driving individual choice is to obtain the maximum of utility for oneself - realizing one's own system of rational desires as much as possible - the principle of social choice is to realize the maximum good, decided in the same way and obtained by adding the good of all members of society, and then by reaching the "principle of utility" in a natural way.

In economy, efficiency requirements often take the form of Pareto's best. It is a condition of "non improveability", with respect to a given voluntaristic position of individuals and therefore limitative.

According to Rawls the principle of justice must be determined, first of all, in a deductive way, so that no one becomes imprisoned by simplistic formulations. Or, better, there are some "justice principles", like the following:

1) Each man has a right to the maximum amount of primary goods, in so far as other peoples' equal right allows. "Primary goods" are not only the endowments of given goods and services, but also the fundamental freedoms for the person's growth;

2) Inequalities in the distribution of incomes and wealth can be accepted, on condition that they don't contrast with the need to guarantee everyone equal opportunities and that they bring maximum benefit to the less advantaged.

According to Rawls, human society is an association regulated by a common idea of justice with the purpose of favouring its own members' welfare. The ensuing social pact is not the outcome of a "half-way" compromise, but a pact among identical subjects, who converge automatically. It is the way that, starting from definite universal "judgments of value", leads to the "minimum state", where the government is not only "ultraminimum" (that is, according to Nozick, it assures the State fundamental classical functions, such as citizens' protection, etc.) but also the conditions of sufficient competition in the market (a non excessive concentrations of ownerships, etc.), a reasonable "full occupation", a "social minimum" assured by

⁴³³ AA.VV., (1984), *Il Welfare State possibile. Alternative agli insuccessi*, Meeting of Foundation L.Einaudi, 1981, ed. Le Monnier, Firenze.

⁴³⁴ d'Albergo, E., *Economia ...*, cit., Vol. I, p. 326.

⁴³⁵ R. Nozick, R. (1980), *Anarchy, State and Utopia*, in "Basic Books", New York, 3, 6-7, 10-17, 22-25, 113- 5, 118-119, 297, 333-334.

⁴³⁶ Rawls, J (1977), *Giustizia distributiva*, in "Le ragioni della giustizia", Biblioteca della libertà, XIV, aprile-settembre, 65/66, 45-75.

⁴³⁷ See on this subject: Forte, F. (1993), *Theories of justice and inequality. Reflections on Nash, Harsanyi, Gauthier, Rawls and Barry*, SIEP- Scientific Reunion on "Ineguaglianza e Redistribuzione", Pavia 15-16 October 1993; Zamagni, S. (1990), *Economic theories of justice. A contribution of "naive"economy*; in "AA.VV., Works of Political Economic", by care of N.Acocella, G.M.Rey, M.Tiberi, ed. F.Angeli, Milan.

public transfers (family indemnity, special contributions in periods of unemployment, negative taxes on the income), able to satisfy individual fundamental needs, and at any rate according to a line of continuity in the correction of wealth concentrations.

This means that, while the market is a fundamental point of reference for the safeguard of development continuity conditions, there are in it "deviances" so remarkable as to endanger its progress. This legitimates the "minimum state", that is a series of corrections which are to be introduced, but not more than this, because going beyond that limit could bring higher, but also lower, with respect to the initial position.

It seems evident that these solutions, more than being a rigid solution for an allocative-distributive problem, are just empirical ways to find adjustments, ex-post, for economic systems in crisis, even if they are based on reputable objective parameters (i.e., fall of G.I.P. growth rate, fall of investment rate or of occupation).

According to me, a scientific solution of welfare problems cannot be found in "normative" solutions (such as the "minimum state"). Namely, the "policy maker" should not be a fortuitous product of history, but someone who decides, ex-ante, on the basis of precise data. Under this aspect E. d'A.'s work must be pursued.

7- How to overcome the enduring limits. The School of Public Choice

According to me, the limits of Pareto's model (II criterion) are in the subjectivity of policy maker's judgement and in its "static nature". Then we need to start again from these limits.

The first limit is more precarious than it would seem at first sight if, as prevailed in public literature until recently, the policy maker is considered omniscient, as the "good government", for his intentions.

Today such presupposition is not generally approved anymore and, after many solutions of political economic models have failed, it is necessary to think that some fundamental variables escape these models, and that there is a need to insert them. In the distributive field, considered here, many studies have already shown how, in recent years, the degree of inequalities in Italy among local public governments⁴³⁸, and among individuals⁴³⁹ has increased. All this was a consequence of the government's nominally egalitarian policy.

According to the School of Public Choice, public choices cannot be fully explained without taking political class personal interests into consideration. As to this subject one finds again that "public subjects' individual utility function" which, at the beginning of this paper, I said was already present in C. Cosciani's works and in others' in Italy before him, but which for a long time had been considered (by Pareto and by E. d'A.) as non belonging to the scientific explanation of public finance. There is nothing strange in assuming that also policy makers are "common mortals", and that they are mainly driven by their individual benefit, but also by their noble altruistic feelings, as commonly happens in private entrepreneurs and in everyone.

At this point, distributive solutions become acceptable, that is they are considered not to be very far from the efficient solution. This happens if solutions are taken on the basis of the given rules.

Concerning this, Public Choice literature sensibly outlined how, without rules, nothing good can come from a modification of distribution, since we will all be subject to the strongest in turn person's will and since this person will be exposed to a future strong person's will himself.

Already three hundred years ago, as this literature points out, Hobbes (Leviathan, 1651) wrote that without rules life would be "lonely, poor, wicked, brutal and short". Therefore, if we assume as political system the democratic one and, as a constitutional rule decisions taken by a majority - because we think that the majority's approval of the ruling social class program guarantees relatively more, in terms of collective welfare approximation - there is nothing strange in assuming that this "majority" could take distributive decisions to damage individuals with medium-high incomes, if it is composed by individuals with medium-

⁴³⁸ In Italy, the 1971-73 fiscal reform motivated fiscal power centralization with the need to finance local governments uniformly - to be paid by the government - with particular respect to the South of the country. But ten years later. P. Giarda demonstrated that the differences of finances, among local governments, had abnormally increased. See: P. Giarda, *Il finanziamento degli enti locali: linee di riforma con riferimento particolare alle amministrazioni comunali*, in "Aspetti del sistema tributario italiano", Camera dei Deputati, Roma 1980.

⁴³⁹ See: AA.VV., *La crescita ineguale - 1981-1991*, by care of N. Rossi, "First Report to CNEL on the distribution and redistribution of income in Italy", ed. Il Mulino, Bologna 1993; AA.VV., by care of P. Bosi and S. Lugaresi), *Bilancio pubblico e redistribuzione*, ISPE, ed. Il Mulino, Bologna, 1992.

low incomes. But, it is relevant how the constitutional rule guarantees the reversibility of majorities, at given significant dates, when it is possible to value policy makers' programs.

As a consequence of these realistic hypothesis, it is necessary to assume expressly, as presuppositions of Pareto's sociological model: a) that voters have their own utility function of taxes (T) and of public expenditures (G), ($T \leftrightarrow G$)⁴⁴⁰; b) that political makers have their own utility function of people's votes; c) that the link between optimal solutions, of the two orders of functions, is realized by means of public utility function, as in the above-mentioned Pareto's model. That is, the political class in charge (or better, political parties, which aspire to govern) builds the function itself, as a synthesis of social class situations created by its own program. It expects, then, favourable votes for each positive change in each social class income utility function (that is: initial income - taxes + public expenditure), and a contrary vote for each negative change. Finally, among alternative programs, voters choose the one which gives solutions closer to the preferred ones⁴⁴¹.

8 - Towards the translation of Pareto's model into a dynamic model

The second weakness of Pareto's model is that it is static. This is a limit, that one generally finds in static models, that it does not consider the factor *time*.

If I could remember, Ricardo's theorem of compared costs is also static, but this character did not impede the introduction of protectionism in order to promote further developments. In other words, permanent protectionism results in poverty; transitory protectionism can promote development, and then welfare state. The same could be said for ties to distribution, if they are seen in a dynamic point of view, with their effects.

In this kind of problems, the most interesting proposals to obtain dynamic choices were that citizens (or Parliament) decide in advance, as a constitutional rule, the rule of public choice, so that anyone knows that the same rule, which at present is favourable to him, in the solution of a problem, could be against him in the future, when he may be in the situation of the person who is being damaged today⁴⁴². According to someone⁴⁴³, this conclusion could be valid also in fiscal field, relatively to distribution criterions.

In my opinion, a general application of this criterion (deciding rules in advance), while seems at first appropriate to the quorum body of legislation, cannot be to distributive criterions, because here situations are not always reversible. I.e. someone believes to be presently advantaged by a rule which damages medium-high incomes, but also that he will not be damaged in the future by the same rule if he does not want to become a medium-high rentier.

Actually, from a deterministic point of view, like that of Public Choice, the problem is more complicated. A proof of this being so, as a consequence of redistributive politics beyond a certain limit, the G.I.P. has fallen down, so that everyone is poorer than he was in the initial situation.

In order to overcome the limits of economic valuations, caused by an insufficient temporal horizon, we will state here a methodological path which can shed light upon the future as much and as soon as possible, so that the policy maker's distributive criterion will adopt it immediately.

To do this it is sufficient to redefine the objective quantities of Pareto's sociological model, so that they are not considered as incomes of a collectivity in a given temporal unit, but as their present values. In this way it is possible to regulate distribution according to the expectations of various social class incomes as times goes by and therefore according to the trend expectations of respective utility functions, in relation to the needs in the sequence of temporal units. It is also possible to take the expectations concerning the various social classes' ability to increase their income into consideration and, consequently to create em-

⁴⁴⁰ E.d'A.'s above mentioned thesis (that is, "Pareto's II criterion" embraces allocation and distribution branch) is founded upon the consideration that, normally, fiscal burden and public expenditure, can be different for each person.

⁴⁴¹ See: Luciani, N. (1994), *Economia delle scelte pubbliche di beni e servizi*, ed. F. Angeli, Milan. In this study I demonstrated that political class utility maximum doesn't require the maximum number of votes, because votes have a cost (informing voters, organizing parties, etc.). Then politicians look for the number of votes corresponding to the maximum function. In this study I also pointed out a criterion to decrease this dissonance, consisting in charging public budget for the costs of political of information, so that politicians can freely let all voters know their electoral programs.

⁴⁴² See: J. Rawls, "Distributive Justice," AA.VV., *La nuova politica economica americana*, cit. cap. 8., p. 195.

⁴⁴³ See, in this sense: Buchanan, J.- Tullock, G., *Stato, mercato e libertà*, ed. Il Mulino, Bologna.

ployment. Thus, if one wants to protect this capacity, present values will be calculated using the productivity rates the government assigns to social classes themselves, according to its expectations.

I will present here an analytical model which can help to interpret Pareto's model in a dynamic way and also to avoid seeing in the original model a basis to legitimate redistributive policy, in historic conditions favorable to certain social classes, with respect to others, but which underestimates the negative effects on the income development.

In extreme synthesis the model is expressed by the following function, under tie:

$$W = U_A(C_{A_0}) + U_B(C_{B_0}) + \dots + U_N(C_{N_0})$$

$$\bar{C}_0 = C_{A_0} + C_{B_0} + \dots + C_{N_0}$$

In it, the functions of C_A, C_B, \dots, C_N , are obtained by the following models, for individuals A, B, \dots, N :

$$U_A = \alpha_1 U_A(R_{A_1}) + \alpha_2 U_A(R_{A_2}) + \dots + \alpha_n U_A(R_{A_n})$$

$$C_{A_0} = R_{A_1}v + R_{A_2}v^2 + \dots + R_{A_n}v^n$$

$$U_B = \beta_1 U_B(R_{B_1}) + \beta_2 U_B(R_{B_2}) + \dots + \beta_n U_B(R_{B_n})$$

$$C_{B_0} = R_{B_1}v + R_{B_2}v^2 + \dots + R_{B_n}v^n$$

$$U_N = \gamma_1 U_N(R_{N_1}) + \gamma_2 U_N(R_{N_2}) + \dots + \gamma_n U_N(R_{N_n})$$

$$C_{N_0} = R_{N_1}v + R_{N_2}v^2 + \dots + R_{N_n}v^n$$

In the first model W is a function of social welfare, defined as a sum of the utility functions of individuals A, B, \dots, N , of a community, in which the utility is estimated by a "third person" with his own coefficients of homogenization, in a given moment. This third person could be a dictator or, a democratic party presenting its program for the elections.

The independent variable of functions, C_A, C_B, \dots, C_N , are "**present values**" of incomes, from 1 to n temporal units, respectively for individuals A, B, \dots, N . These incomes are defined as available for consumption. \bar{C}_0 is the sum of all present values, existing at present in the Country, or in the planet.

Once defined the function as dependent on present values of individual incomes, the possible redistribution of incomes, among the individuals, becomes a problem of modification of their present values, that is of the **initial endowments of capital resources** of the individuals of a county (that is, it is a modification, in one year, of the distribution of national income).

As it is known, the present value is calculated by a rate of interest.

"Interest," as something added to existing savings, has the meaning of a rate of return of the resources accumulated over the years. Therefore, it also indicates economic development ability, through production activity. However, we can see that, being an interest rate used for public choices, it is not an interest rate of market, but a rate that the policy maker assumes in order to make public choices, according to the way he regulates the relationship between present and future generations.

I hypothesize here generically, as usually, that income marginal utility function is diminishing, but asymptotic towards the ordinate axis and toward the abscissa axis. It is assumed, though, that the trend on the level of the function can be different in different time units (the difference depends on the third person's appreciations). To take this possibility into account, functions are pondered by coefficients (###, ###, ###,

respectively for the individuals A, B, \dots, N), according to the *third person's* judgement. These coefficient can alter the level of functions.

A 's income utility functions is then expressed in the following way:

$$U_A = \alpha_1 U_A(R_{A_1}) + \alpha_2 U_A(R_{A_2}) + \alpha_n U_A(R_{A_n})$$

$$C_{A_0} = R_{A_1}v + R_{A_2}v^2 + \dots + R_{A_n}v^n$$

where: $v = \frac{1}{1+i}$ is the factor of actualization, and i is the rate of return.

Assuming that each individual allots his incomes at best during the time, each income ($R_{A_1}, R_{A_2}, \dots, R_{A_n}$) can be defined in terms of C_{A_0} , in condition of best. In fact, using a Lagrangian function, one obtains:

$$Z = \alpha_1 U_A(R_{A_1}) + \alpha_2 U_A(R_{A_2}) + \alpha_n U_A(R_{A_n}) + \lambda(-C_{A_0} + R_{A_1}v + R_{A_2}v^2 + \dots + R_{A_n}v^n)$$

whose conditions of maximum are:

$$\frac{\delta Z}{\delta R_{A_1}} = \alpha_1 \frac{\delta U_A}{\delta R_{A_1}} + \lambda v = 0$$

$$\frac{\delta Z}{\delta R_{A_2}} = \alpha_2 \frac{\delta U_A}{\delta R_{A_2}} + \lambda v^2 = 0$$

.....

.....

$$\frac{\delta Z}{\delta R_{A_n}} = \alpha_n \frac{\delta U_A}{\delta R_{A_n}} + \lambda v^n = 0$$

$$\frac{\delta Z}{\delta \lambda} = -C_{A_0} + R_{A_1}v + R_{A_2}v^2 + \dots + R_{A_n}v^n$$

and at the end:

$$\alpha_1 \frac{\delta U_A}{\delta R_{A_1}} = \alpha_2 \frac{\delta U_A}{\delta R_{A_2}} \frac{1}{v}$$

.....

.....

$$\alpha_{n-1} \frac{\delta U_A}{\delta R_{A_{n-1}}} = \alpha_n \frac{\delta U_A}{\delta R_{A_n}} \frac{1}{v}$$

$$C_{A_0} = R_{A_1}v + R_{A_2}v^2 + \dots + R_{A_n}v^n$$

from which one can obtain $R_{A_1}, R_{A_2}, \dots, R_{A_n}$ in terms of C_{A_0} .

One deals with individual B as well as for individual A , and so on for N . In the end, after adding respective individual functions, the social function is obtained, as above formulated, and then it can be interpreted in a dynamic way.

As it is shown, the function is obtained by adding individual functions, after having expressed R_1, R_2, \dots, R_n , in terms of C_0 , in conditions of best for each individual.

In conclusion, social welfare function is expressed by this final model:

$$W = U_A(C_{A_0}) + U_B(C_{B_0}) + \dots + U_N(C_{N_0})$$

$$\bar{C}_0 = C_{A_0} + C_{B_0} + \dots + C_{N_0}$$

The conditions for best, of this function, within those of the first order (and omitting calculus), are:

$$\frac{\partial W}{\partial C_{A_0}} = \frac{\partial W}{\partial C_{B_0}} = \dots = \frac{\partial W}{\partial C_{N_0}}$$

$$\bar{C}_0 = C_{A_0} + C_{B_0} + \dots + C_{N_0}$$

One finds out that the collectivity as a whole better its own welfare and, in particular it is situated on a position of best, in a relatively higher level relatively higher than that of free competition market, **if the political class in charge alters the distribution of present values of incomes**, that is *capital resources, among social classes in order to equal their marginal utilities*, beside individuals (or social classes), given the amount of capital resources available. This proposes again the best condition enunciated by Pareto in a different form (making equal to zero the utility variations of the incomes for social classes), except for the fact that independent variables are "actual values of incomes", rather than only current incomes, in the present temporal unit. In others words, given **present values of future incomes**, or *initial endowments of capital*, the positive or negative differences from normative solutions must be redistributed, and this happens until their positive utility variations beside social groups is equal to negative utility variations beside other social classes.

After this, each individual or social class will be able to run responsibly on his way, without waiting for current finance, this making equity and efficiency compatible.

ABSTRACT

In this study I will introduce some elements of Ernesto d'Albergo's most important production, in which it is shown how the norms of action of public finance come from the main arrangements of social welfare economy, norms that had already been delineated by some great teachers of economy and particularly by Vilfredo Pareto. I will indicate, then, some limits of this production and finally, I will point out some developments of mine, about Pareto-d'Albergo's model, to bring about further developments, in dynamic terms.

This proposes again the best condition enunciated by Pareto (making equal to zero the utility variations of the incomes for social classes), except for the fact that independent variables are "actual values of incomes", or initial endowments of capital, rather than only current incomes, in the present temporal unit.

After this, each individual or social class will be able to run responsibly on his way, without waiting for current finance, this making equity and efficiency compatible.

REFERENCES

- Arrow, K.J.(1951), *An extension of the basic theorems of classical welfare economics*, Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, ed. J. Neyman, Berkeley: University of California Press, 507-32.
- Arrow, K.J.(1963), *Social Choice and Individual Values*, 2nd edn, New York: John Wiley and Sons.
- AA.VV. (1951), *Saggi sull'economia del benessere*, by care of F.Caffè, Ed. Einaudi.
- AA.VV. (1972), *Economia del benessere e democrazia*, by care of F.Forte- G.Mossetto, ed. F.Angeli, Milan.
- AA.VV. (1993), *La crescita ineguale - 1981-1991*, by care of N.Rossi, "First Report to CNEL on the distribution and redistribution of income in Italy", ed. Il Mulino, Bologna.
- AA.VV. (1992), by care of P.Bosi and S.Lugaresi, *Bilancio pubblico e redistribuzione*, ISPE, ed. Il Mulino,

Bologna.

- AA.VV. (1984), *Il Welfare State possibile. Alternative agli insuccessi*, in "Meeting of Foundation L.Einaudi", 1981, ed. Le Monnier, Firenze.
- Balducci, R.- Candela, G. (1991), *Teoria della politica economica*, Part I, ed. NIS, Rome.
- Bergson, A. (1938), *A reformulation of certain aspects of welfare economics*, in "Quarterly Journal of Economics", 52, 310-34.
- Boadway, R. (1974), *The welfare foundations of cost-benefit analysis*, in "Economic Journal" 84, 926-939.
- Borgatta, G. (1923), *Vilfredo Pareto*, in "Riforma sociale", sept.-oct.
- Borgatta, G. (1948), *Vilfredo Pareto*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", 471.
- Brennan, G. - Buchanan J.M. (1992), *Le ragioni delle regole*, (a cura di A.Villani), Franco Angeli, Milano.
- Buchanan, J. - Tullock, G., (1962), *The calculus of consent*, University of Michigan Press.
- Buchanan J. - Tullock, G. (1989), *Stato, mercato e libertà*, con Introduzione di D. da Empoli, ed. Il Mulino, Bologna.
- Clarke, E.H. (1971), *Multipart pricing of public goods*, in "Public Choice" 11, 17-33.
- Cosciani, C. (1964), *Istituzioni di scienza delle finanze*, ed. UTET, Torino, cap.2°.
- d'Albergo, E. (1958), *Teoria dello scambio volontario e dell'utilità collettiva*, in "Stato sociale".
- d'Albergo, E. (1962), *Elementi "volontaristici" e coattivi nei rapporti con enti pubblici*, in "Stato sociale" 4, 75-85.
- d'Albergo, E. (1963-64-71) *Converging genesis of the financial public calculus; Burdens and advantages I the 'Frontier of the collective 'Utility'; Necessary homogenization of contrasting hedonistic greatnesses; Presuppositions of the 'Generality' of the 2° of Pareto's model, Logic possibility of translation, into the Pareto's model, of functions and schemes of the Welfare, connected with plains of financial Budgets; Actual validity of the rational Italian; Genesis of the maximum of public utility*, in "Giornale degli Economisti".
- d'Albergo, E. (1971), *Economia della Finanza Pubblica*, Giuffrè, Milan.
- De Viti De Marco, A. (1934), *Principi di economia finanziaria*, Prefazione di L. Einaudi, ed. Paolo Boringhieri (rist. 2° I ed.), 1961).
- Fasiani, M. (1941), *Principi di scienza delle finanze*, Vol. I, cap. 2°, ed. Giappichelli, Torino.
- Fasiani, M. (1949), *Contributi di Pareto alla scienza delle finanze*, in "Giornale degli economisti", marzo-aprile, 129-173.
- Florio, M. (1988), *Vilfredo Pareto fra Scienza delle finanze e Welfare Economics: alle origini del dibattito sui criteri di benessere sociale*, in "Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze", 489.
- Forte, F. (1993), *Theories of the justice and inequality. Reflections on Nash, Harsanyi, Gauthier, Rawls and Barry*, in "SIEP- Scientific Reunion on Ineguaglianza e Redistribuzione, Pavia 15-16 October 1993".
- Gola, G. (1960) *Common rational foundations of financial economy and of welfare economy*, in "Giornale degli economisti e Annali di economia", maggio-giugno. Reprinted in "Scritti di finanza pubblica", p. 71, ed. CLUEB, Bologna 1991.
- Graaf, J. de V. (1957), *Theoretical Welfare Economics*, Cambridge University Press.
- Griziotti, B. (1943), *Facts and theories of finances in Vilfredo Pareto*, in "Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze", I.
- Groves, T. - Loeb, M. (1975), *Incentives and public inputs*, in "Journal of Public Economics" 4, 211-26.
- Kaldor, N. (1939), *Welfare propositions of economics and interpersonal comparisons of utility*, in "Economic Journal" 49, 549-554.
- Kramer, G.H. (1973), *On a class of equilibrium conditions for majority rules*, in "Econometrica" 41, 285-97.
- Lange, O. (1942), *The foundations of welfare economics*, in "Econometrica" 10, 215-228.
- Lange, O. - Taylor, F.M. (1939), *On the economic Theory of Socialism*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- La Volpe, G. (1987), *Convenienza economica collettiva e Attività pubblica nell'economia*, (A collection of writings), ed. CEDAM, Padova.
- Lerner, A.P. (1934), *The concept of monopoly and the measurement of monopoly power*, in "Review of Economic Studies" 1, 157-75.
- Lerner, A.(1944), *The Economics of Control*, New York: The Macmillan Company.
- Lindahl, E. (1919), *Just Taxation- a positive solution*. Translated and reprinted in "Classics in the theory of public finance" ed. R.A.Musgrave and A.T.Peacock, New York: Macmillan, 1958.
- Little, I.M.D. (1950), *A Critique of Welfare Economics*, Oxford: Oxford University Press.
- Luciani, N. (1994), *Economia delle scelte pubbliche di beni e servizi*, ed. F. Angeli, Milan.
- R. Nozick, R. (1980), *Anarchy, State and Utopia*, in "Basic Books", New York, 3, 6-7, 10-17, 22-25, 113-5, 118-119, 297, 333-334.
- Pantaleoni, M. (1883), *Contributo alla teoria del riparto delle spese pubbliche*. Translated and reprinted in "Classics in the theory of public finance" ed. R.A.Musgrave and A.T.Peacock, New York: Macmillan, 1958.
- Pareto, V. (1913), *The maximum of utility for a collectivity in sociology*, in "Giornale degli economisti e rivista di statistica", april.
- Pigou, A.C. (1920), *The Economics of Welfare*, London: Macmillan, Part 2°.

- Parravicini, G.(1967), *On the theory of financial choices*, in "Giornale degli economisti e Annali di economia", luglio-agosto.
- Rawls, J (1977), *Giustizia distributiva*, in "Le ragioni della giustizia", Biblioteca della libertà, XIV, aprile-settembre, 65/66, 45-75.
- Scitovkj, T. (1941), *A note on welfare proposition in economics*, in "Review of Economic Studies" 9, 77-88.
- Sen, A.K. (1970), *Collective Choice and Social Welfare*, San Francisco: Holden-Day.
- Sensini, G. (1948), *Corrispondenza di Vilfredo Pareto*, Cedam, Padova.
- SIEP- Scientific Meeting (1993), *Ineguaglianza e redistribuzione*, Pavia 15-16 October, (a cura di Muraro G. - Rey, M.), ed. Franco Angeli, Milano 1996
- The New Palgrave (1987), *A Dictionary of Economics*, vol. 4, Ed. J.Eatwell-M.Milgate-P.Newman, N.Y., 1987, WELFARE.
- Zamagni, S. (1990), *Economic theories of the justice. A contribution of "ingenous" economy*, in "AA.VV., Works of Political Economic", by care of N.Acocella, G.M.Rey, M.Tiberi, ed. F.Angeli, Milan 1990.

Elenco delle Pubblicazioni di Ernesto d'Albergo

- 1929 1) *Il contributo di miglioria e le imposte speciali*, in "Studio Editoriale Moderno", s.l.
 2) *Le rivalutazioni patrimoniali e l'imposta di ricchezza mobile*, in "Rivista di Politica Economica", Roma.
 3) *L'imposta personale*, Milano Locatelli & Sommaruga, s.l.
 4) *Le ultime vicende della politica monetaria degli Stati Uniti*, in "Rivista di Politica Economica", Roma.
 5) *Aspetti e tendenze della nuova politica economica dell'Italia*, in Studio Editoriale Moderno, Catania.
- 1930 6) *Considerazioni sulla riforma della finanza locale 'in Italia*, in "Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie", Milano, s.l.
- 1931 7) *I limiti di convenienza dei prestiti esteri*, in "Giornale degli economisti e annali di economia", Cedam, Padova.
 8) *La crisi dell'imposta personale sul reddito*, Cedam, Padova.
 9) *Nuovi orientamenti della finanza pubblica inglese (Verso il tramonto del self-government?)*, in "Rivista di Politica Economica", Roma.
 10) *Osservazioni critiche intorno alle "imposte sugli scambi"*, in "Giornale degli economisti e annali di economia", Cedam, Padova.
 11) *Del principio "produttivistico" nei sistemi di imposizione personale del reddito*, in "Giornale degli economisti e annali di economia", Cedam, Padova.
- 1932 12) *Intorno al concetto di costo dell'attività finanziaria*, in "Annali di Economia dell'Università Bocconi", Milano.
 13) *Reddito e imposte. Saggio critico sul produttivismo nell'attività finanziaria*, in "Rivista Internazionale di Scienze Sociali", luglio, Milano.
 14) *I limiti di convenienza nei prestiti esteri*, in "Rivista di Statistica", s.l.
 15) *I presupposti dello Stato Corporativo e il fondamento dell'imposizione*, in Atti del II Convegno di Studi Sindacali e Corporativi, Ferrara.
- 1933- 16) *Nuovi studi sull'ammortamento del debito pubblico*, in "Giornale degli economisti e annali di economia",
 34 Cedam, Padova.
 17) *Della sensibilità delle imposte in rapporto alle fluttuazioni economiche*, in "La Riforma Sociale", Torino.
 18) *Sulla recente riforma dell'imposta complementare sul reddito*, in "Il Giornale Economico", s.l.
 19) *Della bilancia dei pagamenti*, in "Giornale degli economisti e annali di economia", Cedam, Padova.
- 1935 20) *Sulla neutralizzazione della sensibilità congiunturale delle imposte*, in "Rivista Internazionale di Scienze Sociali", Milano.
 21) *La condensazione delle aliquote dell'imposta sugli scambi in recenti riforme legislative*, in "Giornale degli economisti e annali di economia", Cedam, Padova.
 22) *Aspetti statistici della finanza corporativa*, in "Barometro Economico Italiano", Roma.
- 1936 23) *Politica tributaria hitleriana e teoria degli "sgravi fiscali"*, in "Rivista Internazionale di Scienze Sociali", Milano.
 24) *Sul metodo nello studio della finanza pubblica*, in "Rivista Internazionale di Scienze Sociali", Milano.
 25) *La funzione della banca e gli effetti economici dell'imposizione*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
 26) *Di alcuni rapporti fra Banca Privata e Stato*, in "Rivista italiana di Scienze Economiche", Bologna.
 27) *Guerra e movimento produttivo*, in "Raccolta di "Studi economici finanziari corporativi" ", Roma.
- 1937 28) *La determinazione della risultante" del Barone e i dati del problema finanziario*, in "Annali dell'Università di Ferrara", Ferrara.
 29) *A proposito di "diffusione " dell'imposta*, in "Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze", Giuffrè, Milano.
 30) *Discriminazione delle spese pubbliche indivisibili ed elisione delle "rendite di potestazione"*, in "Rivista di studi senesi", 1936 e in "Studi in onore di F. Flora", Zanichelli, Bologna, pp. 134.
 31) *L'economia italiana nel 1936 - VII - Finanza Statale*, in "Rivista Internazionale di Scienze Sociali", Milano.
 32) *Problemi della finanza italiana*, Cedam, Padova.
 33) *Politica del credito e congiuntura*, in "Rassegna Monetaria", s.l.

- 1938 34) *L'autarchia e il problema della valuta*, in "Giornale degli economisti e annali di economia", Cedam, Padova.
 35) *Sul carattere di tributo reale dell'imposta straordinaria immobiliare*, Cedam, Padova.
 36) *L'economia italiana nel 937 - VIII - Finanza Pubblica*, in "Rivista internazionale di Scienze Sociali", Milano.
 37) *Il principio del reddito distribuito come imponibile nel nuovo finanziario italiano*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
 38) *Sul carattere di tributo reale dell'imposta straordinaria immobiliare*, Cedam, Padova.
 39) *Redditi (denuncia obbligatoria dei) - Redditi superiori a Lire 10.000 (Imposta sui)*, in "Nuovo Digesto Italiano", Torino.
- 1939 40) *Il problema finanziario e le nuove teorie economiche*, in "Giornale degli economisti e annali di economia", Cedam, Padova.
 41) *La politica finanziaria dei grandi Stati dal dopoguerra ad oggi*, ed. I.S.P.I., Milano.
 42) *Principi di scienza delle finanze*, "Appunti per gli studenti", Giuffrè, Milano, pp. 364.
 43) *Il nuovo "piano" finanziario tedesco*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
- 1940 44) *Les banques italiennes*, in "Enquêtes sur les changements de structure du crédit et de la banque", 1918-1938, Paris, Recueil Sirey.
 45) *Aspetti della recente riforma fiscale*, in "Giornale degli economisti e annali di economia", Cedam, Padova.
 46) *Tasse sulle società commerciali*, in "Nuovo Digesto Italiano", Torino.
 47) *Sovraimposte*, in "Nuovo Digesto Italiano", Torino.
 48) *Finanza pubblica*, in "Rivista Internazionale di Scienze Sociali", Milano.
 49) *La situazione economica internazionale*, Cedam, Padova.
- 1941 50) *Politica finanziaria, reddito e risparmio nell'economia dal dopoguerra ad oggi*, in "Notiziario Economico", Cariplo, Milano.
 51) *Politica finanziaria reddito e risparmio nell'economia del dopoguerra*, in "Notiziario economico", Cariplo, Milano.
 52) *Il rischio dell'impresa e l'ordinamento corporativo*, in "Rivista Bancaria delle Assicurazioni e dei Servizi Tributari", Milano.
- 1942 53) *Problemi tributari e assicurativi. Alcune relazioni fra politica finanziaria, reddito e risparmio*, ed. A. Giuffrè, Milano, pp. 262.
 54) *Sulla misurazione degli effetti economici delle imposte*, in "Giornale degli economisti e annali di economia", Cedam, Padova.
 55) *Aspetti della revisione generale degli estimi dei terreni*, in "Rivista Bancaria delle Assicurazioni e dei Servizi Tributari", Milano.
 56) *Il problema monetario nel dopoguerra*, Arti Grafiche Pacini Mariotti, Pisa.
 57) *Riforme e rilievi in tema di tassazione degli utili di guerra*, in "Rivista Bancaria delle Assicurazioni e dei Servizi Tributari", Milano.
 58) *L'agricoltura e gli utili di congiuntura bellica soggetti a tassazione*, in "Rivista Bancaria delle Assicurazioni e dei Servizi Tributari", Milano.
 59) *Il fattore finanziario e l'impiego del potenziale di lavoro*, in "Rivista Bancaria delle Assicurazioni e dei Servizi Tributari", Milano.
 60) *Alcune relazioni fra politica finanziaria, reddito e risparmio*, in "Atti della VIII Riunione Scientifica della Società Italiana di Demografia e Statistica", s.l.
 61) *Scienza delle Finanze. Cenni teorici sulla finanza ordinaria e straordinaria ad uso degli studenti*, Ed. Universitarie, Bologna, pp. 448.
- 1943 62) *Sviluppi di un teorema finanziario e sue relazioni con il massimo benessere*, in "Studi in memoria di Guglielmo Masci", Giuffrè, Milano, pp. 382.
 63) *Il nuovo regime fiscale dei redditi fondiari*, in "Rivista Bancaria delle Assicurazioni e dei Servizi Tributari", Milano.
- 1944 64) *Scienza delle finanze ad uso degli studenti*, 2^a ed., UPEB, Bologna, pp. 639.
 65) *Moneta, Credito e Risparmio per il finanziamento della ricostruzione*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
- 1945 66) *Prestiti e imposte nelle nuove teorie e nell'esperienza bellica*, in "Studi dell'Istituto di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Milano", Milano, pp. 256
 67) *Esperimenti di stabilizzazione monetari*, in "Il problema monetario italiano", s.l.

- 1947 68) *Tutela del risparmio e controllo del credito nella costituzione italiana*, in "Rivista del Commercio", Roma
 69) *Manovra del credito e stabilizzazione monetaria*, in "Rivista del Commercio", Roma.
 70) *Misure urgenti e "riforme" tributarie*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
 71) *Problemi dell'emigrazione italiana*, Zuffi Editore, Bologna.
- 1948 72) *Effetti delle imposte e teorie del 'full employment'*, in "Economia Internazionale", Genova
 73) *Restaurazione economica e "segreto bancario"*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
- 1949 74) *L'analisi Pareto-Slutsky della domanda e la teoria delle imposte sui consumi*, in "Vilfredo Pareto l'economista e il sociologo", Casa Editrice Rodolfo Malfassi, Milano, e in "Giornale degli economisti e annali di economia", Cedam, Padova.
 75) *Proporzionalità e progressività dei tributi nelle carte costituzionali italiane*, in "Annali dell'Università di Palermo", Facoltà di Economia e Commercio, Palermo.
 76) *Benessere materiale e morale sociale*, in "Rivista Idea", s.l.
Orientamenti per una revisione del sistema tributario italiano, STEB, Bologna.
L'opera e il pensiero di Renzo Fubini, in "Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze", Giuffrè, Milano.
 79) *Aspectos de la politica fiscal de Italia después de la guerra*, in "Revista de la situacion economica en Italia", Roma.
- 1950 80) *Di una introduzione allo studio teorico della economia finanziaria*, in "Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze", Giuffrè, Milano.
 81) *Il fattore fiscale e le unioni economiche*, in "Rivista di Politica Economica", Roma.
 82) *Gino Borgatta*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
 83) *Beitrage zur finanzwissenschaft und zur geldtheorie - Festschrift fur Rudolf Stucken*, Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen.
 84) *Le stanze di compensazione in Italia. I prorogati pagamenti*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
 85) *Mauro Fasiani*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
 86) *Rilievi sui progetti di "Riforma Tributaria" in discussione in Italia*, in "Studi Economici", Napoli.
- 1951 87) *Economia della finanza pubblica, (Corso di lezioni do scienza delle finanze)*, ed. STEB, Bologna .
 88) *Les problèmes de l'économie financière traditionnelle et la théorie Keynésienne*, Conférence faite à la Faculté de droit de Paris, in "Revue de Science et de Législation Financières", Paris.
 89) *Theoritische darstellungsmethoden des problemes det unterschiedlichen erfabarkeit der steuerobjekte bei direkter besteuernung*, in "Festschrift fur Rudolf Stucken", s.l.
 90) *Sur la double taxation de l'épargne*, in "Revue de Science et de Législation Financières", Parigi.
 91) *L'hétérogénéité logique de la taxation du revenu consommé et du revenu produit*, in "Revue de Science et de Législation Financières", Paris.
- 1952 92) *Di una proprietà dell'imposta progressiva alla luce della "matematica fiscale" e della economia finanziaria*, in "Giornale degli economisti e annali di economia", Cedam, Padova..
 93) *Economia della finanza pubblica (nel corso di lezioni universitarie di Scienza delle finanze)*, STEB, Bologna.
 94) *Sul progetto di legge per la finanza locale*, in "Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Milano", Milano.
 95) *Genesi e tassazione di alcuni consumi voluttuari*, in Rivista "Lo Spettacolo", s.l.
- 1953 96) *Legislazione tributaria e produttività*, in "Produttività", s.l.
 97) *Homogeneidad secular de las premisas de la cooperacion financiera internacional*, in "Revista de la situacion economica en Italia", Roma.
 98) *Sameness of the premises of international financial cooperation throughout time*, in "Review of the Economic Conditions in Italy", Roma.
 99) *Il problema della regolarità dell'occupazione. La disoccupazione ciclica e la sua Prevenzione*, in "Atti della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione", Roma.
 100) *Gino Borgatta*, in "Studi in onore di Gino Borgatta", Vol. II, Istituto di cultura bancaria, Milano, pp. 363.
 101) *Contrapposizione razionale degli schemi per lo studio degli effetti economici delle imposte*, in "Studi in onore di Gino Borgatta", Vol. I, Istituto di cultura bancaria, Milano, pp. 338.

- 1954 102) *Di una proprietà dell'imposta progressiva alla luce della matematica finanziaria e dell'economia finanziaria*, Cedam, Padova, pp. 489.
 103) *Vecchia" teoria finanziaria e "nuove" incomprensioni*, in "Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze", Giuffrè, Milano.
Un aspetto della differenziazione tra economia e diritto, in "Studi Senesi", in memoria di O. Vannini, 1954-1955, Siena.
 104) *Alcuni rilievi critici intorno all'imposta sulle società*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
 106) *Rettifiche di opinioni in tema di esenzioni e contributi*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
- 1955 107) *Brevi note sull'ammortamento e sui "limiti" del debito pubblico*, in "Studi in onore di Luigi Nina", s.l.
 108) *Politica doganale e sviluppo economico*, in "Rassegna di Diritto e Tecnica Doganale e delle Imposte di Fabbricazione", Roma.
 109) *L'applicazione al settore aziendale della legge per il risarcimento dei danni di guerra*, in "Rassegna Giuridica ed Economica sui danni di guerra", Roma.
 110) *Leggi "giuste" e nostra struttura economica*, in "La proprietà Edilizia Lombarda", s.l.
 111) *Appunti Economia Bancaria*, in C.I.D.A., Istituto Superiore per la Direzione Aziendale, s.l.
- 1956 112) *Sulla tutela dell'avviamento commerciale*, Ed. Industria Tipografica Imperia, Roma, pp. 150.
 113) *Messaggio e visita alla Scuola di Losanna*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
 114) *Economia della finanza pubblica ed economia bancaria nell'ordinamento degli studi*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
- 1957 115) *Visioni teoriche e impressioni politiche nella "manovra" di una imposta di fabbricazione*, in "Rassegna di Diritto e Tecnica Doganale delle Imposte di Fabbricazione", s.l.
 116) *Sull'indirizzo scientifico di Benvenuto Griziotti*, in "Giornale degli economisti e annali di economia", Cedam, Padova.
 117) *L'economia italiana nel 1956*, in Rivista "Economia e Storia" s.l.
 118) *Una politica di libertà economica per il progresso sociale*, Conferenza tenuta in Firenze a cura del Comitato d'intesa Interconfederale, s.l.
 119) *Remarks on Italy's public debt policy*, in "Review of the Economic Conditions in Italy", Roma.
 120) *Observaciones sobre la politica italiana de deuda publica*, in "Revista de la situacion economica en Italia", Roma.
 121) *Il controllo ortodosso del credito nelle condizioni postbelliche*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
- 1958 122) *Una visione prekeynesiana della 'fiscal policy'*, in "Studi Economici", Napoli.
 123) *Schemi di Pantaleoni e visioni odierne in tema di effetti economici delle imposte*, in "Giornale degli economisti e annali di economia", Cedam, Padova.
 124) *Teoria dello "scambio volontario" e dell'utilità collettiva*, in "Stato Sociale", Torino.
 125) *Finanze e tributi: osservazioni sull'aspetto fiscale del mercato comune*, in "Comunità Economica Europea", s.l.
 126) *Il regime fiscale delle operazioni di borsa*, Giuffrè, Milano.
 127) *In tema di "neutralità della scienza e di "idee-guida"*, s.l.
- 1959 128) *Premesse scientifiche generali e teoria dell'illusione finanziaria*, in "Economia Internazionale", Genova.
 129) *Incontri sui problemi della legislazione*, in "Rassegna Parlamentare", Giuffrè, Milano.
 130) *Inattualità e fallacia delle imposizioni sulle aree e sull'incremento di valore degli immobili*, in "La proprietà edilizia lombarda", s.l.
 131) *Appunti sulla finanza pubblica produttivistica in rapporto allo sviluppo economico*, Scuola di Sviluppo Economico, Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura, Roma.
- 1960 132) *Economia bancaria*, "Centro di studi aziendali", Napoli.
 133) *Considerazioni finali sul sistema tributario nei sei Paesi del M.E.C.*, in "Atti del Convegno degli esperti fiscali dei Paesi del M.E.C.", Giuffrè, Milano.
 134) *Sui limiti di discrezionalità del sistema bancario nella creazione di moneta creditizia*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
 135) *Sull'interpretazione delle norme fiscali del trattato istitutivo del Mercato Comune*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
 136) *Il bilancio statale nella teoria e nella realtà*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
- 1961 137) *Paradossi sul ruolo del fattore fiscale nella determinazione del "reddito d'impresa"*, in "Saggi di economia aziendale e sociale, in onore di G. Zappa", Vol. I, Milano, pp. 680.
 138) *Rilievi critici sull'ordinamento dell'imposta generale sull'entrata*, in Convegno di Studi di Politica Economica e Finanziaria", Torino.
 139) *Per una nuova disciplina delle società per azioni e delle attività di borsa*, in "Rassegna Parlamentare", Giuffrè, Milano.

- 1962 140) *Elementi volontaristici e coattivi nei rapporti finanziari con gli Enti pubblici*, in "Stato Sociale", Torino.
 141) *I principi direttivi per la riforma della pubblica amministrazione*, in "Rassegna Parlamentare", Giuffrè, Milano.
 142) *In tema di applicazione dell'imposta sulle anticipazioni e della surrogata imposta di registro*, in "Diritto e pratica tributaria", Cedam, Padova.
- 1963 143) *Per il progresso degli studi finanziari*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
- 1963-1964 144) *Finanza pubblica e benessere*, in "Giornale degli economisti e annali di economia", Cedam, Padova.
- 1964 145) *Problemi economici della legislazione urbanistica*, ed. Giuffrè, Milano, pp. 453.
- 1965 146) *In tema di "svolte" nella teoria della finanza pubblica*, in "Studi in onore di G. Zingali", Economia Finanza e Statistica, Vol. I, A. XX Giuffrè, Milano, pp. 672, e in "Economia Internazionale", 1967, Genova .
 147) *Psychologie sociale, finances publiques et économie du bien-etre*, in "Finanzarchiv", Mohr, Tübingen.
 148) *Pieno impiego, inflazione e 'fiscal policy*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano
 149) *Brevi note sull'ideale di giustizia nella scienza delle finanze*, in "Studi in memoria di Carmelo Sgroi (1893-1952)", s.l.
- 1966 150) *Gli effetti di imposte e spese del bilancio in regime collettivistico*, in "Studi in onore di Marco Fanno", Vol. I, Cedam, Padova, pp. 596, e in "Giornale degli economisti e Annali di Economia", Cedam, Padova.
- 1967 151) *Considerazioni sulla riforma tributaria*, in "Confedilizia", Roma.
 152) *La tassazione delle plusvalenze patrimoniali*, in "Associazione nazionale tributaristi italiani; Atti del IX congresso nazionale", Cedam, Padova.
 153) *Sulla logica dei sistemi tributari vigenti o possibili*, in "Nel corso di lezioni universitarie", Bulzoni, Roma, 1967-68.
 154) *Sommario di Economia Bancaria*, in "C.I.D.A.- Istituto Superiore per la Direzione Aziendale", s.l.
- 1968 155) *Il fondamento logico dell'imposta sugli introiti lordi*, in "Studi sull'imposta sulle vendite", Facoltà di Giurisprudenza, Giuffrè, e in "Saggi in onore del Centenario della Ragioneria Generale dello Stato", 1969.
 156) *Un'identificazione di schemi per l'economia finanziaria*, in "Giornale degli Economisti e Annali di Economia", Cedam, Padova.
- 1969 157) *Necrologio*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
 158) *Aspetti del regime tributario dei titoli obbligazionari pubblici*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
 159) *Potere statale "e" regionale nella politica di piano?*, in "La pianificazione regionale: problemi e teoria di metodo nelle esperienze italiana e straniera", Atti del Convegno Internazionale di Sorrento 12-14 sett. 1968, ed. Marsilio, Padova, pp. 275.
- 1970 160) *Sulle classificazioni tributarie nei rapporti internazionali*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
 161) *Sulla riforma tributaria*, in "Rassegna Parlamentare", Giuffrè, Milano.
 162) *Genesi convergenti del calcolo finanziario pubblico*, in "Giornale degli economisti e annali di economia", Cedam, Padova.
 163) *Striking outlines of De Viti De Marco "First Principles"*, in "Rivista internazionale di scienze economiche e commerciali", s.l.
 164) *Economia della finanza pubblica*, v. I e v. II (con Aggiornamenti), Giuffrè, Milano.
- 1972 165) *Relativizzazione di un teorema*, in "Studi in onore di G. U. Papi", Cedam, Padova
 166) *Nemesi della logica finanziaria (modi e limiti di una tassazione surrogatoria di operazioni bancarie)*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.
 167) *Tendenze economiche in atto e programmi di rilancio dello sviluppo*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano
 168) *Finanza pubblica e benessere in unico modello*, in "Studi in memoria di Antonio De Viti de Marco, Cacciuci, Bari..
- 1973 169) *Basi reali della cooperazione monetaria*, in "Giornale degli economisti e annali di economia", Cedam, Padova.
- 1974 170) *Divisione dei poteri e contenzioso tributario*, in "Studi in onore di Giuseppe Chiarelli", s.l.
 171) *Nota introduttiva al saggio di N. Luciani "Le condizioni per l'impiego 'specializzato' delle leve monetaria e fiscale per gli equilibri interno ed esterno"*, in "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria", Milano.

- 1980 *SCRITTI SCELTI*, ("Intorno al concetto di costo dell'attività finanziaria", "Reddito e imposte. Saggio critico sul produttivismo nell'attività finanziaria", "Sull'utilità di un rapido ammortamento del debito pubblico", "Sulla neutralizzazione della sensibilità congiunturale delle imposte, "Discriminazione delle spese pubbliche indivisibili ed elisione" delle rendite di protezione", "Sviluppi di un teorema finanziario e sue relazioni con il massimo benessere", "Prestiti e imposte nelle nuove teorie e nell'esperienza bellica", "Oneri e vantaggi alla « frontiera dell'utilità » collettiva", "In tema di « svolte » nella teoria della finanza pubblica", "Gli effetti di imposte e spese del bilancio in regime collettivistico").

Pubblicazione postuma del Dipartimento di Teoria economica e Metodi quantitativi per le Scelte Politiche, Facoltà di Scienze Politiche dell'Università "La Sapienza" di Roma, a cura di Giulio La Volpe suo successore nella cattedra di Scienza delle finanze di Roma "La Sapienza" (e proveniente dalla Cattedra di Economia Politica dell'Università "Cà Foscari" di Venezia), e degli Allievi Nino Luciani, Gaetana Trupiano, Vincenzo Russo.

P.S. La sigla "s.l." significa "sine loco", ossia impossibilità di trovare l'editore e la località della pubblicazione.